ANDREA FERRARESE

ASPETTI E PROBLEMI ECONOMICI DEL DIRITTO DI DECIMA IN TERRAFERMA VENETA IN ETÀ MODERNA

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA
SCIENZE E LETTERE DI VERONA

MMIV

INDICE

Presentazione

La Reggenza accademica ha accolto di buon grado la proposta del prof. Giorgio Borelli, membro effettivo di questa Accademia e professore ordinario di Storia economica nella Facoltà di Economia della Università veronese, di pubblicare tra le proprie edizioni questo studio del dott. Andrea Ferrarese su: 'Aspetti e problemi economici del diritto di decima in Terraferma veneta in età moderna'.

L'opera deriva dalla tesi per il dottorato di ricerca in Storia economica, elaborata e presentata dal dott. Ferrarese a conclusione del triennio, tesi seguita e guidata dallo stesso prof. Borelli.

Quello della decima è un istituto giuridico ed economico di grande interesse, ed anche di notevole complessità, che attraversa tutta la storia economica, sia civile che religiosa, a partire dall'antichità e che investe sia il diritto civile che quello ecclesiastico. È già presente nei testi biblici, come nel Levitico e nel Deuteronomio.

Il fenomeno acquista peso rilevante nella storia non solo italiana, per molti secoli, fino a quando vengono le soppressioni, in Francia dall'Assemblea Nazionale nel 1789, in Italia con la legge del 14 luglio 1887.

Il Ferrarese studia il fenomeno, indagando su come si è formato, come si è evoluto e quale rilievo ha avuto, nei secoli, in generale nella Terraferma veneta, ma in particolare nella zona di Cerea, nella bassa pianura veronese.

Egli si è proposto una ricostruzione, sulla base di una vastissima bibliografia disponibile, del quadro storiografico del diritto di decima. Da un lato egli cerca di individuare i tratti salienti del diritto nella sua conformazione ed evoluzione secolare, tra medioevo e prima età moderna, dall'altro si propone di determinare, nel dibattito politico sulla abolizione della decima nell'Italia post-unitaria, il momento di più acceso scontro, ma anche di più fervida ricerca sul problema della decima.

L'autore ha la possibilità di attingere al fondamentale e prezioso fondo archivistico della Decima Grande di Cerea; ma utilizza ampiamente anche vari archivi di famiglie veronesi depositati nell'Archivio di Stato e l'Archivio storico della Curia vescovile.

Attingendo a queste fonti egli riesce a ricostruire i complessi meccanismi che regolavano il funzionamento del diritto di decima nel territorio veronese. L'unicità e la ricchezza, in particolare dell'Archivio

della Decima Grande di Cerea, gli permettono di avanzare ipotesi nuove sui legami tra i fruitori del diritto (in genere patrizi veronesi) e le comunità rurali.

Potendo, inoltre, disporre di due importanti catastici geometrico-particellari (sincronici nei numeri di riferimento delle pezze di terra) dei fondi soggetti a decima effettuati nel 1721 e nel 1805 (circa 3300 ha.) ha potuto verificare, per la prima volta, l'evoluzione della proprietà terriera nella pianura veronese nei decenni precedenti il catasto napoleonico.

Ciò gli ha permesso di delineare con tratti molto più precisi l'insieme disomogeneo dei borghesi e non nobili, di cui si conoscevano le rapide fortune in anni tanto movimentati, ma di cui nulla si sapeva circa le origini di tali nuove ricchezze e soprattutto sui modi e sui tempi del loro accumulo.

La raccolta decimale di Cerea, con le sue serie omogenee e continue di registri contabili, ha consentito all'autore di ottenere una curva rappresentativa della produzione cerealicola locale plurisecolare: dagli anni '90 del Cinquecento alla metà dell'Ottocento.

L'eccezionalità di questa serie di registri e di dati ha permesso di rilevare importanti momenti congiunturali nell'economia rurale veronese, lasciando inoltre aperte ampie prospettive di approfondimento.

Lo studio del Ferrarese è condotto con serietà, con rigore scientifico, con ampiezza di documentazione. È, ovviamente, un lavoro destinato agli specialisti e agli studiosi di questi problemi: ad essi in particolare l'Accademia è lieta di poterlo presentare.

Il Presidente
dell'Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere di Verona
Vittorio Castagna

Presentazione

La società d'Antico Regime nei secoli dell'età moderna presenta una straordinaria complessità. Che è dovuta, per un verso, alla stratificazione secolare di diritti, usi, e consuetudini, e per un altro, al lento moto evolutivo che la pervade. Il caso della Decima è, in proposito, esemplare. Sotto tale profilo, si segnala, per lucidità ed acume, il libro che Andrea Ferrarese ha dedicato a quell'istituto che vive nel sottile discrimine tra diritto ed economia.

Secondo una buona regola di metodo, l'autore delinea dapprima il problema generale della Decima nata come tributo imposto ed esatto dalla Chiesa. Con sagacia ne mette a fuoco gli aspetti evolutivi che portano la Decima ad essere oggetto degli appetiti dei laici, non tanto sotto forma di 'ius', quanto come percezione degli emolumenti.

L'autore scende, quindi, a storicizzare mettendo a frutto un'ampia ed inedita documentazione riguardante la Decima Grande di Cerea, un centro del contado veronese.

Nella specificità di un caso concreto, il Ferrarese rivive in pagine densissime tutto il tema della Decima in età moderna nel contesto di uno Stato, come la Repubblica veneta, assai attento a non urtarsi con la legislazione decimale frutto della prassi statutaria delle singole città di Terraferma.

Eccoci, dunque, sfilare davanti i compatroni della Decima (laici ed ecclesiastici) che danno vita ad una sorta di condominio nella vivezza dell'amministrazione decimale, eccoci innanzi ai catastici decimali che ci descrivono e ci disegnano i beni fondiari di spettanza di famiglie del patriziato urbano, di enti ecclesiastici e, in alcuni casi, di comuni del territorio, eccoci di fronte i più che duemila atti notarili di più di duemila incanti annuali nella riscossione della Decima. Atti di cui l'autore si avvale con perspicacia per ricostruire il mondo variegato degli appaltatori della riscossione.

Ma la Decima richiama la terra. E sulla terra, oggetto dei diritti di Decima, l'autore, mettendo a partito i due catastici geometrico-particellari del 1725 e del 1805, perviene a configurare un quadro preciso della distribuzione fondiaria, delle tipologie colturali adottate, delle estensioni medie degli appezzamenti, delle variazioni intervenute nella proprietà dei terreni.

Di qualche raffronto incrociato che mettesse a profitto le polizze d'estimo del patriziato urbano e del Clero nonché, per gli abitanti di

Cerea e zone limitrofe, gli estimi territoriali, posto che a partire dal Seicento tali fonti sono disponibili, si sarebbe forse sentito il bisogno. È certamente vero quanto l'autore afferma che si tratta di fonti con un grado di attendibilità minore, trattandosi di dichiarazioni di parte. Ma, in storiografia, ogni documento, se criticamente tarato, ha un significato.

Il che nulla toglie alla serietà e all'impegno del libro di Ferrarese che spicca, nella sua esemplare ricostruzione, per quel metodo storicistico di risalire dal particolare all'universale, oggi assai raro nella produzione storiografica.

Giorgio Borelli
Università di Verona

ASPETTI E PROBLEMI ECONOMICI DEL DIRITTO DI DECIMA IN TERRAFERMA VENETA IN ETÀ MODERNA

PREMESSA

Le ricerche e la successiva stesura di questo libro prendono origine da una 'scoperta' insolita e inaspettata. In anni recenti, tra le carte e le filze dell'archivio della pieve di Cerea, nella bassa pianura veronese, è stato possibile individuare i voluminosi e pressoché completi 'resti' dell'archivio proprio del *condominio* della Decima Grande di Cerea. L'accezione di 'scoperta insolita' trova giustificazione nella tipologia e nelle caratteristiche del fondo archivistico: a prescindere infatti dalle verifiche effettuate – come pure da sviste ed omissioni sempre possibili – l'archivio del *condominio* decimale di Cerea costituisce per molti aspetti un *unicum* nel panorama archivistico regionale (e non solo). Nella speranza che altri sondaggi, soprattutto negli assai poco frequentati archivi ecclesiastici 'minori', possano riservare ulteriori conferme, dissipando la sensazione che «la trouvaille isolée crée la vertige de l'unicité»[1], è apparsa fin da subito evidente la necessità di seguire fin dove possibile la progressiva strutturazione di tale archivio.

Compito non facile, a dire il vero, considerando che il fondo documentario della Decima Grande di Cerea solo di recente era confluito – come blocco omogeneo ed autonomo – nell'archivio della locale pieve; alcune ulteriori verifiche hanno comunque permesso di collegare la storia dell'archivio decimale cereano con le note vicende che contraddistinsero la storia del diritto di decima in Italia, dopo la promulgazione della legge del 14 luglio 1887. Rimandando al primo capitolo per una disamina più articolata delle disposizioni adottate dalla legge abrogativa in questione, qui basterà ricordare che indubbiamente «la necessità di regolare organicamente e giuridicamente la decima stessa»[2], provando, in altre parole, che «il diritto della decima di Cerea è inoppugnabile»[3] a fronte delle prove e delle presunzioni che il nuovo Stato unitario chiedeva ai detentori laici del diritto, indusse i referenti della Decima Grande di Cerea ad una riorganizzazione mirata dell'archivio, anche in considerazione dell'incombente obbligo di commutazione «da prestazione in natura in annuo canone fisso in denaro»[4], in cui il tributo decimale era incorso.

[1] MORINEAU 1972, p. 322.

[2] *Relazione della presidenza* (1906), p. 7.

[3] *Ibid.*, p. 4.

[4] *Ibid.*, p. 4.

Nella documentazione coeva non mancano infatti le tracce che permettono di circoscrivere agli ultimi decenni dell'Ottocento e al primo decennio del secolo successivo la precisa volontà del *condominio* decimale cereano di far ordine tra le carte, accumulate dopo quasi quattro secoli di 'vita' amministrativa: «da quanto si è detto risulta la necessità del deposito dei documenti, che comprovano il diritto dei compadroni, nell'archivio della decima [...] perché questi documenti crediamo opportuno il ripeterlo, serviranno di giustificazione legale agli amministratori nel fare lo scomparto delle rendite e degli affranchi, e serviranno a identificare i condomini nelle votazioni delle assemblee decimali»[5]. Impellenti necessità giuridiche (la legittimità della riscossione del tributo) e amministrative (il buon funzionamento dei complicati 'meccanismi' della decima) giustificavano la costituzione e il mantenimento di un archivio ordinato: «tutti i documenti che riguardano la decima, verranno raccolti in un archivio; dei medesimi si farà un inventario, che sarà custodito nell'archivio stesso»[6].

In base a questa scarne notizie, la situazione pregressa rimane purtroppo insondabile: di certo – come è evidente dall'ampia scansione cronologica che denota la documentazione superstite (XVI-XIX secolo) – nel 'nuovo' archivio tardo-ottocentesco della Decima Grande di Cerea confluirono materiali antecedenti, oltremodo continui e ordinati, nella maggior parte dei casi suddivisi in filze tipologicamente ben definite. Queste ultime considerazioni, denotano – e non potrebbe essere altrimenti – l'esistenza di una precisa organizzazione archivistica precedente, plausibilmente legata alle vicende amministrative della Decima Grande che andarono progressivamente strutturandosi tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del secolo successivo: in altri termini, la nascita di quella particolare struttura gestionale del tributo che prese il nome di *condominio* decimale (su cui si rinvia ai capitoli centrali di questo volume) coincise plausibilmente con un'attenzione sempre maggiore per la carte della decima.

Il tardo XVI secolo costituisce il limite cronologico dell'archivio della Decima Grande di Cerea: a partire da questi anni – che coincidono, ovviamente, con l'inizio della documentazione superstite – l'interesse per le carte della decima andò di pari passo con l'apparizione di stabili figure professionali (computisti, notai, sollecitatori) a cui il *condominio* iniziò ad affidare la gestione dell'archivio, depositato e con-

[5] *Ibid.*, p. 16.

[6] *Statuto organico* (1895), p. 10 (§ 27).

servato nella 'casa della decima'[7], centro di raccolta e di stoccaggio per i prodotti che annualmente venivano esatti nelle pertinenze di Cerea, ma anche appunto luogo di riunione e di confluenza per la congerie di uomini e di carte che l'intricata amministrazione della decima attraeva attorno a sé.

Nei primi anni del Novecento, dalla 'casa della decima' l'archivio della Decima Grande venne trasferito tra le mura della pieve[8]. Si trattò, come abbiamo accennato, di una decisione legata alle contingenti vicende del tributo, unitamente al fatto che da poco tempo la presidenza del *condominio* – da cui per buona parte era dipeso il recente e decisivo impulso alla riorganizzazione dell'amministrazione decimale – era stata affidata al pievano di Cerea don Giuseppe De Battisti[9].

Nell'economia del libro, la ricca serie di dati desunti dall'archivio della Decima Grande di Cerea – integrati con gli altrettanto ampi riscontri forniti dai fondi dell'Archivio di Stato di Verona e dell'Archivio della Curia vescovile – costituisce l'ossatura della seconda e più ampia parte del volume. Raccogliendo una 'sfida' che forse provocatoriamente Marino Berengo aveva lanciato tra le righe del noto studio sull'agricoltura veneta dell'Ottocento, la prima parte del libro è stata dedicata a ricostruire un quadro d'insieme delle problematiche complesse e ampiamente stratificate inerenti al diritto di decima nelle campagne della Terraferma: quasi quaranta anni or sono, Berengo scriveva che in fin dei conti «un'analisi sulla nebulosa origine»[10] di decime e quartesi non aveva «un particolare rilievo: ciò che nella vita e nell'economia delle campagne importa è la loro esistenza, e di essa, e del modo in cui si esprime, ci dobbiamo perciò occupare»[11]. Per lo

[7] Per l'ubicazione della 'casa della decima' di Cerea (ad oggi ancora esistente), che nel primo Settecento era di proprietà del noto marchese Scipione Maffei, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991, p. 56.

[8] Cenni sull'archivio della Decima Grande di Cerea si trovano in BRESCIANI 1952, p. 108-109; BRESCIANI 2000l, p. 174. Lo storico cereano B. Bresciani nel 1955 depositò presso l'ASVR le mappe della prima catasticazione dei terreni soggetti alla Decima Grande di Cerea effettuata nel 1721-1725 e i sommarioni della successiva catasticazione del 1805, cfr. in merito la lettera di G. Sancassani, direttore dell'ASVR al Bresciani, in data 6.VI.1976 in BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 261, fasc. 7. Il materiale inerente la Decima Grande di Cerea, ad oggi conservato nell'ASVR è descritto nella *Guida generale degli Archivi di Stato* (1994), p. 1314.

[9] Cfr. in merito FERRARESE 2004d, p. 9-13.

[10] BERENGO 1963, p. 107.

[11] *Ibid.*, p. 107.

studioso veneziano e per l'agricoltura veneta dopo la caduta della Repubblica importava lo *status quo*, il punto di arrivo delle secolari e spesso incredibilmente aggrovigliate vicende del tributo decimale.

Le pagine che seguono 'ribaltano' in un certo senso la prospettiva berenghiana concentrandosi peculiarmente sui processi, sui percorsi, sulle stratificazioni che hanno contraddistinto l'evoluzione della storia della decima tra il basso medioevo e l'età moderna. Quasi paradossalmente però questo libro non ha potuto prescindere dallo *status quo* ottocentesco, anzi da lì ha preso le mosse per una storia che si è poi dipanata indietro nei secoli. Fin da un primo approccio con le problematiche del diritto di decima, è parso evidente che le migliaia di pagine che la storiografia e la giurisprudenza del secondo Ottocento e del primo Novecento avevano dedicato alle problematiche decimali, costituivano una sorta di eredità imprescindibile, un 'fardello' con cui bisognava fare i conti, anche in considerazione di una storiografia successiva del tutto inesistente.

La prima parte del libro è quindi un tentativo di dipanare il groviglio delle diatribe seguite alla promulgazione della già citata legge del 1887, asportando le dense concrezioni ideologiche che in un certo senso avevano contribuito a trasformare il diritto e la sua storia in un 'qualcosa' d'altro, funzionale al solo mantenimento del tributo e alle tasche dei suoi percettori laici[12]. La sintetica ricostruzione delle caratteristiche precipue del diritto di decima (i. e. i tratti costitutivi del diritto secondo i canoni e i successivi interpreti) e delle vicende storiche che a partire dall'alto medioevo ne avevano caratterizzato l'evoluzione, sono state poi 'verificate' nell'ambito della terraferma veneta, prima attraverso la disamina della produzione statutaria comunale, in seguito attraverso la pur disorganica emanazione legislativa della Repubblica di Venezia in materia di decime e quartesi, che mantenne comunque del tutto integre le 'acquisizioni' delle poste statutarie.

La seconda parte del libro, come accennato, ruota invece ampiamente attorno al materiale emerso dall'archivio cereano: la struttura gestionale e amministrativa della Decima Grande, ovvero gli uomini, le funzioni, i modi, le *consuetudines*, gli assetti della proprietà terriera entro i *limites* soggetti al tributo vengono analizzati a partire da una documentazione seriale unica, integrata da un confronto con quanto

[12] Sulle tortuose vicende parlamentari e sui dibattiti che portarono alla legge del luglio 1887 (e alle successive modifiche) lo scrivente ha in preparazione un volume, nell'ambito di una ricerca finanziata da una borsa post-dottorato dell'Università di Padova, sotto la guida dei prof. G. L. Fontana e G. Gullino.

emerso dagli archivi del patriziato urbano, detentore privilegiato di buona parte delle decime veronesi. Lungi dal voler costituire un ‘modello’, il caso della Decima Grande vuole essere piuttosto un punto di partenza, ancorché esclusivo, fino ad ulteriori ed auspicate indagini: alcune veloci incursioni tra gli archivi veronesi hanno infatti permesso di rintracciare spezzoni più o meno compatti di altri archivi decimali e di certo ulteriori e più approfondite indagini porteranno ad una integrazione di quanto emerso dal *case study* veronese, anche in merito agli importanti dati seriali dei raccolti decimali – indicatori privilegiati delle tendenze congiunturali della produzione agraria – fino ad ora scarsamente utilizzati nel contesto della storia agraria di antico regime degli stati pre-unitari.

La realizzazione e la stesura di questo lavoro non sarebbero stati possibili senza il continuo ausilio di molti: in primo luogo devo ringraziare i miei *tutores* nel corso del dottorato di ricerca in Storia economica dell’Università degli Studi di Verona, il prof. Giorgio Borelli e la prof.ssa Gloria Vivenza, per l’insostituibile aiuto, l’ininterrotta attenzione e i preziosi consigli di cui queste pagine si sono giovate: in particolare il prof. Borelli non ha mai fatto mancare un continuo ed insostituibile stimolo a chi scrive, quanto soprattutto la sua attenta e competente critica del volume nel corso del suo ‘tortuoso’ svolgersi.

Non posso poi dimenticare la disponibilità del prof. Giovanni Luigi Fontana che si è dato carico di consentirmi di proseguire i miei studi dopo il conseguimento del dottorato; e le puntuali indicazioni del prof. Francesco Barbarani, del prof. Giovanni Zalin, del prof. Gian Maria Varanini, del prof. Enrico Stumpo e del prof. Paolo Pecorari; come pure le precise indicazioni archivistiche del prof. Bruno Chiappa. Sono inoltre riconoscente al dott. Michael Knapton per la sua squisita amicizia, al dott. Remo Scola Gagliardi per la cortesia dimostratami e per il materiale messo a mia disposizione e a tutte le persone a cui ho avuto modo di parlare del lavoro *in fieri* e da cui ho ricevuto, oltre che attenzione (e molta pazienza), importanti suggerimenti. Al dott. Filippo Corato spetta invece un sentito ringraziamento per essersi sobbarcato l’onere di rivedere attentamente il testo dattiloscritto.

L’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona ha accolto questo volume nella sua prestigiosa collana: ciò è stato possibile grazie al gentile interessamento del suo segretario, il dott. Giuseppe Franco Viviani e del suo presidente, il prof. Vittorio Castagna. L’Amministrazione Comunale di Cerea e l’Istituto bancario Crediveneto

hanno contribuito in modo determinante alla stampa del volume; mi sia quindi permesso di esprimere profonda gratitudine al prof. Paolo Fazion, assessore alla Cultura del Comune di Cerea, al sindaco dott. Claudio Tambalo e al rag. Loris Rossignoli.

Un posto speciale spetta, come sempre, a Camilla, cara compagna di tanti anni: posso immaginare la sua 'naturale' e discreta ritrosia quando leggerà queste poche righe che non vogliono 'semplicemente' ringraziarla, ma vogliono esprimere, sempre che vi riescano, il valore incommensurabile della sua costante presenza, del suo affetto, del suo incoraggiamento, che è in ogni pagina, dopo ogni riga, in ogni momento difficile, dopo la gioia di ogni 'scoperta' d'archivio.

Questo libro è dedicato ai miei genitori, a mio padre Alberto e alla cara memoria di mia madre Renata: *filii pietate*.

Cerea, novembre 2004
Et pius est facta patriæ referre labor

Andrea Ferrarese

ARCHIVIO PARROCCHIALE, CEREA (=APC).

ARCHIVIO DELLA DECIMA GRANDE DI CEREA (=ADGC):

Registri di compartita della Decima Grande:

C1, Compartite di decima, 1593-1657.
C2, Compartite di decima, 1632-1674.
C3, Compartite di decima, 1683- 1709.
C4, Compartite di decima, 1780-1824.

Filze processuali:

F1, *Compatroni* della Decima Grande contro Girolamo Emilei.
F2, Raccolta miscellanea di materiale inerente all'amministrazione della Decima Grande (sec. XVIII).
F3, Mandati dei rettori di Verona a favore del *condominio* della Decima Grande (secoli XVII-XVIII).
F4, Verbali del *condominio* della Decima Grande (1709-1749).
F5, *Compatroni* della Decima Grande contro Nicola Soave (1676).
F6, *Compatroni* della Decima Grande contro Giacomo Rigatel (1681).
F7, *Compatroni* della Decima Grande contro Paolo Amaldi e Alessandro Carminati (1685).
F8, *Compatroni* della Decima Grande contro ignoti (1721).
F9, *Compatroni* della Decima Grande contro Cipolla (1723).
F10, *Compatroni* della Decima Grande contro Dionisi (1727).
F11, *Compatroni* della Decima Grande contro Dionisi (1727).
F12, Elenco dei terreni di Cerea esenti dalla contribuzione decimale (1672).
F13, *Compatroni* della Decima Grande contro la pieve di Cerea (1739).
F14, Copie di incanti della Decima Grande (1695-1701).
F15, *Compatroni* della Decima Grande contro Rubiani (1724-1745).
F16, Miscellanea relativa alla lite Emilei (1657).
F17, Capitoli seicenteschi della Decima Grande.
F18, Materiale miscellaneo inerente la divisione delle quote della Decima Grande (1643).

ARCHIVIO DI STATO, VENEZIA (=ASVE):

DIECI SAVI ALLE DECIME IN RIALTO (=DSD), reg. 498, 502.
PROVVEDITORI SOPRA BENI INCULTI:
Serie Investiture: b. 385, 407.
Serie Processi: b. 56.
SOVRAINTENDENTI SOPRA LE DECIME DEL CLERO, b. 30.

ARCHIVIO DI STATO, VERONA (=ASVR):

ALBERTI-CERMISON, b. XIII, LV.
ANAGRAFI (Comune), reg. 1271.
ANAGRAFI (Provincia), reg. 919.
ANTICO ARCHIVIO DEL COMUNE (=AAC):
Serie registri: n. 12, 54, 313.

Serie processi: n. 1372.
ANTICHI ESTIMI PROVVISORI (=AEP): reg. 28, 29, 32, 43, 45, 46, 51, 56, 78, 79, 80, 82, 85, 88, 90, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 133, 289, 324, 325, 339, 340, 346, 347, 484.
BEVILACQUA DI CHIAVICA, b. XIX, XXXIV, XXXV, XXXVI.
CAMERA FISCALE (=CF):
Serie registri: n. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 177, 191, 196, 197, 199.
Serie processi: n. 768.
CAMPAGNA, b. XXVII, XXVIII, XXIX, XCII.
CARLOTTI, b. LXVIII.
CLERO INTRINSECO, b. X, XL.
DIONISI-PIOMARTA, reg. 1, 2, 510, 512, 1090.
MALASPINA, b. I, XXXVII, XCI, CLXIX, CC, CCIII, CCIV, CCXVIII, CCXIX, CC-XXXVIII.
MENSA VESCOVILE (=MV), reg. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18.
MONASTERI FEMMINILI:
S. Caterina Martire, proc. n. 103, 104, 105.
S. *Domenico*, proc. n. 109.
MONASTERI MASCHILI:
S. Michele in Campagna, proc. n. 897.
MORANDO, b. VIII, XX, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XLIV, XLVI, XCIC.
MUSELLI, b. 2.
NICHESOLA-ZENNARI, b. I.
NOTARILE, b. 7076.
OSPEDALE DI S. JACOPO E LAZZARO ALLA TOMBA (=OSGL), b. XXXIII, XXXVIII.
PIATTI, b. 12, 26.
POMPEI-CARLOTTI, b. LXVIII.
POMPEI-MAFFEI, proc. n. 513, 617, 619.
PINDEMONTE-REZZONICO, b. 498.
PINDEMONTE-REZZONICO-MAFFEI, proc. n. 213, 214, 215, 216, 256.
S. CASA DI MISERICORDIA, proc. n. 177, 179, 466, 467, 469, 470, 474, 499, 1150, 1732, 2836.
S. MARIA IN ORGANO, proc. n. 66, 208.
SILVESTRI-DE MEDICI, b. 1, 2, 6.
VIII VARI:
Serie registri: n. 47, 223.
Fondo Decima Grande di Cerea (serie registri): n. 16, 17, 18.
Fondo Decima Grande di Cerea (serie disegni): n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

ARCHIVIO STORICO DELLA CURIA VESCOVILE, VERONA (=ASCVVR):
Amministrazione particolare della diocesi (=APD): *Cerea*, b. 1; *Bonavicina*, b. 1.
Fondo Pievi (=FP): *Casaleone*, b. 1-2.
Mensa vescovile (=MV): b. 882.
Sinodi Diocesani, sec. XVI-XVIII.
Visite pastorali: v. XXI, XXXI, XXXIV, LXXXII.
Visite pastorali di G. Morosini, b. 1, 5, 6.
Visite pastorali di B. Giustiniani, b. 1.

BIBLIOTECA CAPITOLARE, VERONA (=BCAVR):
Manoscritti: n. DXCIV.

BIBLIOTECA COMUNALE, CEREA (=BCC):
Fondo 'Bruno Bresciani': b. Ae261, Ae265.

BIBLIOTECA CIVICA, VERONA (=BCVR):
Manoscritti: n. 946, 1884, 2013.
Archivio: b. 284.

NOTA METROLOGICA

Misure di superficie veronesi

Campo veronese (=C.): corrisponde a 24 vanezze, mq. 3002,18.
Vanezza (=V.): corrisponde a 30 tavole, mq. 125,09.
Tavola (=T.): mq. 4,16.

1 Ha.: corrisponde a 3 Campi veronesi, 7 Vanezze e 28 Tavole.

Misure di capacità veronesi

Aridi:

Sacco: corrisponde a 3 minali, Kg. 85,80.
Minale: corrisponde a 4 quarte, Kg. 28,60.
Quarta: corrisponde a 4 quartaroli, Kg. 7,15.
Quartarolo: Kg. 1,78.

I cereali della Decima Grande di Cerea e Malavicina erano usualmente esatti in carri, composti da 25 minali ciascuno: conferme di tale rapporto si ricavano da copie degli incanti, come pure dalle norme dei capitoli che ne regolavano lo svolgimento: a titolo di esempio, in un incanto del maggio 1430 gli affittuari della raccolta decimale erano obbligati a corrispondere «vigintiquinque minalia frumenti pro quoque plaustro» [ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430): il *plaustrum* indicava appunto il carro]; mentre a distanza di due secoli, nei capitoli di incanto seicenteschi, si ricordava ancora «che i decimali siano obligati pagar il formento, a ragion de minali venticinque per cadaun carro, et le decime sopradette s'intendano tutte esser incantate, et affittate, a minali venticinque per cadaun carro»[1] [ADGC, F17, c. n. n. (riprodotto *infra* in Appendice V, documento 5.1a, § VII)].

Vino:

Botte: corrisponde a 12 brenti, l. 824,16.
Brento: l. 68,68.

Le uve della Decima Grande di Cerea e Malavicina erano usualmente esatte in carri, composti da 12 brenti ciascuno (equivalenti quindi alla botte)[2].

[1] Un carro di minore composizione (24 minali) è segnalato in uso nella bassa pianura veronese tardo-quattrocentesca, cfr. MOMETTO 1992, p. 207; VARANINI 1979a, p. 109 (nota n. 193). Nel sistema di esazione decimale pare comunque sussistere sempre l'equivalenza di 25 minali per ciascun *plaustrum*; in merito, per altre testimonianze, oltre a quelle riportate nel testo, cfr. ASVR, *Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: al momento dell'incanto si ricorda che tutto avveniva «in ratione minallium vigintiquinque ad plaustrum»); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 454 (Minerbe, 1545: «appagar essa decima in raggion di minalli vinticinque formento per ogni carro»); FERRARI 1903, p. 77 («minali 25 per charo»).

[2] Sul carro d'uva in relazione con la raccolta decimale cfr. ARDUINI 1997-1998, p. 34; mentre per l'equivalenza tra un carro e 12 brenti cfr. ROSSINI 1984, p. 391-392. L'uso del

Monete

Ducato veneto (=D.): corrisponde a 124 soldi o a 6 lire e 4 soldi.
Lira veneta (=L. ven.): corrisponde a 20 soldi.
Soldo (=s.): corrisponde a 12 denari.

Negli anni del regno d'Italia il rapporto tra il ducato e la lira italiana (=L. it.) è stato calcolato pari a 3,172: ossia 1 ducato di vecchio corso (con cui spesso continuavano ad essere registrate le scritture contabili private) equivaleva a L. it. 3,172 [GULLINO 1982, p. 82].

Le altre equivalenze di cui sopra sono state desunte dai classici lavori di A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*. Torino 1883; G. BEGGIO, *Le antiche misure veronesi rapportate al sistema metrico decimale*. In 'Vita veronese', XXI (1968), fasc. 9-10, p. 352-360.

plaustrum per la raccolta del vino è pure segnalato per il territorio vicentino tardo-medievale, cfr. VARANINI 1988f, p. 162 (nota n. 136) e per il veronese da alcuni statuti rurali medievali, cfr. CIPOLLA 1890, p. 111 (Castelnuovo dell'Abate, 1260: «vindimiare […] cum brenta […] et cum plaustro).

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

Il diritto di decima: un problema storiografico

1. Per un'introduzione.

Una trentina di anni fa, Mario Ferraboschi, autore di una pregevole e fondamentale monografia sul diritto di decima[1], riepilogando quanto in materia di decime era stato scritto dal secondo dopoguerra e commentando le sentenze pronunciate dalla magistratura nello stesso periodo, indicava che senza ombra di dubbio le decime avevano rappresentato (e in parte erano ancora) «uno dei problemi più laceranti della nostra epoca»[2]. Nel contempo, con altrettanta lucidità, individuava nelle legge del 14 luglio 1887 l'origine e la causa prima di quella profonda frattura che, a distanza di un secolo, non si era del tutto composta; anzi, non mancavano nelle cause della giurisprudenza civile, nelle decisioni dei tribunali e negli scritti che ancora si occupavano delle decime, momenti di forte contrasto e di profonda frizione tra i seguaci delle opposte interpretazioni dei problemi decimali. Gli strascichi e le residue polemiche sollevate dalla legge del 1887 tardavano a lasciare definitivamente spazio ad un'analisi obiettiva e scevra di condizionamenti, anche quando oramai i protagonisti principali del quasi secolare dibattito erano scomparsi e con essi le dure e pervicaci contrapposizioni ideologiche (perché alla fine di questo si era trattato) con cui il problema delle decime era stato ammantato. Gli epigoni e gli assertori di quel coacervo di ipotesi preconcette sulla natura della decima che si era improvvisamente sviluppato all'indomani dell'entrata in vigore della legge del 1887, non avevano infatti cessato di riproporre, anche nel secondo dopoguerra, quelle azzardate supposizioni e quelle interpretazioni, sulla cui inconsistenza storiografica, canonica e giurisprudenziale non sussistevano da tempo dubbi di sorta[3].

[1] Cfr. FERRABOSCHI 1943.

[2] FERRABOSCHI 1976, p. 279.

[3] Palesi esempi di queste posizioni obsolete nei confronti della decima si ritrovano in MANTESE 1951; ZANOCCO 1951; RANZOLIN 1981, p. 437-449 (in particolare le p. 437-438). Cfr. anche CASTAGNETTI 1984a, p. 217 (nota n. 4); CASTAGNETTI 1986, p. 530.

La legge del 1887 (che con troppa enfasi è spesso ricordata come legge di abolizione delle decime[4]) ha quindi in certo qual modo rappresentato una sorta di limite temporale e cronologico a partire dal quale la storia della decima in Italia – intendendo con ciò l'insieme delle vicende storiche che ne avevano contraddistinto l'evoluzione dall'alto medioevo e i tratti peculiari della sua natura giuridica – ha subito per anni il pesante ed assiduo condizionamento di implicazioni meramente giuridiche. Da questo momento un legame univoco, quasi ancillare si potrebbe dire, ha stretto e invischiato una storiografia decimale il cui fine, particolare ed interessato, del tutto succube alle impellenze del foro, ne limitava le capacità euristiche e soprattutto l'obiettività nell'utilizzo e nell'interpretazione delle fonti.

Veniamo dunque alla legge del luglio 1887[5]: palesemente si trattò di una legge debole, in cui l'«incertezza psicologica»[6] mostrata dal legislatore liberale rispecchiò fin da subito la difficile conciliabilità tra posizioni a dir poco discordi, tra ambiti politici ed interessi economici

[4] Nell'ovvia impossibilità di controllare sistematicamente gli effetti della legge del 1887, potrebbe rivelarsi indicativo un sommario controllo delle sentenze della Cassazione, con cui era definitivamente riconosciuta la natura della decima in questione. Prescindendo infatti da quelle decime la cui dominicalità, a torto o a ragione, venne immediatamente riconosciuta e riconvertita, senza che i soggetti decimati opponessero resistenza al pagamento, non mancarono in molti casi i ricorsi alla magistratura: prestando quindi fede ai dati proposti da Ferraboschi si evince che «dal 1887 al 1942 […] le sentenze della Cassazione in tema di decime sono quasi tutte per la dominicalità» [FERRABOSCHI 1976, p. 282], con qualche rara eccezione, rimasta comunque isolata. Nel caso della decima di Cerea – che costituirà il *case study* della nostra trattazione – una parziale ricerca nell'archivio decimale tuttora esistente non ha evidenziato tracce di processi o cause legali; anzi, in una serie a stampa di statuti e regolamenti tardo-ottocenteschi, l'origine laica (o dominicale, secondo l'accezione del legislatore) veniva considerata scontata: «è superfluo l'affermare che il diritto della Decima Grande di Cerea è essenzialmente laicale […] per queste ragioni, in base all'art. 3 della legge del 1887, questo diritto poté essere commutato da prestazione in natura in annuo canone fisso in denaro» [*Relazione della presidenza* (1906), p. 3-4; cfr. anche *Regolamento organico della Decima Grande* (1906), p. 3].

[5] Il testo della legge si trova nella *Raccolta ufficiale delle leggi* (1887), p. 2205-2206; da non dimenticare tuttavia i numerosi commenti degli anni successivi che, come scrisse la Boyd con una felice espressione, seppellirono nei decenni seguenti la legge («buried beneath a mass of commentary»), a partire dal più famoso di LAMPERTICO 1888; PANNUNZIO 1888; un utile commento è pure contenuto nella seconda parte dell'articolo di GIANZANA 1911, p. 462-521 (con un'estesa bibliografia di altri commenti minori).

[6] FERRABOSCHI 1976, p. 280.

pressanti da salvaguardare[7]; in altre parole «mentre da un lato [la legge] ha voluto danneggiare gli ecclesiastici, dall'altro ha inteso salvaguardare i proprietari terrieri»[8]. Non è questa ovviamente la sede per analizzarne nel dettaglio i principali articoli, come pure le vicende, le inchieste, i precedenti storici[9] e i dibattiti che portarono alla sua approvazione[10] (fatti che tuttora attendono uno studio complessivo, in grado anche di individuare le differenti aree di pressione parlamenta-

[7] Cfr. BOYD 1952, p. 11 *passim*: «the law in its final form was a victory for the moderate Liberals. Total abolition of tithes of all kinds would have resulted in a wholesale confiscation of church property which would have been offensive to public opinion. It would also have inflicted material loss upon laymen who had inherited or purchased lands from which tithes were customarily paid».

[8] FERRABOSCHI 1976, p. 280. Le vicende politiche ed istituzionali entro cui la legge del 1887 prese forma – anche alla luce dei rapporti tra Chiesa e Stato nell'Italia liberale – sono lucidamente descritte nel classico lavoro di JEMOLO 1965, p. 60. In relazione alla formulazione della legge, quest'ultimo autore fu propenso a ritenere esaustiva la distinzione teorica enunciata nei primi tre articoli, argomentando che però «a quella distinzione teorica nettissima tra le due specie di prestazioni non corrispondeva la possibilità pratica di sapere di fronte ai casi concreti di quale delle due si trattasse» [JEMOLO 1936, p. 8].

[9] A questo proposito è doveroso ricordare alcune tra le proposte, favorevoli all'abolizione delle decime, che furono avanzate da diversi autori nel 1862, allorché il governo lombardo-veneto palesò l'intenzione di procedere a nuovi interventi di regolazione in materia decimale: DA CAMPO 1862; MARTINATI 1862; SEREGO ALIGHIERI 1862. Accenna agli interventi del 1862 anche LAMPERTICO 1888, p. 19 *passim*; si veda pure quanto scriveva qualche anno prima GLORIA 1855, v. I, p. CCXCII: Venezia «non isciolse mai la proprietà dai pesi insopportabili delle decime, dei quartesi […] né mai volle comprendere che la proprietà dev'essere libera, come Iddio ha fatto libera la volontà dell'uomo; onde non tolse i veri inciampi al progresso agricolo, né gl'impedì per l'avvenire con quella robustezza che forse sturba e fa gridare un tratto i sudditi idioti, tenaci negli antichi sistemi, ma poi li felicita tutti; quindi mancò di quell'energica azione, di quel risoluto volere che fan d'uopo in sì grandi occorrenze. E, a mio credere, mantenne le decime, i quartesi […] per non disgustare colla loro abolizione gli ecclesiastici». Per gli interventi della pubblicistica sulle questioni decimali durante la dominazione austriaca del Veneto si vedano gli importanti cenni di BERENGO 1963, p. 114 (specialmente la bibliografia riportata nella nota n. 2), 115: secondo Berengo il governo austriaco temette sempre «di alienarsi il clero delle campagne, su cui in tanta parte riposava il suo pur dubbio equilibrio politico», nell'affrontare le questioni decimali venete. In merito al dibattito ottocentesco veneto sulla materia feudale, comprendente ovviamente anche le decime, cfr. CIRIACONO 1986, p. 68 (nota n. 5).

[10] Analizza le posizioni e i lavori preparatori dei giuristi italiani che affrontarono l'*iter* costitutivo della legge del 1887 GIANZANA 1911, p. 480 *passim*, 493 *passim* (sono discusse le proposte di legge in materia decimale a partire dal 1864 e i lavori delle commissioni parlamentari di studio per la legge del 1887). Cfr. anche BOYD 1952, p. 8 *passim*.

re e le loro rispettive provenienze); importa invece fissare l'attenzione sui risvolti più pregni di conseguenze per la storia della decima in Italia.

Anche ad una sommaria lettura degli articoli di tale legge, balza immediatamente all'occhio il nocciolo della questione e i problemi di interpretazione legati all'infelice formulazione del testo, volontaria o meno che sia stata: la legge, pur abolendo le decime sacramentali (o ecclesiastiche), ossia l'insieme delle prestazioni «corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti e per altri servigi spirituali»[11], mantenne in vigore – commutando il canone annuo in denaro e rendendo possibile l'affrancazione – «tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione»[12]. Nella sostanza, come formulò la Boyd in uno dei pochi lavori storiografici scevri dalle implicazioni del dibattito decimale, la legge del luglio 1887 «legitimized the existence of a second kind of tithe, the so-called dominical tithe, which was defined as a perpetual rent from land, consisting of a fraction of the produce»[13]. Nella storia della decima, soprattutto attraverso la sovrabbondante pubblicistica degli anni successivi, venne creata una categoria nuova, quella della decima dominicale (o laicale) che, come vedremo più avanti, costituì da questo istante uno degli argomenti privilegiati di indagine nella storiografia decimale dell'ultimo secolo. Una categoria nuova quindi, e proprio per questo impropria, spuria, le cui tracce non erano presenti nella precettistica canonica medievale che a lungo aveva disquisito ed indagato sulla natura giuridica della decima, e i cui tratti peculiari si mescolavano e si confondevano piuttosto con i censi e con i livelli[14]: in altre parole, più verosimilmente

[11] Legge 14 luglio 1887, art. 1.

[12] Legge 14 luglio 1887, art. 3. Cfr. a questo proposito le definizioni di decima sacramentale e dominicale (come anche le differenti terminologie adoperate e coniate nel corso dei secoli) che vengono fornite dai seguenti autori: FERRABOSCHI 1943, p. 66, 123; FERRABOSCHI 1976, p. 286-287; BOYD 1952, p. 208 *passim*; JANNACCONE 1960, p. 259-260, 262-263; GIANZANA 1911, p. 469 *passim*, 471, 472 *passim*; CASELLI 1890-1891a, p. 178, 194, 198; FALCO 1941, p. 244-245; FALCO 1936, p. 48 *passim*; JEMOLO 1936, p. 9, 20 *passim*; RUFFINI 1902, p. 5-7, 33-34; BENVENUTI 1933, p. 12; LAMPERTICO 1888, p. 85; TOMASONI 1846, p. 11-29.

[13] BOYD 1952, p. IX.

[14] Cfr. FERRABOSCHI 1976, p. 286-287, 296-297; cfr. anche CASELLI 1890-1891a, p. 193 *passim*.

una scoperta recente del diritto, «un ritrovato [...] accolto talora anche dai legislatori, per salvare il salvabile nel momento stesso, in cui si operavano le soppressioni»[15].

Prescindendo al momento da queste ultime considerazioni, su cui torneremo tra breve, vale invece la pena di porre attenzione alle ricadute immediate del provvedimento, in sostanza alle ripercussioni che questo ebbe sui proprietari dei diritti di decima nell'Italia liberale. Le parole stesse con cui la legge del 1887 si era espressa a riguardo delle decime non-sacramentali lasciavano ancora una volta ampi margini di sicurezza alla totalità dei detentori laici delle decime, mentre nei casi in cui la legge non sembrò garantire abbastanza quegli stessi diritti, la magistratura e la giurisprudenza decimale intervennero a sancirne definitivamente la legittimità, proteggendoli da qualsiasi tentativo di eversione. E quasi paradossalmente, se è vero che negli anni immediatamente seguenti tutte le decime da tempo fruite da proprietari laici «divennero quasi sempre dominicali»[16], non va dimenticato che accadde pure il contrario: molte decime sacramentali guadagnarono una presunta e fittizia dominicalità in virtù di tutta una serie di artificiose e forzate interpretazioni del diritto canonico[17].

L'applicazione della legge del 1887 catalizzò, nel torno di qualche anno, una serrata corsa alla prova di dominicalità, una corsa facilitata ancora una volta dalla fumosità degli articoli legislativi ma soprattutto legata alla reale difficoltà di provare (e trovare), a distanza di secoli, le origini più remote della quasi totalità delle decime che ancora gravavano su alcune regioni italiane: «secoli e secoli erano passati, e per secoli e secoli il regime era stato lo stesso, trattandosi di prestazioni obbligatorie, che i mezzi coercitivi della Chiesa e dello Stato concorrevano a far pagare: sicché da lunghissimo tempo aveva perduto ogni im-

[15] FERRABOSCHI 1943, p. 105. Cfr. anche BOYD 1952, p. IX: «many Italians landowners and tenants after 1887 continued to pay to the church and to some lay proprietors, in the guise of rents for their lands ecclesiastical tithes which had been legally abolished by the law of 1887 and were preserved only by means of a legal fiction».

[16] FERRABOSCHI 1976, p. 285; cfr. anche FERRABOSCHI 1943, p. 210 (dove viene chiaramente esplicato che, nonostante qualsiasi transizione verso i proprietari laici, «una decima a carattere inizialmente sacramentale conserv[a] sempre tale sua natura giuridica»). Lo stesso concetto è ribadito anche da un contemporaneo agli eventi che scrisse che «tutte le decime si trasformarono [...] per incanto in dominicali» [GAUDENZI 1916, p. 225, citato in CASTAGNETTI 1986, p. 529].

[17] Cfr. RUFFINI 1902, p. 8-9.

portanza pratica sapere di fronte a quale tipo di decima si fosse»[18]. Ma nonostante le incertezze del tempo, nonostante la mancanza quasi assoluta dei documenti originari, la presunta dominicalità delle decime divenne incondizionatamente l'unico metro di misura nelle questioni decimali, una sorta di preconcetto, una caratteristica innata della decima da cui non era più possibile prescindere. Nel contempo, altrettanto velocemente, le decime sacramentali o ecclesiastiche che dir si voglia, sembrarono non essere mai esistite o, al più, sembravano aver cessato di esistere *ab immemorabili*[19].

Nel contesto dell'*affaire* decimale, dovrebbe apparire evidente il palese interesse economico che fin da subito sottese buona parte delle dispute, le ricostruzioni delle vicende storiche, l'analisi della giurisprudenza e delle leggi canoniche con cui la Chiesa aveva tentato di regolare e di impedire nei secoli (il più delle volte senza successo) l'ingerenza laica nella giurisprudenza decimale e nelle decime stesse[20]. L'interesse delle parti, unitamente all'assoluta necessità di provare la dominicalità per evitare la soppressione, viziò inevitabilmente un dibattito che fin dalle prime battute aveva mostrato la delicatezza degli argomenti trattati e il cospicuo ammontare della posta in gioco[21].

[18] JEMOLO 1936, p. 8.

[19] Basterà citare, a questo riguardo, le opinioni di G. Benvenuti il quale, in merito alle decime del Veneto, non si limitò a voler dimostrare pervicacemente che le «decime e quartesi […] hanno una fisionomia tutta particolare con assoluta preponderanza delle decime domenicali» [BENVENUTI 1931, p. 483], ma pure che «quelle sacramentali, che si corrispondevano *modu facultatum* […] nel territorio della Repubblica potevano aver […] scarsa diffusione» [BENVENUTI 1940, p. 98]; cfr. anche BENVENUTI 1933, p. 28 *passim*; BENVENUTI 1932, p. 421, 425; BENVENUTI 1936, p. 148. A distanza di qualche decennio le stesse opinioni, si trovano ribadite da MANTESE 1951, p. 51-52, 91: «è antistorico negare gratuitamente la dominicalità della decima […] mentre si sa che tutte le decime del Veneto hanno un'unica natura: quella dominicale, come hanno dimostrato gli studiosi e la giurisprudenza ha confermato […] ne consegue che non si può parlare di decima sacramentale».

[20] Nell'impossibilità di inserire in un quadro d'insieme la multiforme precettistica canonica con cui la Chiesa, a partire dall'alto medioevo, inibì e scoraggiò, o almeno cercò di farlo, il possesso e il godimento laico delle decime, basterà rinviare, per una disamina parziale a questo proposito, ai seguenti lavori: innanzitutto il sempre utile THOMASSIN 1760, v. III, p. 24 *passim*; seguito poi da FERRABOSCHI 1943, p. 9, 52 *passim*; BOYD 1952, p. 64, 74, 79 *passim*, 109 *passim*, 116 *passim*, 129 *passim*, 138 *passim*, 154, 162, 165 *passim*; GIANZANA 1911, p. 469; CASELLI 1890-1891a, p. 182-183; SCHIAPPOLI 1940, p. 77 *passim*; CASSANI 1894, p. 30 *passim*; GAUDENZI 1899, p. 42-43; LAMPERTICO 1888, p. 76-77; TODESCHINI 1882, p. 71, 74 *passim*.

[21] Cfr. CASTAGNETTI 1986, p. 530.

L'affermazione della teoria della dominicalità delle decime non fu comunque un percorso obbligato. Se è vero che ogni ricognizione esaustiva delle origini di buona parte delle decime corrisposte nelle regioni italiane, si infrangeva contro una situazione documentaria a dir poco lacunosa, rimanevano ampi i margini per una disamina obiettiva delle questioni decimali. Una disamina che proprio partendo dalle stesse fonti ecclesiastiche che si erano occupate della natura delle decime, avrebbe permesso di stabilire in modo univoco – e non erano mancati gli studi precedenti che si erano posti le stesse domande[22] – che la storia della decima non poteva che coincidere con le vicende della Chiesa, delle diocesi e delle parrocchie del paese: «la decima spirituale è un qualche cosa di storicamente e giuridicamente determinato con tanta nettezza e fissità di contorni, è un qualche cosa di così saldamente radicato nella vita ecclesiastica, che dal commercio giuridico quotidiano non può essere snaturato né può perdere mai attraverso ai trapassi più svariati le sue caratteristiche fondamentali e la sua individualità»[23].

Trattandosi di una legge, fu però nei tribunali e nelle aule dei fori che le questioni relative alla natura (o alle presunte nature) della decima finirono per essere discusse, avocando la magistratura una sorta di predominio quasi assoluto in materia di decime, senza che le numerose indagini e le ricerche che ebbero luogo in quegli anni e nei successivi, potessero mai svincolarsi dall'ambito della giurisprudenza[24] o al contrario senza che gli stessi giudici tenessero in alcun conto quella produzione storiografica che all'indomani della prima guerra

[22] Menziono a proposito il lucido lavoro di G. Todeschini [TODESCHINI 1882] relativo alla decime della diocesi vicentina, scritto nel 1834 ma pubblicato solo nel 1882 per interessamento del senatore Lampertico (che sicuramente non ne trasse un insegnamento proficuo).

[23] RUFFINI 1902, 51-52. Prescindendo dalla saggistica che intervenne nel dibattito sulle decime dopo il 1887, si rivelano invece fondamentali per lo studio del rapporto tra decima e Chiesa (con un'attenzione particolare ai differenti livelli strutturali del rapporto, i. e. decima e papato, decima ed episcopato, decima e parrocchia o pieve) i seguenti studi (che prediligono comunque l'area veronese): FORCHIELLI 1938, p. 88, 204 *passim*; FORCHIELLI 1928, p. 1-117; CASTAGNETTI 1976, p. 10-11, 24, 46, 48-49, 109, 116 *passim*, 134-139, 152-156; CASTAGNETTI 1984a, p. 215-233 (da vedere, assieme al lavoro precedente, per la bibliografia ivi riportata); CASTAGNETTI 1984b, p. 127, 151, 155-156; MILLER 1998, p. 62-63, 186, a cui vanno ovviamente aggiunti i lavori della Boyd e di Ferraboschi, ampiamente utilizzati in queste pagine.

[24] Cfr. VIOLANTE 1984, p. 3; VASINA 1984, p. 46, 50, 53.

mondiale aveva iniziato a controbattere con vigore la pretesa e scontata dominicalità delle decime italiane, non presupponendo i fatti ma rintracciandone meticolosamente la genesi nella documentazione superstite, interpretandola non aprioristicamente ma entro il suo esatto contesto storico di riferimento[25]: «the courts, unprepared for this influx of litigation or unfamiliar material, in desperation adopted various pragmatic rules for the guidance of their practitioners»[26]. Nel giudizio di uno degli ultimi e più preparati critici della giurisprudenza decimale dello scorso secolo, i giudici che si trovarono ad affrontare le cause di decima (spesso senza un'adeguata preparazione in materia), rappresentarono «una magistratura composta in gran parte di ben pensanti, cattolici, conservatori, i quali intesero l'anticlericalismo come un fenomeno di *élites* e quindi non corrispondente all'impostazione cristiana del popolo italiano e finirono per sentire il dovere di attutire nei casi concreti le asprezze intenzionali della legislazione, al punto da rovesciarne l'intento»[27].

Non è del tutto insolito che proprio nel Veneto le diatribe decimali e i sostenitori della dominicalità delle decime trovarono terreno fecondo per le proprie elucubrazioni e nel contempo anche una magistratura sempre pronta a ratificare pedissequamente tale giusta causa: dalle province venete, a ben vedere intrecciate da una fittissima rete di benefici decimali goduti nella stragrande maggioranza da laici[28], la te-

[25] Il rapporto tra la magistratura italiana (soprattutto veneta) e la storia della decima viene riassunto da BOYD 1952, p. 17 *passim*; JANNACCONE 1960, p. 263 *passim*; JEMOLO 1936, p. 3 *passim*; RUFFINI 1902, p. 14 *passim*, 24; FERRABOSCHI 1943, p. 219 *passim* (sono riportate alcune sentenze decimali, prevalentemente della magistratura veneta, dal 1923 al 1942); FERRABOSCHI 1976, p. 284-285 (che si riferisce invece alle sentenze per il periodo 1943-1975).

[26] BOYD 1952, p. 12.

[27] FERRABOSCHI 1976, p. 284. Un'idea, quella espressa dal Lampertico, che di certo circolò e si diffuse, all'indomani dell'apparizione della legge, come ben dimostrano questi giudizi riportati dal biografo del senatore vicentino: «applicando la legge [del 1887] secondo il modo veduto dal Lampertico 'il solo vero e giusto' la legge perdeva 'quel carattere di privilegio in odio al clero' che da principio le era stato attribuito, e si risparmiava 'al sentimento popolare l'offesa che deriverebbe dal vedere nello stesso luogo, le stesse decime abolite se spettanti a ecclesiastici, conservate se a laici'» [RUMOR 1907, p. 76-77 (le citazioni tra virgolette sono tratte dalla 'Rassegna Nazionale')].

[28] Cfr. a questo proposito le lucide pagine dedicate all'analisi delle decime venete, alla luce delle *Nozioni generali* degli atti preparatori del catasto austriaco, di BERENGO 1963, p. 106 *passim*; per il periodo unitario si vedano invece gli *Atti della giunta* (1883), p. 428: «a cominciare dalle decime […] non si tace di questa falcidia di prodotti, che pren-

si delle 'decime sacramentali dominicali'[29] (o tesi dei 'quartesi dominicali veneti') tenne testa per decenni a qualsiasi attacco e ad ogni tentativo di revisione, ribadendo strenuamente alle fondate critiche con il fatto che le decine di sentenze del foro erano testimoni della correttezza di quegli assunti in materia di decime[30]. Si era instaurato evidentemente un circolo vizioso in cui le tesi venete fornivano ai magistrati gli argomenti di fondo a sostegno delle sentenze, mentre di converso queste ultime erano di continuo chiamate a giustificare la validità stessa della teoria dominicale.

La longevità della presunzione dominicale produsse nel Veneto, come già accennato, una mole impressionante di pubblicazioni, di libelli, di opuscoli polemici sul cui valore per la storia della decima non conviene neppure soffermarsi; vale la pena invece di indicare brevemente alcune delle figure di riferimento del movimento dominicale, alcuni dei protagonisti indiscussi delle strenue battaglie a difesa della proprietà decimale laica. Di certo il più autorevole rappresentante fu il senatore vicentino Fedele Lampertico, autore di un classico commento alla legge del luglio 1887, quanto strenuo rappresentante della borghesia agraria veneta[31]; senza tralasciare il contemporaneo canonico

de denominazioni e forme diverse, in parecchi luoghi; in ogni luogo si dicono moleste, siano laicali od ecclesiastiche, dovute a corpi morali o a privati; da per tutto si ha ragione di credere che in piccolissimo numero siano state affrancate; da per tutto si odono ripetuti gli antichi desideri dello svincolo da queste proprie e vere pastoie dell'agricoltura. Ed io potrei, se la facile erudizione non fosse anche qui inopportuna, citare volumi non pochi e petizioni al Parlamento e fino relazioni e progetti governativi che accertano la esistenza assai diffusa e i danni universalmente riconosciuti di siffatti vincoli. […] Opportunissima notizia sarebbe invece quella della parte di produzione che le decime, i quartesi, ecc. assorbono anche l'altra dei progressi a cui pongono ostacolo. Ma una simile statistica non è a mia notizia che sia mai stata compilata […]. Mi resta quindi da accennare soltanto alla speranza che il legislatore si accinga di proposito a risolvere la questione sia fissando i canoni, ora commisurati ai prodotti, sia agevolando le affrancazioni mediante l'intervento dello Stato, sia facendo intervenire il credito e la forma del lunghissimo ammortamento in aiuto de' fondi obnoxi».

[29] In sostanza, come si espresse uno tra i più accesi propugnatori della tesi dominicale veneta, «decime e quartesi nel Veneto hanno una fisionomia tutta particolare», difficilmente riscontrabile in altre regioni del paese e il cui tratto peculiare ed unico si ritroverebbe in un'innata «assoluta preponderanza» [BENVENUTI 1931, p. 483] della dominicalità.

[30] Per alcuni esempi si vedano i citati lavori di G. Benvenuti, come anche il più recente MANTESE 1951, p. 3-6.

[31] Sul senatore Lampertico, qualche notizia, anche se in parte 'agiografica' si può ricavare da RUMOR 1907, p. 76-77 (relative alla fortuna del volume sulla legge del 1887);

padovano Giuseppe Minella[32], compilatore di alcuni 'manuali' decimali per il clero diocesano, e infine l'avvocato di Treviso Giuseppe Benvenuti[33] che, più giovane dei precedenti, si trovò a difendere i principî della dominicalità dai vigorosi attacchi di Mario Falco e di Arturo Carlo Jemolo nelle dispute decimali degli anni Trenta del XIX secolo.

A questo proposito sarebbe certamente interessante poter discutere nei dettagli i complessi corollari della tesi veneta della dominicalità: ma non è questa la sede adatta e, preme aggiungerlo, forse la storia della decima non ne trarrebbe che scarsi vantaggi. Volendo comunque riassumere la congerie delle ipotesi dominicali entro alcuni limiti di riferimento, rimane ancora valido quanto scriveva agli inizi del secolo scorso Francesco Ruffini, indicando il nucleo della tesi nel «vedere in tutti i casi, in cui la decima non appariva tanto spontanea e volontaria, ma in cui era pretesa come di diritto, e corrisposta come di obbligo, un vero acquisto per prescrizione, e una trasformazione per opera di questa della decima di sacramentale in dominicale»[34]. Ciò che il diritto canonico e le leggi della Repubblica di Venezia (a dire il vero poche) avevano reso obbligatorio per i sudditi, perdeva d'un tratto la primigenia natura spontanea (e quindi sacramentale), per diventare tributo, esazione, salvaguardato a distanza di qualche secolo dalle disposizioni della legge del 1887. E poco importò che nei decenni che seguirono Mario Falco si fosse sforzato di ribattere in più occasioni che «il carattere della decima va ricercato al momento del suo nascere, non al momento dell'esercizio del diritto»[35]: la banalità e l'astrattezza della tesi dominicale uscirono indenni anche dalle contestazioni più filologicamente corrette.

A corroborare l'assunto principale della tesi dominicale, si potrebbe aggiungere tutta una serie di ripercussioni, di prove e di presunzioni che lentamente ma inesorabilmente divennero parte del bagaglio

cfr. anche LANARO 1976, p. 108-160; CHIECCHI 1972, p. 323-337; ZALIN 1997 e il volume collettaneo *La scienza moderata* (1992).

[32] Cfr. MINELLA 1888; MINELLA 1887a; MINELLA 1887b; MINELLA 1889c; MINELLA 1889b; MINELLA 1889a; MINELLA 1892; MINELLA 1894; MINELLA 1895.

[33] Cfr. BENVENUTI 1933; BENVENUTI 1931, p. 483-487; BENVENUTI 1932, p. 421-425; BENVENUTI 1936, p. 146-153; BENVENUTI 1940, p. 96-102.

[34] RUFFINI 1902, p. 24.

[35] FALCO 1937, p. 254.

ideologico di tale 'teoria': e a chi doveva affrontare il difficile ed oneroso compito di definire i tratti di un diritto di decima, venivano forniti indizi e strumenti precostituiti, la cui presenza e il cui riscontro in poche carte d'archivio (spesso molto recenti), garantivano nel modo più assoluto la dominicalità della decima, mentre del pari costituivano una cospicua ipoteca per ogni eventuale ricorso al foro giudiziale, presso cui uomini avvezzi a quelle stesse categorie ne avrebbero subito riconosciuto il valore probatorio[36]. Ecco quindi dipanarsi dalla tesi della dominicalità l'insieme delle presunzioni più svariate e assurdamente ingenue: la presenza dei vecchi registri delle riscossioni decimali bastava di per sé a comprovare «la remota origine dei diritti di decima e del quartese e il loro carattere di onere reale»[37] (cioè dominicale); la corresponsione della decima come dote del beneficio – un caso frequente, ad esempio, nelle cappelle di giuspatronato laico – escludeva «il carattere di sacramentalità della stessa»[38], mentre se poi la

[36] Emblematiche, a questo proposito, le parole con cui il Rumor, biografo del Lampertico, descriveva, agli inizi del secolo, la fortuna del volume sulla legge del 1887 del senatore vicentino tra la magistratura: «l'autorità giudiziaria si attenne alle teorie da lui esposte, procurandogli la compiacenza di aver reso al paese un grande servigio e di aver compiuta un'opera buona per la causa della giustizia» [RUMOR 1907, p. 77].

[37] BENVENUTI 1933, p. 47.

[38] BENVENUTI 1933, p. 49. Ad integrazione di quanto riportato nel testo, si potrebbero aggiungere altri esempi inerenti alle presunzioni di dominicalità, avanzati dai sostenitori della teoria veneta: i 'punti di forza' attorno a cui ruotavano i corollari della dominicalità erano comunque costituiti dalle leggi in materia decimale della Repubblica veneta e dalla tesi che la maggior parte delle decime venete erano riscosse, dopo centinaia d'anni, come ricognizione di concessioni di proprietà ecclesiastiche (prevalentemente vescovili) a laici. Nel primo caso, «il carattere domenicale delle decime e dei quartesi esistenti nella regione veneta in forza di antiche concessioni» [BENVENUTI 1932, p. 421], traeva un'improbabile giustificazione dall'obbligo, sancito in alcune leggi venete (e dalla maggioranza degli statuti delle città della Terraferma che Venezia aveva confermato), al pagamento delle decime che erano solite essere corrisposte ad ecclesiastici e laici. In sostanza, le leggi venete, che come vedremo meglio in seguito, si limitarono a ribadire decisamente il rispetto di antiche consuetudini, senza mai entrare nel merito della natura giuridica delle decime e dei quartesi ('*qui sunt soliti solvere solvant*'), senza alcun fondamento plausibile vennero chiamate a garantire la dominicalità della decima, ma soprattutto la sua caratteristica di onere reale gravante sul fondo decimato (di conseguenza escluso dalla legge del 1887). Nel secondo caso invece, la cui paradossale incongruenza con la storia delle decime italiane e venete risulta ancora più marcata, la maggior parte delle decime e dei diritti di decimazione del Veneto, sarebbero stati indissolubilmente legati ad un originario diritto di proprietà della Chiesa su tutti i fondi decimati, diritto che a distanza di secoli troverebbe, nella stessa corresponsione della decima, il riconoscimento patente. Un'ipotesi la cui assurdità non era sfuggita a chi,

decima di una parrocchia era pagata anche da proprietari che non risiedevano entro i limiti della sua giurisdizione ecclesiastica, e quindi non erano soggetti al mantenimento dell'officiante dei servizi spirituali (come enunciava la legge del 1887), anche le ultime tracce di una qualche fumosa pretesa di sacramentalità si dipanavano del tutto.

Sarebbe possibile continuare ancora, ma se ne trarrebbe un'inutile lista di luoghi comuni, di categorie prive di consistenza storica, di prove e di fatti reali ed oggettivi la cui connessione d'altronde con il diritto di decima si perdeva non appena la ricerca si fosse spostata indietro di qualche secolo. Per i sostenitori della dominicalità, l'entrata in vigore della legge del 1887 coincise dunque con la necessità impellente di salvaguardare diritti secolari che rischiavano di essere cancellati e con essi cospicui interessi economici; la natura della decima, lo studio della sua origine e delle vicende storiche passarono in secondo piano, davanti alle imposizioni della legge che obbligò e costrinse, in certo qual modo, i proprietari laici a provare ciò che per essi da anni era un diritto acquisito che aveva passato indenne le bufere giacobine e napoleoniche e il governo lombardo-veneto[39]. Vedere quindi nella tesi della

quasi un secolo prima e con tutt'altra preparazione storica e documentaria, aveva indicato che «non avverrà mai di trovare nelle tante investiture decimali rimanenti veruna clausola […] che le decime concedute sieno un canone enfiteutico dovuto al vescovado da' possessori di que' fondi, su' quali esse decime vengono concedute» [TODESCHINI 1882, p. 53]. Era quindi a dir poco pretestuoso l'affermare che «vi fosse un tempo, in cui tutti i terreni della diocesi […] fossero di proprietà del suo vescovo» [*Ibid.*, p. 43], mancando nei documenti qualsiasi «corrispondenza fra il diritto delle decime, e le antiche proprietà stabili della mensa» [*Ibid.*, p. 42]: d'altra parte «non sarebbe quindi nuovo e stranissimo, che i vescovi […] avessero conceduto una folla svariatissima di enfiteusi, stipulandosi sempre la medesima prestazione della decima de' prodotti? Qualcuno potrebbe immaginare una legge, che fissasse nella decima de' prodotti il canone delle enfiteusi vescovili? […] Per una parte adunque l'estensione del diritto delle decime competente a' vescovi maggiore senza verun paragone della estensione dell'antica proprietà immobiliare del vescovado dimostra essere impossibile che quello scaturisse da questa» [*Ibid.*, p. 55-57].

[39] Per alcuni rapidi cenni alla legislazione napoleonica e lombardo-veneta in materia decimale (che entrambe continuarono a tutelare il diritto di decima e la sua riscossione, ribadendo in parte i provvedimenti veneti) cfr. ZOPPI 1834; FERRABOSCHI 1943, p. 98 *passim*; BOYD 1952, p. 8 *passim*; GIANZANA 1911, p. 483-487; FALCO 1936, p. 32 *passim*; LAMPERTICO 1888, p. 24 *passim*, 68-69; BENVENUTI 1933, p. 19-23. Si vedano anche le importanti precisazioni sui risvolti della mancata (o temporaneamente limitata) soppressione delle decime nei differenti contesti regionali interessati dalle riforme napoleoniche di ZANGHERI 1980c, p. 158-159; SOBOUL 1971-1972, p. 45-63 (in particolare le p. 50-52); AYMARD 1992, p. 18-20; entro il differenziato contesto regionale, analizzano le riforme de-

dominicalità una tappa obbligata per il laicato decimante può forse sembrare una patente esagerazione, ma rimane d'altra parte ovvio che proprio quella tesi fornì ai fruitori di questo diritto gli unici strumenti per la difesa e per la salvaguardia delle loro posizioni: ne scaturirono, lo ripeto, una contesa e una serie di dibattiti viziati dagli innumerevoli interessi privati, per cui se è vero – come affermarono i detrattori della dominicalità – che «i caratteri che si notano nelle decime del Veneto e che sarebbero indizi di dominicalità sono in realtà normalissimi caratteri della decima sacramentale»[40], è pure vero che da secoli, in questa stessa regione, la proprietà laicale delle decime costituiva una normalità che una legge artificiosa, impropriamente formulata, sembrava hegelianamente disposta a sopprimere per poi mantenere in vigore.

Nelle pagine precedenti non è mancata l'occasione di porre attenzione alle voci critiche, al dissenso nei confronti della tesi veneta della dominicalità, che a partire dai primi decenni del secolo tentarono di destrutturare la costruzione dominicale, facendosi nel contempo carico di una complessiva revisione della storia della decima, ancorché orientata quasi esclusivamente verso le fonti del diritto. Gli scritti relativi al problema delle decime di Francesco Ruffini, di Arturo Carlo Jemolo[41], di Mario Falco[42] e di Mario Ferraboschi[43], rendono testimonianza di un primo concreto tentativo di affrontare la storia della decima prescindendo dai condizionamenti della legge del 1887: un condizionamento che comunque rimase sempre presente e che a tutt'oggi si scorge facilmente tra le righe delle controversie e delle dispute sostenute da questi autori contro le presunte tesi della dominicalità. Rimane però la certezza che la metodologia di indagine, l'accesso alle fonti del diritto e, anche se in misura notevolmente minore, i primi tentativi di analisi storica dei problemi decimali, partirono da presupposti nuovi, non meramente giuspubblicistici, aggiungendo alla storia

gli anni napoleonici (con cenni anche al problema delle decime) i saggi di MASELLA 1972, p. 284-301; AYMARD 1971-1972, p. 67-85; VAINI 1981-1982, p. 51-52; COVA 1992, p. 40; CALZAVARINI 1992, p. 137; VISCEGLIA 1982, p. 245-247. Alcuni brevi spunti sulle vicende delle decime veronesi in età napoleonica sono in ZALIN 1973, p. 214.

[40] JEMOLO 1936, p. 14.

[41] Cfr. JEMOLO 1939 (che riprende molti spunti e tesi esposte in JEMOLO 1936, p. 3-78).

[42] Cfr. FALCO 1936, p. 17-74; FALCO 1937, p. 241-254; FALCO 1939, p. 246-257; FALCO 1941, p. 231-246.

[43] Oltre a quanto riportato nelle note n. 1 e 2, cfr. FERRABOSCHI 1969.

decimale tasselli importanti da cui ancora oggi diviene impossibile prescindere.

All'interno del problema della decima ognuno di questi autori prese le mosse da ambiti differenti, ma con la convinzione che per affrontare i dilemmi decimali «che richiedono senso storico e paziente ricorso alle sorgenti più remote»[44] si dovesse evitare l'errore di usare espressioni e artifici legali che non potevano trovare riscontro in prove certe, quanto soprattutto nelle tradizionali fonti del diritto. Così, ad esempio, Ruffini e Falco smantellarono con dovizia di documentazione le ipotesi della dominicalità delle decime dotate al beneficio[45], dimostrando conseguentemente che «le decime spirituali hanno sempre e dovunque costituito la dote dei benefici parrocchiali»[46]; un fatto talmente patente e ripetuto in continuazione dalla precettistica canonica presa in considerazione, da non aver quasi bisogno di verifica, e nel contempo un fatto che marcava ulteriormente le forzature di parte della teoria dominicale, prive, oltre che di prove documentarie, anche della stessa legittimazione del diritto canonico. Jemolo, allievo di Ruffini, intervenne invece meno direttamente nella problematica decimale: dove lo fece, esaminò scrupolosamente, in un articolo rimasto celebre, le cause trattate dalla magistratura veneziana dopo il primo conflitto mondiale, criticandone le sentenze che ripetevano una dopo l'altra – sotto la funesta influenza della tesi dominicale e del manuale di Lampertico – i medesimi errori[47].

[44] RUFFINI 1902, p. 39.

[45] Cfr. RUFFINI 1902, p. 8-9 (discussione della tesi dominicale: «il formar parte della dote di un beneficio fu ritenuto non più soltanto come un indizio della probabile sua origine dominicale, cioè come una presunzione di dominicalità, ma come una vera prova di questa»), 26-34 (disamina della legislazione canonica medievale che inficia le ipotesi precedentemente riportate); a cui vanno aggiunti i lavori di FALCO 1936, p. 51 *passim*; FALCO 1937, p. 247-248; SCHIAPPOLI 1940, p. 78; riprendono invece le linee essenziali del dibattito attorno alla dote beneficiale e al giuspatronato JEMOLO 1936, p. 43 *passim*; FERRABOSCHI 1976, p. 318; BOYD 1952, p. 15 *passim*: che cita a riguardo una decisione della magistratura veneta (1895) in cui viene ribadito l'assunto principale di questa tesi, secondo cui tutte le «tithes which formed part of the endowment of an ecclesiastical benefice were *ipso facto* dominical».

[46] FALCO 1937, p. 247-248.

[47] Cfr. JEMOLO 1936, p. 18 *passim*; si trattò, come già accennato, di una tendenza che, nonostante gli auspici dello Jemolo, tardò a scomparire, come provano le osservazioni di FERRABOSCHI 1976, p. 281 *passim*.

Mario Ferraboschi, appartenente invece alla generazione successiva di studiosi decimali, contribuì ad inficiare definitivamente l'esistenza delle decime dominicali: partendo da una disamina puntuale delle più importanti fonti del diritto, giunse alla constatazione che «la distinzione fra decime dominicali e sacramentali è una distinzione moderna», che si trovava «accennata nei canonisti e nelle sentenze del sec. XVII […] e nei provvedimenti legislativi del secolo XVIII e […] nella letteratura e nella giurisprudenza della fine di tal secolo»[48], ma mai negli autori e nelle fonti canoniche medievali e nei trattatisti della prima età moderna che a queste ultime si erano ampiamente rifatti[49]. Anche quei giuristi – come il napoletano cardinale De Luca – che optarono per la contrapposizione tra due specie di decime, non si mostrarono mai del tutto certi delle loro interpretazioni del diritto canonico, ritenendo valido, proprio perché «iste decimarum terminus sit aequivocus […] atque inter doctorum opinionum varietas dignoscantur», quanto fino ad allora la giurisprudenza canonica aveva ribadito: in sostanza che le decime «in dubio praesumantur potius spirituales quam temporales»[50].

Secondo Ferraboschi si trattava di una distinzione fittizia, puramente terminologica: non che le decime dominicali o laicali non siano mai esistite, anzi di esse si trova traccia abbondante nei documenti, ma sono gli stessi documenti che rifuggono dall'uso della parola decima, preferendo sempre il termine «censo, libellatico, terratico, vetti-

[48] FERRABOSCHI 1943, p. 104.

[49] Ad analoghe conclusioni giunse indipendentemente anche la Boyd, che ribadì strenuamente l'impossibilità di confondere la tipologia della decima, a meno di un acritico uso della documentazione: «when and where did these difficulties of terminiolgy [tra decima sacramentale e presunta decima dominicale] first manifest themselves? Certainly not in canon law as developed by Gratian and the medieval canonists and assembled in the *Corpus Juris Canonici*. The medieval canonists knew only one *decima*, the ecclesiastical or spiritual tithe, which they designated as a revenue peculiar to parish churches and classified in two categories, predial and personal, according as it affected landed property or income from other sources. But at least as early as the seventeenth century the high ecclesiastical tribunal, the Sacred Roman Rota, recognized that the word *decima*, while normally referring to the ecclesiastical tithe, was susceptible of more than one interpretation» [BOYD 1952, p. 5]. L'autrice individuò inoltre, al pari di Ferraboschi, nell'autorità dei lavori del De Luca, una delle cause del progressivo radicamento (e confusione) tra decime ecclesiastiche e decime dominicali (o temporali nell'accezione datane dal giurista napoletano).

[50] DE LUCA 1759, libro XIV, p. 188.

gale, canone, pensione, ecc.»[51]. Perdono conseguentemente di consistenza tutti i tentativi fatti dai sostenitori della dominicalità di confondere le due decime, di separarle, di eludere la decima sacramentale, relegandola nella notte dei tempi, a vantaggio di una decima che tale non era mai stata: quando i documenti medievali, come anche quelli della prima età moderna, facevano menzione della decima e quando pure i canonisti e i giuristi usarono lo stesso termine, si riferirono esclusivamente alla decima sacramentale, senza eccezioni, senza possibilità di appello nei confronti del primo articolo della legge del 1887. Ogni altro utilizzo del termine decima risultava indubitabilmente improprio e per questo privo di ogni fondamento giuridico e storico (come ampiamente dimostrarono anche gli studi successivi della Boyd): «bisogna assolutamente rifuggire – scriveva sempre il Ferraboschi – dall'interpretare fonti o documenti dell'età di mezzo, riferendo ai loro autori l'intenzione di distinguere la decima sacramentale dalla dominicale: si cade in tal caso nell'errore assai comune di ricostruire il passato con criteri moderni e perciò di deformarlo»[52].

Le conferme storiche delle ipotesi di Ferraboschi non tardarono ad arrivare, grazie soprattutto all'unico studio – insostituibile ancora oggi a distanza di più di cinquant'anni – che abbia affrontato la storia della decima nell'Italia medievale[53], pur con ovvie ricadute anche verso le vicende degli ultimi due secoli. Il lavoro di Catherine Boyd – pubblicato negli anni Cinquanta ma frutto di una gestazione che precedeva il secondo conflitto mondiale quando ancora le vicende decimali ita-

[51] FERRABOSCHI 1943, p. 105. Cfr. anche CASELLI 1890-1891a, p. 193 *passim*: che riporta, a questo proposito, un determinante passo tratto dal *Theatrum veritatis et iustitiae* del De Luca in cui appare chiaramente l'infondatezza terminologica della decima dominicale e la sua naturale comparazione alle prestazioni livellarie: «decimae temporales ita improprie appelantur per quondam usum loquendi, severa tamen important canonem, vel responsionem pro recognitione dominii, et loco portionis dominicalis, ideoque dicitur jus vere reale in specie et per consequens quicumque fructus ex eo percipiatur».

[52] FERRABOSCHI 1943, p. 105. Cfr. anche BOYD 1952, p. 4: «the nature of the *decima* referred to in a document is usually unmistakable when the document is submitted to historical criticism. The nature of the document itself, the context in which the word appears, all the surrounding circumstances, geographical, historical, or legal, make it relatively easy for the historian to identify any *decima* with which he may be confronted […] any difficulty arises as a rule only when he attempts to distinguish, in a passage detached from its historical context, between the sacramental and dominical tithes».

[53] Cfr. CASTAGNETTI 1984a, p. 217: «la migliore e più ampia storia della decima in Italia»; VIOLANTE 1984, p. 7; VASINA 1984, p. 58.

liane erano ben vive e occupavano costantemente le aule dei tribunali – sviluppandosi su di un arco cronologico ampio e complesso, contribuì a delineare le vicende delle decime italiane dalle loro origini, nei primi secoli cristiani, sino al XIII secolo.

Le conclusioni a cui l'autrice pervenne, come abbiamo accennato più sopra, convalidarono appieno quanto già esposto nello studio di Ferraboschi in relazione alle presunte decime dominicali che, ancora una volta, si ridussero ad essere considerate come una «rent consisting of a fixed proportion of the produce [...] a contractual obligation in private law»[54], senza per questo diventare necessariamente decime *stricto sensu*. Le vicende a cui le decime ecclesiastiche medievali andarono incontro, se da un lato testimoniavano la crisi dell'istituto e l'incapacità della Chiesa di far fronte alle continue ingerenze ed intromissioni laiche nella gestione e nella percezione dei frutti decimali, dall'altro evidenziavano come fosse proprio da ascrivere ai laici il fatto che, attraverso i molti passaggi di proprietà, le continue suddivisioni, le vendite, le eredità, «the ecclesiastical tithe tended to be transformed into a form of secular property, no different in incidence or purpose from a rent»[55], nonostante il divieto costantemente ribadito dalle disposizioni dei canoni[56].

[54] BOYD 1952, p. 208.

[55] *Ibid.*, p. 218.

[56] Di fondamentale importanza per la lenta assimilazione della decima alla rendita agraria, risulta la progressiva affermazione, a partire dal XII e dal XIII secolo, dell'inserimento nei contratti agrari, oltre al canone, anche della decima. In questo modo, i molti possessori laici delle decime ecclesiastiche «who were at the same time proprietors of the lands which they claimed the tithe found it to their advantage to include the tithe in the leases they gave their tenants. Writing the tithe into a contract which could be enforced in secular law was in many cases their only way of securing themselves in possession of their tithes» [*Ibid.*, p. 225-226]. Il risultato più evidente di questo processo fu quindi quello di dare alla decima «the character of a patrimonial due resting upon the land; or, in other words, it trasformed the tithe into a rent» confondendo conseguentemente la «ecclesiastical tax» con la «seignoral due» [*Ibid.*, p. 226-227]; VIARD 1911, p. 150; VIARD 1912, p. 167-173. Cfr. anche CASTAGNETTI 1984a, p. 219-220; GRUBB 1985, p. 293: secondo l'autore, che compie una breve disamina sulle linee evolutive della «patrimonializzazione del feudo italiano» [*Ibid.*, p. 290] e della conseguente «conversione del beneficio in un titolo di possesso sulla terra che per molti versi corrispondeva ad un qualsiasi altro titolo di proprietà» [*Ibid.*, p. 290-291], il «passo finale di questa lunga evoluzione fu la convergenza del diritto feudale [e quindi anche del diritto di decima] con le norme che regolavano per consuetudine la proprietà e il godimento della terra: un accoppiamento incongruo, ma in definitiva più che logico» [*Ibid.*, p. 293]: «non sorprende quindi che le investiture episcopali dei feudi potessero essere etichettate, indifferente-

A questo punto anche gli ultimi dubbi circa la presunta teoria della dominicalità delle decime dovrebbero considerarsi risolti; meritano comunque di essere brevemente riassunte le conclusioni del lavoro della Boyd che, a modesto giudizio di chi scrive, dovrebbero dipanare anche residue obiezioni. Dallo spoglio di un'ingente quantità di materiale documentario, comunque ristretto all'area centro-settentrionale del paese, l'autrice arrivò alla conclusione che esistevano scarsissime testimonianze «of the existence of dominical tithes in northern and central Italy in any historical sense of the word *decima*»[57]; mentre nell'area compresa tra il Piemonte e l'Emilia (almeno fino al secolo XIII) «the ecclesiastical tithe was the general rule, the dominical tithe the exception»[58], intendendo però sempre con questo termine una decima sacramentale incorsa, al momento del passaggio in mani laiche, in un fittizio mutamento della sua natura. A questo proposito, dal momento che esistevano solamente pochi esempi ed altrettanto marginali indizi di decime dominicali, appariva fondatamente plausibile il sospettare che «most of the doutful cases were actually ecclesiastical tithes assimilated to signoral revenues or to ordinary rents»[59]. Ancora una volta, diventava chiara e palese la difficoltà di scindere a distanza di secoli, e in mancanza di documentazione attendibile (e non falsa), il momento della trasformazione incorsa dalla decima; anche se in ragione di quanto riportato, il problema del riconoscimento della natura originaria del diritto diventava superfluo, se si fosse considerata la natura eminentemente sacramentale di tutte le decime e le vicende a cui andarono incontro nell'età medievale.

Il presupporre dunque, dopo la legge del 1887, una distinzione tra decime sacramentali e dominicali appariva come il frutto di una «misconception of the character and history of the ecclesiastical tithe itself»[60], generatasi a sua volta in età moderna e rimasta come pegno alla giurisprudenza successiva, fino alla sua definitiva esaltazione e 'codificazione' per opera dei seguaci della teoria di un'incondizionata

mente e interscambiabilmente, come feudi (*tamquam de feudo*), o come locazioni perpetue (*tamquam de iure locationis*), o persino come livelli (*tamquam de iure livelli*)» [*Ibid*., p. 295].

[57] BOYD 1952, p. 241.

[58] *Ibid*., p. 242.

[59] *Ibid*., p. 243.

[60] *Ibid*., p. 247.

dominicalità di tutte le decime e di quelle venete in particolare. Nella complessa storia della decima non si incontrarono altro che decime ecclesiastiche sacramentali, quelle stesse che, proprio perché garanti del mantenimento di un servizio religioso, la legge del 1887 aveva contribuito ad abolire: *nihil novi* dunque, anche e soprattutto nella precettistica canonica, secondo la cui normativa il fatto che le «decimae temporales non sunt proprie decimae, sed dicuntur annuae praestationes»[61] era da secoli assodato ed inconfutabile.

2. *Il diritto di decima: una sintesi.*

Giunti dunque a questo punto della trattazione, ci si potrebbe interrogare, con argomenti plausibili, sulla legittimità di un riesame complessivo del dibattito decimale seguito alla legge del 1887; se infatti, come nelle pagine precedenti abbiamo tentato di dimostrare con alcuni riferimenti, l'enorme congerie di scritti prodotti dopo questa data, risultò inevitabilmente dipendente dalle implicazioni giuridiche e legali della legge, e se inoltre molti di questi stessi scritti risentirono di impostazioni pretestuose, spesso superficiali ed imprecise, mancando nella maggior parte dei casi degli strumenti essenziali dell'analisi storica, quale auspicato vantaggio ne può trarre lo studio della storia della decima da una ricostruzione siffatta? Gli eventuali dubbi non dovrebbero però tardare a dissolversi se si viene considerando che, paradossalmente, è a questa stessa produzione storiografica – depurata ovviamente dei contributi più palesemente improponibili – che bisogna rivolgersi per affrontare le problematiche complesse della materia decimale. E non si tratta certo di un punto di partenza scevro di ostacoli, di interpretazioni fallaci e contraddittorie, di opinioni distorte, da cui è necessario fare astrazione, tarando in continuazione le fonti, le ricostruzioni storiche e i giudizi: ma d'altra parte – come una sorta di seconda gravosa eredità recataci dalla legge del 1887, oltre alla massa delle dispute giudiziarie – è innegabile che buona parte degli studi attendibili sulla storia delle decime «è ferma quasi tutta all'inizio del nostro secolo»[62], involta nelle diatribe dell'abolizione e profondamen-

[61] Si tratta di una citazione tratta da una sentenza rotale settecentesca, riportata da FERRABOSCHI 1943, p. 31-32.

[62] CASTAGNETTI 1984a, p. 217.

te segnata dalla disputa tra le due opposte teorie della sacramentalità e della dominicalità.

Pure quegli studi – con diretto riferimento alla Boyd, a Jemolo, a Ferraboschi, a Ruffini – che, come abbiamo visto, hanno rappresentato indubbiamente un momento propositivo nuovo per la storia della decima in Italia, non sono da considerare immuni dallo 'spettro' della legge del 1887 e dalle sue ricadute nella vita civile del paese. Un rapido sguardo d'insieme alla produzione storiografica del secondo dopoguerra mette subito in evidenza quanto stiamo constatando[63]: la storia della decima – ma nello stesso tempo anche le sue implicazioni economiche e il suo utilizzo come fonte insostituibile e privilegiata per la ricostruzione dei ritmi e delle congiunture della produzione agraria di antico regime[64] –, sembra aver trovato pochi cultori, o solo cultori marginali (se si permette il termine che non vuole essere per nulla spregiativo) legati a precipue aree geografiche locali.

Poco importano le difficoltà di una documentazione parcellizzata, disarticolata se si vuole, e tanto incompleta quanto più ci si avvicina ai secoli in cui la decima e il diritto di decima hanno trovato una loro preminente strutturazione; il problema, ancora una volta, rimanda ad eventi, a cause, ad idee ed ideologie molto più vicini di quanto si pensi. Dovrebbe d'altra parte risultare ovvio che in queste pagine non si vuole certo ricondurre aprioristicamente alle vicende post-1887, l'insieme dei limiti e dei condizionamenti subiti dalla storiografia decimale; si vogliono però mettere in luce delle analogie, dei riscontri che possono sembrare validi o del tutto inutili, ma che comunque sono evidenti a chiunque si accinga a riconsiderare il problema della decima

[63] Per la produzione giuridica si rimanda ancora all'importante contributo di FERRABOSCHI 1976, p. 282 *passim*.

[64] L'utilizzo di serie dei raccolti decimali per la ricostruzione dell'evoluzione della produzione agricola non ha incontrato in Italia lo stesso favore (e fervore) francese; a giustificazione del presunto disinteresse della storia economica per il gettito agricolo delle decime, vengono chiamate le «serie decimali rare e sporadiche» [LEVI 1991, p. 156] presenti nel nostro paese, un fatto che avrebbe fatto preferire nello studio dell'evoluzione della produzione agricola le «serie agricole delle grandi aziende» [*Ibid.*, p. 156]. Su questa preferenza, si rinvia quindi a quanto scrive PONI 1978, p. 801 *passim*. La produzione francese di riferimento è invece quella contenuta nei volumi collettanei *Les fluctuations du produit de la dîme* (1972); e il successivo *Prestations paysannes* (1982), in cui sono da segnalare alcuni saggi di B. Anatra, M. Aymard, G. L. Basini, O. Cancila, R. Davico, F. Landi, J. Revel e M. A. Visceglia relativi all'area italiana; come anche l'importante contributo di GOY 1970, p. 252-268.

negli ultimi due secoli. La mancanza di una storiografia della e sulla decima può non apparire legata alla legge del 1887 e alle annose questioni che ne seguirono, può anche, in una seconda ipotesi, peraltro più volte riproposta, venire ascritta ad un presunto *deficit* documentario, ma non può essere certo messa in dubbio.

Ecco perché, quasi con inevitabile rassegnazione, alcuni di quegli scritti di cui abbiamo già ampiamente discusso, rimangono ancora essenziali strumenti di indagine per la storia della decima, ancorché obbediscano «ad interessi precisi dell'epoca»[65] della loro elaborazione. Dalle loro conclusioni, dall'enorme documentazione vagliata e dalla perizia indiscussa di alcuni di quegli stessi interpreti della giurisprudenza canonica, è quindi necessario prendere le mosse per ricomporre i tratti costituenti del diritto di decima e della sua evoluzione, che qui di seguito vengono ricapitolati in forma estremamente sintetica. Occorre comunque precisare fin da subito che si tratterà di un'esposizione volutamente concisa, sommaria e, per molti aspetti, incompleta; per ciascuno dei quattro punti che seguono, e che vorrebbero racchiudere le caratteristiche fondamentali del diritto di decima, sarebbero certamente possibili discussioni più approfondite, che d'altra parte esulano dalle tematiche inerenti a questo lavoro. Si è quindi inteso privilegiare quegli elementi strutturali del diritto di decima che in seguito torneranno utili nel prosieguo della trattazione, prescindendo da aspetti secondari, ma non per questo meno importanti, che invece ritornano molto più raramente nella prassi decimale e nell'evoluzione della sua storia.

I. Assodato l'indiscusso carattere di sacramentalità delle decime, di tutte le decime, nell'accezione terminologica corretta riconosciuta dalla precettistica canonica[66], la natura giuridica dello *ius decimandi* è, dalla quasi totalità degli autori, equiparata ad un tributo[67], ad un'imposta

[65] CASTAGNETTI 1984a, p. 217 (nota n. 3).

[66] Una breve rassegna della produzione canonica di riferimento sulle decime – oltre a quanto reperibile nei lavori fino ad ora citati – si può trovare in ZILETTI 1566, c. 34r.

[67] Su questa importante identificazione cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 78 *passim* («essa [la decima] è istituita proprio come un tributo per poter realizzare i fini della organizzazione che la impone»), 207 *passim*; CASELLI 1890-1891a, p. 188, 191, 198; JEMOLO 1936, p. 27 *passim* (la decima è «l'imposta per eccellenza scaturente dalla potestà politica che aveva la Chiesa, e che le consentiva di operare dei prelevamenti di ricchezza per fini d'interesse generale»); RUFFINI 1906, p. 23, 31.

esatta dalla Chiesa in forza della propria podestà e per fini di interesse generale: «lo *ius decimandi*, è sorto, si è formato e si è svolto per ragioni, con caratteri e in maniere così differenti dalle consuete cause e forme di obbligazione, che non può assolutamente paragonarsi a nessuna delle solite ragioni di credito del diritto comune; e che se un avvicinamento qualunque […] ad altre figure giuridiche affini si voglia tentare, ciò potrà solamente farsi in rapporto a quelle categorie di oneri reali di diritto pubblico, che sono i tributi»[68]. Trattandosi quindi di un'imposta, questa risulta poi essere «proporzionale, in quanto l'aliquota è costante per ogni unità di ricchezza imponibile, diretta […], oggettiva e reale, giacché non vi è di regola alcun riguardo alle condizioni personali del soggetto passivo. Le decime sono infine imposte basate sul sistema della quotità e non sul sistema del contingente, perché la Chiesa non fissa a priori quale deve essere l'ammontare complessivo delle decime in una determinata zona»[69].

Ne consegue che la decima, proprio perché «canonicamente riscossa»[70] in virtù di una legge e di una capacità impositiva autonoma della Chiesa verso i propri fedeli[71], risulta inoltre indipendente da qualsiasi intervento esterno, laico, statuale. Lo *ius decimationis* non deriva alla Chiesa dalla concessione di nessuna autorità, se non quella divina,

[68] RUFFINI 1906, p. 23.

[69] FERRABOSCHI 1943, p. 81; cfr. anche VIARD 1911, p. 136 («la dîme est un impôt de quotité»).

[70] FERRABOSCHI 1943, p. 82.

[71] Si deve comunque tenere presente che gli infedeli e gli ebrei erano tenuti al pagamento delle decime, anche se in merito a questo problema le interpretazioni del diritto canonico non furono sempre concordi. Dal momento che le disposizioni del *Corpus iuris canonici* indicavano in tutti i battezzati, residenti nel territorio della parrocchia, i soli corresponsori della decima, se ne dovrebbe dedurre l'esenzione per chi non godeva dell'amministrazione dei sacramenti e degli altri servizi religiosi (a favore dell'esenzione FERRABOSCHI 1943, p. 40 *passim*). Era però invalsa anche la consuetudine (sempre avallata dal diritto canonico) secondo cui la decima «si dovesse pagare al parroco del luogo in cui erano siti i beni […] ancorché il proprietario o possessore di essi avesse la residenza in altra parrocchia o diocesi e non partecipasse ai sacramenti ed alla cura di anime del parroco che le riscuoteva. Essendo soggetto alla prestazione il fondo situato nella circoscrizione parrocchiale […] si spiega come le decime prediali potessero essere anche a carico di acattolici e quindi di ebrei […] sui fondi e predii che alle decime erano soggetti prima che i fondi stessi passassero nelle loro mani» [SCHIAPPOLI 1940, p. 67-68]. Cfr. anche TOSCHI 1605, v. II, p. 467-468; VIARD 1911, p. 130; JANNACCONE 1960, p. 261; PISTARINO 1984, p. 651.

«Deo divina constitutione debita»[72]: ecco perché dunque «quod decimae debeantur de iure divino, nullus sanae mentis negare potest»[73]. È evidente, d'altra parte, che riflettendo sulle vicende che hanno caratterizzato la storia della decima non sono mancati esempi di riconoscimenti e ricognizioni imperiali delle prerogative di decimazione ad episcopati, a capitoli, a monasteri, come del resto non sono mancati analoghi interventi dell'autorità imperiale per rendere effettiva ed obbligatoria la corresponsione della decima. Si pensi, a questo proposito, alle vicende della decima durante il fondamentale periodo carolingio[74] o, in secoli più recenti, alle reiterate quanto decise prese di posizione della Repubblica di Venezia a favore del pagamento delle decime e dei quartesi nella Terraferma. La garanzia del potere civile e l'obbligo coattivo alla corresponsione decimale, che nel corso dei secoli hanno assunto le forme più disparate – anche se coincisero sostanzialmente con il riconoscimento nel diritto civile di un vincolo canonico[75] – non modificarono minimamente le prerogative fondamentali del diritto di decima[76] che permase, a tutti gli effetti, inscindibilmente connesso con

[72] REBUFFE 1575, p. 37; cfr. anche ZANCHI 1587, p. 343: «decimae sunt de iure divino».

[73] *Decisiones de rota* (1585), c. 360r. Cfr. anche PELLEGRINO 1614, c. 94r («non est dubium quin decimae ecclesiasticae et spirituales debeantur […] de iure communi et divino»), 256r («itaque ingrediendo naturam, planum est, quod decimae iuris divini sunt, et a Deo institutae pro sacerdotibus, et ministrantibus in ecclesia […] ac ideo constitutione divina debentur»).

[74] Cfr. THOMASSIN 1760, v. III, p. 21 *passim*; come pure gli studi recenti di CASTAGNETTI 1984a, p. 215-216 (con rinvio ad ampia bibliografia precedente); CASTAGNETTI 1986, p. 509-510; CASTAGNETTI 1984b, p. 127; BOYD 1952, p. 36 *passim*, 43-45, 58 *passim*, 64; FORCHIELLI 1938, p. 88; GIANZANA 1911, p. 466 *passim*; CASELLI 1890-1891a, p. 181; SCHIAPPOLI 1940, p. 75; CASSANI 1894, p. 14 *passim*; BENVENUTI 1933, p. 10 *passim*; TODESCHINI 1882, p. 67; SALVARANI 2004, p. 154-156.

[75] Cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 91 *passim*; CASELLI 1890-1891a, p. 191.

[76] Cfr. quanto scriveva il Todeschini con estrema lucidità, analizzando i presunti diplomi di concessione imperiale delle decime al vescovado vicentino: «il godimento e la collazione delle decime per parte de' vescovi di Vicenza non si può riguardare né come l'effetto di una concessione imperiale, né come la conseguenza di un'autorità sovrana, esercitata sulla città e sul contado», risulta quindi «affatto vano ed in ogni riguardo insussistente il supposto che la disposizione delle decime de' fondi della diocesi fatta da' vescovi di Vicenza abbia il suo fondamento in una regalìa loro concessa dal sommo imperante o possa riguardarsi come una particella di una sovranità da loro goduta, e perché ne' tempi, a' quali risale l'origine della disposizione di esse decime, la percezione di questa rendita non era un attributo esercitato dalla sovranità in questi paesi, e perché non fu mai compreso questo diritto nelle concessioni fatte dagli Imperatori a questi ve-

il potere giurisdizionale della Chiesa, trattandosi di un «diritto pubblico, inerente alla sovranità, [di] un vero diritto maiestatico»[77].

II. L'equiparazione della decima al tributo e all'imposta esclude qualsiasi legame di questo diritto con le differenti tipologie dei censi feudali (come i già ricordati livelli e i canoni enfiteutici). Questa constatazione permette quindi di differenziare ulteriormente lo *ius decimationis* dagli oneri reali[78] – *ius in re* – inerenti direttamente al fondo. Il diritto di decima risulta invece vincolato ai soli frutti del fondo – *ius ad rem* – senza nessuna implicazione con il diritto di proprietà[79]. Un fatto che diventa ancor più evidente se si considera che i terreni incolti non erano soggetti al pagamento decimale, mentre vi incorrevano solo al momento della loro messa a coltura e senza che peraltro il fruitore della decimazione potesse obbligare in alcun modo il soggetto decimato alla coltivazione forzata del fondo[80].

Quattro figure giuridiche – il privilegio[81], la prescrizione[82], la consuetudine[83] e la convenzione[84] – contribuivano poi a definire ulteriormente i tratti peculiari del diritto di decima, esemplificando contem-

scovi; e perché i vescovi non mai godettero d'una tale potenza civile da poterselo arrogare» [TODESCHINI 1882, p. 37-38]. A completamento, non si può prescindere da quanto scriveva, due secoli prima, il giurista padovano Pellegrino: «et hoc ratione, quia [le decime] iuris divini sunt, nec imperator, nec rex decimas conferre, aut tribuere potest, quia non sunt suae potestatis» [PELLEGRINO 1614, c. 256r].

[77] RUFFINI 1906, p. 31.

[78] Cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 144 *passim*.

[79] Cfr. JANNACCONE 1960, p. 261; GIANZANA 1911, p. 476; CASELLI 1890-1891a, p. 191 (la decima è «un diritto di partecipazione ai frutti separato dal suolo»), 194. Cfr. anche BRAMBILLA 1984, p. 402: «col nome di decima si può indicare semplicemente, nell'accezione più generica, una forma di tassazione corrente, per definire quindi come decima ecclesiastica quella sua parte che viene destinata a finanziare l'*officium spirituale* come funzione pubblica religiosa […] in tal caso, dunque, contenuto economico del beneficio non è il bene ma il reddito, non la terra ma quella porzione dei suoi frutti che viene prelevata sui campi ogni anno all'epoca del raccolto». Sulla scorta di una lunga 'professione di fede' a favore della teoria dominicale, il Mantese agli inizi degli anni '60 dello scorso secolo ribadiva che «i quartesi, come le decime, sono oneri inerenti al fondo e non oneri di natura sacramentale» [MANTESE 1964, p. 271].

[80] Cfr. GAUDENZI 1899, p. 59.

[81] Cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 26 *passim*; RUFFINI 1902, p. 53 *passim*.

[82] Cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 22 *passim*; RUFFINI 1902, p. 55-56.

[83] Cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 19 *passim*; RUFFINI 1902, p. 56.

[84] Cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 28 *passim*; RUFFINI 1902, p. 57 *passim*.

poraneamente l'insieme di vicende e di eventi che nel tempo ne avevano alterato sensibilmente la solidità, mettendone in crisi i fondamenti costitutivi che, saldi nelle codificazioni del diritto canonico, mostravano invece tutta la loro debolezza nella pratica del *saeculum*[85].

Per privilegio, nella sua duplice accezione di privilegio di decimazione e di esenzione, si intendeva dunque la capacità, concessa nei secoli agli ecclesiastici (ad esempio ad alcuni ordini regolari e agli appartenenti a certuni ordini equestri[86]) e in misura molto minore anche ai laici[87], di poter ricevere decime[88] o, nel caso più frequente, di poter invece essere dispensati dal loro pagamento. La prescrizione del diritto di decimazione poteva invece avvenire o per usucapione o per prescrizione estintiva del pagamento[89], nel caso in cui il diritto non fosse stato esercitato per un torno di tempo determinato[90]; anche se va co-

[85] Cfr. RUFFINI 1902, p. 61 *passim*.

[86] Per queste tipologie di esenzione cfr. ZANCHI 1587, p. 344; PELLEGRINO 1614, c. 256v-257r; per la letteratura contemporanea cfr. VIARD 1911, p. 131-136; VIARD 1912, p. 36; FERRABOSCHI 1943, p. 40 *passim*; BOYD 1952, p. 82 *passim*; GIANZANA 1911, p. 474 *passim*; JEMOLO 1936, p. 59 *passim*; CASSANI 1894, p. 27-28.

[87] Ad esempio i poveri, anche se si tratta di un problema complesso a cui sono state date differenti soluzioni dai canonisti, cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 40-41.

[88] Sulla prescrizione attiva (cioè il privilegio di riscuotere la decima invece del decimante di diritto, che per diritto canonico è sempre ed esclusivamente ecclesiastico) concessa ai laici cfr. MENOCHIO 1695, p. 262-263. Nell'interpretazione del giurista, sono rari i casi in cui i laici possono entrare in possesso di diritti peculiari ai soli ecclesiastici, come le decime, ed elenca a questo proposito tre situazioni. La prima, per concessione pontificia, si ha nel caso di decime di terreni sottratti agli infedeli (i. e. i sovrani di Spagna), la seconda per decime concesse dal vescovo: «ecclesiam, ejusve patrimonium a tiranni oppressione exemerit, concedit laico ad certum tempus» [*Ibid.*, p. 262]. Il terzo caso, sicuramente il più comune e il più legato alle vicende del possesso laico delle decime, «quando secularis tamquam ecclesiasticus vassallus reperiatur in possessione, seu quasi tanti temporis cursu, cujus extet nulla initii memoria, percipiendi decimas aliquo ex loco. Hoc etiam casu secularis iste possidet, et percipit, cum praesumptio sit, quod concessae ei fuerint in feudum ante concilium lateranense celebratum anno 1179 sub Alexandro 3» [*Ibid.*, p. 262]. Cfr. anche FERRABOSCHI 1943, p. 26 *passim*.

[89] Cfr. RUFFINI 1902, p. 56 (note n. 97, 98, 99 per vari rimandi alla normativa canonica di riferimento). Un esempio di prescrizione del tributo decimale, di cui comunque è impossibile determinare con precisione le cause, è segnalato per il territorio di Carpi da ZARRI 1981, p. 524: l'autrice, attraverso testimonianze archivistiche tardo-trecentesche, ha dimostrato l'effettiva esazione da parte della pieve del tributo di decima, che però, a distanza di quasi un secolo, scompare dai registri dei redditi pievani.

[90] Una quantificazione del tempo necessario alla prescrizione gravante nell'esercizio del diritto decimale si trova in CHIERICATO 1718, p. 280: «decimae non praescribuntur adversus parochum nisi quadragenaria cum titulo; vel si sine titulo ex praescriptione

munque sottolineato che, in questo secondo caso, sarebbe più corretto parlare di prescrizione dell'esercizio del diritto[91] e non di prescrizione del diritto stesso che, per la propria natura divina, non poteva in nessun modo venire a cessare ed «essere scalzato dalle sue radici in forza di nessun patto, di nessun compenso, di nessun pagamento, […] [di] nessuna stipulazione contraria»[92]. Una distinzione, quella tra *ius* e *factum*, a ben vedere nota alla precettistica canonica, e che trovava applicazione anche in materia decimale proprio a giustificazione della progressiva mercificazione e 'contaminazione' laica, a cui la storia della decima era andata incontro: «aliud est ius accipiendi oblationes ad altare factas, quod tamquam spirituale vendi non potest […] et aliud oblationes ipsae temporales, quae locari, et vendi possunt […] ipsae tamen decimae, sive fructus, vendi et locari possunt»[93].

immemorabili»; ripreso poi da BONIFACIO 1694, p. 50; FERRO 1845-1847, v. II, p. 501 (che indica in quaranta anni il tempo di prescrizione medio per le *res ecclesiae*). A cui si deve aggiungere la prescrizione centenaria o immemorabile: «praescriptio temporis immemorabilis habet vim tituli […] praescriptione immemoriali provata praesumitur titulus, et bona fides etiamsi non allegetur» [REBUFFE 1588, p. 209]. Cfr. anche CHITTOLINI 2000, p. 28; LORCIN 1982, p. 605.

[91] Per questa distinzione cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 18 («il diritto consiste nella possibilità astratta di esplicare la volontà in una determinata direzione; la concreta esplicabilità costituisce l'esercizio del diritto»), a cui segue che però «la decima, come diritto, è regolata dal *ius divinum*, mentre l'esercizio del diritto di decima è sottoposto alle norme del *ius humanum*» [*Ibid.*, p. 19].

[92] RUFFINI 1906, p. 31; cfr. anche FERRABOSCHI 1943, p. 40. Lo stesso parere è condiviso dal giurista veneto settecentesco FERRO 1845-1847, v. II, p. 501. Analoghe indicazioni si traggono anche dalla letteratura moderna, cfr. ZANCHI 1587, p. 345: «nunquam ius decimale a laicis posse praescribi»; CIPOLLA 1589, c. 23v («decimae sunt ius spirituale cuius incapax est laicus, nec praescribere eas potest etiam ex possessione longissima»), 24v («decimae non possunt praescribi nec in totum nec in partem»); TOSCHI 1605, v. II, p. 461: «[le decime] non praescribuntur ab eo, qui eas tenetur solvere». Il De Luca, evidenziando da subito la differenza tra prescrizione dello *ius* e del *factum*, è incline solo al secondo, di cui indica anche i tempi: «super decimarum praescriptione frequentes audiuntur quaestiones cum ea distinctione decidendae an de substantia, vel omnimodo jure agatur, potius de quota, vel de modo, aut de aliquibus, non autem omnibus fructuum specibus, ubi etenim de substantiae, vel generis praescriptione agitur, immemorabilis, vel centenaria vitiosum non habens initium, requiritur; ubi vero de quota, vel modo, quadragenaria sufficit» [DE LUCA 1759, libro XIV, p. 216]. La prescrizione del solo *factum* era comunque ammessa anche da CIPOLLA 1589, c 25r: «potest preaescribi quod de caeteris fructibus non debeatur decima»; *Decisiones de rota* (1585), c. 91r («bene possunt [le decime] […] etiam praescribi, licet ius decimandi non»), 360v.

[93] AZPILCUETA 1584, p. 110.

La consuetudine verteva invece sulle modalità pratiche del pagamento, inerenti cioè ai tempi, ai modi e ai prodotti, come anche alle misure della decimazione[94] che potevano differire da regione a regione, se non da uno Stato all'altro[95]: nonostante che «aliquando solvitur duodecima, vigesima, vel alia quota [...] semper habetur pro decima»[96]. L'insufficiente codificazione nei secoli di regole uniformi, aveva favorito lo sviluppo di norme 'esogene' che ricevevano la loro legittimazione in base a documenti o a testimonianze che ne potevano dimostrare l'esistenza almeno centenaria o immemorabile. In mancanza di disposizioni comuni nella prassi dello *ius decimae*, permanevano comunque direttive che traevano la loro origine dalla stessa normativa canonica: se i sistemi, le tecniche e i tempi propri della riscossione decimale risultavano geograficamente localizzati, l'onnipervasività[97] del tributo, nei confronti dei frutti della terra o delle attività del lavoro umano[98], resisteva ovunque come costante e inderogabile precetto.

[94] Cfr. TOSCHI 1605, v. II, p. 465; CIPOLLA 1589, c. 24v, 29r; PELLEGRINO 1614, c. 256r: «in solvendis decimis [...] servatur locorum consuetudo»; VIARD 1911, p. 127-129; VIARD 1912, p. 9-10.

[95] Cfr. CIPOLLA 1589, c. 24v (interessanti, in questo *consilium* per alcune decime vicentine, i riferimenti alle consuetudini di decimazione delle vicine province padovana e veronese, che l'autore utilizza come prova e riferimento).

[96] REBUFFE 1575, p. 38. Cfr. anche VIARD 1911, p. 136-137; VIARD 1912, p. 28-29; JEMOLO 1936, p. 38 (su decima e quota variabile dei frutti); mentre per una descrizione delle assai differenziate usanze dell'area veneta cfr. BERENGO 1963, p. 109 *passim*.

[97] Tutti gli autori che hanno affrontato questioni decimali convengono che la decima «de omnibus terrae fructibus et proventibus solvenda est» [MONETA 1621, p. 18]; cfr. REBUFFE 1575, p. 76 («praediales de omnibus terrae fructibus et proventibus»); ZANCHI 1587, p. 343 («de omni fructu praedij solvende sunt decimae»); PELLEGRINO 1614, c. 256r («solvitur autem, et solvi debet decima universaliter de omnibus frugibus terrae arabilis»); DE LUCA 1759, libro XIV, p. 213; CIPOLLA 1589, c. 24v; *Mantissa decisionum Sacrae Rotae* (1708), v. II, libro XIV, p. 361 (decisione 14: le decime «debentur ex omnibus fructis nulla facta distinctione»); *Ibid.*, v. II, libro XIV, p. 365 (decisione 16). Tra gli autori contemporanei cfr. VIARD 1912, p. 5-7; FERRABOSCHI 1943, p. 37-40; BOYD 1952, p. 204 *passim*; CASELLI 1890-1891a, p. 183 *passim* (con interessanti rinvii circa la natura dei beni decimabili al *Decretum Gratiani* e alle *Decretali* di Gregorio IX); BENVENUTI 1933, p. 59 *passim*.

[98] Questa distinzione rimanda alle caratteristiche peculiari delle decime sacramentali che potevano essere prediali (se dovute sui frutti del terreno) o personali (se esatte dai redditi da lavoro), lentamente cadute in disuso già in età medievale: una dettagliata disamina di queste differenze si ha in REBUFFE 1575, p. 35-37; TOSCHI 1605, v. II, p. 462-464; DE LUCA 1759, libro XIV, p. 186; FERRABOSCHI 1943, p. 65; GIANZANA 1911, p. 464; CASELLI 1890-1891a, p. 190; JEMOLO 1936, p. 20 *passim*.

Rimane infine la figura della composizione (o transazione) del diritto di decima (o meglio dell'esercizio del diritto, dell'*onus decimae*, non dello *ius decimandi*), il cui ruolo era inerente alle continue e spesso durature contrapposizioni tra Chiesa e laici per il pagamento delle decime – una lotta e un imperituro contrasto che il giurista cinquecentesco Rebuffe definiva una «frequentissimam et in forensi iudicio [...] venientem materiam»[99] – e che più delle precedenti figure testimonia ampiamente la lenta avanzata della mediazione e del compromesso nell'esercizio del diritto di decima. Se tutta la normativa canonica che si era occupata delle questioni decimali, aveva da sempre rigettato con determinazione «l'ammissione dei laici a contrattare coi decimanti in fatto di decime»[100], – «super diminuenda quantitate decimarum non licet patisci»[101] – anche perché appariva evidente che «sulle cose sacre non si può fare transazione»[102] per non incorrere in atteggiamenti simoniaci, gli eventi e le vicende in cui era incappata la storia della decima avevano progressivamente spianato la strada alle possibilità di accordo e di intesa nella spinosa materia.

Ancora una volta ciò che i canoni vietavano, proprio perché era indubitabile il rischio che ogni «compositio est quaedam exemptio»[103], il tempo e le difficoltà di continuo incontrate nell'esplicazione dello *ius decimationis*, contribuirono a mitigare, a rendere plausibile e successivamente a far accettare la *compositio* come prassi decimale acquisita. L'impellenza di risolvere le incessanti dispute – «pro sedandis discordiis ac terminandis litibus natis inter ecclesiasticos et laicos occasione solutionis decimarum»[104] – sopravanzò l'intransigenza e la resistenza del diritto ecclesiastico, giustificando in certo qual modo la minore esazione (e soprattutto la messa in discussione della rigorosa fissità della contribuzione) con l'avvenuta pacificazione e il ristabilimento dello

[99] REBUFFE 1575, p. 1.

[100] RUFFINI 1902, p. 62.

[101] Innocenzo IV citato in RUFFINI 1902, p. 63. Cfr. anche TOSCHI 1605, v. II, p. 465: «non valet compromissum de decimis ecclesiae in laicum, tamquam de re spirituali, quae non cadit in laicum»; PELLEGRINO 1614, c. 257v: «si reus adversus petentem decimam, objiciat compensationem, non auditur».

[102] FERRABOSCHI 1943, p. 28.

[103] P. Rebuffe citato in RUFFINI 1902, p. 59.

[104] Urbano VIII citato in *Ibid.*, p. 63.

ius: «licet decimae sint de jure divino, tamen super eis potest intervenire compositio, ut minus solvatur, vel certo fiat solutio»[105].

Tali «modificazioni al regime normale delle decime»[106], il più delle volte in aperto contrasto con il diritto canonico e solo artificiosamente giustificate da quegli stessi interpreti a cui la Chiesa affidava la tutela delle proprie prerogative, nei secoli contribuirono ad indebolire, come abbiamo più sopra accennato, la legittimità dello stesso diritto, la sua forza, spianando ancor più la strada a quella progressiva identificazione tra decime e laici che, come vedremo tra poco, sarà lo scoglio contro cui si infransero tutti i disperati tentativi della Chiesa per recuperare quei *bona*, la cui indebita appropriazione le sue stesse scelte avevano avallato.

III. Fin dall'introduzione della decima nell'Occidente cristiano i vescovi furono i fruitori privilegiati dell'imposta, con cui essi stessi contribuivano al sostentamento del clero e alle necessità delle diocesi[107]. Dai vescovi, anche attraverso la ricordata mediazione della legislazione carolingia, lo *ius* passò progressivamente alle singole unità ecclesiastiche[108], le pievi (o le parrocchie), contraddistinte da un'autonoma giurisdizione territoriale ed entro i cui limiti la decima veniva esatta[109]. Si deve però ricordare che – seppure dopo alterne vicende e ancora in patente trasgressione del diritto canonico[110] – le mense vesco-

[105] È la posizione espressa dal giurista quattrocentesco Nicola Tedeschi, detto *Panormitanus*, citato da RUFFINI 1902, p. 64; ripreso, anche se con opportune limitazioni, da ZANCHI 1587, p. 343: «super eis [le decime] componi potest, unde si compositio super decimis fuerit emanata, non tollitur per sequens privilegium».

[106] FERRABOSCHI 1943, p. 28.

[107] Per un'attenta ricostruzione di queste vicende, con particolare riferimento alla giurisdizione episcopale e al controllo delle decime e dell'amministrazione patrimoniale delle pievi, si rimanda ancora all'insostituibile lavoro di BOYD 1952, capitoli II-V; mentre ulteriori informazioni si possono trarre da TODESCHINI 1882, p. 64 *passim* (per il vicentino); TOMASONI 1846, p. 32 *passim*; VIARD 1911, p. 141-142; SCHIAPPOLI 1940, p. 79; CASSANI 1894, p. 29, 31-32, 50; GAUDENZI 1899, p. 44-45; le vicende delle decime veronesi, a partire dall'alto medioevo, sono state invece brevemente analizzate da CASTAGNETTI 1980, p. 48-50, 62, 102 *passim*, 106; CASTAGNETTI 1976, p. 50 *passim*, 63, 109, 114, 134-139, 152; MILLER 1998, p. 169, 177 *passim*, 185-186.

[108] Cfr. POLITI 1792, v. VII, p. 59.

[109] Per il veronese, cfr. FORCHIELLI 1938, p. 4-5, 75 *passim*, 88, 105-106, 204 *passim*.

[110] Tra le molte citazioni possibili, basterà richiamare ancora il classico trattato decimale di REBUFFE 1575, p. 58: «iura statuisse quatuor portiones de reditibus ecclesias

vili riuscirono a controllare i tre quarti delle intere corresponsioni decimali dei loro episcopati, lasciando effettivamente il solo residuo quarto alle chiese soggette per le loro necessità[111]: «the avarice of the bishops – scrisse la Boyd – has led them to seize for themselves in many places three-fourths of the tithes, leaving the baptisteries in possession of only the remaining fourth, while the chapels have no tithes at all»[112].

Tralasciando volutamente di approfondire le dinamiche e l'evoluzione del rapporto tra episcopato e diritto di decima, per cui si rimanda ai numerosi autori che in letteratura hanno affrontato magistralmente l'argomento, sarà invece interessante fissare l'attenzione su di una conseguenza ascrivibile a questo legame. Una conseguenza che si collega alla relazione tra chiesa e circoscrizione ecclesiastica, o meglio tra la pieve, intesa quale chiesa matrice e battesimale, e il territorio soggetto alla sua giurisdizione.

L'esazione solo entro i limiti pievani rimase nei secoli un inconfondibile tratto del diritto di decima, che non fu per nulla modificato nemmeno dall'ingresso dei laici tra i fruitori del tributo ecclesiastico:

faciendas esse intelligenda in matricibus ecclesiis tantum in capellis autem, salva portione episcopi, omnia sunt rectoris» (al pievano spettavano quindi anche la porzione dei poveri e quella per la manutenzione della Chiesa, su cui vedi quanto alla nota seguente); ZANCHI 1587, p. 279; TOSCHI 1605, v. II, p. 462-463 («in signum subiectionis solvere quartam episcopo»); PELLEGRINO 1614, c. 257v-258r; DE LUCA 1759, libro XIV, p. 205 *passim*.

[111] L'evoluzione della ripartizione canonica delle decime (solitamente definita 'gelasiana' dal nome del papa che contribuì alla sua introduzione nel V secolo), divisa in quattro porzioni tra i vescovi, le pievi e le parrocchie del territorio, i poveri e per il mantenimento degli edifici di culto, ebbe vita contrastata, che si risolse, quasi ovunque, con l'incameramento episcopale delle due quote per i poveri e per il culto: cfr. LEICHT 1903-1907, p. 152-154; BOYD 1952, p. 75 *passim*, 132-135, 140-146; CASTAGNETTI 1980, p. 62, 106, 113-114; CASTAGNETTI 1986, p. 518-519; CASTAGNETTI 1984a, p. 221-222; CASTAGNETTI 1976, p. 152; ROSSINI 1981, p. 81-84; FORCHIELLI 1938, p. 216-217; in merito alla quadripartizione 'gelasiana' si vedano inoltre i cenni di JANNACCONE 1960, p. 260; CASELLI 1890-1891a, p. 182; SCHIAPPOLI 1940, p. 79; CASSANI 1894, p. 11-12, 39, 50; GAUDENZI 1899, p. 44-45, 52, 57, 69 (nota n. 1); MANTESE 1951, p. 30-32; TODESCHINI 1882, p. 64, 79; sempre per il vicentino cfr. anche DE ANTONI 1981, p. 52-53.

[112] BOYD 1952, p. 142. Parafrasando il *Trattato delle materie beneficiarie* di P. Sarpi, il Politi, intervenendo sulle spoliazioni vescovili dei beni parrocchiali e delle decime, così si esprimeva: «cum episcopi non contenti iis bonis, quae in ecclesiasticorum feudorum divisione sibi obtigerunt, aliorum etiam partes sibi sumpserunt, ita ut ii presbiteri, qui populo verbum Dei praedicabant, ac sacramenta ministrabant, coacti fuerint vitae alimenta quarere ab ipso populo» [POLITI 1792, v. VII, p. 55-56].

se i «predia, de quorum fructibus decimandis agitur, sunt sita infra limites ecclesiae baptismalis, et tunc clarum est, quod talis decima ad illum [al pievano] pertineat»[113].

Le prerogative della pieve sulle decime del territorio traggono fondamento proprio dalla natura stessa dello *ius decimae*, che è quella di essere un tributo specificatamente legato all'esercizio della *cura animarum*[114], un fatto che a ben vedere non era sfuggito nemmeno ai redattori dell'ormai famosa legge del luglio 1887[115]. A questo riguardo, per

[113] MONETA 1621, p. 67; cfr. anche REBUFFE 1575, p. 59 («decimae praediales matrici ecclesiae […] debentur ex omnibus praediis suae parochiae […] quaecunque predia coluntur, proventus decimationum baptismali ecclesiae designatus»), 60 («nulli licet decimationem proventuum a priori ecclesia, cui fuerat assignatus, abstrahere […] ecclesiae antiquitus constitutae nec decimis, nec ulla possessione priventur, ita ut novis oratoriis tribuantur»); ZANCHI 1587, p. 279 («decimae praediales de iure communi debentur ecclesie parochiali, in cuius parochia praedia sita sunt»); PELLEGRINO 1614, c. 256v, 257v-258r («pertinet exactio decimae ad parochialem, in cuius dioecesi predia sunt sita»); TOSCHI 1605, v. II, p. 462 («debentur de iure communi parochiae baptismali»); DE LUCA 1759, libro XIV, p. 187; POLITI 1792, v. VII, p. 59-60; CHIERICATO 1718, p. 14, 280; CHIERICATO 1723, p. 148. Per le posizioni degli interpreti contemporanei cfr. VIARD 1912, p. 89-90; FERRABOSCHI 1943, p. 47 *passim*; SCHIAPPOLI 1940, p. 66-69; JEMOLO 1936, p. 22-24, 56; RUFFINI 1902, p. 26, 28, 72.

[114] Per qualche esempio cfr. CIPOLLA 1589, c. 26r (le decime «propter spiritualia praestantur»); TOSCHI 1605, v. II, p. 462 (le decime «debentur […] propter ministrationem sacramentorum»); *Sacrae Rotae romanae decisiones* (1622), p. 173 (decisione 174): «decimae de iure debentur ei, ad quem spectat cura animarum, et ille, ad quem spectat exercitium, non habet nisi suam congruam […] ille vero qui habet solum exercitium curae, non possit praetendere, nisi suam congruam», 567 (decisione 504); *Mantissa decisionum Sacrae Rotae* (1708), v. IV, libro XII, p. 13 (decisione 7): «decimae destinatae sunt ad sustentationem exercentium curam animarum».

[115] Nella prassi canonica, le decime dovrebbero di conseguenza essere pagate alla chiesa da quei parrocchiani che «ab ea recipiunt santissima sacramenta, ut constat ex libris status animarum, baptismatum, atque matrimoniorum» [CHIERICATO 1718, p. 280]. Questa affermazione inficerebbe però quanto abbiamo evidenziato più sopra, e cioè che tutti i terreni soggetti alla giurisdizione parrocchiale dovrebbero essere soggetti alla decima. Ne conseguirebbe infatti che quei fedeli (o ancor più infedeli,) che, pur possedendo terre entro i limiti della parrocchia, risiedono però altrove, non beneficiando della *cura animarum* e dei sacramenti, dovrebbero pagare altrove le loro decime. Secondo la Boyd, lo stravolgimento di questa prerogativa basilare nel diritto di decima (a tal punto importante che però ancora nel Settecento il Chiericato vi faceva ampio riferimento, quantunque si trattasse di un principio che da secoli non trovava più applicazione) è da ascrivere ai decretalisti del XIII secolo che, legando il diritto di decima ai fondi della circoscrizione parrocchiale o pievana, «established once and for all the essentially predial nature of the tithe and divorced it from the administration of the sacraments» [BOYD 1952, p. 140].

l'area veneta di cui ci occuperemo ampiamente in seguito, è doveroso accennare ad una particolare caratteristica della quota decimale della pieve o della parrocchia: il quartese. Non si tratta di un elemento anomalo e inspiegabile nella complessa storia della decima, bensì il quartese (o quarantese secondo una meno usata accezione[116]) si identifica con la quota residua, fruita dalla pieve, dopo la riserva vescovile dei restanti tre quarti di decima: «il quartese è la quarta parte della decima dei frutti della terra, dovuta per diritto canonico, e cioè *divina institutione, humana vero constitutione*, al sacerdote che amministra i sacramenti al popolo»[117].

IV. In diversi momenti abbiamo ricordato che nel corso del medioevo anche la compagine laica entrò in contatto con il diritto di decima; appare evidente che non si trattò sempre di un rapporto pacifico ed esente da contrasti, quanto soprattutto che non si trattò di un fenomeno radicato prevalentemente nei secoli di mezzo, se ancora negli ultimi decenni del '500 il giurista Zanchi, riferendosi al territorio veronese, informava il lettore del suo trattato sui privilegi ecclesiastici che «quotidie praesertim in agro nostro veronensi multos cives ac alios ferocissimos barbaros profitentes arma», si aggiravano per le campagne «deturpantes iura decimarum unde ab eorum tiranniam luunt poenas tanti sceleris nam modo ferro modo esilio modo egestate pereunt, et numquam dies claras habent»[118] i poveri preti che, nelle quote decimali loro rimaste, riponevano l'unica ed esigua speranza per il proprio sostentamento.

[116] Se la decima corrisponde alla decima parte del prodotto raccolto in un fondo, il quartese, che della decima è la quarta parte, sarà un quarantesimo dell'intero prodotto, cfr. BERENGO 1963, p. 110.

[117] FALCO 1941, p. 237-238. Cfr. anche CHIERICATO 1718, p. 14: «quartesia frugum debentur parochis ex juris divini, atque canonica dispositione». Studia l'origine del quartese nel Veneto, come «lineal descendant of the fourth of the clergy» BOYD 1952, p. 4, 119-122, 135, 147-148, 151; FALCO 1936, p. 49: «il quartese è la quarta parte della stessa decima, specialmente riservata al sacerdote che amministra i sacramenti ai popoli, quarta parte da estrarsi dalla decima stessa, quando è dovuta ad altri ministri della Chiesa per consuetudine immemorabile o per legittima consuetudine»; SCHIAPPOLI 1940, p. 65: «il quartese è cosiddetto, perché corrisponde alla quarta parte di una decima a carico del fondo ad esso soggetto; altrimenti non si spiegherebbe il termine, poiché tutti sono d'accordo nel ritenere che il quartese non corrisponde al quarto dei prodotti del fondo»; FERRABOSCHI 1976, p. 308 *passim*.

[118] ZANCHI 1587, p. 345.

Parole che non possono non riportare alla memoria le molte denunce contro i *patroni* laici, contenute nelle polizze ecclesiastiche relative alla Redecima del 1564, già bene poste in luce dal Varanini per il territorio della Valpolicella: bande di armati e bravi, al servizio del patriziato urbano, «cavalcano e si dan bon tempo con l'entrata delle decime delle povere chiese [...] et a noi [è l'arciprete del piccolo centro rurale di Oppeano che parla] convien tacere per paura che non ci amazino»[119]. Al riguardo non mancano di certo episodi consimili: molto più tardi, siamo infatti nel 1716, l'arciprete della pieve di Roverchiara lamentava – forse rincarando un po' i toni, ma facendo ben comprendere la protervia e la spregiudicatezza con cui il laicato aveva affrontato la questione di una decima contesa alla sua pieve – che una «meza compagnia de sgherri» al servizio dei proprietari laici della decima di Isola Rizza, capeggiati dal conte Marcantonio Maffei, «fece fugire e inoltre temere della vita» gli agenti che raccoglievano la decima di ragione della pieve, «che perciò restò scemata ne suoi giusti possessi». In un'altra occasione, dopo aver mandato «uomini armati che con terrore posero in fuga li decimali e conduttori di decime della pieve di Roverchiara», lo stesso Maffei inviò «carri spalleggiati da uomini armati alla corte della pieve di Roverchiara e asportò le cove di decima a suo piacere»[120].

Le modalità e i tempi di questa graduale penetrazione laica in un ambito di esclusiva competenza ecclesiastica furono dunque differenti e quantomeno complessi; nel caso si sia trattato di patenti e violente usurpazioni, come invece di legittime (non tuttavia per il diritto canonico) infeudazioni e concessioni fatte dai vescovi a vassalli e familiari, trasformatesi nei secoli in proprietà *tout court*, pur tollerata di malavoglia dalla compagine ecclesiastica. Prescindendo dai multiformi aspetti di queste vicende, tra l'altro già abbastanza note per trovare

[119] ASVE, *Sovraintendenti sopra le decime del clero*, b. 30, fasc. 107, citato in VARANINI 1987b, p. 123-124. A cui si possono aggiungere le dotte osservazioni del Politi: «quis enim nescit, hosce [i laici] in omnia ecclesiarum bona irruisse, invasisse, impetum fecisse, et non solum parochos, sed etiam episcopos ipsos suis feudis, praediis, agris diruisse, eosque ad subsidia sibi ex decimis populo imperatis comparanda adegisse?» [POLITI 1792, v. VII, p. 56].

[120] Il processo, da cui sono tratte le citazioni riportate, si trova nell'archivio parrocchiale di Roverchiara: ampi stralci sono riportati da SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 55 (da cui abbiamo preso i passi).

nuovamente posto in questa sede[121], gli elementi che interessano più da vicino il diritto di decima in rapporto al possesso laicale, vengono alla luce se si considera ancora una volta la legislazione canonica.

È patente infatti che lo *ius decimationis*, di natura divina e inerente esclusivamente all'esercizio sacramentale non può mai e per nessuna ragione passare in mani laiche: i canonisti «decimas ecclesiasticas percipere, an, et quando possit secularis dubitant […] et quidam regulariter habere et percipere, non posse certum est, cum ius percipiendi decimas sit spirituale»[122]. In più occasioni – anche se prevalentemente dopo il XII secolo, in seguito alla complessa opera di riorganizzazione del diritto canonico[123] e dopo le prime dure reazioni al possedimento

[121] Una chiara disamina del rapporto intervenuto tra decime e laici e delle vicende storiche ad esso connesse, si trova ancora in THOMASSIN 1760, p. 31-38; POLITI 1792, v. VII, p. 56; VIARD 1912, p. 118-134; BOYD 1952, p. 79 *passim*, 82 *passim*, 96 *passim*, 102-105, 165 *passim*; FERRABOSCHI 1943, p. 52 *passim*; GIANZANA 1911, p. 468; CASELLI 1890-1891a, p. 183-184; CASELLI 1890-1891b, p. 305-328; CASTAGNETTI 1986, p. 516 *passim*; CASTAGNETTI 1984a, p. 218 *passim*.

[122] MENOCHIO 1695, p. 262-263; cfr. anche MONETA 1621, p. 30-56; PELLEGRINO 1614, c. 256r («nec laici possidere, aut habere possunt decimas praediales absque legitimo titulo ecclesiastico […] quia inhabiles, et incapaces sunt detinere decimas domino Deo reservatas»), 258v, 259r-v; REBUFFE 1588, p. 212 («laicus non potest possedere decimas, ergo nec iudicium possessorium intentare»); TOSCHI 1605, v. II, p. 465 («laicus non est capax decimarum»). Cfr. anche FERRABOSCHI 1943, p. 52 *passim*.

[123] Le decisioni prese durante il concilio lateranense III (1179) vennero equiparate, dai canonisti, al limite ultimo per il possesso laico delle decime; a partire da questa data la Chiesa, riconoscendo le legittime investiture precedenti, non avrebbe più proceduto ad ulteriori infeudazioni: «statuit sane concilium illud decimas antea ab episcopis, et ecclesiarum praelatis concessas in feudum, secularibus, perpetuo juste ab eis possideri, in futurum vero concedi minime debere» [MENOCHIO 1695, p. 262]; come anche «quod concilium lateranense III non espresse statu[i]t, restituendas esse decimas, quas laici detinebant, neque ullam in ipsos poenam constitu[i]t, sed tantum illas in laicos trasferri, ac novas acquiri vetet, plerique in eam venere opinionem, quod eas synodus integras laicis reliquerit decimas, in quorum antea possessione versabantur. Hinc orta communis opinio, laicos retinere posse infeudatas decimas» [POLITI 1792, v. VII, p. 57-58]. Un'*opinio* che, a distanza di secoli dal concilio, trovava adito nei *consilia* con cui il giurista veronese Cipolla rincuorava i laici, invitandoli a non temere per la dannazione della propria anima [CIPOLLA 1589, c. 26r]. Gli investiti dovevano però dimostrare fondatamente il loro diritto: «qui ergo sunt in hac possessione immemorabili, praesumuntur de his decimis investiti ab antiquis illis episcopis, vel praelatis, si modo allegant ipsam investituram, et ad eam probandam deducunt, et probant immemorabilem hunc temporis cursum, et quasi possessionem» [MENOCHIO 1695, p. 263]; «debet laicus etiam se defendens ab ecclesia vendicante decimas provare se illas possedesse ante concilium lateranense» [TOSCHI 1605, v. II, p. 465]. Sulle disposizioni lateranensi cfr. REBUFFE 1575, p. 166; REBUFFE 1588, p. 213; *Decisiones de rota* (1585), c. 91r; PELLEGRINO 1614, c. 258v; DE LUCA 1759, li-

laico delle decime – per la Chiesa, nella reale impossibilità di riottenere quelle decime che da secoli e decenni erano ormai, per consuetudine, effettivo possesso laico, divenne sempre più evidente la necessità di giustificare quelle che erano in realtà manifeste trasgressioni della sua stessa precettistica.

In questo torno di tempo, l'introduzione e l'obbligo dell'investitura feudale[124] per i possessori laici delle decime, si configurarono chiaramente come tentativi di regolamentazione in una situazione che poteva col tempo divenire insostenibile[125]: «sine auctoritate, et decreto episcopi non sunt [i laici] capaces huius feudi decimalis; decimae enim sunt res ecclesiasticae, quae sine licentia, et concessione ecclesiae non possunt transmitti in laicas personas, de illis nunquam investitas [...] vassallum ab ecclesia investitum de feudo decimali non posse sine ecclesiae expressa concessione alios laicos subinfeudare»[126].

È d'altronde inequivocabile che l'infeudazione e l'atto della sua investitura – che, secondo la Boyd, «became part of the working compromise which the church effected with lay society»[127] – pur facendo ordine e in parte salvaguardando le antiche rivendicazioni ecclesiastiche, rimasero pur sempre incompatibili con il divieto canonico del possesso decimale per i laici.

bro XIV, p. 190; THOMASSIN 1760, v. III, p. 34; per la letteratura moderna cfr. VIARD 1911, p. 146-147; CASSANI 1894, p. 32-33; GAUDENZI 1899, p. 42; TODESCHINI 1882, p. 74 *passim*; ZENDRI 1998, p. 655.

[124] Sulla cui natura giuridica cfr. FERRABOSCHI 1976, p. 305-306.

[125] Cfr. VIARD 1911, p. 151-153.

[126] CHIERICATO 1726, p. 153; cfr. anche PELLEGRINO 1614, c. 256r, 258v.

[127] BOYD 1952, p. 171. Sono dello stesso avviso TODESCHINI 1882, p. 71: «la disperazione di rinvenire un pieno riparo a un abuso si fortemente radicato sembra essere stata la prima cagione, che abbia indotto molti vescovi a concedere formalmente le decime in feudo a' laici, che le possedevano. I vescovi conservarono con ciò, se non altro, l'alto dominio sulle decime stesse»; GAUDENZI 1899, p. 42-43; ZENDRI 1998, p. 655. Cfr. anche GRUBB 1985, p. 295: in merito, l'autore sottolinea che «poiché le decime erano un diritto fondiario concettualmente simile a quello di sfruttamento del suolo, o a quello di giurisdizione, i rapporti tra il vescovo e il detentore delle decime erano equivalenti a quelli tra proprietario e affittuario, o tra signore e vassallo», inoltre «parrebbe che il rapporto feudale offrisse maggiori garanzie per la tutela dei diritti signorili (cioè episcopali) che non la *locatio in perpetuum*, in quanto legava più saldamente il subordinato al superiore, e impediva la dispersione della proprietà»; per una disamina di tali implicazioni si vedano anche le dense argomentazioni di BRAMBILLA 1984, p. 397-404.

Per ovviare a questa *impasse* – «pour mettre d'accord le droit et le fait»[128] scrisse P. Viard – iniziò a divenire frequente la distinzione tra lo *ius decimationis*, cioè il diritto di decima, l'«inalienabile, imprescrittibile, irriducibile» diritto della Chiesa che poteva «in ogni momento riacquistare per svariate ragioni la sua piena efficienza pratica»[129], e una fittizia facoltà ascritta anche ai laici, nettamente differenziata dal diritto di decimazione, che assunse nelle circostanze più disparate una terminologia varia: *quasi possessio*[130], *ius perceptionis*[131], *emolumentum decimae*[132], *commoditas decimandi*[133], *facultas percipiendi fructus decimae*[134], *decimationes*[135]. Se i laici non potevano fruire dello *ius*, prerogativa divina ed ecclesiastica, il loro godimento delle decime trovava una giustificazione nella sola capacità percettiva che non intaccava le facoltà del diritto, formalmente rimaste salde nelle mani della Chiesa: «cum referri possit, non quidam ad ipsum ius decimandi, quod est spirituale, cuius laicus est incapax, sed ad illam capacitatem, quae etiam in spiritualibus in laico dari potest, in sola scilicet perceptione, seu commoditate, prout nudi facti est, absque mistura iuris, iuxta etiam eam capacitatem, quam quotidiana habemus in laicis circa commoditatem pensionum ecclesiasticarum et de capacitate privatorum in feudis aliisque iuribus regalibus»[136]. Con una fittizia giustificazione, le obiezioni legittime del diritto canonico vennero ancora una volta accantonate, mentre quest'ultima ingannevole distinzione, per consuetudine, venne sempre più spesso chiamata a convalidare, a spiegare e ad attenuare un fenomeno che aveva ormai assunto enormi proporzioni.

A suffragio di quanto esposto appena sopra, non si possono dimenticare le frequenti prese di posizione della Chiesa in merito ai tri-

[128] VIARD 1911, p. 148.

[129] RUFFINI 1906, p. 29.

[130] Cfr. MENOCHIO 1695, p. 263; GIANZANA 1911, p. 476; FERRABOSCHI 1943, p. 53; RUFFINI 1906, p. 28. Per alcune esemplificazioni di tale prassi in alcune investiture decimali cfr. BARBIERI – ROSSINI 1984, p. 92 (documento n. 2), 97-98 (documento n. 6).

[131] JEMOLO 1936, p. 11.

[132] *Ibid.*, p. 11. Cfr. anche RUFFINI 1906, p. 24; CHITTOLINI 2000, p. 28.

[133] RUFFINI 1906, p. 24.

[134] *Ibid.*, p. 24. Cfr. anche GAUDENZI 1899, p. 94, 105.

[135] TOSCHI 1605, v. II, p. 462: le *decimationes* «non sunt proprie decimae» perché «descendunt a iure temporali, et istae cadunt in laicum».

[136] G. B. De Luca citato da RUFFINI 1906, p. 34.

bunali chiamati a dirimere le assidue questioni decimali[137]; trattandosi di materia eminentemente sacramentale ed ecclesiastica i giudici secolari non avrebbero potuto adoperarsi per giudicare le cause decimali: «quando quaestio de re sprirituali juris est [...] hoc sane casu hac de questione non cognoscit judex saecularis, sed solus ecclesiasticus»[138]. E più specificamente nel caso in cui «inter duos est quaestio, et contentio de jure decimandi»[139], il solo che possa intervenire è il giudice ecclesiastico[140]: «de hac juris questione cognoscit judex ecclesiasticus [...] ita pariter haec juris quaestio, an quis teneatur prestare decimas, pertinet ad judicem ecclesiasticum [...] sic quoque siquis aliqua de causa praetendat ad se spectare jus decimandi, et juris quaestio est, de qua judex ecclesiasticus cognoscit»[141]. Esistevano però eccezioni, casi e vertenze in cui anche al giudice laico era data facoltà di intervenire; e in sostanza questo avveniva quando le controversie si spostavano dallo *ius decimationis* e da tutte le sue implicazioni spirituali ai *fructus decimae*, alle liti inerenti cioè a quegli aspetti più eminentemente materiali, legati all'esercizio del diritto, alla mera e meccanica percezione che, come abbiamo evidenziato appena sopra, pur nella sua artificiosità, veniva consentita anche al laicato: «iudicia possessoria, quia sunt de re facti, spiritualia non sunt»[142]. Ecco perché dunque «si agatur de

[137] Cfr. VIARD 1912, p. 177-184.

[138] MENOCHIO 1695, p. 136; cfr. anche MONETA 1621, p. 72-92; REBUFFE 1575, p. 112: «nec olim, nec hodie iudices regii, vel alii seculares de decimis etiam infeudatis conoscere iure possunt, sed iudices tantum ecclesiastici, tum quod causa decimarum est spiritualis»; TOSCHI 1605, v. II, p. 465-466: «causa decimarum est spiritualis, et ad forum ecclesiasticum spectat cognitio [...] causam decimarum esse fori ecclesiastici, ut etiam si agatur de decimis inter laicos causa sit ecclesiastica, et spiritualis»; PELLEGRINO 1614, c. 260r: nel caso in cui «de iure queritur [...] iudicium pertinere ad ecclesiasticum [...] nam causae decimales sunt spirituales [...] quarum cognitio, et decisio, immo, et earum, quae spiritualitati adhaerent, ad iudicem ecclesiasticum pertinent [...] et ita ego semper sub hoc felicissimo statu vidi in petitorio, causas decimales remitti ad forum ecclesiasticum»; CHIERICATO 1726, p. 160: «decimarum ecclesiasticarum judicium spectat ad episcopum».

[139] MENOCHIO 1695, p. 136.

[140] *Ibid.*, p. 140: vengono riportate le decisioni in materia di decime prese al concilio di Trento, che secondo l'autore proverebbero che «sane verbis sensisse videtur, sacrum concilium causas decimarum, sive juris, sive facti sunt, ad judices ecclesiasticos pertinere».

[141] *Ibid.*, p. 136.

[142] PELLEGRINO 1614, c. 260v.

facto, ut de furto decimarum, vel de sola facti questione, vel executione, tunc cognoscere etiam laicus iudex potest»[143]. Per la Chiesa si trattò certamente di una soluzione di ripiego, che rifletteva ancora una volta l'incalzante ed inesorabile preponderanza del laicato nella gestione della materia decimale, un'avanzata progressiva e continua, contraddistinta comunque da differenze regionali notevoli nel contesto statuale dell'Italia moderna.

Non dovunque infatti la possibilità di appello al giudizio laico nelle questioni decimali era «communis sententia doctorum nostri temporis»[144], come affermavano pacatamente le parole del seicentesco giurista padovano Pellegrino: questo perché le condizioni straordinarie, con cui la Repubblica veneta regolamentò il diritto di decima, entro il suo tradizionale ambito di autonomo confronto con la Chiesa, non incontrarono sempre fertile terreno, almeno fino all'emergere nella penisola di governi e idee illuminate. Ma di questo avremo modo di parlare nel successivo capitolo.

[143] REBUFFE 1575, p. 97; cfr. anche MENOCHIO 1695, p. 137-138: «si laicus possidet decimas justo titulo, vel colorato, iudicem secularem esse iudicem competentem privative ad iudicem ecclesiasticum, et in Gallia observari, quodsi secularis decimae possessor molestiam ab ecclesiasticis afficiatur impetrat literas regias, quibus ipsis ecclesiasticus inhibetur, ne de huiusmodi causis cognoscatur, easque ad judices seculares remittant»; PELLEGRINO 1614, c. 260r-v: «in possessorijs autem retinendae, et recuperandae, ubi res agitur adversus laicum turbatorem, aut spoliatorem laici in feudum detinentis decimam communiter doctores senserunt iudicium tractari posse coram laico, ad quem pertinet protegere subditos ne turbentur, non spoliarentur, nec ve iniuria afficiuntur in rebus suis»; TOSCHI 1605, v. II, p. 466: «quando lis esset non super decimis, quia de eis non controvertitur, sed de illarum mera solutione, ut quia solvere debens dicit se solvesse, vel sibi deberi aliquid compensari, et tunc, quia cognitio, et causa est mere civilis potest conosci etiam per iudicem secularem»; BARBOSA 1718, p. 402 *passim* (il giudice laico ha potere se la causa tratta il *merum factum*).

[144] PELLEGRINO 1614, c. 261r.

CAPITOLO II

«Falcem in messem alienam imponunt». *Il diritto di decima tra ordinamento giuridico veneto e prassi statutaria*

Con la conquista della Terraferma, la Repubblica veneta si trovò ad affrontare per la prima volta il problema delle decime ecclesiastiche, che nelle campagne dei territori di recente acquisizione intrecciavano da secoli un consolidato sistema di esazione capillare – ma nello stesso tempo eterogeneo, scomposto e in più casi palesemente frammentato – in cui preponderante era stato ed era ancora il ruolo di usanze e di consuetudini locali, radicate entro i limiti delle singole circoscrizioni pievane e vescovili. Un sistema quindi 'anomalo' e per molti aspetti incognito per il governo veneziano che non tardò comunque a sperimentarne quell'intricata ed estenuante litigiosità[1] che delle decime ecclesiastiche è stato forse uno degli aspetti predominati e non solo in epoche remote.

Prescindendo per ora dall'intrinseca conflittualità decimale, su cui avremo modo di tornare ampiamente, gli elementi che costituirono una palese novità, entro i parametri di riferimento dell'amministrazione veneziana, riguardarono soprattutto la prassi giuridica che nei secoli aveva regolamentato il diritto di decima nei territori che agli inizi del XV secolo erano confluiti nel dominio 'da terra' quanto poi il complesso e ambiguo rapporto instauratosi tra la compagine ecclesiastica e il laicato, risultato delle vicende che nell'evo di mezzo avevano interessato e modificato profondamente la storia della decima. A ben vedere quindi un'eredità alquanto complessa e foriera di problematiche che, al pari di molte altre con cui la classe dirigente veneziana fu posta a contatto dalla conquista territoriale, non incontrarono risposte immediate e definite, quanto piuttosto tentativi di mediazione e di ac-

[1] A titolo di esempio (tra gli innumerevoli possibili) cfr. VIARD 1911, p. 139-141; VIARD 1912, p. 71-86; CHERUBINI 1984, p. 383; ZENDRI 1998, p. 655-703; RIGHINI 2000, p. 403-420; CONSTABLE 1979b, p. 254: a tale proposito, quest'ultimo autore sottolinea comunque che «open resistance to tithes was comparatively rare in the Middle Ages», a differenza invece di quanto venne progredendo «in the fourteenth and fifteenth centuries, on account both of the growing hostility to the Church and the general movement toward freedom from traditional dues» [*Ibid.*, p. 265]; BRIOSCHI 2000, p. 31-45; per l'area veneta cfr. STELLA 1958, p. 62 (nota n. 3); BERENGO 1963, p. 112 (e note corrispondenti).

comodamento, attraverso i quali il nuovo Stato evitò di imporsi autoritariamente, lasciando invece aperti gli spazi per un'assimilazione lenta, guidata, quanto puntualmente controllata, delle esperienze secolari della Terraferma[2]. Problemi comunque noti, se non notissimi, su cui negli ultimi decenni la storiografia ha abbondantemente disquisito, giungendo nel contempo ad una ricostruzione plausibile dei molti aspetti delle dinamiche di interscambio che su molti livelli – dalla fiscalità al diritto statutario, solo per indicare due esempi di fondamentale importanza – hanno costituito l'aspetto eminentemente 'politico' della penetrazione di Venezia.

La storia e le vicende del rapporto tra la Repubblica e le decime ecclesiastiche della Terraferma costituiscono del pari un momento importante di questa azione mediatrice della Dominante. Da quanto emergerà nelle pagine seguenti, pur partendo da una storiografia a dir poco lacunosa, dovrebbero apparire con più chiarezza i differenti ambiti dell'intervento veneto in materia decimale. Da un lato, la Repubblica dovette infatti confrontarsi con una legislazione decimale e feudale legata precipuamente alla prassi statutaria delle singole città della Terraferma, con un diritto alieno ed estraneo alla propria tradizione giuridica, e per questo fortemente osteggiato dal patriziato di governo, a cui spettava la reggenza quotidiana e a cui era affidata la gestione della giustizia nelle città del nuovo dominio.

D'altra parte, il complesso intreccio che a partire dall'età comunale, aveva lentamente involto la Chiesa – sola fruitrice primigenia delle corresponsioni decimali – con il laicato, poneva un ulteriore problema gravido di conseguenze, proprio perché le linee di demarcazione tra questi due ambiti di competenza nelle decime erano tutt'altro che definite. Se alla progressiva penetrazione laica nel godimento dei benefici decimali aveva fatto seguito un tentativo, effettivamente riuscito, di avocare alla propria giurisdizione e ai propri tribunali cittadini la materia decimale, tale parziale conquista non aveva certo significato la resa incondizionata della Chiesa che, oltre a non riconoscere la liceità dei tribunali laici e delle disposizioni statutarie in materia di decime ecclesiastiche – «consuetudines vel statuta a laicis edita super decimis etiam infeudatis, non valent»[3] –, non aveva mancato di riproporre e di

[2] Cfr. ZAMPERETTI 1989, p. 88: «il governo veneto si impegnò con vigile attenzione a non provocare quei rilevanti sconvolgimenti nell'assetto complessivo delle province suddite che la consapevolezza delle sue forze e anche dei suoi limiti del resto gli consigliavano».

[3] REBUFFE 1575, p. 115.

riaffermare in continuazione i propri diritti secolari, di cui si riteneva indebitamente espropriata.

L'eredità delle problematiche decimali della Terraferma si presentò dunque fin da subito – forse più per il secondo aspetto, legato ai diritti reclamati dalla Chiesa – di difficile e complicata gestione; considerando inoltre che la stessa conquista territoriale impose alla Repubblica ulteriori sforzi di controllo sulla Chiesa dei nuovi dominî, sui vescovi delle principali città e di converso sui benefici maggiori e sulle decime che, dopo le ripetute e continue alienazioni dei precedenti secoli, rappresentavano una, se non la principale, fonte di reddito dei nuclei pievani e parrocchiali, ancora dipendente per certi aspetti dalla giurisdizione e dal controllo, seppur soltanto formali, delle mense episcopali[4].

In questa già complessa situazione, dai contorni alquanto indefiniti e in cui incerte giurisdizioni si attorcigliavano e si sfidavano ripetutamente, rimescolando e mettendo di continuo in discussione gli esigui vantaggi faticosamente conquistati da ciascuno dei due 'avversari', Venezia si trovò anche a dover gestire i patrimoni confiscati alle sconfitte signorie scaligera e carrarese, nelle cui dotazioni era confluita nel corso di più decenni una notevole quantità di decime, che in un passato non troppo lontano erano state di esclusiva pertinenza vescovile. La vendita all'incanto di questi ampi possedimenti, dei diritti di giurisdizione spesso connessi e delle decime, rimpinguò le casse erariali della Repubblica, certamente bisognose dopo le dispendiose guerre che avevano aperto la strada della Terraferma. Ma è altrettanto vero che, almeno per quel che concerneva i diritti di decima messi all'asta, nei decenni seguenti si scatenarono attorno a questi ultimi, alcune delle contese più aspre tra i nuovi acquirenti – per buona parte *cives* delle città o patrizi veneziani – e gli episcopati, a torto fiduciosi di recuperare, nella mutata situazione politica, il molto terreno perduto nei decenni precedenti, soprattutto sotto lo stimolo di presuli riformisti che, proprio in terra veneta, tentarono un primo quanto timido approccio al riassetto e alla ristrutturazione delle disastrate condizioni della proprietà ecclesiastica[5].

[4] Cfr. DEL TORRE 1992-1993, p. 1174-1179.

[5] Negli episcopati veneti del Quattrocento non mancano significativi tentativi di ricognizione preliminare del patrimonio ecclesiastico superstite, dopo le esperienze delle signorie quanto evidenti segni di una sua nuova gestione; in generale su questi aspetti si veda DE SANDRE GASPARINI 1990, p. 579-581 (Padova), 582 (Treviso), 584-585 (Padova), 586 *passim* (Verona), 595 *passim* (Padova); per il padovano non mancano preziose indicazioni sulle riforme economiche della diocesi (indagini sull'assetto patrimoniale e

Quale fu dunque la prima reazione di Venezia? In sintonia con la propria funzione di mediazione tra le forze e le tensioni contrapposte della Terraferma, il comportamento della Repubblica si espresse principalmente in un tentativo per mantenere lo *status quo*, senza modificare radicalmente la situazione preesistente. In certo qual modo, fino agli inizi del XVII secolo, l'intervento di Venezia nelle controversie decimali, la loro regolamentazione attraverso i fori rettorili delle città di Terraferma e i tribunali di appello veneziani, fu tutto teso a non creare nuovi pericolosi precedenti. Il più volte citato motto secondo cui *qui sunt soliti solvere solvant*, esprime in modo emblematico la presa di posizione del governo veneto che, si badi bene, non generò, di fronte alle problematiche decimali, una propria riflessione. Non vi fu nessun tentativo per capire in profondità le radici secolari delle diatribe che quotidianamente minacciavano il buon funzionamento dei già affollati fori dei recenti dominî, nel voluto intendimento di non intaccare con provvedimenti nuovi in una materia altrettanto incognita e dalle conseguenze pericolose, gli equilibri, seppure molto fragili, che avevano avuto modo di sedimentarsi nei secoli precedenti[6].

Per una tale riflessione si dovette invece attendere quasi due secoli, quando attraverso l'apporto dei Consultori *in iure* e, bisogna ricordarlo, entro un clima politico non certo scevro da prese di posizione e da forzature giurisdizionaliste, il problema delle decime ricevette una prima dettagliata analisi e una sorta di codificazione, che come per altre questioni dibattute e studiate dai Consultori, rimase di modello ed esempio per i decenni a venire[7]. Fu quindi solo con i Consultori e so-

controllo da parte della mensa vescovile sui beni delle chiese territoriali) nel volume di GIOS 1977, specialmente i capitoli III-V; DE SANDRE GASPARINI 1980, p. 81-83, 107 *passim*, 113 *passim*, 116 *passim*; per il vicentino cfr. MANTESE 1964, p. 257, 266-267; per il trevigiano si rimanda invece a PESCE 1969, v. I, p. 56, 114-116, 281; mentre per il veronese sono d'obbligo i richiami ai preziosi lavori della già citata DE SANDRE GASPARINI 1981, p. 161 *passim*, 169, 174-177; DE SANDRE GASPARINI 1991a, p. 83, 85-88; CIPRIANI 1993, p. 335-346.

[6] Cfr. VARANINI 1990b, p. 460. Patenti analogie tra questo comportamento e quello tenuto nei confronti dell'altrettanto spinosa legislazione feudale (per molti aspetti, come vedremo, strettamente connessa con la storia della decima) – «la latitanza del fenomeno da quelle che furono le tappe fondamentali della storia veneta e della stessa problematica governativa» – sono discusse da GULLINO 1983, p. 185.

[7] L'impegno dei Consultori in merito alla materia decimale, a partire dagli anni '30 del Seicento, è ricordato da BARZAZI 1986, p. 187-188: nel 1628 il Senato commissionò al consultore Gasparo Lonigo e a sei giuristi dello studio patavino un'indagine sui feudi ecclesiastici di origine decimale, in seguito ad alcune controversie in materia successoria con alcuni episcopati. Le conclusioni a cui pervenne la 'commissione' non si discostaro-

prattutto con il tramite delle loro competenze teologiche e giurisprudenziali che la fumosa materia decimale trovò una sua collocazione precipua all'interno della prassi giuridica veneziana (peculiarmente in relazione con la recente normativa feudale). In questo modo, venne conseguentemente superata l'assimilazione più o meno armonica della prassi statutaria delle città o la produzione legislativa occasionalmente legata a singoli episodi locali, lasciando spazio ad una valutazione più matura e profonda, in grado di non trascurare le origini della storia della decima, i cambiamenti e le vicende dei secoli successivi, come pure i profondi e duraturi legami con la Chiesa e con il suo diritto, per poi proporre e tentare di superarli in nome di una pretesa egemonia del diritto veneto su quello comune, o di un'assimilazione di quest'ultimo al primo.

Da quanto siamo venuti dicendo, dovrebbe apparire evidente la difficoltà di interpretare e valutare la produzione legislativa veneta in materia di decime ecclesiastiche senza partire da una parziale disamina della prassi statutaria vigente nella Terraferma. Solo in un secondo tempo questo nucleo statutario, saltuariamente integrato da un'ingente produzione di ducali, di parti e di terminazioni di differenti magistrature, subì, come accennato, una lenta evoluzione, che pur senza uscire dal solco precedentemente tracciato, diede forma ad una riflessione più compiuta, che d'altra parte, legata alle tormentate vicende del rapporto tra Chiesa e Stato nella Venezia seicentesca, si inaridì ben presto come molte delle tentate riforme che costellano la storia di una Repubblica da sempre timorosa, fino all'inverosimile, delle novità, di qualsiasi novità nei suoi ordinamenti.

1. *Decime e statuti comunali: il caso veronese e padovano.*

Agli inizi del Seicento gli argomenti con cui il giurista padovano Marco Antonio Pellegrino cercava di convincere i lettori delle sue *Decisiones patavinae* che le cause relative alle decime, proprio in virtù del

no di molto da quella che era ormai la prassi assodata in Terraferma, che prevedeva l'assoluta «laicità delle decime concesse in feudo a secolari» [*Ibid.*, p. 188], come pure l'indiscusso primato del foro laico. Sullo stesso episodio cfr. BARZAZI 1985, p. 230, 248-250: «intento fondamentale del governo veneziano e dei suoi consultori, che compivano in quell'occasione uno sforzo veramente notevole per coordinare il lavoro dei dottori padovani, era di chiarire e ribadire una volta per tutte le ragioni dei laici e dell'autorità secolare su vasti territori sui quali la Chiesa tornava continuamente a rivendicare originari diritti» [*Ibid.*, p. 248]; come pure *I consulti di Fulgenzio Micanzio* (1986), p. XXXIV-XXXXV.

loro essere materia spirituale, non potevano in alcun modo trovare soluzione nei fori dei laici, potevano apparire a dir poco anacronistici, se interpretati entro un contesto di riferimento regionale in cui, dai secoli dei liberi comuni e dalle prime 'scorribande' del laicato tra le decime vescovili, le controversie decimali erano divenute una gelosa prerogativa dei podestà prima e dei tribunali dei rettori dopo l'avvento del governo veneto. E su questo anche il Pellegrino non aveva dubbi quando affermava con sicurezza, riferendosi precipuamente al caso padovano, che lo «statutum nostrum laicum sub rubrica de decimis, multa constituit, et providit circa decimas, de cuius statuti validitate, non est opus discurrere»[8]. Quello che però a suo giudizio non reggeva entro la struttura statutaria era l'assurda e infondata prerogativa di fare propria una materia spirituale da sempre aliena alla giurisdizione del laicato, e da questa convinzione traeva le sue determinate conclusioni e proponeva la necessità di operare delle distinzioni, ancorchè concettuali: «de rebus spiritualibus ecclesiasticis […] eius [dello statuto] dispositio de re spirituali semota a iurisdictione temporali sit nullius roboris»[9].

Queste ultime parole non devono però trarre in inganno, perché a ben vedere, quella che poteva essere in un primo tempo interpretata come una posizione accomodante nei confronti dell'indiscussa autorità della Chiesa in materia di decime, una voce controcorrente della dottrina giuridica della Terraferma, si rivelava ad un più attento esame una chiara e netta distinzione tra le due giurisdizioni che si erano sovrapposte da tempo sulla decima. L'una, quella spirituale, su cui le disposizioni degli statuti non potevano di certo avere valore, l'altra relativa invece alla giurisdizione temporale, al *merum factum* a cui si è fatto cenno nel capitolo precedente, su cui la prassi statutaria poteva legittimamente intervenire, come in realtà faceva indisturbata già da secoli.

Non bisogna d'altronde perdere di vista un fatto non trascurabile: e cioè che queste disquisizioni statutarie del Pellegrino, volte ad individuare sottili e forse troppo impercettibili differenze tra le poste degli statuti, davano nel contempo l'impressione di essere un tardo tentativo di conciliare *a posteriori* (siamo a due secoli di distanza dal primo incontro veneziano con le decime di Terraferma) le disposizioni canoniche e la prassi ormai invalsa nei fori civili di tutto il dominio, di tro-

[8] PELLEGRINO 1614, c. 255v.

[9] *Ibid.*, c. 255v.

vare insomma un punto di mediazione in una fittizia divisione degli ambiti di intervento che salvaguardava teoricamente la giurisdizione spirituale, ponendola al di fuori della portata del laicato.

Si trattava, d'altra parte, di una mediazione che prendeva forma quando ormai gli spazi di intervento della giurisdizione ecclesiastica sulle decime erano esiguamente ridotti e in pratica nulli, mentre la riflessione teorica assurgeva all'unico momento propositivo con cui ipotizzare scenari ideali che nel quotidiano erano invece da tempo per sempre ed irrimediabilmente compromessi. Le riflessioni del giurista padovano possono essere agevolmente considerate come il punto di arrivo, certamente non l'unico, ma sicuramente tra i più emblematici e carichi di significato, di un processo di secolare elaborazione laica in relazione al problema delle decime ecclesiastiche dei territori veneti. Un processo che agli inizi del Seicento, come si è visto, era ormai maturo, forte di argomenti consolidati, protetto da una ripetuta normativa veneziana che ne aveva fatto propri i punti fondanti e le conquiste più importanti, sicuro a tal punto da porsi il problema della propria legittimità non più in chiave di gretta superiorità, di conquista, di rapina, di usurpazione e di acquisizione forzata ai danni di una Chiesa debole e costretta a ratificare passivamente la spoliazione continua del proprio patrimonio, quanto invece fondandola su presupposti di diritto, mescolando abilmente assieme la normativa canonica medievale e le sue interpretazioni successive, e pervenendo infine a quella fittizia distinzione di ambiti, garante a suo modo di una situazione consolidata e immodificabile.

Abbiamo fatto riferimento al punto di arrivo: questo presuppone quindi una concettualizzazione tarda, lontana, molto lontana dai secoli in cui le prime elaborazioni statutarie comunali avevano preso forma sotto la spinta insistente di un laicato sempre più proteso verso la fruttuosa e solida redditività della decima e perciò bisognoso di regolamentare, entro i propri parametri di riferimento giuridico, le nascenti e sempre più frequenti controversie che le decime contribuivano ad originare: come intuì perfettamente P. Viard, «la théorie de la dîme tend à se laïciser»[10]. Prima di spostare la nostra attenzione alla legislazione veneta e agli statuti confermati quattrocenteschi delle città di Terraferma, in cui le precedenti disposizioni relative alle decime vi confluirono comunque quasi *de verbo ad verbum*, cercheremo di deline-

[10] VIARD 1911, p. 159; come pure VIARD 1912, p. 165: «les seigneurs ont laïcisé le produit des dîmes […] ils vont en laïciser les conceptions théoriques».

are brevemente un profilo – muovendo a ritroso dal punto di arrivo che abbiamo per comodità tracciato – che permetta di comprendere gli importanti legami che la stessa normativa veneziana intessé con il retroterra giuridico statutario. La scelta di esemplificare questo processo attraverso il caso veronese e padovano si pone ovviamente come una tra le tante alternative possibili, ma sicuramente tra le più significative nell'entroterra veneto.

Al momento della prima compilazione statutaria veronese (1228), trasmessaci nell'edizione settecentesca curata dal giurista Bartolomeo Campagnola[11], la storia della decima aveva già assunto tratti ben definiti da almeno un secolo, entro il più ampio contesto di riferimento delle vicende che avevano interessato le proprietà dell'episcopato veronese. Abbiamo infatti già accennato in precedenza al legame univoco che pone in relazione il tributo decimale con il nucleo parrocchiale, la pieve, fin dalla sua istituzionalizzazione durante il dominio carolingio. Tale legame si andava però da tempo allentando, divenendo sempre più esiguo e tenue a causa di non sporadici tentativi dei vescovi di entrare in possesso di una parte dei redditi delle decime pievane[12]. Il risultato più evidente di questa assidua pressione vescovile sui gettiti decimali si concretizzò nel passaggio del nucleo più consistente delle decime pievane alla diretta gestione e fruizione delle mense vescovili, rimanendo alle pievi e alle parrocchie il solo quartese, e venendo in questo modo ad invertire la tradizionale ripartizione gelasiana che per secoli era stata seguita nella divisione delle entrate della Chiesa.

Gli eventi che caratterizzarono la storia delle decime veronesi seguirono fedelmente il percorso che con pochi e veloci tratti abbiamo delineato appena sopra, legandosi inevitabilmente ai profondi mutamenti a cui l'episcopato della città atesina andò incontro tra il IX e il XII secolo[13]. In questo arco di tempo, idealmente scelto, sotto l'impulso di una rinvigorita spinta demografica – che in parte incise anche sull'ormai obsoleta struttura del sistema pievano[14], contribuendo non

[11] Cfr. CAMPAGNOLA 1728.

[12] L'evoluzione della storia della decima nella diocesi veronese, con particolare attenzione ai tentativi di appropriazione dell'episcopato, è analizzata brevemente da CASTAGNETTI 1980, p. 62; CASTAGNETTI 1981, p. 106, 113-114; CASTAGNETTI 1976, p. 152, 155-156; CASTAGNETTI 1984b, p. 127, 151; CASTAGNETTI 1974-1975, p. 108; ROSSINI 1981, p. 81-84; MILLER 1998, p. 62-64; FORCHIELLI 1938, p. 205-207; MOR 1964, p. 84.

[13] Sui quali si vedano le recenti pagine di MILLER 1998, p. 26 *passim*; CASTAGNETTI 1991, p. 41 *passim*.

[14] Cfr. FORCHIELLI 1938, p. 114 *passim*.

poco alla sua lenta crisi e alimentando di converso una moltiplicazione delle istituzioni ecclesiastiche cittadine[15] – e di un nuovo rigoglio nell'economia urbana, entro una prospettiva politica in rapida strutturazione (la nascita del comune veronese), l'episcopato incrementò notevolmente la consistenza del suo patrimonio, estendendo progressivamente il proprio controllo sull'intera diocesi, «traendo vantaggio dall'enorme sviluppo che [la] stava interessando»[16].

La penetrazione nella gestione delle decime del territorio veronese si inserì quindi in un insieme di cambiamenti radicali attraverso i quali l'episcopato tentò di mettere in atto una ristrutturazione complessiva dell'intera diocesi, assicurandosi la cura e il coordinamento di forze che, fino a quel momento, avevano goduto di un certo margine di autonomia. Grazie all'intercessione del potere papale[17] – emblematica a questo proposito la tante volte citata bolla di Eugenio III del 1145[18] con cui «le chiese che si occupavano della cura delle anime […] vennero riconosciute come specifica competenza episcopale»[19] – e soprattutto grazie agli stretti legami con l'impero, «l'autorità temporale della diocesi fu ampliata»[20] e portata sotto il diretto controllo del vescovo[21]. Volendo riassumere, con le parole chiare del recente saggio della Miller, emerse in questo torno di decenni una situazione in cui «la posizione di predominio dell'episcopio all'interno dell'organizzazione della Chiesa veronese fu raggiunta attraverso l'espansione dell'autorità temporale del vescovo, attraverso lo sviluppo di una concezione dell'autorità ecclesiastica distinta da quella di giurisdizione temporale, attraverso la volontà del vescovo di fornire nuove istituzioni sia per il clero secolare che per la vita religiosa, e attraverso la sua attività pastorale»[22].

Fu d'altra parte una conquista importante ma solo temporanea, soprattutto se si pone attenzione agli effetti del noto concilio di Worms, che interessarono anche l'episcopato veronese. Venuto di con-

[15] Cfr. MILLER 1998, p. 63.

[16] *Ibid.*, p. 169; CASTAGNETTI 1980, p. 48-49.

[17] Cfr. MOR 1964, p. 177 *passim*; MILLER 1998, p. 177 *passim*. Sul rapporto comunque dialettico con la curia papale di Avignone si sofferma ROSSI 2000-2001, p. 27, 38 (2000).

[18] Su cui MILLER 1998, p. 177-179, 185; FORCHIELLI 1938, p. 2 *passim*; MOR 1964, p. 179 *passim*; ROSSINI 1981, p. 81-84; Rationes decimarum Italiae (1941), p. XI-XIV.

[19] MILLER 1998, p. 177.

[20] *Ibid.*, p. 180.

[21] In relazione ai legami con l'impero si veda ancora *Ibid.*, p. 180.

[22] *Ibid.*, p. 185.

seguenza a mancare il fondamentale contatto con il potere imperiale[23], la scelta dei presuli rientrò entro un'orbita prettamente locale, un fatto che certamente contribuì ad avvicinare l'episcopato ad un nuovo potere di riferimento, il comune: «se il vescovo – ha scritto con estrema lucidità la Miller – voleva continuare ad avere autorità nella città, doveva allearsi agli elementi più potenti che costituivano il nuovo governo comunale»[24].

Creare nuove alleanze, entrare in un gioco di potere che fino a quel momento si era mosso tra percorsi completamente differenti; in altre parole dare consistenza ad una feudalità vescovile, avere dei vassalli, dei seguaci fedeli che in cambio di beni, di terre, di giurisdizioni e di decime, avrebbero salvaguardato gli interessi dell'episcopato (e i propri)[25]. In questo modo e come diretta conseguenza di queste vicende, prese avvio in piena età comunale una sistematica e continua spoliazione del patrimonio della mensa vescovile[26], che raggiunse forse l'a-

[23] Cfr. DE SANDRE GASPARINI 1991b, p. 426.

[24] MILLER 1998, p. 222.

[25] Su questi problemi cfr. CASTAGNETTI 1991, p. 42, 56; MILLER 1998, p. 220 *passim*; FORCHIELLI 1938, p. 111; MOR 1964, p. 196, 198 (nota n. 2); DE SANDRE GASPARINI 1991b, p. 430; la famiglia Chiavica (un interessante esempio di questa feudalità legata al corpo ecclesiastico urbano) e le vicende dei loro rapporti con l'episcopato e con enti monastici cittadini (in particolare il monastero di S. Zeno), è descritto nel saggio di CASTAGNETTI 1974-1975, p. 96-97 (il vescovo Ognibene investì del castello e della villa di Cogollo un membro della famiglia), 98-99 (il monastero di S. Zeno locò ai Chiavica il castello di Villimpenta con la concessione dei tre quarti delle decime del territorio), 123 (altra infeudazione da parte del monastero di decime ad Albaro); ma anche il recente contributo di CASTAGNETTI 1998, p. XXVIII-XXXI (con ampi riferimenti alle infeudazioni vescovili di decime veronesi), XLVIII (in merito alla composizione della *curia* dei vassalli capitolari); CASTAGNETTI 1988, p. 4; CASTAGNETTI 1984b, p. 151; CASTAGNETTI 1983, p. 418, 443 (l'abate di S. Zeno locò a Fatino del fu Benfato Musio la decima della *curtis* di Moratica); VARANINI 1985a, p. 160 *passim*; VARANINI 1988f, p. 167. Per analoghi esempi relativi all'area bolognese, si rimanda invece a CASSANI 1894, p. 29, 31-32, 50; GAUDENZI 1899, p. 46; per l'area trentina cfr. ZENDRI 1998, p. 661: secondo un ms. settecentesco, citato dall'autore, da tempo immemore nel principato di Trento «era introdotto l'uso di far passare nei castelli le decime, e di farle servire ove di pagamento, ove di premio, ed ove di mercede per la custodia de' castelli stessi, anzi anche sotto il dominio de' vescovi»; per alcuni esempi del rapporto tra feudalità episcopale vicentina e diritti di decima, cfr. CARLOTTO 1985, p. 259; CARLOTTO 1988, p. 201-202, 204-205; GREGOLETTO 1988, p. 181-182, 185, 187 (il saggio sottolinea ampiamente il «collegamento verticistico fra il vescovo [di Vicenza] e le famiglie eminenti del contado», esemplificato attraverso diverse investiture decimali alla famiglia Trissino).

[26] Cfr. ROSSINI 1975, p. 49 *passim*; CASTAGNETTI 1998, p. XLVI; CASTAGNETTI 1991, p. 98.

pice con il vescovo Tebaldo[27], ma che, al di là dei singoli episodi, dei modi e dei tempi in cui avvenne, segnò per sempre la storia della Chiesa veronese che di quei beni non riuscì mai più ad avere il controllo, se non formale, attraverso le investiture concesse ai primi feudatari e poi rinnovate nei decenni e nei secoli ai successori o a chi nel frattempo si era ad essi sostituito.

L'alienazione di buona parte del patrimonio vescovile[28], quanto soprattutto la perdita degli enormi emolumenti derivanti dalle decime del territorio[29] ebbe ovviamente notevoli ripercussioni anche sulla stabilità economica dell'episcopato, impegnato nel contempo su più fronti in controversie per il conseguimento della legittimazione papale su beni contrastati ad altri enti ecclesiastici, liti costose e lunghe che contribuivano ad intaccare quanto ancora restava di una ricchezza che era stata cospicua[30].

Prescindendo ora da altri aspetti legati a queste vicende e volendo piuttosto seguire l'evoluzione dell'acquisizione laica delle decime, si giunge facilmente alla conclusione che si trattò di una transizione lenta ma continua, un cammino senza possibilità di ritorno che oltrepassò di gran lunga le mura di Verona, segnando nel contempo un progressivo interessamento del laicato alla riscossione decimale, attirato dall'alta redditività e dagli enormi vantaggi connessi alle prerogative della stessa decimazione: come infatti ha ben evidenziato Castagnetti «il percettore […] del reddito della decima poteva pertanto essere e-

[27] Cfr. FAINELLI 1913b, p. 24; SIMEONI 1959a, p. 156 *passim*, 172-175 (per una prima quantificazione delle alienazioni compiute da questo presule); MILLER 1998, p. 218-227; CASTAGNETTI 1998, p. XLVI; CASTAGNETTI 1983, p. 412.

[28] Per una ricognizione ovviamente sommaria dei possedimenti e delle giurisdizioni dell'episcopato, cfr. MOR 1964, p. 196 *passim*; ROSSINI 1975, p. 52-53, 58-59 (per una mappa delle giurisdizioni civili ed ecclesiastiche dipendenti nel XII secolo dall'episcopato).

[29] Cfr. FAINELLI 1913b, p. 24; CASTAGNETTI 1984a, p. 221 *passim*; CASTAGNETTI 1986, p. 518-520; è inoltre da notare che non furono solo i laici veronesi a beneficiare delle concessioni vescovili di decime: ad esempio, nel 1215, il vescovo Norandino concesse al monastero di S. Michele in Campagna «il diritto di riscuotere la decima su tutte le sue proprietà» [RECCHIA MONESE 1973, p. 28], diritto poi confermato da papa Onorio III (1222) e dal vescovo Giacomo di Breganze (1225) [*Ibid.*, p. 30 (nota n. 128)]. Da segnalare, nel 1287, il tentativo – non riuscito – del vescovo Bartolomeo di avocare a sé parte di tale diritto, lasciando alle monache la decima dei soli «territori che coltivavano direttamente e non in tutti quelli di loro proprietà» [*Ibid.*, p. 46].

[30] Su questo problema cfr. MILLER 1998, p. 225; comparabile con gli analoghi ricorsi al papato, che in questi anni impegnavano anche il capitolo della cattedrale nella difesa del proprio patrimonio e su cui scrive CASTAGNETTI 1998, p. XLVII-XLVIII.

quiparato al proprietario di una grande azienda, con una facilitazione rispetto al secondo, dal momento che la riscossione dei proventi della decima comportava un impegno amministrativo inferiore a quello necessario per la gestione e la conduzione di una *curtis*»[31].

Ma non solo: l'infeudazione al laicato urbano del patrimonio vescovile e la conseguente perdita del controllo che nel tempo l'episcopato aveva gelosamente difeso e cercato strenuamente di incrementare, mise in luce anche la crisi profonda dell'istituzione, le difficoltà nel mantenere integro quell'ampio potere di giurisdizione sulla diocesi faticosamente conquistato e, in ultima istanza, evidenziò una profonda vulnerabilità nei confronti di un potere politico, quello comunale, enormemente cresciuto e da tempo pronto a cogliere gli indubbi vantaggi, anche economici, del cui valore aveva già avuto sentore[32]. Come ha ben sintetizzato la Boyd «in the course of the twelfth century the communal governments gradually absorbed the once extensive public powers exercised by the episcopate in the Italian cities. Deprived of the imperial support by the outcome of the investiture contest in Italy, the bishops were too weak to resist. They ended by yelding to the communal authorities temporal powers conceded or sanctioned by the emperors and consolidated by an alliance with the lay aristocracy of the countryside»[33]. A questo proposito, viene quasi immediato il richiamo alla nota permuta del 1207, con cui l'episcopato cedette al comune di Verona tutti i diritti di giurisdizione esercitati nel territorio, ricevendo in contropartita il feudo di Monteforte[34].

Ovviamente anche le questioni legate alle decime non tardarono a tornare preponderantemente in discussione, dando origine a «one of the less-known conflicts»[35] tra comuni ed episcopati, a quella «communal revolt» contro le decime, le cui ripercussioni interessarono molto da vicino l'elaborazione e la codificazione statutaria; pur non se-

[31] CASTAGNETTI 1986, p. 516; cfr. anche CASTAGNETTI 1976, p. 155.

[32] Cfr. MOR 1964, p. 332-333; VARANINI 1991e, p. 271; CASTAGNETTI 1998, p. LV: l'autore evidenzia come la perdita progressiva del controllo capitolare sulle giurisdizioni esercitate nel contado (un esempio che potrebbe benissimo trovare riscontro anche per altri enti ecclesiastici veronesi), avvenuta all'incirca tra il 1130 e il 1150, trovi un interessante indicatore nella «rapidità con cui le comunità rurali si orientarono verso il comune cittadino per ottenere soddisfazione ai loro diritti, in assenza o impossibilità di intervento dei loro domini legittimi».

[33] BOYD 1952, p. 178.

[34] Cfr. MOR 1964, p. 277-278, 323 *passim*; SIMEONI 1960, p. 30 *passim*; ROSSINI 1981, p. 78; VARANINI 1991e, p. 301.

[35] BOYD 1952, p. 178.

guendo l'evoluzione dell'intera vicenda – per cui si rimanda ancora una volta all'esemplare trattazione di C. Boyd – basterà ricordarne alcuni tratti più importanti che permetteranno poi di cogliere con più chiarezza gli sviluppi delle poste statutarie relative alla materia decimale.

Prendendo le mosse dal contesto che fino ad ora abbiamo ricostruito – contraddistinto da un potere episcopale non più in grado di recuperare i molti beni con cui aveva infeudato i suoi vassalli – «the attack on the tithe» che, occorre notarlo, non fu assolutamente una prerogativa veronese[36], «coincided with changes in the class structure»[37] all'interno degli stessi comuni, nei quali dopo il XIII secolo, alla nobiltà feudale, che in parte aveva goduto degli enormi vantaggi rappresentati dalla debolezza dell'episcopato, si sostituirono nuovi ceti artigiani e mercantili[38]: «the accession of the bourgeoisie and the supremacy of the artisan classes in many cities unleashed long-standing resentment against the Church and bore fruit in anticlerical legislation»[39]. Profondamente ostili alla decima e alla sua corresponsione – «an irritating burden upon landed property, divorced from its original spiritual significance»[40] – in certo qual modo legati anche a posizioni anticlericali, insofferenti del potere temporale goduto dall'episcopato, anche i nuovi gruppi che presero nelle loro mani il governo di Verona lasciarono, come abbiamo accennato, un distinto segno di questa battaglia in una produzione statutaria in aperto contrasto con i residui diritti dell'episcopato e dei suoi successori laici: «the reaction against the tithe during the thirteenth century was to some extent but one facet of an antifeudal movement aimed both against the temporal jurisdiction of the bishops and against the magnates of the commune and its contado, who had translated their rights over the tithes into compulsive jurisdiction over the peasants who owed them»[41].

Per la storia della decima, la conseguenza più importante degli eventi di questo periodo derivò direttamente dalla limitazione della giurisdizione episcopale e del foro ecclesiastico che fino ad allora ave-

[36] In generale vedi quanto riporta CASTAGNETTI 1986, p. 522 *passim*; CASTAGNETTI 1984a, p. 225-227.

[37] BOYD 1952, p. 179.

[38] Per Verona, cfr. VARANINI 1984b, p. 79-80, 85.

[39] BOYD 1952, p. 179-180.

[40] *Ibid.*, p. 179.

[41] *Ibid.*, p. 190.

va deciso le cause di decima[42]: tracce evidenti di questi importanti mutamenti nelle competenze di giudizio sulle decime sono infatti rintracciabili in buona parte delle prime elaborazioni statutarie di molte città dell'Italia settentrionale, accomunate da analoghe disposizioni e da identici propositi[43]: ma peculiarmente quello di «bring the tithe under the jurisdiction of the communal courts»[44]. Non si trattò ovviamente di un esito isolato e scevro di legami con un più complesso contesto politico in cui stava prendendo forma una nuova definizione delle competenze e della gerarchia delle fonti giuridiche di riferimento nei comuni. In particolare, il problema del foro di competenza per le cause decimali, oltre a rappresentare un contenzioso tra due poteri antagonisti – uno nuovo, vittorioso e forte, proprio per questo insofferente di fronte a chi poteva offuscarne ed intaccarne in parte il campo d'azione, e uno vecchio, gelosamente aggrappato ad un potere superstite, di cui d'altra parte gli veniva di continuo impedito l'esercizio – trovava riscontro anche in quel vigoroso tentativo di ristrutturazione della normativa canonica che, nell'ottica delle *élites* comunali, poteva minacciare da vicino le nascenti compilazioni statutarie, sviluppando pericolosi conflitti di competenze e di interpretazione[45]: «if the tithe remained under the jurisdiction of the church courts [...] those courts would enforce the provisions of canon law in regard to it»[46].

Alla luce di queste premesse si spiega la genesi dell'ordinamento statutario sulle decime, un 'blocco' normativo che rimase stabile, come vedremo meglio, anche attraverso successive elaborazioni e definizioni. Prendendo in considerazione l'esempio veronese, le poste relative alla materia decimale esemplificarono chiaramente la necessità di a-

[42] Per le disposizioni nella diocesi veronese, cfr. ROSSETTI 1953, p. 64-65.

[43] Una rapida disamina di alcune compilazioni statutarie e delle loro poste in materia di decime (Brescia, Bergamo, Lodi, Padova, Vicenza, Mantova) si trova nel citato BOYD 1952, p. 186-190.

[44] *Ibid*., p. 189.

[45] *Ibid*., p. 186: «by the thirteenth century canon law had finally crystallised in the Decretals. The communes, equally under the influence of the study of Roman law, were actively scrutinizing, amending, and codifying their ancient customs. From each commune issued a stream of statutory law, much of it in affirmance of ancient custom, some of it new legislation. These two systems of law came into collision, and at no point did they conflict more vigorously than in the domain of the tithe. Canon law assigned the noval tithes to the parish priests; the customary law of the Lombard communes gave them to the bishops. Canon law condemned in principle the holding of tithes by laymen; customary law accepted the practice and protected laymen in their rights».

[46] *Ibid*., p. 189.

deguare ai cambiamenti avvenuti il regime giuridico dominante; la dispersione di buona parte del patrimonio vescovile divenne quindi sintomo più che evidente di una profonda crisi in atto all'interno della compagine ecclesiastica, una crisi che sicuramente trovava riscontri anche nella capacità effettiva di esercitare il potere giurisdizionale dei propri tribunali. A queste incapacità, a questa perdita effettiva di potere, i primi statuti veronesi supplirono con norme che avocavano al diretto giudizio del podestà le cause in materia di decima[47]: il solo tribunale podestarile assurse dunque a garantire i nuovi proprietari nelle incessanti liti che di continuo li vedevano contrapposti nell'esercizio di nuovi diritti, mentre nello stesso tempo si assicurò anche la facoltà di giudicare in ultima istanza le cause di appello che avessero visto coinvolti attori laici ed ecclesiastici[48].

Ma il controllo sui redditi decimali e sui tribunali che dovevano giudicarne le controversie non esaurì la pressione dei ceti urbani ve-

[47] Cfr. CAMPAGNOLA 1728, p. 60 (posta LXXIV): «specialiter de decimis clericus non possit convenire laicum invitum, nisi sub potestate, et judicibus communis Veronae, et consulibus»; SANCASSANI 1980, p. 172. Questa posta trova riscontro anche negli statuti di centri urbani che confluiranno nel corso del XV secolo sotto il dominio veneto; tra questi, ad esempio, lo statuto di Brescia: «judex secularis cognoscere possit de lite vertente super petitione decimarum, seu fructuum earum, et quantitatibus» [*Statuti di Brescia* (1722), p. 67, capitolo CI] o in quelli di Lonato e Salò che riprendono la citata posta dello statuto bresciano alla lettera [*Statuti di Lonato* (1722), p. 43, capitolo CLXXV; e *Statuti di Salò* (1675), p. 45, capitolo CXLI].

[48] Cfr. CAMPAGNOLA 1728, p. 19 (posta XX): «si aliqua secularis cujuslibet quantitatis causa per episcopum, vel per aliam ecclesiasticam personam decisa fuerit inter laicum, et clericum; et per laicum, sive per clericum nobis appellatum fuerit, de ipsa appellatione cognoscam, et secundum leges, vel statuta civitatis diffiniam, nisi per reclamationem remanserit». Un'interessante esemplificazione coeva dell'applicazione di tali poste statutarie si coglie in una controversia decimale (1237) inerente la decima degli animali che il monastero cittadino di S. Zeno esigeva nelle pertinenze di Castelnuovo dell'Abate: nello specifico, il monastero ottenne dal giudice-console di Verona Nicolò Dal Verme una sentenza coercitiva nei confronti degli abitanti della comunità, cfr. in proposito CIPOLLA 1890, p. 91 (che, commentando l'episodio, aggiunge: «il doc. del 1237 ritrae molta importanza dalla parte che in esso ha il Comune di Verona. […] Il Comune Veronese ha influsso in molte e gravi questioni che sembrerebbero di giurisdizione personale, locale, e di natura feudale, così da doversi considerare come indipendenti ed estranee alle attribuzioni del Comune di Verona. Ma questo non è. La crescente grandezza del comune cittadino si manifesta chiarissima in tutto quest'ordine di fatti»). Per altri esempi dell'intervento dei giudici-consoli di Verona in materia di decime, cfr. SARAGGIOTTO 2004, p. 57-59 (lite per la decima di Palù, discussa nel 1216 «in palacio communis Verone»); FAINELLI 1913a, p. 2 (conferma alla Congregazione del Clero Intrinseco di alcune decime di Marega, documento in copia del 1326); FERRARI 1930, p. 20 (nota n. 1: «nel 1315 un giudice del Podestà ordina ai massari di Montorio di eleggere tre fra i più vecchi di questo paese per determinare i confini della decima tra S. Michele in Campagna e S. Martino»).

ronesi sull'episcopato che fu parimenti costretto ad accettare l'esenzione dalla corresponsione della decima per la città[49] e per i terreni posti entro un miglio dalla sua cinta muraria[50]; quei terreni cioè per i quali si fosse dimostrato, sotto lo scontato arbitrato del podestà, che da almeno quaranta o cinquanta anni[51] non avevano pagato alcuna decima[52]. Si trattò di disposizioni che oltre a far «gravare sugli abitanti della campagna»[53] e solo su di essi il pagamento delle numerose decime ancora superstiti, possono di certo essere viste come i prodromi di quel rapporto vessatorio e iniquo nei confronti del proprio territorio che da questo momento segnerà per secoli i comportamenti dei gruppi dirigenti cittadini. Dopo aver prescritto le decime urbane, approfittando di una favorevole congiuntura nei rapporti con l'episcopato, e dopo aver posto le mani su buona parte di quelle del territorio – una situazione che rimarrà inalterata per altri otto secoli – non restava altro da fare che regolare la nuova materia secondo il proprio diritto e i propri giudici, facendo in modo che tali disposizioni restassero invariate anche per i tempi a venire.

E così avvenne, se si prendono in considerazione gli statuti successivi, quelli del 1276[54] che coincisero con il passaggio dal comune citta-

[49] Un'esenzione per le decime che aveva come corollario l'impossibilità di introdurre nuove decime o di rivendicare quelle cadute in desuetudine, come testimoniano più volte molte compilazioni statutarie: cfr. tra queste gli *Statuti di Brescia* (1722), p. 67, capitolo C: «aliqua persona non audeat, nec praesumat sua auctoritate accipere decimam aliquam in brix. clausuris, vel districtu brix. nisi in praesentia, et cum voluntate dominorum, vel possessorum»; *Statuti di Lonato* (1722), p. 43, capitolo CLXII; *Statuti di Salò* (1675), p. 45, capitolo CXLII: «aliquis non possit sua propria authoritate accipere decimam aliquam, nisi in praesentia, et cum voluntate domini, vel possessoris bonorum».

[50] Cfr. SANCASSANI 1980, p. 174; sulla valenza ecclesiastica dei territori suburbani, in relazione al problema della decimazione cfr. RONZANI 1984, p. 307-310, 313.

[51] Cfr. CAMPAGNOLA 1728, p. 140 (posta CLXXXII): «Item de decimis terrarum, sive vinearum, et verzeriorum, quae regulantur per homines civitatis Veronae, et burgorum, quae sunt circa civitatem, de quibus non reperitur quod fuerit data decima a XL vel L annis citra, fiat ratio, vel non, sit in arbitrio meo [del podestà]».

[52] Analoghe disposizioni prescrittive erano riuscite ad affermarsi anche a Vicenza (per le decime della 'coltura', corrispondente al territorio attorno alla città) e Bassano: cfr. TODESCHINI 1882, p. 39-40; come anche quanto scrive F. Lampertico negli *Statuti di Vicenza* (1264), p. XXVII, XXXV; RONZANI 1984, p. 315; VARANINI 1988f, p. 219 (nota n. 513); LOMASTRO – VARANINI 1999, p. XIX-XXI. Altri casi sono segnalati da CASTAGNETTI 1986, p. 523-524; CASTAGNETTI 1984a, p. 225-226; RIGON 1984, p. 714-715; GAUDENZI 1899, p. 35-36 (dopo una lunga controversia tra il vescovo e il comune, nei primi decenni del '200 anche Bologna venne esentata dal pagamento delle decime per la città).

[53] CASTAGNETTI 1986, p. 524.

[54] Cfr. BIANCHI 1988a, p. 102; VARANINI 1991e, p. 338.

dino alla signoria scaligera: le poste relative alle decime ripresero quasi letteralmente quelle della prima raccolta statutaria, pur con qualche aggiunta significativa[55]. È infatti da notare, che nello statuto del 1276, come aveva già segnalato anche Sancassani, a differenza della precedente compilazione, vi fosse stata la necessità di evidenziare la superiorità del giudizio podestarile in questioni di decime, pur se la materia affrontata sconfinava nello spirituale; un segno inequivocabile che la relativa posta del 1228 non sempre aveva avuto facile applicazione: «si inter aliquos questio aliqua de decimis orietur, quod predicta questio possit cognosci et terminari in palacio communis Verone, coram potestate, iudicibus et aliis officialibus communis Verone, non obstante quod allegaretur decimam rem esse spiritualem et per consequens secularem iudicem non posset cognoscere de eadem»[56]. Analoghe precisazioni dovettero essere aggiunte in relazione agli appelli, con buona probabilità per scoraggiare i soccombenti dal far invalidare il giudizio podestarile a motivo della presunta competenza della giurisdizione ecclesiastica sulle decime: «et quod sentencie date per potestatem seu iudices vel alios officiales communis Verone non possint nec debeant anullari eo quod diceretur decimam esse rem spiritualem, nec eadem occasione possit in causa appellationis optinere persona, que succubuisset in questione decime»[57].

Sostanzialmente invariate rimasero invece le disposizioni dello statuto del 1276 in merito all'esenzione per le decime della città[58]; nel

[55] Cfr. SANCASSANI 1980, p. 179-180.

[56] *Statuti di Verona* (1276), v. I, p. 331 (libro II, posta LXXXV).

[57] *Ibid.*, v. I, p. 331 (libro II, posta LXXXV, integrazione aggiunta nel 1271); analoghe disposizioni si trovano ad esempio negli statuti di Bergamo (alla posta «De non opponendo exceptionem declinatoriam»): «nulla persona possit opponere, vel allegare, quin jus reddatur de decimis, et fictibus earum, debitis laicis per dominum potestatem Bergomi, et eius judices, et consules justitiae: vel etiam de fructibus decimarum, debitis ecclesiis, vel ecclesiasticis personis; ubi non est super jure decimandi, ecclesiae debito» [*Statuti di Bergamo* (1727), p. 67, col. II, capitolo LII]; ma anche in quelli di Feltre che comminano pene nei confronti di chi «praesumpserit […] exceptionem incompetentiae judicis opponere» nelle cause di decima [*Statuti di Feltre* (1749), p. 206, capitolo LXXXV]; in quelli di Belluno: «quicumque coram rectore opposuerit dicendo ipsum non posse cognoscere de decimis, condemnetur» [*Statuti di Belluno* (1747), p. 171, capitolo CCVII] e anche in quelli di Treviso: «laici […] non possint propter hoc declinare iuditium seculare, vel allegare aliquid, quod impediat praedicta poena» [*Statuti di Treviso* (1574), c. 151r-v].

[58] *Statuti di Verona* (1276), v. I, p. 331 (libro II, posta LXXXV A, aggiunta «iuxta formam cuiusdam reformationis facte et firmate in consilio gastaldionum misteriorum Verone» del 1299): «Item statuimus quod nulla persona teneatur nec debeat solvere decimam alicui persone de terris et possessionibus clusuris seu casalibus et ortis qui essent

contempo si nota, nell'aumento delle poste relative alla proprietà ecclesiastica e alla sua gestione, un'estensione considerevole del controllo esercitato dalla città sulla compagine ecclesiastica e sulle *res ecclesiae*[59]. A prescindere infatti dalle profferte concilianti con cui il podestà era tenuto a «dare auxilium et favorem […] ad inquirenda et invenienda [bona] et possessiones ac rationes episcopatus sive episcopi»[60], perdute o alienate nel tempo, colpiscono i provvedimenti volti ad esempio a far ratificare da parte degli *extimatores* del comune di Verona «omnes contractus, facti per alios clericos seu personas ecclesiasticas cum aliquo, sive sint contractus vendicionis, permutationis vel alicuius alterius generis»[61]. Un'intromissione che appare ancor più palese se si considerano le poste con cui vennero regolamentate le infeudazioni effettuate dagli enti ecclesiastici ai laici, tra le quali vanno annoverate anche le molte decime del territorio. In questo caso infatti, l'impossibilità per la Chiesa di gestire autonomamente i propri beni, pur trattandosi di concessioni feudali – quindi ancora formalmente legate alla volontà del concedente e a precisi obblighi da rispettare –, venne sancita dall'assoluto divieto per gli ecclesiastici di alienare i feudi concessi, senza aver prima avuto il parere favorevole del tribunale cittadino: «si aliqua persona civitatis Verone et districtus habuerit seu tenuerit aliquid in feudum ab aliqua ecclesiastica persona, ecclesia, capitulo vel collegio, quod debeat esse et stare in tenuta et possessione dicti feudi, donec predicta persona convicta fuerit ab illa ecclesia seu ecclesiastica persona, capitulo vel collegio, coram potestate vel iudicibus seu consulibus vel officialibus communis Verone»[62].

La sostanziale linearità che abbiamo rilevato tra le prime due redazioni statutarie – un'omogeneità che comunque riscontreremo nella successiva codificazione scaligera e che rimase tale anche dopo la revisione statutaria veneziana del 1450 – per quanto concerne la soluzione e la regolamentazione delle problematiche decimali, si spiega al-

circa civitatem et burgos Verone et distarent, per unum miliarem vel infra, a civitate et burgis Verone». A questa disposizione fa seguito poi la posta LXXXVI [*Ibid.*, p. 331]: «de decimis terrarum sive vinearum et verzeriorum que regulantur per homines civitatis Verone et burgorum que sunt circa civitatem, de quibus non reperitur quod fuerit data decima a XL annis, vel quinquaginta citra, continue fiat racio vel non, sit in arbitrio meo [del podestà]».

[59] Cfr. MOR 1964, p. 332-333; SIMEONI 1960, p. 66 *passim*.

[60] *Statuti di Verona* (1276), v. I, p. 199 (libro I, posta CCLII).

[61] *Ibid.*, p. 366-367 (libro II, posta CXXXVIIII). Cfr. anche FAINELLI 1913b, p. 26; BARBIERI – ROSSINI 1982, p. 91.

[62] *Statuti di Verona* (1276), v. I, p. 332 (libro II, posta LXXXVIII).

la luce di una continuità nelle «forme del rapporto poteri civili/episcopato»[63], risalente ai secoli precedenti e che trova l'unica interpretazione possibile nella «pregressa antica debolezza dell'episcopio nei confronti del potere cittadino»[64] e delle sue continue e sempre più invasive pressioni esercitate nei confronti del patrimonio ecclesiastico veronese. Solo infatti dopo aver posto in evidenza questa fondamentale premessa, legando indissolubilmente il contesto di riferimento degli statuti, con il percorso di lenta devoluzione e di crisi che interessò il potere vescovile a partire grosso modo dal XII secolo, si possono cogliere appieno i motivi che hanno spinto a sottolineare più volte la perdurante compattezza delle formulazioni statutarie decimali. Nelle vicende politiche della città, le analogie tra i provvedimenti con cui i differenti gruppi che si susseguirono al potere – prendendo ovviamente in considerazione anche la signoria scaligera – cercarono di intervenire sul diritto di decima, trovano una spiegazione, certamente non univoca ma d'altro canto di fondamentale importanza, nell'evoluzione secolare delle vicissitudini dell'episcopato, di cui abbiamo tentato di tracciare appena sopra un breve profilo.

È indubbio che sussistono enormi e profonde differenze nelle vicende storiche e nello svolgimento di questi rapporti tra potere civile ed episcopato, differenze che, senza scendere in ulteriori particolari, si percepiscono immediatamente se si paragonano le dissimili conseguenze per il vescovo e per il suo patrimonio nel confronto con il comune cittadino e con gli Scaligeri. Se nel primo caso si trattò del tentativo di sottrarre potere giurisdizionale ad un'entità sentita, in ambito urbano, come un elemento estraneo ed antagonista, con la signoria il rapporto si trasformò invece radicalmente in una sudditanza imposta, in un'accettazione succube di un sistematico progetto di «aggressione plurima»[65] e di accorpamento del patrimonio vescovile. Quello che però non cambiò nelle successive fasi del rapporto fu l'affaticamento costante di uno dei due attori, la sua perdurante «subalternità politica»[66], di cui la controparte approfittò in ragione proporzionale al suo potere.

[63] VARANINI 1990a, p. 921.

[64] *Ibid.*, p. 917.

[65] DE SANDRE GASPARINI 1981, p. 157; cfr. anche DE SANDRE GASPARINI 1991b, p. 470 *passim*.

[66] VARANINI 1990a, p. 878; cfr. anche ROSSI 2000-2001, p. 22-23 (2001).

Quello della signoria scaligera – e poi viscontea[67] – fu certamente grande e si espresse, nei confronti della proprietà ecclesiastica della diocesi[68], attraverso una sistematica azione di rapina, di incameramento nel patrimonio della cosiddetta fattoria scaligera e di infeudazioni forzate a componenti del proprio *entourage*[69]. E se sarebbe d'altra parte interessante poter ricostruire nel dettaglio i diversi obiettivi e i comportamenti con cui i membri della famiglia affrontarono il problema dei beni della Chiesa veronese[70], nel contempo però il quadro di riferimento complessivo rimarrebbe invariato, contraddistinto da «un controllo pressoché totale delle istituzioni ecclesiastiche locali, procedendo senza opposizioni alle iniziative le più drastiche»[71].

Tra i beni costituenti della fattoria – «un organismo [...], dotato di competenze che via via esorbitavano dalla amministrazione del privato patrimonio della famiglia signorile»[72] – ovviamente anche le decime ebbero un peso rilevante[73], un fatto che non era sfuggito all'erudito settecentesco Biancolini, che poteva affermare come «gli Scaligeri, divenuti signori di Verona, accrebbero le loro rendite patrimoniali fa-

[67] Per alcuni esempi di infeudazioni decimali viscontee, cfr. VARANINI 2002, p. 28-29, 32-33 (decime a Zevio, S. Martino Buon Albergo, Formighè della famiglia Da Lisca).

[68] In generale indaga il rapporto tra episcopato e signoria il saggio di DE SANDRE GASPARINI 1995, p. 313-351; VARANINI 1988f, p. 144, 164 (in merito alle istituzioni ecclesiastiche vicentine).

[69] Sulla formazione del patrimonio, poi confluito nella fattoria scaligera e per una prima periodizzazione di riferimento cfr. il fondamentale e più volte citato studio di FAINELLI 1917, p. 3-40; ROSSINI 1975, p. 175-176; ROSSINI 1982a, p. 98-99; SOLDI RONDININI 1981, p. 101; ribadisce inoltre le modalità di formazione della fattoria, evidenziandone la diretta dipendenza dai patrimoni degli enti ecclesiastici veronesi il saggio di SIMEONI 1962, p. 195-196; a cui vanno aggiunti i contributi di VARANINI 1981, p. 24 *passim* (sulla sovrapposizione del potere scaligero sulle antiche giurisdizioni territoriali ecclesiastiche del veronese); VARANINI 1988f, p. 150, 154-157; VARANINI 1990a, p. 880-881; VARANINI 1988c, p. 383; VARANINI 1988d, p. 385-386; VARANINI 1995b, p. 54-61; VARANINI 1984a, p. 17-20 (beni e decime dell'abbazia di S. Zeno), 50-51 (decime appartenute a Fregnano della Scala); VARANINI 1988e, p. 386, che completa il classico studio, ancora insostituibile per un primo bilancio della consistenza del patrimonio della signoria, di SANCASSANI 1960, p. 3-60.

[70] Un caso emblematico di forzata penetrazione scaligera nel patrimonio ecclesiastico, è quello del monastero veronese di S. Maria in Organo, su cui si è brevemente soffermato VARANINI 1980-1981, p. 3 *passim*.

[71] VARANINI 1990a, p. 917.

[72] VARANINI 1988f, p. 154.

[73] Come segnalano anche i già citati lavori di CASTAGNETTI 1986, p. 518-522 (con brevi riferimenti ad altre signorie cittadine); CASTAGNETTI 1984a, p. 222-224; VARANINI 1988f, p. 164.

cendosi investire da' vescovi di quantità grande di decime, qualche parte poi delle quali, a loro concesse in feudo dagli ecclesiastici, parteciparono ad alcuni laici lor benaffetti»[74]. Decime godute un tempo dall'episcopato, ora forzatamente costretto[75] in più occasioni ad investirne i membri della signoria o quanti a loro graditi[76], ma anche decime

[74] BIANCOLINI 1749-1771, v. III, p. 50. Un esempio per il veronese in GALVANI 1970-1971b, p. 415 (la decima di Grezzano pervenne nelle mani di Uguccione della Scala agli inizi del secolo XIII).

[75] È interessante, a questo proposito, riportare una posta che negli statuti del 1328 obbligava i «rectores […] ecclesiarum et locorum religiosorum aut ecclesiasticorum vel clericalium, quibus spectat et spectabit facere de iure» a «confirmare […] et renovare omnes cartas et locationes factas per factores et officiales magnificorum dominorum nostrorum de la Scala et suorum maiorum et predecessorum suorum» [*Statuti di Verona* (1327), v. I, p. 413 (libro II, posta CLXXIIII G)].

[76] Cfr. FAINELLI 1917, p. 31-32, 36; VARANINI 1988a, p. 38 (riferito al territorio vicentino); CARLOTTO 1988, p. 213; per il veronese cfr. CASTAGNETTI 1995, p. 218-223; DEL TORRE 1992-1993, p. 1226; si veda inoltre il classico lavoro di BIANCOLINI 1749-1771, v. III, p. 50-51: «io stesso [è l'autore che racconta] ho veduto carte, in cui li vescovi di Verona investirono di decime non solo i prencipi scaligeri, ma ancora alcune famiglie, cioè Sagramosi delle decime di Pacengo, Maffei di Cerea, Pellegrini ed altri di quelle d'altri luoghi»; famiglie cittadine che presentano però legami strettissimi con la signoria, tali da venirne beneficiati con la concessione di uno tra i redditi più ambiti. Per altre investiture concesse a privati per intercessione della signoria si vedano inoltre i saggi di FERRARI 1930, p. 2 (nota n. 1: decima e saltaria delle località Cà della Fura, Zera e Fracazzole alla famiglia Campagna); SANDRI 1969b, p. 425 (la famiglia filoscaligera dei Bevilacqua venne investita dal vescovo di Verona di decime a Minerbe, 1324-1326); SOLDI RONDININI 1981, p. 79 *passim* (decime investite alla famiglia Nogarola), 92 (famiglia Dal Verme per decime a Malavicina e Pontepossero); SOLDI RONDININI 1983, p. 1395-1396 (decime in Valpantena, in Valpolicella, Spinimbecco, Carpi, Nichesola, Castagnaro e Sanguinetto); FAINELLI 1917, p. 30 (nota n. 2); sui possedimenti decimali di un'altra famiglia legata alla signoria, i Nogarola, si veda quanto riporta VARANINI 1979a, p. 51 (nota n. 11), 178 *passim*; VARANINI 1987a, p. 34; VARANINI 1984a, p. 24 (nota n. 34: Scannabecchi ad Albarè di Gardesana, Cavaion, Moscal, Incaffi), 31 (il vescovo Pietro della Scala investì vari funzionari legati alla famiglia signorile dei due terzi della decima di Oppeano), 37 (nota n. 78: Sommariva per decime a Moruri e Magrano, Minerbe e Roverchiara), 45 (nota n. 122: Ervari per decime a Soave), 61 (Camino per la decima di *Insula Stanphorum*); VARANINI 1984b, p. 89-90 (cita varie decime concesse dall'episcopato a famiglie della 'prima' *élite* scaligera); VARANINI 1988f, p. 163 (nota n. 149: nel 1353, Sandro Da Lisca venne investito di decime dal vescovo Pietro della Scala), 188 (nota n. 314: investiture di decime alla famiglia Cavalli a Villanova di S. Bonifacio), 199 (nota n. 412: investitura di decima alla famiglia Faella a Roverchiara, nel 1352), 200; ROSSI 2000-2001, p. 26-27 (2001): l'autrice evidenzia, in margine ad un episodio specifico quale l'infeudazione al potente funzionario scaligero Francesco Bevilacqua, di parte delle decime di Minerbe, «la piena facoltà, da parte dei personaggi legati al signore di Verona, di disporre dei beni dell'episcopato […] e di creare 'vassalli del vescovo' anche in assenza di un intervento formale dell'ordinario diocesano e di un suo delegato» [*Ibid.*, p. 27]; SOLDI RONDININI 1981, p. 79-81 (con rimando ad ulteriore bibliografia).

che i monasteri della città esigevano sui loro possedimenti[77], finanche i quartesi che costituivano l'entrata più consistente delle pievi rurali del territorio[78], sui quali Cansignorio della Scala (1361-1375) arrogò propri diritti con il formale avvallo del pontefice[79].

A prima vista dunque quello che venne formandosi non fu altro che un patrimonio molto eterogeneo – la cui gestione amministrativa venne però ben presto ottimizzata con l'affidamento a fattori e *raxonerii* direttamente dipendenti dalla signoria[80] – in cui confluirono da più parti della diocesi quel poco che ancora rimaneva nelle mani della mensa vescovile (o almeno sotto la sua diretta giurisdizione), ma anche tutto quell'insieme di diritti di decimazione che da tempo l'episcopato stesso aveva concesso al laicato urbano e che ora passava semplicemente di mano[81], andando a realizzare un progetto teso a «dare sistematicità e razionalità al controllo […] dei beni delle chiese, senza venir meno al *minimum* del fabbisogno sacramentale delle popolazioni»[82].

Venendo dunque ad una breve disamina della compilazione statutaria scaligera del 1327[83], si deve osservare ancora una volta che le poste decimali di primaria importanza (la giurisdizione podestarile sulle cause decimali[84] e l'esenzione per le decime del miglio urbano[85]), quel-

[77] Cfr. FAINELLI 1917, p. 13 (il monastero di S. Zeno, di cui era abate Giuseppe della Scala, figlio di Alberto, investe il nipote Bartolomeo delle decime fruite dal monastero in Povegliano), 26 *passim*.

[78] Cfr. CASTAGNETTI 1976, p. 134-139, 168.

[79] Per questo episodio cfr. VARANINI 1990a, p. 890-894 (alla morte di Cansignorio, avvenuta nell'ottobre del 1375, le pievi vennero reintegrate nei loro benefici); DE SANDRE GASPARINI 1988, p. 397-400.

[80] Cfr. FAINELLI 1917, p. 15; VARANINI 1988f, p. 154; VARANINI 1995b, p. 59-60.

[81] Cfr. ROSSINI 1975, p. 402: «i signori della Scala riunirono […] sotto la loro gestione tutti i beni che un tempo erano di natura pubblica o furono elargiti mediante concessioni sovrane che, di fatto, ritennero decadute. Questa avocazione rappresenta, almeno per Verona, un forte colpo inferto alla proprietà feudale. Se il comune tolse ai giusdicenti di un tempo i diritti di distretto, trasformando il feudo in solo esercizio di produzione della proprietà fondiaria, ora lo scaligero avoca a sé la proprietà stessa facendo di tanto in tanto piccole concessioni». E pure FAINELLI 1917, p. 26: «molti dei beni prima posseduti da privati e tenuti, in locazione perpetua o in altro titolo, per parte di istituti religiosi, passarono […] ai signori della Scala […] ma i signori scaligeri, nuovi detentori, talvolta più non pagano (e perciò non riconoscono i loro padroni)».

[82] VARANINI 1990a, p. 890; cfr. anche ROSSINI 1975, p. 402.

[83] Cfr. BIANCHI – VARANINI 1992, p. 11-62; VARANINI 1995b, p. 49-50; BIANCHI 1988b, p. 104-105.

[84] *Statuti di Verona* (1327), v. I, p. 340 (libro II, posta LXXI): identica a quella dell'edizione 1276. Nel 1322, il comune vicentino (sottoposto alla dominazione scaligera) aveva

le che in sostanza rappresentavano il legame diretto con le redazioni precedenti e nel contempo gli elementi più significativi per la definizione del rapporto instauratosi tra la compagine ecclesiastica e i poteri della città, non subirono variazioni di sorta: vennero però introdotte importanti disposizioni relative alle procedure di giudizio, che di converso ebbero attinenza anche con la materia decimale.

Una novità di grande interesse riguardò il tentativo di imporre, per il tribunale vescovile e per quello podestarile, l'uniformità delle fonti giuridiche di riferimento nella discussione e nella risoluzione di cause civili tra laici ed ecclesiastici[86]: «intendentes quod idem ius in causis civilibus reddatur equaliter inter personas ecclesiasticas et seculares ad invicem litigare volentes tam in curia sive foro palacii comunis Verone quam foro canonico sive curia episcopali»[87]. Tenendo come riferimento l'evoluzione storica del diritto di decima, dovrebbe apparire ovvio l'intento di questa disposizione statutaria: come abbiamo infatti tentato di sottolineare più volte nel primo capitolo, la normativa canonica per il diritto di decima differiva ampiamente da quanto formalizzato nel diritto romano-imperiale, di cui gli statuti rappresentavano una diretta emanazione. Lo stesso possesso della decima da parte dei laici – solo per esemplificare una delle differenze più patenti – non trovava riscontro nella legislazione canonica e con esso tutti quei diritti consuetudinari che abbiamo più sopra descritto e che avevano invece avuto una codificazione permanente nella prassi statutaria.

La posta in questione obbligava quindi il podestà eletto a «denunciare seu denunciari facere domino episcopo Verone, si placet eidem, quod statuta comunis Verone loquencia de causis civilibus observentur in suo foro in favorem laycorum contra personas ecclesiasticas et capitulla ecclesiarum»[88], garantendo poi egli stesso che «ipsa eadem

emanato alcuni analoghi ordinamenti che ribadivano le modalità del giudizio decimale: «cognoscatur per officiales summarie et sine strepitu» [citato in VARANINI 1988f, p. 158]; cfr. anche GREGOLETTO 1988, p. 186 (nel 1327 una vertenza relativa alle decime di Valdagno e Cornedo, venne appianata dal podestà scaligero di Vicenza Bailardino Nogarola); CHIAPPA 2002b, p. 71: nel 1369, in una causa di decime tra i *compatroni* di Isola della Scala, il giudizio venne emesso dal *factor generalis* Guido di Montechiari, assistito da un *iudex*: il fatto va messo sicuramente in relazione alla presenza *in loco* di ampie *possessioni* della fattoria, su cui cfr. CHIAPPA 2002c, p. 76-77.

[85] *Statuti di Verona* (1327), v. I, p. 339-340 (libro II, poste LXVIIII e LXX): identiche alle analoghe dell'edizione del 1276; cfr. anche FERRARI 1930, p. 10.

[86] Cfr. SANCASSANI 1980, p. 189.

[87] *Statuti di Verona* (1327), v. I, p. 264 (libro I, posta CCLXXXVI).

[88] *Ibid.*, v. I, p. 264.

statuta observabunt et servari facient contra laycos in favorem clericorum et ipsorum capitulorum et ecclesiarum»[89]. In caso di risposta affermativa dell'episcopato, la posta imponeva che fosse fatta «racio ipsis clericis et capitullis ecclesiarum eciam secundum ipsa statuta»; in caso contrario, al vescovo non rimaneva altro che osservare quanto disponevano gli «iura communia, et secundum ea tantum eis iura reddantur et non secundum ipsa statuta»[90]. È comunque certo che qualunque fosse stata la risposta data dal vescovo, le prerogative della giurisdizione canonica ne uscivano fortemente limitate, anche e soprattutto perché le differenze tra il diritto comune, le *consuetudines*, e la prassi statutaria in materia decimale non erano certamente tali da minacciare e mettere in discussione i diritti acquisiti dal laicato che, dall'ultima codificazione, garantivano anche le prerogative dei feudatari ecclesiastici.

Se le poste del 1276 avevano impedito alla Chiesa la libera collazione e l'alienazione dei feudi già concessi ai laici, quelle che nel 1327 si preoccuparono di regolamentare l'identica materia, ridussero del tutto le possibilità di controllo degli ecclesiastici sui feudi di cui erano stati investiti i laici della città, i quali da ora poterono disporne a piacimento (e non dobbiamo dimenticare in quale frangente politico, per molti aspetti eccezionale, queste poste presero forma): «quelibet persona que teneret et recognosceret ad fictum, livellum aut in feudum aliquas terras, domos, possessiones vel decimas ab aliqua ecclesia, hospitali aut loco religioso de Verona vel veronensi districtu possit vendere, donare et alienare suas rationes et iura de predictis rebus, factis denunciationibus de iure»[91]. Mentre nel contempo vennero vietate le

[89] *Ibid.*, v. I, p. 264-265.

[90] *Ibid.*, v. I, p. 265 (anche per la nota precedente).

[91] *Ibid.*, v. I, p. 412 (libro II, posta CLXXIIII C). La libera disposizione e collazione laica del possesso di decima trova comunque riscontro anche in altre normative statutarie, ad esempio negli statuti di Bergamo, che stabiliscono «quod quaelibet persona habens decimam, vel ius decimae in aliquibus praedio, vel praediis, volens eam vendere, teneatur vendere domino praediorum, si eam emere voluerit, facto sibi denunciamento in scriptis» [*Statuti di Bergamo* (1727), p. 146, col. IV, capitolo XXXIII]. Altri esempi si rinvengono invece nelle poste bresciane: «investitus, vel infeudatus de decima possit alium investire, vel infeudare, sine consensu dominorum» [*Statuti di Brescia* (1722), p. 67, capitolo CII, ripresi poi negli *Statuti di Lonato* (1722), p. 45, capitolo CLXXVI e negli *Statuti di Salò* (1675), p. 45, capitolo CXLII], come anche negli statuti di Feltre: chi vendeva o testata a favore di altri un diritto decimale «non per hoc sit privatus, nec privari debeat jure ipsius decimae seu ipsa decima, sed per inde sibi, et suis haeredibus […] ipsius decimae jus salvum, et integrum, ac inviolatum sit» [*Statuti di Feltre* (1749), p. 206, capitolo LXXXV].

corresponsioni di tasse od emolumenti (i cosiddetti telonei di cui ci occuperemo ampiamente nel corso delle controversie quattrocentesche tra il comune e l'episcopato) quale riconoscimento dell'avvenuta cessione o infeudazione: «non possit constringi ipsa nec illa persona cui venderentur, donarentur aut alienarentur dicte rationes et iura ad solvendum aliquod precium occasionibus seu causis predictis dictis ecclesiis et locis religiosis, neque rectoribus ipsarum ecclesiarum aut locorum religiosorum, non obstante aliquo pacto aut iuramento vel sacramento posito vel deinceps ponendo in cartis et instrumentis»[92].

Senza nessuna pretesa di completezza possiamo quindi considerare esauriente il quadro che si è venuto fino a qui delineando per il veronese: l'evoluzione delle norme statutarie relative alle decime e di converso alla proprietà della Chiesa, a distanza di un secolo dalla prima codificazione, appare compiuta nel periodo di massimo splendore della signoria, e tale rimase anche nella successiva stesura statutaria del 1393[93], durante la dominazione di Giangaleazzo Visconti, in cui l'ordine e la numerazione delle poste subirono solo piccole modifiche che non alterarono minimamente la struttura dello statuto veronese.

La prima e forse più pregna impressione che si ricava alla fine di questo breve e sintetico percorso statutario veronese è che senza dubbio il perseguimento degli obiettivi verso cui le *élites* urbane e poi la signoria sembrarono puntare per la definizione della materia decimale – predominanza assoluta della competenza civile e limitazione delle ingerenze ecclesiastiche nella gestione della giustizia in questioni di decima o feudali – abbia trovato alla fine un puntuale riscontro nelle linee di sviluppo della legislazione comunale e signorile. Si trattò quindi di una lotta (o di una *communal revolt* se si preferisce l'accezione datane dalla Boyd) che alla fine – scegliendo ancora idealmente come riferimento il termine della signoria scaligera e il rapido dispie-

[92] *Statuti di Verona* (1327), v. I, p. 412 (libro II, posta CLXXIIII C).

[93] Cfr. SANCASSANI 1980, p. 194; il patrimonio della fattoria scaligera non subì sostanziali modificazioni durante la breve dominazione viscontea sulla città, soprattutto perché molti dei feudi di antica collazione episcopale vennero nuovamente concessi ai nuovi *domini* dai presuli che essi stessi avevano posto alla guida della Chiesa veronese, cfr. a questo proposito SOLDI RONDININI 1981, p. 151 *passim*; per una disamina generale del periodo visconteo cfr. VARANINI 1995b, p. 105 *passim*; VARANINI 1981, p. 36-37 (che cita invece negli stessi anni la restituzione all'episcopato e a vari monasteri cittadini di alcune giurisdizioni usurpate durante la signoria); VARANINI 1990a, p. 915 *passim*. Alcuni esempi di infeudazioni decimali effettuate dalla fattoria viscontea sono in VARANINI – PONZIN 1993, p. 23 (Domenico Della Torre acquistò un terzo dei tre quarti della decima di Erbè ed Erbedello).

garsi della supremazia veneziana – segnò una netta vittoria del potere laico, culminata per la Chiesa nell'impossibilità, definitivamente sancita, di riportare sotto il proprio controllo il suo vasto patrimonio disperso. Fu però una battaglia che rimase circoscritta alle sole aree urbane, combattuta per la salvaguardia di un ristrettissimo nucleo di interessi, i cui risultati, alla fine, vennero goduti veramente da pochi: se effettivamente «many tithes were undoubtedly extinguished», altre, la maggioranza, situate nel vasto territorio, nella 'campagna', «have been salvaged in the years immediately following and to have been transmitted to posterity, partly in the form of the parrochial *quartesi*, which had never been questioned even at the height of the communal reaction, partly as an ingredient in the seigniorial revenues of monastery, bishops, and a lay aristocracy old and new»[94].

L'evoluzione delle disposizioni statutarie padovane[95] sulle decime – per comodità seguiremo la corposa raccolta documentaria predisposta dal Gloria come appendice al noto saggio sull'agricoltura padovana[96] – seguì molto da vicino l'insieme delle poste veronesi (e non potrebbe essere altrimenti per le affini vicende che interessarono la storia delle due città[97]), anche se è comunque da registrare fin da subito una loro maggiore articolazione. In certo qual modo un'attenzione più completa per aspetti della decima, legati non solo alla prassi giuridica, quanto piuttosto anche all'esercizio vero e proprio del diritto di decimazione (tempi e modalità di raccolta, normativa per gli incanti delle decime, regolamentazione delle investiture vescovili). Tralasciando per il momento questi aspetti secondari – che riprenderemo e che permetteranno di evidenziare l'abbondante presenza, entro un'area regionale, di consuetudini autonome ed estremamente diversificate – all'interno della normativa dedicata alla decima si scorgono con facilità i medesimi motivi topici riscontrati nell'evoluzione veronese. Primo tra tutti, l'assoluta preponderanza del tribunale podestarile nel giudizio di cause decimali, di cui venivano anche indicate le modalità stesse della trattazione: «et semper super omnibus et singulis contentis in

[94] BOYD 1952, p. 193.

[95] Cfr. VARANINI 1995b, p. 50-51.

[96] Da integrare poi con gli *Statuti di Padova* (1285), che in parte riportano le stesse disposizioni statutarie.

[97] Cfr. CASTAGNETTI 1991, p. 5-146; VARANINI 1991e, p. 267-408; mentre per il periodo delle signorie cfr. VARANINI 1995b, p. 5-113; GAFFURI – GALLO 1984, p. 923-956.

statutis positis sub hac rubrica (de decimis) possit cognosci et procedi summarie et de plano»[98].

Al di là delle analogie, la normativa decimale padovana sembrò fissare con più attenzione i tempi e i modi del godimento del diritto di decima; nella sostanza, i generici accenni dello statuto veronese al torno minimo di anni necessario per rendere effettiva la prescrizione e solo per quei terreni che formavano la fascia di azione territoriale della città (quaranta o cinquant'anni), in quello padovano risultarono più completi e definiti, più attenti non solo alla situazione urbana ma anche a quella del contado. Il tempo per la prescrizione (ma anche, si noti bene, per la dimostrazione del godimento del diritto di decimazione) venne fissato in un trentennio: «statuimus, quod si quis possederit aliquam decimam, vel ius decimationis, per triginta annos et plus per se vel per suos autores, iustam habeat prescriptionem et defensionem»[99]. Mentre spettava poi al podestà il riconoscimento effettivo del-

[98] GLORIA 1855, v. II, p. 18 (nota n. 7); su queste modalità di giudizio in materia decimale si vedano anche gli statuti di Vicenza che, al pari delle citate disposizioni padovane, istituiscono una gerarchia di priorità per le cause trattate nei tribunali cittadini, espressa dalla contrapposizione tra giudizi sommari (a esempio la «causa locatoris sive domini petentis fictum, pensionem […] decimam, aut partem sive partes frugum») e giudizi ordinari di maggiore peso e responsabilità: «quod in infrascriptis causis [relative alle decime] ius reddatur, et reddi debeat summarie de plano, sine strepitu, et figura iudicij, quolibet die, et tempore, feriato, et non feriato» [*Statuti di Vicenza* (1628), p. 148]. Un'altra preziosa traccia di queste modalità di giudizio per le cause decimali, può essere inoltre rintracciata nella 'pratica' del foro di Verona compilata dall'avvocato Micheli, che sebbene redatta nei primi decenni del Settecento, testimonia usanze sedimentate probabilmente da secoli («gl'usi del nostro foro») nel tribunale cittadino, proprio perché regolamentate dagli statuti. Così «la materia delle decime o riguardi la parte posseduta dagl'ecclesiastici, o quella de' secolari promiscuamente, e senza distinzione deve essere giudicata dal giudice secolare [segue rimando allo statuto di Verona, libro II, capitolo 48 dell'edizione veneta][…]. La ventilazione delle decime è privilegiata cosicchè in ogni tempo, e non ostanti le ferie può essere trattata, e decisa» [MICHELI 1733, p. 190]. Sempre per via sommaria vengono decise anche le cause decimali, secondo le disposizioni delle poste bellunesi, cfr. quindi *Statuti di Belluno* (1747), p. 171, capitolo CCVII: «quaestiones decimarum debeant cognosci et determinari summarie et sine strepitu, et figura judicii»; e secondo quelle di Feltre, su cui cfr. gli *Statuti di Feltre* (1749), p. 202-203, capitolo LXXX: «in praedictis casibus de fictu, decima, et livellis quolibet tempore cognoscatur summarie, etiam juris solemnitate non servata quando certum est de jure domini decimae, et quod non dubitatur de possessione».

[99] GLORIA 1855, v. II, p. 13. Disposizioni analoghe si incontrano anche nelle poste del comune di Vicenza: «quod quicumque possederit pacifice et quiete aliquam possessionem, seu decimam per XXX annos non debeat, nec possit molestari, exceptis feudis apertis in dominos, vel cohaeredes» [*Statuti di Vicenza* (1264), p. 135]; ma pure nei già citati statuti bresciani: «de caetero non fiat ratio petentibus decimas reddituum: nisi decimatores, de decima illorum reddituum sint in possessione, vel fuerint a decem annis

lo *ius*, che non poteva comunque avvenire in mancanza dei documenti comprovanti il reale e duraturo possesso della decimazione, tra i quali *in primis*, la prova dell'investitura: «quod dominus potestas teneatur omnino dare operam cum effectu, quod predictum Statutum servetur et intelligatur iusto titulo possedisse eo ipso, quod possederit per viginti annos, allegando investituram et probando possessionem per dictum tempus viginti annorum»[100].

La medesima posta ebbe poi un diretto corollario nei confronti dell'autorità vescovile la quale, in caso di provato possesso ventennale, non poteva esimersi dal concedere l'investitura della decima, a meno di una causa legittimamente intentata e di una sentenza che avesse permesso all'episcopato di mutare il fruitore della decima e dell'infeudazione: «quod dominus episcopus, vel aliquis alius prelatus vel clericus, non inducat aliquem in possessionem de decima possessa, per alium per viginti annos pacifice et quiete, nisi vocato possessore, et causa legitima cognita. Et si aliqua contrarietas fuerit inter partes, de jure dirimatur. Et teneatur dominus episcopus investire eam personam, que possiderit vel quasi possidet possessionem aliquam, vel quasi, aut aliquod ius, continue per viginti annos, sine controversia

circa inter praesentes, et viginti inter absentes» [*Statuti di Brescia* (1722), p. 66-67, capitolo IC, ripresi anche in *Statuti di Lonato* (1722), p. 43, capitolo CLXI]; in quelli di Belluno: «quicumque quasi possederit decimam, vel jus decimandi etiam sine titulo per decem annos per se, aut per suos auctores, justam habeat praescriptionem, petitionem, et defensionem super jure decimae» [*Statuti di Belluno* (1747), p. 171, capitolo CCVII]; in quelli di Salò che, a differenza dei precedenti, seguono più da vicino la normativa canonica che disponeva per le decime e per la proprietà, il limite dei quarant'anni per la prova di possesso: «non fiat ratio petentibus decimas reddituum a dominis, nisi decimatores de decima illorum reddituum sint in possessione a quadraginta annis citra» [*Statuti di Salò* (1675), p. 45, capitolo CXLIII].

[100] GLORIA 1855, v. II, p. 13 (nota n. 4); l'investitura o altri documenti comprovanti il reale possesso del diritto di decimazione sono richiesti anche dalla normativa statutaria di Belluno, per cui può bastare («sufficit») la «vox unius testis» oppure, la dimostrazione «vigore alicuius instrumenti publici, antiqui, vel novi confecti» [*Statuti di Belluno* (1747), p. 173]. Nella compilazione statutaria di Feltre, si trova invece una precisazione di un certo rilievo che permette di ponderare con maggiore attenzione il 'valore reale' dell'investitura ecclesiastica e che, senza dubbio, si ricollega facilmente a tutti quei provvedimenti statutari che puniscono severamente le obiezioni avanzate sulla competenza del foro civile; di conseguenza, in qualsiasi causa decimale portata davanti al tribunale cittadino, nessuno dei due attori può chiedere l'annullamento del procedimento nel caso in cui la controparte risulti priva dell'investitura ecclesiastica della decima in questione: «per aliquam partium non possit opponi parti quod de dicta decima non fuit investitus a domino episcopo vel eius vicario, sed in dicta questione protinus procedatur non obstante dicta exceptione» [*Statuti di Feltre* (1749), p. 206, capitolo LXXXV].

continuato tempore sue possessionis, vel quasi, cum tempore possessionis sui auctoris iusto titulo et modo legitimo. Et si qua investitura facta per dominum Episcopum fuerit, non preiudicet alicui persone volenti ostendere dictam possessionem, vel quasi, vel ius, ad se pertinere […]. Et idem dicimus de feudis, sicut dictum est de decimis et feudis de domino episcopo, ita dicimus de quolibet alio prelato civitatis et districtus paduani»[101].

È inoltre di sicuro interesse il poter notare come questa disposizione dello statuto padovano facesse riferimento al possedimento laico di decime e di diritti di decimazione utilizzando il termine *quasi possessio*[102], che abbiamo già incontrato in precedenza (e che invece non risulta dal contesto statutario veronese). Il ricorso a tale termine si spiega solamente tenendo presente, come abbiamo già ricordato nell'antecedente capitolo, i tentativi di mediazione della Chiesa nei confronti del laicato decimante, dopo che la ristrutturazione della normativa canonica aveva definitivamente escluso ogni possibilità di fruizione laica delle decime ecclesiastiche, non considerando che però, di fatto, ormai da alcuni secoli nella storia della decima la quota laica non era più l'eccezione. Abbiamo quindi visto come attraverso una sottile quanto fittizia distinzione terminologica la stessa normativa canonica avesse lentamente cercato di mediare tra una situazione ormai consolidata e una legislazione che, pur nella sua rigidità e adesione ai canoni fondanti della prassi canonica, non avrebbe potuto permettere il ritorno delle decime ecclesiastiche ai legittimi proprietari. Quello che va quindi notato, a proposito del caso padovano, è sicuramente una pronta ricezione (anche se non risulta possibile indicarne sicuri limiti cronologici) all'interno delle poste statutarie di questa volontà mediatrice, di quel *working compromise*, nella felice espressione coniata da C. Boyd, che trovava la sua diretta espressione nell'investitura feudale, garante del laico e nel contempo dell'episcopato, anche se quest'ultimo, a ben vedere, si trovava quasi a subire l'atto, nella sua effettiva incapacità di decidere autonomamente nel caso di rinnovo e sotto la pressione di un ordinamento civile sicuramente estraneo.

[101] GLORIA 1855, v. II, p. 68: da confrontare con le citate poste dello statuto veronese in *Statuti di Verona* (1276), v. I, p. 332 (libro II, posta LXXXVIII).

[102] Cfr. anche gli *Statuti di Brescia* (1722), p. 67, capitolo CII: «laici possint possidere, vel quasi, jus perceptionis decimae»; *Statuti di Lonato* (1722), p. 45, capitolo CLXXXVI; *Statuti di Salò* (1675), p. 45, capitolo CXLII; anche gli statuti bellunesi accennano più volte al «possessor, vel quasi decimae» o alla «possessio, vel quasi possessio percipiendi decimarum» [*Statuti di Belluno* (1747), p. 170, capitolo CCIV].

Se invece si pone attenzione alla regolamentazione della situazione dei decimati, gli statuti padovani stabilirono che la continuità del pagamento ininterrotto per un quinquennio, avesse dovuto garantire la riscossione della decima anche per il futuro, a meno di una valida prova in contrario; mentre in caso di acquisto (o di eredità) di un terreno gravato dalla corresponsione decimale, il nuovo proprietario non avrebbe potuto esimersi dal pagamento: «quis reddiderit fictum vel decimam per quinque annos continuos, in futurum prestare teneatur […] idem servetur de eo ad quem devenit terra seu possessio, propter quam decima seu fictus reddebatur ab aliqua persona»[103]. E in merito a quest'ultima posta statutaria, ritornano alla mente le conclusioni con cui C. Boyd aveva riassunto le conseguenze della rivolta comunale contro le decime: solo pochi avevano potuto beneficiare delle esenzioni e dei vantaggi strappati alla tenace resistenza della Chiesa, per la maggior parte degli abitanti dei contadi, il vecchio regime era invece rimasto intatto, anzi, proprio quegli stessi statuti in cui la vittoria laica trovava la sua definitiva sanzione, si erano preoccupati di mantenere inalterato il gravame decimale sul territorio, disponendo e tutelando la continuità di un troppo appetibile tributo[104].

Dopo queste ultime disposizioni degli statuti, la normativa padovana si sposta da un piano eminentemente legato al diritto di decima e alla sua regolamentazione (prevalente come abbiamo detto anche nel caso veronese) ad un altro in cui confluiscono con abbondanza di

[103] GLORIA 1855, v. II, p. 17. Da confrontare con quanto invece stabiliscono gli *Statuti di Brescia* (1722), p. 73, capitolo CXIV: «quaelibet persona […], quae, per se, vel alium, solvisset, et dedisset, vel in futurum debit, vel solvet aliquid, nomine ficti livellarii, honorantiae, vel decimae, alicui personae subiectae iurisdictioni communis brix. per tres vices, seu per tres annos, vel alia persona, cuius haeres est, solverit alicui, vel haeredibus, vel habentibus a se causam: teneatur, et debeat solvere id tale quid»; lo stesso limite triennale è anche presente negli *Statuti di Belluno* (1747), p. 172, capitolo CCX: «si quis homo, vel persona per se, vel praedecessores suos, aut alios quoscumque fuerit in possessione, vel quasi decimae sive juris percipiendi decimam […] per tempus trium annorum etiam discontinoum, quod intelligatur, et sit verus dominus dictae decimae, et juris percipiendi decimam, et tamquam dominus», nel qual caso dovrà ricevere l'ausilio del podestà per rivendicare il proprio diritto. Nelle poste vicentine, che tra l'altro indicano il possesso laico della decima come *quasi possessio*, il termine prescrittivo risulta essere di molto inferiore: «si quis reddiderit fictum et decimam per unum annum precedentem dominus conservetur in possessione vel quasi possessione percipiendi fictum vel decimam, proprietatis et pertinentie in futurum» [*Statuti di Vicenza* (1264), p. 137].

[104] BOYD 1952, p. 190: «large tracts of the countryside were comparatively untouched by the revolt against the tithe, especially in regions which remained under feudal influence. In upper Italy these areas were numerous and extensive».

particolari disposizioni pratiche, legate cioè alle modalità della decimazione, ai frutti della raccolta, alle quantità del prodotto esatto. Non è certo una peculiarità del caso padovano (avremo modo di indicarne altri esempi), si tratta bensì di un fatto estremamente interessante – al di là dell'intrinseco valore per la storia della decima – per penetrare con più precisione buona parte della normativa veneziana successiva che in più casi, nello strenuo convincimento di rispettare consuetudini locali, si rifece puntualmente e alla lettera a quanto già presente negli statuti. Su questi aspetti avremo comunque modo di tornare ampiamente, quando affronteremo l'organizzazione interna della Decima Grande di Cerea e di altre decime del territorio veronese, per cui è stato preservato abbondante materiale, che avremo modo di confrontare con quanto emerso dagli statuti padovani e da quelli di altre città della Terraferma.

2. «Nolunt quod disputetur de invaliditate suarum legum, et illas volunt observari etiam si jus civile vel canonicum esset in contrarium»[105]: *Venezia e le decime della Terraferma.*

Anche se da tempo sono stati delineati gli sviluppi della politica veneziana in Terraferma[106], vi sono ancora aspetti e problemi legati alla penetrazione territoriale[107], e tra questi anche le vicende collegate alle decime ecclesiastiche, che attendono di essere sondati più dettagliatamente. In particolare la storia delle decime, contraddistinta da un bagaglio di vicende secolari e da una precipua forma giuridica, costantemente in bilico tra rivendicazioni ecclesiastiche e strenua difesa dell'autonomia statutaria laica, involse fin da subito due tra i momenti più importanti nella gestione politica del governo veneto, quello dei rapporti con la Chiesa[108] e quello del confronto con l'eredità giuridica delle città conquistate[109].

È stato da tempo messo in luce come il rapido dispiegarsi della Repubblica nella Terraferma influì radicalmente sul rapporto con il papato[110]: le necessità scaturite dal nuovo orizzonte politico posero in discussione la tradizionale autonomia della Chiesa veneta e delle scelte che ispiravano in questo senso la classe politica marciana, inserendo Venezia e la sua politica ecclesiastica in un panorama diplomatico nuovo ed estremamente complesso. L'identificazione tra Chiesa e Stato che aveva contraddistinto per secoli le vicende ecclesiastiche venete e

[105] T. DIPLOVATAZIO, *Tractatus de Venetae urbis libertate et eiusdem Imperii dignitate et privilegis*, citato in MAZZACANE 1980, p. 649.

[106] Cfr. MALLET 1996, p. 181-244; COZZI 1986, p. 3-47; KNAPTON 1986, p. 275 *passim*; VENTURA 1979, p. 167-190; GULLINO 1991, p. 7-16.

[107] Aspetti discussi più volte ed evidenziati (con un'ovvia attenzione alle implicazioni giuridiche nel rapporto tra Dominante e territori soggetti) da COZZI 1980b, p. 79 *passim*; COZZI 1982b, p. 331-333; COZZI 1980a, p. 101-133; MAZZACANE 1980, p. 578-585, 605-606; VARANINI 1991d, p. 247-317; VIGGIANO 1996, p. 529-575; GULLINO 1996, p. 345-378; VIGGIANO 1989, p. 309-356; ZORDAN 1980, p. 109 *passim*.

[108] Cfr. quindi, entro una periodizzazione di riferimento che prende avvio con il dispiegarsi di Venezia in Terraferma i saggi di PRODI 1994, p. 305-339; PRODI 1973, p. 409-430; PRODI 1990, p. 63-75; COZZI 1986, p. 233 *passim*; COZZI 1987, p. 11-56; COZZI 1990, p. 11-36; COZZI 1977a, p. 562-589 (in particolare le p. 567, 583). A questi contributi generali vanno uniti i riferimenti più dettagliati contenuti in VIGGIANO 1996, p. 531 *passim*; ZORDAN 1980, p. 128-129.

[109] Le differenze tra il diritto veneto e i diritti di Terraferma sono ampiamente esposte da COZZI 1980b, p. 79 *passim*; COZZI 1982b, p. 327 *passim*; MAZZACANE 1980, p. 581 *passim*; VIGGIANO 1996, p. 530 *passim*; VARANINI 1991d, p. 247-317.

[110] Cfr. PRODI 1994, p. 306-308; PRODI 1990, p. 66-68.

che aveva permesso, di conseguenza, alla Repubblica di instaurare un rapporto per molti aspetti indipendente proprio perché fuori, o lontana, dalla diretta influenza del papato, scomparve abbastanza rapidamente sotto la prepotente spinta dei nuovi orizzonti politici[111].

La Chiesa che Venezia trovò nei nuovi dominî aveva percorso nei secoli precedenti strade per molti versi differenti, legata, oltre che da un caratteristico rapporto con il papato, alle strutture del governo cittadino e signorile. Gli episcopati, le pievi e i benefici maggiori e quelli minori, gli stessi monasteri fittamente presenti nelle aree urbane, come anche nei più ampi territori, rappresentarono per la Repubblica una novità, recepita però fin da subito in una connotazione negativa, dettata dalla paura, dalla cautela, dalla diffidenza per quanto era sentito come diverso, parte di un contesto estraneo e pericoloso a cui Venezia aveva forzatamente dovuto avvicinarsi «per sopravvivere di fronte al formarsi dei grandi stati continentali»[112] che ne avrebbero altrimenti minacciato la stessa esistenza. Una scelta quindi 'forzata', imposta da eventi esterni e conseguentemente vissuta all'insegna della prudenza e dell'attenzione, nel tentativo di assimilare e lentamente controllare quell'intrico di forze e di poteri recalcitranti che minacciavano con pretese di autonomia la stabilità dei recenti dominî[113]. Tra queste spinte destabilizzanti, la Chiesa della Terraferma, per le sue vicende e per la sua stessa organizzazione[114], capillarmente penetrante fin nelle zone più remote e depositaria di un privilegiato rapporto con i nuovi sudditi, rappresentava agli occhi dei ceti della Dominante un rischioso antagonista da tenere costantemente sotto controllo, con la nomina ai vescovadi e ai benefici di maggiore importanza (anche e

[111] Per le caratteristiche della Chiesa di Venezia prima della Terraferma cfr. PRODI 1994, p. 306-307; PRODI 1973, p. 409-411; PRODI 1990, p. 68; DEL TORRE 1992-1993, p. 1228.

[112] VENTURA 1979, p. 171. Questa ipotesi è comunque ripresa da ZORDAN 1980, p. 109.

[113] Per un inquadramento più generale delle politiche ecclesiastiche nell'ambito degli stati territoriali dell'Italia settentrionale si vedano CHITTOLINI 1986c, p. 149-193 (in relazione al caso veneto specialmente le p. 154 *passim*, 160, 165); CHITTOLINI 1986b, p. 195-208; CHITTOLINI 1984, p. 430 *passim*.

[114] «A large body which kept apart from the native ecclesiastical structure and from venetian society» [PRODI 1973, p. 421-422]; VIGGIANO 1996, p. 532-533 (descrive esplicitamente la paura e il pericolo della Repubblica per la creazione di sacche di potere ed autorità extraterritoriale ecclesiastica).

soprattutto economica), di presuli ed ecclesiastici tratti dalle fila del patriziato e *probati* dallo stesso governo[115].

L'attenzione rivolta dalla Repubblica alle persone chiamate a ricoprire i più importanti incarichi ecclesiastici delle diocesi di Terraferma – che comunque terminò con il disastro militare di Agnadello[116] – limitò però solo parzialmente la latente conflittualità tra il potere vescovile, strenuamente geloso delle secolari prerogative e delle proprie giurisdizioni, e le linee di tendenza della politica dello Stato veneziano, avverso a tutte quelle manifestazioni di potere che minacciavano di sfuggire alla sua presa. La nomina controllata dei vescovi non contribuì d'altro canto a ricostruire, nei nuovi dominî, quella simbiosi tra Chiesa e Stato che aveva costituito un tratto peculiare della Venezia medievale ma che, all'indomani della conquista territoriale, risultava del tutto compromessa. Anche perché quello stesso patriziato da cui erano scelti i rappresentanti ecclesiastici e politici della Repubblica nella Terraferma, aveva iniziato negli stessi anni ad avvertire l'importanza degli imprescindibili vantaggi che si celavano nell'amministrazione delle *res ecclesiae*, dando inizio ad un'inarrestabile corsa ai benefici che da questo momento non abbandonò più la scena nella storia della Repubblica[117].

Con il cupido assalto del patriziato verso le ancora ingenti proprietà della Chiesa veneta (tra cui non mancarono le copiose decime[118]),

[115] Cfr. DEL TORRE 1992-1993, p. 1181-1191, 1231 («la repubblica aristocratica estendeva così il suo controllo sulle strutture ecclesiastiche del dominio attraverso persone che partecipavano della sua stessa essenza, che erano dunque ad un tempo dei chierici legati da obblighi e doveri nei confronti della chiesa, ma titolari anche della suprema potestà dello stato»); PROSPERI 1986, p. 219-262 (ma specialmente per il caso veneto le p. 241 *passim*); e, anche se prende in considerazione un periodo più tardo, risulta imprescindibile lo studio di MENNITI IPPOLITO 1993; cfr. anche PRODI 1994, p. 315; PRODI 1973, p. 411, 417-418; PRODI 1990, p. 66-67; COZZI 1987, p. 25; mentre, per un'esemplificazione della diretta azione della politica ecclesiastica veneziana nel veronese cfr. CASTAGNETTI 1980, p. 81 *passim*, 91; VARANINI 1990a, p. 871-872; SANCASSANI 1980, p. 222 *passim*; LAW 1991, p. 24.

[116] Cfr. PROSPERI 1984, p. 81; PROSPERI 1986, p. 241; PRODI 1973, p. 418; MENNITI IPPOLITO 1987, p. 209; COZZI 1977a, p. 586-588; DEL TORRE 1992-1993, p. 1174.

[117] Sugli sviluppi del rapporto intercorso tra il patriziato della Dominante e la politica beneficiaria in Terraferma, interessanti spunti si trovano – oltre al citato DEL TORRE 1992-1993 – in STELLA 1958, p. 54-57; DEL TORRE 1989, p. 390 *passim*; CHITTOLINI 1984, p. 428-430, 442 *passim*; CHITTOLINI 1986c, p. 163 *passim*; CHITTOLINI 1986b, p. 198-199, 201-202; VENTURA 1979, p. 177-181; VIGGIANO 1996, p. 531-533; PRODI 1973, p. 411; PRODI 1990, p. 66-67; PULLAN 1973, p. 380, 397, 399.

[118] Cfr. VENTURA 1970, p. 521-522, 525; DEL TORRE 1992-1993, p. 1221.

venne conseguentemente a mancare quello spirito di coesione e di uniformità che aveva contraddistinto la politica ecclesiastica della Repubblica prima dell'apertura verso l'entroterra[119]. Per molte famiglie, gli immediati e lucrosi vantaggi economici fecero passare in secondo piano le secolari tendenze di autonomia che da sempre avevano contribuito a tenere lontano dalla Repubblica la scottante materia beneficiale e le sue oscure quanto complesse trame che presupponevano, in qualsiasi caso, un continuo compromesso con il papato e un progressivo coinvolgimento nelle sue sfere d'azione e di influenza. La penetrazione nella gestione beneficiale della Terraferma – pur 'ineguale' tra le diverse diocesi e direttamente proporzionale alla dislocazione degli interessi fondiari del patriziato veneziano[120] – dilatò quindi di molto i confini delle competenze politiche, ben oltre i limiti regionali: problemi di giurisdizione ecclesiastica, questioni di autorità giuridiche, fatti di ordinaria amministrazione e limitata tensione tra opposti poteri, che fino a qualche tempo prima potevano trovare sfogo e risoluzione nell'ambito delle singole diocesi, dopo la conquista territoriale finirono per implicare ben più ampi scenari e nuovi attori prima defilati, riflettendo per certi aspetti i primi sintomi di quella frattura tra Stato e Chiesa che nel secolo successivo si sarebbe approfondita di molto fino a divenire apparentemente insanabile[121].

Entro questo contesto, le questioni relative alle decime ecclesiastiche, come vedremo tra non molto, che avevano fino ad allora implicato, entro l'ambito urbano, la difficile coesione tra il laicato (e successivamente le signorie) e gli episcopati, si trovarono ben presto al centro di tensioni endogene, con un radicale quanto repentino spostamento dei punti di riferimento. Che per i decimanti laici vennero a coincidere con le nuove garanzie offerte loro dai rappresentanti della Repubblica nelle città del dominio e, in casi particolarmente irti di ostacoli, dalle magistrature di appello veneziane, mentre gli episcopati trovarono ovviamente più naturale il ricorso alla nunziatura stabile pontificia[122] e alla corte romana[123], senza che però questi ultimi garanti delle pre-

[119] Cfr. COZZI 1987, p. 11 *passim*, 26 (in merito alle vicende legate alle famiglie 'papaliste' e al loro isolamento politico).

[120] Cfr. DEL TORRE 1992-1993, p. 1217, 1221.

[121] Cfr. ancora per queste ripercussioni successive al dispiegamento in Terraferma PRODI 1994, p. 315-322, 328-329; PRODI 1973, p. 423-424; PRODI 1990, p. 66-67; COZZI 1987, p. 29 *passim*.

[122] Cfr. PRODI 1994, p. 308; GAETA 1957-1958, p. 5-281.

[123] Cfr. PRODI 1973, p. 417-418; MENNITI IPPOLITO 1997, p. 342-343.

rogative episcopali ed ecclesiastiche riuscissero a modificare quanto si era venuto ormai a sedimentare nella secolare storia della decima[124]. Anche perché, a ben vedere, Venezia seppe gestire in modo impeccabile l'eredità di quelle conquiste e di tutti quegli evidenti vantaggi accumulati dalle compagini laiche di Terraferma nei secoli precedenti, garantendone nuovamente la legittimità *ab antiquo* per consuetudine, ed evitando prudentemente in questo modo di immischiarsi con situazioni che aveva trovato già definite al suo arrivo e di cui non era in grado – e soprattutto non lo voleva fare – di scorgere e di capire fino in fondo la complessa ed impaludata evoluzione pregressa.

2.1 Il contesto normativo.

Dopo la conquista della Terraferma, Venezia ritrovò quindi una legislazione in materia di decime già ampiamente definita nelle compilazioni statutarie delle città suddite, una legislazione strutturata ed incorsa in successive modifiche ed integrazioni che, come abbiamo già visto, agli inizi del '400 garantivano in tutto e per tutto il pieno ed incontrastato possesso dei diritti di decimazione – o percezione se vogliamo attenerci ad una terminologia più formale e in sintonia con il diritto canonico, ma che comunque non modificava nella sostanza l'evoluzione e lo stato giuridico del possesso laico – e nel contempo l'esclusiva competenza del foro civile nelle cause decimali ed ecclesiastiche[125]. Per la Repubblica si trattò tuttavia di un diritto alieno e formalmente dissimile da quello con cui le sue magistrature – formate, a differenza che nei tribunali della Terraferma, da giudici privi di uno *status* precipuo, estranei inoltre a qualsiasi coesistenza di gruppo[126] –

[124] Cfr. CHITTOLINI 1984, p. 436: «la perdurante incapacità dell'istituzione vescovile di porsi come vera autorità di governo della diocesi, come elemento centrale della sua vita ecclesiastica e pastorale […] risulta impietosamente confermata in materia beneficiaria».

[125] Cfr. MENNITI IPPOLITO 1987, p. 210, 221; MENNITI IPPOLITO 1997, p. 339, 346, 350-352; MENNITI IPPOLITO 1993, p. 74-92; COZZI 1982a, p. 120 *passim*; CHITTOLINI 1984, p. 434.

[126] Per le caratteristiche intrinseche alle magistrature veneziane e al rapporto tra Venezia e i giuristi si rinvia invece a BELLABARBA 1994, p. 797, 806; GARINO 1986, p. 148-149. Da integrare poi con i saggi di COZZI 1980b, p. 101-114; COZZI 1982b, p. 323 (i giuristi «non dovevano assolutamente essere, dei professionisti del diritto. Essi venivano eletti in seno alla classe dirigente veneziana, e ruotavano rapidamente, tra cariche politico-amministrative […] di per sé, dunque, l'angolazione da cui i giudici erano portati a guardare i casi loro sottoposti era politica»), 325; COZZI 1980a, p. 112; MAZZACANE 1980, p. 579-580 («il diritto rimase a Venezia e per gli intellettuali veneti una pratica di curiali

erano abituate a giustificare le proprie sentenze. A prescindere dal fatto che il diritto veneto, per la sua precipua formazione, non aveva sviluppato un'analoga serie di disposizioni relative alla materia decimale, il rifiuto assoluto, incondizionato, del diritto romano-imperiale[127] e delle sue successive elaborazioni ed infiltrazioni che avevano originato il diritto comune[128], rimaneva la differenza di maggiore rilievo: «l'esclusione del diritto romano dalle fonti del diritto era stato il cardine del diritto veneto, l'espressione di una precisa volontà di darsi un'identità giuridica affatto peculiare; e altrettanto valga per quel disprezzo nei confronti della giurisprudenza, della dottrina e delle autorità dottrinali, di tutti gli ingredienti di cui andava gonfio e tronfio il diritto comune; la chiarezza di dettato delle norme statutarie venete, poche, essenziali, precise, fatte apposta perché i giudici le potessero applicare *ad unguem*, senza bisogno di cincischiarvi sopra e farsi guidare da glosse e glossatori, era stata magnificata da sempre»[129].

esperti di prassi giudiziaria, ovvero un'azione direttamente politica, gestita in proprio dai corpi legislativi, anziché un'occasione di riflessione teorica; fu vicenda procedurale o istituzionale direttamente dedotta dal momento politico, piuttosto che mediazione concettuale»), 601, 612-613, 622; VIGGIANO 1996, p. 534, 544 *passim*; ZORDAN 1980, p. 219 *passim*, 228.

[127] Cfr. (anche per una lucida disamina delle implicazioni politiche ed autonomistiche che derivavano dal rifiuto veneziano del diritto romano-imperiale) COZZI 1980b, p. 17-18, 25: «la precocità della *exemptio ab imperio* sostenuta da Venezia si spiega […] con le esigenze del ruolo che essa aveva ormai assunto nel Mediterraneo orientale e con la solidità della sua economia, oltre che per la consapevolezza politica che aveva di questo il ceto che ne aveva preso il governo, il radicalismo della sua presa di posizione è dovuto alla delicatezza della situazione territoriale del comune: non poteva, non doveva esserci dubbio che Venezia non aveva nulla a che fare con l'Impero»; COZZI 1982b, p. 322; COZZI 1980a, p. 103: «rifiutando formalmente il diritto romano, si intendeva dimostrare che si era sciolti da ogni sudditanza verso l'Impero, depositari di una sovranità piena ed assoluta che poteva imporre ad altri popoli e ad altri territori», 104; VIGGIANO 1996, p. 530-531 (per i legami politici che ancora nel '400 interessavano il rapporto tra Venezia e l'impero), 534; ZORDAN 1980, p. 79, 169 *passim*, 214 *passim* (in cui vengono analizzate le opinioni della giurisprudenza medievale sul diritto veneto); BELLABARBA 1994, p. 797-798.

[128] Per una definizione di riferimento si rinvia ancora a COZZI 1980b, p. 80: «il diritto romano, completato da consuetudini, dal diritto canonico, dal diritto longobardo, amalgamato dalla dottrina giurisprudenziale, costituiva il diritto comune, e lo si applicava dovunque, a integrazione degli statuti municipali» (cfr. alle stesse p. l'ulteriore bibliografia giuridica di riferimento); interessante a questo proposito anche PELLEGRINO 1614, c. 1r: «statutum Paduae, et generaliter statuta aliarum civitatum, et terrarum ordinant, quod deficentibus statutis in casibus ocurrentibus, servatur ius comune, seu ius civile».

[129] COZZI 1982b, p. 349-350.

Nel dominio di recente acquisizione vigeva dunque un complesso giuridico, che era «piuttosto l'insieme elastico di vari sistemi giuridici, il romano anzitutto, e il canonico, il longobardo, lo statutario»[130]; nella Dominante invece un diritto completamente slegato dall'interpretazione mediatrice del giurista, un diritto «mai riguardato dai veneziani come un feticcio, come una entità deontologica cui bisognasse a qualunque costo adeguarsi […] [quanto] un utile strumento di convivenza e progresso, un qualcosa da usare fino a che serve per poi cambiare senza troppi pentimenti»[131]. E le differenze non erano limitate ai soli modelli giuridici[132] e alle gerarchie delle fonti di riferimento – indiscutibilmente romanistico per il dominio di Terraferma, esclusivamente pragmatico[133] per Venezia, più legato cioè alle esigenze e alle 'straordinarie' esperienze che avevano caratterizzato la storia della città[134] – ma si sviluppavano ulteriormente se si andavano a confrontare le modalità e le strutture del giudizio, in altre parole le pratiche dell'attività giudiziaria.

Anche in questo caso, l'elemento di divergenza più marcato trovava espressione nel diverso peso del giurista, nel suo ruolo, quasi nullo ed ininfluente in un caso, invece di primaria importanza nell'altro: «è

[130] *Ibid.*, p. 328.

[131] ZORDAN 1980, p. 181.

[132] Ancora una volta, la differenza precipua tra la gerarchia delle fonti veneziana e quella invece applicata dalle città della Terraferma, deve essere ricondotta all'accettazione, nel primo caso, e all'assoluto rifiuto, nel secondo, del diritto comune. In generale, dal momento che sussistevano minime differenze, in Terraferma la gerarchia delle fonti di riferimento era costituita dal progressivo ricorso agli statuti, integrati in caso di bisogno dalla prassi consuetudinaria e dagli *iura communia*; al contrario, nel diritto veneto, agli statuti e alle analogie faceva seguito l'*arbitrium* assoluto e la buona coscienza del giudicante, che quindi si sostituivano alla mediazione del diritto comune. Per tutti questi problemi cfr. COZZI 1980b, p. 22-23 (diritto veneto), 91-92 (sono analizzate le gerarchie di riferimento nelle compilazioni statutarie di Padova, Vicenza, Brescia, Bergamo, Udine, Belluno e Feltre); COZZI 1982b, p. 322-324 (diritto veneto); COZZI 1980a, p. 103-104 («nei casi in cui gli statuti si fossero rivelati lacunosi, essi dovevano ricorrere all'analogia o a una consuetudine approvata; mancando anche queste, toccava agli stessi giudici di decidere»), 105 (prassi Terraferma); VARANINI 1991d, p. 258-259 (che riporta alcune testimonianze sulla gerarchia delle fonti applicata dai rettori veneti a Treviso, segnalando però nel contempo la peculiarità della città della Marca e le sue anomalie rispetto alle altre città della Terraferma, derivanti in parte dai differenti sviluppi del più vecchio rapporto di dedizione a Venezia); ZORDAN 1980, p. 205 *passim* (diritto veneto); BELLABARBA 1994, p. 797 (diritto veneto); GARINO 1986, p. 151.

[133] Cfr. GARINO 1986, p. 148.

[134] Sul legame privilegiato tra la formazione giuridica di Venezia e la sua storia cfr. ZORDAN 1980, p. 169 *passim*.

nell'importanza del giurista – ha sintetizzato ancora una volta magistralmente Cozzi –, un'importanza che non poteva restar contenuta nella sfera tecnico-culturale che gli era propria, ma che aveva inevitabili proiezioni sulla vita politica e sociale, che si deve individuare l'elemento qualificante dell'ordinamento a diritto comune, l'elemento che più nettamente lo distingue dal diritto veneto»[135].

Se allora la prassi processuale della Terraferma si snodava all'insegna di «una stessa lingua giuridica comune»[136], di cui un ceto privilegiato si sentiva unico ed autorizzato depositario, e nel contempo indispensabile ed irrinunciabile strumento della giustizia, dei suoi tempi e dei suoi stabiliti rituali[137], nel diritto di Venezia questi margini di manovra si erano ridotti del tutto, appiattiti sotto il peso di una giustizia che nel procedimento sommario[138] e nel frequente ricorso all'*arbitrium*[139] del giudice aveva individuato gli strumenti più consoni, ma non per questo meno problematici[140], alle caratteristiche della propria e-

[135] COZZI 1982b, p. 328.

[136] *Ibid.*, p. 328.

[137] Cfr. COZZI 1980b, p. 148: «in seno al patriziato veneziano si temeva il tecnico del diritto, in quanto portatore di una mentalità astratta, incline alla sottigliezza, restia al pragmatismo indispensabile a chi agiva nella politica, e inoltre depositario di un sapere che, *massime* se si trattava di un diritto dotto come il romano, minacciava di diventare occulto e iniziatico, incline per giunta a trasformarsi in strumento di potere».

[138] Le caratteristiche principali della prassi sommaria, come anche la sua peculiare funzione nel diritto veneto sono analizzate in COZZI 1980b, p. 101 (con rinvio ad ulteriore bibliografia); COZZI 1982b, p. 342-343, 344: fruitori del rito sommario furono spesso i rettori e il ricorso a questa pratica del giudizio «era conseguenza non solo della loro impreparazione giuridica, ma della antichissima insofferenza che a Venezia si serbava verso la cultura giuridica, e in particolare verso il diritto comune e le sue procedure, nonché della presunzione altrettanto critica che il giudice potesse disporre dell'*arbitrium*, in quanto dotato di una congenita equità».

[139] Per il rapporto tra il potere arbitrale (assieme alla sua definizione), le magistrature e i rappresentanti veneti che lo esercitavano cfr. COZZI 1980b, p. 46, 76, 101, 148-149; COZZI 1982b, p. 323; COZZI 1980a, p. 105, 107; VARANINI 1991d, p. 258; MAZZACANE 1980, p. 581-582, 585 *passim*; VIGGIANO 1996, p. 549 *passim*; ZORDAN 1980, p. 205 *passim*, 212-213; GARINO 1986, p. 152: secondo cui l'*arbitrium* divenne per Venezia «l'unico strumento […] per dare una parvenza di uniformità giuridica ai propri territori»; GARINO 1981a, p. 175: l'*arbitrium* rettorile fu «una risposta pragmatica, una copertura istituzionalizzata all'attitudine non formalistica dei veneziani, a suggello della volontà di garantire sempre la stabilità delle condizioni del potere mantenendo intatta la possibilità di orientare ogni materia a seconda delle circostanze».

[140] Per una prima rapida analisi dei problemi inveterati che affliggevano la giustizia (sia civile che penale) della Repubblica, nonostante i presunti vantaggi del suo diritto, più volte millantati dal suo ceto dirigente cfr. BELLABARBA 1994, p. 799 *passim*; GARINO

sperienza e ai propri peculiari bisogni. Al momento della conquista territoriale vi erano due sistemi giuridici estremamente differenziati ed antitetici, due pratiche della giustizia per alcuni aspetti incompatibili che si incontrarono, che entrarono in contatto, si sovrapposero, anche se uno tra questi due diritti coincideva con quello del vincitore, rappresentando cioè la diretta espressione del detentore del potere reale che si sostituiva, in parte senza soluzione di continuità, a quello un tempo esercitato dalle signorie[141]. Ma da questo incontro, e di converso anche dalle complesse problematiche che presero origine dalla nuova gestione territoriale, il diritto del vincitore non riuscì a rimanere 'immune', mantenendo inalterate le proprie secolari caratteristiche.

Sotto la spinta della nuova situazione politica che si espresse ripetutamente in una «concezione sostanzialmente patrimoniale dello stato»[142], tendente cioè a «considerare i suoi domini come un immenso terreno di sfruttamento nel quale estendere capillarmente il proprio potere economico e politico»[143], il patriziato iniziò presto una lenta quanto inesorabile avanzata nei nuovi territori che lo portò ad accumulare nelle proprie mani immense proprietà[144], benefici ecclesiastici[145], e quindi anche decime[146]. Fu uno dei risvolti 'pratici' dell'acquisto territoriale, un suo corollario, legato a nuove valutazioni della specifica congiuntura economica della Dominante e a nuove prospettive,

1986, p. 153 *passim*; GARINO 1981a, p. 168 *passim*; COZZI 1982b, p. 364-365; COZZI 1980a, p. 114 *passim*; MAZZACANE 1980, p. 583, 608, 650.

[141] È questa una delle interessanti ipotesi avanzate da VARANINI 1991d, p. 250-251: «signori di Terraferma, e anche governi comunali, avevano esercitato un analogo [a quello veneziano] *arbitrium* sugli statuti dei comuni soggetti, da 150 o 100 anni; sotto questo aspetto l'avvento del dominio veneziano non costituisce certo una novità né una soluzione di continuità», 264, 266-270 (vengono prese in esame le modalità e i risultati del contatto tra le signorie trecentesche e gli statuti delle città suddite), 271.

[142] VENTURA 1979, p. 179.

[143] *Ibid.*, p. 179.

[144] Per qualche aspetto di queste acquisizioni cfr. VARANINI 1996a, p. 807-879 (specialmente le p. 809-817 per i rimandi alla letteratura moderna).

[145] Cfr. PRETO 1981, p. 340 *passim*.

[146] Cfr. VENTURA 1979, p. 177 (che ipotizza come spesso la penetrazione del patriziato veneto della Terraferma abbia assunto la forma delle investiture per diritti decimali, concesse dalle mense vescovili con la compiacenza di vescovi veneziani). Alcuni cenni a diritti di decima di proprietari veneziani, riferiti comunque al solo Quattrocento, in VARANINI 1996a, p. 820-821, 823, 832 e MOMETTO 1992, p. 21, 52, 58. Per il Cinquecento si veda invece BORELLI 1982b, p. 292-294.

un tempo forse solo pensate o sporadicamente attuate[147], che ora invece divennero improvvisamente concretizzabili nelle terre di conquista recentemente assimilate.

Fu quindi questa penetrazione fondiaria che incise maggiormente sulla struttura del diritto di Venezia, costringendolo in sostanza ad adeguarsi in poco tempo alle mutate situazioni economiche che andavano parallelamente «modificando la mentalità collettiva ed il senso stesso dello spazio e del tempo»[148]. In questo recente frangente, «il diritto veneto, stagliato per rapporti semplici e sbrigativi, cedeva, si deformava, sotto l'urgere della litigiosità civile»[149] che improvvisamente, nella furia della corsa alla terra, alle prebende, e verso tutte le nuove fonti di investimento assicurato che la Terraferma aveva quasi d'incanto dischiuso, aveva moltiplicato le cause legate al possesso, alla proprietà, alle eredità, alle questioni dotali e a quelle della primogenitura, intaccando per sempre un sistema giuridico che fino ad allora aveva saputo trarre vantaggio proprio dalla celerità dei suoi giudizi e dalla semplicità del suo procedere[150].

Nonostante queste 'contaminazioni', certamente importanti per il loro impatto sulla struttura originaria del diritto veneto – anche se poi non bisogna dimenticare quanto della prassi veneziana finì per trovare un positivo riscontro nei fori della Terraferma[151] – l'incontro tra questi due ordinamenti giuridici contrastanti non diede luogo ad una loro integrazione modellata sui bisogni dei nuovi territori del dominio[152]. La Repubblica preferì invece adottare una politica per molti a-

[147] Dovrebbero bastare, a questo proposito, i chiari riferimenti offerti da LAZZARINI 1960a, p. 9-29; LAZZARINI 1960b, p. 31-48; LAZZARINI 1950, p. 274-288; LING 1988, p. 305-320.

[148] MAZZACANE 1980, p. 578.

[149] COZZI 1982b, p. 333.

[150] Cfr. COZZI 1982b, p. 331-332; COZZI 1977b, p. 369; BELLABARBA 1994, p. 813-815.

[151] È d'obbligo a riguardo menzionare, tra i molti esempi possibili, la pratica veneta del giudizio arbitrale (o compromesso), ampiamente diffuso nelle città di Terraferma – a tal punto da trovare collocazione nelle poste statutarie veronesi e trevigiane – che permetteva una rapida e veloce soluzione delle controversie, affidandone il giudizio a uno o più arbitri, scelti dai contendenti, che evitavano di converso il ricorso ai fori cittadini e ai loro tempi lunghi. Si veda dunque COZZI 1980b, p. 108-110; COZZI 1982b, p. 332-333, 336-337 (esemplifica un'ulteriore penetrazione del diritto veneto nelle pratiche civili del dominio, relativa alla legislazione familiare, ritenuta in Terraferma più flessibile delle disposizioni espresse dal diritto romano), 339, 344-346; BELLABARBA 1994, p. 816 *passim*; VIGGIANO 1989, p. 337 *passim*; GARINO 1986, p. 150-151; VARANINI 1991d, p. 297.

[152] Cfr. VENTURA 1979, p. 182; GARINO 1986, p. 148; GARINO 1981a, p. 169.

spetti flessibile[153], rispettosa delle diversità intrinseche e della secolare tradizione giuridica che le sottendeva[154]: «la volontà e l'azione dei vecchi organismi fu rispettata e riconosciuta; vennero mantenute le strutture sociali e legislative esistenti, lasciando alle classi dirigenti cittadine il compito di governare e riservando al reggimento centrale le funzioni di controllo»[155]. Alla territorialità del diritto veneziano – in sostanza «l'obbligo da parte di tutti, qualunque fosse la legge della propria terra, di assoggettarsi alla legge della terra in cui si trovavano»[156] – che fino ad allora era stata forzatamente introdotta solo nei più vecchi dominî delle isole ionie e del Levante[157], Venezia preferì un'azione di duttile mediazione – pur culminata in una continua affermazione della propria indiscussa sovranità[158] – che, lasciando in concreto inalterati organismi politici consolidati da un'esperienza secolare, escludeva una brutale e certamente controproducente imposizione di un modello estraneo[159], che con troppa fatica il nuovo dominio sarebbe riuscito a fare proprio, trascurando d'un tratto la propria tradizione giuridica.

La conferma 'con riserva' degli statuti delle città della Terraferma[160], assieme all'apertura e al coinvolgimento della numerosa com-

[153] L'atteggiamento politico conciliante della Repubblica nei confronti del diritto e delle sue pratiche secolari nei territori del dominio, viene discusso in COZZI 1980b, p. 81, 90-91: «la Repubblica sembrava appagarsi di quel comune denominatore costituito nei vari statuti dai riferimenti alla sua sovranità e dagli inserimenti, neppure essi sempre omogenei, di sue leggi. Più importante di quest'opera di uniformazione, era il dar l'impressione alle città che si rispettava, con la loro autonomia, quella peculiare fisionomia che ciascuna aveva ereditato dal proprio passato»; COZZI 1982b, p. 329; COZZI 1980a, p. 105; VIGGIANO 1996, p. 530, 537; VIGGIANO 1989, p. 311; ZORDAN 1980, p. 113; VENTURA 1979, p. 181-182.

[154] Cfr. ZAMPERETTI 1987, p. 270-272.

[155] MAZZACANE 1980, p. 582-583.

[156] COZZI 1980b, p. 27; cfr. anche COZZI 1982b, p. 322; BELLABARBA 1994, p. 797-798.

[157] Cfr. COZZI 1980b, p. 38; COZZI 1980a, p. 104.

[158] Cfr. COZZI 1980b, p. 81; COZZI 1980a, p. 105.

[159] Cfr. COZZI 1980b, p. 38: «la tendenza […] non è di imporre il diritto veneto, che il passare del tempo rendeva, eccezion fatta per il penale, meno corrispondente alle esigenze delle nuove situazioni, bensì di collocare al primo posto nella gerarchia delle fonti dei vari territori un diritto locale, espressione più immediata della realtà politico-sociale in cui si muoveva, un diritto, comunque, che la Repubblica, con la sua revisione e la sua approvazione, faceva proprio».

[160] Fondamentale, a proposito delle revisioni statutarie tre- e quattrocentesche, il lavoro già menzionato di VARANINI 1991d, p. 252 *passim* (Treviso), 273-275, 277 *passim*; a cui vanno aggiunti i saggi di COZZI 1980b, p. 44: «la concessione degli statuti era un mezzo per garantire ai vari centri che, pur nel mutamento di dominio, avrebbero con-

pagine dei giuristi[161] ad integrazione e supporto nell'attività dei rappresentanti veneziani[162], divenne quindi una delle espressioni più compiute dell'elasticità adottata dalla Repubblica, che inoltre, affidando la revisione e l'integrazione statutaria a quegli stessi giuristi che ne erano gli interpreti più fedeli[163], limitò di molto le possibilità che alcuni degli aspetti costituenti del diritto veneto potessero venire filtrati nelle nuove compilazioni e nella gerarchia delle fonti che ne derivava[164]. Si trattò di una flessibilità comunque controllata, che mantenne sempre aperta la possibilità della modifica autoritaria delle disposizioni a seconda delle circostanze e delle necessità della Dominate, come ad esempio espresse bene la ducale che aveva accompagnato la nuova revisione di quelli veronesi (1450): «reservato tamen arbitrio, et libertate nobis in eis addendi et minuendi, corrigendi et mutandi, ut de tempore in tempus nobis conveniens esse videbitur»[165]. In generale però le compilazioni statutarie non andarono in-

servato i loro ordinamenti, le loro tradizioni, la loro particolare fisionomia, nonché per contenere il loro potere e le loro aspirazioni entro limiti definiti: d'altro canto, essa era il modo per sancire la sovranità del *comune veneciarum*. Non si tratterà, infatti, di concessione definitiva, in quanto Venezia si riserberà il diritto di correggere ulteriormente gli statuti, di eliminarne parti o di aggiungere altre, qualora risultasse consono ai suoi interessi e al suo onore», 87 *passim*; COZZI 1980a, p. 105; VENTURA 1979, p. 173, 182; VIGGIANO 1996, p. 536-537; ZORDAN 1980, p. 232-234.

161 Emblematico, in questo senso, il mantenimento nei fori di Terraferma dell'antico istituto giuridico del *consilium sapientis*, che permetteva ai giuristi, pur spettando al rettore veneziano il pronunciamento definitivo della sentenza, di esprimere pareri e valutazioni in sintonia con la loro formazione giuridica di riferimento: cfr. COZZI 1980b, p. 105 *passim*; COZZI 1982b, p. 328; COZZI 1980a, p. 109; VARANINI 1991d, p. 286-287; CARO LOPEZ 1980, p. 263; VIGGIANO 1996, p. 543 *passim*.

162 Su questo ceto di funzionari, di «assessori», «esperti di diritto comune che pote[vano], con il proprio sapere e la propria abilità dialettica, rintuzzare in sede locale le mai sopite velleità particolaristiche rappresentate dai *doctores* dei collegi» [VIGGIANO 1996, p. 547] e che godevano in sostanza di «una diversa forma di legittimazione all'ombra del Principe rispetto a quelle tradizionali» [*Ibid.*, p. 547], effettivamente ridotte o legate a compito più marginali, cfr. anche COZZI 1980a, p. 108.

163 Sul ruolo privilegiato dei giuristi di Terraferma nelle revisioni delle compilazioni statutarie cfr. VARANINI 1991d, p. 277 *passim*, 280-282; COZZI 1980b, p. 87 *passim*, 102 *passim;* COZZI 1980a, p. 105, 108: «il governo della Repubblica ave[va] compreso perfettamente che essi [i giuristi locali] detenevano, in virtù della loro cultura e della loro attività, degli strumenti di potere di prim'ordine, e che pertanto dovessero costituire degli interlocutori privilegiati, di cui tener conto onde avviare nel modo più disteso e fruttuoso i rapporti nuovi, e di per sé difficili e spinosi, tra dominanti e dominati».

164 Cfr. COZZI 1980a, p. 105.

165 Che è menzionata, oltre che in varie edizioni a stampa degli statuti veronesi, anche da DEL POZZO 1697, p. 13. Assieme a questa ducale è inoltre riportata [*Ibid.*, p. 14]

contro a radicali modifiche, furono il più delle volte «svecchiat[e], eliminando il perento e il contraddittorio e modificat[e] con l'aggiunta di riferimenti alla nuova autorità sovrana»[166], tali però da non stravolgere la conformazione dell'originario impianto e soprattutto il concreto potere delle *élites* comunali, a cui vennero invece lasciati «ampi margini di recupero sul piano circoscritto, ma tutt'altro che ininfluente sulla gestione della cosa pubblica, dell'attività amministrativa locale e della sua razionalizzazione»[167]. La mancanza di interventi innovativi di fronte alle concrete problematiche della gestione territoriale – che si ripercosse, dopo l'annessione, nell'assenza di «ogni disegno teorico e programmatico» per la «realizzazione di una compagine statale unitaria»[168] e nel rinnovo dello stesso assetto costituzionale[169] – e il mante-

una terminazione dei Sindaci Inquisitori in Terraferma (3.V.1674), più volte citata nei recenti studi che si sono occupati delle vicende del diritto veneto, di estremo interesse perché rappresenta uno tra gli interventi diretti della Repubblica, attuato attraverso una delle sue magistrature più importanti, per regolamentare e porre ordine nella gerarchia delle fonti di riferimento del foro veronese, ribadendo nel contempo il ruolo e il valore di riferimento della prassi veneta: «nascendo molte contese civili, per le quali alcuna volta non resta provisto dalli statuti di questa città, confermati dall'auttorità publica. Ordiniamo, che per questi casi, che non vi provedessero le leggi municipali, si debba ricorrere allo statuto veneto, e sia lo stesso in ogni sua parte pontualmente essequito». Cfr. COZZI 1982b, p. 337-338; COZZI 1977b, p. 374 *passim* (sul ruolo e competenze dei Sindaci Inquisitori); GARINO 1986, p. 149 *passim*, 151: l'intervento dei Sindaci a Verona nel 1674, è interpretato come un tentativo di «indurre i sudditi all'accettazione delle sue leggi – sia pure subordinatamente alle locali – all'interno della gerarchia in essere presso costoro».

[166] COZZI 1980a, p. 105. Le concrete modifiche agli statuti delle città del nuovo dominio territoriale sono analizzate e discusse da VARANINI 1991d, p. 289-291, 293 *passim*.

[167] VARANINI 1991d, p. 288: a quasi due secoli di distanza, l'atteggiamento continuamente 'conciliante' e rispettoso delle autonomie veronesi da parte della Repubblica, trova esemplificativamente riscontro nella conferma, con la ducale in data 21.III.1640, di una parte votata dal Consiglio cittadino dei XII e dei L del seguente tenore: «che si debba render ragione, et giudicare nella città di Verona, e suo territorio in tutto, e per tutto secondo la disposizione delli statuti di questa città […] e secondo l'antica, et prescritta, interpretativa di essi statuti» [*Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 238-239]. Su questi temi anche CARCERERI DE PRATI 2001, p. 57-63.

[168] GULLINO 1996, p. 366. Anche p. 362: «lungo tutto l'arco dei centoquarant'anni dei quali ci occupiamo [dall'occupazione territoriale alla fine delle guerre d'Italia] va rilevata la mancanza di provvedimenti realmente innovativi. In altri termini, neppure l'annessione della Terraferma costituì per Venezia l'occasione per procedere alla rifondazione dello stato: la ristrutturazione di qualche organismo, la creazione di talune magistrature specifiche non modificarono insomma lo spirito e la natura della costituzione».

[169] Cfr. MAZZACANE 1980, p. 583: «il nuovo assetto territoriale non dette impulso all'elaborazione diffusa di una cultura gius-pubblicistica, quale nel resto d'Europa veniva emergendo in connessione degli sviluppi dello stato assoluto; non fu raccolto entro

nimento intatto dei vecchi centri del potere[170] sotto la sorveglianza vigile della Repubblica, si sciolsero quasi necessariamente nella delega alle magistrature esistenti, o ad altre di più recente creazione, del «ruolo di principali guide e garanti della continuità statale»[171]. La paura delle novità, di cui avevamo preannunciato l'importanza nella storia di Venezia[172], e l'infinita prudenza del patriziato di governo[173] – dettata soprattutto dai differenti processi storici su cui si erano dipanati gli eventi dei due mondi venuti improvvisamente in contatto, dei due ambienti, quello veneziano e quello veneto, per riprendere un'ormai nota metafora di Cozzi[174] –, impedirono indubbiamente che dall'integrazione delle opposte esperienze si dissolvesse quel «permanente diaframma»[175] che costituiva invece l'«insuperabile ostacolo all'evolversi dello stato territoriale in stato nazionale»[176].

Compressa dunque tra una prassi statutaria parzialmente rinnovata (e che ne rappresentava in certo qual modo il passato più recente) e un coacervo di magistrature e rappresentanti veneziani alle prese con un ambito di intervento ancora non ben definito e su cui mancavano punti di riferimento e modelli stabili nella pratica quotidiana degli uffici, al momento della conquista della Terraferma, la legislazione relativa alle decime e al loro diritto mantenne quasi del tutto inalterate le proprie caratteristiche secolari, che erano poi quelle delineate in quegli statuti e in quelle consuetudini di cui la Repubblica aveva ricono-

schemi di una teoria, ma rimase affidato a una prassi empirica, di volta in volta guidata dall'opportunità del momento», senza di conseguenza che rimanessero «tracce consistenti sul piano della trattatistica, di una visione teorica dello stato e dei suoi ordinamenti» [*Ibid.*, p. 601].

[170] Effettivamente rappresentato dalla «continuità, nei vari centri, di un sistema di potere nobiliare, che tentava di riorganizzarsi nelle circostanze nuove imposte dall'affermarsi di più ampi stati territoriali» [*Ibid.*, p. 605]. Cfr. anche BORELLI 1981c, p. 79-95; VENTURA 1979, p. 184-185.

[171] GULLINO 1996, p. 366. Sugli aspetti 'distributivi' della giustizia veneziana cfr. ZORDAN 1980, p. 90 *passim*.

[172] Cfr. COZZI 1982b, p. 340: tipica della Repubblica, era l'idea che non si dovesse «offrir mai l'impressione di voler apportare novità, anche laddove si ritiene che ve ne sia bisogno, perché anche i piccoli mutamenti possono esser forieri di sovvertimenti e di sedizioni»; cfr. anche POVOLO 1988, p. 281; GULLINO 1980, p. 163 (in riguardo dei feudi di Terraferma).

[173] Cfr. COZZI 1980b, p. 146-148.

[174] Cfr. COZZI 1984, p. 495-539.

[175] VENTURA 1979, p. 187.

[176] *Ibid.*, p. 187.

sciuto ancora la validità[177]. Marginali mutamenti erano intervenuti nella pratica del giudizio decimale, dove al podestà e ai giudici cittadini era subentrato il rettore veneziano[178] e i funzionari non residenti che lo accompagnavano nel reggimento[179]; ma a ben vedere, si era trattato di una sostituzione che non aveva per nulla alterato le modalità di risoluzione delle controversie decimali, affidate ora ad un nuovo giudice che era però costretto a rispettare, nell'esercizio delle sue funzioni, gli statuti e gli ordinamenti che da questi ne conseguivano[180].

L'*arbitrium*, il potere discrezionale ed immediato, che per certi versi ammantava di soggezione e timore la giurisdizione rettorile, non trovò applicazione nella risoluzione della litigiosità provocata dalle decime, anche perché, nella pur variabile gerarchia delle fonti giuridiche di riferimento, gli statuti delle città, le consuetudini e il diritto comune abbondavano, come abbiamo già visto, di disposizioni relative al diritto di decima, che restringevano di molto la funzione normativa suppletiva che poteva venire esercitata dalla personale mediazione del rettore[181]: «se l'*arbitrium* ne costituisce l'orgoglio e l'arma più affilata,

[177] Lo stesso accadde per le norme relative (oltre che alle decime) alla proprietà terriera e alla contrattualistica agraria, come accennano ad esempio BARBIERI – ROSSINI 1982, p. 69-70.

[178] Cfr. MICHELI 1733, p. 190: «fu espressamente raccomandata al tribunal rettoriale la decisione di tutte le liti su questo proposito [in materia di decime] […] ora però si osserva devoluta al tribunal prefettizio forse per qualche legge posteriormente promulgata». Il foro veronese in epoca veneta risultava articolato in tre tribunali (rettorile, pretorio e prefettizio), retti da giudici veneziani con facoltà di giudizio in primo grado e in appello (per le cause provenienti da 15 offici minori, come anche dalle giurisdizioni private ed ecclesiastiche ancora in vigore). Cfr. anche COZZI 1980b, p. 110 *passim*; sulle funzioni e le competenze dei rettori a Verona, cfr. VECCHIATO 1995, p. 133-148.

[179] Cfr. SANCASSANI 1981, p. 474-477; VECCHIATO 1995, p. 139 *passim*.

[180] Sull'obbligo per i rettori – sancito ad esempio dalle commissioni ducali – ad esercitare le prerogative del loro ruolo (*imperium*, *iurisdictio* e *gladii potestas*), facendo sempre riferimento alle compilazioni statutarie delle città di Terraferma cfr. COZZI 1980b, p. 94-98; COZZI 1982b, p. 324: «le commissioni affidate loro dalla Serenissima Signoria li [i rettori] invitavano bensì ad applicare, laddove ci fossero […] statuti o consuetudini locali: ma concludevano col dire che infine dovevano tener conto, nonché della loro equità, del bene dei sudditi e di quello indisgiungibile dello Stato veneto»; COZZI 1980a, p. 106-107; VIGGIANO 1996, p. 549 *passim*; SANCASSANI 1981, p. 477: era dovere del rettore mandato a Verona di «reggere la città in conformità alle consuetudini e statuti della medesima»; altre esemplificazioni possono essere fornite dalle stesse compilazioni statutarie, come ad esempio quelle di Vicenza, che richiamavano il rettore ad agire «secundum leges et iura communia, vel statuta communis Vicentiae» [*Statuti di Vicenza* (1628), p. 10].

[181] Ma nello stesso tempo, l'applicazione integrale delle prerogative arbitrali risulta in sé limitata dallo stesso «giuramento d'osservare la lettera degli statuti, con la gerarchia di fonti in essi prevista», come anche dal «controllo dei dottori e dei giuristi locali,

proprio nell'*arbitrium* tramonta il sogno del diritto veneto di estendersi in tutta la Repubblica, rimanendo questo istituto pressoché esclusiva prerogativa delle corti della Dominante»[182].

Le regole, le modalità del procedimento giudiziario e della sua discussione, e con esse il tratto peculiare dell'elaborazione statutaria decimale, cioè l'autonomia del foro laico[183], passarono dunque indenni al nuovo governo, che provvide però ben presto ad integrare, a correggere, ad unificare quanto disposto dagli statuti comunali sulle decime, recependo in progressione, attraverso le proprie magistrature ordinarie e di appello, i problemi che la regolamentazione della nuova materia portava alla luce e cercando di risolverli[184]. Si trattò – lo abbiamo già detto – di una produzione legislativa occasionale, scaturita da singoli problemi, da singole cause ed episodi che però, nell'interpretazione che ne diede la Dominante, avrebbero dovuto assurgere ad

di scuola e mentalità romanistica, che affiancano il podestà veneziano» [GARINO 1981a, p. 175]; vedi anche quanto scrive COZZI 1980a, p. 108: era inimmaginabile «pensare che questi dottori di diritto rinunciassero alla loro cultura, per seguire passivamente le scelte equitative, 'alla veneziana', che il podestà poteva preferire; tanto meno è da ritenere che dovendo applicare gli statuti o le consuetudini delle loro città, permeate di diritto romano, si sognassero poi di integrarli, quando fossero manchevoli, con norme tratte dallo statuto veneto, e non piuttosto con quanto offriva l'immenso *Corpus iuris* giustinianeo». Importanti considerazioni in merito sono anche in VIGGIANO 1994, p. 483.

[182] GARINO 1981a, p. 175.

[183] Cfr. VIGGIANO 1994, p. 496.

[184] Cfr. VARANINI 1990b, p. 456 (che accenna alle esclusive competenze del tribunale rettorile di Rovereto in materia di decime, nel primo Quattrocento); nel merito, va comunque ribadito che – almeno nei primi anni e forsanche nei primi decenni seguenti la conquista della Terraferma – il problema delle decime e delle cause connesse, presentava ancora margini non completamente definiti: a conforto di questa ipotesi, che suffraga peraltro quella 'flessibilità' dell'intervento veneziano su cui abbiamo più volte insistito, possono essere citati alcuni emblematici episodi relativi alla diocesi di Feltre. Prestando fede alle ricerche archivistiche del Rasi (effettuate nell'archivio della diocesi feltrina), all'indomani della conquista veneziana, la giurisdizione sulle cause decimali 'oscillava' tra il foro episcopale che ne richiamava la diretta competenza e quello rettorile che tentava di scalzarne il predominio. A riprova dell'effettiva azione del tribunale vescovile in materia decimale, il Rasi evidenziava, d'altra parte, che «nella quasi totalità le [...] cause su decime sono decise da tribunali ecclesiastici, essendo 'causae adnexae spirituales'» [RASI 1933, p. 122]. Indice quindi di una partita ancora aperta – come pure di una notevole attività di mediazione dei rappresentanti veneziani – era ad esempio il fatto che ancora «nei primi tempi della dominazione veneta, i conflitti venivano appianati da due 'amabiles compositores' uno, rappresentante del potere civile, ed uno del potere religioso, un sacerdote, eletti di comune accordo dalle parti» [*Ibid.*, p. 120 (che cita nel merito un lungo processo per una decima dei legnami di ragione dell'episcopato, datato al 1405)].

esempi e a modelli, portati a conoscenza e fatti meticolosamente applicare dai rettori dell'intera Terraferma[185].

In mancanza di un'elaborazione dottrinale complessiva ed organica, come erano stati gli statuti, Venezia preferì pertanto ritoccare un po' alla volta, senza nessuna pretesa di completezza – e in questo non discostandosi da quanto aveva fatto e ancora faceva per molti altri aspetti della sua politica amministrativa – le problematiche inerenti al diritto di decima. E benché tra queste disposizioni, in parte disarticolate, si potessero scorgere delle linee di tendenza perduranti, continuamente riproposte e riprese ad integrazione di nuovi provvedimenti, a ben vedere queste presunte tendenze si limitarono e si ridussero ad una reiterazione stereotipa che nulla aggiunse a quella normativa statutaria secolare, a cui la Repubblica continuamente si rivolgeva, sicura di trovarvi delle risposte già elaborate che le avrebbero risparmiato l'introduzione di nuove leggi sulle decime, a cui guardava come pericolose e deleterie novità.

2.2 Il contesto economico

Le vendite delle vaste proprietà della signoria scaligera e carrarese[186], effettuate dalle Camere fiscali di Verona e Padova, all'indomani dell'insediamento della Repubblica nella Terraferma, rappresentarono indubbiamente, ne abbiamo già accennato, uno tra i primi incontri di

[185] Un atteggiamento comunque tipico della Dominante – «riversare su di uno stato policentrico una cascata di norme, di decreti, di sanatorie» [GARINO 1986, p. 149], difformi e spesso prive di organicità – cfr. anche ZORDAN 1980, p. 190-191, 234: «ogni problema locale fruì anch'esso di adeguata soluzione mediante contingenti e occasionali atti normativi, l'originario *corpus* dello *ius constitutum* delle singole terre continuò a essere considerato diritto vigente e, almeno in teoria, preminente su ogni altra fonte di diritto e perciò stesso passibile di continui e solleciti adeguamenti, aggiornamenti, integrazioni per mezzo di nuove disposizioni di legge sancite direttamente dalla capitale o da questa solo approvate»; VARANINI 1991d, p. 302-306: che pone l'attenzione al rapporto tra gli statuti e le ducali, come fonti integrative del diritto veneziano, sottolineando però come questo patrimonio non abbia trovato, nella prassi giuridica delle città del dominio, un'adeguata valorizzazione, rimanendo di conseguenza «un corpo del tutto autonomo e separato rispetto alle varie copie ufficiali degli statuti cittadini» [*Ibid.*, p. 304]; VIGGIANO 1994, p. 476-477.

[186] Cfr. FERRARI 1930, p. 2-8; SANCASSANI 1960, p. 3-13; VARANINI 1996a, p. 810-812; VARANINI 1981, p. 59 *passim*; VARANINI 1979a, p. 45-48; CASTAGNETTI 1986, p. 526-527; CASTAGNETTI 1984a, p. 230; ZAMPERETTI 1991, p. 135-136; cfr. invece per i beni carraresi i lavori di LAZZARINI 1960a, p. 17; LAZZARINI 1950, p. 274 *passim*; integrati con nuovi documenti da VARANINI 1996a, p. 812-816 e da ZAMPERETTI 1991, p. 116 (e note corrispondenti).

Venezia con le problematiche decimali[187]. Pur infatti in presenza di una documentazione superstite sotto molti aspetti lacunosa, è plausibile ritenere che negli incanti con cui vennero rapidamente liquidati i beni appartenuti alle fattorie signorili, i diritti di decima avessero rappresentato una consistente quota di quanto era stato accumulato nei due secoli precedenti, a danno dei patrimoni delle mense vescovili.

Nell'impossibilità di avere cifre attendibili – all'incirca 200.000 ducati il valore delle decime incantate per il veronese[188], un dato comunque di molto inferiore a quanto è dato ricavare dall'analisi dei materiali archivistici supersiti relativi a queste *venditiones*[189] – che permetterebbero, tra l'altro, di quantificare con più particolari e dati altri aspetti della penetrazione signorile nei patrimoni ecclesiastici della Terraferma, varrà la pena di porre attenzione alle caratteristiche dei nuovi acquirenti. Anche perché proprio contro di essi, nei decenni seguenti, presero forma tenaci ed aspre controversie, a tal punto destabilizzanti per il 'quieto vivere' delle compagini urbane, da richiedere il diretto intervento e la mediazione del governo veneto. Costretta a raccogliere informazioni, a conoscere quindi le caratteristiche delle contese e le recriminazioni pervicaci dei litiganti, la Repubblica esercitò un

[187] Se si escludono alcune diatribe trecentesche (tra episcopato veneziano e Maggior Consiglio), in merito alla contribuzione della cosiddetta decima 'personale', il cui gettito era calcolato sull'ammontare dei beni del defunto, esposte in BETTO 1979, p. 23-54; come pure alcune controversie decimali duecentesche a Parenzo (Istria), tra i podestà veneziani e l'episcopato locale, su cui IONA 1960, p. 203-209. Il noto studio di L. Ling sulle proprietà fondiarie veneziane nel territorio padovano due- e trecentesco, riporta solo un caso di percezione di introiti decimali, relativa al feudo di Sanbruson, di cui fu investita dal 1333 la famiglia Contarini, cfr. LING 1988, p. 312 (nota n. 43): vari redditi decimali sono invece segnalati per il periodo seguente la conquista del 1405 [*Ibid*., p. 316].

[188] Che viene fornito in base ai dati contenuti in ASVR, AAC, proc. n. 1372 da CASTAGNETTI 1980, p. 86; CASTAGNETTI 1984a, p. 230; secondo un documento del maggio 1475 redatto da Gian Francesco Cipolla, oratore del comune di Verona, «contro le pretese accampate da diversi provinciali», l'ammontare delle vendite sarebbe più alto: «la vostra segnoria have Verona de 1405, e de 1407 vui facesti vendro dicte possessione, che fu vendude 300 milia ducati, e foreno comprade da più persone» [GIULIARI 1879, p. 5].

[189] Risulta di conseguenza impossibile quantificare con precisione l'ammontare dell'intero valore delle decime veronesi che, non incluse nei beni della fattoria scaligera, erano rimaste in mano di *cives* beneficiati dalla signoria e dall'episcopato; i patti di dedizione tra la città e la Repubblica, stipulati all'indomani della conquista militare della Terraferma, confermarono, tra l'altro, tutti i diritti e le giurisdizioni del territorio: cfr. VECCHIATO 1995, p. 39 *passim*. Potrebbe a questo riguardo risultare di qualche utilità, come termine di paragone, il fatto che per il vicentino l'ammontare del valore complessivo delle decime sia stato valutato all'incirca di D. 120.000 (anche se sulla scorta di fonti seicentesche), cfr. TODESCHINI 1882, p. 164.

arbitrato 'esemplare' che, assieme alle decisioni prese in merito alle controversie, rappresentò una presa di posizione decisiva per la regolamentazione della materia decimale del dominio, a cui costantemente si fece riferimento fino alla sua definitiva codificazione tra le norme raccolte nel tardo *Codice feudale* (1780)[190].

Considerando la situazione veronese, pur in presenza di dati estremamente parziali e di conseguenza poco indicativi di una realtà molto più complessa, le percentuali che si ricavano dalla disamina degli incanti della Camera fiscale non modificano nella sostanza il quadro che siamo venuti fino ad ora tracciando; il progressivo avvicinamento dei ceti cittadini verso le proprietà dell'episcopato ed espressamente verso i molti diritti di decima da questo detenuti, viene ampiamente confermato[191].

I diritti di decima su cui i *cives* veronesi[192] riuscirono a mettere le mani rappresentarono più dell'80% del valore complessivo delle ven-

[190] In particolare, sulla genesi di questa raccolta, sulle modalità di redazione e sui documenti di riferimento della compilazione, si veda il fondamentale studio di FASOLI 1952, p. 73-74; cfr. anche COZZI 1982b, p. 370 (che contribuisce ad inquadrare il *Codice feudale* entro i più ampi tentativi di compilazione e revisione legislativa approntati, spesso senza successo, nel Settecento); ZORDAN 1980, p. 245 *passim*; GULLINO 1983, p. 193.

[191] Sottolinea ampiamente le enormi opportunità che la liquidazione dei beni ex-scaligeri dischiuse per i patrimoni in formazione di buona parte del patriziato urbano VARANINI 1987a, p. 35, 45; VARANINI – PONZIN 1993, p. 23. Nel vicentino, Venezia reintegrò il patriziato in molti dei diritti di decima che deteneva prima dell'avanzata in Terraferma, cfr. ZAMPERETTI 1989, p. 75 (nota n. 57); ZAMPERETTI 1991, p. 101-102.

[192] È da rimarcare, prestando fede alle cifre proposte da Sancassani, l'assenza di acquirenti veneziani per le decime del veronese: gli acquisti complessivi dei patrizi veneti furono per molti aspetti comunque 'anomali', anche perché, se è pur vero che questi raggiunsero «un valore globale […] equivalente a circa la quarta parte dei beni posti in vendita» [SANCASSANI 1960, p. 10], non va dimenticato che spesso si trattò di acquisti in compartecipazione con *cives* veronesi, un fatto che come scrive Varanini «induce il sospetto, che in alcuni casi almeno si rivela fondato, che non si sia trattato di investimenti fondiari in senso proprio, ma di mere partecipazioni finanziarie, se non forse prestiti erogati ai patrizi veronesi (diversi dei quali avevano fra l'altro smobilizzato, per investire nelle terre ex scaligere del distretto veronese, i loro investimenti in titoli del debito pubblico veneziano) […]. Comunque sia, questo improvviso amore dei patrizi veneziani per le terre veronesi rapidamente sfiorisce nell'arco di pochi anni, a favore ancora di proprietari veronesi» [VARANINI 1996a, p. 811-812]. Per alcuni esempi di acquisto di *iura decimalia* dalla Camera fiscale veronese cfr. FERRARI 1930, p. 2 (nota n. 4: nel novembre 1406, Galeotto Malaspina acquisì 19 carati dei 28 in cui era suddivisa la decima di Povegliano), 5 (nel febbraio 1406, Giovanni Turco venne reintegrato nel possesso della decima di Buttapietra), 6 (nel marzo 1407, Guglielmo Da Lisca rilevò la decima degli agnelli di Cà di Campagna).

dite, mentre per quanto concerne la restante parte, i beneficiari furono per un esiguo 1% alcuni abitanti del distretto e per un discreto 15% due comunità (Bussolengo[193] e Torri con Albisano) che dimostrarono, anche negli altri acquisti effettuati (diritti di giurisdizione e varie *possessioni*), «la solidità dei bilanci [...] la cura di investire in beni fruttiferi i capitali disponibili e la preoccupazione del benessere comune»[194].

Un'ulteriore considerazione deve però essere effettuata in merito alle caratteristiche delle decime incantate e ai suoi nuovi fruitori (cfr. la tabella n. 2.1 in Appendice II): il nucleo più consistente degli acquisti cittadini si concentrò prevalentemente sulle decime più ricche, in sostanza su quelle decime 'grandi' o su parti consistenti di esse, che derivavano dallo smembramento delle originarie decime delle più importanti pievi del territorio (Bardolino, Cerea, Soave, Isola della Scala, Colognola, ecc.), lasciando invece ai distrettuali quelle decime 'piccole', cioè quei frammenti di diritti di decimazione che gravavano su terreni non sottoposti direttamente alla giurisdizione pievana e, conseguentemente, di estensione molto più ridotta[195].

Da questa operazione finanziaria di notevole entità, di cui più volte è stata segnalata l'indiscussa importanza politica nei rapporti tra la Dominante e le *élites* veronesi[196], non derivarono però particolari interventi nella regolamentazione del diritto di decima, che rimase sottoposto alla prassi vigente negli statuti, dopo che questi erano stati re-

[193] Cfr. *Le antiche pergamene dell'archivio storico* (1998), in cui sono riportate le copie del contratto di vendita della Camera fiscale di Verona (23.IX.1406) dell'intera decima, acquistata per D. 1215 d'oro dal comune di Bussolengo: è interessante ricordare a proposito, la dilazione decennale (conclusasi con il saldo dell'intera somma nel 1417) del pagamento, in rate corrispondenti al 10% del valore d'acquisto. Su questo acquisto cfr. anche VARANINI 1982, p. 201 (e note corrispondenti).

[194] SANCASSANI 1960, p. 13.

[195] Sulle differenze tra decime 'grandi' e 'piccole' si rimanda a quanto scrive FERRABOSCHI 1943, p. 62; GIANZANA 1911, p. 464; CASELLI 1890-1891a, p. 190.

[196] In particolare VARANINI 1996a, p. 811-812; VARANINI 1987a, p. 45-46; VARANINI – PONZIN 1993, p. 23; SANCASSANI 1960, p. 3-4; ZAMPERETTI 1985a, p. 311. L'atteggiamento della Dominante di fronte al problema dei diritti di decima nel vicentino, del tutto in sintonia con quanto appena rilevato per il veronese, è toccato anche da ZAMPERETTI 1981, p. 506-507.

centemente confermati nei patti di dedizione della città[197] e successivamente revisionati nel 1450 con la mediazione di Venezia[198].

Nel corso del primo cinquantennio del nuovo dominio, l'intervento veneziano in materia decimale (a Verona come anche nelle altre città della Terraferma) seguì quindi i percorsi consolidati nelle poste statutarie, integrate di volta in volta con la concessione di quei provvedimenti d'occasione, esemplificati in particolare dalle copiosissime lettere ducali, che proprio per la loro natura di interventi slegati da un

[197] Cfr. VECCHIATO 1995, p. 39-44; VARANINI 1991d, p. 272 *passim*; rimangono poi sempre importanti le notizie fornite a questo proposito da MESSEDAGLIA 1935-1936, p. 75-103; MESSEDAGLIA 1928-1929, p. 683-693.

[198] Cfr. VARANINI 1991d, p. 289 *passim* e l'ampia trattazione che a riguardo della revisione del 1450 (e alle successive edizioni a stampa) compie VECCHIATO 1995, p. 73-132. Per gli aspetti statutari relativi alla proprietà ecclesiastica e alla sua regolamentazione cfr. SANCASSANI 1980, p. 196. A riguardo del diritto di decima e alla sua regolamentazione, le poste dello statuto revisionato non introdussero novità di sorta in materia, riprendendo alla lettera quanto già normato in precedenza: vennero confermate le esenzioni per le decime del miglio cittadino – «de terris et possessionibus, clusuris, seu casalibus et hortis, qui essent circa civitatem et burgos Veronae, et distarent per unum miliare, vel infra a civitate et burgis Veronae, nulla persona teneatur nec debeat solvere decimam alicui personae, cum intelligantur, et intelligi debeant dictae terrae et possessiones, clusurae et casalia sic distantes per unum milliare esse tamquam horti, et viridaria civitatis et burgorum Veronae, poena et banno arbitrio domini potestatis auferenda» [*Statuti di Verona* (1747), v. I, p. 115, libro II, posta XLVII] – e quelle per le decime prescritte entro il limite temporale dei 40 o 50 anni – «de decimis terrarum, sive vinearum, et verzeriorum, quae per homines civitatis, et burgorum Veronae regulantur, et quae sunt circa civitatem, et de quibus non reperitur, quod a XL vel L annis citra, continue fuerit data decima, nulla debeat alicui petenti decimam de praedictis ratio fieri» [*Ibid*, v. I, p. 115, libro II, capitolo XLVI] – nonché l'ovvia esclusiva competenza del podestà in materia decimale: «si inter aliquos laicos quaestio aliqua de decima orirentur, statuimus, quod dicta quaestio cognosci et terminari possit in palatio communis Veronae coram domino potestate eiusque vicario, judicibus et aliis officialibus commnis Veronae, non obstante quod allegaretur decimam rem esse spiritualem, et per consequens saecularem judicem non posse cognoscere; et quod sententiae datae per dominum potestatem, vel eius vicarium, vel judices seu alios officiales communis Veronae non possint, nec debeant annullari, eo quod diceretur decimam esse rem spiritualem; nec eadem occasione possit in caussa appellationis obtinere persona, quae in quaestione decimae succumbuisset» [*Ibid.*, v. I, p. 115, libro II, posta XLVIII]. Le disposizioni statutarie in relazione alle decime sono poi puntualmente riprese da MICHELI 1733, p. 190-191. L'unica novità rilevante – anche se con scarse ricadute sul diritto di decima – venne al contrario introdotta a proposito dei pignoramenti coatti di debiti per decima: «pro decimis debitis fieri possunt executiones contra debitorem quolibet tempore, et nulla praevia citatione» [*Statuti di Verona* (1747), v. I, libro II, posta LVII], da integrare con le importanti precisazioni a proposito di VARANINI 1991d, p. 291, che indica come il comune di Verona nell'elaborazione delle correzioni agli statuti, cercò di trattenere sotto il proprio controllo le delicate attività di pignoramento.

qualsiasi piano normativo di più ampio respiro[199], non permettono di tracciare un 'modello' o delle linee di tendenza univoche dell'intromissione veneta in relazione alle decime. Anche se, alla luce di una sommaria valutazione di alcuni di questi provvedimenti, è plausibile ritenere che gli organismi di governo della Repubblica non fossero spinti da particolari accorgimenti, né quantomeno da una visione d'insieme delle problematiche legate alle decime ecclesiastiche.

Lo abbiamo in parte già detto, la sensazione motivata è che Venezia tentasse di rispettare e far rispettare un precario equilibrio, sedimentatosi nei decenni e nei secoli precedenti, di cui aveva intuito in qualche modo la pericolosità destabilizzante. E per far questo risultava indispensabile che nessuno osasse introdurre novità[200], che *nihil innovetur*, pena il rischio di aprire vecchie e mai sopite diatribe con la Chiesa, e di far riemergere rivendicazioni che attendevano da sempre il momento più opportuno per venire riproposte: «volumus quod in hoc [nelle cause decimali] serventur et servari debeant, tam de praeterito quam de futuro tempore, *consuetudines antiquae et usitatae*»[201].

Solo in quest'ottica si comprendono dunque alcuni indicativi interventi della Repubblica, il più delle volte ammantati di buona disposizione verso i sudditi più deboli ed indifesi, come nel caso dei contadini della comunità di Mason nel vicentino, che nel 1433 «causa certe decime inquietantur et molestantur per episcopalem curiam paduanam», e che trovarono benignamente accolte le loro istanze («de opportuno remedio providere») da una Dominante preoccupata dal fatto che la causa stesse diventando troppo gravosa per le casse del comune – «cum hoc sequi non posset sine maximis eorum expensis importabilibus et sinistris» – ma che invece solo nella sentenza definitiva lasciò intravedere le reali motivazioni del suo intervento. Il tribunale vesco-

[199] Cfr. VARANINI 1991d, p. 306: «è certo che non si viene in nessun modo a costituire né a cristallizzare nei decenni successivi alla promulgazione dello statuto veronese, un blocco di norme municipali o veneziane significative che integrino – in forma ufficiale o ufficiosa ma comunque consolidata – il testo statutario». Cfr. anche KNAPTON 1981a, p. 14-15.

[200] Questo atteggiamento timoroso e conservatore di Venezia nei confronti delle decime della Terraferma è stato più volte messo in risalto anche dalla letteratura che, dopo la legge del 1887, ha affrontato le problematiche decimali e le loro implicazioni, cfr. CASELLI 1890-1891a, p. 188-189; FALCO 1936, p. 28-32; FALCO 1937, p. 244; FALCO 1939, p. 251; SCHIAPPOLI 1940, p. 70; JEMOLO 1936, p. 15; FERRABOSCHI 1976, p. 322; LAMPERTICO 1888, p. 57 *passim*; TOMASONI 1846, p. 140.

[201] Ducale in data 7.VII.1435 (ai rettori di Treviso) in CECCHETTI 1874, v. I, p. 148 (mio corsivo).

vile, «ad instantiam rectorum dicte ecclesie»[202] di Mason, e in virtù delle prerogative che gli erano concesse dalla legislazione canonica aveva infatti avocato alla propria competenza la causa decimale e, così facendo, aveva tentato di aggirare quella normativa statutaria che da tempo imponeva espressamente il contrario.

Al di là dunque dell'immagine ideologica che traspare dalle parole della ducale, è su questo fatto che si era concentrata l'attenzione del governo veneto; sul fatto che un potere, quello vescovile, per molti aspetti ancora fruitore di una residua autonomia, avesse tentato (e non mancarono molti altri episodi) di introdurre una novità nella pratica del giudizio decimale, una novità che certo rimandava ad un'antica giurisdizione canonica mai effettivamente prescritta, ma che comunque cozzava con quelle consuetudini secolari a cui il potere cittadino, e ora chi vi era subentrato, non voleva e nel contempo non poteva rinunciare a rischio di creare nuove pretese. È quindi nel rispetto della prassi statutaria che la causa della comunità di Mason venne demandata al rettore di Vicenza (il comune apparteneva alla diocesi di Padova ma al distretto vicentino) per la sua soluzione: «determinavimus quod fideles nostri predicti non debeant trahi dicta causa Paduam, scilicet quod sint foro vestro, et coram judicio vestro debeant causa talis decime conveniri per vestrum iudicium agitanda, et fine debito terminanda»[203].

Di lì a qualche anno sarà invece il Senato a garantire la pacifica composizione tra alcuni abitanti della comunità e altri «cives Vincentie» – detentori nella *villa* di «certas possessiones et bona, pro quibus tenentur solvere decimam» – e l'abbazia di S. Giustina, titolare dello *ius decimationis* da cui i proprietari volevano «affrancare et liberare» i loro fondi «et per cartam compositionis ipsa habere libera […] ut cessent litis et discordie que in preterito pro dicta causa evenerunt»[204]. L'avvio della composizione, proprio perché andava a toccare un aspetto controverso e più volte dibattuto dalla normativa canonica – come abbiamo visto in precedenza la figura giuridica della *compositio* era stata lentamente accettata e a stento permessa per le decime –, aveva dunque dovuto attendere il parere favorevole del pontefice e del vescovo di Padova, in sostanza i referenti giuridici diretti per la mate-

[202] Ducale in data 28.III.1433 in GLORIA 1855, v. II, p. 257 (anche per le precedenti citazioni).

[203] *Ibid.*, v. II, p. 257.

[204] Ducale in data 14.IV.1436 in *Ibid.*, v. II, p. 258-259. Su questo episodio si sofferma anche PESCE 1969, v. I, p. 195 (nota n. 2).

ria decimale. Ma appunto per questo rappresentanti al contempo di un potere estraneo ed espressione di una giurisdizione sovrapposta a quella della Repubblica la cui preoccupazione – al di là della vicenda, sul cui buon esito non vi era da dubitare per l'accordo preventivo con l'abbazia (che «libenter velit eis [i laici] complacere maxime»[205]) – era quella di porsi come unico e privilegiato tramite tra i contraenti. Questo si poteva ottenere solo limitando la sfera d'azione effettiva dell'episcopato e riservando in sostanza al Senato e alla sua decisione risolutiva l'ultima parola sulla delicata vertenza: «obstantibus nostris ordinibus facere nequeant [il vicario vescovile e l'episcopato] sine licentia Consilii Rogatorum»[206].

La volontà della Repubblica di mantenere nelle vertenze della Terraferma una stretta aderenza alla normativa decimale degli statuti, trovò poi riscontro anche in un altro caso padovano (1437): questa volta un *civis* patavino, *Jacobus de Sanguinaciis*, dopo aver ottenuto un'investitura dalla mensa episcopale della città, per alcune decime che però «non fuisse solutas jam annis quinquaginta, quadraginta et centum», aveva fatto pignorare chi si era rifiutato di pagare.

Su richiesta dei rettori di Padova, a cui lo stesso *civis* si era rivolto, «petentem sibi jus», era stato invocato l'intervento della Repubblica che con una ducale aveva drasticamente disposto l'integra restituzione degli ingiusti pignoramenti («feceratis eorum pignorantias retractari, et bona et arrepta, predicta causa, ipsis restitui») e il sequestro presso gli stessi rettori di tutte le investiture che nella diocesi non avessero rispettato i dettami statutari: «antedicto domino Jacobo, et aliis habentibus istas aut similes istis investituras debeatis providere de habendo instrumenta investiturarum antedictarum, et eadem apud

[205] Ducale in data 14.IV.1436 in GLORIA 1855, v. II, p. 258.

[206] *Ibid.*, v. II, p. 259. Sempre per il vicentino, si veda quanto scrive GRUBB 1985, p. 304-305: «le magistrature veneziane rivendicarono sin dagli esordi il diritto di giudicare le dispute tra i vescovi e i loro feudatari, e tra i pretendenti ai feudi episcopali. Nel 1434 era ormai principio assodato che i conflitti tra laici riguardanti quel genere di feudo [i. e. quello decimale] dovessero essere giudicati dai tribunali secolari. L'anno dopo una lettera ducale confermava ai feudatari il diritto di vendere, donare o comunque alienare liberamente le decime e i beni feudali, soggetti soltanto al diritto canonico e alle norme dei vescovi. Alla metà del secolo l'intera questione delle competenze sui feudi ecclesiastici fu decisa da una ducale in base alla quale le controversie sul possesso dei feudi sarebbero spettate ai tribunali ecclesiastici, mentre quelle sulle rendite dovevano competere ai giudici secolari. E infine, nel 1507, il doge coronava un secolo di piena autorità legislativa sui feudi ecclesiastici dichiarando che 'le liti de' feudi siano ritenute terminate e devise dalli signori Giudici Secolari'».

vos retinere debeatis, nec sibi restituere ullo modo, nec compellere decimales predictos, quos inquietant et inducunt inquietare ad ullam solutionem decimarum predictarum, nec inquietari, permittere, vel vexari pro prelibatis investituris»[207].

Nelle dinamiche di queste controversie, nei ruoli degli attori direttamente interessati o più prudentemente defilati sullo sfondo, si scorgono comunque i chiari segni di un permanente disagio, di un conflitto latente con gli episcopati, che raramente – almeno in questi primi decenni del secolo – sembrano voler essere coinvolti in prima persona e confrontarsi direttamente con Venezia[208]. Ma è indubbio, e lo abbiamo visto nei due esempi che sono stati proposti, che spesso dietro alle vicende decimali delle diocesi fosse facile individuare, in lontananza, le ingerenze delle mense vescovili. Ingerenze che furono chiaramente

[207] Ducale in data 9.VIII.1437 in GLORIA 1855, v. II, p. 257-258. Il Gloria riporta poi anche un analogo caso verificatosi nel 1451, relativo a decime mai esatte che l'episcopato aveva tentato di reintrodurre; la ducale di riferimento è in data 15.II.1451, indirizzata ovviamente ai rettori di Padova: tale *magistrer lanarius Pavinus de Cartis* aveva fatto presente che «contra ea, que observata fuerunt, et jussimus servari erga omnes cives Padue, qui impetraverunt certas decimas ab olim reverendissimo domino episcopo paduano, querunt eum compellere ad solutionem decimarum de quibusdam possessionibus alias per eum emptis in plebatu, de quibus numquam solvit decimam» [*Ibid.*, v. II, p. 265]. La risposta di Venezia faceva quindi esplicito riferimento alla ducale precedente in data 9.VIII.1437, raccomandando di attenenrsi alle disposizioni prese «in illa deliberatione nostra, tamquam justa et honestissima» [*Ibid.*, v. II, p. 265], e conseguentemente di «silentium imponere […] predictis volentibus exigere decimas predictas que a tot annis citra nunquam exacte fuerunt» [*Ibid.*, v. II, p. 265-266], sequestrando poi gli «instrumenta dictarum concessionum», affinchè «magister Pavinus et alii fideles nostri habentes possessiones similis condictionis amplius molestari, nec ullatenus compelli, aut inquietari possint ocasione dictarum decimarum» [*Ibid.*, v. II, p. 266].

[208] Emblematico ed evidente, ad esempio, nell'episodio citato alla nota precedente, risolto con la ducale in data 15.II.1451: i rettori di Padova, su invito della Repubblica, chiesero informazioni sulle decime in questione e soprattutto sulla loro legittimità, alla mensa vescovile della città, un episodio che dovrebbe di per sé far riflettere sulla difficoltà di Venezia di conoscere nel dettaglio la situazione beneficiaria della diocesi, dovendo quindi ricorrere all'episcopato per avere informazioni risolutive. Prescindendo comunque da questo aspetto, quello che importa evidenziare è l'ambigua risposta data dalla mensa ai rettori: il vescovo infatti, pur confermando che egli stesso «de dictis decimis nullam concessionem fecerat» e che nel contempo nessuno si era rivolto al suo tribunale per intentare una qualche causa nel merito di queste decime («coram sua paternitate nullum judicium tentatum est»), affermò che egli, seppure «non consensisse» a tali decime, nel contempo pure non «denegasse quod decime exigantur» [ducale in data 15.II.1451 in *Ibid.*, v. II, p. 265], facendo in questo modo chiaramente intendere, con una simile risposta, di schierarsi per la legittimità del pagamento ed evitando accortamente di far riferimento a quelle disposizioni statutarie, che già nel 1437 gli erano state rivolte contro dalla Repubblica.

provocatorie e proprio per questo consapevoli di non avere speranza di successo: ben evidenti ad esempio, nell'episodio del 1437[209], nell'atto stesso della concessione di un'investitura contraria alle consolidate leggi degli statuti, oppure nei reiterati tentativi di riaffermare la giurisdizione del proprio foro sulle decime. Se agli episcopati era oltremodo evidente che la Repubblica non avrebbe transito ad un ritorno al passato, permettendo azzardati cambiamenti di rotta nella sua politica in Terraferma, era altrettanto lampante che l'anticipare l'intervento veneziano, sfidandone apertamente l'autorità, per poi subito ritirarsi senza opporre una tenace ma controproducente opposizione, poteva essere un modo per far sentire la propria presenza, per rivendicare, nei limiti di una lotta apparente ed artefatta, un ruolo formale, e solamente tale, del tutto simile a quello espresso in fin dei conti dalla concessione delle investiture decimali.

Nel contempo, queste prese di posizione degli episcopati non devono essere disgiunte da una fattiva opera di riassetto della proprietà ecclesiastica delle diocesi[210]: una proprietà ancora florida[211] ma ab-

[209] Al quale si può aggiungere un analogo episodio su cui Venezia intervenne con una ducale in data 23.IX.1457: a Padova, il procuratore dell'episcopato, a nome di un *presbiter* che, entrato in possesso di una chiesa della diocesi, voleva indurre al pagamento di una «decimam de quibusdam possessionibus et terris» alcuni *cives* affittuari legittimi, «a tanto tempore citra, quod non est memoria in contrarium», e che inoltre, quegli stessi terreni, «pro maxima parte de nemoribus ad culturam deduxerunt gravaminibus, laboribus, expensis», versando senza interruzione «affictus suos» alla chiesa in questione. Volendo di conseguenza che «numquam pati […] hujusmodi innovationes, quia hujusmodi longissimi temporis affictus pro livellis reputantus» e con riferimento esplicito al fatto che gli «statuta Padue disponunt ne homines solventes hujusmodi affictus queant expelli vel molestari aliqualiter», la Repubblica non modificò quanto era già venuta affermando in precedenza. I rettori di Padova avrebbero quindi dovuto riferire al *presbiter* «quod maxime nobis displicet, quod decimam inconsuetam petita fuerit, quum pati nullatenus intendimus de hujusmodi fructibus dictis fidelibus nostris fieri innovationem» e che quindi «nec decimam, nec alium affictum insolitum audeat fidelibus nostris accipere ullo modo; quod si aliquo tempore ille aut alius quispiam contraveniet mandato nostro, taliter contra inpedientes providebimus, quod ab experientia intelligent quantum nobis molestum fuisset» [Ducale in data 23.IX.1457 in GLORIA 1855, v. II, p. 268].

[210] Per una rassegna delle visite pastorali e dei presuli dell'area veneta si rimanda a DE SANDRE GASPARINI 1993, p. 323-334; patenti analogie tra gli interventi del Barbaro nella diocesi veronese e analoghi tentativi del vescovo trentino Giovanni Hinderbach, sono segnalati in VARANINI 1990b, p. 440, 462-463, 472-473 (vengono segnalati gli interventi del 'quasi vescovo' Leonardo Contarini).

[211] Per un'analisi di lungo periodo della situazione della proprietà ecclesiastica nel veronese, avente come punto di riferimento il primo estimo del clero disponibile per la città (1479-1482), cfr. BORELLI 1980a, p. 123-168 (espressamente per la situazione indicativa dell'episcopato p. 142); BORELLI 1981b, p. 257-284; BORELLI 1983, p. 267-283; FAN-

bandonata il più delle volte a sé stessa, la cui estensione, in mancanza di strumenti e controlli, rimaneva indefinita quanto in balia degli usurpi dei ceti cittadini, presenti in molti casi nella vita delle pievi[212] e delle parrocchie come giuspatroni[213]. Solo a sfogliare le visite del vescovo Ermolao Barbaro compiute nel territorio veronese[214] (1454-1460), non mancano i continui esempi e i riferimenti ad una situazione economica in crisi perdurante. Pochi i parroci che utilizzavano i libri contabili[215] e che quindi conoscevano l'esatto ammontare delle terre a loro disposizione, altrettanto pochi i legati e i lasciti pii che i rettori delle chiese riuscivano a riscuotere[216], mentre erano continue e ripetute le segnalazioni di usurpazioni, di violenze e frodi commesse dai vecchi legatari delle proprietà ecclesiastiche che si rifiutavano di pagare[217].

FANI 1981, p. 211-254 (in particolare le p. 224, 244); LECCE 1953, p. 37 (esemplifica la profonda dissoluzione della proprietà del monastero di S. Michele in Campagna negli anni '30 del Cinquecento, rispetto alla dotazione dell'ente nei due secoli precedenti).

[212] Cfr. CIPRIANI 1993, p. 345 (nota n. 29).

[213] Cfr. GRECO 1986, p. 533-572 (per la situazione veneta si vedano in particolare le p. 551 *passim*); per il veronese cfr. PRETO 1981, p. 339-358 (per i giuspatronati p. 352 *passim*); importanti precisazioni sul rapporto tra giuspatroni e gestione patrimoniale delle chiese in KNAPTON 1987b, p. 352-354, 390-393.

[214] Cfr. BARBARO 1998. Sulla visita cfr. DE SANDRE GASPARINI 1991a, p. 84 *passim*; DE SANDRE GASPARINI 1981, p. 169 *passim*; DE SANDRE GASPARINI 1985-1986, p. 75-94; BRUGNOLI 1965, p. 358 (nota n. 9).

[215] Cfr. BARBARO 1998, p. 56 («Interrogatus si habet librum reddituum et expensarum dicti hospitalis, dixit quod habet librum et produxit certum librum suarum rationum, male ordinatum»), 61, 64, 66, 69, 72, 104-105 («Interrogatus si aliquis detinet bona ecclesie predicte, dicit quod nescit, sed bonum esset pro utilitate ecclesie quod inventarium, de mandato ipsius domini episcopi, fieret»), 112, 140 («Interrogatus si habet inventarium possessionum ecclesie, respondit quod non et quod dompnus Franciscus precessor suus nolit sibi consignare librum introytuum ecclesie»), 158. Nella prima metà del Quattrocento l'episcopato vicentino disponeva invece di dettagliati inventari delle proprietà relative ai benefici parrocchiali, cfr. MANTESE 1964, p. 266-267 (e note corrispondenti).

[216] Cfr. BARBARO 1998, p. 18, 34 («Interrogatus si aliquis fecit legata ecclesie, dicit quod nescit»), 38, 41 («Interrogatus de legatis factis ecclesie et ad pias causas, respondit quod sic: dicit quod sunt plures, set non bene recordatur»), 42, 46, 47 («Interrogatus de legatis ecclesie, respondit quod nihil scit, sed dicit quod consueverunt legare ecclesie, tamen modo dimittunt terras et campos»), 48, 50, 54, 101, 102, 109, 146, 151 («Interrogatus si scit aliqua legata ad pias causas facta, respondit quod credit quod sunt aliqua legata ad pias causas facta, ut audivit, sed qui sint illi ignorat»), 152, 184, 207, 221. Cfr. anche CIPRIANI 1993, p. 339-340.

[217] Cfr. BARBARO 1998, p. 24 («Interogatus si scit aliquos occupantes bona ipsius ecclesie, respondit quod sic, dicens quod in rure Bevilaque habet unam possessionem, que data fuit ad livellum per predecessorem eius illis dominis de la Bivilaqua, que solvebat

In questo contesto frastagliato[218] non mancavano poi le decime non riscosse o prescritte per l'ignoranza dei pievani e di quanti avrebbero invece dovuto attendere alla loro corresponsione[219]: e per le decime cadute in desuetudine, anche a prescindere dalla legislazione statutaria che le difendeva, a nulla valevano gli sforzi dell'episcopato per ripristinarne il pagamento, troppo gravoso, troppo odiato e nei limiti

aut XI minalia, aut libras XI et, post rebellionem Arnesti et fratrum de la Bivilaqua, illustrissimum dominium Venetiarum vendit bona et iurisdictiones dictorum ribellium magnifico Thadeo marchioni et quod exinde citra non habuit aliquid a dicto Thadeo neque a filio»), 39, 50, 54 («Interrogatus si aliquis possidet bona ecclesie seu occupat, respondit quod ignorat, cum nulla instrumenta ecclesie habeat set tamen alicui dicunt quod sunt aliqui occupantes bona ecclesie»), 57, 60, 72, 98, 99, 100, 110 («Interrogatus si scit aliqua legata ad pias causas facta ipsi ecclesie, dicit quod nescit, nisi quod, tempore predecessoris istius archipresbiteri, multum fuit depredata ab affinibus ipsius sacerdotis»), 117, 120, 123, 130, 133, 134, 137, 139 («nescit etiam quod aliquis occupet aliqua bona ecclesie sue, tamen suspicatur quod sibi usurpentur multe possessiones»), 142, 156, 161 («heredes Iohannis Lanfranchi indebite possident plures pecias terre ipsius ecclesie, ut intellegit; tamen, qualitatem et quantitatem ipsarum ignorat»), 162, 163, 164, 175, 177, 179, 192 («occupant etiam, iudicio suo, bona relicta ecclesie, tamen ignorat que nam bona sint, cum nunquam scire voluerit nisi ex aliquali murmuratione»), 199, 210, 216, 219, 221, 235.

[218] È interessante, ad esempio, vedere quello che succedeva nelle cappelle minori della pieve di S. Giorgio di Valpolicella: «conqueritur non habet [il cappellano] provisionem suam temporibus debitis, neque de frumento quod nascitur in dicta villa de Caulo et Monte, sed remittunt [i chierici della pieve di S. Giorgio] ipsum ad alios debitores malos in plano pauperes, a quibus nunquam potest rehabere provisionem suam. Dixit etiam quod audivit semper fuisse consuetudinem quod totum frumentum portabatur ad plebem, tam de decima quam de affictu, et ibi super sala dividebatur iustissime et equissime; unde, cum hoc non faciant de presenti, solum archipresbiter et antiqui isti capellani habent bonos debitores et faciunt facta sua et ipse non potest, propter hanc causam, habere quod suum est et propter hanc causam semper istud beneficium fuit quoddammodo derelictum, nec habuit unquam sacerdotes stabiles ultra annum» [*Ibid.*, p. 119-120].

[219] Cfr. a questo proposito, la situazione della pieve di Salizzole, nella pianura veronese, dove il vescovo durante la visita «statuit […] quod homines de Albara, de Casteleto, de Quarterio et de Labra solvant decimam domino episcopo et quartesium ipsi archipresbitero et etiam de possessionibus domini Antonii de Boromeis, que pro maiori parte non solvunt decimam» [*Ibid.*, p. 32]. È interessante notare come l'ordine impartito dal vescovo, per ristabilire il pagamento della decima, o forse più probabilmente di una decima minore della pieve, tenda nel contempo a far rispettare, nella suddivisione dei raccolti, l'antica consuetudine dei tre quarti episcopali e del quartese parrocchiale. Sulla famiglia veneziana dei Borromei, proprietaria a Salizzole di notevoli *possessioni* acquisite verso la fine del '300 da Giangaleazzo Visconti, cfr. BONETTO 1998, p. 32 *passim*; SCOLA GAGLIARDI 1998b, p. 45-47.

del possibile continuamente frodato dai proprietari dei fondi rustici[220], per poter essere con facilità reintrodotto.

L'azione degli episcopati di Terraferma per rientrare almeno parzialmente nel controllo della materia decimale si inserì dunque entro direttive di intervento più ampie tese ad introdurre nelle diocesi, anche forzatamente, un «vero e proprio rinnovamento nei criteri di gestione e di conduzione dei beni fondiari»[221] e dei redditi da trasferimento coatto come appunto le decime[222]. Un'azione forte, determinata a recuperare un controllo energico, senza il quale si sarebbe altrimenti compromesso per sempre quanto ancora restava della proprietà eccle-

[220] Si rimanda brevemente a quanto già rilevato, in relazione ai problemi nella riscossione delle decime, da VARANINI 1987b, p. 123-124; VARANINI 1990b, p. 447, 464 (nella Val Lagarina del primo Quattrocento sono frequenti i laici che «clericis decimas detrahunt»); MANTESE 1964, p. 268 (diocesi vicentina).

[221] Cfr. STUMPO 1976, p. 77; STUMPO 1986, p. 274; CHITTOLINI 1973, p. 389 *passim*. Una volontà ben visibile nella diocesi veronese nelle direttive e negli ordinata che il Barbaro impartì ai sacerdoti e alle comunità, cfr. BARBARO 1998, p. 28, 216 («Item, sub predicta excomunicationis pena, mandavit predictis hominibus quod, attento multos esse iniustos detentores possessionum ecclesie, ut ad aures suas [del vescovo] pervenit, debeant, infra terminum sex mensium, huiusmodi illicitos detentores sibi cognitos propalasse et coherentias veras de possessionibus ipsis dedisse et per instrumenta locationis recognoscere, ad hoc ut inventarium fieri possit de bonis ipsis»), 23 (il vescovo impone alle chiese dei massari laici per l'amministrazione dei beni), 24-25, 28-29 («Item percepit [il vescovo] comunitati et hominibus in vim sancte obedientie quod facerent et curarent quod Iohannes quondam magistri Michaelis Cararii, massarius dicte ecclesie et Iohannes Vicentinus, massarius hospitalis sancte Marie, infra terminum unius trium mensium reddant racionem administratorum per eos et eorum que ad eorum manus pervenerunt, sicut iustissimum est»), 48 («ordinavit [il vescovo][…] quatenus omnino duos massarios facere vellent, qui bona ecclesie custodirent»), 52, 55, 58, 60, 66, 68, 138. Non è quindi insolito, che negli stessi anni (1458), il vescovo suffraganeo di Verona, priore della chiesa cittadina di S. Lorenzo, «volle dar ordine alla amministrazione della Chiesa» [CIPOLLA 1891, p. 23], redigendo personalmente uno stato patrimoniale aggiornato e dettagliato,unitamente a nuovi elenchi di fitti e debitori.

[222] A riguardo, A. Stella ha segnalato per i decenni centrali del Quattrocento più di una controversia tra l'episcopato padovano e il monastero di S. Giustina in merito alle decime che quest'ultimo riscuoteva nelle comunità soggette: la curia rivendicava tali decime «come contributi dei fedeli alle rispettive parrocchie, mentre i monaci non intendevano rinunciare ai privilegi concessi in tempi ormai immemorabili dagli stessi vescovi» [STELLA 1958, p. 60 (nota n. 1)]. Analoghi episodi non mancarono di riproporsi anche nel secolo seguente: nella diocesi di Belluno (1539) il cardinale Gaspare Contarini tentò di reintrodurre la desueta prassi delle primizie, generando notevoli tensioni con i locali *cives*, i quali reclamavano in proposito la difesa degli «statuti et consuetudini generali et antiche […] che mai habbino pagato» [DE BONI 1997, p. 485].

siastica[223], ma nel contempo un'azione che si scontrava con quei gruppi di *cives* che più avevano saputo cogliere le occasioni dei decenni precedenti e che certo non avrebbero messo in disparte le loro prerogative[224].

Ma c'era di più: il governo veneto, che forse per certi aspetti aveva potuto far presupporre un'inversione di rotta e una maggiore garanzia per la proprietà ecclesiastica, dopo le spudorate rapine che avevano contraddistinto le signorie trecentesche, aveva al contrario deluso ogni aspettativa[225]. Certamente erano cessate le ruberie, gli assalti e le aggressioni più patenti, ma questo rimaneva ancora ben lungi da quell'integrale ripristino dell'antico assetto patrimoniale che qualche episcopato aveva ritenuto attuabile[226]. La 'neutralità' della Repubblica, la rinnovata fiducia agli statuti municipali e soprattutto il rispetto integrale per quanto era venuto stratificandosi, ridussero di molto gli spazi di intervento delle mense vescovili[227]. Rimaneva quindi un'unica via di uscita, che si espresse, come abbiamo visto in molti casi, in un coerente e costante riferimento alla normativa canonica, in una sua pervicace ripresa, quanto ostentata riaffermazione, nella consapevolezza che ora quei canoni poco potevano nella quotidiana pratica dei tribunali della Terraferma[228], anche se il loro valore di riferimento non era mai venuto meno.

Tra il diritto statutario e quello veneto, un terzo diritto, quello della Chiesa, rivendicava in questo modo la sua presenza, ininfluente e

[223] Cfr. MANTESE 1964, p. 259: l'episcopato vicentino, forte nel primo Quattrocento di una rendita di D. 4.000, traeva dagli *iura decimalia* della diocesi buona parte delle sue entrate.

[224] Cfr. ZAMPERETTI 1985b, p. 149.

[225] Cfr. MANTESE 1964, p. 257; VARANINI 1987b, p. 122.

[226] Alla stregua delle recriminazioni del Barbaro sugli *iura decimalia* veronesi, il vescovo di Trento Hinderbach tentò di rivendicare negli stessi anni (1469) «la sovranità su tutti i castelli ex Castelbarco, e su tutti i dazi e le *mude* della Val Lagarina, consigliando alla repubblica [di Venezia] di farseli da lui medesimo infeudare […] cosicchè la chiesa trentina non ne perda, almeno, *ius et proprietas*. In tal modo […] la repubblica non avrebbe questi beni *per vim* e senza legittimo e giusto titolo» [VARANINI 1990b, p. 463].

[227] Per una valutazione dell'effettiva capacità «del Barbaro di adeguare la sua politica beneficiaria alle indicazioni emerse nella ricognizione» della visita cfr. CIPRIANI 1993, p. 337 *passim*.

[228] Un fatto che il giurista padovano Pellegrino non cessa di ribadire nelle sue *Decisiones patavinae* [PELLEGRINO 1614], c. 262r: le leggi canoniche non valgono e non possono essere utilizzate dagli episcopati per «praeceptare laicis, colonis et inquilinis», che devono invece rivolgersi al giudice secolare, «et hoc iure in omni possessorio utimur nos sub hoc serenissimo imperio, vel beneficialium, vel decimarum, aut patronatuum».

senza conseguenze giuridiche, ma attuale e vivo, perché continuamente riproposto da quelle strutture, in questo caso gli episcopati, che ad esso si richiamavano. Non si trattava, d'altra parte, di una semplice formalità, di un legame 'affettivo', quanto invece di un modo per attestare la propria differente identità: non erano quindi le giurisdizioni degli episcopati che si erano dissolte e con esse l'autorità sulle decime e sui decimati, erano piuttosto state costrette entro i limiti a loro imposti da un potere esterno, indubbiamente più forte, ma non a tal punto da cancellare il diritto da cui traevano fondamento.

Si tratta indubbiamente di una distinzione di prospettive sottile, e altrettanto priva di conseguenze per il potere effettivo degli episcopati sulle decime, ma che contribuì comunque non poco ad acuire la frattura tra la Repubblica e una Chiesa che fomentava quelle continue schermaglie, quelle provocazioni, quelle prese di posizione che ebbero nelle decime ecclesiastiche una materia di contenzioso privilegiato. Se dunque, come abbiamo appena visto, nella maggior parte dei casi i toni della polemica e le pretese dei vescovi non arrivarono mai allo scontro diretto, alla contrapposizione netta, all'estremizzazione e in sostanza alla sfida con un'autorità, quella della Repubblica, che non avrebbe tardato, sentendosi minacciata, a difendersi, in un solo episodio, rimasto peraltro emblematico, lo scontro tra il vescovo e il governo cittadino oltrepassò di molto i limiti della rivendicazione giurisdizionale, anche perché uno dei contendenti, in questo caso l'episcopato, non si attenne alle regole del gioco – che avrebbero previsto, come spesso accadeva, la capitolazione delle recriminazioni del vescovo e una composizione delle vertenze – e ne mise in discussione la validità.

Gli sviluppi di questa significativa vicenda, che vide contrapposti il vescovo Ermolao Barbaro e buona parte dei *cives* veronesi che detenevano decime nel territorio, sono da tempo ben noti, e agli studi di riferimento si rimanda per una ricostruzione nel dettaglio di quanto accadde[229]. Merita invece maggiore attenzione in questo duro scontro, i cui esiti lasciarono significative tracce anche nella documentazione dei secoli seguenti[230], il ruolo giocato dalla Repubblica, la sua attività

[229] Si vedano dunque gli studi, anche se basati su di una documentazione prevalentemente veronese, di SANCASSANI 1980, p. 229-237; CASTAGNETTI 1980, p. 84 *passim*; DE SANDRE GASPARINI 1991a, p. 91; SCROCCARO 1986, p. 632-633; BRUGNOLI 1965, p. 362 (nota n. 24); VARANINI 1992c, p. 380-381.

[230] Le ducali risolutive della lunga questione, con cui nel 1467 il Consiglio dei X intervenne per indurre l'episcopato a rinunciare alle pretese sull'introduzione di nuove decime nel territorio veronese, passarono poi integralmente nella raccolta del *Codice*

di mediazione svolta tra i due contendenti e che alla fine, come vedremo, nel rispetto della stabilità e della tradizione, seppe mitigare le asprezze del dissidio, garantendo ad entrambi un ragionevole compromesso[231].

Abbiamo già avuto modo di accennare brevemente all'opera di ristrutturazione della diocesi intrapresa dal Barbaro nel suo lungo episcopato e, in questo contesto, ai tentativi di riordino del patrimonio beneficiario ed economico che lo portarono ben presto a contatto con la situazione delle decime della diocesi. Molte di queste erano state incantate dalla Repubblica ed erano di conseguenza sfuggite al diretto controllo della mensa vescovile – con la perdita di un'entrata notevole come quella derivante dal pagamento del teloneo[232] al momento del

feudale, un segno evidente dell'attenzione con cui la Repubblica aveva guardato alle delicate vicende veronesi che, a distanza di più di trecento anni, erano scelte, tra i molti interventi delle magistrature veneziane quattrocentesche, come emblematiche della volontà pacificatrice di una Dominante rispettosa delle *consuetudines*.

[231] Nel giugno del 1469, il *civis* Leonardo Pellegrini ricordava nel Consiglio di Verona i tentativi «cum el prefato messier lo Veschevo nostro, de remanir con lui in qualche bon acordo cerca le predicte cosse, sel serà possibele, per più honestà de la nostra Citade» [GIULIARI 1878b, p. XIII].

[232] Cfr. CASTAGNETTI 1980, p. 84. Le vendite dei beni ex-scaligeri, vennero autorizzate con una ducale in data 5.VI.1405 indirizzata ai due camerlenghi della Camera fiscale veronese e ad un rettore: questi avrebbero dovuto procedere «ad incantari […] plus offerentibus» [FERRARI 1930, p. 3]. In merito alle molte decime del territorio, la citata ducale intimava ai rappresentanti di Venezia di «richiedere al Vescovo che v'interponesse la sua autorità 'pro ut necesse est', se rifiutava dovevano fargli sapere che ciò dispiaceva alla Signoria. Nel caso poi che insistesse, dovevano promettere ai compratori che tra breve sarebbe stato provveduto alla giurisdizione del Vescovo. Poco dopo i Camerlenghi e il Provveditore ebbero da lui licenza di poter vendere anche quei beni (domus, terras, decimas, et jurisdictiones) che i Signori di Verona 'recognoverunt et recognoscunt in feudum […] ab episcopatu, salvo semper jure domini episcopi'. Ma anche questa riserva non piacque alla Signoria, che non voleva riconoscere la giurisdizione del Vescovo sui beni venduti dalla Camera, cosicchè nel 1422 venne emesso un decreto con cui si prescrisse che le vendite fatte 'nomine nostri Domini uso subjaceant dispositioni episcopi nec alicujus alii, sed quod nomine nostro permittitur inviolabiliter observentur', e per togliere anche il più lontano timore agli acquirenti e facilitar quindi le vendite venne deliberato dal Senato nel 1422 che tutte le vendite fatte dalla Camera, comprese le decime, fossero valide e libere 'ab omni impugnatione, nel caso poi che i compratori volessero farsi investire dal Vescovo 'hoc sit in eorum arbitrio, nil tamen pro investitura solvantur'. Ed altre ducali posteriori ancora si potrebbero ricordare 'contra praetensam jurisdictionem episcopalem'» [*Ibid.*, p. 4]; tra cui, a titolo di mero esempio, quella in data 28.V.1455, secondo cui «bona in Camera empta, sive decimae sint libera et in pleno emptorum dominio» [citata in FERRARI 1918, p. 13]. Come vedremo a breve, il 'merito' della controversia agitata dal vescovo Ermolao Barbaro di lì a qualche anno, fu quello di riuscire a reintrodurre – con il suffragio della Repubblica – l'obbligo dell'investitura e

rinnovo dell'investitura[233] –; delle restanti, altrettante erano incorse nella prescrizione prevista dagli statuti o non erano più esatte per consuetudine, come ad esempio le decime entro il miglio della città. Al di là di un ragionevole tentativo di riordino, l'azione del vescovo prese però ben presto la forma di un esplicito tentativo di ricondurre, attraverso la minaccia e l'attuazione della scomunica[234], prevista dalla prassi canonica per i detentori irregolari delle decime ecclesiastiche[235], l'intero patrimonio decimale della diocesi sotto il diretto controllo della mensa, arretrando la situazione delle decime veronesi indietro di qualche secolo[236]. Le comprensibili ed allarmate paure dei cittadini, unite al terrore delle non poche scomuniche comminate[237], alla figura carismatica del presule, e ai suoi stretti legami con il patriziato della Dominante[238], diedero quindi adito ad una controversia decennale che

del pagamento del conseguente teloneo. Sul teloneo, quale censo ricognitivo cfr. LECCE 1953, p. 10 (nota n. 1); SIMEONI 1959b, p. 191-220; RECCHIA MONESE 1973, p. 52-53.

[233] Che avveniva, occorre ribadirlo, nel rispetto della normativa feudale ad ogni cambiamento nel concedente o nell'investito, cfr. BONIFACIO 1694, p. 160-161; ROSSINI 1986a, p. 84; BARBIERI – ROSSINI 1984, p. 101 (documento n. 8, 12.XII.1383: «de iure cavetur quod vassallus teneatur et debeat petere investituram feudi a domino infra annum et diem postquam scriverit dominum esse defunctum»). Vedine un'esemplificazione (all'ingresso del vescovo Barozzi nella diocesi padovana) in GIOS 1977, p. 100-101.

[234] Cfr. SANCASSANI 1980, p. 229; CASTAGNETTI 1980, p. 84; CASTAGNETTI 1986, p. 527; CASTAGNETTI 1984a, p. 224-225.

[235] Come il caso di Zeno Turchi per la decima di Arbizzano (1459), a cui venne rifiutata l'investitura, segnalato da VARANINI 1995a, p. 97 (nota n. 26).

[236] Negli anni immediatamente precedenti, non erano mancati analoghi tentativi dell'episcopato veronese retto da Francesco Condulmer: nel 1441, ad esempio, la Repubblica intervenne con una ducale in favore della famiglia Guarienti, detentrice della decima di Tregnago. Il vescovo aveva rifiutato l'investitura adducendo il pretesto che tale decima dovesse essere «ad episcopatum devoluta» [ASCVVR, MV, b. 91, c. n. n. (ducale in data 8.II.1441)]. L'intervento della Dominante ribadì invece che le decime vendute dalla Camera dovessero rimanere «libera et expedita ab omni subiectione» [*Ibid.*, c. n. n.]. Nel merito è interessante notare come la ducale sottolinei che «idem Pasius [Guarienti] aliquid solvere vel contribuere non teneatur neque cogatur» [*Ibid.*, c. n. n.]: un atteggiamento, nei confronti dell'investitura, che venne poi modificato in seguito alle controversie con il vescovo Barbaro. Un'ulteriore ducale in data 5.III.1442 a favore della famiglia Stagnoli a difesa da simili pretese avanzate dall'episcopato è in *Ibid.*, c. n. n.

[237] Vedi a riguardo il caso della famiglia Morando, che dopo aver acquistato dalla Camera fiscale di Verona varie decime nelle località di Vigasio e Tarmassia, era stata scomunicata dal vescovo quando si era rifiutata di corrispondere la decima su tali terreni, cfr. SANCASSANI 1980, p. 234; la ducale (13.VIII.1464) con cui la Repubblica intimava al vescovo di recedere dalle sue posizioni è invece in ASVR, AAC, reg. 54, c. 117r.

[238] Cfr. i saggi nel volume miscellaneo *Una famiglia veneziana* (1996); SCROCCARO 1986, p. 633.

si risolse definitivamente, dopo alterne vicende e vari accomodamenti, solo con la morte del vescovo.

Nella fase culminante della lite, collocabile con approssimazione tra il 1463 e il 1467[239], il governo veneto intervenne più volte per conciliare una soluzione alle controversie: di questa mediazione vanno però sottolineati alcuni aspetti importanti, in primo luogo il fatto che la magistratura che si accollò il procedimento fu il Consiglio dei X[240], a riprova della pregnanza di questi episodi decimali del territorio veronese per la Repubblica[241]. Ma anche e soprattutto il fatto che Venezia non intervenne in maniera autoritaria nella questione: certo furono molte le ducali che si susseguirono, indirizzate ora alla città e ai suoi consigli, ora all'episcopato, ma nessuna di esse impose una forzata soluzione, per la quale venne invece sempre auspicato un confronto diretto a Venezia – e quindi lontano dal 'centro' del contendere con tutte le implicazioni e i legami che questo comportava – tra il vescovo e i giuristi che rappresentavano le posizioni e gli interessi della città[242].

Furono comunque le soluzioni proposte da Venezia alle parti a costituire il punto più rilevante dell'intera questione: fin da subito era apparso evidente che le proposte di mediazione si incagliarono più volte attorno alla definizione della giurisdizione sui feudi decimali incantati da Venezia dopo il suo arrivo a Verona[243]. Anche perché era

[239] Cfr. la serie delle ducali di questo periodo in SANCASSANI 1980, p. 233 *passim*.

[240] L'intervento del Consiglio dei X in questioni civili, e quindi formalmente aliene dalla propria sfera giurisdizionale, riflette una tendenza invasiva di questa magistratura, che sembra prendere forma nel corso del Quattrocento (anticipando per molti aspetti la svolta autoritaria del secolo successivo), come ha ben evidenziato il lucido saggio di KNAPTON 1981b, p. 237-260. A questo proposito si vedano anche i già segnalati saggi di COZZI 1982a, p. 135, 151, 164; COZZI 1977b, p. 355 *passim*, 379 *passim*; COZZI 1980a, p. 102, 117 *passim*, 121-122; VIGGIANO 1996, p. 564 *passim*, 567 (che cita un intervento del Consiglio dei X del 1494 ad Urbana, nel distretto padovano, per mettere fine all'usurpo del quartese da parte di una famiglia della locale nobiltà); VIGGIANO 1989, p. 320; GULLINO 1996, p. 371-373; ZORDAN 1980, p. 119-120.

[241] Nelle commissioni per i rettori di Verona – cito in particolare da quelle anonime tramandate dal ms. 1884 della BCVR – viene fatta menzione, tra l'altro, dell'autorità del Consiglio dei X nella gestione delle «possessioni decime et c. […] che spettano alla signoria nostra»: «dei saper esserti prohibito, che ne per gratia, n'altrements possi dar delli beni del Dominio nostro, cioè delle possessioni, decime, feudi, livelli, peschiere, gastaldie, et altre cose, et beni, se non haverai licentia per il conseglio nostro de X sotto pena de ducati cinquecento» [*Ibid.*, c. 83r].

[242] A questo proposito, anche per la composizione delle legazioni veronesi inviate a Venezia, cfr. SANCASSANI 1980, p. 230 *passim*; VARANINI 1992c, p. 381 (nota n. 68).

[243] Cfr. DE SANDRE GASPARINI 1991a, p. 91 (note n. 94 e 95); TOMASONI 1846, p. 143: «la repubblica veneta, venuta in possesso dei feudi decimali, succedendo nella sovranità

chiaro che le altre richieste avanzate dall'episcopato veronese per il ripristino di tutte le decime non più esatte nella diocesi e per il ristabilimento del controllo vescovile su di esse, non sarebbero mai state accolte – al di là della strenua opposizione della città – perché avrebbero contribuito a stravolgere l'assetto secolare della pratica decimale, con quelle conseguenze irreversibili che tanto preoccupavano la Repubblica. I feudi erano invece pervenuti a Venezia come bottino di guerra e come tali erano stati venduti dalla Camera fiscale veneziana, ma la mensa dell'episcopato non aveva mai perduto su di essi il diretto *dominium*, soprattutto perché gli Scaligeri e i Visconti avevano provveduto a regolarizzare con il tramite dell'investitura queste decime ora contese. Si trattava quindi di un caso aperto, mai affrontato né dalla pratica degli statuti, che in merito non aveva sviluppato nessuna riflessione, né da Venezia che aveva lasciato il problema alle consuetudini della città, le quali però, ben presto, avevano cominciato ad essere disattese, suscitando le proteste e le ire del presule.

La soluzione avanzata dai Capi del Consiglio dei X (1467) propose un compromesso tra le istanze dell'episcopato di vedere riconosciuto un diritto inalienato e, dall'altra parte, quelle dei *cives* veronesi (e nel contempo di Venezia), per non introdurre novità in materia di decime. In questo modo, se venne fatto divieto al vescovo di non «innovare contra fideles nostros» e conseguentemente di non fare «in illo populo novitatem, propter decimas»[244], evitando poi di ricorrere alla scomunica contro gli inadempienti e ammonendo il clero della diocesi dal contravvenire a queste disposizioni, venne legittimamente concessa alla mensa vescovile la riscossione del *teloneum* quale diritto di ricognizione, anche nel caso di quei feudi che erano stati incamerati e incantati *iure proprio* dalla Repubblica[245].

dei principi signori delle provincie acquistate, non seppe meglio trarne profitto che vendendoli ai privati, i quali si trovarono spesso in collisione coi vescovi che pretesero di esercitare le prerogative di signore diretto del feudo, e di goderne i diritti relativi».

[244] Ducale in data 14.VIII.1467 in *Codice feudale* (1780), p. 5; ripresa poi in BCVR, ms. 946, c. 152, che riassume in questo modo il provvedimento del Consiglio dei X: «decimae inusitatae non solvantur, ne fiat aliquis actus inusitatus in hoc proposito». Cfr. anche CECCHETTI 1874, v. I, p. 150.

[245] Ducale in data 16.III.1469 in BCVR, ms. 946, c. 402: «toloneum in ratione decem pro centenario exigendum per ecclesiasticos pro bonis sibi obligatis et venditis». Una conferma del fatto che il teloneo corrispondesse al 10% dell'intero valore del bene ricevuto in feudo, si evince da CHIAPPA 1990, p. 14: nel 1436 Pace Guarienti della contrada di S. Quirico acquistò da Giulio e Tommaso Contarini l'insieme dei diritti (tra cui il *ius decimationis*) e dazi di Valeggio, che il padre, Girolamo Contarini, aveva acquisito qual-

A questo proposito la contesa sorta qualche anno dopo in merito alla decima di Caldiero tra l'episcopato e la famiglia Banda, esemplifica bene quanto siamo venuti dicendo. La decima in questione era una di quelle pervenute alla Camera fiscale dal patrimonio degli Scaligeri («quae [decima] provenit ab ista nostra camera, et recognoscebatur per dominos dalla Scala, et ducem Mediolani ab episcopatu Veronae»[246]) e da questa ai fratelli Daniele e Giovanni Banda che però si era-

che decennio prima dalla Camera fiscale di Verona, nell'ambito degli incanti che riguardarono i beni dell'ex-fattoria scaligera. La vendita venne effettuata mediante l'esborso ai citati Contarini di D. 6000 in più rate: il nuovo proprietario dovette quindi sobbarcarsi l'ingente somma di D. 600 per ottenere dall'episcopato di Verona l'investitura feudale delle compere effettuate. Ulteriori conferme si desumono da BIANCOLINI 1749-1771, v. I, p. 219: «nel 1468 con Ducali di Cristoforo Moro Doge di Venezia sortì egli [il Barbaro] l'esazione del laudemio sopra li stabili delle chiese soggetti a locazioni perpetuali e alla rinnovazione di esse locazioni: il qual laudemio allora era del dieci per cento sopra il valore del fondo locato […]. Dall'anno poi 1538 in qua, per certa rinuncia del Clero Veronese, lo stesso laudemio è stato ridotto al solo 4 per cento secondo l'usanza veneziana». La 'rinuncia' e la conseguente riduzione del teloneo vennero decisi dal vescovo G. M. Giberti dopo una transazione tra l'episcopato e la città risalente al 1535 [ASCVVR, MV, b. 93, c. n. n.]; il decreto esecutivo (2.IV.1538), emesso dal *factor generalis* del vescovo Matteo Bardolino, stabiliva che «non sabi da scoder se non a rason di quatro pro centenario» [ASCVVR, MV, b. 909bis, c. n. n.]. Le controversie in merito al problema del teloneo/laudemio non mancarono di riproporsi anche nel secolo seguente. Nel merito è stato possibile rinvenire un interessante *consilium* di F. Nichesola (1563): il celebre giurista veronese considerava indubbiamente assodato il presupposto che chi riconosceva i feudi decimali dall'episcopato, pur avendoli acquisiti dalla Camera, avesse dovuto pagare il laudemio. Il problema riguardava piuttosto la liceità per il vescovo di poter trattare presso il proprio tribunale le cause contro insolventi, cioè contro chi si fosse rifiutato di ricevere l'investitura. Secondo il giurista l'*actio* era possibile perché «essendo il vescovado padrone del diretto, et da questo rispetto nascendo l'obligo alli possessori di dovere riconoscere esso vescovato, de qui nasce che il padrone del feudo può chiamar il feudatario per il mezo della propria giurisdizione a pigliare essa investitura, et non venendo può così il contumace procedere». A suffragio di tale diritto venivano citate varie ducali rettoriali a favore delle «consuetudini di procedere per il vescovado contro li debitori d'esso vescovado» (15.VI.1466; 4.X.1466; 19.XI.1530), come pure una sentenza contro il *civis* Antonio Laffranchino del 1577: quest'ultimo, in debito del laudemio con l'episcopato, aveva ricusato il foro ecclesiastico e si era rivolto a quello rettoriale. L'episcopato aveva interposto appello a Venezia e aveva ottenuto «licentia a favor del foro episcopale». Il giurista veronese riconosceva infatti che, nonostante la diretta provenienza di tali decime dalla Camera, la questione non verteva sul «levar le decime dalli possessori» (i. e. un *iudicium possessorium*) ma sul riconoscimento del laudemio. Il giurista quindi ribadiva chiaramente che «deve cessare questa controversia di giurisdizione perché tolto via quest'opinione che questi non fossero obligati al laudemio come successori della Camera, non può più nascere lite ma solamente esecutione» [ASCVVR, MV, b. 91, c. n. n.].

[246] Ducale in data 31.V.1469 in *Codice feudale* (1780), p. 5. Su questa controversia anche SANCASSANI 1980, p. 236; TOMASONI 1846, p. 144-146.

no rifiutati di ricevere dall'episcopato l'investitura e di pagare il *teloneum* di riconoscimento.

La ducale con cui il Senato (31 maggio 1469) aveva posto fine alla controversia, ammettendo la legittimità dei diritti del vescovo, estendeva parimenti il provvedimento a tutti i feudi decimali che fossero stati venduti dalla Camera fiscale. I Banda vennero obbligati a «solvere tolloneum, consuetum episcopo Veronae, et accipere investituram ab eo pro quarta parte dictae decimae, cuius emptio provenit a camera nostra, et ad hanc conditionem, et obligationem volumus esse, et intellegi quoscumque alios, qui emissent, aut aquisivissent, aut qui ement in futurum, aut aquirent, et omnia alia pheuda a camera nostra, solvendi huiusmodi tollonea, et accipiendi investituram ab episcopatu»[247]. Nello stesso documento erano poi richiamati i provvedimenti degli statuti che permettevano al possessore del feudo di disporne e di testarne a piacimento, con l'aggiunta però di un'importante clausola che prevedeva, ad ogni passaggio di proprietà, una nuova ricognizione vescovile: «quam reliqui emptores pheudorum possint, et licitum eis sit, omni via, iure, et forma, quibus melius potuerunt, et placebit, huiusmodi decimas pheudales, et pheuda vendere, donare, alienare, ad haeredes, et successores suos transmittere, atque per testamentum relinquere, et legare, et aliter quovismodo disponere, perinde ut de re sua propria, certa, et libera, et indubitata facere possint, salva semper dumtaxat solutione dicti tollonei episcopatui Veronae, et obbligatione investiturae accipiendae a dicto episcopatu, ut onestum, et conveniens est»[248].

[247] *Codice feudale* (1780), p. 6; a quasi un mese di distanza dalla deliberazione contro i Banda, la volontà di Venezia in merito ai telonei parve trovare d'accordo anche la maggior parte dei *cives* in possesso di beni feudali *empti* dalla Camera fiscale; il già citato Leonardo Pellegrini (giugno 1469) così riassumeva la posizione dopo la «reconciliation» con il vescovo Barbaro: «me pareva justo chel se dovesse tor de la sua Sig.a [il vescovo] le investiture di feudi: et cossì mi et li compagni presenti le haverà tolte, et cossì io haveva conseiado de li altri, che me havea domandà conseio le dovesseno tuor» [GIULIARI 1878b, p. 29]. L'obbligo dell'investitura vescovile per i feudi venne ribadito anche da diverse parti successive, come ad esempio quelle del Senato in data 19.IV.1603 [*Codice feudale* (1780), p. 59-60], 20.V.1662 [*Ibid.*, p. 131], 14.II.1702 [*Ibid.*, p. 167-168].

[248] *Codice feudale* (1780), p. 6. Si veda inoltre quanto scriveva il vicentino G. Todeschini in merito a questi feudi che, «quantunque conceduti in origine da qualche prelato con patto e provvidenza feudale, furono poscia incamerati dal principe [Venezia] e dalla sua camera venduti […] sopra i così fatti feudi volle la repubblica che fossero salvi certi diritti al prelato, da cui provenivano, ma che nel tempo stesso gli spogliò della propria natura feudale, e li rese alienabili al pari de' beni allodiali, senza badare alle leggi, che nelle investiture ecclesiastiche fossero state racchiuse. Questi feudi pertanto

Appare evidente, in conclusione, che le vertenze veronesi durante l'episcopato di Ermolao Barbaro, rappresentarono per la Repubblica un momento importante, una sorta di prima resa dei conti con un problema ormai decennale su cui erano però mancati interventi di ampia portata. D'ora in avanti, almeno fino alla prima metà del '500, quando il fenomeno delle bonifiche e quello della 'corsa' alla terra incideranno sensibilmente anche sull'assetto delle decime della Terraferma, quanto era emerso dalla situazione veronese rappresentò un imprescindibile termine di paragone nelle vertenze decimali. A ben vedere, le novità apportate non furono poi molte, dal momento che la prassi delle cause rimase praticamente immutata e gelosamente stretta nelle mani dei tribunali delle città[249], mentre vennero ribadite quelle

divennero alienabili per loro natura indipendentemente dai patti della loro concessione primitiva» [TODESCHINI 1882, p. 130]; cfr. anche TOMASONI 1846, p. 143: «la repubblica, siccome fonte d'ogni feudale diritto, perché sovrana, decise che i feudi decimali comperati dalla camera dovessero essere considerati siccome beni allodiali; si potessero quindi liberamente alienare e trasmettere in qualsiasi guisa, riservando solo alla Chiesa ed a' vescovi quelle corresponsioni e retribuzioni ch'erano d'uso, ed ammesse e volute dalle leggi canoniche. La promessa di fedeltà e di vassallaggio rimaneva dallo stesso fatto annullata, ed il feudo decimale fu estinto per la vendita compiuta dalla camera perché del precedente vincolo feudale non restava più vestigio se non in quelle accessorie prestazioni che vennero ricordate». Analoghe disposizioni erano comunque già state prese nella diocesi di Feltre, a prestare fede al Tomasoni che cita a proposito una ducale in data 7.VII.1435 (riportata anche da CECCHETTI 1874, v. I, p. 148), con cui il Senato permetteva che i «fideles nostri possint decimas suas, quas tenent, vendere sicut voluerint, et eorum pheuda alienare et vendere per modum eis a jure canonico permissum, vero, si pro hujusmodi venditionibus sive alienationibus, solvi debet domino episcopo praedicto» [TOMASONI 1846, p. 147].

[249] Ducale in data 24.VII.1467 in ASVR, AAC, reg. 12, c. 81v: in questa interessante questione sorta per una decima a S. Bonifacio, l'abate di Villanova e l'arciprete della pieve di S. Bonifacio avevano tentato di «trahere […] ad iudicium reverendissimi domini episcopi vincentini contra omnes juris debitum» l'altra parte in causa, rappresentata dai *gubernatores* della S. Casa di Pietà di Verona. La risposta della Repubblica aveva quindi intimato che i rettori di Verona non permettessero di «trahi nullo modo ad forum ecclesiasticum […] cum actor sequi forum rei debeat, et non causa ipsa decerni nisi per iudicium seculare […] ut justum et conveniens est et semper servari volumus», riprendendo quanto già contenuto anche in una parte del Senato (31.III.1435), inserita successivamente nell'edizione settecentesca degli statuti veronesi: «personae non debent trahi ad judicium extra jurisdictionem, et domicilium suum, et quia actor sequitur forum rei, et non contra» [*Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 8, parte rinnovata poi in data 7.VI.1524 con la sua estensione a tutta la Terraferma]. A questi provvedimenti si può poi aggiungere la ducale in data 21.XI.1469 riportata in SANCASSANI 1980, p. 237, che ribadisce ancora la ferma intenzione del Senato di non permettere ai tribunali ecclesiastici di giudicare nelle controversie decimali, anche in caso di debitori laici; a cui si aggiunse, di lì a qualche anno, un'ulteriore terminazione dei Sindaci Inquisitori di Terraferma

linee di tendenza avverse alle novità che avevano contraddistinto la Repubblica fin dal suo primo 'incontro' con le problematiche della decima. Quello che in parte cambiò fu l'atteggiamento con cui le magistrature veneziane intervennero e portarono avanti la loro mediazione, un'intromissione non più veloce e risolutiva, quanto piuttosto una riflessione più lenta e circostanziata – quasi un ventennio se si considera la durata dell'episcopato del Barbaro – più pacata e attenta a quei particolari che nelle vicende decimali di Terraferma erano stati fino ad allora accantonati e sovrastati dall'imposizione di una soluzione autoritaria che sembrava voler scongiurare, nel più breve tempo possibile, la stessa pericolosità della decima.

Sfogliando i registri delle lettere ducali con cui le magistrature della Dominante intervennero per tutto il corso del '500, a dire il vero abbastanza sporadicamente, nelle questioni decimali, si ha la netta impressione che poco o nulla sia cambiato nelle modalità di intromissione della Repubblica: certo era ormai trascorso più di un secolo da quando la congerie delle decime della Terraferma si era rivelata nel suo intrico di benefici laici ed ecclesiastici, carica di un altrettanto complicato reticolo di problemi che avevano messo fin da subito in difficoltà e in apprensione il tradizionale *modus operandi* di Venezia, spingendola verso un'interposizione volutamente cauta e rispettosa di quanto aveva avuto modo di recepire[250]. Nessun provvedimento aveva contribuito a cambiare le procedure del giudizio decimale che rimaneva di assoluta competenza dei rettori delle città[251] e delle podesterie minori[252], mentre più e più volte nelle ducali e nelle terminazio-

(9.VIII.1475), che pure rimarcava come «pro decimis […] questiones terminentur in pallatio» [BCVR, ms. 946, c. 152].

[250] Cfr. la ducale in data 25.VI.1517 con cui il Senato ribadì ai rettori di Verona di far rispettare il divieto di adire ai tribunali ecclesiastici per cause di natura civile, in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 39-40, ripresa anche dagli *Statuti di Belluno* (1747), p. 414-415; oppure, sulla stessa materia, la ducale in data 8.XII.1527, sempre indirizzata ai rettori di Verona, in BCVR, ms. 946, c. 166-167.

[251] Cfr. la ducale in data 21.XII.1554 del Senato (ai rettori di Treviso) in *Codice feudale* (1780), p. 19; come anche la ducale in data 26.III.1566 (ai rettori di Verona e Padova) in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 67: «le differenze, che nasceranno per causa di […] quartesi, debbano esser giudicate in prima istanza sommariamente per li rettori […] e le appellazioni delle quali vadano secondo, che è disposto per le leggi, et ordeni, che sono in questa materia» (la stessa ducale è anche riportata da GLORIA 1855, v. II, p. 334 e da MANTESE 1964, p. 268-270).

[252] Ducale in data 26.III.1566 in GLORIA 1855, v. II, p. 334. Nelle podesterie minori – per un loro elenco cfr. TAGLIAFERRI 1981, p. 17-18 – le cause venivano discusse in primo grado dal rappresentante veneziano e solo per gli appelli si rinviava il provvedimento

ni delle magistrature venne ribadito l'assoluto rispetto per le *consuetudines* di decimazione[253]. Così, se prendiamo ad esempio in considera-

ai rettori del centro maggiore, evitando in questo modo il ricorso diretto alla Dominante: cfr. COZZI 1980b, p. 99; COZZI 1980a, p. 110 *passim*; CARO LOPEZ 1980, p. 263; VIGGIANO 1996, p. 538, 540 (che mette bene in evidenza l'atteggiamento riluttante della Repubblica nei confronti delle 'quasi città', che di continuo «esprimevano la propria volontà di essere assimilate alle realtà urbane, di godere dei privilegi di quelle, di porsi in diretto rapporto con la capitale, sfuggendo al controllo esercitato dal centro urbano maggiore», esemplificato bene nel sistema di controllo degli appelli), 561; VIGGIANO 1989, p. 349 (in merito alle vicende del centro minore di Legnago). E proprio le vicende del rapporto tra il comune di Verona e questo centro minore della pianura, diedero origine ad un interessante questione sulle competenze decimali a cui vale la pena fare un breve accenno sulla scorta del recente lavoro di VALLERIN 1993. Nel 1554 la comunità di Legnago sottopose alla Repubblica per la revisione e per la conseguente approvazione una nuova redazione dei propri statuti; seguendo l'*iter* della confermazione, i nuovi statuti vennero presi in esame dal Collegio del Senato che incaricò quindi un giusperito della disamina preliminare del testo [*Ibid*., p. 79 *passim*]. La redazione della nuova compilazione statutaria allarmò ben presto il consiglio civico veronese, che, memore delle lunghe controversie con il comune di Legnago che si erano trascinate per buona parte del '400, non tardò ad immaginare che il nuovo testo contenesse non poche di quelle rivendicazioni di autonomia dalla città tanto dibattute: di conseguenza alcuni oratori di Verona raggiunsero Venezia per visionare la compilazione sottoposta al Senato, favorendo le ragioni della città e premendo per un emendamento delle poste più innovative [*Ibid*., p. 83-85]. Al di là dello svolgimento dell'intera vicenda, per cui si rimanda alle pagine di P. U. Vallerin, è interessante porre l'attenzione sul fatto che uno degli aspetti su cui si scontrarono i rappresentanti del 'centro minore' e gli oratori veronesi, riguardasse la giurisdizione in materia di decime [*Ibid*., p. 42-45]. Gli antichi statuti di Legnago, modellati alla lettera su quelli di Verona, prevedevano infatti che nelle cause di decima la «questio possit cognosci per officiales communis Leniaci et Portus, non obstante quod allegaretur decimam esse rem spiritualem, et per consequens secularem iudicem non posse cognoscere» [*Ibid*., p. 43]. Di conseguenza, i redattori legnaghesi, ribadendo in questo modo la giurisdizione del proprio comune, vollero inserire la posta nella nuova compilazione, mentre la città premeva per lo spostamento delle delicate questioni decimali al solo foro rettorile. La risposta di Venezia a soluzione della controversia tra gli oratori delle parti, fu comunque favorevole a Legnago, imponendo che la posta decimale in discussione fosse uniformata «secundum statutum antiquum Leniaci» [*Ibid*., p. 42, 91]. Il testo che quindi confluì nell'edizione a stampa del 1555 fu il seguente: «Item statuimus, quod, si inter laycos quaestio aliqua de decima territorij Leniaci oriretur, praedicta quaestio possit cognosci per officiales communis Leniaci, non obstante quod allegaretur decimam esse spiritualem rem, et per consequens saecularem iudicem non posse cognoscere, et quod sententiae late per provisorem, et capitaneum, seu iudicem, vel alios officiales communis Leniaci, non possint, nec debeant annullari, eo quod diceretur decimam rem esse spiritualem nec eadem occasione possit in causa appellationis obtinere persona, quae succumbuisset in quaestione decimarum» [*Statuti di Legnago* (1555), libro II, capitolo XXIIII, p. 46].

[253] Cfr. la ducale in data 25.VI.1560 (ai rettori di Verona) in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 62: «quanto veramente alle decime di quel territorio, a fine che li padroni di esse possano aver biave della qualità, che li conduttori sono obbligati a darli, volemo che la-

zione quanto disposto dal Collegio per il territorio trevigiano, all'incirca verso gli anni '50 del Cinquecento – anche se non si trattò di novità per i rettori, dal momento che gli stessi membri del Collegio fecero loro presente che già «più fiate vi abbiamo scritto in materia de' quartesi»[254] –, non incontriamo niente di nuovo. Le disposizioni rimasero esplicite: tutti «quelli, che sono soliti di pagar essi quartesi, li paghino anche nell'avvenire, e che in ciò non sia fatta novità, né difficoltà»[255], mentre anche «quelle terre, e possessioni, che sono state solite di pagare per il passato il quartese, debbano continuare a pagarlo»[256]. Ai renitenti, ai frodatori e a chiunque «pretendesse di ragione di non essere tenuto pagarli, voi [i rettori] lo aldirete, e amministrerete giustizia»[257].

Nessun cambiamento apparente rispetto ad una consolidata tradizione amministrativa, anche se, a ben vedere, le disposizioni per il trevigiano, tra l'altro estese di lì a pochi anni all'intera Terraferma[258], lasciavano intravedere qualche trasformazione *in fieri*. Prestando infatti attenzione alle caratteristiche di questi provvedimenti, come per altri consimili emanati nello stesso torno di anni, dovrebbe apparire evidente che il riferimento precipuo al quartese, cioè alla decima o alla parte di decima di esclusiva competenza ecclesiastica, circoscrivesse di molto il raggio d'azione di Venezia, delineando nel contempo una parziale inversione di rotta nella materia decimale. Non mutarono ovviamente la coazione al pagamento, come pure il ruolo centrale dei fori rettorili, quanto piuttosto la direzione che d'ora in avanti prese buona parte dei provvedimenti decimali elaborati per la Terraferma, tesi sempre più a salvaguardare le prerogative delle compagini eccle-

sciate scuoder da detti loro patroni secondo l'ordinario, così da i secolari, come anco dagli ecclesiastici»; ducale poi ripresa anche negli *Statuti del territorio veronese* (1613), p. 121-122 e in BCVR, ms. 946, c. 153 (a cui si accompagna il titolo «de modo exigendi decimas»).

[254] Ducale in data 5.III.1551 in *Codice feudale* (1780), p. 19.

[255] *Ibid.*, p. 19.

[256] Ducale in data 21.XII.1554 in *Ibid.*, p. 19.

[257] Ducale in data 5.III.1551 in *Ibid.*, p. 19. Simili disposizioni sono contenute nella ducale in data 27.VIII.1564 (ai rettori di Verona) in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 65.

[258] Ducale in data 2.VIII.1555 in *Codice feudale* (1780), p. 19. Queste tre ultime ducali (5.III.1551, 21.XII.1554, 2.VIII.1555), che rappresentano forse il nucleo portante della legislazione decimale veneta, trovarono ampio spazio in compilazioni statutarie successive, venendo quindi più volte riproposte prima di confluire definitivamente nel *Codice feudale*: cfr. a titolo di esempio l'ultima edizione degli statuti veneziani, *Statuto veneto* (1729), p. 289-290; come anche gli *Statuti di Belluno* (1747), p. 452-454.

siastiche, piuttosto che la corresponsione decimale fruita invece per buona parte dai laici.

Di per sé non era una novità che la riscossione del quartese potesse presentare delle difficoltà, e certo non erano mancati eloquenti episodi a riguardo[259]. Risulta però difficile spiegare questa significativa attenzione veneziana ai quartesi, inquadrandola semplicemente entro le più ampie tendenze della politica decimale della Repubblica, tendenze che, come abbiamo visto, erano proiettate verso il più assiduo rispetto di equilibri consolidati, come emerse nella risoluzione equitativa delle quattrocentesche tensioni tra i *cives* e l'episcopato veronese. Altrettanto 'strane' e parzialmente incomprensibili appaiono, sempre in questi anni, le numerose suppliche, i capitoli, le proposte di risoluzione con cui il clero delle diocesi di Terraferma cercò di instaurare un dialogo con Venezia per trovare una duratura e soddisfacente definizione dei «litigi indebiti»[260] che di continuo insorgevano per le decime e intorno al loro pagamento. Un dialogo inconsueto proprio alla luce delle vicende che abbiamo ricostruito nelle pagine precedenti e che avevano visto la contrapposizione netta e continua tra lo Stato veneziano e una Chiesa, restia a riconoscere il ruolo egemone dell'avversario nelle questioni decimali e nel contempo pronta a ribadire in più occasioni le prerogative canoniche della propria giurisdizione.

Se dunque ora, nel pieno del Cinquecento, i rappresentanti di quella stessa Chiesa si rivolgevano alla Repubblica nella speranza di trovare finalmente una soluzione per la sempre più precaria situazione delle decime che a loro spettavano, qualcosa doveva essere successo; un evento, alcune circostanze, o un insieme di cause che avevano fatto maturare una tale decisione, a tal punto 'assurda' – rispetto ad un non lontano passato – se si presta fede a quanto proponevano gli inviati del clero padovano e veronese a Venezia nel 1566: «perché le persone, che sotto diversi pretesti immaginati da chi non vuol pagarli le loro intrade, sono tirati a diversi tribunali, et sforciati d'abbandonar le sue ragioni, o difenderle con molta spesa et incommodo, et abbandonare le sue chiese per seguitar liti; però si supplica che sia statuito et ordinato per vostra serenità, che li rettori ovvero altri giusdicenti delle città et delle castella, dove sono posti i beni, siano giudici ordinarij in

[259] Per il Cinquecento veronese, cfr. VARANINI 1987b, p. 123-124; KNAPTON 1987b, p. 346: uno dei problemi centrali delle entrate decimali, «nonostante si trattasse di redditi in natura non svalutati dall'inflazione», era legato soprattutto alla «qualità di solito inferiore, o infima, dei prodotti consegnati» [*Ibid*., p. 346].

[260] Ducale in data 27.VIII.1564 in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 65.

prima instantia contra qualunque persona secolare, di che stato et condition si voglia, etiam in altri lochi habitanti, in ogni sorte di cause quovis modo spettante e pertinente a quartesi, decime, livelli, fitti, ed altre intrade de persone ecclesiastiche; et di essi rettori ovver altri giusdicenti in quelle cause debbano far ragion summaria de plano, et sine figura judicii, sola facti veritate inspecta, procedendo per via di pignore, o di sequestri, o in qualunque altro modo più espediente alli creditori, né alcuno si possi appellar dai loro atti e sententie interlocutorie, et non siano obbligati, anzi non debbano obbedir alle sospensioni ovver inhibitioni di qualunque altro magistrato, che per qual si voglia causa li volesse in prima instantia ritardar o impedir il giuditio delle soprascritte cause»[261].

Questa assoluta fiducia del clero veronese e padovano nella giustizia di Venezia, nelle sue procedure, nei suoi magistrati e nei suoi tribunali, fino a qualche decennio prima continuamente avversati e contraddetti, può sembrare di primo acchito ambigua ed incomprensibile, mentre riflette invero una situazione che lentamente si era venuta consolidando proprio nel corso del Cinquecento. Gravata da un peso fiscale sempre più oneroso[262] – non si deve dimenticare che proprio qualche anno prima, nel 1564[263], Venezia aveva provveduto ad una nuova Redecima che imponeva a «ciascun beneficiato ecclesiastico» di «presentar […] con giuramento la nota dei beni posseduti»[264], anche al

[261] La supplica (in origine probabilmente legata alla citata ducale in data 26.III.1566 del clero veronese e padovano) è riportata da GLORIA 1855, v. II, p. 690 e da MANTESE 1964, p. 268-270. Due anni prima il clero veronese, assieme ai laici «che hanno auttorità di decimare in quel territorio» [*Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 64], aveva presentato una serie di capitoli al Senato con cui chiedeva innanzitutto il rispetto, a favore dei possessori ecclesiastici e dei laici «li quali con buona fede hanno comprato dalla camera di V. Ser. o per altri giusti titoli» [*Ibid.*, v. II, p. 65], delle citate parti del 1554 con cui il Senato imponeva il pagamento delle decime per chi avesse fino a quel momento pagato, e l'esenzione solo per chi avesse dimostrato fondatamente il contrario. Inoltre, «cerca lo capitulo delle usurpazioni», si chiedeva «che se alcuno sarà in possesso pacifico di non pagar decima per anni trenta di alcun fondo, non possi esser molestato per il pagamento di essa decima, non provando il patrone della decima di aver scosso, et esser stato in possesso di scuoder innanti li trenta anni nel suddetto fondo» [*Ibid.*, v. II, p. 65], il diritto avrebbe invece potuto essere impugnato davanti al tribunale rettorile; i capitoli vennero quindi approvati con la ducale in data 27.VIII.1564 (ai rettori di Verona).

[262] Cfr. DEL TORRE 1986, p. 85-98 (con ampi rimandi ad ulteriore bibliografia); DEL TORRE 1989, p. 401 *passim*; VIGGIANO 1996, p. 533.

[263] Sulla Redecima del 1564 si vedano in particolare FERRO 1845-1847, v. I, p. 553; DEL TORRE 1989, p. 406 *passim*; PRODI 1994, p. 316; PRODI 1990, p. 72-73; FANFANI 1981, p. 238.

[264] SANDI 1756, v. II, parte III, p. 874.

fine di ovviare ai molti «disordini, confusioni e difficoltà per mal pretese esenzioni»[265] che andavano ad incidere notevolmente sul sempre più calante gettito fiscale del clero[266] –; sfiduciata poi per l'impossibilità di riscuotere spesso il dovuto e incapace di trovare giustizia nei propri tribunali[267], la compagine ecclesiastica scelse progressivamente il male minore, ma che rappresentava indubbiamente l'unica via d'uscita concessagli per poter rivendicare quei redditi e quei benefici su cui anche il Concilio, appena conclusosi a Trento, si era premurato di intervenire perché venissero *integre* pagati sotto la minaccia delle usuali scomuniche[268]. Come è pure significativo che proprio nei territori della Terraferma i decreti conciliari abbiano trovato, sotto lo stimolo diretto della Repubblica, immediata applicazione e diffusione[269].

[265] *Ibid.*, v. II, parte III, p. 875.

[266] Cfr. DEL TORRE 1989, p. 387; PRODI 1994, p. 316; PRODI 1990, p. 72-73.

[267] Cfr. a proposito le interessanti considerazioni contenute nella relazione del nunzio pontificio a Venezia, Alberto Bolognetti, redatta verso gli anni '80 del Cinquecento, circa l'«essercitio della giurisdittione ecclesiastica»: «non è solito di quei signori chiuder mai l'orecchie a chi venga a dolersi delli giudici ecclesiastici, anzi volentieri l'ascoltano sotto pretesto di non dover patire nel Dominio loro alcuna oppressione. Oltre di questo hanno in materia de giudicii certe regole, alcune delle quali sono vere o almeno tollerabili in se stesse, ma con la prattica nel foro de' magistrati loro vengono si fattamente ampliate ch'occorrono pochi casi che sotto quelle non si comprendino. Prima hanno sempre in bocca quella regola che l'attore debba seguire il foro del reo, et che per consequenza debbono i preti convenire i laici al foro laico; il che loro si concede, ma, non contenti di questo, passano più oltre ampliando et pratticando questa regola anco quando si tratta di beni ecclesiastici. Et però se un prete per essergli da persone laiche usurpati i beni della sua chiesa ha ricorso al foro ecclesiastico, questo non gl'è concesso almeno se non doppo grandissimi contrasti» [*Dello stato et forma delle cose ecclesiastiche nel dominio dei signori venetiani secondo che furono trovate e lasciate dal nunzio Alberto Bolognetti, vescovo di Massa*, pubblicato in STELLA 1964, p. 132].

[268] Cfr. i *Conciliorum oecomenicorum decreta* (1996), p. 792 (sessione XXV, capitolo XII). Per la diocesi veronese si possono segnalare, in tema di decime, due risoluzioni promulgate dal vescovo A. Valier nella seconda metà del Cinquecento: la prima, emanata nel sinodo diocesano del 1573, si rivolgeva ai parroci e ai pievani affinchè «pluries admoneant et suadeant populum ad integro solvendum decimas, ne incurrant in excomunicationem comminatam in concilio tridentino» [ASCVVR, *Sinodi Diocesani, sec. XVI-XVIII*, fasc. di c. n. n.]; la seconda, dello stesso tenore, seguì di quanche anno (1575): «admoneatur populus ad solvendum integre decimam, ne deveniant ad censuras contra eos» [*Ibid.*, fasc. di c. n. n.]. Disposizioni che riprendono, comunque, quanto già predisposto negli anni '30 del Cinquecento dal Giberti nelle *Monitiones* al clero della diocesi: «quod populum moneant, et informent ad integram solutionem decimarum» [*Monitiones generales Jo. Matthaei Giberti* (1740), p. 225 (V, 22)].

[269] L'osservanza dei decreta del concilio tridentino venne imposta dalla Repubblica con la ducale del Senato in data 16.X.1564, citata ad esempio in *Statuti di Verona* (1747),

Non bisogna poi dimenticare che da qualche decennio (e più precisamente dal 1516) il controllo della proprietà ecclesiastica era stato affidato ai Sovraintendenti alle decime del clero[270], una magistratura di nuova istituzione, tra i cui compiti peculiari vi era quello di redigere le periodiche Redecime per quantificare con esattezza l'ammontare dei benefici ecclesiastici di cui fruiva il clero del dominio, e su cui si basava di converso la riscossione delle importanti entrate fiscali straordinarie, rappresentate per la Repubblica dalla concessione delle decime papali, corrispettivo abbastanza astratto della «incessante difesa che presta la Repubblica veneziana alla cristiana religione contro gli sforzi assidui de' Turchi per opprimerla, e quindi alli incessanti di lei dispendij»[271].

In questa nuova situazione, non stupisce quindi che i supplicanti, e neppure troppo velatamente, facessero aperto riferimento all'ambivalente rilevanza dell'intervento veneziano, certo importante per il clero perché «non sia in tutto defraudato et spogliato nelli pagamenti delle decime et quartesi a lui debiti de jure divino, per sustentation della sua vita, et perché possa attender al culto divino, et sopportar le fatiche et carichi ecclesiastici»[272], ma altrettanto utile alle casse del fisco veneziano, «talché se la christiana pietà di questa serenissima republica non li [al clero] conciede quel suffragio che per giustitia s'aspetta, il detto povero clero in breve tempo sarà ridotto a termine, che non solamente non sarà possibile poter pagar decime a vostra serenità, ma la maggior parte dei beneficj resteranno abbandonati, perché li loro rettori saranno sforzati di provedersi il vivere per altra via, non li potendo bastare quel poco che riscoderanno delle sue intrate»[273].

La giustizia di Venezia veniva dunque impetrata lasciando trasparire sullo sfondo un irrinunciabile e tangibile vantaggio economico,

v. II, p. 63-64. Cfr. anche SANDI 1756, v. II, parte III, p. 730 *passim*; PRODI 1994, p. 320 *passim*.

[270] Cfr. FERRO 1845-1847, v. I, p. 553; GULLINO 1996, p. 358; ZORDAN 1980, p. 128-129; DEL TORRE 1989, p. 407-408; PRODI 1994, p. 316; *Guida generale degli Archivi di Stato* (1994), v. IV, p. 943-944.

[271] SANDI 1756, v. II, parte III, p. 876.

[272] GLORIA 1855, v. II, p. 689.

[273] *Ibid.*, v. II, p. 689. Ma era pure la stessa Repubblica a fare proprio questo convincimento, come di evince dall'*incipit* della ducale in data 26.III.1566 (ai rettori di Padova): «è cosa certa che, regolandosi in quello che fa bisogno la forma delle exationi delli quartesi del rev. clero della diocesi di Padoa, la signoria nostra venirà tanto più satisfatta della portione che l'aspetta; oltra che esso clero potria anche più facilmente conseguir il suo, come è ben conveniente» [*Ibid.*, v. II, p. 334].

quasi con un capovolgimento dei ruoli, perché in questo caso non era più la Repubblica ad offrire ai sudditi una mediazione che ne avrebbe assecondato le aspettative e le richieste, ma erano invece questi che, facendo discendere dai propri problemi anche quelli dello Stato – unendo cioè ideologicamente assieme l'interesse del privato e il bene del pubblico – richiamavano forzatamente in causa la tendenza al mantenimento dello *status quo*, tanto cara alla Dominante. Una tendenza che, nel caso degli ecclesiastici della Terraferma, se in passato ne aveva più volte ostacolato le rivendicazioni, ora invece ne difendeva gli interessi più importanti: «se piacerà a vostra serenità, come si spera, far questa gratiosa giustitia ai soprascritti supplicanti, essi haveranno il poter, et prontamente et volentieri satisfaranno il debito loro a vostra serenità, et la nova tassation, che adesso si fa dei beni ecclesiastici, sarà con fondamento, et non sopra cose incerte, che ogni giorno va scemando, sicché in pochi anni, non si provedendo, resterà in nulla»[274].

È ovviamente difficile poter cogliere nel dettaglio il limite preciso tra la geremiade ben orchestrata, di cui tutti i contribuenti della Repubblica, e in qualsiasi epoca, diedero ampi esempi di maestria, e la reale situazione della proprietà ecclesiastica della Terraferma, per cui non mancarono, in questi stessi anni, i tentativi di ristrutturazione e di riorganizzazione a proseguimento di quanto già posto in essere da molti presuli quattrocenteschi[275]. D'altra parte non si arrestarono neppure le difficoltà, le frodi continue, le liti con i patriziati delle città, entro una più ampia congiuntura agricola che, nonostante l'impeto delle bonifiche e della corsa alla terra, cominciava a mostrare i primi segni di quella profonda crisi che si sarebbe acuita nei decenni successivi.

[274] *Ibid.*, v. II, p. 691.

[275] Emblematica, a questo proposito, l'esperienza del vescovo di Verona G. M. Giberti, sul cui impegno per consolidare l'assetto della proprietà ecclesiastica della diocesi si rimanda a FERRARESE 2004c, p. 1-50; cfr. anche il classico saggio di PROSPERI 1969, p. 155 (ricognizioni complessiva dei benefici della diocesi), 166, 185 *passim* (riforma della gestione amministrativa dei monasteri di Verona), 210 (elaborazione di capitoli per la gestione delle pievi rurali e delle loro decime); da integrare con quanto espone per la Valpolicella il già citato KNAPTON 1987b, p. 345 *passim*. Gli interventi del Giberti, per molti aspetti poi seguito anche dal successore Agostino Valier, interessarono anche la mensa vescovile, di cui venne redatto nel 1540 un inventario analitico delle proprietà e delle decime dall'episcopato, cfr. FERRARESE 2004c, p. 8-16; SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 81 *passim*. Analoghe esperienze si concretizzarono anche durante l'episcopato padovano di Nicolò Ormanetto (1570-1577), su cui cfr. PRETO 1969, p. 334-335, 342, 344, 347.

Un esempio lampante delle difficoltà che contraddistinsero le decime ecclesiastiche del Cinquecento, si coglie nelle annose questioni che sorsero in merito alle modalità di decimazione, fornendo motivi e argomenti a molte delle suppliche ampiamente citate appena sopra. L'origine del contendere derivava dai differenti sistemi di raccolta del gettito decimale, sull'aia per il trevigiano, sul campo per il padovano, per il vicentino e per il veronese[276]. Una differenza che a prima vista poteva sembrare insignificante, ma che invece, nel complesso procedimento della raccolta decimale, dava spesso adito a «grandissimi contrasti et travagli»[277]. Nel trevigiano, dove pure la prassi della decimazione sull'aia – e quindi successiva alla raccolta dei prodotti decimabili – aveva trovato negli statuti un'ampia sistemazione[278], si tentava di eludere questa forma di pagamento; mentre in modo del tutto analogo, negli altri territori della Terraferma, i contribuenti laici 'preferivano' di gran lunga adeguarsi alle norme in vigore nel trevigiano, portando sull'aia (o lasciando sui campi) una quantità di prodotti a loro conveniente e per nulla corrispondente all'intero raccolto[279]. In sostanza, in entrambi i casi vi era chi pensava che il sistema di raccolta

[276] Cfr. GLORIA 1855, v. I, p. CCXCIII. La consuetudine di decimazione sul campo non doveva comunque essere una novità nella prassi della decima, anche prestando fede ad uno dei trattati decimali più diffusi del '500, cfr. REBUFFE 1575, p. 157: «consuetudo non portandi decimas in horrea valet […] ut decimae relinquantur in agro, dummodo curatus monitus fuerit, antequam aliqua fructuum fiat separatio». La decimazione sul campo, che prevedeva il passaggio diretto del decimatore, era ad esempio in vigore anche nel bolognese, su cui si rimanda ai citati CASSANI 1894, p. 128; GAUDENZI 1899, p. 5. Tali differenze sussistevano anche nella Francia di antico regime, cfr. VIARD 1911, p. 137-138; VIARD 1912, p. 68-69; GOY – HEAD-KÖNIG 1972, p. 261.

[277] STELLA 1964, p. 121.

[278] Cfr. *Statuti di Treviso* (1574), c. 151v: «firmamus quod nullus levet, vel levari faciat de area, sive de era bladum aliquod, de quo decima debet praestari, vel quartesium […] et cum puritate, et veritate bona fide, sine fraude dicat, et dicere debeat, ac manifestare domino decimae, vel quartesii, si petierit quantitatem totius, decimae, vel quartesii, quam decimario dedit», 152r (per le poste con le pene ai trasgressori). Di tale prassi di decimazione si conservano testimonianze trecentesche anche per il territorio veronese, ad esempio negli statuti di Badia Calavena (1333): gli *homines* della comunità pagavano alla locale abbazia la «decimam omnium terrarum», obbligati a «conducere predicta ad dictum monasterium» [CIPOLLA 1890, p. 10].

[279] Cfr. *Statuti di Vicenza* (1628), p. 224: «statuimus et ordinamus, quod laboratores non debeant colligere seu movere de campis grossilia, minuta, uvas, vel alias fruges, neque amovere de areis, vel collocare bladum, legumina, et alia huiusmodi: nisi prius denunciaverint domino vel eius nuncio, ut accipiat partem suam, vel decimam sibi debitam. Et non debeant decimare seu partiri, nisi presente aut idonee requisito domino vel eius certo nuncio». Su questi problemi si sofferma ampiamente anche PIZZATI 1994, p. 121-122.

decimale opposto a quello in uso nel proprio territorio fosse migliore, anche se poi il fine ultimo di entrambe le considerazioni era quello di riuscire a pagare il meno possibile. Era altrettanto ovvio che raramente tali artifici andavano ad intaccare i decimanti laici, che corrispondevano poi a quel patriziato che spadroneggiava nelle campagne, controllando di persona o tramite propri bravi gli incanti delle decime, le riscossioni, le divisioni e quant'altro era legato al gettito decimale[280]; chi rimaneva frodato era la parte più debole, il clero che non era in grado di difendersi dalle astuzie dei villici ma anche dalle protervie dei potenti che rifiutavano la corresponsione e arrivavano a minacciare chi si fosse opposto: se quindi i debitori della decima «pagano i padroni […] la chiesa sta sotto», incapace di essere «satisfatta della portione che l'aspetta»[281] e «fraudata all'ingrosso nella quantità»[282].

Il problema delle modalità di decimazione diventa quindi emblematico e importante proprio perché presuppone una difficoltà di fondo della Chiesa veneta, a far valere le proprie ragioni, a mantenere il controllo sui propri secolari diritti e questo nonostante le pronte risposte di Venezia[283] che nel veronese e nel padovano avevano imposto che «in tutti li luoghi, che sono sottoposti a pagare il quartese, esso quartese sia pagato in campagna nel modo, che fin' al presente è stato solito farsi»[284]. Disposizioni che parallelamente vennero poi emanate anche per il trevigiano: «in materia del scuoder le decime et quartesi in Trivisana, et nella diocese di Ceneda, è nasciuta in alcuni luoghi

[280] Cfr. VARANINI 1987b, p. 123.

[281] *Ibid.*, p. 124.

[282] STELLA 1964, p. 121.

[283] È comunque interessante notare la diversa 'prospettiva' della relazione con cui il nunzio pontificio Bolognetti descrisse le vicende dei differenti sistemi di decimazione e l'intervento della Repubblica: in merito dunque alle vecchie *consuetudines* di decima «già si potevano far poche fraudi, perché in campagna si pagava la decima di qualsivoglia cosa; ma quest'uso si cominciò ad alterare in Padova in tempo de' signori di Carrara […]. Il medesimo uso poi di pagar la decima alle case, et non in campagna, fu introdotto quanto al vino ancora et a tutte l'altre cose, et non solamente in Padova, ma quasi in tutti gl'altri luoghi del Dominio; et particularmente il clero di Trevisi in terraferma et il vescovo di Veglia in Dalmatia hanno havuto per tal conto grandissimi contrasti et travagli, non trovando così pronto come saria stato bisogno il suffragio della Signoria. Sono ben deputati a questo effetto dal clero li decimari, ma non hanno authorità più che tanto d'astringer quelli che ricusano di pagar il giusto, oltre che per esser molte volte suoi attenenti, overo amici o benefitiati da loro, vengono imputati di fomentare et escusar le fraudi, così nella qualità come nella quantità» [*Ibid.*, p. 123].

[284] Ducale in data 26.III.1566 in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 67 (anche in GLORIA 1855, v. II, p. 334 e in MANTESE 1964, p. 268-270).

una nuova ed insolita difficultà, pretendendo alcuni che si habbino a scuoder in campagna, et è bene a dichiarirla, talmente che sia levato via ogni dubbio, l'anderà parte, che per autorità di questo Consiglio sia preso et dichiarido, che le dette decime et quartesi non si habbino a scuoder in campagna, ma su le are, sì come fin hora si ha osservato, et è conforme al statuto di Treviso per detta parte confirmato»[285].

Al di là dell'apparente dialogo instauratosi tra il clero del dominio e la Repubblica, non mancarono anche nel Cinquecento profonde frizioni in materia di decime e più specificatamente per le decime di quei terreni di nuova cultura conosciuti come novali. Una faccenda, a ben vedere non nuova nei rapporti tra lo Stato veneziano e la Chiesa, tra l'altro più volte affrontata dalle magistrature nel corso del secolo precedente[286]. Nuova era però la dimensione assunta dal problema dei terreni novali, soprattutto in relazione a quelli che erano stati gli sviluppi della congiuntura agraria della Terraferma nel secolo delle bonifiche, dei *retratti*, dell'impetuosa e spasmodica corsa speculativa dei

[285] Ducale in data 29.VI.1569 in GLORIA 1855, v. II, p. 691; richiamata poi anche dalla ducale in data 28.X.1588 (ai rettori di Padova) in *Ibid.*, v. II, p. 342: «essendosi aggravati li ambasciatori di quella magnifica et fidelissima città nostra, che non ostante la deliberatione del Senato nostro delli anni 1565 et 1569 circa il non potersi scuoder in campagna, ma sulle are li quartesi di quella giurisditione sottoposta alla diocesi di Treviso in alcuni luoghi si scuode tuttavia in campagna, et non sulle are, come è sopra detto».

[286] A titolo di esempio cfr. *Ibid.*, v. II, p. 270-271 (ducale in data 6.IX.1465): i cittadini di Montagnana nel padovano, avevano chiesto l'intervento di Venezia contro alcuni che, irrispettosi delle antiche consuetudini della comunità, pretendevano che «si prata, quae nunquam decimam solverunt, reducantur ad arativam terram, talis terra solvere debeat decimam; et etiam si aliqua terra culta, quae usa esset solvere decimam, reducentur ad pratum, talia prata debeant solvere». Nel pieno rispetto delle locali consuetudini fino ad allora applicate, la ducale imponeva che i cittadini «non molestentur ad talem inusitatam consuetudinem decimae, sed eis observari debeat antiqua consuetudo» [*Ibid.*, v. II, p. 271] di non pagare; la consuetudine che «non solvatur decima feni, etiam de campis reductis ad prata» è segnalata anche in alcuni *consilia* del giurista Cipolla ed indicata in vigore, oltre che per il padovano, anche per il territorio vicentino e per quello veronese, cfr. CIPOLLA 1589, c. 24v; cfr. anche GIOS 1977, p. 341 (nota n. 12): nel giugno 1488 il podestà di Padova decise a favore dell'episcopato una vertenza con il monastero di S. Giustina su alcune decime novali del comune di Rovolon, una decisione rispettosa della legislazione canonica che garantiva al vescovo le decime dei *novalia* della diocesi, e nel contempo 'anomala' a dispetto delle posizioni che la Repubblica assunse nel secolo seguente. Altri esempi in MANTESE 1964, p. 260-262: nel 1436, il vescovo di Vicenza Francesco Malipiero – per favorire la bonifica dei molti terreni incolti e boschivi che ricoprivano in territorio della diocesi – aveva ottenuto dal pontefice la possibilità di concedere in enfiteusi il diritto di decima ai proprietari che si fossero sobbarcati l'onere della *reductio ad culturam*; cfr. anche VARANINI 1982, p. 238; CARLOTTO 1985, p. 273.

cives e dei patrizi alla terra[287], al nuovo 'affare' che aveva contribuito ad orientare i vecchi capitali verso quel mutamento qualitativamente nuovo del profitto di rendita[288], di cui appunto i molti terreni novali e le nuove colture che vennero lentamente introdotte rappresentarono i più importanti corollari, anche per la notevole ingerenza dello Stato nella loro gestione controllata[289].

Nel contempo, anche per la Chiesa i *novalia* costituivano un argomento tutt'altro che sconosciuto, dal momento che su di essi il diritto canonico aveva ampiamente disquisito, delineandone nel dettaglio buona parte degli aspetti strutturali, che andavano da una loro definizione omogenea – «ager de novo ad culturam redactus, de quo non extat memoria»[290] – alla ricognizione del potere ecclesiastico, in questo caso ancora una volta quello delle chiese pievane e degli episcopati, che su di essi potevano esercitare la propria giurisdizione[291]. Al di là

[287] In generale sulla congiuntura agricola della Terraferma veneta del Cinquecento e, più in particolare, sui problemi della penetrazione fondiaria dei *cives* si rimanda a ROMANO 1974, p. 1903-1907; KNAPTON 1992, p. 419 *passim*; VENTURA 1981, p. 509 *passim*; CIRIACONO 1981, p. 123-124; CIRIACONO 1996, p. 85 *passim*; per il veronese cfr. BORELLI 1986d, p. 255-256, 263-265; BORELLI 1986c, p. 13, 16-17; BORELLI 1982a, p. XX, XXIV; BORELLI 1982b, p. 291 *passim*; STELLA 1956, p. 21, 38-39; RAPP 1979, p. 269-273; PULLAN 1973, p. 380.

[288] Cfr. VENTURA 1970, p. 521; BORELLI 1986c, p. 13 *passim*; BORELLI 1986a, p. 7-9.

[289] Il ruolo fondamentale dello Stato veneto nelle opere di bonifica viene analizzato da VENTURA 1970, p. 532-533; cfr. anche BORELLI 1986d, p. 254; ROMANO 1968, p. 732-733. Il Ventura ricorda, a margine del problema della bonifica, che «Alvise Cornaro, nel sottoporre alla Signoria il suo piano di bonifica, chiedeva come utile l'infeudazione delle decime sui prodotti delle terre novali; e non mancava di rilevare che sui terreni ridotti a coltura sarebbero sorti 250 nuovi villaggi con 2000 campi ciascuno, e altrettanti benefici ecclesiastici che avrebbero reso 300 ducati l'uno di decima» [VENTURA 1970, p. 540]; analoghi 'appetiti' decimali interessarono anche alcuni degli estensori dei progetti di irrigazione della *Campanea* veronese, cfr. FERRARI 1930, p. 92 (il perito Antonio Glisenti, richiese, come compenso del suo progetto, «la metà della decima della 'Campagna inculta' che si ricaverà coltivandola»), 98 (il *civis* Teodoro Da Monte, promise invece «la decima di tutte le frue» alla Repubblica di Venezia, in cambio della concessione dell'intera *Campanea*, per poter dar corso al proprio progetto irriguo). Dopo gli esempi riportati, non dovrebbe stupire la frequente tendenza di ricorrere al tributo decimale in compenso di innovazioni, bonifiche e nuove colture: nel 1556, il nobile cremonese Giovanni Lamo promise al duca di Firenze l'introduzione del mais nelle terre granducali, a patto che «tutti quelli che vorano seminare di esso grano in qualunque luogo sottoposto a Sua Ecc. sian tenuti pagarli la decima di tutto quello che si raccoglierà, per anni cinquanta prossimi a venire» [MESSEDAGLIA 1924, p. 83].

[290] PELLEGRINO 1614, c. 256v; cfr. anche MONETA 1621, p. 22.

[291] Cfr. REBUFFE 1575, p. 190: «si vero nulli appareant limites, quibus illa novalia regi possunt, tunc episcopus assignare eas novalium decimas poterit». I *limites* menzionati dal Rebuffe corrispondono ovviamente ai confini della giurisdizione parrocchiale; in as-

di tutte le sottigliezze canoniche che accompagnavano le decime e il loro diritto, l'elemento più importante su cui la Chiesa non aveva mai cessato di insistere era il fatto che i novali, come qualsiasi altro terreno «aliquando cultus fuerit», andavano soggetti al tributo decimale: «ubi ex agro aliquo, aut terra aliquid non modicum percipiebatur, ex eo nunc noviter ad culturam redacto solvenda erit decima»[292].

Nel panorama agrario del Cinquecento veneto, attraversato come abbiamo visto da spinte per molti aspetti inconsuete e intersecato parimenti dalla presenza e dal peso determinante dello Stato veneziano, il problema dei novali non tardò molto ad affiorare anche se, altrettanto velocemente, venne accantonato con una serie di interventi a salvaguardia di quelle buone *consuetudines* che assai di rado nella Repubblica potevano coincidere con le aspirazioni e le rivendicazioni della Chiesa[293]. Gli interessi in gioco negli interventi di bonifica che si estendevano a macchia d'olio nella Terraferma di questi anni, erano d'altra parte a dir poco enormi, come enormi erano ed erano stati gli investimenti di capitale con cui i più ricchi patrizi avevano posto mano ad una serie di interventi che modificarono profondamente, anche

senza di una loro ricognizione certa spettava quindi al vescovo la collazione dei *novalia*, cfr. anche ZANCHI 1587, p. 344: «de novaleis decimae debentur ecclesiae in cuius parochia surgunt»; *Mantissa decisionum Sacrae Rotae* (1708), v. II, libro XIV, p. 362-363 (decisione 14: «episcopo debetur quota decimae novalium»). Cfr. poi per altri cenni alla normativa canonica CASELLI 1890-1891a, p. 186-187; JEMOLO 1936, p. 59 *passim*; GIANZANA 1911, p. 474 *passim* (richiama a proposito dei novali l'esenzione dal pagamento di decima concessa agli ordini monastici che avessero intrapreso opere di bonifica su terreni di loro proprietà); CASSANI 1894, p. 39; GAUDENZI 1899, p. 59-63 (nel bolognese le decime dei *novalia* spettavano interamente al vescovo); TODESCHINI 1882, p. 82; ANDENNA 1984, p. 696; per alcuni esempi nel veronese si veda il citato CASTAGNETTI 1974-1975, p. 107 *passim*. In merito alla decimazione dei novali nel contesto europeo di antico regime cfr. BAULANT 1972, p. 30, 34; VOGT 1972, p. 106; CHARBONNIER 1972, p. 185-186; NICOLAS 1982, p. 669.

[292] MONETA 1621, p. 22. Il problema dei *novalia* non coinvolgeva solamente i terreni di bonifica, quanto anche quelli prativi che potevano in qualsiasi momento venire messi a coltura, nel qual caso per le legislazione canonica, come per molte *consuetudines* decimali (prescindendo ovviamente dalle citate di Montagnana), il raccolto diveniva soggetto al pagamento della decima; cfr. CIPOLLA 1589, c. 26v; PELLEGRINO 1614, c. 256v, 257v (le terre prative rimangono esenti fino alla cultura); per i casi di riconversione contraria a prato cfr. CHIERICATO 1723, p. 149: «utrum campi, qui erant sativi, si redigantur ad prata, exigendum est quartesium ex foeno, prout in eis exigebatur ex granis?» e la risposta al quesito non può che essere affermativa, dal momento che in ogni caso i campi in questione rimangono «obnoxii ad solutionem decimae»; VIARD 1912, p. 27-28.

[293] Alcuni esempi di vertenze cinquecentesche in materia di beni e decime novali per il territorio veronese in FERRARI 1903, p. 48-49; FERRARI 1920, p. 41; FERRARESE 2001-2002, p. 99-124; VARANINI 1987b, p. 58; CHIAPPA 1998b, p. 77-79; CHIAPPA 2000a, p. 98.

se non strutturalmente, l'assetto agrario del dominio 'da terra'. Un costo quindi troppo alto, pagato anche e soprattutto da Venezia, per poter accondiscendere alle richieste degli episcopati che nei terreni bonificati ed esentati dal pagamento della decima, si vedevano sfuggire una lauta possibilità di integrazione per le magre disponibilità finanziarie delle mense vescovili: «essendochè mai in alcun tempo di ricordo d'uomini, non è stata pagata la decima nel dominio nostro de' novali, e con giustissime ragioni, poiché, taluni usato avendo dell'industria in retrazer, e bonificar valli, e luoghi del tutto inutili, non porta il dovere, che quando poi siano ridotti a qualche buon termine, sia loro aggiunta qualche gravezza»[294].

La Repubblica fu irremovibile ai ripetuti tentativi effettuati dai rappresentanti del clero in difesa di quei legittimi diritti di decimazione di cui si sentivano defraudati dall'indebita ingerenza dello Stato veneziano, bramoso di salvaguardare i suoi interessi e quelli del suo patriziato, e sempre pronto a sacrificare per questo le buone ragioni della Chiesa[295]. A poco valsero anche le prese di posizione della nunziatura stabile pontificia[296], più volte chiamata a mediare l'intransigenza delle magistrature venete, ma invano, come apprendiamo dalle sconsolate parole del nunzio Bolognetti che alla questione dei novali dedicò ampio spazio nella relazione conclusiva al suo incarico: «sono molti in Padova, in Trevisi et in altre parti di quel Dominio, che possedono terreni prima inondati dall'acqua et poi bonificati, de' quali doveriano per ogni ragione pagar le decime sì come le pagano d'altri terreni contigui; et nondimeno ricusano di pagarle et con tutto che i

[294] Ducale in data 7.II.1586 del Senato in *Codice feudale* (1780), p. 45. Non mancarono disposizioni precedenti in merito, come ad esempio per il veronese la ducale in data 22.V.1563 contro il monastero di S. Maria in Organo affinché «non solvantur decima pro novaleis» [BCVR, ms. 946, p. 152]. È a dir poco paradossale che il cardinale De Luca nel suo *Theatrum veritatis et iustitiae*, possa accondiscendere indirettamente con le posizioni della Repubblica quando afferma che i novali sono da considerarsi esenti dal tributo decimale «nempe hujusmodi novalia magnum supponunt praecedentem sumptum, ut ad illum statum bona reducantur» [DE LUCA 1759, libro XIV, p. 216]. Le risoluzioni della Repubblica relative ai *novalia* hanno trovato ampio spazio anche nella letteratura coeva, cfr. FERRABOSCHI 1943, p. 111; CASELLI 1890-1891a, p. 188-189; FALCO 1936, p. 28-32, riporta una citazione assai interessante in merito ad una questione per terreni novali della diocesi di Ceneda, affrontata dal consultore *in jure* Francesco Emo (c. 1667), con ampi rimandi alle disposizioni venete precedenti; JEMOLO 1936, p. 15, 65, 68; TODESCHINI 1882, p. 82.

[295] Cfr. VENTURA 1970, p. 547-548.

[296] Cfr. PELLEGRINO 1614, c. 261r, che menziona l'usanza di discutere in Senato le cause decimali di maggior rilievo «una cum reverendissimo nuncio apostolico».

preti, et particularmente quelli di Padova, quali perciò vengono defraudati d'una grossissima entrata, habbiano havuto molte volte ricorso a quei signori già per spatio di molti anni, non hanno però mai trovato suffragio anzi sempre risistenza, pretendendo la Signoria che questo le torni in notabile pregiuditio oltre che si levarebbe l'animo a particulari [...] di bonificare i terreni, al che più tosto devono esser con premii et con essentioni invitati et stimolati. Si che questo è uno di quei casi nei quali non giova allegare i canoni, massime trattandosi dell'interesse di molti particulari gentilhuomini, i quali sempre che si tocca questo tasto mostrano più che mediocre alteratione et questa poi, per le dipendenze c'hanno quei signori l'uno con l'altro, potrebbe causare moti importantissimi»[297].

In questa situazione – proseguiva poi il nunzio – non valeva nemmeno la pena di prolungare troppo la perorazione delle cause e le schermaglie per la giurisdizione con le magistrature competenti, proprio perché l'esito dei giudizi appariva fin dall'inizio ampiamente scontato. Era dunque per questi motivi che «mons. Cornaro vescovo di Padova, conoscendo molto bene questo pericolo, si è risoluto di non muover più parola di questo negotio benchè le stia sommamente a cuore et con ragione, chè per quanto mi fu detto una mattina in Collegio, se la Signoria concedesse che di novali si potessero riscuoter le decime, il vescovato di Padova accrescerebbe più di 40.000 scudi alle sue entrate ordinarie. Io – è ancora il Bolognetti che scrive delle personali esperienze a riguardo – non ho mai riputato espediente promuovere questo negotio così in generale che potesse abbracciar tanti gentilhuomini interessati, potendomi molto bene imaginare quanto difficile fusse per riuscirmi l'impresa in questo modo»[298]. In un'unica occasione era però riuscito a promulgare una sentenza favorevole ad una chiesa della diocesi padovana, contro la potente famiglia cittadina dei Dotti, ma come era prevedibile non era poi riuscito a «dargli essecutione», anche perché gli era stato risposto che «con l'essempio de' Dotti venivano condannati infiniti altri»[299], dando così avvio ad un precedente che avrebbe di lì a poco originato una catena infinita e incontrollabile di analoghe pretese. In sintonia con l'azione che l'aveva fino ad allora contraddistinta, era indubbiamente meglio per Venezia

[297] STELLA 1964, p. 119-120. Sulle vicende tardo-cinquecentesche dei terreni e delle decime novali del padovano cfr. anche STELLA 1980, p. 183; GULLINO 1980, p. 181-182.

[298] STELLA 1964, p. 120.

[299] *Ibid.*, p. 120.

stroncare sul nascere, opponendo una «gagliardissima resistenza»[300], anche le richieste più marginali ed isolate: nella visione della Repubblica le più piccole sbavature avrebbero potuto ritorcersi contro la stabilità del sistema.

È comunque interessante seguire ancora il nunzio nella sua dettagliata relazione, anche perché al rifiuto della sentenza che aveva emanato, non si diede per vinto, cercando di portare la questione delle decime novali su di un terreno meno impervio e lontano dai risvolti prettamente economici del tributo: «havend'io veduto che questa prima strada non era riuscita et che non havevano giovato i caldi officii fatti in Roma da S. Santità istessa con l'ambasciatore, havevo preso un'altra strada per tener vive nel miglior modo che si fusse potuto le ragioni della Chiesa et questa fu di mostrar a S. Ser.tà che tale instanza non si faceva tanto per desiderio d'accrescere l'entrate ecclesiastiche quanto di sgravar la coscienza di quelli ch'erano tenuti a pagare dette decime con promettere di darle in feudo (ottenuta che si fusse la loro essattione) alli padroni istessi de' terreni per un paio di fagiani, o altra simil cosa minima»[301]. Ma anche questa nuova offerta – allettante per molti aspetti, se non altro per la possibilità di ottenere un'investitura della decima che, anche e soprattutto in vigore della normativa veneta, avrebbe garantito al laico investito la continuità dell'esazione – non modificò minimamente le posizioni della Repubblica, che anzi finì per insospettirsi delle fin troppo lusinghiere proposte della nunziatura, che potevano invece nascondere diverse e più pericolose intenzioni: «giudicorono quei signori [il Collegio] che la Chiesa volesse con tal modo entrar, al meglio che poteva, al possesso della sua pretensione et insinuarsi quasi con arte al dominio de' beni temporali, per poter poi impadronirsene affatto con occasione di caducità»[302].

Ovviamente, non mancarono anche questa volta gli interventi personali di singoli presuli[303], che sulla scorta della tradizionale tenacia

[300] *Ibid.*, p. 120.

[301] *Ibid.*, p. 120.

[302] *Ibid.*, p. 120-121.

[303] Cfr. la ducale in data 31.V.1597 in GLORIA 1855, v. II, p. 358-359, con cui il Collegio decretò di tenere «in sospeso l'essecutioni fatte in virtù d'investiture dell'Ill.mo già cardinale Pisani in proposito di scuoder decime sopra beni novali posti» nel territorio padovano, «non permettendo che fosse fatta in ciò alcuna novità» [*Ibid.*, v. II, p. 358], «essendo intention nostra [del Collegio] che questa sorte de beni non paghino decima, sì come mai per il passato hanno pagato» [*Ibid.*, v. II, p. 359]. La medesima ducale è poi ripresa anche negli *Statuti di Feltre* (1749), p. 328, accompagnata da un altro documento (non datato) tratto da un registro della Camera fiscale di Padova, con cui un rettore in-

nella rivendicazione dei diritti degli episcopati della Terraferma, tentarono di far valere forzatamente le proprie ragioni, con quelle conseguenze che, dopo quanto siamo venuti esponendo, non dovrebbero essere difficili da immaginare. Per la Repubblica la questione dei novali restò invece come congelata sulle posizioni intransigenti che nel corso del Cinquecento erano progressivamente emerse, anche se, a prescindere dalla produzione legislativa differenziata delle lettere ducali[304], la normativa veneziana relativa ai novali, confluita nel settecentesco *Codice feudale*, appare effettivamente più ridotta, se confrontata ad esempio con quanto abbiamo posto in evidenza in merito ai quartesi[305].

Al di là di ogni considerazione quantitativa, è indubbio che le problematiche connesse con gli interventi di bonifica e con i *novalia*, abbiano rappresentato una delle ultime decise prese di posizione e di confronto tra la Chiesa e lo Stato veneto in relazione alle decime. Non mancarono, e lo vedremo presto, ulteriori episodi, diffide reciproche, scontri più o meno astiosi, anche se molta della legislazione riproporrà meccanicamente il nucleo delle disposizioni decimali che la Repubblica era venuta elaborando nel corso del Quattrocento e ancor più

terviene per bloccare l'esecuzione di un'investitura vescovile «ne manco di alcuna altra in tale materia» per «scoder li frutti, e rendita, della decima nella metà di alcuni novali» [*Ibid.*, v. II, p. 329]. Analoghi episodi sono pure riportati da VENTURA 1970, p. 548 (nota n. 1).

304 In materia di novali si possono citare, sempre a titolo di esempio tra gli innumerevoli possibili, le ducali in data 7.III.1561 (ai rettori di Rovigo), 14.VII.1600 e 13.IX.1607 (ai rettori di Vicenza) [BCVR, ms. 946, p. 152], come anche le ducali in data 6.III.1622 (ai rettori di Padova) [*Statuti di Feltre* (1749), p. 329-330] e 7.X.1661 (ai rettori di Padova) [GLORIA 1855, v. II, p. 376], con cui il Senato tagliava un'investitura vescovile «nella parte che concerne la facoltà di decimare sopra beni novali».

305 La citata ducale del 7.II.1586 venne successivamente confermata anche dalle ducali del 7.X.1661 [*Codice feudale* (1780), p. 129-130] e del 14.II.1702 [*Ibid.*, p. 167-168]. A conferma della fattiva applicazione della normativa sui novali è possibile ricordare *en passant* il caso del Polesine, indubbiamente una tra le aree di più estesa bonifica cinque-e seicentesca; secondo le elaborazioni di J. Georgelin di un catasto dell'intero territorio polesano elaborato tra la fine del Seicento e il primo decennio del secolo successivo (su cui cfr. *infra* ai capitoli III e VI), la superficie soggetta a decima «ne s'élève qu'à 7471 hectares, soit 24-25% du total, ce qui est peu» [GEORGELIN 1983, p. 593]; senza poi contare che 14 comuni sui 72 catasticati «échappent à toute dîme et quelques unes sont fort étendues» [*Ibid.*, p. 594]. Tale «faiblesse du prèlevement décimal» [*Ibid.*, p. 594] nell'intera provincia polesana non può essere quindi disgiunta dalle pregresse vicende della bonifica e dalla strenua legislazione sui novali propugnata dalla Repubblica.

durante il Cinquecento[306], il secolo della terra e delle acque, ma anche, in misura certamente più marginale e secondaria, il secolo delle decime e dei quartesi, le cui problematiche avevano avuto bisogno di qualche tempo prima di essere capite ed inquadrate entro le tradizionali tendenze dell'intervento veneziano[307].

Non si può infine dimenticare che il Cinquecento fu anche il secolo di affermazione della villa, con i suoi giardini, i *broli*, e quant'altro costituiva i tratti di quel 'viver in villa' che si andava imponendo tra i patriziati della Dominante e tra i *cives* delle città della Terraferma: e anche se può forse apparire strano, la diffusione della villa finì per andare ad incidere sulle problematiche della riscossione decimale[308]. Non si trattò di un problema di poco conto, almeno prestando fede alla quantità enorme di suppliche e di provvedimenti con cui la Repubblica cercò di risolvere un problema a dire il vero marginale ma che, nell'economia della decima, aveva assunto ben altre proporzioni. Tutto aveva preso origine dalla «malitia di alcuni, che per difraudar il quartese e decime ecclesiastiche» avevano «serrato et serrano di muro una quantità di campi, sotto pretesto che siano giardini fatti per loro diletto et per sua utilità, et negano di pagar la portion debita alla chiesa de jure divino»[309], con il visibile vantaggio di avere «in ciò minor spesa di quello, che importa il capitale, di che pagano la decima»[310].

Il fenomeno si era ovviamente diffuso e aveva preso campo, suscitando le proteste della compagine ecclesiastica, ancora una volta presa di mira nel continuo assalto del laicato all'integra soluzione della decima, e si erano quindi susseguite le proposte, affinché Venezia intervenisse per «provveder a questo disordine»[311], impedendo ai decimati

[306] Cfr. FALCO 1936, p. 29: «fino alla caduta della repubblica non s'incontra nessuna disposizione particolare riguardo ai quartesi, che non sia semplicemente il comando dell'autorità civile di pagare la decima dovuta per diritto canonico».

[307] Esempi di applicazione della normativa sui novali, al di fuori del rapporto con la compagine ecclesiastica, in BELLABARBA 1985, p. 909 (nello specifico la famiglia vicentina dei Monza continuava, nel Settecento inoltrato, a pretendere la decima per terreni di recente bonifica).

[308] A testimonianza della loro ampia diffusione, nella prima metà del Cinquecento i «broli zenti da muro integralmente» erano ad esempio esentati dal controllo dei saltari rurali, cfr. CIPOLLA 1897, p. 7, 14, 19.

[309] GLORIA 1855, v. II, p. 690. Sulla struttura di muro dei *broli* cfr. TURRI 1975, p. 43; BONUZZI 1975, p. 173-184.

[310] Ducale in data 27.VIII.1564 in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 66 e in BCVR, ms. 946, p. 153.

[311] *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 66.

di «circondare de muri più di cinque, o sei campi di terra, come gli parerà esser conveniente a fine di esser esenti, et questi quando sono congiunti alle sue case di villa, per poter farne giardini a sue delitie»[312]. Cosa che la Repubblica non tardò a fare con una serie ripetuta di provvedimenti, affidati a varie lettere ducali, stabilenti che «tutti li luoghi di campi diese in su, che sono, et seranno serrati di muro […] et sottoposti al pagamento de' quartesi, delli quali li patroni loro caveranno utilità di vino, formento, et altre biave, debbano pagar il quartese di quelli, non ostante alcuna cautella, che fosse stata usata sino al presente»[313]. Poco importava che gli ecclesiastici avessero richiesto il limite di cinque o al massimo di sei campi; nella logica di Venezia bisognava non scontentare nessuno e mediare tra tutti, nemmeno di fronte ad una fin troppo evidente sopraffazione: era poi altrettanto ve-

[312] *Ibid.*, v. II, p. 66; cfr. VARANINI 1987b, p. 97: il pievano di S. Floriano denunciò nella polizza delle entrate redatta nel 1564 in occasione della Redecima del clero che «maxime adeso nuovamente sotto pretesto de giardini, in ogni loco si vede pigliar dentro a muri spacii de campagne, le quali tengono [i proprietari] a versoro et a boi et non come giardini, né vogliono pagar decima alcuna per la determinatione della serenissima signoria fatta quest'anno contra il clero et patroni delle decime veronesi» [il riferimento è alla ducale in data 27.VIII.1564 citata alla nota seguente].

[313] Ducale in data 13.XI.1568 (ai rettori di Verona) in *Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 67 e in *Codice feudale* (1780), p. 26, che riprende però a sua volta alla lettera le ducali in data 27.VIII.1564 (ai rettori di Verona) – «brolivi tam nunc clausis muro quam qui de cetero claudent usque ad summam camporum decem sunt exempti a decima, ibi tamen iam clausi in summa qua reperiuntur» [BCVR, ms. 946, p. 153] – e 26.III.1566 (ai rettori di Padova e Verona) in GLORIA 1855, v. II, p. 334. In quest'ultima ducale era contenuta anche la supplica presentata dal clero della diocesi padovana, di cui abbiamo già dato ampio riscontro in precedenza; tra gli argomenti affrontati e per cui veniva proposto alla Repubblica un adeguato rimedio, vi era anche quello dei giardini cintati di muro: si supplicava quindi che «per Vostra Serenità sia ordinato et statuito, et etiam delli lochi serrati di muro, delli quali i patroni cavano utilità di vino, et formento, et altre biave, siano obbligati a pagar decime e quartesi […] et siano eccettuati solamente quelli che sono veramente giardini fatti per diletto, et non per utilità» [*Ibid.*, v. II, p. 690-691]. La prima proposta in merito alle recinzioni era stata appunto quella avanzata dagli ambasciatori veronesi Bartolomeo Monselice e Giancristoforo Vicomercato nel 1564, a cui aveva fatto seguito la citata ducale in data 27.VIII.1564, con cui era stato decretato «che tutti li broli, che si attrovano al presente serrati di muraglia, siano liberi, et esenti da decime, come sono stati fin ora. Quelli veramente che si serrarono nell'avvenire, siano anco essi esenti fino alla summa de campi dieci» [*Statuti di Verona* (1747), v. II, p. 66]. La mancata retroattività del provvedimento – anche perché non sembra assolutamente verosimile la presunta esenzione per i terreni brolivi, menzionata nella ducale veneziana – come la sua estensione a colpire tutte le recinzioni effettuate negli anni immediatamente precedenti, è ancora una volta da ascrivere al più volte palesato desiderio della Repubblica di salvaguardare fin dove possibile gli interessi dei *cives*.

ro che un limite di dieci campi era pur sempre più remunerativo di un'esazione decimale mancata[314].

Con la conclusione delle vicende connesse alla decima dei *broli*, termina 'idealmente' la serie delle frammentate ed episodiche disposizioni venete in materia decimale: il Senato e molte delle magistrature della Repubblica non cessarono certo di intervenire anche nei due secoli seguenti nell'annoso problema, ma lo fecero rifacendosi continuamente a quel *corpus* di successive ducali e di varie altre disposizioni che aveva preso forma soprattutto nel Cinquecento. A prescindere infatti dall'attività dei Consultori *in iure* – del cui coinvolgimento in tema di decime abbiamo detto brevemente in precedenza e di cui ricordiamo *en passant* le peculiari competenze teologiche e giuridiche dei suoi componenti – le sporadiche disposizioni *de decimis* sei- e settecentesche non contribuirono a modificare un quadro normativo già ampiamente consolidato[315].

Dopo l'introduzione della nota legge feudale del 1586[316], i feudi decimali passarono alle competenze della nuova magistratura (a partire dal 1652[317]), anche se – al di là di un'indubbia migliore conoscenza del loro numero e della loro dislocazione negli ampi territori della Terraferma, legata all'avvio di operazioni di catasticazione[318] – non sono da segnalare importanti 'correzioni di rotta'. I feudi ecclesiastici – «tali quando sono dalla Chiesa, o da persone ecclesiastiche dati anco a secolari»[319] – tra cui erano comprese anche le decime, come tutte le

[314] Le questioni per i *broli* del veronese continuarono anche nei secoli successivi, come si evince da una causa tra la pieve e i *compatroni* di Malcesine (1714-1725) contro recinzioni abusive dei fondi agrari, cfr. SEGALA 2000, p. 336-337 (la questione venne risolta a favore dei decimanti, nel merito va segnalato l'interessante 'perizia' dell'avvocato Giuseppe Terzi che ricostruisce le vicende della decimazione dei broli, partendo dalle note disposizioni del 1564). Il problema dei *jardins* affliggeva anche i decimatori francesi di antico regime, cfr. FRÊCHE 1972, p. 222; NICOLAS 1982, p. 672.

[315] A conferma di una raggiunta omogeneità delle diposizioni decimali venete, va ricordato che il titolo *De decimis et quartesiis* (titolo V), era compreso nella raccolta delle leggi veneziane predisposta dall'Angeli [ANGELI 1678, p. 70 (v. I, libro II, rubrica III *De bonis ecclesiasticis*]; sulla fondamentale opera ordinatrice dell'Angeli cfr. SANDI 1756, v. II, parte III, p. 1032-1033; ZUANELLI 1772, v. I, p. 68-71; COZZI 1977b, p. 376-379; COZZI 1982a, p. 192; COZZI 1982b, p. 370 *passim*; ZORDAN 1980, p. 238 *passim*; GARINO 1986, p. 156 *passim*.

[316] Cfr. ZUANELLI 1772, v. II, p. 286; SANDI 1756, v. II, parte III, p. 879, 882 *passim*; GULLINO 1980, p. 165; GULLINO 1983, p. 188; ZAMPERETTI 1991, p. 339 *passim*.

[317] Cfr. GULLINO 1980, p. 167; TODESCHINI 1882, p. 114-119, 139, 148.

[318] Cfr. GULLINO 1980, p. 184; GULLINO 1983, p. 191.

[319] BONIFACIO 1694, p. 50.

«annuali rendite perpetue»[320], rimanevano sottoposti all'indiscussa autorità della Repubblica, nonostante i fugaci dubbi che parevano cogliere il giurista rodigino G. Bonifacio, autore del noto commento alla legge del 1586: «se alla decisione di queste leggi feudali siano le persone ecclesiastiche sottoposte si suol revocar in dubbio, ma è commune opinione, che anco gli ecclesiastici nelle loro cause feudali si debbano con queste leggi giudicare»[321].

I pochi provvedimenti che seguirono – lo ribadiamo – furono del tutto marginali e volti soprattutto nella direzione di un ulteriore ridimensionamento delle prerogative ecclesiastiche in materia decimale, sia formali – da qui l'obbligo imposto nel 1634 ai vescovi di inserire nelle loro investiture la clausola «salva fidelitate serenissimae reipublicae»[322] – sia più prettamente economiche, come l'abolizione del rinnovo dell'investitura ecclesiastica (1649)[323]: per «togliere tali inutili rinnovative»[324], si decise di limitare l'investitura ai feudi 'nuovi' – «nei casi di cambiamento delle persone»[325] – eliminando invece il rinnovo oneroso[326] per i feudi 'vecchi' che fino a quel momento era ripetuto ad ogni successione ereditaria tra gli investiti o ad ogni avvicendamento vescovile.

[320] BONIFACIO 1694, p. 158; cfr. anche TODESCHINI 1882, p. 131.

[321] BONIFACIO 1694, p. 55.

[322] *Codice feudale* (1780), p. 91: ducale del Senato in data 7.X.1634; riportata anche in BCVR, ms. 946, c. 173: «in investituris faciendis per episcopum, vel per alias ecclesiasticas personas de bonis in statu nostro debeat semper apponi clausula salva fidelitate serenissimo principi ut alto dominio nostro plene consulatur». La parte venne poi rinnovata in data 23.XI.1775, cfr. *Codice feudale* (1780), p. 219.

[323] Il Senato, dopo aver avuto notizia che il vescovo di Verona aveva richiesto ai feudatari, con un editto, di «nuovamente andare a ricever la investitura» (1649), intimò al podestà della città scaligera «che osservando, che, nell'editto predetto, vengono chiamati a ricevere nuovamente la investitura tanto i feudatari, come i livellari, conduttori, e possessori di decime, ed enfiteusi, e ognaltro bene, sottoposto alla mensa vescovile, vediamo non convenirsi, che siano obbligati altri, che i feudatari quali non hanno ricevuta la investitura del feudo, che godono, dopo ch'egli risiede al vescovato stesso» [*Codice feudale* (1780), p. 113-114].

[324] *Ibid.*, p. 217 (parte del Senato in data 29.IX.1774 che richiamava le precedenti disposizioni nel merito).

[325] *Ibid.*, p. 217 (parte del Senato in data 29.IX.1774).

[326] *Ibid.*, p. 217: la parte continuava ricordando che il riscontro economico del rinnovo «assorbendo bene spesso la rendita feudale di un triennio, può alcuna volta succedere, che la repetizione delle medesime rinnovative renda, contr'ogni dovere, e giustizia, oneroso, anziché utile il feudo alla persona».

APPENDICE II

TABELLA 2.1
Prospetto delle decime della fattoria scaligera incantate dalla Camera fiscale di Verona (1406-1417): i valori d'acquisto sono espressi in ducati.
Fonte: SANCASSANI 1960, p. 1-60.

ACQUIRENTI	LOCALITÀ	VALORE	DECIMA
	BARDOLINO	7714	A
	LAVAGNO E MARCELLISE	6400	A
	COLOGNOLA	6371	B
	SOMMACAMPAGNA	3285	B
	CEREA	2485	B
	SOAVE	1857	A
	ISOLA DELLA SCALA	1700	B
	MARANO E MORURI	1600	A
	BONFERRARO*	1100	-
	LEGNAGO	700	B
	FUMANE	700	C
	BROGNOLIGO	650	C
CIVES	ARBIZZANO	600	A
	FANE, MAZANO E TORBE	560	A
	SALIZZOLE	457	B
	LEGNAGO	389	B
	AFFI	300	C
	CAVALO	262	A
	S. PIETRO IN CARIANO	257	C
	CAMPALANO	200	B
	GARGAGNANO, S. AMBROGIO, S. GIORGIO	195	C
	PORCILE	114	C
	CAVALO E NOVARINE DI PESCANTINA	110	A
	LAVAGNO E MARCELLISE	28	C
	TOTALE *CIVES*	**36934 (83,6%)**	
	'PALLI'	183	B
	MARCEMIGO	150	C
DISTRETTUALI	BIONDE	100	B
	PORTO	50	C
	MONTORIO	6	C
	TOTALE DISTRETTUALI	**489 (1,1%)**	
COMUNI	BUSSOLENGO	1408	B (A)
	TORRI - ALBISANO	5333	A
	TOTALE COMUNI	**6741 (15,2%)**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**44164**	

Legenda: le decime contrassegnate dalla lettera A corrispondono all'intera decima, presumibilmente cioè all'intera decima esatta sui terreni appartenenti alla giurisdizione parrocchiale (le cosiddette 'decime grandi'); le decime contraddistinte dalla lettera B rappresentano una parte, non specificata, dell'intera decima, mentre quelle invece corrispondenti alla lettera C indicano decime esatte su singoli terreni (e verosimilmente potrebbero essere assimilate alle 'decime piccole').
* VARANINI 1987a, p. 46.

PARTE SECONDA

CAPITOLO III

La Decima Grande di Cerea: origine e struttura del territorio di decimazione

Nel descrivere i tratti peculiari dello *ius decimationis*, sono già stati messi in luce gli inscindibili legami tra l'esercizio del diritto e la riscossione della decima, la chiesa battesimale e i limiti della sua giurisdizione parrocchiale. Le posizioni assunte a questo riguardo dai canonisti – poi riprese e riproposte di continuo da gran parte dei giuristi che ha affrontato il problema delle decime ecclesiastiche in età moderna – risultano assolutamente concordi nel ritenere infatti che la sola chiesa «matrix est de iure communi fundata [...] ad decimas praediales suae parochiae»[1]. La pieve, la chiesa in cui i fedeli della circoscrizione si recavano per ricevere i sacramenti[2] e a cui anche i parroci

[1] REBUFFE 1575, p. 61; cfr. anche CHIERICATO 1718, p. 280: *de iure* la decima spetta alla parrocchia in virtù del fatto che i fedeli «ab ea recipiunt sanctissima sacramenta».

[2] L'esazione immemorabile della decima, connessa, come abbiamo visto in modo univoco, con la circoscrizione pievana, può *e converso* testimoniare anche lo *jus* parrocchiale e una delle sue caratteristiche più importanti quale la *cura animarum*. A questo proposito, vale senz'altro la pena di prestare attenzione ai casi presi in esame dal giurista seiecentesco Chiericato, nel tentativo di dimostrare, adducendo appunto come prova irrefutabile l'esazione della decima nel territorio pievano, gli annessi diritti nella gestione economica e nella conduzione spirituale della parrocchia. Il primo caso che viene menzionato nelle già citate *Discordiae forenses de beneficiis*, è relativo al capitolo della cattedrale di Padova in merito a presunti insolventi per decima: per supportare i diritti decimali del capitolo, oltre al fatto che «ex antiqua possessione, ac exactione decimarum ex fructibus nascentibus in terris contiguis, ac annexis moenibus civitatis Padue, quas annuatim colligit [...] ut ex publicis aestimis tam antiquis, quam modernis canipae ipsius», viene fatto riferimento all'«argumentum certum, quod ille habeat curam animarum in habitu, qui habet jus exigendi decimas» [CHIERICATO 1718, p. 54, 147 (per un'analoga situazione)]. Il secondo caso, per alcuni aspetti più pregnante del precedente, riguarda invece il monastero vicentino di S. Felice di Bressanvido, in una lite con il vescovo della città per il diritto alla nomina del vicario che esercitava in nome del monastero la cura delle anime nella parrocchia: da tutta una serie di atti pubblici – in particolare gli estimi di Bressanvido, diverse locazioni decimali e da una sentenza del vicario pretorio di Vicenza a favore dello stesso monastero di S. Felice contro alcuni debitori insolventi – «clare, ac manifeste constat, non solum praefatum monasterum esse dominum proprietatis omnium camporum, et terrarum eiusdem districtus S. Viti et, ex eis annuas livellarias pensiones exigere a laboratoribus; sed etiam ab iisdem sibi solvi decimas omnium frugum, et bladarum, quae ex dictis campis nascuntur, reservato quartesio, idest quarta parte earundem decimarum vicario perpetuo S. Viti, seu de Bressanvido, qui nomine antedicti monasterii exercet curam animarum» [*Ibid.*, p. 220]: la sentenza

delle cappelle soggette erano obbligati a fare riferimento, risultava l'unica beneficiaria delle decime di tutti quei fondi che sorgevano entro i propri *limites*, nell'area su cui si estendeva la giurisdizione pievana[3]. Ed era ovvio che potessero sorgere controversie e discordie per l'assegnazione dell'importante tributo decimale, specie nei secoli successivi alla crisi e alla dissoluzione del sistema delle pievi rurali e con l'irregolare e difforme strutturazione di cappelle minori[4], di oratori, di chiese private[5] e di giuspatronato[6], tutte reclamanti una propria autonomia, spirituale ma soprattutto economica[7].

Le soluzioni proposte dai canoni rispettavano però del tutto l'impostazione fondamentale su cui abbiamo insistito appena sopra. Nel caso più semplice, in cui «difficultas est, quando parochialis est sub baptismali, et praedia sita sunt intra limites parochialis»[8] la soluzione della questione era senza dubbio immediata: i campi, anche se soggetti alla circoscrizione della cappella, dovevano essere decimati dalla

del processo fu quindi emessa a favore del monastero, a cui venne ribadito il diritto di nomina del vicario nella parrocchia, senza l'intromissione dell'autorità vescovile.

[3] In generale sul sistema pievano e sulle sue caratteristiche cfr. VIOLANTE 1977, p. 643-799; TORRE 1995, p. 23 *passim* (per alcune esemplificazioni di giurisdizione e territorialità della parrocchia). La normativa canonica sulle questioni relative alla *dismembratio* tra pievi e cappelle soggette, che risulta comunque sempre favorevole al mantenimento del diritto di decimazione nelle mani della chiesa matrice, è analizzata nel dettaglio da RUFFINI 1902, p. 26 *passim*. Un'interessante esemplificazione di tali questioni in PELLIZZARI 1981, p. 131-145; per il veronese cfr. GALVANI 1970-1971b, p. 410-411; CASTELLAZZI 1986, p. 243-246 (quest'ultima interessante vertenza vedeva contrapposte le chiese di Sommacampagna e Villafranca in merito alla decima della *campanea* di Verona); ARDUINI 1995-1996, p. 14-16.

[4] Cfr. VIARD 1912, p. 90-93, 111-112; CHERUBINI 1984, p. 363, 383, 402; SETTIA 1984b, p. 610-611; PISTARINO 1984, p. 655 (anche la nota n. 93bis); ANDENNA 1984, p. 686; VARANINI 1990b, p. 476 (segnala, nella seconda metà del Quattrocento, una controversia per la ripartizione del quartese tra la pieve di Lizzana e una cappella minore, risolta con la cessione di 1/3 delle entrate decimali alla *ecclesia minor*); RIGHINI 2000, p. 410.

[5] Cfr. PICASSO 1984, p. 72 (e note corrispondenti).

[6] Il rapporto tra chiese private e decime è stato abbondantemente discusso da BOYD 1952, p. 51, 55 *passim*, 64, 79 *passim*; VIARD 1912, p. 93-95; per il veronese cfr. CASTAGNETTI 1981, p. 109-111; ROSSINI 1981, p. 74, 90.

[7] In merito alla dissoluzione e alla prolungata crisi del sistema facente riferimento alla pieve rurale, che si protrasse fino al definitivo riassetto delle parrocchie che prese avvio solo dopo il concilio di Trento, cfr. VIOLANTE 1984, p. 26 *passim*; CHITTOLINI 1984, p. 424 *passim*; FORCHIELLI 1938, p. 114 *passim*; per il veronese cfr. CASTAGNETTI 1976, p. 48 *passim*; MILLER 1998, p. 26 *passim*.

[8] MONETA 1621, p. 68.

pieve, proprio in virtù della supremazia sulle chiese minori[9]: «the chapels have no tithes at all»[10]. E tale assunto era pure vero se la cappella – un fatto certamente raro ma comunque possibile – fosse stata eretta prima della pieve: in questo secondo caso benché la «baptismalis erecta fuit in baptismalem post parochialem»[11], il fatto che «comprehendat sub se parochialem tamquam capellam»[12] faceva sì che le «decimas antiquas» andassero alla pieve nel rispetto di una gerarchia che non era però cronologica. Solo quindi la dimostrazione che le «capellae haberent suos limites a baptismali omnino distinctos»[13], avrebbe permesso anche alle chiese filiali la fruizione delle proprie decime, appunto perché «probando limites, videtur probare decimas intra suos fines datas»[14].

I casi più complessi riguardavano però le cappelle di nuova costruzione, ancor più se dipendenti da donatori e *patroni* privati, il cui interesse nel controllo e nella gestione della cospicua redditività decimale si concretizzava spesso attraverso i legami di parentela che univano i giuspatroni con i sacerdoti scelti per la *cura* delle parrocchie. I margini di riuscita di queste operazioni – come vedremo tra poco per la pieve di Cerea – non erano però sempre ampi e dipendevano, come si può immaginare, da molteplici fattori: ad esempio dalla stabilità anche economica della pieve matrice e dal potere effettivo dei membri della collegiata dei chierici – (che potevano, come spesso accadeva, essere a loro volta legati ai capitoli cattedrali e a potenti famiglie del patriziato urbano[15]) – certamente poco disposti a vedere diminuito il gettito delle entrate decimali a favore di terzi, come pure anche dall'inter-

[9] In caso, ad esempio, di parrocchie confinanti, entrambe godenti il diritto alla decimazione sui campi delle loro circoscrizioni, si sarebbe dovuto fare riferimento alla norma secondo cui la decima andava pagata alla chiesa che forniva al parrocchiano l'assistenza spirituale, cfr. CHIERICATO 1718, p. 280.

[10] BOYD 1952, p. 142: la stessa autrice rimarca il fatto che le modificazioni che incorsero nel sistema pievano a partire dal XII secolo, non intaccarono il secolare sistema della suddivisione degli introiti decimali che, generalmente, rimasero alle chiese matrici: «this duality [tra pieve e nuove cappelle o parrocchie] did not seriously affect the distribution of tithes among the churches, on which the supremacy of the baptistery by this time largerly rested» [*Ibid.*, p. 158].

[11] MONETA 1621, p. 68.

[12] *Ibid.*, p. 68.

[13] REBUFFE 1575, p. 63.

[14] *Ibid.*, p. 63; CHERUBINI 1984, p. 406.

[15] Cfr. DE SANDRE GASPARINI 1981, p. 157.

vento delle mense vescovili e da quello degli altri laici infeudati dagli episcopati e altrettanto gelosi delle prerogative ottenute.

Una situazione quindi ambivalente e difficilmente definibile nella variabilità dei casi e degli esempi tra loro differenti che potrebbero essere addotti; difficile conseguentemente rintracciare un comune denominatore nella miriade di episodi che vanno dall'usurpazione coatta e violenta, operata nel tempo dai *patroni* delle numerose *Eigenkirkhen*[16] che dal XII secolo iniziarono a 'pullulare' anche nel veronese – risposta da un lato ad effettivi bisogni generati dalla crescita demica e dallo sfaldamento dell'unità pievana, ma anche e soprattutto influenti strumenti di controllo territoriale – all'intervento diretto delle pievi nella fondazione delle nuove cappelle, con la concessione a nuovi sacerdoti dello *ius decimae* quale compenso per la *cura animarum*[17].

Entro questo contesto frastagliato e di complessa definizione, si tratterà nel prosieguo di operare delle scelte, legate ovviamente alla situazione archivistica e documentale, di focalizzare cioè l'attenzione su di un particolare *case study*, rappresentato in questo caso dalla pieve di Cerea e dalla sua decima, per ricostruire le linee di evoluzione e di sviluppo del diritto di decimazione, delle aree interessate al tributo, dei laici successivamente divenuti proprietari di parte delle quote di decima, realizzando in poche parole quella «monografia locale»[18] che a suo tempo Castagnetti aveva indicato come sicuro e privilegiato strumento per ovviare alle problematiche che avevano disturbato e poco incoraggiato lo studio della storia della decima e delle sue multiformi manifestazioni: in primo luogo, la frammentarietà e la dispersione delle carte – a prescindere dalle 'scabrosità' del dibattito ottocentesco sul diritto di decima che permasero come una pesante eredità fino a non pochi decenni or sono – che avevano impedito di penetrare più a fondo un argomento ricco di molteplici riscontri «per la conoscenza delle istituzioni ecclesiastiche, per quella dell'agricoltura, dell'economia, dei rapporti fra città e contado, della società rurale e cittadina, dell'evoluzione del territorio e della sua organizzazione»[19].

[16] Cfr. VIOLANTE 1984, p. 30 *passim*.

[17] Cfr. REBUFFE 1575, p. 62: ove tratta del caso in cui «in fundatione illius capellae et succursus fuerint illi assignatae decimae praediales presbytero ilius ecclesiae nomine, ut viveret».

[18] CASTAGNETTI 1986, p. 528.

[19] *Ibid.*, p. 528-529.

1. *La pieve di Cerea: la circoscrizione territoriale e le cappelle.*

Situata in prossimità dell'ampia zona valliva che demarcava, prima delle integrali opere di bonifica avviate a più riprese nel corso dell'Ottocento[20], il limite estremo del distretto veronese, ai confini del territorio mantovano verso occidente e del Polesine di Rovigo a meridione[21], la pieve battesimale di S. Zeno di Cerea rappresenta uno dei più antichi insediamenti ecclesiastici e demografici di cui sia data menzione nella pianura veronese fin dall'alto medioevo, data delle prime testimonianze archivistiche pervenute[22]. Centro dunque peculiare per l'organizzazione religiosa della zona, sede documentata di una *schola sacerdotum*[23], dotata, in sintonia con quelli che erano gli orientamenti prevalenti nell'organizzazione pievana del medioevo veronese, di una collegialità clericale attiva[24], la pieve cereana aveva legato la propria fortuna e il proprio ruolo guida nella circoscrizione ecclesiastica che a lei faceva riferimento, alle vicende della *villa*, soggetta alla giurisdizione del capitolo canonicale di Verona[25], fino all'emancipazione del comune rurale nel 1223[26], sotto la spinta e l'egida di un'*élite* rurale per

[20] Una rapida sintesi degli interventi, con riguardo al comprensorio cereano in BRESCIANI 2000i, p. 122-128; sulla struttura delle valli veronesi e sui problemi economici che ne derivavano cfr. TOZZI – HARARI 1993, p. 27-46; FANFANI 1982, p. 408; SANDRINI 1984, p. 75-131. In generale, per l'area valliva della pianura veronese si rimanda poi ai saggi del recente volume *Storia della bonifica* (1991) e ai lavori collettanei in *Un territorio e le sue acque* (1993). Da un confronto tra i dati delle catasticazioni austriache della prima metà del XIX secolo con quelli desunti dal Catasto Agrario del 1909-1910 elaborato dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, i terreni classificati come incolto improduttivo passarono, nel comprensorio della pianura veronese inferiore – comprendente Cerea e Malavicina e alcuni comuni limitrofi interessati dalle contermini valli veronesi – da Ha. 11360 a Ha. 1465: cfr. SCARPA 1966, p. 70.

[21] Cfr. FERRI 1991, p. 13-22.

[22] Cfr. ROSSINI 1981, p. 48; CASTAGNETTI 1976, p. 50 *passim*; MILLER 1998, p. 180; FORCHIELLI 1938, p. 133-134, 146.

[23] La menzione (relativa all'anno 1061) viene fatta da FORCHIELLI 1928, p. 57, poi ripreso anche in FORCHIELLI 1938, p. 133; in merito alle *scholae* si veda poi quanto riportato da CASTELLAZZI 1981, p. 296.

[24] Cfr. FORCHIELLI 1938, p. 105-106.

[25] Cfr. CASTAGNETTI 1998, p. VII, XXXIII *passim*; CASTAGNETTI 1989, p. 55-56; CASTAGNETTI 1980, p. 50; CHIAPPA 1991a, p. 63-72; VARANINI 1991a, p. 73-90.

[26] Per una prima sintesi di queste vicende, il rimando d'obbligo è al classico lavoro di BRESCIANI 2000a, p. 29-61; a cui si devono aggiungere, soprattutto per le importanti rettifiche di alcune ipotesi del Bresciani, i lavori di VARANINI 1991a, p. 73-90; CASTAGNETTI 1980, p. 62; SIMEONI 1963, p. 213.

molti aspetti direttamente congiunta ai ceti dirigenti veronesi[27]. A differenza della *villa* – e prima ancora del preesistente *castrum* che era sorto nel X secolo «pro defensione Hungarorum»[28] e aveva, nell'immediato torno di tempo, aggregato al suo interno il primo consistente nucleo demico cereano[29] – le vicende della pieve avevano seguito un corso per molti aspetti differente, passando sotto la tutela dell'episcopato[30]. La chiesa di S. Maria[31] e S. Zeno, «plebs cum capellis et deci-

[27] Cfr. VARANINI 1991a, p. 85 *passim*; BRESCIANI 2000b, p. 62-68.

[28] Cfr. BRESCIANI 2000a, p. 29; SETTIA 1984a, p. 73-74; CHIAPPA 1991a, p. 63 *passim*.

[29] Sull'evoluzione demografica del *castrum* e del successivo comune rurale cfr. FERRARESE 2000c, p. 27-40.

[30] La scarsa documentazione superstite impedisce di delineare con precisione in quale modo l'episcopato veronese riuscì a scalzare il capitolo cattedrale dalla giurisdizione ecclesiastica di Cerea (non ovviamente da quella civile che, dopo il 1223, passò invece al comune); d'altra parte l'azione vescovile di rivalsa sui beni e sulle giurisdizioni del capitoli appare per il veronese abbastanza documentata, come ha evidenziato MILLER 1998, p. 180-181 (e nota corrispondente per i rimandi archivistici): «la controversia legale fu sicuramente uno dei mezzi con cui il vescovo otteneva il controllo delle chiese. Inoltre numerosi processi del XII secolo rivelano lo stretto legame che esisteva tra autorità temporale e giurisdizione ecclesiastica. Il vescovo Tebaldo di Verona, nel decennio 1140-1150, intentò numerose cause contro i canonici che rivendicavano la giurisdizione temporale di Porcile, Cerea e Angiari. La sua rivendicazione dell'autorità temporale non ebbe successo ma, […] egli ottenne l'autorità ecclesiastica sulle chiese di queste comunità. Altri casi mostrano in che modo l'autorità ecclesiastica venne alla fine separata da quella temporale durante la metà del XII secolo». In generale, sulla crisi che dal XII secolo iniziò a colpire i capitoli cattedrali, catalizzando nel contempo l'offensiva degli episcopati cfr. FONSECA 1990, p. 91 *passim*, 98-101, 103-104; RIGON 1984, p. 716 *passim*; mentre per altri spunti sulle rivendicazioni vescovili dei diritti capitolari del veronese cfr. CASTAGNETTI 1998, p. XLVI.

[31] L'edificio della vecchia pieve, il cui titolo era legato al culto di S. Zeno, sorgeva lontano circa due chilometri dal centro demico, aggregatosi attorno al *castrum* che sorse nel corso del X secolo, un fatto comunque abbastanza comune a detta anche di Violante 1984, p. 19: spesso «troviamo la chiesa pievana isolata o un po' discosta da un centro abitato, o vicina ad un abitato di non primaria importanza». Dai documenti rimasti, è plausibile ritenere che nell'XI secolo, per venire incontro alle mutate condizioni demografiche – o forse anche prima, presupponendo l'incastellamento difensivo della chiesa matrice – la pieve venne trasferita nella sua attuale collocazione, poco discosta dal castello di cui comunque non permangono più tracce visibili; in un inedito documento del 1061 proveniente dall'Archivio Capitolare di Verona si fa infatti riferimento alla «ecclesia Sanctae Mariae, quae est constructa in Cereta» [ACVR, perg. AC 60, M 4, n. 12 (vecchia segnatura): di questa pergamena è stata utilizzata la trascrizione dattiloscritta fatta dal Bresciani, attualmente collocata in BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 265, fasc. 13], che viene inoltre identificata come nuova pieve della comunità. Altre indicazioni della nuova pieve si trovano ad esempio in *Le carte del Capitolo della Cattedrale* (1998), v. I, p. 153: «in caminada Sanctae Marie de Cereta» (1137), oppure in ACVR, perg. AC 33, M. 5, n. 7 (vecchia segnatura): «sub porticu Sanctae Mariae plebis Ceretae» (1198) [corrispon-

mis»[32], è infatti menzionata nella celebre e già citata bolla con cui Eugenio III (1145) confermava al vescovo di Verona la giurisdizione delle principali pievi della diocesi e di converso anche il controllo che la mensa vescovile già da tempo esercitava nella loro amministrazione e nella gestione degli importanti e lucrosi introiti derivanti dall'esercizio del diritto di decima. E anche se nel caso di Cerea i primi documenti che comprovano il controllo dell'episcopato su parte della decima pievana risalgono purtroppo alla fine del XIV secolo, non vi è motivo per non ritenere fondata l'ipotesi, già avanzata nei precedenti capitoli, circa l'effettiva e forzata intromissione vescovile nella gestione della redditività pievana già a partire dal XII secolo.

In base ai dati proposti dalla bolla di Eugenio III, comunque molto generici perché privi di qualsiasi riferimento topografico o toponomastico alle cappelle soggette, risulta arduo tentare di definire, anche approssimativamente, l'area del territorio di decimazione della pieve, che sarebbe dovuta risultare coincidente con l'estensione della giurisdizione pievana[33]; grazie però ad un'abbondante documentazione successiva, prevalentemente quattrocentesca, risulta plausibile avanzare qualche ipotesi. In base a queste ultime indicazioni sappiamo in-

dente a BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 265, fasc. 14]. La memoria della vecchia pieve di S. Zeno tuttora esistente, come accennato, rimase viva nelle visite pastorali dei secoli successivi, nei cui verbali venne spesso fatto riferimento alla vecchia matrice, cfr. dunque le importanti indicazioni in *Riforma pretridentina* (1989), v. I, p. 116: il vescovo dispone l'inventario della chiesa di S. Maria «in quam pro commoditate hominum fuit translata dicta plebs Sancti Zenonis […] que est plebs antiqua» (1526), 292: «visitatio Sancti Zenonis dicte Cerete, quae esse solebat principalis ecclesia illius loci» (1529); *Ibid.*, v. II, p. 798 (1530); LIPPOMANO 1999, p. 135: «ecclesia Sancti Zenonis, plebs vetus» (1553); VALIER 2001, p. 68: viene visitata la chiesa di S. Zeno «quae erat parochialis et plebs vetus, nunc vero cura est translatam ad ecclesiam Sanctae Mariae» (1568). Sulla chiesa di S. Zeno, cfr. BRESCIANI 2000e, p. 91-96; SANDRINI 1991a, p. 103-105; FERRARESE 2004a, p. 3-23.

[32] I termini sono discussi da FORCHIELLI 1938, p. 4-5; MILLER 1998, p. 185; VIOLANTE 1984, p. 17 *passim*.

[33] A favore della coincidenza tra circoscrizione pievanale ed estensione del territorio di decimazione si vedano gli interventi di RIGON 1984, p. 714, che a sua volta si rifà ai precedenti studi relativi alla pieve urbana di Padova di SAMBIN 1941; CHERUBINI 1984, p. 406-407; CASTAGNETTI 1976, p. 9-11, 24 (dove secondo l'autore attraverso «l'identificazione o la probabile ubicazione» dei *vici* che corrispondevano la decima alla pieve veronese di S. Pietro di Tillida, sarebbe stato possibile «delineare la circoscrizione plebana»). Numerose indicazioni (purtroppo però basate quasi esclusivamente su di una documentazione molto tarda), in merito al rapporto tra pievi, cappelle soggette e territori di decimazione si hanno nelle schede proposte da FORCHIELLI 1938, p. 121 *passim*, da integrare anche con il recente studio di ARDUINI 1997-1998, p. 25-36 (in particolare p. 26).

fatti che le due cappelle su cui la pieve di Cerea esercitava la propria giurisdizione erano quella di Aselogna[34] (un piccolo centro di limitata estensione demica, situato a ridosso delle valli veronesi) e di Malavicina[35] (localizzata invece a settentrione della *villa* cereana). Gli stessi documenti – perlopiù incanti e materiale di contabilità fiscale tardo-quattrocentesca dei chierici di Cerea[36] – confermano poi quanto già ipotizzato: l'area di decimazione della pieve si estendeva anche sui fondi situati in prossimità delle cappelle soggette che, di conseguenza, non fruivano di nessuna quota o parte dell'intera decima pievana, appunto perché sorte molto più tardi rispetto alla matrice[37].

Con queste premesse, che non si discostano per nulla dal quadro generale tracciato, dovremo cercare di valutare la possibilità di proiettare alcune parziali conclusioni verso i due secoli precedenti, intersecandole con gli scarsi indizi che la documentazione medievale ci ha conservato. Un'operazione che se potrebbe sembrare per molti aspetti azzardata, ci permetterà invece di ampliare il contesto di riferimento, provando tra l'altro la coincidenza, per la pieve di Cerea, tra l'area di

[34] Le indicazioni relative alla dipendenza di questa cappella dalla matrice cereana si ricavano principalmente dai verbali delle visite pastorali; cfr. *Riforma pretridentina* (1989), v. II, p. 824: «Aselonia habet ecclesiam sub invocatione Sanctae Mariae […] dependens a plebe Ceretae» (1530); LIPPOMANO 1999, p. 161: «ecclesia antedicta est capellania curata sub plebe Ceretae» (1553); ASCVVR, *Visite pastorali*, v. XXI, c. 179v (visita di S. Pisani I, 1654); ASCVVR, *Visite pastorali*, v. LXXXII, c. 119r (visita di M. Gradenigo, 1716).

[35] Anche se le prime visite pastorali che indicano con chiarezza la dipendenza della cappella di Malavicina dalla pieve di Cerea sono quelle cinquecentesche, effettuate durante l'episcopato di L. Lippomano, vale la pena di ricordare come, durante l'unica visita quattrocentesca disponibile per la diocesi, al momento della ricognizione di Malavicina fosse presente anche l'arciprete di Cerea a testimoniare con probabilità la responsabilità diretta per la cappella; cfr. BARBARO 1998, p. 237; LIPPOMANO 1999, p. 86: la chiesa di S. Giacomo e Filippo di Malavicina viene detta «intra limites plebis de Cereta» (1553); *Liber visitationis anni MDLIX* (1999), p. 37: la parrocchiale di Malavicina è «capella di Cerea» (1569); VALIER 2001, p. 452: la chiesa «è parochiale dependente dalla pieve di Cerea» (1582); ASCVVR, *Visite pastorali*, v. LXXXII, c. 114r (visita M. Gradenigo, 1716).

[36] Torneremo approfonditamente in seguito su questa vasta documentazione; per ora si può vedere, a sostegno e conferma di quanto già chiaramente accertato nelle visite pastorali, l'incanto della Decima Grande di Cerea (1479) in ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis sancti Zenonis de Cereta*: tra le contrade su cui viene effettuata la decimazione compaiono anche le pertinenze di Aselogna e Malavicina.

[37] Non mancano poi le conferme di materiale più tardo, come ad esempio ASVR, AEP, reg. 324, c. n. n. (polizza d'estimo della pieve di Cerea, 1653): l'arciprete estensore del documento, nel menzionare i diritti della sua chiesa nella Decima Grande, ricorda che questa si «dilata non solo per tutto il distretto di Cerea, ma anco d'Aselogna, et di Malavicina capelle di questa pieve di Cerea».

decimazione pievana e l'estensione territoriale del comune rurale, tra la circoscrizione civile e quella ecclesiastica, che già il Simeoni[38] e il Forchielli[39] – poi ripresi recentemente dal Castagnetti con qualche doveroso aggiustamento[40] – avevano indicato come un tratto peculiare della diocesi veronese. Dovremo d'altronde prescindere necessariamente dall'addentrarci nei complessi corollari e nelle problematiche che potrebbero seguire a questa ipotesi, tra cui ad esempio il poter derivare o meno l'effettiva strutturazione dei comuni rurali dalle stesse circoscrizioni pievane[41] a cui i primi facevano riferimento. I frammentati dati, tra l'altro cronologicamente non coincidenti, disponibili per la pieve cereana non permettono il ben che minimo riscontro favorevole o contrario a quanto appena congetturato: dobbiamo per ora accontentarci di evidenziare dei presunti riscontri, in attesa di analisi più compiute, sulla scorta del fatto che «la collettività civile, con tutti i suoi elementi e fattori, formò un presupposto della parrocchia rurale, onde questa illumina gli aspetti di quella, come quella di questa»[42].

Partiamo dunque da Malavicina: si trattava di una cappella di fondazione privata, che in base alla documentazione pervenuta sarebbe stata edificata nel 1318 dalla famiglia Broilo che la dotò di beni e ne ritenne anche per i secoli successivi il diritto ad esercitare il giuspatro-

[38] Cfr. SIMEONI 1963, p. 210-211.

[39] Cfr. FORCHIELLI 1938, p. X.

[40] Cfr. CASTAGNETTI 1984b, p. 129: «questo non significa che i comuni rurali [...] siano costituiti da 'comuni di pieve', ma che in qualche caso appare più evidente l'intreccio tra la struttura ecclesiastica e quella civile, sempre presente nel medioevo»; CASTAGNETTI 1976, p. 8 (nota n. 28); VIOLANTE 1984, p. 24; CHERUBINI 1984, p. 404-405; ANDENNA 1984, p. 687.

[41] Per Forchielli, questa sincronia non sembra verificarsi, dal momento che il distretto della pieve «era di solito molto più ampio; e, pur non identificandosi per lo più ora con la nuova circoscrizione del libero comune, la matrice sorgeva quasi sempre nel capoluogo del comune stesso ed in questo centro si era già sviluppata una borgata la quale manifestava e andava consolidando una robusta organizzazione amministrativa e giuridica» [FORCHIELLI 1938, p. 106]. Dello stesso parere, critico quindi delle ipotesi di una plausibile discendenza diretta tra comune rurale e circoscrizione della pieve, che erano state avanzate a suo tempo dal Simeoni, è anche Castagnetti: «poiché il Simeoni non risale, se non occasionalmente, ai secoli IX-XI, i suoi studi sui comuni rurali sembrano suggerire una corrispondenza quasi 'regolare' fra il distretto di questi e il territorio della pieve; ma i distretti rurali, in gran parte soggetti giurisdizionalmente ad enti ecclesiastici cittadini, in pochi casi a famiglia, trovano l'origine della loro costituzione non nelle pievi, delle quali il Simeoni si accontenta in genere di supporre l'antichità, ma nel processo di dissoluzione delle strutture pubbliche dal secolo X in poi e nella formazione delle signorie locali» [CASTAGNETTI 1976, p. 8 (nota n. 28)].

[42] FORCHIELLI 1938, p. X.

nato[43] e a riscuotere, come diremo a suo tempo, quella parte della Decima Grande di Cerea – compresa nei tre quarti episcopali che nei secoli erano stati progressivamente infeudati a laici – relativa alla zona di decimazione di Malavicina. Una cappella nuova dunque che in nessun caso avrebbe legittimamente potuto avanzare proprie pretese sulle decime della matrice, a cui rimaneva legata da tutta una serie di legami formali, tra cui ad esempio l'obbligo annuale della ricezione degli oli battesimali[44]. Questa dipendenza religiosa dalla pieve non pro-

[43] La data di fondazione della cappella viene fornita, seppure senza indicazione della fonte, da BRESCIANI 1950-1951, p. 6; BRESCIANI 1957, p. 80, 85; il giuspatronato dei Broilo sulla cappella di Malavicina trova poi riscontro anche nelle visite pastorali, cfr. *Riforma pretridentina* (1989), v. I, p. 129: «visitata fuit ecclesia parochialis Sancti Iacobi de Malavicina, cuius est rector dominus Bartholomeus de Broilo […] et est de iurepatronatus ipsorum de Broilo» (1526); *Ibid.*, v. I, p. 294: «parrochialis ecclesie de iure patronatus illorum de Broilo» (1529); *Ibid.*, v. II, p. 800-801 (1530); *Ibid.*, v. II, p. 948 (1532); LIPPOMANO 1999, p. 86 (1553); *Liber visitationis anni MDLIX* (1999), p. 37; VALIER 2001, p. 452 (1582). Tra il materiale archivistico dell'ASCVVR sono conservate inoltre diverse lettere dei Broilo con cui veniva presentato al vicario vescovile il rettore proposto per la chiesa di Malavicina, su cui «per certam partem, et portionem spectat, et pertinet ius patronatus […] et nominandi et presentandi rectorem» (1554), cfr. ASCVVR, APD, *Bonavicina*, b. 1. Il diritto di patronato passò come lascito testamentario – assieme ai beni che gli stessi Broilo possedevano sempre a Malavicina e alle quote di decimazione – alla famiglia Emilei di Verona, anche se non è stato possibile individuare in quale anno: la prima visita che da notizia dei nuovi *patroni* è del 1679 [ASCVVR, *Visite pastorali*, b. XXXI, c. 13r (visita di S. Pisani II, 1679), un fatto che di per sé confermerebbe la data di cessione del patronato che il Bresciani indica per il 1677; per questa ultima informazione cfr. BRESCIANI 1950-1951, p. 7; cfr. anche ASCVVR, *Visite pastorali di G. Morosini*, b. 6, c. n. n. (notizie preparatorie redatte dal parroco di Malavicina P. de Grandi, 1777): «non si sa il tempo, in cui sia stata eretta questa chiesa, non ritrovandosi carte, né nomi de parrochi, se non da quatro secoli e mezzo, ma però è certo che fu dottata dalla fu nobile, e benemerita casa Broilo, per cui s'acquistò il juspatronato di essa come costa da antichissime visite, e per il stema di suo casato sopra marmi esistente nelle case alla chiesa sua sin dalla sua fondazione assegnate in dotte unitamente alla campagnola, e decima infrascritta, alla quale illustre famiglia è successa poi la nob. casa d'Emilj della Pigna, che gode il medesimo juspatronato».

[44] Su questo aspetto formale della dipendenza, qualche traccia si evince dalle menzionate visite pastorali, cfr. LIPPOMANO 1999, p. 86: dove si evidenzia che la cappella di Malavicina «accedit ad accipiendum sacramenta» alla matrice di Cerea; VALIER 2001, p. 452: il cappellano di Malavicina «va al sabbato santo per obligo pro conficiendo baptismo»; ASCVVR, *Visite pastorali*, v. XXI, c. 179v; ASCVVR, *Visite pastorali*, v. LXXXII, c. 114r: «recipit olea sancta» dalla matrice di Cerea. È interessante ricordare, a questo proposito, l'episodio menzionato dal Bresciani: nel corso del secondo decennio del Settecento, il parroco di Malavicina si rifiutò per alcuni anni consecutivi di recarsi a Cerea, nel corso delle cerimonie pasquali, per ricevere gli oli consacrati secondo la tradizione. Il pievano di Cerea intentò causa davanti al patriarca di Venezia per il ripristino dell'inveterata consuetudine ed ottenne quindi (1733) la conferma della «possessione nei riguardi della

va però che il territorio di Malavicina fosse soggetto, prima della creazione della cappella dei Broilo, alla *villa* di Cerea: per avere questa conferma è quindi necessario volgere l'attenzione ad una serie di documenti duecenteschi, di qualche anno anteriori all'affrancazione del comune, relativi ad uno degli ultimi *placita*[45] che i canonici, detentori al tempo della signoria rurale, ebbero modo di tenere.

In una testimonianza del 1217 il podestà del comune in carica, in rappresentanza della congregata *vicinia*, si rivolse all'arciprete dei canonici per chiedere un'eguale e più equanime divisione delle incombenze di *albergaria*[46] anche tra le altre pertinenze del comune di Cerea: «domine – è il *rector* di Cerea che parla – vos venisti in terra ista causa utendi vestram jurisdictionem et tenendi placitum generale pro canonica, sicut consuetudo et mos est, et [...] rogamus vos, ut debeatis facere ospitare Malamvicinam, et aliae terrae, quae sunt in territorio Ceretae, sicuti facitis hic in Cereta, et sicuti consuevistis»[47]. Al di là della sprezzante risposta di diniego dell'arciprete – che «dixit, quod verum erat, et bene volebat ospitare secundum quod consueverat, sed dixit quod sibi placebat ospitare in isto die in Cereta, et non alibi»[48] – il documento risulta importante perché permette di provare con sicurezza l'appartenenza della *villa* di Malavicina al comune di Cerea[49]. In questo caso, sembra dunque verificarsi una parziale sovrapposizione – ovviamente in riferimento al tipo di documentazione disponibile –

chiesa dei SS. Giacomo e Filippo da parte [...] della pieve di Cerea» e dell'obbligo per il rettore di Malavicina «di accedere nel giorno di sabato santo a Cerea per la benedizione del fonte battesimale e del proprio cero pasquale ed ancora per ricevere gli olii santi» [BRESCIANI 1950-1951, p. 9]. Un analogo episodio è segnalato per il vicentino da PELLIZZARI 1981, p. 133 (e nota n. 7).

45 Sull'uso di questo termine in relazione alle prerogative di giurisdizione del Capitolo sul *castrum* di Cerea cfr. CASTAGNETTI 1998, p. XXXIV; CASTAGNETTI 1974-1975, p. 105; CASTAGNETTI 1983, p. 422. Altri *placita* dei canonici a Cerea sono considerati da BRESCIANI 2000a, p. 39 *passim*; VARANINI 1991a, p. 80-81.

46 In sostanza l'ospitalità per l'arciprete del Capitolo e per la sua *curia* di *milites*, servitori, scudieri e notai nel corso della loro permanenza a Cerea, per altri esempi si rinvia sempre al saggio di CASTAGNETTI 1998, p. XXXVI-XXXVII; CASTAGNETTI 1974-1975, p. 106-107; VARANINI 1991a, p. 75-76; RECCHIA MONESE 1973, p. 19.

47 ACVR, perg. AC 70, M 3, n. 14 [trascrizione di B. Bresciani in BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 265, fasc. 14]. La traduzione della parte del documento qui utilizzata si trova anche in BRESCIANI 1950-1951, p. 2.

48 ACVR, perg. AC 70, M 3, n. 14 [trascrizione di B. Bresciani in BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 265, fasc. 14].

49 Un fatto più volte ribadito anche da BRESCIANI 2000c, p. 78; BRESCIANI 1950-1951, p. 2 *passim*.

dell'area di giurisdizione e di decimazione della pieve con quella della distrettuazione del comune, anche se non è possibile estendere oltre questa ipotesi dal momento che nel documento non viene fatta una menzione topograficamente esauriente degli altri territori soggetti alla *villa* di Cerea.

Un'ulteriore conferma a quanto stiamo dicendo può comunque venire dal considerare i primi due estimi *Larium*[50] disponibili per il territorio veronese, compilati sicuramente sotto la dominazione viscontea (il primo non risulta datato[51], mentre il secondo è ascrivibile al 1396[52]). In entrambi, il comune di Cerea è allibrato con le sue pertinenze territoriali nel colonnello della *Zosana*[53], senza che peraltro appaiano indicazioni relative a Malavicina. Questo fatto confermerebbe dunque che, almeno fino agli inizi della dominazione veneta, il comune di Cerea conservava ancora la sua estensione territoriale antica[54] – comprendente plausibilmente il piccolo borgo di Aselogna e quello già menzionato di Malavicina – corrispondente approssimativamente anche alla giurisdizione della pieve. Le cose sembrano invece cambiare in occasione degli estimi *Larium* successivi, quando incontriamo alcune significative variazioni, legate con probabilità alle mutate condizioni economiche e demografiche del comune cereano, visibilmente deterioratesi già dal secolo precedente[55]. A partire infatti da quello del 1443[56], come anche per i successivi[57], la *villa* di Cerea perdette la pro-

[50] Cfr. a proposito di questa fonte, i recenti contributi di ROSSINI 1993-1994, p. 125-146 (1993), 63-90 (1994); ROSSINI 1986c, p. 5-43; TAGLIAFERRI 1966, p. 18 *passim*; BORELLI 1986g, p. 325-334.

[51] Ne fa menzione BRESCIANI 1950-1951, p. 3 (nota n. 7).

[52] Cfr. FERRARI 1907, p. 41-66.

[53] I comuni che formavano nel 1396 il colonnello della Zosana sono indicati in FERRARI 1907, p. 19-20. L'appartenenza di Cerea a questo comprensorio territoriale, già dalla dominazione scaligera trova invece menzione in ROSSINI 1975, p. 435 *passim*; SIMEONI 1962, p. 228-229. Per la situazione del vicariato di Cerea nel Quattrocento il rimando d'obbligo è invece a VARANINI 1981, p. 183 *passim*.

[54] Che negli statuti del comune di Cerea del 1304 viene indicata come «villa, et districtu seu curia Cerete», anche se lo stesso documento non fornisce indicazioni toponomastiche utili a definire con precisione le pertinenze (*curia*), su cui il comune estendeva la sua giurisdizione: il testo degli statuti si trova in GRIGOLLI 1885, p. 56-144; CIPOLLA 1890. Cfr. anche VARANINI 1991b, p. 111-118.

[55] Cfr. FERRARESE 2000c, p. 32-35.

[56] Citato (assieme a quelli del 1448, 1458 e 1465) in BRESCIANI 1950-1951, p. 3 (e note corrispondenti).

pria giurisdizione su Malavicina che iniziò a reggersi quale comune autonomo, soggetto quindi ad una propria allibrazione estimale[58]; i mutamenti nella circoscrizione civile del comune cereano, non ebbero però ripercussioni su quella ecclesiastica e soprattutto sul diritto di decima della pieve che permase ovviamente inalterato ed esteso sui medesimi fondi, come è ben visibile dai già citati documenti fiscali quattrocenteschi della collegiata dei chierici.

Veniamo alla seconda cappella, quella di Aselogna su cui non disponiamo purtroppo di un'analoga documentazione di riferimento[59]: al contrario di Malavicina, il minuscolo centro di Aselogna non riuscì mai a reggersi autonomamente, rimanendo nei secoli seguenti sotto il controllo del ridimensionato comune di Cerea. Al momento della prima visita pastorale quattrocentesca disponibile per la diocesi, la cappella, di cui non è stato possibile risalire alla data di fondazione, non risulta legata a nessuna famiglia dotante, dipendendo ancora del tutto dalla pieve di Cerea, almeno fino a metà del '500 quando divenne giuspatronato del monastero veronese di S. Giacomo del Grigliano della congregazione di Monte Oliveto[60], senza che nemmeno questo

[57] Tra cui, ad esempio, quello del 1503 riportato in appendice a FERRARI 1907, p. 23 *passim*; si sofferma sul significato 'economico' delle oscillazioni intervenute nei valori d'estimo attribuiti ad ogni circoscrizione o alle singole *villae* ROSSINI 1986c, p. 17-18.

[58] Cfr. BRESCIANI 1950-1951, p. 4; CHIAPPA 2000a, p. 80.

[59] Dal processo settecentesco, già citato in precedenza, in materia di olio battesimale e che vide per breve tempo contrapposte la pieve matrice e la cappella di Malavicina, apprendiamo che anche il rettore di Aselogna era soggetto all'obbligo di recarsi a Cerea nel corso delle cerimonie pasquali: tra l'altro il Bresciani, che ha avuto modo di consultare la documentazione dell'archivio parrocchiale di Malavicina, evidenziò come anche il rettore di Aselogna avesse mancato di recarsi alla pieve per adempiere i propri obblighi – il che farebbe certamente supporre un'azione concertata tra le due cappelle soggette – anche se poi con buona probabilità desistette dai suoi intenti e pensò bene di non proseguire in un'insensata azione legale, dei cui esiti per il parroco di Malavicina abbiamo già detto, cfr. BRESCIANI 1950-1951, p. 8.

[60] Nel 1562 il monastero olivetano veronese di S. Giacomo di Grigliano acquisì, per intervento papale, il giuspatronato sulla chiesa di S. Maria di Aselogna [ASCVVR, *Visite pastorali di G. Morosini*, b. 1, c. n. n. (notizie preparatorie del parroco di Aselogna, 1774)]. Il monastero – che da secoli era a sua volta soggetto al giuspatronato del comune di Verona – andò incontro alle soppressioni venete del 1772 ma, come ebbe a indicare Sancassani, il Dominio «avendo riconosciuto il diritto della città sulla chiesa la riconsegnò al comune di Verona, che si impegnava a farla officiare da parte di sacerdoti secolari» [SANCASSANI 1980, p. 248-249 (con rinvio ad ulteriore bibliografia)]; in conseguenza di questi eventi la cappella di Aselogna venne incorporata nella giurisdizione del comune cittadino come si evince dalle visite pastorali successive: cfr. ASCVVR, *Visite pastorali di G. Morosini*, b. 5, c. n. n. (notizie preparatorie del parroco di Aselogna, 1787). Altre indicazioni sui diritti del monastero veronese si trovano in ASCVVR, *Visite pastorali*, v. XXIV,

fatto alterasse comunque le prerogative della matrice sulle decime della zona.

Con quanto appena rapidamente riportato si esauriscono dunque le possibilità offerte dalla scarsa documentazione a nostra disposizione; gli elementi raccolti hanno comunque permesso di tracciare almeno qualche punto di riferimento che sarà utile, come vedremo ben presto, al momento di volgere l'attenzione alla documentazione, molto più dettagliata, disponibile invece per l'età moderna. In particolar modo, sarà il particolareggiato catastico settecentesco (e la documentazione archivistica che diviene abbondante e meno sporadica a partire dal primo Cinquecento) che permetterà di delimitare con precisione le zone di decimazione della pieve e l'esatta estensione dei fondi soggetti al tributo. Non dovrà comunque destare meraviglia se quanto verremo esponendo non si discosterà poi di molto dalle ipotesi che abbiamo appena delineato, «poiché – come ebbe a notare lo storico Bresciani, la cui famiglia aveva nei secoli più volte intrecciato le proprie vicende a quelle della decima cereana[61] – non v'è ragione di ritenere che alcun mutamento si verificasse attraverso i secoli dato il carattere e l'origine dell'onere decimale»[62].

2. *Catastici e perticazioni decimali in epoca veneta: alcune note sul caso veronese.*

È stato appena sopra accennato al fatto che la documentazione relativa alle decime del territorio veronese diventi molto più abbondante per il periodo della dominazione veneta; e, senza ombra di dubbio, le fonti più importanti in merito alla determinazione e alla quantificazione delle aree, delle circoscrizioni e dei territori di decimazione[63], risultano essere i numerosi catastici decimali di cui ci è stata trasmessa memoria[64]. Non si tratta ovviamente di una documentazione pretta-

c. 50r (visita di S. Pisani I, 1664); ASCVVR, *Visite pastorali*, v. XXXI, c. 20v (visita di S. Pisani II, 1679); ASCVVR, *Visite pastorali*, v. LXXXII, c. 110r (visita di M. Gradenigo, 1716). Sul monastero del Grigliano cfr. anche BORELLI 1981b, p. 440-441.

[61] Cfr. FERRARESE 2000a, p. 9-26; FERRARESE 2000b, p. 219-228.

[62] BRESCIANI 1950-1951, p. 6.

[63] Per qualche cenno sulle legittimazioni decimali in età medievale (in area veronese) cfr. CASTAGNETTI 1984b, p. 155-156; un altro esempio della seconda metà del XIV secolo per il territorio di Carpi in ZARRI 1981, p. 504 (e nota corrispondente).

[64] Ad un attento spoglio degli inventari dell'ASVR la presenza di catastici decimali è stata individuata nei seguenti fondi: ASVR, CF, reg. 135 (Colà), 136 (Colà), 137 (Pescantina), 138 (S. Bonifacio), 139 (Concamarise), 141 (Calmasino), 142 (Oppeano), 144 (Settimo

mente legata alla storia e alle vicende delle decime ecclesiastiche, quanto piuttosto dell'utilizzo di uno strumento, di un documento cartografico, ampiamente diffuso nella prassi quotidiana per la quantificazione e la descrizione della proprietà fondiaria[65]. Né d'altra parte è possibile notare un'omogenea distribuzione dei catastici decimali nel

di Pescantina e Corrubio), 145 (Roncà), 147 (Pastrengo), 148 (Mazzagatta), 149 (S. Sofia), 150 (Pescantina e Arcè), 196 (Zevio), 197 (Valeggio); ASVR, *VIII Vari*, reg. 47 (Angiari); ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 16, 17; ASVR, *Muselli*, b. 2, proc. n. 25, 26 (Centegnano); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177, 179, 467 (Caldiero); ASVR, *Alberti-Cermison*, b. LV, proc. n. 874 (Castelcerino); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XIX, proc. n. 227 (Minerbe); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 450, 453, 455, 456 (Minerbe); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXVI, proc. n. 466-468 (Minerbe); ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 436 (Colognola), 440 (S. Sofia); ASVR, *S. Maria in Organo*, proc. n. 208 (S. Bonifacio); ASVR, *Monasteri Femminili*, *S. Caterina Martire*, proc. n. 103-105 (Castellar Lagusello); ASVR, *Monasteri Maschili*, *S. Michele in Campagna*, proc. n. 897 (Minerbe). I catastici dei beni e delle decime possedute dall'episcopato veronese sono menzionati in FERRARESE 2004c, p. 8-16; SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 73 *passim* (con edizione di quello gibertino del 1540 relativo alla decima di Bovolone); in altri casi sono invece pervenuti i soli disegni dei catastici completi o parziali (inerenti cioè a controversie su parti del territorio di decimazione), si veda per una loro parziale catalogazione (con le relative indicazioni archivistiche) SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 27 (schede n. 37, 38: decima di Isola Rizza), 28-29 (scheda n. 46: decima di Roverchiara); SCOLA GAGLIARDI 1992, p. 27 (scheda n. 23: decima vescovile di Bovolone); SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 295 (schede n. 423, 428: decima di Isola Rizza), 319 (scheda n. 522: decima di Roverchiara). Una *legitimatio* cinquecentesca (1555) dei fondi soggetti alla decima di Pescantina è segnalata da VARANINI 1987b, p. 61; mentre un ulteriore catastico settecentesco dei terreni soggetti alla decima di Palazzolo (redatto dal pubblico perito Lodovico Perini nel 1729) è segnalato da MONICELLI 1986, p. 265-266; allo stesso Perini è attributa anche una catasticazione dei beni soggetti alla decima di Malcesine (1724), cfr. SEGALA 2000, p. 334. Per il vicentino, un catasto decimale, risalente al 1697, è stato individuato da FASSINA 1981, p. 320 (e nota n. 41): secondo l'autore le mappe rilevano i fondi «sottoposti al pagamento della decima, la loro estensione, i nomi dei loro rispettivi proprietari e affittuali, e l'ammontare della decima stessa».

[65] In merito alle catasticazioni veronesi si rinvia alle note di FILIPPI 1992, p. 256-261; ROGNINI 1982, p. 599-636; in generale cfr. *Il territorio nella cartografia* (1994); *Cabrei e catasti* (1976), p. 506-624; ZANGHERI 1980a, p. 3-70; CAVAZZANA ROMANELLI 1990, p. 133. Un discorso a parte, meritano invece le catasticazioni fatte eseguire, dal consiglio civico di Treviso, nelle comunità che costituivano il territorio della città, tra gli ultimi decenni del Seicento e i primi del secolo successivo: anche se torneremo più avanti su questa inusuale e, per molti aspetti, straordinaria fonte fiscale (unitamente alle coeve catasticazioni del Polesine) – innovativa nel metodo utilizzato, che per la prima volta ricorre estensivamente all'uso del disegno esplicativo dei dati raccolti dal perito, nell'estensione dei rilievi ad un'area di quasi 200.000 campi trevigiani, nell'indicazione della stima del valore del fondo – non mancheremo di notare alcune analogie nelle tecniche, nei modi, nei tempi tra queste catasticazioni e quanto era approntato dal perito della Decima Grande di Cerea in anni contigui: cfr. i saggi contenuti nel volume collettaneo *Montebelluna* 1999 e GEORGELIN 1983, p. 583, 586 (per le catasticazioni polesane di fine Seicento).

tempo: prescindendo dalle ovvie ed immancabili perdite archivistiche, è evidente che buona parte delle catasticazioni decimali veronesi superstiti venne realizzata nel Settecento, mentre sono al contrario pochi e marginali gli esempi di catasticazioni riferibili ai secoli precedenti[66].

Di primo acchito, questa concentrazione settecentesca delle catasticazioni di decima non deve essere genericamente ascritta ad una migliore e più ampia disponibilità archivistica: noteremo infatti, e ritorneremo in seguito attentamente su questo aspetto, come nel corso del Settecento sia abbastanza evidente un'unanime 'corsa' alla catasticazione da parte dei proprietari dei diritti di decima del territorio. Anche se l'elemento più interessante di questo fenomeno sembra essere legato all'intrinseca collaborazione e mediazione che si venne a creare tra l'autorità fiscale veneta, in questo caso la Camera fiscale di Verona, e i diretti interessati alle catasticazioni decimali. Non è quindi un caso che la maggior parte dei catastici decimali settecenteschi ad oggi esistenti sia conservato nel fondo archivistico della Camera fiscale, dove era stato depositato dopo la sua redazione dai committenti: quelli che nel Cinque- e Seicento erano stati isolati tentativi (e forse nel contempo altrettanto sporadici) dei detentori laici delle decime per arrivare ad una quantificazione dei fondi che in un determinato territorio o comune, o anche in più comuni, andavano soggetti al tributo, a partire dai primi anni del Settecento parve divenire una prassi comune – anche forse di fronte ad oggettive e sempre più continue difficoltà nella riscossione della contribuzione che riflettono una tendenza comune a molti paesi dell'Europa mediterranea –, a cui buona parte dei decimanti del territorio veronese cercò di adattarsi, garantita ancora una volte nelle sue pretese dall'accondiscendenza di un'autorità veneta la cui propensione alla stabilità del tributo decimale era da tempo nota.

Ma torniamo brevemente alla struttura del catastico e alla sua importanza nella storia della decima: come accennato, il catastico decimale non si differenzia nei suoi tratti costituenti dai molti esempi della produzione cartografica moderna, di cui ci è pervenuta memoria, in sostanza cioè mappe, alcune volte accompagnate da un separato registro cartaceo, in cui venivano descritti e disegnati i beni fondiari appartenenti a famiglie del patriziato urbano, ad enti ecclesiastici o in al-

[66] Oltre al citato catastico di Angiari del 1571, abbiamo solo menzione di un altro catastico cinquecentesco relativo alla decima di Caldiero del 1533, comunque non conservato nel fondo archivistico [ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177, 467].

cuni casi a comuni del territorio veronese[67]. I catastici decimali raggruppano dunque, dandone nota in margine alla mappa[68] o nel registro accluso, i terreni che risultavano soggetti alla corresponsione della decima. Nello stesso tempo sono spesso segnalati anche i fondi esentati dal pagamento, le percentuali di decimazione, nonché i nomi dei proprietari; in alcuni casi vengono pure indicate le caratteristiche colturali del fondo, e in particolare possono essere evidenziati i campi a prato che in genere contribuivano solo alla decima del fieno, almeno fino al momento in cui non venivano *svegrati*, cioè utilizzati per le colture tradizionali e conseguentemente gravati dell'imposizione decimale[69]. Ci occuperemo comunque in seguito di questi ultimi aspetti dei catastici e delle loro preziose informazioni che spesso trascendono di molto i limiti della storia della decima: ciò che invece interessa in questo caso sono soprattutto le informazioni che i catastici decimali forniscono in merito alle strutture del territorio su cui la decima veniva esatta, informazioni che in modo molto più dettagliato confermeranno, nel caso ad esempio della decima cereana, quanto abbiamo desunto dagli scarsi indizi della documentazione medievale.

Il primo importante elemento da prendere in considerazione nella catasticazione decimale riguarda i committenti dell'opera, chi in sostanza era interessato alla perticazione e alla successiva catasticazione dei terreni, ne sosteneva quindi la spesa (che era solitamente ripartita secondo le quote del diritto di decima posseduto[70]) e per cui otteneva

[67] Cfr. FILIPPI 1992, p. 223-273. Un congruo numero di catastici fatti redigere dal patriziato veronese nel corso dell'età moderna è segnalato anche da BORELLI 1974, p. 373-374 (e note corrispondenti per i rimandi archivistici); LECCE 1953, p. 33 (monastero di S. Michele in Campagna, 1536 e 1772).

[68] Cfr. FILIPPI 1992, p. 267: «la tradizione cartografico-agrimensoria veneta, che era nata verso la metà del Cinquecento […] si consolidò nel tempo cambiando poco. Mi pare che i cambiamenti siano consistiti soprattutto nel dotare il documento cartografico di una didascalia ricca di dati, di scritte secondarie nel testo per illustrare quanto era necessario sapere, e di 'descrizioni' cioè di tabelle di dati sulle pezze di terra, sui proprietari, sui livellari».

[69] Cfr. CIPOLLA 1891, p. 144 (Ciringelli, 1232: i prati del monastero cittadino di S. Zeno sono dichiarati esenti dalla contribuzione decimale); VARANINI 1982, p. 238. Le stesse norme erano anche in vigore nelle campagne bolognesi, cfr. GAUDENZI 1899, p. 59; come anche nel vicentino, cfr. MANTESE 1951, p. 52.

[70] Cfr. ASVR, CF, reg. 196: la spesa del campione delle decime di Zevio del 1755 venne suddivisa secondo i *carati* di decima, ossia le quote percentuali dell'intera decima, che alla data della catasticazione erano le seguenti: 1/4 alla pieve, 1/4 al marchese Orazio Sagramoso, 1/4 a Francesco Zenobio e ai nipoti, mentre il restante quarto era suddiviso in parti uguali tra la S. Casa di Misericordia e Nicola Ruffoni, successo ai Morando.

dai rettori veneti che rappresentavano il potere della Dominante il mandato di autorizzazione[71] per l'esecuzione delle operazioni. Gli esempi che potremmo addurre, tratti dalle catasticazioni rimaste, sono concordi nell'indicare nei *compatroni* della decima, cioè nei titolari dei diritti di decimazione o di una loro parte, gli unici richiedenti attestati per il veronese. Così ad esempio la catasticazione di Angiari (1571), che per l'età moderna è anche la più antica presente nei fondi dell'Archivio di Stato di Verona, venne decisa concordemente «per levar la difficultà, et ambiguità»[72] dell'esazione, dal pievano e dagli altri *compatroni* dei fondi decimabili, tra cui troviamo Luigi q. Anteo *De Marchis*, gli eredi del q. Nicodemo Maffei, come pure gli eredi del q. Gregorio Maffei, assieme a Francesco del q. Giovanni Parma, tutti «dominos et patronos»[73] della decima posta nella *curia* di Angiari. Sempre nella pianura veronese, a Concamarise[74] (1732) i richiedenti furono ancora l'arciprete della pieve Francesco Marietti, assieme con il conte Alberto Pompei e vari membri della famiglia Verità che, oltre a godere di parte dei diritti di decimazione, erano nel contempo proprietari di ampie *possessioni* nello stesso territorio[75]. Invece a S. Bonifacio (1713-1715), la decima spettava interamente all'abbazia di Villanova che quindi si premurò di far redigere, sulla scorta di passate *legitimationes* dei fondi decimabili, un nuovo catastico, soprattutto per ovviare al «divario che si ritrova tra le rascossioni de tempi passati alli presenti, facendosi detto divario sempre maggiore, […] conoscendo quanto sia grande il detrimento, che al dì d'oggi patisce detta decima per cagione di quelli, i quali sono obligati a pagare, e da molti anni in qua non vogliono sodisfare a quanto devono, et essendo per ciò ridotta la rascossione della medesima quasi alla metà di quello si doverebbe risquotere, e come in effetti anticamente risquotevansi»[76]. A Zevio[77] (1755), i

[71] Per mandato si intende, nel linguaggio amministrativo e giudiziario della Repubblica veneta, «ogni comandamento scritto dai tribunali tanto in civile, che in criminale» [MUTINELLI 1831, p. 240], con cui le magistrature intimavano l'esecuzione degli ordini i più disparati.

[72] ASVR, *VIII Vari*, reg. 47; CHIAPPA 1998b, p. 79-80 (su questo catastico).

[73] ASVR, *VIII Vari*, reg. 47.

[74] ASVR, CF, reg. 139.

[75] Un'ampia documentazione archivistica relativa ai diritti di decima goduti dalla famiglia Verità nel territorio di Concamarise si trova in ASVR, *Malaspina*, b. CCXIX, proc. n. 2338-2339; ASVR, *Malaspina*, b. CCXXXVIII, proc. n. 2566 (si tratta di una catastico delle *possessioni* di famiglia a Concamarise).

[76] ASVR, CF, reg. 138. Ad un'analoga sorte erano incorse anche le decime che il monastero veronese di S. Michele in Campagna riscuoteva da tempi immemori dalle pro-

promotori della catasticazione furono ancora la pieve e poi Orazio Sagramoso, Francesco Zenobio e i nipoti, Nicola Ruffoni succeduto alla famiglia Morando; a S. Sofia[78] (1765) il proprietario della decima denominata *Stagnola* che si estendeva però anche su altre comunità della Valpolicella (S. Vito, Arbizzano, Settimo e Negarine) fu invece Pandolfo Serego Alighieri assieme ai fratelli Besi; nel piccolo centro di Mazzagatta[79] (in questo caso la decima si dilatava anche sul territorio di Bagnol di Rampin) nei pressi di Bovolone (1779) i richiedenti la catasticazione vennero rappresentati dalla chiesa del luogo e dai conti Giuseppe e Alvise Bon; per la decima di Valeggio[80] (1776) fu invece la locale comunità, che ne controllava una parte, a rivolgersi ai rettori per ottenere il mandato esecutivo per la catasticazione, mentre a Centegnano[81] (1716) l'unico referente della locale decima risultava essere la famiglia Muselli; a Caldiero[82] (1725) oltre alla S. Casa di Misericordia vengono ricordati diversi membri della famiglia Da Lisca, come anche degli Zenobio e dei Fracanzoni; a Settimo di Pescantina e Corrubio[83] (1767) i *compatroni* erano la chiesa di S. Quirico e Giuditta assieme a Francesco Paletta a al marchese Giuseppe Franco Da Monte; a Colà[84] (1728) i richiedenti furono Alessandro Sansebastiani, Tomio Moscardo assieme alla chiesa di Sandrà; a Roncà[85] (1768) i terreni decimabili erano soggetti al solo conte Giovanni Battista Allegri, mentre a Minerbe[86] (1733) tra i vari detentori delle quote di decimazione possono essere menzionati, oltre alla locale pieve, i Bevilacqua e il monastero cittadino di S. Michele di Campagna.

prie *possessioni*; negli anni '30 del Cinquecento «il diritto di decima figura raramente» tra le entrate del monastero, cfr. LECCE 1953, p. 39.

[77] ASVR, CF, reg. 196.

[78] ASVR, CF, reg. 149.

[79] ASVR, CF, reg. 148.

[80] ASVR, CF, reg. 197.

[81] ASVR, *Muselli*, b. 2, proc. n. 26. Un nuovo catastico (basato comunque sulla precedente rilevazione) venne rifatto nel 1772, affidato al perito Andrea Moreschi [ASVR, *Muselli*, b. 2, proc. n. 25]. Sui beni Muselli in questa località cfr. BORELLI 1988, p. 160-163.

[82] ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177; un altro elenco, ma del 1677, dei *compatroni* di questa decima in ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 474.

[83] ASVR, CF, reg. 144.

[84] ASVR, CF, reg. 136.

[85] ASVR, CF, reg. 145.

[86] ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453.

Quanto emerge dal significativo elenco, ancorché parziale rispetto all'estensione complessiva delle decime del territorio veronese[87], conferma quindi il diretto e legittimo interesse dei titolari delle quote di decimazione, fruitori diretti dei lucrosi redditi decimali, nella quantificazione dei fondi gravati e nella salvaguardia dei loro interessi, che come è stato appena accennato nel caso dell'abbazia di Villanova, erano spesso messi in discussione da presunte e millantate esenzioni, da mancati o ridotti pagamenti. Il coinvolgimento dell'autorità veneziana, nel caso specifico dei rettori[88], andava a garanzia del corretto rilievo dei fondi ma soprattutto assicurava i *compatroni*, almeno teoricamente, dal rifiuto con cui spesso i proprietari dei terreni decimati impedivano la misurazione delle loro terre[89]. Nella catasticazione del comune di Angiari che, come abbiamo accennato, è la più antica per l'età moderna, la mediazione tra i rettori e i *compatroni* rimase affidata al vicario della comunità[90], mentre già a partire dal primo Seicento, nelle poche catasticazioni rimaste per questo secolo, appare molto più continuo l'intervento diretto dei rettori che, attraverso un mandato esecutivo, autorizzavano le operazioni di catasticazione[91], obbligando

[87] Nei fondi dell'ASVR, l'unico documento che permetta di delineare un quadro abbastanza omogeneo, anche se comunque parziale per le evidenti omissioni, delle decime che venivano esatte nel territorio veronese è un catastico del 1671 [ASVR, CF, reg. 134], in cui sono elencate buona parte delle decime veronesi con l'indicazione delle suddivisioni nelle quote in cui era ripartito il diritto e, per l'anno considerato, l'ammontare complessivo della raccolta del frumento.

[88] Sono documentati solo sporadici interventi di magistrature della Dominante nella concessione di autorizzazioni alla catasticazione, cfr. FERRARESE 2004c, p. 14 (S. Bonifacio, 1537); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 179: la famiglia Magno, titolare di parte della decima di Caldiero, ottenne nel 1612 una ducale per far eseguire la perticazione dei beni soggetti a decima del territorio.

[89] Per un significativo episodio, si rimanda a quanto esposto più avanti per la Decima Grande di Cerea, come anche a quanto riportato da GASPARINI 1999, p. 18.

[90] ASVR, *VIII Vari*, reg. 47: accluso mandato (10.III.1571) dei rettori di Verona al vicario di Angiari; cfr. anche CHIAPPA 1998b, p. 80.

[91] Per alcuni esempi di questi mandati di catasticazione si veda ASVR, CF, reg. 139 (Concamarise: proclama del podestà e vice-capitano Vincenzo Gradenigo, 30.VI.1732); ASVR, CF, reg. 142 (Oppeano: mandato del capitano Antonio Donado, 22.VIII.1750); ASVR, CF, reg. 196 (Zevio: proclama del podestà e vice-capitano Girolamo Ascanio Giustiniani, 11.V.1753); ASVR, CF, reg. 147 (Pastrengo: mandato del capitano Angelo Carminati, 6.VII.1773); ASVR, CF, reg. 148 (Mazzagatta: mandato del capitano e vice-podestà Daniele Dolfin, 12.IX.1776); ASVR, CF, reg. 197 (Valeggio: mandato del capitano Daniele Dolfin, 9.X.1776); ASVR, CF, reg. 136 (Colà: mandato del capitano Girolamo Ascanio Giustiniani, 26.XI.1728); ASVR, CF, reg. 145 (Roncà: mandato del capitano Marco Zeno, 23.IX.1767); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177 (Caldiero: mandato del capitano Daniele Dolfin, 28.XI.1723); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XIX, proc. n. 227 (Minerbe:

poi i richiedenti a depositarne una copia nell'archivio della Camera fiscale. Prima di quest'ultima operazione (anch'essa autorizzata da un mandato o da un proclama a stampa[92], fatto diffondere nelle comunità interessate[93]), il catastico poteva essere modificato: chi avesse infatti ritenuto di avere subito un rilievo non conforme alle tradizionali *consuetudines* del luogo, o avesse avanzato le prove documentate della presunta e prolungata esenzione dei propri terreni, poteva presentare entro quindici giorni o un mese un'istanza di revisione [94] (la durata dei periodi variava a seconda dei mandati considerati), mentre allo scadere del periodo concesso dal mandato e dopo il deposito della copia del catastico in Camera fiscale, ogni reclamo non sarebbe stato preso in considerazione, divenendo il rilievo definitivo e immodificabile: «resta ammonito chi che sia […] a dovere nel termine di un mese prossimo venturo dopo la pubblicazione del presente [catastico] portare le proprie istanze […] nel caso che venisse preteso di sostenere esenzione di qualche sorta della contribuzione di essa decima e di tutto ciò che col fondamento delle investiture possesso e cose giudicate è solito da essi compadroni decimarsi, coll'esibizione delle carte fondamentali e comprovanti l'esenzione pretesa, altrimenti passato detto termine sarà catasticata ogni e cadauna sorte de' beni nel circondario medesimo situati ed il tutto si intenderà rettamente e legittimamente fatto senza che in alcun tempo possa essere reclamato in contrario»[95].

La redazione dei catastici, dei disegni e delle misurazioni sul campo era invece affidata nella quasi totalità dei casi a pubblici periti o ad agrimensori comunque approvati dalle autorità veneziane[96]: incon-

mandato del capitano Leonardo Loredan, 25.IX.1725); ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 440 (S. Sofia: mandato del capitano Alvise Mocenigo, 19.V.1795). Il ruolo dei rettori nel controllo delle catasticazioni è stato ribadito per il vicentino da GRUBB 1989, p. 45.

[92] Cfr. ASVR, CF, reg. 139 (Concamarise: mandato di deposito del capitano Antonio Grimani, 27.IV.1735); ASVR, CF, reg. 136 (Colà: mandato di deposito del catastico del 1698 del capitano Valentino Carlo Pappafava, 3.IV.1698 e mandato di deposito della successiva catasticazione del 1728 del podestà Vincenzo Gradenigo, 7.VII.1731); ASVR, CF, reg. 145 (Roncà: mandato di deposito del capitano Angelo Carminati, 14.V.1773).

[93] Per il trevigiano cfr. GASPARINI 1999, p. 21; CAVAZZANA ROMANELLI 1999, p. 41.

[94] Tre mesi per le catasticazioni dell'estimo trevigiano, cfr. GASPARINI 1999, p. 16.

[95] Si tratta del mandato di catasticazione per la Decima Grande di Cerea del capitano di Verona Paolo Donà (14.II.1721): copia in ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 8-9 (Verona 1811).

[96] Cfr. LUCIANI – CORAZZA 1992, p. 277-291; SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 12 *passim*. Da notare che buona parte dei periti incaricati delle catasticazioni decimali veronesi – citiamo tra gli altri che si firmano menzionando la loro carica, Bernardo e Antonio Lonar-

triamo così come realizzatori dei catastici superstiti nomi di 'grido' della cartografia veronese quali Lodovico Perini[97] (Caldiero), Bartolomeo Clesio[98] (Concamarise), Antonio Schiavi[99] (Mazzagatta e Roncà), Francesco Milani di Cologna Veneta[100] (Minerbe), Gaetano Cellini[101] (Pescantina e Arcè, 1795), Bernardo e Antonio Lonardi[102] (S. Sofia), Giovanni Battista Pellesina[103] (Pastrengo, 1773), Michele Aldegheri[104] (Valeggio), Andrea Moreschi[105] (Centegnano, 1772), Giovanni Maria Gandin di Monzambano[106] (Colà).

Nelle catasticazioni del Cinquecento (e per qualche raro caso anche nei secoli successivi), l'operazione era solitamente effettuata da un notaio che procedeva all'elencazione dei fondi senza compiere di persona i rilievi ma affidandosi alle indicazioni dei decimali locali, ossia di quelle persone che da anni riscuotevano per i *compatroni* della decima i frutti al momento del raccolto e che di conseguenza conoscevano alla perfezione i fondi soggetti e le loro caratteristiche. Per esemplificare questo secondo tipo di catasticazioni, anche se forse sarebbe più corretto parlare in questi casi di *legitimationes*, possiamo citare ancora una volta il caso cinquecentesco di Angiari, ma anche quelli più tardi di Caldiero (1612), Colà (1698), S. Bonifacio, Oppeano (1750), Zevio, e Calmasino (1744). I decimali anziani e pratici, e – bisogna sottolinearlo – alle dirette dipendenze dei *compatroni* delle decime[107], intervenivano

di, Antonio Schiavi e Giovanni Maria Gandin – appartenevano alla magistratura veneziana dei Provveditori sopra Beni Comunali, che dalla seconda metà del Settecento aveva, tra l'altro, il compito di approvare i pubblici periti [cfr. *Guida generale degli Archivi di Stato* (1994), p. 965 (Archivio di Stato di Venezia)]: analoghe considerazioni valgono poi anche per quei periti che intrapresero il citato estimo della campagne trevigiane [GASPARINI 1999, p. 23-24, 26-27, 38 (nota n. 82)]. Anche le citate mappe decimali di Lisiera, nel vicentino, vennero eseguite da un pubblico perito: cfr. RANZOLIN 1981, p. 446 (nota n. 11).

[97] Cfr. VIVIANI 1992, p. 477-479 (con ampi riferimenti bibliografici); SEGALA 2000, p. 338, 340.

[98] VIVIANI 1992, p. 452.

[99] *Ibid.*, p. 485.

[100] *Ibid.*, p. 472.

[101] *Ibid.*, p. 450-451.

[102] *Ibid.*, p. 469.

[103] *Ibid.*, p. 476.

[104] *Ibid.*, p. 440.

[105] *Ibid.*, p. 473.

[106] *Ibid.*, p. 465.

[107] Emblematica l'indicazione che si desume dalla catasticazione di Colà del 1698, in riferimento ai decimali: «essendo essi eletti dal nob. sig. conte Alessandro Sansebastiani,

comunque anche quando il redattore delle catasticazioni era un pubblico perito, il quale, al di là della precisa e indiscutibile misurazione dei fondi, non poteva conoscerne le molte e variabili caratteristiche legate alla decimazione, come le percentuali attraverso cui veniva esatta la decima, i nomi degli stessi proprietari dei fondi, le eventuali esenzioni e quant'altro la quotidiana pratica della raccolta aveva loro insegnato[108].

È quindi indubbio che, per alcuni aspetti, il diretto controllo esercitato dai *compatroni* sulle operazioni di catasticazione, attraverso i decimali loro sottoposti, imprimesse una soluzione forzata a tutte le questioni pendenti e a quelle da tempo irrisolte, a favore dei proprietari delle quote di decimazione. Questo fatto, evidente nelle numerose vertenze processuali originate dalle operazioni di misurazione, spiega in parte il motivo per cui i mandati rettorili imponessero l'uniforme pubblicazione delle catasticazioni, affinché potesse venire esposta ogni obiezione ai rilievi. E da quanto emerge dalle indicazioni apposte ai margini dei catastici superstiti, notiamo che non mancarono i tentativi di composizione, le deroghe e i patti stipulati tra *compatroni* e proprietari dei fondi, con cui veniva risolta, almeno in parte, l'enorme massa di contestazioni che quasi tutte le catasticazioni avevano contribuito a stimolare, con la loro pretesa di codificare in modo definitivo anche quelle situazioni e quei casi che da anni erano motivo di strascichi e di contenziosi tra le parti[109].

et compadrone d'essa decima per loro bon governo nella rascossione della medesima» [ASVR, CF, reg. 136].

[108] L'indispensabile apporto dei decimali esperti anche nelle catasticazioni peritali trova riscontro in ASVR, CF, reg. 136 (Colà), 145 (Roncà), 147 (Pastrengo), 148 (Mazzagatta), 149 (S. Sofia), 197 (Valeggio); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177 (Caldiero); ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 440 (S. Sofia). Nell'estimo sei- e settecentesco della campagna trevigiana, i periti erano pure affiancati da persone esperte dei luoghi che venivano perticati come i *merighi* (i capi delle comunità) e gli uomini di *comun*, cfr. GASPARINI 1999, p. 21, 25; cfr. anche ZANGHERI 1980b, p. 94.

[109] Sono ovviamente molti gli esempi che potrebbero venire citati in proposito, per alcuni tra i più significativi cfr. ASVR, CF, reg. 150 (nel catasto di Pescantina e Arcè del 1795 viene fatta menzione di un accordo con cui una lite tra i *compatroni* della locale decima e un indefinito possessore di fondi veniva risolta tramite una significativa riduzione della percentuale di decimazione); ASVR, CF, reg. 148 (nel catasto di Mazzagatta e Bagnol di Rampin del 1779 sono menzionati diversi accordi tra i *compatroni* e le famiglie Bon e Bongiovanni per la riduzione delle quote di decimazione); interessante poi, nella catasticazione di Caldiero, la convenzione, stipulata qualche tempo prima della definitiva catasticazione del 1725, tra la famiglia Banda e i locali *compatroni*, con cui l'esazione decimale in natura era invece sostituita da un annuo importo fisso in denaro [ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177], mentre a Centegnano, in alcuni casi, la contribuzione

Le modalità di realizzazione delle catasticazioni decimali non si discostavano ovviamente dalla prassi agrimensoria, tra l'altro ampiamente collaudata nella tradizione peritale dell'area veneta, come anche in quella veronese[110]. Come appare evidente nel significativo contratto tra il perito Francesco Milani e i *compatroni* della decima di Minerbe (cfr. i documenti n. 3.1 e 3.2 in Appendice III) l'agrimensore, dopo aver misurato «tutti li beni soggetti a detta decima nel comun di Minerbe tanto obligati a quella, quanto essenti»[111], avrebbe dovuto «dichiarir le loro quantità, li nomi de patroni, e possessori, e le contrà, strade, dugali, et altro, come venirà dimostrato, et insegnato dall'uomo decimale prattico»[112] che ne avrebbe assistito il lavoro.

Si trattava quindi di rilievi che spesso eccedevano di molto le aree di decimazione, appunto perché comprendevano beni e terreni di confine, campi esenti, aree vallive e prative che comunque potenzialmente sarebbero potute entrare di diritto tra i territori decimabili: nei disegni le diversità tra i fondi erano invece evidenziate mediante il ricorso a colori differenti[113], mentre i richiami tra i terreni e le indicazioni ca-

di decima è invece sostituita da un annuo canone di «formento da crivellar» [ASVR, *Muselli*, b. 2, proc. n. 26]. In altri casi, gli accordi riguardavano invece solo alcuni specifici prodotti della decimazione, come riportato in margine alla catasticazione di Minerbe (non si tratta della catasticazione originale del perito Cellini, eseguita nel 1733, ma di una serie di rilievi affidati ai decimali esperti e ad un notaio, redatti nel 1726, plausibilmente come materiale preparatorio): la convenzione tra i Bevilacqua, che rappresentavano anche i *compatroni* della decima, e la famiglia Pignolato prevedeva che gli ortaggi e le «morarie che vengono impiantate, e coltivate nei campi sogietti a detta Decima Grande» di Minerbe, rimanessero esenti dal pagamento fino a quando «per cambiamento di coltura venissero a produrre spezie solite a decimarsi» [ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 455].

[110] Cfr. LUCIANI 1992, p. 295-311. Le tecniche di misurazione, che avvenivano in genere mediante il compasso a pertica, sono descritte da GASPARINI 1999, p. 30-31 *passim*.

[111] ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453, c. n. n.

[112] *Ibid.*, c. n. n. Il contratto di Minerbe potrebbe, ad esempio, essere confrontato con alcune delle pattuizioni tra la città di Treviso e i periti a cui vennero affidate le perticazioni delle campagne del territorio: se ne veda una in *Montebelluna* 1999, p. 102 (Appendice 4). Altre caratteristiche dei contratti con gli agrimensori trevigiani sono poi evidenziate dal citato GASPARINI 1999, p. 24-29.

[113] In modo analogo si era proceduto nelle perticazioni sei- e settecentesche della campagna trevigiana, cfr. GASPARINI 1999, p. 17; CAVAZZANA ROMANELLI 1999, p. 45; CASTI MORESCHI 1999, p. 55; GEORGELIN 1983, p. 584 (catasticazione del Polesine, fine sec. XVII); altre esemplificazioni per perticazioni decimali del veronese in SEGALA 2000, p. 338-339.

tastali erano segnalati attraverso una serie di numeri che contraddistinguevano i singoli appezzamenti[114].

Alla luce delle scarse indicazioni contenute nelle catasticazioni che ci sono pervenute, appare alquanto difficile tentare una stima dei tempi medi impiegati nella realizzazione e nella stesura di una catasticazione, un fatto che ovviamente era legato alle caratteristiche strutturali e all'estensione del territorio preso in esame: nel citato caso settecentesco della decima di Minerbe (che dilatava il proprio diritto su circa C. 6000[115]), il citato contratto ci informa che il pubblico perito si sarebbe impegnato a consegnare la perticazione definitiva, «con obligo espresso che debba esser terminata, e perfettionata»[116], nel torno di cinque mesi. A Pastrengo, il perito Pellesina, che iniziò i rilievi a pochi giorni dalla concessione del mandato rettorile, impiegò invece circa un mese e mezzo per misurare e riprodurre in disegno i C. 585 delle pertinenze decimali del comune[117], mentre per completare la catasticazione di Valeggio occorsero invece quasi due anni al perito Michele Aldegheri: bisogna poi tener conto del fatto che molte decime possedevano nel Settecento uno o più catastici notarili dei secoli precedenti che costituivano un'indubbia base di partenza per le nuove operazioni e ne facilitavano di molto la realizzazione[118].

[114] Cfr. anche il contratto del 1782 redatto tra il perito Mocatti e il conte Girolamo Murari dalla Corte per la decima di Sorgà (documento n. 3.3 in Appendice III). Cfr. inoltre CAVAZZANA ROMANELLI 1999, p. 43: anche nell'estimo trevigiano citato, «ogni appezzamento perticato è infatti connotato da un numero progressivo, in sequenza corrispondente all'itinerario effettivamente compiuto dal pubblico perito nel territorio dei diversi villaggi. Tale numerazione non si limita tuttavia a seguire la successione del percorso del catasticatore: essa ha invece la funzione ben più determinante di collegare in corrispondenza biunivoca, come in un moderno sommarione catastale, i singoli lotti tratteggiati nelle mappe alla relativa descrizione dei libretti compilati dai periti contestualmente ai disegni»; GEORGELIN 1983, p. 583 (catasticazione del Polesine, fine sec. XVII).

[115] ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 458.

[116] ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453.

[117] ASVR, CF, reg. 147.

[118] Un fatto che appare evidente, ad esempio, nella catasticazione di Zevio del 1755 in cui venne espressamente tenuto conto di una precedente legittimazione decimale del 1691, come anche di un altro campione del 1680 [ASVR, CF, reg. 196]; mentre altri casi sono indicati nelle catasticazioni di Pescantina e Arcè, in cui il perito Cellini rilevò il nuovo catastico del 1795, basandosi su un precedente del 1755 [ASVR, CF, reg. 150]; a Caldiero, Lodovico Perini ebbe tra l'altro a disposizione ben tre catasticazioni precedenti, due seicentesche, 1612 e 1695 e una molto più vecchia del 1533 [ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177]. Alcune stime dei tempi medi di perticazione, dedotti dall'estimo del territorio trevigiano, sono in GASPARINI 1999, p. 28: secondo l'autore, gli elementi da

Sulla scorta di queste informazioni alquanto disomogenee, diventa conseguentemente difficile impostare delle analogie che sono però d'altra parte abbastanza palesi se si osservano i tratti strutturali delle catasticazioni decimali veronesi; prescindendo ovviamente dalle caratteristiche morfologiche intrinseche ai territori di decimazione considerati (strade, fiumi, *dugali*), si nota invece come elemento predominante nell'organizzazione propria dei territori di decimazione, l'aggregazione di più fondi contigui in aree di decimazione che assumono, nelle catasticazioni, una terminologia disparata ma omogenea nel suo significato. Così ad esempio, nel comune di Angiari[119] e in quello di Trevenzuolo[120], i campi soggetti a decima si trovavano suddivisi in colonnelli, un termine chiaramente mutuato dal sistema di raggruppamento delle circoscrizioni vicariali del territorio veronese[121]; a Concamarise la decima era invece organizzata in due grosse ripartizioni territoriali, chiamate decima «di dentro» e decima «di fuori»[122], mentre a Roverchiara abbiamo una decima «di sopra» e una decima «di sotto»[123]; a Oppeano incontriamo invece quattro «guardie» (Bussetto, Cà Borzelle, Cà degli Oppi e Campagna), e una terminologia indubbiamente influenzata dalle suddivisioni contradali urbane[124], mentre

considerare per valutare il tempo medio impiegato da un perito in attività, devono tener conto di alcune variabili necessarie tra cui il clima, la morfologia del terreno, il periodo dei raccolti che impediva o allungava le misurazioni, la frammentazione dei poderi, la regolarità dei fondi, la densità abitativa, le tipologie della strumentazione di misura adottata e il numero di personale ausiliario in dotazione al perito. Le medie, calcolate considerando alcuni tra i periti più prolifici dell'impresa estimale trevigiana, hanno dato, per zone geografiche non omogenee, valori discordanti, variabili giornalmente tra 90, 64, 41 e 27 campi trevigiani perticati (ciò non comprendeva però il disegno e la redazione dei sommarioni che venivano invece compiuti in un secondo momento, al termine di tutte le misurazioni *in loco*).

[119] ASVR, *VIII Vari*, reg. 47.

[120] Cfr. CHIAPPA 1997, p. 75 (la decima di Trevenzuolo era suddivisa in 8 colonnelli, costituiti da 48 quote).

[121] Sull'uso di questo termine e sulla sua relativa polisemanticità ha messo ordine di recente BORTOLAMI 1988, p. 221-234; cfr. anche CIPOLLA 1890, p. 15 («'colonello' appellasi una divisione territoriale in un comune»); ROSSINI 1975, p. 435 *passim*; ROSSINI 1986c, p. 15; SIMEONI 1962, p. 203 *passim*; FERRARI 1907, p. 1-26; VECCHIATO 1995, p. 376; non mancano tuttavia altri esempi: sullo scorcio del XVI secolo, il bosco di Varana (nelle pertinenze di Nogarole) veniva suddiviso ogni anno in tre 'colonnelli', che a turno erano poi tagliati, cfr. in merito FERRARI 1920, p. 13 e il citato BORTOLAMI 1988, p. 230 (per analoghe modalità di suddivisione di aree boschive).

[122] ASVR, CF, reg. 139; ASVR, CF, reg. 134.

[123] ASVR, CF, reg. 134.

[124] ASVR, CF, reg. 142.

invece a Zevio le guardie sono addirittura 21[125]. Nel comune di Caldiero le 260 *possessioni* decimabili erano suddivise in 10 quartieri[126], a Bovolone in 26 quartieri[127], oppure in «quarti» come quella di Nogara (Quarto di Sopra, Quarto di Mezzo, Quarto di Sotto, Quarto oltre l'acqua)[128]. In altri casi invece le catasticazioni si riferiscono ai raggruppamenti dei fondi decimabili indicandoli più semplicemente come contrade di decima: è questo il caso della decima di Pastrengo[129] (i cui C. 600 erano a loro volta divisi in 12 contrade), o di Cerea in cui i più di C. 10.750 della Decima Grande erano organizzati in sei ripartizioni contradali.

Ad un'ulteriore disamina degli impianti cartografici delle catasticazioni risulta evidente che i confini delle differenti aree di decimazione seguivano spesso (e non poteva che essere altrimenti) le strutture morfologiche del territorio, i limiti naturali costituiti dalle strade, dai corsi d'acqua, mentre poi in altri casi si sovrapponevano o coincidevano invece con le preesistenti suddivisioni contradali o con i nuclei abitativi del territorio da cui mutuavano nel contempo anche la denominazione toponomastica[130]. A Bovolone, ma come vedremo anche a Cerea, le ripartizioni in quartieri e in contrade di decimazione erano a loro volta aggregate in due grandi aree – *citra Menacum* e *ultra Menacum*[131] – delimitate appunto dal fiume Menago che lambiva entrambe le comunità, mentre per Nogara abbiamo già accennato al Quarto oltre l'acqua, e cioè ai fondi situati oltre il corso del fiume Tartaro. I dati che abbiamo esposto – lo ribadiamo, pochi rispetto all'estensione com-

[125] ASVR, CF, reg. 196.

[126] ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 177. L'uso di tale termine, ad indicare differenti zone di aggregazione di terreni decimabili, è attestato anche nella Francia di antico regime, cfr. GOY 1970, p. 263.

[127] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 82 (legittimazione del 1540 ordinata dal vescovo G. M. Giberti).

[128] ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 1732 (si tratta di un registro contabile su cui Agostino Gaioni, titolare di parte della decima di Nogara, prese nota per il solo 1539 delle entrate della stessa, suddivise per le quattro aree di decimazione); le stesse contrade sono anche distintamente riportate nel già citato catastico delle decime veronesi del 1671 in ASVR, CF, reg. 134. Il termine 'quarto' per indicare una ripartizione geografica è segnalato, ad esempio, nelle suddivisioni delle tre *saltarie* del comune di Porto di Legnago («quarto di sopra e di mezzo», «quarto di Rovedo»), cfr. BARBIERI 1956, p. 34.

[129] ASVR, CF, reg. 147.

[130] Una dettagliata delimitazione topografica dei quartieri che componevano il territorio di decimazione del feudo vescovile di Bovolone si trova in SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 81 *passim*.

[131] *Ibid.*, p. 82.

complessiva delle decime veronesi, e spesso parziali, dal momento che in rari casi i registri dei catastici sono pervenuti completi dei disegni peritali che li accompagnavano – limitano conseguentemente di molto una generalizzazione delle ipotesi. Nel dettaglio però la straordinaria conservazione del fondo archivistico della Decima Grande di Cerea, comprensivo del catastico settecentesco e dei disegni, permetterà di fare luce, pur sempre nei limiti del singolo *case study*, sulla complessa ed organizzata articolazione del sistema decimale, partendo innanzitutto da una definizione particolareggiata delle aree di decimazione e dei loro già noti legami con i *limites* della giurisdizione parrocchiale più antica.

3. *Il catastico della Decima Grande di Cerea (1721-1725).*

Nella primavera del 1721, dopo aver ottenuto dal capitano di Verona Polo Donà l'usuale mandato[132], i *compatroni* della Decima Grande di Cerea scelsero per la realizzazione del loro catastico il pubblico perito Francesco Bresciani[133] e stipularono con lui un accordo in merito al suo compenso e ai tempi di consegna del lavoro; anche se non è sta-

[132] Copie del mandato, in forma di proclama (14.II.1721) in ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17; ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 8-9 (Verona 1811); ADGC, F11, c. n. n.

[133] Pur trattandosi di un documento cartografico steso con criteri geometrico-particellari, la documentazione archivistica coeva utilizza sempre il termine 'catastico', al quale ci siamo attenuti anche nel prosieguo della trattazione. Su Francesco Bresciani che, assieme al figlio Giovanni Antonio, collaborò in più occasioni per la Decima Grande di Cerea, cfr. VIVIANI 1992, p. 448; mentre per altre informazioni sulla sua produzione cartografica cfr. SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 350 (con rinvio alle mappe inventariate nel volume). Francesco Bresciani collaborò anche in seguito alla catasticazione del 1725 con il *condominio* della Decima Grande: probabilmente redasse alcune perticazioni separate per due delle decime minori di Cerea, quella di Baliotto e quella dei Cento Campi (cfr. *infra*), come di evince da ADGC, F4, c. n. n. (11.V.1723). Il figlio Giovanni Antonio, collaborò anch'egli con la Decima Grande: eseguì alcune copie delle mappe del catastico disegnate dal padre [cfr. GIORDANO 1991, p. 204 (scheda n. 33), 208 (scheda n. 45)]. A partire dagli anni '60 del Settecento intervenne in alcune cause del condominio come «stimatore e perito» [cfr. ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 24 (Verona 1811)]. Un secondo figlio di Francesco Bresciani, Domenico, anch'egli perito agrimensore – come risulta da alcuni suoi disegni conservati [cfr. GIORDANO 1991, p. 210 (scheda n. 51), 212 (scheda n. 52)] – entrò invece a far parte del comparto amministrativo della Decima Grande nel 1756 «come perito, et agrimensore, per far dissegni, sopra luochi, conteggi» [ADGC, F2, c. n. n.]. La trasmissione ereditaria della pratica agrimensoria di padre in figlio è stata segnalata anche da GASPARINI 1999, p. 24.

to possibile rintracciare l'atto originario del contratto[134], alcuni indizi di quelli che dovevano essere stati gli accordi intercorsi tra le parti sono menzionati nei verbali delle annuali assemblee dei *compatroni* decimali a partire dal 1721. Veniamo dunque a sapere che al Bresciani sarebbero stati corrisposti D. 305 del grosso «per perticar e dissegnar e rilevar con campione de beni del circondario di Cerea, Xelogna, Malavicina»[135] soggetti alla Decima Grande, mentre in merito alla durata delle operazioni – che ovviamente avrebbero tenuto conto della grande estensione dell'area di decimazione – il perito avrebbe avuto «l'obligo di compire detto catastico nel termine d'anni tre con la terza parte all'anno, corrispondendole anco d'anno in anno il terzo del danaro accordato, stabilito che abbia anco il terzo delle sue incombenze»[136] sostenute per le operazioni che però, nonostante il contratto, proseguirono per un ulteriore anno, stante la difficoltà incontrata nell'effettuare i rilievi.

I disegni e il registro con il campione del catastico vennero infatti ultimati solo nel 1725 – tutti i disegni come riportato nei loro cartigli furono eseguiti tra i mesi di maggio e novembre dello stesso anno[137],

[134] Stipulato in data 8.IV.1721, cfr. ADGC, F4, c. n. n. (2.IX.1721).

[135] ADGC, F4, c. n. n. (2.IX.1721).

[136] ADGC, F4, c. n. n. (2.IX.1721); nella medesima seduta, vennero decise le modalità di pagamento al Bresciani, stornando annualmente dal monte della raccolta decimale il quantitativo corrispondente a quanto pattuito con il perito: «anderà parte che dal monte del misurato sia, prima di far il comparto de grani, separata la quantità di sacchi quaranta formento e quello posto in luogo separato da sciegliersi dal medesimo nobil signor presidente [del *condomino* della Decima Grande], acciò veduta e riconosciuta l'operazione del Bresciani da nobili signori eletti, corrispondente al suo obligo e riveduta alla dovuta perfetione, sia allo stesso fatto lo storno delli D. 100 accordati, restando però in libertà cadauno de signori compadroni, entro il termine di un mese doppo il comparto, il rihavere la quantità del grano toccatoli per il detto pagamento a Bresciani, pagando quanto li toccherà in danaro a misura del computo che sarà stabilito» [*Ibid.*, c. n. n.].

[137] Si riportano di seguito le indicazioni archivistiche dei disegni: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. 4 (contrada di S. Vito e Passarin, originale di F. Bresciani, 20.V.1725), dis. 7 (contrada di S. Vito e Passarin, copia di F. Bresciani, non datata), dis. 12 (contrada di Campi di Su, originale di F. Bresciani, 30.V.1725), dis. 1 (contrada di Campi di Su, copia di F. Bresciani, non datata), dis. 13 (contrada di Campi di Su, copia di Giovanni Antonio Bresciani, 18.IV.1755), dis. 8 (contrada di Finisella, originale di F. Bresciani, 12.VI.1725), dis. 2 (contrada di Finisella, copia di F. Bresciani, non datata), dis. 9 (contrada di Malavicina, originale di F. Bresciani, 20.VI.1725), dis. 5 (contrada di Malavicina, copia di F. Bresciani, non datata), dis. 6 (contrada di Campi di Sotto, originale di F. Bresciani, 20.VIII.1725), dis. 10 (contrada di Campi di Sotto, copia di F. Bresciani, non datata), dis. 11 (contrada di Campi di Mezzo, originale di F. Bresciani, 22.IX.1725), dis. 3 (contrada di Campi di Mezzo, copia di F. Bresciani, non datata); per informazioni più dettagliate sui singoli disegni, cfr. GIORDANO 1991, p. 193-220; SCOLA GAGLIARDI

quindi al termine delle operazioni di misurazione dei fondi[138] – suscitando le proteste e le lamentele del Bresciani per il fatto che «tale e tante fatiche»[139] sostenute ed incontrate nel corso delle perticazioni «ben mostrano disuguallе assai la ricognitione [cioè la somma pattuita prima dell'inizio dei lavori] alla qualità dell'opera»[140]. Nonostante il compimento del lavoro, il perito si rivolgeva ai *compatroni* («muovo alla loro giustizia»[141]) perché non solo gli fosse «accordato l'intiero rimborso di detto rimanente»[142] ma gli fosse anche corrisposto un ulteriore emolumento, soprattutto in considerazione della «fatura tanto labo-

1991a, p. 36, 42; SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 235-247. L'originale campione redatto dal Bresciani in concomitanza della catasticazione, su cui erano riportati i dati relativi alla proprietà terriera, alle colture e alle caratteristiche decimali dei fondi, dati comunque presenti nei cartigli dei disegni, è purtroppo perduto: in base ad un inventario settecentesco dell'archivio della Decima Grande di Cerea, apprendiamo che si trattava di «un libro grande in follio coperto cartone e sagrino color di pelle intitolato catastico di Cerea, ove essiste registro [di] tutte le pezze che sono tenute corisponder la decima, col nome de padroni e confini di contrada per contrada, con l'annotazione de pradi che non pagano et che se saranno svegrati saranno tenuti al pagamento, con il registro di tutte le pezze essenti da decima» [ADGC, *Inventario e nota di carte e processi di raggione della decima di Cerea*, filza di c. n. n.]. Il recupero delle preziose informazioni in esso contenute – oltre che dalle indicazioni delle mappe – è stato possibile ricorrendo ad una sua copia redatta nel 1805 dal pubblico perito Antonio Serena che, sempre su incarico dei *compatroni* della decima cereana, redasse una nuova catasticazione dei fondi soggetti (senza però nuovi disegni). Il Serena riprese fedelmente il precedente catastico del Bresciani, modificando le informazioni relative alle colture, ai mutamenti che interessarono la proprietà fondiaria e indicando i campi prativi che nel corso di quasi ottant'anni erano stati ridotti a coltura e viceversa: la Decima Grande di Cerea dispone quindi di due catasticazioni omogenee, i cui dati relativi ad ogni singolo fondo del comprensorio cereano, confrontati e controllati a distanza di tempo, riflettono i profondi mutamenti che interessarono le campagne venete e veronesi tra la metà del Settecento e la fine della Repubblica. Torneremo comunque ampiamente ad utilizzare queste uniche informazioni dei due catastici: alcune informazioni sul Serena si evincono ancora da VIVIANI 1992, p. 486-487 (con rimandi ad altra bibliografia). In ASVR si conserva anche un sommario complessivo di tutte le informazioni contenute nella catasticazione del 1725, eseguito da Giovanni Antonio Bresciani, figlio di Francesco, nel 1767 [ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 18]: si tratta in sostanza di una sorta di rapido riepilogo, suddiviso per contrade e per proprietario, dei fondi gravati dalla Decima Grande, altrettanto utile perché registra anch'esso, a distanza di qualche decennio dalle perticazioni originali, le prime avvisaglie di trasformazioni e cambiamenti nella proprietà dei fondi del territorio cereano che diverranno molto più evidenti a ridosso della fine della Repubblica e nei tormentati anni del dominio napoleonico.

[138] Come in genere avveniva anche nel trevigiano, cfr. GASPARINI 1999, p. 25, 29.

[139] ADGC, F4, c. n. n. (5.IX.1726).

[140] *Ibid.*, c. n. n.

[141] *Ibid.*, c. n. n.

[142] *Ibid.*, c. n. n.

riosa, resa tale dalla descritione da me diligentemente fatta de nomi de possessori tanto nel catastico, quanto nel sumario de disegni e col riflesso che sono stato in necessità di pagare del proprio uomini che mi hanno asistito all'aperticatione et indicatione de confini, oltre le spese cibarie somministrateli»[143]. Facendo leva sulla «saviezza» dei *compatroni* il perito Bresciani sperava di ottenere il saldo delle rimanenti spese e forse qualcosa di più – e che poco dopo puntualmente ottenne[144] – che avesse degnamente compensato quei quattro anni di difficile lavoro, in quell'«operatione di tanto incomodo»[145] ma che si sarebbe certamente rivelata anche di «tanto frutto e vantaggio»[146] per l'amministrazione dell'intera decima[147].

A confronto dei tempi di realizzazione delle catasticazioni di cui abbiamo dato nota in precedenza, nel caso della decima di Cerea la lunga gestazione dei rilievi da adito a qualche significativa ipotesi: se è vero che l'estensione dei campi soggetti alla decima di Cerea, circa C. 10.750, supera di gran lunga i casi considerati, è altrettanto vero che il perito Cellini perticò i beni della decima di Minerbe (circa C. 6.000) in poco meno di sei mesi. Una spiegazione abbastanza plausibile per l'eccessiva dilazione dei lavori, potrebbe forse legarsi al fatto che la catasticazione di Cerea, a differenza ad esempio di quella di Minerbe, fu la prima fatta realizzare dai *compatroni* della decima. E a questo proposito non mancano elementi a favore dell'ipotesi: nell'archivio decimale di Cerea, che con buona approssimazione (almeno fino ad ulteriori rinvenimenti) è tra gli archivi decimali meglio conservati e ricchi

[143] *Ibid.*, c. n. n.: l'uso di aiutanti, che materialmente eseguivano le misure dei terreni, e che erano spesati direttamente dal perito, è pure segnalato da GASPARINI 1999, p. 25.

[144] Come si evince da ADGC, F4, c. n. n. (28.VIII.1727): nella supplica presentata ai *compatroni* della Decima Grande il 5.IX.1726, il Bresciani aveva avanzato un credito di L. 413 (circa D. 69). Il 28.VIII.1727 il *condominio* approvò un decreto con cui venivano «eletti due di questo numero perché questi abbiano facoltà di prendere quelle informazioni che stimassero proprie […] come altresì di stabilire con lo stesso Bresciani ciò che, a misura di quanto credessero giusto» veniva da lui richiesto, comunque «col riguardo sempre al maggior vantaggio de signori compadroni» [*Ibid.*, c. n. n.]. I due incaricati tra i *compatroni* furono il conte Giovanni Francesco Carminati e il conte Antonio De Medici, che presentarono la loro relazione in data 15.V.1728, dopo essersi accordati con il Bresciani per la liquidazione di L. 511 (circa D. 85), che sarebbero state pagate «con la terza parte all'anno che dovrà essere […] ripartita nell'occasione delli comparti delle spese» [*Ibid.*, c. n. n.].

[145] ADGC, F4, c. n. n. (5.IX.1726).

[146] *Ibid*, c. n. n.

[147] Per un confronto con i salari dei periti che redassero l'estimo del territorio trevigiano, già più volte citato, cfr. GASPARINI 1999, p. 25-27.

di documentazione per l'area veronese, non vi è traccia di nessuna precedente legittimazione, perticazione o catasticazione; vi sono altresì estesi e dettagliati elenchi seicenteschi di fondi esenti, con l'indicazione dei proprietari e delle motivazioni (peraltro molto più antiche) dell'esenzione[148], ma non vi è nessuna traccia di un tentativo di registrazione, anche sommario, dei fondi che formavano l'intera area sottoposta alla decima, indicazioni che in un archivio copioso come quello del *condominio* decimale cereano avrebbero dovuto essere di certo abbondanti[149].

A riprova di quanto stiamo sostenendo, bisogna pure ricordare che nemmeno la catasticazione del 1725 menziona in alcun modo precedenti rilievi, come invece sembrano fare tutti i periti che nel Settecento misero mano alle nuove catasticazioni, basandosi sul materiale precedentemente elaborato. Non era comunque la prima volta che tra i *compatroni* della decima di Cerea si faceva strada l'idea di una catasticazione complessiva dei terreni gravati della corresponsione: già nel 1685 l'allora rappresentante del *condominio* decimale (che come diremo a suo tempo, prendeva il nome di presidente), il conte Lodovico De Medici fece mettere ai voti un decreto (una *parte*), con cui veniva approvato il progetto «per formar un diligente catastico de beni soggetti alla Decima Grande»[150] di cui, anche nell'ipotesi della sua realizzazione, non rimane traccia nelle carte dell'archivio decimale.

Ma gli ostacoli e gli impedimenti che intralciarono il lavoro dell'agrimensore Bresciani non furono soltanto 'strutturali', legati cioè alla

[148] ADGC, F12, c. n. n. (1672).

[149] Un'ulteriore conferma di questa ipotesi si evince da un processo della seconda metà del Seicento (1671-1677) che vide contrapposti il monastero urbano di S. Domenico di Acquatraversa e i *compatroni* della Decima Grande: il monastero, proprietario di diversi fondi a Cerea, pretendeva di essere esentato dalla contribuzione di decima per una pezza di C. 12 posta nella contrada decimale di Finisella, adducendo che «mai per il corso di 10, di 20, di 30, di 40, di 50 et più anni che, non vi è memoria di huomo in contrario, è stato pagato decima di sorte alcuna» [ASVR, *Monasteri femminili*, *S. Domenico*, proc. n. 109, c. n. n., allegazione processuale (12.II.1677)]. Negli sviluppi della vicenda processuale, i sollecitatori del monastero, richiesero quindi ai *compatroni* di dimostrare con documenti e catastici quanto spettava loro: «doverano gli signori decimali presentar il libro campion dove sono a loro modo parlando descritte le pezze di terra, et beni dove pretendono decimare» [*Ibid.*, c. n. n., seduta processuale (28.V.1677)]. I *compatroni*, pur ribadendo fermamente le loro ragioni e portando numerose testimonianze di abitanti del luogo a loro favore, non produssero alcun documento dal momento che «non hanno i detti signori compadroni libro campion né altri libri de beni soggetti al pagamento della decima» [*Ibid.*, c. n. n., seduta processuale (2.VI.1677)].

[150] ASVR, *Archivio Notarile*, Valentino Marconi, b. 7076, prot. n. 1.

vastità delle *possessioni* da rilevare, alle caratteristiche impervie dei terreni posti ai confini delle valli comunali (soggetti ad esempio, con una certa frequenza, a parziali inondazioni che comunque non ne impedivano la loro ostinata coltivazione) e soprattutto al fatto che non tutti i periodi dell'anno potevano essere considerati favorevoli alle misurazioni[151]: furono ben altri gli intralci che si frapposero al già complesso progetto. Nella documentazione archivistica superstite abbiamo infatti riscontrato che alcuni proprietari di terreni decimati – e si trattava di famiglie della locale nobiltà tra le più rappresentative e facoltose[152] – impedirono a più riprese che i propri fondi venissero catasticati, non curanti del mandato rettorile che ne garantiva l'esecuzione. Furono ovviamente episodi marginali – da ascrivere a quell'abituale ritrosia del notabilato veneto a veder «misurate e stimate le proprie terre sino alle ultime zolle»[153], una riluttanza che Berengo aveva a suo tempo ritenuto quasi congenita nel patriziato della Dominante e della Terraferma – che richiesero a ogni buon conto l'intervento dell'autorità rettorile per essere risolti a favore dei *compatroni*.

I primi a manifestare tutto il loro «amplissimo dissenso»[154] alle operazioni di catasticazione furono i marchesi Dionisi nell'aprile del 1721, dopo aver avuto notizia «di essere state fatte alcune stride, sive publicazione in questa venerabile chiesa parrocchiale ad istanza de' signori compatroni delle decime di esso luogo»[155] che intimavano «di dover cadauno presentar l'essenzione delli campi, che possiede non soggetti a decima»[156]. La loro posizione appariva fin da subito ben definita: non erano ostili alla catasticazione in quanto tale, pur comunque «non mai assentendo a cose in qualsivoglia modo, e forma pregiudiziali»[157], quale sicuramente appariva il rilievo delle loro proprietà e per di più a favore di un tributo gravoso e mal sopportato, ma ritenevano di non poter e non di dover sottostare alla prova documen-

[151] Vedi ad esempio le indicazioni che si desumono dai contratti riportati in Appendice III; cfr. anche GASPARINI 1999, p. 28.

[152] Sui Dionisi, cfr. FERRARI 1995; CHIAPPA 1986, p. 11-34. Manca a tutt'oggi un analogo studio organico sulla più antica famiglia Cerea, sulle cui fortune cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991b, p. 256; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 69-70.

[153] BERENGO 1963, p. 51.

[154] ADGC, F11, c. n. n.: dichiarazione autografa del marchese Giovanni Giacomo Dionisi (27.IV.1721).

[155] *Ibid.*, c. n. n.

[156] *Ibid.*, c. n. n.

[157] *Ibid.*, c. n. n.

tata delle esenzioni di cui si ritenevano beneficiari. Il millantato onore della famiglia nascondeva d'altronde il vero problema dei Dionisi, e forse di molti altri tra i proprietari dei fondi cereani, e cioè la difficoltà di provare attraverso documenti e testimonianze certe le molte esenzioni che venivano invocate; a prestare infatti fede alle certezze dei Dionisi, rappresentati dal marchese Giovanni Giacomo, da pochi anni successo al padre Gabriele nella conduzione delle proprietà di famiglia, i terreni professati esenti arrivavano a coprire la notevole estensione di C. 57.

Confrontando però quanto il Dionisi voleva gli fosse riconosciuto sulla parola, con un elenco dei beni esenti fatto redigere nel 1672, si evidenzia uno scarto di ben C. 35 a favore dei *compatroni* della decima[158]: risulta quindi evidente che, nel periodo intercorso tra la precedente rilevazione seicentesca e quella in corso, i Dionisi avevano progressivamente usurpato i campi menzionati alla contribuzione decimale, senza ovviamente disporre della ben che minima prova a loro favore. E dello stesso parere furono anche i rettori di Verona che con un loro mandato del giugno dello stesso anno, ribadirono del tutto le posizioni che già erano state esposte nel proclama che autorizzava la catasticazione: «si come in ordine al predetto proclama è in debito chi si sia che pretende esenzione produrre li fondamenti di tale pretesa […] esso nobile non potrà godere l'effetto ricusato in detta comparsa [i. e. il documento presentato dal Dionisi a difesa delle proprie presunte ragioni] se non stabillirà il titolo fondamentale di questa esentione»[159]. Il bilancio finale di questa contesa fu comunque più duro del previsto per la famiglia che, incapace di dimostrare correttamente le proprie ragioni, si vide addirittura decurtare al termine della catasticazione i propri privilegi in merito ai campi esenti. I C. 22 esenti che si trovavano descritti nell'elenco del 1672 finirono infatti per diventare, dopo il lavoro del Bresciani e dopo la definitiva pubblicazione del catastico, solo C. 13 con buona pace dell'onore e delle antichissime immunità del casato.

Il protagonista della seconda e per certi aspetti più netta opposizione alla catasticazione fu invece Marco Aurelio Cerea, rampollo di una delle famiglie da secoli legate alle vicende dell'omonimo paese; costui, a detta del mandato rettorile che gli intimava senza alternative di recedere dalle sue posizioni, a meno di non voler saggiare un casti-

[158] ADGC, F12, c. 13 (*possessioni* dei marchesi Ottavio e fratelli Dionisi).

[159] ADGC, F11, c. n. n. (mandato del capitano di Verona, 5.VI.1721).

go «proprio alla qualità della trasgressione», aveva impedito «de facto e propria auttorità»[160] che il perito Bresciani misurasse le sue *possessioni* sparse in varie zone del territorio cereano. Non vi erano in questo caso le stesse premesse che i Dionisi avevano tentato di sfruttare a loro favore, si era trattato forse di un rifiuto più legato a quelle avversioni patrizie di cui abbiamo fatto cenno, che nell'inconsistenza del suo fondamento si era subitamente dissolto in un nulla di fatto, un modo come tanti altri per giocare il proprio potere e il proprio ruolo fino al limite consentito, recedendo non appena la minaccia delle magistrature della Dominante non faceva capolino all'orizzonte, una maniera per creare disturbo e fastidio al gruppo dei *compatroni* della decima, anch'essi nobili e patrizi invidiati ma altrettanto invisi dopo ogni raccolto.

Torniamo al catastico del 1725, i cui dati finali sono stati riassunti nella tabella n. 3.1: l'intero comprensorio soggetto alla Decima Grande di Cerea venne suddiviso nelle sei contrade di decimazione in cui i terreni erano da tempo immemore raggruppati, corrispondenti a loro volta ad altrettanti disegni di riferimento distinti. In modo del tutto simile a quanto abbiamo già riferito per le altre catasticazioni veronesi, anche il catastico di Cerea riporta innanzitutto i dati relativi alla proprietà fondiaria, accompagnati da dettagliati ragguagli per ogni singolo appezzamento misurato circa la qualità colturale praticata. Per quanto riguarda le informazioni legate peculiarmente alla pratica decimale, disponiamo delle percentuali di decimazione applicate (che variavano a seconda del prodotto raccolto e in alcuni casi a seconda dei contribuenti), della presenza di eventuali esenzioni, perpetue oppure limitate al solo periodo in cui il fondo era tenuto a prato.

Oltre a queste già particolareggiate notificazioni, il Bresciani ebbe cura di rilevare e segnalare nel disegno e nel campione tutti gli edifici, le strutture agricole[161] (corti rurali, barchesse, *teze*), indicandone anche in questo caso la proprietà e la toponomastica di riferimento locale, come anche la distribuzione dei più miseri *casoni* (o *casotti* secondo l'accezione del perito perticatore) di paglia e legno che costituivano la

[160] ADGC, F8, c. n. n. (mandato del capitano di Verona Daniele Dolfin, 2.XII.1722).

[161] Per una loro sintetica definizione, in rapporto al territorio veronese, cfr. BRUGNOLI 1982, p. 639-662; CANDIDA 1959; GAMBI 1976, p. 479-504; *La casa rurale in Italia* (1977); CRAINZ 1989, p. 37-76; CACCIAVILLANI 1984, p. 82 *passim*.

TABELLA 3.1
Decima Grande di Cerea: le contrade di decimazione secondo il catastico del 1725.
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

CONTRADE	CAMPI ARATIVI DECIMATI			
	C.	V.	T.	Ha.
CAMPI DI MEZZO	1189	19	29	357,20
CAMPI DI SOTTO	2490	3	9	747,58
CAMPI DI SU	870	16	19	261,39
FINISELLA	1166	17	15	350,27
MALAVICINA	2019	13	21	606,31
PASSARIN	802	13	15	240,94
S. VITO	483	13	13	145,17
TOTALE CAMPI ARATIVI	**9023**	**2**	**1**	**2708,89**
	CAMPI PRATIVI			
CAMPI DI MEZZO	122	12	6	36,77
CAMPI DI SOTTO	395	16	29	118,79
CAMPI DI SU	66	1	10	19,83
FINISELLA	121	14	6	36,50
MALAVICINA	114	1	3	34,23
PASSARIN	41	18	13	12,53
S. VITO	145	3	21	43,57
TOTALE CAMPI PRATIVI	**1006**	**19**	**28**	**302,26**
	CAMPI ESENTI			
CAMPI DI MEZZO	66	14	0	19,98
CAMPI DI SOTTO	124	18	14	37,45
CAMPI DI SU	77	14	7	23,29
FINISELLA	70	3	4	21,05
MALAVICINA	293	7	4	88,05
PASSARIN	4	18	0	1,42
S. VITO	87	10	15	26,25
TOTALE CAMPI ESENTI	**724**	**13**	**14**	**217,52**
TOTALE CAMPI	**10754**	**11**	**13**	**3228,69**

precaria e malagevole abitazione usuale dei braccianti e dei contadini di buona parte delle campagne venete[162].

È evidente che i dati raccolti costituivano una serie che a ben vedere superava di gran lunga l'impegno contrattuale del perito e le effettive necessità di esazione dei *compatroni* della Decima Grande.

[162] Alcune note di un medico negli ultimi anni del Settecento, descrivono così le abitazioni dei braccianti agricoli dell'area padana: «le loro case sono tuguri coperti di vimini e canne con piccole aperture, che servono di finestre, al loro focolare si bruciano sovente canne ed arbusti non secchi; spesso unitamente agli uomini si chiudono gli animali, e vicino al casolare il letamaio si serba» [ALGHISI 1794, p. 11]. Sui *casoni* cfr. CACCIAVILLANI 1984, p. 87 (nota n. 108); TURRI 1975, p. 41-42; ZALIN 1975, p. 54-55.

In merito invece al numero e alle caratteristiche delle contrade di decimazione pare lecito avanzare qualche ulteriore ipotesi di riferimento, anche se la possibilità di effettivi riscontri con le altre situazioni esaminate in precedenza si riduce notevolmente. Le contrade della decima di Cerea sono dunque sei – Campi di Sotto, Finisella, Passarin-S. Vito[163], Campi di Mezzo, Campi di Su e infine Malavicina –, contraddistinte da una notevole differenza nella loro estensione e nelle loro caratteristiche morfologiche e geologiche, ma corrispondenti nel numero alla divisione di base delle quote della Decima Grande a Cerea.

Anche se l'argomento sarà ripreso nel dettaglio più oltre, basterà per ora accennare al fatto che le quote in cui erano suddivise le decime veronesi tra la compagine ecclesiastica e i laici, non erano per nulla omogenee: dove era presente, la quota più facilmente riconoscibile era ovviamente il quartese, che generalmente si era mantenuto intatto nel corso dei secoli, quando invece i restanti 3/4 (lo ricordiamo, di origine prettamente vescovile) erano andati incontro alle più svariate trasformazioni e frammentazioni, si erano ricomposti nelle mani di uno o più proprietari, per poi segmentarsi nuovamente in una miriade di minuscole e infinitesimali percentuali della quota originale[164]. In questo contesto di riferimento, a dir poco frastagliato e sfuggente, continuamente fluttuante ad ogni generazione successiva della proprietà, diventa di conseguenza impossibile ogni generalizzazione: a qualche tratto comune nella ripartizione delle quote (e che spesso si riduce al solo quartese) fanno seguito serie pressoché infinite di ripartizioni, legate alle vicende storiche delle decime, che non trovano analogo riscontro altrove.

A giustificazione di quanto stiamo dicendo è stato ad esempio possibile determinare, in base ad un elenco delle decime del territorio veronese redatto dai funzionari della Camera fiscale di Verona nel 1671, la situazione della distribuzione percentuale delle quote di decima lai-

[163] Per comodità, d'ora in avanti, abbiamo tenuto separate le contrade di Passarin e S. Vito che formavano nella struttura della Decima Grande un'unica contrada: abbiamo preferito tener conto della divisione che opera anche il perito Bresciani – considerando che i due aggregati fondiari sono separati dal corso del fiume Menago – che descrive, pur in un'unica mappa, entrambe le aree, riportando separatamente i dati della catasticazione.

[164] Alcuni cenni di queste frammentazioni nelle quote decimali si trovano in CASTAGNETTI 1986, p. 527 (e note corrispondenti); CASTAGNETTI 1984a, p. 230-231; per il veronese cfr. CASTAGNETTI 1980, p. 88; VARANINI 1985a, p. 166, 293-294 (tabella n. 19); VARANINI 1996a, p. 821.

GRAFICO 3.1
Decime veronesi (1671): distribuzione assoluta delle quote di decima per classi percentuali.
Fonte: ASVR, CF, reg. 134.

che ed ecclesiastiche (cfr. le tabelle n. 3.2a, 3.2b in Appendice III e il grafico n. 3.1). Il quadro che è emerso dall'elaborazione dei dati, oltre a confermare la frammentazione a cui abbiamo accennato, evidenzia il predominio delle frazioni ecclesiastiche nel quartese (i. e. il 25%) e nell'intero possesso decimale (i. e. il 100%), mentre più limitata appare la supremazia ecclesiale nel godimento della metà dei diritti decimali; in merito invece alle quote laiche, queste sembrano concentrarsi soprattutto nelle categorie percentuali minori, a cui appunto corrispondono le quote più piccole ma anche le più difformi e irregolari.

Il medesimo registro ha poi consentito di attribuire a ciascun valore contenuto nelle classi percentuali di riferimento, il corrispondente ammontare della raccolta decimale per l'anno considerato (1671), indicato in frumento: in base quindi a questa seconda indicizzazione è stato possibile quantificare con buona precisione il 'peso' economico effettivo delle quote dei laici e della Chiesa veronese (cfr. la tabella n. 3.2d in Appendice III e il grafico n. 3.2): dovrebbe infatti essere evidente che il quartese della Decima Grande di Cerea, o quello delle grosse pievi di Minerbe, Isola della Scala, Zevio, Bovolone e Nogara (solo per ricordarne alcune tra le maggiori), presenta un'incidenza economica del tutto differente da quello di molte altre parrocchie minori del territorio veronese. In base a questi ultimi dati lo sfondo della distribuzione percentuale non si è però modificato, anche se il valore reale del quartese e delle quote intere di proprietà ecclesiastica è emerso in maniera molto più marcata che non nel semplice computo

GRAFICO 3.2
Decime veronesi (1671): frumento (in centinaia di minali) spettante ad ogni quota unitaria, per classi percentuali.
Fonte: ASVR, CF, reg. 134.

del numero complessivo delle quote unitarie[165], e analoghe considerazioni possono essere fatte anche per quanto riguarda le rimanenti parti in mano ai laici.

Nel caso della decima di Cerea, già a partire dalla documentazione dell'ultimo periodo scaligero, vi sono tracce – che poi comunque permangono evidenti per buona parte del Cinquecento quando iniziò, come vedremo, lo sfaldamento del nucleo stabile delle quote decimali e il loro progressivo sbriciolamento in minuscole porzioni – di una ripartizione dell'intera decima nel seguente modo: 1/4 (i. e. l'originario quartese) saldamente in mano alla pieve, mentre i restanti 3/4 si trovarono suddivisi in cinque *quinti*, corrispondenti ognuno alla quindicesima parte dell'intero[166].

[165] Sull'effettiva incidenza delle entrate decimali nel complesso della redditività ecclesiastica cfr. (per il caso francese) MORAN 1982, p. 166 («the tithe was far and away the most important revenue-producing element of the benefice»), 171. Per il veronese cfr. VARANINI 1985a, p. 216, 245.

[166] Le testimonianze di questa ripartizione in vigore a Cerea non mancano: ad esempio nell'investitura più antica della decima di Cerea che è stato possibile rintracciare, il vescovo di Verona Pietro della Scala concede ad un membro della famiglia Zaccari un *quinto* dell'intera decima [FRESCO 1987-1988; copia della stessa investitura in ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2560]; quando nel 1405 venne incantata la parte della Decima Grande di Cerea che era confluita tra i possedimenti della fattoria scaligera, si trattava dei «duo quinti cum dimidio trium quarteriorum» [ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 5 (Verona 1811)]. Ulteriori esemplificazioni di questa unità di riferimento si hanno poi anche in tutta la serie delle investiture vescovili riguardanti la Decima Grande di Cerea contenute nel fondo archivistico *Mensa Vescovile* nell'ASVR (e su cui daremo

Il *quinto*, nel caso della decima di Cerea, rappresentava dunque una sorta di unità amministrativa[167], e anche quando nel corso dell'età moderna gli stessi *quinti* persero la loro caratteristica unità di proprietà e iniziarono ad essere di conseguenza suddivisi tra molti proprietari (anche se non erano mancati i casi precedenti), mantennero comunque il loro ruolo di riferimento nell'amministrazione della decima cereana. Gli incanti[168], cioè gli annui affitti delle riscossioni decimali, venivano effettuati e organizzati in base ai *quinti* (e questo già a partire dalla documentazione basso medievale[169]): ogni *quinto* e i proprietari delle quote che ad esso afferivano, gestivano in modo autonomo le annuali operazioni amministrative, legate alla raccolta dei prodotti decimabili, che precedevano il lavoro di ripartizione dei frutti che era poi compiuto dagli economi della Decima Grande.

Dovrebbe a questo punto essere evidente che ai cinque *quinti* e al *quarto* ecclesiastico corrispondevano, nell'assetto territoriale della Decima Grande, le sei contrade di decimazione, ancor più se si considera che spesso nella documentazione archivistica i due termini divenivano intercambiabili o venivano di proposito associati[170]: ogni anno in-

estese note nel prossimo capitolo). Cfr. anche ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.: «la decima grande vecchia et ordinaria suddetta di Cerea è divisa a questo modo, videlicet che de primis se ne cava fuora un quarto di essa, il quale è assignato alla chiesa, delli altri tre quarti, se ne fanno cinque parti, una delle quali, da un quinto delle tre parti suddette, è assignata alli Maffei, un altro quinto alli Zacharij, un altro quinto alli Zenaghi, un altro quinto alli Medici et Mazeghi, l'altro quinto a Borghi et Vighi» (1569).

[167] Il termine, in questo senso, trova riscontro anche nelle decisioni decimali della Rota pontificia, cfr. *Mantissa decisionum Sacrae Rotae* (1708), v. III, libro XIII, p. 145 (decisione 73). Un'ulteriore attestazione, per il territorio veronese, del termine *quinto* per indicare le suddivisioni dei *carati* di decima, è contenuta in un processo cinquecentesco tra la comunità di Bussolengo e i *compatroni* della locale decima (1527): cfr. ASVR, *Clero Intrinseco*, b. X, proc. n. 206.

[168] Per alcuni rapidi cenni sulle modalità di svolgimento e sulle regole degli incanti decimali per il veronese (oltre a quanto riportato nel capitolo V), cfr. FERRARESE 2003a, p. 105-185; ARDUINI 1997-1998, p. 26 *passim*; VARANINI 1985a, p. 211 *passim*.

[169] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561: che contiene varie copie di incanti della Decima Grande di Cerea per gli anni 1430, 1431, 1437, 1444, 1483, 1484, 1559, 1567, 1568 che confermano la distribuzione dei fondi soggetti nelle sei contrade di decimazione, come anche l'utilizzo della toponomastica di riferimento che abbiamo rilevato nella catasticazione del 1725; un altro incanto (1479) già utilizzato in precedenza è in ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1.

[170] Per qualche esempio (tra i molti possibili) cfr. ADGC, *Formulario o norma per la divisione della decima di Cerea*, filza di c. n. n. (1643): «devi sapere, che la Decima Grande di Cerea, Xelogna, e Malavicina comprende in sé sei contrade, che si chiamano anco quinti»; ADGC, F2, c. n. n. (che raccoglie materiale prevalentemente settecentesco).

fatti, al momento degli incanti, ognuna delle sei contrade veniva assegnata a sorte ad un *quinto* (più una al *quarto* ecclesiastico) e ai suoi *compatroni* di riferimento, che avrebbero controllato tramite i loro agenti, gli economi, la corretta decimazione e il rispetto delle quantità pattuite durante gli incanti. Il raccolto di ogni singola contrada veniva poi portato alla corte della decima dove venivano compiute le operazioni di partizione in ragione delle quote possedute dai singoli *compatroni*[171]: tutte queste procedure trovano conferma a partire dai primi incanti disponibili che risalgono al primo trentennio del Quattrocento e permangono tali e quali, senza nessun cambiamento sostanziale fino all'entrata in vigore della nota legge del 1887 che permise ai titolari della Decima Grande di Cerea, dopo averne riconosciuta l'ovvia e scontata dominicalità, di continuare a riscuotere il tributo, tramutato in un canone annuo in denaro.

Il legame tra i *quinti* e le contrade si esauriva però sostanzialmente nelle formalità delle operazioni dell'incanto e in quelle che ne seguivano: l'annua assegnazione delle contrade[172] (che, occorre tenerlo presente, erano di differente estensione territoriale) non avvantaggiava i proprietari del *quinto* né incideva sulla ripartizione complessiva del raccolto, dal momento che questo non era legato ai fondi decimati (*quoad fundos*) ma derivava invece dall'assegnazione complessiva dell'intero raccolto delle varie contrade (*quoad fructos*[173]) in base alle quote percentuali dell'intero diritto di decima[174]. Se poi si considera che anche le stesse spese sostenute in ogni *quinto* per la raccolta dei prodotti decimabili (uomini, carri, stoccaggio del raccolto nei granai della Decima Grande e suo invio a Verona per le usuali *comandate*[175]) erano

[171] Cfr. ADGC, F2, c. n. n.

[172] Tale prassi di assegnazione era in vigore anche in alcune zone della Francia di antico regime, cfr. BAULANT 1972, p. 33.

[173] La ripartizione tra le due modalità di esazione è data da FORCHIELLI 1938, p. 211: secondo l'ipotesi avanzata dall'autore (comunque da riconsiderare ampiamente alla luce di una diversa documentazione) nel veronese si avrebbero solo casi di ripartizione decimale *quoad fructos*.

[174] *Ibid.*, p. 206-207: «poteva infatti portare pregiudizio ad ognuno dei creditori se la riscossione della decima fosse stata fatta da ciascuna delle parti esclusivamente per proprio conto. Così per meglio salvaguardare la riscossione integrale, si stabilì un regime di amministrazione consortile, una *communio decimarum*».

[175] Che corrispondevano in sostanza all'invio coatto di parte dei grani del raccolto decimale al mercato cittadino, su questa prassi cfr. GIULIARI 1879, p. 5; Da RE 1922, p. 228; VECCHIATO 1947-1948, p. 138-139, 146, 153 (dove l'autore evidenzia lo stretto controllo esercitato dai Deputati alle Biade sulle quantità di grani degli incanti decimali); VECCHIATO 1979, p. 37-39 (con un accenno anche alla produzione di decima); VECCHIA-

equamente ripartite in ragione delle quote percentuali della decima e non tenevano in nessun conto l'annua assegnazione fortuita delle contrade, diventa difficile comprendere la necessità e soprattutto l'effettivo valore di queste pratiche di decimazione. Plausibilmente, dal momento che le modalità che abbiamo descritto, come anche i nomi e il numero delle contrade di decimazione, trovano conferma nei già citati documenti quattrocenteschi, le norme che disciplinavano gli incanti e in generale l'amministrazione della decima di Cerea presentano tracce di una sedimentazione molto più antica, di tempi in cui forse l'aggregato territoriale dei fondi soggetti al pagamento giocava un ruolo differente nelle annue partizioni dei prodotti, di *consuetudines* che lentamente erano state soppiantate e di cui erano appunto rimaste tracce nella 'ritualità' dei tempi e dei modi della prassi amministrativa della Decima Grande[176].

4. *Le sei contrade della Decima Grande di Cerea.*

Abbiamo già ricordato come spesso i *limites* delle contrade di decimazione del veronese coincidessero – e non sarebbe potuto essere altrimenti – con le strutture morfologiche del territorio, cioè con i corsi d'acqua maggiori e gli scoli secondari (nel caso precipuo della pianura

TO 1986, p. 265, 268 (sempre in merito al rapporto tra decime e *comandà*); LANARO SARTORI 1982, p. 324; GRUBB 1981, p. 107, 119.

[176] A questo proposito, è interessante segnalare che il noto *Liber perthicationis* del comune di Legnago (1419-1420), studiato decenni or sono dal Barbieri in relazione alla proprietà ecclesiastica, computa un'equivalenza *quoad fundos* per le decime godute dalla pieve o da altre chiese del territorio legnaghese; in altri termini, la quota di decima che la pieve riscuoteva su i C. 3737 della *decima magna* (nello specifico la quarta parte, i. e. l'usuale quartese) nel citato documento è calcolata in C. 93, corrispondenti cioè alla quarta parte della decima. Un analogo criterio è adottato poi per l'intera decima riscosse dalla cappella di S. Giovanni su fondi di proprietà (circa C. 7 *pro decima*, su un totale di C. 75), oppure ancora per le quote di decime minori della stessa pieve. In mancanza di ulteriori riscontri documentari, rimane purtroppo impossibile verificare se tale sistema di 'conversione' in campi delle quote decimali, trovasse riscontro nelle annuali operazioni di divisione tra i beneficiari dei vari diritti; alcuni incanti (1406) relativi ai 3/4 delle decime del territorio legnaghese posseduti e gestiti dalla Camera fiscale di Verona, suggeriscono, d'altra parte, una ripartizioni delle entrate *quoad fructos*, dal momento che testificano una procedura d'asta «ad maiorem incantum» [ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 215, c. n. n.], basata cioè su di una preventiva valutazione dell'intero ammontare del raccolto decimale, una procedura peraltro riscontrabile in tutta la documentazione veronese coeva (cfr. in merito quanto riportato *infra* nel capitolo V); per i riferimenti alle decime legnaghesi cfr. BARBIERI 1948, p. 44 (nota n. 3), 49, 51 (tabella n. V), 52.

veronese i *dugali*[177], con cui da secoli l'uomo aveva contribuito a regolamentare la difficile e tumultuosa situazione idrografica[178]), le strade principali, quelle dei comuni, gli insediamenti e gli aggregati demici, i confini naturali tra le comunità: sintetici parametri di riferimento che ritroviamo integralmente anche nella catasticazione delle singole contrade della decima cereana.

Finisella[179]. In riferimento alla topografia della *villa*[180] (su cui baseremo anche quanto diremo per le altre aree di decimazione), la contrada era situata nella parte orientale dell'aggregato principale, delimitata nel lato occidentale da uno scolo artificiale, la fossa Franco[181], e in quello orientale dal *dugale* Lavigno «dividentem iura Ceretae a iuribus Leniaci»[182]. Il suo confine meridionale era costituito dalla strada *comunis* che portava verso il contiguo borgo di S. Pietro di Legnago, mentre quello settentrionale dalla strada comunale che da Cerea portava alla *villa* di Angiari, «transeundo supra dugale Fochiare, et exit e finibus Ceretae ad confinia Englarij ad quendam pontem lapideum supra dugale Lavegni dividentem iura Ceretae a iuribus Englarij»[183].

Passarin[184]. Nel caso di questa contrada, contigua verso settentrione alla precedente e separata da quest'ultima dalla citata strada comunale che conduceva ad Angiari, vi è identificazione tra il toponimo locale[185] (ancor oggi esistente) e il nome dato all'area di decimazione. Il suo limite orientale era ancora costituito dal corso del *dugale* Lavigno, mentre quello occidentale era dato dalla stessa fossa Franco che proseguiva nella contrada di Finisella prima di immettersi nel fiume Me-

[177] Si tratta di una voce dialettale veronese (presente abbondantemente nelle indicazioni cartografiche, come spesso anche nella documentazione amministrativa di età veneta), indicante in genere un canale di scolo di acque di pianura: il termine *dugale* deriva espressamente dal fatto che l'uso di queste acque veniva di norma regolato dalle magistrature della Repubblica tramite la concessione di lettere ducali, cfr. RIGOBELLO 1998, p. 168 *sub voce*.

[178] Per una visione d'insieme della complessa situazione idrografica della pianura veronese cfr. SCOLA GAGLIARDI 1993a, p. 5-15; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 3-12.

[179] Cfr. la figura n. 3.1.

[180] Cfr. a proposito dell'assetto territoriale cereano SANDRINI 1991b, p. 173-192.

[181] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1993b, p. 86.

[182] ASVR, AAC, reg. 313, c. 15r (*Campion delle strade del territorio veronese*, 1589).

[183] *Ibid.*, c. 15r.

[184] Cfr. la figura n. 3.2.

[185] ASVR, AAC, reg. 313, c. 15v. Il toponimo è comunque molto più antico dal momento che trova riscontro in una pergamena dell'anno 1030 conservata nell'Archivio Capitolare, cfr. ACVR, perg. AC 64, M 5, n. 3 (vecchia segnatura) [trascrizione di B. Bresciani in BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 265, fasc. 13].

nago; a settentrione era invece delimitata da una strada secondaria che la separava dalla contrada di Campi di Mezzo.

Campi di Mezzo[186]. Annessa, come è stato accennato, con il suo confine meridionale alla contrada di Passarin, in quello orientale costeggia come le precedenti aree il *dugale* Lavigno che la separa dai territori soggetti al comune di Angiari; ad occidente (e continuando verso settentrione) la via *comunis* che porta a S. Pietro di Morubio e che «exit e finibus Ceretae in contra dicta Ramedelo»[187], la divide invece dalla contrada di Campi di Su e da quella di Malavicina.

Campi di Su[188]. Delimitata a settentrione da un caratteristico perimetro circolare (coincidente con il residuo visibile di un preesistente paleoalveo[189]) che la separa dalla contrada di Malavicina, il suo confine meridionale è quella stessa strada comunale che portava a S. Pietro di Morubio; per una parte, verso l'estremità occidentale, la contrada, che prende il nome dall'omonimo toponimo territoriale[190], costeggia un tratto della strada che da Cerea si dipartiva, costeggiando il fiume Menago, verso la comunità di Bovolone e Verona.

Malavicina[191]. La contrada si estendeva sulla *villa* di Malavicina, odierna Bonavicina, ad esclusione però dei terreni posti nella località Borgo di Malavicina (che oltre a formare comune autonomo[192], era sede di una cappella situata entro i *limites* territoriali della pieve di Bovolone[193]); il suo confine meridionale era dato, come abbiamo appena vi-

[186] Cfr. la figura n. 3.3.

[187] ASVR, AAC, reg. 313, c. 15r.

[188] Cfr. la figura n. 3.4.

[189] Cfr. FERRI 1991, p. 16.

[190] ASVR, AAC, reg. 313, c. 16r.

[191] Cfr. la figura n. 3.5.

[192] Per le vicende della formazione del vicariato privato di Borgo di Malavicina, legate inizialmente alla famiglia Dal Verme e poi ai veneziani Loredan, che subentrarono ai precedenti a metà del XV secolo in occasione del bando comminato ai Dal Verme da Venezia, cfr. BRESCIANI 1950-1951, p. 3 *passim*, 18 *passim*;VARANINI 1981, p. 67, 186 (nota n. 7bis).

[193] La cappella di Borgo di Malavicina risulta istituita come giuspatronato dei Dal Verme, poi passato come i terreni e i vari diritti connessi ai Loredan e infine (a metà Seicento) ai Michiel, cfr. BRESCIANI 1950-1951, p. 10; il patronato dei Loredan e la dipendenza dalla matrice bovolonese si trova menzionato nelle visite pastorali gibertine, come in quelle successive, cfr. *Riforma pretridentina* (1989), v. I, p. 128, 294; *Ibid.*, v. II, p. 800 («quae, ut asseritur, est de iurepatronatus nobilium de Lauredanis, dependentem a plebe Bodoloni»); LIPPOMANO 1999, p. 87 («accipit [la cappella di Borgo di Malavicina] sacramenta ab ecclesia parochiali Bodoloni et ipsa ecclesia est […] de iure patronatus no-

sto, dal perimetro circolare settentrionale della contrada di Campi di Su, mentre ad occidente la contrada di Malavicina era delimitata da un'ampia zona valliva, denominata Piatton[194] (il cui toponimo è ancora esistente) di proprietà della famiglia Franco[195]. Ad oriente confinava con il territorio del comune di S. Pietro di Morubio e con quello di Isola Rizza, mentre a settentrione l'aggregato di Borgo di Malavicina costituiva il limite estremo dell'area di decimazione della Decima Grande di Cerea.

S. Vito[196]. Rappresentava l'unica contrada (omonima anch'essa della località topografica ancora esistente) posta oltre il fiume Menago (*ultra Menacum*), che ne costituiva anche il confine orientale verso l'abitato di Cerea; a settentrione confinava invece con la comunità di Asparetto (al tempo vicariato autonomo, avente una propria decima in parte goduta dalla parrocchia e in parte da laici[197]). Il *dugale* Corollo[198] ne costituiva invece il limite occidentale che si prolungava, parallelamente al fiume Menago, verso le valli e le peschiere del comune di Cerea[199] che, a loro volta, confluivano nell'irregolare ed intricato comprensorio costituito dalle valli veronesi anteriormente agli assetti di bonifica ottocenteschi[200]. Da ricordare inoltre che lo stesso Corollo se-

bilium de Lauredanis et aliorum successorum in bonis magnificorum comitum del Verme»).

[194] Il cui riferimento più antico si trova nella citata pergamena in ACVR, perg. AC 64, M 5, n. 3 (vecchia segnatura) [trascrizione di B. Bresciani in BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 265, fasc. 13]. Cfr. anche BRESCIANI 2000e, p. 95; BRESCIANI 2000l, p. 168 (che rinvia per le notizie sul luogo al volume del canonico DIONISI 1758, p. 60).

[195] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 77-78.

[196] Cfr. la figura n. 3.6.

[197] Sintetiche notizie sulla decima di Asparetto e sui proprietari dei diritti di decimazione si ricavano da SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 56-57 e dalla catasticazione delle decime veronesi del 1671 [ASVR, CF, reg. 134].

[198] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1993b, p. 86.

[199] A questo proposito, rimangono in parte ancora validi (soprattutto perché si rifanno ad una documentazione archivistica perduta) per ricostruire le vicende che portarono alla formazione dell'ampio comprensorio vallivo del comune di Cerea, i vecchi saggi *Il borgo di Cerea e le valli* (1883), p. 3-24 e *Le valli di Cerea e Casaleone* (1882), p. 287-292; cfr. anche CHIAPPA 1991e, p. 149-160; la stima più precisa dell'estensione complessiva delle valli comunali cereane (C. 8506,5) è nel catastico effettuato dal perito della magistratura dei Beni Inculti G. Bighignato nel 1714, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 84-85, 240.

[200] Cfr. le acute osservazioni sui risvolti economici e sociali delle bonifiche nel territorio cereano del compianto BOZZINI 1985, p. 13 *passim*. I precursori interventi di bonifica delle valli, organizzati durante l'epoca veneta, sono invece riassunti da SCOLA GAGLIARDI 1993b, p. 62 *passim*.

parava la contrada di S. Vito dai terreni soggetti alla decima minore che prendeva il nome dalla contrada di Isapola[201] (su cui torneremo tra breve) e che erano posti verso i confini del comune di Cerea con quello di Casaleone.

Campi di Sotto[202]. Il confine settentrionale di questa estesa contrada, che racchiudeva anche la già citata cappella di Aselogna, era dato dal limite inferiore della contrada di Finisella e più specificatamente dalla strada comunale che conduceva verso la fortezza di Legnago. Ad oriente i confini di decimazione continuavano, come per le contrade di Passarin e di Finisella, a seguire il corso del *dugale* Lavigno verso le valli veronesi, mentre il limite ad occidente di questa contrada (verso il comune di Casaleone) era in parte costituito dall'ampia zona valliva che da S. Vito si prolungava anch'essa verso le valli del comune di Cerea e quelle veronesi, e in parte dal *dugale* Focchiara «in quo omnia dugalia Ceretae discurunt»[203]: il punto di confluenza del citato Lavigno con la Focchiara che poi proseguiva nelle valli («exit in vales dicti comunis»[204]), costituiva il limite meridionale della contrada e dell'intera Decima Grande di Cerea.

Alla luce di queste rapide e sintetiche informazioni, il quadro complessivo dei confini di riferimento della Decima Grande di Cerea appare complessivamente identificabile[205]: le molte e drastiche modifiche che nel corso delle bonifiche ottocentesche, rendendo coltivabili ampie zone della superficie valliva del comune, trasformarono radicalmente gli assetti territoriali preesistenti, non consentono di valutare con precisione, o al più di stimare, una corrispondenza tra la superficie odierna del comune (a cui è stato tra l'altro aggiunto anche il comune di Asparetto) e quella che emerge dal catastico settecentesco (prescindendo ovviamente dai territori soggetti a Malavicina). I dati delle catasticazioni esposti, se dunque non permettono comparazioni oggettive, permettono comunque di avanzare delle approssimazioni concrete a dimostrazione di quella coincidenza tra territorio di decimazione e distrettuazione civile che era stata presupposta sulla scorta della frammentaria e discontinua documentazione medievale presa in considerazione. Prestando attenzione ai confini complessivi della De-

[201] ASVR, AAC, reg. 313, c. 15v.
[202] Cfr. la figura n. 3.7.
[203] ASVR, AAC, reg. 313, c. 15v.
[204] *Ibid.*, c. 15v.
[205] Cfr. la figura n. 3.8.

cima Grande di Cerea, ottenuti considerando i limiti esterni di tutte le aree di decimazione, e che coincidevano senza dubbio alcuno con le aree su cui si estendeva la giurisdizione della pieve, notiamo una perfetta convergenza tra questi *limites* e quelli del comune cereano. Osservando il confine orientale, che prende forma dall'accostamento delle quattro contrade che ne sono interessate (ad esclusione di Malavicina, comunità autonoma), appare evidente e documentato dalle fonti a cui ci siamo rivolti che i confini della decimazione, identificabili per buona parte con il corso del *dugale* Lavigno, collimavano anche con quelli che separavano la comunità di Cerea e quelle limitrofe di Legnago, Angiari e S. Pietro di Morubio. In modo del tutto analogo, se prestiamo attenzione agli incuneati confini meridionali, riscontriamo le medesime ipotesi: l'incontro del Lavigno con il *dugale* Focchiara, che rappresentava, come accennato, il limite più a sud dell'intero territorio di decimazione, costituiva anche il confine più estremo tra le valli del comune di Cerea e quelle della comunità legnaghese e nel contempo anche il confine tra la Decima Grande di Cerea e i campi soggetti alla decima della cappella di S. Pietro di Legnago[206] a sua volta dipendente dalla matrice di Legnago[207] (denominata il *quartasin*[208], con un nome oltretutto singolare ed evocativo per la storia della decima).

All'estremo occidente, nel pieno delle valli comunali, il confine della Decima Grande coincideva ovviamente con gli ultimi terreni coltivati, a ridosso di un'area valliva e paludosa, che Cerea divideva con il comune di Casaleone; risalendo, sempre nel settore occidentale del territorio di decimazione, arriviamo invece alla contrada di S. Vito, isolata dal resto dei terreni decimati dal fiume Menago. In questo caso gli appezzamenti che costituivano gli ultimi confini occidentali della Decima Grande non combaciavano con quelli che separavano i beni della comunità di Cerea da quella di Casaleone, ma erano invece i li-

[206] Alla luce di quanto abbiamo fino ad ora documentato, appare del tutto infondata l'ipotesi avanzata a suo tempo dal Forchielli secondo cui la cappella di Aselogna risultava dipendente dalla pieve di Legnago, anche nella contribuzione decimale, cfr. FORCHIELLI 1938, p. 134. Risulta invece documentata una modesta proprietà fondiaria (C. 18) della cappella di Aselogna entro il territorio di Legnago, cfr. TRECCA 1900, p. 94; BARBIERI 1948, p. 62, 65 (tabelle n. XII, XIII).

[207] Cfr. LIPPOMANO 1999, p. 160: «ecclesia Sancti Petri de Liniaco, capella sub plebe Liniaci»; FORCHIELLI 1938, p. 134.

[208] Il nome di questa decima minore si evince dalla catasticazione Bresciani della contrada di Campi di Sotto, cfr. ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. 6; come anche dalle indicazioni che compaiono nella successiva catasticazione del 1805 in ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, p. 264.

miti di una decima minore, quella di Isapola, fruita nel Settecento in parte dalla pieve e in parte dalla famiglia Alcenago[209], in quei pochi campi che appunto si frapponevano tra i confini dei due comuni e quelli della Decima Grande. Proseguendo poi verso nord, sempre lungo il confine occidentale della contrada di S. Vito ci si trova in presenza di un ulteriore confine, quello tra il comune di Cerea e quello di Asparetto, confine civile che però, ancora una volta, rappresenta anche l'esatta demarcazione di due giurisdizioni parrocchiali e di due decime differenti[210]. Arrivati a questo punto, abbiamo ipoteticamente conchiuso il nostro percorso: certo, nel quadro di riferimento delle decime veronesi, il caso documentato della decima di Cerea costituisce per il momento un eccezionale *unicum*, che si avvale quindi di pochi riscontri effettivi, anche se l'abbondante e continua documentazione disponibile, dovrebbe perlomeno stare a garanzia di queste prime ipotesi che dipanano, pur appena superficialmente, l'intrico delle singolari vicende, della storia e dell'organizzazione delle decime veronesi.

5. Le decime minori del territorio cereano.

Prima di passare ad analizzare compiutamente l'evoluzione secolare dell'organizzazione amministrativa della Decima Grande di Cerea, non possiamo terminare la descrizione del territorio di decimazione senza prendere in esame anche quelle decime minori per cui è invalso il termine, di per sé non sempre chiaro ed univoco, di decime 'piccole': la distinzione tra decima grande e decima piccola verte infatti nella letteratura giuridica tra decime relative alle colture principali, e quindi più redditizie, e decime dei prodotti secondari[211], come erano solitamente quelli che in antico regime costituivano la base alimentare

[209] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. 4.

[210] Cfr. VALIER 2001, p. 454: la chiesa di Asparetto risulta essere «parochialem curatam […] non dependentem ab alia plebe», con proprie decime, livelli e terreni annessi.

[211] Adotta ad esempio questa distinzione VIARD 1911, p. 129; VIARD 1912, p. 26-27; SLICHER VAN BATH 1972, p. 73; BAULANT 1972, p. 30, 33; SILBERT 1972, p. 138; BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO 1982, p. 295; PALOP RAMOS 1982, p. 407; ANÉS – GARCÍA SANZ 1982, p. 453; per i riferimenti alla letteratura di età moderna cfr. REBUFFE 1575, p. 34: «quaedam sunt maiores decimae sive grossae, quae ex frumento et vino solvuntur […] minutae vero quae ex hortis, pupillis et ovis»; cfr. anche FERRABOSCHI 1943, p. 62; GIANZANA 1911, p. 464; CASELLI 1890-1891a, p. 190.

della popolazione della campagne[212]. La seconda accezione del termine, che è quella che interessa quanto verremo esponendo, è invero legata peculiarmente alle differenti dimensioni delle aree di decimazione, per cui spesso, almeno nel territorio veronese di età moderna, si incontrano accanto alle decime grandi, le cosiddette 'decimette' o appunto decime piccole, contraddistinte da una minore, e in alcuni casi esigua, estensione dei campi soggetti al pagamento del tributo.

La documentazione raccolta, inerente al comprensorio cereano, ha permesso di individuare accanto alla Decima Grande – anche a detta delle fonti d'epoca «veramente grande»[213] – quattro decime minori, sempre comunque dentro i confini della *villa*: «in tutta la campagna et pertinentia della villa di Cerea vi si trovano [...] le infrascritte cinque decime cio è la decima grande ordinaria et antiqua, item la decima di cento campi, over palesella, la decima de jsolella, la decima di Balioto, et la decima de jsapola»[214]. Si tratta di decime esatte, come vedremo, su fondi di limitata estensione (all'incirca vicini ai C. 100), alcune volte raggruppati in un'unica area di decimazione, in altri casi invece suddivisi entro le varie contrade della Decima Grande. Tali decime non costituiscono, ovviamente, un'eccezione esclusivamente cereana, dal momento che anche per altre comunità del veronese è stata segnalata la presenza di decime piccole[215], le cui tracce, ad esempio, sono ab-

[212] In merito agli squilibri alimentari tra città e campagna, per il veronese cfr. VARANINI 1980-1981, p. 90; BORELLI 1982a, p. XXII; BORELLI 1982b, p. 273; LANARO SARTORI 1982, p. 318; in generale cfr. il volume miscellaneo *Storia dell'alimentazione* (1997).

[213] ADGC, *Formulario o norma per la division della decima di Cerea*, c. n. n. (1643).

[214] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (il documento, relativo ad una causa feudale della famiglia Zaccari, è datato al gennaio 1569).

[215] In base all'inventario delle decime veronesi del 1671 [ASVR, CF, reg. 134], peraltro parzialmente incompleto, oltre alle decime minori di Cerea, è da segnalare anche il caso del comune veronese di Minerbe, su cui era esatta una decima che le fonti chiamano 'la grande' esclusivamente della pieve e un'altra decima che invece comprendeva le sole quote laiche; nel Cinquecento a Bovolone esisteva oltre alla *decima magna*, chiamata anche 'decima vecchia', una *decima novalium* di minore estensione, il cui nome ricordava certamente terreni di recente bonifica [SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 124-125] e, attraverso una ricerca sistematica, gli esempi da addurre sarebbero sicuramente di più. Per il vicentino si segnala, ancora una volta, il noto caso della parrocchia di Lisiera, nel cui territorio erano esatte più decime: la più importante era ovviamente la «decima che si nomina la decima grande che va divisa in quattro parti», a cui si aggiungeva anche «un'altra decima, [che] si chiama la decimella, qual istessamente va divisa in quattro parti»: inoltre il pievano «riscote sopra alcuni campi un quarto di decima oltre le suddette porzioni di decima grande e decima piccola» [RANZOLIN 1981, p. 446].

bondanti tra le investiture superstiti della mensa vescovile[216]. Il problema che si pone, in merito alla storia della decima, è quello di stabilire i legami di queste decime minori con quelle maggiori e soprattutto con le vicende storiche che le hanno caratterizzate, come è d'altra parte importante sottolineare anche le molte differenze che separano queste due tipologie di decima, spesso uguali in tutto e per tutto nelle modalità dell'esazione, nelle quote e nei tempi della contribuzione, ma per molti aspetti legate a vicende e ad una natura giuridica che le distingue da quanto siamo venuti fino ad ora esponendo.

Appare infatti evidente che lo sviluppo storico che ha contraddistinto la formazione e la successiva strutturazione delle decime maggiori – che in assoluto coincidono con decime di natura sacramentale, cioè quelle decime in origine esclusivamente ed integralmente legate alla Chiesa, alla pieve o alla parrocchia, successivamente scisse, attraverso l'ingerenza episcopale, in più quote e condivise con la compagine laica – non sempre trova riscontro nella genesi delle decime minori. In alcuni casi, e lo vedremo chiaramente nel territorio cereano, i legami di queste decime minori con la pieve o più in generale con la Chiesa sono evidenti, e lo sono soprattutto quando viene riscontrata la netta partecipazione ecclesiastica nella divisione dei loro frutti: negli episodi più emblematici, al di là di quei casi in cui il possesso ecclesiastico di decime 'piccole' risulta pressoché totale, il frazionamento portante delle decime grandi, costituito per la quota delle chiese dal residuo quartese, trova una speculare applicazione anche nelle decime minori.

Quando però la presenza di quote ecclesiastiche non compare, la possibilità di tracciare delle ipotesi di riferimento diventa estremamente più complessa. E se è pur vero che l'origine di ogni decima (e in modo indubbio di quelle grandi), nell'accezione sacramentale – cioè

[216] Esemplificati ad esempio per la Valpolicella quattrocentesca da VARANINI 1985a, p. 293-294 (tabella n. 19); altri esempi si trovano citati da MANTESE 1951, p. 70-72; per il veronese cfr. TRECCA 1900, p. 87; BARBIERI 1948, p. 51 (tabella n. V): la pieve di Legnago esigeva il quarto della Decima Grande (su C. 3737), assieme alla decima delle Cortine (su C. 679), alla decima denominata delle 'Mura' (su C. 362), alla decima del Bottazzo (su C. 3126), alla decima del 'territorio' (su C. 245), alla decima dei 'casamenti' (su C. 7) e alla decima delle 'novaglie' (su C. 3074); una decima «certorum casamentorum» è segnalata agli inizi del Quattrocento nel territorio soggetto alla pieve di Isola Rizza (anche se non è possibile avanzare nessuna ipotesi su di un'ipotetica equivalenza di tale tributo con i noti 'casatici'), cfr. ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 215, c. n. n.; per altri esempi di decime minori cfr. anche ARDUINI 1995-1996, p. 24 (S. Sofia di Valpolicella), 110 (Soave).

assolutamente legata alla natura di tributo ecclesiastico esercitato *ex jurisdictione*[217] quale 'controparte' della *cura animarum* – è indubitabile, nonostante le avviluppate e spesso contorte vicende storiche che ne hanno stravolto la conformazione originaria (ma non la precipua natura giuridica), in mancanza di riferimenti certi, quale appunto la presenza ecclesiastica tra i referenti decimali, non può sussistere l'immediata identificazione sacramentale della decima, soprattutto in considerazione di quelle decime riscosse *ex dominio* da laici, come anche dalla stessa Chiesa, su fondi in proprietà che ricorrono con una certa frequenza nella storia della decima[218]. È però altrettanto vero che data

[217] Cfr. CASELLI 1890-1891a, p. 198.

[218] Come segnala Castagnetti per la diocesi di Ferrara, sulla scorta della visita pastorale (1434) di Giovanni Tavelli da Tossignano, in cui erano molte le pievi che riscuotevano «tutta la decima sulle terre di loro proprietà» [CASTAGNETTI 1984a, p. 220 (in particolare la nota n. 16)], suffragata per il secolo seguente da quanto riscontrato a Carpi, dove la locale pieve livella terre di sua proprietà, riscuotendo, oltre al canone annuo, anche la decima, cfr. ZARRI 1981, p. 545 (nota n. 121); un altro caso è invece riscontrabile nella parrocchia di Malavicina che aveva «il *gius* di decimare» sopra i circa C. 100 che formavano la sua dotazione fondiaria, cfr. ASCVVR, *Visite pastorali di G. Morosini*, b. 6, c. n. n. (notizie preparatorie redatte dal parroco di Malavicina P. de Grandi, 1777). Per l'area veronese gli esempi che possono essere addotti sono abbondanti, ancorché cronologicamente non omogenei, cfr. CIPOLLA 1891, p. 126 (Legnago, 1132: su terre del vescovado di Padova si pagava «il terzo del prodotto del vino, e il decimo 'de labore'), 143 (Cazzano, 1229: su terre del monastero di S. Zeno di Verona si riscuoteva il «tercium» più la «decimam uvarum omniumque aliarum frugum»), 144 (Ciringello, 1232: su terre del monastero di S. Zeno il conduttore pagava un fitto in denaro più «decimam omnem et omnem decimationem omnium frugum et bonorum»), 148 (Mantico, 1280: su terre del monastero di S. Zeno si riscuoteva la «terciam partem omnium frugum» più la decima «omnium mazurimorum» e quella delle «bestiarum minutarum»), 151 (S. Maria in Stelle, 1238: su terre della chiesa cittadina di S. Lorenzo il fitto corrisposto è il «tercium et decimam olivarum», oppure il «tercium et decimam uvarum et medietatem et decimam olivarum»), 153 (S. Martino Buonalbergo, 1346: su terre del monastero di S. Michele in Campagna il fitto è stabilito in «40 solidi» più la decima «omnium frugum»); VARANINI 1982, p. 192 (alla fine del '300 i contratti agrari parziari dei *laboratores* della fattoria scaligera per i fondi di Nogarole, li obbligano al pagamento della decima oltre alle corresponsioni dei patti), 195 (analoga introduzione della contribuzione decimale tra le clausole contrattuali parziarie con cui il monastero veronese di S. Nazzaro e Celso affitta le proprie terre di Lepia e Coriano), 195-196 (decima corrisposta su terreni affittati dal conte ferrarese Bartolomeo *a Segrato* con contratto temporaneo), 217 (decima esatta dal citato monastero di S. Nazzaro su propri fondi di Marcellise, affittati sempre con contratto parziario nel secondo quarto del '400); VARANINI 1980-1981, p. 26 (alcuni fondi appartenuti alla dotazione della fattoria scaligera a Pontepossero, passati poi nelle mani dei veneziani Grimani, «solvunt tertium», cioè il canone parziario, e la decima), 73-75 (decima e fitto parziario esatto dai monaci di S. Maria in Organo nelle loro *possessioni* di Roncanova), 96 (decima e fitto riscosso dal monastero veronese di S. Nazzaro e Celso sulle proprietà di Lepia nel 1478); VARANINI 1979a, p. 187, 193, 197 (nota n. 454); REC-

la natura originaria del tributo quanto soprattutto alla luce delle vicende proprie della storia decimale, contrassegnate di continuo da episodi di usurpazione e di lenta erosione delle disponibilità decimali ecclesiastiche, l'abbinamento tra decime minori e decime dominicali (riprendendo il termine che in certo qual modo ha costituito il fulcro dei dibattiti ottocenteschi) non è altrimenti scontato. Forse varrebbe la pena di riconsiderare quanto consigliava anche il giurista seicentesco De Luca, secondo cui per tutte le decime «in dubio praesumantur potius spirituales quam temporales»[219]. Prima di proseguire bisogna quindi fare chiarezza su di una terminologia che in seguito alle sedimentazioni secolari a cui è andata incontro appare ingannevole o poco comprensibile, anche se prima di entrare nel merito della natura giuridica delle decime minori appare opportuno aver delineato nella sostanza gli esempi tratti dal caso cereano.

Decima Baliotto (o Bajolotto). Estesa su di una superficie di circa C. 100[220] (cfr. la tabella n. 3.3 in Appendice III), disseminati su quattro

CHIA 1970-1971, p. 5 (i fondi di Squarzego di proprietà del monastero di S. Michele in Campagna corrispondono il terzo e la decima); RECCHIA MONESE 1984, p. 279, 288-289 (l'autrice nota, giustamente, che il canone parziario di 1/3 più la decima costituivano i 2/5 dell'intero raccolto); ARDUINI 1997-1998, p. 25; BARBIERI 1948, p. 44 (nel primo Quattrocento, la chiesa non pievana di S. Giovanni di Legnago, esigeva la decima su C. 75 di proprietà); LECCE 1953, p. 25-26 (nel 1264, il monastero di S. Michele in Campagna riscuoteva «fictis et decimis» dalle sue *possessioni*); per il padovano cfr. STELLA 1959, p. 301; PRETO 1980, p. 157-159 (i fittavoli dell'abbazia di S. Giustina, corrispondevano all'ente monastico «la mittà et decima de tutte le biave grosse», la «decima et el terzo del lino», la «decima de tutti li menudi […] et il terzo loro», «la decima et dui terzi» dei legumi e la «mittà della uva et la decima»); per il vicentino cfr. MANTESE 1964, p. 264-265 (nel 1448, gli affittuari del bosco della 'Calonega' di proprietà del Capitolo vicentino, versavano all'ente il canone livellario e la decima); VARANINI 1985b, p. 97, 108, 125 (sulle terre della famiglia Proti, a Bolzano Vicentino, i *laboratores* erano tenuti al canone parziario e alla decima); VARANINI 1988f, p. 225. Si vedano poi anche gli esempi addotti da PERTILE 1966, v. IV, p. 447; GANGNEUX 1972, p. 273. La tendenza all'inserimento nei patti agrari, a partire dal XII e dal XIII secolo, di clausole decimali era stata a suo tempo bene evidenziata da BOYD 1952, p. 225-227; da confrontare anche con quanto scrive CASTAGNETTI 1984a, p. 219-220.

[219] DE LUCA 1759, libro XIV, p. 188.

[220] Come si apprende dal disegno di Giovanni Antonio Bresciani in data 22.IV.1755 in ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 14, la cui scheda analitica si trova in GIORDANO 1991, p. 208; un altro elenco sempre settecentesco (estratto dai disegni della catasticazione del 1725) dei fondi soggetti alla decima Baliotto, redatto dal pubblico perito Domenico Bresciani (parente dei precedenti Francesco e Giovanni Antonio) si trova in ADGC, F2, c. n. n. Esiste anche un disegno redatto da Giovanni Francesco Cipolla (14.IX.1663), proprietario di metà dei diritti della decima di Baliotto, che contiene l'in-

delle contrade della Decima Grande (Campi di Sotto, Campi di Su, Malavicina e Passarin), è questa la decima minore su cui è pervenuta la documentazione più abbondante. I primi riferimenti evidenti risalgono all'inizio della dominazione veneziana: nella stessa vendita al pubblico incanto dei beni posseduti dalla fattoria scaligera in cui Galeotto Radici, dopo aver acquisito i due quinti e mezzo dei 3/4 dell'intera Decima Grande di Cerea[221], era entrato in possesso anche dei «tres quarterij totius decimae mazoruminorum, fasolorum, minutorum et uvarum»[222] della decima detta appunto Baliotto o Bajolotto, un nome questo, che richiama alla mente con buona approssimazione la famiglia veronese omonima, come anche i suoi altrettanto plausibili legami con la decima in questione[223]. Il documento relativo alla vendita effettuata nel 1405 dalla Camera fiscale di Verona non reca notizie in merito al proprietario del restante *quarto*, che d'altra parte, in base ad attestazioni di poco posteriori, dobbiamo identificare con la pieve di Cerea[224].

Il legame con la chiesa pievana dissipa fin da subito i dubbi circa la natura originaria della decima mentre, anche se mancano i riferimenti certi, è da supporre fondata l'ipotesi che anche durante il dominio scaligero e l'aggregazione della decima alla fattoria, la pieve abbia mantenuto integra, come pure nel caso della Decima Grande, la fruizione della propria quota in tutto e per tutto assimilabile al quartese. Il *quarto* ecclesiastico della decima Baliotto – ma riscontreremo lo stesso anche per le altre decime minori in cui la pieve era interessata e pure per la quota ecclesiastica della Decima Grande – era a sua volta suddiviso tra l'arciprete della pieve a cui spettava 1/4 del *quarto* e i 32 chierici[225]

dicazione delle pezze soggette, i nomi dei loro proprietari e le percentuali del tributo: il disegno è allegato in una filza processuale settecentesca in ADGC, F9, c. n. n.

[221] Cfr. SANCASSANI 1960, p. 30.

[222] ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 5 (Verona 1811).

[223] La tendenza di alcuni diritti di decimazione a «prendere il nome da un antico detentore, dei secoli o del secolo precedente» è stata segnalata per la Valpolicella quattrocentesca da VARANINI 1985a, p. 166. Sulla famiglia Bajoloto, che dalla metà del '300 legò le proprie vicende con quelle del feudo vescovile di Bovolone, confinante con la *villa* cereana, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1992, p. 85-86; SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 59 *passim*.

[224] La documentazione di riferimento è costituita dagli incanti quattro- e cinquecenteschi della Decima Grande di Cerea, già citati e le polizze d'estimo della pieve successive, cfr. ASVR, AEP, reg. 324 (1653), 325 (1682), 339 (1724), 347 (1752); le polizze dei chierici della pieve sono invece in ASVR, AEP, reg. 340 (1724), 346 (1752).

[225] Alcune notizie sulle vicende dei chiericati della pieve di Cerea sono in FORCHIELLI 1938, p. 133-134 (che rimanda soprattutto al settecentesco Biancolini); in occasione

del tutto «liberi da oneri di ufficiatura e di residenza»[226], vestigio dell'antica e ormai del tutto scomparsa collegialità medievale[227], a cui invece spettavano i rimanenti 3/4[228], a loro volta suddivisi a seconda del numero di chiericati che ciascun chierico possedeva[229]. Una forma di suddivisione (1/4 al pievano e 3/4 ai chierici) delle quote decimali delle pievi – appunto residuo delle norme di vita e di gestione economica comune che regolavano l'antico collegio pievano – che rappresenta, in base alla documentazione rintracciata (cfr. la tabella n. 3.2c in Appendice III), la forma più diffusa e documentata di partizione ecclesiastica nell'intera diocesi veronese[230].

Nel corso dei secoli successivi, la quota laica, a differenza di quanto invece avvenne nella Decima Grande, mantenne l'originaria integrità, anche se andò incontro ad una tortuosa vicenda ereditaria: dai proprietari originari, i Radici, la decima Baliotto passò alla famiglia Cipolla[231] fino ai primi decenni del Settecento[232], quando Lavinia Cipolla

della visita pastorale del 1769 la situazione dei 32 chiericati cereani era la seguente: arciprete della pieve (1), Mensa Cornelia (2), tesoreria episcopale (1), fabbrica della Cattedrale di Verona (3), Mensa accoliti (1), chiesa urbana dei S. Fermo e Rustico (2), Gesuiti di Verona (3), Mensa canonicale (1), arciprete di Pozzolengo (11), abate Ottolini (1), abate Bragadin (1), abate Canal (1), altri nomi ignoti (4) [ASCVVR, *Visite pastorali di B. Giustiniani*, b. 1, c. n. n. (notizie preparatorie del pievano di Cerea, 19.VI.1769)]. Per una veloce analisi dei chiericati cereani quattrocenteschi cfr. ARDUINI 1995-1996, p. 64-66.

[226] FORCHIELLI 1938, p. 120.

[227] Cfr. VIOLANTE 1984, p. 30-31; CHITTOLINI 1984, p. 423; ANDENNA 1984, p. 692.

[228] Su questa forma di suddivisione dei beni collegiali delle pievi cfr. FORCHIELLI 1938, p. 216-217; altri esempi di analoghe proporzioni per le pievi del bolognese in GAUDENZI 1899, p. 52.

[229] Cfr. FORCHIELLI 1938, p. 218: «i chierici sono in possesso ciascuno di un chiericato o benefizio clericale; questi benefizi prendono il nome di titolo; ogni titolo è costituito da un certo numero di porzioni».

[230] Oltre alla tabella n. 3.2c riportata in Appendice III e basata sulla parziale catastizazione delle decime veronesi del 1671, anche il citato Forchielli fornisce qualche indicazione in merito alla quadriripartizione delle entrate pievane, segnalando, nelle schede relative alle pievi, per quali di esse ne rimaneva traccia, cfr. FORCHIELLI 1938, p. 124 (Malcesine), 127 (Cisano), 131 (Sandrà, Bussolengo), 133 (Nogara), 134 (Cerea, Legnago), 136 (Roverchiara), 140 (Illasi), 145 (S. Floriano di Valpolicella), 146 (S. Giorgio di Valpolicella), 148 (Casaleone).

[231] I Cipolla ne entrarono in possesso probabilmente alla fine del Cinquecento o nel corso dei primi decenni del secolo successivo: un documento, già citato, del 1569 ci ragguaglia infatti che «la decima di Balioto […] è una decima che aspetta a uno ditto Mio da Legnago, il quale la possede et affita, et scode separatamente dalla decima grande et altre decime di Cerea» [ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561].

[232] ADGC, *Formulario o norma per la division della decima di Cerea*, c. n. n. (1643): «la decima detta di Baliotto sotto Cerea si divide pur in sedici caratti […] e ne spetta a monsi-

trasmise le quote di decima, probabilmente come dote, alla famiglia Camisani[233] che, a sua volta, nel 1752 le cedette sempre in dote a Vittoria Camisani q. Antonio andata in sposa al conte Giovanni Rambaldo[234]. E nel 1794 il figlio di quest'ultimo, Pietro Rambaldo, liquidò i suoi diritti della decima Baliotto vendendoli ai *compatroni* della Decima Grande di Cerea, che già comunque da qualche tempo ne conducevano in affitto la raccolta decimale[235], per la somma di D. 1200 del grosso[236].

Decima di Isapola. In mancanza di documentazione di riferimento e non conoscendo conseguentemente l'esatta ubicazione ed estensione dei fondi decimati, si può avanzare l'ipotesi di una coincidenza tra il territorio di questa decima e il toponimo territoriale di Isapola (non più rintracciabile), o meglio di Isola Paola[237], localizzabile nel comune di Cerea plausibilmente ai margini della fascia valliva che separava la *villa* da quella confinante di Casaleone[238]; fonti medievali ci informano

gnor arciprete di Cerea un caratto, alli signori chierici caratti tre, al signor Alvise Cevola caratti dodici».

[233] ADGC, F9, c. n. n.

[234] ADGC, *Copia autentica dell'acquisto della decima Baliotto in Cerea dal conte Pietro Rambaldo in data 12 agosto 1794*, , fasc. di c. n. n. (copia notarile dell'originale in atti Giuseppe Alessi di Verona, 1891.IV.24).

[235] Questo spiega i motivi della redazione della catasticazione eseguita nel 1755 da Giovanni Antonio Bresciani dei fondi soggetti alla decima Baliotto, su incarico del presidente dei *compatroni* della Decima Grande di Cerea, come anche l'esecuzione dei comparti settecenteschi del raccolto di questa decima da parte degli amministratori della Decima Grande [ADGC, F2, c. n. n.].

[236] ADGC, *Copia autentica dell'acquisto della decima Baliotto in Cerea dal conte Pietro Rambaldo in data 12 agosto 1794*, c. n. n.

[237] Per il toponimo cfr. BRESCIANI 2000a, p. 39; BRESCIANI 2000h, p. 104.

[238] Nel 1894, l'archivista veronese G. Da Re stese – per conto dell'erudito veronese G. B. Bertoli – una breve memoria relativa alla contrada di Isola Paola, giungendo alla conclusione di una sua ubicazione tra il comune di Cerea e quello di Casaleone: «l'Isola Paola del territorio veronese ricordata in documenti dei secoli XII e XIII diede il nome ad una decima vescovile, parte della quale fino dal secolo XIV al più tardi passò in mano di privati. Ciò risulta chiaramente da parecchie investiture della mensa vescovile di Verona. Ne trovo per esempio una dell'11 novembre 1351, a favore di Antonio Marogna concernente parte della decima 'ville seu contrate Insule Paule et eius pertinencie site in terra seu pertinencia Cerete et Casalavoni' ed un'altra del 29 dicembre 1407 per Omodeo di Cerea che riguarda la quarta parte della decima 'totius pertinentie et contrate Isapole site et posite in curia et pertinencia Cerete et Casalavoni' ed inoltre la quarta parte della decima 'pertinencie et contrate Isapole sive Insule Paule site iuxta Ceretam et Casalavonum'. E precisamente come in questa seconda investitura si legge in un'altra del giorno 7 marzo 1527. Se si potessero quindi determinare i confini della decima di Isapola si avrebbe con essi la situazione esatta della contrada. Ma pur troppo negli Anti-

di un probabile legame tra questa decima minore e la pieve parrocchiale[239], anche se poi le testimonianze relative all'età moderna non ne tramandano traccia alcuna. Sappiamo per certo che anche in questo caso, negli incanti veneziani del 1405, una «quarta pars totius decimae»[240] di Isapola venne acquistata dal medesimo Galeotto Radici, anche se però non è stato possibile risalire agli altri proprietari, tra i quali comunque non figurava la pieve che sembra aver perso ogni diritto sui fondi di quest'area[241]: a distanza di più di due secoli, le polizze dell'estimo civico indicano che l'intero *jus decimationis* era stato rilevato dalla famiglia Alcenago[242], tra l'altro fruitrice anche di importanti quote nella Decima Grande.

Decima dei Cento Campi. Le indicazioni che si possono ricavare dal nome attribuito a questa decima minore non lasciano dubbi sull'e-

chi archivi veronesi non esiste il campione di quella decima, né altra descrizione della stessa che ci possa giovare; e perciò se qualche frutto si è colto fu in modo diverso» [BCVR, *Archivio*, b. 286, fasc. 6, c. n. n.]. Una parte dei fondi che contribuivano alla decima di Isapola sono evidenziati nella catasticazione Bresciani del 1725 nella contrada di S. Vito, cfr. ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. 4 (il confine naturale tra i fondi della Decima Grande e quella di Isapola è dato dal *dugale* Corollo). Cfr. anche BRESCIANI 1938, p. 213 (nota n. 8).

239 Nelle testimonianze rese durante un placito esercitato dall'arciprete dei Canonici di Verona a Cerea nel 1198, si fa menzione della decima di Isapola riscossa dal pievano e da alcuni laici, cfr. quindi ACVR, perg. AC 33, M 5, n. 7 (vecchia segnatura) [trascrizione di B. Bresciani in BCC, *Fondo Bruno Bresciani*, b. Ae 265, fasc. 14]: «ibique in placito generali, quod suprascriptus dominus archipresbyter veronensis ecclesiae tenebat in Cereta, suprascriptus archipresbyter Ceretae, et dominus Berninus et dominus Obertinus de Zerpa et dominus Lancetus pro se et suis sociis conquesti fuerunt suprascripto domino archipresbytero veronensis ecclesiae de Henrigeto et Ventura et Widone filiis q. domini Wilielmi, dicendo quod debebant eis dare decimam de terris de Insula Paula et Casalium».

240 ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 5 (Verona 1811).

241 Varie investiture per questa decima sono menzionate da BRESCIANI 1938, p. 213 (nota n. 8). Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561 c. n. n.: tra gli incanti quattrocenteschi della Decima Grande e delle decime minori viene ricordata anche la decima di Isapola che però «non spectat clericis nec plebi» (24.V.1444). Nel 1569 la decima di Isapola risultava in possesso di «messer Giacomo da Cerea, parte delli heredi di Bernardin Sevarolo et parte de Zanin da Cerea, li quali patroni l'affittano, e scodono a piacer suo, pure separatamente dalla decima grande di Cerea» [*Ibid*., c. n. n. (31.I.1569)].

242 ASVR, AEP, reg. 29, c. 31r-v (polizza d'estimo dei fratelli Marco Antonio e Camillo q. Antonio Alcenago, 1653): essi possiedono «una decimeta nella […] villa di Cerea chiamata Isapola dalla quale ne possiamo cavar d'entrata ducati 80»; ASVR, AEP, reg. 45, c. 835r-v (polizza d'estimo di Ottavio e Giovanni Paolo Alcenago q. Camillo, 1682): «una decimetta nella villa di Cerea chiamata Isapola, quale ci rende d'entrata un anno con l'altro […] ducati settanta in circa».

stensione dei campi interessati al tributo, situati nella contrada di Campi di Mezzo, a ridosso dell'agglomerato urbano di Palesella[243]. Dagli incanti quattrocenteschi della pieve, come anche da quelli del secolo successivo, emerge una situazione del tutto analoga a quella incontrata per la decima Baliotto: l'arciprete e i chierici possiedono il *quarto* della decima, mentre anche la suddivisione della quota ecclesiastica rispetta fedelmente il sistema di partizione che abbiamo incontrato poco innanzi. Per definire invece i restanti tre quarti laici dobbiamo purtroppo accontentarci di una documentazione abbastanza tarda risalente ai primi decenni del Seicento[244]. La decima risultava quindi divisa in sedici quote porzionarie (che prendono, come è riscontrabile per molte altre decime veronesi il nome significativo di *carati*[245]) così distribuite tra sette *compatroni*, molti dei quali presenti nel *condominio* decimale maggiore: l'arciprete della pieve (1/16) e i chierici (3/16), Geronimo Becelli[246] (8/16), Eleonora Zaccari Franco (2/16), il canonico Pier Francesco Zini (1/16), Pietro Barbaro (1/32 i. e. la metà della quota base di un *carato*) e un altro anonimo possessore sempre in ragione di metà *carato*[247]. Grazie alla documentazione pervenuta, ci è data inoltre la possibilità di confrontare la proprietà delle quote de-

[243] Parziali indicazioni sulla localizzazione dei fondi decimati si evincono dal citato disegno in ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. 11; come pure dal documento in data 29.XI.1385, su cui cfr. *infra* la nota n. 12 del capitolo IV («la dexema dela Palexella, la quala si apella la dexema di cento campi»).

[244] Solo un documento tardo-cinquecentesco ci informa della proprietà esclusiva e secolare di questa decima minore da parte della famiglia Zaccari: la presenza degli Zaccari conferma il successivo passaggio della decima dei Cento Campi ai Becelli che, imparentati con gli ultimi discendenti degli Zaccari, ne ereditarono anche le quote della Decima Grande: cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.: «della decima di cento campi, over Palesella sopranominata, vi sono investiti gli Zacharij per ragion di feudo antiquo come consta nelle loro investiture, la qual decima già 10, 20, 30, 50, 100 et più anni che non vi è memoria di homo in contrario, è stata sempre affitada separatamente dalla Decima Grande ordinaria et comune de Cerea, et sempre da loro Zacharij scossa et possessa et non da altri, eccetto la chiesa che vi ha il suo quarto» (1569).

[245] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 53 *passim;* SCOLA GAGLIARDI 1997, p. 10.

[246] Altre indicazioni sulla quota Becelli sono in ASVR, AEP, reg. 28, c. 376r: «una decima nella sudetta villa Palesella contrà Cerea cioè li due quarti nominata la decima de cento campi e può render ducati 15» (1653).

[247] ADGC, *Formulario o norma per la division della decima di Cerea*, c. n. n. (1643), anche per le quote caratali precedenti; l'anonimo proprietario della quota residua può forse essere Giovanni Domenico Fasolo che, oltre ad una piccola quota nella Decima Grande, denunciò nella sua polizza d'estimo del 1653 di godere «un quarto con la ragione d'un carato et sedeci della decima dei cento campi di detta villa dalle quali un anno con l'altro come sia si può cavar d'entrata ducati 28» [ASVR, AEP, reg. 29, c. 426r].

cimali a distanza di più di un secolo (1770), incontrando qualche significativo cambiamento; il *quarto* ecclesiastico non aveva comprensibilmente subito nessuna modifica e alla stesso modo la parte della famiglia Becelli che nella documentazione è significativamente indicata come «il fondo di detta decima»[248], cioè una sorta di nucleo portante a cui erano forse riconosciute, oltre alla maggiore consistenza dei *carati* e oltre alla loro più antica proprietà, le varie prerogative ad esso connesse. Identiche erano rimaste le quote degli Zini, mentre invece quelle spettanti ai Barbaro erano passate, assieme anche alle loro proprietà di Cerea, alla famiglia Bisson[249]; quanto all'inalterata porzione degli Zaccari, era pervenuta nelle mani del conte Alessandro Pompei[250], unitamente alla più consistente percentuale che lo stesso aveva da secoli nella Decima Grande.

Decima di Isolella. Entro la giurisdizione territoriale della pieve era la sola decima di sua esclusiva pertinenza[251], «tutta ecclesiastica»[252], localizzabile dal toponimo di riferimento (ancora esistente) tra le contrade di Malavicina e Campi di Su, a ridosso dell'area valliva che prendeva il nome di Piatton. La suddivisione delle quote decimali era

[248] ADGC, F2, c. n. n.: lettera (4.XI.1770) del pubblico perito Domenico Bresciani al presidente del *condominio* della Decima Grande: «il fondo di detta decima è di casa Becelli e ne rasquote [sic] egli la metà sicché diremo così: il signor Becelli d'ogni quaranta ne rasquote n. 20, li signori ecclesiastici n. 10, il signor Bisson n. 2 e 1/2, il signor Zini n. 2 e 1/2, il signor conte Alessandro Pompei n. 5».

[249] Questo passaggio di proprietà si evince dal confronto dei fondi posseduti dalla famiglia Barbaro nella catasticazione della Decima Grande di Cerea del 1725 e in quella successiva del 1767: a questa data i Bisson risultano già titolari dell'intera proprietà Barbaro.

[250] L'acquisto di queste quote risale comunque alla fine del secolo precedente come si evince dall'estimo del 1682, cfr. ASVR, AEP, reg. 56, c. 55v (polizza d'estimo di Alvise Pompei q. Giovanni Paolo con il nipote Alessandro): «una portion di decima in Cerea con un'altra nominata li cento campi si cava circa ducati 45»; ASVR, AEP, reg. 90, c. 27r (polizza d'estimo di Alessandro Pompei q. Alessandro, 1696): «una portione di decima in Cerea con altra piccola portione in quella nominata li cento campi, si cava d'entrata un anno con l'altro D. 50»; ASVR, AEP, reg. 133, c. 417r (polizza d'estimo di Alberto Pompei q. Alessandro, 1745): «una portion di decima di Cerea nominata li cento campi essendo deteriorata non si ricava più di ducati trenta cinque».

[251] Altri casi di decime esatte in *condominî* ecclesiastici o «distretti esclusivi della chiesa» sono segnalati da FORCHIELLI 1938, p. 125 (Caprino), 130-131 (Sandrà), 134 (Legnago).

[252] ASCVVR, *Visite pastorali di B. Giustiniani*, b. 1, c. n. n. (notizie preparatorie del pievano di Cerea, 19.VI.1769). Anche per una precedente menzione ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 1561, c. n. n.: «la decima de jsolella […] è de i signori chierici et pieve di Cerea et per loro possessa et affitada separatamente dalla decima grande».

pure effettuata sulla base del sistema della collegialità: «a monsignor arciprete ne spetta una quarta parte et alli signori chierici le altre tre quarte parti»[253].

Le decime piccole di cui abbiamo appena fornito un'approssimativa elencazione non esauriscono d'altra parte il complesso delle decime presenti nel territorio cereano, e questo perché l'arciprete di Cerea (senza in questo caso i chierici della collegiata) riscuoteva la decima su alcuni fondi di proprietà della pieve. Occorre comunque procedere con ordine: il pievano e i chierici, come abbiamo appena visto, godevano ciascuno di una ben definita porzione del quartese parrocchiale che, oltre a comprendere la Decima Grande, gravava anche sulla decima Baliotto e sulla decima dei Cento Campi. In tutti i casi considerati, ad eccezione della decima di Isolella, si trattava di evidenti esempi di *condominio* decimale misto[254], in cui tra l'altro la quota ecclesiastica aveva conservato integralmente la propria morfologia originaria, mentre i fondi gravati dai vari tributi decimali che abbiamo appena considerato, tutti entro i *limites* pievani, appartenevano a svariati proprietari che talvolta potevano essere anche gli stessi fruitori laici (come anche la pieve) dei vari diritti di decimazione. La natura giuridica delle esazioni decimali fino ad ora considerate deve essere considerata, come accennato, *ex jurisdictione*, basata cioè sulla capacità coattiva che il diritto canonico assegnava alla pieve sui frutti dei fondi entro la propria giurisdizione ecclesiastica, fondi e terreni che quindi non erano per nulla legati al suo diretto dominio né tantomeno a quello degli altri decimanti (i cui fondi, nel caso ve ne fossero stati entro la circoscrizione pievana di Cerea, contribuivano senza esclusione alcuna la decima alla Decima Grande o alle altre decime minori).

La pieve di S. Maria di Cerea che è collocabile tra le chiese di più antica fondazione del territorio veronese, disponeva di un congruo patrimonio fondiario, disseminato in più corpi entro i propri confini ecclesiastici, un patrimonio che come del resto buona parte, se non la quasi totalità, della proprietà fondiaria e beneficiaria della Chiesa veronese, aveva subito con forza le perduranti incursioni del laicato ma che comunque, alle soglie dell'età moderna, conservava una discreta consistenza, paragonabile per estensione a molti dei patrimoni posseduti dalle famiglie del patriziato urbano a Cerea. Disponiamo nel me-

[253] ADGC, *Formulario o norma per la division della decima di Cerea*, c. n. n. (1643).

[254] Per alcuni cenni alle differenti tipologie di *condominio* decimale presenti nel veronese, cfr. FORCHIELLI 1938, p. 206.

rito di una rara legittimazione dei «corpora et confinia plurium petiarum terrarum dictae plebi pertinentium»[255] fatta redigere nel 1461 dall'allora pievano, che ci ragguaglia nel dettaglio sulla proprietà fondiaria, con ampi cenni alle forme della conduzione applicate. Anche se purtroppo l'inventario presenta mutilazioni che rendono impossibile la lettura di alcune sue parti, nel complesso la struttura dei campi di proprietà della pieve appare ben delineata, estesa in più *possessioni* – le maggiori appaiono quelle contigue alla vecchia pieve di S. Zeno, come poi quelle nella contrada di S. Vito, di Malavicina e in quella di Isolella dove pure la pieve riscuoteva la sua esclusiva decima – per un totale di circa C. 256[256] (tabella n. 3.4 in Appendice III). Pur nell'incompletezza delle informazioni che si possono desumere, appare evidente che più della metà dei fondi pievani erano livellati o affittati, in alcuni casi mediante locazioni brevi[257] («ad certum tempus») o mediante locazioni temporanee di più lunga durata[258] («ad tempus completum») in frumento o in denaro: parte di questi fondi erano, come per i frutti della decima, gestiti in comune dal pievano e dalla collegiata, altri invece spettavano di diritto al solo arciprete. Nel contempo su alcuni di quei fondi che formavano il privato *dominium* dell'arciprete, questi e-

[255] ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, c. n. n.: l'inventario è pervenuto in copia (redatta nel 1584 dal notaio Giulio Persani su incarico del pievano dell'epoca, Cesare Brenzoni q. Agostino). In parte è stato anche utilizzato da CHIAPPA 1991d, p. 133-136.

[256] Ad un confronto con i patrimoni fondiari quattrocenteschi di altre contigue pievi della pianura veronese, la situazione di Cerea mostra molto più concretamente i segni di un effettivo regresso: la pieve di Isola della Scala, in questi decenni, poteva infatti vantare il possesso di ben C. 1165, circa 150 Ha. [ROSSINI 1985b, p. 83 (nota n. 10)], mentre la pieve di Legnago contava invece su circa C. 489 nel 1420 [TRECCA 1900, p. 87].

[257] L'evoluzione dei contratti agrari quattrocenteschi, con la prevalente tendenza dell'affitto parziario sulle forme di conduzione medievale preesistenti, è stata magistralmente ricostruita dai vari lavori di VARANINI 1982, p. 190 *passim*; VARANINI 1980-1981, p. 26 *passim*; VARANINI 1979a, p. 197 *passim*; mentre, più in generale, la situazione regionale quattrocentesca emerge da VARANINI 1996a, p. 854 *passim*. Da ricordare, in merito alle evoluzioni contrattuali del secolo, anche il lavoro di MOMETTO 1992, p. 81 *passim*.

[258] La cui scarsità in area veronese è stata segnalata dal citato VARANINI 1982, p. 188-189 (e note corrispondenti); altri cenni a questi contratti, che potevano avere una durata variabile (in genere novennale/decennale), conosciuti anche come locazioni *ad imperpetuum*, cfr. VARANINI 1980-1981, p. 29-30. Quest'ultimo tipo di locazione era preferito, ad esempio, nella gestione del patrimonio fondiario della pieve di Isola della Scala (in cui però nel Quattrocento la collegialità e il patrimonio comune sembrano ampiamente scomparsi, per far posto ad un'amministrazione riunita nella sola figura del pievano): cfr. ROSSINI 1985b, p. 107-120 *passim*; ROSSINI 1985a, p. 185-202; ROSSINI 1985-1986, p. 137-165.

sigeva anche la decima, oltre al canone annuo di affitto oppure alla prestazione libellatica.

Per avere però un quadro più completo di quanto stiamo dicendo è importante confrontare e integrare i dati della legittimazione quattrocentesca con quelli del primo estimo disponibile per la pieve, redatto nella seconda metà del Seicento[259]; oltre ad essere maggiormente definita, grazie soprattutto ad una documentazione più rigorosa, nella situazione patrimoniale della pieve appaiono alcuni significativi cambiamenti (tabella n. 3.5a in Appendice III). Il più evidente è indubbiamente la discreta riduzione nella quantità dei campi che sommano ora a C. 215, senza contare il fatto che il precedente estimo presentava alcune palesi lacune: una quarantina di campi in meno che, ad un confronto tra i due estimi, impossibile da fare, ma plausibile sulla scorta delle linee di tendenza generali delle vicende della proprietà ecclesiastica veronese, sarebbero da ascrivere con pochi dubbi a livelli resisi inesigibili nel corso del tempo[260]. I dati contenuti nell'estimo del 1653

[259] ASVR, AEP, reg. 324, c. n. n.

[260] A partire dall'estimo del 1653, i pievani che redigono le denunce continuano a rimarcare l'inesigibilità dei vecchi livelli, così ad esempio Marco Antonio Pampuro, arciprete di Cerea al momento del primo estimo conservato, ricorda «che sono molti anni che non si ha scosso alcuni delli sudetti livelli per trascuraggine di quelli che dovevano scoderli, et per la negligenza di far renovar le locazioni a suoi debiti tempi, sichè è necessario rimediarvi, poiché dubito che tutti li sudetti livelli saranno persi, o almeno difficilissimi da essigere» [ASVR, AEP, reg. 324, c. n. n.]; una previsione che comunque non si avverò negli anni seguenti dal momento che anche nel 1725 il pievano del tempo lamentava che dei livelli ancora «la maggior parte non si vede rascossa» [ASVR, AEP, reg. 339, c. n. n.] e dello stesso parere era pure don Simone Zinza, arciprete della pieve dal 1750, mentre compilava la polizza d'estimo del 1752 in cui, quasi laconicamente, continuava a dare conto di livelli inesigibili rispetto all'estimo precedente, con l'aggiunta anche di una «decima di una pezza di terra […] affittata o sia livellata» [ASVR, AEP, reg. 347, c. n. n.] dalla stessa pieve per due minali di frumento all'anno. Dallo spoglio delle polizze estimali della pieve emerge però una situazione anomala nella gestione dei livelli: abbiamo visto che vi erano livelli comuni tra arciprete e chierici, che presumibilmente gravavano su fondi della pieve, e livelli spettanti invece al solo arciprete. Le dichiarazioni che i pievani rilasciano nelle polizze, provano senza ombra di dubbio che la maggior parte dei livelli che nel corso degli anni divengono sempre più difficili da esigere, appartengono alla dotazione comune della pieve, mentre i livelli del solo arciprete, pur con qualche perdita, non cessano di rendere il loro annuo cespite; una spiegazione forse possibile potrebbe legarsi all'eccessiva frammentazione ed eterogeneità dei componenti il corpo chiericale, soggetto a continue sostituzioni (coincidenti con la morte di ogni porzionario) e di conseguenza slegati dall'ambito cereano e nell'impossibilità di controllare autonomamente l'andamento del patrimonio comune, anche se non è da escludere che questa situazione fosse invece legata alla svogliata gestione dei loro massari (che è poi quanto lasciano intuire le parole degli stessi pievani di Cerea), cui spetta-

permettono inoltre di suddividere con precisione la diretta partecipazione del pievano e dei chierici nel governo del patrimonio comune: appare così evidente che i fondi della contrada di Malavicina, dove si concentrava il nucleo più consistente della proprietà pievana, venivano gestiti secondo il modello collegiale dall'arciprete e dai chierici (con le medesime divisioni porzionarie dell'entrata dominicale che abbiamo incontrato in precedenza per le decime[261]), mentre gli stessi campi erano poi soggetti alla contribuzione decimale alla Decima Grande[262]. In comune erano anche i campi di S. Zeno e quelli nella

va il compito di amministrare il patrimonio comune e di eseguire le annue divisioni, secondo i titoli posseduti da ciascun chierico. Il problema della progressiva inesigibilità delle entrate di livello nella Chiesa veronese è stato affrontato da BORELLI 1981a, p. XXXII-XXXIII; FANFANI 1981, p. 246; PRETO 1981, p. 348-350; ZALIN 1993, p. 70-75; altri esempi, per aree esterne a quella veronese, sono quelli riportati nel citato saggio di ZARRI 1981, p. 525; FASULO 1980, p. 148-149.

[261] ASVR, AEP, reg. 324, c. n. n.: «aspetta per un quarto all'arciprete, et per li altri tre quarti ali chierici di detta pieve di Cerea».

[262] È interessante notare che nel presentare la descrizione dei beni della chiesa di S. Maria di Cerea del 1653, il pievano ricorda più volte che le pezze della *possessione* di Malavicina corrispondevano la decima ai *compatroni* della Decima Grande sicuramente «per errore, poiché come appar dall'instrumento della descrittione di tutti li beni stabili di questa pieve di Cerea fatto sotto li 9 novembre 1461 […] non solamente aspetta all'arciprete la decima delle sudette sette pezze di terra ma anco di tutte le altre pezze tanto della sudetta possessione che è di pertinentia di Cerea divisa di diverse contrade anco d'Isolella [che corrispondono ai circa C. 64 presso S. Zeno e Finisella (cfr. la tabella n. 3.5a in Appendice III)], quanto della possessione che è di pertinentia di Malavicina divisa di diverse contrade […] il che appar chiaramente dall'infrascritte parole registrate nel sudetto instrumento cioè 'decima omnium petiarum terrarum ecclesiarum Sanctae Mariae et Sancti Zenonis de Cereta spectat et pertinet domino archipresbytero soli'» [ASVR, AEP, reg. 324, c. n. n.]. Dalla documentazione successiva non sembra comunque che le recriminazioni della pieve siano riuscite a modificare lo *status quo*. L'archivio della Decima Grande ci ragguaglia su qualche infruttuoso tentativo dei successivi pievani, desiderosi di ripristinare il loro antico *jus decimationis* sui campi di Malavicina; così ad esempio nel giugno del 1739 don Francesco Lupi, valendosi dell'appoggio «di uomini che sono soldati del pressidio di Legnago» [ADGC, F13, c. n. n.: mandato del vice capitano di Verona Pietro Barbarigo, 30.VI.1739] riuscì a riscuotere le decime sulle sue *possessioni*, decime che ormai da tempo erano esatte dai *compatroni*. La reazione di questi ultimi non tardò e, dopo aver richiesto e ottenuto il solito mandato rettorile a favore delle proprie istanze, citarono in giudizio il Lupi (che si fece difendere dal famoso avvocato Domenico Micheli, autore della citato saggio di pratica forense veronese). Il Micheli nella sua arringa davanti al giudice della Camera fiscale «disse come che la decima sopra li beni ora possessi da Cavazocca, [che] erano detenuti da signori Marchesini suoi [della pieve] auttori in Malavicina, spetta al solo rever.mo arciprete suo principale, essendo li stessi beni in proprietà di ragione della sua venerabile pieve». Le secolari ragioni della pieve, oltre ad essere contestate dai *compatroni*, pare lo fossero anche dai nuovi affittuari della pieve, i Cavazocca per i quali la riscossione della decima da parte dell'arciprete

contrada di Finisella, anche se però in questo caso la decima veniva riscossa dal solo arciprete. A questi si devono aggiungere alcuni fondi sparsi tra la contrada di S. Vito, Cerea e S. Zeno che erano invece di esclusiva competenza del pievano, il quale ne organizzava la conduzione o l'affitto e ne riscuoteva la quota domenicale come pure la decima (tabella n. 3.5a in Appendice III): infine, lo stesso arciprete risultava dotato di un'ulteriore porzione beneficiale in alcuni campi di proprietari laici (ma con ogni probabilità residui più che evidenti di vecchie livellazioni della pieve), sui quali esso solo aveva diritto ancora una volta al tributo decimale (tabella n. 3.5b in Appendice III).

Da quanto è emerso appena sopra, la decima pertinente al solo arciprete risultava riscossa su fondi di proprietà della pieve (o come nell'ultimo caso considerato, facilmente riconducibili ad un passato dominio della stessa) in aggiunta ai livelli[263] e ai fitti che venivano riscos-

rappresentava in certo qual modo un rafforzamento dei legami di dipendenza formale con l'originario proprietario dei fondi, legami che, al contrario, la nobile famiglia veronese preferiva dimenticare o affievolire fin dove possibile. Purtroppo non è pervenuta la sentenza risolutiva, che possiamo comunque immaginare sfavorevole alla pieve, dal momento che anche il mancato esercizio del suo diritto di decimazione sui campi di Malavicina superava di gran lunga il termine quarantennale di prescrizione mentre provava, nel caso contrario, la continuità della decimazione dei *compatroni*. Per quanto attiene invece ai Cavazocca, è plausibile ritenere che siano riusciti ad entrare in definitivo possesso di parte dei campi della pieve a Malavicina: nella visita pastorale del 1769 il pievano del tempo si rammarica infatti di aver perduto il fondo della Pioppazza (Malavicina) «convinto con sentenza di taglio dal nobile signor Cavazocca» [ASCVVR, *Visite pastorali di B. Giustiniani*, b. 1, c. n. n. (notizie preparatorie del pievano di Cerea, 19.VI.1769)]. A questo proposito, vale la pena notare che già al momento della catasticazione di Francesco Bresciani, dovevano essere insorti problemi sulla determinazione del proprietario effettivo dei fondi della Pioppazza; difatti, in data 24.IV.1726, un mandato del capitano di Verona Lorenzo Loredan, obbligava il Bresciani a rettificare i nominativi precedentemente rilevati: «commettemo ad instanza delli reverendi chierici della venerabile pieve di Cerea, compatroni anch'essi della decima stessa, al Bresciani [...] che in ocasione di catasticare le pezze di terra in Malavicina, in quanto alcuna di esse confinasse con la possessione ora detta la Piopazza, o con altri beni di ragione de chierici antedetti, debba in quella parte descrivere il confine come di ragione de chierici stessi, e non con altra singolarità, e così debba fare in ogni altro loco del distretto, e pertinenze di Cerea» [ADGC, F11, c. n. n.]. La vicenda della *possessione* di Malavicina oltrepassò comunque i confini della pieve, attirando l'attenzione del canonico e poligrafo settecentesco G. Muselli, che stese un sintetico resoconto della lite e delle ragioni dei suoi protagonisti, cfr. BCAVR, ms. DCXIV, *Muselli Giuseppe: miscellanea*, c. 83r-114r (*Informazione dei fatti e ragioni nella causa della Ven. Pieve di Cerea contro gli eredi del Sig. Domenico Marchesini per certa possessione spettante ad essa Pieve detta Piopazza*); il ms. è descritto in *I manoscritti della Biblioteca Capitolare* (1996), p. 497.

[263] La situazione dei livelli della pieve di Cerea era 'frastagliata': alcuni erano comuni, la maggior parte era invece del solo arciprete. Analoghe corresponsioni decimali su

si sui campi della chiesa cereana. Il problema che quindi si pone è quello di determinare con precisione l'esatta natura di questa decima, vedendo cioè se si tratta di una decima sacramentale del tutto simile a quelle esatte su tutti i fondi entro i *limites* pievani, oppure se questa decima si avvicina maggiormente a quell'«entrata di diritto privato a favore delle Chiese in corrispettivo di concessioni di fondi ordinariamente con riserva di dominio»[264], che nella storia della decima prende il nome di decima dominicale, in sostanza la sola che la famosa legge di commutazione del 1887 avesse effettivamente mantenuto in vigore.

Nel corso delle secolari vicende della storia della decima, le cosiddette decime dominicali sono abbastanza frequenti e, come abbiamo visto, ampiamente documentate pure per il veronese: la peculiare differenza dalle decime ordinarie, sacramentali, consisteva oltre al fatto che i fondi interessati erano di proprietà di chi percepiva il tributo decimale, nel fatto che questo era pagato *jure colonario*, come un censo, un canone[265], una «purely secular rent»[266] in riconoscimento di una temporanea concessione dei terreni[267]: in sostanza, come ebbe a scrive-

terreni livellati, sono segnalate per le proprietà dell'abbazia della Vangadizza da BACCAN 1997, p. 215-216.

[264] Cfr. JANNACCONE 1960, p. 259.

[265] *Ibid.*, p. 262.

[266] CONSTABLE 1979a, p. 239.

[267] Cfr. GIANZANA 1911, p. 464 («la decima dominicale si deve in ragione ed effetto giuridico del dominio temporale della Chiesa; e l'amministrazione dei sacramenti ed ogni altro ufficio religioso vi sono estranei»), 469 («la decima domenicale ha per base un vincolo che lega colui che la paga a colui che la riscuote, vincolo che ha origine in una concessione di terra fatta dal decimante […] questa decima non aveva carattere generale come la sacramentale che doveva esser pagata da tutti i fedeli, ma era una decima speciale che esigevasi solo dai possessori di quei fondi che vi erano per titolo speciale soggetti»); CASELLI 1890-1891a, p. 193; FALCO 1941, p. 245: «appunto si chiamano dominicali, perché dovute per una ragione privatistica di dominio, sia che esso spettasse ad enti ecclesiastici, che avessero direttamente concedute le terre in godimento verso il pagamento del canone, sia che esso spettasse a proprietari laici, che avessero donato o ceduto all'ente ecclesiastico il diritto all'esazione del canone, corrispettivo della concessione dei fondi di loro proprietà»; FALCO 1936, p. 48: «decime dominicali non sono che quelle che ebbero origine da concessioni fatte sui proprii fondi da principi o privati, ovvero che si pattuivano o riservavano i proprietari di fondi all'atto che li donavano o davano a livello od enfiteusi, o, finalmente, che ebbero origine da una regalìa». Non manca, in merito, un esempio riferibile al territorio veronese: tra il 1573 e il 1575, la Repubblica requisì alcuni beni comunali a Sommacampagna, in seguito (1584), tali terreni vennero restituiti al comune «coll'imposizione però della decima sui prodotti» [FERRARI 1918, p. 28 (nota n. 2)]; richiama l'episodio citato anche FERRARI 1925b, p. 335-336 e FERRARI 1930, p. 80-81: «su certi terreni, una volta di pertinenza della Campagna e poi riconosciuti come Beni Comunali di un dato Comune, [venne] imposta la decima dalla Signoria nell'at-

re il De Luca, si trattava di decime che «debitae sunt ex quodam jure territoriali seu iurisdictionali illi ecclesiae intra cujus limites bona existunt», e che di conseguenza «important canonem, vel responsionem pro recognitione dominii, et loco portionis dominicalis, ideoque dicitur jus reale in specie»[268]. A differenza dunque della decima sacramentale che, come abbiamo ampiamente rimarcato nel primo capitolo, era un diritto che non ineriva il fondo (*ius in re*) ma solo ed esclusivamente i suoi frutti (*ius ad rem*), la decima dominicale costituiva in tutto e per tutto un diritto reale legato al diretto dominio[269], «gravava sul fondo stesso e lo seguiva quale onere reale, e quindi quale obbligazione alla relativa prestazione»[270], un diritto la cui durata era di conseguenza limitata nel tempo, dal momento che «ended when the lands were restored to the church»[271], a differenza invece della decima sacramentale la cui contribuzione non veniva mai a cessare, a meno di particolari eventi (composizioni, prescrizioni, ecc.) che comunque, anche se solo nella teorica elaborazione del diritto canonico, non erano mai in grado di cancellare il perpetuo contributo decimale.

Il caso forse più emblematico e maggiormente studiato in relazione alle decime domenicali è quello delle *nonae* o nell'accezione più corretta *nona et decima*, una contribuzione, resa obbligatoria come la decima sacramentale dalla legislazione carolingia[272], che corrispondeva appunto ad un quinto dell'intera produzione di un fondo di proprietà ecclesiastica[273], versato alla Chiesa in ricognizione della concessione fondiaria. È d'altra parte fondamentale riconoscere che il fondo gravato della *nona et decima*, quindi l'onere reale, doveva nel medesimo tempo contribuire anche la decima sacramentale, onere *ex jurisdictione*, come tutti gli altri fondi che appartenevano al medesimo distretto ecclesiastico[274]: «there is no suggestion, furthermore, that the tenth in

to che, dopo confiscati, venivano nuovamente a quello concessi con un tal obbligo. È questo un bell'esempio di decima laicale».

[268] DE LUCA 1759, libro XIV, citato in CASELLI 1890-1891a, p. 193 (nota n. 89).

[269] Cfr. GIANZANA 1911, p. 470; JANNACCONE 1960, p. 262.

[270] JANNACCONE 1960, p. 262-263.

[271] CONSTABLE 1979a, p. 237.

[272] Cfr. CONSTABLE 1979a, p. 224-250; GIANZANA 1911, p. 469; SCHIAPPOLI 1940, p. 74; GAUDENZI 1899, p. 19-20.

[273] Cfr. CONSTABLE 1979a, p. 224; altri esempi di tale doppio tributo decimale per l'età moderna sono in MAKKAI – ZIMÁNYI 1982, p. 93-94.

[274] Cfr. CONSTABLE 1979a, p. 236: «the ninths and tenths were to be given in addiction to the normal tithe, which simply returned to God what every Christian owed him».

these cases [i. e. quale *nona et decima*] was the same as the normal ecclesiastical tithe, which the tenant was still required to pay to the church where he received the sacraments»[275]. La specificità (anche terminologica) della contribuzione di *nona et decima* venne comunque ad esaurirsi progressivamente già a partire dal IX e X secolo, «absorbed into simple ground rents»[276], distintamente «paid either in kind or in money»[277], e cioè livelli, precarie, enfiteusi, che d'altra parte oltre a non modificarne la precipua natura di onere reale continuarono a costituire una delle forme più utilizzate nella cessione temporale della proprietà ecclesiastica. Il risultato più evidente di questa evoluzione, come ha argutamente annotato il Ferraboschi, è stato quello di rendere di certo «meno chiara, anzi del tutto oscura, […] la distinzione tra il livello e la c. d. decima dominicale, proprio perché la decima, ammesso che dovesse chiamarsi tale, poteva costituire il canone corrispettivo di un terreno, dato a livello»: per cui se «il livello è il residuato di una forma di concessioni di terre, la decima (dominicale) è la parte dei prodotti, dovuta in riconoscimento di un antico dominio. Siccome poi 'livello' si è finita per chiamare la stessa prestazione, diventata perpetua, la differenza tra decima e livello è rimasta, per lo più, solo di nome»[278].

La breve digressione sul problema della *nona et decima* ha quindi permesso di evidenziare con certezza la presenza sullo stesso fondo di due tributi, differenti per natura giuridica, anche se entrambi fruiti da un medesimo proprietario, due decime, «la ecclesiastica per l'amministrazione dei sacramenti e la domenicale»[279] come riconoscimento del possesso. Le caratteristiche del presente lavoro ci portano ovviamente a dover generalizzare linee di tendenza nella storia della decima che presentano sviluppi ed evoluzioni molto più complesse, nella maggior parte dei casi anche geograficamente differenti; va d'altra parte ricordato che la disponibilità di materiale di confronto per i problemi legati alle decime minori risulta al momento alquanto scarsa[280]. Se spesso è

[275] *Ibid.*, p. 249.

[276] *Ibid.*, p. 245.

[277] *Ibid.*, p. 250.

[278] FERRABOSCHI 1976, p. 297.

[279] GIANZANA 1911, p. 470.

[280] Un caso emblematico di doppia contribuzione decimale è stato segnalato per la pieve veronese di S. Lorenzo di Grezzano: i fondi soggetti alla giurisdizione della pieve, non quindi di sua proprietà, risultano contribuire in genere a due decime, il *quarantino* (del tutto assimilabile al noto quartese) e la decima ordinaria. Il primo tributo spettava

possibile documentare la loro presenza, legata soprattutto alla proprietà ecclesiastica, diventa poi arduo e problematico discernere il groviglio di stratificazioni e di *consuetudines* che, depositandosi nei secoli, hanno loro fornito una conformazione particolare. Quanto si è potuto determinare per le decime minori di Cerea, lo si è potuto fare attraverso una documentazione effettivamente abbondante e continua, che ha permesso confronti e comparazioni diacroniche, ma che alla fine, per poter essere interpretata deve far riferimento a spunti, cenni, paragoni i più disparati e non sempre cronologicamente ordinati.

In base a queste poche indicazioni raccolte che hanno quindi permesso di evidenziare la duplice tipologia di decime che venivano esatte sui fondi ecclesiastici, possiamo trarre qualche approssimativa con-

esclusivamente alla chiesa locale, mentre invece il secondo ai *compatroni* laici della decima: dalle poche informazioni disponibili si evince che il *quarantino* e la decima vera e propria gravavano separatamente su parti ben distinte dello stesso fondo; a titolo di esempio si possono citare alcune indicazioni settecentesche di mano del pievano, tratte da una *legitimatio* dei fondi soggetti alle due decime: «campo del galo la di cui casa è quella, che giace vicina alla strada doppo il mulino di sotto per andare alla torre storta. Paga in parte Xma alla casa Canossa et in parte il 40no. Si paga decima nelli campi di là dal ponte della strada grande sino alla casaria. Altri campi il vignal avanti la casa, le bine lunghe e la pezza circondata d'albare overo in facciata al bosco pagano 40no» [GALVANI 1970-1971b, p. 413]. D'altronde però, anche se appare un fenomeno piuttosto raro nel complesso dei fondi decimabili di Grezzano, è testimoniata anche una netta sovrapposizione delle due decime: ad esempio la *possessione* denominata *Capane*, «paga di tutto il 40no alla chiesa ma bensì la Xma alla casa Miniscalchi» [*Ibid*., p. 413]. In quest'ultimo caso, la procedura di esazione prevedeva la preventiva sottrazione del *quarantino* dal raccolto complessivo, mentre solo sul rimanente veniva poi estratta la decima ordinaria «d'ogni dieci una» [*Ibid*., p. 412] che andava ai laici: i fondi colpiti da questa doppia decima, corrispondevano quindi una quota molto più elevata del raccolto. A differenza del quartese, che non era altro che la quarta parte della decima, sottratta appunto dal decimo del raccolto, a Grezzano *quarantino* e decima non sembrano essere del tutto integrati: nell'usuale prassi di decimazione, il quartese era quindi scorporato dalla decima dopo che questa era stata esatta dai fondi, qui invece la decima, pagata da parte di un fondo o sovrapposta al *quarantino* sul medesimo fondo, mantiene inalterata la sua fisionomia originaria di *rectum decimum*: «li dieci deve essere per la decima ed il quaranta per il quarantino» [*Ibid*., p. 417]. Purtroppo le informazioni in possesso non permettono di verificare, al momento, l'eventuale presenza di analoghi episodi nel veronese, mentre nel contempo impediscono di trarre qualsiasi conclusione per spiegare le motivazioni consuetudinarie e giuridiche della sovrapposizione di queste due decime. Qualche altro cenno al *quarantino* in GALVANI 1970-1971a, p. 191-193 *passim*. Un ulteriore caso di doppia decima è pure segnalato per la comunità di Negrar nella Valpolicella veronese, dove, nel caso di riduzione a coltura del bosco comunitario, era prevista «oltre la decima ordinaria agli aventi diritto» anche «un decimo dei nove decimi restanti» al comune stesso, cfr. VARANINI 1983, p. 108.

clusione per il caso cereano: dalla legittimazione quattrocentesca e da tutte le serie di estimi dei secoli successivi apprendiamo con certezza che la proprietà fondiaria della pieve di Cerea era quasi sempre affittata, presumibilmente (e grosso modo a partire dalla fine del Cinquecento) mediante il ricorso al tradizionale contratto di *lavorenzia*[281], ampiamente diffuso nell'area veronese di età moderna, o livellata.

Dalla legittimazione del 1461, appare evidente che gli stessi fondi che contribuivano la prestazione libellatica in natura o in denaro, o quelli che invece corrispondevano l'annua quota di fitto, erano soggetti al tributo decimale che veniva riscosso dal solo arciprete; la sovrapposizione dei due tributi dovrebbe, in questo caso, rispecchiare fedelmente il modello di cui abbiamo appena dato conto. Il fitto o il livello erano l'equivalente del canone annuo, il censo, attraverso cui veniva riconosciuta l'originaria proprietà della pieve di Cerea, la decima rappresentava invece il corrispettivo «in sola ratione administratione sacramentorum»[282].

[281] Per le caratteristiche e l'evoluzione che dal Quattrocento caratterizza la *lavorenzia* veronese si vedano i lavori di VARANINI 1982, p. 212-213; VARANINI 1980-1981, p. 38-39; MOMETTO 1992, p. 81-88. Per il secolo seguente cfr. BORELLI 1974, p. 55-58, 68-69, 75; BERENGO 1975, p. 508; BERENGO 1963, p. 201; l'applicazione del contratto di *lavorenzia* nella conduzione della proprietà ecclesiastica è invece segnalata da BORELLI 1980b, p. XXII (monastero di S. Maria della Scala); BORELLI 1980a, p. 152 *passim* (monastero di S. Nazzaro e Celso) ; BORELLI 1981b, p. 272 (monastero di S. Vito e Modesto di Cerea), 274 (abbazia di S. Pietro di Villanova), 272 (monastero di S. Giuseppe e Fidenzio); BORELLI 1991, p. 540; BORELLI 1983, p. 283; BORELLI 1982c, p. 137; FERRARI APRILI 1988, p. 126, 133, 135. Una conferma dell'utilizzo di questa forma di conduzione nella proprietà ecclesiastica della pieve cereana si ricava da ASVR, AEP, reg. 324, c. n. n.: l'arciprete annota nella polizza che i campi di Malavicina sono dotati di un «casamento con casa da muro et stalla, coperto di paglia, forno, pozzo et ara dove habita il lavorente di questa possessione»; ADGC, F15, c. n. n. (1724-1745): in una nota delle entrate dei chierici sono riportati (1745) i corrispettivi degli affitti delle *possessioni* comuni (S. Zeno, Roè, Isolella, Malavicina) affidate appunto a *laorenti*. Analoga forma di conduzione veniva utilizzata nella gestione dei beni della pieve di Bovolone, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1997, p. 8 *passim*.

[282] DE LUCA 1759, libro XIV, citato in CASELLI 1890-1891a, p. 195 (nota n. 89). Cfr. BRAMBILLA 1984, p. 403-404: «il beneficio può essere unito a un ufficio temporale per costituire un feudo di diritto laicale: nel quale dunque si congiungono e si sommano, nella formazione del reddito come prelievo feudale, la *pars dominica* come quota del 'padrone', corrispondente al dominio utile o possesso dei frutti del suolo come terreno agrario, e una quota di diritti fiscali-giurisdizionali investiti coll'*officium temporale*, corrispondenti al dominio eminente sul suolo come 'terreno politico'. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il chierico disponeva soltanto di diritti sul reddito, e solo nella sua veste spirituale, in questo secondo caso egli cumula in sé due persone giuridiche, spirituale e temporale; e nella seconda veste dispone anche di diritti sul bene, sia utili come *pars dominica*, sia eminenti come entrate fiscali-giurisdizionali».

La medesima situazione è poi deducibile anche dagli estimi successivi, pur con qualche evidente cambiamento; da quest'ultima documentazione fiscale si constata chiaramente che su tutti i fondi di proprietà della pieve, ad eccezione di alcuni campi contesi che venivano decimati dai *compatroni* della Decima Grande, è l'arciprete, il solo avente cioè la *cura* (i chiericati sono da secoli stabilmente divenuti dei benefici *sine cura*) ad aver diritto alla decima, che è quindi, a più buon motivo, ascrivibile a decima sacramentale[283], mentre per quanto riguarda i censi e i canoni *ex dominio*, questi nella maggioranza vengono equamente suddivisi nelle porzioni che compongono la collegiata o rimangono all'arciprete per quei pochi campi che costituivano la sua personale dotazione.

L'unica differenza di rilievo tra l'estimo del 1653 e la legittimazione del 1461 consta nel fatto che solo alcuni fondi, soggetti al pagamento del livello o, come abbiamo detto, riconducibili senza dubbio alla proprietà ecclesiastica, continuavano a contribuire la decima sacramentale all'arciprete; tutti i restanti livelli, che ancora venivano riscossi da arciprete e chierici, non erano più gravati dalla corresponsione decimale, segno tangibile di quei gravi disordini della proprietà ecclesiastica che solo lentamente e parzialmente la Chiesa post-tridentina riuscì a risolvere. Non devono quindi stupire le accorate parole dei pievani cereani che in questi stessi anni lamentavano – oltre ai citati usurpi dei decimali laici sulle pezze di ragione della chiesa o su quanto dovutole nelle quote delle decime minori che condivideva[284] – che «per trascuragine delli massari de signori chierici, la maggior parte d'essi livelli overo affitti si sono resi inesigibili, over totalmente persi»[285] e come i beni si trovassero «molto deteriorati»[286].

[283] La percentuale di decima che l'arciprete applicava a questi fondi corrispondeva all'esatto 10%, a quella cioè che i documenti indicano spesso come 'giusta decima' o *rectum decimum*, cfr. ADGC, F13, c. n. n. (1739); cfr. anche ASVR, CF, reg. 196 (a Zevio si riscuoteva la 'decima giusta', oltre a percentuali minori).

[284] ASVR, AEP, reg. 324, c. n. n. (1653): «dalla decima di Cento Campi, essendo stata scossa tutti li sudetti anni cinque dal signor Lonardo Becello, uno de signori compatroni secolari di questa decima, la pieve qui di Cerea ha ricevuto quello che li è stato dato a discrettione del sudetto signor Becello, sicchè però essendo abuso non si deve tollerare, et all'arciprete sono toccati minali due di formento incirca all'anno, et non altro benché di questa decima si scoda come si fa anco nelle altre decime, non solo formento ma anco uva, miglij, legumi, porci, agnelli et di decima di tutto quello che si scode nelle altre decime».

[285] ASVR, AEP, reg. 325, c. n .n. (1682).

[286] ASVR, AEP, reg. 339, c. n. n. (1724).

APPENDICE III

DOCUMENTO 3.1
Contratto tra il conte G. Bevilacqua in rappresentanza dei proprietari della decima di Minerbe e il pubblico perito Francesco Milani, per la realizzazione della catasticazione dei beni soggetti alla decima (28.XI.1733).
Fonte: ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453.

Havendo stabilito l'Ill.mo Sig. Co. Gaetano Bevilacqua, e Signori Compatroni della decima di Minerbe far cattasticare, e perticare tutti li campi soggetti alla medesima, tanto obligati, quanto essenti, hanno perciò accordato, e firmato contratto con D. Francesco Millani di Cologna, publico perito, et agrimensore per la facitura di detta cattasticazione, e perticazione, e dissegni con li patti, condizioni, et obblighi infrascritti a cautione delle parti, come resta espresso, e dichiarito con la presente, che sottoscritta dovrà aver l'intiera, e puntual essecutione.
Primo. Che detto perito Millani debba quanto prima dar principio a far la perticatione sudetta sino che la staggione è buona, con obligo espresso che debba esser terminata, e perfettionata dentro il mese d'aprile venturo 1734, salvo che se per infermità, o per altro impedimento di guerre, o d'altro accidente, (ch'Iddio tenghi lontani) venisse impedita l'operatione, la quale s'obliga farla in ogni tempo proprio, et opportuno liberato da tal'impedimenti.
Secondo. Dovrà misurare, e perticare tutti li beni soggetti a detta decima nel comun di Minerbe tanto obligati a quella, quanto essenti, e con distintione dichiarir le loro quantità, li nomi de patroni, e possessori, e le contrà, strade, dugali, et altro, come venirà dimostrato, et insegnato dall'uomo decimale prattico, che doverà esser sempre a tal effetto assistente, condotto a spese de signori compatroni di detta decima.
Terzo. Dovrà pure detto perito far due dissegni uniformi di tutti essi beni, distinguendo li corpi, quantità, nomi de possessori, contrade, strade, dugali con li essenti con colore diverso, e ciò dentro il termine di sopra espresso.
Quarto. Per le quali fatture saranno obligati li signori compatroni corrisponder a detto perito per mercedi della misuratione così accordato, e stabilito soldi quattro del campo, che sono lire vinti per cento, et per le mercedi delli due dissegni o due soldi del campo, che sarebbero in tutto tra detta misuratione, e dissegno soldi sei del campo, o pure per detti dissegni ducati dieci dell'uno, sono ducati venti [†] e questo ad ellettione di detti signori compatroni.
Quinto. Saranno pur tenuti dargli a detto perito l'alloggio, e comodo di casa, per il dormir per quanto al vitto, e cibaria doverà esso perito farsi la provisione a sue spese tanto per se stesso, et dell'uomo, che pallizerà, non però del decimale sopradetto.
Sesto. Saranno obligati detti signori compatroni doppo giorni otto di lavoriero corrisponderli ducati vinti per far le necessarie provisioni di ciò gl'occorre come altri ducati vinti alla mettà della misuratione, et il rimanente importo di dette sue mercedi di perticattione, e dissegni al fine perfettionate le operationi, e consegnate che saranno le perticationi, e dissegni medesimi, e ciò senza contradizione.

DOCUMENTO 3.2
Pagamenti sostenuti dal pievano di Minerbe in ragione delle quote di decima possedute, in merito alla catasticazione di cui al documento precedente (2.III.1734).
Fonte: ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453.

Il reverendo Sig. Arciprete Facciotti pagherà al Sig. Francesco Millani in ordine alla scrittura 28 novembre 1733 il venti per cento per la catasticazione, e perticazione delli campi soggetti alla decima di Minerbe.
Al Sig. Francesco Casalini nodaro in Minerbe per catasticare in buona, e valida forma i detti campi il dieci per cento, e doverà darne due copie in forma autentica.
Alli decimali Paolo Franco q. Giacomo e D. Francesco Bergamo q. Vincenzo entrambi di Minerbe per cadauno ducati nove.
Al massar di detto comun per la sua assistenza le solite mercedi di troni uno al giorno.
A tutti li predetti pagherà in rate, a norma dello stabilito col detto Sig. Millani, e da tutti ne riporterà ricevuta.
Finalmente pagherà le spese de mandati, dimissorie, intimazioni, et altro per detto affare, e tenirà conto.

DOCUMENTO 3.3
Catasticazione della decima di Sorgà (1782).
Fonte: ASVR, *Pindemonte-Rezzonico*, b. 32.

Il nobile signor conte Gerolamo Murari dalla Corte per togliere le confusioni, e disordini, che da qualche tempo venivano introdotti da alcuni possessori de beni nella villa di Sorgà circa il pagamento delle decime con titolo di feudo dovutogli in forza dell'istromento d'acquisto per la casa Murari fatto dalli reverendi padri di Santa Maria in Organis, come da rogito del dì 2 agosto 1571, e dell'investiture per esso, e suoi maggiori riportate dal Magistrato Eccellentissimo a Feudi, ha creduto opportuno di far rilevar un accurato catastico, o sia campione di tutte le pezze di terra, e respetivi possessori di quelle, poste nel distretto di detta villa di Sorgà, soggette alla contribuzione delle dette decime feudali, e nel tempo stesso col mezzo di publico perito Giovanni Mocatti, rilevare un dissegno dimostrante la faccia, e quantità delle pezze di terra colla connotazione de numeri co' quali è distinto il catastico, quali poi catastico, e dissegno completi sotto il giorno 20 settembre 1781 sono stati presentati nella Magnifica Fiscal Camera li 22 settembre 1781, e fu nottificata tal presentanza a cadaun possessore di esse pezze di terra col mandato preffetizio del giorno stesso, perché ognuno potesse nel termine di mesi tre dal dì dell'intimazione del detto mandato introdure ogni eccezione, che avesse credito poterli competire, e con alternativa, che passato esso termine senza reclamo si avrebbero avuti esso campione, e dissegno per veri, et innoponibili. Per verità nel fratempo non è comparso in detta Magnifica Fiscal Camera alcuna opposizione scritta a detto campion, e dissegno, ma diversi de signori possessori tutti di genio pacifico hanno fatto intendere alcune loro eccezioni, e rapporto alla qualità de beni per sottrare una parte dalla contribuzione, e riguardo alla quantità della contribuzione singolarmente sopra alli prodotti delli risi, e formenton gialo. Per il che per deviar da ogni questione, dopo aver seriamente le parti ventilate, e discussa la materia sono devenute alla presente composizione, et accordo, con cui restano qualificati li beni soggetti alla decima stessa, e sistemata l'uniforme contribuzione di tutti li possessori, e con ciò tolto ogni dissidio, ed ogni confusione. Resta adunque convenuto, et accordato come segue.

Primo. Li beni situati nel distretto di Sorgà, e come sopra campionati, e dissegnati siano, e debbano essere soggetti, et obligati al pagamento e contribuzione delle decime feudali al detto signor conte Gerolamo Murari dalla Corte, e suoi successori eccetuati solamente gli espressi nelli seguenti articoli, secondo, e terzo.
Secondo. Che siano eccetuati dalla contribuzione di detta decima li campi tutti connotati, e marcati in detto campion, e dissegno ora prativi, ma venendo ridotti per il de cetero prativi, a erba spagna, o ad altra semina ad uso di prato li campi ora arrativi saranno soggetti alla contribuzione della giusta decima di ogni dieci pesi uno de fieni, et altre erbe che si secassero a fieno.
Terzo. Che siano parimente essenti dalla contribuzione di decima le vali, o siano terre valive, e circa queste abbia ad attendersi la legge de novali, e siano pure essenti li orti presentemente esistenti in detto distretto il tutto dimostrato dalli detti campion, e dissegno.
Quarto. Di tutti li prodotti de beni soggetti a decima, tanto primitivi, che minutti d'ogni specie, come lini, et altro niente eccettuato dovrà essere contribuita la giusta decima nella quantità, e misura seguente.
Delli grani primittivi tutti, cioè segala, formento, spelta, avena, et altro sia pagata la decima d'ogni dieci faglie una, nella forma, e col mettodo solito, e praticato sin ora, e così pure delli lini, canevi, miglio, et uva sia pagata la decima da consegnarsi alli decimali del signor conte feudatario ne campi, quanto alli grani, canape, e lino, d'ogni dieci faglie una, e quanto all'uva d'ogni dieci brenti uno, il tutto da condursi a carico de contribuenti, giusta il sin qui praticato alla casa della decima, prima che i contribuenti stessi abbiano condotto alle respettive loro case i prodotti sudetti, in quella maniera che si usa in oggi rapporto al formento, e segala. Delli minuti tutti cioè fagiuoli, lente, ceci, cicerchie, et altri, sarà contribuita la decima d'ogni dodeci minali uno, sull'aia da condursi come sopra. Delli formentoni giali, e neri, studiati, e stagionati, si contribuirà pure la decima d'ogni quindeci minali uno, sull'aia come sopra, parimenti da condursi alla casa della decima come sopra si è detto. Finalmente delli risi sarà pagata la decima d'ogni diecisette faglie una, nelle risare alla presenza di detti decimali, da condursi poi alla decima, come si è sempre praticato fin ora. E perché resti pontualmente eseguito quanto si è come sopra con buona fede convenuto, così sarà preciso dovere de contribuenti la decima, il portare l'avviso alla corte del signor conte feudatario, quando intenderanno di praticare la raccolta de generi tutti soggetti a decima, e così pure quando metteranno, e leveranno dall'aia li grani, e ciò preventivamente acciò possano li decimali invigilare, e conseguire la decima come sopra dovuta. E la presente sarà segnata, e sottoscritta dalle parti, e potrà essere dal signor conte feudatario rassegnata al Magistrato Eccellentissimo de Feudi.

TABELLA 3.2a
Decime veronesi (1671): distribuzione percentuale delle quote ecclesiastiche.
Fonte: ASVR, CF, reg. 134.

CLASSI %	0-9	10-24	25	26-49	50	51-74	75	76-99	100
PIEVI E PARROCCHIE	5[a]	13[b]	43[c]	26[d]	15[e]	15[f]	6[g]	-	18[h]
ENTI ECCLESIASTICI	-	1[i]	-	3[j]	2[k]	-	-	-	1[l]
MONASTERI	3[m]	5[n]	3[o]	2[p]	4[q]	-	-	-	-

[a] Quaderni (Sommacampagna), Novaglie (S. Maria in Stelle), S. Floriano di Valpolicella (Pescantina), Isola della Scala (Nogara), Priorato di S. Silvestro (Nogara).

[b] Isola della Scala (Bonferraro), Mezzane Sotto, Mezzane Sopra, Marcellise (Lavagno-Marcellise), Lavagno (Marcellise), S. Quirico (Settimo Castelrotto), Cisano (Piovezzano), S. Vito Valpolicella, S. Maria in Stelle, Vigasio, Povegliano, Cancello, Salizzole.

[c] Illasi (Cazzano), Trevenzuolo, Ponti, S. Zenone di Minerbe, Negrar (Prun), Palazzolo, Negrar (Fane), Cerna, Cerea (Decima Cento Campi), Soave, Asparetto, Cisano (Cavaion), Illasi (Cellore), Romagnano, Palù, Bonferraro, Scardevara, Alcenago, Garda (Bardolino), Pastrengo, Cerea, Vallese, Cerea (Decima Baliotto), Mazano, Montorio, Zevio, Zevio (Perzaco), Oppeano, Belfiore, Custoza, Ossenigo, Grezzana, Rotta, Garzon, Nogara, Vigasio (Isolalta), Arcole, Sommacampagna, Tregnago, Bagnolo di Nogarole, Caldiero, Bussolengo, Salionze.

[d] Fagnano, Terrazzo, Isola Rizza, Colà, Isola della Scala, Montorio (Mizzole), Sandrà, Montecchia, Montorio (Pigozzo), Rivoli, Moruri, Brognoligo, Sandrà (Sona), Canal, Salizzole (Bionde di Visegna), Monte, Piovezzano, Marcemigo, Castagnè, Quinto, Negrar, Concamarise, Lazise (Calmasino), S. Floriano di Valpolicella (Prognolo-Marano), Villafranca (Campagna), Pescantina.

[e] S. Giorgio di Valpolicella (Mazurega), S. Giorgio di Valpolicella (Gargagnano), Cavaion, Dolcè (Peri), Cogollo, Albaro, Collette, Bovolone, Corno, Arbizzano, Villafranca (S. Vito del Mantego), Centro, Valeggio, Dolcè, Tombazosana.

[f] Custoza (Villafranca), Ponton, Rubiana, Campagnola, Lubiara, Ceredello, Gaon, Vilmezzano, Pazzon, Chiesa urbana di S. Giovanni in Valle (Pigozzo), Cisano (Affi), Chiusole, Mizzole, S. Giorgio di Valpolicella, Luppia.

[g] Cazzano, Cellore, Mazzantica, Cisano (Gaiun), Illasi (Rotta), Angiari.

[h] Illasi (Castelcerino), S. Floriano di Valpolicella (Quar), S. Floriano di Valpolicella (Marano), Casaleone, Cerea (Isolella), Pontepossero, Ronco, Valgatara, Roverchiara, Novaglie, Ormeolo, Poiano, Volargne, Illasi, Grezzana (Chiesanuova), S. Pietro di Morubio, Minerbe (Decima Grande), Campetti.

[i] S. Casa di Misericordia (Zevio).

[j] Canonici della Cattedrale di Verona (Torbe), Vescovado di Verona (Bovolone), S. Casa di Misericordia (Caldiero).

[k] Seminario vescovile di Verona (Cancello), *Ibid*. (Terzolano).

[l] Congregazione del Clero Intrinseco (Marega).

[m] S. Giovanni della Beverara (S. Zenone di Minerbe), S. Giorgio (Belfiore), S. Michele di Campagna (Minerbe).

[n] S. Antonio (Vallese), Paradiso (Trevenzuolo), S. Cristoforo (Prognolo-Marano), S. Michele di Murano (Bonavigo), S. Nazzaro e Celso (Cochessale di Tregnago).

[o] S. Nazzaro e Celso (Garzon), *Ibid*. (Tregnago), *Ibid*. (Cochessale di Cogollo).

[p] S. Zeno (Erbè), S. Nazzaro e Celso (Marcemigo).

[q] S. Nazzaro e Celso (Collette), *Ibid*. (Cogollo), *Ibid*. (Centro), *Ibid*. (Corno).

TABELLA 3.2b
Decime veronesi (1671): distribuzione percentuale delle quote laiche.
Fonte: ASVR, CF, reg. 134.

CLASSI %	0-9	10-24	25	26-49	50	51-74	75	76-99	100
COMUNI	3[a]	4[b]	1[c]	1[d]	-	-	-	-	-
LAICI	143	104	22	54	16	25	9	2	1
ENTI LAICI	-	-	-	-	-	-	-	-	2[e]

TABELLA 3.2c
Decime veronesi (1671): distribuzione delle quote ecclesiastiche pievane (arciprete-chierici).
Fonte: ASVR, CF, reg. 134.

DIVISIONE QUOTE	1/4-3/4	1/3-2/3	1/2
QUOTE ECCLESIASTICHE	28[f]	5[g]	11[h]

TABELLA 3.2d
Decime veronesi (1671): valori assoluti della raccolta decimale annua di frumento (in minali veronesi), distribuiti per ciascuna quota, in classi percentuali.
Fonte: ASVR, CF, reg. 134.

CLASSI %	0-9	10-24	25	26-49	50	51-74	75	76-99	100
CHIESE	685	407	3193	1230	789	843	587	-	3414
ENTI ECCLES.	-	22	-	596	165	-	-	-	260
MONASTERI	49	81	98	98	100	-	-	-	-
COMUNI	129	139	24	52	-	-	-	-	-
ENTI LAICI	-	-	-	-	-	-	-	-	245
LAICI	4933	4698	368	2734	622	1526	431	174	25
TOTALE	**5796**	**5347**	**3683**	**4710**	**1676**	**2369**	**1018**	**174**	**3944**

[a] Bovolone, Palazzolo, Isola della Scala.
[b] Negrar, Pescantina, Tregnago, *Ibid*. (Cochessale di Tregnago).
[c] Marcemigo.
[d] Bussolengo.
[e] Ospedale di Brescia (Montagna), Procuratori di S. Marco (Orti di Bonavigo).
[f] Affi, Cerea (Decima Baliotto), Bussolengo, Campagnola, Canal, Casaleone, Castelcerino, Cazzano, Cellore, Cerea (Cento Campi), Cerea, Ceredello, Chiusole, Gaon, Illasi, Cerea (Isolella), Lubiara, Luppia, Ormeolo, Pazzon, Poiano, Rivoli, Rotta, Roverchiara, Rubiana, S. Maria in Stelle, Sona, Vilmezzano.
[g] Cavaion, Mizzole, Nogara, Pigozzo, Piovezzano.
[h] Bovolone, Isolalta, Minerbe (Decima Grande), Montorio, Novaglie, Quar, Ronco, S. Pietro di Morubio, Valeggio, Vigasio, Campetti.

TABELLA 3.3
Decima Baliotto: estensione, ubicazione e proprietà dei fondi soggetti (1725-1755).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. 14.

CONTRADA	PROPRIETARI	ESTENSIONE		
		C.	V.	T.
CAMPI DI SOTTO	Carli Andrea e altri[a]	7	13	15
	Cossali Felice e fratello	9	5	8
CAMPI DI SU	Barbaro Lodovica[b]	2	1	18
	Monastero S. Daniele	1	9	10
	Molino Guglielmo[c]	22	1	13
	Verità Gaspare[d]	9	5	24
MALAVICINA	Franco Alvise	26	4	18
	Marchesini Agostino e fratelli	1	8	0
	Michiel (famiglia)	6	16	8
	Rubiani Antonio[e]	1	19	22
	Verza Girolamo e fratelli	3	6	0
PASSARIN	Marini (famiglia)	1	6	0
TOTALE[f]		**92**	**1**	**16**

[a] Gli altri proprietari della pezza di terra in questione, indicati dal primo catasto del 1725 e dalla successiva ricognizione – effettuata il 22 aprile 1755 dal perito Domenico Bresciani – sono Antonio Cremonese e Andrea Tomezzoli.

[b] Il catastico del 1755 indica in Antonio Bisson il nuovo proprietario successo alla famiglia Barbaro: dal catastico della Decima Grande, redatto nel 1805 dal perito Antonio Serena, si evince che i Bisson avevano acquisito anche le altre *possessioni* che la nobile famiglia veneziana aveva nel territorio di Cerea.

[c] Nel catastico del 1755 il nuovo proprietario è la famiglia Rubiani.

[d] Una parte di questa *possessione* (corrispondente a C. 1 e V. 9) risulta essere passata nel 1755 alla famiglia Della Torre.

[e] Il catastico del 1755 indica che i Rubiani erano succeduti a Guglielmo Molino, un dato che non trova comunque riscontro nella catasticazione originale del 1725 in cui la pezza in questione è indicata di proprietà dei Rubiani.

[f] La somma totale dei campi soggetti alla decima Baliotto differisce leggermente dai dati contenuti nel catastico del 1755: in particolare i campi nella contrada di Campi di Su di proprietà della famiglia Barbaro e del monastero di S. Daniele vengono indicati nel predetto catasto con una estensione complessiva di C. 3; nel nostro caso si è invece preferito mantenere le singole estensioni ricavabili dalla prima rilevazione del 1725.

TABELLA 3.4
Inventario della proprietà fondiaria della pieve di Cerea (1461).
Fonte: ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1.

LOCALITÀ	C.	FORME DI CONDUZIONE	DECIMA
CEREA (S. ZENO)	1		Arciprete
CEREA (S. ZENO)	4		Arciprete
CEREA (S. ZENO)	1		Arciprete
CEREA (S. ZENO)	1	fitto/livello	Arciprete
CEREA (S. ZENO)	1,5		Arciprete
CEREA (S. ZENO)	8		Arciprete
TOTALE PARZIALE	**16,5**		
CEREA (ISOLELLA)	5	fitto frumento «ad tempus completum»	
CEREA (ISOLELLA)	8		
CEREA (ISOLELLA)	4	fitto/livello	
CEREA (ISOLELLA)	4	fitto/livello	
CEREA (ISOLELLA)	1		
CEREA (ISOLELLA)	3	fitto/livello	
CEREA (ISOLELLA)	3	fitto (frumento e denaro) «ad certum tempus»	
CEREA (ISOLELLA)	5		
TOTALE PARZIALE	**28**		
CEREA (CAMPI DI SU)	2	livello denaro	
CEREA (ROÈ)	10	livello frumento	Arciprete
CEREA	8	fitto denaro	
CEREA	5		
CEREA	2		Arciprete*
CEREA	3	fitto «ad tempus»	Arciprete
CEREA	3		
CEREA	1		Arciprete*
CEREA	2	fitto frumento «ad certum tempus»	
CEREA	0,5		Arciprete*
CEREA	2,5		
CEREA	8	fitto	Arciprete
CEREA	0,25	fitto	Arciprete*
CEREA	2	fitto frumento	
CEREA	2	fitto «ad tempus completum»	
CEREA	8	fitto «ad certum tempus»	
CEREA	2,5	livello frumento	
CEREA	1,5	fitto «ad certum tempus»	
CEREA	3	livello denaro	
CEREA	2		
CEREA	2	livello denaro	Arciprete*
CEREA	1,5	fitto denaro	
CEREA	3		
TOTALE PARZIALE	**62,75**		
CEREA (S. VITO)	1		
CEREA (S. VITO)	4		
CEREA (S. VITO)	3		
CEREA (S. VITO)	3		

LOCALITÀ	C.	FORME DI CONDUZIONE	DECIMA
CEREA (S. VITO)	3		
CEREA (S. VITO)	3	livello denaro	
CEREA (S. VITO)	3,5		
CEREA (S. VITO)	2		
CEREA (S. VITO)	4	livello denaro	
CEREA (S. VITO)	3		
CEREA (S. VITO)	3	fitto denaro	
CEREA (S. VITO)	3	fitto frumento	
CEREA (S. VITO)	2		
CEREA (S. VITO)	2	livello denaro	
CEREA (S. VITO)	1	fitto	Arciprete*
CEREA (S. VITO)	2		Arciprete*
TOTALE PARZIALE	**42,5**		
CEREA (PASSARIN)	2		Arciprete*
CEREA (PASSARIN)	2		
TOTALE PARZIALE	**4**		
CEREA (FINISELLA)	1,5	fitto	Arciprete
CEREA (FINISELLA)	2	livello frumento	
CEREA (FINISELLA)	1	livello denaro	
CEREA (FINISELLA)	1	fitto	
TOTALE PARZIALE	**5,5**		
MALAVICINA	9	fitto	
MALAVICINA	3		
MALAVICINA	1		
MALAVICINA	7		
MALAVICINA	1		
MALAVICINA	2		
MALAVICINA	4		
MALAVICINA	12	livello denaro	
MALAVICINA	1	fitto	
MALAVICINA	5		
MALAVICINA	1		
MALAVICINA	2		
MALAVICINA	3		
MALAVICINA	1		
MALAVICINA	5		
MALAVICINA	1,5		
MALAVICINA	0,5		
MALAVICINA	16	fitto frumento «ad certum tempus»	
TOTALE PARZIALE	**75**		
LEGNAGO	3		Arciprete*
CASALEONE	2,5		Arciprete*
TOTALE COMPLESSIVO	**256,75**		
TOT. DECIMA ARCIPRETE	**55,25**		

(*) L'asterisco indica i fondi che l'inventario considera di esclusiva competenza dell'arciprete ma senza cenni relativi alla esazione della decima.

TABELLA 3.5a
Decime e proprietà fondiaria della pieve di Cerea (1653).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 324.

LOCALITÀ	C.	V.	T.	PROPRIETÀ	DECIMA
CEREA (FINISELLA)	15	3	0	Pieve	Arciprete
CEREA (FINISELLA)	22	12	0	Pieve	Arciprete
CEREA (FINISELLA)	2	6	0	Pieve	Arciprete
CEREA (S. ZENO)	5	10	0	Pieve	Arciprete
CEREA (S. ZENO)	11	18	0	Pieve	Arciprete
CEREA (S. ZENO)	3	20	0	Pieve	Arciprete
CEREA (S. ZENO)	3	22	18	Pieve	Arciprete
TOTALE PARZIALE	**64**	**19**	**18**		
MALAVICINA	7	20	18	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	19	8	8	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	7	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	9	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	2	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	18	18	5	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	5	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	2	12	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	1	12	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	3	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	3	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	5	12	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	4	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	2	0	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	15	4	24	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	11	22	11	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	1	3	0	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	0	19	2	Pieve	Decima Grande
MALAVICINA	1	6	16	Pieve	Decima Grande
TOTALE PARZIALE	**121**	**16**	**2**		
CEREA (S. ZENO)	2	0	0	Arciprete	Arciprete
CEREA	8	0	0	Arciprete	Arciprete
CEREA	1	12	0	Arciprete	Arciprete
CEREA	2	12	0	Arciprete	Arciprete
CEREA (S. VITO)	6	0	0	Arciprete	Arciprete
CEREA (S. VITO)	4	12	0	Arciprete	Arciprete
CEREA (S. VITO)	1	12	0	Arciprete	Arciprete
CEREA (S. VITO)	3	0	0	Arciprete	Arciprete
TOTALE PARZIALE	**29**	**0**	**0**		
T. CAMPI PIEVE	**215**	**11**	**20**		

TABELLA 3.5b
Decime e proprietà fondiaria della pieve di Cerea (1653).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 324.

DECIME RISCOSSE DALL'ARCIPRETE DELLA PIEVE DI CEREA SU FONDI ESTRANEI O LIVELLATI					
LOCALITÀ	**C.**	**V.**	**T.**	**PROPRIETÀ**	**DECIMA**
CEREA (FINISELLA)	3	0	0	Ospedale S. Procolo – Cerea	Arciprete
CEREA (S. VITO)	10	0	0	Monastero S. Vito – Famiglia De Medici	Arciprete
CEREA (S. VITO)	1	0	0	Monastero S. Vito	Arciprete
CEREA (S. VITO)	4	0	0	Antonio Tarocco (liv. Arciprete)	Arciprete
TOTALE	**18**	**0**	**0**		

CAPITOLO IV

L'evoluzione della Decima Grande di Cerea tra XV e XVIII secolo: le quote di decima nell'insieme dei redditi dei compatroni

Assodata l'importanza della decime – «cespiti tutt'altro che simbolici»[1] – nella formazione del reddito del patriziato veronese, molto più complesso ed aleatorio si è invece rivelato il tentativo di quantificarne una stima effettiva, in mancanza di dati seriali continuativi. Il catastico del 1671 (utilizzato nel capitolo precedente) ci ha permesso, come si ricorderà, di ricomporre un quadro d'insieme della suddivisione nelle quote decimali di proprietà del patriziato urbano, da cui emerge come nel complesso queste si concentrassero tra quelle di minore 'compattezza', grosso modo tra il 5 e il 15% dell'intero. A sua volta poi, una precisa analisi nominativa della compagine dei proprietari laici delle decime veronesi seicentesche, ha nondimeno consentito di vedere meglio quale fosse la distribuzione interna delle quote. Secondo quest'ultima elaborazione, la nobiltà veronese poteva contare sul 63% del reddito delle quote laiche di decima, un pur cospicuo 27% spettava ai *cives* (comprendenti anche i pochi e più sfuggenti proprietari del distretto), mentre solo il 10% rimaneva per il patriziato della Dominante, a conferma di tendenze già note[2]. Questi dati, pur importanti per tracciare appunto un quadro di riferimento, sono d'altra parte del tutto inutilizzabili nel caso in cui si voglia discernere più da vicino il 'peso' effettivo della redditività decimale entro i singoli patrimoni nobiliari. Prescindendo da un confronto – possibile, ma impraticabile per il singolo ricercatore – tra il catastico del 1671 e le polizze del primo

[1] BERENGO 1975, p. 509. Secondo la stima di Borelli, il reddito di decima incideva grosso modo al pari degli affitti immobiliari e dell'attività di prestito, cfr. BORELLI 1974, p. 370 (in base ai dati delle nostre elaborazioni i valori collimano); BEVILACQUA 1989, p. 37; un po' più elevate quelle rilevate (ma si tratta di una caso limite, se si considera l'alta concentrazione di più decime nelle mani di una stessa famiglia) ad esempio, per la tenuta Pisani a Montagnana alla fine del Settecento, dove appunto gli introiti delle sei decime (estese su quasi 6000 campi padovani) garantivano quasi il 27% dell'entrata lorda dell'azienda agraria, cfr. GULLINO 1979-1980, p. 270-271. Recentemente ha ribadito il peso marginale della decima tra i redditi dei *cives* veronesi CHILESE 2002, p. 457-458.

[2] Per i dati cfr. ASVR, CF, reg. 134 (le elaborazioni di questa fonte sono riportate nelle tabelle in Appendice III).

GRAFICO 4.1
Distribuzione percentuale della redditività decimale annua per alcuni patrimoni del patriziato veronese, secondo alcune polizze d'estimo (sec. XVII-XVIII).
Fonte: BORELLI 1974; SCOLA GAGLIARDI 1991a; SCOLA GAGLIARDI 1992.

estimo urbano disponibile del 1653 (pur dovendo tener conto delle veloci variazioni intervenute nel ventennio in questione, come conferma qualche tentativo effettuato a campione), si è preferito tentare un approccio più circoscritto, utilizzando quanto a suo tempo raccolto nel fondamentale contributo di Borelli sulle vicende patrimoniali del patriziato veronese di età moderna.

Dopo aver individuato nel nucleo dei casi schedati nel citato studio, quelle famiglie che potevano disporre di un'entrata decimale nel loro patrimonio (e a dire il vero non si è trattato di un compito arduo, data l'abbondanza dei riferimenti), è stato calcolato il rapporto tra il reddito complessivo espresso nelle polizze d'estimo, ascritto al fuoco considerato, e il reddito ricavato dalla decima/e. I dati emersi sono stati raggruppati nel grafico n. 4.1 e confermano in parte quanto lo stesso Borelli aveva ipotizzato: che cioè l'incidenza della decima si aggirasse attorno ad una percentuale variabile tra il 5 e il 10%, e potesse essere perlomeno pari a quella derivante dall'attività di prestito o dagli affitti di immobili.

Nel complesso, viene quindi confermata l'ipotesi che la decima costituisse una componente 'minore' rispetto ai più cospicui redditi domenicali di fondi ed estese *possessioni* della pianura: ma, nel contempo, un reddito non trascurabile se, ad esempio, teniamo valida la possibilità di comparazione con l'attività feneratizia e se consideriamo che in alcuni casi, marginali nel *range* dei dati esaminati, ma certo non isolati nella complessa realtà nobiliare veronese, l'incidenza della decima poteva ascendere a ben più alte percentuali, come ad esempio

nell'integrazione dei patrimoni di cadetti o ancora nello scambio dotale[3].

Un secondo aspetto da tener presente è che si è trattato indubbiamente di un reddito in netto calo per tutta l'età moderna: l'evoluzione dei dati relativi ai diversi prodotti esatti dalla Decima Grande, che saranno esposti più dettagliatamente nell'ultimo capitolo, confermano appieno questa ipotesi, in sintonia comunque con la tendenza riscontrata per l'intera area europea. Qualche ulteriore indicazione ci viene tuttavia anche dalle menzionate polizze d'estimo: considerando infatti per i quattro rilievi rimasti (1653, 1682, 1696 e 1745) le polizze di alcuni dei proprietari delle quote decimali cereane, è stato possibile elaborare con approssimazione un indice della successiva evoluzione del reddito decimale. In merito ai ricavi decimali, le stesse polizze non sono di per sé avare di indicazioni sulla progressiva perdita di valore del tributo: avremo modo di ricordare ancora quanto il marchese Scipione Maffei andava dicendo nel 1745 sulla situazione del *quinto* decimale di famiglia («ch'era buona rendita altre volte, ma ora va continuamente scemando»[4]). A questa testimonianza potremmo aggiungere ad esempio quella di Marco Antonio Sagramoso che, nella sua denuncia, teneva a sottolineare che in fin dei conti la decima di Cerea rendeva solo «quando le cose vanno bene» (1696)[5].

Una conferma comunque più precisa a queste parziali indicazioni, ci viene dall'elaborazione dei dati delle polizze estimali: pur dovendo

[3] Questo soprattutto perché «alle figlie si doveva provvedere soltanto con le rendite: per costituire le doti non si poteva attingere al capitale» [GRUBB 1985, p. 263]; la decima, come «reddito corrente» [*Ibid.*, p. 285] costituiva, di conseguenza, un 'facile' quanto flessibile strumento dotale; su questo problema, per il veronese, si vedano le note di LANARO 2000, p. 105; CHILESE 2002, p. 266-273; PULLAN 1973, p. 389; in generale si rinvia invece al noto VIARD 1912, p. 168. Per alcuni esempi cfr. ASVR, *Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: al momento dell'incanto Carlo Spolverini interviene tra i *compatroni* in nome della moglie Paola q. Giovanni Morando, «sine tantum preiudicio iurium» delle loro prerogative decimali); ASVR, CF, reg. 139 (Concamarise, 1735: Alberto Pompei risulta proprietario di nove carati della locale decima *uxorio nomine*); ASVR, CF, reg. 144 (Settimo di Pescantina e Corrubio, 1767: Francesco Paletta possiede i 3/7 della locale decima *uxorio nomine*); ASVR, *Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 29 (Colognola, settembre 1635: Camillo Salerno agisce quale *compatrone* della locale decima *uxorio nomine* «per le doti della molto illustrissima signora» Vittoria Nichesola); CHIAPPA 1997, p. 76 (Trevenzuolo, 1451: Antonio Pellegrini possiede parte della locale decima, come procuratore della moglie Giovanna Da Lisca).

[4] ASVR, AEP, reg. 118, c. 339v.

[5] ASVR, AEP, reg. 90, c. 622v.

TABELLA 4.1
Andamento della rendita per quota unitaria di Decima Grande di Cerea in ducati (1653-1745).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 28, 29, 32, 43, 45, 46, 51, 56, 85, 78,79, 80, 90, 118, 119, 121, 123, 127, 133.

ANNI	1653	1682	1696	1745
DUCATI PER QUOTA	25,6 (10)	22,4 (6)	20,9 (6)	17,1 (8)

Tra parentesi è riportato il numero delle polizze utilizzate per il calcolo medio.

tarare, ancora una volta, il contenuto della fonte, in considerazione della sua parziale attendibilità, si è cercato di ottenere dai dati disponibili un indice di riferimento plausibile. Per fare questo e soprattutto per sfuggire alle continue modificazioni che, nell'arco coperto dalle polizze d'estimo urbane, interessarono buona parte dell'ammontare delle quote di proprietà dei *compatroni*, si è deciso di prendere come riferimento delle variazioni decennali del reddito decimale la quota unitaria (ricordiamo che la Decima Grande era costituita da cento quote, denominati *carati* di decima). In altri termini, conoscendo per gli anni delle polizze il ricavo delle porzioni della Decima Grande di alcuni dei *compatroni*, come pure la loro esatta percentuale rispetto all'ammontare complessivo, è stato ottenuto (tabella n. 4.1), in base ai dati considerati, un valore medio espresso in ducati delle variazioni intervenute nella quota unitaria di decima, nell'arco di quasi un secolo. Pur tenendo conto dell'approssimazione di tali cifre, il dato rimane di per sé indicativo di una flessione di notevoli proporzioni, tale da giustificare appieno le apprensioni dei *compatroni* che, nel torno di qualche anno, avevano visto scemare un reddito fino ad allora di tutt'altra portata.

Le cause del fenomeno, di cui parleremo meglio in seguito, si inseriscono ovviamente nel più generale contesto delle vicende che interessarono le campagne venete sei- e settecentesche: la contrazione demica successiva alla peste, la drastica riduzione della rendita agraria, il progressivo e latente depauperamento delle risorse geo-ambientali, come pure la mancanza di effettivi interventi correttivi, sono solo alcuni dei motivi dal cui intreccio potrebbe emergere una spiegazione sufficientemente plausibile di quanto abbiamo appena avuto modo di rilevare. Non va però trascurato un altro importante aspetto dei cambiamenti che interessarono il 'mondo' della decima, quale fu appunto

TABELLA 4.2
Evoluzione del numero di quote percentuali componenti la Decima Grande di Cerea, sec. XV-XVIII.
Fonte: tabelle n. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16.

SECOLI	0-2,5%		2,6-5%		5,1-7,5%		7,6-10%		10,1-20%		20,1-25%		25,1-50%	
	VA	VP	VA	VP	VA	VP	VA	VP	VA	VP	VA	VP	VA	VP
XV	-	-	-	-	10	31,2	-	-	15	46,9	5	15,7	2	6,2
XVI	1	4,0	1	4,0	11	44,0	-	-	9	36,0	3	12,0	-	-
XVII	251	36,6	116	16,9	160	23,4	50	7,3	72	10,5	36	5,3	-	-
XVIII	93	26,1	88	24,6	76	21,3	40	11,2	40	11,2	20	5,6	-	-

Legenda: Valori assoluti (=VA); Valori percentuali (=VP).

la progressiva frammentazione delle quote che, proprio nel corso del Seicento, raggiunse forse il ritmo più frenetico[6].

E anche se appare molto più difficile poter cogliere delle precise correlazioni tra questo fenomeno e il calo della redditività di decima di cui abbiamo detto, bisogna però ricordare che proprio a questo processo di crescente suddivisione e di incessante 'mercificazione' delle quote di decima (vendute, cedute, affittate, alienate temporalmente a saldo di debiti, concesse in dote) va ricondotta la parallela strutturazione dell'attività del *condominio* a difesa delle prerogative unitarie del tributo, minacciate dal vorticoso accrescimento nel numero dei nuovi *compatroni* e dalla spinta centrifuga che a questo processo poteva riconnettersi (questo processo sarà comunque trattato nel prossimo capitolo).

Anche in questo caso, l'esempio della Decima Grande risulta pregnante, senza comunque dimenticare quanto già le indicazioni del catastico decimale del 1671 avevano lasciato intravedere, in merito ai processi di divisione a cui le quote di decima stavano progressivamente andando incontro: l'abbondanza di dati disponibili ha permesso di tracciare un quadro plurisecolare che tiene conto dell'evoluzione del numero di quote tra cui erano suddivise le entrate decimali annue (tabella n. 4.2). La linearità dei dati non pare suggerire ulteriori commenti ad una tendenza ben definita: i cinque *quinti* maggiori che tra Quattro e Cinquecento aveva costituito il nucleo 'forte' della Decima Grande, saldamente ancorati al ristretto gruppo dei proprietari originari (i.e. legati alle vendite della Camera fiscale o immediatamente

[6] Alcuni analoghi esempi di tale fenomeno per una decima del territorio vicentino in ZAMPERETTI 1985a, p. 343 (Dueville); DEL TORRE 1985, p. 640.

subentrati nei decenni seguenti), vennero progressivamente perdendo, e il fenomeno è chiaramente localizzabile nel pieno Seicento, la loro unità: vennero suddivisi, ceduti in una vorticosa serie di continue transazioni che ne assottigliarono sempre più la consistenza. Il fenomeno sembrò mitigarsi in minima parte nel Settecento, se prestiamo fede ai dati riscontrati: bisogna tuttavia sottolineare che la conformazione spezzettata acquisita dalle quote decimali non venne più meno, nonostante qualche marginale episodio di ricomposizione.

1. Le quote della Decima Grande: le tracce quattro- e cinquecentesche.

Il 7 marzo 1408, Galeotto q. *Zordanus* Radici acquistò al pubblico incanto una parte dei beni di proprietà della fattoria scaligera nelle pertinenze della *villa* di Cerea: il nucleo più consistente era sicuramente costituito dai «duo quinti cum dimidio trium quarteriorum totius decimae magnae agnorum, capretorum, porcellorum, mazurimorum, minutorum, faxolorum, et uvarum»[7] della Decima Grande, a cui si accompagnarono altre porzioni di due delle decime minori, nello specifico «tres quarterij totius decimae mazurimorum, faxolorum, minutorum, et uvarum»[8] di quella denominata decima di Baliotto, come pure la «quarta pars totius decimae mazurimorum, minutorum, faxolorum, et uvarum»[9] della decima di Isapola. A completamento del già notevole investimento, superiore ai D. 2400, al Radici vennero ceduti anche C. 80 che costituivano probabilmente una parte del patrimonio fondiario cereano della fattoria: al termine delle operazioni di vendita, alcune *literas* successive del podestà Giorgio Corner, confermarono la validità dell'incanto[10], mentre poi, a distanza di qualche anno, seguì al nuovo proprietario l'investitura concessa dal vescovo Guidone Memo[11] (1411).

L'episodio appena riportato, oltre a costituire l'imprescindibile momento di avvio per tutte le vicende successive nelle quote che costituivano la Decima Grande di Cerea e Malavicina, fornisce, del pari, anche le prime informazioni certe che ci permettono di delimitarne

[7] Documento n. 4.1 in Appendice IV.

[8] Documento n. 4.1 in Appendice IV.

[9] Documento n. 4.1 in Appendice IV.

[10] La notizia è ricordata nell'atto di cessione di parte della Decima Grande ai Maffei: ASVR, MV, reg. 9, c. 71r-v (26.IV.1425).

[11] ASVR, MV, reg. 8, c. 120r-v (16.I.1411).

approssimativamente la struttura. Le notizie precedenti a questo importante acquisto sono invece alquanto lacunose: se si esclude infatti l'unica investitura duecentesca pervenuta, riferita alla famiglia Zaccari[12], e una seconda informazione – desunta dal Biancolini, ma non suffragata dalla documentazione successiva – di una più antica investitura ai Maffei[13]; le vicende pre-1407 della Decima Grande sfuggono ad un tentativo di ricostruzione più completo.

Da alcune frammentarie note processuali cinquecentesche, si è avuta conferma che alla caduta della signoria scaligera, la quota della Decima Grande che venne in seguito al Radici, passò intatta, come molta parte del restante cospicuo patrimonio, prima alla fattoria viscontea – il vescovado di Verona nel 1389 (18 ottobre) investì della decima di Cerea il conte di Virtù (Giangaleazzo Visconti), «tunc dominus Verone»[14] e con lui Antonio *de Lucino* suo segretario e procuratore[15] – e poi a quella carrarese. Nel merito di quest'ultimo passaggio, è stato inoltre possibile rinvenire qualche informazione più dettagliata in una copia, con probabilità cinquecentesca, di un incanto con cui la fattoria carrarese riconosceva tale *Riginus q. Pauli* della contrada veronese di S. Benedetto, quale «conductor a factoria Verone […] totam affictationem decimae Ceretae […] ad terminum quinque annorum», a partire dal primo gennaio 1404, obbligandolo, secondo le note procedure, a fornire «suos fideiussores», come pure alla soluzione del «fictum iam dictum ad terminos sibi assignatos»[16]. A ben vedere però, nonostante queste brevi note ci permettano di avere qualche informa-

[12] Cfr. la nota n. 166 nel Capitolo III. Un'ulteriore conferma che parte della decima cereana continuò ad essere goduta dagli Zaccari anche nel secolo successivo, si evince da un documento in data 29.XI.1385: Guglielmo Zaccari imprigionato da Antonio della Scala per un prestito non restituito di D. 400, chiedeva 'grazia' al signore impegnando «tante dele sue possessione, che ben valesso el dicto debito cum carta de restitucion e cum dexo per centenaro a l'anno» di interesse [DE MARCO 1938-1939, p. 91 (1939), 161 (1938)]. Le *possessioni* indicate corrispondevano nello specifico a «la mita de uno cintarolo [=probabile errata lettura per 'quintarolo'] dela dexema de i animali e de le altre frue de Cerea e de la soa pertinentia. Item la dexema dela Palexella, la quala si apella la dexema di cento campi, la quala sie in la pertinentia de Cerea» [*Ibid.*, p. 91]. Secondo il medesimo documento, i *factores* – su ordine dello scaligero – presero possesso delle due quote di decima che furono «scripte su i libri del Segnoro» [*Ibid.*, p. 91] e affittate per D. 40 annui, fino all'estinzione del debito.

[13] Cfr. BIANCOLINI 1749-1771, v. III, p. 50-51.

[14] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2562, c. n. n.

[15] *Ibid.*, c. n. n.

[16] *Ibid.*, c. n. n.

zione aggiuntiva sulle modalità di gestione dei beni della fattoria, non attenuano la sostanziale fumosità delle vicende precedenti le vendite veneziane.

Torniamo dunque all'acquisto effettuato da Galeotto Radici, una figura di notevole importanza nel panorama politico ed economico della primissima Verona veneziana, su cui non mancano, tra l'altro, informazioni significative. Seguendo alcuni spunti raccolti qualche anno or sono da G. M. Varanini, veniamo a conoscenza che questo facoltoso *mercator* padovano, stabilitosi a Verona durante il periodo visconteo[17], si inserì abbastanza rapidamente nei gangli più importanti della società veronese: così, ad esempio, dal 1397 è possibile ritrovarne le tracce quale procuratore del monastero veronese di S. Maria in Organo (legato al tempo alla famiglia padovana dei da Peraga[18], a cui la fattoria viscontea aveva concesso alcuni beni e la proprietà di Roncanova poi passata ai monaci olivetani). La sua presenza nell'amministrazione del monastero è attestata ancora nel 1411[19], mentre al 1415 risale la concessione della cittadinanza veronese[20]: nello stesso anno in cui, dopo aver ricoperto la carica di capitano *deveto*[21], ricevette dalla Repubblica (25 settembre 1414) la rendita di D. 100 come riconoscimento di particolari meriti («quanta devotione et fidei»[22]) nella lotta condotta contro frange di ribelli ed oppositori della Dominante[23].

Il beneficio, assegnato assieme al permesso di portare armi[24], al «dilectus civis fidelis noster» (14 settembre 1414) era costituito dalla decima di Castelnuovo[25], unitamente ad una sessantina di pezze di

[17] Cfr. VARANINI 1980-1981, p. 6 (nota n. 19).

[18] Secondo Varanini, ai da Peraga erano stati concessi (non è chiaro se dal Visconti o dai successivi carraresi) i vicariati di numerose *villae* veronesi, tra cui anche Isola Rizza, in cui nel 1409 troviamo il Radici come vicario: cfr. BRESCIANI 1950-1951, p. 5 (nota n. 17).

[19] Cfr. VARANINI 1980-1981, p. 11 (nota n. 40).

[20] Cfr. CARTOLARI 1854, parte II-III, p. 90.

[21] Cfr. LAW 1977-1978, p. 180 (e note corrispondenti). La stessa carica venne poi ricoperta anche dal figlio Fabrizio nel 1418, cfr. LAW 1984, p. 133.

[22] ASVR, *Pompei-Carlotti*, b. LXVIII, proc. n. 1056, c. n. n.

[23] La concessione del premio venne trasmessa con ducale del doge Tommaso Mocenigo al rettore Fantino Dandolo e al capitano Marco Venier (su decisione del Minor Consiglio e dei Quaranta, 25.XI.1414).

[24] Cfr. LAW 1977-1978, p. 180.

[25] ASVR, *Pompei-Carlotti*, b. LXVIII, proc. n. 1056, c. n. n.: «tota decima dividatur in sexdecim partes videlicet quattuor partes sunt plebis Sandrati, novem partes sunt Dona-

terreno che costituivano il patrimonio sequestrato al ribelle Alberico *de Merzari*: il suo valore complessivo si aggirava sui D. 1272, da cui era possibile ricavare una rendita annua di D. 100[26], trasmissibile ai discendenti diretti[27]. I risvolti di quest'ultima vicenda evidenziano abbastanza chiaramente le tracce di un rapporto di intensa collaborazione con la Dominante, esplicato nel diretto coinvolgimento 'politico' come informatore, ad esempio del Consiglio dei Dieci, ma anche attraverso la creazione di legami parentali con importanti famiglie veneziane (un figlio del Radici risulta essere il genero del patrizio Vettore Dolfin)[28].

I vantaggi offerti dal rapporto diretto con l'*énclave* dirigente della Repubblica non furono d'altra parte sufficienti a garantire al Radici una tranquilla permanenza a Verona: secondo alcune note di J. Law, la manifesta attività filo-veneziana provocò con probabilità le reazioni delle fazioni anti-veneziane della città, dal momento che «they and their properties [del Radici e dei figli] were suffering from the reprisals of the Republic's enemies»[29]. Law dedusse queste ipotesi dal fatto che lo stesso Radici chiese di 'cambiare' la rendita di D. 100 annui con un'analoga ma dislocata nella più tranquilla Padova[30]. È infatti plausibile ritenere che questi problemi di 'convivenza' a Verona, potrebbero spiegare perché, nel torno di qualche decennio, i Radici liquidarono

ti de Sacramosis et aliae tres sunt seu erunt domini Marmerici rebellis, quae tres partes dictae decimae anno praeterito fuerunt affitatae Zenoni Francisci de dicta terra pro minalibus quinquaginta bladi terzati, uno milice, et una quarta milei, 25 quarterijs uvarum, quattuor agnis, una baceta olei, novem libris denariorum pro decima foeni».

[26] Nel 1548 (15.III), la rendita, «propter mortem q. domini Nicolai de Radicibus sive Fabricii ultimi descendentis masculi dicti q. domini Galeoti», venne assegnata dal Consiglio dei X ai conti Giovanni Paolo e fratelli q. Alessandro Pompei della contrada dell'Isolo di Sotto: ASVR, *Pompei-Carlotti*, b. LXVIII, proc. n. 1056 (che contiene copia della cessione originale ai Radici e materiale relativo ai successivi usufruttuari della rendita). Cfr. anche VECCHIATO 1986, p. 78-79 (nota n. 54).

[27] Conferma dei possessi in ASVR, CF, reg. 191, *Index Iurium Camerae* (1588), c. 81r: ducale a favore dei figli di Fabrizio Radici, «per possessionibus et decimis possessis olim Galeotto de Radicibus» (3.IX.1462).

[28] Cfr. LAW 1984, p. 133. Da ricordare, *en passant*, le evidenti analogie tra il *cursus honorum* del Radici e quello di altri esponenti dei ceti dominanti della Terraferma veneta all'indomani della conquista territoriale, cfr. ad esempio per il vicino territorio vicentino GRUBB 1985, p. 259-260 (che prende in esame la figura di Alberto Monza e i suoi notevoli legami con l'*élite* politica veneta).

[29] LAW 1977-1978, p. 180.

[30] *Ibid.*, p. 180.

TABELLA 4.3
Evoluzione delle quote componenti la Decima Grande di Cerea e Malavicina, 1407-1422.
Fonte: ASVR, MV, reg. 7, 8, 9.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1407	CAMERA FISCALE DI VERONA	37,5
	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA PELLEGRINI	15,0
	PROPRIETARIO INDEFINITO (FORSE MAFFEI)	7,5
1408-1422	**FAMIGLIA RADICI**	37,5
	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA PELLEGRINI	15,0
	PROPRIETARIO INDEFINITO (FORSE MAFFEI)	7,5

le loro proprietà cereane. Nel corso degli anni ’20, che coincisero con l’inizio del dissolvimento del patrimonio di Cerea, la documentazione superstite ci segnala differenti spostamenti del Radici, che se nel 1422 risiedeva ancora nella contrada di S. Maria in Organo[31], l’anno successivo si trovava a Venezia («nunc habitatoris Venetiarum»[32]), mentre dal 1425 tornava ad essere «de Padua»[33]. Al di là del fatto che quest’ultima indicazione potrebbe anche costituire un riferimento alle origini della famiglia, gli spostamenti e le liquidazioni patrimoniali (che vedremo meglio a breve), confermano come il rapporto con la città atesina non fosse più quello del decennio precedente, mentre mancano elementi per far invece presupporre una vendita, come altre di cui si conoscono bene i particolari, causata da problemi di liquidità finanziaria[34].

Prima di passare oltre, ricapitoliamo quindi il quadro di ‘partenza’ al momento delle vendite dei beni ex-scaligeri (tabella n. 4.3), quadro che rimase inalterato fino agli anni ’20 del Quattrocento: oltre dunque alla Camera fiscale e ai successivi Radici, conosciamo i nomi di altri due proprietari dei *quinti* decimali di Cerea e Malavicina, gli Zaccari e i Pellegrini, questi ultimi nella figura di Giovanni, uno degli uomini di

[31] ASVR, MV, reg. 9, c. 39v (14.II.1422).

[32] *Ibid.*, c. 48r (20.II.1423).

[33] *Ibid.*, c. 71r-v (26.IV.1425).

[34] Per qualche esempio cfr. VARANINI 1979a, p. 148-149; CHIAPPA 2002c, p. 77. Ulteriori tracce di cessioni immobiliari operate in questi stessi anni dai Radici sono segnalate da VARANINI – PONZIN 1993, p. 36.

spicco della famiglia tra la fine del Trecento e gli inizi del secolo successivo. Entrambe le casate furono caratterizzate nel loro recente passato da ampi legami con l'*entourage* scaligero, da cui uscirono i componenti della «spina dorsale del ceto dirigente veronese nell'età di Mastino ed Alberto I»[35], legame a cui può forse essere fatto risalire, sulla scorta di tendenze già note – «la massa amplissima dei benefici e delle rendite ecclesiastiche, assegnata di fatto dai signori, talvolta senza neppure il velo di un provvedimento formale da parte dell'autorità ecclesiastica»[36] –, la presenza secolare tra i *quinti* di Cerea e Malavicina[37].

Discendente da un ceppo di fattori-notai[38] della fattoria scaligera[39], alla caduta della signoria Giovanni Pellegrini non tardò ad integrarsi alquanto rapidamente con i nuovi detentori del potere della città, prima con i Visconti[40] e in successione con Venezia. Sono infatti noti i suoi coinvolgimenti diretti negli incanti dei beni ex-scaligeri: già nel 1406, quindi agli inizi delle vendite[41], si aggiudicò per più di D. 7700 l'intera decima di Bardolino[42], mentre nell'anno successivo, lo stesso in cui compare investito della sua quota di Decima Grande[43], lo troviamo intento, assieme ai veneziani Andrea Mocenigo e Andrea Marcello, nell'acquisto per la non indifferente somma di D. 16.171 «loco

[35] VARANINI 1988b, p. 118-119.

[36] *Ibid.*, p. 119. Anche VARANINI 1984a, p. 49: «nei registri delle investiture episcopali di Pietro della Scala compare una buona parte dell'intera classe dirigente cittadina».

[37] Cfr. BIANCOLINI 1749-1771, v. III, p. 51.

[38] Per la menzione del notariato cfr. CIPOLLA 1892, p. 123 (nota n. 32), 130; SANDRI 1969a, p. 197 (nota n. 2); cfr. anche DE MARCO 1938-1939, p. 116, 131-132 (1938); VARANINI 2000, p. 31-33; VARANINI 1984a, p. 54; VARANINI 1984b, p. 80 (nota n. 23), 93; VARANINI 1996b, p. 34; CHIAPPA 2002b, p. 71 (nel 1369, Tommaso Pellegrini godeva di 1/18 della decima di Isola della Scala).

[39] Cfr. VARANINI 1988b, p. 119; VARANINI 1984a, p. 18.

[40] Cfr. VARANINI 1992a, p. 190 (nota n. 25, che richiama per i Pellegrini la loro militanza scaligera); VARANINI 1996b, p. 35. Sulla posizione dei Pellegrini anche LANARO 1991, p. 49-50; mentre un rapido cenno al coinvolgimento di Giovanni Pellegrini tra i consulenti incaricati nel 1407 del rifacimento dell'estimo territoriale in ROSSINI 1986c, p. 26.

[41] Rimarca la 'precocità' dell'episodio SOLDI RONDININI 1981, p. 183.

[42] Cfr. SANCASSANI 1960, p. 19; VARANINI 1996b, p. 35 (l'autore sottolinea il ruolo predominante dei diritti di decima nel patrimonio familiare).

[43] ASVR, MV, reg. 7, c. 147r-v: il vescovo Barbarigo investì Giovanni Pellegrini «de quinta parte […] dividendo dictas tres partes in quinque partes» della Decima Grande di Cerea e Malavicina (12.XII.1407).

domini Tadei de Verme pro possessione Campi Marcii»[44], un fatto, come già fatto notare dal Varanini, che oltre a denotare i legami di tale «Iohannes miles de Pelegrinis»[45] della contrada di S. Cecilia, con l'*élite* veneta, getta nuova luce sull'effettivo ruolo di mediazione svolto da influenti membri del patriziato urbano nella varie fasi della vasta operazione finanziaria degli incanti ex-scaligeri[46]. Analoghe considerazioni valgono anche per gli Zaccari, di cui sono pure attestate le rapide fortune sotto l'egida della signoria scaligera[47]; alla famiglia, come accennato, risale poi anche la prima investitura nota per la Decima Grande di Cerea, assieme a quella dei Cento Campi e alla decima denominata delle 'Mura' nella vicina fortezza di Legnago, a cui andavano assommate altre vaste *possessioni* nella vicina Salizzole (vicariato e decima di Engazzà[48]): fondi e decime che continuarono a rimanere della *stirps* fino alla metà del Cinquecento, come confermano le investiture superstiti[49].

[44] SANCASSANI 1960, p. 9-10, 29.

[45] *Ibid.*, p. 29. Il titolo equestre è ricordato anche da CARTOLARI 1854, parte I, p. 198.

[46] Cfr. VARANINI 1996b, p. 35 (veloce resoconto sulle *possessioni* della famiglia Pellegrini).

[47] Cfr. CIPOLLA 1892, p. 111 (la nota relazione di Giorgio Sommariva, pone la famiglia tra i «nobiles veronenses antiquissimi»); VARANINI 1984b, p. 90, 92 (nota n. 88); VARANINI 1987a, p. 38; VARANINI 1988f, p. 156 (intorno agli anni '80 del Trecento, Niccolò Zaccari figurava nella carica di *supraraxonerius* della fattoria scaligera di Vicenza), 165 (membri della famiglia vengono indicati tra le fila del capitolo canonicale vicentino, sottoposto al serrato controllo della famiglia signorile), 178 (nel 1384, Niccolò Zaccari risultava vicario nella *villa* vicentina di Barbarano); sul vicariato vicentino dello Zaccari cfr. anche MORSOLETTO 1983, p. 432; FAINELLI 1908, p. 47, 84 (nel novembre 1387, Niccolò Zaccari venne inviato dal comune di Verona come ambasciatore a Giangaleazzo Visconti, per predisporre i patti di dedizione della città); GIULIARI 1878a, p. 25 (riproduce i patti tra il comune e Giangaleazzo: al § 17 questi prevedevano per alcuni *cives* – tra cui Niccolò Zaccari – una «provision per si facto modo, che i possa viver honorevolmente»). Dopo la conquista della Terraferma, gli Zaccari non si integrarono facilmente con il 'nuovo' potere, rimanendo – secondo una fonte – «'inimicissimi de la signoria'», cfr. VARANINI 1996b, p. 27-28.

[48] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1998d, p. 71-73.

[49] Cfr. ASVR, MV, reg. 7, c. 58r-v (26.I.1408): Zaccari Federico q. Nicola q. Federico (per la decima dei Cento Campi e la decima della 'Mura' di Legnago); ASVR, MV, reg. 7, c. 151v (26.I.1408): Zaccari Federico (per il *quinto* di Decima Grande); ASVR, MV, reg. 8, c. 108r-v (6.IX.1411); ASVR, MV, reg. 10, c. 234v (8.VII.1443): Zaccari Federico (decima dei Cento Campi); ASVR, MV, c. 314r-v (15.X.1451): Zaccari Bartolomeo q. Federico (decima dei Cento Campi e *quinto* di Decima Grande); ASVR, MV, reg. 11, c. 239r-240v (22.IX.1478): Zaccari Giacomo e Simone q. Federico (decima dei Cento Campi e *quinto* di Decima Grande).

Purtroppo, nella ricostruzione delle quote componenti la Decima Grande, rimane una lacuna inerente al proprietario di metà *quinto*, che per il momento non è stato possibile colmare: abbiamo detto della difficoltà di verificare, in mancanza di validi appigli, la notizia fornita dal Biancolini di una possibile infeudazione della decima cereana ai Maffei; come pure di difficile documentazione si è rivelata l'attestazione del possesso di quote di decima a Cerea per la famiglia Nogarola, segnalata alcuni anni or sono nell'importante contributo della Soldi Rondinini sul veronese in età viscontea[50]: le investiture vescovili del primo Quattrocento non recano purtroppo traccia di queste possibili infeudazioni, precedenti le vendite della Camera fiscale.

Torniamo quindi ai cambiamenti verificatisi dopo che la cospicua quota del Radici venne progressivamente sezionata e ceduta ad altri proprietari: la tabella n. 4.4 evidenzia la successione degli avvicendamenti che è stato possibile accertare. Tra il 1422 e il 1423, una parte dei due quinti e mezzo della complessiva quota di Galeotto Radici, venne dunque messa in vendita: il primo «dimidium quintum trium quarteriorum»[51], dopo la canonica e formale rinuncia del proprietario nelle mani del vescovo Memo[52], venne acquistato dai discendenti di Maffeo Maffei che ne ricevettero immediatamente l'investitura vescovile. A distanza di qualche anno, al momento del primo rinnovo (1425), l'atto di investitura ai fratelli Daniele, Nicola, Filippo, Giovan Francesco e Gregorio q. Maffeo Maffei della contrada di S. Eufemia, ricordava che nella precedente transazione era stata compresa anche la «decimam Balioti quae est tres quarterii» e che tutto si era svolto con il pagamento complessivo di D. 600 d'oro[53] (di cui D. 420 per il mezzo *quinto* di Decima Grande[54]).

Al pari di buona parte delle famiglie emergenti del primo Quattrocento veronese, anche i figli di Maffeo Maffei furono impegnati negli acquisti dei beni dell'ex-fattoria, anche se il loro coinvolgimento risul-

[50] Cfr. SOLDI RONDININI 1981, p. 84.

[51] ASVR, MV, reg. 9, c. 39v (14.II.1422).

[52] *Ibid.*, c. 39v (14.II.1422). Per un'ulteriore esemplificazione di questa procedura cfr. CHIAPPA 2002c, p. 77; GRUBB 1985, p. 266 (Cortesia Serego rimise nelle mani del vescovo di Vicenza la propria quota della decima di Dueville, perché potessero esserne investiti i Monza); ZAMPERETTI 1985a, p. 325; BELLABARBA 1985, p. 889; DEL TORRE 1985, p. 630; CARLOTTO 1985, p. 259.

[53] ASVR, MV, reg. 9, c. 71r-v (26.IV.1425).

[54] *Ibid.*, c. 39v (14.II.1422).

TABELLA 4.4
Evoluzione delle quote componenti la Decima Grande di Cerea e Malavicina, 1423-1451.
Fonte: ASVR, MV, reg. 9, 10.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1423-1425	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA PELLEGRINI	15,0
	FAMIGLIA ALCENAGO	**15,0**
	FAMIGLIA RADICI	**15,0**
	FAMIGLIA MAFFEI	**7,5**
	PROPRIETARIO INDEFINITO	7,5
1440-1451	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA MAFFEI	15,0
	FAMIGLIA ALCENAGO	15,0
	FAMIGLIA BONAMENTI	**7,5**
	FAMIGLIA MAZEGO	**7,5**
	FAMIGLIA DE MEDICI	**7,5**
	FAMIGLIA RADICI	**7,5**

ta, al confronto con altri noti esempi, di più modeste dimensioni: nel 1407, «emerunt loco illorum de Capite Feri domum in qua habitant» per D. 700[55]. Nello specifico, va ricordato che si tratta di un ramo dell'estesa famiglia, le cui origini bolognesi e il successivo radicamento tra l'*élite* dirigente veronese (anche in questo caso con forti legami scaligeri) sono ben noti per essere ricordati[56]. Più difficile si è invece rivelato inquadrare con più particolari, in base a quanto noto, le attività della famiglia che, per ora, rimangono fuori dalla portata di queste brevi note, a prescindere da vaghi accenni all'esercizio di attività commerciali e bancarie[57].

Le successive investiture note per la Decima Grande di Cerea che risultano intestate a Filippo, Nicola, Gregorio e Giovan Francesco q. Maffeo Maffei[58], e poi a Cosma q. Giovan Francesco Maffei e al figlio

[55] Cfr. SANCASSANI 1960, p. 25. Per la situazione abitativa quattrocentesca della *stirps*, cfr. LODI 2000b, p. 165 (dopo il 1433 si stabilirono nella contrada di S. Michele alla Porta)

[56] Cfr. VARANINI 2000, p. 31; VARANINI 1984a, p. 20-21, 49.

[57] Cfr. VARANINI 2000, p. 31; DE MARTIN 1988, p. 102.

[58] ASVR, MV, reg. 10, c. 98v-99r (25.IX.1442).

Alvise[59], confermano il passaggio diretto tra successive generazioni di proprietari[60]: sono inoltre da ricordare, in relazione a Cosma Maffei, gli importanti incarichi di revisione contabile assunti per conto della Camera fiscale (un dato che, oltre a confermare l'abilità e le competenze acquisite, denota anche una specifica considerazione delle autorità veneziane per la casata[61]).

Il secondo acquisto di parte della quota decimale di Galeotto Radici venne invece effettuato («unum quintum trium quarteriorum»[62]) per D. 1090, dal ricco *draperius* Marco Zeno q. Bailardino Alcenago che poi, nel torno di qualche giorno, ne ricevette l'investitura del vescovo Memo[63]. Capostipite di una famiglia dalla cospicua liquidità e ricchezza che, in quello stesso torno di anni, stava progressivamente espandendo il proprio controllo anche sulla proprietà fondiaria di Cerea con importanti acquisti, Marco Zeno Alcenago incarna forse una delle prime esemplificazioni di quel rapporto tra terra e decima destinato ad una progressiva fortuna nelle plaghe della pianura; e se di certo tale legame non rappresentava una novità nel panorama veronese (si pensi ad esempio ai notissimi esempi quattrocenteschi di sovrapposizione tra *iura vicariati*, *iura decimationis* e proprietà fondiaria), non va dimenticato come buona parte di tali intrecci fosse derivato dalle vendite dei patrimoni ex-scaligeri.

Nel caso degli Alcenago, ma analoghe considerazioni varranno poi anche per i De Medici o per i Pompei, il rapporto tra la proprietà fondiaria e la decima, del tutto disgiunto dagli episodi delle liquidazioni dell'ex-patrimonio signorile, è invece inquadrabile nella progressiva attenzione dei ceti veronesi emergenti verso la fertile pianura, attraverso serie massicce di investimenti mirati, successivi e dilazionati nel tempo, e di cui certo le quote di decima costituivano un appetibile e

[59] ASVR, MV, reg. 11, c. 204r-205r (19.IX.1478). Va ricordato inoltre che negli anni centrali del Quattrocento tre componenti della famiglia Maffei (Giovanni, Alvise e Antonio) risultavano titolari di alcuni chiericati della pieve cereana, cfr. ARDUINI 1995-1996, p. 65.

[60] Cfr. in merito alle strategie ereditarie ricorrenti tra il patriziato in formazione della Terraferma, i brevi cenni di GRUBB 1985, p. 263; per il veronese cfr. DE MARTIN 1988, p. 86-88.

[61] Cfr. VARANINI 1991c, p. 160, 169; ROSSINI 1986c, p. 41 (nel 1444 Nicola Maffei risultava tra i responsabili della Camera fiscale).

[62] ASVR, MV, reg. 9, c. 48r.

[63] *Ibid.*, c. 48r (26.II.1423: investitura vescovile; 20.II.1423: acquisto).

irrinunciabile traguardo. Gli acquisti nelle pertinenze di Cerea iniziarono a ritmo frenetico alla metà del Quattrocento assumendo le forme più svariate; sono documentate acquisizioni dirette, permute, come le più note *dationes in solutum* (in perfetta sintonia con quelle che sono le modalità assodate, con cui il patriziato espanse progressivamente i propri interessi nella bassa pianura[64]): emblematica, ad esempio, quella per alcune pezze di terra cedute dal decimale cereano Bartolomeo Negri a saldo di un debito d'incanto non corrisposto[65].

La serie dei rinnovi delle investiture per la famiglia segue anche in questo caso la successione diretta: a Marco Zeno (la cui ultima investitura risale al 1441[66]) successe il figlio Giovanni Torresano[67], il cui rinnovo è di un decennio successivo (1451): morto prematuramente a Trani nell'agosto dello stesso anno[68], lasciò eredi i figli Paolo e Marco Zeno, cha ancora pupilli vennero posti sotto la tutela di tale Battista *garzator* q. Nascimbeno della contrada di S. Giovanni in Valle[69], a cui risulteranno intestate, in qualità di tutore, anche altri rinnovi di investitura per gli anni successivi[70]. A distanza di più di un ventennio il *quinto* di famiglia risultava ancora nelle mani dei due fratelli Paolo e Marco Zeno, che ne ricevettero un ulteriore rinnovo nel 1478[71].

A partire da questo frangente le vicende delle quote decimali cereane diventano un po' più intricate, soprattutto perché il mancato rinnovo delle investiture vescovili per quasi un ventennio, in anni in cui nel novero dei proprietari della Decima Grande si verificarono plausibilmente importanti cambiamenti, ci pone davanti a situazioni stabilizzate di cui non riusciamo a seguire appieno l'evoluzione preceden-

[64] Cfr. DE MARTIN 1988, p. 95-96: nel caso dei Trivelli, venne formandosi «un patrimonio concepito come combinazione tra manifattura ed attività economica in ambito rurale, intese soprattutto come allevamento, da un lato ed investimento nella terra come bene-rifugio e come fattore, appunto, di consolidamento del proprio prestigio sociale dall'altro».

[65] Cfr. CHIAPPA 1991d, p. 136. Altre proprietà sono state individuate anche nella comunità di Casaleone da CHIAPPA 2000a, p. 104.

[66] ASVR, MV, reg. 10, c. 45r-v (15.IX.1441).

[67] *Ibid.*, c. 308r-v (3.I.1450): Giovanni Torresano q. *draperius* Marco Zeno Alcenago.

[68] Cfr. CHIAPPA 1991d, p. 136. Sull'estensione della rete commerciale degli Alcenago cfr. VARANINI 1995a, p. 96 (nota n. 20).

[69] ASVR, MV, reg. 10, c. 312v-313r (20.IX.1451).

[70] *Ibid.*, c. 359r-v (10.XI.1455): l'investitura riguardava però una pezza di terra «casaliva, murata, coppata et solarata» nella contrada veronese dell'Isolo di Sotto.

[71] ASVR, MV, reg. 11, c. 275r-276v (25.IX.1478).

te. Quella che quindi proponiamo è un'ipotesi, suffragata dai pochi elementi in possesso. Consideriamo prima di tutto il proprietario indefinito di cui abbiamo già detto: pare logico, in base a quanto diremo, presupporre la sua identificazione con il ramo della famiglia Maffei che abbiamo visto acquisire mezzo *quinto* dal Radici; nel 1428 infatti, Bertolino q. Bassano De Medici della contrada di S. Michele alla Porta e il *draperius* Antonio q. Bonaventura Mazego della contrada di Ponte Pietra, comprarono per D. 1000 da Nicola Maffei e dai fratelli, un *quinto* intero della Decima Grande[72], *quinto* a questo punto plausibilmente costituito dal mezzo *quinto* posseduto da tempo immemore dalla famiglia (una conferma dunque della nota del Biancolini) e dal restante acquisito recentemente dal Radici.

Le investiture del 1440 ci informano però che dopo aver ceduto tale *quinto* alla coppia suaccennata, Filippo, Nicola, Gregorio e Giovan Francesco Maffei q. Maffeo risultavano essere titolari di un altro *quinto*: il problema si pone dunque nello stabilire da chi e quando era avvenuto tale acquisto. La scomparsa definitiva dei Pellegrini dai rinnovi di investitura dalla metà del Quattrocento, lascia pochi dubbi, ancor più se si considera che in una successiva investitura del 1478, i Maffei vennero riconosciuti titolari del loro *quinto*, ad eccezione delle decime dei novali dello stesso, che rimanevano invece di proprietà dei Pellegrini: un fatto che, oltre a porre in evidenze l'ostinata reiterazione del potere vescovile sull'annosa materia dei novali, presuppone chiaramente una sorta di riserva dei Pellegrini (quantunque di nullo valore, in considerazione delle note vicende che interessarono questa precipua tipologia di terreni) al momento della cessione del loro *quinto* ai Maffei. Quanto invece al restante *quinto* dei Radici, pare verosimile ipotizzare una prima cessione di metà *quinto*, verso gli anni '40 ai Bonamenti (forse mercanti di seta[73]), la cui prima comparsa nelle investiture è appunto ascrivibile a tale periodo[74] del secolo, mentre poi, altre informazioni rinvenute suffragano la definitiva liquidazione del re-

[72] ASVR, MV, reg. 10, c. 7v-8v (27.VII.1428: acquisto).

[73] Non è possibile verificare se sussistessero legami di parentela con i noti mercanti di seta citati da DEMO 2001, p. 136, 210.

[74] ASVR, MV, reg. 10, c. 12v-13r (7.X.1440): Francesco q. Francesco Bonamenti per mezzo *quinto* di decima; la restante metà venne investita (25.VI.1442) ad Antonio Bonamenti q. Bartolomeo, zio del precedente: *Ibid.*, c. 90v-91r. È noto un ulteriore rinnovo a Francesco (30.VI.1443): *Ibid.*, c. 242v. Su quest'ultimo Francesco Bonamenti, cfr. CARTOLARI 1854, parte I, p. 30 (ne rileva la presenza in consiglio per il 1424).

stante mezzo *quinto* verso gli anni '60 ai Da Vico (di cui si sa, in base ad informazioni cinquecentesche, che successero direttamente ai Radici[75]), al pari dei Maffei e dei Dal Borgo di cui diremo a breve, un'altra nota 'dinastia' di funzionari della Camera fiscale veronese[76].

Ricapitoliamo dunque queste tortuose vicende: dando per assodata la notizia del Biancolini ed integrandola con le fonti successive, dopo aver rimpinguato il mezzo *quinto* di famiglia posseduto dai tempi della signoria scaligera con quello acquisito dal Radici, i Maffei lo rivendettero rispettivamente a Bertolino De Medici e ad Antonio Mazego, acquistando nel contempo l'altro *quinto* fino ad allora di proprietà della famiglia Pellegrini (con la riserva dei terreni novali). I Radici, discendenti di Galeotto, dopo aver ceduto mezzo *quinto* ai Maffei e un *quinto* intero agli Alcenago, liquidarono il restante *quinto* intero in due successive operazioni, la prima a favore dei Bonamenti (verso gli anni '40 del Quattrocento), la seconda, successiva di un ventennio, invece a favore dei Da Vico. I restanti *quinti* degli Zaccari, degli Alcenago e il *quarto* della pieve di Cerea non subirono invece nessun'altra modificazione nel corso del secolo.

Vediamo ora più da vicino la situazione patrimoniale dei nuovi arrivati: al pari degli Alcenago, i De Medici, negli anni in cui entrarono in contatto con la Decima Grande, avevano già iniziato la loro espansione fondiaria nelle campagne di Cerea[77]: di origine lombarda (da cui il ricordo nel titolo comitale del feudo di Gavardo nel bresciano), impiantatisi a Verona tra la fine della dominazione scaligera[78] e gli inizi della dominazione viscontea e presto arricchitisi con l'esercizio del la-

[75] Cfr. ASVR, MV, reg. 18, c. 520v-521v (20.III.1571): rinnovo di investitura a Marco Antonio Da Vico q. Cristoforo, al fratello Camillo e ai nipoti Cristoforo e Leonardo, tutti eredi di Martino Da Vico, successo direttamente alla famiglia Radici.

[76] Cfr. VARANINI 1991c, p. 169. Nessuna investitura è presente tra quelle quattrocentesche, ma apprendiamo da altra fonte che la quota dei Da Vico (corrispondente a parte del *quinto* 'autonomo' di Malavicina, che prenderà nella successiva documentazione cinquecentesca il nome di Borghi-Vico), venne acquisita tra il 1464 e il 1465: cfr. ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 1090, fasc. 2 (atto di vendita seicentesca della quota Da Vico ai Dionisi). La cospicua presenza fondiaria a partire da metà Quattrocento di vari rami di tale famiglia nella vicina Salizzole è descritta in SCOLA GAGLIARDI 1998c, p. 91-97. Altre loro proprietà sono segnalate nella collina veronese da PASA 1995-1996, p. 37 (1995), 56 (1996).

[77] Cfr. VARANINI 1980-1981, p. 95 (nota n. 341).

[78] Risalgono a questa data i primi acquisti documentati a Cerea (1386), cfr. CHIAPPA 1991d, p. 141.

nificio[79], alla metà del Quattrocento risultavano stabilmente insediati nella contrada di S. Michele alla Porta (tra l'altro la stessa dei Maffei proprietari del *quinto* di Decima Grande)[80]. In modo quasi analogo agli Alcenago, i ritmi dell'espansione fondiaria nelle pertinenze cereane iniziarono ad aumentare di frequenza dopo la metà del secolo, anche se non mancano indizi di altre vaste acquisizioni, ad esempio sulla gardesana, di beni che poi rimarranno alla famiglia anche per i secoli successivi, formando un patrimonio in parte differenziato[81]: va inoltre ricordato che su Cerea e sulla bassa pianura, le attenzioni dei discendenti di Bertolino De Medici proseguirono per tutto il secolo, intuibili ad esempio nei sempre più stretti legami con le vicende amministrative della comunità[82].

Come i De Medici, anche i Mazego appartennero alla folta schiera dei lanaioli veronesi, come ricorda espressamente la prima loro investitura del 1440, anche se non paiono comunque presenti nella proprietà fondiaria di Cerea. Le successive investiture per queste due parti di *quinto* si presentano a nome di Nicola q. Bertolino q. Bassano De Medici[83] e a nome di Dionisio, Bonaventura e Giovanni Antonio *de Magno*[84]; quest'ultimo caso rappresenta uno dei primi esempi di cessione dotale di quote decimali, al pari di molti che incontreremo anche

[79] Cfr. VARANINI 1979a, p. 160 (e nota n. 347); sull'identificazione professionale anche LODI 2000b, p. 163.

[80] Cfr. LODI 2000a, p. 91-93; LODI 2000b, p. 163. Il Biancolini segnalava che Bertolino q. Bassano aveva ricoperto la carica di procuratore del monastero di S. Spirito di Verona, servendo «questo a grande vantaggio del suo credito e riputazione», cfr. BIANCOLINI 1749-1771, v. II, p. 676.

[81] Altri beni sono segnalati in Valpantena, cfr. PASA 1995-1996, p. 56 (1996, nota n. 43).

[82] Cfr. ZAMPERETTI 1985a, p. 318: «nei seppur pochi vicariati amministrati direttamente dalla città [di Verona] venivano inviati di norma '*cives*' esponenti di famiglie proprietarie terriere nella zona in cui erano chiamati ad esercitare la loro carica»; ZAMPERETTI 1981, p. 523. Si sofferma su tale importante figura, con particolare attenzione al fatto che «la nomina del vicario fosse il prodotto di un rapporto quasi privilegiato fra esponenti locali e nobili cittadini», PEZZOLO 1987, p. 249.

[83] ASVR, MV, reg. 11, c. 159r-160v (7.IX.1478). Su questa importante figura cfr. LODI 2000b, p. 165-166; VARANINI 1995a, p. 101 (Nicola q. Bertolino De Medici sposò Beatrice figlia del ricchissimo *mercator* Bartolomeo Antonio Turchi); VARANINI 1982, p. 220.

[84] ASVR, MV, reg. 11, c. 160v-161v (7.IX.1478).

TABELLA 4.5
Evoluzione delle quote componenti la Decima Grande di Cerea e Malavicina, 1477-1478.
Fonte: ASVR, MV, reg. 11, 12.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1477-1478	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA MAFFEI	15,0
	FAMIGLIA ALCENAGO	15,0
	[FAMIGLIA DA VICO]	**7,5**
	FAMIGLIA DAL BORGO	**7,5**
	FAMIGLIA MAZEGO	7,5
	FAMIGLIA DE MEDICI	7,5

nei secoli successivi[85]: nello specifico, la decima risulta con buona probabilità la dote portata da Lucia q. Antonio Mazego *draperius* all'*aurifex* Andreolo *de Magno*.

Oltre ai Da Vico a cui abbiamo fatto cenno, le ultime investiture disponibili per il Quattrocento ci mostrano un'ulteriore novità nella suddivisione dei *quinti* decimali (tabella n. 4.5): ai Bonamenti, la cui presenza fuggevole e frammentata tra più rami della famiglia si risolse nell'arco di pochi decenni, successero i Dal Borgo: l'acquisto avvenne il primo ottobre del 1463 ad opera del conosciuto *notarius*[86] Zuino q. Guglielmo Dal Borgo «de Cremona», ma al tempo abitante nella contrada di Ponte Pietra che «pro pretio ducatorum quingentorum auri boni et iusti ponderis» si impossessò «de quodam medietate pro indiviso unius quinti totius decime maioris totius terre pertinentie et districtus Cerete»: il cedente era Bartolomeo q. Francesco Bonamenti che avrebbe ricevuto il saldo da Zuino il quale «promisit solvere quamprimum fuerit investitus ab ipso episcopatu Verone»[87]. Sulla fortuna veloce dei Dal Borgo non mancano i riferimenti puntuali: si tratta anche in questo caso di una dinastia di funzionari, apparentati con i Dal Borgo che per decenni legarono il loro nome all'amministrazione

[85] Un altro esempio in ASVR, MV, reg. 18, c. 701r-v (5.I.1580): Nicola Volpini, marito di Clara q. Giorgio Alcenago, ricevette in dote «unius quarti quinta partis pro indiviso trium quarteriorum» (i. e. la quarta parte del *quinto* di famiglia).

[86] ASVR, MV, reg. 11, c. 188r-189r (16.IX.1478): rinnovo di investitura per Zuino Dal Borgo; nello stesso anno ai Dal Borgo pervenne anche una quota della decima di Trevenzuolo, cfr. CHIAPPA 1997, p. 76.

[87] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.

della Camera fiscale di Verona[88]. Il compratore, Zuino, *civis* dal 1458, divenne stretto collaboratore del vescovo Barbaro, pianificando nel contempo una considerevole penetrazione fondiaria nel territorio veronese, sfociata nell'esperienza della *possessione* denominata Borghesana (nel comune di Casaleone), plausibilmente uno degli episodi più significativi dell'azione di bonifica quattrocentesca attuati nella bassa pianura[89] ed esemplarmente studiato dal Varanini.

Con la cessione dell'ultima quota dei Radici e con l'acquisto dei Dal Borgo ebbe termine, almeno cronologicamente, la fase di formazione del gruppo quattro- e cinquecentesco dei *compatroni*; a parte infatti qualche successiva cessione, pur marginale per gli assetti della Decima Grande, almeno fino agli inizi del Seicento, quando presero avvio i profondi rivolgimenti di cui abbiamo già fatto cenno, non è dato di riscontrare altri cambiamenti di rilievo tra i proprietari delle quote decimali, se si escludono ovviamente gli avvicendamenti ereditari in linea diretta o, in altri casi, a favore di rami collaterali delle famiglie interessate[90] (tabella n. 4.6).

[88] Su questo ramo cfr. VARANINI 1991c, p. 162-167.

[89] Cfr. *Ibid.*, p. 166 (e note corrispondenti); VARANINI 1980-1981, p. 54 (nota n. 213); CIPRIANI 1993, p. 337.

[90] La serie delle investiture vescovili risulta essere la seguente: ASVR, MV, reg. 14, c. 35r-v (3.IV.1505): Dal Borgo Angelo Maria q. Zuino q. Guglielmo della contrada di S. Cecilia; *Ibid.*, c. 68v-69v (14.IV.1505): De Medici Nicola q. Bertolino q. Bassano della contrada di S. Michele alla Porta; *Ibid.*, c. 69v-70r (14.IV.1505): Magno Andrea q. Antonio q. Andreolo (con zio e fratelli) della contrada di S. Marco; *Ibid.*, c. 110v-111r (26.IV.1505): Zaccari Antonio q. Nicola della contrada di S. Paolo con Zaccari Guglielmo e Francesco q. Giacomo della contrada di Ponte Pietra (e altri); *Ibid.*, c. 194r-195r (28.V.1505): Maffei Cosma q. Giovanni Francesco della contrada di S. Giovanni in Foro (e altri); *Ibid.*, c. 199r-199v (30.V.1505): Alcenago Marco Zeno q. Torresano q. Marco Zeno (e altri) della contrada di S. Maria in Organo; ASVR, MV, reg. 15, c. 4r-5v (29.I.1529): Maffei Giovanni Francesco q. Cosma; *Ibid.*, c. 9r-10v (29.I.1529): Dal Borgo Angelo Maria q. Zuino; *Ibid.*, c. 76r-v (14.II.1526): Alcenago Torresano, Girolamo, Camillo q. Marco Zeno; *Ibid.*, c. 151r-152v (6.II.1526): Magno Andrea q. Giovanni Antonio, Magno Giovanni Leonardo (detto 'Mazegus', mantiene cioè il matronimico per differenziazione tra i rami della famiglia), Magno Antonio q. Dionigi; ASVR, MV, reg. 17, c. 126r-v (14.II.1526): Alcenago Torresano q. Paolo e Alcenago Girolamo e Camillo q. Marco Zeno (per spartizione ereditaria del *quinto* di famiglia); *Ibid.*, c. 81r-v (29.I.1526): Maffei Francesco q. Cosma; *Ibid.*, c. 38r-39r (18.I.1526): Zaccari Alberto q. Simone; ASVR, MV, reg. 18, c. 98r-99r (1.VI.1551): Maffei Cosma q. Giovanni Francesco e Antonio q. Bernardino q. Giovanni Francesco; *Ibid.*, c. 148r-149r (11.V.1555): Alcenago Torresano q. Paolo e Camillo q. Marco Zeno; *Ibid.*, c. 224r-225r (12.XII.1564): Alcenago Aurelio q. Agostino q. Torresano e Marco Zeno q. Camillo; *Ibid.*, c. 481v-482r (31.VIII.1570): Magno Paolo q. Francesco q. Andrea; *Ibid.*, c. 520v-521v (20.III.1571): Da Vico Marco Antonio q. Cristoforo (e altri); *Ibid.*, c. 635r-637r

TABELLA 4.6
Evoluzione delle quote componenti la Decima Grande di Cerea e Malavicina, 1505-1586.
Fonte: ASVR, MV, reg. 14, 15, 17, 18.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1505	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA MAFFEI	15,0
	FAMIGLIA ALCENAGO	15,0
	[FAMIGLIA DA VICO]	[7,5]
	FAMIGLIA DAL BORGO	7,5
	FAMIGLIA MAGNO	7,5
	FAMIGLIA DE MEDICI	7,5
1526-1528	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA MAFFEI	15,0
	FAMIGLIA ALCENAGO	15,0
	[FAMIGLIA DA VICO]	[7,5]
	FAMIGLIA DAL BORGO	**5,0**
	FAMIGLIA LAFFRANCHI	**2,5**
	FAMIGLIA MAGNO	7,5
	FAMIGLIA DE MEDICI	7,5
1534-1586	PIEVE DI CEREA	25,0
	FAMIGLIA ZACCARI	15,0
	FAMIGLIA MAFFEI	15,0
	FAMIGLIA ALCENAGO	15,0
	FAMIGLIA MAGNO	7,5
	FAMIGLIA DE MEDICI	7,5
	FAMIGLIA DAL BORGO	**[7,5]**
	FAMIGLIA DA VICO	[7,5]

Qualche ulteriore considerazione merita infine l'estrazione sociale dei differenti proprietari succedutisi nel corso della prima metà del Quattrocento: se non è certo il caso di schematizzare troppo nettamente, operando cioè per insiemi troppo distinti, è innegabile indicare almeno tre differenti gruppi rappresentativi di altrettante vicende 'politiche' e patrimoniali[91]. Almeno per una prima 'fase', comprensiva cioè

(3.IV.1578): Mazego Pompeo q. Dionigi q. Antonio; *Ibid.*, c. 721v-722v (26.III.1582): Mazego Arsenio e Lodovico q. Giovanni Battista.

[91] Anche se, per il caso veronese, valgono le acute osservazioni di VARANINI 1995a, p. 92: l'autore ritiene infatti che «per la società veronese del Quattrocento sia più pertinente un'ipotesi di sostanziale omogeneità di valori e di comportamenti all'interno del ceto patrizio (in formazione, e in perenne rinnovamento), che non una sottolineatura delle diversità fra i tanti autorevoli patrizi veronesi del Quattrocento che sono figli o ni-

delle vendite del patrimonio signorile, ma senza dubbio dilatabile anche ai decenni precedenti, non è difficile scorgere tra i proprietari della Decima Grande per cui è stato possibile ricostruire qualche breve nota prosopografica, i segni tangibili ed evidenti, oltre che di fortune patrimoniali solide e non indifferenti, di un rapporto privilegiato con il potere urbano, sia esso rappresentato dalle signorie (Zaccari, Pellegrini, Maffei), sia esso quello della Dominante (Radici, Maffei). A conferma, in altri termini, del fatto che «approfittare, fra Tre e Quattrocento, della volontà degli Scaligeri prima, di Giangaleazzo Visconti poi, e infine dei Veneziani di rimpinguare le casse statali cedendo in fitto, ma soprattutto vendendo proprietà fondiarie anche cospicue è quasi una regola per le famiglie veronesi più in vista o in ascesa: e ciò anche prima che la definitiva liquidazione del patrimonio ex-signorile, effettuata sistematicamente dal governo veneto fra il 1406 e il 1417 e andata a vantaggio quasi esclusivo del patriziato veronese, segni una svolta profonda e irreversibile nella storia di tante famiglie»[92].

Lentamente, all'incirca dopo l'inizio dello sfaldamento del grosso nucleo costituito dai due *quinti* e mezzo dei Radici, iniziarono invece ad affacciarsi verso il mondo della decima, in quella che potremo forse definire come seconda 'fase', famiglie per molti aspetti 'nuove', di recente ricchezza (o almeno di recente consolidamento della stessa) tra cui spiccano, in linea con quelle che sono le nuove direttive su cui si muove la ricchezza della città, i *draperii* (Alcenago, De Medici, Mazego). A questi *homines novi*, si affiancarono poi alcuni dei rappresentanti di quell'*élite* di alti funzionari amministrativi impiegati, il più delle volte per generazioni successive, nella Camera fiscale o nella cancelleria dell'episcopato (Maffei, Da Vico, Dal Borgo).

In altre parole, pur senza voler trarre da questi pochi riscontri nessuna ipotesi definitiva, l'avvicendamento tra i proprietari delle quote della Decima Grande parve avvenire, almeno in parte, in buona sintonia con quelle che furono le tendenze che ispirarono la formazione del patriziato urbano (e del corrispondente patrimonio) nel corso del secolo: da una parte, dunque, il settore trainante della lana e della mercatura – 'anima della città', nella felice espressione recentemente pro-

poti di 'merçarii', di 'draperii', di fabbri, di fabbricanti di coltelli o di bicchieri, e il nocciolo duro di famiglie di tradizione prettamente, dichiaratamente arisocratica».

[92] VARANINI – ZUMIANI 1993-1994, p. 55; cfr. anche VARANINI 1979b, p. 24-26; VARANINI 1987a, p. 35; VARANINI – PONZIN 1993, p 24-25; VARANINI 1996b, p. 31-34.

posta da Demo –, mentre dall'altra, quello espresso nel controllo e nella gestione amministrativa, a diretto contatto con i gangli del potere. Ed è pure sintomatico che per entrambi i gruppi, nonostante le differenze di formazione del patrimonio o ancor più per quanto concerne il sostrato storico e 'culturale' delle diverse casate, non manchi quella massiccia convergenza verso la campagna, nello specifico rappresentata dall'ubertosa pianura, che costituì di sicuro il segno di riconoscimento più evidente di tutto il secolo: a conferma, in altri termini, che «la linea di demarcazione tra il mondo del mercante e quello del nobiluomo terriero non soltanto era mal definita, ma poteva essere attraversata in entrambe le direzioni senza intoppi di natura sociale o economica»[93]. Mentre non va poi dimenticato che la centralità di molti dei personaggi che si susseguirono nelle vicende della Decima Grande, unitamente all'alta levatura estimale di alcuni di essi, presuppone, oltre all'intatta appetibilità nel tempo dell'investimento decimale, che forse nel caso cereano si è di fronte ad una tra le decime più cospicue dell'intera pianura veronese, e tale appunto da attirare gli investimenti più sostanziosi.

2. *Gli anni della transizione e della frammentazione: il lungo Seicento.*

Nel corso dei primi decenni del Seicento, attraverso una continua serie di nuove acquisizioni prese forma, anche se lentamente, un nuovo assetto del *condominio* decimale cereano; rispetto ai due secoli precedenti, in cui il nucleo dei *compatroni* della Decima Grande costituiva un gruppo detentore di *carati* omogenei, la cui strutturazione originaria risaliva appunto ai primi anni del Quattrocento e alla vendita delle consistenti quote della decima appartenute alla fattoria scaligera, parve avviarsi, come abbiamo visto, un processo di lenta disgregazione – peraltro limitato solamente ad alcuni dei *quinti* – e di progressiva parcellizzazione delle quote. In questo torno di anni, i due *quinti* riferiti alle famiglie Zaccari e Da Vico si frammentarono progressivamente in quote minori, perdendo, in parte o del tutto, la loro caratteristica omogeneità, mentre nei restanti, la situazione dei *compatroni*, pur soggetta ad alcune ristrutturazioni ereditarie e dotali, non si modificò che in minima parte: la compagine ecclesiastica, formata dai chierici e dall'arciprete della pieve, mantenne ovviamente integro il proprio quar-

[93] GRUBB 1985, p. 283.

tese e, con essa, anche le altre famiglie del patriziato urbano (i Maffei del ramo di S. Pietro Incarnario, gli Alcenago e i De Medici) titolari dei *quinti* interi o delle quote parziali maggiori, come pure dei diritti e dei privilegi connessi (tra cui quello di dare il nome della propria famiglia al *quinto* di appartenenza). In questi stessi anni però, nonostante l'allargamento del gruppo dei *compatroni* a spese dell'omogeneità di due dei *quinti* decimali originari, si evidenziò anche il tentativo egemonico di alcuni tra i nuovi arrivati i quali, attraverso piccoli o infinitesimi ritocchi alle loro quote di recente acquisizione, già verso la metà del secolo, furono in grado di ricostruire il nucleo consistente dei due *quinti* in questione (emblematico il caso degli Emilei), con gli indubbi vantaggi amministrativi, tra cui, oltre a quelli a cui si è fatto cenno, la possibilità di nominare direttamente l'economo, controllando, in questo modo, l'intera amministrazione decimale della contrada che anno dopo anno sarebbe spettata loro in sorte.

Quinto De Medici (tabella n. 4.11 in Appendice IV). La struttura originaria del *quinto*, equamente suddiviso tra la famiglia De Medici e la famiglia Magno (erede a sua volta dei Mazego), continuò a rispecchiare la conformazione dei secoli precedenti: l'ultima investitura vescovile ai De Medici, risalente al 1505, risultava intestata ad un unico titolare, Nicola q. Bertolino q. Bassano[94]. Da quest'ultimo, in successione diretta, il mezzo *quinto* della Decima Grande, sottoposto come gli altri beni di famiglia a vincolo fidecommissario[95], passò poi ai figli Bassano[96] e Francesco e quindi ai rispettivi eredi, i cugini Ludovico q. Bassano e Vincenzo q. Francesco[97], all'incirca intorno agli anni '30 del Cinquecento; alla morte di Vincenzo che non ebbe eredi dalla moglie Isotta Pellegrini, la quota decimale rientrò integra nell'asse patrimo-

[94] ASVR, MV, reg. 14, c. 68v (14.IV.1505). Due testamenti di Nicola De Medici (1511 e 1521) sono in ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 1, fasc. 1.

[95] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 70: il testamento di Nicola (1511) suddivise tra i due figli Bassano e Francesco i beni paterni, e, in particolare, in merito ai diritti di decima, Bassano ricevette «un quarto d'un quinto» della Decima Grande di Cerea (valore D. 875), unitamente ad un'ulteriore decima a cui andava soggetta la *possessione* denominata Carpanea, nelle pertinenze del vicino comune di Casaleone. A Francesco toccò invece l'altro «quarto d'un quinto» di analogo valore, più «la quarta parte di tutta la decima et ragion di decima nella villa e pertinenze» di Salizzole (valore D. 1300) [*Ibid.*, p. 71].

[96] Il testamento di Bassano (1532), a favore del figlio Ludovico e, per alcuni beni, della moglie Laura Maffei è in ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 1, fasc. 1.

[97] Il testamento di Vincenzo (1535), a favore della moglie Isotta Pellegrini è in ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 1, fasc. 1.

niale di Lodovico e dei quattro figli Alessandro, Giorgio, Francesco e Nicola[98].

Scomparso prematuramente Alessandro[99], una prima divisione tra i tre fratelli rimasti, avvenne nel 1581, nel momento in cui si rese disponibile anche la parte ereditaria dello zio Vincenzo, fino a quel momento usufruita dalla moglie: in questo caso, la quota di decima (il cui valore venne stimato a D. 2000) spettò completamente a Giorgio[100], che integrò alla sua parte «la portion di decima in Cerea, che aspettava al quondam signor Alessandro, qual è un quarto di un quinto di essa decima»[101]; mentre invece ai due fratelli, a prescindere dal patrimonio fondiario[102], andarono le case di Cerea, a Nicola «la casa grande […] detta la corte»[103] (stimata D. 2023) e a Francesco la casa del «canton»[104] (stimata D. 340). Dopo la scomparsa di Giorgio, la decima venne divisa tra questi ultimi due fratelli, in parti uguali (1586): a Nicola la «medietatem portionis decimae Ceretae hereditatis ipsius quondam domini Georgii, quae medietas erit quarta pars unius quinti»[105], a Francesco invece la «alteram medietatem portionis decimae praedictae de Cereta»[106].

La documentazione rimasta per gli ultimi decenni del Cinquecento non si è rivelata particolarmente 'loquace' sulle ulteriori vicende del mezzo *quinto* De Medici: plausibilmente, Francesco q. Ludovico ne rimase l'unico beneficiario, trasmettendo successivamente al figlio Vincenzo l'intera parte della decima di Cerea. Quest'ultimo, che non ebbe eredi dalla moglie Ginevra Mandelli[107] e che, come vedremo, contribuì ad aumentare con un ulteriore acquisto, effettuato nel *quinto* Alcenago, la propria porzione di Decima Grande, cooptò fin dai primi decenni del Seicento, il nipote Alessandro q. Bartolomeo q. Francesco nella gestione della decima, beneficiandolo alla propria morte (la por-

[98] Il testamento di Ludovico (1562) è in ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 1, fasc. 1.

[99] Il testamento di Alessandro (1580) è in ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 1, fasc. 1.

[100] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2, fasc. 5, c. 4r.

[101] *Ibid.*, c. 1v.

[102] Cfr. CHIAPPA 1991d, p. 143.

[103] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2, fasc. 5, c. 3r.

[104] *Ibid.*, c. 2v.

[105] *Ibid.*, c. 11v.

[106] *Ibid.*, c. 14r. Cfr. anche ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 7, proc. a stampa n. 59: sentenza arbitrale di divisione (1.II.1586) tra Nicola e Francesco De Medici.

[107] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2 (albero genealogico).

zione Alcenago restò alla moglie di Vincenzo). A seguito, quindi, di queste ultime vicende, alle soglie della peste del 1630, contitolari del *quinto* erano i fratelli Francesco e Vincenzo De Medici q. Alessandro della contrada di S. Michele alla Porta[108], assieme a Francesco Magno per la restante metà.

Prima di procedere oltre nella disamina della situazione patrimoniale della casata, soprattutto sulla scorta delle polizze estimali sei- e settecentesche, varrà però la pena di seguire con qualche ulteriore accenno, il percorso secolare di accumulazione di tale patrimonio, valorizzando, a dispetto purtroppo di quanto vedremo per gli altri *quinti* della Decima Grande, l'abbondante documentazione disponibile. Abbiamo già accennato al fatto che, al pari di altre famiglie legate alle vicende della decima cereana (e si pensi in particolare agli Alcenago), anche per i De Medici il secondo Quattrocento costituì il momento in cui culminò il progressivo consolidamento della ricchezza familiare. I tempi e le modalità di questa attività di eterogenea accumulazione, sono da tempo noti, pure se in merito sono stati compiuti fino ad ora solo localizzati sondaggi archivistici[109], anche se risale agli inizi del Cinquecento la prima documentazione omogenea (nello specifico il dettagliato testamento di Nicola q. Bertolino) che consente di gettare uno sguardo d'insieme sulle direzioni verso cui si era snodato, nel secolo precedente, il dinamismo dei capostipiti Bassano e Bertolino.

Nel 1511, come abbiamo accennato, Bassano e Francesco De Medici q. Nicola divisero tra loro i beni paterni: a prescindere dalle suddivisioni effettuate, ciò che in questo caso interessa porre in evidenza è l'ammontare complessivo dell'eredità (circa D. 52000) e la differente localizzazione degli investimenti effettuati. I dati ricavati dal testamento sono stati riassunti nella tabella n. 4.7: gli immobili di Verona annoveravano, in primo luogo, l'avito palazzo quattrocentesco, nella contrada di S. Michele alla Porta, unitamente agli affitti ricavati da varie altre case, mentre a quelli localizzati nella pianura, afferivano invece le corti domenicali di Cerea (già menzionate quando sono state prese in considerazione le divisioni patrimoniali tardo-cinquecentesche) e quelle situate nelle diverse località interessate dalla penetrazione fondiaria, senza poi dimenticare una lucrosa posta da mulino a Nogara stimata D. 2000. Agli inizi del secolo, le *possessioni* di Cerea erano co-

[108] *Ibid.*, (albero genealogico).
[109] Cfr. CHIAPPA 1991d, p. 141-143.

TABELLA 4.7
Situazione patrimoniale in ducati dei figli di Nicola q. Bertolino De Medici (1511).
Fonte: SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 70-71.

TIPOLOGIA PROPRIETÀ		BASSANO	FRANCESCO	TOTALE	%
IMMOBILI	VERONA	2660	2445	5105	9,8
	ALTRE LOCALITÀ	-	2200	2200	4,2
	CEREA	1420	1350	2770	5,3
DECIME	CEREA	875	875	1750	3,4
	SALIZZOLE	-	1300	1300	2,5
POSSESSIONI	CEREA	3270	3326	6596	12,6
	CÀ DI CAMPAGNA	1500	1500	3000	5,7
	S. MICHELE IN CAMPAGNA	5772	-	5772	11,1
	CASALEONE	1100	2500	3600	6,9
AFFITTI	-	8379	10916	19295	37,0
CONTANTI	-	545	222	767	1,5
TOTALE		**25521**	**26634**	**52155**	**100,0**

stituite da una settantina di appezzamenti per circa C. 480, quelle situate a Cà di Campagna coprivano una superficie di circa C. 415 in quattordici pezze, mentre i fondi della località Vigomondon (S. Michele in Campagna) ascendevano a C. 177, rispettivamente disposti in sedici appezzamenti: infine, altri C. 130 costituivano la *possessione* in località Carpanea (Casaleone)[110].

Osservando le distribuzioni percentuali della ricchezza, ottenute in base alla stima delle singole componenti di quanto posseduto dalla famiglia comitale, è dato cogliere qualche ulteriore indicazione: ad esempio, l'incidenza delle due decime, nel complesso della proprietà, si attesta su di un 6% che rappresenta una cifra del tutto in sintonia con quanto proposto nelle pagine precedenti. Se poi si unificano i dati relativi alla sola pertinenza di Cerea, si raggiunge un valore di poco superiore al 21% che, valutando il ragguardevole 'peso' dei vari affitti riscossi, si attesta al secondo posto nel panorama patrimoniale della casata. Nel complesso, quindi, il quadro emerso dalla disamina dei dati convalida quanto già era stato possibile accennare in precedenza: in particolare viene confermata, oltre allo stretto legame tra terra e decima in cui ci siamo di sovente inbattuti, quella differenziazione geografica tra gli investimenti che, se erano effettivamente concentrati tra la

[110] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 70-71. I beni di Cà di Campagna furono oggetto nei primi decenni del Cinquecento di una controversia contro il noto Teodoro Da Monte, cfr. FERRARI 1930, p. 129, 131, 139-141.

bassa e la media pianura, non disdegnavano le località della gardesana o della collina (investimenti che nel testamento considerato si perdono plausibilmente nell'anonimato dell'ingente massa degli affitti): una tendenza che avevamo avuto modo di vedere all'opera nell'attività del *draperius* Bertolino q. Bassano, a cui si dovette appunto, oltre che il definitivo potenziamento delle fortune della *casada*, anche il primo approccio con Cerea e con la Decima Grande.

A distanza di un secolo e mezzo da quest'ultima istantanea del patrimonio De Medici, le prime polizze dell'estimo civico (1653) consentono di seguire, pur nella loro indefinita e sfuggente articolazione, l'insieme dei mutamenti intervenuti, allargando nel contempo l'osservazione anche ai Magno che continuavano a detenere il restante mezzo *quinto* di decima. Stando dunque a quanto spontaneamente denunciarono i fratelli Vincenzo e Francesco De Medici q. Alessandro, ancora residenti in fraterna nella contrada di S. Michele alla Porta, essi sostenevano di avere – oltre alla «portione di decima nella villa di Cerea che è la metà di un quinto, la quale un anno con l'altro rende d'entrata circa ducati duecento»[111] – una *possessione* a Cerea di C. 574 (C. 195 arativi-vignati, C. 266 arativi-*garbi*, C. 64 prativi, C. 9 *brolivi* con vigne e C. 40 vallivi), con due case da *lavorente* e due domenicali, per un profitto annuo di D. 1400. Al nucleo della proprietà cereana andavano poi aggiunti C. 114 nelle pertinenze di S. Giovanni Lupatoto (con una casa da *lavorente*), che rendevano loro ogni anno circa D. 140; mentre altre *possessioni* erano invece ubicate a S. Michele in Campagna per un totale di C. 150 e con una rendita di D. 700 e a Pai, dove alcuni olivi di imprecisata estensione, portavano ai De Medici un'entrata di D. 110.

Rispetto a quanto visto per gli inizi del Cinquecento, non è difficile notare, pur consci di dover tarare al ribasso ogni minima informazione desumibile dalle polizze, la discreta espansione, nell'ordine di un centinaio di campi, nelle campagne di Cerea, come pure la discreta contrazione dei beni ubicati nelle località di Vigomondon (S. Michele in Campagna) e del Pozzo (S. Giovanni Lupatoto), anche se quest'ultimo dato deve essere integrato, considerando che alla data di redazione della polizza, l'asse patrimoniale della famiglia era ancora scisso tra due rami, quello dei due fratelli Vincenzo e Francesco e quello ascritto a Ginevra Mandelli, vedova di Vincenzo De Medici (prozio dei precedenti).

[111] ASVR, AEP, reg. 29, c. 145r; cfr. anche SCOLA GAGLIARDI 1991b, p. 256-258.

A quest'ultima, pure residente nella contrada di S. Michele alla Porta, l'estimo attribuì, oltre alla «portion di decima nella villa di Cerea, la quale un anno con l'altro [...] può rendere ducati cento ottanta»[112] (i. e. la parte di decima acquisita dal defunto marito nel *quinto* Alcenago), una seconda quota di decima a Romagnano (con un'entrata annua di D. 50). La proprietà fondiaria risultava invece dislocata in diverse *possessioni*: C. 100 a Romagnano (ad ulteriore conferma della relazione tra terra e decima) che fruttavano ogni anno D. 250, altri C. 310 a S. Giovanni Lupatoto (per D. 250 di rendita) che, uniti ai C. 114 dei due fratelli Vincenzo e Francesco, facevano ascendere la *possessione* in località Pozzo a C. 424 (rispetto ai C. 415 rilevati nel 1511); infine a Cerea vi erano altri C. 40 in località denominata Corol, nelle pertinenze della contrada decimale di S. Vito.

Tra le polizze d'estimo dello stesso anno si incontra anche quella di Antonio Magno q. Francesco della contrada cittadina di S. Nazzaro, successo nel 1642 al padre nel godimento dei redditi decimali del *quinto* cereano: tra gli altri beni stimati, era titolare di diversi diritti di decima anche a Bardolino, Montorio e Castelnuovo che gli rendevano annualmente D. 115, un po' meno della «portion di decima nella villa di Cerea affitata a messer Paulo Chiavegatto per ducati duecento, e vinticinque»[113], con un guadagno per l'affittuario di D. 25, prendendo come riferimento il ricavo espresso dai fratelli De Medici nella loro polizza per l'altra metà. Tra le *possessioni* della famiglia Magno, quelle di rilievo si trovavano a Salionze (C. 130 con una rendita di D. 200), Valeggio (C. 130 e una rendita di D. 180), Castelnuovo (C. 130 e una rendita di D. 220), Cavalcaselle (C. 27 e una rendita di D. 40) e Bardolino per C. 45 e una rendita di D. 75. Va notata, anche in questo caso, la stretta affinità tra l'ubicazione dei vari possedimenti e il godimento dei diritti di decima, ad ulteriore conferma di tendenze di cui abbiamo già avuto modo di dire più volte.

Un primo significativo mutamento nell'assetto di questo *quinto* si verificò nel 1656, quando Antonio Magno vendette la sua intera quota a Fabrizio Orti, che però, entro pochi anni (1659), la cedette a sua volta ai fratelli Carlo e Turisendo Torri che ne divisero la titolarietà con al-

[112] ASVR, AEP, reg. 29, c. 157v.

[113] ASVR, AEP, reg. 32, c. 188v.

terne vicende fino al 1671[114], anno in cui il mezzo *quinto* passò nelle mani di monsignor Ottaviano Torri q. Alessandro della contrada di Ognissanti[115]. Nell'altro mezzo *quinto*, alla morte di Francesco De Medici (intorno agli anni '70 del Seicento), il figlio Ludovico ne ereditò le proprieta che vennero completate, di lì a pochi anni, con quanto appartenuto allo zio Vincenzo (1683). Scomparso Ludovico (attorno al 1695, data del testamento[116]), eredi in parti uguali dell'intero patrimonio familiare, comprensivo quindi dei beni cereani e delle decime, divennero i figli Gio. Francesco, Alessandro, Gentile, Nicola, Antonio, Vincenzo e le sorelle Ginevra, Camilla e Vittoria (assieme alla madre Chiara Portalupi)[117].

Ancora una volta, il ricorso alle successive polizze d'estimo (1696) permette di tratteggiare con maggiore chiarezza la consistenza patrimoniale dei *compatroni* e, nel contempo, di posizionare approssimativamente il ricavo derivante dalle quote di decima, nel complesso dei redditi percepiti. La polizza di Ottaviano Torri[118] mostra chiaramente la consistenza della decima cereana («una porcion di decima d'un mezo quinto, della quale detratte le spese per non haver casa in detta villa, si cava un anno con l'altro ducati cento»[119]), rispetto agli altri beni, tra cui una «possessioncella» di C. 25 con casa da *lavorente* a Valgatara

[114] Dai registri delle compartite della Decima Grande di Cerea, Carlo e Turisendo Torri risultano comproprietari del mezzo *quinto* De Medici fino al 1665; per l'anno successivo i registri contabili riportano tra i nomi dei *compatroni* il solo Carlo, mentre qualche anno dopo (1670) compare invece il solo Turrisendo, che l'anno seguente cedette poi la quota ad Ottaviano Torri. Cenni sulla famiglia e sul patrimonio nella pianura veronese in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 104.

[115] ASVR, AEP, reg. 51, c. 896v: «una portion di decima nel comun di Cerea dalla quale ne cavo d'entrata […] ducati 100».

[116] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2, fasc. 6: testamento di Ludovico De Medici (1695). Per il patrimonio del conte, secondo la polizza d'estimo del 1682, cfr. ASVR, AEP, reg. 46, c. 155v: «possiedo in […] villa di Cerea due portioni di decima chiamata mezo quinto Medici, et l'altra mezo quinto scarso Alcenagho delle quali, compensando un anno con l'altro, batuta la spesa necessaria farsi ogni anno in racoglierle […] ne posso ricavare ducati trecento». Ludovico De Medici q. Francesco risultava erede dei beni dello zio paterno Vincenzo e della prozia Ginevra Mandelli, titolare della quota di decima del *quinto* Alcenago, acquistata dal marito Vincenzo prima del 1630: tale ultima quota, alla morte di Ginevra (1661), era passata a Gentile Da Monte moglie di Francesco De Medici, padre di Ludovico.

[117] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2 (albero genealogico).

[118] ASVR, AEP, reg. 85, c. 904r-907r.

[119] *Ibid.*, c. 904v.

(stimata D. 80), un'altra di C. 15 a Cavaion sempre con casa da *lavorente* (per D. 20) e infine un'ulteriore entrata di D. 106 derivante da beni di estensione non specificata nella gardesana.

Completamente differente era invece il peso delle due quote De Medici (compresa anche quella nel *quinto* Alcenago), godute nel 1696 dai fratelli Francesco, Alessandro, Gentile, Nicola, Vincenzo e Antonio De Medici[120], contitolari di tutti i beni di famiglia, in attesa delle necessarie divisioni: dalle «due porzioni di decima chiamata l'una mezo quinto Medici, l'altra mezo quinto scarso Alcenago […], compensando le spese necessarie farsi ogn'anno nel raccoglierle, tra grani da spicco, uve, minuti, lini, e ogn'altra sorte d'entrate»[121], il ricavo si aggirava intorno ai D. 300. Un reddito certo consistente ma ridimensionato dal confronto con l'insieme delle entrate di casa De Medici alla fine del Seicento: le sole *possessioni* di Cerea, di cui la polizza non registra l'estensione, rendevano annualmente D. 1200, a cui andavano aggiunti i campi in località Tombola e nella contrada di S. Vito, per un ricavo di altri D. 115. Una *possessione* con casa da *lavorente* al Pozzo di S. Giovanni Lupatoto rendeva invece D. 110, un'altra in località Caprara (Cà di Campagna) D. 330 e lo stesso importo veniva ricavato dai beni di Romagnano. Nella località Vigomondon, denominata pure Bassana (un chiaro richiamo al nome del primigenio proprietario quattrocentesco), in quel di S. Michele in Campagna, la *possessione* che dovrebbe corrispondere a quella di C. 150 della polizza del 1653, rendeva invece D. 600, assieme ai D. 100 dei beni di Pai (che, sempre in analogia con la prima polizza considerata, erano probabilmente uliveti).

Una prima divisione arbitrale dei beni tra i fratelli (1701) assegnò a Vincenzo ed Antonio «un quarto di quinto Medici nella decima di Cerea con le regalìe»[122], cioè il «ius di battere nelle corti di questa parte la decima del quinto Medici, per il che a questa sola parte si cedono tutte le bulle, reschiere, e paggioli, e granuzzi tutti, ma non già la paglia, abbenchè il quarto di quella sarebbe il ius della corte, intendendo che questa sia divisa per mettà con l'altra parte di Cerea, cioè tanto quella che sarebbe di ragione della corte come l'altra che è divisa per ragione dei carati. Il ius di eleggere economo a detto quinto Medici et anco angoneri, carretteri et altro sempre senza alcuna dipendenza dell'altra

[120] ASVR, AEP, reg. 80, c. 273r-279v.

[121] *Ibid.*, c. 273v-274r.

[122] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2, fasc. 6, c. 15r.

parte»[123]. Ai fratelli Gentile e Nicola venne invece concesso il rimanente «quarto del quinto Medici di decima, ma senza l'utilità già cessa all'altra parte»[124], cioè senza quei privilegi più sopra elencati che costituivano parte integrante dello stesso diritto di decima. Con buona probabilità, a prestare fede ai registri di divisione della decima cereana, la quota della famiglia nel *quinto* Alcenago, rimaneva in comune a tutti i fratelli beneficiari di Ludovico, almeno fino al 1722, quando un ulteriore rescritto (dopo una lite per la suddivisione dell'eredità iniziata qualche anno prima e che vedeva contrapposto Nicola De Medici ai fratelli Francesco, Alessandro, Vincenzo e Antonio), assegnò questo «mezzo quinto callante di decima»[125] a Francesco[126].

Ricapitolando quanto siamo venuti dicendo, per non perdere le fila di questa complicatissima vicenda ereditaria, all'indomani della redazione delle polizze per l'estimo del 1745 (e dopo la morte di Gentile), titolari del mezzo *quinto* Medici (tralasciando i privilegi connessi) erano i fratelli Antonio e Nicola; Francesco godeva invece del mezzo *quinto* Alcenago, mentre Vincenzo e Alessandro non fruivano di alcuna decima. Le medesime polizze ragguagliano sulla consistenza patrimoniale della famiglia, oramai decisamente scissa in più fuochi differenziati e avviata quindi inevitabilmente ad un lento e progressivo declino (che effettivamente avrà luogo di qui a qualche decennio): nella contrada di S. Michele alla Porta risiedevano, forse ancora in fraterna, Antonio ed Alessandro che ricavavano circa D. 300 dalle *possessioni* di Cerea, e altri D. 60 dalla decima cereana[127]; sempre nella stessa contrada dimorava, nel palazzo di famiglia, Francesco[128] che, oltre ad alcune *possessioni* a Cà di David (con una resa di D. 340) e a S. Giovanni Lupatoto (con D. 140 di reddito annuo), godeva di D. 120 dal «mezo quinto callante di decima»[129] nel *quinto* Alcenago (con un aggravio di D. 16 «per fare raccogliere e condure colle carrette li primi grani della decima»[130]). L'ultimo fratello, Nicola[131], otteneva circa D. 80 dalla sua

[123] *Ibid.*, c. 14r.
[124] *Ibid.*, c. 19r.
[125] *Ibid.*, c. 98r.
[126] ASVR, AEP, reg. 121, c. 408v (polizza di Francesco De Medici q. Ludovico, 1745).
[127] *Ibid.*, c. 402r-403r.
[128] *Ibid.*, c. 408r-409r.
[129] *Ibid.*, c. 408v.
[130] *Ibid.*, c. 409r.
[131] *Ibid.*, c. 417r-421v.

TABELLA 4.8
La proprietà fondiaria De Medici a Cerea nella prima metà del secolo XVIII.
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17; ASVE, DSD, reg. 502.

CONTRADE	PASSARIN	C. SU	C. MEZZO	C. SOTTO	S. VITO	FINISELLA	T. 1725
NICOLA	56	-	-	-	151	100	307
VINC.-ANTONIO	116	45	95	-	27	-	283
NON IDENTIFIC.	-	-	-	99	18	-	117
TOTALE	**172**	**45**	**95**	**99**	**196**	**100**	**707**

COLTURE	A	AV	G	P	R	TOT. 1740	TOT. 1761
ANTONIO	7	30	70	12,5	4,5	124	233
NICOLA	25	104,5	101	42,5	10	283	330
VINCENZO	1	20	64	-	-	85	133
TOTALE	**33**	**154,5**	**235**	**55**	**14,5**	**492**	**696**

Legenda: Arativo (=A); Arativo vignato (=AV); *Garbo* (=G); Prativo (=P); Risaia (=R).

parte di decima nel *quinto* Medici («debattuta la spesa di racoglierla»[132]), assieme a D. 600 da due *possessioni* a Cerea e D. 110 per altri beni di minore entità.

Ad ulteriore integrazione di questi ultimi dati, la situazione patrimoniale dei fratelli De Medici nella prima metà del Settecento può essere sondata ricorrendo anche alla prima catasticazione decimale (1725) e alla Redecima veneta del 1740, anche se limitatamente alle sole *possessioni* cereane, che comunque costituivano il grosso dell'intera ricchezza fondiaria della casata; tra l'altro, come vedremo meglio nel capitolo VI, il raffronto tra i dati fiscali delle polizze d'estimo con queste ultime due fonti, ha permesso di stimare, con buona precisione, l'incidenza dell'evasione, propria a tutte le operazioni di autodenuncia fiscale. Intrecciando i dati a disposizione, è stato dunque possibile ottenere la tabella n. 4.8 che ne riassume le caratteristiche salienti nelle pertinenze di Cerea: nella prima parte della tabella sono dunque stati raccolti i dati relativi alla catasticazione Bresciani del 1725, che se ragguaglia sulla localizzazione dei fondi della famiglia, risulta meno precisa nella suddivisione del patrimonio fondiario tra i diversi fratelli.

I valori del 1725 sono comunque precisi: basti qui ricordare la loro quasi perfetta sintonia con una successiva catasticazione privata, effettuata nel 1761 dagli eredi De Medici e i cui dati, suddivisi tra i tre be-

[132] *Ibid.*, c. 417v.

neficiari dei fondi cereani, sono stati riassunti nella seconda parte della tabella[133]. Lo stesso non può invece dirsi per quanto desunto dalla Redecima veneziana del 1740: i quasi duecento campi in difetto parlano da soli e non abbisognano certo né di ulteriori verifiche, né tantomeno di ulteriori approfondimenti in grado di svelarci dove fossero finiti. Rispetto ai circa C. 570 di cui è dato riscontro nella polizza d'estimo del 1653, nel torno di qualche decennio (e a prescindere dall'effettiva possibilità di sottoregistrazioni volontarie), la proprietà di Cerea risultava notevolmente implementata, coincidendo, in questi stessi anni, con il momento di massima espansione della famiglia comitale nelle pertinenze della *villa*.

Riassumendo quindi la situazione ereditaria dei numerosi figli di Ludovico, possiamo individuare due differenti assi patrimoniali, di cui dovremo tener conto per le vicende della seconda metà del secolo, come pure per comprendere, almeno in parte, i motivi del successivo rapido sgretolamento di tale fortuna: un primo nucleo faceva esclusivo riferimento alle proprietà di Cerea ed era costiuito dai fratelli Antonio, Nicola e Vincenzo. Ai primi due spettava la titolarità del mezzo *quinto* di famiglia, al terzo solo una parte delle *possessioni*; un secondo nucleo era invece quello riferibile a Francesco a cui plausibilmente (le notizie si limitano a quanto abbiamo desunto dalle polizze d'estimo del 1745) rimasero tutti gli altri beni, unitamente al mezzo *quinto* calante Alcenago.

Attorno agli anni '60 del secolo, le vicende ereditarie portarono comunque ad una ricomposizione delle diverse componenti del patrimonio: dopo la morte di Antonio, Nicola e Francesco senza eredi diretti, l'intera sostanza si trovò ad essere suddivisa tra Vincenzo e il nipote Ludovico Maria q. Alessandro: la catasticazione di tutte le *possessioni* di Cerea, fatta redigere da quest'ultimo nel 1761, venne di conseguenza ad inserirsi nelle operazioni di divisione con lo zio, perfezionata definitivamente nel 1763. Tutto il patrimonio venne suddiviso in due porzioni e ad ognuna venne assegnata una quota della Decima Grande: nella prima il «mezzo quinto calante di decima in Cerea nel quinto Alcenago [...] goduto dal quondam conte Francesco de Medici con la ragione di rascuotere la sua tangente porzione di grani, minuti, uve, paglia e coll'obligo di pagare la sua tangente porzione di spe-

[133] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 38.

se»[134], mentre invece nella seconda «due quarti di quinto, sive mezzo quinto intiero di decima in Cerea nel quinto Medici […] goduto parte dal quondam conte Nicola, e parte dal quondam conte Antonio Medici con la ragione di rascuottere la sua tangente porzione di grani, minuti, uve, paglia e con l'obligo di pagare la sua tangente porzione di spese»[135].

Vincenzo, cui spettava forse una sorta di diritto di prelazione, scelse la prima parte, a cui competeva il mezzo *quinto* Alcenago[136]: alla sua morte, gli subentrarono i figli Gasparo e Francesco[137]. Quest'ultimo, nel 1799, alienò la sua porzione (un *quarto* di un *quinto*) ad un proprietario distrettuale, Donato Mastena, di cui torneremo ad occuparci in seguito, mentre a distanza di qualche anno (1805) anche Gasparo si trovò costretto ad intraprendere un'analoga scelta: il beneficiario, fu un altro emergente proprietario locale, Alessandro Bresciani, il cui padre, Giovanni Antonio, aveva delineato, quasi per ironia della sorte, la nota catasticazione dei beni De Medici del 1761 (mentre il nonno, il primo catastico della Decima Grande del 1721-1725). Ludovico Maria rimase invece titolare del mezzo *quinto* fino alla morte, avvenuta con buona approssimazione nel 1805, data in cui il nome del figlio Girolamo appare per la prima volta nei registri delle compartite della Decima Grande[138].

Meno complesse, almeno a prima vista, sembrano le vicende dell'altro mezzo *quinto* De Medici che, in corrispondenza del precedente estimo del 1696, risultava di proprietà di Ottaviano Torri. Alla sua morte, nel 1700, gli eredi designati furono Alessandro e altri fratelli Torri, che, a partire dal 1709, lasciarono il posto al solo Alessandro, da cui il mezzo *quinto* passò poi ai figli Baldassarre, Ottaviano, Giuseppe, Francesco e Girolamo. La polizza comune, redatta nel 1745[139], informava che i loro beni derivavano sostanzialmente dalla fusione di due differenti eredità: la prima di Ottaviano Torri (che portava con sè anche la quota decimale cereana), la seconda di Baldassarre Torri della contrada di S. Zeno in Oratorio. Ai fratelli, la decima cereana rendeva

[134] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2, fasc. 6, c. 189r.
[135] *Ibid.*, c. 190r.
[136] *Ibid.*, c. 207r.
[137] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2 (albero genealogico).
[138] ADGC, C3, c. n. n.
[139] ASVR, AEP, reg. 127, c. 793r-796r.

ogni anno D. 81, unitamente a D. 142 dalla *possessione* di Cà degli Oppi: il registro, ampiamente rovinato, non permette di quantificare l'estensione e la rendita delle altre *possessioni* della famiglia a Rivoli. Alla metà del secolo, tutti i fratelli descritti nell'estimo di un decennio prima erano ancora contitolari della quota, mentre a distanza di vent'anni (1780) erano rimasti solo Ottavio e Girolamo, dai quali, nel 1786, il mezzo *quinto* passò al discendente Alessandro, ancora titolare agli inizi del secolo seguente.

Quinto Maffei (tabella n. 4.12 in Appendice IV). Per le caratteristiche di stabilità secolare il *quinto* Maffei presenta notevoli analogie con il *quarto* ecclesiastico; per tutto il Seicento e il Settecento – ma anche per il secolo precedente – la famiglia del ramo di S. Pietro Incarnario risultò unica fruitrice del *quinto* intero e di tutti i privilegi connessi[140].

I primi dati disponibili sulla composizione delle quote condominiali si riferiscono al periodo immediatamente successivo alla peste del 1630 e indicano in Francesco Maffei il titolare del *quinto* di famiglia (1632), alla sua morte, avvenuta probabilmente intorno al 1638 e dopo un periodo di assestamento patrimoniale, in corrispondenza del quale gli eredi del collaterale Geronimo Maffei, subentrano temporaneamente nella fruizione dei diritti della decima cereana, Giovanni Francesco Maffei q. Alessandro (1639) prese possesso dell'intero *quinto* che trasmise in seguito ai figli Alessandro e Scipione (e dal 1699 al solo Scipione). La situazione patrimoniale in cui il possesso della decima cereana si inserisce, già ampiamente analizzata da Borelli alla luce degli estimi civici del 1653, 1696 e 1745, appare caratterizzata da un progressivo consolidamento, soprattutto ad opera dei figli, delle *possessioni* di Giovanni Francesco: nel caso specifico della decima si assistette invece ad un lento declino della sua redditività che passò dai D. 500 nel 1653 a D. 300 nel 1745, un peggioramento sulle cui cause abbiamo accennato e torneremo nell'ultimo capitolo[141]. Alla morte di Scipione

[140] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 82-86; BORELLI 1974, p. 181-183.

[141] ASVR, AEP, reg. 28, c. 421r: (1653) «una portion di decima di Cerea della quale un anno, con l'altro si cava ducati 500»; ASVR, AEP, reg. 78, c. 54r-57r: (1696) «un quinto di decima in Cerea con una casa affitata [per] D. 120 renderà D. 400. A far condur la detta decima a casa tengo in acconcio tocare di spesa D. 80» (c. 54r); ASVR, AEP, reg. 118, c. 339r-340r: (1745) «un quinto di decima in Cerea ch'era buona rendita altre volte, ma ora va continuamente scemando. Al presente è affittata provvisoriamente al signor Caldana per ducati 300» (c. 339v). Accenna alle *possessioni* di Scipione Maffei a Cerea, il noto saggio di MESSEDAGLIA 1924, p. 116 (nota n. 1).

(1755), il *quinto* Maffei passò nelle mani di Gianfrancesco (contitolare con un fratello fino al 1791) e, alla sua morte (1796), al figlio Antonio che risultava titolare del diritto di decima anche per i primi decenni del secolo successivo.

Quinto Emilei (tabella n. 4.15 in Appendice IV). Fino alla prima metà del Seicento, quando la famiglia Emilei, acquistando dai Dionisi la loro consistente quota decimale, ne divenne la principale titolare, il *quinto* prendeva ancora il nome dai vecchi proprietari quattro- e cinquecenteschi, i Dal Borgo e i Da Vico. Da segnalare inoltre, fin da subito, le peculiari caratteristiche di questo *quinto* – corrispondente, per dislocazione ed estensione dei campi, al territorio di Malavicina – che godeva di privilegi particolari (su cui si rinvia comunque al prossimo capitolo). Le vicende di questo *quinto*, dopo la disgregazione delle quote possedute dai vecchi proprietari, presentano, nel loro complesso, tratti abbastanza lineari, anche e soprattutto perché, dopo la cessione delle quote Dionisi (un po' più di un terzo dell'intero *quinto*), la famiglia Emilei consolidò, attraverso l'acquisizione di ulteriori *carati*, il proprio predominio.

Agli inizi del Seicento, la quota più consistente del *quinto* costituiva ancora parte integrante del patrimonio della famiglia Da Vico; tuttavia già nel 1620 i fratelli Giulio, Alessandro ed Elisabetta Da Vico q. Cristoforo, vendettero «un terzo di un quarto nel quinto integrale di Malavesina, nominato Borghi e Vigo della decima grande di Cerea»[142] ai fratelli Antonio e Ottavio Dionisi, per una somma complessiva di D. 2450. Nel 1632, fruitore della quota decimale era Giovanni Giacomo q. Ottavio che, oltre al diritto di decima, risultava proprietario di notevoli possedimenti fondiari nel territorio cereano[143]: in particolare di C. 200 in località Cà del Lago (dove, a partire dal secolo successivo, sorgerà la dimora dominicale della casata) dotati di casa da *patron* e da *lavorente*, con una rendita annua di circa D. 450, di un'altra *possessione* in località Passarin di C. 150 con casa da *lavorente* (e un ricavo annuo di D. 200) e di una pezza di C. 180 in località Trombetta, sempre con casa da *lavorente* (per un ricavo annuo di D. 250). Altri fondi vengono poi segnalati dalla polizza del 1653[144] a S. Pietro di Morubio per circa

[142] ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 1, c. 377; ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 2, c. 32.

[143] Sulla famiglia Dionisi, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 73-74; SCOLA GAGLIARDI 1991b, p. 258-259; per le vicende delle proprietà familiari a Cerea, cfr. CHIAPPA 1986, p. 22-33; CHIAPPA 1991g, p. 229.

[144] ASVR, AEP, reg. 28, c. 231.

C. 130 (con un ricavo di D. 200) e in località Motta (tra Cerea ed Angiari) per altri C. 75 con casa da *lavorente*. Si trattava comunque di un patrimonio in continuo incremento, come testimonia il fatto che nella polizza del 1696 i figli di Giovanni Giacomo denunciavano una proprietà fondiaria di circa C. 900, per una rendita complessiva di D. 1300[145].

Nel 1652, Giovanni Giacomo Dionisi vendette, per la stessa somma di ducati dell'acquisto, i tre ottavi del *quinto* di Malavicina a Girolamo Emilei q. Ferrante della contrada della Pigna, già titolare di un'esigua quota, il quale, con questo acquisto, arrivò a controllare la metà esatta dell'intero *quinto*[146]. Rimane comunque difficile motivare, in mancanza di una dettagliata analisi delle scelte patrimoniali dei Dionisi in questi anni, la vendita della quota del diritto di decima, una quota certamente ancora molto redditizia, se confrontata ad esempio con le analoghe rendite dei De Medici precedentemente rilevate.

Lo stretto legame che è stato possibile riscontrare tra la fruizione delle quote di decima e il radicamento della proprietà fondiaria nell'ambito del territorio soggetto a decimazione, evidente per la famiglia Dionisi, appare più blando nel caso degli altri cinque detentori del *quinto* di Malavicina. Girolamo Emilei[147] aveva a Malavicina C. 180 (C. 140 arativi con vigne, C. 18 prativi, C. 16 arativi-*garbi* e C. 45 boschivi): in questo caso però la rendita esposta nella polizza d'estimo risulta di difficile interpretazione, proprio perchè conteggia il reddito del mezzo *quinto* di decima con quello della *possessione* di Malavicina e di alcuni livelli per un totale di D. 500. Altri fondi erano invece localizzati a Maratica con un'estensione di C. 140 e una redditività annua di D. 275, a Fattolè per C. 70 (reddito D. 35), in località Canton per C. 100 (reddito D. 150) e a Pol di Pescantina C. 70 (reddito D. 50)[148].

[145] Cfr. CHIAPPA 1986, p. 24.

[146] ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 2, c. 56 (11.III.1656).

[147] Per un'ampia analisi del patrimonio familiare degli Emilei cfr. BORELLI 1974, p. 133-139; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 74-75. Per le polizze e i riferimenti alla decima cfr. ASVR, AEP, reg. 29, c. 427r: (1653) «la metà della decima che si riscuote grani, uve, legumi, et altro sogetto alla decima di villa»; ASVR, AEP, reg. 82, c. 234r-235r: (1696) la polizza di Ferrante Emilei q. Girolamo non cita la decima tra i possedimenti personali; dai registri contabili della decima apprendiamo infatti che la titolarità della quota era divisa tra Ferrante e i fratelli e che, nel 1687, erano intervenute alcune spartizioni per l'eredità paterna; cfr. anche BORELLI 1974, p. 135.

[148] ASVR, AEP, reg. 29, c. 427r.

Un ulteriore proprietario del *quinto* era Sagramoso Sagramoso q. Michele della contrada di S. Fermo e Rustico che, oltre alla «portioncella di decima, che riscuote da affittuale in Malavesina»[149] (senza indicazione del ricavo), possedeva a Cerea un fondo in località Guanti per un'estensione di C. 72: poca cosa, comunque, rispetto agli altri C. 2514 (che assicuravano un'entrata annua di D. 7559), sparsi in tutto il territorio veronese. Assieme ai Sagramoso, anche i Rubiani, con la loro esigua quota di decima[150] che rendeva appena D. 16 all'anno, erano presenti nel territorio cereano: proprio a Malavicina, Caterina, vedova di Pietro Martire Rubiani della contrada di Falsorgo, gestiva i C. 108 che gli assicuravano annualmente un utile di D. 220, mentre, nel contempo, altre *possessioni* risultavano a Cerea per C. 166 (con un'entrata di D. 200) e nella limitrofa *villa* di S. Pietro di Morubio per altri C. 88 (con un'entrata di D. 140).

In mancanza della polizza di Adriana Michiel[151], patrizia veneta, l'ultimo tra i beneficiari delle quote del *quinto* risultava essere Pietro Zenobio q. Verità che, oltre alla «portion di decima di un quinto di un quinto nella villa di Malavicina»[152] (con una rendita di D. 50), era proprietario di sei *possessioni* a Mizzole per un totale di C. 340 che gli rendevano annualmente D. 900, un'altra *possessione* in località Olivè per C. 110 (rendita D. 220), altre nove a S. Michele Campalto per C. 1150 con un'entrata di D. 3600, sette ad Isola della Scala per C. 980 con un ricavo di D. 800 e un'ultima a Sommacampagna per C. 270 e un ricavo di D. 220. Si trattava, come evidente, di un patrimonio veramente ingente, almeno per il comprensorio veronese, a cui andavano aggiunti diversi diritti di decima che, come nel caso di Malavicina, venivano riscossi in località in cui era riscontrabile la presenza fondiaria della famiglia: ad Isola della Scala per D. 230, a Sommacampagna per D. 280,

[149] ASVR, AEP, reg. 28, c. 208v. Per le altre *possessioni* della famiglia cfr. BORELLI 1974, p. 303-315; CHIAPPA 1991g, p. 230; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 100-103. Per le polizze degli anni seguenti cfr. ASVR, AEP, reg. 43, c. 717r: (1682) «una portione di decima in Malavicina […] rende un anno con l'altro ducati quaranta»; ASVR, AEP, reg. 90, c. 615r-628r: (1696) «una portione della decima di Cerea in Malavisina, che tra grani, et uva, quando le cose vanno bene, rende ducati quaranta» (c. 622v).

[150] ASVR, AEP, reg. 28, c. 456r; per gli altri beni cereani cfr. CHIAPPA 1991g, p. 230; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 99-100.

[151] In merito al patrimonio di famiglia cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 108-109.

[152] ASVR, AEP, reg. 29, c. 244r.

ad Alcenago per D. 180, a Pigozzo per D. 20, a Tavernelle per D. 40 e a Montorio per D. 80.

Dopo l'acquisto Emilei che diede alla famiglia, come abbiamo visto, la titolarietà di metà del *quinto* (con gli annessi privilegi di decimazione), non è dato riscontrare nessuna ulteriore variazione nella struttura delle quote, almeno fino al 1666, anno in cui gli Emilei rilevarono la quota appartenuta ai Rubiani (un esiguo 1% dell'intera decima) che, a ogni buon conto, permise loro di incrementare ulteriormente l'incidenza nel *quinto*. Vari furono invece gli avvidendamenti ereditari: nel 1654 (o 1653 se si presta fede alla polizza più sopra citata) alla morte di Pietro Martire Rubiani, nel 1657 quando Marco Antonio Sagramoso subentrò al padre Sagramoso, nel 1662 con Carlo Zenobio alla morte del padre Pietro.

Fino al 1700 l'evoluzione del *quinto* permase poi stabile, se si escludono altre successioni ereditarie (nel 1683 per la morte di Carlo Zenobio e nel 1698 per quella di Adriana Michiel, a sua volta successa nel 1650 ai Loredan) e un altro piccolo ridimensionamento apportato dagli Emilei alla loro quota: nel 1696, attraverso una redistribuzione dei *carati* di decima, le quote dei Michiel e quelle dei Sagramoso subirono degli infinitesimi ritocchi che permisero invece agli Emilei di aggiungere un altro mezzo quindicesimo di *quinto* a quelli già in loro proprietà. Si trattò, come si può ben immaginare, di variazioni effettivamente poco sensibili nell'annua redistribuzione delle entrate, appunto alla luce dell'esiguità delle quote interessate dalla riduzione, ma che denotano, d'altro canto, l'assiduità con cui gli Emilei perseguirono per tutto il corso del secolo la ricostituzione dell'originaria compattezza di quello che a tutti gli effetti essi consideravano il 'loro' *quinto*: un atteggiamento, quest'ultimo, che può in parte spiegare le motivazioni che furono alla base di una dura contrapposizione tra la famiglia e il *condominio* decimale per tutta le prima metà del secolo, prima che una composizione intervenuta riportasse definitivamente la contrada di Malavicina nell'orbita amministrativa collegiale della Decima Grande (in merito alla vicenda, si rinvia al prossimo capitolo).

L'evoluzione settecentesca di questo *quinto* non fece vedere mutamenti di particolare rilievo: ad eccezione, sicuramente, di una temporanea cessione delle quote Emilei prima a Lodovico e poi a Giovanni Della Torre per un breve periodo di anni. Fu sicuramente, come si può vedere dalle tabelle cronologiche poste in appendice, un'alternanza anomala, proprio perchè entro qualche decennio gli Emilei rientrarono nuovamente in possesso delle loro quote. A questo proposito, pos-

sono però esserci di aiuto, ancora una volta, le polizze d'estimo: difatti, nella sua dichiarazione del 1696, Ferrante Emilei pose in evidenza, senza specificarne l'entità, di aver contratto alcuni debiti con Ludovico Della Torre, a cui cedette temporaneamente alcuni livelli in denaro e in frumento ad estinzione del debito[153]. È quindi del tutto probabile che i Della Torre abbiano fruito delle quote Emilei per il tempo necessario al saldo dell'intero debito contratto, rilasciando in seguito le quote ai legittimi proprietari.

Analoghi casi, evidenziati con puntualità nei registri delle compartite decimali, suffragano l'ipotesi evidenziata, mettendo nel contempo in luce un'ulteriore caratteristica della redditività decimale: nel periodo tra il 1640 e il 1644 la quota di Pietro Barbaro nel *quinto* Zaccari, venne divisa in due parti e Carlo Zaccari (assieme a G. B. Barzisa) fruirono per questi anni dei pochi ducati di rendita di questa piccolissima quota, mentre, in modo analogo, Francesco De Medici suddivise, nel 1666, le rendite della sua porzione decimale con il monastero di S. Spirito, probabilmente a saldo di interessi contratti[154].

Riottenuta dunque la loro consistente parte di decima, gli Emilei ne rimasero titolari per il resto del secolo: dalla polizza d'estimo del 1745, si deduce che i fratelli Ottavio e Giancarlo Emilei potevano trarre da «una certa portion di decima di Cerea»[155] circa D. 200, da cui poi dovevano essere defalcati D. 25 quale pagamento dell'economo del *quinto*: la *possessione* di Malavicina, già presente anche nell'estimo precedente, rendeva D. 400, come anche quella di Marega, mentre più co-

[153] ASVR, AEP, reg. 82, c. 234-235.

[154] Un esempio di temporanea cessione delle quote della decima cereana in ASVR, MV, reg. 15, c. 236v-237r (9.IX.1527): Giovanni Antonio Laffranchi q. Cristoforo godette per alcuni anni dei *carati* Dal Borgo. Su questa modalità di impegno della redditività decimale, cfr. BEVILACQUA 1989, p. 37: l'autore sottolinea la «prassi invalsa di impegnare il diritto alla decimazione ogni volta che necessità improvvise e consistenti richiedevano forti esborsi di denaro»; FERRARI APRILI 1988, p. 145 (nel 1596 i conti Giusti impegnano il diritto di decima di cui sono proprietati ad Alcenago, Lugo e Stallavena «et la sua portion delle regalìe di qualunque sorte, per ducati cinquecento», ricevuti dal monastero di S. Antonio dal Corso); STELLA 1958, p. 58 (il monastero di S. Giustina di Padova «come garanzia dei capitali avuti in prestito», concedeva «ai sovvenzionatori il beneficio temporaneo di riscuotere decime»); VARANINI 1988f, p. 219 (nota n. 518: il comune vicentino di Carrè, nel 1360 cedette per alcuni anni il godimento di una decima, a saldo di propri debiti). La pratica di concedere una decima «en garantie» non era ignota nella Francia di antico regime, cfr. VIARD 1911, p. 155.

[155] ASVR, AEP, reg. 123, c. 419-421.

TABELLA 4.9
Distribuzione della proprietà fondiaria di alcuni compatroni *del* quinto *di Malavicina (sec. XVIII).*
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17; ASVE, DSD, reg. 498, 502.

PROPRIETARI	PASSARIN	C. DI MEZZO	FINISELLA	MALAVICINA	TOTALE 1725	TOTALE 1740
CASTELLANI	84	173	35	-	292	184
EMILEI	-	-	-	365	365	209
MICHIEL	-	-	-	93	93	85
RUBIANI	-	-	-	152	152	282
SAGRAMOSO	-	23	-	-	23	-

spicui si presentavano i redditi della tenuta di Cavalcaselle che si aggiravano intorno ai D. 1060.

A questa data, la quota decimale degli Emilei risultava però nuovamente mancante di quel *carato* centesimale, riconfluito nuovamente alla famiglia Rubiani, che ne aveva già fruito per buona parte del secolo precedente e che nel 1666 l'aveva ceduta, come abbiamo detto, proprio agli Emilei, da poco divenuti titolari maggioritari del *quinto* di Malavicina. L'entrata annua di questa esigua porzione (i «due terzi d'un decimo»[156]) non superava i D. 10: davvero poca cosa, se confrontata con i ricavi dei C. 150 a Cerea (D. 240), dei C. 60 a Malavicina (D. 110), dei C. 100 a S. Pietro di Morubio (D. 100) e dei C. 42 vallivi trasformati in risaia, dopo una lunghissima contesa con i confinanti marchesi Dionisi, che annualmente rendevano ben D. 200. Rispetto alla rilevazione d'estimo del 1653, la situazione dei Rubiani risultava dunque complessivamente in netta ascesa: è ben vero che i possedimenti elencati nel 1745 avevano subito leggeri assottigliamenti rispetto alla situazione precedente, ma, nel contempo, la risaia di Malavicina aveva notevolmente contribuito a rafforzare le entrate familiari.

Come per il patrimonio De Medici, l'incrocio dei dati della prima catasticazione decimale con quelli temporalmente contigui della Redecima veneziana del 1740, permette di integrare le informazioni fin qui desunte dalle polizze d'estimo per i *compatroni* del *quinto* Emilei: la tabella n. 4.9 ne riassume il quadro d'insieme. I dati complessivi presentano, ancora una volta, vistose oscillazioni, che rimangono per buona parte inesplicabili, in mancanza soprattutto di elementi più

[156] ASVR, AEP, reg. 119, c. 658-659.

concreti per seguire l'evoluzione patrimoniale delle famiglie interessate.

Spicca, in primo luogo, la concentrazione fondiaria degli Emilei, dei Michiel e dei Rubiani nelle pertinenze della contrada decimale di Malavicina: le cifre in ribasso riferite alle proprietà fondiarie dei Castellani e degli Emilei potrebbero essere interpretate, pur nella convinzione di non voler abusare del fenomeno, quali evidenti sottoregistrazioni, mentre per quanto concerne la situazione dei Rubiani, in evidente crescita, va forse ricordato – a prescindere da precipue e positive dinamiche fondiare *in fieri* – che nel catastico del 1725 mancavano all'appello, i fondi contribuenti alla decima dei Cento Campi, come pure quelli relativi alla grande risaia collocata nel paleoalveo di Campi di Su che sappiamo essere stata esente dal contributo di decima. Stabile rimase anche la situazione delle quote più piccole delle famiglie Zenobio e Michiel fino alla fine del secolo: vennero invece cedute (purtroppo senza che sia stato possibile determinare in quale anno) le quote della famiglia Sagramoso, rilevate dai menzionati Castellani.

Quinto Alcenago (tabella n. 4.14 in Appendice IV). Una prolungata stabilità contraddistinse, nel corso di tutta l'età moderna, anche il *quinto* decimale di proprietà della famiglia Alcenago[157]; al momento della prima documentazione disponibile (dopo la peste del 1630), il *quinto* originario risultava scisso in tre quote minori: la prima e più consistente, ancora saldamente in mano ai fratelli Marco Antonio e Camillo Alcenago, la seconda, di minore entità, di proprietà della famiglia De Medici (dal testamento di Vincenzo De Medici[158], redatto in occasione della pestilenza incombente, apprendiamo che l'acquisto avvenne negli anni immediatamente precedenti), mentre la terza infinitesima quota era nelle mani della famiglia distrettuale dei Vergerio (fino ad ora l'unico caso, prima degli eventi di fine Settecento), riassorbita comunque di lì a poco nel nucleo Alcenago.

Il patrimonio della famiglia, a metà Seicento, come apprendiamo dalle polizze d'estimo[159], era notevole: Marco Antonio e Camillo Alcenago q. Camillo disponevano, entro i confini della comunità cereana,

[157] Cfr. CHIAPPA 1991d, p. 136-137; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 59-60.

[158] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 6, proc. a stampa n. 32, p. 3: testamento di Vincenzo De Medici (1630) che lascia al pronipote Francesco q. Alessandro «mezo quinto di decima in Cerea nel quinto de sig. Alcenaghi acquistada per me come per istromenti appare» (anche p. 29-30).

[159] ASVR, AEP, reg. 29, c. 31r-v.

TABELLA 4.10
Situazione della proprietà fondiaria Alcenago a Cerea (prima metà del XVIII secolo).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17; ASVE, DSD, reg. 502.

PROPRIETARIO	C. DI SOTTO	S. VITO	FINISELLA	TOTALE 1725	TOTALE 1740
ALCENAGO CAMILLO	31	11	298	340	225

di varie *possessioni* che si estendevano su di una superficie di C. 350 (da cui annualmente potevano ricavare quasi D. 700 di rendita), mentre nel limitrofo comune di S. Pietro di Morubio erano proprietari di altri C. 85. Tra l'altro risultavano creditori con lo stesso comune[160] per D. 1000, su cui percepivano annualmente un interesse del 6%, a riprova delle persistenti difficili situazioni patrimoniali delle comunità rurali, accentuatesi notevolmente nel corso del secolo[161]. Le quote della Decima Grande di Cerea garantivano ovviamente un notevole introito: il godimento del «mezo quinto, et un quinto decimo» della decima, poteva rendere, sempre prestando fede alle polizze del 1653, D. 224 annui, ai quali andavano pure sommati altri D. 80 che derivavano dalla fruizione di un ulteriore diritto di decima sempre a Cerea (la già ricordata decima di Isapola). Come accennato, nel 1649 la famiglia rilevò la quota (1%) che in precedenza era stata prima dei Vergerio e, in un secondo tempo, della famiglia Pignolato: da questo momento e fino alla fine della Repubblica, le vicende del *quinto* ruotarono esclusivamente attorno ai due nuclei familiari degli Alcenago e dei De Medici, senza alcuna ulteriore modifica nella struttura delle quote.

In occasione dell'estimo successivo (1682), le finanze della famiglia non presentavano nessun segno di cedimento: solo il prodotto della «decimetta […] chiamata Isapola», indicava una sensibile diminuzione (D. 70), mentre la quota maggiore nel *quinto* della Decima Grande era ancora attestata su di un ricavo pari a D. 224 *per annum*[162]. E anche se le *possessioni* cereane era state decurtate a C. 250 (come vedremo, solo apparentemente), risultavano aumentati, per una serie di acquisizioni dotali, i fondi di S. Pietro di Morubio (C. 240), mentre, nel complesso, le entrate di famiglia che nel 1652 si aggiravano sui D. 2400 (al netto degli aggravi), a questa data figuravano quasi duplicate (D. 4100).

[160] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1634).

[161] Cfr. CHIAPPA 1991e, p. 149-160; CHIAPPA 1991f, p. 163-172.

[162] ASVR, AEP, reg. 45, c. 835r-v (polizza di Ottavio e Giovanni Paolo Alcenago q. Camillo).

Mancando l'attestazione della casata nelle polizze del 1696, dobbiamo prendere in considerazione le ultime rilevazioni estimali disponibili, quelle del 1745[163]: queste, pur non fornendo ragguagli sull'estensione dei fondi denunciati, evidenziano un netto calo delle rendite complessive, attestate attorno ai D. 1600, a testimonianza di una netta inversione di tendenza rispetto a qualche decennio addietro. I dati della catasticazione Bresciani (tabella n. 4.10) concordano, quasi alla perfezione, con quanto era emerso dalla prima polizza estimale del 1653, mentre pare invece del tutto inattendibile, ancora una volta, l'ultima Redecima veneziana: la dislocazione dei fondi nelle pertinenze di Cerea appare evidentemente concentrata nella fertile contrada di Finisella, con qualche ulteriore appendice in quella contermine di Campi di Sotto. Per quanto si riferisce invece alla quota di decima, come già accennato, non si registrano particolari mutamenti nella composizione del *quinto* di famiglia, che permase integro fin oltre i primi decenni dell'800.

Quinto Zaccari (tabella n. 4.13 in Appendice IV). Tra le cinque quote laiche della Decima Grande, il *quinto* Zaccari presenta alcuni tratti peculiari: in particolare, il fatto che, nonostante la titolarità attribuita al *quinto* stesso, la famiglia Zaccari non risulti, se non indirettamente, tra i detentori delle quote. Nel contempo sorprende inoltre, da una prima analisi dell'evoluzione delle sue quote componenti, la rapidità delle cessioni e, soprattutto, la frammentazione estrema delle singole unità. Come abbiamo accennato, in concomitanza della prima documentazione posseduta (negli anni seguenti il 1630) dell'originario *quinto* intero Zaccari, era rimasto ben poco nelle mani di Eleonora Zaccari che, con buona probabilità aveva fruito della sua quota quale dote nel matrimonio con un membro della famiglia dei conti Franco, da tempo stanziati nel territorio cereano[164]. All'indomani della peste, la struttura del nucleo decimale originario era quindi suddivisa tra la famiglia Becelli[165] (che, occorre ricordarlo, possedeva anche il 50% della decima

[163] ASVR, AEP, reg. 120, c. 280.

[164] ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 1090: Eleonora Zaccari Franco q. Giovanni Battista ricevette in dote dal fratello Giovanni Paolo Zaccari, la sesta parte del *quinto* di famiglia.

[165] Dallo spoglio delle polizze d'estimo (1652) di Leonardo Becelli q. Girolamo della contrada di S. Pietro Incarnario, apprendiamo che non deteneva nel territorio cereano nessuna *possesione* ma solo i diritti della Decima Grande, che annualmente gli rendevano D. 80 e quelli nella decima dei Cento Campi nella contrada di Palesella che fruttavano invece solo D. 15; i beni terrieri erano invece stanziati nel vicino comune di Angiari

dei Cento Campi di Cerea) detentrice della maggioranza del *quinto*, i Barbaro[166] e il canonico Pier Francesco Zini: ai Becelli i due terzi del *quinto* Zaccari (i. e. il 10% dell'intera Decima Grande) erano pervenuti per via dotale da parte di Margherita Zaccari, sposata a Girolamo Becelli[167].

Tra qualche piccolo assestamento, come ad esempio la temporanea scissione dell'esigua quota Barbaro a beneficio della famiglia Barzisa, e le consuete successioni ereditarie (prima tra gli Zini e successivamente tra gli stessi Becelli), il primo cambiamento di qualche interesse si verificò nel 1646, quando Giovanni Paolo Pompei[168] subentrò ad Eleonora Zaccari Franco.

In seguito, nel 1651, l'intera quota Becelli venne scissa in quattro quote minori, di cui beneficiarono i figli di Girolamo Becelli (Eleonora Becelli, vedova di Giacomo Brà q. Agostino[169], Leonardo, Ottavia in

(C. 130 per una rendita di D. 260) e a Costermano (C. 128 per D. 500): cfr. ASVR, AEP, reg. 28, c. 376.

[166] Pietro Barbaro q. Benedetto della contrada di S. Pietro Incarnario, oltre alle quote decimali (con un ricavo annuo di D. 20), possedeva a Cerea C. 110 (per una rendita annua di D. 220): tra i fitti e i livelli riscossi figuravano anche D. 24 annui per un prestito di D. 400 effettuato alla comunità di Cerea: ASVR, AEP, reg. 28, c. 397.

[167] ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 510: copia dell'investitura vescovile (10.V.1610) a Giulio e al figlio Girolamo Becelli della loro quota di decima.

[168] Giovanni Paolo Pompei della contrada di S. Paolo in Campo Marzo vantava nel comprensorio cereano e nelle *ville* vicine diversi possedimenti: a Cerea aveva C. 210 (per una rendita di D. annui 630), a Casaleone altri C. 200 (da cui non poteva ricavare che pochi ducati, essendo la zona soggetta alle acque delle valli), mentre la maggior parte delle *possessioni* si localizzava ad Illasi, antico feudo della famiglia: circa C. 220, sparsi in più appezzamenti, che annualmente gli rendevano circa D. 500. Dalla porzione della Decima Grande di Cerea ricavava invece annualmente D. 80: cfr. ASVR, AEP, reg. 32, c. 126. Oltre a questo, i Pompei godevano anche di alcune quote nella decima dei Cento Campi che nel 1682 gli rendeva circa D. 45 (ASVR, AEP, reg. 56, c. 55). In occasione del successivo rilevamento d'estimo (1696) l'erede delle quote di decima cereane, Alessandro q. Alessandro della contrada di S. Paolo, risultava ancora possessore delle due decime che assieme gli rendevano annualmente circa D. 50, un chiaro segno, se confrontato con i precedenti ricavi, del costante calo della rendita decimale (ASVR, AEP, reg. 90, c. 24r-29v). Per altri cenni sui beni della famiglia a Cerea (ereditati plausibilmente dai Lavezzola), cfr. BORELLI 1975a, p. 541-543, 556; BORELLI 1982c, p. 114; sul rapporto di parentela con i Lavezzola cfr. VECCHIATO 1986, p. 149.

[169] Nelle polizze d'estimo del 1682 di Eleonora Becelli Brà della contrada di S. Fermo e Rustico, viene segnalata la proprietà di «una portione di decima nella villa di Cerea, affittata a Bortolamio Polato per ducati duecento e quindeci. Esplicandomi, che la metà di detta portione di decima, mi fu constituita a conto di dote dall'antedetto signor Gierolamo Becelli mio padre; et per ducati novecento sono per acquisto fattone dalla signo-

Alberti Sanfenzi[170] e Lucrezia in Martini): nel torno di qualche anno Eleonora Brà rilevò prima la quota della sorella Lucrezia e poi (1683) quella di Ottavia, ottenendo il controllo del *quinto*. Tale situazione nel *quinto* Zaccari rimase poi stabile (con i soliti piccoli aggiustamenti ereditari) fino al 1660, quando Paolo Orti (come apprendiamo imparentato ai Becelli per parte della nuora Pellegrina, figlia di Leonardo Becelli[171]), subentrò a Giulio Becelli q. Leonardo nella sua quota decimale, incrementata, dopo qualche anno, con l'acquisto della porzione di Pietro Barbaro.

Il quadro che si viene delineando risulta quindi contrassegnato da una serie progressiva di vicende dotali, ereditarie e successorie che lentamente, ma in un *continuum* che procedette per tutto il Seicento, contribuirono a sgretolare sempre più l'originaria unità del *quinto*, uno spaccato che comunque ben si inserisce nel più generale panorama di molte vicende patrimoniali del patriziato veronese e veneto, da sempre assillato dalla paura (o sarebbe meglio dire dal terrore) della frammentazione del patrimonio familiare, dalla cui unità dipendeva il mantenimento dello *status*, del lignaggio e della posizione sociale.

Non mancarono, d'altro canto, tentativi come quello portato avanti da Paolo Orti o da Eleonora Becelli-Brà per ricostruire, fin dove possibile, le fattezze del nucleo decimale originario (1663). Le vicende che seguirono restano emblematiche per comprendere la tendenza in atto: l'Orti godette infatti, per pochissimo tempo, del 2,5% della Decima Grande che la moglie del figlio aveva portato in dote. Per la probabile morte di quest'ultimo, la vedova Pellegrina Becelli si riprese quanto le spettava, lasciando all'Orti solo quell'esiguo 1,25% che questi aveva precedentemente acquistato dal Barbaro (1670). A distanza comunque di quindici anni, la situazione delle quote Becelli subì un ulteriore cambiamento, anche se positivo dal punto di vista della struttura pa-

ra Lucretia Becelli, fu moglie del quondam signor Zen Martini; come anco per altri ducati mille e cinquecento, sono per altro acquisto fattone dal signor Carlo Sanfenzi: et in tutto rest'affittata al sudetto come sopra per ducati 215» (ASVR, AEP, reg. 43, c. 597).

[170] ADGC, C1, c. n. n.: procura (1657) di Carlo q. Matteo Alberti Sanfenzi, in nome della moglie Ottavia q. Girolamo Becelli.

[171] Dalla polizza del figlio Camillo della contrada di S. Martino Aquario, apprendiamo che il padre godeva «una parte di decima nella villa di Cerea, et mi può render d'entrata un anno con l'altro ducati settanta affittata a miser Bartolamio Pollato da Cerea parte acquistata dal quondam signor Pietro Barbaro, e parte per dotta della signora Pelegrina Becella mia nora figlia del quondam signor Leonardo Becelli» (ASVR, AEP, reg. 46, c. 23r).

trimoniale: Eleonora Becelli Brà che nel lontano 1651 aveva beneficiato della primitiva spartizione del 10% di decima appartenuta alla famiglia, rilevò (1683) alcune delle quote che si erano generate da quella scissione patrimoniale, riportando al 7,5% la porzione della Decima Grande di sua proprietà; al pari di questa, anche gli eredi Orti riuscirono poi a riunificare l'esigua quota di famiglia già posseduta da Paolo, con quella di Pellegrina Becelli (1683).

La situazione mutò comunque con la stessa rapidità con cui si era formata, dato che nel 1685 la consistente quota di Eleonora Becelli Brà confluì nelle mani della famiglia Bianchi di Mantova, ancora una volta seguendo la via della dotazione (il marchese Giuseppe Bianchi di Mantova aveva sposato la contessa Massimilla Murari Brà). Analoghe vicende, che possono essere considerate a titolo di esempio, interessarono anche l'esiguo 1,25% della famiglia Zini: Lucia Zini[172], erede di Pier Francesco, portò in dote la quota decimale di famiglia al marito Maderin Arrighi, che però, alla morte della moglie, dovette riconsegnare ai legittimi eredi Zini.

La successiva situazione settecentesca del *quinto* si presenta invece più stabile: fino alla prima metà del secolo non si riscontrano cambiamenti di rilievo nella proprietà delle quote, saldamente in mano ai Bianchi, ai Pompei[173] (che a fine secolo lasceranno spazio ai Cartolari), agli eredi Zini[174] e alla famiglia Orti, a cui successero verso il 1755 i Dalla Torre. Nello stesso torno di anni, i marchesi Bianchi cedettero alla famiglia dei conti Carminati[175] (i cui beni da tempo sono attestati nel territorio cereano e nell'amministrazione vicariale del comune) metà del loro 7,5% della Decima Grande.

[172] Dalla polizza di Maderin Arrighi (1696): «una duodecima parte d'un quarto di decima nella villa di Cerea, che possiedo uxorio nomine dalla quale posso ricavare d'entrata un anno con l'altro ducati venti quattro» (ASVR, AEP, reg. 79, c. 811v: la moglie di Arrighi era Lucia Zini, da lei poi la decima passò agli eredi Zini l'anno seguente).

[173] ASVR, AEP, reg. 113, c. 415-419 (Alberto Pompei q. Alesssandro della contrada di S. Paolo in Campo Marzo: 1745): la polizza indica indistintamente che le due decime possedute dal Pompei a Cerea, gli permettevano un ricavo di D. 35 (interessante l'indicazione del redattore: «essendo deteriorate»). Ulteriori cenni alle proprietà della famiglia a Cerea in PENAZZI 1996, p. 117.

[174] ASVR, AEP, reg. 123, c. 659: polizza di Alvise Zini q. Giovanni Domenico.

[175] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 67-68.

APPENDICE IV

DOCUMENTO 4.1

Emptio *di Galeotto Radici dei beni fondiari e delle decime della Camera fiscale di Verona nelle pertinenze di Cerea (7.III.1408).*

Fonte: ADGC, fasc. di c. n. n. (copia notarile del XVIII secolo).

In Christi nomine Amen.

Anno nativitatis ejusdem millesimo, quadringentesimo octavo, indictione prima, die septimo, mensis martij Veronae, sub lodia palatij, residentiae domini potestatis; praesentibus Zunta de Guarientis q. domini Guglielmi de Pigna, Aymento de Azzariis q. domini Zuchetti de Sancto Thoma, Antonio de Capiteferri q. domini Ioannis de Sancta Euphemia, Marco de Mapheis q. domini Aleixij de Sancto Benedicto, atque [†] Ioanne della Rocha notario nato domini Iacobi cancellario dominorum camerariorum et provvisorum Veronae rogato, et de infrascriptis posse conficere instrumentum testibus ad haec vocatis, et rogatis, et aliis.

Ubique egregius, et nobilis vir dominus Bertuccius Brassio honorandus civis Venetiarum camerarius, et provvisor Veronae, ac sindicus et procurator serenissimi ducalis dominij nostri Venetiarum et, per idem dominium serenissimum ad vendendum, cedendum, et deliberandum ad pubblicum incantum plus offerentibus quascumque possessiones, territoria, decimas, phaeuda, et livella ejus factoriae Veronae spetialiter constitutus ut patet per litteras praefacti dominii sub datas in ducali palatio die tertio decimo mensis augusti 1407 ac munitas bulla plumbea pendente ill.mi principis, et excellentissimi domini domini Michaelis Steni Dei gratia inclyti ducis Venetiarum.

Titulo, et nomine vendictionis iure proprio, et in perpetuum, ac pro libero, et expedicto allodio sindicario, et procuratorio nomine praedicto, ac omni meliori modo, via, jure, et forma, et causa quibus melius potuit, salvo tamen omni jure domini episcopi et episcopatus Veronae si quod habet in infrascriptis decimis, seu juribus decimalibus, et salvis etiam juribus conductorum infrascriptorum si quod habent, dedit, vendidit, et tradit, ac cessit, transtulit, et mandavit Galeotto q. Zordani de Radicibus civi habitatori Veronae in contracta Sactae Mariae in Organis ibi praesenti, pro se, et suis haeredibus ementi, et recipienti tamquam personae plus offerenti, et baculum de terra ad pubblicum, et consuetum incantum elevanti infrascripta jura decimalia, villae, curiae, et pertinentiae Ceretae veronensis districtus, et infrascriptas petias terrarum numero trigintaduas jacentes in dicta pertinentia in infrascriptis oris cum omnibus juribus, jurisdictionibus, proprietatibus, commoditatibus, emolumentis, prerogativis, obventionibus, et honoribus quibuscumque, dictis decimis, et petiis terrarum infrascriptis spectantibus et pertinentibus quoquo modo possidet, et secundum quod factoria Veronae tenet, et possidet de praesenti.

Ad habendum, tenendum, uti, frui, et possidendum, atque quidquid dicto Galeoto emptori, et filiis haeredibus deinceps perpetuo placuerit facendum una cum omnibus et singulis quae infra dictorum bonorum, rerum, et jurium vendictorum continentur confines vel alias si qui forent.

Accessibus quoque, ingressibus, et egressibus suis usque in vias pubblicas, et cum aliis et singulis quae dicta res, bona, et jura, infrascriptae venditae habent super se, inter infra, et extra se in integrum, omnique jure, et actione, usu, servitute, et requisitione dicto venditori, dicto nomine, sive praefacto dominio nostro, et ejus factoriae Veronae pro eis, vel ex eis aut ipsis bonis rebus, et juribus venditis modo aliquo pertinentiae et haec pro pretio, et nomine pretii librarum octo millium septingentarum, denariorum veronensium parvorum, quae capiunt ad computum librarum trium, et solidorum decem pro

quoque ducato ducatos duomille quadringentos octuaginta quinque auri et solidos quinquaginta denariorum, quod pretium, sive quos ducatos duomilla quadrigentos octuaginta quinque, auri, et solidos quinquaginta, denariorum dictus Galeotus emptor se et suos haeredes ac omnia bona sua mobilia et immobilia praesentia et futura, obbligando per solemnem stipulationem promisit.
Praefacto domino Bertuccio venditori, et mihi notario infrascripto ut publicae personae stipulantibus et recipientibus nomine et sive camerae Veronae praelibati dominii nostri dare, tradere, solvere, et cum effectu numerare camerariis Veronae praefacti dominii, aut aliis offitialibus ad recipiendum deputatis vel deputandis per idem dominium usque ad decem annos proxime venturos, videlicet hodie ad unum annorum decimam partem dicti pretii, et sic successive de anno in annum usque ad completam solutionem.
Insuper praefactus dominus Bertuccius vendicto sindicario, et procuratorio nomine praedicto, et caussa praesentis vendictionis dedit, cessit, transtulit, et mandavit dicto Galleoto emptori praesenti, et recipienti, omnia jura, omnesque actiones reales, et personales, corporales, et incorporales, generales, et spetiales, utiles, et directas, tacitas, et expressas, mixtas, et hiphotecarias, praetorias, et civiles, legalis, et conventionalis, et omnes alias, et alia generis cujuscumque quae, quas, et quantas praefacta dominatio nostra, et ejus factoriae Veronae habebant et sibi spectabant, aut habere et sibi spectare possunt, poterant, et quomodolibet potuissent in dictis infrascriptis bonis, rebus, et juribus venditis, et contra auctores suos, et maiores pro evictione, et legitima defensione dictarum, infrascriptarum decimarum, et petiarum terrarum venditarum et quod affictuales, laboratores, colonos, aquilonos, et conductores dictarum petiarum terrarum, et quod tenentes, et debentes solvere et contribuire praedictis decimis infrascriptis in fictis, drictis, duplicibus poenis, damnis, et interesse, et aliis debendis, et praestandis faciens et costituens dictum Galeotum emptorem procuratorem praefacti domini nostri, et ejus factoriae Veronae ut in rem suam promensque, eumdem in locum jus, et esse praedicti domini nostri, et ejus factoriae Veronae ita et taliter ut ammodictus emptor suo proprio nomine actionibus utilibus, et directis, et quolibet alio genere actionum possit, et valeat agere, petere, curare, percipere, et habere, consequi, experiri, causare, et se tueri, et quecumque alia facere et exercere prout, et quemadmodum dictum dominium nostrum, et ejus factoriae predictae ante hunc praesentem contractum facere poterant, et potuissent.
Manifestavit insuper dictus dominus Bertuccius venditor dicto nomine dictas infrascriptas decimas, et petias terrarum venditas praedicto emptore tenere, et possidere donec de eis dictus emptor tenutam et possessionem vel quasi acceperit corporalem quam accipiendi, et in se deinceps perpetuo retinendi dicto emptori licentiam omnimodum contulit, atque dedit.
Promittens namque per solemnem stipulationem dictus dominus venditor dicto nomine per se, et successores suos dicto Galleoto emptori praesenti, et pro se et suis haeredibus stipulanti et recipienti ullam litem, quaestionem, aut controversiam de dictis infrascriptis bonis rebus, et juribus venditis, aut parte eorum dicto emptori vel suis haeredibus ullo tempore non facere vel movere, aut facere volenti consentire, sed potius ipsas decimas et petias terrarum infrascriptas venditas ipsi emptori, et suis haeredibus semper, omnique tempore legitime defendere, guarentare, auctorizare, expedire, et disbrigare ab omni persona, comuni, collegio, capitulo et universitate impedienti seu contradicenti cum ratione omnibus propris expensis factoriae Veronae.
Et praedictam venditionem, et omnia et singula in praesenti contractu contenta semper firma, rata, et grata habere et tenere, attendere, et osservare, et in nullo umquam contrafacere vel venire per se, et alia aliqua ratione, modo, vel caussa, sub poena dupli dicti praetii et restitutionis et refectionis omnium damnorum, et expensarum et interesse litis et extra, ac sub obbligatione omnium bonorum factoriae predictae, mobilium, et immo-

bilium praesentium, et futurorum, ac poena soluta vel non, nihilominus praedicta omnia et singula firma permaneant in sua roboris firmitate.
Decimae autem, et petie terrarum venditae de quibus supra fit mentio sunt haec videlicet:
De Cereta duo quinti cum dimidio trium quarteriorum totius decimae magnae agnorum, capretorum, porcellorum, mazurimorum, minutorum, faxolorum, et uvarum dictae terrae Ceretae, et ejus pertinentiae, spectantes et pertinentes factoriae Veronae more solito;
Item decima Balioti quae est tres quarterij totius decimae mazurimorum, faxolorum, minutorum, et uvarum dictae terrae Ceretae et pertinentiae more solito;
Item decima Ixapolae quae est quarta pars totius decimae mazurimorum, minutorum, faxolorum, et uvarum dictae terrae Ceretae et pertinentiae more solito;

1. Item una petia terrae arrativa cum vineis jacens in pertinentia Ceretae in ora Comuni, de una parte iura Comunis Ceretae, de alia via Comunis, de alia Bernardus Segacij, et est circa unum campum, et sexdecim vaneggias;
2. Item una petia terrae arrativa cum vineis in ora Castioni, de una parte fossatum, de duabus partibus iura Sancti Benedicti de Pollirono, de alia haeredes Salvadei a Mangano in parte, et in parte haeredes Balardini de Lavaneo, et in parte Bartholomeus Fava, et est circa duos campos, quas duas petias terrarum magister Vivianus faber de Cereta tenet pro duabus libris uno solido denariorum fictus in annos;
3. Item una petia terrae arrativa in ora Frassenaris sive vice a Cursio, de una parte via Comunis, de alia jura Sanctae Mariae de Cereta, de alia jura factoriae, de alia jura Sancti Benedicti de Pollirono, quam laborare solebat Bartholomeus della Villa, circa quattuor campos;
4. Item una petia terrae arrativa in ora Frassenaris, de duabus partibus iura factoriae, de alia Antonius de Dionisiis, de alia via vicinalis, circa quatuor campos;
5. Item una petia terrae arrativa in ora Loamarij, de una parte Laurentius q. Petri, de alia iura Sancti Firmi Minoris, de aliis duabus partibus via Rupeclariae, circa duos campos;
6. Item una petia terrae arrativa cum vineis vigris in ora Garzanedi veteris, de una parte Dominicus Franni Colli, de alia Bartholotus de Predellis, de alia via vicinalis, de alia dugale, circa tres campos;
7. Item una petia terrae arrativa in ora Rovedi, de una parte via Comunis, de alia Bartholomeus Fazzabeni, de alia jura Sanctae Luciae de Verona, de alia iura factoriae, circa unum campum cum dimidio. Domina Cathelina domini Salagarde tenet pro uno minale cum dimidio frumenti in anno;
8. Item una petia terrae prativa cum valle in ora Rovedi, de una parte iura factoriae, de alia haeredes domini Avogarij, de alia via Comunis, de alia Homodeus q. Redulphi, circa unum campum;
9. Item una petia terrae arrativa in ora viae de Porto, sive Garzanedi, de una parte Ioannes [†] Valarini, de alia Bartholomeus de Dionisijs vel ejus haeredes, de alia Bartholomeus de Gabaldianis vel ejus haeredes, de alia Homodeus q. Rodulphi, circa unum campum ;
10. Item una petia terrae paludiva in ora viae Acquarum, de una parte via vicinalis, de alia Laurentius q. Petri, de alia Nicolaus Zilbertini, de alia fossatum, circa quattuor campos. Benedictus Guerra tenere solebat pro libris quinque ficti in anno;
11. Item una petia terrae paludiva in ora viae Ponti Longi, de una parte fossatum de medio, de alia via Pontis Longi, et de aliis duabus partibus via vicinalis, circa septem campos;

12. Item una petia terrae arrativa in ora Rovedi, de una parte Antonius de Dionisiis, de alia iura Sanctae Mariae della Ghiara, de alia Homodeus q. Rodulphi, de alia Ioannes [†] Valentani, de alia via Comunis, et est circa duos campos;
13. Item una petia terrae, quae solebat esse casamentiva, et nunc sine edifitio in ora Portae Ruliae, de una parte iura Sanctae Mariae de Cereta, de alia Antonius de Dionisiis, de alia via Comunis, circa unum campum cum dimidio;
14. Item una petia terrae prativa et vigra in ora Loamarij, de una parte Iacominus Clacij, de alia Ioannes de Flumicello vel ejus haeredes, de alia via Loamarij, circa unum campum cum dimidio;
15. Item una petia terrae arrativa in ora Longarum, de una parte via Leniaci, de alia haeredes domini Anderlixae, de alia haeredes q. Ferrarexi, de alia Viagius, circa duos campos. Bartholomeus de Calevinis tenet pro decem soldos in anno;
16. Item una petia terrae quae solebat esse casamentiva et nunc vigra sine aliquo edifitio a capite superiori villae, de una parte flumen Menacij, de alia via de Verona, de alia bastheria de Caxavelono, de alia Franciscus de Ormanetis, circa unum quarterium campi;
17. Item una petia terrae quae solebat esse cum vineis, et nunc vigra, in ora Ixolelae, de una parte palus Piatonis, de alia iura Sancti Danielis, et de aliis duabus partibus haeredes Alberti Magonij, circa duos campos;
18. Item una petia terrae arrativa et prativa in ora Valbone, de una parte dugale Fochiarae, de alia haeredes Ioannis Brutti, de alia via vicinalis, de alia Franciscus Gilletti, circa quattuor campos quam tenet Ioannes [†] Valarini pro posta solidorum quinque in anno;
19. Item una petia terrae quae solebat esse cum vineis et nunc vigra et boschiva, in ora Passarini, de una parte fossatum Laudemarij, de alia via vicinalis, de alia haeredes Alberti Magoni, de alia Homodeus Redulphi, circa septem campos;
20. Item una petia terrae arrativa in ora Garzanedi ultra Fochiariam, de una parte dugale fossati Orbi, de aliis duabus partibus Bonzeno de [†], circa unum campum cum dimidio;
21. Item una petia terrae arrativa in ora Valbonae, de una parte flumen Menacij, de alia via Valbonae, de alia Nicolaus de Setachiis, circa duos campos;
22. Item una petia terrae prativa in ora Castegioni, de una parte via vicinalis, de alia Bonaventura q. Redulphi, de alia palus communis, de alia Albertus de Ponzanis, circa unum campum cum dimidio;
23. Item una petia terrae prativa in Stronicaram, de una parte via Comunis, de alia Albertus de Ponzanis, de alia Ioannes Franzoni, circa tres quarterios campi;
24. Item una petia terrae arrativa et prativa in ora Petiae Malae, de una parte via Communis, de alia dugale Fochiarae, de alia haeredes Andreas Del Bene, et de alia haeredes Ioannis Cristani. Bartholomeus Careterius tenet suprascriptas tres petias terrarum pro undecim solidos in anno;
25. Item una petia terrae arrativa et prativa in ora Zucharolae, de una parte via Comunis, de alia Bartholomeus Figi, de alia fossatum Zucharolae, de alias Bartholomeus Dominici, circa quatuor campos;
26. Item una petia terrae vigra in ora Valbonae sive Zucharolae, de una parte dugale Fochiarae, de alia via Comunis, et de aliis duabus partibus Petrus Paulus de Avexano, circa unum campum, et tres quarterios campi;
27. Item una petia terrae arrativa, in ora viae de Porto, de una parte iura fratuum a Glara, de alia Franciscus de Ormanetis, de alia Matthaeus de Vitulis, et de alia Ioannes de Fiumexelo, circa duos campos;

28. Item una petia terrae arrativa in ora Rovedi, de una parte iura Sancti Sebastiani, de alia magister Boninsegna frater, de alia via Rovedi, de alia iura fratuum a Glara, circa unum campum cum dimidio;
29. Item una petia terrae arrativa et valiva in ora Cogoli, de una parte via vicinalis, de alia Bartholomeus Malphicius, de alia Allexander Bagoni tenet pro factoria, de alia fossatum Corolij, circa unum campum cum dimidio. Bartholotus Sevaroli tenet pro quindecim solidos;
30. Item una petia terrae casamentiva in ora Serragij sive Terenzagij, de una parte Petrus q. Zenonis a Puteo, de alia haeredes Ioannis a Fiumixello, de alia via Comunis, de alia iura Comunis Ceretae, circa unum campum. Petrus q. Zenonis a Puteo tenet pro una gallina in anno;
31. Item una petia terrae valiva et paludiva in ora viae Acquarum, de una parte via Acquarum, de alia flumen Menacij, de alia Girardinus Zevarolus, de alia haeredes Scaldi Trivellae, circa unum campum. Petrus Gomberti tenet pro octo solidos in anno;
32. Item una petia terrae arrativa in ora Palexelae, de una parte vallis Pallexela, de alia dugale Fochiarae, de alia Franciscus de Ormanetis, de alia iura Sancti Iacobi della Tomba, circa decem campos.

Ego Iohannes della Rocca suprascripta omnia et singula quamvis ab aliena mihi tamen fida manere et peracta prius diligenti collactione exemplata fuisse ab autenthico existente in officio Magnificae Cancelleriae Phiscalis Veronae in libro vendictionum ipsius Cancellariae ad pagina n. 146 testor
Ego Antonius Perini Canc. Phiscalis hac die 23 Xbris 1775.

TABELLA 4.11
Evoluzione secolare delle quote della Decima Grande di Cerea nel quinto *De Medici (sec. XVII-XVIII): in neretto sono evidenziate le variazioni percentuali dei singoli proprietari.*
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4; ASVE, DSD, reg. 502.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1632	Francesco Magno	7,5
	Francesco De Medici	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1634	**Eredi Magno**	7,5
	Francesco De Medici	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1642	**Antonio Magno**	7,5
	Francesco De Medici	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1656	**Fabrizio Orti**	7,5
	Francesco De Medici	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1659	**Carlo e Turisendo Torri**	7,5
	Francesco De Medici	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1666	**Carlo Torri**	7,5
	Francesco De Medici e monastero S. Spirito di Verona	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1670	**Turisendo Torri**	7,5
	Francesco De Medici	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1671	**Ottaviano Torri**	7,5
	Ludovico De Medici	3,75
	Vincenzo De Medici	3,75
1683	**Ludovico De Medici**	**7,5**
	Ottaviano Torri	7,5
1695	**Famiglia De Medici**	7,5
	Ottaviano Torri	7,5
1700	Famiglia De Medici	7,5
	Alessandro Torri e fratelli	7,5
1701	**Nicola De Medici e fratelli**	7,5
	Alessandro Torri e fratelli	7,5
1707	**Nicola De Medici**	7,5
	Alessandro Torri e fratelli	7,5
1709	Nicola De Medici	7,5
	Alessandro Torri	7,5
1740	**Antonio e Nicola De Medici**	7,5
	Baldassarre, Ottaviano, Giuseppe, Francesco e Girolamo Torri	7,5
1755	**Ludovico De Medici**	**3,75**
	Nicola De Medici	**3,75**
	Baldassarre, Ottaviano, Giuseppe, Francesco e Girolamo Torri	7,5
1780	**Ludovico Maria De Medici**	**7,5**
	Ottavio e Girolamo Torri	7,5

ANNO	**proprietari**	QUOTA %
1784	Ludovico Maria De Medici	7,5
	Alessandro Torri	7,5
1791	Ludovico Maria De Medici	7,5
	Gio. Paolo Roveretti	7,5
1793	Ludovico Maria De Medici	7,5
	Alessandro Torri	7,5

TABELLA 4.12
Evoluzione secolare delle quote della Decima Grande di Cerea nel quinto *Maffei (sec. XVII-XVIII).*
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1632	Francesco Maffei	15,0
1638	Eredi di Geronimo Maffei	15,0
1639	Gio. Francesco Maffei	15,0
1642	**Alvise Franco per Gio. Francesco Maffei**	15,0
1645	Gio. Francesco Maffei	15,0
1646	**Alvise Franco per Gio. Francesco Maffei**	15,0
1649	Gio. Francesco Maffei	15,0
1683	Alessandro e Scipione Maffei	15,0
1699	Scipione Maffei	15,0
1780	Gianfrancesco Maffei e fratello	15,0
1787	Gianfrancesco Maffei	15,0
1798	Antonio Maffei	15,0

TABELLA 4.13
Evoluzione secolare delle quote della Decima Grande di Cerea nel quinto *Zaccari (sec. XVII-XVIII): in neretto sono evidenziate le variazioni percentuali dei singoli proprietari.*
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4; ASVE, DSD, reg. 502.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1632	Girolamo Becelli	10,0
	Eleonora Zaccari Franco	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Pier Francesco Zini	1,25
1640	Girolamo Becelli	10,0
	Eleonora Zaccari Franco	2,5
	Pier Francesco Zini	1,25
	Pietro Barbaro	**0,625**
	G. B. Barzisa	**0,625**
1644	Girolamo Becelli	10,0
	Eleonora Zaccari Franco	2,5
	Eredi di Pier Francesco Zini	1,25
	Pietro Barbaro	0,625
	G. B. Barzisa per Carlo Zaccari	0,625

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1645	Girolamo Becelli	10,0
	Eleonora Zaccari Franco	2,5
	Pietro Barbaro	**1,25**
	Eredi di Pier Francesco Zini	1,25
1646	Girolamo Becelli	10,0
	Gio. Paolo Pompei	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Eredi di Pier Francesco Zini	1,25
1648	**Leonardo Becelli**	10,0
	Gio. Paolo Pompei	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Eredi di Pier Francesco Zini	1,25
1651	**Eleonora Chiodi**	**3,75**
	Leonardo Becelli	**2,5**
	Ottavia Alberti Sanfenzi	**2,5**
	Lucrezia Martini	**1,25**
	Gio. Paolo Pompei	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Gio. Domenico Fasolo	**1,25**
1656	Eleonora Chiodi Guglienzi	3,75
	Eredi Becelli	2,5
	Ottavia Alberti Sanfenzi	2,5
	Lucrezia Martini	1,25
	Gio. Paolo Pompei	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1657	Eleonora Brà	**5,0**
	Giulio Becelli e fratelli	2,5
	Ottavia Alberti Sanfenzi	2,5
	Gio. Paolo Pompei	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1658	Eleonora Brà	5,0
	Giulio Becelli	2,5
	Ottavia Alberti Sanfenzi	2,5
	Alvise e Alessandro Pompei	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1660	Eleonora Brà	5,0
	Paolo Orti	2,5
	Ottavia Alberti Sanfenzi	2,5
	Alvise e Alessandro Pompei	2,5
	Pietro Barbaro	1,25
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1662	Eleonora Brà	5,0
	Paolo Orti	2,5
	Carlo Alberti Sanfenzi	2,5
	Alvise Pompei e nipoti	2,5
	Pietro Barbaro	1,25

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1662	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1663	Eleonora Brà	5,0
	Paolo Orti	**3,75**
	Carlo Alberto Sanfenzi	2,5
	Alvise Pompei e nipoti	2,5
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1664	Eleonora Brà	5,0
	Camillo Orti	3,75
	Carlo Alberto Sanfenzi	2,5
	Alvise Pompei e nipoti	2,5
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1666	Eleonora Becelli Brà	5,0
	Pellegrina Becelli Orti	**2,5**
	Carlo Alberto Sanfenzi	2,5
	Alvise Pompei e nipoti	2,5
	Camillo Orti	**1,25**
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1670	Eleonora Becelli Brà	5,0
	Pellegrina Bongiovanni	2,5
	Carlo Alberto Sanfenzi	2,5
	Alvise Pompei e nipoti	2,5
	Camillo Orti	1,25
	Gio. Domenico Fasolo	1,25
1683	Eleonora Becelli Brà	**7,5**
	Eredi Orti	**3,75**
	Alessandro Pompei	2,5
	Maderin Arrighi	1,25
1684	**Eredi di Eleonora Becelli Brà**	7,5
	Pietro Paolo Orti	3,75
	Alessandro Pompei	2,5
	Maderin Arrighi	1,25
1685	**Famiglia Bianchi**	7,5
	Pietro Paolo Orti	3,75
	Alessandro Pompei	2,5
	Maderin Arrighi	1,25
1696	Famiglia Bianchi	7,5
	Pietro Paolo Orti	3,75
	Alessandro Pompei	2,5
	Gio. Domenico Zini e fratelli	1,25
1697	Famiglia Bianchi	7,5
	Eredi Orti	3,75
	Alessandro Pompei	2,5
	Gio. Domenico Zini e fratelli	1,25
1702	Famiglia Bianchi	7,5
	Lucidalba Orti	3,75
	Alessandro Pompei	2,5
	Gio. Domenico Zini e fratelli	1,25
1706	Famiglia Bianchi	7,5

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1706	Lucidalba Orti	3,75
	Eredi di Alessandro Pompei	2,5
	Gio. Domenico Zini e fratelli	1,25
1707	Famiglia Bianchi	7,5
	Lucidalba Orti	3,75
	Eredi di Alessandro Pompei	2,5
	Francesco Zini e fratello	1,25
1740	Famiglia Bianchi	7,5
	Eredi Della Torre	3,75
	Alberto Pompei e fratelli	2,5
	Pier Alvise Zini	1,25
1755	Famiglia Bianchi	**3,75**
	Famiglia Carminati	**3,75**
	Famiglia Della Torre	3,75
	Famiglia Pompei	2,5
	Famiglia Zini	1,25
1780	Giuseppe e Gio. Bianchi	3,75
	Alessandro, Carlo e fratelli Carminati	3,75
	Eredi di Felice Paola Orti Della Torre	3,75
	Alberto Pompei e fratello	2,5
	Caterina Oliboni Giolfini (erede Zini)	1,25
1784	**Giuseppe Bianchi**	3,75
	Alessandro, Carlo e fratelli Carminati	3,75
	Eredi di Felice Paola Orti Della Torre	3,75
	Alberto Pompei e fratello	2,5
	Caterina Oliboni Giolfini (erede Zini)	1,25
1785	Giuseppe Bianchi	3,75
	Alessandro, Carlo e fratelli Carminati	3,75
	Eredi di Felice Paola Orti Della Torre	3,75
	Alberto Pompei e fratello	2,5
	Fiordamor Maria Giolfini Astori	1,25
1787	Giuseppe Bianchi	3,75
	Giuseppe Carminati	3,75
	Eredi di Felice Paola Orti Della Torre	3,75
	Alberto Pompei e fratello	2,5
	Fiordamor Maria Giolfini Astori	1,25
1791	Giuseppe Bianchi	3,75
	Giuseppe Carminati	3,75
	Fratelli Cartolari	3,75
	Alberto Pompei e fratello	2,5
	Fiordamor Maria Giolfini Astori	1,25
1799	Giuseppe Bianchi	3,75
	Eredi di Giuseppe Carminati	3,75
	Fratelli Cartolari	3,75
	Alberto Pompei e fratello	2,5
	Fiordamor Maria Giolfini Astori	1,25

TABELLA 4.14
Evoluzione secolare delle quote della Decima Grande di Cerea nel quinto *Alcenago (sec. XVII-XVIII): in neretto sono evidenziate le variazioni percentuali dei singoli proprietari.*
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1632	M. Antonio e Camillo Alcenago	7,5
	Ginevra De Medici	6,5
	Famiglia Vergerio	1,0
1638	M. Antonio e Camillo Alcenago	7,5
	Ginevra De Medici	6,5
	Eredi di G. B. Pignolato	1,0
1645	M. Antonio e Camillo Alcenago	7,5
	Ginevra De Medici	6,5
	Carlo Pignolato	1,0
1649	M. Antonio e Camillo Alcenago	**8,5**
	Ginevra De Medici	6,5
1654	**M. Antonio Alcenago e nipoti**	8,5
	Ginevra De Medici	6,5
1657	**Ottavio Alcenago e fratelli**	8,5
	Ginevra De Medici	6,5
1661	Ottavio Alcenago e fratelli	8,5
	Gentile De Medici	6,5
1683	Ottavio Alcenago e fratelli	8,5
	Ludovico De Medici	6,5
1695	Ottavio Alcenago e fratelli	8,5
	Famiglia De Medici	6,5
1700	**Gio. Paolo Alcenago e nipoti**	8,5
	Famiglia De Medici	6,5
1701	Gio. Paolo Alcenago e nipoti	8,5
	Nicola De Medici e fratelli	6,5
1702	**Gio. Paolo Alcenago**	8,5
	Nicola De Medici e fratelli	6,5
1740	**Famiglia Alcenago**	8,5
	Francesco De Medici	6,5
1780	**Camillo Alcenago**	8,5
	Francesco De Medici	**3,25**
	Gaspare De Medici	**3,25**
1798	Camillo Alcenago	8,5
	Donato Mastena	3,25
	Gaspare De Medici	3,25

TABELLA 4.15
Evoluzione secolare delle quote della Decima Grande di Cerea nel quinto *Emilei (sec. XVII-XVIII): in neretto sono evidenziate le variazioni percentuali dei singoli proprietari.*
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4.

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1632	Gio. Giacomo Dionisi	5,625
	Gerolamo e Gio. Carlo Emilei	1,875
	Pietro Zenobio	3,0
	Elisabetta Loredan	2,0
	Sagramoso Sagramoso	1,5
	Pietro Martire Rubiani	1,0
1650	Gio. Giacomo Dionisi	5,625
	Gerolamo e Gio. Carlo Emilei	1,875
	Pietro Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0
	Sagramoso Sagramoso	1,5
	Pietro Martire Rubiani	1,0
1652	**Gerolamo Emilei**	**7,5**
	Pietro Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0
	Sagramoso Sagramoso	1,5
	Pietro Martire Rubiani	1,0
11654	Gerolamo Emilei	7,5
	Pietro Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0
	Sagramoso Sagramoso	1,5
	Eredi Rubiani	1,0
1657	Gerolamo Emilei	7,5
	Pietro Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0
	M. Antonio Sagramoso	1,5
	Eredi Rubiani	1,0
1662	Gerolamo Emilei	7,5
	Carlo Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0
	M. Antonio Sagramoso	1,5
	Eredi Rubiani	1,0
1666	**Ferrante Emilei e fratelli**	**8,5**
	Carlo Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0
	M. Antonio Sagramoso	1,5
1683	Ferrante Emilei e fratelli	8,5
	Famiglia Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0
	M. Antonio Sagramoso	1,5
1693	Ferrante Emilei e fratelli	8,5
	Famiglia Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	2,0

ANNO	PROPRIETARI	QUOTA %
1693	**Michele Sagramoso**	1,5
1696	Ferrante Emilei e fratelli	**9,0**
	Famiglia Zenobio	3,0
	Adriana Michiel	**1,75**
	Michele Sagramoso	**1,25**
1698	Ferrante Emilei e fratelli	9,0
	Famiglia Zenobio	3,0
	Antonio Michiel e fratelli	1,75
	Michele Sagramoso	1,25
1700	**Ludovico e Giovanni Della Torre**	9,0
	Famiglia Zenobio	3,0
	Antonio Michiel e fratelli	**1,8**
	Michele Sagramoso	**1,2**
1740	**Ottavio e Giancarlo Emilei**	**8,0**
	Famiglia Zenobio	3,0
	Antonio Michiel e fratelli	1,8
	Gio. Pietro Bonaventa e fratelli Castellani	1,2
	Antonio Rubiani	**1,0**
1780	**Giancarlo Emilei**	8,0
	Famiglia Zenobio	3,0
	Famiglia Michiel	1,8
	Fratelli Castellani	1,2
	Margherita e Rosalba Rubiani	1,0
1785	Fratelli Emilei	8,0
	Famiglia Zenobio	3,0
	Famiglia Michiel	1,8
	Fratelli Castellani	1,2
	Rosalba Rubiani e Giacomo Marastoni	1,0
1786	Fratelli Emilei	8,0
	Alvise Zenobio	3,0
	Famiglia Michiel	1,8
	Zeno Castellani	1,2
	Rosalba Rubiani e Gio. Batta Marastoni	1,0
1793	Fratelli Emilei	8,0
	Alvise Zenobio	3,0
	Famiglia Michiel	1,8
	Zeno Castellani	1,2
	Rosalba Rubiani e Giacomo Marastoni	1,0
1799	**Francesco e Filippo Emilei**	8,0
	Alvise Zenobio	3,0
	Famiglia Michiel	1,8
	Fratelli Castellani	1,2
	Eredi Rubiani	1,0

CAPITOLO V

Il condominio *decimale di Cerea in età moderna: regole, uomini e funzioni*

Più volte nelle pagine precedenti, per indicare l'insieme dei proprietari delle quote dello *ius decimationis* di Cerea e Malavicina, si è fatto ricorso ai termini di *compatrone* e di *condominio*, quest'ultimo quale sinonimo ed esemplificazione giuridica dell'amministrazione decimale *stricto sensu*, identificata appunto nell'assemblea degli stessi *compatroni*, a cui spettavano le decisioni definitive e le scelte di peculiare importanza nei complessi aspetti della gestione decimale[1]. Prestando però fede al materiale archivistico rimasto, non sfugge l'attestazione tarda – rispetto alle secolari vicende della Decima Grande – dei due termini, risalente al più agli ultimi decenni del Cinquecento o ai primi del secolo successivo. Certo, il fatto che buona parte della documentazione amministrativa quattro- e cinquecentesca della decima cereana sia andata perduta, limita di molto la validità della cronologia appena proposta, anche se, d'altra parte, la qualità delle informazioni desumibili da quanto è rimasto, lascia aperto un margine più che convincente per alcune ipotesi che ora proveremo ad avanzare, tutte comunque connesse ad una tesi di fondo, che cioè la struttura amministrativa e giuridica della Decima Grande si sia lentamente trasformata e stabilizzata negli stessi decenni in cui, tra le carte dell'archivio decimale, iniziava a comparire con sempre maggiore frequenza un *condominio* di *compatroni*, cui venne attribuito un potere progressivamente più ampio nella conduzione della decima stessa.

La convinzione di partenza, suffragata comunque da più di un elemento, è che per una serie di eventi e di vicende – non a caso collegati strettamente alla congiuntura agraria regionale tardo cinquecen-

[1] Il termine *compatrone* ricorre con frequenza nelle fonti decimali veronesi ad indicare chi era proprietario di una parte delle quote (i *carati*), in cui era solitamente suddiviso un diritto di decima: cfr. ASVR, CF, reg. 136 (Colà, 1698); ASVR, *Campagna*, b. XCII, proc. n. 1502 (Caldiero, sec. XVIII); ASVR, *Morando*, b. XXVI, proc. n. 393 (Minerbe, 1565); ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638 (Vigasio, sec. XVII). Analoghe attestazioni valgono anche per il termine *condominio*, quale sinonimo di un'amministrazione comune della decima, sulla base delle singole quote componenti: cfr. ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1735).

tesca e seicentesca – i *compatroni* della Decima Grande furono spinti ad inevitabili e ben determinate scelte, tra le quali sicuramente la più importante fu la creazione del *condominio*, scelte che contribuirono a modificare, per certi aspetti anche radicalmente, l'apparato amministrativo decimale risalente al basso medioevo (se non addirittura più antico): a questo vennero conseguentemente impresse una precisa forma e altrettanto dettagliate regole, rimaste poi inalterate fin oltre la fine della dominazione veneta.

Di fronte a tali vicende emblematiche e nel contempo così temporalmente limitate al torno di qualche decennio, sarà necessario individuare quegli elementi e quelle circostanze che furono alla base delle valutazioni effettuate. All'origine della nuova struttura amministrativa della Decima Grande – che anticipa di qualche decennio la corsa alle catasticazioni decimali a cui abbiamo accennato e su cui torneremo nel prossimo capitolo – contribuì un'ampia concomitanza di fattori: peculiarmente, comunque, le difficoltà di riscossione, le continue resistenze della popolazione rurale (come pure delle compagini patrizie) al pagamento del tributo[2], l'insolvenza ricorrente degli appaltatori e lo sfaldamento – all'interno dell'*élite* comunitaria che nei due secoli precedenti aveva monopolizzato la gestione degli incanti[3] – dei patrimoni di alcune tra le famiglie più rappresentative, la sempre maggiore necessità di ricorrere ai rettori e alle magistrature veneziane, unitamente alla frammentazione delle quote che componevano i *quinti* decimali, furono senza ombra di dubbio alcune delle cause che indussero, abbastanza repentinamente, la necessità di riorganizzare su più solide basi l'intera struttura della decima. Per farlo, i *compatroni* serrarono i ranghi, divennero ancora più coesi, lasciarono da parte alcune delle prerogative residue delle secolari consuetudini della decima, ben consci dei pericoli che anche la più piccola disattenzione poteva provocare, nell'incertezza di anni e decenni in cui la contrazione delle rendite diveniva sempre più palpabile[4].

[2] Per qualche esempio, riferito al territorio vicentino, cfr. PEZZOLO 1985, p. 420; ZAMPERETTI 1985b, p. 169, 177. Segnalano la progressione sei- e settecentesca di episodi di intolleranza nei confronti del tributo gli studi di VOGT 1972, p. 105; ASTOUL 1998, p. 31-37; DE LATOUR 1989, p. 9-10, 13-19, 21-25.

[3] Cfr. BAULANT 1972, p. 37: «l'absence ou le nombre d'amateurs constitue un facteur important de l'évolution des fermages (de terres ou de dîmes)».

[4] Cfr. sulla regressione seicentesca della rendita fondiaria le esemplificazioni di BELLABARBA 1985, p. 928-930; DEL TORRE 1985, p. 644 («i diritti feudali, messi in discussione

Cogliere in modo quasi 'automatico', tra queste vicende cereane, alcuni riflessi del più noto processo di rifeudalizzazione, potrebbe forse sembrare una patente forzatura, una costrizione mediata *a posteriori* di un processo con sfumature e manifestazioni le più disparate e, in molti casi, altrettanto difficilmente conciliabili in un sommario di artefatta semplicità[5]. Al di là comunque degli schemi storiografici, il susseguirsi dei mutamenti seicenteschi che interessarono la Decima Grande, altrettanto difficilmente può essere però disgiunto dall'insieme di multiformi tendenze che lambirono, in modi differenti e con differente pressione, le aree regionali del paese, accomunate, a prescindere dalla terminologia di riferimento, da un riassetto mirato e profondo del mondo rurale[6].

All'indomani dell'ultima grande crisi di sussistenza del Cinquecento[7] (1591), la comunità cereana che affrontava il nuovo secolo era una comunità in cui si coglievano i macroscopici segni di una crisi latente che si trascinava ormai da tempo: tralasciando per il momento gli aspetti demografici o più strettamente produttivi – di cui avremo modo di occuparci in seguito, quando prenderemo in considerazione gli indicatori della raccolta decimale secolare – basterà volgere l'attenzione ai tradizionali rapporti tra la comunità e il mondo della decima per cogliere in pieno le motivazioni che furono alla base delle importanti innovazioni introdotte dai *compatroni*.

Gli esempi da addurre potrebbero essere più d'uno, anche se alla fine il quadro di riferimento non muterebbe di molto: va da sé che, in ogni caso, il lento ed inesorabile declino economico di ampie porzioni degli strati più rappresentativi ed economicamente più consistenti della comunità e, soprattutto, nell'ambito delle dinamiche della deci-

dalla comunità [di Dueville][…] o divisi tra tutti i proprietari come per la decima, non fornivano più un gettito adeguato alle necessità»).

[5] In merito al rapporto tra decima e rifeudalizzazione cfr. ROMANO 1968, p. 733; MALANIMA 1982, p. 352-353; CIRIACONO 1986, p. 76.

[6] Cfr. ZAMPERETTI 1985a, p. 352-353: l'autore pone in relazione diretta le ripercussioni della congiuntura agraria regionale seicentesca sulle vicende patrimoniali della famiglia Monza e un parallelo «rigido ed attento controllo sull'esazione delle rendite agricole» [*Ibid.*, p. 353], che sembra delinearsi negli stessi anni. Analoghi episodi di *reaction* dei decimatori francesi sei- e settecenteschi sono segnalati in VOGT 1972, p. 110-116, 118-119, 122.

[7] Ribadiscono il ruolo di spartiacque di questa crisi per «il modificarsi delle strutture nelle società da questa investite» ROMANI 1983, p. 1305-1323; CATTINI 1978, p. 45-88; BOLOGNESI 1984, p. 77-78; CORRITORE 1993, p. 364-366.

ma, la loro difficile reintegrazione con nuove 'generazioni' di decimali[8], cioè di appaltatori in grado di prendere ogni anno su di sé i rischi, come pure le fruttuose aspettative legate alla raccolta del tributo, produsse in questi anni una sorta di scollamento tra la comunità e la decima, al punto che, a partire dal secondo decennio del secolo, i *compatroni* non furono più in grado di incantare le raccolte dei grani maggiori e dovettero, come vedremo, correre a più costosi ma inevitabili ripari. Mentre del pari, come accennato, l'intensificarsi degli episodi di frode – «la guerre 'froide' et multiséculaire qui oppose décimateurs et décimables»[9] –, l'insorgere di una litigiosità latente tra gruppi di decimali, di ex-decimali, tra proprietari terrieri di estrazione nobiliare che, esclusi dal godimento di quote decimali, manifestavano una frequente ansia di fomentare cause e tensioni che arrivassero ad inceppare, per qualche tempo o per sempre, i meccanismi del tributo, tutto questo e molto altro ancora, pose i fruitori della Decima Grande di Cerea davanti a problemi certamente non nuovi nella storia della decima, ma estremamente più pericolosi che non in passato[10].

Le risposte e le reazioni ruotarono prevalentemente attorno al consolidamento del *condominio*, inteso come organo di controllo e di amministrazione (in cui ognuno dei detentori delle quote poteva esprimere il proprio voto), di tutela dei diritti e di pressione continua verso un mondo che alquanto repentinamente – e in proporzione diretta all'aumento della propria miseria – aveva visto crescere l'insofferenza verso la decima: come diremo a breve, per i *compatroni* non fu un compito scevro di ostinate difficoltà, alcune volte arduo, soprattutto nei non pochi casi in cui la difesa delle prerogative decimali andava a

[8] Sull'uso del termine nel veronese, cfr. FERRARI 1903, p. 48 («li dexemali»: Tregnago, 1505).

[9] LORCIN 1982, p. 599.

[10] A questo proposito, è interessante evidenziare che, anche per il contiguo territorio vicentino, è dato riscontrare, non a caso nella seconda metà del Seicento, un aumento delle cause legali intentate ai danni dei detentori dei diritti di decima, al fine di veder riconosciuta l'esenzione definitiva dal contributo: cfr. ZAMPERETTI 1985a, p. 362-363 (note n. 130, 137); anche se non mancano episodi coevi, tra cui quelli riportati da ZAMPERETTI 1981, p. 515-516: alcuni comuni della valle dell'Agno tentarono di riscattare, senza successo, l'onere decimale di proprietà dei Trissino; la vertenza, sorta nel 1512, si protrasse per un cinquantennio fino ad una composizione che previde l'introduzione di un canone annuo al posto della decima (va ricordato, comunque, che nelle varie fasi del giudizio i tribunali della Dominante riconobbero sempre ai Trissino la facoltà di decimazione).

cozzare contro una povertà a cui restava ben poco oltre al vuoto di un'esistenza ai margini di piccolissimi fazzoletti di terra che decimali, economi e quant'altri, si ostinavano a dissanguare nell'annuo rituale di raccolta della Decima Grande.

In altri casi invece la posta in gioco non si limitò a qualche minale di miglio o di fagioli non corrisposto, ma interessò gangli più delicati e vitali della gestione decimale, come ad esempio l'inveterata e mal vista esazione degli animali: dopo una battaglia legale di mezzo secolo, condotta nelle aule della Quarantia veneziana, una coalizione alquanto eterogenea di medi e piccoli proprietari cereani, supportata finanziariamente dal comune e dai suoi rappresentanti più influenti, riuscì nella non facile impresa di eliminare la tanto deprecata esazione dei porci e degli agnelli. Fu senz'altro l'episodio più emblematico – e ancora una volta non del tutto isolato nel panorama veronese –; molte altre forme di resistenza non riuscirono ad oltrepassare le porte del tribunale pretorio di Verona, altre ancora morirono sul nascere, spazzate via nella ridda di pignoramenti coatti che di continuo tenevano impegnati gli uomini del vicario della comunità. Tutto ciò dimostra che il 'nuovo' *condominio* seicentesco non ebbe vita facile, nonostante gli intendimenti e gli sforzi di chi si ostinava a pensare, pur davanti all'evidenza di una decima «ch'era buona rendita altre volte, ma ora va continuamente scemando»[11], che le cose sarebbero potute tornare come negli anni addietro. Prima però di affrontare nel dettaglio gli sviluppi e le vicende interne alla struttura gestionale della Decima Grande, converrà fare qualche passo indietro, per cercare di capire da quali basi i *compatroni* degli ultimi decenni del Cinquecento presero le mosse per le riforme che si videro costretti ad introdurre nel loro *condominio*.

1. Gestione e amministrazione della Decima Grande tra '400 e '500.

È del tutto plausibile che forme di aggregazione tra i detentori delle quote che componevano la Decima Grande di Cerea sussistessero anche precedentemente alla specifica creazione del *condominio* seicentesco: a questo proposito, una testimonianza evidente deriva dai pochi incanti quattrocenteschi di cui è rimasta traccia. Alla complessa pro-

[11] ASVR, AEP, reg. 118, c. 339v (polizza d'estimo del marchese Scipione Maffei, riferita al *quinto* di famiglia della Decima Grande di Cerea, 1745).

cedura dell'incanto annuale, effettuato come vedremo meglio tra poco, per ciascuna delle contrade interessate alla riscossione e partitamente per le differenti tipologie di prodotti esigibili, prendevano parte gli stessi *compatroni*, anche se più frequentemente alcuni di essi agivano per conto degli altri, «facientes per se et nomine aliorum habentium ius in decimis Ceretae»[12], oppure altre volte «nomine ecclesiae, clericorum et dominorum decimae»[13]. L'attestazione di tale pratica 'comune' risale appunto ai primi decenni del Quattrocento e pare rimanere del tutto inalterata anche per il secolo seguente: anche se ciascun *compatrone* agiva individualmente «pro suis porcionibus», l'incanto avveniva nondimeno «pro omnibus pertinentibus et spectantibus»[14] alla Decima Grande di Cerea e Malavicina, mentre lo svolgimento delle operazioni era seguito il più delle volte solo da alcuni tra i *compatroni* in rappresentanza «per alios locatores»[15].

Ad avvalorare l'ipotesi di un'organizzazione collettiva nell'amministrazione decimale quattrocentesca già parzialmente radicata, vi sono poi le già ricordate pratiche relative alla divisione delle contrade, una divisione che se formalmente ogni anno veniva utilizzata per attribuire a sorte ad ogni *quinto* e al detentore della quota maggioritaria al suo interno, una differente contrada decimale in cui effettuare la riscossione, non trovava riscontro nella prassi, appunto perché la partizione complessiva dei raccolti non teneva conto di tale assegnazione, quanto invece dell'effettiva percentuale a cui corrispondeva il *carato* posseduto. A questo proposito, gli incanti superstiti indicano nell'operazione del *supplemento*, il meccanismo con cui gli economi eseguivano lo stoccaggio dei grani e degli altri prodotti raccolti, compensando tra le diverse contrade il ricavato di decima: anche se non è del tutto chiaro l'utilizzo di un simile sistema di bilanciamento – attraverso il quale il raccolto nelle contrade più fertili e più estese veniva progressivamente decurtato a favore delle contrade minori –, pare plausibile avanzare l'ipotesi che le operazioni di *supplemento* fossero rese neces-

[12] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (25.V.1483); *Ibid*., c. n. n. (16.VIII.1444); *Ibid*., c. n. n. (7.I.1484); *Ibid*., c. n. n. (6.IV.1567). Analoghe procedure erano ad esempio seguite per gli incanti della decima di Soave (1589), in cui i *compatroni* erano «omnes presentes agentes pro se et nomine aliorum dominorum» [ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143].

[13] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (25.V.1458).

[14] *Ibid*., c. n. n. (21.V.1430).

[15] *Ibid*., c. n. n. (27.V.1437).

sarie dalla simultanea presenza di più granai, aie e depositi, uno per ogni contrada e uno per ogni *quinto*[16]. Solo in questo modo si spiega infatti la necessità di provvedere alle ripartizioni tra singole contrade, che sarebbero invece state del tutto inutili nel caso di una raccolta effettuata in comune.

Prestando fede al materiale quattrocentesco, al di là della comune azione nel corso degli incanti dei generi decimati, pare evidente che ciascun *quinto* e i *compatroni* ad esso afferenti – che, occorre ricordarlo, presentavano una struttura alquanto compatta (uno o al massimo due *compatroni* per *quinto*) e ancora ben lontana dal frazionamento che prese corpo nel corso del Seicento – godessero di un'autonomia operativa molto più ampia che non nel corso dei secoli successivi. Il titolare del *quinto* ricevuto in assegnazione al momento dell'incanto, era tenuto a sovrintendere alle operazioni di raccolta, effettuate materialmente dagli appaltatori: successivamente, attraverso propri *agentes* o fattori, provvedeva al conguaglio verso le altre contrade o, nel caso contrario, riceveva la differenza spettante, distribuendo eventualmente quanto rimasto, ai titolari dei *carati* minori o tenendo il tutto per sé, come nel caso delle quote unitarie, quale ad esempio quella posseduta dai Maffei. Il *quinto*, almeno fino a buona parte del Cinquecento, usufruiva quindi di una discreta indipendenza amministrativa, senza che sussistessero forti legami con una 'sovrastruttura' gestionale più ampia, legami che si risolvevano comunque nel solo obbligo al *supplemento*, nel caso in cui la sorte avesse assegnato una delle contrade più ricche.

Non abbiamo purtroppo informazioni dettagliate su quali potessero essere i privilegi per i detentori della quota maggioritaria nel *quinto*; sicuramente a questi spettava «il gius d'elleggere l'economo»[17], una figura fondamentale nell'amministrazione decimale e su cui torneremo, a cui competeva sostanzialmente, oltre alla gestione vera e propria dell'annua raccolta e degli eventuali comparti, di tenere i contatti con i restanti *quinti*, ad esempio per il calcolo dei *supplementi* in base alla quantità complessiva raccolta tra tutte le contrade. Al titolare erano poi riservate varie regalìe tra cui «gl'incerti della corte»[18], cioè

[16] Nella vicina comunità di Concamarise, tra le corti dei *compatroni* della decima locale veniva ogni anno levata a sorte quella in cui si sarebbero svolte le operazioni di raccolta e di stoccaggio dei grani: cfr. ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (1567).

[17] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2, fasc. 6, c. 14r (1701).

[18] *Ibid.*, c. 190r (1763).

quanto fosse avanzato al termine delle partizioni secondo i *carati*, unitamente a «tutte le bulle, reschiere, e paggioli, e granuzzi tutti»[19] della corte in cui veniva portato quanto di ragione del *quinto*, ma pure qualche incombenza come «l'obligo del mantenimento de sacchi»[20] utilizzati per lo stoccaggio dei grani. Quelle che abbiamo appena elencato sono purtroppo informazioni successive di quasi tre secoli, rispetto agli incanti quattrocenteschi, anche se d'altra parte è possibile ritenere che le prerogative in questione non si fossero discostate di molto da quelle più antiche: l'unica differenza stava forse nel fatto che, in pieno Settecento e soprattutto dopo la riorganizzazione complessiva del *condominio*, unificato sotto la guida di un unico presidente, a tali prerogative derivanti dalla titolarità del *quinto* restavano certamente ben pochi spazi di manovra.

Ampie conferme di quanto fino ad ora esposto derivano dalla documentazione cinquecentesca, a cui va tra l'altro ascritta la prima attestazione del termine *compatroni* (1559[21]), anche se con una valenza ed entro un contesto del tutto analogo a quello riscontrato per il secolo precedente. Lo svolgimento degli incanti continuava a seguire i modelli consolidati, che prevedevano l'intervento e la presenza di alcuni tra i *compatroni* delle quote maggiori o propri rappresentati, *agentes*[22], mentre il fatto che dal novero dei proprietari emergesse qualche figura frequente, non ci autorizza minimamente ad avanzare nessuna ipotesi in merito alla progressiva strutturazione del *condominio*. Tra questi, Cosma Maffei apparve sicuramente con una significativa ricorrenza nella seconda metà del secolo: la sua abituale presenza nel ruolo di banditore e incantatore per conto del gruppo dei *compatroni* non consente però di presupporre un'identificazione con il ruolo e le mansioni specifiche che verranno affidate al presidente del *condominio* decimale nel tardo Seicento[23]. Non mancano d'altronde episodi che testimoniano l'azione comune dei *compatroni* in contesti diversi da quelli degli

[19] *Ibid.*, c. 14r (1701). Sul privilegio della paglia anche ADGC, F1, c. 67r (Emilei); mentre il rapporto tra decima e *honores* è sottolineato ad esempio da DE SANDRE GASPARINI 1987, p. 57.

[20] ASVR, *Silvestri-De Medici*, b. 2, fasc. 6, c. 190r (1763).

[21] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (4.VI.1559).

[22] Per un esempio cfr. *Ibid.*, c. n. n. (31.VIII.1567).

[23] Ad esempio, negli incanti di primavera per le decime di porci e agnelli, delega al figlio l'incanto, il quale agisce «nomine ipsius d. Cosmi et aliorum dominorum decimae Ceretae et pertinentiarum»: *Ibid.*, c. n. n. (25.IV.1568); *Ibid.*, c. n. n. (6.IV.1567).

incanti, come ad esempio il comune accordo per affidarsi al celebre giurista Fabio Nichesola «pro defendendis iuribus contra usurpantes»[24], anche se a ben vedere la portata del comune intento si risolse nel tentativo, peraltro riuscito, di scaricare il costo del procuratore su chi avesse appaltato in quegli stessi anni le decime delle pertinenze cereane.

Nella seconda metà del Cinquecento la gestione della Decima Grande era quindi ancora ben lontana dal seguire un organico percorso, e soprattutto non vi sono tracce – che in caso contrario sarebbero certamente emerse nelle trascrizioni notarili degli incanti che, nella sostanza, rappresentavano uno dei momenti culminanti nelle vicende decimali – di quella completa collegialità che di lì a pochi decenni ne avrebbe mutato del tutto la fisionomia e la struttura. Un primo riscontro di qualche cambiamento appare proprio alle soglie del nuovo secolo, quando per la prima volta, viene fatta menzione di una seduta collegiale di tutti i *compatroni* per decidere di importanti questioni relative ai luoghi in cui a Cerea e Malavicina erano riposti i grani della decima. Lo stesso documento che riporta quanto i *compatroni* decisero in merito, ci informa anche della presenza di un «sindico de patroni»[25], al quale sarebbe spettato il compito di gestire l'intera faccenda, amministrando in prima persona i soldi che costituivano una sorta di monte comune. Al di là di queste scarne – ma a ben vedere solo a prima vista – indicazioni, non è possibile andare: i momenti iniziali della nascita del *condominio* decimale rimangono quindi avvolti nell'incertezza di fonti poco loquaci, *a posteriori* invece il peso effettivo di tale cambiamento emerse sicuramente in tutta la sua portata, appunto perché, nell'ambito della decima, si trattò di una radicale modificazione (seppure, come abbiamo visto, parzialmente indotta da processi di ben più ampia portata) di meccanismi secolari rimasti sostanzialmente immutati.

[24] *Ibid.*, c. n. n. (6.VI.1568). Il Nichesola era indiscutibilmente avvocato di chiara fama, cfr. FERRARI 1930, p. 75, 83, 103 (è citato come avvocato e sindico dell'Università dei Cittadini per i beni della *Campanea* veronese); FERRARI 1925a, p. 72.

[25] ADGC, F1, c. 1r (20.II.1599).

2. *Il* condominio *decimale: la struttura, le funzioni.*

A differenza della documentazione cinquecentesca, quella relativa ai due secoli successivi risulta molto più abbondante e, per quanto concerne le vicende del *condominio* decimale, permette di seguire con buona approssimazione le successive fasi del suo sviluppo: plausibilmente dai primi anni del Seicento, la forma collegiale dell'amministrazione decimale, sotto la supervisione di un *sindico*[26] – una figura del tutto simile a quella cui spettava ad esempio la cura del patrimonio della pieve comune tra chierici e parroco –, che a breve prese il nome di presidente, iniziò a prendere corpo e, parallelamente ad essa, tutta una serie di disposizioni e pratiche che andavano a regolare lo svolgimento dei nuovi assetti amministrativi.

Generalmente due volte all'anno, anche se tale cadenza andava soggetta alla contingenza dei problemi a cui il *condominio* doveva far fronte comune, tutti i *compatroni* o i loro rappresentanti si riunivano a Verona presso l'ufficio di Sanità, su invito dei bidelli della Decima Grande[27], per il rinnovo delle cariche che afferivano al *condominio* stesso: tra queste la più importante era ovviamente quella del presidente che restava in funzione un anno[28], eletto «giusta li decreti di questo consorzio […] a scrutinio libero ma senz'obbligo di vacanza»[29], venendo cioè sostituito nel caso in cui non fosse stato in grado di assolvere con continuità alle sue funzioni per l'intera durata del mandato.

Al presidente, nella sua qualità di rappresentante della collegialità dei *compatroni*, competevano la direzione e il controllo di tutte le operazioni della raccolta decimale, il coordinamento delle delicate partizioni che assegnavano a ciascun *compatrone* la porzione tangente, in

[26] *Ibid.*, c. 1r (20.II.1599). Il termine è attestato anche per le decima di Soave: nel 1735 i *compatroni* locali decisero infatti di eleggere un «un sindico del corpo de signori condomini, qual habbia obligo d'agire nelle cause tutte appartenenti alla decima […] coll'onorario di minali 4 formento solito, che si dava al signor procurator, da esser pagato il detto formento dal conduttor della decima del formento che d'anno in anno pro tempore sarà» [ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (17.VII.1735)]. Anche in questo caso, appare ben evidenziato il tentativo di scaricare sugli appaltatori annuali della decima le spese di gestione e di amministrazione della stessa, come del resto avevamo accennato seguendo le modalità di ingaggio del cinquecentesco giurista Fabio Nichesola da parte dei *compatroni* della Decima Grande di Cerea.

[27] ADGC, F4, c. n. n. (10.XII.1709).

[28] *Ibid.*, c. n. n. (26.V.1717).

[29] *Ibid.*, c. n. n. (15.VI.1716).

base alla quota di decima posseduta e infine, ed era questo forse il compito più delicato, la supervisione alle cause legali che di continuo si frapponevano al fluido esercizio dello *ius decimationis*. E proprio per ovviare alla difficoltà di seguire una sempre crescente sequela di cause, il *condominio* decise nel 1730 di affiancare al presidente un ulteriore membro, eletto sempre tra i *compatroni*, con il compito di coadiuvarne la mole crescente di lavoro[30]. Come contributo alle mansioni svolte, al presidente del *condominio* venivano annualmente elargite «once otto d'argento lavorato»[31]: dal 1716 tale somma venne invece sostituita da «due para calze setta del valore di troni 20 per ciaschedun paro»[32].

Al momento della prima riunione annuale del *condominio*, che generalmente avveniva nella primavera, nell'immediata precedenza dei raccolti, erano anche estratte a sorte le contrade per la raccolta dei grani: «continuandosi poscia nell'inveterato costume dell'estrazione delle contrade per l'iminente raccolta de grani sono stati fatti cinque pollizzini con li nomi de signori capi de quinti et altri cinque con li nomi delle contrade e questi in due bussoli a parte estraendosi un pollizzino da un bussolo et uno dall'altro»[33]. Per antica consuetudine, la contrada di Malavicina restava invece esclusa dall'estrazione e veniva conseguentemente sempre affidata alla famiglia a cui fosse spettata la preminenza nel *quinto*: «atteso che li signori di Malavicina fanno essi annualmente la raccolta di quella contrada senza che sia cavata a sorte»[34]. Dopo l'estrazione, le contrade erano quindi assegnate ai *capi* dei *quinti*, «acciò possano col mezo degli economi et altri ministri esser diligentemente raccolti»[35] i grani della decima. Da notare, a questo proposito, che ancora nel Seicento e nel secolo successivo, nei nomi con cui i *quinti* erano identificati permanevano immutati i riferimenti alle famiglie che li avevano detenuti a partire dal primo Quattrocento, e che da decenni invece non risultavano nel novero dei *compatroni*[36].

[30] *Ibid.*, c. n. n. (20.V.1730).
[31] ADGC, F2, c. n. n. (26.V.1702).
[32] ADGC, F4, c. n. n. (31.V.1716).
[33] *Ibid.*, c. n. n. (26.V.1717).
[34] *Ibid.*, c. n. n. (28.V.1711).
[35] *Ibid.*, c. n. n. (28.V.1711).
[36] Per un esempio cfr. ADGC, F1, c. 24r (1.III.1652).

3. *Il notaio del* condominio.

La presenza di un notaio scelto dai *compatroni* della Decima Grande per il disbrigo degli 'affari' decimali è certamente precedente alla strutturazione del *condominio* collegiale: per tutto il Quattrocento, la scelta dei *patroni* cadde indifferentemente sui notai operanti a Cerea o Malavicina, per la redazione dei verbali degli incanti, mentre invece a partire dal secolo successivo la presenza del notaio divenne molto più continuativa e strettamente legata all'intera gestione della decima[37]. Del pari ad una progressiva rarefazione dei pubblici ufficiali della *villa*, nel secondo Cinquecento iniziarono a fare la loro comparsa notai di cui non sfuggono i legami diretti con alcune delle famiglie di *compatroni*, come ad esempio Vincenzo q. Agostino Maffei della contrada di S. Michele alla Porta, legato alla nota famiglia che da più secoli deteneva un intero *quinto* della Decima Grande, e che risulta per diversi anni «notarius ellectus ad scribendum incantus decimae villae Ceretae»[38]. Ben si coglie in tali cambiamenti la necessità per i *compatroni* di instaurare un rapporto sempre più continuativo ed esclusivo con i notai che seguivano i vari aspetti dell'amministrazione decimale: necessità parallela alla progressiva complessità verso cui sembravano evolversi le vicende della decima, ben testimoniata dall'apparizione, in seguito mai più venuta meno, del «notarium dominorum decimae» (1568)[39].

Con l'affermazione seicentesca del *condominio*, anche i compiti e le mansioni affidate al notaio decimale vennero notevolmente implementati e definitivamente regolarizzati: fondamentalmente al notaio – «di anno in anno abbalottato come si pratica fare con il signor presidente»[40] – spettavano i «comparti […] ogn'anno» dei generi raccolti, poi «mandati a monsignor arciprete della predetta pieve da registrare

[37] Analogie con la situazione della Valpolicella tardo-trecentesca sono segnalate da ARDUINI 1995-1996, p. 98. Il rapporto tra prassi notarile e 'mondo' della decima è invece analizzato da LE ROY LADURIE – GOY 1972, p. 11.

[38] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (4.VI.1559).

[39] *Ibid*., c. n. n.: copia degli incanti decimali di Cerea per l'anno 1559, redatta dal notaio Giulio Persana (5.X.1568).

[40] ADGC, F4, c. n. n. (29.V.1720). Altra copia di una riunione del *condominio* per l'elezione del notaio della Decima Grande in ADGC, F6, c. 42r-v.

sopra libri d'essa decima, a questo effetto destinati»[41], un'attestazione abbastanza sicura del fatto che la pieve, detentrice della quota maggiore della decima cereana, fungesse da sede amministrativa del *condominio*. Nel contempo, poteva essere adibito «per sessioni, liti [...] far parti»[42], con l'obbligo di «mantenere del suo onorario un procuratore ch'agisca in palazzo per gl'atti e liti ch'occorressero»[43], senza poi dimenticare il ruolo importante nella redazione del *corpus* dei capitoli che regolavano gli incanti, la cui definitiva formalizzazione fu cronologicamente parallela alla progressiva sedimentazione del *condominio*. A metà Settecento il suo emolumento si aggirava attorno ai D. 12 annui, unitamente a varie regalìe a cui aveva diritto, proporzionali alla quantità complessiva del raccolto decimale, anche se la corresponsione di tali *bonus* era soggetta alla decisione del presidente: «di più quanto alla porzione di miglio solita darsi al sudetto nodaro il signor presidente pro tempore possa darglielo o no, secondo che vedrà in quell'anno esser espediente»[44].

4. Gli economi della Decima Grande.

Come per il *condominio*, anche nel caso degli economi la loro attestazione risulta alquanto tarda, anche se per il Quattrocento e per il Cinquecento il loro ruolo potrebbe con buona probabilità confondersi con quello dei vari massari[45], *agentes* e *factores* che si accompagnavano ai *compatroni* negli incanti, spesso facendone le veci, rappresentandoli e facendosi carico, «pro suo quinto»[46], di seguire le operazioni della raccolta e della divisione. Nel complesso comunque, come nel caso del notaio, con l'affermazione seicentesca della prassi collegiale anche la

[41] ADGC, F1, c. 58r. Cfr. in merito al ruolo della contabilità decimale del clero LE ROY LADURIE – GOY 1972, p. 11.

[42] ADGC, F2, c. n. n.

[43] ADGC, F4, c. n. n. (29.V.1720). Analogie con altri *condominî* del territorio veronese si segnalano in ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143: i *compatroni* locali in una loro riunione (8.X.1741), decisero di eleggere un nuovo notaio alla morte del precedente (tra i compiti affidati, quello di conservare le carte decimali, di eseguire i comparti dei generi raccolti e di coadiuvare il sindaco del *condominio*, i. e. il presidente).

[44] ADGC, F4, c. n. n. (29.V.1720).

[45] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (incanto della Decima Grande di Cerea, 21.V.1430). Nei primi incanti del 1430, Marco Zeno Alcenago si faceva assistere all'incanto da un *massarius*.

[46] *Ibid.*, c. n. n. (incanto della Decima Grande di Cerea, 21.V.1430).

figura dell'economo andò incontro ad una parziale ridefinizione delle incombenze, venendo inoltre aggregata al controllo diretto del presidente[47].

Come accennato, al *capo* del *quinto*, cioè al rappresentante della famiglia che nel *quinto* era proprietaria della quota maggiore, spettava la nomina dell'economo[48], una carica spesso ereditaria, trasmessa di padre in figlio, che presupponeva sicuramente un legame di fiducia consolidato con il *compatrone*: e anche a questo proposito gli esempi e le correlazioni non mancano, strettamente connessi a quelle forme di *patronage* e di vincoli clientelari attestati da più parti nelle campagne dell'età moderna[49]. Ad ogni *quinto* sovrintendeva un economo, mentre per il *quarto* ecclesiastico era il massaro dei chierici ad occuparsi della gestione comune delle decime e della proprietà fondiaria della pieve: nel Settecento, l'onorario dell'economo corrispondeva per ogni anno a

[47] Cfr. ASVR, *Campagna*, b. XCII, proc. n. 1502 (sec. XVIII): al presidente del *condominio* della decima di Caldiero spettava di «invigilare sopra l'economo, e decimali con piena facoltà di confermarli se buoni, e cambiarli se fosse necessario per il miglior servizio, et interesse de compadroni».

[48] ADGC, F4, c. n. n. (foglio volante in filza: 20.V.1714): esempio di nomina di economo da parte del capo del *quinto* (Francesco Emilei per la contrada di Malavicina). In merito alle prerogative di elezione dell'economo da parte del detentore della quota maggiore dei *carati* di decima (o di parte di essi nel caso sussistessero varie suddivisioni intermedie, come nel caso dei *quinti* della Decima Grande di Cerea), cfr. ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638: si tratta di un processo seicentesco per l'elezione dell'economo della decima di Vigasio; i Morando pretendevano, in base ai loro antichi privilegi, lo «ius deliberandi decimam ville Vigasij, vel economum, decimales vulgo dicto angoneri eligendi», pur non possedendo interamente la maggiore quota della decima. Nel caso cereano, la stabilizzazione seicentesca dell'amministrazione collegiale ebbe ripercussioni evidenti anche sulla figura dell'economo: le disposizioni contenute nella redazione seicentesca dei capitoli d'incanto della Decima Grande di Cerea regolarono ampiamente l'operato dell'economo, cercando nel contempo di mitigare e circoscrivere i forti legami con i vari *compatroni* afferenti alla decima. Non si spiegano altrimenti le disposizioni dettagliate che impedivano appunto agli economi, pur eletti dai *compatroni* di ogni *quinto* decimale, di prestare servizio nel *quinto* di 'elezione': «che niuno degli economi che vengono eletti da cadauno degli signori delle cinque are di Cerea possa servire sopra l'ara del proprio lor padrone che gli elegge, ma bensì debbano andar ad assistere al far gli cavagioni, metter in ara, batter, levar d'ara, portar in granaro e custodir e regolar sopra una delle altre are e non mai sopra la propria del padrone che gli nomina, overo sopra quella che al medesimo lor padrone toccarà in sorte» [cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1b, § 1].

[49] Per qualche esempio, legato soprattutto alla realtà feudale, cfr. CHITTOLINI 1986a, p. 11-28; CATTINI 1984, p. 312.

cinque sacchi di cereali[50] (due di frumento, uno di *granata*, uno di miglio e uno di mais). Attraverso l'esame dei verbali delle sedute del *condominio* si delinea poi l'insieme dei compiti a cui l'economo era chiamato[51]; in primo luogo, al momento della raccolta decimale, «cadaun economo de quinti della decima, distribuite che averà le portioni spettanti a signori condomini giusta le compartite che di anno in anno vengono fatte e distribuite dal signor nodaro e ragionato della decima»[52] avrebbe dovuto «nel termine di giorni otto comparire dal nobile signor presidente a nottificarli la quantità del formento che fosse sopravanzata e non essendoli restata cosa alcuna, giurarlo parimente in mano del signor presidente»[53]. Nel caso di inadempienza «nel termine sudetto siano e s'intendino [gli economi] cassi dalla loro carica, né possano esser admessi a detta carica se prima non averanno eseguito quanto di sopra e rissarciti li signori condomini di tutto ciò che le fosse sopravanzato sul granaro»[54].

L'economo del *quinto*, dopo l'avvenuta raccolta, doveva inoltre provvedere alle operazioni di stoccaggio dei grani nei depositi adibiti, in attesa che il notaio desse avvio alle operazioni di misurazione e ai comparti (effettuati di solito da un computista apposito): conseguentemente «per ovviare a qualunque disordine e pregiudizio che potesse occorrer doppo esser stati posti li grani in granaro, siano poste sopra cadaun granaro della decima due chiavi differenti, una delle quali debba esser consignata al signor presidente e l'altra all'economo del quinto di quel granaro, perché non possa esser levata alcuna quantità di grano, se non vi sarà così il signor presidente o suo commesso, come l'economo di sudetto quinto a granaro»[55]. L'anno successivo, «raccolti li grani, debbano dalli economi nel giorno dell'incanto dell'uve, minuti, esser consignate in mano al nobile signor presidente le chiavi

[50] ADGC, F2, c. n. n.

[51] In merito ai compiti e alle dettagliate disposizioni che regolavano l'attività degli economi non mancano ampi riferimenti nei fondi archivistici veronesi: si possono citare, ad esempio i *Capitoli et ordini da tenersi per l'economo e gastaldo della decima di Vigasio* (1629) [riprodotti in FERRARESE 2003b, p. 149-151 (documento n. 1)], come pure un più tardo *Regolamento per l'agente della decima di Caldiero* (prima metà del sec. XIX) [riprodotto in *Ibid.*, p. 155-158 (documento n. 4)].

[52] ADGC, F2, c. n. n. (parte del 16.IX.1696).

[53] *Ibid.*, c. n. n.

[54] *Ibid.*, c. n. n.

[55] *Ibid.*, c. n. n. (parte del 1702, senza data).

de granari tutti»[56]: il presidente avrebbe poi consegnato agli economi dei *quinti* sorteggiati le chiavi corrispondenti ai granai della contrada[57].

Il controllo dell'operato degli economi spettava, come accennato, al presidente del *condominio*: «il signor presidente abbia debito d'invigilar sopra caduno delli economi e quelli non soddisfacendo al correspetivo dovere debba darne avviso alli patroni delli quinti, acciò vengano corretti dalli sodetti o ritrovati altri più abili a detto officio»[58]. Progressivamente però nel corso del Settecento, il *condominio* iniziò ad esercitare la propria influenza anche sulla loro nomina che, fino ad allora, era spettata di diritto ai titolari del *quinto*. Questi non perdettero ovviamente le loro prerogative, ma la designazione degli economi e la durata della loro carica, rinnovata ogni due anni, divennero sempre più strettamente dipendenti dal parere favorevole dell'intero *condominio* e del presidente di turno[59]: «restino nuovamente eccitati li economi all'adempimento delle loro incombenze, e per poter a norma del loro servizio o lasciarli continuare nell'impiego, o pure rimoverli, saranno e doveranno esser di due in due anni sogetti alla ribalottazione per così devenire all'elezione di quelli che saranno di maggior abilità per il buon servizio de signori compatroni»[60].

5. *Il personale minore:* angoneri*, carrettieri e misuratori.*

Prescindendo per ora dal prendere in considerazione le procedure di raccolta sul campo delle decime che vedevano direttamente impegnate nelle mansioni corrispondenti le maestranze della Decima Grande, daremo alcuni brevi cenni in merito a quello che, nella gerarchia delle competenze decimali, può venire qualificato come il personale minore[61]. Al momento dell'esazione del tributo, gli uomini che

[56] *Ibid*., c. n. n. (parte del 9.VIII.1700).

[57] Cfr. ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638: a Vigasio (1662) l'economo, dopo essere stato eletto dai locali *compatroni* (nello specifico la famiglia Morando), riceveva dal massaro della comunità «le chiavi della casa dell'economia con libro [dei comparti]».

[58] ADGC, F2, c. n. n. (parte del 1751, senza data).

[59] Cfr. ASVR, *Campagna*, b. XCII, proc. n. 1502 (sec. XVIII), in cui vi sono specifiche indicazioni sull'azione di controllo del *condominio* sulle incombenze degli economi.

[60] ADGC, F2, c. n. n. (parte del 30.V.1739).

[61] Cfr. per la Francia di antico regime, le note sulle differenti tipologie del personale decimale di GOY 1970, p. 259; LEMEUNIER 1982, p. 398 (regione spagnola di Murcia).

provvedevano materialmente al raccolto dei prodotti decimati erano gli *angoneri*: «hanno debito di raccoglier li grani, condurli alli quinti, nettarli, seccarli e far le tibie de migli e poner ne tinazzi l'uve»[62]. Il termine *angonere* racchiude nel suo etimo, di cui peraltro non è rimasta che qualche debole traccia nel dialetto veronese[63], una specifica indicazione della loro funzione[64]. La mansione distintiva dell'*angonere* era infatti quella di individuare tra i covoni disposti sul campo (nelle fonti archivistiche chiamati in modi disparati: *marognoli*, *fagie*, *coari*[65]) quelli decimabili. Secondo l'accezione indicata dal Du Cange la parola *angon*, di probabile derivazione franca, stava ad indicare un bastone di

[62] ADGC, F2, c. n. n.

[63] Cfr. RIGOBELLO 1998, p. 52 *sub voce*: due i significati attribuibili al termine *angón*, il primo come «pertica usata per fissare il fieno sul carro», il secondo quale «lungo palo su cui si infilava la paglia sciolta da trasportare sul pagliaio»; CIPOLLA 1891, p. 74 (nota n. 3: «nel Veronese e nel Mantovano si ode la voce *angoni* per indicare certe pertiche di legno, lunghe più di tre metri, appuntite alle due estremità, con cui si trasportano i mucchi di paglia o di fieno»). Conferme all'uso di tale termine in riferimento alla raccolta della paglia si ha in SCHEUERMEIER 1996, v. I, p. 65; v. II, p. 97, 110.

[64] Alcune attestazioni archivistiche del termine in ASVR, CF, reg. 142 (Oppeano, 1750); ASVR, CF, reg. 197 (Valeggio, 1778); ASVR, *VIII Vari*, reg. 47 (Angiari, 1571); ASVR, *Malaspina*, b. I, proc. n. 12 (Arcole, fine sec. XVII); ASVR, *Malaspina*, b. CCXVIII, proc. n. 2325 (Isola della Scala, 1586); ASVR, *Malaspina*, b. CCXVIII, proc. n. 2326 (Isola della Scala, 1595); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Trevenzuolo ed Erbè, 1686-1689); ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (Vigasio, 1629); ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638 (Vigasio, sec. XVII); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 215 (Legnago, 1604); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 215: tra le carte di questo processo seicentesco, ricorre il termine *angonaria* ad indicare non tanto la specifica funzione di raccolta, quanto piuttosto l'intero raccolto della decima di Isola Rizza (costituito cioè da quanto raccolto in ogni singola contrada in cui era suddivisa la locale decima).

[65] Cfr. RIGOBELLO 1998, p. 134 *sub voce*: il *coaro* corrisponde alla bica, cioè ad un gruppo più o meno grande di covoni. Analogo significato è attribuibile anche al termine *marognolo* [*Ibid.*, p. 271 *sub voce*], mentre invece la *faia*, o *fagia* indica il singolo covone [*Ibid.*, p. 179 *sub voce*]; cfr. anche CIPOLLA 1891, p. 55; sulle corrispondenze tra il minale (unità di misura per i cereali) e i *marognoli* (*coari*), cfr. MOMETTO 1992, p. 152; RECCHIA MONESE 1984, p. 290 (1 minale=17,5 covoni di frumento; 1 minale=14,9 covoni di segale). Alcune indicazioni archivistiche relative a materiali di decima in ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 474 (Caldiero, 1677); ASVR, *Malaspina*, b. CCXVIII, proc. n. 2325 (Isola della Scala, 1586); ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1736); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 470 (Caldiero, 1648); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654); ASVR, *Campagna*, b. XCII, proc. n. 1502 (Caldiero, sec. XVIII); ASVR, *Malaspina*, b. CLXIX, proc. n. 1744 (Asparetto, 1687-1688); ASVR, *Malaspina*, b. CCXVIII, proc. n. 2326 (Isola della Scala, 1595); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Trevenzuolo ed Erbè, 1686-1689); ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (Vigasio, 1629).

media lunghezza[66] e proprio il bastone era lo strumento con cui l'*angonere* eseguiva le operazioni di decimazione[67]: tra le file dei covoni disposti sul campo, questi conficcava il bastone davanti al covone da cui sarebbe iniziata la raccolta[68]. Tale prassi veniva plausibilmente utilizzata per evitare frodi nei confronti della Decima Grande: scelto il covone di partenza, l'*angonere* prelevava i covoni in successione, rispettando le percentuali di decimazioni del luogo: a Cerea, ad esempio, per il frumento e i minori i covoni erano decimati «in ragione delli dieci uno», ciò significava dunque che ogni «marognoli dieci di formento»[69] se ne ricavava un *marognolo* di decima, ogni dieci covoni dal primo scelto dall'*angonere*, veniva prelevato quello decimabile[70]. L'accorgimento di scegliere a caso il covone di partenza doveva quindi evitare che, conoscendo preventivamente l'ordine che sarebbe stato seguito nel corso della decimazione, i mietitori o chi preparava i covoni, potessero preventivamente decurtare quelli che sarebbero poi stati prelevati dai decimatori intervenuti sul campo[71].

Il loro compenso era proporzionale al numero di *marognoli* che riuscivano a raccogliere nell'arco della giornata: la scelta di una contribuzione a cottimo risale comunque al primo ventennio del Settecento, quando appunto i *compatroni* ritennero «di considerabile profitto [...] far raccoglier la decima de grani col patuire alli angoneri la mercede a ragione di marognolo», certi che «agli angoneri sarà di vantaggio che

[66] Cfr. DU CANGE 1954, v. I, p. 252 *sub voce*: «Angones, dicuntur, lingua Francica, tela seu hastae quibus Franci utebantur».

[67] Ma non solo, come risulta da alcuni dettagliati elenchi dei loro compiti, tra cui i *Capitoli per gli angoneri della decima di Vigasio*; di tale importante documento esistono due redazioni, una della prima metà del XVII secolo e una seconda datata al 1685, entrambe riprodotte in FERRARESE 2003b, p. 151-155 (documenti n. 2-3).

[68] Tale prassi, nel veronese, rimase invariata nei secoli, come confermano gli *Atti della giunta* (1883), p. 245: «la prelevazione della decima si fa nel seguente modo, cioè: i raccolti di riso e frumento sui fondi soggetti a decima, si dispongono in covoni di dimensioni presumibilmente eguali, ed il decimante cominciando da qualunque lato meglio gli aggrada, segna mediante imposizione di una frasca uno ogni dieci covoni nell'ordine della fila, senza poter scegliere a capriccio».

[69] ADGC, F2, c. n. n. (*Modo di rascuoter la decima in Cerea*, 11.VIII.1789).

[70] Cfr. ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (1629): «si scuode in cove d'ogni dieci marognoli uno». Analoghe procedure sono comunque attestate per il territorio veronese nell'alto medioevo, e costituiscono, senza dubbio, un significativo riscontro delle spesso immutate caratteristiche della prassi decimale, cfr. CASTAGNETTI 1976, p. 97.

[71] Alcuni interessanti espedienti nella 'confezione' dei covoni sono segnalati per la Francia di antico regime da LORCIN 1982, p. 602.

sia il raccolto abbondante»[72]: in base a queste ultime testimonianze è quindi lecito presupporre che in precedenza la contribuzione degli *angoneri* si fosse basata su altri criteri, forse più elastici, che vennero anch'essi riconsiderati, alla luce della più generale riorganizzazione del *condominio* e delle sue strutture operative.

Il pagamento degli *angoneri* era effettuato dagli «economi ordinarij de quinti»[73], a cui probabilmente spettava anche il controllo del loro operato, mentre la loro scelta competeva invece ai singoli *compatroni* o al *condominio*[74]; a Cerea ad ogni raccolta intervenivano in media tre *angoneri* per ogni contrada decimale[75] che ricevevano una contribuzione fissa di L. ven. 24 più soldi 4 per ogni *marognolo* di frumento e di segale raccolto[76] (con la differenza che a Malavicina si arrivava a soldi 5), mentre soldi 2 e denari 6 per ogni *fagia* di lino[77]. Leggermente differenti erano invece le retribuzioni per la raccolte dei grani minori e per le uve, in cui si pagava «alli angoneri che convengono con li caretteri, la settima parte, cioè di sacchi sette sacchi sei a signori compatroni et uno per mercedi, così di uva»[78].

Strettamente connessi con gli *angoneri*, i carrettieri – di solito due o tre per ogni contrada della Decima Grande di Cerea[79] – avevano il

[72] ADGC, F4, c. n. n. (16.V.1721).

[73] *Ibid.*, c. n. n. (16.V.1721).

[74] Cfr. ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (1629): «gli patroni fanno gli angoneri che la vanno [la decima di Vigasio] a scuodere»; sempre a Vigasio, ai Morando spettava il «jus dell'elettion di quattro angoneri» [ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638]; ASVR, CF, reg. 136 (Colà, 1698): «essendo essi [gli *angoneri*] eletti dal nobile signor conte Alessandro Sansebastiani, et compadrone d'essa decima per loro bon governo nella rascossione della medesima».

[75] Cfr. ASVR, *Malaspina*, b. I, proc. n. 12: nel loro feudo di Arcole, alla fine del Seicento, i Malaspina, per decimare i loro 12 *carati* di decima, impiegavano tre *angoneri* per dieci giorni; ASVR, *Malaspina*, b. CCXVIII, proc. n. 2325-2326: alla fine del Cinquecento, ad Isola della Scala gli *angoneri* impiegati nelle operazioni di raccolta variavano tra nove e undici, suddivisi tra le singole zone di decimazione, accanto a questi ultimi, il citato documento segnala, tra il personale impiegato nella raccolta, anche tre «omini [per] achonzar le chove», probabilmente chi predisponeva le biche perché potessero essere trasportate al luogo della battitura; a Tregnago, nel primo Cinquecento, otto uomini erano impiegati «a scoder le fage de la dexema novalia» [FERRARI 1903, p. 48]. Sul rapporto tra il numero di *angoneri* e quello delle contrade di decima cfr. ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1736).

[76] ADGC, F2, c. n. n.

[77] *Ibid.*, c. n. n.

[78] *Ibid.*, c. n. n.

[79] *Ibid.*, c. n. n.

compito di trasportare il raccolto alle corti della decima[80]: il loro compenso era generalmente fisso, e fino al primo ventennio del Settecento corrispondeva a quattro o cinque *marognoli* di cereali per l'intera serie di opere[81]. Ancora dai verbali delle sedute del *condominio*, apprendiamo che negli anni immediatamente successivi, molti dei carrettieri solitamente impiegati nelle operazioni iniziarono a rifiutarsi di «fare le necessarie condotte de grani, et altro ne luoghi destinati con quella mercede con la quale si ha da forastieri la medesima operazione»[82] (1722). Pur senza voler marcare eccessivamente le implicazioni di tale episodio, si dovrà certamente prestare attenzione alla coincidenza cronologica tra queste proteste dei carrettieri, la scelta del *condominio* di retribuire a cottimo gli *angoneri* e la più generale situazione del *condominio* in questi anni. I primi due decenni del secolo videro infatti i *compatroni* alle prese con la già citata estenuante controversia per la decima degli animali, nel contempo ebbero inizio le complesse operazioni per la prima catasticazione Bresciani, con tutte le implicazioni che un simile vasto progetto poteva comportare: non stupisce quindi il tentativo di riconsiderare le retribuzioni del personale addetto alla Decima Grande, per far fronte alle notevoli spese in corso. Rompendo probabilmente con una tradizioni consolidata che vedeva la partecipazione dei soli carrettieri locali alle operazioni di raccolta, il *condominio* decise di rivolgersi a personale esterno, reclutato a minor prezzo, senza tener conto delle proteste e delle rimostranze degli abitanti della comunità[83]: «in caso che li terrieri non vogliano impiegarsi nelle condotte stesse a quel prezzo che faranno li estranei, abbia [il presidente] a servirsi di questi ad esclusione de primi e ciò per maggior vantaggio de signori compadroni»[84].

Infine, ma con un ruolo cruciale proprio perché alla base di tutta la complessa divisione secondo i *carati* di decima, vi erano i misuratori,

[80] Cfr. ASVR, *Malaspina*, b. I, proc. n. 12 (fine sec. XVII): erano impiegati tre carri e tre carrettieri per la porzione della decima Arcole. Sul loro ruolo, tra gli addetti al complesso sistema annonario della città, cfr. VECCHIATO 1947-1948, p. 149.

[81] ADGC, F4, c. n. n. (13.IV.1722).

[82] *Ibid*., c. n. n.

[83] Non mancano, nel contesto decimale europeo di antico regime, episodi analoghi, in cui il ricorso da parte dei decimatori di personale esterno alle comunità di riferimento della decima, costituiva il chiaro tentativo di «briser la solidarité paysanne» [VOGT 1972, p. 115]; si veda, a titolo esemplificativo, quanto riportato da NICOLAS 1982, p. 673.

[84] ADGC, F4, c. n. n. (11.V.1724).

direttamente dipendenti dagli economi e dal notaio, il cui compito era appunto quello di valutare quantitativamente il grano e i cereali minori appena fossero stati battuti sulle aie della decima – un'operazione che prevedeva l'impiego di ulteriore personale, i *batarelli*[85] – prima di riporlo nei granai[86]. La delicatezza del compito, che, come nel caso degli economi, necessitava di un rapporto di estrema fiducia con i referenti del *condominio*, spiega forse l'ereditarietà tra le generazioni che si susseguirono nel compito. Dubbi e verifiche sul loro operato non potevano certo mancare, come si apprende ad esempio da una *parte* presa dai *compatroni* che dava «facoltà di poter al signor presidente esecutivamente alli decreti 1649 20 giugno, rinnovati 1655 13 giugno, di poter a sua volontà far misurare li grani sopra cadauna delle sei are senza che né da padroni delle stesse, né da economi le sia vietato»[87]: una *parte* che, senza alcun dubbio, evidenzia la completa ricezione del potere collegiale del *condominio*, soprattutto nei confronti di quelle spinte centrifughe – rappresentate appunto dai singoli *compatroni* – che persistevano nel considerare i *quinti* e la loro amministrazione come qualcosa di privato e solo marginalmente integrato nel complesso comune.

Non si spiega altrimenti, ad esempio, la richiesta avanzata dal marchese Scipione Maffei, unico titolare dell'omonimo *quinto*, di poter eleggere un proprio misuratore, oltre agli altri tre ordinari, per le contrade che gli fossero spettate nell'annuale estrazione[88]. La richiesta venne accolta dal *condominio* senza particolari ritrosie, forse perché il controllo che il Maffei intendeva esercitare sul proprio *quinto* non metteva in discussione l'amministrazione collegiale che da tempo si era affermata: ad una più attenta analisi il tentativo del marchese di imporre, a propria tutela, personale a lui fidato e da lui strettamente dipendente, non lascia dubbi sul fatto che nel *condominio* sussistessero

[85] Cfr. ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599); ASVR, *Malaspina*, b. CCXVIII, proc. n. 2325-2326 (Isola della Scala, 1585-1595): il numero dei «batadori in su lara» variava da un minino di 17 ad un massimo di 26; ASVR, *Malaspina*, b. XCI, proc. n. 1232 (Arcole, 1830).

[86] Cfr. ASVR, *Pompei-Maffei*, proc. n. 619 (Valeggio, senza data): la filza processuale menziona, tra il personale della locale decima, i *compartidori* (mentre, nel contempo, è interessante notare la durata quasi ventennale di tali incarichi). Cfr. anche VECCHIATO 1947-1948, p. 145.

[87] ADGC, F2, c. n. n. (parte del 1751, senza data).

[88] ADGC, F4, c. n. n. (12.IX.1730).

frizioni, paure e diffidenze che solo difficilmente la 'democratica' collegialità poteva pensare di risolvere.

Abbiamo testimonianza che per ogni *quinto*, assieme ai misuratori, interveniva anche un perito scelto appositamente dal *condominio*, in particolare per le misure di quei prodotti, tra cui i pagliai e le uve, che potevano dar adito più di altri a qualche difficoltà[89]: uno dei periti di cui abbiamo notizia fu Domenico Bresciani, nipote di quel Giovanni Francesco Bresciani che eseguì la prima catasticazione della Decima Grande. Come «computista per comparti dell'uve, [e] conteggi» riceveva una botte d'uva, per i «comparti lino, speze, corami, minuti, riso» L. ven. 111:12 all'anno, mentre invece «per misurar li pagliari e far comparti un carro paglia per ogni corte, overo L. ven. 8 pagabili dal patron del quinto»[90].

6. Le modalità di raccolta e le percentuali di decimazione.

La raccolta dei prodotti decimabili, che comprendevano qualsiasi cosa venisse coltivata nelle campagne di Cerea e Malavicina, avveniva sul campo[91]: i decimali potevano dipendere direttamente dal *condominio* od essere invece quelle persone che avevano preso in affitto, come vedremo meglio tra poco, la raccolta di determinati prodotti per una o più contrade. I tentativi di evitare il pagamento o di effettuarlo in misura minore erano d'altra parte all'ordine del giorno e potevano assumere differenti sfumature[92]. A prescindere dagli episodi di vera e

[89] Un esempio dell'analogo impiego di un pubblico agrimensore per tali misurazioni è in ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise, sec. XVIII).

[90] ADGC, F2, c. n. n.

[91] Le testimonianze archivistiche, oltre a quanto desunto nel primo capitolo dalla documentazione giurisprudenziale esaminata, sono molteplici: si veda quindi, a titolo di esempio, ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 467 (sec. XVII): interessante processo tra gli Zenobio e la famiglia Rizzi relativo alla decima di Caldiero, questi ultimi «non permetevano decimar in campagna come e di dovere» [sulla medesima questione anche ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 470]; ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 440 (S. Sofia, sec. XVIII); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Trevenzuolo ed Erbè, 1686-1689): la decima «vien lasciata da signori padroni nelli campi, et si va a ricevere [è un *angonere* che testimonia ad un processo], dopo che hanno li padroni asportato li loro marognoli»; ASVR, *Morando*, b. XXVIII, proc. n. 416 (Bonavigo, 1755): la decima «solita rascuotersi sì in campagna che sull'aggia» (per alcuni prodotti minori); ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (Vigasio, 1629).

[92] La massa di materiale processuale relativo alle cause di decima è a dir poco enorme e costituisce, senza dubbio, la parte preponderante del materiale decimale ad

propria violenza, in cui poteva accadere ai debitori di «molestare et inquietare le persone destinate per l'essazione»[93], potevano esservi casi di evasione totale (specialmente per i grani minori[94]), come quando i proprietari del fondo facevano portare via «il miglio dai beni senza ligar le faglie così che li signori condomini e suoi decimali non hanno potuto vedere se sij stata intieramente pagata la decima»[95].

Altre volte si lasciava la «decima in campagna in faglie slegate e senza alcun precedente avviso delli decimali»[96] come prescriveva an-

oggi pervenuto; diamo di seguito qualche indicazione di quanto rinvenuto tra i fondi archivistici veronesi, riferita comunque solo a liti per insolvenza, usurpo del tributo o millantate esenzioni: cfr. ASVR, *Muselli*, b. 2, proc. n. 13, 18, 19, 22, 24 (Centegnano, sec. XVIII); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 467 (Caldiero, 1747); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 470 (Caldiero, 1648); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 499 (Caldiero, 1716-1721); ASVR, *Alberti-Cermison*, b. XIII, proc. n. 196 (Montecchia, 1661); ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 440 (S. Sofia, 1795); ASVR, *Malaspina*, b. CLXIX, proc. n. 1744 (Asparetto, 1687-1688). Alcuni esempi relativi all'ingente massa di diatribe e problemi sollevata dalle modalità di esazione della decima è esposta, per il caso francese (anche se le patenti analogie con quanto siamo venuti esponendo fin qui non mancano), nell'interessante lavoro di MORINEAU 1981, p. 461-463.

[93] ADGC, F3, c. 39r (mandato del capitano di Verona Lodovico Manin, 22.VII.1757). Come anche la ducale dell'Avogaria di Comun contro Alessandro q. Giuseppe Bologna e il fratello Davide, coloni di Luigi Bisson, che «ausus sit se se opponere iustae prestazioni modis consuetis […] nec non ausus sit David frater predicti Alexandri iniuriare verbis et minis» i decimali venuti a riscuotere il dovuto; vengono citate alcune precedenti lettere ducali (7.II.1755 m. v.), concesse ai *compatroni* «ad tollendas violentias» durante la riscossione: gli Avogadori fanno predisporre ai rettori veronesi un processo criminale: *Ibid.*, c. n. n. (ducale in data 27.VII.1793). Emblematico è pure quanto avvenne a Concamarise alla fine del Seicento, secondo una testimonianza processuale in una causa che vedeva opposti i Trivelli e i Verità: Pietro Sperandio q. Giovanni, al tempo gastaldo dei Trivelli a Concamarise, stava decimando «delle cove di segalla della decima di ragione» Trivelli in una pezza dei Verità; «nel mentre, che era il carro mezzo carico venne Tomio che era gastaldo del nobile conte Antonio Verità […] et con lo schioppo in mano c'obligò a dover gettar in terra le cove» [ASVR, *Malaspina*, b. CCIII, proc. n. 2178].

[94] ADGC, F3, c. 8r (mandato del podestà di Verona Nicolò Venier contro le famiglie Dionisi e Cerea, 18.VII.1725).

[95] *Ibid.*, c. 4r (mandato, 21.IX.1699).

[96] *Ibid.*, c. 5r (mandato del capitano di Verona Sebastiano Venier, 10.IX.1700). Cfr. anche *Ibid.*, c. 46r (mandato del capitano di Verona Alvise Contarini, 5.VII.1760: «contribuir debbano il pagamento di essa decima lasciando ne' campi le faglie o marognoli a tenor del praticato acciò che li angoneri et aggiunti di detta decima ritrovar possano quanto ad essi s'aspettano»); cfr. anche ASVR, *Campagna*, b. XCII, proc. n. 1502 (Caldiero, sec. XVIII).

che la prassi statutaria[97], precludendo quindi la possibilità di controllare l'esatta corrispondenza tra la decima e il raccolto; spesso – e si tratta di un fenomeno sempre più ricorrente nel secondo Settecento, che corre parallelo alla crescita della riduzione a coltura di ampie superfici prative – il pagamento della decima veniva rifiutato «a motivo di svegramento di pradi»[98] oppure, in sintonia invece con quanto capitava per i cereali inferiori, era il mais, coltivato nelle marginali microproprietà della comunità, a non essere consegnato, nonostante le incessanti ammonizioni dei mandati che il sollecitatore del *condominio* impetrava ai rettori veronesi[99]: «resta impartita facoltà a caratteri et al-

[97] Cfr. ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 440 (S. Sofia, 1795): vengono appunto richiamate le norme del libro II degli statuti di Verona che imponevano la denuncia ai *compatroni* o ai loro rappresentanti dell'imminente raccolto.

[98] ADGC, F3, c. 24r (mandato del podestà di Verona Vincenzo Gradenigo, 2.VII.1733: interessante perché sono nominati i fratelli Caldana e i loro *lavorenti*, su cui *infra* nel Capitolo VI). Sono molti comunque gli esempi di «pradi rotti» (per cui si ricusa il pagamento), a riprova della tendenza in atto, cfr. *Ibid.*, c. 26v-27r. Altri esempi di processi di decima relativi alla riduzione a coltura di superfici prative in ASVR, *Alberti-Cermison*, b. XIII, proc. n. 197 (Montecchia, 1669); ASVR, *Malaspina*, b. XXXVII, proc. n. 512 (Nogarole, 1734); ASVR, *Clero Intrinseco*, b. X, proc. n. 206 (Bussolengo, 1716); cfr. anche VARANINI 1982, p. 238 (beni prativi della famiglia Cipolla a Porcile, svegrati e ritenuti esenti dalla contribuzione decimale). Altri esempi inerenti la controversa decimazione dei prati in BAULANT 1972, p. 32.

[99] ASVR, *Piatti*, b. 12, proc. n. 165: contiene diverse sentenze sei- e settecentesche in materia di decima del *formenton* giallo; tra i casi segnalati è possibile menzionare un processo (1690) tra la pieve di Garda e Carlo Pellegrini, che si rifiutava di contribuire tale decima addirittura dal 1676. Un altro processo simile (1698) vide contrapposti i *compatroni* della decima di Povegliano e alcuni locali: si arrivò ad un compromesso con il pagamento per «li formentoni delli sedici uno, da pagarsi in grano». Il citato processo segnala comunque altri casi: in particolare la lite, nel 1711, tra vari consorti di Pesena, Castion, Marciaga, Montagna, Albisano, Costermano ed Albarè, contro l'Ospedale Maggiore di Brescia, detentore della decima di Garda (la sentenza, anche in questo caso, favorì i decimanti); a Ponti (1700) e a Valeggio (1719), in analoghi dibattimenti, tutto si risolse pure con il pagamento nel rapporto di 1 a 20 e con la specificazione che, per il futuro, anche se «venisse introdotta la semenza di qualche specie di grano insolito forestiero, ne mai più seminato in questo territorio veronese», questo avrebbe dovuto contribuire alla decima; cfr. ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 440 (S. Sofia, 1795). Altri processi contro debitori della decima del mais sono segnalati da MESSEDAGLIA 1924, p. 30 (nota n. 1: i consorti delle comunità di Cona, Alfaedo e Ceredo si rifiutavano di pagare tale decima ai conti Dalla Torre negli anni 1665-1667), 121-122 (nello specifico, sono elencate le date in cui è dato riscontro dell'inizio della decimazione del mais in diverse comunità del veronese le quali, in media, oscillano tra gli anni '90 del Seicento e gli anni '40 del secolo successivo); cfr. anche MESSEDAGLIA 1932, p. 306. Forme di resistenza contro la decimazione del mais sono segnalate anche da LEVI 1979, p. 1095 (che, tra l'altro,

tre persone di detta decima di poter levare nella corrente stagione il valsente di detto pagamento [di mais] in altra qualità de grani, quando identificamente conseguir non possa o non venga volontariamente pagato ciò che vanno debitori»[100].

Veniamo dunque alle percentuali di decimazione[101]: i grani maggiori e i minori venivano raccolti, come abbiamo visto, sul campo, a differenza invece delle uve per le quali – come ci informa una testimonianza processuale di un decimale settecentesco – «li lavorenti ci consegnano la decima dell'uva in brenti o sechie»[102]. Nelle pertinenze soggette alla Decima Grande, la decimazione del frumento, del miglio, della segale, prelevava, in genere, un covone ogni dieci, mentre uno ogni dodici era invece riservato ai legumi e alla *granata*[103].

riporta una percentuale di decimazione per il basso canavese di 1 a 20); LEVI 1984, p. 570-571.

[100] ADGC, F3, c. 31r (mandato del capitano di Verona Bartolomeo Gradenigo, 14.VIII.1754).

[101] Importanti indicazioni su percentuali e su modalità di decimazione sono forniti dal documento n. 3.3 in Appendice III (contratto per la catasticazione della decima di Sorgà, 1782).

[102] ADGC, F10, c. 44r (1736). Analoghe modalità a Caldiero nel Settecento, cfr. ASVR, *Campagna*, b. XCII, proc. n. 1502. Cfr. BELLABARBA 1985, p. 903: a Dueville, i grani maggiori e il fieno erano decimati sul campo, al contrario dell'uva che veniva invece «prelevata nelle case coloniche e i 'menudi' [che] erano battuti e seccati dai contadini prima che un servitore venisse a raccoglierli per riporli nei granai delle case dominicali».

[103] Utili indicazioni in merito alle percentuali di decimazione per il territorio veronese, si ricavano dai catastici decimali di cui abbiamo già fatto menzione e da varie filze processuali: cfr. ASVR, CF, reg. 138 (S. Bonifacio, 1713-1715: variabile in genere tra 1 a 10 e 1 a 15); ASVR, CF, reg. 142 (Oppeano, 1750: variabile in genere tra 1 a 10 e 1 a 15); ASVR, CF, reg. 137 (Pescantina, 1701: in generale 1 a 10, con pochi casi di 1 a 13, 1 a 15 e 1 a 16); ASVR, CF, reg. 196 (Zevio, 1755: in genere 1 a 10, chiamata 'decima giusta', con alcuni casi di 1 a 15 e 1 a 20); ASVR, CF, reg. 149 (S. Sofia, 1765: in genere 1 a 10, salvo pochi rari casi di 1 a 15); ASVR, CF, reg. 147 (Pastrengo, 1773: in genere 1 a 10, con pochi casi di 1 a 15, 1 a 20 e 1 a 40); ASVR, CF, reg. 148 (Mazzagatta e Bagnol di Rampin, 1776: si paga «di tutti li grani del 10, e del giallo del 12»); ASVR, CF, reg. 197 (Valeggio, 1776: per tutti i fondi soggetti a decima si paga «d'ogni dieci uno»); ASVR, *VIII Vari*, reg. 47 (Angiari, 1571: percentuali variabili tra 1 a 10, 1 a 12 e 1 a 15); ASVR, *Muselli*, b. 2, proc. n. 26 (Centegnano, 1716: in genere 1 a 10, con qualche raro caso di 1 a 15, 1 a 30 e 1 a 35); ASVR, CF, reg. 177 (Caldiero, 1725: in genere 1 a 10, con qualche caso di 1 a 13, 1 a 15, 1 a 20, 1 a 30 e 1 a 32); ASVR, CF, reg. 144 (Settimo di Pescantina e Corrubio, 1767: in genere tra 1 a 10 e 1 a 11, con qualche caso di 1 a 13, 1 a 15 e 1 a 20); ASVR, CF, reg. 136 (Colà, 1728: in genere 1 a 12, con rari casi di 1 a 24 e 1 a 40); ASVR, *Alberti-Cermison*, b. LV, proc. n. 874 (Castelcerino, sec. XVIII: in genere 1 a 10 con qualche caso di 1 a 30); ASVR, *Campagna*, b. XXVII, proc. n. 436 (Colognola, 1775: solo 1 a 15); ASVR, *Carlotti*, b. LXVIII, proc. n. 1058 (Erbè, 1742: solo 1 a 10); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Trevenzuolo, 1686-

Per il mais l'esazione (testimoniata a partire dal 1663) pare non avvenisse invece sul campo, ma dopo la raccolta in ragione «d'ogni sachi dodeci, un sacco di decima»[104] (mentre per gli appezzamenti in cui valeva la decimazione ridotta in rapporto di 1 a 15, il *formenton* giallo contribuiva «d'ogni sachi deciotto, un sacco di decima»[105]). Il prato irriguo o stabile a erba medica o a trifoglio era invece decimato in ragione di 1 a 10[106], mentre la risaia (1805) secondo il rapporto di 1 a 15[107].

1689: in genere 1 a 10 e 1 a 13); ASVR, *Morando*, b. XXVIII, proc. n. 416 (Bonavigo, 1755: l'esazione prevedeva «d'ogni dieci uno delle speccie tutte di grano grosso o minuto»); ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (Vigasio, 1628: solo 1 a 10). Ulteriori indicazioni relative alle decime di proprietà dell'abbazia della Vangadizza in BACCAN 1997, p. 206, 223: su circa Ha. 4100, per l'85% vigeva il *rectum decimum*, per l'8% la quarta parte, per il 3% i due undicesimi, per il 2% un ottavo e per un esiguo 0,1% un sesto; GEORGELIN 1983, p. 591-593 (segnala per il Polesine del XVIII secolo «la grande variété des taux d'imposition et parfois sur le même lot»). Altre percentuali ridotte sono segnalate da VARANINI 1987b, p. 62 (nelle pertinenze di Pescantina i fondi soggetti pagavano generalmente nel rapporto di 1 a 13 o 1 a 15); FONTANA 1981, p. 498; per l'area dell'Europa mediterranea utili confronti con le percentuali ivi applicate sono possibili nei saggi di BAULANT 1972, p. 27; FRÊCHE 1972, p. 239; PONSOT 1972, p. 308; CASEY 1982, p. 330; GARCÍA SANZ 1982, p. 370; LEMEUNIER 1982, p. 398; MORIN 1982, p. 479; LE GOFF 1982, p. 596.

[104] ADGC, F2, c. n. n. (11.VIII.1789).

[105] *Ibid.*, c. n. n. (11.VIII.1789).

[106] ADGC, F3, c. 25 (Malavicina), 107 (S. Vito). Altri esempi per il territorio veronese in ASVR, CF, reg. 148 (Mazzagatta, 1776: 1 a 10 per il fieno dei terreni prativi); ASVR, *Alberti-Cermison*, b. XIII, proc. n. 197 (Vestenanova, 1604: 1 a 32); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (S. Martino Buon Albergo, 1701: i prati segati pagano in ragione di 1 a 15, «eccetuati però quelli che non s'adoprano che pagano delli dieci»); per il padovano, cfr. PRETO 1980, p. 168 (nel 1571, gli affittuari del monastero di S. Giustina, pagavano la decima «in campagna del fen» dei prati concessi loro in contratti parziari).

[107] Cfr. ADGC, F3, c. 35 (Malavicina), 57 (Campi di Su), 231 (Campi di Sotto). Altrettanto variabili si presentano, nel territorio, anche le percentuali di decimazioni del riso, in più casi frutto di accordi e convenzioni tra le parti, spesso comunque successivi a controversie: cfr. ASVR, CF, reg. 142 (Oppeano, 1750: 1 a 15); ASVR, CF, reg. 148 (Mazzagatta, 1776: 1 a 23 per le risaie della famiglia Bon, mentre 1 a 15 per quelle dei Bongiovanni, e in entrambi i casi dopo un avvenuto compromesso); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. I, proc. n. 13: processo per la decima del riso nei beni Bevilacqua di Minerbe, deciso con una sentenza arbitrale (1616) emessa dal cardinale Bonifacio Bevilacqua, nella lite che vedeva contrapposti Federico contro Gregorio e fratelli Bevilacqua. Gregorio e il fratello si rifiutavano di corrispondere la decima del riso in ragione del rapporto 1 a 10 per alcuni terreni ridotti a risaia; la pretenzione di Gregorio era supportata dal fatto che «quanto alla decima dice non doversi tanta decima per le risare, quanto per gli altri fruti qual par ordine si racolgono dalla terra, facendosi magior spesa in quelli di quello si faceva per questa dal che nase che meno per li rissi si debba di quello si paghi per gli altri

Un discorso a parte merita comunque il riso, il cui indice di esazione andò incontro ad alcuni assestamenti nel corso del Settecento; infatti, per buona parte del secolo il riso, e plausibilmente anche in quelli precedenti su cui purtroppo mancano le testimonianze dirette, venne decimato secondo un rapporto di 1 a 12[108], seguendo però una particolare procedura che teneva conto delle operazioni di pilatura alle quali il cereale doveva essere sottoposto prima della sua commercializzazione. Del riso raccolto, che spesso nelle fonti viene chiamato *risone*[109], per distinguerlo dal riso già pilato, «si cava il quarto d'acqua, cioè di sachi cento si dibatte 25 sacchi d'acqua; restano sachi 75 sopra quali si deve pagar di decima sachi 6 q. 3»[110]. Ma la seconda catasticazione decimale (1805) ci informa invece che, agli inizi dell'Ottocento, la percentuale di decimazione del riso era stata sensibilmente ritoccata ed era scesa ad un rapporto di 1 a 15; al di là dell'indicazione riportata nel catastico, non è stato d'altronde possibile rintracciare altra documentazione parallela nell'archivio proprio della Decima Grande, un fatto che rende di conseguenza difficile la comprensione delle ragioni di tale riduzione, ancor più se si considera la gelosa difesa che da sempre il *condominio* teneva alta nei riguardi delle prerogative fissate da consuetudini immemori. L'unico elemento certo, in queste vicende, rimane l'enorme crescita a cui la risaia andò incontro a partire dalla seconda metà del Settecento, una crescita che, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, assunse le sembianze di una vera e propria *escalation*, di cui fecero le spese soprattutto le già esigue superfici a prato. In merito, si può quindi ipotizzare, dal momento che non mancano analoghi esempi anche per il veronese, il tentativo riuscito di un compromesso tra il *condominio* e i molti proprietari che in quel torno di

e tanto più altera la consuetudine di così fare»: la sentenza arbitrale stabilisce che anche la decima del riso sarebbe stata pagata in ragione del 10 come per i terreni precedenti. Cfr. anche ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Trevenzuolo ed Erbè, 1686-1689: 1 a 15 o 1 a 20); ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (Vigasio, 1628: 1 a 10).

[108] ADGC, F2, c. n. n. (11.VIII.1789).

[109] Cfr. ASVR, CF, reg. 148 (Mazzagatta, 1776); ASVR, *Campagna*, b. XXIX, proc. n. 465 (Isola della Scala, 1751-1760).

[110] ADGC, F3, c. n. n. Sul rapporto tra riso grezzo (raccolto) e riso bianco (pilato), quest'ultimo nell'ordine del 50% del primo, cfr. CHIAPPA 1980-1981, p. 373; MESSEDAGLIA 1950-1951, p. 9; LANARO 1998, p. 85. Nella pieve di Casaleone la decimazione del riso iniziò nel 1581 «in ragion di quindici uno»: la 'decima dei risi' veniva poi levata al grezzo, mentre la divisione tra i *compatroni* veniva effettuata con il riso «pilado et rimasto triado» [ASCVVR, APD, *Casaleone*, b. 1, c. n. n.].

tempo stavano concentrando ampie risorse nell'affare del riso: non pare del tutto illogico avanzare infatti l'ipotesi che, tutto sommato, per il *condominio* la revisione della percentuale di decimazione del riso, sarebbe stata compensata dalla massiccia diffusione a cui la coltura stava andando incontro[111].

Accanto alle percentuali di decimazione ridotte a cui abbiamo appena accennato, nel comprensorio soggetto alla Decima Grande, vi erano casi di contribuzioni parzialmente ridotte, legati non tanto alle tipologie dei prodotti decimati, quanto piuttosto a consuetudini che interessavano specifici fondi e determinati proprietari[112]. Tra questi, chi usufruiva certamente di un trattamento di favore era il capitolo della Cattedrale[113] che per tutti i terreni di cui era proprietario tra Cerea e Malavicina, contribuiva la decima nel rapporto di 1 a 15 per il frumento e per gli altri grani minori, mentre invece nel rapporto di 1 a 18 per i legumi e per il mais. Analoga situazione era poi quella goduta dalle monache di S. Domenico[114] ma solo per un'unica *possessione* nel complesso fondiario soggetto alla decima: è inoltre interessante specificare che tale parziale esenzione sarebbe venuta a cadere allorquando i due enti avessero intrapreso opere di svegro di superfici prative: una volta ridotte a coltura, queste contribuivano il *rectum decimum*, nel rispetto delle differenti tipologie di coltura intraprese[115].

[111] Nel veronese, la decima del riso non fu comunque un'imposizione pacifica, fin dalla prima diffusione di tale coltura, nella prima metà del Cinquecento; va citato in proposito il noto processo per la «decima de' risi» che vide contrapposti a Roverchiara nel 1532-1534, i nobili Martello e la locale pieve, questione risolta in Camera fiscale, nel 1534, con una sentenza che imponeva ai Martelli la corresponsione del tributo decimale «ma solo per gli appezzamenti di terreno, che, prima di essere ridotti a risaia, erano sottoposti a decima» [MESSEDAGLIA 1932, p. 137-138; MESSEDAGLIA 1938, p. 23 (nota n. 1)], esentando in sintonia con le note disposizioni venete, i terreni novali. Per ulteriori episodi cfr. ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 620 (Povegliano, 1574: sentenza a favore della pieve locale che pretendeva dalle risaie di Marco Antonio Raimondi la decima «in ratione unius ex decem»).

[112] Cfr. nel merito delle percentuali di decimazione ridotte le considerazioni generali di VIARD 1912, p. 29-32.

[113] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 139 (Finisella); ADGC, F12, c. 9.

[114] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 141 (Finisella).

[115] Cfr. CASTAGNETTI 1974, p. 397 (i terreni novali della *palus* redenta dal comune di Verona negli anni 1194-1199, corrispondevano la decima all'ente); FERRARI 1930, p. 79 (i terreni della *Campanea* veronese, una volta dissodati pagavano la decima 'ridotta' in ragione di 1/20 alla pieve di Villafranca: «sul Vicariato della Cà di Campagna mentre anticamente veniva pagata alla Fattoria la decima degli agnelli, che era quindi una decima diremo così che gravava sui terreni 'vegri', in seguito, quando di mano in mano sorsero

Non mancavano poi i fondi, tenuti da laici, ai quali erano del pari concesse le medesime prerogative: a questo proposito i dati raccolti nella tabella n. 5.1 danno conto di tale situazione alla luce delle due catasticazioni decimali rimaste. Nel complesso, la superficie fondiaria che godeva del privilegio di un'esazione parzialmente ridotta arrivava a toccare il ragguardevole valore di Ha. 140: il problema che quindi si pone a questo proposito è quello di capire per quale motivo o per quale particolare concessione vigessero a Cerea e Malavicina tali consuetudini diversificate di decimazione. Per i canonici della Cattedrale i riscontri per altre aree del veronese non mancano: ad esempio, nella Valpolicella del primo Cinquecento, i terreni soggetti alla «giurisdition de canonici pagano chi delli 13 o chi del 15 l'anno»[116].

Tale attestazione, di gran lunga precedente a quanto riscontrato nel caso della Decima Grande, deve necessariamente presupporre una consuetudine più antica, plausibilmente legata alle secolari vicende della compagine ecclesiastica in questione. È a questo proposito emblematico che, quando nel 1672 il *condominio* cereano decise di sottoporre ad un serrato controllo i fondi soggetti al pagamento decimale, per verificare la veridicità delle presunte esenzioni totali o parziali, come in questo caso, una buona parte dei proprietari dei campi registrati dal notaio incaricato dai *compatroni*, si dichiarassero fruitori del privilegio di un'esazione minore.

le diverse ville colle relative chiese, la decima di quelli dissodati si pagava a queste»), 130-131, 142. Un ulteriore esempio è riferibile al bosco di Varana (nelle pertinenze di Nogarole): agli inizi del Cinquecento, prima cioè di vaste operazioni di disboscamento, bonifica e riduzione a coltura, la superficie boschiva risultava «exempta a praestatione decimae» [FERRARI 1920, p. 4]. Il comune di Villafranca, che nel 1434 aveva acquisito il bosco dalla Camera fiscale e che ne sfruttava l'ampia produzione di legna non riscuoteva la decima «perché non se seminava» [*Ibid.*, p. 18], una testimonianza a favore della presenza di un diritto 'potenziale'. Nel 1518, una parte della selva venne ceduta dal comune al *civis* Giovanni Pietro Franco che, assieme al figlio Girolamo, intraprese vaste operazioni di dissodamento: dopo aver posto a coltura i terreni 'redenti', il Franco iniziò ad esigere la decima dai suoi *laboratores* [*Ibid.*, p. 41]: subito dopo, però, la pieve di Nogarole, da cui dipendevano gli abitanti di Varana, rivendicò in Camera fiscale i propri diritti [*Ibid.*, p. 41].

[116] ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 2836, c. 47r; altri esempi di decimazione ridotta a favore dei terreni del Capitolo Cattedrale di Verona sono in ASVR, CF, reg. 138 (S. Bonifacio, 1713-1715: 1 a 15); ASVR, *VIII Vari*, reg. 47 (Angiari, 1571: 1 a 15): per questa comunità le controversie tra la pieve, detentrice del diritto di decimazione e il Capitolo Cattedrale, proprietario di ampie *possessiones* nelle pertinenze, risalivano molto indietro nel tempo, cfr. MARINO 1998, p. 50.

TABELLA 5.1
Estensione degli appezzamenti soggetti alla contribuzione decimale ridotta (1725-1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

CONTRADA	PROPRIETARI 1725	PROPRIETARI 1805	ESTENSIONE	
			NA	Ha.
FINISELLA	Canonici Verona	Canonici Verona	10	39,4
	Mon. S. Domenico	Mon. S. Domenico	2	3,7
MALAVICINA	Famiglia Marchesini	Canoso Giovanni	1	2,4
	Franco Alvise	Franco Luigi	2	8,1
	Maffei Carlo	Maffei Carlo	1	1,8
	Famiglia Marchesini	Menin Antonio	1	7,6
	Canonici Verona	Osp. S. Giacomo	1	1,6
CAMPI DI MEZZO	Canonici Verona	Canonici Verona	7	9,9
	Castellani Giuseppe	Castellani Bonaventura	2	5,6
	Castellani Giuseppe	Castellani Luigi	1	0,7
	Canonici Verona	Muselli Luigi	1	1,1
CAMPI DI SOTTO	Canonici Verona	Canonici Verona	2	7,3
CAMPI DI SU	Canonici Verona	Canonici Verona	2	2,2
PASSARIN	Castellani Giuseppe	Castellani Bonaventura	3	13,0
	Canonici Verona	Canonici Verona	6	26,7
	Canonici Verona	Mon. S. Domenico	1	6,4
S. VITO	Carminati G. Frances.	Carli Pietro	1	2,1
	Carminati - Corezzola	Soave Bortolo	2	1,5
		TOTALE	**46**	**141,1**

Legenda: Numero appezzamenti (=NA).

La prova addotta dalla maggior parte di chi pretendeva il riconoscimento delle proprie prerogative, consistette nel dimostrare che le terre in questione erano appartenute, nel primo Cinquecento, ad un canonico della famiglia Boldieri che tra Cerea e Casaleone era stata proprietaria di vaste estensioni (poi ereditate dai Canossa)[117]: tra questi ad esempio «Pier Francesco e fratelli Trivelli per una lor possessione in diversi corpi vignata e parte garba nelle contrade della Croce, Fochiara e Garzenè, pagano solo decima dei quindeci, perché quei beni già fossero d'un signor canonico Boldieri»[118], oppure gli «heredi di Benedetto Merlin, per una pezza de campi quattro, chiamata le Boldere, nella contrà di S. Vito, livellata dal signor conte Annibale Carminati, pagano la decima solo dei quindici»[119]. La corrispondenza tra la le-

[117] Cfr. VARANINI – ZUMIANI 1993-1994, p. 61-62; ZUMIANI 2000, p. 120-122.

[118] ADGC, F12, c. 3.

[119] *Ibid.*, c. 18.

gittimazione del 1672 e la prima catasticazione decimale mostra chiaramente che le prerogative passarono indenni anche ai nuovi proprietari: e per le consuetudini di decima non poteva che essere altrimenti.

Rimangono infine da considerare le percentuali e le modalità di esazione relative agli animali, anche se le scarse testimonianze rimaste ci consentono solo qualche ipotesi[120]: alla fine del Quattrocento una *descriptio agnorum*, effettuata in occasione dell'annuale incanto degli animali, ci mostra (anche se la prassi risulta attestata per altre decime veronesi[121]) in quale modo avvenisse la suddivisione di tale decima tra i proprietari delle quote. In altri termini, dopo che gli agnelli presenti nelle pertinenze di Cerea erano stati censiti per ogni loro proprietario – il conteggio era effettuato per le differenti contrade della *villa*: «de Cereta […] de Charubinis […] de la Paganina […] de Domo Lacus […] de la Palexella […] de Isolella»[122] – questi erano distribuiti per ciascun *quinto* e per il *quarto* della pieve: l'esazione avveniva invece in ragione «di 15 luno»[123].

[120] Tracce delle *decimae sanguinales* [VIARD 1911, p. 129], si trovano ad esempio in alcune compilazioni statutarie veronesi, cfr. CIPOLLA 1890, p. 10 (Badia Calavena, 1333: si riscuote la decima «omnium animalium nascentium»), 98 (Castelnuovo dell'Abate, 1237: il monastero veronese di S. Zeno riscuoteva la decima «de agnellis, et capredis»); CIPOLLA 1891, p. 150 (secondo l'autore, tra le carte medievali veronesi «l'obbligo della decima degli animali si ripresenta con certa frequenza»); cfr. anche FERRARI 1930, p. 6 (nel 1406 la famiglia Da Lisca venne reintegrata nella decima degli agnelli e capretti della *Campanea* veronese), 78; FERRARI 1925a, p. 65; RECCHIA MONESE 1973, p. 52 (decime degli animali riscosse nel secolo XIII dal monastero di S. Michele in Campagna); CHIAPPA 2002b, p. 72 (decima degli animali ad Isola della Scala nei secoli XIV-XV); per il territorio vicentino quattrocentesco cfr. MANTESE 1964, p. 265 (nota n. 22).

[121] Cfr. ASVR, *Campagna*, b. XXVIII, proc. n. 455 (Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, Raldon e Vigasio, 1649: «a mezza quadragesima si habbi da mandar fuori un officiale […] che vada a far la descrizione de tuti li agnelli, capreti, et porci»); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise, 1571-1572: copie di varie *descriptiones agnorum*); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 215 (Legnago, 1406: copia degli incanti delle decime di Legnago, al tempo amministrate direttamente dalla Camera fiscale di Verona; la *descriptio agnorum* venne effettuata «per Franciscum de Polenta gastaldionem in Leniaco»); FERRARI 1930, p. 78 (in merito alla decima degli agnelli di Cà di Campagna, l'autore segnala la prassi di redigere un elenco delle Cà «che vi erano soggette col numero degli agnelli, che ciascuna doveva pagare»); le *descriptiones* di animali erano utilizzate nel veronese anche per la ripartizione della gabella del sale (i proprietari di agnelli, pecore e maiali pagavano in ragione del numero di animali posseduto), cfr. FERRARI 1903, p. 34, 39 (Tregnago, prima metà del XVI secolo).

[122] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561 (17.I.1484).

[123] ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (1.I.1479).

Quest'ultima percentuale in vigore a Cerea nel tardo Quattrocento differisce da quanto attestato altrove per i decenni precedenti; in merito infatti alla decimazione degli animali varie indicazioni documentarie fanno intendere che esistesse un preciso «ordo reservandus in solvendo decimas agnorum»[124] risalente a disposizioni della fattoria viscontea rimaste in vigore anche con la successiva dominazione veneziana. Il reperimento di una copia di tale *ordo*[125] permette di seguire nel dettaglio tale complesso sistema di esazione, di cui non mancano poi i riscontri di una sua effettiva applicazione nel veronese: nel caso in cui il numero di agnelli da decimare fosse stato inferiore a 10, la decima veniva riscossa in denaro, secondo la proporzione di soldi 2 e denari 6 per ciascun agnello[126]. Nel caso in cui il contingente degli agnelli fosse stato esattamente pari a 10, il proprietario era tenuto a sceglierne 5, mentre tra i rimanenti cinque il decimale ne prelevava uno (e in questo caso la percentuale – come si vede – corrisponde perfettamente al *rectum decimum*). Se la quantità degli agnelli era invece superiore a 10 ma inferiore a 20, in tal caso il proprietario era tenuto a prelevare dall'insieme 4 agnelli: sui rimanenti il decimale ne prendeva uno quale soluzione della decima, e lasciava nuovamente al proprietario la possibilità di sottrarne altri cinque. E con tale sistema la soluzione procedeva di decina in decina: se poi il numero degli agnelli superava l'unità della decina, in tale caso il possessore era tenuto a contribuire con soldi 2,5 per ogni agnello rimasto[127].

Al di là dell'attestazione di tale prassi, la documentazione successiva non permette di trarre conclusioni più approfondite; non quindi è possibile ipotizzare se ed eventualmente quando tale modalità di esazione venne progressivamente sostituita da un tributo in denaro (che,

[124] ASVR, CF, reg. 199, *Index iurium camerae* (1588), c. 7v (l'indicazione dell'*ordo* era contenuta in un memoriale d'affitto della fattoria per gli anni 1407-1419), 44v (si tratta di due memoriali relativi al «modus et ordo exigendi decimas agnorum» e al «de decima exigenda in agnis quomodo exigat»).

[125] Una copia settecentesca si trova in ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 256: *Modus et ordo servandus in exigendo decimas agnorum* (1399) [riprodotto integralmente in FERRARESE 2003b, p. 158-159].

[126] ASVR, *Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (Colognola, 1406: i debitori degli agnelli pagavano soldi 2 e denari 6 per ciascun agnello decimato).

[127] Tale sistema di esazione è esemplificato da un documento coevo a quello di cui alla nota n. 125 reperito (pure in copia settecentesca) in ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 256: *De decima agnorum exigenda in agnis quomodo exigatur* (1399) [riprodotto integralmente in FERRARESE 2003b, p. 159].

ad esempio, pare attestato nel caso cereano almeno dai primi decenni del Seicento). Non possedendo informazioni analoghe anche per le modalità che regolavano la riscossione dei porci, dobbiamo fare affidamento a testimonianze settecentesche, affidabili certo ma non altrettanto facilmente estensibili ai secoli precedenti: secondo il documento in questione, il tributo era pagato «a ragion di dieci, quando il numero sia tale, et eccedendo, o non arivando a tal quantità, di corrisponderli il valor a raguaglio di dieci l'uno»[128], con la possibilità che nel caso in cui il decimato non possedesse almeno dieci porci, potesse bilanciare, plausibilmente in moneta, quanto dovuto[129].

7. Le 'case' della Decima Grande: i centri di raccolta.

Gli incanti quattrocenteschi che abbiamo già utilizzato per le loro preziose informazioni inerenti la gestione della Decima Grande di Cerea e Malavicina, forniscono anche qualche marginale indicazione sui luoghi adibiti allo stoccaggio. La mancanza di una gestione comune si rifletteva ovviamente sulle modalità di raccolta dei grani: in particolare, gli incanti accennati evidenziano che al momento della raccolta decimale ogni *compatrone* preferisse farsi consegnare nelle proprie aie la tangente porzione di decima del *quinto*, da parte di chi aveva preso in affitto la riscossione della contrada. Solo alla fine del Cinquecento, quando appunto la struttura collegiale dell'amministrazione decimale andò lentamente affermandosi, sorse la necessità di provvedere alla raccolta e all'immagazzinamento collettivo dei prodotti decimati[130]. È

[128] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 37 (1714); cfr. anche ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (Vigasio, 1629: gli animali vengono decimati in casa in ragione di 1 a 10 o eventualmente in ragione di dieci quattrini ogni uno); ASVR, *Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (Colognola, 1406: i debitori degli agnelli pagavano soldi 2 e denari 6 per ciascun agnello decimato). Per la Francia di antico regime cfr. LORCIN 1982, p. 600.

[129] Vari casi di esazione della decima degli animali in denaro sono segnalati per il tardo Trecento e i primi decenni del Quattrocento da ARDUINI 1995-1996, p. 71 (Valpolicella), 109 (Soave).

[130] Le testimonianze in merito a quella che i documenti spesso chiamano 'casa' della decima, intendendo il luogo di raccolta, battitura, stoccaggio e successiva divisione dei prodotti decimati, sono numerose: cfr. ASVR, *Malaspina*, b. XCI, proc. n. 1227 (Arcole, sec. XVIII); ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638 (Vigasio, 1662); ASVR, CF, reg. 196 (Zevio, 1682); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 458 (Minerbe, 1794); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599); ASVR, *Malaspina*, b. CCXVIII, proc. n. 2325 (Isola della Scala, 1586); ASVR, *Morando*, b. XX, proc. n. 301 (Bonavigo, fine sec. XVI); ASVR, *Malaspi-*

infatti significativo – ne avevamo già accennato – che lo stesso documento che testimonia una delle prime riunioni del *condominio* e fa nel contempo menzione del *sindico* dei *compatroni*, riguardasse proprio la decisione condominiale di provvedere alla riorganizzazione della raccolta comune, certo nella speranza che «la centralizzazione della riscossione, effettuata con la maggior competenza, rappresentava una garanzia di serietà e di efficacia»[131]. Con una *parte* del 20 febbraio 1599, il consesso dei *compatroni* decise quindi che «per benefitio et comodità di poter governar le biade et altri grani che si raccogliono dalle decime, si debbi fabricar doi luochi con le sue arre, uno cioè nel loco di Malavesina et l'altro alle Carubine»[132]. Le due case, ubicate presso le due contrade maggiori – Cherubine assieme ad Aselogna componeva la contrada di Campi di Sotto – sarebbero state utilizzate come granai anche per le contrade minori; presso le loro aie sarebbe poi avvenuta la battitura dei grani e infine l'insieme delle operazioni di partizione sotto la supervisione del notaio e dei computisti della Decima Grande[133].

Dalla documentazione successiva apprendiamo che solo la corte rurale corrispondente alla contrada di Campi di Sotto venne realizzata su alcuni terreni della famiglia Alcenago[134], mentre invece per Malavi-

na, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1735: i locali *compatroni* decidono l'erezione di un granaio comune, «essendo necessario poner a coperto li coari, e faglie che si raccoglieranno da detta decima, che sia dal signor sindico eletto, incombenza di parlare alla comunità di Soave per l'eretione d'un portico capace»); PASA 1995-1996, p. 74 (1996): l'autore segnala, sulla scorta di una documentazione tardo cinquecentesca, la presenza di un aia della Decima Grande di Soave; VARANINI 1985a, p. 216-217 (Arbizzano, sec. XV); CHIAPPA 2002b, p. 72 (Isola della Scala, sec. XV). Per il vicentino, cfr. GRUBB 1985, p. 278 (Dueville, fine sec. XV). Patenti analogie per l'area mediterranea, in merito ai centri di raccolta della produzione decimale, sono esemplificate in BAULANT 1972, p. 35 (nota n. 5); VOGT 1972, p. 107, 133; LEMEUNIER, 1982, p. 398.

[131] GOY 1970, p. 259.

[132] ADGC, F1, c. 1r (20.II.1599); copia del documento in ASVR, CF, proc. n. 768, p. 15.

[133] Cfr. ASVR, *S. Maria in Organo*, proc. n. 66: nel 1641 i *compatroni* della decima di S. Bonifacio acquistarono dal comune locale un'aia per farvi battere le decime raccolte nelle pertinenze.

[134] L'uso della corte Alcenago nella contrada di Campi di Sotto venne regolata da una scrittura tra i *compatroni* e Camillo Alcenago, «nel qual si contenta che li rilasciano per il fitto di detta ara, quando vanno condurli la decima, il quarto solo della paglia e la metà della bulla» [ADGC, F2, c. n. n. (16.VII.1611)]. La corte di Cherubine (Campi di Sotto) venne poi ristrutturata nel 1782 dal *condominio* della Decima Grande, come appare da una lapide murata, trascritta da BRESCIANI 2000l, p. 142 (i lavori, patrocinati da Ca-

cina il *condominio* preferì affittare una corte di proprietà della famiglia Miniscalchi[135], adibendola secondo le proprie necessità, anche se l'utilizzo della corte di Malavicina durò sicuramente molto poco, perché di lì a pochi anni i maggiori titolari dell'omonimo *quinto*, gli Emilei, iniziarono una serrata lotta contro il *condominio* collegiale, rivendicando l'esclusiva competenza sulla gestione di tutte le decime raccolte nella contrada[136].

Più volte è stato messo in evidenza il fatto che la contrada decimale di Malavicina godesse di particolari prerogative, certamente legate a consuetudini secolari stratificate, nel complesso comunque rispettate da parte del *condominio* della Decima Grande: e certo, tra tutti i privilegi, quello più importante era rappresentato dall'esclusione dei *compatroni* afferenti alla contrada dall'annuale estrazione dei *quinti* corri-

millo Alcenago, allora presidente del *condominio*, vennero eseguiti dal noto perito agrimensore Plinio Antonio Roveda).

[135] ADGC, F1, c. 2r-v: la *locatio* (30.V.1603) dello stabile venne patrocinata da Cesare q. Bonaventura Monselice della contrada di S. Paolo e da Cristoforo q. Camillo Da Vico della contrada di S. Benedetto, «duos ex spectabilibus dominis decime ville, curie et pertinentiarum Cerete, petentes et conducentes per se ac nominibus et vice aliorum spectabilium dominorum decime ville predicte»; l'*eques* Sertorio q. Giulio Miniscalchi cedeva a livello «una petia terra casaliva cum domo murata copata et solarata, cum ara horto et uno casello cohoperto paleis et furno ac medietate puthei, iacens in pertinentia S. Petri ad Morigiolum in contrada de l'angiaresca […] et est vanegie vigintidue et tabule quattuor de mensura ex appertícatu facto per prudentem Ioannem Tavellam de Insulella agrimensorem electum per partes». Il fitto corrisposto era di D. 10 «de grossis trigintauno»; la pezza di terra era confinante con le *possessioni* del canonico Fabio Emilei, tesoriere del Capitolo veronese [cfr. DEL TORRE 1992-1993, p. 1215 (nota n. 112)].

[136] La raccolta dei grani di Malavicina, prima della definitiva scelta della corte Miniscalchi e della successiva lunga vertenza con gli Emilei, era stata effettuata in diverse corti, a plausibile conferma di un blando coordinamento tra la contrada e il resto della Decima Grande; la documentazione superstite ci informa infatti che «si raccoglie che li grani della decima di Cerea in Malavicina erano raccolti, battuti in una corte de signori Rubiani, dopo in una corte del signor Paolo Filippo Vastaverza. Nel 1660 in una corte del fu signor Lonardo Brolo di ragione Emilei, rimpetto alla chiesa parochiale di Malavicina» [ADGC, F2, c. n. n. (senza data)]. La corte domenicale Rubiani è tutt'oggi identificabile con quella presente in località Orti di Bonavicina [SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 237 (scheda n. 79)]; identica considerazione vale anche per la corte Emilei [*Ibid.*, p. 235 (scheda n. 77)], mentre più difficile appare l'identificazione della corte Guastaverza, dal momento che tra i confini di Cerea, Malavicina e S. Pietro di Morubio, tale famiglia era proprietaria di una corte dominicale in località Cà del Lago a Cerea [*Ibid.*, p. 249 (scheda n. 87)], come pure di una seconda corte in località Ramedello, sempre a Cerea [*Ibid.*, p. 253 (scheda n. 90)]: per la contiguità con i terreni della contrada decimale di Malavicina, è forse plausibile identificare in quest'ultima corte quella utilizzata per la raccolta della Decima Grande.

spondenti, di modo che il titolare della quota maggiore del *quinto* di Malavicina godeva di una sorta di autonomia nella gestione delle operazioni di raccolta.

Ricordando quanto detto nel precedente capitolo, nel corso di tutta la prima metà del Seicento gli Emilei avevano rafforzato la propria indiscussa posizione nel *quinto* di Malavicina, culminato poi con l'acquisto della quota appartenuta ai Dionisi[137]: e d'altra parte, in sintonia con tale strategia di accorpamento e di incremento delle quote decimali di famiglia, appare del tutto ovvia la volontà di mettere in discussione la nascente collegialità del *condominio* e le modalità di divisione comune dei profitti, anche se quest'ultima prassi era ormai da secoli in vigore tra i *compatroni* della Decima Grande. L'intento, come vedremo tra poco, era chiaro: per gli Emilei si trattava di tornare ad una sistema di raccolta *quoad fundos*, per loro più che vantaggioso, sia per la notevole estensione della contrada decimale in questione, sia perché avrebbe evitato la collettiva partecipazione alle spese di gestione della Decima Grande, tra l'altro in forte crescita dopo i primi decenni del Seicento.

Con tali premesse, era quindi inevitabile che la scelta della corte Miniscalchi per la raccolta delle decime di Malavicina, costituisse per gli Emilei un marcato affronto a quelle che venivano ritenute prerogative immodificabili e secolarmente codificate al 'loro' *quinto*: dal punto di vista del *condominio* e di tutti gli altri *compatroni*, teso alla radicale affermazione del modello collegiale, è molto probabile che la scelta caduta sulla corte del Miniscalchi corrispondesse al preciso intento di sottrarre definitivamente la contrada decimale ad uno stretto controllo, poco confacente alle direttive e agli intenti verso cui il *condominio* si stava velocemente orientando. Ma le cose si complicarono ben presto, e quella che poteva sembrare a tutta prima una semplice diatriba di prerogative e privilegi finì, come molti episodi analoghi nella società di antico regime, in uno scontro vero e proprio che vale la pena di ricostruire per cogliere e capire nella sua interezza la storia della decima e i multiformi aspetti che spesso ne contraddistinguevano lo svolgersi.

Le prime avvisaglie dello scontro vennero segnalate nel giugno del 1603 in un mandato dei rettori veronesi, secondo il quale i conti Ferrante e Fabio Emilei «et altri suoi seguaci et dipendenti per propria loro autorità ben che non habbino da far cosa alcuna in esse decime, si

[137] Copia dell'acquisto in ADGC, F1, c. 24r (11.III.1652).

fanno lecito di impedir li agenti et operarij di essi patroni che non possino condur le loro decime ove a loro piace et particolarmente alla loro casa et arra acquistata»[138] da Sertorio Miniscalchi alla fine del mese precedente. L'episodio più grave, a detta dei rettori, nelle cui parole vi era comunque l'eco delle lagnanze e delle pressioni degli altri *compatroni* della Decima Grande, era costituito dal fatto che «anci hanno già cominciato per loro autorità a far condur la presente decima delle biade [quella cioè facente riferimento alla contrada di Malavicina] nella loro corte, contra la mente, scientia et volontà di essi signori»[139] *compatroni*. E i conti non avevano certo usato le buone maniere nel far rispettare il proprio volere; non avevano avuto timore di «turbar o molestar li agenti et operarij di essi patroni», fino ad «astringer o violentar a condurla [la decima]»[140] alla propria corte.

Il fatto poi che per la consegna del mandato agli interessati venne spedita a Malavicina una compagnia di soldati, la dice lunga sul clima teso e sulla delicatezza della situazione, in un torno di anni costellato, specialmente nella pianura veronese, da una viva recrudescenza di episodi di violenza e di banditismo, non di rado connesso strettamente con ampi settori del patriziato urbano: e a tale proposito, è degno di nota che il messo dei rettori giunto «alla abitatione delli signori conti» trovò «il signor conte Fabio con arquanti omini et con la presenza del massaro»[141] della *villa*, a riprova degli strettissimi legami di clientela e patronato che avviluppavano, a strati differenti – e la presenza del massaro appare certo come un indizio di non poco conto – le comunità rurali di antico regime.

La situazione della contrada di Malavicina non mutò sostanzialmente negli anni a venire, anche se la documentazione rimasta non permette di sviluppare con maggiore precisione i pochi elementi fin qui dipanati: rimane però una certezza, che cioè, in parte, le cose rimasero staticamente in bilico per molto tempo, senza che il *condominio* riuscisse a far prevalere nella contrada il proprio volere. Qualche anno dopo la peste del 1630, uno dei notai della Decima Grande riassunse così i tratti della vicenda, facendo il punto della situazione: «sicome essendo stato eletto nell'anno 1631 nodaro della decima grande [...]

[138] *Ibid.*, c. 5r (mandato rettorile, 17.VI.1603).
[139] *Ibid.*, c. 5r.
[140] *Ibid.*, c. 5v.
[141] *Ibid.*, c. 6v (23.VI.1603).

ho trovato che le faglie de grani et altri frutti quali spettano alla sudetta decima grande per la villa di Malavicina, erano condotte nella corte de signori conti Emilij, et dal sodetto tempo in qua è sempre stato continuato a condurli senza alcuna interruttione nella stessa corte ch'ora è posseduta»[142] dal figlio del conte Ferrante, Girolamo Emilei. Ed è proprio con il nuovo erede, archetipo poco lusinghiero di quella commistione tra nobiltà e banditismo che abbiamo ricordato, che la situazione della contrada di Malavicina giunse all'apice della tensione, fino a che la vertenza, che nel frattempo era sfociata più volte in fatti ed episodi di sangue, venne risolta dall'intervento dei rettori padovani che agirono – ovviamente di fronte alla gravità dei fatti e alla pericolosità degli individui coinvolti – inquisendo con il rito abbreviato dei Capi del Consiglio dei X il nobile rampollo. Alla fine del processo il conte Girolamo venne condannato a cinque anni di confino nell'isola di Candia[143], una pena oltremodo mite se raffrontata con l'elenco delle accuse mossegli da più testimoni: oltre infatti ad «aver tenuto commercio con persona bandita, d'aver con violenza impedita la riscossione delle pubbliche rendite, defraudato il dattio della setta»[144], l'Emilei venne ritenuto colpevole «d'essersi usurpato il possesso di condur le faglie della decima di Malavicina nella sua corte, d'aver pregiudicato a compatroni col offender di bastonate, fianconate et procurato la morte de medesimi»[145].

Ma l'elenco delle prodezze del conte non finiva qui: veniva poi incriminato «d'haver mantenuto appresso la sua persona huomeni bravi, sicarij, soliti andar armati d'arme corte, e lunghe prohibite dalle leggi, nella qual trasgressione pur egli incorresse portandole ordinariamente alla cintura nella detta villa di Malavesina»[146]. E dopo tali 'accessorie' premesse, la sentenza entrava nel merito degli episodi più violenti perpetrati dal conte e dai suoi bravi, che con buona approssimazione andavano identificati con quel gruppo di «arquanti omini» che il messo dei rettori aveva visto in compagnia dello zio e del padre di Girolamo: i ferimenti, le uccisioni, gli omicidi premeditati si intrec-

[142] *Ibid.*, c. 25r (notaio Bartolomeo Vanti q. Giorgio, 25.IX.1631).

[143] *Ibid.*, c. 27v (sentenza dei rettori di Padova Alvise Priuli e Zaccaria Venier, 4.XII.1654).

[144] *Ibid.*, c. 26v.

[145] *Ibid.*, c. 26v.

[146] *Ibid.*, c. 26v.

ciarono in parte anche con le vicende della Decima Grande, appunto perché tra i feriti e gli offesi dai sicari del conte vi furono alcuni tra i decimali che avevano 'levato' negli incanti pubblici le riscossioni della decima per la contrada contesa. Nonostante infatti gli arbitrî di questi anni, gli incanti vennero regolarmente espletati secondo le usuali regole per tutte le contrade della Decima Grande: i problemi erano però iniziati quando i decimali avevano tentato di riscuotere quello che era loro dovuto dagli abitanti di Malavicina, bloccati ben presto dalle violenze, dalle bastonate e dai soprusi che non si erano limitati ai decimali ma avevano pure coinvolto quelle famiglie della comunità che ancora avevano o avevano avuto legami con il *condominio*.

Anche per questi ultimi casi, la lista dei capi d'imputazione non era corta: le testimonianze prodotte, molto probabilmente segretamente secondo la specificità del rito dei X, avevano accusato il conte «d'aver levato le sostanze alli fratelli Toresani, detti Trentini, con imputatione che privasse di vita Giacomo uno di essi con arma curta da fuoco»[147], di aver offeso «parimente per disgusto di poca rilevanza Pellegrin Ferari […], Zuanne Fadin, con violenza alla propria casa, Santin Cozon, Tomaso Gandin, Lorenzo Capelon, Ambrosio Marchesini, che pochi giorni doppo passò ad altra vita non senza suspetto che delle di lui offese le prevenisse la morte»[148]. Tra questi ultimi, alcuni – ad esempio il Cozzon, o il Ferrari – appartenevano a famiglie che erano state direttamente impegnate nella Decima Grande. Ma non solo: decimali erano stati anche «Zanmaria Signoretto, Pellegrin Ferrari [che furono] tutti offesi et maltrattati per mano di lui, et di suoi bravi respettivamente per cause ingiuste»[149], mentre il conte fu poi «imputato inoltre d'haver fatto sbarare due arcobuggiate a Lorenzo Franzoso da Bovolon, che facesse da suoi huomeni inseguir per offender Bernardo Fadini»[150], senza contare che era ritenuto di aver «sinistramente operato nella sua casa per la morte del q. Lonardo Brolo [Broilo] ad aspetto d'impadronirsi delle di lui sostanze»[151].

Volendo continuare, il *curriculum* dell'Emilei potrebbe essere notevolmente ampliato, anche se gli elementi fino a qui riportati dovreb-

[147] *Ibid.*, c. 26v.
[148] *Ibid.*, c. 26v-27r.
[149] *Ibid.*, c. 27r.
[150] *Ibid.*, c. 27r.
[151] *Ibid.*, c. 27r.

bero aver consentito di tracciare un quadro complessivamente esauriente delle frizioni a cui da decenni la contrada di Malavicina e la sua decima erano sottoposte. Pur dopo la sentenza e la condanna definitiva al bando, le cose non acquisirono una piega diversa; una lettera di Cristoforo Sandrini, un decimale che per l'anno 1657 aveva levato l'incanto dei grani minori della contrada in questione, rivolta al *condominio* – «li siori interesati nele dete decime»[152] – ne porta ampia testimonianza: «illustrissimo patron li dago aviso come dela decima da Malavicina fino hora siamo stati con qualche speranza di aver qualche cosa, ma adeso non speremo di aver più niente perché siamo stati più volte per partir la roba, ma non si a mai potuto trovar la volta, ma poi si la partita tra di lori [gli incaricati dell'Emilei], me ne a lasata un poca di quela tempestada, ma poi non me la voluta dare»[153].

La richiesta che il Sandrini avanzava ai *compatroni* era a dir poco strana perché li esortava a convincere «con qualche amorevolezza» il conte Emilei «che lui mi facese dare il fato mio perché non credo che sia di suo ordine» che gli agenti di famiglia continuvano a portare nella propria corte le decime della contrada, quanto invece «che la sia invencion di queli dela sua corte a voler levarmi quela poca povertà che Idio mi a mandato, benché me la abia guadagnata con tante fatiche»[154]. Era chiaro d'altronde quali fossero le intenzioni del decimale nei confronti del *condominio*: sapeva bene che nessuno, anche dopo il temporaneo assestamento della contesa, avrebbe difeso, se non in sede giudiziaria, le sue prerogative contro i fattori e gli agenti di casa Emilei. Chiedeva in sostanza che i *compatroni* gli abbuonassero parte di quanto dovuto secondo le regole dell'incanto: infatti, continuava Sandrini, «quando questi signori non mi agutarono a farmi dare il fato mio, non poterò dir altro se non che *mi hano afitato cosa che non sia sua*»[155] e proponeva quindi, nell'impossibilità di continuare le riscossioni, di rinunciare alla «deta decima aciò la scodano a ben comun di tuti»[156]. Risale invero allo stesso anno la disposizione del *condominio* di non incantare una parte delle decime della contrada; certo dell'impossibilità di reclamare il dovuto, il *condominio* decretò «che per questa

[152] *Ibid.*, c. 29r.
[153] *Ibid.*, c. 29r.
[154] *Ibid.*, c. 29r.
[155] *Ibid.*, c. 29r (mio corsivo).
[156] *Ibid.*, c. 29v.

fiata solamente, ogni lavorator e padron conduca et respettivamente faccia condur alle proprie case anco le faglie de migli spettanti alla detta decima grande e quelle faccia tibiar, et poscia con giuramento dia in nota et consegni alli agenti et rappresentanti gli sudetti signori compadroni, la vera quantità del miglio, ch'alla stessa decima sarà dovuto»[157].

Stanchi di una situazione i cui strascichi continuavano ormai da parecchi decenni senza che si fosse arrivati ad una definitiva risoluzione, i *compatroni* decisero nello stesso anno di perorare definitivamente la causa alla corte dei rettori: due *compatroni*, i conti Giovanni Paolo Pompei e Francesco De Medici vennero incaricati di portare avanti e seguire gli sviluppi della causa, provvedendoli «di sufficiente summa de denari giusta quello che ricevarà il bisogno delle sudette cause, da esser contribuiti secondo le quote e portioni de signori compartecipanti»[158]. Nel frattempo comunque anche l'Emilei o più verosimilmente i suoi agenti – il conte al tempo risultava ancora relegato a Candia – passarono al contrattacco, riuscendo addirittura ad ottenere una mandato rettorile che li autorizzava nel continuare a condurre le decime di Malavicina nella propria corte[159] (11 settembre 1657), un fatto che dimostra la facilità con cui fosse possibile, spesso profittando del ricambio delle cariche rettorili, stravolgere quanto era invece indubitabile e basato su solide argomentazioni giuridiche[160]. E paradossalmente, dopo quattro giorni (15 settembre 1657), gli stessi rettori, dopo aver probabilmente visionato con più cura la documentazione prodotta dai sollecitatori dell'Emilei e dai *compatroni* della Decima Grande, ritornarono sui propri passi e ricusarono con un ulteriore mandato quanto deciso troppo avventatamente[161], dando avvio nel frattempo al procedimento giudiziario per la discussione della causa.

[157] *Ibid.*, c. 31r-v (incanto delle uve, miglio e fagioli della Decima Grande di Cerea, 9.IX.1657).

[158] *Ibid.*, c. 35r.

[159] *Ibid.*, c. 37v-38r, 59r-v.

[160] Cfr. GRUBB 1989, p. 58 («i rettori […] non solo non erano bene informati sulle leggi municipali e sui precedenti giudiziari ma anche concedevano troppo frequentemente grazie illegali o non meritate»).

[161] ADGC, F1, c. 38r-39v. Tra le carte processuali addotte dai *compatroni* della Decima Grande di Cerea, vi sono alcuni mandati spiccati dai rettori di Verona per un'analoga questione che contrapponeva i *compatroni* della decima di Povegliano: gli eredi di Andrea e Girolamo *de Muciis*, titolari di un terzo della decima, fecero istanza di poter «riscuotere separatamente et nella propria ara o dove loro meglio parerà far battere la loro

L'esposizione delle istanze delle parti consente, tra l'altro, di comprendere con più precisione che cosa fosse accaduto nella contrada nei decenni precedenti: secondo il causidico della Decima Grande, il conte, oltre all'usurpo della corte, era riuscito ogni anno a «farle [le decime] incantare a suo modo, et levar a sì vilissimo prezzo, facendosi poi compagno»[162] con chi le prendeva in affitto. Altrimenti, compiendo un abuso ancora più patente, «quando è condutta la decima nella sua corte, detrattone l'affitto, vuole dalli decimalli la metà di tutto quello [che] raccolgono»[163], in ragione della metà delle quote del *quinto* che egli possiede, non curandosi quindi di tener conto delle modalità di

portione di tutti gli grani della decima di Povegliano ricercandone d'opportuno suffragio per la libera dispositione del suo» [ADGC, C1, c. 63r]. Il primo mandato rettorile (14.VI.1641), ottenuto a proprio favore, intimava di non «impedir essi signori Mucii né il loro decimale» [*Ibid.*, c. 63r] nella libera riscossione del loro dovuto. Il giorno seguente, gli altri *compatroni* (Leonardo Pellegrini, Gregorio Rambaldo, il pievano di Povegliano e Giovanni Paolo Nichesola) tentatono di ottenere una revoca del mandato e il suo annullamento, in nome delle consuetudini in vigore [*Ibid.*, c. 64r]: «occasione exigende et triturande decime separatim stante potissimum antiquo usu in omnibus locis exigendi decimas omnes unitim et eas in area deputata triturandi et cuique suam iustam portionem assignandi» [*Ibid.*, c. 64v]. Il processo nella corte pretoria di Verona iniziò ad essere dibattuto il successivo 22 giugno: la posizione del patrocinatore dei *de Muciis* tese a ribadire che «domini qui principalis habeant de novem portionibus tres et ideo aut dividi rem aut dividi tempus tribuendi et locum ut quisque suam habeat portionem instabat iuribus» [*Ibid.*, c. 64v], facendo leva probabilmente sul vantaggio derivante dall'avere le porzioni che davano diritto alla supremazia nel *condominio*; di tutt'altro avviso il causidico dei *compatroni*, secondo cui «non sit mos dividendi decimarum nisi postquam fuit triturata et stante possessione potissimum dominorum quorum principalium iam anni viginti eam triturandi in eorum area quae etiam ad presens ad hoc fuit aptata» [*Ibid.*, c. 64v-65r]. Lo stesso giorno i rettori confermarono il loro precedente mandato, mentre di lì a qualche tempo (26.VI.1641) i *compatroni* si appellarono agli Auditori Novi [*Ibid.*, c. 65r-v]: la loro sentenza (29.VII.1641) lasciò immutate le cose [*Ibid.*, c. 66r-v].

[162] ADGC, F1, c. 50r-v.

[163] *Ibid.*, c. 62r. Episodi simili avvennero, ad esempio, anche nella *villa* di Caldiero: in questo caso vennero perpetrati da ignoti (anche se la reticenza della fonte vuole forse mascherare lo *status* dei colpevoli) continui usurpi, per impedire il libero incanto della decima di Caldiero. I rettori di Verona (15.VI.1612), emisero un mandato, citando una precedente lettera avogaresca (16.V.1612), contro chi si fosse ardito «con minacie, o d'altro in fatti [e] in parole [di] perturbar, [e di] inquietar quelli che volessero levar la detta decima». Il mandato venne richiesto perché, nonostante le citate lettere degli avogadori, alcuni «occultamente procurano di impedir tal levato di decima» e «con modi così ingiusti, et inhonesti» tentano di impadronirsi dell'incanto di decima, con danno dei *compatroni* che sono costretti a riscuoterla in casa per evitare che cada nelle mani sbagliate [ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 469].

divisione e di supplemento, cioè «de soliti riparti e pareggiamenti delle contrà secondo l'ordinario»[164].

Le ragioni su cui invece il procuratore dell'Emilei aveva basato la propria difesa facevano leva sulla continuità trentennale della condotta nella corte, presupponendo una sorta di legittimazione per usucapione dei diritti arrogati[165], ragioni che non erano comunque riuscite a scalzare le solide argomentazioni con cui il *condominio* aveva potuto dimostrare la legittimità delle proprie prerogative decimali sulla corte di Malavicina. La sentenza rettorile confermò quindi il precedente mandato del 15 settembre, mentre indusse i rappresentanti dell'Emilei a rivolgersi all'appello degli Auditori Novi[166] (26 settembre 1657) che comunque, nel 1658, rinnovarono il mandato rettorile dell'anno precedente: «amplius executione dicte pronuntiationis non impedientes imo eam fieri permittentes»[167]. Dopo qualche anno (1660) la Quarantia Civil Nova, a cui la causa era stata intromessa dagli Auditori nel 1659, sentenziò definitivamente a favore del *condominio*, *laudando* ancora una volta il precedente mandato dei rettori.

A questo punto, la risoluzione della vertenza venne affidata ad un accordo tra le parti stipulato l'anno successivo: la morte di Girolamo Emilei, avvenuta con probabilità nello stesso torno di tempo, aveva posto le premesse per una transazione che gli eredi del conte si apprestarono a ratificare con i rappresentanti del *condominio*: a tale proposito, vale la pena di soffermare brevemente l'attenzione sul documento definitivo dell'accordo che mostra alcuni interessanti spunti che permettono di delineare, con buona approssimazione, le strategie e le prospettive verso cui il *condominio* si stava muovendo a qualche decennio dalla sua costituzione.

I *compatroni* riconobbero in definitiva i vantaggi offerti dalla corte degli Emilei rispetto alle altre che fino ad allora erano state preferite:

[164] ADGC, F1, c. 67r. Questo perché «le contrade come a dietro assegnate col mezo della sorte non rendono a quei signori capi de quinti le giuste portioni che come sopra le spettano» [ADGC, F5, c. 85r].

[165] ADGC, F1, c. 41r: «che la verità fu et è che già 10, 20, 30, 40, 50 et più anni, con che non v'è memoria d'huomini in contrario la decima di Malavicina è statta sempre condotta nella corte de signori conti Emilij […] che nella corte di detti signori conti Emilij, cioè del signor conte Gerolamo capitolante s'attrova un granaro chiamato il casel della decima fatto fabricar da suoi maggiori, et a quella riquisitione sopra il quale vien riposta la robba della decima medesima».

[166] *Ibid.*, c. 48r-v.

[167] *Ibid.*, c. 63r.

«attese le conditioni e qualità della casa con granari, e barchesse, e corte che fu del già signor Lonardo Brolo, nel mezzo della villa di Malavicina, quasi dirimpetto alla chiesa parochial della stessa villa […] molto miglior di quella del signor Paol Filippo Vastaverza, nella contrà della Piopazza, della qual da alcuni anni in qua doppo quella de signori Rubiani, si sono fin hora valsi gli signori compadroni»[168], veniva deciso di accogliere l'offerta fatta dal conte Ferrante Emilei e dai fratelli, eredi di Girolamo, di mettere a disposizione la loro corte per le necessità della Decima Grande, «per farvi condur tutte le faglie de grani e lini che si raccolgono nella contrada di Malavicina e spettano alla sodetta Decima Grande di Cerea, e quivi batter, solar, custodir, e divider quei frutti e grani per tre anni prossimi a venire»[169].

Memori di quanto era accaduto negli anni appena trascorsi, i *compatroni* decisero però di inserire tra le clausole dell'accordo tutta una serie di restrizioni particolarmente rigide che, se da un lato volevano impedire a tutti i costi il riproporsi di episodi consimili, mettendo cioè gli Emilei nella condizione di non poter avanzare nessuna altra rivendicazione sui diritti decimali della contrada, dall'altro manifestavano chiaramente la volontà di imporre e di rinsaldare in maniera definitiva la prassi dell'amministrazione collegiale tra tutti i proprietari delle quote decimali. Le clausole prevedevano innanzitutto che gli Emilei provvedessero a loro spese ad accomodare la corte «in buon accontio […] così che non si possa disiderar di meglio»[170] per le necessità della decima, riservandosi il *condominio* la possibilità di rinnovare l'affitto alla scadenza dei tre anni e di scegliere nell'eventualità un'altra corte «dove più le sarà per parer e piacere»[171].

Ma è poi nel merito della contribuzione per l'affitto della corte e dei diritti ad essa connessi che viene dato di cogliere la precisa volontà del *condominio* di imporre la propria autorità: «haver debbano i mede-

[168] *Ibid.*, c. n. n. (senza data).

[169] *Ibid.*, c. n. n. (senza data).

[170] *Ibid.*, c. n. n. (senza data): in merito ai lavori di manutenzione delle corti utilizzate dalla Decima Grande, esiste anche una documentazione successiva che, in perfetta sintonia con quanto appena evidenziato nel caso Emilei, testimonia il totale storno di tali spese sui proprietari degli edifici, cfr. ADGC, F2, c. n. n. (decreto del *condominio* di Cerea del 1706): «che li signori compatroni delle corti e granari della decima debbano far aggiustar le loro corti e granari respettivamente in buona e laudabil forma, in termine congruo per potersene valere, altrimenti possa il signor presidente elleggere altre corti e granari».

[171] ADGC, F1, c. n. n. (senza data).

simi signori conti Emilei per retribution della concession dell'uso di quella casa, e corte, ogn'anno la quarta parte delle paglie e bulle, che anno per anno si faranno in quella corte, dovendo l'altre tre quarte parti restar libere alli signori compadroni del quinto di Malavicina per ripartirsela fra loro per quota e rata»[172]. La limitazione maggiormente indicativa riguardava però la nomina degli economi e del personale del *quinto*: abbiamo già detto come questa spettasse al proprietario della parte più consistente di *carati* del *quinto* che, nel caso specifico di Malavicina, era la famiglia Emilei. Forti delle sentenze favorevoli appena ottenute e approfittando sicuramente della situazione di apparente vantaggio che la definitiva risoluzione del decennale conflitto aveva creato, i *compatroni* riuscirono ad imporre la modifica delle consuetudini del *quinto* e della sua autonomia che, come si è visto, veniva esemplificata nell'esenzione dall'annuale estrazione delle contrade.

L'anomalo vantaggio e quelli che erano i residui benefici di una gestione decimale per certi aspetti indipendente, vennero abilmente limitati aggregando il controllo della contrada alle dirette dipendenze del *condominio*: «né possano mai de mai gli medesimi signori conti Emilei, né i loro discendenti, ed heredi, pretender d'ellegger essi come padroni della sodetta casa e corte, l'economo, angoneri, carretieri, battarelli, ed altri che servano intorno il buon governo, raccolta, e condotta delle faglie, e batter de grani, et altri frutti della sodetta decima di Malavicina, e loro distributione, ma il tutto spetti, e spettar debba sempre al signor presidente che dalla *general union de signori compadroni* verrà tempo per tempo eletto»[173].

Piegate dunque, dopo la risolutiva chiusura del caso Emilei, anche le ultime opposizioni e le restanti spinte centrifughe, a metà del Seicento la strutturazione del *condominio* poteva considerarsi definitivamente conclusa, ma non per questo i problemi si rarefecero: sistemate le faccende amministrative interne e ristabiliti gli equilibri del potere collegiale, rimanevano da affrontare contrasti altrettanto gravi, repentinamente acuiti negli anni successivi alla peste seicentesca, i quali, ben lungi dalle beghe interne di cui abbiamo appena dato conto, iniziavano ad intaccare e a mettere in dubbio la legittimità stessa del tributo decimale.

[172] *Ibid.*, c. n. n. (senza data): da notare che si tratta della stessa retribuzione pattuita nel 1611 per la corte Alcenago, nella contrada di Campi di Sotto a Cerea.

[173] *Ibid.*, c. n. n. (senza data, mio corsivo).

8. *Gli incanti della Decima Grande: i tempi, le regole.*

Nel rituale delle operazioni che annualmente impegnavano il *condominio*, gli incanti dei generi decimabili costituivano certamente uno dei momenti più importanti e delicati per le implicazioni che potevano avere sulla buona riuscita dell'annata decimale. L'incanto, corrispondeva in sostanza all'asta con cui veniva concessa in affitto annuale[174] – anche se non mancano per il veronese esempi di locazioni per periodi più lunghi o di vere e proprie affittanze[175] (che sgravavano il

[174] L'affitto (effettuato in genere mediante incanto) costituiva – in base a quanto emerso dalle due inchieste 'decimali' elaborate dalla storiografia francese tra gli anni '60 e '70 – la modalità maggiormente utilizzata in antico regime nella raccolta decimale; a questo proposito le testimonianze, tratte da *case studies* europei e nord-americani, confermano ampiamente che l'affitto di decima, variabile nella lunghezza a partire da un minimo di un anno e nelle modalità (in denaro, in natura o misto), costituì a lungo la prassi preferita dai decimatori: per una complessiva ricognizione dell'affitto di decima nell'Europa in età moderna cfr. FERRARESE 2003a, p. 105-116; ampie informazioni sulle modalità e sui tempi dell'affitto si desumono invece da VIARD 1911, p. 155; VIARD 1912, p. 60-64; LE ROY LADURIE – GOY 1972, p. 10; BAULANT 1972, p. 35-36; VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 84; SILBERT 1972, p. 139; HEAD-KÖNIG 1972, p. 154; HEAD-KÖNIG – VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 171; FRÊCHE 1972, p. 216; PONSOT 1972, p. 304-305; LE ROY LADURIE – GOY 1972b, p. 334; HEAD-KÖNIG 1982, p. 262; BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO 1982, p. 295; CASEY 1982, p. 329; EIRAS ROEL 1982, p. 342; GARCÍA SANZ 1982, p. 371; PALOP RAMOS 1982, p. 407; DE OLIVEIRA 1982, p. 466; MORIN 1982, p. 480; LE GOFF 1982, p. 583; LORCIN 1982, p. 600; MORINEAU 1982, p. 628; NICOLAS 1982, p. 664; PAVARD 1982, p. 693.

[175] Le testimonianze archivistiche in merito risultano abbondanti e distribuite cronologicamente in modo omogeneo, anche se il fenomeno dell'affittanza vera e propria (del tutto analogo al tipo di contratto che tanta fortuna ebbe nelle campagne venete settecentesche), parve diffondersi e radicarsi tra i *compatroni* del territorio veronese dopo la metà del Seicento: cfr. ASVR, *Pompei-Maffei*, proc. n. 513 (Palù, 1467: Alvise q. Marco Maffei della contrada urbana di S. Benedetto investì per cinque anni la sua porzione della decima di Palù ad un distrettuale); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 1150 (Caldiero, 1667-1669: affitto triennale della quota decimale dell'ente); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 458 (Minerbe, 1794: si tratta di un processo intentato dai *compatroni* della locale decima contro la famiglia che aveva preso in affitto, per la quasi totalità delle quote, la raccolta decimale; l'accusa che veniva rivolta agli affittuari era di non aver «altro interesse, che quello di esiger l'affitto», senza curarsi delle modalità e delle consuetudini di decimazione del luogo); ASVR, *Morando*, b. XXVIII, proc. n. 416 (Bonavigo, 1742-1755: i Morando cedettero per periodi di cinque anni, con più rinnovi, alla famiglia Gaspari, la loro porzione della decima di Bonavigo. L'affitto era ovviamente fisso, con le note modalità a 'fuoco e fiamma', sospese solo nel caso di guerra e di rotta dell'Adige; in un successivo rinnovo del 1755, i Morando si raccomandavano con gli affittuari che «mantenessero le loro raggioni decimalli, tanto nell'esazioni d'ogni dieci uno delle speccie tutte di grano grosso o minuto», come anche la «pontualle esazione della decima d'agnelli, capretti e porzini»); ASVR, *Morando*, b. XCIX, proc. n. 1344 (Bonavigo, sec.

compatrone delle incombenze e delle spese di decima, in cambio di un'entrata fissa) – la raccolta decimale, contrada per contrada e per ciascun genere di decima esatto[176]. Prima della creazione del *condominio*, è lecito ritenere che gli incanti della Decima Grande costituissero anche il momento di incontro e di aggregazione per i singoli proprietari dei *carati*, per i quali l'incanto sanciva, al di là della loro effettiva presenza *in loco*, il momento di controllo delle procedure e delle persone da cui sarebbe dipesa la buona riuscita dell'intera raccolta[177].

Secondo il materiale quattrocentesco rimasto, le operazioni di incanto avvenivano in genere seguendo ogni anno una sorta di identico e ripetitivo cerimoniale[178]; il luogo deputato all'evento era il «banchum domini vicarij»[179] di Cerea[180], alla presenza e con la garanzia del

XVIII: il processo contiene copie di varie affittanze della quota della famiglia Morando); ASVR, *Piatti*, b. 12, proc. n. 164 (Pigozzo, 1670: copia di affittanze triennali della quota decimale della locale pieve); ASVR, *Piatti*, b. 26, proc. n. 376 (Arbizzano e Novare, 1679: copie di affitti quinquennali della quota decimale della famiglia Pindemonte); ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, Decima dei Cento Campi, 1568: venne affittata a Ubicino Zaccari per tre anni, «cum pacto quod illam habeat et exigat nomine suo proprio et non alieno et si non exigat suo proprio nomine locatio ipsa sit nulla»). Cfr. anche FERRARI APRILI 1988, p. 131 (il monastero veronese di S. Antonio dal Corso affittò per tre anni la decima di Bolca); BORELLI 1982c, p. 124 (i conti Bevilacqua affittarono le proprie decime di Minerbe per cinque anni nel 1545), 130-132 (i Pindemonte affittarono decime e proprietà per cinque anni nel 1633 per Bonferraro, nel 1636 per Isola della Scala e Vigasio); CHIAPPA 1987, p. 82 (affitto quinquennale delle decime e delle *possessioni* della famiglia Pindemonte a Isola della Scala nel 1636); ARDUINI 1995-1996, p. 27 (i Maffei affittarono a partire dal 1400 e per i cinque anni seguenti alcuni diritti di decima a Fumane e Breonio). Ulteriori esempi di affittanza decimale sono stati posti in evidenza, per il vicentino, da BELLABARBA 1981, p. 297; ZAMPERETTI 1985b, p. 174; per il padovano, cfr. SAMBIN 1964, p. 238-239 (il noto Angelo Beolco 'Ruzante', nel 1533 conduceva ad affitto le decime che il vescovado di Padova riscuoteva a Vigorovea, a cui aggiunse, dal 1537, anche quelle del monastero di S. Maria Maddalena a Sacco), 246-247 (regesti dei due contratti triennali per le decime di Sacco).

[176] Analoga prassi era seguita nella Valpolicella tardo-trecentesca, come pure nella pianura veronese, cfr. ARDUINI 1995-1996, p. 69, 106 (Porto di Legnago, 1376-1377).

[177] Cfr. quanto scriveva a proposito di tali momenti 'aggregativi' BERENGO 1975, p. 513: «i membri dello stesso casato devono incontrarsi immancabilmente alla stagione dei raccolti o in villa, perché quasi sempre possiedono le loro campagne nello stesso comune, e lì (particolare ricco di significato) si spartiscono 'porzioni di decima'».

[178] Per il veronese, i tempi, le modalità, i luoghi e le regole della prassi degli incanti decimali sono analizzati in FERRARESE 2003a, p. 119-143.

[179] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430); *Ibid.*, c. n. n. (25.V.1458).

[180] Altre volte il vicario stesso è presente: *Ibid.*, c. n. n. (27.VIII.1430).

massarius del comune, di testimoni[181] conosciuti e della «publica et generali vicinia ante congregata more solito ad sonum campanae in qua quidem erunt maiores partes dictae viciniae»[182], un fatto che denota sicuramente l'interesse e la spiccata sensibilità che l'evento produceva nella popolazione della comunità rurale, come pure nei *nobiles loci* che spesso non mancarono di presenziare e di parteciparvi direttamente in qualità di fideiussori, come diremo a breve[183]. Altre volte le operazioni vennero dispiegate «subtus domum comunis»[184], sempre comunque alla presenza del vicario di Cerea e delle pertinenze[185], oppure «in villa Ceretae subtus ulmus»[186] che si trovava a delimitare il crocicchio delle strade che dalla *domus comunis* si diramavano in direzione di Bovolone, Angiari e Legnago.

Qualche piccola variazione pare sia invece intervenuta in seguito, grosso modo a partire dal secondo Seicento, quando gli incanti si spostarono alcune volte presso la pieve[187] – più precisamente negli edifici

[181] *Ibid.*, c. n. n. (21.V.1430).

[182] *Ibid.*, c. n. n. (24.V.1444); *Ibid.*, c. n. n. (21.V.1430); *Ibid.*, c. n. n. (25.V.1458); *Ibid.*, c. n. n. (25.V.1483). Altri esempi per il veronese in ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, 1565: l'incanto avviene in «publica vicinanza, sonata la campana»); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 215 (Legnago, 1406); ASVR, *Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (Colognola, 1406); ARDUINI 1997-1998, p. 28; ARDUINI 1995-1996, p. 72. Sul peculiare ruolo 'aggregatore' della *vicinia* cfr. FERRARI 1903, p. 3-4 (a Tregnago, la *vicinia* nei primi del Cinquecento si radunava «sotto la loggia della casa comunale a suono di campana […]. Sotto di questa si tenevano pure gl'incanti ed era collocato il banco del vicario»); PEZZOLO 1987, p. 257.

[183] Cfr. VOGT 1972, p. 107: «le lieu des enchères est choisi de manière à attirer le plus d'amateurs possible».

[184] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.V.1437); *Ibid.*, c. n. n.: «subtus lodiam comunis» (25.V.1483); *Ibid.*, c. n. n. (17.I.1484). Cfr. anche ASVR, *Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, 1503: «in publica visinanza, in luogo consueto sotto la casa del comun secondo usanza del tempo pasado»).

[185] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (4.VI.1559).

[186] *Ibid.*, c. n. n.: incanto della decima dei Cento Campi (1546); *Ibid.*, c. n. n.: «sub ulmo existenti apud lodiam ipsius villae» (4.VI.1559); *Ibid.*, c. n. n.: «in platea villae Cerete sub ulmo» (1.VI.1567). Altri esempi per la Valpolicella tardo-trecentesca in ARDUINI 1995-1996, p. 18; mentre per il vicentino in MORSOLETTO 1983, p. 466 (Costozza, 1406: la decima era incantata «super platea» dai *factores* dell'episcopato).

[187] Interessante notare che in occasione di un incanto (6.IX.1676), svolto «nella corte delle case archipresbiterali della terra di Cerea» [ADGC, F5, c. 75r], il conte Lodovico De Medici presidente di turno del *condominio* si sentì in dovere di ribadire «per nome di tutti gli altri signori compadroni secolari», come «non possa l'elettione al susseguente incanto di questa corte, apportar alcun benché minimo vantaggio alle ragioni de signori ecclesiastici, cosicché non possano i signori compadroni secolari condursi sempre in a-

antistanti la canonica – oppure vennero effettuati davanti alla casa domenicale dei conti De Medici[188]: a questo proposito, è d'altra parte importante sottolineare la sensazione, che trova comunque abbondante attestazione nella documentazione, che cioè lentamente, a partire dal Cinquecento, la partecipazione della comunità agli incanti si affievolì in rapida progressione: dalle testimonianze archivistiche scomparve infatti l'aggregazione della *vicinia* – anche se non venne meno la pubblica notizia dell'evento, puntualmente ricordata dal pievano *inter missarum solemnia*[189] –, come anche la presenza dei rappresentanti più in vista del potere comunale.

In poche parole, anche se non esiste e non potrebbe essere altrimenti, un'esatta combinazione tra il fenomeno appena indicato e la nascita del *condominio*, vi sono comunque alcuni episodi che meritano attenzione: la percezione, appena ricordata, coincise con la progressiva chiusura delle operazioni dell'incanto al solo ambito della Decima Grande e alle famiglie del patriziato urbano (con relativo seguito di clientele e collaboratori locali) legate alla proprietà delle quote. È indubbio che per la comunità rurale la decisione che il *condominio* prese di non incantare più le decime dei grani maggiori, all'incirca intorno al primo trentennio del Seicento, e di riscuotere il tutto 'in casa', incise non poco su pratiche secolarmente radicate. Abbastanza repentinamente, gli incanti più lucrosi uscirono dagli interessi della comunità, mentre nel contempo, per assicurarsi e garantirsi sempre più contro gli appaltatori insolventi, il *condominio* divenne molto più attento verso chi avesse deciso di intraprendere l'avventura della decima, con l'ovvia preferenza per quelle persone che agli occhi dei *compatroni* potevano offrire la sicurezza più rilevante. Torneremo ampiamente su queste vicende importanti nella storia della decima, per ora basterà

venire a propria voglia in qual si voglia altro luogo a celebrar l'incanti de frutti della medema decima» [*Ibid.*, c. 75v]. Alla puntualizzazione del De Medici, fece seguito il pievano di Cerea che «per nome di tutti li signori ecclesiastici interessati e compadroni della medema decima», ribadì la necessità «che il tutto debba sempre seguir senza alcun benché minimo pregiudicio di qual si voglia raggion a medemi signori ecclesiastici spettante et appartenente» [*Ibid.*, c. 76r].

188 ADGC, F14, c. n. n. (11.IX.1695: «in prospectu domus habitationis solite dominicalis» di Francesco e fratelli De Medici q. Ludovico).

189 ADGC, F16, c. n. n. (incanti della Decima Grande, 1659); ADGC, F1, c. 30r; CHARBONNIER 1972, p. 192 (per la Francia di antico regime).

segnalare tali episodi che, nell'insieme, permetteranno poi di interpretare con precisione le secolari vicende della Decima Grande.

Assieme alla Decima Grande erano solitamente incantate anche alcune – o tutte, a seconda dei casi – delle decime minori: nel Quattrocento abbiamo testimonianza di un unico incanto in cui venivano appaltate assieme anche la decima di Baliotto, quella dei Cento Campi e quella di Isolella, mentre alcune volte nel novero rientrava pure la decima di Isapola[190]. L'incanto comune di tutte le decime del territorio di Cerea dipendeva probabilmente dal fatto che gli stessi *compatroni* della Decima Grande partecipavano nella proprietà di quote delle decime minori, anche se la solennità dell'evento maggiore avrebbe sicuramente sconsigliato un'ulteriore duplicazione delle operazioni: dal Seicento, ancora una volta parallelamente all'avanzamento del *condominio* collegiale, si nota nella documentazione degli incanti un'aggiuntiva conferma della chiusura operata in seno alla Decima Grande, evidenziata, in questo caso, dalla scomparsa degli incanti comuni con le decime minori[191].

Nessuna modifica interessò invece i tempi in cui le operazioni di incanto venivano svolte, che mantennero appunto una sostanziale uniformità tra il basso medioevo e tutta l'età moderna (in parziale sintonia con i termini di scadenza degli affitti[192]): a gennaio, anche se più usualmente ad aprile, avevano luogo gli incanti delle due decime degli animali[193] (agnelli e porci), tra maggio e giugno si svolgevano quel-

[190] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430: incanto dei cereali maggiori della Decima Grande, assieme a quella di Isolella, di Baliotto, dei Cento Campi); *Ibid.*, c. n. n. (24.V.1444: incanto dei cereali maggiori, dei minori e delle uve della Decima Grande, assieme a quella di Isolella, dei Cento Campi, di Baliotto e di Isapola); *Ibid.*, c. n. n. (28.VIII.1458: incanto dei cereali maggiori della Decima Grande, assieme a quella di Isolella, dei Cento Campi, di Baliotto e di Isapola); *Ibid.*, c. n. n. (9.IV.1559: incanto dei cereali maggiori della Decima Grande, assieme a quella di Isolella, di Baliotto, dei Cento Campi).

[191] Cfr. gli incanti dei cereali minori della Decima Grande in ADGC, F14, c. n. n. (1695-1701).

[192] Per alcuni esempi, cfr. LECCE 1953, p. 40-41; RECCHIA MONESE 1973, p. 51.

[193] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (incanti degli animali: 17.I.1484; 9.IV.1559; 6.IV.1567; 25.IV.1568); ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3-4 (incanto della decima degli animali di Cerea: 1.I.1479); ADGC, F14, c. n. n. (incanti degli animali, secondo quanto riportato, le date indicate corrispondono sempre alla domenica precedente la Pasqua: 15.IV.1696; 23.III.1698; 20.III.1701); cfr. ASVR, *Campagna*, b. XXVIII, proc. n. 455 (Vigasio, 1649: tempo di decimazione pasquale); ARDUINI 1997-1998, p. 26; ARDUINI 1995-1996, p. 45, 71.

li relativi ai cereali maggiori[194], mentre infine tra agosto e settembre era la volta delle uve (plausibilmente in base ai tempi di maturazione), dei cereali minori e dei fagioli[195].

Negli incanti quattrocenteschi i grani maggiori erano, come già accennato, incantati per singole contrade e per ciascuna decima interessata[196]: variabili erano pure le quantità dei prodotti decimati, così ad esempio per i grani maggiori la raccolta era effettuata in base al rapporto tra «duas partes frumenti et terciam silliginis»[197], una mistura del

[194] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (incanti dei cereali maggiori della Decima Grande di Cerea: 21.V.1430; 27.V.1431; 27.V.1437; 24.V.1444; 25.V.1483; 4.VI.1559; 1.VI.1567; 6.VI.1568); ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 512 (incanti dei cereali maggiori della Decima Grande di Cerea: 25.VI.1625; 11.VI.1626). Identici tempi risultano attestati anche per altre decime del territorio veronese, cfr. ASVR, *Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, 15.V.1474: incanto dei cereali); ARDUINI 1997-1998, p. 26; ARDUINI 1995-1996, p. 44, 71. Per la Francia di antico regime cfr. VIARD 1912, p. 67; RUWET 1972, p. 69 (tra giugno e la prima metà di luglio); SILBERT 1972, p. 135; HEAD-KÖNIG 1982, p. 262 (inizi di luglio); NICOLAS 1982, p. 664 (fine di giugno).

[195] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (incanti dei cereali minori, fagioli e uve della Decima Grande di Cerea: 27.VIII.1430; 19.VIII.1431; 16.VIII.1444; 4.VIII.1483; 27.VIII.1559; 31.VIII.1567); ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 512 (incanti dei cereali minori della Decima Grande di Cerea: 7.IX.1625; 16.IX.1626); ADGC, F14, c. n. n. (incanti dei cereali minori della Decima Grande di Cerea: 11.IX.1695; 15.IX.1697; 18.IX.1701). Cfr. per il territorio veronese, ASVR, *Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, 14.VIII.1474: incanto delle uve); ARDUINI 1997-1998, p. 26; ARDUINI 1995-1996, p. 44. Gli stessi tempi erano seguiti nella Francia di antico regime, cfr. MORAN 1982, p. 178 (nota n. 25).

[196] Lo stesso accadeva nella Valpolicella tardo-trecentesca, cfr. ARDUINI 1997-1998, p. 26.

[197] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.V.1437). Ulteriori esempi per altre decime del territorio veronese in ASVR, *Campagna*, b. XXIX, proc. n. 465 (Isola della Scala, 1590: «dui terci di formento bono et sufficiente mercantesco de fitto ben secco et netto et per un altro terzo di segala bona sufficiente mercantesca de fitto ben secca et netta»); ASVR, *Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, 1474: «el terzo formento, el terzo segala, el terzo spelta»); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 213 (Isola Rizza, 1403: la decima dei cereali maggiori era raccolta in ragione di metà frumento e metà *siligo*); ASCVVR, APD, *Casaleone*, b. 1, c. n. n. (*tangit* della pieve di Casaleone, 1554: la decima è raccolta in 2/3 frumento e 1/3 segale). Nella Francia di antico regime la decimazione *terciata* rimase invece in vigore per tutta l'età moderna, cfr. BAULANT 1972, p. 38; VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 85; VOGT 1972, p. 124; SILBERT 1972, p. 136; CHARBONNIER 1972, p. 190, 195, 198. Sulla poco nota *siligo* cfr. ROSSINI 1985-1986, p. 161 (che pure propende per la mistura di cereali); RECCHIA MONESE 1984, p. 284 (nota n. 22); COLELLA 1994, p. 770, 779 (l'autore identifica la *siligo* con una mistura di grani inferiori); MESSEDAGLIA 1924, p. 33 (nota n. 1), 90; MESSEDAGLIA 1952-1953, p. 33-34: secondo quest'ultimo, la *siligo* «era un *triticum*, un frumento, a grani nudi, più leggero, ma non meno bianco di altri […] in epoca tarda, non prima dell'alto medio evo, e mentre, si badi, *siligo*

tutto simile alla ben nota *granata*[198]; un analogo rapporto di *blada interciata* vigeva anche per i cereali minori, nella misura di «duabus partibus milei et terciam partem milice»[199], mentre ad esempio per la decima dei Cento Campi, nella raccolta dei cereali maggiori (1430), la prassi riscontrata era «ad solvendum totum frumentum»[200]. La decimazione delle misture venne comunque lentamente scomparendo già verso la fine del Quattrocento, sostituita da una tipologia di raccolta che prevedeva una netta differenziazione per ogni prodotto decimato, e tale rimase poi anche per i secoli successivi.

Per quanto riguardava invece i legumi, le testimonianze raccolte sono alquanto dissimili tra loro: poteva infatti accadere che i fagioli fossero incantati complessivamente per tutte le pertinenze di Cerea ad un unico appaltatore[201], anche se non mancano incanti – ad esempio buona parte di tutti quelli cinque- e seicenteschi – in cui la decimazione veniva divisa tra le contrade di Malavicina e le altre facenti capo alla *villa* di Cerea[202]: è del tutto plausibile che la scelta di procedere all'incanto per contrade accorpate dipendesse da una valutazione preventiva – che costituiva la base d'asta dell'incanto stesso – della quantità del raccolto nelle annate di più scarsa produzione.

veniva ancora detta, correttamente, una sorte di frumento, la voce stessa assunse, di più, il significato di segale»; DA RE 1922, p. 230-231: «intorno al significato del nome siligo che si trova negli antichi georgici le opinioni non sono state concordi. È cosa certa invece che negli scritti d'infima latinità dei tempi di mezzo e moderni lo stesso nome vuol proprio dire segale».

[198] Cfr. MESSEDAGLIA 1924, p. 90 (nota n. 6); MESSEDAGLIA 1932, p. 39 (nota n. 3); MESSEDAGLIA 1952-1953, p. 37: «*granada* vuol dire, semplicemente, segala *granata*, ossia mescolata a grano o frumento»; DA RE 1922, p. 232-233.

[199] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.VIII.1430). Oppure «duas partes milei et tertiam partem siliginis»: *Ibid.*, c. n. n. (19.VIII.1431); ASCVVR, APD, *Casaleone*, b. 1, c. n. n. (*tangit* della pieve di Casaleone, 1572: la decima è esatta in ragione di 2/3 miglio e 1/3 *milica*); sulla mistura di miglio e segala (*misiligo*), cfr. MESSEDAGLIA 1932, p. 153. Cfr. per analoghe partizioni del contributo decimale VARANINI 1987b, p. 52; ARDUINI 1995-1996, p. 109 (a Soave i grani minori erano decimati in ragione di 2/3 di miglio e 1/3 di meliga). Per la certa identificazione della *milica* con il sorgo, cfr. DA RE 1922, p. 228; MESSEDAGLIA 1924, p. 16-17, 31; MESSEDAGLIA 1932, p. 32-33, 39; MESSEDAGLIA 1949-1950, p. 2, 9; MESSEDAGLIA 1950-1951, p. 13.

[200] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430).

[201] Cfr. *Ibid.*, c. n. n. (16.VIII.1444); ADGC, F14, c. n. n. (16.IX.1696; 18.IX.1701).

[202] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.VIII.1559); ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 512, c. n. n. (7.IX.1625).

Un discorso a parte merita invece la decima dell'uva, dal momento che la sua esazione prevedeva l'introduzione di un'ulteriore contrada oltre a quelle che costituivano il nucleo della Decima Grande: abbiamo già detto della coincidenza, nel computo complessivo delle contrade, di S. Vito e Passarin, che costituivano appunto un unico aggregato di decimazione, ancorché separato dal corso del fiume Menago. Per i cereali maggiori e per quelli minori, la contrada era incantata in maniera unitaria, mentre per le uve si procedeva invece alla scissione tra Passarin e appunto la contrada denominata Oltre Menago, corrispondente alla contrada decimale di S. Vito per i restanti prodotti decimati: l'attestazione di tale pratica risale ai primi decenni del Quattrocento e non muta minimamente nel corso degli anni a venire, anche se non è stato possibile valutare nel complesso le motivazioni che potevano aver fatto propendere per tale scelta.

Torniamo quindi alle operazioni dell'incanto che – occorre ribadirlo fin da subito – nell'arco di tempo da noi considerato non subirono mutamenti di particolare rilievo, un fatto che ha quindi permesso di ricorrere ad una documentazione in alcuni casi cronologicamente non coincidente: prima dunque dell'avvio della contrattazione[203], il notaio a cui spettava la registrazione delle procedure dava lettura dell'insieme di *pacta*[204] – «cum pactis et modis consuetis» (1430) – che regolavano gli incanti e che poi, dal primo Seicento, assumeranno con i capitoli una forma molto più articolata[205].

[203] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (4.VI.1559); *Ibid*., c. n. n. (1.VI.1567).

[204] Per il Quattrocento è attestata la tendenza ad inserire i capitoli all'inizio degli incanti nel «locus pactorum» appositamente riservato: cfr. *Ibid*., c. n. n. (25.V.1458); ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1589); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, 1565). Incanti di qualche decennio più tardi informano invece che l'insieme dei *pacta* era «denotatum et scriptum» nel volume in cui annualmente venivano riportati i risultati degli incanti: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (25.V.1483); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 454 (Minerbe, 1545: i capitoli d'incanto erano «positis in prima pagina praesentis libri»).

[205] Cfr. FERRARESE 2003a, p. 135-137. I capitoli degli incanti decimali non costituiscono di certo una novità in area veneta, cfr. KNAPTON 1981a, p. 45 (l'autore accenna ad alcuni «capitoli di concessione» sottoscritti dagli incantatori della riscossione dei dazi per conto delle Camere fiscali di Terraferma); di tali capitoli si trova traccia in GIULIARI 1878b, p. 8-6 (1444: capitoli per la riscossione della dadia), 10-11 (1450: capitoli per l'esattore della dadia delle *lanze*), 12-13 (1452: capitoli per l'esattore della dadia delle *lanze*), 13-14 (1454: capitoli per l'esattore dei dazi del comune di Verona); FERRARI 1930, p. 70 (vengono segnalati i capitoli d'incanto delle affittanze della *Campanea* veronese, seconda metà del secolo XVI); FERRARI 1903, p. 10 (capitoli per i *sindici* del comune di Tre-

Banditore dell'incanto era spesso uno tra i *compatroni*[206], in genere il più anziano[207], anche se poi gli altri erano perlopiù presenti, «sedentes ibidem»[208], o rappresentati da propri agenti; altre volte l'incombenza poteva venire affidata all'arciprete della pieve[209], in rappresentanza di quella che era effettivamente la quota maggiore dell'intera Decima Grande, come anche al *sindicus* o al *massarius* del capitolo clericale della pieve[210]. Nel Seicento, quando non era invece il presidente del *condominio* a dirigere ed effettuare le operazioni[211], i verbali degli incanti menzionano più volte la figura del pubblico incantatore[212].

A questo punto, quanti erano intenzionati all'appalto della decima manifestavano – rispettando una ben precisa sequenza nella succes-

gnago nel primo Cinquecento), 62 (nota n. 5: capitoli per i *saltari* dello stesso comune, 1509).

[206] Vari esempi del diretto intervento dei *compatroni* nelle operazioni di incanto in ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1589); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, 1565); ASVR, *VIII Vari*, reg. 223, c. 107 (Arbizzano, 1472: uno dei *compatroni* della locale decima, Zeno Turchi, bandì l'incanto del frumento e della *granata*); ASVR, *Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, 1474).

[207] ADGC, F1, c. 30v (1657: «gettato a terra per il […] signor Fabricio Horti, come maggior d'età de signori compadroni secolari qui presenti il bacchetto dell'incanto»). Cfr. anche ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638 (Vigasio, sec. XVII: «il più vecchio della famiglia Moranda haveva il jus farla [la decima locale] incantare, et lo pratticava»); sulle preminenze di età nel quadro feudale, cfr. FASOLI 1973, p. 276.

[208] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (24.V.1444). Cfr. ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1589: nel momento dell'incanto i *compatroni* erano «omnes presentes agentes pro se et nomine aliorum dominorum»).

[209] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.V.1437). Cfr. anche ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, 1684); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, 1612); ARDUINI 1997-1998, p. 28; ARDUINI 1995-1996, p. 44.

[210] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430); *Ibid.*, c. n. n. (27.V.1431); *Ibid.*, c. n. n. (27.V.1437); *Ibid.*, c. n. n. (24.V.1444); *Ibid.*, c. n. n. (4.VIII.1483); *Ibid.*, c. n. n.: incanto della decima dei Cento Campi (1517) fatto «per don Dominicum capellanum Ceretae et massarium dominorum clericorum»; *Ibid.* c. n. n. (1.VI.1567); ARDUINI 1995-1996, p. 72.

[211] Cfr. ADGC, F14, c. n. n. (copie di incanti dei cereali minori della Decima Grande di Cerea, 1695-1701).

[212] ADGC, F1, c. 30v; ADGC, F5, c. 76r: Apostolo Bresciani (1676). Non mancano comunque ulteriori attestazioni di tale figura per altre decime veronesi, cfr. ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Novaglie, sec. XVIII); ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, 1684); spesso nella documentazione degli incanti decimali cinque- e seicenteschi l'incantatore è ricordato con il termine *machaluffo*, cfr. FERRARESE 2003a, p. 156 (documento n. 4), 170 (documento n. 6), 171 (documento n. 7), 182 (documento n. 11).

sione delle contrade – le loro offerte per la contrada in questione (il «posuit» che compare nei documenti), un fatto che avvalora, come dicevamo, una valutazione preventiva e certamente alquanto precisa della situazione dei raccolti per l'anno in questione[213]. Raramente comunque tale offerta incontrava il *placet* dei *compatroni* che quindi davano incarico al banditore di procedere con l'incanto vero e proprio e colpisce, a dire il vero, la notevole differenza tra la base d'asta proposta dal banditore e quanto invece veniva prospettato nella prima tornata d'incanto dagli appaltatori. L'incanto effettivo aveva inizio con il lancio di una bacchetta di legno – «proiectus baculus in terram ad maiorem incantum»[214] – e con l'offerta di partenza che il banditore progressivamente riduceva fino a che qualcuno tra i presenti non decideva di aggiudicarsi l'incanto, dicendo «est mea»[215] (cioè la decima) oppure raccogliendo materialmente da terra la bacchetta («levavit baculum»[216]).

[213] Cfr. per quanto avveniva nella Francia del sud in antico regime MORAN 1982, p. 178 (nota n. 26: l'autore sottolinea per il momento dell'affitto decimale la «careful calculation on the fermier's part, taking account of the competition, prospects for the harvests based on preceding years and for the sale of the produce»). Un'ulteriore esemplificazione per l'area lombarda medievale in ANDENNA 1984, p. 698.

[214] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (25.V.1483); tale procedura d'incanto, risulta comune alla maggior parte delle decime veronesi, cfr. ASVR, *VIII Vari*, reg. 223 (Arbizzano, 1467-1476); ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, 1684); ASVR, *Morando*, b. XLVI, proc. n. 638 (Vigasio, sec. XVII: tra i vari privilegi goduti dai Morando nella locale decima vi era il «jus della bacchetta», cioè il diritto di compiere materialmente l'operazione dell'incanto); ASVR, *Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (Colognola, 1406). Ulteriori esempi di incanti decimali effettuati mediante l'utilizzo della procedura del *baculum*, sono in VARANINI 1985a, p. 212; ARDUINI 1997-1998, p. 29-30.

[215] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.V.1437). Analoghe procedure sono riscontrabili anche in altre tipologie d'incanto, cfr. CHIAPPA 1998b, p. 73 (incanti cinquecenteschi per la sistemazione e l'ampliamento del *dugale* Nichesola tra le comunità di Angiari e Roverchiara); FERRARI 1930, p. 71 (incanti di affittanza della *Campanea* veronese).

[216] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (16.VIII.1444); cfr. anche *Ibid.*, c. n. n.: «proiecto baculum in terram alta voce cepit [l'incantatore] dictam decimam incantare, eam degradando more solito usque quod dictum fuit le mia levando baculum e terra» (4.VI.1559). L'utilizzo del *baculum*, è testimoniato anche nell'incanto del 1408 relativo alle quote della Decima Grande di Cerea incantate dalla Camera fiscale di Verona: G. Radici, si era aggiudicato l'incanto «tamquam personae plus offerenti, et baculum de terra ad pubblicum, et consuetum incantum elevanti» [cfr. il documento n. 4.1 in Appendice IV]. Cfr. anche ARDUINI 1997-1998, p. 30. Il *baculum* era solitamente utilizzato nella cerimonia di investitura di terre, decime, livelli o proprietà, cfr. VIARD 1912, p. 153-154, 175; BONIFACIO 1694, p. 151 (l'investitura feudale avveniva «porgendo al vas-

Un esempio, tratto dall'incanto della decima dell'uva della contrada di Campi di Sotto (1676), dovrebbe aiutare a capire meglio il procedimento: l'incanto prendeva dunque avvio con la libera offerta tra i presenti, cioè «al più offerente dal basso all'alto»; nel caso che tale *iter* non avesse avuto successo, come capitava nella maggioranza dei casi, si passava quindi al bando «dall'alto al basso», in base a quanto veniva proposto dal *condominio* per voce dell'incantatore: nel nostro caso «essendo statto doppo molte e molte istanze offerto al più carra tredici d'uve, né riuscendo l'oblatione sovradetta convenevole all'esistenza dell'uve che nella medema contrada si ritrovano pendenti […] perciò […] s'è dato principio ad incantare li medemi frutti della contrada di Sotto ed offerirli per cara quaranta d'uve […] ed a puoco a puoco digradando ridotte a cara venti e mezza»[217].

Era pure possibile, anche se a Cerea non ne vengono menzionati che pochi casi, che l'incanto andasse deserto («niuno mai aveva voluto far alcuna oblazione»[218]): nel tal caso si procedeva nuovamente alle operazioni, oppure il *condominio* decideva di raccogliere la decima interessata 'in casa', cioè mediante il proprio personale e contribuendo alla spesa con i fondi comuni. La decimazione 'in casa' veniva inoltre effettuata quando la particolare scarsità dei raccolti poteva far presupporre che nessuno avrebbe acconsentito all'affitto[219]: il *condominio*,

sallo una bacchetta, o altra cosa simile, dicendo all'hora d'investirlo»); CIPOLLA 1891, p. 135 (S. Giovanni in Valle, 1114: investitura «per lignum»), 137 (Val Pantena, 1114: investitura «per lignum qui in sua [il concedente] manu tenebat»); ROSSINI 1982b, p. 10, 40.

[217] ADGC, F5, c. 76v; FERRARI 1930, p. 71 (analoghe modalità «degradando paulatim» erano seguite negli incanti di affittanza della *Campanea* veronese).

[218] ADGC, F5, c. 77r (6.IX.1676: incanto delle uve); ADGC, C1, c. 6v (8.IX.1602: incanto delle uve, «non è comparso alcuno per levarla, non essendovi uve»).

[219] Tale prassi trova ad esempio conferma nel corso delle difficili annate del 1627-1629 e del 1630, quando appunto la raccolta decimale delle contrade venne affidata ai *compatroni* che le avevano ricevute in sorte, cfr. ADGC, C1, c. 19r (20.V.1627: frumento); ADGC, F14, c. n. n. (16.IX.1696: «gettato a terra il bacchetto dell'incanto fu offerta la decima del formenton giallo di tutte l'antescritte contrade [i. e. quelle componenti la Decima Grande di Cerea] unite insieme per minali sessanta et essendosi molte e molte volte degradata, né venendo da alcuno levata, fu dal nobile signor presidente […] deliberato di farla rascoder con la minor spesa possibile»). Cfr. BAULANT 1972, p. 35: «l'exploitation directe est toujours exceptionnelle (jamais deux années consécutives); elle se produisait en général à la faveur d'une mauvaise année quand les amateurs boudaient l'adjudication ou surtout quand les enchères restaient trop basses» (regione parigina in antico regime); VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 84; VOGT 1972, p. 104; HEAD-KÖNIG – VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 171; CHARBONNIER 1972, p. 187; HEAD-KÖNIG 1982, p. 262.

anche in questo caso, provvedeva direttamente alle operazioni, oppure affidava il tutto ad una persona di provata fiducia – ad esempio ad uno tra gli stessi *compatroni* oppure ad un decimale conosciuto – senza la formale procedura dell'incanto, «ad orecchia» come riportano le testimonianze rimaste in merito a tale prassi[220].

L'appaltatore che fosse riuscito ad aggiudicarsi uno o più incanti della Decima Grande di Cerea e Malavicina era obbligato a presentare, prima della formalizzazione notarile delle operazioni, un fideiussore che nella documentazione quattro- e cinquecentesca viene chiamato «securitas et principalis»[221] che si sarebbe impegnato, per la buona riuscita dell'incanto, anche all'eventuale risarcimento dei *compatroni* nel caso di insolvenza, rispondendo «sub obligatione bonorum suorum»[222]. A sua volta, tale fideiussore doveva però venire *laudato* «pro

[220] ADGC, F14, c. n. n. (16.IX.1696: «offerta la decima delli fagiuoli di tutte le contrade [della Decima Grande di Cerea] per minali ottanta oltre le regaglie e degradata sino a minali vintiotto, non havendola alcuno levata, fu sospeso l'incanto, facendo il nobile signor presidente publicare per l'incantatore che chi intende levar detta decima debba comparire da sua signoria illustrissima a far l'offerta che sarà deliberata al più offerente. Onde doppo molti tratati fatti con diversi è stata affittata ad orrecchia»); cfr. anche ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1590: «nullis liberantis fu data [la locale decima] a parte d'orechie al signor Geronimo Verità»). Tale prassi è segnalata dalle *Costituzioni per le pievi* (1540) di G. M. Giberti: il § VIII disponeva che per le decime pievane «ulla decima, seu pars illius concedatur alicui extra incantum secreto, vel, ut volgariter dicitur, *di orecchia*, nisi ex legitima caussa et rationabili» [FERRARESE 2004c, p. 45-46]. La licitazione privata, nel caso in cui gli incanti andassero deserti, è segnalata anche per le affittanze della *Campanea* veronese nel XVI secolo, cfr. FERRARI 1930, p. 42.

[221] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.: incanto della decima dei Cento Campi (1536); il termine ricorre comunque anche in documentazione precedente, cfr. FAINELLI 1908, p. 64 (in un contratto del novembre 1365 per la conduzione delle carceri del comune di Verona, era previsto che «el dicto conduoro a daro segurtà»); FERRARI 1903, p. 5, 17 («far la segurtà» per l'incanto dei dazi a Tregnago, nel primo Cinquecento), 62 (fare «la segurtà in sollido» per l'incanto della *saltaria* di Tregnago); CIPOLLA 1897, p. 7 («bona et idonea segurtà» per l'incanto della *saltaria* di Tregnago, 1530), 10. Esempi d'oltralpe in VIARD 1912, p. 64; HEAD-KÖNIG – VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 171.

[222] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.: incanto della decima dei Cento Campi (1562). Per altri esempi relativi al territorio veronese cfr. ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599: il fideiussore è indicato come «segurtà principalle, et in solidum» in grado di «dar una buona, et idonea sicurtà che sia dell'estimo maggior di Caldero, overo due dell'estimo mezano»); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Novaglie, sec. XVIII: i «decimalli dar debbino una idonea sigurtà quale si obblighi principalle et in sollidum al pagamento di detta decima»); ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, 1684); ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1589); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 454 (Minerbe, 1545); ASVR, *VIII Vari*, reg. 223 (Arbizzano, 1467-1476); ASVR, *Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, 1474:

bono et sufficienti»[223] da una terza persona che ne garantiva, impegnandosi anch'essa in prima persona, l'effettiva capacità contributiva[224]. Sono pure noti casi di incanti in cui è testimoniata la presenza di due o più fideiussori – che vengono generalmente detti *sotii*[225] – che partecipavano all'incanto, dividendosi gli oneri e i rischi dell'operazione. Quello che dunque «levaverit baculum vel dixerit esse suas»[226], impegnandosi a fornire ai *compatroni* «bonam et idoneam securitatem in continenti de solvendo dictas decimas»[227] (1430), era tuttavia tenuto a presentare il proprio fideiussore immediatamente, pena la perdita dell'incanto stesso e l'obbligo di provvedere ad un nuovo incanto della decima «suis propriis expensis»[228].

Sostanzialmente invariati fino alla fine del Cinquecento, gli obblighi degli appaltatori subirono, come avevamo accennato, una radicale quanto meticolosa riorganizzazione parallela alla sedimentazione del *condominio* della Decima Grande[229]; pur restando immutata l'imposizi-

«chi tora la medema decima sia tegnu de daro bona e sufitienta segurtà la quale segurtà sia così principalo debitoro como queluy che torà la medema decima»); ASVR, *Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (Colognola, 1406); una «idonea segurtà» era richiesta anche nei capitoli di affitto della *Campanea* veronese, cfr. FERRARI 1930, p. 70.

[223] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.: incanto della decima dei Cento Campi (1559). Per i primi incanti pervenuti, pare che non sempre qualcuno ponesse il *laudo* sopra la fideiussione di terzi, ma che il fatto avvenisse quando il fideiussore non era conosciuto dai *compatroni* decimali: non mancano infatti i casi in cui sono gli stessi *compatroni* ad esporsi per qualche fideiussore, obbligando «se et bona sua principaliter et in solidum» [*Ibid.*, c. n. n. (1483.V.25)]; CIPOLLA 1897, p. 14 («laudado per dui omni da ben»: incanto della *saltaria* di Tregnago, 1540).

[224] Cfr. ASVR, *VIII Vari*, reg. 223 (Arbizzano, 1467-1476: è menzionato il «laudador» del fideiussore); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654: «chi leverà detta decima sia tenuti et obligati dar una bona sigurtà con il suo laudador, qualli si oblighino principalliter et in sollidum»).

[225] Per un esempio lampante in cui i *sotii* sono addirittura cinque e si aggiudicano tre contrade della decima dell'uva di Cerea, cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (19.VIII.1431); cfr. anche *Ibid.*, c. n. n. (25.V.1483).

[226] *Ibid.*, c. n. n. (21.V.1430).

[227] *Ibid.*, c. n. n. (21.V.1430).

[228] *Ibid.*, c. n. n. (21.V.1430).

[229] In merito alle principali caratteristiche dei capitoli d'incanto per le decime veronesi e alla loro evoluzione tra XV e XVII secolo, cfr. FERRARESE 2003a, p. 136-143, 144-185: in appendice del citato saggio sono riprodotti e confrontati – in presenza di più redazioni cronologicamente seguenti – i capitoli d'incanto delle decime di Cerea (sec. XV; 1559-1567; sec. XVII), S. Bonifacio (1522; 1568; 1588), Bonavigo (1530; 1543; 1556), Nogara (sec. XVI), Bonferraro (1540), S. Giovanni Ilarione (1546-1553), Colognola (1588), Soave (1605), Asparetto e Concamarise (1618), Minerbe (1741).

one di fornire al momento dell'incanto «due buoni, e sufficienti piezi, e sicurtà, che piacciano agli signori della decima»[230], corrispondenti in sostanza al fideiussore di cui appena accennato e alla persona che ne avrebbe dovuto garantire la solvibilità, il novero delle regole e delle limitazioni a cui i decimali dovevano sottostare prima di ottenere l'incondizionata fiducia del *condominio*, aumentarono a dismisura al momento dell'introduzione dei capitoli seicenteschi per gli incanti della Decima Grande[231].

Ne daremo di seguito una breve rassegna: oltre all'impegno *in solidum* dei due fideiussori[232], il conduttore veniva ora vincolato «con gli heredi, e beni d'ogn'un di loro»[233] e sottoposto ad una nutrita serie di impegni legali che lo avrebbero posto nella fattiva condizione di dipendere, in tutto e per tutto, dalle richieste e dai voleri del *condominio*, limitando di molto le sue eventuali possibilità di manovra, nel caso ad esempio in cui fossero sorte controversie con il gruppo dei *compatroni*. In primo luogo, i nuovi capitoli seicenteschi intimavano a chiunque avesse levato gli incanti delle decime cereane la rinuncia «a tutti, e cadauno dei benefitij legali della lettera d'Adrian imperator»[234], una fi-

[230] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § I.

[231] La fonte dei capitoli seicenteschi 'riformati' dal *condominio* è la raccolta degli stessi nella filza in ADGC, F17, c. n. n., di cui si riproduce il contenuto completo in Appendice V; altre copie parziali in ADGC, F1, c. 15r-19r (capitoli di incanto per il frumento, atti del notaio Bartolomeo Vanti, 13.VI.1632), c. 20r-23v (capitoli di incanto per le uve, il miglio e i fagioli, atti del notaio Bartolomeo Vanti, 12.IX.1632).

[232] Cfr. FERRO 1845-1847, v. II, p. 432-433: «il pieggio [i. e. il fideiussore] è generalmente quegli che si addossa e assume sopra di sé l'altrui obbligazione, rimanendo però sempre obbligato il principal debitore [*Statuto veneto*, libro I, capitoli 20, 30, 38] […] presso di noi, quantunque nelle obbligazioni dei pieggi non siasi apposta la clausola *in solidum*, s'intendono sempre obbligati principalmente ed *in solidum* [*Statuto veneto*, libro VI, capitolo 15]». La prassi della fideiussione *in solidum* (gravante anche sugli eredi) nella contrattualistica agraria veronese è invece accennata da DAL MORO 1982b, p. 170, 173-174.

[233] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § II; cfr. FERRO 1845-1847, v. II, p. 433: «essendo il pieggio un reale debitore, può legittimamente esser convenuto in giudizio in difetto del debitore principale. L'obbligazione dei pieggi passa agli eredi dei medesimi, come pure l'azione passa attivamente negli eredi dei creditori [*Statuto veneto*, libro I, capitolo 33; libro V, capitolo 14; libro VI, capitolo 15]»; cfr. anche ZUANELLI 1772, v. II, p. 270.

[234] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § II. Per una fuggevole menzione di tali rinunce richieste ai decimali (ma di cui non vengono specificate le caratteristiche formali e giuridiche), cfr. ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654: menzione alle «debite renontie in forma»); ASVR, *Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136

gura giuridica che nella sostanza prevedeva la divisione del debito di un'insolvente tra più fideiussori, qualora ve ne fossero più d'uno. Secondo il noto trattato dello Zuanelli «l'epistola del divo Adriano imperatore […] concede il benefizio della divisione, quando i mallevadori promisero nello stesso contratto o nella stessa causa», per cui «se tutti hanno, con che pagare, possono essere convenuti insieme, ciascuno per la sua quota solamente: al qual benefizio può però validamente rinunziarsi»[235]. La rinuncia che imponeva il *condominio* andava quindi a tutelare l'integrità del pagamento dai rischi che sarebbero potuti derivare dalla frammentazione delle responsabilità fideiussorie che, come abbiamo appena notato, costituiva una pratica abbastanza ricorrente e a cui si rivolgevano, con finalità alquanto differenti, i vari gruppi di decimali di Cerea e Malavicina.

In merito le indicazioni non mancano, ma per esemplificare possiamo dire che la divisione delle responsabilità di fideiussione poteva interessare, al livello più economicamente consistente della società rurale, chi era interessato ad aggiudicarsi ampie porzioni degli incanti:

(Soave, 1684). Per altri esempi, tratti dalla contrattualistica agraria, cfr. CIPOLLA 1897, p. 21 («con le debite renoncie»: incanto della *saltaria* di Tregnago, 1575); PRETO 1980, p. 155, 165 (i patti dei fittavoli dell'abbazia padovana di S. Giustina nel secondo Cinquecento, derogavano alle «lezze o statuti in contrario disponenti alli quali s'habbi per renuntiati per patto espresso»).

[235] ZUANELLI 1772, v. II, p. 270; cfr. anche FERRO 1845-1847, v. I, p. 742: «l'imperatore Adriano accordò ad essi [i. e. a più fideiussori] il beneficio della divisione, col mezzo del quale, quando vi erano molti fidejussori, potevano costringere il creditore a dividere le sue azioni, e a non impetire alcuno che per la sua porzione, purché fossero tutti solventi quando era domandata la divisione». La prassi della rinuncia al beneficio di Adriano è stata riscontrata anche in documenti di molto precedenti, assieme al medesimo nutrito corollario di rinunce, previste anche dai capitoli cereani; cfr. BARBIERI – ROSSINI 1984, p. 120 (documento n. 18, 14.II.1448; in un'investitura feudale del monastero veronese di S. Maria in Organo, tra gli obblighi inseriti nella redazione del documento, compaiono anche le seguenti clausole: «Item quod dicti Balzaninus et Zeno [Boniventi], pro se et dictis suis utriusque heredibus, solemniter promiserunt eidem domino abati, dicto nomine, pro se et suis successoribus stipulanti et recipienti, et uterque eorum se, se et sua bona et heredes principaliter et in solidum obligaverunt dictum fictum solvere et attendere modis quibus supra, renunciantes beneficiis novarum constitutionum de pluribus reis debendi, de fideiussoribus et epistule divi Adriani auxilio et cuilibet alii suo iure et legum auxilium contra predicta eis competenti et competentia»). Si possono menzionare analoghi esempi anche per il contiguo territorio vicentino tardo-trecentesco: la rinuncia agli statuti di Vicenza e alle relative eccezioni legali – «non obstante statutis cridatis et cridandis civitatis Vincentie presentibus et futuris» [citato in VARANINI 1988f, p. 212 (nota n. 480)] – compare con frequenza nei contratti di mutuo, cfr. VARANINI 1988f, p. 214.

in tal caso, la posta in gioco particolarmente elevata e le notevoli disponibilità finanziarie necessarie[236], potevano consigliare una spartizione dei rischi e delle incombenze tra più fideiussori. Ad un livello invece più basso nelle gerarchie della ricchezza comunitaria, la compartecipazione di più persone alla fideiussione di una sola contrada, poteva garantire la possibilità, per nuclei familiari o per singoli invogliati dalle prospettive della raccolta decimale, di entrare in un circuito a cui con le proprie forze non avrebbero mai potuto accedere. Entro dunque un panorama a tal punto eterogeneo, mosso da istanze le più disparate, i rischi di morosità per il *condominio* – e nel merito la documentazione dell'archivio della Decima Grande risulta più che abbondante – non erano pochi. Ben si comprende conseguentemente lo stretto legame, cronologico ma non solo, che pare unire l'assestamento seicentesco del *condominio* e la definitiva elaborazione delle regole per gli incanti, tra le cui righe si coglie tutta l'esperienza accumulata nei secoli precedenti nella gestione delle decima cereana, le liti, i debiti non recuperati, i tentativi di frode e quant'altro aveva costituito una parte integrante di vicende secolari.

La rigidità che traspare dalle norme di cui stiamo dando qualche accenno, la fermezza nell'integrale applicazione dei capitoli – ben evidente nelle superstiti registrazioni degli incanti a partire da questi anni – quanto soprattutto quello che appare chiaramente come un tentativo di progressivo svuotamento delle prerogative e dei 'diritti' dei decimali, tutto ciò diviene comprensibile solo se si considerano le particolari condizioni della congiuntura agraria seicentesca della regione, la cui caratteristica stagnazione, con tutti gli annessi corollari, sono da tempo troppo noti per essere qui nuovamente riesaminati[237]. Abbiamo già detto della difficoltà di 'etichettare' *a priori* un fenomeno o una serie di fenomeni i cui tratti presentano uno sviluppo piuttosto multiforme e poco lineare: non pare quindi necessariamente agevole costringere a tutti i costi le vicende che sottostanno alla formazione della

[236] Come sottolinea magistralmente per il caso francese MORAN 1982, p. 181.

[237] Si confronti, per un esempio di calzante analogia con l'evoluzione dei capitoli decimali cereani, quanto scrive in merito all'inasprimento delle clausole contrattuali BELLABARBA 1985, p. 933: «salta subito agli occhi la differenza formale, non di sostanza, che intercorre tra una locazione seicentesca ed una cinquecentesca, tra un elenco affrettato che delega la gestione al fittanziere ed un altro, più minuzioso e dettagliato, che vuole controllare ogni attimo dei lavori contadini ed imporre opzioni precise a favore della proprietà».

serie dei capitoli della Decima Grande, entro il più generale concetto di rifeudalizzazione, anche se non mancano gli indizi che farebbero presupporre una loro parziale sintonia con le caratteristiche tipiche di un fenomeno che, nonostante le ampie e lucide puntualizzazioni di R. Romano e di quanti se ne sono occupati[238], sfugge ancora (e forse per sempre) ad una comprensione definitiva e lineare.

È comunque evidente che la stesura dei capitoli – di cui non è stato possibile rintracciare l'estensore diretto, anche se identificarlo con qualcuno dei notai o dei procuratori di cui si servivano i *compatroni*, non sarebbe forse una forzatura – rappresentò, come appunto la scelta collegiale, una reazione o un'azione forte dalle evidenti conseguenze. In parte, ed è indubbio, i capitoli e le nuove norme furono il frutto delle passate esperienze della gestione decimale, fatte confluire sapientemente in un *corpus* i cui tratti, se si escludono pochissime aggiunte successive, rimasero immutati nei due secoli seguenti, a parziale conferma della «tendenza, nel patriziato secentesco, ad utilizzare meglio le strutture feudali già in suo possesso, anziché ricercarne di nuove»[239]. In parte però, ed è un fatto che appare altrettanto indubbio, i capitoli rappresentarono una fase nuova nella storia della decima, una fase apertasi con l'innalzamento di barriere a difesa di un ordine secolare che era, e ancor più si sentiva, sempre più minacciato. Sarebbe infatti certamente riduttivo e semplicistico cogliere nella strutturazione dei capitoli e del *condominio*, nelle modificazioni del sistema degli incanti e nei cambiamenti intervenuti nei rapporti tra la Decima Grande e la comunità rurale, come pure nelle stesse più volte citate catasticazioni, una sorta di naturale evoluzione 'gestionale': al contrario, molti di questi eventi solo difficilmente sono riconducibili a trasformazioni e progressi 'interni' alla Decima Grande, mentre sono invece del tutto collegabili a spinte indotte da un adattamento forzato a repentini cambiamenti e da una valutazione, altrettanto attenta, effettuata dai *compatroni* in merito al fatto che le cose non erano e non andavano più come prima.

Tornando dunque alle restrizioni imposte ai decimali, oltre al divieto di compartecipazione di più fideiussori, i capitoli degli incanti

[238] Cfr. BERNADSKAJA 1957, p. 793-805; FASOLI 1973, p. 295-296.

[239] GULLINO 1980, p. 173; cfr. anche BORELLI 1986a, p. 9: secondo cui il «patrizio veneziano è 'signore' nel senso pieno della parola adoperando tutti quegli strumenti giuridici che la consuetudine gli offriva – magari da tempi risalenti – onde aumentare il prelievo a suo vantaggio del reddito agrario».

intimavano che l'appaltatore rinunciasse ad alcune precise poste dello statuto di Verona che regolavano i giudizi di decima e quelli contro i debitori insolventi: le tre poste riguardavano il «dar beni in pagamento, quando il debito eccede lire cinquanta», la «location de placiti» e la «prescrittion di dieci anni»[240]. In merito alla possibilità di liquidare un debito mediante una contropartita di uguale valore e non *in solidum*, gli statuti cittadini (libro II, capitolo L) disponevano precisamente che «si debitum fuerit L librarum, vel abinde supra, et debitor dare voluerit creditoribus de suis bonis in solutum valentibus quantitatem debiti, secundum extimationem faciendam per communes amicos, tunc creditor eligat unum, et debitor alium, ad extimandum possessiones, et bona mobilia debitoris, si se concordabunt; et si se concordare dicti extimatores non possent, extimatores communis Veronae dare debeant tertium extimatorem, qua extimatione facta creditor teneatur in solutum accipere; et ipse creditor non possit, nec debeat convenire, vel molestare debitorem volentem ita satisfacere, ut dictum est»[241]. In questo caso, era ovvio quale fosse il rischio per il *condominio*, che pur venendo soddisfatto per l'intera somma debitoria, si sarebbe trovato a gestire beni o quant'altro assai differenziati, con tutte le connesse difficoltà al momento di effettuare le divisioni tra i *carati* dei *compatroni*.

Meno complesse e meramente formali erano invece le implicazioni della cosiddetta locazione dei placiti, intendendo con il termine la capacità e la possibilità di giudicare, regolate nella posta III del secondo libro degli statuti, secondo cui era possibile che «omnia placita generaliter locantur, intelligantur esse locata omnia placita appellationum, nullitatum, et quaestionum a X lib. supra cuiuscumque generis sint»[242]. In questo caso però i rischi, per il *condominio*, erano, come accennato, del tutto inesistenti, proprio perché la stessa posta faceva espressamente menzione al fatto che le cause di decima o quelle criminali non potevano che essere discusse dal podestà e dai rettori veneti che vi erano subentrati nelle funzioni.

Infine l'ultima rinuncia statutaria a cui i decimali erano sottoposti se volevano poter condurre in affitto una delle contrade della Decima

[240] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § II. Una menzione di tali clausole statutarie nella prassi contrattualistica veronese è segnalata da DAL MORO 1982b, p. 160; mentre per quella vicentina cfr. BELLABARBA 1981, p. 299.

[241] *Statuti di Verona* (1747), v. I, p. 116-117.

[242] *Ibid.*, v. I, p. 96-97.

Grande, riguardava la complessa questione della prescrizione decennale di un debito, nel caso in cui questo non fosse stato riscosso dal creditore. La posta degli statuti (libro II, capitolo LI) recitava in questo modo: «producenti instrumentum vel sententiam debiti ex causa mutui, vel ex causa venditionis animalium, vel cuiuscunque alterius contractus rerum mobilium, vel etiam si debitor confessus fuerit debitum, vel etiam si per testes probetur debitum, et debitor alleget solutionem ipsius debiti, quam dicat se fecisse, quamvis eam non probet, si per X annos creditor solverit, et de debito conquestus non fuerit, nec aliquid pro ipso acceperit, vel in territorio non steterit, et postea decennium transierit, perinde obstet exceptio decennii, et solutionis allegatae, ac si nulla interruptio facta foret; et ei post decennium audienti minime prebeatur»[243]. Niente di più pericoloso per il *condominio* che spesso si trovava a difendere strenuamente crediti di parecchi anni e decenni precedenti, mai riscossi, riscossi solo in parte, bloccati dalle estenuanti liti pendenti a Verona o a Venezia, riversati sugli eredi dei debitori originari, mentre poi, in altri casi, diventava quasi del tutto impossibile dimostrare la frode o il mancato pagamento arretrato. Il più delle volte questo significava dover infatti ricostruire, nella sede del dibattimento giudiziario, attraverso le testimonianze di decimali e di agenti, eventi e fatti anche remoti, con tutte le difficoltà che ciò poteva comportare, ben rese dal monotono ripetersi dei 'non ricordo', dietro a cui si nascondeva la ritrosia di una parte consistente della comunità nei riguardi della decima.

La naturale e spesso abusata facilità con cui i rettori, ma anche alcune tra le magistrature d'appello veneziane, erano disposti a concedere temporanee dilazioni del pagamento dei debiti, stava poi alla base delle ultime precise indicazioni dei capitoli in merito «a salvi condotti, fide, mandati, carte di conserva, e lettere ducali», come anche a qualsiasi «suffragio, o impedimento, col mezzo del quale [i debitori] potessero ritardar, o divertir il pagamento, accordato nei levati»[244] e a cui i decimali dovevano appunto rinunciare espressamente di ricorrere in qualsiasi caso.

[243] *Ibid.*, v. I, p. 117.

[244] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § II. Cfr. in merito al *salvo-condotto*, FERRO 1845-1847, v. II, p. 644-645: «in via civile è lo stesso che l'affida accordata al fallito, in forza della quale si sottrae dal fulmine dell'esecuzione, ed ottiene un certo periodo di tempo, per accordarsi coi suoi creditori»; SANCASSANI 1981, p. 476; per le caratteristiche di procedimento sommario del placito cfr. FASOLI 1952, p. 90.

Esaminate fino ad ora nel dettaglio le limitazioni legali imposte agli appaltatori, come anche le norme che regolavano la condotta degli incanti, restano ora da ricostruire le operazioni successive, relative alla raccolta vera e propria dei prodotti e pure anch'esse sottoposte ad una serie altrettanto minuziosa di vincoli e di obblighi[245]. Chi levava dunque l'incanto, doveva organizzare a proprie spese la raccolta nei fondi decimati della contrada (o delle contrade) per cui si era impegnato assieme ai suoi fideiussori: una volta effettuata la decimazione, doveva poi portare il tutto nei granai della Decima Grande. Alcuni dei *pacta* ricordati negli incanti quattrocenteschi prevedevano, quando il regime condominiale era ancora lontano a venire, che ogni appaltatore consegnasse la quantità di cereali maggiori o di quelli minori alla corte del *compatrone* a cui era stata assegnata, al momento dell'incanto, la contrada in questione: «quod teneat conductorem blada in paleis supra aras locatorum divisa frumentum a granata, et a siligine in cavaiono tritulata et solvere vigintiquinque minalia frumenti pro quoque plaustro, et ea conducere supra solarios locatorum predictorum in Cereta bene sici, palati, et sine cavazal et vitulos, duas partes frumenti, et una parte siliginis»[246].

Tali regole, che ritroviamo per tutto il Quattrocento e per buona parte del secolo successivo, confluirono direttamente nei paragrafi dei capitoli seicenteschi, anche se, in sintonia con quanto abbiamo visto in precedenza, niente è più lasciato alle disposizioni di vaghe consuetudini: ad ogni momento, ad ogni azione, ad ogni compito del personale addetto e ad ogni carico degli stessi decimali nei confronti del *condominio*, venne attribuita una specifica norma e un'altrettanto precisa ammenda in caso di incuria. Terminata dunque la decimazione, gli appaltatori avrebbero dovuto «condur [...] le faglie, in quell'ara, che li sarà disegnata [sic] dagli signori della decima»[247], facendo attenzione,

[245] VOGT 1972, p. 104: «la perception de la dîme est souvent régie par de minutieuses procédures».

[246] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430); *Ibid.*, c. n. n. (24.V.1444: «Item teneat et debeat conducere blada in garba super aris locatoris in Cereta et facere cavagionos frumenti divisim a silliginis et a granata»); *Ibid.*, c. n. n. (1.VI.1567: «quod conductores decimarum solventes frumentum dominis decimarum praedictarum, debeant illud mensurare super horreis, seu granariis dictorum dominorum in Cereta», il che prova, ad esempio, che la collegialità della raccolta non fosse ancora in vigore).

[247] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § III. Altri esempi di tale normativa in ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654: «che il raccolto di qual si voglia sorte di rag-

per tutto il tempo delle operazioni di portare «di sera in sera […] il formento sopra gli granari, che li verran dati dalli signori compadroni»[248] e di «metter una chiave, sopra gli uscij de medesimi granari, e tenerla appresso di sé stessi»[249]. Nei giorni successivi i *batarelli* (assoldati a spese dei decimali) avrebbero provveduto alla battitura dei grani sull'aia e alla separazione tra grani maggiori e minori, prima di inviarli alle rispettive corti dei capi dei *quinti*[250]. Particolare attenzione era riposta dai capitoli alla qualità dei prodotti: così il frumento avrebbe dovuto corrispondere al «formento chiamato d'affitto, bello, netto, puro, et ben crivellato, al modo e forma, che si pagan i livelli perpetui di formento, tal che sia il formento schietto, e senza alcun'altra compagnia, dovendo il crivellatore, che dovrà crivellare essi formenti, esser eletto dalli signori della decima, ma pagate le di lui mercedi dalli decimali»[251]. Il frumento portato ai granai della Decima Grande, doveva essere già «ben secco, et ben appallato»[252], mentre in caso contrario il *condominio* si sarebbe preso la «libertà di farlo solare, ventare, e palare, tanto che sia bene, a spese però dei decimali»[253].

gione della predetta decima sia condoto alla corte ordinaria delli sudetti signori pattroni»); ASVR, *Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, 1565: «quelli che levarano dette decime siano obligati condurle a beneplacito di nui signori in li cortivi nostri»).

248 Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § IX. Cfr. ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Novaglie, sec. XVIII: «che parimente li menuti debbino esser a spese de detti decimali condoti sopra li granari delli predetti pattroni, et de tempo in tempo cioè il formenton a spese et fasolli al tempo della rascossa di esso, et cinquantino et miglio come altro al suo tempo»).

249 Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § IX. Cfr. ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599: il conduttore era obbligato «di metter di sera in sera il formento che si batterà nella camera solita», tenendo una chiave per sè e una per i *compatroni*).

250 Conferme a queste procedure si hanno per Isola della Scala (sec. XV), cfr. CHIAPPA 2002c, p. 78.

251 Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § VI. Cfr. ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599: «che il formento debbi esser ventato a due palle, lodato dalli conduttori di mercà vechio, et anco solato se parerà alli sudetti padroni»); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654: «che il formento sia, avanti si metta in granar, ben seco et ben governato […] il formento dell'affito sia ben crivellato e ben netto, a piacimento delli sudeti signori patroni»).

252 Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § X.

253 *Ibid.*, § X. Cfr. ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599: i *compatroni* potevano «quando non gli piacesse il formento come di sopra di poterlo far crivelar cioè spolverar, et cimar con il calo di doi minali per carro»).

I capitoli contenevano inoltre analoghe disposizioni anche per gli altri generi che usualmente erano esatti: le uve, ad esempio, sarebbero dovute essere «nere, belle, non potendone dar più d'un carro per quinto, di bianche, separate però dalle nere»[254]; per il miglio, e plausibilmente anche per gli altri minori, i decimali erano invece «tenuti et obligati di solar, crivellar, spolverizar, e cimar» quello «che vorran dare, per pagamento dei loro levati»[255], mentre infine i fagioli dovevano essere «belli, buoni, e netti»[256] prima della definitiva consegna.

Al momento della rimessa dei grani, questi dovevano venire preventivamente misurati dagli incaricati degli appaltatori davanti ai capi dei *quinti* interessati, rispettando un procedimento che così veniva descritto nei capitoli stessi: «che quelli, dai quali saran state levate le dette decime, quando misureranno e consegnaranno il formento alli signori, tenir debbano il minale, un piede lontano dalla mota dello stesso formento, e non tener il piede, overo altra cosa, appoggiata al minale, mentre il formento verrà misurato»[257]. Ed è giocoforza avvertire, pur solo alla luce di queste indicazioni, quale tensione doveva caratterizzare l'insieme delle operazioni appena descritte, con i rappresentanti del *condominio* intenti a controllare fin dove possibile l'operato degli appaltatori e questi ultimi pronti ad approfittare, al limite del consentito, della situazione. Episodi comunque non nuovi, anche senza oltrepassare il confine del territorio veronese e che ben fanno intendere i motivi di un ulteriore rimarco delle modalità di misurazione dei grani, ma anche fino a che punto potessero arrivare l'astuzia e la malafede dei decimali: «sian anco obligati i decimali, quando misureranno, come sopra, il formento alli signori delle decime, dopo haver, la prima volta, colmato il minale, di colmarlo di nuovo tre altre volte con la pala, et all'hora poi rasarlo, e così far sempre di minal in minale, et quello d'essi decimali, che contrafarà, caschi in pena de minali dodici di formento, i quai restin applicati a quel padrone, al quale fosse stato consegnato detto formento, per risarcirlo del suo danno, poiché, se altrimente venisse fatto, li padroni resterebbero ingannati dai

[254] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1c, § V.

[255] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1d, § VI.

[256] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1e, § III.

[257] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XII. Su tali espedienti si sofferma ad esempio TUCCI 1973, p. 589.

decimali, i quai, per altro, con due palate, colman il minale, e così mai si ritrova poi il formento della sua giusta misura»[258].

Il pagamento del levato di decima rispettava grosso modo la scansione di tempo che intercorreva tra gli incanti dei grani maggiori e di quelli minori; alla «madonna d'agosto»[259] (cioè il 15 agosto) dovevano essere pagati gli incanti di maggio del frumento e quelli precedenti di aprile, relativi agli animali, mentre invece a settembre scadevano i termini per la definitiva soluzione dei grani minori e dei fagioli: ed è interessante poter cogliere, a distanza di un secolo, e dopo la definitiva stabilizzazione del *condominio*, la restrizione di quei margini di tolleranza che tra Quattro- e Cinquecento ancora venivano incontro alle esigenze dei decimali. Ad esempio, nel caso del miglio, un *pactum*, citato in un incanto del 1559, precisava «che tutti quelli o quello che levarrà le decime de milij sian tenuti et obligati haverle pagate per tutto el mese di settembrio perchè viene insieme cum la melega, et chi non potrà pagar melega possino et debbino pagar dui minali de meglio per tre di mellega»[260]. Al contrario, nei capitoli seicenteschi del miglio, di tale possibilità 'alternativa' si era persa qualsiasi traccia: i decimali delle contrade interessate avrebbero dovuto corrispondere, senza dilazione entro «il giorno di S. Lucca» (18 ottobre), il miglio della decima e nella qualità di cui si è gia detto, «in pena, di minali venti cinque di miglio, applicati alli signori di quel quinto, nel quale accadesse la trasgressione»[261].

Non vanno poi tralasciati quei differenti emolumenti – nella documentazione della Decima Grande sono significativamente chiamati «regaglie»[262] – a cui i decimali dovevano pure concorrere, nel rispetto dei patti e dei vincoli stabiliti dalle modalità di incanto. A prescindere da qualche traccia quattrocentesca di tali contribuzioni suppletive

[258] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XIII. Sulle modalità della 'rasatura' cfr. SILBERT 1972, p. 143-144; GEORGELIN 1968, p. 518 (ad Anguillara si misurava a «sacco colmo» e «sacco raso»); sul loro significato 'sociale' TUCCI 1973, p. 608-609; VARANINI 1985b, p. 113.

[259] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1b, § III; ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654: «che il pagamento dell'affitto di detta decima sia fatto per la festa della beata vergine delli 15 agosto»).

[260] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.VIII.1559).

[261] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1d, § VI.

[262] ADGC, F14, c. n. n. (16.IX.1696); cfr. ARDUINI 1997-1998, p. 33. Per l'area europea in antico regime cfr. DESAIVE 1972, p. 48; HUNYADI 1982, p. 76.

(nello specifico «quod [chi avesse levato l'incanto] teneat solvere viatori qui incantat eas [le decime di Cerea e Malavicina] duo minalia frumenti suo proprio pro sua mercede»[263]), sono ancora una volta i capitoli 'riformati' ad indicarne per esteso l'intera gamma: oltre a dover pagare parte del personale minore che interveniva nelle operazioni di raccolta (i carrettieri, i battitori, il crivellatore del frumento), i capitoli prevedevano che «i decimali, di cadauna delle [...] contrade, siano obligati pagar, di regaglia, un carro di bella, e crivelata segale, agli signori, per cadauna contrada della decima»[264], ma anche che «siano tenuti, et obligati, oltre il loro levato, dar al nodaro, che scriverà li presenti incanti, per sua mercede, un minale di formento, per cadauna contrada della decima grande, che sono minali sei in tutto, della qualità che, come sopra, sono tenuti pagar alli signori, et in oltre siano tenuti et obligati, dar al medesimo nodar altri minali tre formento, per cadauna d'esse sei contrade, che sono sachi sei, cioè quattro sacchi per lui, come procuratore, et due per il causidico, et avvocato, per ispedire le cause di dette decime, pur della medesima qualità, che si paga agli signori»[265]. Identiche modalità erano riservate anche per chi avesse incantato le uve e i cereali minori: nel primo caso al notaio sarebbero spettati «brenti due d'uve, per cadauna»[266] contrada di decima, nel secondo «un minale di miglio»[267] e un «minal di fagioli»[268] per la stesura del verbale dell'incanto, come altri «minali tre di miglio»[269] quale ricompensa per le scontate azioni legali che seguivano ogni anno la raccolta[270].

Infine, sulle spalle dei decimali rimanevano anche le spese 'vive' degli incanti: «i decimali, che levaran le decime di Sotto, di Mezo, et di

[263] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430).

[264] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XIV.

[265] *Ibid.*, § XXI.

[266] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1c, § IX. Cfr. ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Novaglie, sec. XVIII: «che detti decimalli siino obbligati dar per mercede al nodaro brenti uno [d'uva] et all'incantador la sua recognitione [rasura]»); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654: «chi leverà detta decima sia obligati pagar il nodaro, et campanaro giusto all'uso»).

[267] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1d, § IX.

[268] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1e, § IV.

[269] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1d, § IX.

[270] Non mancano d'altra parte le testimonianze in merito a chi tentava di affrancarsi da tali oneri aggiuntivi, cfr. ADGC, F3, c. 17r (mandato del podestà di Verona Vincenzo Gradenigo, 13.XII.1729).

Malavicina, siano obligati dar all'incatator, un minale di formento, per cadauna di esse contrade, che sono in tutto minali tre, della sudetta qualità, oltre il debito del loro levato»[271], a cui dovevano poi essere aggiunti un ulteriore brento di uva[272], un minale di miglio[273] e due quarte di fagioli[274], per ciascuna contrada messa all'incanto.

Ma al di là delle modalità intrinseche alla raccolta e alla divisione dei prodotti, la profonda differenza tra i capitoli elaborati nel primo Seicento e la serie di *pacta* precedenti, si coglie in modo emblematico prestando attenzione al problema dei ristori, forse appunto uno dei motivi di più aspro contendere e di strascico tra i decimali e il *condominio*. Per ristoro, ed il termine non è di per sé limitato al solo ambito delle decime[275], si intendeva la possibilità – in caso di guerra, tempesta o altre calamità naturali di particolare intensità – da parte del conduttore di una *possessione* o, nel caso specifico, del decimale che aveva levato l'incanto di una o più contrade, di arrivare ad un accordo con il proprietario o il *condominio* per un pagamento ridotto, rispetto alle clausole contrattuali o alle stipule predeterminate[276]. Negli incanti della Decima Grande del Quattro- e del Cinquecento vi erano ampie attestazioni alla possibilità del *restaurum*, anche se sostanzialmente l'unica causa contemplata, come sarà anche nei secoli seguenti, era la tempesta: «si aliqua sors dictae decimae tempestatur, quod teneat facere re-

[271] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XXIII; cfr. FERRARI 1930, p. 70: chi levava l'incanto delle affittanze della *Campanea* veronese era tenuto alla contribuzione di «un ducato al notaio 'per mercede dell'incanto [...] s. 45 all'incantador'».

[272] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n.5.1c, § IX.

[273] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1d, § X.

[274] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1e, § IV.

[275] Per le clausole del ristoro nella contrattualistica agraria veronese cfr. CIPOLLA 1897, p. 10, 16-17, 22-23 (patti di ristoro cinquecenteschi per i compensi dei *saltari* del comune di Tregnago); FERRARI 1930, p. 71; BORELLI 1982c, p. 120-122; CHIAPPA 1987, p. 82; DAL MORO 1982b, p. 170-171; mentre per il vicentino ulteriori esempi delle modalità del ristoro in BELLABARBA 1981, p. 299; ZAMPERETTI 1985b, p. 184; in generale anche GIORGETTI 1974, p. 335; ZENDRI 1998, p. 659 (area trentina). Il problema dei ristori affliggeva anche i decimali d'oltralpe, cfr. RUWET 1972, p. 69; VOGT 1972, p. 110; SILBERT 1972, p. 135; HEAD-KÖNIG – VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 174-175; CHARBONNIER 1972, p. 188; FRÊCHE 1972, p. 232.

[276] Per qualche esempio, tratto da documentazione pievana, cfr. GALVANI 1970-1971b, p. 411 (nota n. 2: 1574).

staurum»[277] (1437), «propter tempestate fiat restaurum secundum consuetudinem»[278] (1444).

Riesce però difficile quantificare in che cosa consistesse la consuetudine appena addotta, per cui, oltre all'attestazione della pratica, risulta impossibile spingere l'interpretazione del documento e le effettive modalità attraverso le quali i decimali potevano vedere in parte mitigato il loro debito nelle annate avverse[279]. I capitoli seicenteschi risultano invece molto più ricchi di particolari in merito al problema, permettendo quindi di 'tarare' con buona precisione le diverse sfumature delle modalità del ristoro: in caso di tempesta, dunque, i decimali erano obbligati «nel termine di giorni tre, haver denontiato nel vescovado di Verona, alli signori compadroni ecclesiastici, et alle case di cadauno dei signori secolari, in Verona, giudicialmente in persona, il danno dato dalla tempesta»[280], passato che fosse il detto termine, il *condominio* poteva rifiutarsi di pervenire a qualsiasi accordo.

Oltre a ciò, vi erano però anche delle ulteriori, quanto significative, precisazioni, tra cui il fatto che, nel caso in cui «il danno non eccederà la summa de minali trenta di formento per cadauna contrada»[281], i compatroni potevano optare per una duplice soluzione: o non pagare del tutto, oppure «ripigliar in sé stessi le decime tempestate»[282], cioè

[277] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.V.1437).

[278] *Ibid.*, c. n. n. (24.V.1444).

[279] Un esempio di ristoro quattrocentesco è stato rinvenuto in ASVR, *Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, 1474: «nota como adj 24 avosto 1474 se fu fato restoro […] per la tempesta», provvedendo conseguentemente al diffalco di quanto pattuito al momento dell'incanto, passando cioè da carri 126 a carri 119 di uva); ARDUINI 1995-1996, p. 44 (nel caso specifico, relativo alla Valpolicella tardo-trecentesca, la decima dell'uva subì una riduzione del 12% a causa della grandine).

[280] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XV.

[281] *Ibid.*, § XV. Cfr. ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 1150 (Caldiero, 1667-1669: in caso di ristoro, ma solo se il danno superava i D. 20 e se l'affittuario lo aveva comunicato ai *compatroni* entro quattro giorni e per il tramite di un pubblico ufficiale, si poteva procedere alle operazioni, dopo una preventiva valutazione di due estimatori comuni).

[282] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XV; ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654: «che in caso di tempesta che il signor Iddio non voglia, sia tenuti li signori patroni far il ristoro per quello serà stimato da comuni amici o vero sia in libertà tor indietro detta decima con paghar le mercede raggionevoli alli predetti decimalli»); ASVR, *Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 454 (Minerbe, 1654-1655: nei verbali di incanto di queste due annate è riportato un ristoro, a motivo di tempesta, in ragione di mezza quarta di cereali per ciascun campo decimato, un'indicazione che costituisce a ben vedere e soprattutto in attesta di ulteriori riscontri, un interessante 'parametro' di riferimento).

far riscuotere 'in casa' i raccolti colpiti dalla tempesta e, come abbiamo già detto, far eseguire il tutto a proprie spese. Le modalità di ristoro non si applicavano però indifferentemente a tutte le tipologie di prodotti esatti; ne venivano a beneficiare il frumento e l'uva – quest'ultimo prodotto pure vincolato al fatto che il «danno non eccederà due carra d'uve di decima per cadauna contrada»[283] – mentre invece ne rimanevano esclusi «legumi, lini, o altra sorte de grani»[284].

Significativo era poi il fatto che la possibilità di ristoro fosse prevista solo in caso di tempesta, mentre invece «per cause di nebbie, di venti, d'acque, o asciute»[285] non veniva praticata alcuna riduzione ai decimali; il quadro appena tracciato dovrebbe aver quindi permesso di capire la portata del rischio che ogni anno incombeva su quanti interagivano con il mondo della decima. Una sola annata negativa poteva avere conseguenze a dir poco devastanti nell'economia di una famiglia di appaltatori della *villa* e di quanti avevano contribuito a garantirne la solvibilità. A questo proposito i capitoli erano chiari e non lasciavano via di scampo a chi si fosse assunto il gravoso – ma occorre ribadirlo, anche remunerativo, nel caso in cui tutto fosse andato per il meglio – impegno della decima: «i decimali che saran, di tempo in tempo, siano obligati di dar intieramente tutto il loro debito, conforme il levato, non ostante che, per qualsi voglia causa, non riscuodessero»[286]. Al *condominio* non importava «se venissero impediti» nelle loro operazioni, anzi oltre alla completa soluzione del debito contratto con i *compatroni*, i decimali avrebbero dovuto «accusar, in Camera fiscale, gli disubidienti, et che non volessero pagare, dando in nota il numero dei marognoli, che saran pervenuti nelle pezze di terra di quei tali, ch'avessero ricusato di pagare»[287].

Il rischio insito nella decima, e lo vedremo tra breve, spiega la successione negli incanti, anno dopo anno, degli stessi nomi, delle stesse famiglie della comunità, che avevano raggiunto una solidità tale – spesso non disgiunta, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, ad

[283] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1c, § VIII.

[284] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XV.

[285] *Ibid.*, § XVI. Cfr. CIPOLLA 1897, p. 23-24: il ristoro dei compensi dei *saltari* di Tregnago (1568) non avveniva per «inondation de aque, venti, nebie seche et […] altre influentie de aere, se non che tempesta».

[286] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XVIII.

[287] *Ibid.*, § XVIII. Lo stesso era previsto ad esempio dai capitoli di incanto di Caldiero, cfr. ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero 1591-1599).

un'ampia proprietà terriera *in loco*, a sua volta incrementata grazie allo stesso meccanismo dell'impiego decimale – e una parallela fiducia concessa dal *condominio*, da potersi garantire anche negli anni meno felici. E non è un caso che progressivamente nel corso del Seicento e per buona parte del secolo seguente, molte di quelle famiglie che avevano predominato nell'incetta annuale degli incanti, abbiano visto declinare quasi del tutto le loro fortune: di alcuni di questi nomi diremo in seguito, affrontando l'evoluzione della proprietà fondiaria a Cerea e Malavicina, di altri riparleremo quando a breve affronteremo nel merito l'evoluzione secolare del rapporto tra la Decima Grande e la comunità. Quello che però qui interessa far notare è soprattutto l'insieme dei tratti del tutto aleatori ed imprevedibili, anche nel breve periodo, delle possibilità offerte dalla gestione della decima. In questo contesto, ad esempio, la peste del 1630 e successivamente la rapida e continua sequenza di scarsi raccolti che contraddistinsero gli anni della seconda metà del Seicento, se misero sicuramente a dura prova le entrate della Decima Grande, scardinarono del pari anche buona parte delle più solide famiglie di decimali cereani. Si trattò d'altronde di eventi non programmabili, e a cui, sia chiaro, si unirono tutta una serie di fattori concomitanti, che infransero, nel torno di qualche decennio, quei margini di vantaggio che avevano in precedenza permesso a tali famiglie di affrontare indisturbate le incertezze di qualche anno difficile e perturbato, senza peraltro assottigliare le proprie capacità di sopravvivenza e il proprio patrimonio fondiario.

9. *Un esempio di* 'grève de la dime'*: la causa sei- e settecentesca per la decima degli animali.*

A margine delle crisi congiunturali che flagellarono gli ultimi decenni del Seicento, si inseriscono anche gli eventi di cui stiamo per dare conto e che costituiscono sicuramente uno degli episodi più significativi per comprendere appieno l'intrico delle relazioni che intercorrevano tra la comunità e la Decima Grande[288]. Nel contempo, l'esito

[288] A partire dalla seconda metà del Seicento, è dato notare un aumento vertiginoso delle testimonianze archivistiche relative ad episodi di prolungata insolvenza di decime di animali (in genere agnelli e porci); la notevole coincidenza cronologica tra i casi considerati (anche se, ovviamente, non mancano testimonianze precedenti), giustifica in parte il tentativo di porre in relazione tale fenomeno con gli aspetti più complessi della congiuntura agraria regionale, in progressivo deterioramento nel torno di tempo com-

insperato della vicenda, culminato nella decisione della magistratura veneziana della Quarantia Civil Nova di liberare per sempre gli abitanti di Cerea e Malavicina dalla contribuzione della decima degli animali, merita una riflessione accurata, soprattutto alla luce delle motivazioni che spinsero – in controtendenza con quelle che, dalla conquista della Terraferma, erano state le linee guida della politica della Dominante verso le decime ecclesiastiche e i feudi decimali – la medesima magistratura a cassare d'un tratto un pagamento di cui era data per assodata la consistenza ormai secolare.

Che si trattasse poi di una delle entrate annuali più cospicue del *condominio*, lo dimostrano le accorate suppliche – come sempre ben orchestrate, quando era il momento di perorare alla Camera fiscale

preso tra la peste del 1630 e i primi decenni del Settecento: cfr. ASVR, *Morando*, b. XX, proc. n. 301 (Bonavigo, tardo sec. XVI: processo contro il monastero di S. Giorgio in Braida che si rifiutava di contribuire ai Morando la decima degli animali); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 216 (Isola Rizza, 1539: il processo contiene copia di diversi atti relativi a decime di animali, tra cui va segnalata una causa tra Marco e Gregorio Maffei, assieme a Leonardo Auricalco, pievano di Isola Rizza, contro la famiglia *a Bono* che non voleva contribuire la decima degli animali; la decisione è a favore dei decimanti); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 214 (Isola Rizza, 1589: interessante mandato del 1589 del vicario vescovile Filippo Stridonio contro i debitori della decima degli animali della pieve, in cui viene minacciata la scomunica in caso insolvenza, in sintonia con le recenti disposizioni tridentine in merito al tributo decimale); ASVR, *Pompei-Maffei*, proc. n. 617 (Borghetto-Valeggio, prima metà del sec. XVI: processo contro alcuni insolventi della locale decima degli animali); ASVR, *Campagna*, b. XXVIII, proc. n. 455 (Vigasio, 1718: nello specifico si tratta di un mandato del capitano di Verona Alvise Mocenigo che intima ai *compatroni* della locale decima di non continuare ad esigere la decimazione degli animali, «sin tanto da noi non sarà deciso quid ius sopra le raggioni et eccettioni respettivamente», a riprova comunque che vi era stato un tentativo da parte della comunità di porre in discussione la legittimità del tributo); ASVR, *Morando*, b. VIII, proc. n. 98 (Bonavigo, primi decenni del sec. XVIII: si tratta, anche in questo caso, di una controversia tra gli uomini della comunità e i decimali dipendenti dalla famiglia Morando; un mandato rettorile del 1755 e una successiva lettera avogaresca del 1760, confermano il mantenimento della contribuzione); ASVR, *Morando*, b. XXIII, proc. n. 353 (Bonavigo, 1750: mandato rettorile contro debitori insolventi della decima degli animali); ASVR, *Pindemonte-Rezzonico*, b. 498, proc. n. 1 (Bonferraro, 1682: mandato rettorile contro debitori insolventi della decima degli animali, sono pure ricordati provvedimenti simili del biennio 1663-1664); ASVR, *Clero Intrinseco*, b. XL, proc. n. 816 (Marega, 1736); ASVR, *S. Casa di Misericordia*, proc. n. 467 (Caldiero, 1747: secondo il parroco del luogo, la decima degli agnelli «è andatta in disuso», per quanto riguardava invece gli altri prodotti minori tutto dipendeva dalla «buona fede di chi riceve, sopra la creduta buona consienza» di chi conduce). Alcuni casi d'oltralpe (inerenti la progressiva scomparsa della decima degli animali o la messa in discussione del tributo) sono segnalati da FRÊCHE 1972, p. 220, 237; LORCIN 1982, p. 600.

uno sgravio consistente al proprio indice di contribuzione estimale – di alcuni tra i *compatroni* nelle loro polizze fiscali presentate nel 1745, a distanza di qualche anno dalla sentenza favorevole alla comunità[289]. I fratelli Torri lamentavano così una minore entrata «per non rascoder più li agnelli, porcelli e ligumi»[290], gonfiando gli eventi, secondo uno stile ben rodato, e includendo così anche ai legumi – che invece risultavano in questi anni regolarmente riscossi – tra le decimazioni resesi inesigibili: «essendosi perduta la causa per la rascossione della decima degli agnelli, e porcelli, che si faceva *ab immemorabili*» (famiglia De Medici)[291].

Prima però di entrare nel merito della vicenda, dovremo prestare attenzione ad alcuni antefatti che permetteranno di comprendere meglio le motivazioni che spinsero una parte della comunità, dopo alcuni fiacchi tentativi di qualche isolato contestatore, per lo più *sub umbra* di influenti famiglie del patriziato con interessi nella comunità, a coalizzarsi contro la decima degli animali, portando avanti una battaglia decennale fino alla definitiva soluzione a loro favore. Le prime insofferenze verso il tributo degli animali sono testimoniate dalla documentazione superstite a partire dall'ultimo decennio del Seicento, come appendice, comunque tutt'altro che marginale, di una più ampia contesa che vedeva contrapposto il *condominio* agli abitanti della sottile striscia di terreno, lunga all'incirca un chilometro, che costituiva il nucleo centrale dell'abitato cereano.

Tornando infatti brevemente alle figure utilizzate nel capitolo III per delineare i confini del territorio di decimazione della Decima Grande, non sarà difficile notare che il punto in cui tutte le contrade decimali si incontravano era costituito da un'oblunga e sottile lista di terreno, lungo cui appunto si sviluppava il nucleo abitato più consi-

[289] Il peso della decima degli animali nel complesso delle entrate della Decima Grande di Cerea, appare evidente se si considera, ad esempio, che chi ne appaltava annualmente la riscossione veniva escluso da qualsiasi altro incanto dei generi decimati; in altre parole, il cospicuo impegno economico richiesto agli affittuari e il correlato rischio di insolvenza, avevano fatto propendere il *condominio* per una limitazione ulteriore delle possibilità di azione dei decimali: «che tutti quelli o quello ch'hanno levato il presente anno la decima sì delli agnelli et porci come dei mazurumi, […] ch'a quelli o quello ch'hanno fatta la segurtà et li laudadori di quelli, non possino ne debbano levar decime de sorte alcuna ne far segurtade» [ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (27.VIII.1559)].

[290] ASVR, AEP, reg. 127, c. 793v.

[291] ASVR, AEP, reg. 121, c. 402r.

stente della comunità, tra l'altro ampiamente visibile nell'abbondante serie di rappresentazioni cartografiche coeve e, in parte, anche nell'attuale andamento 'verticale' del paese[292]. Orbene, secondo una testimonianza giurata del 1683, rilasciata al notaio Vivaldi di Cerea da due decimali che in passato avevano avuto modo di riscuotere la decima per conto del *condominio*, dal ponte esistente in prossimità del punto in cui la fossa Franco si immetteva nel Menago – in prossimità cioè della congiunzione meridionale tra le contrade di Campi di Sotto, Finisella e S. Vito – «sino al seraglio dell'illustrissimo signor conte Marco Antonio Verità cioè sino alle Colombare»[293], il terreno in questione non pagava decima di nessun prodotto coltivato.

Una parziale conferma a questa esenzione, risalente a tempi immemori e ovviamente mal tollerata dal gruppo dei *compatroni*, ci viene dal più volte citato elenco delle pezze esenti fatto redigere dal *condominio* nel 1672, secondo il quale «i signori conti Marco Antonio e Marco Verità, per una lor pezza di terra chiamata le pezze de campi quindici, non pagano decima, dopo ch'è stata la stessa pezza dalla parte di mezzogiorno cinta di muraglia per il già fu signor conte Gasparo loro avo»[294], con buona pace degli stessi *compatroni* e dei più volte ricordati decreti veneti cinquecenteschi che limitavano l'esenzione dei luoghi cintati alla massima estensione di C. 10. L'identificazione del *seraglio* dei Verità con i C. 15 del secondo documento in questione, dovrebbe essere stimata del tutto plausibile, considerandone anche l'ubicazione, che viene indicata al margine della contrada decimale di Passarin, in cui appunto si estendevano le propaggini della corte comitale[295]. La particolare struttura cintata della corte, su cui ci siamo soffermati, ci permette nel contempo di avanzare qualche ulteriore ipotesi sui motivi addotti per giustificare l'esenzione del nucleo abitativo della comunità: osservando, anche solo superficialmente, alcuni degli esempi di cartografia cinque- e seicentesca[296], non può infatti sfuggire, oltre alla

[292] Cfr. BRESCIANI 2000h, p. 106-107 *passim*.

[293] ADGC, F6, c. 48r.

[294] ADGC, F12, c. 15.

[295] La corte, tutt'oggi esistente, è segnalata e descritta in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 269-270 (scheda n. 103); in particolare il *seraglio* dei conti Verità è ben visibile, e con tale nome indicato, in una mappa redatta nella seconda metà del Settecento dal marchese Gabriele Dionisi, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 76 (riproduzione), 192 (scheda).

[296] Cfr. SANDRINI 1991b, p. 173-192 (in particolare le immagini alle p. 180-181, 183); SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 73-88.

conformazione prolungata dell'abitato, la massiccia presenza di case dotate di broli cintati da mura di protezione: e, sempre in merito all'esenzione dei dieci campi, occorre ricordare che l'iniziativa per porre termine all'abuso così frequente nel secondo Cinquecento, partì proprio da una supplica del clero veronese, particolarmente colpito dal sempre maggiore interesse dei cittadini per il brolo cintato. È dunque verosimile ritenere che anche il centro della *villa* conobbe gli strascichi di tali eventi, a maggior ragione se poi si considera che, nell'esile tratto di terreno in questione, sorgevano i palazzi e le dimore rurali della quasi totalità di quei membri del patriziato urbano proprietario di terreni e di ampie *possessioni* nel circondario.

Appurata quindi, anche se parzialmente, la presunta origine dell'esenzione decimale che privilegiava quella parte del territorio comunitario compreso, se prendiamo in considerazione la corografia del luogo, tra la fossa Franco e il fiume Menago, torniamo alla testimonianza di partenza che i decimali avevano rilasciato al notaio Vivaldi: oltre a confermare l'esenzione dei terreni indicati, i medesimi precisarono che, naturalmente, «dalli abitanti in questo recinto mai hanno riscosso da niuno di quelli decima de animali porcini»[297] e di quant'altro era solito decimarsi a Cerea e Malavicina. Forte di questa attestazione, di particolare rilievo appunto perché provata da persone sulla cui fiducia e sulla cui cognizione in merito alle decime del territorio, nessuno poteva obiettare, il consigliere del comune di Cerea[298], Giacomo Rigatel si rifiutò di continuare a versare al *condominio* un tributo che, alla luce dei nuovi fatti appurati, egli non avrebbe dovuto pagare.

La reazione dei *compatroni* non tardò a farsi sentire, come sempre più spesso accadeva in questi decenni: due mandati rettorili (5 dicembre 1681[299] e 9 maggio 1683[300]) intimavano al Rigatel e a quanti si erano nel frattempo aggregati, riconoscendosi frodati nei loro diritti dal *condominio*, di provvedere entro una breve scadenza al pagamento di quanto dovuto, pena, in caso contrario, l'usuale pignoramento coatto, che non tardò infatti ad essere applicato a tutti i morosi.

Nel 1683, la causa pervenne in discussione nel tribunale rettorile di Verona: il Rigatel avanzò con chiarezza le proprie richieste, adducen-

[297] ADGC, F6, c. 48r.
[298] *Ibid.*, c. 47r.
[299] *Ibid.*, c. 43r.
[300] *Ibid.*, c. 44r.

do a riprova di quanto sostenuto che da tempo immemore «il loco sive casa ove abita […] et il sito dove s'attrova la casa è esente da ogni et cadauna sorte di decima»[301], chiedendo conseguentemente la restituzione di quanto indebitamente versato negli anni passati. Tra l'altro, anche se la cosa appare poco verosimile, il consigliere della comunità addusse che egli «non aveva [avuto] alcuna cognizione dell'esencione medema avendola [la casa] ereditata già due anni in circa dal q. reverendo don Francesco Regatello suo zio»[302].

Nella sua risposta alle argomentazioni del Rigatel, il procuratore della Decima Grande pose invece in evidenza che sia il consigliere che lo zio, da cui egli aveva avuto la piccola *possessione*, avevano sempre pagato il dovuto ai *compatroni*[303]: una giustificazione che non sollevava d'altra parte il vero problema, legato ad un'esenzione di cui tutti, compresi i decimali passati, erano al corrente e che invece il *condominio* sembrava intenzionato a cancellare d'un tratto, nel tentativo di ristabilire ordine nella sedimentazione di esenzioni e privilegi che avevano preso corpo nei decenni precedenti: «nuovo è l'attentato a fine di aggravare li possessori de beni immuni dalla decima essendo evidente il fine stesso di dilatare oltre i proprij confini la riscossione della decima illegittimamente pretesa»[304].

A questo punto il Rigatel, che denota nel suo comportamento processuale, una sicura conoscenza dei meccanismi decimali – certamente derivatagli dalla sua partecipazione, anche se marginale, come decimale nello stesso torno di anni[305] – chiese, sapendo bene quale sarebbe

[301] *Ibid.*, c. 51v (1.VII.1683).

[302] *Ibid.*, c. 52r (1.VII.1683).

[303] *Ibid.*, c. 53r (16.VII.1683).

[304] *Ibid.*, c. 54r (30.VII.1683).

[305] Le testimonianze a proposito si ricavano da ADGC, C3, c. n. n.: ad esempio nel 1683 lo troviamo impegnato in più incanti, con Filippo Ferrari e Martino Quartarolo, dei fagioli e del mais di Cerea e Malavicina, come pure del miglio per la contrada di Campi di Sotto; nello stesso anno, con Giacomo Corezzola e Domenico Trida prese in affitto la riscossione delle uve della contrada di Oltre Menago e di quella di Finisella (assieme ai citati Ferrari e Corezzola). Dopo una pausa di qualche anno, lo incontriamo di nuovo nel 1691 alle prese con il miglio di Finisella e con le uve di Oltre Menago e Passarin (in compagnia di Girolamo Mezanin e Domenico Fozato); poi ancora nel 1696 con le uve di Finisella (assieme ad Andrea Orlandi e Domenico Boneti), nel 1697 con il mais di Cerea e Malavicina e con le uve di Campi di Su (assieme al citato Orlandi e a Bernardo Marchiorin), per finire infine con un'ultima apparizione nel 1703 tra i decimali del miglio di Campi di Sotto (con Bartolomeo Mezanin e Giovanni Michelini): nel complesso, una 'carriera' nel mondo della decima cereana non troppo lunga e nemmeno troppo fre-

stata la risposta, che i *compatroni* producessero «il campione della decima stessa ad effetto che siino considerati dal scritturante li fondamenti avversarij»[306]. In mancanza di qualsiasi legittimazione di ampia portata – un fatto ad ulteriore a riprova che fino al 1721-1725 il *condominio* non poteva contare su nessuno strumento pienamente legittimante delle proprie ragioni – i *compatroni* produssero il noto elenco dei terreni esenti, redatto nel 1672 in base alla testimonianza di alcuni decimali esperti, elenco che comunque non comprendeva le pezze situate nel centro del paese e su cui appunto verteva tutta la discussione processuale[307].

Purtroppo a questo punto la documentazione processuale si interrompe, e non ci permette di conoscere l'evoluzione successiva delle vicende: in risposta alla dubbia nota del 1672, alcuni dei proprietari di beni e di broli «nel corpo della villa»[308] – solo per citare qualche nome i notai Brenzoni, i nobili Trivelli, i Marchesini, il comune, i Cerea, la pieve, i Da Campo, i De Medici, e i citati Verità – decisero di consorziarsi per continuare uniti la causa[309]. Da notare, comunque, che tra i membri del patriziato urbano solo i Brenzoni fecero proprie le opposizioni avanzate dal Rigatel, e con loro una nutrita schiera di proprietari rurali che incontreremo ampiamente in seguito (i Chiavegato, i Quartarolo, i Mezanin, i Bisson, gli Scarpacin): non pare invece che gli altri detentori di beni «in questo recinto tra la Fossa e Menago»[310] fossero interessati a veder riconosciuti i loro diritti di esenzione, o più verosimilmente, trattandosi per la maggior parte di famiglie direttamente coinvolte nella gestione della Decima Grande e legate al *condominio*, la causa del Rigatel e dei consorti appariva loro sotto una luce del tutto diversa.

Nell'impossibilità di verificare l'esito finale della causa di cui abbiamo appena dipanato qualche episodio significativo, anche se di primo acchito le prove di esenzione avanzate dal Rigatel risultavano difficilmente eccepibili, è il caso di prendere in considerazione un secondo episodio rivelatore della situazione della decima degli animali,

quente, se paragonata alle esperienze di molti tra i compagni con cui il Rigatel si trovò ad operare in questo torno di anni.

[306] ADGC, F6, c. 54r.

[307] *Ibid.*, c. 55r.

[308] *Ibid.*, c. 56r-v.

[309] *Ibid.*, c. 56r-57v.

[310] *Ibid.*, c. 56r.

episodio che prelude, come il precedente, alle successive vicende che porteranno alla revoca definitiva del tributo. Nel 1685 tale Paolo Amaldi (anche se poi nel processo che seguirà, gli interessati saranno molto più numerosi), *lavorente* del conte Carminati, si rifiutò di contribuire alla decima degli agnelli per quei capi che deteneva in soccida, come anche per i porci che dimoravano stabilmente dentro la striscia di terreno conteso nella precedente causa di Giacomo Rigatel (la corte domenicale del Carminati confinava direttamente con il *seraglio* dei Verità, estendendosi verso il centro dell'abitato[311]).

Anche in questo caso, la trafila giudiziaria seguita dal *condominio* seguì la prassi consolidata: al minimo ritardo nel pagamento, faceva seguito la citazione alla corte pretoria di Verona per l'ottenimento dell'usuale mandato coercitivo, che nel nostro caso venne concesso ai *compatroni* il 27 aprile dello stesso anno[312]. Il fatto che l'Amaldi risultasse alle dirette dipendenze dei Carminati, peraltro non legati in nessun modo al *condominio* (i conti acquisirono infatti una quota della Decima Grande solo nel primo Settecento), poteva preludere, come spesso accadeva in simili circostanze, ad ulteriori sviluppi. La lite non sarebbe terminata con il pignoramento dei beni e il risarcimento dei debitori, perché, nel caso specifico, l'interesse della famiglia comitale, esplicitato nel contratto di soccida di cui abbiamo fatto cenno, poteva garantire all'Amaldi una protezione e una tutela che in altri casi non sarebbe giunta fino ai tribunali rettorili della città.

La difesa dei Carminati, davanti ai rettori, si basò su un dato incontrovertibile e a cui gli stessi magistrati reggenti non avrebbero potuto rimanere insensibili: le pecore allevate da Paolo Amaldi, al di là della loro collocazione entro la lingua di terra esentata *ab immemorabili*, facevano parte del cosiddetto *tezon*, costituito a Cerea da un'area adibita dalla Dominante alla produzione di salnitro e quindi, a tutti gli effetti, strategica per gli interessi dello Stato. Le medesime pecore risultavano quindi «immuni da qualunque obligo»[313], compreso ovviamente quello della contribuzione decimale. La risposta del *condominio* – anche questa volta alquanto blanda ed affidata ad argomenti poco convincenti – alle richieste precise del Carminati, si limitò a ricordare che, ad

[311] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 273 (scheda n. 105).

[312] ADGC, F7, c. n. n.

[313] *Ibid.*, c. n. n. (22.VIII.1687).

esempio, in un altro *tezon*, quello di Soave[314], la situazione era ben diversa, appunto perché gli agnelli erano decimati senza nessuna opposizione da parte dei loro proprietari.

Trattandosi, comunque, di una materia delicata e, come abbiamo visto, comprensiva degli interessi più vitali della Dominante, la questione venne liquidata alquanto frettolosamente con una ducale dei Provveditori alle Artiglierie, da cui dipendevano gli approvvigionamenti di salnitro e il controllo dei *tezoni* della Terraferma. Questi ultimi giudicarono l'esazione decimale che il *condominio* si ostinava a richiedere ai Carminati, del tutto «contraria alli privileggi et esenzioni che godono li salnitrari» e soprattutto «non venendo tal corresponsione da molti altri tezoni di salnitro praticata»[315].

Questi due episodi, tra l'altro cronologicamente contigui, sono stati scelti, come già anticipato, per introdurre la causa che portò ad una delle perdite più pesanti per il *condominio*; essi vogliono soprattutto testimoniare il clima teso che dagli ultimi decenni del Seicento stava attorno all'esazione della decima degli animali, ben evidente nel ripetersi, pur entro contesti tra loro differenti, dell'insofferenza verso tale forma di tributo, ritenuto sempre più gravoso per un'economia che stava attraversando anni di difficile congiuntura. Anche se la maggior parte dei nomi a cui è stato fatto accenno appena sopra, apparteneva al patriziato urbano o all'altrettanto ristretta *élite* rurale di Cerea e Malavicina, non vanno dimenticati i molti piccoli proprietari, gli affittuari, i *lavorenti* e quant'altri, che vennero menzionati nei mandati rettorili per l'insolvenza della decima degli animali e puntualmente pignorati di quel poco che l'esattore inviato dal comune poteva rinvenire nelle loro misere abitazioni.

La tendenza diffusa ad evitare il tributo degli agnelli e dei porci non può dunque e non deve essere circoscritta a gruppi di pressione ristretti, i soli che, come abbiamo documentato nel caso dei Carminati, poterono perorare le proprie richieste ai tribunali della città, controbattere le tesi dei sollecitatori della Decima Grande, in poche parole,

[314] *Ibid.*, c. n. n. (17.IX.1687: «faccio fede et attesto a qualunque s'aspetta io sottoscritto arciprete della venerabile pieve di S. Lorenzo di Soave, si come le pecore essistenti nel Tezon di detto luoco hanno pagata la decima degli agnelli, come hanno fatto anco quelle degl'altri particolari»).

[315] *Ibid.*, c. n. n. (2.IX.1688). Tra l'altro le soccide di animali non risultavano soggette alla decimazione (ducale in data 30.III.1512 riportata anche in GLORIA 1855, v. II, p. 304-305).

spendere denaro e molto, per vedere alla fine riconosciuti i propri diritti. Abbiamo già detto della discreta leggerezza con cui i rettori distribuivano *salvi-condotti* e concedevano sospensioni per debiti (i noti *suffragi*), vale però la pena di sottolineare l'altrettanto favorevole propensione dei rappresentanti di Venezia nell'accordare mandati a favore dei creditori e nel far eseguire dalle comunità rurali i famigerati pignoramenti coatti, una facilità che appare del tutto evidente proprio nel contesto della Decima Grande. Al minimo ritardo, il procuratore del *condominio* tornava a Cerea con un mandato, la cui concessione non aveva di certo tenuto in considerazione le ragioni dei soccombenti: il mandato rettorile, in altri termini – nella generale visione che sottintendeva la politica di Venezia verso le decime e di converso quella dei suoi più diretti rappresentanti, basata sull'ineludibile assioma del *qui sunt soliti solvere solvant* – assurse a tutela dello *status quo* decimale. Solo in un secondo tempo, e soprattutto nella difficile eventualità che il destinatario dell'intervento rettorile fosse stato in grado di provvedere alla sua difesa e alla citazione della lite davanti al tribunale cittadino, poteva darsi il caso di una revisione ponderata degli eventi e delle ragioni delle parti.

Solo quindi in particolari circostanze poteva accadere che gli strascichi di un mandato potessero arrivare a stravolgere in parte l'ordine di un sistema secolare, circostanze che si riducono ben presto ad un unico denominatore, al denaro, cioè alla condizione *sine qua non* con cui era possibile mantenere in piedi, per quasi trent'anni, una causa presso le magistrature d'appello della Repubblica, nella speranza di vedere riconosciute le proprie ragioni. Vediamo quindi di percorrere per gradi quanto successe a Cerea qualche decennio dopo i pronunciamenti che abbiamo più sopra ricordato. Tra il 1698 e il 1700 Angelo Soave, un personaggio forse non del tutto estraneo, nel suo recente passato, con il mondo della decima, si era rifiutato di contribuire alla decima degli animali[316], come testificavano i mandati di pagamento fattigli più volte notificare dal *condominio*. Ancora una volta, come nel caso di Giacomo Rigatel, al Soave si aggregò in breve una nutrita schiera di consorti, pure interessati dai provvedimenti dei rettori, che impugnarono i mandati, decidendo di proseguire la causa davanti allo

[316] ADGC, F5, c. 101r (10.VI.1699: mandato del capitano di Verona Francesco Vendramin), 111r (28.VI.1700: mandato del giudice del Pavone).

stesso tribunale rettorile[317]. Una veloce sentenza del capitano di Verona confermò, in mancanza di prove oggettive da parte dei consorti, i diritti del *condominio*[318], ordinando poi il solito pignoramento per la copertura del debito fino a quel momento accumulato.

Un episodio tra tutti merita comunque di essere ricordato, proprio perché permette di cogliere il clima di diffidenza e di scarsa collaborazione che ampi strati della comunità – e non sempre, come accennato, si trattava di chi non aveva mai avuto legami con la Decima Grande – nutrivano verso il *condominio*: dopo la sentenza del rettore molti pignoramenti vennero effettivamente eseguiti, anche se nel torno di breve tempo la collusione del Soave con alcuni ufficiali del comune, aveva permesso il rilascio, anche se fraudolento, degli stessi beni requisiti ai proprietari[319]. Il ruolo del comune che qui appare del tutto marginale e subordinato all'azione di singoli ufficiali, cominciava d'altra parte a delinearsi lentamente, anche se si sarebbe dovuto attendere ancora qualche anno prima di una presa di posizione definitiva di chi reggeva le sorti della comunità contro il *condominio*: in un secondo tempo tali collusioni e soprattutto l'insieme di forze che entrarono in campo a contrastare l'iniqua esazione appariranno comunque in tutta la loro estensione e portata[320].

A distanza di due anni[321], il Soave e i consorti tentarono nuovamente di ricorrere al giudizio del tribunale rettorile, e anche questa volta la sentenza non esitò a condannarli «al pagamento della decima delli animali porcini tanto per il tempo passato […] quanto per l'avvenire, in quanto tenissero razza di simili animali, et ciò stante li antichissimi titoli, e possesso de signori compatroni della decima»[322]. Il tentativo di appello, presentato alla Quarantia Civil Nova, non andò più in là di una sospensione temporanea della sentenza, rapidamente

[317] *Ibid.*, c. 104r-105r.

[318] *Ibid.*, c. 106r (21.IX.1699).

[319] *Ibid.*, c. 123r (14.X.1700: mandato del giudice del Pavone); dopo i pignoramenti, effettuati in esecuzione delle precedenti ducali, «havendo presentito detti signori conpadroni che detto Beccar [l'ufficiale giudiziario del comune di Cerea incaricato alla riscossione] colludendo con detto Soave si sia fatto lecito senza alcuna scienza o permissione delli signori compadroni di restituire essi pegni a detto Soave» [*Ibid.*, c. 123r], ne viene quindi intimata la restituzione.

[320] Cfr. VOGT 1972: «la dîme multiplie les tensions et les conflits qui permettent de saisir sur le vif le degré de sensibilité et de cohésion des communautes».

[321] ADGC, F5, c. 124r-125r (25.V.1701).

[322] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 35 (21.III.1702).

revocata dal momento che il procuratore dei consorti cereani non si fece vedere nell'aula del tribunale veneziano[323]. L'eterogeneità della coalizione, la mancanza di una solida copertura economica e di un'altrettanto valida difesa, non giocarono certo a favore del Soave e dei compagni, a cui la resa convenne più che un'estenuante difesa già persa sul nascere. Non deve infatti stupire che quando, di lì a pochi anni, i consorti cereani tornarono alla carica con più valide argomentazioni, lo fecero forti della copertura del comune e dei suoi rappresentanti, che avevano deciso di accollarsi il procedimento: in caso contrario, ben difficilmente lo sparuto gruppo di piccoli proprietari sarebbe riuscito a mantenere in piedi una lite per oltre due decenni[324].

Tuttavia, nonostante le rinnovate conferme alle proprie prerogative di decimazione, le difficoltà di riscuotere la decima degli animali non accennarono a diminuire per i *compatroni* e per il *condominio*, che ancora tra il 1709[325] e il 1710[326] sentì il bisogno di rinnovare collegialmente l'incarico al presidente di turno per provvedere a quanto possibile e per porre fine al discontinuo e sempre più malagevole introito: «ne nasce un'indispensabile necessità di dover provedere con tali renitenti con le vie giudiziarie a preservatione del ius [...] valendosi e pottendosi valere per le spese occorrenti del denaro proveniente dalla decima de legumi, il quale resterà presso esso nobile signor presidente per valersene a misura del bisogno»[327]. E in questi anni effettivamente i mandati contro gli insolventi per la decima degli animali si susseguirono con una certa frequenza, mentre non mancarono nuove ed inconcludenti avventure tra le aule dei tribunali cittadini. Come quella che nel 1710 vide contrapposto al *condominio* un altro ex-decimale, Domenico Vedovel[328], che si ostinava ora a non corrispondere, sempre assieme ad altri, la decima in questione; gli eventi seguirono l'usuale

[323] *Ibid.*, p. 36 (23.III.1703).

[324] Un interessante esempio di collusione degli organi di amministrazione della comunità in vicende decimali (sempre comunque contro i locali *compatroni*), è messo in luce per una comunità vicentina da PEZZOLO 1985, p. 421-422.

[325] ADGC, F4, c. n. n. (10.XII.1709).

[326] *Ibid.*, c. n. n. (27.VIII.1710).

[327] *Ibid.*, c. n. n. (27.VIII.1710).

[328] Il suo coinvolgimento negli incanti della Decima Grande è riscontrabile in ADGC, C3, c. n. n.: nel 1707 è presente nell'incanto dell'uva della contrada di Campi di Sotto (assieme a Francesco Ongaro e Domenico Bozolin), l'anno seguente in quello dei fagioli di Cerea e Malavicina e in quello delle uve di Campi di Sotto (con Carlo Sandrini e Ercole Pozzan).

iter che abbiamo già avuto modo di ricordare ampiamente, prima con il mandato dei rettori[329] e poi con la discussione nel tribunale rettorile, conclusasi laconicamente a favore del *condominio* nel 1714[330]. L'anno successivo il Vedovel tornò addirittura alla carica con un più nutrito seguito di compagni, ma anche questa volta la causa venne nuovamente decisa a favore del *condominio*[331]. Ne seguì un tentativo di appello agli Auditori Nuovi, che concessero per breve tempo l'usata sospensione della sentenza, per poi confermarne *al laudo* il contenuto l'anno successivo, in modo analogo a quanto era avvenuto per il gruppo capeggiato da Soave: anche questa volta «l'interveniente di Domenico Vedovello [...] non [aveva] interposta l'appellatione, né [aveva] presentato le scritture»[332].

A distanza di un decennio da questi ultimi eventi, la lite o meglio sarebbe dire le liti, che da più parti tormentavano il *condominio* in merito alla decima degli animali, si avviava alla conclusione dopo anni di alterne e alquanto intricate vicende: i *compatroni* erano continuamente riusciti a far confermare i loro antichi diritti, ma questo non era bastato e continuava a non bastare per scongiurare definitivamente quella che era in pratica una sorta di rivolta latente che covava nella comunità. Protagonista dell'ultimo e definitivo episodio della diatriba fu l'erede di quell'Angelo Soave che aveva per primo dato inizio alla decennale vicenda, ancora una volta supportato da un folto gruppo di piccoli proprietari locali. Il fatto che le cose stessero per prendere una piega differente rispetto a tutti i precedenti fallimentari tentativi, apparve evidente al momento in cui i consorti decisero di fare appello, dopo il mandato[333] e la scontata sentenza sfavorevole dei rettori[334], alla Quarantia Civil Nova nel giugno del 1726[335]. Al momento della discussione della causa davanti alla magistratura veneziana, nel settem-

[329] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 36 (10.VI.1710).

[330] *Ibid.*, p. 36-37 (19.IX.1714).

[331] *Ibid.*, p. 38-39 (3.VII.1715).

[332] *Ibid.*, p. 40 (13.VIII.1716).

[333] *Ibid.*, p. 32 (mandato del capitano di Verona Leonardo Loredan, 12.IX.1725).

[334] *Ibid.*, p. 36 (sentenza contumace del capitano di Verona, 8.V.1726: una copia di questo documento è inserita nelle allegazioni processuali di un'identica causa per decima di animali che vedeva contrapposti, un trentennio dopo, la comunità di Bonavigo ai Morando, cfr. ASVR, *Morando*, b. VIII, proc. n. 98).

[335] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 36 (14.VI.1726). Per le reazioni del *condominio* a tale tentativo di appello cfr. ADGC, F4, c. n. n. (sessione senza data, ma certamente successiva al settembre 1726).

bre dello stesso anno, i consorti – dopo aver ottenuto una sospensione di due mesi per la sentenza rettorile[336] – giocarono la carta che poi si rivelerà decisiva per la vittoria della causa, appellandosi ad una ducale, a dire il vero non troppo recente, con cui il Senato, nel contesto di una serie di provvedimenti per prevenire la scarsità di bovini e altri animali che affliggeva la Terraferma, aveva intimato nel 1530 l'assoluto divieto di decimare qualsiasi tipo di soccida[337].

Nel frattempo, nel dicembre del 1727, il *condominio* aveva preteso a tutela dei propri interessi, che «sia dalli sudetti Soave, e Soffiato, e consorti, respettive fatto il deposito sopra il Santo Monte della città di Verona dell'importar della decima de porcelli a cadauno respettivamente toccante»[338], importo che sarebbe stato restituito nel caso di una sentenza loro favorevole: ovviamente i consorti continuarono a ricusare il deposito che li avrebbe esposti ulteriormente ad un eccessivo esborso di denaro (gennaio 1728[339]).

La prima sentenza della Quarantia venne comunque pronunciata a favore del *condominio* nel febbraio del 1728: trattandosi però di un provvedimento non unanime[340] (due giudici si erano dichiarati a favore, mentre uno aveva espresso parere contrario), i consorti cereani valutarono e infine scelsero la possibilità di un ulteriore appello, a cui seguì un'automatica sospensione[341] della sentenza appena pronunciata e l'intromissione ai Capi della stessa Quarantia, nel marzo 1728[342], per la definitiva discussione. Nel torno di qualche anno i consorti erano quindi riusciti ad arrivare fin dove nessun altro dei loro predecessori aveva osato avventurarsi, anche se tutto rimaneva ancora appeso ad una tenue possibilità: ed è proprio a questo punto della vicenda processuale, che data la già menzionata aggregazione del comune di Cerea al fianco dei consorti (settembre 1728)[343]: «intendendo unitamente con essi […] diffender la causa stessa»[344].

[336] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 37 (14.VI.1726).

[337] *Ibid.*, p. 40 (23.IX.1726).

[338] *Ibid.*, p. 41 (9.XII.1727). Sulla prassi del deposito *usque ad jus cognitum*, cfr. FERRARI 1903, p. 49 (Tregnago, 1507: causa per decima di *novalia*).

[339] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 43 (26.I.1727 m. v.).

[340] *Ibid.*, p. 44 (21.II.1727 m. v.).

[341] *Ibid.*, p. 45 (23.II.1727 m. v.).

[342] *Ibid.*, p. 46 (9.III.1728).

[343] *Ibid.*, p. 47 (7.IX.1728).

[344] *Ibid.*, p. 47.

Le motivazioni di una tale intervento possono peraltro essere solo ipotizzate, anche se appare piuttosto palese che dietro ai rappresentanti più influenti del comune e della comunità si potevano celare interessi ben più ampi e corposi: e la cosa non era certo sfuggita nemmeno ai *compatroni* che, in più di un'occasione, non avevano esitato ad affermare come «alcuni consorti cospicui di Cerea procurino coprirsi con la figura de poveri villici»[345]. Rimane comunque indubitabile che l'appoggio del comune costituì un'importante garanzia al successo del procedimento che, tra fasi alterne, si concluse solo dopo altri quattro anni di dibattimento nelle aule veneziane.

Nell'aprile del 1729[346] uno *spazzo di laudo* della Quarantia approvava in via definitiva la richiesta che i *compatroni* avevano avanzato qualche tempo prima, in merito al deposito cautelativo delle somme di debito che i consorti dovevano al *condominio* (compiuto nel giugno del 1730)[347]; mentre poi, nello stesso anno, presero avvio le deposizioni dei testimoni che, nelle intenzioni dei rappresentanti della Decima Grande, avrebbero dovuto certificare l'assoluta e rigorosa ragione verso la decima degli animali.

I *testes* presentati, e non poteva essere altrimenti, furono tutti decimali[348]: le testimonianze, concordemente univoche e lineari, iniziarono con il ricordare che almeno «fino al tempo delle armate»[349] (i. e. il passaggio di truppe durante la guerra di successione spagnola) tutti a Cerea e nelle sue pertinenze pagavano la decima degli agnelli, mentre al momento (1729) «essa decima de porcelli non viene pagata da circa dieci anni»[350]. Alcune indicazioni dei decimali riguardarono, tra l'altro, le modalità di riscossione che erano state adottate fino a quando il tributo non aveva cominciato a diventare di più difficile e complicata esazione: i proprietari degli animali «andavano ad avisare quando erano maturi detti animali, acciò fossero andati li affittuali a riceverli»,

[345] *Ibid.*, p. 52 (4.III.1731).

[346] *Ibid.*, p. 49 (2.IV.1729).

[347] *Ibid.*, p. 58-59 (18-20.VI.1730). I consorti depositarono la somma presso il notaio del vicario di Cerea: tale soluzione non soddisfece però i *compatroni* che ottennero un mandato rettorile contro la «troppo avanzata libertà» del notaio Giovanni Manfredi, costretto a depositare il tutto al massaro della Camera fiscale di Verona: cfr. ADGC, F3, c. 21r (mandato del podestà di Verona Vincenzo Gradenigo, 6.III.1731).

[348] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 49 (27.IV.1729).

[349] *Ibid.*, p. 51 (Giovanni Pignata q. Bartolomeo di Cerea, 11.VII.1729).

[350] *Ibid.*, p. 51 (Bartolomeo Bisson q. Vincenzo di Cerea, 11.VII.1729).

ad eccezione di quelli che avevano animali «alla catena, la quale non è obligata perché non dannifica la campagna ad alcuno»[351]. Tra i testimoni *vocati* ritroviamo anche il noto Giovanni Francesco Bresciani, il perito agrimensore a cui si deve la prima catasticazione decimale, tra l'altro «stato economo de signori compatroni […] anco di presente»[352]: nei suoi ricordi, la contribuzione della decima degli animali non aveva in passato mai suscitato nessuna difficoltà, anzi dai *compatroni* o «dalli affittuali de medemi è sempre stata rascossa la decima anco delli porcelli» e, per suffragare tali indicazioni, menzionò ad esempio che «un tal Giovanni Bresciani da Concamarise in tempo di sua vita mi esortava ad applicar altra condotta di tal decima di porcelli, esibendosi condurla meco in compagnia ad affitto, dicendomi, che vi era da far bene»[353].

A difesa delle loro ragioni i consorti – che nel frattempo si erano addirittura appellati alla sentenza rettorile del luglio 1715 che aveva condannato il citato Vedovel[354] – portarono invece alcune fedi rilasciate dai parroci di alcune comunità vicine (Isola Rizza[355], S. Pietro di Legnago[356] e Angiari[357]), le quali attestavano che nei rispettivi territori di decimazione non venissero esatte le decime dei porcelli: ma a queste prove risposero subito i *compatroni* citando i casi delle pur contigue parrocchie di Casaleone, Concamarise[358] ed Asparetto[359], dove invece «vien pagata annualmente la decima delli animali porcini»[360]. A dispetto però di queste ultime scaramucce, nel maggio del 1732 i Capi della Quarantia pervennero alla definitiva sentenza (*spazzo di taglio*), con cui cassarono definitivamente i precedenti pronunciamenti a fa-

[351] *Ibid.*, p. 53 (Giuseppe Sevarol q. Antonio di Cerea, 21.VII.1729).

[352] *Ibid.*, p. 54 (Francesco Bresciani q. Domenico di Cerea, 27.VII.1729); un'altra menzione del suo ruolo di economo del *quinto* Bianchi in ADGC, F3, c. 8v (mandato del capitano di Verona Tomà Mocenigo Soranzo, 24.III.1727).

[353] ASVR, CF, proc. n. 768, p. 54.

[354] *Ibid.*, p. 49 (24.XI.1730).

[355] *Ibid.*, p. 53 (19.VII.1731).

[356] *Ibid.*, p. 54 (2.VIII.1731).

[357] *Ibid.*, p. 56 (15.VII.1731).

[358] *Ibid.*, p. 62 (10.IX.1731).

[359] *Ibid.*, p. 63 (11.XI.1731).

[360] *Ibid.*, p. 61 (16.VIII.1731).

vore del *condominio*, dichiarando che i consorti di Cerea, d'ora in avanti «non siano tenuti a contribuir decima d'animali porzini»[361].

10. La comunità di Cerea, i decimali e la Decima Grande: un 'piccolo mondo' in movimento.

Alcuni anni addietro, nei suoi importanti studi sulla Valpolicella nel periodo compreso tra il Quattrocento e il primo Seicento, G. M. Varanini aveva avuto modo di cogliere, pur in una documentazione per molti aspetti sporadica e cronologicamente poco omogenea, alcuni dei tratti peculiari dei complessi legami che, nell'area considerata, intrecciavano la gestione della decima, ampi strati delle *élites* rurali e, non da ultimo, gli stessi detentori dello *ius decimationis*[362]. Le ipotesi anticipate dal Varanini, in alcuni casi appena abbozzate, proprio perché dedotte attraverso una documentazione 'parallela', avevano comunque contribuito a cogliere alcuni tratti peculiari del mondo della decima, tra cui spiccavano, senza dubbio, le 'ghiotte' opportunità offerte ogni anno dagli incanti delle riscossioni.

In particolare, sempre secondo Varanini, alcuni gruppi di *laboratores*, di affittuari, di fattori e agenti, connessi con la proprietà fondiaria urbana, ampiamente rappresentata nella Valpolicella, risultavano molto spesso tra i fruitori privilegiati della conduzione decimale e delle possibilità da essa offerte: nel complesso «il loro profilo sociale e 'professionale' non li distingue[va] con nettezza da coloro che sono prevalentemente livellari e piccoli proprietari. Tuttavia, la crescente incisività della proprietà fondiaria cittadina li porta[va] ad assumere un ruolo di crescente rilievo nel contesto locale, supportato dallo strapotere economico dei loro datori di lavoro»[363]. Il rapporto clientelare, di *patronage*, era dunque, nella Valpolicella della prima età moderna, una sorta di requisito indispensabile per poter accedere alla decima, ma nel contempo costituiva pure una garanzia, per i *compatroni* e per tutti gli altri proprietari delle quote decimali, che gli incanti e la delicata serie di operazioni che ne seguivano, sarebbero state commesse a persone fidate, integralmente solvibili e altrettanto facilmente control-

[361] *Ibid.*, p. 56 (15.V.1732).
[362] Cfr. VARANINI 1985a, p. 210-212.
[363] *Ibid.*, p. 222.

labili e dipendenti[364]: o, in altri termini «the support of 'city' capital may have enabled lower echelons of the peasantry to engage in lease farming, even if only as front-men or collectors for their urban or rural elite patrons»[365].

Con perfetta sintonia, le ipotesi indicate a suo tempo da Varanini, hanno trovato riscontro anche nel contesto della Decima Grande, pur se la specifica, quanto abbondante, disponibilità documentaria ha permesso di aggiungervi qualche ulteriore tassello. In particolare, è emersa una notevole corrispondenza tra i gruppi al vertice della proprietà fondiaria comunitaria (di cui vedremo meglio le caratteristiche intrinseche nel prossimo capitolo) e quelle famiglie che annualmente partecipavano alla nutrita serie degli incanti decimali, aggiudicandosi, in alcuni casi di generazione in generazione, la riscossione e la garanzia 'perenne', quanto sfuggevole ed infida, di una parte della redditività della decima[366]. In più casi inoltre, la stretta connessione, proposta per la Valpolicella, tra le famiglie di decimali e alcuni dei *compatroni*, è stata verificata anche per Cerea e Malavicina; per altri gruppi, – a denotare forse una maggiore articolazione sociale ed economica delle comunità della pianura – i rapporti di esplicita e diretta clientela, apparivano invece meno evidenti, ad esempio quando ad accaparrarsi gli incanti erano gli ampi strati dell'*élite* economica e politica del comune[367], 'indipendente' dal *condominio* e dai *compatroni*[368], oppure an-

[364] *Ibid*., p. 216: «l'assidua attività amministrativa fa sì che la stessa decima, lungi dal ridursi a semplice percezione, si configuri come un duttile strumento nel rapporto con gli altri proprietari cittadini e i proprietari coltivatori».

[365] MORAN 1982, p. 189.

[366] Ampie analogie in merito al rapporto tra l'affitto della decima e le gerarchie economiche dominanti nel mondo rurale, sono evidenti nel citato studio di MORAN 1982, p. 184-190; VOGT 1972, p. 127-131; FRÊCHE 1972, p. 239; EIRAS ROEL 1982, p. 342; AYMARD 1983, p. 1398-1399.

[367] Cfr. ZAMPERETTI 1985a, p. 376: l'autore, in merito all'evoluzione 'politica' cinquecentesca dei comuni rurali della Terraferma veneta, evidenzia ampiamente come «il comune si andava così sempre più caratterizzando come una sorta di istituzione privata, un centro di potere controllato via via da vere e proprie consorterie e interessato conseguentemente da scontri e conflitti che vedevano fronteggiarsi per la sua gestione fazioni contrapposte», in altri termini «palese espressione dei ceti principali oramai scissi socialmente dalla gran parte della popolazione» [*Ibid*., p. 379]. Per qualche ulteriore esempio cfr. POVOLO 1985, p. 761-762; MAIFREDA 2002, p. 194.

[368] Esempi del rapporto tra incanti di decima e preminenza sociale nell'ambiente rurale in VARANINI 1987b, p. 148.

cora alcuni dei rappresentanti più in vista del patriziato urbano, presente nel territorio, ma svincolato dalle quote della Decima Grande.

Alla base di tutte queste considerazioni, vi è ancora una volta un'ottima disponibilità archivistica – nel caso specifico si tratta delle copie notarili di più di duemila incanti annuali – che ha permesso di seguire, dai primi decenni del Quattrocento fino alla metà del Settecento, l'interazione tra la Decima Grande e parte della comunità (o meglio delle comunità) circostanti: le lacune, pur presenti, in particolare per i secoli più lontani, non si sono rivelate limitanti, dal momento che lo scopo precipuo della ricerca non era quello di ricostruire nel dettaglio e con precisione assoluta il succedersi dei nomi e delle persone coinvolte, quanto appunto quello di individuare un campione rappresentativo, per i secoli considerati, del multiforme mondo della decima. I risultati, tra l'altro, hanno ampiamente superato le aspettative, anche perché l'informatizzazione di tutti gli incanti che è stato possibile rinvenire e confrontare, ha permesso di cogliere, dal confronto di nomi e di circostanze, aspetti che sarebbero altrimenti sfuggiti nella 'ordinaria' ripetizione di un elenco.

La definizione appena data di 'mondo multiforme', nel complesso ben si attaglia a quanto emerso dallo spoglio degli incanti: accanto a famiglie che rimangono per secoli, di padre in figlio si diceva[369], nell'orbita della decima, ve ne sono altre, o altri singoli, di cui, dopo una fugace apparizione, non è dato di rinvenirne alcuna traccia. E altrettanto varie sono le sottili sfumature, solo parzialmente individuate, che differenziavano quanti, nei quattro secoli considerati, avevano colto il rischio remunerativo della decima: abbiamo detto del patriziato e dell'*èlite* comunitaria, più o meno stretta da vincoli di dipendenza con il *condominio*, ma accanto a questi che rappresentavano, e non potrebbe essere altrimenti, la continuità plurisecolare nella decima, non erano pochi quelli che intraprendevano l'avventura decimale con esiti molto spesso poco lusinghieri.

Allo stesso modo in cui, come vedremo in seguito, sarà alquanto arduo penetrare nella folta, quanto sfuggente schiera della proprietà parcellare della comunità, anche in questo caso, l'identificazione di questi decimali di breve o di brevissimo corso è stata a dir poco complessa e tortuosa[370]. Ne è emersa comunque una conferma dell'indo-

[369] Cfr. MORAN 1982, p. 185.
[370] Cfr. VOGT 1972, p. 133.

mita intraprendenza del mondo rurale, che, nel caso appunto della Decima Grande, costituisce l'altra parte, pur infinitesima e del tutto insignificante a confronto con i grandi numeri degli incanti maggiori, del mondo della decima: piccoli livellari, proprietari parcellari e quant'altri, attratti senza dubbio dal barlume di un minimo ma pur importante guadagno che sarebbe potuto derivare loro dalla raccolta di qualche genere minore, di poche foglie di lino, di qualche minale di avena. L'unicità temporale quasi assoluta di tali presenze minori negli incanti denota, senza ombra di dubbio, il senso di 'avventura' – di certo a lungo ponderata nei vantaggi e negli altrettanto incombenti rischi – che a tali temporanee incursioni nella decima, poteva essere attribuito da quelle frange del mondo rurale, aggrappate ad una ricchezza (o forse ad una 'non povertà') di recentissima acquisizione e di assai malagevole, se non impossibile, conservazione.

Il rapporto tra la decima e la comunità non rimase comunque inalterato nel corso dei secoli che fanno da sfondo alle vicende prese in considerazione; al di là delle storie e degli eventi che caratterizzarono le fortune, come pure le sfortune, delle famiglie che si accostarono alla gestione della Decima Grande, la cesura certamente più importante avvenne quando il *condominio*, da poco costituito e rafforzato, nel corso degli anni '20 del Seicento decise di modificare radicalmente i criteri con cui erano stati fino ad allora incantati i generi della raccolta decimale. Non si trattò – ne avevamo già accennato – di una scelta repentina ed immotivata: da tempo non mancavano i segni del malessere che attanagliava la gestione annuale della decima cereana. Le continue insolvenze, in netto aumento dopo gli ultimi anni del Cinquecento, l'incombente congiuntura critica che, a più riprese e prima delle catastrofiche conseguenze della peste di manzoniana memoria, aveva colpito anche la comunità, e parallelamente lo sfaldamento, dovuto a svariate ragioni, di alcune delle famiglie portanti nel novero degli usuali decimali[371], tutto questo giocava a favore di rapide decisioni per tamponare quella che, a tutti gli effetti, si stava preannunciando come una drastica emorragia di un'irrinunciabile risorsa nel reddito domenicale.

In questo contesto, dopo aver valutato attentamente la situazione che anno dopo anno non cessava di irrigidirsi e contrarsi – «consideratis considerandis pro maiori, ut creditur, utilitate omnium haben-

[371] Cfr. BELLABARBA 1985, p. 931.

tium ius et interesse in decimis»[372] –, il gruppo dei *compatroni* che formava il *condominio* decise di tutelare in una forma più diretta i propri redditi: una prima attestazione di un qualche cambiamento nelle modalità degli incanti risale al 1628, non a caso in corrispondenza di un'annata (come pure le successive e parte delle precedenti) particolarmente difficile per i raccolti di tutta la Terraferma. In una nota sottoscritta dal notaio a cui era stata affidata la stesura degli incanti, veniva posto in chiara evidenza che, nella stessa occasione, i *compatroni* riuniti al completo (un fatto che avvalora ulteriormente la precocità dell'esperienza collegiale), «unanimes et concordes statuerunt et devenerunt quod per presenti anno decime antedicte fromenti, fabarum et linorum de proximo recollendorum non ponantur ad incantum ut retroactis temporibus factum fuit sed ipsarum decimarum exactio fiet per suprascriptos dominos et alios habentes interesse in decimis ipsis comunibus tamen expensis ita ut quilibet dominus pro rata sue portionis concurat ad impensam»[373].

L'eccezionalità degli eventi e l'estrema penuria di cereali avutasi nella congiuntura del triennio 1627-1629, stavano ovviamente alla base della decisione di riscuotere 'in casa' parte delle decime, stante soprattutto la paura della possibile insolvenza di quei decimali che avessero deciso di sobbarcarsi la raccolta dei grani maggiori in tali condizioni. Nel torno di qualche anno, la peste e le nefaste conseguenze dell'evento sulla comunità – per inciso più della metà della popolazione perì nel corso del contagio – non contribuirono di certo a migliorare e a stabilizzare la situazione[374]. Dopo un breve periodo in cui ancora gli incanti tornarono a seguire gli usati termini, a partire dal 1639 il *condominio* decise definitivamente di non appaltare più i grani maggiori[375], a cui tra l'altro corrispondeva, nel complesso delle annue entrate di decima, la percentuale più rilevante. Non ci sono pervenute,

[372] ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 512, c. n. n. (decreto del *condominio* della Decima Grande di Cerea, 18.VI.1628).

[373] *Ibid.*, c. n. n. (18.VI.1628).

[374] Cfr. FERRARESE 2000, p. 70-77.

[375] L'ultimo incanto del frumento risale al giugno del 1638, cfr. ADGC, C1, c. 28r (13.VI.1638). Analoghe disposizioni risultavano in vigore nella comunità di Vigasio, un decennio prima delle decisioni attuate dal *condominio* della Decima Grande di Cerea, cfr. ASVR, *Morando*, b. XLIV, proc. n. 612 (1629: secondo la testimonianza processuale di un decimale, erano incantati pubblicamente tutti i cereali ad eccezione del frumento, per il quale direttamente «gli patroni fanno gli angoneri che la vanno a scuodere»).

purtroppo, informazioni più dirette e circostanziate su questa importante decisione che, come vedremo, oltre a cambiare radicalmente le modalità secolari degli incanti, incise non poco nel rapporto tra la comunità e la Decima Grande: le copie degli incanti rimaste e corrispondenti agli anni in questione, non lasciano però dubbi che da questo momento il frumento e la segale cessarono di essere raccolte da chi fino ad allora ne aveva levato la riscossione nelle annuali operazioni d'asta.

Un'ulteriore ed inconfutabile prova dell'importante modificazione intervenuta nel regime degli incanti cereani, è inoltre data dal fatto che, proprio a partire dal 1639, datano le prime registrazioni, tra i libri contabili della Decima Grande, della «spesa fatta nella raccolta de maggiorumi», con la precisa indicazione per ciascuna contrada del «formento levato d'ara»[376]: come espressamente statuito nel provvedimento del 1627, molto probabilmente rimasto tale anche in seguito, ad ogni *compatrone* sarebbe quindi spettata una porzione di spesa, direttamente tangente ai *carati* di decima posseduti.

Una prima implicazione dell'autonoma riscossione dei grani maggiori incise sicuramente sulla struttura amministrativa della Decima Grande: quanto fino ad allora era rimasto affidato ai decimali – in particolare i carri per il trasporto e le spese connesse alle operazioni successive (battitura e misurazione) – veniva ora a gravare direttamente sulle spalle del *condominio*, ai cui addetti, e in particolare agli economi, al notaio e al computista, veniva richiesto uno sforzo notevole rispetto all'immediato passato. Da questo momento, nella contabilità decimale, la voce delle spese di gestione, a dire il vero quasi del tutto irrilevante nella documentazione coeva[377], venne a costituire un discreto 'peso' nel computo annuo delle passività[378] (cfr. il grafico n. 7.13 in Appendice VII): nello stesso tempo, i cambiamenti in questione influirono indubbiamente sull'organizzazione dello stesso *condominio*, stimolando tutta una serie di interventi (non da ultimo la necessità di allargare notevolmente il gruppo del personale addetto alla raccolta e allo stoccaggio dei grani) che vi impressero una forma ed una struttura poi duraturi.

[376] ADGC, C1, c. 37r.

[377] Cfr. VOGT 1972, p. 106.

[378] Sulle caratteristiche e sul peso di tali spese di gestione, cfr. VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 84; BAULANT 1972, p. 35 (nota n. 5).

Prima però di vedere in quale modo la definitiva decisione di non incantare più i grani maggiori incise nel rapporto tra la decima e la comunità, bisognerà prestare brevemente attenzione ad un ulteriore tassello che permetterà di comprendere meglio gli eventi che si dispiegarono in questo cruciale torno di anni, nell'immediato periodo post-peste. Nella prima redazione dei nuovi capitoli degli incanti che risale, ed è un dato da non sottovalutare, al 1632, tra le clausole che non trovano raffronto nei *pacta* dei due secoli precedenti, ve ne è una che interessa peculiarmente il rapporto clientelare che alcune volte legava assieme i decimali e *compatroni*. Il testo in questione risulta estremamente sintetico e chiaro: «ch'alcuno dei signori della decima non possa far sicurtà, in modo alcuno, per quelli che levaranno le medesime decime, o alcuna di esse, né meno favorir alcuno, che volesse levarne alcuna»[379]. La rilevante novità di questa regola appare del tutto incomprensibile se si considera – e avremo modo di parlarne più ampiamente a breve – che nella norma, una discreta parte degli incanti quattro- e cinquecenteschi, risultavano strettamente permeati di questo stretto rapporto, a Cerea e non da meno nella Valpolicella studiata dal citato Varanini.

L'ipotesi che, a questo punto, sembra più plausibile per tentare di dare una spiegazione convincente e fondata di questa ultima disposizione capitolare, ma nel contempo anche della decisione – cronologicamente contigua – di cessare negli incanti dei grani maggiori, deve di necessità richiamare ancora in gioco i problemi e l'insieme di cause che qualche decennio prima avevano contribuito all'affermazione del *condominio* collegiale. La sensazione è che quindi, a cavallo degli anni più critici della congiuntura seicentesca, la strutturazione del *condominio* sia lentamente divenuta sempre più incompatibile con quelle che erano state le consuetudini di gestione e di amministrazione secolari della Decima Grande pre-collegiale: rimane certamente indubbio che un insieme di considerazioni pragmatiche ed ineludibili influirono sulla decisione dei *compatroni* di potenziare, quale unico strumento di salvaguardia degli interessi della decima, la prassi condominiale. Ma appare altrettanto certo che, abbastanza velocemente, il nuovo organismo di riferimento della Decima Grande subì un'energica involuzione, tesa a limitare o a ridurre fortemente, il ruolo avuto fino ad allora, dai singoli *compatroni* nell'ambito della decima: è poi evidente, consi-

[379] Cfr. *infra* Appendice V, Documento n. 5.1a, § XIX.

derati i tempi in cui questi eventi maturarono e si realizzarono, che si trattò di un processo molto veloce, di certo in risposta a problemi incombenti e che non avevano bisogno di ulteriore dilazione, di certo per vincere – anche se quest'ultima ipotesi trova difficile riscontro nella produzione documentale del *condominio* – le resistenze interne che comunque possiamo immaginare motivate ed aspre.

La linea collegiale prevalse in ogni caso, come abbiamo già visto, abbastanza in fretta, se si esclude lo strascico temporaneo della lite con la famiglia Emilei: non dovrebbe quindi apparire come un'eccessiva forzatura, il poter cogliere nella norma dei capitoli che impediva la fideiussione da parte dei *compatroni* e nell'autonoma raccolta dei grani maggiori, due significativi momenti nel processo di affermazione del *condominio*, entrambi accomunati da una chiusura preventiva degli spazi di manovra dei singoli, a tutto vantaggio della gestione comune. E anche se, a prima vista, la cessazione dell'incanto dei grani maggiori pare poco pertinente alle strategie collegiali *in fieri*, basta guardare alle conseguenze che tale provvedimento produsse per aver una più chiara dinamica dei fatti. A prescindere infatti dalle impellenti e sicuramente scatenanti necessità congiunturali, risulta difficile tralasciare di cogliere, nella nuova organizzazione impressa alla raccolta della più cospicua parte decimale, un ulteriore sforzo, teso ad imporre il controllo collettivo in un aspetto irrinunciabile nell'economia decimale, sottraendolo definitivamente alle manovre e ai giochi che ogni anno alcuni dei *patroni* più influenti si davano mena di organizzare a tutto proprio vantaggio, alimentando liti e tensioni che, a loro volta, si ripercuotevano immancabilmente sulla solidità del gruppo e sulla sua fattiva capacità di contrapporsi alle sempre crescenti spinte centrifughe che da più parti si facevano avanti.

Altri e comunque più evidenti furono poi i contraccolpi di questi eventi per quella parte della comunità più direttamente coinvolta con la Decima Grande: il divieto di fideiussione per il patriziato comportò ovviamente la progressiva rarefazione della presenza dell'ordine privilegiato negli incanti, con profonde conseguenze per gli stessi decimali della comunità. La perdita della solida base d'appoggio che era rappresentata, in alcuni casi, dalla *piezaria* del patriziato, fece emergere la necessità di trovare altrove, in particolare nell'ambito locale, chi fosse disposto ad assumersi il carico e i rischi della decima. In poche parole, questo fatto indusse la necessità di allargare il gruppo dei decimali, da questo momento costretti a garantirsi l'uno con l'altro: di converso quindi, l'impossibilità di ricorrere a fideiussori esterni com-

portò pure una riduzione significativa nell'impiego delle risorse disponibili per la decima. Se prima infatti, con la copertura economica garantita dai legami di clientela con qualche influente *patrono*, alcune tra le famiglie di decimali più agiate erano state il grado di impegnarsi simultaneamente in più incanti, specie in quelli dei grani maggiori, ora la possibilità di tali operazioni allargate a più contrade della Decima Grande diventava del tutto irrealizzabile. Ogni incanto e ogni contrada appaltata significavano una fideiussione *in solidum*, direttamente proporzionale al valore dell'incanto stesso e, venuta meno la solida garanzia del patriziato, non era stato sicuramente agevole rintracciare, anche tra i gruppi economicamente più stabili della comunità, analoghi sostituti, ancor più in un periodo di difficile congiuntura per la comunità[380].

La riduzione delle possibilità di lucro per i decimali cereani si accompagnò anche alla quasi totale scomparsa, tra gli stessi appaltatori, di quei patrizi, indipendenti come dicevamo dal *condominio* e dalle quote della decima, che spesso si facevano carico degli incanti dei generi maggiori, approfittando evidentemente delle buone possibilità di guadagno che la decima poteva offrire. L'esclusione, dopo il 1639, del frumento e della segale tra i generi sottoposti all'incanto, ridussero drasticamente l'offerta e l'appetibilità della decima anche per questo secondo gruppo, che nel recente passato si era rivelato molto ben nutrito e costantemente attento ad una delle decime più ricche della pianura veronese: gli incanti dei grani minori, dei fagioli, delle poche foglie di lino e delle uve non prospettavano di certo le medesime possibilità offerte dalle centinaia di minali di grani maggiori che anno dopo anno venivano esatti nelle campagne e nelle pertinenze di Cerea e Malavicina.

Le cose non cambiarono in meglio nemmeno per i decimali della comunità: la contingente riduzione dei generi incantati ebbe sensibili ripercussioni anche sui loro margini di guadagno. Prestando fede ai

[380] Non mancano, d'altra parte, le evidenti analogie tra questo fenomeno ed altre esemplificazioni della progressiva crisi che colpì, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ampi strati delle gerarchie economicamente più consistenti delle comunità rurali di Terraferma; ad esempio, per il vicentino si può rinviare a BELLABARBA 1985, p. 930: secondo l'autore «dal 1660 in avanti nessuno», tra gli appartenenti ai gruppi economici più in vista delle comunità, arricchitisi nel Cinquecento con un'oculata gestione dell'affitto intermedio, frammisto a marcate operazioni speculative giocate sull'onda del rialzo dei prezzi, «era in grado di cumulare più affitti in un'unica impresa».

TABELLA 5.2
Numero di incanti per singolo decimale: valori percentuali (sec. XV-XVIII).
Fonte: cfr. le tabelle n. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 (Appendice V).

SECOLO	NUMERO ANNUALE DI INCANTI PER SINGOLO DECIMALE								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
XV	72,2	18,5	4,0	3,5	0,6	0,6	0,6	-	-
XVI	74,3	17,9	3,7	3,2	0,9	-	-	-	-
XVII	59,6	18,8	11,0	5,0	2,2	1,3	0,9	0,5	0,7
XVIII	61,5	17,7	8,7	8,0	2,0	1,7	0,4	-	-

dati ricavati dagli incanti, appare infatti chiaro che dopo il 1639, la riorganizzazione del gruppo degli incantatori avvenne, e certo le alternative non furono molte, attorno ai generi minori: conseguentemente, le risorse distolte dal frumento vennero massicciamente impiegate nell'appalto dei grani minori, con l'evidente necessità di appaltare ogni anno più contrade e più generi per poter compensare in qualche modo i margini di lucro che potevano essere ottenuti in precedenza.

Questa tendenza appare dimostrabile alla luce dei dati contenuti nella tabella n. 5.2 che riassume, a sua volta, quanto elaborato nelle tabelle n. 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 (in Appendice V) per i quattro secoli documentati: la tabella in questione compendia a grandi linee la tendenza della frequenza, intesa quale partecipazione diretta, dei singoli decimali agli incanti annuali. Le cifre romane corrispondono in altre parole – ricordando, ovviamente, che si tratta di dati percentuali aggregati per secolo e rinviando alle altre tabelle (in Appendice V) per i dati assoluti, scorporati su base annua – al numero di incanti ai quali ogni decimale aveva preso parte nel corso di un singolo anno.

Orbene, proprio a partire dal XVII secolo, appare evidente una prima significativa contrazione nella fascia di frequenza minore, corrispondente cioè, nella media dei valori, ad una sola presenza annuale per ogni singolo decimale negli incanti, regressione che sostanzialmente si mantiene inalterata anche nel secolo successivo. Parallelamente, e a partire grosso modo dallo stesso periodo, si assistette ad un aumento, altrettanto evidente, delle percentuali relative alle classi di frequenza annuale maggiori, a conferma del rapido adeguamento intervenuto nelle strategie dei decimali, a seguito delle vicende seicentesche del *condominio* e delle mutate consuetudini di appalto. In altri termini, i decimali cereani trovarono conveniente, per mantenere un margine di ricavo sufficiente a bilanciare le spese e il rischio delle ope-

razioni, impegnarsi ogni anno in più incanti, per più contrade e per più generi, rispetto a quanto veniva fatto in passato. È indubbio dunque che la drastica riduzione dell'offerta decimale, incise profondamente sulle abitudini e sulle modalità degli incanti stessi: se liberò, come accennato, risorse prima impiegate nei più lucrosi incanti dei grani maggiori, d'altra parte ridusse a ben poca cosa quello che l'attività accentratrice del *condominio* lasciava ancora in mano agli esterni.

La possibilità di seguire passo dopo passo l'intrico delle vicende di quelle famiglie che si trovarono impegnate nel corso di più secoli con la Decima Grande, richiederebbe innanzitutto il vaglio di una documentazione molto più ampia, anche se, occorre dirlo, non è detto che ciò significhi 'automaticamente' una migliore disponibilità di materiale: l'archivio della comunità di Cerea che, unico, avrebbe forse consentito di cogliere meglio i legami tra i gruppi e le famiglie di decimali con la comunità, data purtroppo ai primi anni dell'Ottocento, dal momento che tutto il materiale precedente venne distrutto in uno dei moti spontanei che percorsero le campagne veronesi e padane nel 1809. Essenzialmente, quindi, gli incanti della Decima Grande, i due catastici già considerati, gli estimi territoriali e alcune serie di documentazione parallela, hanno permesso, in una prima sommaria ricognizione, di tracciare qualche profilo significativo di quanti avevano annodato nel tempo le proprie vicende a quelle della decima cereana.

Si è già accennato alla frequente permanenza di famiglie decimali per più generazioni: in effetti l'ereditarietà e la successione, a volte secolare o plurisecolare, tra gli appartenenti ad alcune famiglie di appaltatori, risulta essere una tra le caratteristiche di fondo del mondo della decima. A prescindere da eccessive generalizzazioni, la presenza, più o meno continua, di figli o di nipoti, a loro volta seguita dagli eredi più prossimi, dipese da una serie alquanto eterogenea di fattori, a cui solamente la ricostruzione di mirati *case studies* potrebbe rendere giustizia. Accanto alle famiglie più 'longeve' nel loro rapporto con la Decima Grande, addirittura per quattro secoli in alcuni dei casi più eclatanti, ve ne furono altre a cui spettò invece un ruolo più sfuggente, consumato nell'arco di un secolo o al più di qualche decennio.

In merito a quanto stiamo dicendo, non è difficile ritrovare, tra queste dinamiche, alcune evidenti similitudini con quanto verremo a trattare in seguito per gli assetti della proprietà fondiaria della comunità. Quel rapporto tra terra e decima che, alla luce delle fonti catastali, emergerà appena abbozzato e in un certo senso presupposto per quelle famiglie che tra Sei- e Settecento si collocavano al vertice della

GRAFICO 5.1
Famiglie di decimali: distribuzione delle frequenze secolari di presenza (sec. XV-XVIII).
Fonte: cfr. la tabella n. 5.8.

proprietà fondiaria della *villa*, sarà oggetto delle brevi note del prosieguo, che, pur basate su poche e marginali informazioni, serviranno, oltre che ad anticiparne e a confermarne la plausibilità, ad integrare più approfonditamente questo rilevante legame, permettendo nel contempo di coglierne alcuni degli andamenti di fondo. La natura precipua della documentazione – in particolare i già ricordati estimi rurali e le catasticazioni decimali – abbastanza tarda rispetto alla secolare sequenza degli incanti che datano appunto ai primi decenni del Quattrocento, ha in parte limitato l'oggettivo riscontro della base economica su cui poggiavano le famiglie di decimali di questi due secoli, anche se poi non sono mancati indizi e riscontri alternativi della loro posizione 'alta' tra le gerarchie della ricchezza comunitaria.

Un quadro complessivamente omogeneo – anche se limitato al numero di incanti disponibili per ciascun secolo (un contingente comunque significativo e fino ad ora unico per il territorio veronese) – della durata secolare del legame tra la Decima Grande e le famiglie dei decimali della comunità, è dato dal grafico n. 5.1 (basato sulla tabella n. 5.8 in Appendice V) che descrive l'evoluzione di tale rapporto per un gruppo di circa ottanta nuclei familiari nei quattro secoli in questione.

L'utilizzo dei dati emersi dall'elaborazione degli incanti deve d'altronde tenere preventivamente conto del differente 'peso' degli incanti rimasti, questo perché, ad esempio, le possibilità offerte dalle serie di incanti seicentesche non possono venire accostate a quelle molto minori delle scarse serie quattro- e cinquecentesche, a meno di non ottenere una distorsione apparente delle informazioni. Quanto viene di seguito proposto deve quindi essere considerato alla stregua di una

mera ipotesi di lavoro, di una sorta di tendenza secolare emersa dal confronto tra tasselli per certi aspetti abbastanza compositi: prescindendo dai pochissimi casi di frequenza plurisecolare (tra Quattro- e Cinquecento e fino a tutto il Settecento), il Seicento si presenta, ancora una volta, come il punto di svolta più significativo nella storia della Decima Grande. È infatti in questo secolo che si concentra il nucleo delle famiglie di decimali a cui va ascritto un rapporto con la decima cronologicamente limitato, esauritosi nell'arco di qualche decennio dopo una o due generazioni, ma è pure significativo che in questo stesso secolo si concludano anche alcune delle esperienze decimali più longeve, risalenti appunto al Quattro- o al Cinquecento, come è pure altrettanto vero che, in questo stesso frangente temporale, si avviarono quelle nuove collaborazioni, destinate poi a durare per il Settecento e alla base di alcune delle fortune 'borghesi' di cui daremo conto nel prossimo capitolo.

Il Seicento può dunque, non a torto, essere valutato come un periodo di costante transizione, un secolo contraddistinto dagli importanti cambiamenti gestionali nel *condominio* e nel regime degli incanti, dal frequente ripetersi di crisi e congiunture agrarie negative per la Decima Grande e per la comunità, ma anche il secolo in cui appunto è possibile scorgere i primi segni di un movimento di 'ricambio' interno alla comunità stessa[381] e, di riflesso, nel gruppo dei decimali. In parte, torneremo meglio sul problema seguendo l'evoluzione della proprietà fondiaria comunitaria: per ora si tratterà di anticipare e dare più concretezza a tali ipotesi, anche se le tesi di fondo rimangono e rimarranno nella sostanza invariate.

La crisi seicentesca ruppe, su differenti livelli, un'unità secolare che aveva cementato, come vedremo meglio, il mondo della decima ad un'*èlite* comunitaria in grado di controllare da vicino buona parte dei gangli amministrativi più importanti della *villa*, primo tra tutti il comune[382], anche se non mancano gli esempi di chi riuscì ad accaparrarsi il governo della pieve e di quant'altro implicava la possibilità di incrementare, attraverso una gestione piuttosto 'oculata' del patrimonio, le fortune di famiglia. Ed è significativo, a questo proposito, che ad esclusione di pochi e fortunati casi, tra gli incanti sei- e settecenteschi, le tracce degli appartenenti a questa 'vecchia' *élite* quattro- e cinque-

[381] Cfr. BELLABARBA 1985, p. 904.

[382] Cfr. CATTINI 1984, p. 216 *passim*, 219; ZAMPERETTI 1985a, p. 376-379.

centesca divengano sempre più scarne fino a scomparire del tutto. Rimane però difficile andare oltre la mera attestazione di presenza o di assenza tra i verbali di incanto della Decima Grande o tra le partite della proprietà fondiaria comunitaria; sfuggono purtroppo le cause intrinseche che contribuirono a tale sommovimento, anche se qualche ipotesi, in sintonia con la situazione regionale del secolo, può legittimamente essere avanzata: prima però di procedere con qualche considerazione conclusiva d'insieme, conviene gettare brevemente lo sguardo ad alcuni esempi concreti.

A questo proposito nella tabella d'appendice n. 5.8 sono stati riportati, sulla base della documentazione ricavata dagli incanti, i nominativi delle famiglie che nel corso di quattro secoli stabilirono un rapporto di collaborazione con la Decima Grande; per ognuna di esse è stato poi possibile indicare, per i secoli o per i decenni scelti come scansione temporale, un indice di riferimento della frequenza denominato VI (=Valore Indice), che ha permesso di confrontare tra loro situazioni cronologicamente sfasate. In altri termini, l'indice in questione, dato cioè dal rapporto tra gli incanti appaltati da una famiglia di decimali nel torno di un secolo o – ad esempio per il Seicento in cui la documentazione risultava distribuita nell'arco secolare con maggiore abbondanza, nell'arco di venticinque anni – e il numero complessivo degli incanti effettuati nello stesso periodo, ha permesso di valutare l'effettiva pregnanza secolare di ogni famiglia di decimali, stimandone, rispetto agli altri casi considerati, la collocazione concreta nel mondo della decima. Nello stesso tempo, l'indice VI ha quindi consentito di valutare, per il contingente delle medesime famiglie, l'evoluzione dell'incidenza della presenza plurisecolare negli incanti, dove riscontrata, garantendo cioè la possibilità di documentare l'eventuale declino o l'altrettanto plausibile 'fortuna', in relazione all'aumento o alla diminuzione del numero di appalti.

Per il Quattrocento e per il secolo successivo – dato che sussiste una significativa continuità tra le famiglie di decimali più influenti, almeno fino alle soglie della crisi seicentesca – è stato così possibile individuare tra alcune delle famiglie più ricorrenti, il nucleo portante nel legame tra la parte più prestigiosa della comunità e la Decima Grande[383]. Famiglie come quelle degli Avesani (*De Avesa*), dei Barbie-

[383] Sulla frequente ricorrenza nel rapporto tra decima e appaltatori cfr. ARDUINI 1997-1998, p. 32.

ri, dei Cavalcante, dei Chiavegato, dei Modenese, dei Negri, dei Quartarol e dei Sevarol, ma anche gli Ziviani, i Facin, i Ferrari, i Careri, che in parte avremo modo di incontrare ancora, al momento della disamina della situazione sei- e settecentesca della proprietà fondiaria nella comunità rurale, costituirono appunto il gruppo di referenti principali dei *compatroni*, che pure non disdegnarono di partecipare essi stessi alle annue attribuzioni della raccolta dei generi, come dimostrano le frequenti attestazioni dei Dionisi, dei Maffei o dei Brenzoni tra i decimali degli incanti. Come abbiamo già ricordato, la situazione documentaria di riferimento non sempre ha permesso di individuare con facilità le caratteristiche precipue di tutti i nomi attestati tra le carte della Decima Grande; le poche indicazioni di cui in qualche caso ci si è dovuti accontentare hanno comunque costituito degli indizi più che probanti per l'individuazione del nesso proposto tra decime, proprietà terriera e potere 'politico' comunale[384].

Così ad esempio, per la famiglia dei Cavalcante, la prima attestazione degli incanti fa riferimento ad un omonimo Cavalcante *notarius*[385], che nei decenni successivi cedette il posto al figlio (o al nipote) Francesco, il cui ruolo di sicura eccellenza nella *villa* è sicuramente testimoniato dalla sua presenza tra gli *homines loci*, riconosciuti al momento della visita pastorale di Ermolao Barbaro[386], come pure dalla sua menzione tra i consiglieri del comune che nel 1461, su incarico dell'allora *Gerardus archipresbyter*, sovrintesero alla *descriptio bonorum* della pieve cereana[387].

D'altra parte, i legami con la proprietà della pieve sembrano costituire un *trait d'union* ricorrente tra quanti si trovavano poi a gestire

[384] Su quest'ultimo aspetto e, in particolare, sul legame tra *élites* comunali e gestione del potere politico comunitario, cfr. ZAMPERETTI 1985a, p. 369-371: «attraverso la gestione delle cariche pubbliche si controllavano le finanze, si determinavano gli ambiti di azione del proprio villaggio, si occupavano le posizioni fondamentali del rapporto intermediario tra la comunità e il mondo esterno» [*Ibid.*, p. 370]; ZAMPERETTI 1987, p. 277.

[385] Gli incanti della Decima Grande che ne testimoniano la presenza sono in ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1430: fideiussore di Alberto Sevarol per i grani maggiori delle contrade di Campi di Mezzo e Passarin; 1431: fideiussore di Requiliano q. Giovanni Benedetto per i grani maggiori di Campi di Mezzo e per le uve di Oltre Menago).

[386] Cfr. BARBARO 1998, p. 227 (ottobre 1460).

[387] ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *[Inventar]ium bonorum [plebis Cerete]*, c. 2r (copia del 1584): tra i proprietari fondiari confinanti con la pieve, viene menzionata anche «domina Francesca q. Cavalcanti de Cereta» [*Ibid.*, c. 16v].

anche gli incanti[388]: Enrico *Barberis q. Joannes*, dell'omonima famiglia di decimali, la cui presenza tra gli incanti è abbastanza tarda, collocabile all'incirca negli ultimi decenni del Quattrocento[389], risulta tra i *testes* chiamati a verificare l'operato del gruppo di estimatori del già citato inventario del 1461, un fatto che non può essere considerato una mera casualità[390]. Altri, come ad esempio *Bartholomeus de Avesano*, sono invece menzionati nello stesso documento tra gli affittuari della pieve[391], e con lui Alberto Sevarol[392] (e poi il figlio Antonio) chiamato a ben più importanti incarichi, dal momento che risulta essere *massarius* del comune[393]. Accanto a questo primo gruppo di decimali dobbiamo poi aggiungere i Chiavegato[394], destinati ad una rapida ascesa

[388] Cfr. VARANINI 1985a, p. 212; ARDUINI 1995-1996, p. 47, 119, 122.

[389] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1484: Stefano *Barberius* incanta la decima dei porci con la fideiussione di Nascimbene *Barberius*); ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (Nascimbene *Barberius* incanta la *decima porcorum* per l'anno 1479).

[390] ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *[Inventar]ium bonorum [plebis Cerete]*, c. 4r.

[391] *Ibid.*, c. 8v, 9v, 13r; lo stesso (a prescindere da possibili omonimie) appare più volte tra le partite fondiarie del *Liber perthicationis* di Legnago (1419-1420), cfr. BARBIERI 1948, p. 48, 55. Per gli incanti cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1430: Pietro Paolo *De Avesa* risulta fideiussore di Pietro q. Martino per i grani maggiori di Campi di Sotto, mentre incanta direttamente le uve della stessa contrada e di Passarin; 1437: fideiussione del medesimo a Requiliano q. Giovanni Benedetto per i grani maggiori di Campi di Sotto).

[392] ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *[Inventar]ium bonorum [plebis Cerete]*, c. 9r; ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis sancti Zenonis de Cereta*, c. 13 (tra gli *affictuales denariorum* del 1479, come pure tra gli *affictuales frumenti* della pieve, troviamo menzionato Marco Antonio *Sevarolus*, mentre un altro Antonio q. Bartolomeo Sevarol presenziò agli incanti del medesimo anno, assieme al notaio del vicario di Cerea). La presenza numerosa della famiglia tra gli incanti della Decima Grande si desume dai citati verbali in ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1430: Alberto Sevarol incanta i grani maggiori di Campi di Mezzo e Passarin; 1431: Alberto Sevarol incanta le uve di Malavicina e fornisce la fideiussione al figlio Antonio per quelle di Finisella; 1444: Antonio Sevarol q. Alberto incanta i grani maggiori di Campi di Mezzo; 1458: lo stesso funge da fideiussore di Domenico *De Isolella* per i grani maggiori della contrada di Passarin; 1483: Francesco Sevarol funge da fideiussore a *Matteus capellanus* per i grani maggiori di Finisella). Alla famiglia Sevarol, nella seconda metà del Cinquecento era intestata una quota della decima di Isapola, cfr. la nota n. 241 del Capitolo III.

[393] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (21.V.1430).

[394] ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis sancti Zenonis de Cereta*, c. 10 (Bartolomeo Chiavegato incanta per il 1479 l'intera decima dei grani minori di Cerea e delle pertinenze); ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1483: i fratelli Domenico e Cristoforo Chiavegato garantiscono Matteo *capellanus* per la decima dei

sociale nel primo Cinquecento che li avrebbe portati a tenere saldamente i vertici 'politici' di Cerea, e ad accumulare un altrettanto cospicuo patrimonio, e con essi gli Ziviani[395], di cui ci occuperemo a breve.

Inoltre, per alcune delle famiglie appena sopra ricordate, qualche utile e significativa indicazione sullo *status* occupato nella comunità, è stata ricavata dalla fortuita contiguità tra una nota anagrafe della comunità risalente al 1485[396] e una *descriptio agnorum Cerete et pertinentiarum* del 1484[397] che ci ragguaglia sulla quantità di agnelli stimata a vari possidenti locali, quantità su cui poi sarebbe stata pagata la decima, come abbiamo detto, in ragione di un agnello ogni quindici. L'anagrafe in questione riporta invece, assieme alla composizione familiare dei vari nuclei costituenti la comunità, anche preziosi dati relativi alla proprietà di animali *a jugo*, buoi o vacche, mettendo quindi a disposizione un sicuro indice di riferimento per la ricchezza comunitaria[398].

Le informazioni desunte dai documenti in questione sono state conglobate nella tabella n. 5.3, unitamente a quanto è emerso da una seconda anagrafe posteriore di circa un trentennio[399] (1520), utilizzata per integrare le precedenti informazioni e, nello stesso tempo, come termine di paragone per eventuali evoluzioni avvenute nello spazio intercorso tra i due rilievi. L'accostamento tra i dati della tabella e i nomi dei decimali a cui si è fatto riferimento in precedenza, costituisce senza dubbio un'ulteriore prova alle ipotesi finora avanzate, ancor più se si riferiscono i valori della tabella in questione alle interpolazioni

grani maggiori di Campi di Su, mentre il citato Bartolomeo incanta la decima delle uve della contrada di Finisella).

[395] L'unico incanto quattrocentesco che ne menziona la presenza è in ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1444: Bartolomeo Ziviani incanta la raccolta dei grani minori della Decima dei Cento Campi; da notare – oltre alla conferma dello stretto rapporto con la decima citata, e che rimase tale anche per buona parte del Cinquecento – la fideiussione effettuata dal notaio Pietro Dionisi); da segnalare, inoltre, che Bartolomeo *de Zuanis* viene ricordato tra gli *homines loci* della citata visita pastorale del Barbaro [BARBARO 1998, p. 227].

[396] ASVR, *Anagrafi (Comune)*, reg. 1271. Il documento è stato preso in considerazione anche da CHIAPPA 1991b, p. 119-130.

[397] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (17.I.1484); eventualmente da confrontare con la coeva *descriptio agnorum* di Cerea e pertinenze in ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (1479).

[398] In merito al rapporto tra animali ed *élite* rurale cfr. CORAZZOL 1974, p. 452.

[399] ASVR, *Anagrafi (Provincia)*, reg. 919.

TABELLA 5.3
Proprietà di animali a jugo *e di agnelli a Cerea, 1484-1485 e 1520.*
Fonte: ASVR, *Anagrafi (Comune)*, reg. 1271; ASVR, *Anagrafi (Provincia)*, reg. 919.

FAMIGLIE	AGNELLI (1484)	BUOI (1485)	VACCHE (1485)	BUOI (1520)	VACCHE (1520)
CARERI [1]	-	-	-	6	1
CAVALCANTI (1)	-	3	1	-	-
CHIAVEGATO (4) [2]	38	8	5	12	-
DELLA TORRE (1)	-	2	2	-	-
FREDDI (3) [2]	32	11	1	13	1
MARANGONI [1]	-	-	-	4	1
MARCHESINI (1)	36	6	-	-	-
MODENESE	-	-	-	2	2
QUARTAROL (1) [1]	12	4	-	6	-
SEVAROL (2) [3]	-	3	2	10	1
ZIVIANI (3) [4]	138	18	-	17	4

Nella colonna con i nominativi delle famiglie considerate, le parentesi rotonde si riferiscono al numero dei fuochi rilevato nell'anagrafe del 1485, le parentesi quadre quelli invece dell'anagrafe del 1520.

medie che è stato possibile elaborare dai due documenti del 1485 e del 1520.

Secondo la prima anagrafe, i fuochi cereani proprietari di animali da lavoro costituivano il 54% dell'intero[400], anche se le percentuali riferite ad ogni singolo fuoco rendevano conto di profonde differenziazioni di ricchezza: in media infatti ogni fuoco dotato di bestiame poteva disporre all'incirca di due o tre buoi da giogo e di una vacca, valori medi, questi ultimi, che danno una plausibile idea del posto occupato dalle famiglie di decimali nella fascia più elevata della ricchezza rurale (e analoghe considerazioni sussistono poi anche per il rilievo del 1520).

Non mancano comunque altre attestazioni della preminenza sociale di una parte degli appartenenti al gruppo di decimali appena sopra identificato: i Careri, ad esempio, il cui legame con la decima è attestato nei decenni centrali del Cinquecento[401], ricoprirono negli stessi anni alcuni degli incarichi più prestigiosi nella comunità. Nel 1526, secondo

[400] Analoghi valori quattrocenteschi (54%-56%) si ricavano anche per le contigue comunità di Sanguinetto e Casaleone, cfr. DALLA RIVA 2000, p. 118 (Casaleone) e FERRARESE 2004b, p. 152.

[401] Cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1567: Gaspare Careri garantisce Giacomo Della Bona per la decima degli agnelli di Cerea e Malavicina).

il verbale della prima visita pastorale compiuta a Cerea dal vicario del vescovo di Verona G. M. Giberti, Bonaventura *de Careriis* figurava essere il cappellano della pieve, a cui il titolare assente del beneficio aveva affidato la guida della parrocchia per la non indifferente somma di D. 100 annui «auri, in auro largiendis»[402], mentre il fratello Girolamo ricopriva invece la prestigiosa carica di *sindicus* del comune[403], un fatto che quindi ben evidenzia e conferma una connessione strettissima tra quelli che erano da considerarsi due tra i poteri 'forti' e rappresentativi della comunità[404]; mentre poi un altro appartenente ad una famiglia di decimali, Giampietro Facini[405] (a cui succederà il figlio Andrea), risultava, nella stessa occasione, consigliere del comune, nonché donatore assieme a Giovanni Domenico Chiavegato, della stirpe già nota, di un calice per la chiesa di S. Zeno[406].

Altri particolari interessanti sulla fisionomia degli appartenenti a queste famiglie si ricavano anche dai verbali delle visite successive: nel 1529 don Bonaventura è ancora saldamente a capo della pieve, *conductor* del beneficio parrocchiale, legittimato nella sua carica dagli inviati del vescovo[407], mentre invece le vicende dei già citati Chiavegato e Facin denotano una discreta 'mobilità' tra le cariche più rappresentative del governo locale. Nel 1529 e nell'anno successivo ritroviamo infatti il *consiliarius* Giovanni Pietro *de Fazinis* quale *massarius* dell'Ospedale di S. Procolo[408], mentre Girolamo Careri viene citato tra i *cives* degni di considerazione e stima[409], a cui il presule si rivolse per ricevere informazioni sulla condotta del parroco, che, nel caso specifico di don Bonaventura («de cuius vitae honestate fructus et actus eius de se loquuntur»), completamente «nesciens litteras», non doveva es-

[402] *Riforma pretridentina* (1989), v. I, p. 115.

[403] *Ibid.*, v. I, p. 115. Cfr. ZAMPERETTI 1985a, p. 371.

[404] Cfr. CATTINI 1984, p. 243-244.

[405] *Riforma pretridentina* (1989), v. I, p. 115.

[406] *Ibid.*, v. I, p. 116. Non mancano indizi più tardi relativi alla dotazione di altari nella locale pieve: le visite pastorali di A. Valier, effettuate nella seconda metà del Cinquecento, segnalano infatti che sia i Careri che i Chiavegato, avevano avuto modo di esprimere in forme 'concrete' la devozione e il prestigio in seno alla comunità: cfr. VALIER 2001, p. 514 (Pietro Antonio Chiavegato, 1585); VALIER 2000, p. 161-163 (1594). Sul rapporto tra predominanza sociale nel mondo rurale e dotazione cfr. CHIAPPA 2000a, p. 103 (per la contigua comunità di Casaleone).

[407] *Riforma pretridentina* (1989), v. I, p. 291.

[408] *Ibid.*, v. I, p. 293; *Ibid.*, v. II, p. 798.

[409] *Ibid.*, v. II, p. 799.

sere ineccepibile, se un suo figlio, don Filippo («in omnibus et per omnia patri similis et tam morum quam scientiae»[410]), viene segnalato nel 1530 tra i cappellani stipendiati della pieve, attirando le ire sdegnate del vescovo e dei suoi collaboratori.

Nel complesso, quindi, gli esempi riconducibili ad una consolidata cooptazione familiare tra le cariche più in vista della comunità non mancano[411] e, come vedremo, richiamano molto spesso alla mente l'analogo meccanismo con cui nipoti, fratelli, cugini o altri parenti di una medesima famiglia si aggiudicavano gli incanti della decima garantendosi vicendevolmente come fideiussori: un caso emblematico, relativo ad una coppia di personaggi appena incontrati, si riferisce alla *massaria* che l'ultima visita pastorale gibertina del 1540 ascrive ai fratelli Careri, l'uno Giovanni Domenico nella confraternita di S. Rocco, l'altro, Girolamo, in quella del Corpo di Cristo[412].

La prolungata stabilità al vertice della comunità rurale di questo gruppo di decimali influenti non incorse, come avevamo già accennato, in variazioni significative, almeno fino ai primi decenni del Seicento[413]: così nel 1553 alla guida del comune è dato incontrare Andrea Facin[414] (figlio di Giovanni Pietro) che negli stessi anni risulta coinvolto con una certa frequenza con le vicende della Decima Grande e con la gestione di una parte del patrimonio della pieve[415]. Ad esempio, nel

[410] *Ibid.*, v. II, p. 796 (anche per le precedenti citazioni); *Ibid.*, v. II, p. 953 (1532: don Filippo è descritto «visu, verbo et opere sibi [a don Bonaventura] simili». Tra le altre *opera* attribuite al figlio di don Bonaventura, i redattori dei verbali vescovili si premurarono di segnalare che appunto «quidam presbyter filius supradicti […] rapuit quandam puellam et pro concubina tenuit et tenet in eadem plebe» [*Ibid.*, v. I, p. 293 (1529)].

[411] Cfr. PEZZOLO 1987, p. 267, 271, 275.

[412] *Riforma pretridentina* (1989), v. III, p. 1292.

[413] In merito alla creazione, all'interno delle comunità rurali della Terraferma, di vere e proprie «dinastie di sindaci rurali» ereditarie, cfr. ZAMPERETTI 1987, p. 319.

[414] LIPPOMANO 1999, p. 137.

[415] Per alcuni esempi, in grado di rendere conto della sua attiva partecipazione nella Decima Grande cfr. ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1559: incanta i grani minori di Isolella e i grani maggiori della decima di Baliotto, mentre è poi contemporaneamente impegnato in diverse operazioni di fideiussione a favore di alcuni importanti decimali di questi anni, tra cui Cosma Negri per i grani minori di Campi di Mezzo, Girolamo Tessari per le uve di Passarin e di Campi di Mezzo; 1560: incanta i grani maggiori della decima dei Cento Campi; 1562: incanta i grani maggiori della decima dei Cento Campi; 1565: garantisce la fideiussione al nobile Andrea Dionisi per la stessa decima; 1567: garantisce un altro noto decimale, Melchiorre Ferrari q. Gaspare, per le uve

1567, dopo aver levato al pubblico incanto la «decimam bladorum Insulellae», il cui *ius* spettava interamente al capitolo dei chierici della pieve, «pro plaustris decem septem cum dimidio frumenti» e «cum conditionibus et capitulis solitis in incantibus dictae decimae», lo stesso, presentando una «idoneam fideiussionem», si aggiudicò «ad annos tres proxime futuros possessionem dictorum clericorum in pertinentia Cereta pro plaustris novem cum dimidio frumenti in ratione minalium vigintiquinque quoque plaustro, unius paris anserum, et unius paris caponorum in anno»[416].

Accanto al Facin, nel 1553, non è dato incontrare nomi nuovi nel nutrito gruppo dei *consiliarii* – tutti comunque provenienti da famiglie di cui i pochi incanti cinquecenteschi rimasti evidenziano i legami con la Decima Grande[417] –, capeggiato ancora dal noto Girolamo Careri, assieme a Nicola Marangoni, a Giovanni Maria Carpesan e a Giovanni Pietro Marchesini[418], questi ultimi due solo da poco aggregati nel novero dei decimali e comunque destinati, nel breve termine, ad una rapida ascesa patrimoniale. Dopo essersi aggiudicato per un triennio una parte delle cospicue *possessioni* della pieve, l'anno successivo (1568) il Facin è inoltre segnalato come *massarius* dell'Ospedale di S. Procolo, un ente amministrato e controllato in parte dal comune e in parte dalla pieve[419]. Se poi continuiamo a seguire, sempre per rapidi cenni, l'evoluzione del *cursus honorum* del gruppo, ci imbattiamo in qualche altra notizia per gli ultimi decenni del Cinquecento, che conferma comunque le attitudini al controllo capillare della vita comunitaria già messe in evidenza: nel 1577, un altro Chiavegato, Francesco, è segnalato nella carica di *sindicus*[420], affiancato da un *massarius*, Gaspare q. Bernardino Ferrari[421], che un documento di fine secolo ci segnala nella veste di *exactor comunis*[422], oltre che decimale tra i più efficienti. Poi

di Campi di Mezzo). Per un'interessante esemplificazione dei rapporti tra famiglie 'di comun' e beni ecclesiastici, cfr. RIGHINI 2000, p. 406.

[416] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1.VI.1567).

[417] Cfr. *Ibid.*, c. n. n. (1542: Giovanni Maria Carpesan garantisce la fideiussione ad Enrico Berto che aveva affittato per quattro anni la decima dei Cento Campi).

[418] LIPPOMANO 1999, p. 137-138 (anche per i nomi precedenti).

[419] VALIER 2001, p. 68.

[420] *Ibid.*, p. 293.

[421] *Ibid.*, p. 293.

[422] VALIER 2000, p. 162. Sulle peculiarità di tale carica, sui rischi connessi alla riscossione e sulla solidità economica che era richiesta a chi si fosse accinto a tale compito, cfr.

ancora, nel 1589, tra i *testes* chiamati a legittimare il *campion* delle strade in corso di realizzazione sono presenti il nuovo *massarius* del comune nella figura di Camillo q. Francesco Chiavegato, e alcuni *consiliarii* tra cui Ambrogio q. Pietro Negri, Antonio q. Giovanni Chiavegato e Ercole q. Giovanni Antonio Gentili[423]: uno dei figli di quest'ultimo, Bartolomeo (1594) ricoprì la carica di *massarius* del solito Ospedale di S. Procolo[424], mentre un secondo, Gentile, ricorre con assidua frequenza tra le carte degli incanti decimali di Cerea.

A questo punto, l'insieme di informazioni raccolte e predisposte in una sommaria elencazione cronologica, quantunque limitata dalla disparità delle fonti, dovrebbe aver permesso di delineare a grandi linee una parte di quei 'meccanismi' che intersecavano tra di loro il mondo della decima e le fasce più rappresentative della comunità. Le informazioni disponibili non permettono purtroppo di approfondire ulteriormente alcune delle dinamiche appena rilevate: sarebbe infatti interessante poter sapere se, entro il gruppo delle famiglie di decimali maggiormente presenti, sussistessero vincoli di stirpe, legami di parentela sanciti – come testimoniano i moltissimi esempi che potrebbero essere addotti per le comunità di antico regime – da unioni matrimoniali, parentele e quant'altro. Nel caso specifico, se la mancanza di certezze documentarie consiglia di non forzare la mano con ipotesi che potrebbero rivelarsi azzardate, la particolare struttura coesa e sicuramente poco permeabile verso l'esterno del gruppo decimale, potrebbe, a ragione, lasciare ipotizzare la presenza di una solidarietà di gruppo dalle molteplici manifestazioni. Abbiamo già detto degli incanti e del ruolo dei fideiussori: in base ai dati raccolti e soprattutto seguendo, fin dove possibile, il criterio della ripetitività, qualche ipotesi può essere fatta seguendo l'intreccio dei rapporti intrattenuti da alcuni dei personaggi della cui attività 'politica' abbiamo appena reso conto.

Prendiamo ad esempio il noto *sindicus* Andrea Facin: nel 1559, assieme ad un altro decimale, Giovanni Maria Carpesan, si fece garante per Cosma Negri nell'incanto dei grani minori della contrada decimale di Campi di Mezzo, mentre nello stesso anno ricevette una *piezaria*

FERRARI 1903, p. 15, 17, 40; ZAMPERETTI 1985a, p. 371; PEZZOLO 1985, p. 413; CHIAPPA 2000a, p. 87.

[423] ASVR, AAC, reg. 313, c. 14v.

[424] VALIER 2000, p. 162-163.

da Domenico Freddi, per tutte le decime dei grani maggiori di Isolella e un'altra dal *nobilis* Cosma Maffei per la decima di Baliotto[425]. Sempre nel 1559, il Maffei garantì pure per Girolamo Careri per l'incanto delle uve della contrada di Isolella, mentre venne a sua volta *piezato* da un *compatrone* quale Giorgio De Medici, per i grani minori della contrada di Campi di Sotto: nella stessa occasione il De Medici garantì pure per un altro appartenente al gruppo dei decimali maggiori, Marco Sevarol per i grani minori di Campi di Su[426].

Quest'ultimo fatto suggerisce abbastanza bene la differenziazione ma anche la stessa commistione tra i differenti livelli che caratterizzavano il gruppo dei decimali (comprendenti, non a caso, anche alcuni dei *compatroni*)[427]: così, ad esempio, l'anno successivo il *civis* Mario Franco si impegnò a favore dello stesso Andrea Facin, al momento dell'incanto dei grani maggiori della decima dei Cento Campi[428], ma accadde pure che, a distanza di qualche tempo, il Facin intervenisse in prima persona a garantire per alcuni influenti membri del patriziato urbano, come ad esempio per Andrea Dionisi che nel 1565 aveva appaltato la medesima decima[429]. Nel 1567 Melchiorre Ferrari di Gaspare ricevette dal Facin la fideiussione per le uve della contrada di Campi di Mezzo[430]: mentre l'anno seguente (1568) il padre di Melchiorre, garantì per Zanino Negri q. Pietro[431], a sua volta già 'coperto', l'anno precedente, dal fratello Ambrogio per i grani minori di Campi di Mezzo e per le uve di Finisella[432].

[425] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1559).

[426] *Ibid.*, c. n. n. (1559).

[427] Cfr. MORAN 1982, p. 190-191: attraverso l'analisi dei «names of the rentiers' caution (or pleige et principal payeur)» del Capitolo Cattedrale di Montpellier, cioè di chi «stood as financial guarantors of the rentiers' solvency and who in the event of his default on the contract could be held legally responsible for payment by the canons», l'autore perviene alla conclusione che spesso alcuni «members of the urban hierarchy not only could play direct roles in the arrentement process as rentiers, but also indirect ones as the source of advances or monetary guarantees for the peasant who actually partecipated». Alcuni cenni al «gioco dei legami fideiussori» tra i componenti delle comunità interessate agli incanti delle decime della Valpolicella in VARANINI 1985a, p. 212.

[428] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1560).

[429] *Ibid.*, c. n. n. (1565).

[430] *Ibid.*, c. n. n. (1567).

[431] *Ibid.*, c. n. n. (1568).

[432] *Ibid.*, c. n. n. (1567).

L'elenco potrebbe ovviamente proseguire in una molteplice differenziazione di casi, anche se verosimilmente alcune delle 'strategie' a cui ricorreva una parte del patriziato interessata agli incanti, assieme ad alcuni dei gruppi di decimali più ricorrenti, già si scorgono *in nuce* dai pochi esempi addotti[433]. L'incognita, come ricordato, consta invece nell'impossibilità di dare maggior concretezza a tutta questa serie di interrelazioni sottese alla Decima Grande, pur riscontrando meno difficoltà per i membri della nobiltà veronese che non sembrarono punto disdegnare, fin dal primo Quattrocento, le opportunità della decima[434]. Tra i casi che possono essere citati vi è, ad esempio, quello di Dionisio Dionisi, il cui nome compare di continuo tra gli incantatori degli anni trenta del secolo XV, assieme al fratello notaio Pietro q. Antonio di Verona ma «habitator Ceretae»[435] che roga invece buona parte degli atti di incanto che ci sono rimasti. Di Dionisio è nota inoltre l'attività di *massarius* del capitolo clericale della pieve, come anche quella di rappresentante, agli incanti quattrocenteschi, dei *compatroni* interessati[436]. Anche in questo caso, il legame evidente tra l'amministrazione dei beni pievani e la gestione della decima, oltre a confermare quanto abbiamo già avuto modo di vedere, anticipa, in un certo senso, alcune tendenze del secolo seguente[437], quando appunto il controllo della pieve – evidente nell'esperienza di un'*élite* rurale quale quella raccolta attorno alle successive generazioni dei Careri, a partire dagli anni venti del Cinquecento – divenne sempre più strettamente una sorta di requisito, indispensabile per poter avere facile accesso al mondo della decima.

Non deve quindi stupire di trovare il già menzionato Cosma Maffei, ampiamente attivo tra gli incanti in prima persona e quale fideiussore di decimali locali, che in qualità di *massarius* della pieve e nel contempo come *compatrone* della quota decimale di famiglia, gestisce direttamente la distribuzione degli incanti per il 1559[438], come pure non

[433] Si confrontino, ad esempio, con quelli invece addotti per la Valpolicella tardoquattrocentesca da VARANINI 1985a, p. 222-223.

[434] Cfr. in merito al rapporto tra incanti di decima e nobiltà MORAN 1982, p. 185-186; VOGT 1972, p. 126; HUNYADI 1982, p. 90.

[435] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1430).

[436] *Ibid.*, c. n. n. (1430, 1437).

[437] Esemplificate per la Valpolicella cinquecentesca in VARANINI 1987b, p. 148.

[438] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1559). Esempi del rapporto tra possesso di decime e controllo delle cariche ecclesiastiche locali, sono segnalati per il se-

deve stupire che, di lì a qualche anno, i Brenzoni riescano a porre un loro discendente, Cesare q. Agostino, a capo della stessa pieve[439]. E anche il fatto che 'don' Cesare non avesse mai ottenuto l'ordinazione sacerdotale[440], irrinunciabile attributo in anni a ridosso del concilio tridentino per poter ricevere la collazione del beneficio, la dice lunga sia sulla reale capacità dell'episcopato, retto in questi da un presule della tempra di Agostino Valier, di controllare ed imporre il proprio volere sul sistema beneficiale della diocesi, sia sull'effettivo potere di alcune tra le famiglie più influenti del patriziato urbano. Il Brenzoni, nonostante l'anomala posizione, passerà indenne tutte le visite pastorali di questi anni, senza che mai nessuno fosse riuscito a mettere in discussione la legittimità della carica e delle prerogative che ad essa risultavano connesse[441].

Non a torto poi, e dobbiamo ricordarlo in base ad alcune interessanti vicende processuali cronologicamente contigue, l'esperienza al vertice della pieve cereana di Cesare Brenzoni corse parallela ai tentativi di altri membri della famiglia per impossessarsi dell'importante quota di decima contesa agli Zaccari: le due vicende, che per la contiguità temporale che le caratterizza, non possono essere considerate separatamente l'una dall'altra, rendono certo conto, ancora una volta di più, di quali opportunità e di quali aspettative erano di continuo riversate sulle decime ecclesiastiche del territorio[442]. Per i Brenzoni, la possibilità di sfruttare la posizione privilegiata del loro congiunto – nel 1567 lo troviamo accanto a Giovanni Francesco Maffei, figlio di Cosma, a presiedere l'incanto annuale della decima dei porcelli[443], oppure intento a ricontrollare l'esatta situazione patrimoniale della 'sua' pieve[444] –, consolidando nel contempo la propria presenza tra il nu-

condo Quattrocento da CIPRIANI 1993, p. 345 (nota n. 29), come pure per la Valpolicella cinquecentesca da FERRARESE 2001-2002, p. 103.

[439] VALIER 2001, p. 67 (1568).

[440] *Ibid.*, p. 67: «nondum est ad sacerdotium promutus» (1568).

[441] *Ibid.*, p. 454 (1582).

[442] Per la contesa si rinvia al fondo archivistico ASVR, OSGL, b. XXXIII, proc. n. 2483; ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, 2562.

[443] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1567).

[444] A lui si deve la copia della quattrocentesca *legitimatio* fondiaria della pieve: cfr. ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1, *[Inventar]ium bonorum [plebis Cerete]*, c. 1r: «[ex] authentico exemplatum per me Iulium de Persanis notarium veronensem f. q. domini Iacobi de contrada Sancti Ioannis in Valle anno domini 1584 cum studio et impensa multi reverendi

cleo dei *compatroni*, dovette di certo venire ampiamente valutata in tutte le sue conseguenze, al di là di quelli che furono poi gli esiti dell'annosa battaglia legale, risoltasi a loro sfavore.

Di questa attenzione precipua per la decima cereana, rimangono di sicuro interesse le testimonianze degli incanti, in cui appunto vari Brenzoni si trovarono coinvolti in prima persona come decimali o come fideiussori[445]; lo stesso 'don' Cesare approfittò in un'occasione degli incanti decimali, prendendo direttamente in appalto la riscossione dei grani maggiori della contrada di Campi di Sotto, con la fideiussione del fratello Alessandro[446].

Nelle vicende della Decima Grande, la partecipazione del clero locale alle operazioni dell'annuale raccolta non fu un caso isolato: ad esempio, don *Gerardus archipresbyter* fu tra i più assidui decimali quattrocenteschi[447] e assieme a lui è dato riscontrare pure un anonimo *Matteus capellanus*[448], parimenti intento ai lucrosi appalti. La diretta presenza ecclesiastica tra i decimali si esaurirà comunque con il caso citato dei Brenzoni, non perché la decima in sé non rappresentasse più una sicura attrazione per il clero della pieve, spesso appunto connesso strettamente con le altre gerarchie della comunità, ma in virtù di una maggiore attenzione degli stessi episcopati e di una normativa – risa-

domini Cesaris de Brenzonis nobilis veronensis honorandi archipresbyteri dicte plebis et f. q. excellentissimi doctoris domini Augustini».

[445] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1567: Mariano Brenzoni garantisce per gli incanti dei grani minori di Campi di Sotto, di Finisella e per le uve di Passarin; 1567: Alessandro Brenzoni garantisce per gli incanti dei grani maggiori di Malavicina; 1568: Giulio Brenzoni q. Giovanni Battista garantisce per i grani maggiori di Campi di Sotto).

[446] *Ibid.*, c. n. n. (1567).

[447] *Ibid.*, c. n. n. (1444: il pievano don Gerardo garantisce Pietro Dionisi per i grani maggiori di Campi di Sotto e di Campi di Su, mentre poi affitta direttamente la raccolta dei grani maggiori della decima di Isolella, di quella dei Cento Campi e delle uve di Isolella, in questi ultimi due casi ricevendo la fideiussione dal menzionato notaio Dionisi). Casi analoghi di interrelazione tra pieve e decimali sono segnalati anche nella Valpolicella tardo-trecentesca da ARDUINI 1995-1996, p. 45, 53-54; come per il vicentino (Costozza, 1406) da MORSOLETTO 1983, p. 432.

[448] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1483: Matteo *cappellanus* affitta la decima dei grani maggiori della contrada di Finisella e di Campi di Su, in quest'ultimo caso garantito da una fideiussione dei fratelli Domenico e Cristoforo Chiavegato). Altri esempi di preti appaltatori di decime per il territorio padovano del tardo Quattrocento in DE SANDRE GASPARINI 1987, p. 143; mentre per il veronese in VARANINI 1985a, p. 213; ARDUINI 1997-1998, p. 32.

lente al Giberti, ma resa effettiva nella diocesi veronese solo dopo in Concilio – a cui era demandato il preciso regolamento della vita economica delle pievi e delle parrocchie rurali[449].

Il gruppo dei patrizi coinvolti nell'annuale *affaire* della decima di Cerea e Malavicina presentava invece caratteristiche che lo rendevano, per certi aspetti, abbastanza eterogeneo, se si pensa che oltre alle famiglie dei *compatroni* o ad esse strettamente connesse, non è difficile incontrare tra i decimali dell'ordine privilegiato, famiglie 'esterne' al tradizionale controllo esercitato sulla comunità e sulla decima locale (si rinvia, comunque, alla tabella n. 5.8 per un dettagliato quadro cronologico). Tra tutti, un esempio forse tra i più calzanti, può essere quello del *civis* Giulio Angiari che nel 1559 appaltò le decime dei grani minori per la contrada di Finisella e quella delle uve per la contrada di Campi di Sotto, approfittando sicuramente del fatto che altri due membri della famiglia, Giacomo q. Giovanni e Stefano q. Pietro Antonio Angiari, rivestivano rispettivamente il prestigioso incarico di vicario e di notaio addetto al medesimo ufficio, presenzianti quindi per consuetudine alla celebrazione delle operazioni di incanto[450].

Accanto però a quanti, patrizi o membri della ristretta *élite* rurale da tempo radicata alla guida del comune, risultavano stabilmente presenti negli incanti della decima, è dato incontrare anche famiglie della comunità, pur rappresentative di un elevato *standard* patrimoniale, svincolate dal controllo politico della *villa*: un caso, tra i molti che potrebbero ad esempio essere addotti, è quello riferibile alla famiglia Ziviani. Del posto occupato dagli Ziviani tra le fasce privilegiate della comunità, abbiamo detto in riferimento all'analisi delle due anagrafi del 1485 e del 1520, in cui appunto la quantità di animali da giogo e di agnelli che risultava ascritta ai diversi fuochi che componevano tale famiglia ceppo, dimorante nella contrada di Palesella, rendeva già am-

[449] Cfr. FERRARESE 2004c, p. 37-38: le *Costituzioni per le pievi* (1540) del vescovo G. M. Giberti vietavano espressamente (§ X) «quod archipresbyteri, vicearchipresbyteri, et conductores introituum quarumcumque plebium non possint esse decimales» [il testo delle *Costituzioni per le pievi* è stato edito in FERRARESE 2004c, p. 42-50]. Lo stesso non avveniva invece nella Francia di antico regime, dove appunto la nuova normativa conciliare tardò ad essere recepita, se ancora nel corso del '600 non era raro incontrare «enterprising clerics», in grado di accumulare «private fortunes» basate esclusivamente sull'affitto di diritti decimali, cfr. MORAN 1982, p. 187.

[450] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1559). Su tale famiglia di notai operanti nell'omonimo comune limitrofo cfr. CHIAPPA 1998c, p. 105-106; CHIAPPA – DEMO 1998, p. 107-110.

piamente conto delle possibilità economiche del compatto aggregato familiare.

Tra Quattro- e Cinquecento, le fortune degli Ziviani dipesero in buona parte dai legami intrattenuti con l'Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba, le cui ampie *possessiones*, dislocate tra Cerea e Malavicina, furono gestite per alcune generazioni dalla famiglia, di cui sono comunque noti anche alcuni cospicui acquisti fondiari dai Lavezzola, sempre nel territorio di Cerea. La stessa composizione familiare degli Ziviani, attestata dalle accennate anagrafi, giocò sicuramente un ruolo non secondario nell'accelerare, nel torno di due secoli, le fortune della stirpe[451]. Nel 1485 la famiglia poteva contare, suddivisi in sette fuochi fiscali, intestati a fratelli o a cugini, anche se con tutta probabilità riuniti in un'unica *domus*, su di una trentina di membri e su di un cospicuo patrimonio zootecnico che costituiva senza dubbio, assieme all'elevato numero di braccia su cui la famiglia poteva disporre, una garanzia indispensabile e privilegiata agli occhi di un ricchissimo ente quale appunto l'Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro, tale inoltre da giustificare la lunga permanenza degli Ziviani quali unici *laboratores* per le pertinenze cereane[452].

La situazione nel 1520 presenta qualche piccola variazione – non va dimenticato, tra l'altro, che la comunità si stava ancora riprendendo dalle devastazioni subite nel corso della guerra di Cambrai – nella struttura della famiglia: i fuochi nella contrada di Palesella di cui l'anagrafe rende conto, si sono ridotti a due, intestati rispettivamente a Tomio e a Fermo Ziviani, anche se la consistenza complessiva dei membri si attesta, considerando pure i numerosi *famegi* di cui i due nuclei appaiono dotati e che costituiscono, nel contempo, un importante indizio del 'dinamismo' agrario di fondo della famiglia[453], sulla trentina di unità.

I legami con le decime cereane iniziarono ad intensificarsi, se si esclude una del tutto isolata presenza nel Quattrocento, nella prima metà del Cinquecento: nel 1517, Giacomo «de Zaveanis de la Palesel-

[451] Cfr. LANARO SARTORI 1982, p. 318 (si sofferma brevemente sulla famiglia distrettuale cereana)

[452] In merito al rapporto tra dimensione dei fuochi e proprietà di animali negli aggregati contadini, cfr. BELLABARBA 1985, p. 903-904.

[453] Sulla «correlazione di fondo fra consistenza del patrimonio fondiario, posizione di preminenza nella società rurale, maggiore solidità economica» per la società rurale, cfr. VARANINI 1987b, p. 147.

la» appaltò i grani maggiori e quelli minori della decima dei Cento Campi[454], seguito nei decenni seguenti dal citato Fermo che comparve come decimale nella medesima decima nel 1534[455]. Gli episodi che comunque provano la solidità patrimoniale del gruppo, non disgiunta ovviamente dal rapporto privilegiato con l'ente veronese e dalle caratteristiche implicite alla struttura demica di cui abbiamo detto, si riferiscono alla metà del secolo, quando appunto la partecipazione degli Ziviani agli incanti sembrò subire un'evidente accelerazione: così, ad esempio, nel 1546 lo stesso Fermo affittò «per annos quinque finituros per totum annum 1550»[456], l'esazione della già ricordata decima dei Cento Campi – la cui ricorrente presenza nelle attenzioni della famiglia, va forse messa in relazione, al di là dell'identità precipua tra la contrada di residenza e i *limites* della decima in questione, ad una plausibile sovrapposizione con i fondi che formavano la *possessione* di famiglia – «ad solutionem minalium sexagintaquinque frumenti quoque anno»[457], locazione che venne poi rinnovata per un altro quinquennio[458].

Nei decenni seguenti, altri Ziviani risultarono poi impegnati nella fideiussione di alcuni decimali della decima dei Cento Campi: Pellegrino nel biennio 1557-1558[459], Pietro Antonio q. Pellegrino l'anno successivo, a sua volta *laudato* «pro bono et sufficienti fideiussore» da Gregorio Ziviani[460], in una lampante esemplificazione di come appunto i legami parentali, a cui abbiamo già accennato, stessero spesso alla base di un'azione combinata al momento degli incanti della decima[461]. Di Pietro Antonio abbiamo poi altre testimonianze di fideiussioni «sub obligatione bonorum suorum» per il 1561 e per il 1563, sempre per la medesima decima minore[462], mentre data invece al biennio

[454] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1517).

[455] *Ibid.*, c. n. n. (1534).

[456] *Ibid.*, c. n. n. (1546).

[457] *Ibid.*, c. n. n. (1546).

[458] *Ibid.*, c. n. n. (1551).

[459] *Ibid.*, c. n. n. (1557-1558: fideiussione dell'appalto dei grani maggiori della decima dei Cento Campi).

[460] *Ibid.*, c. n. n. (1559: fideiussione e *laudo* dell'appalto dei grani maggiori della decima dei Cento Campi).

[461] Cfr. VOGT 1972, p. 128.

[462] ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (1561, 1563: va notato che l'appaltatore garantito dagli Ziviani è tale Pietro Berton q. Pietro della contrada di Palesella, a cui sono registrati anche tutti gli appalti della decima dei Cento Campi precedentemen-

1567-1568, il suo coinvolgimento con la Decima Grande come fideiussore nella decima dei porcelli[463].

La scarsa documentazione permette di rendere conto solo parzialmente del coinvolgimento complessivo della famiglia con il mondo della decima (la cui frequenza sembrò comunque affievolirsi nel primo Seicento), quando, in base ad una serie di incanti pressoché completa, solo un altro Ziviani, Antonio (1625), comparve come *piezo* per la decima del frumento delle contrade di Malavicina e Campi di Su per il nobile Alvise Franco[464], un fatto che può lasciar ipotizzare, sia per le contrade interessate, contigue alle proprietà degli Ziviani, sia per la figura di tutto rilievo del beneficiario della fideiussione, un rapporto di stretta dipendenza dalla famiglia comitale. Risulta poi difficile, in base a queste scarne considerazioni, valutare l'evoluzione della situazione patrimoniale della famiglia: certo, l'esercizio della fideiussione potrebbe essere un indizio di una solidità non ancora intaccata, anche se le caratteristiche precipue del beneficiario, sulla cui solvibilità i *compatroni* non avrebbero di certo dubitato, forse potrebbero far propendere per un impiego 'di circostanza', funzionale al rispetto delle normative degli incanti e che in effetti non comportava una diretta esposizione in prima persona.

Dubbi, in merito alle condizioni del patrimonio di famiglia, potrebbero infatti venire sollevati prestando fede al primo estimo territoriale del 1634, in cui appunto i pochi Ziviani superstiti possono contare al più su qualche campo di terreno e nulla più[465]: il problema diviene a questo punto il poter individuare le cause della rapida decadenza della famiglia, anche se, come sempre, indagare le dinamiche interne, in mancanza ad esempio di un archivio notarile cinquecentesco oppure di estimi completi per lo stesso torno di tempo, diventa assai arduo, se non impossibile.

te citati, a conferma ulteriore di solidi e continuativi rapporti di collaborazione nel mondo della decima).

[463] *Ibid.*, c. n. n. (1567-1568: in quest'ultimo caso l'appalto della decima dei porci venne affidato a Battista Berton figlio di quel Pietro, di cui abbiamo detto alla nota precedente).

[464] ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 512 (1625).

[465] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1634), c. n. n.: a Girolamo Ziviani è intestata una partita per soli C. 2 di terreno; non è escluso, d'altra parte, che la riduzione dell'insieme dei nuclei familiari attestati per buona parte del Cinquecento, possa essere imputata a spostamenti verso alcune delle comunità contermini.

Nel caso degli Ziviani, che abbiamo appunto preso in considerazione, quali rappresentanti di una ricchezza comunitaria legata alla decima, ma svincolata dal controllo dei poteri comunali, è plausibile individuare nella scissione interna tra i differenti nuclei (senza contare il definitivo colpo della peste), uno degli elementi che potrebbero aver favorito il rapido declino delle loro fortune. Al di là comunque delle vicende precipue della famiglia, il fatto da tenere in particolare considerazione deve riferirsi, come dicevamo, al rapporto con il mondo della decima, che sembra prendere corpo e svilupparsi in parallelo con la stabilizzazione e con il consolidamento cinquecentesco della ricchezza familiare: un fatto che costituisce dunque un'ulteriore indicazione di come la decima costituisse in parte una sorta di tappa obbligata, uno sbocco 'inevitabile' per chiunque si trovasse in una posizione vantaggiosa in seno alla comunità. E nel corso dei secoli le cose non cambiarono di certo: lo vedremo anche per gli anni napoleonici e per le nuove 'borghesie' in formazione, per le quali l'ingresso nella Decima Grande costituì, dopo anni di 'apprendistato' nelle file dei decimali, il coronamento di un successo.

Lo abbiamo appena visto per le *élites* quattro- e cinquecentesche alla guida del comune rurale che nella decima trovarono, oltre al mero ed immediato guadagno, più di un tratto di contiguità con i *compatroni* e con il patriziato della città di cui si sentivano *in loco* i referenti privilegiati[466]; come pure per quanti, come gli Ziviani e tanti altri di cui non è stato possibile ricostruire le biografie di famiglia, che nella decima coglievano la temporanea occasione dell'affare, dell'investimento per molti tratti 'speculativo' che ne integrava parte della già cospicue sostanze, anche se poi non ne garantiva per nulla la conservazione e, in più di un caso, poteva contribuire ad accelerarne la rovinosa decadenza.

Nel mondo della piccola e media proprietà fondiaria di Cerea e Malavicina, il consolidamento del potere condominiale e gli importanti cambiamenti che questo fatto produsse nelle modalità della riscossione decimale, ridussero di molto, come dicevamo, i margini di guadagno per i decimali locali: oltre a ciò, la cui implicazione più evidente può essere costatata nell'aumento del numero medio di incanti appal-

[466] VOGT 1972, p. 122: «dans les villages, l'amodiation de la dîme facilite la cristallisation de factions qui cherchent à s'emparer d'elle non seulement pour faire un honnête bénéfice, mais aussi pour affirmer leur puissance».

tati ogni anno *pro capite*, ebbero luogo anche altre conseguenze. Nel torno di qualche decennio – che per comodità possiamo circoscrivere tra il ventennio precedente il 1630 e quello invece successivo – il gruppo delle famiglie di decimali solitamente impegnate con la Decima Grande, andò incontrò ad un rapido *turn over*. Questa tendenza non diede ovviamente luogo ad una repentina sostituzione nelle famiglie da più tempo impegnate con la decima, anche se in alcuni casi le cose sembrarono andare effettivamente in questa direzione: quanto piuttosto, nello specifico, il gruppo che tra Quattro- e Cinquecento risultò il fruitore privilegiato del rapporto con la Decima Grande, ridusse progressivamente la sua presenza tra gli incanti fino a scomparire del tutto.

In questi anni, dei Careri, dei Carpesan, dei Cavalcante, dei Facin, degli Avesani, dei Negri, come anche degli Ziviani, si perdettero lentamente le tracce[467]; altri, come ad esempio i Pavan, i Cozzon, i Cremonese, i Franzon, i Freddi, i Gentili, i Gonzaga, i Melchiorri, i Sevarol, i Barbieri, sembrarono resistere più a lungo sulla scena decimale, almeno fino alla prima metà del secolo, per poi comunque scomparire anch'essi dal novero dei decimali[468]. Ed è sicuramente interessante notare che tra i nomi del primo gruppo, nessuno appaia tra quelli registrati nelle partite dei primi estimi territoriali, segno più che evidente che lo sfaldamento dei loro patrimoni si era già ampiamente concluso prima dei tragici eventi della peste[469]. Per quanti invece sono stati annoverati nel secondo gruppo di decimali più 'longevi', risulta altrettanto emblematico che le tracce della loro ricchezza fondiaria, per quelli di cui è stato possibile identificare una qualche corrispondenza estimale, si perdano quasi del tutto dopo la prima metà del secolo, spingendosi in pochi fortunati casi fino ai primi anni del Settecento, ma non oltre.

Dopo queste premesse, rimane quindi da vedere chi colmò i vuoti provocati dalla crisi seicentesca: in parte si trattò di quelle famiglie di cui vedremo meglio le caratteristiche al momento dell'analisi della

[467] Analoghi fenomeni interessarono anche parte dell'élite amministrativa della Valpolicella tra Cinque- e Seicento, cfr. PEZZOLO 1987, p. 276.

[468] Tutte le indicazioni che di seguito verranno date sono riferite ai dati elaborati nella tabella n. 5.8 in Appendice V.

[469] Cfr. *infra* la tabella n. 6.37 in Appendice VI, che esplicita il legame tra i nominativi registrati nelle partite degli estimi territoriali e i decimali sei- e settecenteschi di Cerea e Malavicina.

proprietà fondiaria comunitaria, contraddistinte comunque da una rapida ascesa post-peste, preludio del conseguente intreccio con il mondo della decima. Per alcuni, come ad esempio per i Chiavegato, i Ferrari, i Marangoni, i Quartarol e i Tessari, che erano stati in grado di superare più o meno indenni le turbolenti congiunture di fine Cinquecento e del primo Seicento, il rapporto con la Decima Grande non costituiva di certo una novità: per altri, tra cui i Bisson, i Bresciani, i Caldana, i Corezzola, i Ferrarese, i Finato, i Mastena, i Montagnol, i Penazzo e l'elenco potrebbe continuare, l'aggregazione nel gruppo dei decimali, l'accrescimento e il consolidamento della proprietà fondiaria e l'ascesa sociale nella comunità andarono di pari passo[470].

Un fatto va comunque notato, prima di concludere, legato ancora una volta al ruolo imprescindibile del *condominio*: molti tra i nuovi decimali, e più esplicitamente la maggior parte di quelli a cui vanno ascritte le partite numericamente più cospicue degli incanti, a partire dalla seconda metà del Seicento, risultavano legati da rapporti di strettissima dipendenza con i *compatroni*. È stato quindi possibile appurare che, ad esempio, i Tessari e i Bresciani ricoprirono per più generazioni il ruolo di economi per i Maffei (e gli eredi del secondo per i marchesi Bianchi) e lo stesso fecero poi i Sandrini per i Pompei, i Ferrari per i Sagramoso, i Penazzo e i Pavan per i De Medici[471]: quello che quindi si prospetta è un radicale cambiamento nei rapporti tra il *condominio* e i decimali, tra la decima e la comunità. Se per i secoli precedenti i nuclei più influenti della comunità avevano monopolizzato l'accaparramento annuale degli incanti, intessendo una rete di alleanze con varie famiglie del patriziato i cui beni fondiari erano dislocati nel territorio cereano, ora appare evidente che il meccanismo di controllo degli incanti sembra aver preso un'altra direzione.

La nascita del *condominio* e il suo progressivo consolidamento significò quindi anche un maggior controllo sugli incanti, per buona

[470] Cfr. le patenti analogie di queste dinamiche di 'ricambio' economico-politico nella comunità cereana, con il *case study* emiliano studiato da CATTINI 1984, p. 235 *passim*.

[471] Cfr. ADGC, F1, c. 30v (9.IX.1657: alla seduta in cui il *condominio* decise di interrompere per qualche tempo l'appalto della decima di Malavicina, fino alla risoluzione della lite con gli Emilei, intervennero anche Matteo Pavan in rappresentanza della contessa Ginevra De Medici, Francesco Tessari per il marchese Giovanni Francesco Maffei, Cristoforo Sandrini per il conte Giovanni Paolo Pompei, Francesco Ferrari per il marchese Marco Antonio Sagramoso); ADGC, F16, c. n. n. (copie di incanti della Decima Grande di Cerea, 1659: tra i presenti Gaspare Tessari agente dei Maffei, Francesco Penazzo agente per il conte Francesco De Medici, Antonio Ferrari per la famiglia Emilei).

parte esplicitato con la fine degli appalti dei grani maggiori, ma pure, come abbiamo appena visto, mediante un più stretto riscontro sull'azione dei decimali stessi. Non che, ovviamente, l'identificazione tra decimali, economi ed agenti sia stata unilaterale e definitiva[472]: il mondo della decima e con esso gli incanti dei grani minori, pur ridimensionato, offrivano ancora sufficienti margini anche per chi non era così strettamente legato al *condominio* e lo dimostrano i molti nomi 'esterni' che i verbali degli incanti hanno fatto conoscere. Appare certo però che la presenza, tra i membri delle famiglie di decimali più frequentemente impegnati nelle operazioni di incanto, di nomi di cui è nota la diretta dipendenza da alcuni dei *compatroni* più influenti, rende sicuramente conto di una capillare azione sul mondo della decima divenuta, nei decenni post-peste, sempre più assidua, tale appunto da restringere tutti quei margini di autonomia – cioè di insicurezza e pericolo nella logica del *condominio* – che ancora potevano sussistere.

[472] Cfr. BORELLI 1975a, p. 558 (nota n. 108): nel contratto di gastaldia tra il conte Pompei (possessore di alcune consistenti quote della Decima Grande) e tale Lodovico Pivatel di Cerea q. Giuseppe, viene fatta menzione, tra le varie incombenze, del fatto che quest'ultimo «tenirà conto de' grani et altro che rascoderà dai lavorenti e dalla porzione di Xma del padrone», a conferma della tendenza in atto. Si sofferma ancora su questo episodio BORELLI 1990, p. 397.

APPENDICE V

DOCUMENTO 5.1a
Capitoli delle decime del formento e granata et segala et altri maggiorumi spettanti alla decima grande di Cerea, Malavicina e sue pertinenze nel veronese[a] *i quali dovaranno esser osservati da quelli che levaranno esse decime et dai loro piezi e sicurtà.*
Fonte: ADGC, F17, c. n. n.

§I *Dei piezi e sicurtà.* Che quelli che levaran il bachetto dell'incanto per cadauna delle sette contrade soggette alla sodetta decima grande cioè Di Sotto, Finisella, Passarin, Di Mezo, Campi di Sù e Malavicina (et anco Isolella di ragion dei soli[b] signori ecclesiastici) debbano incontinente dar due buoni e sufficienti piezi e sicurtà che piacciano agli signori della decima; i quai piezi e sicurtà siano e s'intendano obligati principalmente et in solido con quelli stessi ch'havran levata la bachetta di cadauna delle sodette contrade e non dando gli levatori e conduttori delle decime o di alcuna di esse incontinente li detti due piezi e sicurtà, debba esser rincantata la decima di quella contrada ch'havesse mancato a danno, spese et interessi di quello che l'haverà levata, avanti che gli signori si partano dall'incanto, overo quando più le parerà e piacerà.

§II *Delle obligationi in solido et delle rinuntie dei benefitii dei conduttori e piezi o sicurtà.* Che al pagamento giusta i levati et all'osservation di tutti gli capitoli dell'incanto s'intendano obligati principalmente et in solido così il condutor come gli piezi o sicurtà, con gli heredi e beni d'ogn'un di loro parimente tutti principalmente et in solido et s'intenda ch'a quest'effetto habbiano precisamente rinuntiato a tutti e cadauno dei benefitii legali della lettera d'Adrian imperator, delle sicurtà et di due o più promissori obligati di pagar un debito, come anco alli tre statuti della città di Verona del dar beni in pagamento quando il debito eccede lire cinquanta, della location de placiti e prescrittion di dieci anni, a salvi condotti, fide, mandati, carte di conserva e lettere ducali, così impetrate, come da impetrarsi, al poter dar e girar partite di monte in pagamento et generalmente a cadaun'altro suffraggio o impedimento, col mezo del quale potessero ritardar o divertir il pagamento accordato nei levati, potendo gli signori padroni delle decime farsi pagare a propria elettione da cadaun conduttor solo o da cadaun dei piezi e così anco da qual si voglia herede dei medesimi conduttor o piezi e sicurtà, come tutti principalmente et in solido obligati.

§III *Del condur le faglie dei grani sopra quelle are che veniranno disegnate alli decimali.* Chi levarà alcuna decima condur debba le faglie in quell'ara che li sara disegnata dagli signori della decima altrimente s'intenda esser affittata cadauna contrada di quelle che venisse contrafatto due carra di formento di più di quello che fosse stata levata, e non di meno, oltre il pagamento della pena, possano gli contrafacienti esser dagli signori col mezo della ragion astretti a condur le medesime faglie sopra le are disegnate. Ma se gli detti signori non disegnaran le are agli conduttori all'hora le paglie si debbano divider per metà fra essi signori et i decimali et disegnandole siano le medesime paglie, in tutto e per tutto, dei detti signori.

§IV *Del far bene e ben colmar i pagliari.* Che gli decimali siano obligati ben far e ben col-

[a] nel veronese *inserito nell'interlinea.*
[b] soli *inserito nell'interlinea.*

mar i pagliari sotto pena di minali dodici di formento da esser pagati per cadaun pagliaro mal fatto e mal colmo agli signori padroni dei medesimi pagliari.

§V *Del lasciar la paglia agli padroni*. Che cadaun decimale habbia carico di custodir la paglia così che non ne venga portata via in alcuna benché minima quantità, né per essi né per i loro battarelli, sotto pena d'uno scudo per cadauna volta che venisse contrafatto, da esser pagato per i decimali delle contrade ch'in ciò havessero mancato et irremissibilmente riscosso et applicato al venerabile hospedale della Misericordia.

§VI *Della qualità del formento che dovrà esser pagato dagli decimali alli signori padroni*. Che per l'avvenire quello o quelli che levaranno o pigliaranno ad affitto le dette decime o alcuna di esse sia tenuto et obligato, o tenuti et obligati, dar e pagar agli signori padroni di quella, o loro successori e rapresentanti, l'affitto delle decime ad essi affittate in formento chiamato d'affitto, bello, netto, puro et ben crivellato, al modo e forma che si pagan i livelli perpetui di formento[a] tal che sia il formento schietto e senza alcun'altra compagnia, dovendo il crivellatore che dovrà crivellar essi formenti esser eletto dalli signori della decima ma pagate le di lui mercedi dalli decimali.

§VII *Che gli carri siano de minali venticinque per carro*. Che i decimali siano obligati pagar il formento a ragion de minali venticinque per cadaun carro et le decime sopradette s'intendano tutte esser incantate et affittate a minali venticinque per cadaun carro.

§VIII *Del tempo che devon esser pagati, e riscossi gli affitti delle decime*. Che i decimali siano obligati d'haver pagato l'affitto delle decime ch'havran levate integralmente per tutti li 15 del mese d'agosto prossimo, et all'incontro, se li signori non havranno riscosso le decime che le spettano per il detto tempo di mezo agosto, possano i decimali, in tal caso, metter il formento sopra gli granari che potran ritrovare a spese di quei signori che non havran riscosso, con degrado appresso anco di minali cinque di formento per cento, mentre però ch'il medesimo formento venga giudicato d'esser della qualità dovuta et secondo gli capitoli predetti e non altrimente, e ciò quando sarà riposto in tai granari.

§IX *Del metter di sera in sera il formento su gli granari delle decime*. Che i decimali siano obligati di sera in sera di portar il formento sopra gli granari che li verran dati dalli signori padroni in pena d'un carro di formento per cadaun che contrafacesse, et possano gli signori, se così le parerà, metter una chiave sopra gli uscii de medesimi granari e tenerla appesso di se stessi.

§X *Che possino gli signori far solar il formento.* Che se parerà agli signori ch'il formento non fosse ben secco et ben appallato, sia in loro libertà di farlo solare, ventare e palare tanto che sia bene, a spese però dei decimali.

§XI *Del portar e misurar i formenti sopra gli granari degli signori in Cerea*. Che siano obligati i decimali di portar gli grani sopra i solari delle case dei signori della decima in Cerea a spese proprie di loro decimali, ben secchi et ben stagionati et sopra d'essi solari misurarli e consegnarli ai medesimi signori.

§XII *Della maniera del misurar i grani*. Che quelli dai quali saran state levate le dette decime, quando misureranno e consegnaranno il formento alli signori, tenir debbano il

[a] *segue* schietto *eraso*.

minale un piede lontano dalla mota dello stesso formento e non tener il piede, overo altra cosa, appoggiata al minale mentre il formento verrà misurato.

§XIII *Del colmar il minale*. Sian anco obligati i decimali, quando misureranno, come sopra, il formento alli signori delle decime, dopo d'haver, la prima volta, colmato il minale, di colmarlo di nuovo tre altre volte con la pala, et all'hora poi rasarlo e così far sempre di minal in minale, et quello d'essi decimali che contrafarà, caschi in pena de minali dodici di formento, i quai restin applicati a quel padrone al quale fosse stato consegnato detto formento, per risarcirlo del suo danno, poiché se altrimente venisse fatto li padroni restarebbero ingannati dai decimali, i quai, per altro, con due palate colman il minale e così mai si ritrova poi il formento della sua giusta misura.

§XIV *Della regaglia del carro di segala*. Che i decimali di cadauna delle predette contrade siano obligati pagar di regaglia un carro di bella e crivelata segala agli signori, per cadauna contrada della decima.

§XV *Degli ristori*. Che in caso di tempesta ch'il Signore Iddio non lo permetta, debbano i decimali nel termine di giorni tre haver denontiato nel vescovato di Verona alli signori compadroni ecclesiastici et alle case di cadauno dei signori secolari in Verona, giudicialmente in persona, il danno dato dalla tempesta, altrimente, passati gli predetti tre giorni, quei signori che non havran hauta la denontia non siano obligati di far ai decimali alcun ristoro, e se il danno non eccederà la summa de minali trenta di formento per cadauna contrada, non se le faccia alcun ristoro, ma eccedendola siano gli signori tenuti farli il debito ristoro; potranno però essi signori, se così le piacerà, ripigliar in sé stessi le decime tempestate, overo anco rilasciargliele, come tornerà loro a commodo, intendendo quanto s'è detto del ristoro, del formento solo, ma non già di legumi, lini o altra sorte de grani.

§XVI *Delle cause per le quali non si ristora*. Che per cause di nebbie, di venti, d'acque o d'asciute non siano gli signori compadroni obligati a far ristoro di sorte alcuna ai decimali.

§XVII *Del foro dei debitori della Chiesa*. Che quei che saranno debitori agli signori ecclesiastici per causa delle decime s'intendano volontariamente haversi sottoposti al foro ecclesiastico.

§XVIII *Che paghino i decimali intieramente i loro debiti, ancor che non riscuodino*. Che i decimali che saran di tempo in tempo siano obligati di dar intieramente tutto il loro debito, conforme il levato, non ostante che per qual si voglia causa non riscuodessero, et se venissero impediti, in maniera che non potessero riscuodere, siano obligati d'accusar in Camera fiscale gli disubidienti et che non volessero pagare, dando in nota il numero dei marognoli che saran pervenuti nelle pezze di terra di quei tali ch'havessero ricusato di pagare, sotto pena d'un carro di formento da esser pagato per detti decimali alli signori di quel quinto a i quali sarà toccata in sorte quella contrada, et in caso che gli accusati restassero dalla giustitia condannati, riscuodano gli decimali tutto quello che non havessero riscosso et la lite debba esser fatta per gli signori di dette decime.

§XIX *Non possano gli signori piezar né laudar i decimali*. Ch'alcuno dei signori delle decime non possa far sicurtà in modo alcuno per quelli che levaranno le medesime decime o alcuna di esse né meno favorir alcuno che volesse levarne alcuna.

§XX *Non si possa offerir prezzo sopra l'incanto*. Che non possa alcuno sopra l'incanto usar queste o simili parole e dire 'datemela per un tanto', sotto pena d'esser privato di poter levar alcuna d'esse decime, ma sia lasciato caminar libero l'incanto dall'alto al basso, in tanto che venirà levata la bachetta di quello.

§XXI *Delle mercedi del nodaro per la decima grande*. Che i decimali siano tenuti et obligati oltre il loro levato dar al nodaro che scriverà li presenti incanti, per sua mercede, un minale di formento per cadauna contrada della decima grande, che sono minali sei in tutto, della qualità che come sopra sono tenuti pagar alli signori et in oltre siano tenuti et obligati dar al medesimo nodar altri minali tre formento per cadauna d'esse sei contrade, che sono sachi sei, cioè quattro sacchi per lui, come procuratore, et due per il causidico et avvocato, per ispedire le cause di dette decime, pur della medesima qualità che si paga agli signori.

§XXII *Della mercede del nodaro per Isolella*. Che il decimale che levarà la decima d'Isolella, oltre il debito del suo levato, sia obligato dar al nodaro che scrive gl'incanti minali due formento, per sua mercede, della qualità che si paga agli signori, et un altro minale all'incantatore.

§XXIII *Delle mercedi dell'incantator per la decima grande*. Che i decimali che levaran le decime di Sotto, di Mezo et di Malavicina, siano obligati dar all'incatator, un minale di formento per cadauna di esse contrade, che sono in tutto minali tre, della sudetta qualità oltre il debito del loro levato.

DOCUMENTO 5.1b

Capitoli da esser osservati, nel raccoglier, separar, batter, misurar e distribuire, rispettivamente le faglie, grani et altro di ragion della decima grande di Cerea e sue pertinenze, stabiliti già fra gli signori compadroni d'essa decima gli 20 giugno 1649 et hora dopo l'incanto degli 13 giugno 1655 rinuovati con l'aggiunta dell'ottavo e nono d'essi capitoli, ultimi nell'ordine infrascritto[a].
Fonte: ADGC, F17, c. n. n.

§I *Gli economi non possano servir sopra l'ara di queli loro padroni che li havran nominati né sopra quelle ch'alli stessi padroni toccheran in sorte*. Che niuno degli economi che vengono eletti da cadauno degli signori delle cinque are di Cerea possa servire sopra l'ara del proprio lor padrone che gli elegge, ma bensì debbano andar ad assistere al far gli cavagioni, metter in ara, batter, levar d'ara, portar in granaro e custodir e regolar sopra una delle altre are e non mai sopra la propria del padrone che gli nomina, overo sopra quella che al medesimo lor padrone toccarà in sorte, restando ad essi economi non di meno il carico di proveder di cibo a quelli che condurranno le faglie e faran a cavagione nelle corti dei loro padroni.

§II *Prendano in nota quei campi colla quantità, confini e possessori che pretendono pagar minor decima che degli dieci uno e portino tai note da monsignor arciprete da registrare*. Che siano obligati essi economi di farsi notificare dalli angonieri quali campi siano quelli che pagano minor decima che d'ogni dieci uno e quelli registrare sopra d'un foglio, con la loro

[a] *nel margine sinistro sono scritte su due righe le due date riportate nella intestazione di questi capitoli,* 1649 20 giugno *e* 1655 13 giugno.

qualità, forma e quantità, circonscrivendoli poi diligentemente, con i loro confini e venti e notando i loro padroni e poi dar queste note al sodetto monsignor arciprete acciò possa registrarle sopra il suo libro della decima a perpetua memoria.

§III *Facciano portar sopra le loro are tutte le faglie de formenti, granate e segale ma anco tutti i lini e minuti*. Debbano far portar sopra le are che saran toccate in sorte a cadauno degli signori in Cerea non solo le faglie tutte dei grani ma anco de lini e minuti, raccogliendo e notificando i minuti per tutta la madonna d'agosto acciò resti rimediato alli disordini degli anni passati.

§IV *Facciano diligentemente separar le faglie del formento da quelle della granata e segala e le faccian anco separatamente battere e metter pur separati dai grani nei granari*. Con ogni accuratezza assistino al far la separatione delle faglie del formento da quelle degli altri grani, applicandosi con ogni studio acciò il formento non entri nella segala et siano fatti due cavaglioni, uno del formento e l'altro della segala e granata unite insieme, vengano separatamente poscia battuti questi grani e separatamente anco posti e conservati in granaro.

§V *Tengano distinto conto dei marognoli de grani d'ogni sorte et dei minuti che si raccoglieranno, di quanto verrà post'in ara et ripost'in granaro e li batarelli tengano conto di quanto le toccharà*. Tengano distinta nota così de marognoli del formento come delli altri grani e minuti e lini, e notino, di giorno in giorno, la quantità e qualità de marognoli che saran posti in ara dandone credito a cavaglioni et la sera notino la qualità e quantità de grani che saran levati d'ara, dandone debito al granaro, facend'anco che, pur di sera in sera, gli battarelli tengano diligente conto di quanto le sarà toccato per loro mercede, acciò si possano levar gli errori che occorressero.

§VI *Simili conti vengano tenuti anco a Malavicina et possa ogn'uno dei signori andar o mandar sopra tutte l'are per osservar se vengano adempite le regole prescritte e far misurar a sue spese i grani*. I medemi ordini vengano osservati anco a Malavicina et habbia facoltà cadauno degli signori compadroni d'andar sopra cadauna delle sei are della detta decima, overo mardarvi suoi commessi, per veder e saper come passino le cose, se gli economi osservino le regole loro prescritte con la necessaria diligenza e così anco gli battarelli, anci di più possa ogn'uno dei detti signori compadroni in qualonque tempo far a proprie spese misurar i grani fin all'hor battuti, sopra quali are più le piacerà, senza che né gli economi né alcun altro, se ne possi mai per immaginatione dolere, essendo che ogn'uno dei signori padroni possede in qual si voglia parte, ara e granaro, la sua contingente portione.

§VII *Gli economi portino distinte note di tutti gli grani e minuti a monsignor arciprete batuti che saran, vengano poi generalmente misurati per farne i ripartimenti*. Finito che sarà il battere, dovrà ogni economo portar a monsignor arciprete fedele e distinta nota de tutti i grani grossi e minuti e lini che saran stati posti sotto la sua custodia in granaro, acciò, terminato che sarà universalmente il battere, possano dagli signori di cadaun quinto, avvisati dall'incantatore alle loro case in Cerea e Malavicina, esser eletti concordemente non meno gli misuratori che gli assistenti al misurare, carico de quali sarà misurar et assistere rispettivamente alla misuratione di tutti gli grani, di tutti sei gli granari della decima e farne distinta nota e presentarla al sodetto monsignor arciprete, secondo la quale debba poi esser fatto il generale ripartimento per il nodaro della decima, dovendo, per questa ultima funtion, esser gli misuratori et assistenti convenientemente rimunerati

cogli grani comuni della decima, ma le sopradette misurationi particolari che fossero fatte, come nel precedente capitolo, siano pagate da quei signori che per propria sodisfatione le havessero fatte fare, come è in esso capitolo dichiarato.

§VIII *Non possano gli signori levar giù dei proprii granari le proprie lor portioni de grani, lini e minuti prima che non siano pagati tutti i supplimenti dovuti agli altri granari*. Che niuno degli signori compadroni possa levar o far levar giù del granaro della decima che le sarà toccata in sorte alcuna benché minima quantità di qual si voglia sorte de grani, se prima non saran intieramente pagati tutti gli supplimenti che dal proprio granaro saran dovuti agli altri granari, dovendo però quei signori a quali essi supplimenti saran dovuti, quelli levar nel termine d'otto giorni, da correr dal giorno che saran state distribuite le compartite, dopo il qual termine sia poi lecito a cadauno dei signori levar giù dal proprio granaro le loro portioni.

§IX *Possano quei signori ai quali saran dovuti i supplimenti quelli levar da qual parte della mota e mote più le parerà e piacerà*. Acciò che venga puntualmente esseguito il quarto capitolo soprascritto col mezo del quale vien disposto che vengano fatte due sole sorti di grani da spico, una cioè di formento et l'altra di granata unita insieme con la segala, a fine che ogn'uno de signori compadroni possa giustamente conseguir quelle specie di grani che nelle compartite le verranno destinate, possano quei signori ch'havran d'haver supplimenti haver facoltà di levarli da qual parte più le parerà e piacerà della motta o motte che fossero state fatte su gli granari, secondo la natura però de grani che giusta le sodette compartite le dovran esser supplite.

DOCUMENTO 5.1c
Capitoli delle decime dell'uve che spettano alla decima grande di Cerea, Malavicina e sue pertinenze nel veronese[a]*, i quai dovran esser osservati da quelli che levaran cadauna delle contrade soggette al pagamento d'essa decima dell'uve et dai loro piezi e sicurtà*.
Fonte: ADGC, F17, c. n. n.

§I *De i piezi e sicurtà*. Che quelli che levaran il bacchetto dell'incanto di cadauna delle sette contrade soggette al pagamento della sodetta decima grande dell'uve, cioè Di Sotto, Finisella, Passarin, Di Mezo, Campi di Sù e Malavicina (et anco d'Isolella, di ragion de signori ecclesiastici) debbano incontinente dar due buoni e sufficienti piezi e sicurtà che piacciano alli signori della decima, i quai piezi e sicurtà siano e s'intendano obligati principalmente et in solido con quelli stessi ch'havaran levata la bacchetta di cadauna delle sodette contrade, e non dando i levatori e conduttori delle dette contrade, o d'alcuna di quelle, incontinente li detti due piezi e sicurtà, debba esser rincantata la decima di quella contrada ch'havesse mancato a danni, spese et interessi di quello che l'havrà levata, avanti che i signori ripartano dall'incanto, overo anco quando più le parerà e piacerà.

§II *Dell'obligationi in solido et delle rinuntie de i benefitii dei conduttori e piezi o sicurtà*. Ch'al pagamento giusta i levati et all'osservation di tutti li capitoli dell'incanto s'intendano obligati, principalmente et in solido, così il conduttor come i piezi o sicurtà con gli heredi e beni d'ogn'un di loro, parimente tutti principalmente et in solido, et s'intenda ch'a quest'effetto habbiano precisamente rinuntiato a tutti et cadauno dei benefitii lega-

[a] nel veronese *inserito nell'interlinea*.

li, della lettera d'Adrian imperator, delle sicurtà et di due o più promissori obligati di pagar un debito, come anco alli tre statuti della città di Verona, del dar beni in pagamento quando il debito eccede lire cinquanta, della location de placiti e della prescrittion di dieci anni, a salvi condotti, fide, mandati, carte di conserva e lettere ducali, così impetrate come da impetrarsi, al poter dar e girar partite di monte in pagamento et generalmente a cadaun altro suffraggio o impedimento col mezo del quale potessero ritardar o divertir il pagamento accordato nei levati, potendo gli signori padroni delle decime sodette dell'uve farsi pagare a propria elettione da cadaun conduttor solo o da cadaun dei piezi e così anco da qual si voglia herede dei medesimi conduttor o piezi e sicurtà, come tutti principalmente et in solido obligati.

§III *Siano prohibite l'oblationi nell'incanto*. Che non possa alcuno sopra l'incanto usar queste o simili parole 'datemi la decima per un tanto', sotto pena d'esser privo di levar alcuna di esse decime, ma debba ogn'uno lasciar caminar libero l'incanto sin tanto che venirà da alcuno levata la bacchetta di quello.

§IV *Non possano li signori compadroni favorir né far sicurtà overo piezar per i decimali*. Ch'alcuno delli signori compadroni delle decime non possa far sicurtà o piezar in modo alcuno né favorir in alcuna manierà alcuno che voglia levar over habbia levato alcuna delle sodette contrade della decima.

§V *Della qualità dell'uve e della loro condotta*. Che i decimali siano obligati pagar tutte l'uve che per i lor levati saran debitori con uve nere, belle, non potendone dar più d'un carro per quinto di bianche, separate però dalle nere, i quai decimali habbiano obligo di condur tutte le medesime uve a proprie loro spese nei tinazzi dei signori compadroni delle decime in Cerea, alla qual condittione sian anco obligati i decimali di Malavicina, se così alli stessi signori tornerà a commodo.

§VI *Dell'avviso da darsi alli signori compadroni prima di condur l'uve*. Che i decimali non debbano condur uve d'alcuna sorte né in alcuna quantità alle case dei signori compadroni delle decime se prima di ciò non havran dato avviso a quei signori ai quali dovran condurle, del luogo dal quale le medesime uve dovran esser levate, affine che l'istessi signori possano mandar persone che le vedano a vendemiare et contrafacendo i decimali possano quell'uve che le saran condotte esser dalli signori ricusate.

§VII *Del prezzo dell'uve in caso di difetto*. Che se li decimali non pagheranno compitamente ai signori loro padroni giusta al levato tutte l'uve conforme a i capitoli sovrascritti siano obligati pagarle quella quantità che le restassero debitori in tanti contanti, al maggior prezzo che si venderan l'uve in Cerea.

§VIII *Dei ristori per causa di tempesta*. Ch'in caso di tempesta, ch'il Signore Iddio non lo permetta, debbano i decimali nel termine di tre giorni prossimi al ricevuto danno dalla tempesta haver denontiato nel vescovato alli signori ecclesiastici et alle case di cadauno degli altri signori secolari, personalmente, il medesimo danno, altrimente, passati li predetti tre giorni, quei signori che non havran ricevuta la sudetta denontia non siano obligati far alcun ristoro, come niun ristoro dovrà esser fatto s'il danno non eccederà due carra d'uve di decima per cadauna contrada ma s'il danno eccederà le dette due carra d'uve di decima per contrada sian all'hora obligati i signori di far ristoro alli decimali, overo anco siano in libertà di ripigliar in sé medesimi le decime invece di ristorar i decimali e far come meglio le parerà e piacerà.

§IX *Delle mercedi del nodaro, e dell'incantatore*. Che i decimali di Malavicina, Di Sotto, Di Mezo et d'Isolella debbano, oltre il loro levato, pagar al nodaro dell'incanto, per sua mercede, brenti due d'uve per cadauna d'esse contrade, et i decimali di Finisella, Passarin, Oltre Menago, et Campi di Su debbano parimente, oltre il loro levato, pagar al medesimo nodaro, per sua mercede, brenti uno e secchie due d'uve per cadauna delle stesse contrade, conducendole in Cerea dove da lui venirà ordinato, le quai uve esser debbano della qualità che si deve pagar alli signori compadroni et non gliele dando, siano essi decimali obligati di pagarle l'uve medesime a contanti, in ragion del maggior prezzo, che come sopra si venderanno l'uve in Cerea. Quanto poi all'incantatore, debbano i decimali di Malavicina, Di Sotto, et Di Mezo pagar oltre il loro levato brenti uno d'uve per cadauna contrada al medesimo incantatore, per sua mercede.

[§X] *Capitolo aggionto li 5 settembre 1660 al quinto delli antescritti capitoli intorno il condur dell'uve*[a]. Ch'il carro d'uve bianche (il qual solo e niente più può esser per i decimali dato per ogn'una delle contrade della decima) debba esser riposto et condotto in vetrale separato, nel quale non possa esser (né anco in sito a parte) riposta alcuna quantità d'uve nere et questo per oviar a quei pregiudicii ch'ai signori padroni vogliono esser inferiti, in pena, a i decimali che contrafacessero, di pagar il doppio[b].

[§XI] *Che alli debitori per causa di decime resti prohi[bi]to il poter levar decime all'incanto o costituirsi piezi overo anco esser fatti compagni dei decimali*. Che alcuno non possa levar decime né esser ricevuto per piezo d'alcun altro ch'havesse fatto qualche levato, s'egli non havrà a suo tempo intierà et pontualmente pagato a tutti et a cadauno de signori compadroni quanto et nelle qualità nelle quali già fosse stato debitor, come principale o come piezo per alcun levato precedentemente fatto d'alcuna decima, né meno possa esser da altri fatto et ammesso né anco privatamente per compagno in alcun levato di decime d'alcuna sorte, sotto pena di dover pagar alli signori compadroni della decima la metà di più del valor del levato, o levati, che facessero o in alcun tempo si scoprisse ch'havessero fatti contro il tenor del presente capitolo.

[§XII] *Dei prezzi dell'uve, miglii e fagiuoli che doveran esser pagati da quei decimali che non pagassero in tempo o nelle qualità dei frutti i quai vengono dai capitoli dichiarati*. Che per necessitar i decimali a pagar con belle e buone uve, miglii e fagiuoli, puntualmente et ai destinati tempi giust'i capitoli i loro proprii debiti, resti dichiarato che quelli d'essi decimali e piezi che non adempiranno ai tempi convenuti gli obblighi loro col pagar le quantità dei frutti da essi dovute nelle quantità dai capitoli dichiarate, vengan astretti a pa-

[a] *nel margine sinistro è riportata la data* 1660 5 settembre.

[b] *prima di questi ultimi due capitoli è stata inserita dal compilatore questa breve nota*: Martedì 4 settembrio 1668. Gravi pregiudicii vengono apportati ai signori compadroni della decima grande di Cerea, da quelli che levano, tempo per tempo, i frutti delle decime, al pubblico incanto, et da quelli insieme, che si costituiscono loro piezi principalmente et in solido, mentre, né quelli, né questi, pagano poi, ai tempi debiti, le quantità dei frutti, che sono obligati di pagare, né meno nelle qualità da essi dovute, et dichiarate dai capitoli dell'incanti, da che ne nasce, che, tutti gli medesimi signori compadroni non possono poi conseguir le portioni, che, giusta i comparti, le spettano, che perciò, per levar gli abusi, et i pregiuditii introdotti intorno questa materia, han preso che vengano publicati gli seguenti capitoli, da esser registrati nel presente libro de capitoli dell'incanti.

gar l'uve che restassero debitori in ragion di scudi otto della botte, i miglii in ragion di troni sei il minale et i fagiuoli troni otto pur per cadaun minale, riservandosi sempre i signori compadroni la ragion d'accrescer questi prezzi in quei tempi nei quali i prezzi dell'uve e grani venissero comunemente alterati.

[§XIII] Ch'i decimali dell'uve siano tenuti direttamente condur alle case de signori compadroni in Cerea l'uve delle decime della qualità contenuta nei capitoli già in questa materia fatti, senza che le possano condur prima né alle propria né ad altre case, per ovviar a quei danni che ben grandi sogliono ricever i signori compadroni[a].

DOCUMENTO 5.1d

Capitoli della decima grande dei miglii di Cerea, Malavicina e sue pertinenze i quali dovran esser osservati da tutti quelli che levaran e si costituiran piezi per il pagamento di cadauna delle contrade soggette al pagare essa decima dei miglii[b].

Fonte: ADGC, F17, c. n. n.

§I *Dei piezi e sicurtà*. Che quei che levaran il bacchetto dell'incanto di cadauna delle sette contrade soggette al pagamento della sodetta decima grande dei miglii, cioè Di Sotto, Finisella, Passarin, Di Mezo, Campi di Su e Malavicina (et anco d'Isolella di ragion dei soli signori ecclesiastici) debbano incontinente dar due buoni e sufficienti piezi e sicurtà che piacciano alli signori compadroni, i quai piezi e sicurtà siano e s'intendano obligati principalmente et in solido con quelli stessi ch'havran levata la bacchetta di cadauna delle sodette contrade, e non dando i levatori e conduttori delle dette contrade, o d'alcuna di quelle, incontinente li detti due piezi e sicurtà debba esser rincantata la decima di quella contrada ch'havesse mancato a danni, spese et interessi di quello che l'havrà levata, avanti ch'i signori si partano dall'incanto, overo anco quando più le parerà, e piacerà.

§II *Delle obligationi in solido et delle rinontie dei benefitii che spettano ai conduttori e piezi o sicurtà*. Ch'al pagamento conforme ai levati et all'osservation di tutti i capitoli dell'incanto s'intendano obligati, principalmente et in solido, così il conduttor come i piezi o sicurtà con gli heredi e beni d'ogn'un di loro, parimente tutti principalmente et in solido, et s'intenda ch'a quest'effetto habbiano precisamente rinontiato a tutti et cadauno dei beneficii legali della lettera d'Adrian imperator, della sicurtà, et di due, o più promissori obligati di pagar un debito, come anco alli tre statuti della città di Verona, del dar beni in pagamento quando il debito eccede lire cinquanta, della location de placiti e della prescrittion di dieci anni, a salvi condotti, fide, mandati, carte di conserva e lettere ducali, così impetrate, come da impetrarsi, al poter dar e girar partite di monte in pagamento et generalmente a cadaun altro suffaggio, o impedimento col mezo del quale potessero ritardar o divertir il convenuto pagamento nei levati, potendo li signori compadroni delle decime sodette dei miglii farsi a propria elettion pagare da cadaun conduttor solo o da cadaun dei piezi, e essi anco da qual si voglia herede dei medesimi conduttor o piezi o sicurtà, come tutti, principalmente in solido obligati.

[a] *questo capitolo, aggiunto il 2 settembre 1673 si trova in alcune note poste al termine dei capitoli relativi alla raccolta dei fagioli.*

[b] *nel margine sinistro è riportata la data* 1673 2 settembre.

§III *Che sia prohibito l'offerir quantità alcuna di miglii mentre s'incanta*. Sopra l'incanto resti prohibito ad ogn'uno l'usar queste e simili parole 'datemi la decima per un tanto' sotto pena d'esser privo di poter più levar alcuna d'esse decima, ma debba esser lasciato caminar libero l'incanto medesimo fin tanto che sarà da alcuno levato il bacchetto.

§IV *Non possano li signori compadroni favorir né far sicurtà overo piezar per i decimali*. Ch'alcuno delli signori compadroni delle decime non possa favorir alcuno che volesse levar alcuna delle contrade di questa decima dei miglii né per alcun decimale piezar o far sicurtà in modo alcuno.

§V *Del condur le faglie del miglio nelle corti dei signori compadroni*. Quei che levaran questa decima dei miglii in tutto, overo in parte, debbano condur le faglie del miglio che riscuoderan per decima nelle contrade ch'haveran levate, nelle corti che le veniran dissegnate dai loro padroni et in esse tebiarlo e seccarlo e poi metterlo nei granari che dalli medesimi signori padroni le veniran dissegnati, lassandovelo fin tanto ch'havaran data compita sodisfattion agli stessi signori delle decime, conforme i levati, potendo solo condur via le migliare et i seloni[a], et quei decimali che contrafacessero in alcuno dei sovradetti particolari cader debbano in pena de minali venticinque di miglio da esser applicati agli signori compadroni di quel quinto nel quale seguisse tale trasgressione.

§VI *Del solar, crivellar, spolverizzar e cimar il miglio*. Che i decimali che levaranno cadauna delle contrade della detta decima siano tenuti et obligati di solar, crivellar, spolverizar e cimar il miglio che vorran dare per pagamento dei loro levati alli signori compadroni, mentre però non sia sebollito, misurandoglielo sopra i granari nel modo e forma come è stato detto nei capitoli XI^{mo}, XII^{mo}, et 13mo dei capitoli dell'incanto dei formenti e granate, qui reperiti, i quai s'habbiano qui per registrati, facendo gli pagamenti per tutto il giorno di S. Lucca prossimo di tutta la summa del loro levato a tutti li signori compadroni della decima, altrimente caschino in pena di minali venti cinque di miglio applicati alli signori di quel quinto nel quale accadesse la trasgressione.

§VII *Del ristoro per causa di tempeste*. In caso di tempesta, ch'il Signore Iddio non lo permetta, debbano i decimali nel termine di giorni tre haver denontiato nel vescovato di Verona alli signori ecclesiastici et alle case di cadauno dei signori secolari in Verona, giudicialmente in persona, il danno dato dalla tempesta, altrimente, passati li detti tre giorni, prossimi al ricevuto danno et non havendo denontiato, non siano tenuti gli signori sodetti di far alcun ristoro ad essi decimali ai quali non debba esser fatto ristoro s'il danno non eccederà minali venticinque di miglio per cadaun quinto, ma eccedendo questa quantità debbano all'hora i decimali medesimi esser dalli signori compadroni ristorati, restando però in libertà degli stessi signori padroni di pigliar in sé le decime di già affittate et licentiar i decimali, pagandoli ogni spesa ch'havessero già fatta, intendendo però li signori sodetti di far ristoro solamente del miglio ma non già di mediche, panichi né d'altre sorti di grani.

§VIII *Dell'asciute, acque o venti*. Per causa non di meno d'asciute, acque o venti, non saran obligati gli signori compadroni di far alcun ristoro ai decimali.

§IX *Delle mercedi del nodaro per la decima grande dei miglii*. Che i decimali delle contrade Di Sotto, Finisella, Passarin, Di Mezo, Campi di Su et Malavicina, siano tenuti et obligati

[a] *lettura incerta*.

di dar al nodaro che scriverà quest'incanto, oltre la summa del miglio da lor dovuto per il levato, un minale di miglio per cadauna d'esse contrade, per sua mercede, che sono in tutto minali sei, della qualità che deve esser pagato il miglio alli signori compadroni della decima et in oltre siano pur anco obligati di dar al medesimo nodaro altri minali tre di miglio per ogn'una d'esse contrade, che sono altri sacchi sei, cioè, quattro sacchi per lui, come procuratore et due per il causidico et avocato, per ispedir le cause di queste decime.

§X *Delle mercedi dell'incantator della decima grande de miglij*. I decimali che levaran le decime del miglio, delle contrade Di Sotto, Di Mezo et di Malavicina, debbano dar all'incantatore un minal di miglio per ogn'una d'esse tre contrade, per la di lui mercede, oltre quanto, in virtù dei loro levati, dovran pagare alli signori delle decime.

§XI *Delle mercedi del nodaro et incantatore per la decima d'Isolella*. Quei decimali che levaranno la decima d'Isolella, oltre quello che dovran pagare alli signori ecclesiastici, giusta il levato, siano obligati dar al nodaro che scrive l'incanto minali due miglio, della qualità sodetta, per sua mercede, et un altro minale all'incantatore.

[§XII[a]] Che i decimali che levaran le decime dei miglii debbano direttamente condur nelle corti et are a questi affari già destinate tutte le cove dei miglii medesimi et ivi farle tebiar, come poi anco del tutto seccar e stagionare le migliare né possano d'indi, sotto qual si voglia pretesto, levar le stesse migliare se prima non saranno in tutto e per tutto stagionate et arsitiate, in pena di una lira per cadaun marognolo di miglio che non conducessero sopra l'are medesime et ivi non esseguissero quanto di sopra.

DOCUMENTO 5.1e
Capitoli della decima grande dei fagiuoli di Cerea, et Malavicina.
Fonte: ADGC, F17, c. n. n.

§I *Dei piezi e sicurtà*. Che quei decimali che levaran il bacchetto dell'incanto delle cinque contrade unite insieme di Cerea et anco quei che levaran la contrada di Malavicina, debbano incontinente dar due buoni e sufficienti piezi e sicurtà che piacciano alli signori compadroni della decima, i quai piezi e sicurtà siano e s'intendano obligati principalmente et in solido con quelli stessi ch'havran levata la bacchetta di cadaun corpo dei sodetti per la decima dei fagiuoli, et non dando i levatori e conduttori delle decime o d'alcuna d'esse incontinente li detti due piezi e sicurtà, debba esser rincantata la decima stessa dei fagiuoli di quel corpo di Cerea o Malavicina ch'havesse mancato, a danni, spese et interessi di quello che l'havrà levata, avanti ch'i signori compadroni si partano dall'incanto, overo quando più le parerà e piacerà.

§II *Delle obligationi in solido et delle rinuntie dei beneficii dei conduttori e piezi o sicurtà*. Ch'al pagamento giusta i levati et all'osservanza di tutti gli capitoli dell'incanto s'intendano obligati principalmente et in solido così il conduttor come gli piezi o sicurtà, con gli heredi e beni d'ogn'un di loro, parimente tutti principalmente et in solido, et s'intenda ch'a quest'effetto habbiano precisamente rinuntiato a tutti e cadauno dei beneficii legali della lettera d'Adrian imperator, delle sicurtà, et di due o più promissori obligati di pagar un debito, come anco alli tre statuti della città di Verona, del dar beni in pagamento

[a] *nel margine sinistro è riportata la data* 1673 2 settembre.

quando il debito eccede lire cinquanta, della location de placiti e prescrittion di dieci anni, a salvi condotti, fide, mandati, carte di conserva e lettere ducali, così impetrate, come da impetrarsi, al poter dar e girar partite di monte in pagamento et generalmente a cadaun altro suffraggio o impedimento col mezo del quale potessero ritardar o divertir il pagamento accordato nei levati, potendo li signori padroni delle decime farsi pagare a propria elettione da cadaun conduttor solo o da cadaun dei piezi, e così anco da qual si voglia herede dei medesimi conduttor o piezi e sicurtà, come tutti principalmente et in solido obligati.

§III *Della qualità dei fagiuoli che dovran esser pagati*. Che i decimali che levaran le decime dei fagiuoli così di tutto il corpo di Cerea com'anco quelli di Malavicina debbano haver pagato tutto il debito, giusta i lor levati, per tutto il giorno di S. Matteo prossimo, con fagiuoli belli, buoni e netti, misurandoli sopra i granari delli signori padroni in Cerea anco i decimali di Malavicina.

§IV *Delle mercedi del nodaro e dell'incantatore*. Ch'i decimali, tanto di Cerea quant'anco quelli di Malavicina, pagar debbano, oltre quanto saranno obligati pagar alli signori compadroni, un minal di fagiuoli al nodaro di questa decima per il corpo di Cerea, et un'altro minale per quello di Malavicina, come pur anco pagar dovranno all'incantatore due quarte di fagiuoli per Cerea et due altre quarte per Malavicina, per le loro mercedi.

TABELLA 5.4
Distribuzione annua degli incanti della Decima Grande di Cerea (sec. XV).
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561.

ANNI	NI	DE	PA	NUMERO ANNUALE DI INCANTI PER SINGOLO DECIMALE						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
1430	23	50	5	24	6	2	2	-	-	-
1431	22	52	4	20	9	2	2	-	-	-
1437	9	16	9	7	3	1	-	-	-	-
1444	21	44	10	19	2	1	-	1	1	1
1458	9	22	1	14	4	-	-	-	-	-
1479	19	19	0	11	2	-	1	-	-	-
1483	22	47	2	28	6	1	1	-	-	-
1484	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
TOT.	**126**	**252**	**31**	**125**	**32**	**7**	**6**	**1**	**1**	**1**
VP	**-**	**-**	**-**	**72,2**	**18,5**	**4,0**	**3,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**

Legenda: NI (=numero annuo di incanti considerati); DE (=numero annuo di persone coinvolte come decimali o fideiussori); PA (=numero dei patrizi coinvolti come decimali o fideiussori); VP (=valore percentuale).

TABELLA 5.5
Distribuzione annua degli incanti della Decima Grande di Cerea (sec. XVI).
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1.

ANNI	NI	DE	PA	NUMERO ANNUALE DI INCANTI PER SINGOLO DECIMALE						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
1517	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-
1534	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-
1536	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
1537	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-
1542	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
1546	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-
1551	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-
1557	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
1558	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
1559	29	64	10	28	10	1	2	1	-	-
1560	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
1561	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
1562	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
1563	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-
1564	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
1565	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
1567	24	48	12	26	6	2	1	-	-	-
1568	10	19	5	15	-	-	1	-	-	-
1593	21	21	1	10	2	1	1	-	-	-
1594	21	21	2	11	3	-	1	-	-	-
1595	20	20	3	5	5	-	-	1	-	-
1596	21	21	0	13	2	-	1	-	-	-
1597	21	21	2	8	5	1	-	-	-	-

ANNI	NI	DE	PA	NUMERO ANNUALE DI INCANTI PER SINGOLO DECIMALE						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
1598	21	22	1	8	4	2	-	-	-	-
1599	21	21	1	14	2	1	-	-	-	-
TOT.	**224**	**302**	**40**	**162**	**39**	**8**	**7**	**2**	**-**	**-**
VP	**-**	**-**	**-**	**74,3**	**17,9**	**3,7**	**3,2**	**0,9**	**-**	**-**

TABELLA 5.6
Distribuzione annua degli incanti della Decima Grande di Cerea (sec. XVII).
Fonte: ADGC, C1, C2, C3.

ANNI	NI	DE	PA	NUMERO ANNUALE DI INCANTI PER SINGOLO DECIMALE								
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1600	21	21	1	11	1	1	-	1	-	-	-	-
1601	21	21	6	8	3	1	1	-	-	-	-	-
1602	19	19	0	8	2	1	1	-	-	-	-	-
1603	20	20	3	11	3	1	-	-	-	-	-	-
1604	20	20	1	6	4	2	-	-	-	-	-	-
1605	12	12	2	8	2	-	-	-	-	-	-	-
1606	20	20	2	9	1	3	-	-	-	-	-	-
1607	21	21	4	13	1	2	-	-	-	-	-	-
1608	19	19	2	3	2	4	-	-	-	-	-	-
1609	21	21	3	7	4	2	-	-	-	-	-	-
1611	21	21	1	11	3	-	1	-	-	-	-	-
1612	21	21	1	11	5	-	-	-	-	-	-	-
1613	21	21	2	13	-	1	-	1	-	-	-	-
1614	21	21	1	9	3	2	-	-	-	-	-	-
1615	20	20	1	12	4	-	-	-	-	-	-	-
1616	14	14	0	8	3	-	-	-	-	-	-	-
1617	21	21	0	11	2	2	-	-	-	-	-	-
1618	20	20	0	10	2	2	-	-	-	-	-	-
1619	21	21	0	9	3	2	-	-	-	-	-	-
1620	20	20	0	7	3	1	1	-	-	-	-	-
1621	21	21	0	14	2	1	-	-	-	-	-	-
1622	21	21	0	8	2	3	-	-	-	-	-	-
1623	21	21	0	7	2	2	1	-	-	-	-	-
1624	21	21	0	11	2	2	-	-	-	-	-	-
1625	22	54	2	10	6	3	3	1	1	-	-	-
1626	23	68	3	25	9	5	-	2	-	-	-	-
1627	23	60	4	24	13	2	1	-	-	-	-	-
1628	9	27	1	11	3	2	1	-	-	-	-	-
1629	9	25	0	4	5	1	2	-	-	-	-	-
1632	21	21	1	5	3	2	1	-	-	-	-	-
1633	15	15	0	9	3	-	-	-	-	-	-	-
1634	17	17	0	12	1	1	-	-	-	-	-	-
1635	19	21	0	6	3	1	-	-	1	-	-	-
1636	23	23	0	9	4	2	-	-	-	-	-	-
1637	20	20	3	10	2	2	-	-	-	-	-	-
1638	22	24	0	5	1	3	2	-	-	-	-	-

ANNI	NI	DE	PA	NUMERO ANNUALE DI INCANTI PER SINGOLO DECIMALE								
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1639	13	13	0	6	2	1	-	-	-	-	-	-
1640	13	13	0	6	2	1	-	-	-	-	-	-
1641	15	16	0	4	3	2	-	-	-	-	-	-
1642	17	17	0	6	1	-	1	1	-	-	-	-
1643	10	10	0	5	1	1	-	-	-	-	-	-
1644	2	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1645	15	15	0	2	2	3	-	-	-	-	-	-
1646	17	17	0	4	3	1	1	-	-	-	-	-
1647	17	17	0	6	-	1	2	-	-	-	-	-
1648	17	17	0	7	3	-	1	-	-	-	-	-
1649	17	17	0	8	3	1	-	-	-	-	-	-
1650	17	17	0	7	2	-	-	-	1	-	-	-
1651	17	17	0	6	2	1	1	-	-	-	-	-
1652	17	17	0	5	3	2	-	-	-	-	-	-
1653	15	15	0	10	1	1	-	-	-	-	-	-
1654	18	18	0	5	4	-	-	1	-	-	-	-
1655	15	19	0	6	5	1	-	-	-	-	-	-
1656	16	16	0	5	4	1	-	-	-	-	-	-
1657	14	14	0	5	-	1	-	-	1	-	-	-
1658	2	6	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1659	16	44	0	9	7	4	1	1	-	-	-	-
1661	2	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1662	2	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1665	2	6	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1667	2	6	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1669	2	6	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1671	2	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	2	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	18	54	4	14	4	-	3	-	1	2	-	-
1683	17	48	0	13	4	-	4	1	1	-	-	-
1684	17	51	0	11	1	-	3	-	-	-	1	2
1685	17	51	0	11	2	3	-	-	-	-	-	3
1686	17	51	0	2	2	6	-	-	-	-	-	3
1687	16	48	0	11	2	5	1	-	-	2	-	-
1688	17	51	1	10	4	3	-	-	-	-	3	-
1689	17	51	0	6	-	3	-	3	-	3	-	-
1690	19	57	1	4	-	-	3	-	3	1	2	-
1691	16	46	0	10	1	6	-	2	1	-	-	-
1692	17	51	0	5	3	3	2	1	3	-	-	-
1693	8	24	0	11	-	-	2	1	-	-	-	-
1694	8	24	0	6	3	-	3	-	-	-	-	-
1695	17	48	0	15	3	-	3	3	-	-	-	-
1696	17	45	0	10	3	4	-	2	-	1	-	-
1697	18	48	0	8	8	3	-	3	-	-	-	-
1698	18	51	0	4	6	2	6	1	-	-	-	-
1699	18	46	0	6	3	3	3	-	1	1	-	-
TOT.	**1307**	**2065**	**50**	**662**	**209**	**122**	**55**	**25**	**14**	**10**	**6**	**8**
VP	**-**	**-**	**-**	**59,6**	**18,8**	**11,0**	**5,0**	**2,2**	**1,3**	**0,9**	**0,5**	**0,7**

TABELLA 5.7
Distribuzione annua degli incanti della Decima Grande di Cerea (sec. XVIII).
Fonte: ADGC, C3, C4.

ANNI	NI	DE	PA	NUMERO ANNUALE DI INCANTI PER SINGOLO DECIMALE								
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1700	18	47	0	9	3	1	6	1	-	-	-	-
1701	15	41	0	8	5	3	2	-	1	-	-	-
1702	18	49	0	6	2	6	4	1	-	-	-	-
1703	18	48	0	14	5	3	-	3	-	-	-	-
1704	18	48	0	9	6	3	3	-	1	-	-	-
1705	18	54	0	16	8	1	2	1	1	-	-	-
1706	18	50	0	9	5	4	-	-	2	1	-	-
1707	12	30	0	11	6	1	1	-	-	-	-	-
1708	18	50	0	7	5	3	6	-	-	-	-	-
1710	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1727	3	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	3	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	5	10	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	5	6	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	9	18	0	8	5	-	-	-	-	-	-	-
1735	1	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	3	6	0	4	1	-	-	-	-	-	-	-
1758	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	2	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	3	9	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	7	14	0	12	1	-	-	-	-	-	-	-
1765	2	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	1	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	2	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	5	10	0	5	1	1	-	-	-	-	-	-
TOT.	**213**	**531**	**-**	**184**	**53**	**26**	**24**	**6**	**5**	**1**	**-**	**-**
VP	**-**	**-**	**-**	**61,5**	**17,7**	**8,7**	**8,0**	**2,0**	**1,7**	**0,4**	**-**	**-**

TABELLA 5.8

Famiglie di decimali della Decima Grande di Cerea (sec. XV-XVIII): in neretto gli appartenenti al patriziato urbano.

Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ASVR, *Dionisi-Piomarta*, reg. 512; ADGC, C1, C2, C3, C4; ADGC, F14, F15, F16.

FAMIGLIE	1430-1484		1500-1549		1550-1599		1600-1624		1625-1649		1650-1674		1675-1699		1700-1770		TOTALE
	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	
ALCENAGO	1	0,007	-	-	-	-	1	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ANGIARI	-	-	-	-	2	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
PIEVE CEREA	12	0,09	-	-	-	-	1	0,002	2	0,005	-	-	-	-	-	-	15
AVESANI	5	0,03	-	-	17	0,007	1	0,002	5	0,01	-	-	-	-	-	-	28
BARBIERI	2	0,01	-	-	1	0,004	2	0,004	2	0,005	5	0,03	-	-	-	-	12
BARZISA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,002	-	-	-	-	-	-	1
BATELLA	11	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
BECELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,002	-	-	-	-	-	-	1
BERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01	7	0,02	-	-	10
BERTOLIN	-	-	-	-	-	-	7	0,01	4	0,01	-	-	1	0,003	-	-	12
BERTON	5	0,03	1	0,16	8	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
BISSOL	-	-	-	-	1	0,004	4	0,008	-	-	1	0,006	-	-	7	0,03	13
BISSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,003	10	0,04	11
BONATO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,002	17	0,1	-	-	-	-	18
BONFANTE	-	-	-	-	1	0,004	1	0,002	4	0,01	6	0,03	7	0,02	3	0,01	22
BOZOLIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0,05	11
BRENZONI	-	-	-	-	7	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
BRESCIANI	-	-	-	-	1	0,004	5	0,01	4	0,01	1	0,006	37	0,1	10	0,04	58
CAGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0,03	6	0,02	17
CAGALLI	-	-	-	-	1	0,004	-	-	1	0,002	-	-	-	-	-	-	2
CALDANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,003	9	0,04	10
CANEVARI	-	-	-	-	-	-	1	0,002	27	0,07	9	0,05	4	0,01	-	-	41
CARERI	-	-	-	-	2	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
CARMINATI	-	-	-	-	1	0,004	1	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	2
CARPESAN	-	-	1	0,16	3	0,01	1	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	5

FAMIGLIE	1430-1484		1500-1549		1550-1599		1600-1624		1625-1649		1650-1674		1675-1699		1700-1770		TOTALE
	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	
CAVALCANTE	4	0,03	-	-	2	0,009	3	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	9
CESTARO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,005	3	0,01	61	0,2	-	-	66
CHIASARA	-	-	-	-	1	0,004	6	0,01	14	0,03	-	-	-	-	-	-	21
CHIAVEGATO	4	0,03	-	-	8	0,03	15	0,03	7	0,01	5	0,03	-	-	13	0,06	52
CHIOLDO	-	-	-	-	1	0,004	16	0,03	-	-	-	-	-	-	1	0,004	18
COREZZOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	0,2	72	0,3	144
CORRADINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0,04	-	-	12
COZZON	-	-	-	-	6	0,02	38	0,07	26	0,06	7	0,04	-	-	4	0,01	81
CREMONESE	-	-	-	-	6	0,02	16	0,03	1	0,002	-	-	-	-	-	-	23
CRIVELIN	-	-	-	-	-	-	9	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	9
DALL'AGLIO	-	-	-	-	-	-	12	0,02	12	0,03	-	-	-	-	-	-	24
DALL'ARA	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,02	4	0,02	-	-	-	-	12
DE BROILO	-	-	-	-	1	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DELLA TORRE	3	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
DE MEDICI	-	-	-	-	4	0,01	2	0,004	2	0,005	-	-	-	-	-	-	8
DIONISI	23	0,18	-	-	2	0,009	6	0,01	2	0,005	-	-	-	-	-	-	33
DOMENIGHIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,06	-	-	1	0,004	11
EMILEI	-	-	-	-	-	-	1	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FACIN	-	-	-	-	15	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
FACION	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,005	1	0,006	6	0,02	11	0,05	20
FANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0,04	1	0,004	13
FAUSTIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,04	10
FERRARESE	-	-	-	-	2	0,009	1	0,002	-	-	-	-	41	0,13	32	0,1	76
FERRARI	1	0,007	-	-	11	0,05	9	0,01	4	0,01	3	0,01	16	0,05	1	0,004	45
FINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,04	10
FORNASER	-	-	-	-	4	0,01	13	0,02	1	0,002	1	0,006	-	-	-	-	19
FOZATO	-	-	-	-	1	0,004	3	0,006	-	-	-	-	19	0,06	16	0,07	39
FRANCO	-	-	-	-	1	0,004	2	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FRANZON	1	0,007	-	-	-	-	25	0,05	7	0,01	-	-	-	-	-	-	33

FAMIGLIE	1430-1484		1500-1549		1550-1599		1600-1624		1625-1649		1650-1674		1675-1699		1700-1770		TOTALE
	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	
FREDDI	1	0,007	-	-	2	0,009	-	-	31	0,08	5	0,03	-	-	-	-	39
GENTILI	-	-	-	-	-	-	29	0,06	2	0,005	-	-	-	-	-	-	31
GONZAGA	-	-	-	-	-	-	2	0,004	21	0,05	2	0,01	-	-	-	-	25
LUGIATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,006	-	-	2
LUPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,009	2
MAFFEI	-	-	-	-	11	0,05	12	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	23
MANARA	-	-	-	-	-	-	3	0,006	12	0,03	2	0,01	1	0,003	-	-	18
MARANGONI	-	-	-	-	3	0,01	2	0,004	6	0,01	5	0,03	12	0,04	8	0,03	36
MARCHESINI	1	0,007	-	-	1	0,004	-	-	2	0,005	-	-	-	-	-	-	4
MARCHIORIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0,07	28	0,1	49
MASTENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,004	1
MELCHIORRI	-	-	-	-	8	0,03	20	0,04	9	0,02	9	0,05	-	-	-	-	46
MEZANIN	-	-	-	-	-	-	1	0,002	2	0,005	-	-	50	0,1	25	0,1	78
MICHELINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,01	1	0,003	8	0,03	11
MODENESE	5	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	12	0,05	21
MOLINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,007	2	0,01	26	0,08	6	0,02	37
MONSELICE	-	-	-	-	1	0,004	4	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	5
MONTAGNOL	-	-	-	-	-	-	3	0,006	1	0,002	-	-	22	0,07	5	0,02	31
MORGANTE	-	-	-	-	-	-	1	0,002	8	0,02	1	0,006	-	-	-	-	10
MURARI	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,04	2	0,01	-	-	-	-	18
NEGRI	8	0,06	-	-	13	0,05	17	0,03	6	0,01	-	-	-	-	-	-	44
OFFREDI	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0,05	16	0,1	-	-	-	-	36
OLIAR	-	-	-	-	12	0,05	2	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	14
ONGARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,05	29	0,1	46
ORLANDI	-	-	-	-	1	0,004	-	-	2	0,005	-	-	21	0,07	-	-	24
PASETTO	-	-	-	-	1	0,004	-	-	5	0,01	3	0,01	4	0,01	-	-	13
PAVAN	-	-	-	-	1	0,004	3	0,006	40	0,1	13	0,08	-	-	-	-	57
PENAZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	4
QUARTAROL	3	0,02	-	-	2	0,009	3	0,006	-	-	-	-	19	0,06	4	0,01	31

FAMIGLIE	1430-1484		1500-1549		1550-1599		1600-1624		1625-1649		1650-1674		1675-1699		1700-1770		TOTALE
	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	VA	VI	
RAFFALDO	1	0,007	-	-	-	-	12	0,02	6	0,01	-	-	-	-	-	-	19
REQUILIANO	11	0,08	-	-	1	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
RIGATEL	-	-	-	-	1	0,004	-	-	-	-	-	-	11	0,03	1	0,004	13
ROSSATO	-	-	-	-	1	0,004	7	0,01	14	0,03	7	0,04	-	-	-	-	22
SANDRINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0,05	116	0,3	18	0,08	143
SCARPACIN	-	-	-	-	1	0,004	-	-	1	0,002	4	0,02	-	-	-	-	6
SEVAROL	8	0,08	-	-	7	0,03	5	0,01	10	0,02	1	0,006	-	-	-	-	31
SOMMARIVA	-	-	-	-	-	-	3	0,006	5	0,01	-	-	6	0,02	-	-	14
SPAGNOL	-	-	-	-	-	-	5	0,01	7	0,01	-	-	-	-	-	-	12
SPERANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0,05	94	0,3	36	0,1	139
TAGIETTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	0,004	11
TESSARI	-	-	-	-	4	0,01	46	0,09	18	0,04	14	0,08	-	-	-	-	82
TIRELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,01	-	-	4	0,01	-	-	10
TOVAGIAR	-	-	-	-	-	-	3	0,006	11	0,02	-	-	-	-	-	-	14
VERITÀ	-	-	-	-	1	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VICO	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ZACCARI	1	0,007	-	-	1	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ZIVIANI	1	0,007	3	0,5	11	0,05	6	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	21
ZONZIN	-	-	-	-	-	-	62	0,12	10	0,02	-	-	-	-	-	-	72
ZORZELLA	-	-	-	-	4	0,01	27	0,05	-	-	-	-	1	0,003	-	-	32

Legenda: VA (=valori assoluti); VI (=valori indice). Il valore indice è dato dal rapporto tra il numero di presenze della famiglia di decimali in ogni periodo considerato e il numero complessivo degli incanti disponibili per il medesimo periodo. L'indice ottenuto permette quindi di relazionare tra loro dati cronologicamente non omogenei e di comparare la frequenza relativa di ogni famiglia decimale secondo una 'scala' di valore uniforme.

CAPITOLO VI

La 'base' della Decima Grande: gli assetti fondiari di Cerea e Malavicina in età moderna tra fonti decimali e fonti fiscali

La storia della decima è peculiarmente storia di terre, di fondi ed è nel contempo storia di uomini, di possedimenti, di proprietà a volte raramente inalterate nel fluido corso dei secoli[1]: riesce di conseguenza difficile e arduo prescindere da questi elementi costitutivi delle vicende decimali, a meno di non voler coscientemente rendere conto di una ricostruzione ampiamente parziale. Terra e decima, un binomio dunque inscindibile e da valutare con precisione al fine di comprendere nella sua interezza il complesso delle articolazioni della decima e del suo diritto. Quella terra che costituiva la base oggettiva del tributo decimale, ma che allo stesso tempo, attraverso i vincoli della proprietà, si trovava legata agli stessi fruitori delle quote di decima, quella terra che, come vedremo, era accumulata dal patriziato urbano ma anche da alcune ristrette *élites* rurali, grazie soprattutto allo sfruttamento e alla gestione della ricca e sempre fruttuosa messe del raccolto decimale[2]. Non si tratta ovviamente di una relazione necessaria ed ovunque

[1] Cfr. ANGIOLINI 1978, p. 321-322.

[2] Per il veronese non mancano indicazioni dell'intreccio frequente tra la proprietà di decime e fondi agrari in aree contigue: G. M. Varanini ha ad esempio individuato una coincidenza, non sempre casuale, tra la fruizione da parte del patriziato veronese di diritti pubblici, quali gli *iura vicariati* – a loro volta strettamente connessi, se non in più casi coincidenti con gli *iura decimationis* – e la proprietà di estesi appezzamenti fondiari, in una sorta di voluta e ricercata compenetrazione, tale da garantire l'incondizionato controllo della terra e dei suoi vincoli: cfr. VARANINI 1981, p. 61-62; VARANINI 1979a, p. 47, 178 *passim*; VARANINI 1982, p. 193-194, 238 (beni e decima della famiglia Cipolla a Porcile); VARANINI 1980-1981, p. 9 (il monastero veronese di S. Maria in Organo era proprietario a Roncanova di circa C. 750, unitamente al diritto di decima e di giurisdizione sulla *villa*); VARANINI – PONZIN 1993, p. 23-24, 53 (nota n. 37: viene segnalata la coincidenza del luogo di raccolta delle decime con quello in cui il vicario amministrava la giustizia di primo grado); su quest'ultima identificazione economico-amministrativa della *curia* cfr. MOMETTO 1992, p. 104-105; ROSSINI 1982a, p. 103-104; ROSSINI 1986a, p. 84 (Arcole e Cavalpone). Ulteriori conferme di tale coincidenza, si ottengono poi sfogliando le polizze d'estimo sei- e settecentesche utilizzate da G. Borelli: tra i patrimoni nobiliari caratterizzati dal binomio terra-decima si trovano, gli Allegri a Grezzana [BORELLI 1974, p. 58], i Bevilacqua a Minerbe [*Ibid.*, p. 86], i Canossa ad Arcole [*Ibid.*, p. 112], gli Emilei a Malavicina [*Ibid.*, p. 134-135], i Giusti a Bussolengo [*Ibid.*, p. 140], i Maffei a Isola Rizza, Ce-

attestabile, di un vincolo causale, anche se, d'altra parte, nella storia della decima non è infrequente individuare – come nel caso, per certi aspetti significativo, della Decima Grande di Cerea – una corrispondenza evidente tra i beneficiari della decima e i proprietari di vaste superfici agrarie entro i *limites* del territorio di decimazione. Ma non solo: come accennato, l'appetibile redditività decimale, che costituiva una percentuale non indifferente nelle entrate del patriziato urbano[3], e la sua amministrazione, che invece solitamente coinvolgeva più da vicino alcune porzioni ristrette e comunque privilegiate della società rurale, catalizzava a sua volta un insieme di processi di non indifferente portata nella strutturazione della proprietà del distretto decimale.

rea, Palù ed Erbè [*Ibid.*, p. 176 *passim*], i Malaspina a Caprino [*Ibid.*, p. 212], i Morando a Bonavigo [*Ibid.*, 241], i Pellegrini a Povegliano [*Ibid.*, p. 264], i Pompei a Illasi e Cerea [*Ibid.*, p. 299]; BORELLI 1982b, p. 292 (i veneziani Gritti erano proprietari a Villabella di C. 700 e di parte del diritto di decima); cfr. anche SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 59-60 (Alcenago: Cerea e Tarmassia), 60 (Becelli: Cerea), 68 (Carminati: S. Pietro in Cariano), 69 (Cossali: Castelnuovo), 71 (De Medici: Cerea e Casaleone), 75 (Emilei: Malavicina), 79 (Guarienti: Valeggio), 87 (Malaspina: Caprino), 88 (Mandelli: Isolalta), 89 (Marogna: Soave), 100 (Rubiani: Malavicina), 101 (Sagramoso: Cerea), 105 (Turchi: Oppeano), 108 (Giustiniani: Angiari), 109 (Michiel: Malavicina); SCOLA GAGLIARDI 1992, p. 91 (Canossa: Grezzano ed Arcole), 92-93 (Capella: Salizzole), 94 (Da Vico: Salizzole), 101 (Trivelli: Concamarise), 105 (Verità: Asparetto e Concamarise), 112 (Lion: Sanguinetto), 118 (Venier: Sanguinetto); BORELLI 2003, p. 362 (segnala le decime che i veneziani possedevano nel veronese, secondo due rilievi del 1584 e del 1616); CHIAPPA 1993, p. 69-80 *passim* (Della Torre: beni fondiari e decima a Fumane); CHIAPPA 1987, p. 58, 66-67, 82 (Pindemonte: *possessioni* e diritti di decima a Bonferraro e Isola della Scala); PASA 1995-1996, p. 44 (1995, nota n. 29: Serego per decime e beni a S. Sofia), 77 (1996: Emo per decima e *possessioni* a Vestena); FAINELLI 1986, p. 141 (decima e diritti di giurisdizione a Custoza venduti dalla Camera fiscale nel primo Quattocento); GULLINO 1980, p. 172 (Querini per decima e *iura vicariati* a Cologna), 187 (nota n. 15: Widman per decime e terre a Bagnolo nel padovano), 193 (nota n. 47: Pisani per decima e varie altre giurisdizioni a Bagnolo); GULLINO 1979-1980, p. 270 (terre, decime e vari *jura* a Montagnana). Qualche esempio per il territorio vicentino in GRUBB 1985, p. 253-256 (coincidenza tra diritti di decima, diritti di vicariato e proprietà fondiaria per la famiglia Monza a Dueville); VARANINI 1988f, p. 244 (coincidenza tra feudi decimali ed esercizio degli *iura marigantiae*); ZAMPERETTI 1985b, p. 148 (*possessioni* e decime della famiglia Proti a Bolzano Vicentino).

[3] In merito al peso della decima nella redditività patrizia, cfr. BORELLI 1974, p. 369-370; un peso esemplificato dallo stesso autore nell'analisi delle vicende patrimoniali della famiglia Serego, cfr. BORELLI 1976-1977, p. 56-57, 68; sempre in merito alle entrate decimali, si vedano anche le puntualizzazioni (relative al citato saggio di Borelli) di BERENGO 1975, p. 509-510; cfr. anche BEVILACQUA 1989, p. 37, 39, 42 (l'autore calcola l'evoluzione dell'incidenza percentuale delle entrate di decima sulla complessiva redditività della famiglia nell'arco del periodo 1653-1745, coperto dalle polizze dell'estimo urbano); SCARPA 1982, p. 474-476.

L'accesso e il controllo del 'mondo' della decima da parte di differenti nuclei sociali – i proprietari diretti, i gestori, gli affittuari – è quasi sempre un indice di importanti cambiamenti avvenuti o il più delle volte *in fieri*. Per la comunità rurale la cooptazione di alcuni suoi membri – attuata solitamente attraverso un rapporto esclusivamente clientelare con i *domini*, con i *compatroni* della decima[4] – entro il complesso sistema della raccolta decimale, poteva preludere ad un'ascesa sociale, lenta ma progressiva, ad un'apertura per una parte esigua della comunità verso il mercato della terra, alla formazione di marcate gerarchie contadine che proprio nella decima avevano la loro ragione d'essere[5]. Per altri, i cui tratti 'borghesi' ancora indistinti travalicavano i confini ristretti della comunità, nel corso degli ultimi decenni contrastati della Repubblica e di quelli altrettanto movimentati delle successive dominazioni francese ed austriaca, la conquista di consistenti quote della decima non fu invece che un ultimo tassello, solo cronologico, di un mosaico la cui composizione era già iniziata ampiamente nel corso del Settecento. In modo significativo, per i nuovi ceti che prendevano consistenza nelle campagne venete, la conquista dei diritti di decima costituì il coronamento di una poderosa avanzata, una sorta di riconoscimento finale (quanto ben retribuito), saldamente ancorato su di una base costituita da vasti possedimenti, erosi in molti casi, a quello stesso patriziato che deteneva da secoli anche le fruttuose decime del territorio[6].

[4] Come ad esempio accadeva nella Valpolicella del '400, dove la raccolta e la gestione delle entrate decimali di proprietà laica coinvolgeva spesso *laboratores* parziari e piccoli livellari, strettamente legati da vincoli di dipendenza personale al patriziato fruitore delle decime locali: cfr. VARANINI 1985a, p. 222-223; ARDUINI 1997-1998, p. 30-32.

[5] Cfr. CATTINI 1984, p. 131-132. L'ascesa sociale ed economica di alcuni appartenenti a queste *élites* rurali in formazione, le cui vicende si intrecciano spesso con attività di mediazione e gestione della proprietà ecclesiastica, fino ad arrivare, quasi inevitabilmente, all'amministrazione di qualche diritto di decima, è stata descritta da VARANINI 1985a, p. 210-212 *passim*.

[6] Cfr. ZALIN 1973, p. 234 (il veneziano Angelo Papadopoli acquisì il diritto di decima esercitato dal monastero urbano di S. Teresa su Ha. 300 nella località Sabbion nel veronese, pagandolo qualcosa come D. 18.000), 247 (gli ebrei Pincherle e Fortis acquistarono parte di una decima piccola, estesa su C. 140, di proprietà dei Padri di Murano); ZALIN 1971, p. 240 (decime dell'abbazia della Vangadizza, cedute, tramite l'intermediazione del noto speculatore veronese Gaetano Canova, a Federico d'Amarzit); ZALIN 1982, p. 542 (Este: decime del monastero di S. Benedetto Novello), 549 (Conegliano: decime del monastero di S. Maria *Mater Domini*), 550 (Canavedo: decime del monastero di S. Stefano), 552 (Cologna Veneta: decime del monastero di S. Teresa); ZALIN 1992, p. 50, 54;

Gli esempi appena addotti non esauriscono, come è ovvio, la molteplicità dei casi e delle situazioni, ma lasciano comunque trasparire inequivocabilmente la complessità del rapporto tra terra e decima, tra proprietà fondiaria e implicazioni dello *ius decimationis*, con tutte le loro ricadute nella conformazione e nella stratificazione della società pre-industriale. Nel contempo l'approfondimento di questi aspetti di fondamentale importanza, nel tentativo di tracciare in dettaglio alcune delle corrispondenze indicate più sopra, pone inevitabilmente in luce il problema delle fonti di riferimento e quello della loro intrinseca omogeneità. La valorizzazione del fondo archivistico della Decima Grande di Cerea, ha permesso di ovviare almeno parzialmente ad alcuni dei problemi indicati: in particolare, i due catastici geometrico-particellari redatti sincronicamente, nel 1725 e nel 1805, per delimitare i fondi soggetti alla contribuzione decimale nei comuni di Cerea e Malavicina, costituiscono senza dubbio uno strumento di indagine privilegiato, anche se non scevro di problemi d'utilizzo di cui tener conto.

Attraverso la comparazione dei dati desunti dai due rilievi catastali, comprensivi anche dei fondi esenti o contribuenti ad altre decime minori – pur entro i confini di riferimento della Decima Grande, che abbiamo in precedenza confermato coincidenti con quelli della circoscrizione dei due comuni rurali interessati – è stato possibile arrivare a stabilire un quadro preciso della distribuzione fondiaria, delle tipologie colturali adottate, delle estensioni medie degli appezzamenti, come anche delle variazioni intervenute nella proprietà dei terreni nel corso degli ottant'anni che separano le due rilevazioni[7]. Un ulteriore confronto con i dati emersi dallo spoglio e dall'elaborazione degli e-

CALZAVARINI 1992, p. 137, 139, 143 (tabella n. 2), 144, 160 (tabella n. 7: tra il 1807 e il 1814, nei dipartimenti veneti le vendite di decime e quartesi rappresentarono meno dell'1% dell'intero). Accorpando al Veneto anche le province del Friuli e per un torno di tempo più ampio compreso tra il 1797 e il 1816, le decime costituirono circa il 9% del totale dei beni nazionali ceduti (un dato comunque abbastanza discrepante rispetto a quello proposto nel citato saggio della Calzavarini), cfr. DEROSAS 1987, p. 555 (tabella n. 2); nel padovano le decime e i quartesi alienati e venduti (al 1815) si attestarono attorno al 2,2% dell'intero, cfr. DALLA POZZA 1978, p. 113; mentre per un confronto con la situazione lombarda (con decime e livelli attestati al solo 1,8% sul totale dei beni venduti tra 1802 e 1812), cfr. COVA 1992, p. 39 (tabella n. 1).

[7] Cfr. COVA 1988, p. 13: che si sofferma sui vantaggi offerti dalla «rilevazione complessiva delle intestazioni delle terre effettuata in momenti diversi, rilevazione dalla quale appare appunto la dinamica della distribuzione della proprietà fondiaria in un dato ambiente».

stimi territoriali, relativi (pur con qualche vistosa eccezione) alla sola proprietà degli abitanti del distretto rurale di Cerea, è servito come termine di paragone e di verifica di quanto emerso più in generale dai catastici decimali. L'unicità (almeno fino a questo momento) delle fonti utilizzate, che permettono di seguire gli sviluppi entro il contesto della proprietà fondiaria e parallelamente di cogliere analoghe variazioni, ancorché non sempre temporalmente coincidenti, nella distribuzione dei *carati* componenti le quote decimali, rende necessario dare ampiamente conto della struttura dei dati che costituiranno un punto di stazione imprescindibile per poter valutare l'insieme delle vicende della Decima Grande di Cerea.

Ogni catasto, o catastico come nel caso in questione, si presenta come uno «strumento ricco e infido»[8], lasciando cioè trasparire quasi sempre ghiotte possibilità di ricerca, ma nel contempo celando i rischi di un'interpretazione dei dati che invece non è mai lineare ed immediata[9]: e anche nel caso dei catastici della Decima Grande non sono venuti a mancare i problemi di utilizzazione, tanto maggiori se si considera che entrambi i rilievi presentano se non poche, scarse analogie con i catasti che presero forma in Italia tra XVIII e XIX secolo, catasti 'borghesi', come li definì a suo tempo Zangheri, catasti forieri di principi nuovi, di «una società nuova» e di «un progetto di rinnovamento, tanto più notevole se si pensa all'epoca di disordine fiscale in cui nasc[ono]»[10]. Niente di tutto ciò deve aver persuaso e convinto i *compatroni* della Decima Grande alla realizzazione degli interventi di catasticazione: è stato già fatto cenno in precedenza ad un fine più materiale, ad un bisogno d'ordine e di controllo che pervase i detentori delle quote di decima davanti al dilagante accanirsi delle truffe a loro danno e delle millantate esenzioni, con cui molti dei proprietari dei fondi soggetti al tributo tentavano annualmente di evitare il gravoso salasso della decima.

[8] ZANGHERI 1980a, p. VII.

[9] *Ibid.*, p. 61: «il catasto non rispecchia la realtà com'è, ma la rappresenta attraverso operazioni intellettuali, astrazioni consapevoli, alterazioni persino, che vanno intese nella loro natura. È un apparato, che va smontato e rimontato, un codice, di cui vanno conosciute le chiavi, non una verità che emerga in modo spontaneo e perentorio. Ma occorre anzitutto sapere a quali domande si cerca risposta».

[10] *Ibid.*, p. 62. In generale, sugli interventi catastali settecenteschi, cfr. ZANGHERI 1980b, p. 71-130.

Stabilita così la peculiare e circoscritta 'origine' dei catastici decimali di Cerea, non sembra plausibile tralasciare di accennare alla loro effettiva unicità rispetto alla situazione di altre note fonti veronesi[11]: la possibilità di ricostruire nel dettaglio, pur per aggregati fondiari di medie dimensioni (nel nostro caso di poco superiore ai 3000 Ha.), i parametri della proprietà e della distribuzione fondiaria presenta, per il veronese, notevoli difficoltà, in mancanza di una documentazione fiscale e catastale completa[12]. Il pur arduo, se non impossibile, incrocio dei dati fondiari espressi dalle polizze d'estimo della città, disponibili a partire dalla seconda metà del Seicento, con gli accennati estimi territoriali e con quelli del clero, non porterebbe in alcun modo ad un risultato definitivo, in parte per le evidenti difficoltà dovute alla localizzazione abbondantemente approssimativa dei possedimenti dei *cives*, in parte per una diffusa sottostima ed evasione nella descrizione delle *possessioni* più estese[13].

Non da ultimo, sussiste l'effettiva laboriosità di individuare e soprattutto di quantificare la massa di fondi livellati che coprivano a macchia le campagne venete di antico regime[14] e in cui – come scrisse Berengo – «nemmeno in età napoleonica e dopo, i governi italiani che pure disponevano di amministrazioni per molti aspetti moderne, ed

[11] Alcune indicazioni sulla consistenza delle fonti fiscali veronesi in *Guida generale degli Archivi di Stato* (1994), v. IV, p. 1251-1252 (Archivio di Stato di Verona); mentre in merito ai problemi di utilizzazione e alle caratteristiche intrinseche della documentazione, cfr. BORELLI 1986g, p. 325-334; BORELLI 1974, p. 19 *passim*; CHILESE 2002, p. XVII-XXXVII.

[12] Dello stesso avviso, in merito alla situazione del territorio vicentino, anche SAMBO 1981, p. 329.

[13] Sul problema cfr. BORELLI 1974, p. 400 *passim*; BORELLI 1988, p. 162-163 (dove viene puntualizzata l'evasione fiscale della famiglia veronese dei Muselli); BORELLI 1982d, p. 10-11; BERENGO 1975, p. 501; LANARO 1992, p. 166; BEVILACQUA 1989, p. 42-43: mentre in generale, per il problema dell'evasione fiscale nello Stato regionale, cfr. BELTRAMI 1961, p. 160-162; BERENGO 1963, p. 25 *passim*; GULLINO 1982, p. 69, 76; ZAMPERETTI 1985b, p. 193-194.

[14] Le polizze d'estimo del veronese ragguagliano infatti sul gettito dei livelli, mentre solo raramente danno precise indicazioni sulla quantità, sull'esatta ubicazione e sull'utilista dei campi che corrispondevano il canone annuo: l'incidenza del livello nel reddito del patriziato era comunque cospicua, cfr. BORELLI 1974, p. 371-373; BORELLI 1982b, p. 294-295; BORELLI 1982c, p. 112-118; BERENGO 1975, p. 510; BEVILACQUA 1989, p. 37; FERRARI 1995, p. 270-284; FANFANI 1982, p. 431. La percentuale dei campi livellati, nel complesso della proprietà fondiaria veronese, è stata stimata in base alla Redecima del 1740 al 6% (nella pianura al 7,6%), cfr. BELTRAMI 1961, p. 219-223.

avevano alle spalle codici da applicare per fornire uniformità e certezza del diritto, riuscirono sempre ad orientarsi»[15].

L'eccessiva frammentazione della documentazione fiscale residua per l'area veronese scoraggia dunque già sul nascere qualsiasi tentativo di aggregazione[16]: l'unica alternativa possibile rimane il ricorso ai registri della Redecima veneziana del 1740 – che non a torto rappresentano l'unico, quanto parziale ed incompleto, tentativo della Repubblica per giungere ad una conoscenza unitaria del patrimonio fondiario della Terraferma – i quali permettono di individuare la distribuzione dei fondi partendo dagli ambiti territoriali dei comuni[17], integrando e valutando eventualmente i dati della proprietà rurale con quelli emersi dagli estimi territoriali.

Pur comunque rappresentando un utile ed imprescindibile punto di riferimento, l'unicità temporale delle polizze dell'ultima Redecima non consente una valutazione comparativa a distanza di tempo, dal momento che i soli riferimenti successivi, relativi al patrimonio fondiario, portano direttamente all'incompleto catasto napoleonico e al successivo intervento austriaco[18]. In particolare, al di là delle differenze strutturali delle rilevazioni ottocentesche rispetto alla Redecima, l'insieme frenetico e convulso di eventi che interessò la proprietà fondiaria tra i due secoli – tra cui le settecentesche soppressioni veneziane dei monasteri minori della Terraferma e le note avocazioni demaniali napoleoniche dell'asse ecclesiastico[19] –, si presenta ampiamente assestato nei due catasti ottocenteschi, rendendo così vana la speranza di seguire con precisione, nel breve periodo, l'articolarsi dei fondamentali cambiamenti che riguardarono le campagne dell'ex-Terraferma. Si conoscono quindi con buona approssimazione i nuovi proprietari, i borghesi, gli 'altri', ma solo in pochi e fortunati casi diventa possibile

[15] BERENGO 1970, p. 129.

[16] Cfr. BORELLI 1974, p. 19-20.

[17] Sulle vicende che portarono alla realizzazione dell'ultima Redecima e sulle sue implicazioni fiscali per la Terraferma cfr. BELTRAMI 1961, p. 113 *passim*; BELTRAMI 1955, p. 52-58. Sui limiti di questa rilevazione si soffermano brevemente GASPARINI 1999, p. 32 (e note corrispondenti); PITTERI 1982, p. 219-225.

[18] Sulle cui caratteristiche fiscali e vicende si rinvia alla preziosa descrizione fattane da BERENGO 1963, p. 31-35 (catasto napoleonico del 1806-1807), 41-54 (catasto austriaco del 1846); SCARPA 1963, p. 5-8; per il veronese cfr. MORANDO DI CUSTOZA 1992, p. 347-357.

[19] Cfr. ZALIN 1982, p. 537-555.

ricostruire le origini di tali patrimoni, che dai catasti si evidenziano invece caratterizzati da una staticità che diviene sempre più marcata al diminuire delle dimensioni dei fondi[20]: «continuiamo così ad ignorare quasi completamente le peculiarità di questo cospicuo processo di trasferimento di ricchezza, non ne conosciamo gli andamenti, la cronologia, le modalità. Sappiamo, in termini globali, in che misura 'borghesia' e 'nobiltà' abbiano guadagnato o perso. Non sappiamo però chi sono i borghesi che comprano, qual è l'origine dei capitali che hanno accumulato, in che rapporto vengono a porsi le nuove ricchezze fondiarie nel contesto più ampio dei loro patrimoni e della loro attività»[21].

La particolare struttura dei due catastici della Decima Grande, geometrica nella descrizione dei terreni, e sincronica nei numeri di identificazione delle particelle che rimasero identici in entrambi i rilievi, ha invece consentito di superare alcuni degli impedimenti derivanti dall'utilizzo di fonti catastali di difficile armonizzazione: innanzitutto, grazie all'identità dei riferimenti numerici, è stato possibile seguire con attenzione la 'storia' di ciascun appezzamento, evidenziando tutte le variazioni intervenute nella proprietà e nella qualità colturale del fondo. Inoltre, in un'area, quale quella dei due comuni di Cerea e Malavicina, in cui la proprietà ecclesiastica costituiva una non trascurabile presenza, e in cui si verificarono alcune significative soppressioni veneziane, è stato possibile individuare i beneficiari di tali investimenti. La datazione della realizzazione del secondo catastico decimale al 1805, in sostanza l'anno precedente gli incameramenti coatti napoleonici, ha consentito di valutare con precisione l'evoluzione della proprietà ecclesiastica nei due comuni interessati, un'evoluzione che nell'intervallo tra i due rilievi subì, come vedremo, poche ma significative variazioni, che si sarebbero altrimenti perse nella congerie delle cir-

[20] Cfr. BERENGO 1963, p. 152, 172.

[21] DEROSAS 1987, p. 549-550: che continua «analogamente non sappiamo se l'arretramento nobiliare è generalizzato e indifferenziato, o se invece colpisce in modo selettivo, e comunque quali e quante ne sono le cause. Così infine ci sfuggono quei casi, che pure sono numerosi, di crisi e sconfitta, per così dire, in campo borghese, e quelli, non meno significativi, di tenuta e di arricchimento in campo nobiliare. Legate come sono ad una dimensione statica e aggregata, le rilevazioni catastali non permettono evidentemente di rispondere a queste domande»; DEROSAS 1988, p. 14-15; DEROSAS 1992, p. 88-90; ZAGHI 1971-1972, p. 116-117.

costanze e dei passaggi di proprietà degli anni successivi, confluiti poi alquanto indistintamente nel catasto napoleonico e in quello austriaco.

Accanto però a tali evidenti agevolazioni strutturali nella partizione delle informazioni, i catastici decimali hanno nel contempo fatto emergere tutta una serie di problemi di impiego di cui tener conto; si è in precedenza indicato che si tratta di rilevamenti fondiari privati, che non esprimono in modo alcuno tracce «della politica tributaria di quel governo o di quel corpo pubblico che ne ha promosso l'esecuzione»[22], mentre sono del tutto paragonabili alle note ricognizioni dei beni di famiglie, di signorie e di monasteri, anche se con qualche differenza.

L'ampiezza delle rilevazioni che abbracciano l'intera superficie fondiaria di due comuni rurali, oltrepassandone in questo modo i rispettivi confini territoriali, l'estensione delle perticazioni a fondi indipendenti dalla proprietà terriera facente riferimento ai *compatroni* della Decima Grande e, come abbiamo visto, il previo avallo delle autorità pubbliche veneziane che ne garantivano, con il deposito ufficiale nell'archivio della Camera fiscale, il valore pubblicistico, difficilmente permettono di ricondurre i catastici decimali ai noti esempi di cartografia privata, di cui conservano senza dubbio i tratti costitutivi ed operativi, unificati nelle figure dei periti esecutori, ma da cui si differenziano appunto per le implicazioni giuridiche formali che li denotano.

Nell'impossibilità di spingere oltre i termini di paragone – un limite intrinseco derivante dalla mancanza di una politica del catasto tra le scelte istituzionali della Repubblica[23] –, permane la sensazione, forse 'eccessiva', ancorché suffragata da non pochi elementi, che i rilievi decimali rappresentino in sostanza un esperimento 'ibrido': non certo un catasto *ante literam*, quanto piuttosto un tentativo di legittimazione – dettato esclusivamente dalle necessità della quotidiana gestione della raccolta decimale e modellato sull'esempio di analoghe iniziative private, comuni alla grande proprietà della Terraferma veneta – che andava a colmare il vuoto amministrativo di una rilevazione fondiaria

[22] BERENGO 1970, p. 126.

[23] Sulle deficienze del sistema tributario veneto, basato sulla Redecima e chiuso verso le esperienze settecentesche del catasto, cfr. CESSI 1921, p. 13 («l'assenza di una anche rudimentale nozione di un catasto agricolo, o se si vuole di un più perfezionato estimo, non costrutto con criterio e finalità strettamente fiscali, non permetteva di raccogliere dati statistici per individuare la natura e l'estensione dei diversi fenomeni»); BERENGO 1963, p. 25-26; GASPARINI 1999, p. 31; CAVAZZANA ROMANELLI 1999, p. 41.

esauriente. È forse un caso che negli stessi anni e decenni in cui prendevano forma compiuta le esperienze catastali nel Piemonte sabaudo e nello Stato di Milano[24], e mentre la Repubblica veneta si ostinava, pur con evidenti miglioramenti, a proseguire con le vecchie redecime[25], si moltiplicassero nel veronese le iniziative dei possessori dei diritti di decima per fissare definitivamente la base delle loro prerogative? Se in alcuni casi le vecchie perticazioni seicentesche dei terreni soggetti alla decima vennero solo revisionate ed aggiornate, per la maggior parte del materiale settecentesco che era confluito nell'archivio fiscale della città, si trattò piuttosto di interventi *ex novo*, di catasticazioni più precise, affidate come abbiamo visto non più ai notai, ma ai pubblici periti, approvati dalle magistrature veneziane competenti: e riesce d'altronde difficile spiegare questa 'corsa' alla catasticazione decimale, abbondantemente concentrata nella seconda metà del secolo, come semplice spirito di emulazione tra *condominî* di decima[26].

Le difficoltà di riscossione, sempre in agguato e sempre più evidenti, giustificano in parte il fenomeno, ma non pare verosimile che i debitori di decima si siano dileguati dopo la pubblicazione delle mappe peritali dei fondi decimati, anzi il fenomeno appare proporzionalmente in crescita, venendo a coinvolgere ben altre problematiche strutturali delle campagne venete al tramonto della Dominante: la notevole intensificazione dei catastici decimali – anche se allo stato presente delle ricerche l'area di riferimento rimane quella veronese – trova dunque una plausibile interpretazione nell'intervento di una compagine privata a tutela di un interesse per certi aspetti divenuto incerto, messo di continuo in discussione e soprattutto non difeso e garantito dalla documentazione fiscale di base dello Stato veneziano. I dati aggregati dell'ultima Redecima non assicuravano minimamente, con

[24] Cfr. ZANGHERI 1980b, p. 93-101, 107-126.

[25] Sull'inadeguatezza e sulla staticità del sistema fiscale veneziano cfr. GULLINO 1982, p. 63-64, 69, 82.

[26] Nel merito di un'evidente progressione settecentesca del riordino delle scritture d'archivio «garanzia di privilegi, diritti e proprietà» [CAVAZZANA ROMANELLI 1990, p. 153] – emanazione diretta dell'illuminismo giuridico veneziano – F. Cavazzana Romanelli, ha recentemente segnalato che «un numero via via sempre più rilevante di monasteri maschili e femminili [veneziani] provvide, a partire dal penultimo decennio del Seicento, a far riordinare il proprio archivio e a farne compilare il catastico» [*Ibid*., p. 149], accompagnandolo, in taluni casi, a precisi rilievi cartografici delle *possessioni* che «paiono anticipare da vicino anche nel linguaggio grafico adottato le future, totali rilevazioni del catasto napoleonico» [*Ibid*., p. 157].

le loro generiche elencazioni, i proprietari dei diritti decimali, non potevano corredare di dettagliate informazioni le singole particelle che costituivano il fondo o la *possessione*, e ancor meno segnalavano i gravami che le avessero contraddistinte.

Tutt'altro genere di ragguagli fornivano invece gli estimi che tra l'ultimo ventennio del Seicento e i primi anni del secolo successivo erano stati approntati, utilizzando tecniche innovative rispetto allo *standard* della Repubblica veneta, nelle campagne trevigiane e nel Polesine[27], o quelli che si andavano approntando, nell'area lombarda, poi estesi, nell'ultimo quindicennio del Settecento, al contiguo territorio mantovano[28], che per ampie frange del patriziato veronese costituiva da sempre un osservatorio privilegiato di esperienze nuove. Ed è indubbio che tali novità non passarono senza suscitare l'attenzione verso una tipologia catastale geometrico-particellare, in cui di ogni singolo appezzamento era indicata la struttura fondiaria, la rendita e – più importante nell'ottica dei *condominî* di decima – l'insieme degli obblighi quali appunto le decime, che il catasto, nella sua funzione peculiare di pubblico documento, garantiva e preservava, fissando in modo indelebile un diritto e assicurando per il futuro i suoi usufruttuari dalla contestazione dell'onere. L'esempio del catasto lombardo – meno diretta sembra invece la possibile influenza delle catasticazioni estimali della campagna di Treviso – può aver dunque indotto in qualche

[27] Gli interventi di catasticazione estimale del territorio trevigiano, effettuati a più riprese tra il 1680 e il 1719, introdussero nella pratica della rilevazione alcune fondamentali novità, almeno per quanto riguarda l'area veneta, tra cui la rappresentazione grafica delle singole particelle (unitamente alla loro registrazione separata) e la stima peritale del valore dei fondi. Altri precoci interventi di catasticazione grafica vennero effettuati nel territorio di Vicenza (1665) con scarsi risultati e nel Polesine, dove tra il 1695 e il 1699 venne redatta una catasticazione estimale che prevedeva, oltre alla rappresentazione grafica dei territori, anche la stima dei fondi in base a quattro categorie di riferimento: non a caso, tra l'altro, alcuni dei periti che operarono nelle catasticazioni polesane, vennero poi impiegati in quelle della campagna trevigiana, cfr. GASPARINI 1999, p. 12-14, 35 (nota n. 36), 36 (nota n. 51); GEORGELIN 1983, p. 583-590 (catasticazione del Polesine, fine sec. XVII); la modernità cartografica degli estimi trevigiani è invece sottolineata con abbondanti particolari da CAVAZZANA ROMANELLI 1999, p. 41-43. È interessante notare che nel caso trevigiano, il perito incaricato della catasticazione era obbligato a tener conto e a registrare nei sommarioni «tutti li aggravii di livelli, decime, quartesi, che fossero sopra essi beni» [GASPARINI 1999, p. 20]: nella stima, ad esempio, della rendita di un fondo soggetto al pagamento del quartese parrocchiale, il perito doveva «calcolar de vinti parti della stima una a quello che riscuote il quartese che viene ad esere il cinque per cento della stima et il rimanente per l'util dominio» [*Ibid.*, p. 20].

[28] Cfr. VIVANTI 1959, p. 33-126; VAINI 1973.

modo buona parte dei decimanti veronesi a cercare una via d'uscita che supplisse alle carenze strutturali del fisco veneto, trovandola appunto nelle catasticazioni, uno strumento noto che venne però impiegato in modo del tutto differente rispetto al passato, legando strettamente l'azione privata al riconoscimento dello Stato, e forzando, in certo qual senso, le obsolete strutture fiscali della Repubblica al confronto con una realtà nuova, di cui comunque, nel rispetto di una frequente tradizione del governo veneto, nessuno sembrò in grado di cogliere la portata innovativa e rivoluzionaria[29].

Arriviamo dunque ai problemi di utilizzazione della fonte: se innegabilmente «un'indagine sul regime fondiario deve condurci appunto ad individuare il destinatario effettivo della rendita domenicale»[30] – ampiamente consci che entro il panorama di riferimento regionale italiano di antico regime «nulla è meno uniforme del concetto di proprietà»[31] – tale problema si complica ulteriormente in presenza di fonti decimali. Appurato che la contribuzione della decima spettava di diritto al proprietario del fondo soggetto, al detentore cioè del dominio diretto e percettore dei frutti[32], non mancano esempi – che per l'età

[29] Cfr. GASPARINI 1999, p. 31: l'autore evidenzia la scarsa attenzione delle più importanti magistrature della Dominante per l'esperimento della catasticazione trevigiana, dettata soprattutto dalla ritrosia, di antica matrice, a turbare un 'ordine' fiscale retto sulla consuetudine e sul privilegio del patriziato di governo.

[30] BERENGO 1970, p. 129.

[31] *Ibid.*, p. 146.

[32] Secondo la prassi canonica, invero assai avara di informazioni al riguardo, la contribuzione di decima è dovuta da «chiunque realizzi *iuste* un lucro» [FERRABOSCHI 1943, p. 46], nel caso quindi di un fondo, dal proprietario, se questo ne conduce la coltivazione in economia: nel caso invece di locazioni mezzadrili o parziarie, il possessore e l'affittuario – «a dantibus et recipientibus possessiones […] decimae sunt solvendae» [*Ibid.*, p. 47: da una decretale di Innocenzo III] –, sono entrambi tenuti a dividere tra loro il tributo di decima; nel caso di concessione livellaria o enfiteutica, la decima spetta invece al solo utilista, «non l'avente diritto sul fondo, ma colui il quale percepisce il reddito […] l'usufruttuario, non il nudo proprietario, l'enfiteuta e non il concedente […] perché sono essi che percepiscono i frutti» [*Ibid.*, p. 86]. Ad identiche conclusioni perviene anche il Falco: «se il proprietario diede in locazione il fondo in modo che il conduttore percepisca tutti i frutti pagando ogni anno un canone al proprietario, il solo conduttore deve pagare le decime […]; se invece il fondo è dato in locazione in modo che i frutti spettino al locatore e soltanto una certa parte di essi o una somma di denaro come mercede e pensione sia pagata al colono per il suo lavoro, soltanto il locatore o proprietario, che prese in locazione l'opera del colono per mercede, paga le decime; se poi fu convenuto tra il locatore ed il conduttore che questi percepisca la metà o la terza parte dei frutti per il suo lavoro e quindi il conduttore sia mezzadro o parziario, tutti e due sono tenuti al

moderna costituiscono, più che l'eccezione, una regola ampiamente seguita – della completa diversione dell'onere decimale verso gli affittuari, i mezzadri o i coloni parziari, costretti dalle sempre più ferree clausole contrattuali a sostenere un peso che andava ad erodere ampie porzioni di una rendita già di per sé tenue[33].

Considerando dunque questo contesto di riferimento e l'usuale prassi di 'scaricare' su terzi il notevole aggravio della decima, anche nel caso delle catasticazioni della Decima Grande diventa palese il rischio di una confusione nelle intestazioni delle partite: se infatti il perito catasticatore avesse iscritto, nel corso delle perticazioni, i nomi di chi pagava effettivamente ai *compatroni* la decima, pur non essendo direttamente proprietario della terra, il quadro complessivo ne risulterebbe ampiamente deformato ed ingannevole[34]. Si è quindi posto il problema di una verifica preliminare ed approfondita dei criteri sottesi alla realizzazione di entrambi i rilievi decimali[35], incrociando poi le informazioni sulla proprietà fornite dal catastico con altre affini indicazioni che è stato possibile reperire nell'archivio proprio del *condominio* decimale e in archivi di famiglie della locale nobiltà, ampiamente rappresentative del grande patrimonio fondiario a Cerea e Malavicina. La sovrapposizione di alcuni campioni significativi di dati ha quindi permesso di valutare che entrambe le catasticazioni fanno riferimento, nell'identificazione dei proprietari dei fondi, ai detentori del dominio diretto, senza che in nessun caso sia mai fatta menzione degli utilisti temporanei, siano essi affittuari o conduttori alla parte.

Del tutto inutile si è invece rivelato il ricorso all'estimo civico: la difficile identificazione tra i fondi catasticati tra il 1721 e il 1725 e quelli registrati nelle ultime polizze d'estimo conservate (1745), come soprattutto le approssimative indicazioni di queste in merito all'estensi-

pagamento delle decime *pro rata fructuum*» [FALCO 1936, p. 41]. Cfr. anche GAUDENZI 1899, p. 54-55.

[33] Gli esempi da addurre a conferma di questa pratica, legata alla patente regressione che, nel corso dell'età moderna, modificò radicalmente le consuetudini e le pattuizioni contrattuali delle campagne, sono innumerevoli, cfr. GIORGETTI 1974, p. 295; CHERUBINI 1978, p. 31; alcuni altri casi invece riferiti all'area veronese e veneta in VARANINI 1979a, p. 178 (nota n. 178), 187 *passim*; BELLABARBA 1981, p. 288, 299; POVOLO 1985, p. 751 (nota n. 17); ZAMPERETTI 1985a, p. 362 (nota n. 130); PEZZOLO 1985, p. 409-410; GOTTARDI 1985, p. 1023; CALZAVARINI 1992, p. 137; DAL MORO 1982b, p. 168.

[34] Cfr. BERENGO 1970, p. 129.

[35] Per i criteri di realizzazione delle due catasticazioni decimali di Cerea e Malavicina si rinvia a quanto esposto nel Capitolo III.

one dei fondi che il patriziato urbano teneva a Cerea e a Malavicina, non hanno permesso, se non in qualche caso, di poter comparare le due serie di dati[36]. Tuttavia, da alcuni dei confronti effettuati, è parsa indubitabile una notevole sottostima delle polizze estimali urbane, spesso nell'ordine di diverse decine di campi, rispetto alla più capillare rilevazione della catasticazione della Decima Grande: un'ulteriore conferma, di quanto fosse diffusa l'evasione, praticata da parte dell'ordine privilegiato urbano, nella dichiarazione spontanea e spesso incontrollata del proprio patrimonio.

A titolo di esempio possiamo seguire alcune vicende emblematiche: il nobile Marco Aurelio Cerea, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in occasione della prima operazione di catasticazione, risultava proprietario nel circondario della Decima Grande di quasi C. 141[37], mentre i fondi, identificati entro la stessa area di riferimento, che il patrizio aveva denunciato nella sua polizza d'estimo del 1745 non superavano i C. 50[38]; in modo simile, la famiglia Brenzoni notificò di avere a Cerea, negli ultimi anni del Seicento, un modesto appezzamento di soli C. 27[39], mentre invece, secondo il catastico del 1725, la somma delle proprietà della famiglia ubicate nello stesso comune, ascendeva addirittura a C. 140[40]; la famiglia Alcenago, tra l'altro, come vedremo a breve, implicata direttamente nella gestione della Decima Grande, nel 1682 denunciò a Cerea la proprietà di circa C. 250[41] che tali rimasero anche in corrispondenza dell'estimo settecentesco[42], mentre al contrario i dati desunti dalla catasticazione Bresciani, facevano ascendere i fondi della famiglia a C. 350[43]. I Cossali, verso gli inizi del Settecento, potevano vantare a Cerea, nella contrada decimale di Campi di Sotto, un patrimonio fondiario di circa C. 410[44], destinato ad ascendere grazie soprattutto ad una nutrita serie di acquisti effettuati principalmente da contadini insolventi e debitori della famiglia: ebbene, la loro po-

[36] Analogo confronto, tra i dati dell'ultima Redecima veneziana e quelli forniti da fonti private, sta alla base del saggio di PITTERI 1982, p. 221.

[37] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9.

[38] ASVR, AEP, reg. 121, c. 517, citato in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 70.

[39] ASVR, AEP, reg. 90, c. 90, citato in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 64.

[40] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6.

[41] ASVR, AEP, reg. 45, c. 835, citato in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 59.

[42] *Ibid.*, p. 59.

[43] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8.

[44] *Ibid.*, dis. n. 6.

lizza del 1696, e quindi relativamente vicina alla catasticazione della decima, descriveva solamente C. 300, situati appunto ad Aselogna[45]; i conti Emilei, anch'essi involti nel possesso di quote della Decima Grande, tenevano, secondo la più volte citata Redecima veneziana del 1740, C. 230 nel comune di Malavicina[46], mentre invece il rilievo dalla catasticazione decimale per la stessa contrada ne faceva montare il numero a circa C. 300[47]; sempre all'aprirsi del Settecento, i nobili Verza vantavano a Cerea, in più corpi, circa C. 220[48], mentre invece sono C. 310 quelli perticati dal perito Bresciani[49]. Ad Aselogna, il borgo coincidente con la contrada decimale di Campi di Sotto, i Malaspina nel 1745 denunciarono alcune *possessioni* per un totale di C. 150[50], di cui C. 11 adibiti a prato, mentre al contrario i campi arativi sottoposti alla Decima Grande si estendevano nel 1725 su di una superficie di C. 216, di cui ben C. 97 prativi[51].

L'elenco potrebbe ovviamente continuare a lungo[52]; certo, in alcuni casi le notevoli differenze tra le fonti utilizzate – che comunque, risultano tra loro contigue, dal momento che le polizze estimali urbane impiegate risalgono al ventennio precedente o a quello successivo alla prima catasticazione decimale di Cerea e Malavicina – potrebbero essere state causate da vendite, cessioni o divisioni ereditarie[53], anche se in ogni caso pare più plausibile far corrispondere il divario nella quantità dei fondi a mirate sottoregistrazioni: anche perché, a ben ve-

[45] ASVR, AEP, reg. 88, c. 134, citato in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 69.

[46] ASVE, DSD, reg. 502, citato in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 75. Altre indicazioni sui possessi degli Emilei a Malavicina sono in BORELLI 1974, p. 133 *passim*.

[47] ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 9.

[48] ASVR, AEP, reg. 85, c. 545, citato in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 80.

[49] ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 9, 11, 12.

[50] ASVR, AEP, reg. 117, c. 381, citato in BORELLI 1974, p. 213.

[51] ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6.

[52] Un ulteriore emblematico esempio di discordanza tra fonti private e fonti fiscali in SCOLA GAGLIARDI 1992, p. 105-106: la famiglia veronese dei Verità della contrada di Falsorgo, detentrice di ampie proprietà fondiarie tra i comuni di Asparetto e Concamarise, denunciò nella propria polizza d'estimo del 1682 C. 587 nelle località indicate, mentre una perticazione privata della famiglia (1677), dava invece conto di ben C. 775; CHIAPPA 1987, p. 67.

[53] Bisogna inoltre tenere conto del fatto che la perticazione Bresciani del 1725 rilevò solo parzialmente i fondi che contribuivano alla Decima di Isolella, a quella di Isapola e a quella dei Cento Campi: la loro estensione marginale non dovrebbe però incidere sul quadro complessivo della proprietà patrizia, anche perché molte delle famiglie appena considerate non possedevano beni nelle zone interessate dalle decime minori di Cerea.

dere, se si ammettesse l'assoluta veridicità delle differenze emerse dal confronto tra la catasticazione decimale e le polizze dell'estimo urbano, affiorerebbe per questa rappresentativa area della pianura veronese, l'immagine di una proprietà terriera nobiliare costantemente in movimento e, soprattutto, stabilmente in calo – se si presta fede alle cifre assolute appena proposte – già a partire dai primi anni del Settecento. Dando infatti credito alle evidenti sottoregistrazioni nelle denunce del patriziato e presupponendo quindi una drastica riduzione intervenuta, grosso modo tra il 1725 e il 1745, nei patrimoni di alcune tra le più significative famiglie dei *cives*, ne conseguirebbe la necessità di interpretare in qualche modo questa tendenza regressiva, che non trova invece riscontro se non negli ultimi decenni del secolo: una plausibile spiegazione di un deperimento così improvviso di altrettanto importanti fortune, rischierebbe quindi di anticipare fenomeni e di coinvolgere personaggi nuovi che ancora non erano apparsi sulla scena delle campagne venete.

Rimane quindi abbastanza palese che le discordanze collazionate debbono necessariamente essere stimate alla luce dell'usuale dinamica che regolava la fiscalità della Repubblica, alla cui base stava appunto la tacita consapevolezza che l'evasione fosse congenita al sistema[54]. D'altronde, molto più precisi si sono rivelati i dati fondiari desunti, a campione, da alcuni archivi del patriziato: ad esempio, il primo catastico della Decima Grande attribuisce alla famiglia De Medici un ammontare complessivo di circa C. 695[55], che coincide quasi alla perfezione con i C. 697, descritti da un catastico privato della famiglia fatto redigere, a quarant'anni di distanza, in occasione di alcune vertenze ereditarie[56]: nel caso dei De Medici, anche le polizze d'estimo del 1745 risultano poi coincidenti (circa C. 700) con quanto catasticato nel 1725[57]. L'archivio dei marchesi Dionisi, una tra le famiglie più rappresentate nella proprietà fondiaria del comprensorio di Cerea e Malavicina, ha ulteriormente confermato l'esattezza dei dati contenuti nella prima catasticazione: i circa C. 520 arativi riportati dal catastico deci-

[54] Cfr. GULLINO 1981, p. 204-205.

[55] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 11, 12.

[56] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 38 (dis. n. 81 in data 1.IX.1761, eseguito dal perito Giovanni Antonio Bresciani, figlio di Giovanni Francesco Bresciani, autore del catastico decimale del 1721-1725).

[57] Cfr. *Ibid.*, p. 72.

male[58], collimano, pur con qualche differenza, dovuta probabilmente ad un ineguale computo dei fondi prativi, con i C. 530, sempre arativi, che compaiono nella documentazione privata della famiglia[59].

Tornando alle due catasticazioni decimali, è stato riscontrato che solo nel caso di proprietà concessa a livello, entrambi i periti hanno segnalato come primo referente il proprietario del dominio utile, fornendo però in tutti i casi anche le indicazioni relative al direttario dell'annuo censo; ad eccezione quindi dei livelli, tutte le altre proprietà sono state ascritte ai loro effettivi detentori, anche quando si trattava di *possessioni* che – secondo la documentazione 'parallela' a cui si è fatto riferimento – negli stessi anni in cui vennero compiuti i rilievi, risultavano invece affittate a grandi o più generalmente a medi conduttori (e a cui effettivamente spettava la contribuzione decimale[60]).

Un secondo e non meno complesso problema è risultato relativo alla determinazione delle categorie di riferimento della proprietà: anche in questo caso, come a suo tempo scrisse lucidamente Berengo, «il pericolo maggiore che sovrasta le ricerche sul regime fondiario [...] è forse quello di costringere entro la stessa categoria statistica degli elementi eterogenei e contrastanti, che andavano non fusi ma contrapposti»[61]. Tenendo conto di questo non infrequente rischio, e per certi aspetti forse non del tutto inevitabile, si è tentato di adattare e di semplificare le divisioni della proprietà, considerando le caratteristiche peculiari della distribuzione fondiaria entro l'area territoriale di riferimento: sono state conseguentemente individuate tre categorie – pa-

[58] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 11, 12.

[59] Cfr. FERRARI 1995, p. 123 (tabella n. 1); CHIAPPA 1986, p. 24-26.

[60] A titolo di esempio (nell'effettiva difficoltà di allargare ulteriormente i riscontri), nel 1725 la *possessione* Dionisi denominata 'Trombetta', nella contrada decimale di Passarin, risultava affidata, mediante contratto di *lavorenzia* a tale Bartolomeo Scapin [cfr. il mandato ingiuntivo di pagamento per la mancata corresponsione della decima, del podestà e vice-capitano di Verona Nicolò Venier (18.VII.1725) in ADGC, F3, c. n. n.]: la perticazione Bresciani registra correttamente i terreni alla famiglia marchionale. In modo analogo agì poi anche il perito Serena, nel 1805, quando la *possessione* in questione era stata invece affittata alla famiglia Carli [cfr. FERRARI 1995, p. 236], di cui diremo in merito alle vicende dei beni del monastero di S. Vito. Ancora, nel 1725 la *possessione* del conte Antonio Rubiani posta nella contrada decimale di Campi di Su (al confine con Malavicina) risultava affidata alla famiglia Turrini, «con le sue fabriche dominicali, e rusticali, e con li pradi che detti lavorenti godono» [ADGC, F15, c. n. n.]: al momento del rilievo Bresciani, l'intero nucleo fondiario, di circa C. 130, risultava giustamente ascritto al solo Rubiani.

[61] BERENGO 1970, p. 131.

trizi, distrettuali ed ecclesiastici –, che se di primo acchito possono sembrare eccessivamente 'compatte' e scarsamente rappresentative di una realtà maggiormente complessa e sfumata, rispondono invece, come appena accennato, ai tratti peculiari della proprietà presente nelle pertinenze di Cerea e Malavicina.

È parso infatti inutile e fuorviante appesantire lo schema indicato di ulteriori suddivisioni che, tra l'altro, o non trovavano diretto riscontro nel panorama fondiario preso in considerazione, oppure venivano a rappresentare frazioni infinitesime della proprietà, che poco o nulla andavano ad incidere sul quadro d'insieme[62]. In questo modo, ad esempio, nella classe della proprietà patrizia, il preponderante peso della nobiltà veronese si trova appaiato a quello invece molto più esiguo della proprietà veneziana: la limitata incidenza di quest'ultima (di cui comunque è stato dato riscontro in distinte tabelle) nell'insieme fondiario di Cerea e Malavicina, quanto soprattutto il fatto che questo marginale complesso fondiario non andò incontro a depauperamenti significativi nell'età della transizione napoleonica, hanno di fatto permesso una sua aggregazione entro il più generale contesto di proprietà patrizia, senza che peraltro questo risentisse di alcuno sbilanciamento eccessivo e fuorviante.

Un'analoga ripartizione compatta, entro un'unica categoria di attinenza, ha interessato anche la proprietà ecclesiastica che presenta comunque una gamma più ampia di sfumature, di cui ancora una volta si è preferito poi tener conto separatamente: sono così stati accorpati i fondi che facevano capo alle due parrocchie di Cerea e Malavicina, a quella di Borgo di Malavicina, al Capitolo della Cattedrale di Verona[63], ai monasteri cittadini di S. Daniele e di S. Domenico[64], a quello

[62] Abbiamo tenuto presente, in questo caso, l'avvertimento di Berengo, secondo cui «l'esigenza di costruire tabelle non solo leggibili ma anche comparabili tra zone diverse» – e tali sono apparse senza dubbio le differenti contrade della Decima Grande – «sconsiglia di moltiplicare il numero delle classi» [BERENGO 1970, p. 133]: inoltre l'assoluta mancanza, in entrambi i catasti decimali, di raggruppamenti «tecnico-fiscali» operati dai redattori originari dei rilievi, ha escluso il rischio, sotteso da un loro acritico recupero, «di assimilare forze non solo dissimili ma tra loro contrastanti e di perdere di vista quanto di nuovo emerge a trasformare la proprietà della terra e la sua distribuzione» [*Ibid.*, p. 133].

[63] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991b, p. 253; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 111, 263; CHIAPPA 1991g, p. 230-231.

[64] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 112, 267; CHIAPPA 1991g, p. 231.

dei padri carmelitani di S. Vito di Cerea[65], come anche quelli posseduti da due enti, il primo, l'Ospedale di S. Procolo, strettamente controllato dalla locale comunità e dalla pieve di Cerea[66], il secondo invece urbano e laico, l'Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba[67]. La presenza fondiaria di quest'ultimo ente, ancora una volta poco rappresentativa (circa l'1% nel totale dei campi catasticati), ha fatto propendere per la sua aggregazione che, seppure arbitraria rispetto ai parametri di una differenziazione tra enti laici ed ecclesiastici – pur tuttavia, come ricordava Berengo, «ancora lontana dall'essere adeguata»[68] – si è rivelata ancora una volta del tutto scevra di conseguenze entro la struttura della ripartizione fondiaria dei due comuni.

Tratti molto più complessi, spesso a stento isolabili o almeno determinabili con una parvenza di precisione, sono invece quelli che denotano la proprietà distrettuale: già il termine[69], isolato da ogni conte-

[65] Cfr. CHIAPPA 1991g, p. 231; BORELLI 1981b, p. 272.

[66] Alcune informazioni sull'amministrazione e sui beni dell'Ospedale di S. Procolo si desumono dai verbali cinquecenteschi delle visite pastorali, cfr. LIPPOMANO 1999, p. 139: «hospitale Sancti Proculi sub cura hominum [del comune di Cerea] et ecclesia»; VALIER 2001, p. 68-69: sono riportati i Capitoli per il governo dell'*hospitale* di Cerea fatti redigere nel 1568 dal vescovo come *ordinata* della visita, con cui si impose, ad esempio, che «ogni anno si rendano i conti dal massaro della sua administrazione al Natale alla presenza del spectabile signor vicario et del reverendo signor arciprete» [*Ibid.*, p. 69]; cfr. anche *Ibid.*, p. 455 (visita del 1582): «gubernatur [l'ospedale] per duos massarios et tres consiliarios, qui omni anno per comune generale villae elliguntur […] qui computa distincta reddituum et expensarum tenent super uno libro ordinato et rationes quotannis reddunt administrationis reverendo archipresbytero et consilio loci».

[67] Sulle proprietà di questo ente a Cerea cfr. LECCE 1975b, p. 153-263; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 115, 256-258; SCOLA GAGLIARDI 1991b, p. 253; CHIAPPA 1991d, p. 144-146; CHIAPPA 1991g, p. 231.

[68] BERENGO 1970, p. 134.

[69] D. Beltrami, riassumendo i dati fondiari dell'ultima Redecima, distingue tra nobili e non nobili, all'interno della più generale divisione tra fuochi veneti e fuochi esteri, anche se nonostante questa ripartizione di base, la proprietà non nobile di Terraferma rimane intangibile e quasi senza volto: «compiere distinzioni fra questi 'cittadini', 'popolani' e 'rustici', quali globalmente i catastici ce li notificano, è impresa impossibile, poiché nessun dato ci viene in aiuto per indicare l'attività professionale dell'intestatario dei beni descritti, e la sua condizione sociale non può così essere in alcun modo identificata» [BELTRAMI 1961, p. 132]. Un'ipotesi, questa, a suo tempo condivisa anche da Berengo, che aveva messo in guardia dall'utilizzo del termine 'borghese' entro contesti fondiari di antico regime: «parlare di 'borghesia' per Cinque, Sei e Settecento è dunque, se così si può chiamarlo, un lusso lecito solo quando si è in grado di sostenerlo» [BERENGO 1970, p. 144], attraverso comparazioni che permettano di sciogliere le stratificazioni che costituivano il complesso ambiente urbano. Secondo lo studioso veneziano, era di con-

sto e non interpretato alla luce delle linee strutturali delle catasticazioni in questione, presenta una propria innegabile ambiguità, che è nel contempo sintomatica della confusione e delle difficoltà intrinseche che sorgono quando si tenti di dipanare una categoria «immensa e mal distinguibile»[70], aggregazione di una congerie molto ampia ed eterogenea di proprietari indefiniti i quali, nella maggior parte dei casi, rischiano di rimanere tali in mancanza di sicuri strumenti di identificazione. Simili indugi non hanno ovviamente interessato la categoria relativa al patrimonio patrizio ed ecclesiastico – «una delle classi di catasticazione meglio definibili e meglio definite»[71] – perché attraverso il ricorso alle polizze dell'estimo civico e, in pochi casi, alle liste di presenza nel ristretto consiglio civico veronese[72], è stato possibile determinare con precisione la qualifica nobiliare del proprietario, sia trattandosi di membri del patriziato veronese, di quello veneziano o più sporadicamente di qualche altro nobile di Terraferma (una condizione, questa, che nelle catasticazioni decimali ha trovato una quasi nulla attestazione).

L'iscrizione nell'estimo civico ha inoltre costituito il metro di raffronto per quella proprietà urbana che ponendosi a livello «intermedio tra nobiltà e popolo»[73] – legata sostanzialmente alle professioni forensi o alla mercatura[74] – ha costituito una presenza non indifferente nel processo di penetrazione fondiaria operato nel corso dell'età mo-

seguenza «miglior partito ricorrere a un termine meno impegnativo, quello di 'privati non nobili'» [*Ibid.*, p. 144]: nel contesto di riferimento delle catasticazioni, la categoria fondiaria dei 'privati non nobili' coincide dunque alla perfezione con quella dei 'distrettuali', pur con qualche differenza. A Cerea e Malavicina, la proprietà distrettuale, identifica quei possessori non nobili allibrati negli estimi territoriali dei due comuni o di comuni limitrofi, del tutto privi, conseguentemente, di legami con la città: va comunque ricordato che tali distinzioni, facilitate per il primo catastico dal ricorso alle fonti fiscali della Repubblica, sono venute meno per la seconda rilevazione del 1805, quando, in mancanza dei riscontri diretti, non è stato possibile individuare con altrettanta chiarezza la provenienza dei nuovi non nobili.

[70] BERENGO 1970, p. 144.

[71] ANGIOLINI 1978, p. 322.

[72] Come base di partenza, sono stati utilizzati i dati aggregati da LANARO 1992, p. 263-288: una simile metodologia, su base araldica, è stata utilizzata da BERENGO 1963, p. 150.

[73] BERENGO 1970, p. 143.

[74] Cfr. ZANNINI 1993, p. 61-118; CASINI 1992, p. 133-150; GEORGELIN 1978, p. 667-704 *passim*. Per il veronese, in merito al ruolo, anche economico, dei ceti cittadini non nobili, cfr. CHILESE 2002, p. 103-260; per il contiguo vicentino cfr. GRUBB 1984b, p. 17-32.

derna verso il contado[75]: nonostante comunque l'apparente solidità della base estimale, anche questa tipologia della proprietà presenta dei contorni piuttosto sfumati e sfuggenti che sono prevalentemente il risultato di una sua stratificazione interna alquanto complessa e variamente ramificata[76]. Di questa proprietà 'borghese' – il termine indicativo, viene qui utilizzato con una responsabile coscienza delle sue implicazioni – nei due catastici decimali non rimangono però tracce: l'estrema pianura di Cerea era forse troppo lontana per suscitare l'interesse dei ceti urbani intermedi, che alle vaste distese, intercalate di frequente dalle acque e dalle valli, preferivano le più comode zone dell'immediato suburbio e della collina[77].

Per cercare dunque di circoscrivere il complesso della proprietà che abbiamo definito distrettuale, dovremo spingerci necessariamente lontano dalla città – un fatto che implica non poche conseguenze in termini di disponibilità documentaria – verso le aree circostanti a quelle fatte oggetto delle catasticazioni decimali; non si è trattato ovviamente di un compito agevole, tanto più se si considerano le già accennate frammentazioni coinvolgenti questo nutrito gruppo di proprietari, che nell'arco di tempo tra i due rilievi, si presenta inoltre contraddistinto da una continua ed incessante crescita, compiuta ai danni della grande proprietà patrizia. I distrettuali sono quindi gli 'altri' di cui ancora una volta Berengo aveva tracciato, fin dove possibile, alcuni profili[78]; sono ancora genericamente i «privati non nobili»[79], detentori di piccolissimi appezzamenti parcellari ai margini delle più estese tenute del patriziato, ma sono anche i detentori, già nella prima metà

[75] La ricostruzione della formazione di un patrimonio 'esemplare' e unico, tra il ceto cittadino di Verona, quello della famiglia Zenobio che, tra l'altro, nonostante le enormi ricchezze non riuscì mai ad essere ammessa al consiglio cittadino e finì per acquistare il titolo nobiliare nel 1646 dalla Dominante, è studiata nel saggio di BORELLI 1988, p. 153-158: gli Zenobi erano proprietari, tra l'altro, di consistenti diritti di decima sparsi tra le comunità di Alcenago, Pigozzo, Montorio, Isola della Scala, Sommacampagna e Malcesine (tutte località in cui la famiglia deteneva anche ampi possedimenti fondiari), da cui potevano introitare annualmente la notevole cifra di D. 828.

[76] Cfr. BERENGO 1970, p. 143-144.

[77] Qualche cenno alla capillare penetrazione fondiaria di *cives* non appartenenti al patriziato, 'borghesi', nelle zone della collina veronese «prediletta come tutte le fasce pedecollinari» in VARANINI 1982, p. 204, 242-245; VARANINI 1987b, p. 118-122; LANARO SARTORI 1987, p. 235-240; PASA 1995-1996, p. 27 (1995).

[78] Cfr. BERENGO 1963, p. 139-173.

[79] BERENGO 1970, p. 144.

del Settecento, di ampie estensioni di diversi ettari, sono i grandi fittanzieri che spadroneggiano nelle pianura veronese, oppure i rappresentanti di quelle famiglie che trovano, come abbiano accennato, nella gestione della decima il *turning-point* (magari temporalmente circoscritto solo a poche generazioni) della propria esistenza.

Distinguere, suddividere, paragonare, porre dei limiti e quant'altro, all'interno di un così movimentato panorama si è presentato come un compito molto più che arduo: le fonti che permettono di ricostruire approssimativamente le vicende di questa miriade di patrimoni non sono molte, e com'è ovvio, mancano nella maggioranza dei casi, di un'omogeneità tale da facilitarne l'accostamento. In parte, il citato estimo territoriale di Cerea e quelli dei comuni limitrofi hanno costituito un buon punto di partenza per cogliere le prime e più generali distinzioni: hanno permesso, almeno per quel che riguarda i patrimoni più consistenti iscritti alla proprietà locale residente (nell'ordine dei C. 10 e oltre), di seguire alcune significative vicende familiari nell'arco di due secoli. Allo stesso modo, in alcuni casi, l'archivio della Decima Grande o quelli molto più ampi di alcune tra le famiglie nobiliari presenti nel territorio, hanno consentito di delineare un volto più chiaro a personaggi, a gruppi di famiglie, a singoli possidenti, che altrimenti sarebbero rimasti avvolti nell'incertezza e nell'indeterminatezza degli 'altri'. Gli sforzi, naturalmente estesi con criteri di campionatura ordinata, e quindi limitati dalle difficoltà intrinseche che pongono dinnanzi le stesse fonti, hanno nel complesso permesso di individuare alcune vicende patrimoniali per così dire esemplari, che hanno poi consentito di dare corpo ad una serie di ipotesi su cui molto bisognerà comunque ancora dire.

In termini di rappresentatività dei campioni utilizzati, la piccola e più parcellizzata proprietà contadina ha costituito lo scoglio più aspro nell'indagine compiuta, stante soprattutto la carenza di informazioni continue nel tempo: la frammentata chiusura di mezzo campo o al più di qualche tavola, che a grappolo disseminava le campagne della bassa pianura veronese, coincideva nel contempo con quella frazione di proprietà maggiormente esposta alle vorticose fluttuazioni che legavano, in un binomio inscindibile, il mercato della terra e l'indebitamento delle masse rurali. È quindi una proprietà costretta in un perenne movimento, ben visibile nella ridda di nomi sempre nuovi che a distanza di ogni decennio riempiono le carte degli estimi territoriali, e appunto per questo ha rappresentato, senza ombra di dubbio, quella

cospicua parte della proprietà fondiaria sfuggita ad ogni tentativo di sicura e prolungata individuazione.

Molto differente si è invece rivelata, come vedremo in seguito, la situazione della media e della grande proprietà distrettuale: lungi dall'essere completamente stabile nel corso dei decenni, presenta fattezze e caratteri di cui è stato molto più facile tracciare un contorno uniforme. Non mancano, anche in questo caso, le erosioni, i debiti, la decadenza di nuclei familiari che nel torno di un secolo sbriciolarono i loro patrimoni cospicui, faticosamente accumulati dai predecessori; non mancano d'altronde, e non saranno pochi, gli incrementi fondiari rapidi, solidi e sicuri, che costituiranno, nel complesso, il nuovo volto della società agraria veneta tra la fine del XVIII e il XIX secolo. Ed è proprio nella definizione di questi nuovi ceti che il confronto tra le due catasticazioni della Decima Grande ha rivelato appieno le sue notevoli potenzialità: entro la massa indistinta della microproprietà dei contadini e dei braccianti, oscillante e da sempre priva di una stabilità intrinseca, già dopo la seconda metà del Settecento si avvertono con prepotenza i segnali concreti del profondo rivolgimento del regime fondiario.

Quelli che fino alla caduta della Repubblica appaiono come piccoli tasselli di patrimoni in formazione, dalla fisionomia non ancora ben definita, confusi tra le sembianze della media proprietà locale, con gli sconvolgimenti dei nuovi regimi acquisteranno d'un tratto una parvenza, una solidità 'borghese' che nelle immediate precedenze a malapena era possibile cogliere. Se è parso dunque così difficile individuare con precisione «quanto molteplici e diverse siano state le vie che la borghesia si è aperta per ereditare le sue [della nobiltà] ricchezze prima, il suo prestigio sociale e politico subito dopo»[80], come anche seguire gli sviluppi che hanno portato alla sua affermazione, non si potrà negare al reddito derivante dal diritto di decima un ruolo propulsore in questo processo. Ne abbiamo già accennato nel precedente capitolo e torneremo sulla questione della funzione catalizzatrice della decima nell'affermazione 'borghese': nel limitato caso delle Decima Grande, non mancano gli esempi di famiglie, che dopo aver legato la loro esperienza e le loro vicende, in modo più o meno stretto e in forme le più svariate, alla gestione amministrativa della

[80] BERENGO 1963, p. 173. Sulle caratteristiche pedologiche di quest'area cfr. SCARPA 1963, p. 1-4; SCARPA 1963, p. 185.

decima, arrivarono a possederne quote consistenti, a partire dai primi decenni dell'amministrazione lombardo-veneta, avendo avuto nel contempo la possibilità di espandere ampiamente i loro patrimoni fondiari nel territorio cereano.

La decima – deve essere chiaro – non costituì indifferentemente un comodo trampolino per la proprietà borghese del distretto, vi furono mutamenti patrimoniali che come vedremo seguirono percorsi del tutto differenti: alcuni poi ebbero successo, altri, che pure avevano intrecciato le proprie esperienze con quelle della decima, fallirono o non riuscirono a mantenere salde le nuove ricchezze. Dai dati delle catasticazioni emerge insomma un panorama microstorico a dir poco policromo, ancorché parziale e filtrato attraverso le lenti della storia della decima, ricco di storie personali, di vicende dagli esiti positivi e di altre molto meno fortunate, di uomini nuovi, di nuovi poteri, come pure di alcuni 'residui' di una vecchia nobiltà che riuscì a passare indenne la bufera napoleonica, apprestandosi nel continuare a svolgere un ruolo guida per le due comunità sotto le insegne dei nuovi regimi.

1. Proprietà e classi della superficie fondiaria a Cerea e Malavicina (1725-1805).

Il territorio su cui si estesero le perticazioni delle catasticazioni decimali, situato nella fertile regione posta ad occidente dell'Adige, costituiva per le qualità pedologiche e per le scelte colturali che queste avevano ispirato «il settore della campagna veneta che più ricorda[va] la pianura irrigua lombarda»[81]: le caratteristiche delle campagne di Cerea e Malavicina possono, non a torto, essere quindi considerate rappresentative di una tra le zone agrarie più sviluppate della Terraferma veneta, «dove la maggior fortuna della conduzione in economia e della grande affittanza non vincola[va] la produzione alla autosufficienza poderale»[82]. A prescindere comunque da ogni contesto di riferimento più generale, l'analisi della distribuzione fondiaria nei due comuni dovrà tenere inevitabilmente conto di parametri e di informazioni molto più circoscritti – tra cui gli assetti e le configurazioni del

[81] BERENGO 1963, p. 145.

[82] *Ibid.*, p. 145. Alcune linee di tendenza degli sviluppi secolari degli assetti agrari di questo territorio si trovano in BERENGO 1975, p. 502-507; ZALIN 1975, p. 68-76 *passim*; BORELLI 1975b, p. 147 *passim*; FANFANI 1982, p. 434-452 *passim*.

territorio, la suddivisione degli abitati e della tipologia delle dimore rurali – che, a partire dalla ripartizione di base nelle contrade della Decima Grande, permetteranno di cogliere con buona precisione un'immagine complessiva delle articolazioni della proprietà fondiaria e dell'utilizzazione del suolo. In merito alle contrade che costituivano l'ossatura della gestione del *condominio* decimale, sono già state fornite in precedenza alcune informazioni relative alla loro dislocazione geografica nel complesso dell'area interessata all'esazione del tributo: si tratterà ora di prestare attenzione ai tratti della loro intrinseca conformazione che verrà considerata a partire dalla distribuzione demica e dalla struttura ed estensione dei fondi che ad esse facevano riferimento.

Entrambi i catastici decimali riportano nel dettaglio, per ogni fondo misurato e descritto nei confini e nella proprietà, anche la presenza di immobili rurali di differente struttura e tipologia: unificando i dati dei due rilievi (tabella n. 6.1), è stato possibile distinguere la distribuzione della popolazione dei due comuni per contrada decimale. I fabbricati descritti sono stati raggruppati seguendo le tipologie più diffuse nel mondo rurale veneto[83]. Nel complesso gli edifici più ricorrenti – ne avevamo in parte già accennato – sono i *casoni* di paglia, che identificano peculiarmente la piccolissima proprietà contadina, le parcelle di terra sminuzzate e accostate le une alle altre, ma anche le abitazioni delle masse bracciantili che tanta parte avevano nell'economia delle estese *possessioni* e nelle diffuse affittanze[84].

[83] Un utile confronto delle informazioni relative alle abitazioni rurali, tratte dalla seconda catasticazione decimale, può essere fatto con i dati preparatori del successivo catasto austriaco, cfr. SCARPA 1963, p. 11-12.

[84] *Ibid.*, p. 12: le case dei braccianti «si presentano in genere anguste e deformi; se poche di queste hanno gli stessi caratteri di quelle coloniche, altre sono caratterizzate dallo stesso tipo di muri, ma i tetti sono coperti di paglia [...]; da ultimo ricorderemo quelle formate di legno ricoperte nelle pareti con terra e coperte di paglia e canne (casolari), ancora altre costruite con creta e canne e coperte di canne. Ciò anche per il fatto che le tegole verrebbero troppo a pesare su una costruzione poco resistente. Qui il pavimento è in terra battuta, la dimensione di 2-3 locali. L'impossibilità di erigere camini sui tetti, o finestre nelle mura, al fine di far defluire il fumo, in quanto verrebbe ad aumentare la possibilità di incendi, impongono di lasciare aperta la porta per far circolare l'aria, con la conseguenza di rendere freddo d'inverno l'ambiente accrescendone l'umidità».

TABELLA 6.1

Distribuzione degli edifici rurali a Cerea e Malavicina (1725-1805) nelle contrade della Decima Grande.

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

CONTRADE	SUP. (KMQ.)	PATRIZI (1725)			DISTRETTUALI (1725)			ECCLESIASTICI (1725)			TOTALE (1725)		
		TIPOLOGIE EDIFICI			TIPOLOGIE EDIFICI			TIPOLOGIE EDIFICI			TIPOLOGIE EDIFICI – RAPP. SUPERFICIE		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
FINISELLA	4,07	-	-	3	1	8	-	4	-	1	5 (1,2)	8 (1,9)	4 (0,9)
MALAVICINA	7,28	5	6	8	7	32	2	-	3	-	12 (1,6)	41 (5,6)	10 (1,3)
PASSARIN	2,54	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2 (0,7)	-	1 (0,3)
CAMPI DI MEZZO	4,13	5	6	3	-	2	-	-	-	-	5 (1,2)	8 (1,9)	3 (0,7)
CAMPI DI SOTTO	9,03	16	10	5	20	91	1	-	-	-	36 (3,9)	101 (11,1)	6 (0,6)
CAMPI DI SU	3,04	3	2	-	1	-	-	1	-	-	5 (1,6)	2 (0,6)	-
S. VITO	2,14	-	1	-	6	48	-	-	-	-	6 (2,8)	49 (22,8)	-
TOTALE	**32,23**	**31**	**25**	**19**	**35**	**181**	**4**	**5**	**3**	**1**	**71 (2,2)**	**209 (6,4)**	**24 (0,7)**

CONTRADE	SUP. (KMQ.)	PATRIZI (1805)			DISTRETTUALI (1805)			ECCLESIASTICI (1805)			TOTALE (1805)		
		TIPOLOGIE EDIFICI			TIPOLOGIE EDIFICI			TIPOLOGIE EDIFICI			TIPOLOGIE EDIFICI – RAPP. SUPERFICIE		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
FINISELLA	4,07	5	-	-	11	5	-	1	-	-	17 (4,1)	5 (1,2)	-
MALAVICINA	7,28	5	7	-	22	33	-	-	-	-	27 (3,7)	40 (5,4)	-
PASSARIN	2,54	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 (0,3)	-	-
CAMPI DI MEZZO	4,13	3	2	1	2	2	-	-	-	-	5 (1,2)	4 (0,9)	1 (0,2)
CAMPI DI SOTTO	9,03	6	7	-	63	79	-	-	-	-	69 (7,6)	86 (9,5)	-
CAMPI DI SU	3,04	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	6 (1,9)	-
S. VITO	2,14	-	1	-	20	31	-	-	-	-	20 (9,3)	32 (14,9)	-
TOTALE	**32,23**	**19**	**22**	**1**	**119**	**151**	**-**	**1**	**-**	**-**	**139 (4,2)**	**173 (5,3)**	**1 (0,0)**

Legenda tipologia edifici: I (casa rurale); II (*casone* di paglia); III (casa o palazzo con edifici rurali, stalle, barchesse, torre colombaia).

Meno frequenti invece le case in muratura, che nel veronese il più delle volte si identificavano con quel particolare contratto parziario conosciuto come *lavorenzia*, nelle cui clausole contrattuali era spesso prevista l'assegnazione al colono dell'abitazione per la durata della locazione[85]. Non mancano ovviamente, ma si tratta veramente di percentuali molto più esigue di quelle che definiscono le tipologie abitative fin qui considerate, edifici di tutt'altra fattezza, siano le residenze estive del patriziato urbano, spesso facenti capo alla caratteristica corte rurale di cui si trovano frequenti tracce in tutta la pianura veronese[86], oppure si tratti di quelle costruzioni rustiche adibite a magazzino, a centri di raccolta e di stoccaggio delle più o meno ampie aziende agrarie del territorio: *teze* (tettoie), barchesse, aie – tra cui anche le due impiegate per i raccolti della Decima Grande, l'una facente capo alla contrada di Malavicina, l'altra invece comprendente le contrade meridionali e ubicata presso la contrada di Campi di Sotto –, mulini per la pilatura del riso, torri colombaie, stalle e fienili, fino alle più indefinite *fabbriche rusticali*, tutto un'insieme di stabili che andavano appunto a costituire una fitta rete di collegamento nelle attività agrarie del comprensorio[87].

I dati relativi al numero degli edifici rurali riportati nelle catasticazioni sono stati raffrontati con quelli della superficie fondiaria di ciascuna contrada (comprensiva ovviamente anche dei terreni esenti o contribuenti ad altra decima), ottenendo, per le tre categorie tipologiche in cui gli stabili sono stati suddivisi (casa rurale in muratura, *casoni* in paglia, edifici rurali di uso non abitativo), un indice proporzionalmente rappresentativo della distribuzione demica in ciascuna con-

[85] *Ibid.*, p. 12: «se difficile riesce definire i caratteri che differenziano le 'case coloniche' dai 'casoni' si può tuttavia affermare che quelle 'coloniche', così quelle ad uso di boaria, sono generalmente di muro in cotti misti a crudi e coperte di coppi». Per il rapporto tra il regime contrattuale e l'abitazione rurale cfr. BELLABARBA 1981, p. 285; BORELLI 1974, p. 44; LANARO SARTORI 1982, p. 320; FANFANI 1982, p. 423-424.

[86] Le caratteristiche strutturali e funzionali di tali edifici sono accennate nei citati lavori di SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 119-128; a cui però si devono aggiungere le preziose indicazioni di GAMBI 1964, p. 437-439.

[87] Sulla villa/corte rurale di pianura come centro 'operativo' delle grandi tenute del patriziato urbano cfr. GAMBI 1964, p. 427; BORELLI 1975b, p. 147; BORELLI 1990, p. 393; TURRI 1975, p. 42-48 *passim*; ZALIN 1975, p. 68-70 *passim*.

trada[88]; in mancanza di riscontri più precisi – non è infatti dato sapere il numero di abitanti in tutte le singole contrade di decima – i valori ottenuti si sono comunque rivelati indispensabili per comprendere appieno la struttura fondiaria del territorio di decimazione.

Procedendo con ordine, le contrade (1725) che hanno rivelato un più elevato indice nel rapporto tra superficie fondiaria e numero di edifici sono state quelle di Campi di Sotto e S. Vito, seguite anche se con qualche distacco da Malavicina: in base a questi riscontri diventa dunque plausibile circoscrivere a queste tre contrade la concentrazione dei nuclei abitativi più consistenti, facenti capo ai comuni di Cerea e Malavicina, anche se tali considerazioni richiedono qualche spiegazione prima di poter essere accettate. Per quanto riguarda la zona fondiaria che fa riferimento a Campi di Sotto, la più estesa tra le contrade di decimazione, siamo in presenza di un'area in cui già a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento aveva trovato ampia diffusione la coltura risicola, favorita indubbiamente dalle caratteristiche vallive del suolo e dall'abbondanza dei corsi d'acqua che l'attraversavano, prima di defluire disordinatamente nelle valli della bassa pianura veronese[89]. La medesima contrada coincide inoltre, come abbiamo visto, con l'abitato di Aselogna (parrocchia dipendente dalla pieve di Cerea), sviluppatosi con buona probabilità proprio grazie alle particolari condizioni che avevano contraddistinto la trasformazione agraria di questa fetta di territorio, incuneato tra la vicina Legnago e il contiguo comune rurale di Casaleone. Inoltre, la densità abitativa, calcolata con buona approssimazione prendendo come valori di riferimento la popolazione settecentesca della parrocchia di Aselogna e la superficie fondiaria di Campi di Sotto, fornisce risultati abbastanza elevati (circa

[88] Una disamina dei dati demici disponibili per la comunità di Cerea tra Sette- e Ottocento (con l'esclusione di Aselogna, dal momento che la parrocchia era dotata di fonte battesimale autonomo) in FERRARESE 2000c, p. 123-233.

[89] Gli interventi di bonifica di parte delle valli veronesi entro il comune di Cerea, per far spazio alla coltura risicola sono segnalati da CHIAPPA 1991e, p. 152-159; CHIAPPA 2000a, p. 93-99 (con cenni agli interventi cinquecenteschi dei Del Bene ad Aselogna); non mancano inoltre – negli esempi di cartografia cinquecentesca ad oggi rimasti, connessi il più delle volte a suppliche per interventi di bonifica o irrigazione presentati ai Provveditori sopra Beni Inculti – precise testimonianze sulla presenza di ampie risaie, nella parte meridionale della contrada decimale di Campi di Sotto: cfr. SCOLA GAGLIARDI 1999, p. 235-236 (schede n. 148, 153), che evidenziano con chiarezza l'estensione delle risaie Del Bene tra Aselogna e Casaleone.

110 abitanti per Kmq.)[90], che sono comunque confermati da affini stime eseguite dal Beltrami in riferimento proprio al territorio veronese del XVIII secolo[91] (circa 105 abitanti per Kmq.): l'alta densità abitativa e la correlata elevata concentrazione di edifici rurali (in particolare di quelli più infimi, i *casoni*), trovano un riscontro evidente nella specializzazione colturale dell'area e nelle necessità di abbondante manodopera stanziale che a questa si connettevano[92].

La contrada di S. Vito (1725) che, in ordine all'indice prima esaminato, si situa abbondantemente discosta da Campi di Sotto, non presenta invece le medesime particolarità fondiarie e colturali: si tratta infatti di una zona in cui l'elevata densità abitativa è da porre in relazione alle caratteristiche del suolo, prevalentemente sabbioso ed argilloso, poco produttivo e quindi scarsamente adatto alla grande azienda agraria, minacciato dalle continue piene del fiume Menago che divide la contrada dalla restante parte di Cerea; si è dunque in presenza di una zona in cui la piccola proprietà contadina – ancora una volta evidente se si considera il numero molto elevato di *casoni* sparsi in un'area quattro volte più piccola di quella di Campi di Sotto – si è probabilmente diffusa per lo scarso interesse dimostrato per queste terre dai più grandi patrimoni del patriziato urbano, protesi verso le zone meno impervie e maggiormente produttive dei due comuni[93].

[90] Cfr. SCARPA 1963, p. 7: per la bassa pianura veronese tra il 1821 e il 1855 l'autore calcola una densità media che passa rispettivamente da 91 a 106 abitanti per Kmq.

[91] Cfr. BELTRAMI 1961, p. 174-175; GEORGELIN 1968, p. 503-504 (Anguillara); GEORGELIN 1983, p. 578 (presenta varie stime di densità per le provincie di Terraferma, basate su di un'anagrafe del 1780).

[92] Sempre secondo il citato lavoro di Scarpa a Cerea, «man mano che si procede da nord verso sud, dove alla proprietà polverizzata ne subentra una di più ampie dimensioni, si avverte un certo concentramento delle case coloniche» [SCARPA 1963, p. 12] testimoniato, nelle fonti decimali e ben visibile nelle mappe eseguite dal perito Bresciani per Campi di Sotto, dai nuclei abitativi compatti di Aselogna e Cherubine (un'attuale frazione del comune di Cerea, che nel Settecento costituiva invece un aggregato demico marginale anche se compatto): oltre tali gruppi di abitati, «ai coltivatori piccoli proprietari o affittuari subentrano le classi bracciantili che prestano la loro attività nelle grandi proprietà. Proseguendo più a sud con i grandi latifondi a risaia, le miasmatiche esalazioni non permettono l'abitato nelle vicinanze, e qui i contadini abitano in capanne spesse volte di un'unica stanza, circondate da terreno fangoso» [*Ibid.*, p. 12]. In merito alle condizioni abitative dei lavoratori delle risaie, interessanti riscontri sono forniti da FACCINI 1974, p. 545-588 (in particolare le p. 548-554 per le tipologie delle abitazioni).

[93] Strette relazioni tra zone di coltura 'marginale' e stanziamento contadino sono state evidenziate per l'area emiliana da CATTINI 1984, p. 19-21, 44-45.

La terza contrada che presenta invece un elevato indice nel rapporto tra stabili e superficie fondiaria è Malavicina, anch'essa contraddistinta, come Campi di Sotto/Aselogna, da un nucleo abitativo (con propria parrocchia pure dipendente da Cerea) di antica formazione: nel contempo, la risaia e la grande proprietà che anche qui hanno trovato discreta diffusione, unitamente ad un'elevata densità abitativa (circa 120 abitanti per Kmq.) confermano in parte quanto già detto per Campi di Sotto, pur trattandosi di una zona molto più asciutta e con un regime idrografico da tempo regolato.

Nelle restanti contrade, Finisella, Passarin, Campi di Mezzo e Campi di Su, l'indice in questione presenta invece una vistosa flessione: siamo infatti in presenza delle contrade meno abitate e meno segnate dalla diffusione dell'edilizia rurale, anche se, come vedremo più oltre, la scarsa densità abitativa risulterà direttamente proporzionale alla diffusione massiccia della grande proprietà patrizia. È in questi luoghi, in cui appunto le case di paglia non costituiscono l'elemento predominante del paesaggio rurale, che si estendono le grandi *possessioni* della nobiltà urbana, le aziende agrarie e le boarie di decine di campi, verso cui si riversavano braccianti avventizi, coloni parziari e salariati giornalieri: sono le terre più fertili, appunto perché poste al riparo delle incursioni dei fiumi e delle valli, quelle che da più tempo sono andate incontro ad una massiccia opera di sistemazione fondiaria ed idraulica, che nei catasti della decima trova una puntuale testimonianza nella rete di *dugali* e di scoli che intersecano fittamente questi spazi privilegiati della campagna veronese[94]. Gli edifici rurali presenti in queste ultime contrade non hanno quindi nulla a che fare, se non in parte, con il piccolo e frammentato patrimonio contadino: risultano invece strettamente funzionali alla conduzione, costituiscono in sostanza un'appendice dell'ordinata *possessione*, sono organizzati per ospitare le famiglie dei *lavorenti* e dei boari a cui viene affidata la gestione e strutturati, nel caso degli stabili raggruppati nella terza cate-

[94] Cfr. FERRARI 1995, p. 285-286, che dedica alcuni cenni alle caratteristiche pedologiche dei fertili terreni che i marchesi Dionisi possedevano nelle contrade decimali *citra Menacum* (Passarin, Finisella, Campi di Mezzo e Campi di Su). Sul rapporto tra qualità del suolo e classi sociali della proprietà cfr. GEORGELIN 1983, p. 599-600.

goria della tabella, per le esigenze intrinseche al mantenimento del bestiame e del raccolto[95].

Un confronto tra gli indici di riferimento degli edifici rurali nei due catastici, lascia trasparire qualche significativo cambiamento, evidente al momento della seconda rilevazione (1805): a prescindere dal radicale azzeramento degli indici della terza categoria degli stabili – certamente dovuta ad una scelta del redattore – nel complesso dei dati è evidente una diminuzione, non comunque troppo eccessiva, del numero dei *casoni* di paglia e un parallelo aumento (a ben vedere un raddoppio) di quello relativo alle abitazioni rurali in muratura[96]. Al di là della constatazione di questa crescita, certamente notevole e significativa, ogni tentativo di porla in relazione con il più generale contesto di riferimento delle campagne veronesi e venete negli anni immediatamente seguenti alla caduta del dominio veneto, incontra non poche resistenze[97]. Troppo pochi sono gli elementi di attinenza per avanzare una spiegazione plausibile, che in parte potrebbe forse essere ascritta all'impetuosa svolta demica che prese forma nel mondo rurale veneto dopo la metà del Settecento, ma che negli ultimi decenni della Repubblica e in quelli ancor più critici della dominazione francese aveva ormai del tutto perduto il proprio slancio e il proprio vigore[98].

[95] Un ampio resoconto su tali edifici per le contrade indicate si trova in SCOLA GAGLIARDI 1991b, p. 249-253; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 247-270. Cfr. anche BELLABARBA 1985, p. 898; VANZETTI 1991, p. 546.

[96] Prescindendo dal considerare gli edifici rurali classificati nella terza categoria, di cui mancano i dati per il 1805, risulta possibile elaborare un coefficiente di concentrazione delle abitazioni per Kmq.: nel 1725 esso risulta pari a circa 8,6 edifici per Kmq., mentre nel 1805 il rapporto lievemente aumentato è pari a 9,6 edifici per Kmq. Un utile termine di paragone per quest'ultimo dato è stato derivato dal catasto austriaco: nella prima metà del XIX secolo, nei comuni censuari appartenenti alla pianura veronese inferiore, vennero rilevati 6639 case coloniche, comprensive delle abitazioni di paglia dei braccianti [SCARPA 1963, p. 11]; dividendo tale valore per la superficie complessiva dei comuni interessati, pari a Kmq. 458,9, si ottiene un indice di densità di 14,4 abitazioni per Kmq., comunque effettivamente superiore a quelli più sopra riportati per Cerea e Malavicina. Analoghi aumenti settecenteschi nel numero delle abitazioni rurali sono segnalate, per il territorio vicentino, da PEZZOLO 1985, p. 411; GOTTARDI 1985, p. 1026-1027; mentre per il veronese, con specifica attenzione alle valli veronesi, cfr. VANZETTI 1991, p. 550.

[97] Il multiforme rapporto tra la modificazione degli assetti edilizi rurali e quelli più lenti e spesso cronologicamente 'sfasati' del contesto agrario, è discusso magistralmente da GAMBI 1964, p. 435, 451.

[98] Rapidi cenni al contesto demografico regionale settecentesco, che appunto dai primi decenni del secolo denota una forte crescita, seppure non in grado di imprimere

Dopo queste doverose premesse, che faciliteranno a breve la comprensione dei dati tratti dai catastici, veniamo dunque ad esaminare la situazione complessiva della proprietà fondiaria di Cerea e Malavicina all'indomani del primo lavoro di rilevazione compiuto dal perito Bresciani nel 1725[99]; considerando per ora gli aspetti più generali, a partire dalla suddivisione dei proprietari nelle tre categorie di cui abbiamo dato conto (tabella n. 6.2), il quadro complessivo indica i patrizi attestati di poco oltre il 70% di tutti i fondi catasticati, mentre molto più contenuta appare invece la presenza dei distrettuali (18%) e quella dell'insieme aggregato degli ecclesiastici (circa intorno al 10%).

Un primo raffronto con le stime approntate dal Beltrami e basate sulla contigua Redecima veneziana del 1740, permette subito di constatare uno scarto notevole nel confronto dei dati: nella catasticazione del 1740, per l'area identificata come pianura veronese, la proprietà patrizia (comprensiva dei fuochi veneti e di quelli foresti) si aggirava attorno al 50%, quella dei non nobili (che però, in questo caso, comprendono, oltre ai distrettuali anche i ceti mercantili e 'professionisti' gravitanti entro l'orbita urbana) era attestata attorno al 32%, mentre la proprietà ecclesiastica (escludendo i beni degli enti e dei comuni che raggiungevano circa l'8% del totale) superava di poco il 7%[100]. Anche se sarebbe assurdo pretendere che dati raccolti in contesti così differenti potessero presentare una puntuale coincidenza, vale la pena di considerare con più attenzione le analogie e le differenze emerse dal confronto. Gli unici valori che in qualche modo prospettano una concreta similitudine ed uno scarto minimo sembrano essere quelli relativi alla proprietà ecclesiastica; per i restanti le dissonanze appaiono invece difficilmente conciliabili.

uno sviluppo demico costante e duraturo, in SCHIAFFINO 1974, p. 285-353; SCHIAFFINO 1980, p. 173-189; per il veronese (e Cerea) le vicende del mancato sviluppo demico secolare sono descritte in FERRARESE 2000c, p. 123-150 (con rimandi bibliografici).

[99] Della distribuzione nominativa della proprietà fondiaria rilevata nel 1725 dal perito Bresciani è dato conto nelle tabelle n. 6.15 (Passarin), 6.16 (Campi di Su), 6.17 (Malavicina), 6.18 (Campi di Mezzo), 6.19 (Campi di Sotto), 6.20 (S. Vito), 6.21 (Finisella) in Appendice VI.

[100] Cfr. BELTRAMI 1961, p. 218; BELTRAMI 1955, p. 69. Da confrontare anche le utili rielaborazioni dei dati del citato Beltrami in BORELLI 1974, p. 21-23.

TABELLA 6.2

Variazioni nella proprietà fondiaria alla luce dei catastici decimali del 1721-1725 e 1805.

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

CONTRADE	ANNI	PATRIZI						DISTRETTUALI						ECCLESIASTICI					
		NA	VA IN C. V. T.			Ha.	VP	NA	VA IN C. V. T.			Ha.	VP	NA	VA IN C. V. T.			Ha.	VP
S. VITO	**1725**	32	311	23	12	93,66	43,7	90	340	15	0	102,26	47,5	5	63	13	7	19,07	8,8
	1805	4	22	5	8	6,67	3,1	157	681	1	16	204,46	95,1	2	12	20	25	3,86	1,8
PASSARIN	**1725**	27	617	2	10	185,26	72,7	8	85	8	25	25,62	10,0	8	146	14	23	44,01	17,3
	1805	22	465	11	23	139,74	54,8	16	236	23	12	71,14	27,9	8	146	14	23	44,01	17,3
MALAVICINA	**1725**	118	1541	20	25	462,89	68,3	104	643	12	5	193,19	28,5	15	71	18	5	21,54	3,2
	1805	77	926	19	8	278,24	41,1	183	1281	21	14	384,84	56,8	9	48	10	13	14,54	2,1
C. DI SOTTO	**1725**	173	2259	19	23	678,44	75,1	154	656	9	8	197,05	21,8	8	94	9	21	28,34	3,1
	1805	110	1278	6	20	383,76	42,5	323	1652	23	21	496,25	55,0	5	74	12	21	22,37	2,5
CAMPI DI SU	**1725**	65	911	14	7	273,67	89,9	2	11	21	6	3,56	1,2	16	90	20	23	27,27	8,9
	1805	37	476	2	25	142,93	47,0	36	444	19	28	133,54	43,9	17	91	20	3	27,57	9,1
FINISELLA	**1725**	52	806	9	20	242,09	59,4	24	135	12	26	40,69	10,0	30	416	12	9	125,04	30,6
	1805	42	629	19	21	189,08	46,5	50	315	14	25	94,75	23,3	29	409	14	8	122,96	30,2
C. DI MEZZO	**1725**	87	1121	19	4	336,78	81,3	6	27	7	16	8,20	2,0	26	229	19	15	68,99	16,7
	1805	81	934	19	22	280,65	67,8	19	231	2	12	69,38	16,8	25	213	0	1	63,94	15,4
TOTALE	**1725**	**554**	**7570**	**13**	**11**	**2272,82**	**71,5**	**388**	**1900**	**14**	**26**	**570,60**	**18,0**	**108**	**1113**	**12**	**13**	**334,29**	**10,5**
	1805	**373**	**4733**	**13**	**7**	**1421,09**	**44,8**	**784**	**4844**	**11**	**8**	**1454,39**	**45,8**	**95**	**996**	**21**	**4**	**299,28**	**9,4**

Legenda: numero appezzamenti (=NA); valori assoluti (=VA); valori percentuali (=VP).

TABELLA 6.3
Evoluzione della proprietà veneziana a Cerea e Malavicina in Ha. (1725-1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6, 9, 11, 12.

PROPRIETARI E CONTRADE	Ha. 1725	Ha. 1805
FAMIGLIA DIEDO (CAMPI DI SOTTO)	1,79	-
MICHIEL ANTONIO E FRATELLO (MALAVICINA)	28,42	-
MOLINO GUGLIELMO (CAMPI DI SU)	54,57	-
FAMIGLIA PIZZAMANO (CAMPI DI MEZZO)	16,43	-
FAMIGLIA WIDMAN (CAMPI DI SOTTO)	229,05	212,26
FAMIGLIA BRAGADIN (CAMPI DI SOTTO)	4,11	-
FAMIGLIA CAPELLO (MALAVICINA)	0,75	-
TOTALE	**335,12**	**212,26**

Considerando la proprietà patrizia, già il Beltrami aveva infatti posto in luce la situazione privilegiata del veronese rispetto ad altre aree della Terraferma, toccato solo in minima parte dall'avanzata secolare della grande proprietà veneziana e quindi maggiormente aperto ai ceti urbani[101]. Se prestiamo poi fede ai dati dell'ultima Redecima, il patriziato della Dominante aveva nel veronese una percentuale oscillante tra l'11% e il 12% delle terre[102], quindi, nel complesso, una porzione piuttosto esigua, indice di un certo disinteresse dei veneziani per territori troppo lontani, difficilmente raggiungibili, esterni insomma alla tradizionale sfera d'influenza diretta che privilegiava oltremodo il territorio padovano, il trevigiano, il Polesine e il Friuli[103].

[101] Alcuni spunti relativi alla contenuta proprietà veneziana nel veronese sono in VENTURA 1970, p. 536 *passim*; BORELLI 1974, p. 20 *passim*; BORELLI 1975b, p. 143-144; BERENGO 1975, p. 502; BELTRAMI 1961, p. 53, 130-132 *passim*; BORELLI 2003, p. 359-362; SCOLA GAGLIARDI 2003, p. 25-41, 197-224 (in particolare le interessanti tabelle riassuntive dei beni veneti nel veronese, distinti per comune e per proprietario, secondo la Redecima del 1740).

[102] Cfr. BELTRAMI 1961, p. 202-207 (tabelle): l'intera superficie catasticata per il veronese nel 1740 risulta pari a Ha. 132324, di cui Ha. 16846 (12,7%) a *fuochi veneti* e Ha. 115478 iscritti invece a *fuochi foresti* (87,3%). A sua volta, considerando i valori per area geografica, avremo per i *fuochi veneti* Ha. 15420 (11,7%) in pianura, Ha. 1395 (1,0 %) in collina e solo Ha. 31 (0,02%) in montagna, mentre per i *fuochi foresti* Ha. 72506 in pianura (54,8%), Ha. 35434 in collina (26,8%) e Ha. 7538 in montagna (5,7%). Una percentuale più bassa (circa il 6%) è invece stimata sempre per il Settecento da ZALIN 1970, p. 197 (che si sofferma però sui dati del Campatico del 1722, senza prendere in considerazione la Redecima del 1740).

[103] Cfr. VARANINI 1996a, p. 812-822 *passim*; FANFANI 1982, p. 432; GEORGELIN 1983, p. 599 (proprietà veneziana in Polesine, fine sec. XVIII).

Scorporando poi la percentuale relativa alla proprietà patrizia di Cerea e Malavicina ed indicando il rispettivo peso della nobiltà veronese e di quella veneziana, otterremo un valore di riferimento del tutto simile a quello noto, di conseguenza che il rapporto tra la somma degli ettari complessivamente ascritti ai veneti (tabella n. 6.3) e l'intera superficie posta a catastico nel 1725, risulta attestato attorno al 10,3% dell'intero. Tra i beni dei veneti la quota di gran lunga preponderante spettava alla famiglia Widman[104], subentrata nella seconda metà del Seicento ai veronesi Del Bene nelle terre poste ai margini delle valli di Cerea e Casaleone, adibite perlopiù a risaia già dall'ultimo trentennio del Cinquecento[105]. Molto meno consistenti si sono invece prospettati gli altri patrimoni (tutti comunque presenti anche nella media e grande proprietà delle comunità contermini[106]), nell'ordine di qualche decina di ettari, tra cui basterà ad esempio segnalare quello dei Michiel a Malavicina[107] – la famiglia possedeva, oltre ad una quota nella Decima

[104] In generale, sulle vicende del casato di origine tedesca e aggregato solo durante la guerra di Candia (1639) al patriziato si rinvia a RÖSCH WIDMANN 1980. Cenni sui possedimenti della famiglia nel veronese in SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 109-110; SCOLA GAGLIARDI 2000, p. 137-156 (in particolare le p. 143-145); SCOLA GAGLIARDI 1991b, p. 243-245; SCOLA GAGLIARDI 2003, p. 177-180; CHIAPPA 1991g, p. 230; BELTRAMI 1961, p. 128. Nel 1696, secondo le polizze dei cittadini veneti conservate nell'ASVR, la famiglia, tra Cerea e Casaleone, risultava dotata di un patrimonio complessivo di circa C. 1800 [ASVR, AEP, reg. 289, c. 84 *passim*]; i dati della Redecima del 1740 permettono invece di distinguere con maggiore precisione tra le proprietà nella bassa pianura veronese: a Cerea Giovanni Widman possedeva in totale C. 816 (Ha. 244) [ASVE, DSD, reg. 498, c. 51], che collimano solo parzialmente con i dati estrapolati dal primo catastico decimale, perché una parte dei beni Widman nella contrada di Campi di Sotto andava soggetta alla citata decima del *quartasin* di S. Pietro di Legnago e non venne quindi catasticata. A Casaleone invece i fondi della famiglia si estendevano su di una superficie di C. 721 (Ha. 216) [*Ibid.*, c. 53].

[105] Gli interventi cinquecenteschi dei Del Bene per 'far risaia' e la successiva cessione dei beni ai Widman sono accennati da SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 110; SCOLA GAGLIARDI 2000, p. 137, 143; CHIAPPA 1991d, p. 138; LANARO 1998, p. 79.

[106] Cfr. ASVE, DSD, rer. 498, c. 51 (Matteo e Domenico Pizzamano risultano proprietari di C. 40 nelle pertinenze di Cerea e di altri C. 140 nella *villa* di S. Pietro di Morubio), 78 (più rami della famiglia Capello sono proprietari nel limitrofo comune di Bovolone di C. 535).

[107] Cfr. BORELLI 2003, p. 361; SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 108-109; SCOLA GAGLIARDI 2003, p. 126-128. Secondo i dati della Redecima del 1740, la situazione della famiglia era la seguente: Antonio Michiel risultava proprietario tra S. Pietro di Morubio e Borgo di Malavicina di circa C. 400, mentre i fondi di Malavicina assommavano a C. 85 (Ha. 25,5) [ASVE, DSD, reg. 498, c. 49-50], che si rivelano abbastanza conformi con le indicazioni della catasticazione decimale del 1725.

Grande di Cerea, ampie risaie nell'esteso fondo denominato *Borghesana* sempre a Casaleone[108] – e quello dei Bragadin a Campi di Sotto, probabile appendice dei C. 800 che formavano appunto la *possessione* chiamata *Bragadina* ubicata tra Legnago e Cerea[109].

Senza dubbio, le particolari condizioni dei terreni ai margini delle grandi valli veronesi, quanto soprattutto le possibilità dei lucrosi guadagni che la risicoltura poteva prospettare, costituirono un valido incentivo per la valorizzazione e lo sfruttamento che la proprietà veneta portò avanti in queste terre piane, sull'esempio dell'intraprendenza della locale nobiltà[110]: colpisce invece, e non potrebbe essere altrimenti, la repentina scomparsa (ad esclusione dei beni Widman, pur decurtati) della maggior parte della proprietà veneta al momento della seconda catasticazione, risucchiata – nell'incapacità di una fattiva resistenza, proporzionale d'altra parte alla sua ridotta estensione – nel corso degli anni napoleonici dal vortice di quegli eventi e di quelle speculazioni di cui avremo modo di dire tra non molto.

[108] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 2000, p. 153-154.

[109] ASVE, DSD, reg. 498, c. 31: Daniele Bragadin, risulta proprietario di C. 198 a risaia e di altri C. 630 che fa lavorare in casa, oltre ad un mulino terraneo con due pile da riso, ad alcuni immobili e al diritto di pesca nelle fosse delle risaie. Altri cenni su questa enorme *possessione* in FANFANI 1982, p. 439; BOSCAGIN 1966, p. 268-269; ZALIN 1973, p. 89 (che ne segue anche le interessanti vicende degli anni napoleonici); SCOLA GAGLIARDI 2003, p. 52-54. Per i beni Bragadin a Cerea cfr. ASVE, DSD, reg. 498, c. 51 (a Daniele Bragadin sono registrati C. 6 *garbi*).

[110] Come segnalato a suo tempo da Ciriacono e da Ventura, gli interventi di bonifica e le richieste di concessioni irrigue del patriziato veneto si mostrarono, nel veronese, direttamente proporzionali allo scarso peso della penetrazione fondiaria, lasciando ampio spazio agli interventi della locale nobiltà, le cui richieste di investitura – a titolo di esempio – nel secondo Cinquecento, rappresentarono più della metà di quelle concesse dai Provveditori sopra Beni Inculti: cfr. CIRIACONO 1981, p. 129-131; CIRIACONO 1996, p. 89-102; VENTURA 1981, p. 520-521. Una disamina cronologica delle investiture d'acqua nella pianura veronese, oltre a quella contenuta nell'ultimo volume citato di Ciriacono, è in SCOLA GAGLIARDI 1993a, p. 13-15; mentre alcuni esempi delle richieste per concessioni d'acqua per risaia o irrigazione avanzate dalla proprietà veneziana ai Provveditori sopra Beni Inculti per Cerea, Malavicina o per i fondi ubicati nelle comunità circostanti, si trovano in ASVE, *Provveditori sopra Beni Inculti*, *Investiture*, b. 407 (23.VI.1785, traslazione a nome di Giancarlo Widman di concessione d'acqua per risaia); ASVE, *Provveditori sopra Beni Inculti*, *Processi*, b. 56 (2.X.1702, concessione di acque sorgive per irrigazione a Tommaso Michiel), *Ibid.*, *Processi*, b. 56 (28.III.1707, concessione ad Antonio Michiel di acque *scoladize* per risaia), *Ibid.*, *Processi*, b. 56 (18.VII.1710, concessione ad Antonio Michiel delle acque di uno scolo per una pila); ASVE, *Provveditori sopra Beni Inculti*, *Investiture*, b. 385 (18.VI.1669, concessione d'acque per irrigazione a Daniele Bragadin).

Nella Redecima del 1740, che per la prima (e ultima) volta considera oltre ai fuochi veneti anche quelli degli abitanti in Terraferma, le proprietà dei patrizi urbani nel territorio veronese raggiungono il 31% dell'intera superficie posta a catastico[111]. Prendendo spunto da questa base di dati di riferimento, lo scarto con i valori posti in luce dalla prima rilevazione decimale appare molto elevato: anche in questo caso le spiegazioni possibili devono tener conto di una documentazione purtroppo molto scarsa. L'unicità dei dati elaborati in base al catastico della Decima Grande, non consente purtroppo altri paragoni contigui, mentre nel contempo, costringe ad utilizzare come unica fonte di informazioni il citato lavoro di Beltrami che, pur nella sua completezza, esamina una serie di dati le cui caratteristiche sono spesso troppo differenziate da quelle qui considerate.

In base a quanto rilevato nella catasticazione decimale del 1725 dobbiamo quindi ammettere che la pianura irrigua, adatta all'estensiva risaia e alle aziende agrarie di grandi dimensioni, si conferma il terreno privilegiato per la penetrazione del ceto patrizio della città, e in una percentuale che, nel caso di Cerea e Malavicina, supera di molto le stime che fino ad ora erano state proposte[112].

Più arduo, come dicevamo, andare oltre nella interpretazione delle percentuali emerse: mancano del tutto i campioni di comparazione locale che ad esempio – estrapolando i dati dell'ultima Redecima per le comunità comprese nella fascia della media e bassa pianura che da Zevio si estende verso occidente fino ad Isola della Scala, attraversando nella sua zona centrale i due comuni soggetti alla Decima Grande – permetterebbero di disaggregare con più precisione i dati rielaborati dal Beltrami per la pianura veronese, che di per sé presenta tratti e aspetti in alcuni casi poco o per niente assimilabili[113].

Nell'insieme la prima catasticazione decimale ha permesso inoltre di tracciare un quadro della distribuzione delle superfici fondiarie del territorio di riferimento (tabella n. 6.22 in Appendice VI e grafico n.

[111] Cfr. BELTRAMI 1961, p. 130.

[112] *Ibid.*, p. 125 (tabelle).

[113] Si confrontino, ad esempio, le differenti percentuali di utilizzazione del suolo nelle diverse aree componenti la pianura veronese (pianura superiore a sinistra dell'Adige, pianura superiore a destra dell'Adige, pianura media a destra dell'Adige e pianura veronese inferiore), che si possono desumere dal catasto austriaco in SCARPA 1963, p. 48-49.

GRAFICO 6.1
Distribuzione percentuale delle classi di superficie fondiaria di Cerea e Malavicina (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

6.1)[114]: i fondi che non superano l'estensione di 1 Ha. (fino a circa 3 C.) non costituiscono che il 5% dell'intera superficie inserita nel catastico del 1725, ben più consistente invece la percentuale dei terreni compresi tra 1 e 5/6 Ha. di superficie (circa tra 3 e 20 C.) che costituiscono con il loro 47% la categoria di riferimento; poi le superfici fino ai 10 Ha. (tra 20 e 30 C.) raggiungono circa il 13% dell'intero, mentre quelle superiori ai 10 Ha. (oltre 30 C.) si attestano intorno al 35%.

Anche in questo caso un rapido confronto con i valori proposti dal Beltrami per la pianura veronese consentono di rilevare non poche differenze[115]: una comunque balza immediatamente all'occhio nel confronto tra le categorie di superficie, e cioè l'assoluta preponderanza, nei dati basati sulla Redecima del 1740, della piccola proprietà, che, compresa fino ai 5 Ha., costituisce nell'insieme ben oltre l'80% dell'intero. La piccola proprietà si presta, a dire il vero, a differenti interpretazioni: se comunque prestiamo fede alla definizione a suo tempo proposta da Berengo, converremo che «ben difficilmente infatti una ditta, che non superi i cinque ettari d'ampiezza, potrà assicurare il sostentamento a più di una famiglia contadina, mentre, al di sotto di

[114] Le tabelle n. 6.23 (S. Vito), 6.25 (Passarin), 6.27 (Malavicina), 6.29 (Finisella), 6.31 (Campi di Su), 6.33 (Campi di Sotto), 6.35 (Campi di Mezzo) in Appendice VI, rendono conto delle suddivisioni della superficie fondiaria nelle singole contrade catasticate nel 1725.

[115] Cfr. BELTRAMI 1961, p. 233.

questo limite, non s'incontrano più poderi, ma solo quegli angusti fazzoletti di terra la cui conduzione è priva di un vero rilievo nell'economia agricola»[116]. Invero, nei comuni di Cerea e Malavicina la piccola proprietà rurale, intesa secondo i parametri appena descritti, supera di poco il 50% dell'intera superficie, con uno scarto effettivamente rimarchevole rispetto alla Redecima; due considerazioni si impongono quindi prima di passare oltre.

La prima è che bisogna evitare di identificare esclusivamente questa piccola proprietà con la proprietà contadina – il cui scarso peso emergerà comunque innegabilmente quando verrà analizzato l'estimo territoriale – anche se facilmente la proprietà parcellare può essere abbinata, come abbiamo visto, a quella del mondo rurale: come vedremo infatti tra poco, la piccola proprietà, pur marginale entro il nucleo consistente del patrimonio patrizio, ne costituiva una percentuale non trascurabile che spesso veniva livellata o concessa al più come dotazione integrativa a quei nuclei familiari impiegati nelle più grandi aziende[117].

La seconda considerazione riguarda invece il differente peso della piccola proprietà nella pianura veronese e nel comprensorio della Decima Grande: al di là dei problemi di aggregazione che il concetto di 'pianura veronese' comporta e a cui abbiamo già accennato, la minore incidenza del patrimonio frazionato e secondario, conferma in parte il predominio nella pianura irrigua dell'ampia *possessione*, appendice di aziende agrarie di notevoli dimensioni e di complessa organizzazione interna. Osservando ancora i dati prospettati da Beltrami per la pianura veronese – in cui appunto la piccola ed esigua proprietà, del tutto predominante, offusca le restanti categorie della superficie fondiaria –, non è difficile cogliere queste profonde diversità: i fondi estesi tra i 5 e i 10 Ha. non arrivano nel 1740 al 6% dell'intero (a Cerea nel 1725 sono invece intorno al 13%), mentre quelli superiori ai 10 Ha. superano di poco il 12% (a Cerea bensì intorno al 35%).

Quanto siamo venuti prospettando, appare inoltre del tutto evidente se le categorie della superficie fondiaria vengono poste in relazione con quelle in cui sono stati raggruppati i proprietari fondiari di

[116] BERENGO 1963, p. 153; cfr. anche BELTRAMI 1961, p. 138; ZALIN 1970, p. 202; ZALIN 1996, p. 78.

[117] Cfr. BORELLI 1982b, p. 294-295; VECCHIATO 1982, p. 375-376 *passim*; FANFANI 1982, p. 423.

GRAFICO 6.2
Distribuzione percentuale della proprietà fondiaria di Cerea e Malavicina per classi di superficie fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

Cerea e Malavicina (grafico n. 6.2): partendo dai patrizi, lo scarso peso dei terreni parcellari (2,2% per i fondi fino ad 1 Ha.) trova pienamente conferma; molto più marcata la piccola proprietà compresa tra 1 e 5/6 Ha. che raggiunge la ragguardevole percentuale del 41% sull'intera superficie nelle mani dell'ordine privilegiato e del tutto eminente la grande proprietà (14% tra 5 e 10 Ha. e ben 42% per quella superiore ai 10 Ha.).

Analoghe conferme alle ipotesi più sopra avanzate derivano poi dall'esame della situazione fondiaria dei distrettuali, che invece proprio attorno alla piccola proprietà concentrano la parte di maggior pe-

so dei loro poderi: così i fondi minimi fino ad 1 Ha. arrivano a toccare il 16% dell'intera proprietà, mentre quelli fino a 5/6 Ha. di dimensione, in sostanza il nucleo portante di quella che abbiamo considerato come piccola proprietà, raggiungono ben il 66% dei fondi ascritti a questa categoria. Abbastanza scarse, d'altronde, le percentuali relative agli appezzamenti più estesi: solo un 5% per quelli compresi tra 5 e 10 Ha. e un comunque non trascurabile 11% per quelli superiori ai 10 Ha., barlumi ancora embrionali di patrimoni che nel torno di qualche decennio acquisteranno ben altre proporzioni.

Un discorso a parte merita invece la distribuzione della proprietà degli ecclesiastici che presenta particolari per molti aspetti dissimili da quelli fin qui considerati: abbastanza limitato e marginale appare in questo caso l'interesse per la proprietà parcellare (3,8% per fondi di 1 Ha.), mentre di sicuro rilievo quello per la piccola proprietà fino ai 5/6 Ha. che costituisce oltre la metà (52%) del patrimonio fondiario di questo secondo ordine privilegiato: forse il sintomo di un interesse anche per *possessioni* di più modeste dimensioni, di più facile gestione e controllo da dentro le lontane mura dei monasteri cittadini[118]. Molto più omogenea invece la media e la grande proprietà (tra 5 e 10 Ha. e superiore a 10 Ha.) attestata sul 21% dell'intero.

Prima di concludere questa sintetica disamina delle preziose informazioni che la prima catasticazione decimale ha fatto emergere, rimane da considerare il peso delle differenti categorie della superficie fondiaria nelle singole contrade di decima: anche in questo caso troveremo conferme a quelle ipotesi avanzate in base alle informazioni relative agli immobili. Entro i 5 Ha. della piccola proprietà, le percentuali maggiori devono quindi essere ascritte a quelle contrade in cui più sviluppato si era presentato il contesto abitativo rurale e di conseguenza anche la fitta rete degli appezzamenti marginali: non desta quindi meraviglia che tra tutte le contrade il primo posto spetti a quella di S. Vito con oltre il 30%, seguita poi a distanza da Malavicina (15%) e Campi di Sotto (14,3%), mentre invece per le rimanenti – Passarin (4,3%), Finisella (6,2%), Campi di Su (6,4%), Campi di Mezzo

[118] Cfr. BELTRAMI 1961, p. 136: segnala, sulla base della Redecima del 1740, che i monasteri femminili – e tali erano a Cerea i due monasteri con il più cospicuo patrimonio fondiario, quello di S. Daniele e quello di S. Domenico – «non presentino generalmente così giganteschi complessi fondiari e come essi preferiscano affidare le fonti della loro sussistenza alla tranquilla esazione dei 'prò' dei capitali investiti nei pubblici prestiti e degli affitti delle case e botteghe».

(8,4%) – le scarse percentuali provano la predisposizione di queste zone agrarie dei due comuni per la media e grande conduzione.

È quindi ovvio che se si vengono a considerare le restanti categorie della superficie fondiaria ne emergerà un'immagine decisamente capovolta: per certi aspetti più omogenea in relazione alla media proprietà (tra 5 e 10 Ha.) che in cinque contrade si attesta con sorpresa attorno al 18/20% (S. Vito, Malavicina, Campi di Su, Campi di Sotto, Campi di Mezzo), mentre nelle rimanenti presenta valori decisamente più bassi (Passarin intorno al 9% e Finisella di poco superiore all'11%). Molto meno organica invece la situazione inerente alla grande proprietà (oltre i 10 Ha.) che, come in precedenza rilevato, segna marcatamente lo scarto tra le contrade più densamente abitate e maggiormente inframmezzate dalle minuscole chiusure dei distrettuali e quelle in cui i grandi spazi di più ettari fanno da scenario alle organizzate aziende agrarie del patriziato: il primo posto compete in questo caso alle contigue contrade di Passarin e Finisella (rispettivamente con l'87% e l'82%), seguite dalle altre – Malavicina (66,7%), Campi di Su (73,3%), Campi di Sotto (65,6%) e Campi di Mezzo (72,2%) – fino all'ultimo posto che appartiene, e non poteva essere altrimenti, alla contrada a forte consistenza demica di S. Vito (51,3%).

Di tutt'altro genere si sono rivelati i problemi interpretativi sottesi alla seconda catasticazione della Decima Grande, effettuata nel 1805 dal pubblico perito Antonio Serena, basandosi comunque sulla precedente raccolta di informazioni settecentesca e aggiornandone, come abbiamo visto, le partite con i nomi dei nuovi proprietari, con i cambiamenti colturali e le estensioni di quei campi che nel frattempo avevano mutato la loro destinazione d'uso, dopo essere stati trasformati da prativi in arativi o, molto più raramente, nel caso opposto. Lo scoglio più impervio da affrontare si è comunque rivelato l'identificazione dei nominativi dei nuovi proprietari: non tanto dei patrizi, che quando non scompaiono del tutto dalle indicazioni dei catasti, rimangono gli stessi dei decenni precedenti, quanto piuttosto dei recenti 'altri', dei nuovi borghesi che vengono a costituire in questi anni il ceto di riferimento della proprietà delle campagne venete.

Sugli estimi della città, la cui ultima redazione risaliva appunto al primo quarantennio del Settecento, non si può certo fare affidamento, stante il prolungato lasso di tempo che intercorre con gli eventi a cui viene fatto riferimento, mentre del tutto inutile, come ebbe a dimostrare anche Berengo, sarebbe la speranza di trovare qualche indicazione esaustiva tra gli elenchi dei sommarioni dei due catasti ottocen-

GRAFICO 6.3
Evoluzione percentuale delle classi di superficie fondiaria di Cerea e Malavicina (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

teschi, che non offrono «alcun ragguaglio sulla professione e sulla fisionomia sociale di questi uomini, i cui nomi suonano tanto spesso sconosciuti e nuovi nella vita veneta», mentre «neppure le altre documentazioni ufficiali ci aiutano a sapere qualcosa di loro, dell'origine della loro fortuna, della durata che essa ha avuto»[119]. In qualche caso, a dire il vero alquanto fortunoso, gli estimi territoriali della seconda metà del Settecento lasciano cogliere qualche frammento di queste fortune in formazione, anche se la documentazione disponibile risulta troppo lontana dai momenti in cui gli effettivi avvicendamenti nella proprietà hanno avuto corso.

Quelle parvenze di ascesa economica e sociale che, nell'ultimo estimo territoriale di Cerea (1765), ancora si confondono nello spezzettamento dei fondi e nelle loro medie dimensioni, si colgono con difficoltà nei lunghi elenchi di campi ascritti agli stessi proprietari nella seconda catasticazione decimale del 1805. Dovremo quindi accontentarci di seguire fin dove possibile le tracce emerse dall'elaborazione dei dati catastali, dando per scontate molte situazioni che, di primo acchito, richiederebbero ben altri sforzi, ben altre indagini ma che forse non modificherebbero poi di molto il contesto di riferimento entro cui la nuova proprietà fondiaria prese forma ed emerse nel contesto regionale.

Qualche rapido cenno ai nuovi assetti di Cerea a Malavicina permetterà quindi di delimitare con più precisione quanto avvenne in

[119] BERENGO 1963, p. 172.

un'area – comunque ampiamente rappresentativa – della pianura veronese: in generale, prestando attenzione alla situazione delle categorie della superficie fondiaria (grafico n. 6.3), i più vistosi cambiamenti sono evidenti negli appezzamenti inferiori ad un ettaro, che arrivano a toccare una percentuale del 7%, superiore di due punti rispetto alla precedente rilevazione. Paradossalmente, i fondi compresi tra 1 Ha. e 5/6 Ha., i terreni della piccola proprietà, mantengono l'identica distribuzione percentuale del 1725 (47,0%) e, in modo analogo, anche quelli fino ai 10 Ha. segnano solamente un marginale regresso di qualche decimo di punto (da 13,5% a 13,2%).

In riferimento alla grande proprietà, superiore ai 10 Ha., il nuovo catastico evidenzia invece una perdita di due punti rispetto al 1725 (da 34,6% a 32,7%): appare quindi alquanto evidente che la distribuzione delle superfici fondiarie mantenne una sostanziale stabilità[120]. Come vedremo a breve, l'incremento dei fondi parcellari inferiori all'ettaro non dipese, o solo in parte, da mutamenti entro la struttura della proprietà, mentre dovrebbe trovare una sua spiegazione precipua nei cambiamenti che interessarono, tra i due secoli, il regime successorio della famiglia contadina. La fraterna e il mantenimento co-

[120] I dati della seconda catasticazione, possono essere confrontati con quelli elaborati da Scarpa sulla base del catasto napoleonico; prescindendo dai differenti assetti confinari – a Cerea, nel catasto napoleonico, risulta unito il comune censuario di Asparetto, mentre invece Malavicina risulta aggregata al comune di S. Pietro di Morubio – l'autore ottiene le seguenti percentuali: la proprietà fino a 5 Ha. costituiva l'11,3% dell'intero, quella tra 5 e 10 Ha. il 5,0%, mentre invece quella superiore a 10 Ha. l'83,7% dell'intera superficie del comune [SCARPA 1963, p. 12-14 (prospetto B)]: dati che differiscono ampiamente da quelli rilevabili a Cerea e Malavicina nel 1805. Un'ulteriore confronto, pur non coincidente, se non per quanto concerne le percentuali relative ai differenti proprietari (nobili, 'altri', ecclesiastici), è possibile con i dati elaborati da Berengo per la pianura veronese, sulla scorta del catasto austriaco; omogeneizzando le categorie utilizzate da Berengo con quelle che raccolgono i dati della seconda catasticazione decimale, si otterrà il seguente prospetto: i fondi fino a 5 Ha. costituiscono il 5,5% dell'intera superficie, quelli tra 5 e 10 Ha. il 3,2%, quelli superiori a 10 Ha. il 91,2 % [BERENGO 1963, Appendice (prospetto F 2)]. Dal confronto, la distribuzione della proprietà fondiaria emersa dai dati desunti dalla seconda catasticazione per Cerea, presenta dei valori solo parzialmente conciliabili con quelli rilevati da Scarpa e Berengo; se la disomogeneità strutturale della pianura veronese, giustifica in parte le discrepanze nel secondo caso, per quanto concerne il primo, il notevole spostamento degli indici a favore della grande proprietà, potrebbe essere dipeso in primo luogo dalla presenza delle estese valli comunali – lo ricordiamo, di circa C. 4000 – nel novero della superficie complessiva del comune e, secondariamente, dalla mancata coincidenza tra il territorio di decimazione e le nuove circoscrizioni censuarie napoleoniche.

mune del patrimonio familiare lasciarono il posto a divisioni ereditarie e patrimoniali che beneficiarono i singoli nuclei familiari, provocando – e di questa tendenza il catastico del 1805 costituisce indubbiamente una testimonianza privilegiata – un consistente aumento della parcellizzazione fondiaria distrettuale. Nel complesso, quindi, la sostanziale identità nelle classi della superficie ma, nel contempo, gli enormi avvicendamenti nella proprietà di cui ora renderemo conto, danno l'immagine di una sovrapposizione omogenea dei nuovi padroni ai vecchi, senza che si siano verificate significative riorganizzazioni nella struttura fondiaria dei due comuni[121].

Dai dati del secondo rilievo catastale, il patrimonio fondiario complessivo andò incontro a sintomatici cambiamenti: la proprietà patrizia segnò innegabilmente un evidente tracollo attestandosi su di una percentuale vicina al 45% dell'intero (con un calo, quindi, di quasi il 30% rispetto al 1725[122]), mentre invece la proprietà distrettuale fece segnare un proporzionale incremento (45,8% rispetto al 18% del precedente catastico); a questi ultimi dati va comunque aggiunta anche l'esigua porzione (0,9%, i e. lo scarto tra 1725 e 1805) di beni ecclesiastici che vi confluì in seguito alle soppressioni veneziane del tardo Settecento[123]. Queste ultime, pur interessando solo in minima parte il territorio di Cerea e Malavicina, costituirono comunque un'occasione di sicuro rilievo per quelle nuove frange della proprietà che stavano lentamente emergendo[124]: le liquidazioni in questione, operate dalla Repubblica, interessarono il monastero dei padri carmelitani di S. Vito[125], dotato di un limitato patrimonio fondiario formato da circa C. 50 e da

[121] Cfr. BERENGO 1963, p. 167.

[122] A conferma che si trattò «di un autentico tracollo, le cui dimensioni furono maggiori di quanto sinora immaginato. Molto più che le stesse vendite dei beni nazionali, fu in realtà la dissoluzione di gran parte dei patrimoni patrizi ad alimentare il processo di profonda trasformazione del regime fondiario che caratterizzò il primo ventennio dell'Ottocento» [DEROSAS 1992, p. 80].

[123] Cfr. SCARABELLO 1987, p. 280-292 *passim*; SANCASSANI 1980, p. 238-250; BELTRAMI 1961, p. 163; BELTRAMI 1955, p. 48.

[124] Alcuni cenni sui ceti che seppero approfittare delle soppressioni settecentesche in FANFANI 1981, p. 247-248; BELTRAMI 1955, p. 48; ZALIN 1982, p. 538.

[125] Cfr. SANCASSANI 1980, p. 240, 249: i beni del convento di S. Vito avrebbero dovuto essere incamerati già nel 1656, secondo le disposizioni delle soppressioni pontificie, accordate con Venezia; per qualche motivo – e non mancano altri esempi di scampate soppressioni nel veronese – il progetto non venne comunque portato a termine; cfr. anche ZALIN 1973, p. 95.

alcuni livelli, nonché dagli edifici che costituivano appunto l'insieme conventuale[126].

Secondo i dati della seconda catasticazione, i beneficiari di questa operazione furono tre proprietari locali che già da qualche anno stavano allargando il proprio patrimonio e che, ovviamente, non si lasciarono sfuggire un'occasione tanto appetibile[127]. I fondi resisi disponibili, ubicati nell'omonima contrada decimale, rimpinguarono dunque le proprietà di Francesco Cambio (C. 10), di Battista Soave (C. 14) e di Donato Mastena (C. 15)[128]: vale quindi la pena di tratteggiare, fin dove possibile, le vicende di alcuni degli emergenti proprietari fondiari in formazione.

La famiglia Carli, indifferentemente conosciuta con l'attributo di Cambio[129], composta alla fine del Settecento da Francesco, dal fratello Pietro e da un numero non appurabile di figli e nipoti, era proprietaria di circa 60 Ha. (quasi 180 C.) di terreno nei due comuni interessati alla Decima Grande[130]: le prime tracce della loro presenza si legano alle vicende del patrimonio dei marchesi Dionisi con cui stipularono, a partire dagli ultimi decenni del secolo, una serie di contratti di affitto per la gestione di alcune *possessioni* della nobile famiglia. Il primo, risalente al 1785 e concluso tra il marchese Gabriele e Giovan Maria Carli riguardava una modesta tenuta di circa C. 50, presa in affitto assieme a Biasio Beltrame[131], che dovremo pure annoverare, tra non molto, nel gruppo dei nuovi possidenti locali. La situazione patrimoniale della

[126] Cfr. BRESCIANI 2000f, p. 97-99 (secondo lo storico cereano, la vendita dei beni conventuali avvenne il 7.IX.1772); BRESCIANI 2000g, p. 100-103.

[127] Cfr. BELTRAMI 1955, p. 48: segnala che la percentuale maggiore delle vendite dei beni di monasteri soppressi, beneficiò proprietari non nobili della Terraferma, sintomo del 'benessere' e del rigoglio di una classe in crescita.

[128] Per la situazione del 1725 delle proprietà del monastero di S. Vito cfr. ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4; per quella successiva invece ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 103 (Cambio Francesco), 115 (Mastena Donato), 121 (Soave Battista).

[129] Cfr. FERRARI 1995, p. 215.

[130] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 53 (Campi di Su), 71 (Campi di Mezzo), 103 (S. Vito).

[131] Cfr. FERRARI 1995, p. 215. Dal 1791, l'affittuario è il solo Carli [*Ibid*., p. 242], a cui la concessione venne rinnovata anche per il decennio seguente. Al momento della seconda catasticazione, il Beltrame risultava proprietario di C. 37 nella contrada decimale di Malavicina, tutti ceduti dalla famiglia Sommariva; negli stessi anni acquisì anche una corte domenicale dei Verità nel limitrofo comune di S. Pietro di Morubio con annesso un fondo di C. 13 [SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 221].

famiglia appare comunque in questi anni in continua crescita e gli acquisti ai danni delle proprietà patrizie si susseguirono a ritmo frenetico: in questi frangenti quasi C. 150, posti nelle contrade decimali di Campi di Mezzo e Campi di Su, vennero ceduti ai Carli dalla famiglia Verità[132], altri C. 10 (sempre a Campi di Su) dai Dionisi, e ancora C. 12 (S. Vito) dalle nobili famiglie Carminati e Cerea, mentre non mancarono gli acquisti operati a danno di proprietari distrettuali, come i C. 10 (S. Vito) ceduti dalla famiglia Corezzola.

Acquisti incessanti abbiamo detto, ma soprattutto di notevole rilievo, se ad esempio si considera l'omogenea distribuzione delle *possessioni* Verità e la loro peculiare posizione in alcune delle contrade decimali di cui abbiamo in precedenza ricordato la predominante fertilità. L'acquisto terriero non esaurì d'altronde le operazioni attuate dai Carli, dal momento che agli inizi del secolo li troviamo nuovamente legati ai Dionisi, da cui ricevono in affitto i C. 164 di una *possessione* posta nella contrada di Passarin e una risaia di alcune decine di campi nelle vicinanze della dimora signorile dei marchesi a Cà del Lago[133].

Le particolari caratteristiche dell'affitto, l'effettiva estensione dei terreni e la notevole disponibilità di denaro che ne derivava per il pagamento del canone ai proprietari e per le ragguardevoli spese della conduzione (all'incirca D. 850), non lasciano dubbi sulla possibilità di attribuire alla famiglia Carli alcune di quelle peculiarità della grande affittanza speculatrice che da decenni ormai si era diffusa nelle campagne venete, «sintomo di un'agricoltura non anemica di capitali» e concretamente «sostenuta da una possibilità di sbocco sul mercato»[134].

[132] Con probabilità assieme alla *lavorenzia* Verità di Cerea in località Cà Rotte: SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 248 (dati desunti dal catasto napoleonico del 1813). I Carli, nello stesso torno di tempo, acquisirono anche altri immobili: a S. Pietro di Morubio, comune confinante con Malavicina, la corte domenicale della famiglia Ridolfi [*Ibid.*, p. 223], mentre a Cerea la corte domenicale Alcenago, anche se si trattò di un acquisto più tardo, dal momento che risulta per la prima volta documentato dai registri del catasto austriaco del 1849 [*Ibid.*, p. 275]. Sui beni Verità a Cerea cfr. DAL MORO 1982b, p. 154.

[133] Cfr. FERRARI 1995, p. 236-237.

[134] BERENGO 1963, p. 204-205. Sulla fortune e sulla massiccia diffusione dell'affittanza rurale nel Settecento veneto non mancano gli interventi, tra cui si possono vedere il citato BERENGO 1975, p. 503; FANFANI 1982, p. 424-426; VENTURA 1981, p. 527; BELTRAMI 1961, p. 159; BELTRAMI 1955, p. 71-72 (secondo l'autore, che si basa sulla Redecima del 1740, quasi l'80% dei beni ascritti a *fuochi veneti* risultava concesso ad affittuari intermediari, a riprova dell'altissima diffusione che il fenomeno andava assumendo nelle campagne della Terraferma).

In questo caso specifico, la genesi delle fortune e del consistente patrimonio accumulato in pochi decenni, non possono quindi che essere attribuite proprio ad una gestione mirata e particolarmente fortunata del contratto d'affitto[135], in un torno di tempo in cui la spasmodica fluttuazione nel prezzo delle derrate poteva essere foriera di improvvisi depauperamenti ma anche di altrettanto rapide fortune[136].

Un'ascesa del tutto simile a quella dei Carli preluse alla formazione del patrimonio della famiglia Mastena, anche se a ben vedere agli inizi dell'Ottocento i tre componenti di quest'ultima stirpe si trovavano ad amministrare un patrimonio quasi doppio (circa 100 Ha.)[137]; nel 1760 Antonio Mastena – che nell'estimo territoriale cereano del 1765 è ascritto tra i *traficanti*, esercitando verosimilmente la professione di *botteghier*[138] – era in grado di prendere in affitto, assieme a tale Francesco Rossi, per un canone annuo di quasi D. 900 due vaste *possessioni*

[135] Sulle peculiari caratteristiche delle clausole degli affitti stipulati dai Carli con i Dionisi, che prevedevano tra l'altro – oltre al noto corollario 'a fuoco e fiamma', che escludeva qualsiasi possibilità di ristoro in caso di danni – l'acquisto da parte del conduttore di tutte le attrezzature rurali (carri, animali e scorte di fieno) esistenti nel fondo affittato, cfr. FERRARI 1995, p. 215-217; FANFANI 1982, p. 412-413; BERENGO 1963, p. 193-194. Ancora agli inizi del nuovo secolo i Carli, pur dotati di un consistente patrimonio fondiario, non mancarono di portare avanti altre affittanze 'a fuoco e fiamma': cfr. ZALIN 1973, p. 288 (il cittadino di Vicenza Casimiro Calderari affittò a Pietro Carli e nipoti di Cerea C. 280 a S. Pietro di Morubio e Roverchiara per nove anni e dietro l'annuale corresponsione di L. it. 5749, pari a circa D. 1900). Zalin segnala inoltre alcune eccezionali – per quantità – partite di riso che nel 1808 Francesco Carli vendette sul vicino mercato di Legnago [*Ibid.*, p. 322 (nota n. 264)]: episodi che confermano, e non potrebbe essere altrimenti, la solidità economica raggiunta dalla famiglia. Nel secondo Ottocento tra i diretti discendenti dei Carli, annoverati tra le famiglie più in vista di Cerea, sono ricordati un medico e alcuni notai [BRESCIANI 2000l, p. 138-141; BRESCIANI 2000n, p. 196 (nota n. 3)].

[136] Cfr. AYMARD 1978, p. 1168.

[137] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 115 (S. Vito), 145 (Finisella), 197 (Campi di Sotto).

[138] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1765), c. 77. In base agli studi condotti su alcune comunità rurali del territorio vicentino nel Settecento, P. Mometto ha individuato nell'esercizio di attività commerciali spesso di modesta entità – tra cui ad esempio l'oste, il fabbro, il mugnaio –, un elemento di marcata differenziazione nel mondo rurale, «un potente e prestigioso mezzo di ascesa all'interno della comunità» [MOMETTO 1985, p. 684], in grado, tra l'altro, di favorire una disponibilità di denaro che veniva solitamente impiegata in acquisizioni fondiarie; sempre per la stessa comunità, Povolo ha invece rintracciato nelle acquisizioni fondiarie settecentesche di tali *élites* rurali, la base per la loro successiva affermazione negli anni napoleonici: POVOLO 1985, p. 812-813. Cfr. anche LEVI 1978, p. 617-660.

della famiglia Dionisi per un'estensione complessiva di C. 330[139]. Innegabile, anche in questo caso, l'identificazione dei due affittuari nella comune, quanto diversificata, categoria dei fittanzieri; ad ogni modo, nell'arco delle due successive generazioni gli eredi di Antonio Mastena riuscirono a mettere insieme un patrimonio tale da competere con quello di una qualsiasi famiglia del vecchio patriziato urbano[140].

Ingenti acquisti tra i due secoli vennero effettuati ancora una volta da alcune tra le più rappresentative famiglie della nobiltà veronese: dai Pindemonte C. 15 nella contrada decimale di Finisella, assieme ad altri C. 43 in quella di Campi di Sotto; altri C. 123, in quest'ultima contrada, passarono ai Mastena da parte dei Verità, unitamente a C. 33 dai Malaspina[141] e ad altri C. 11 dai veneziani Bragadin che, come abbiamo visto, possedevano estese terre nelle zone limitrofe alla fortezza di Legnago; infine, C. 17 vennero acquisiti dai De Medici nella contrada di S. Vito (in cui erano anche dislocati i terreni del monastero soppresso), mentre altri C. 26 vennero invece ceduti da proprietari distrettuali.

Alla fine del secolo, dopo aver rafforzato e abbondantemente rimpinguato il patrimonio di famiglia[142], Donato, Francesco e Giuseppe

[139] Cfr. FERRARI 1995, p. 235.

[140] Nell'estimo territoriale del 1750, compare il primo consistente acquisto dei Mastena: i fratelli Antonio e Carlo Mastena succedono a tale Andrea Topel nella proprietà di C. 18 «di terra arrativa con vigne e morari» [ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1750), c. 62], nella contrada cereana denominata Fontanelle (corrispondente alla contrada decimale di S. Vito); nello stesso estimo, un probabile fratello dei precedenti, il sacerdote Giuseppe, risultava proprietario di «una pezza di terra aquistata dal q. Donà Mastena di lui padre dalli eredi del q. Bartolomeo Corezzola» [*Ibid.*, c. 67] e a lui «assignata […] in patrimonio» nelle divisioni intervenute tra i fratelli alla morte del padre: il fondo in questione, arativo «con vigne da segala di campi sei, esente di decima, con casa da muro», si trovava anch'esso ubicato nella contrada decimale di S. Vito. Nel successivo estimo, i precedenti C. 18 risultano in mano ad Antonio, Carlo e Giovanni Mastena [ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1765), c. 74], che nel frattempo erano successi anche ai C. 6 del sacerdote Giuseppe [*Ibid.*, c. 81].

[141] A Giuseppe Mastena q. Antonio i Malaspina cedettero anche la corte domenicale di Aselogna [SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 287]: nella contrada decimale di Campi di Sotto, il figlio di Giuseppe, Antonio, poteva vantare nel 1849 (dati del catasto austriaco) C. 280. Un fratello del citato Giuseppe Mastena q. Antonio, Francesco, comprò invece la corte domenicale dei Sagramoso a Roverchiara [*Ibid.*, p. 211 (dati catasto napoleonico, 1813)].

[142] Tra le operazioni compiute durante la dominazione francese, vale la pena di segnalare l'affrancazione di un livello in frumento che Donato e fratelli Mastena dovevano al monastero cittadino di S. Lucia, ottenuta versando al demanio L. it. 2532 (circa D.

Mastena pensarono bene di poter compiere un salto di qualità, approfittando delle disastrate finanze di casa De Medici, ormai da decenni alle prese con una serie di spinose e dissanguanti divisioni interne e attanagliata dal fisco napoleonico[143]. Data infatti al 1798 l'entrata dei Mastena nel *condominio* della Decima Grande, dopo aver rilevato la quota appartenuta a Francesco De Medici, corrispondente ad una percentuale di poco superiore al 3% dell'intera ripartizione, una quota la cui consistenza era comunque tale da assicurare annualmente una discreta, stabile e redditizia entrata[144]. La 'conquista' della decima, giunse quindi in questo frangente a coronamento e a suggello delle fortune di famiglia: forse non si trattò di una vera e propria speculazione, quanto piuttosto di un acquisto simbolico, dal valore pregno di significato per chi si stava affacciando per la prima volta sulla scena della vita pubblica di Cerea[145], conscio, come in effetti avvenne, di potervi rimanere a lungo[146].

844) [ZALIN 1973, p. 116] e l'acquisto, sempre nel 1797, di un'abitazione a Verona, proveniente dai beni dell'abbazia di S. Zeno [*Ibid.*, p. 123]. Va inoltre segnalato che il terzo fratello, Giuseppe gestì per alcuni anni i C. 348 che formavano la *possessione* del monastero di S. Domenico a Cerea [*Ibid.*, p. 294 (nota n. 117)]. Incamerati dal demanio dopo le leggi eversive del 1806, i fondi del monastero femminile non trovarono acquirenti, come pure altre grandi *possessioni*, tra cui quelle di Roncanova del monastero di S. Maria in Organo, estese per ben C. 1900, «per la saturazione succeduta, a fronte di un'offerta […] esuberante […] aggravata dalla crisi generale profilantesi nella fase terminale dell'età napoleonica» [*Ibid.*, p. 242]: i campi cereani rimasero quindi affidati alla gestione del demanio italico che provvedeva ad affittarli con brevi contratti di locazione, forieri di ovvie conseguenze negative, derivanti soprattutto dallo «sfruttamento intenso quanto irrazionale della terra, poi abbandonata ai nuovi venuti» [*Ibid.*, p. 294]; per le affittanze impresarie demaniali del contiguo padovano, cfr. DALLA POZZA 1978, p. 123.

[143] Cfr. BRESCIANI 2000l, p. 136. Sul ruolo catalizzatore del fisco e dell'indebitamento nobiliare per il mercato fondiario veneto del primo Ottocento cfr. DEROSAS 1987, p. 566, 575; DEROSAS 1992, p. 109-111, 115-117; DAL MORO 1978, p. 83-84, 87 (famiglia Malaspina); BIANCO 1988, p. 18-19.

[144] ADGC, C4, c. n. n. *sub anno*.

[145] Cfr. FINZI 1978, p. 527: parafrasando un passo di P. Goubert, l'autore scrive che «i ricchi fittavoli […] nella società dell'*ancien régime* non di rado 'sono divenuti gli esattori e a volte gli intendenti dei grandi proprietari dei signori, anzi dei decimatori'»; e ancora «nel percepire al loro posto diritti più o meno feudali, che li fanno accedere a un mondo che fino a ieri li dominava […] partecipano al drenaggio della rendita fondiaria»; ulteriori esempi sono segnalati da VOGT 1972, p. 129.

[146] Nell'Ottocento, membri di tali famiglie risultano con regolarità tra i componenti della municipalità di Cerea, cfr. BRESCIANI 2000d, p. 86.

Torniamo quindi alla situazione della proprietà ecclesiastica alla vigilia delle soppressioni napoleoniche: i beni del monastero di S. Vito non furono gli unici che fluirono negli ultimi decenni della Repubblica verso nuovi proprietari, a ben vedere i dati dell'ultima catasticazione decimale ci ragguagliano su altri piccoli ma significativi depauperamenti patrimoniali dei monasteri urbani. Certamente le più significative vicende in merito furono quelle del monastero femminile di S. Daniele[147], che a Cerea poteva vantare un consistente patrimonio costituito nel complesso da circa C. 120, distribuito in varie contrade (C. 60 a Campi di Su, C. 40 a Campi di Mezzo, C. 14 a Campi di Sotto e C. 9 a Finisella)[148]: orbene, al momento della seconda rilevazione decimale alcuni dei fondi che componevano le *possessioni* del monastero erano stati conglobati nei patrimoni fondiari di alcune casate del patriziato urbano[149], a differenza quindi di quanto avvenne per il più modesto patrimonio fondiario del monastero di S. Vito. Non si trattò, a dire il vero, di acquisti di eccezionale portata, spesso infatti le transazioni intervenute si risolsero nella cessione di pochi campi che comunque riflettono in maniera inequivocabile l'erosione a cui il patrimonio ecclesiastico venne di continuo sottoposto.

[147] Nel 1771 le monache di S. Daniele comperarono dalla Repubblica gli stabili appartenuti al soppresso monastero maschile dei S. Nazaro e Celso e vi si trasferirono: per questo motivo, tra le partite della seconda catasticazione decimale di Cerea, i beni del monastero di S. Daniele si trovano ascritti alle «reverende madri di S. Nazaro», cfr. ZALIN 1973, p. 202 (nota n. 38); LENOTTI 1955, p. 50.

[148] La situazione fondiaria del monastero nel 1725 si desume da ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 8, 11, 12; quella invece al 1805 in ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 59 (Campi di Su), 77 (Campi di Mezzo).

[149] Vanno comunque segnalate altre piccole cessioni che interessarono il patrimonio ecclesiastico tra Cerea e Malavicina: in particolare le madri di S. Domenico cedettero ai Parma-Lavezzola C. 3 nella contrada di Finisella [ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 8 (1725); ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 147 (1805)]; nella stessa Malavicina il beneficio parrocchiale (e, in modo analogo, le compagnie laicali delle due parrocchie di Malavicina e Borgo di Malavicina) perse un campo che finì ad Antonio Menin [ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 9 (1725); ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 25], un distrettuale che incontreremo tra breve per i molti acquisti effettuati nelle zone limitrofe, mentre infine a Campi di Mezzo, i Canonici della Cattedrale alienarono C. 3 a Luigi Muselli [ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 11 (1725); ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 77 (1805)] e l'Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro C. 17 che passarono ai marchesi Sagramoso di Verona [ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 11 (1725); ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 79].

Non desta infatti alcuna sorpresa che i beneficiari di parte dei beni dei monasteri siano stati i Dionisi, i Cossali e i Verza, alcune cioè delle famiglie della nobiltà veronese che meno risentirono della congiuntura napoleonica e anzi, in alcuni casi, oltre a preservare intatto il loro patrimonio (o intaccandone solo una parte), riuscirono ad integrarlo con nuove accessioni (cfr. la tabella n. 6.13 in Appendice VI). Come del resto non desta stupore che le *possessioni* incamerate dal patriziato fossero situate nelle contrade decimali in cui maggiore era la presenza del patrimonio fondiario delle singole famiglie. Così appunto il marchese Gabriele e i fratelli Dionisi tolsero al monastero qualche campo nella contrada di Campi di Mezzo[150], e di altrettanta terra, posta nelle immediate vicinanze, si impossessò Filippo Verza (C. 2 a prato)[151], mentre più consistente fu invece l'acquisto effettuato da Domenico Cossali nella contrada di Campi di Sotto (C. 14) dove appunto, assieme ai fratelli, il nobile possedeva la corte domenicale e il grosso dei terreni[152].

Resta ora da considerare la situazione della distribuzione nelle categorie della superficie fondiaria (tabella n. 6.22 in Appendice VI e grafico n. 6.4) che, nella seconda catasticazione, prospettano con chiarezza i segni dei cambiamenti in corso[153]: per quanto riguarda la proprietà patrizia le differenze con la situazione rilevata nel 1725 sono comunque minime e tutte all'insegna della contrazione. Unica discordanza – in apparente controtendenza – l'aumento di qualche punto percentuale entro la categoria della piccola proprietà, tra 1 e 5 Ha. di superficie (da 2,2 a 2,6% per la proprietà entro un ettaro e da 41,3 a 45,4% per quella fino a 5 Ha.), legato comunque ad un evidente riequilibrio nel peso reale delle classi fondiarie.

D'altra parte, anche se i valori assoluti del possesso nobiliare della piccola proprietà descrivono un evidente deperimento, non va trascurata la progressiva erosione, ampiamente testimoniata come vedremo dall'analisi degli estimi territoriali sei- e settecenteschi, della proprietà contadina del distretto: un fenomeno che nelle campagne veronesi

[150] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 73; cfr. FERRARI 1995, p. 141.

[151] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 257.

[152] *Ibid.*, c. 181.

[153] Le tabelle n. 6.24 (S. Vito), 6.26 (Passarin), 6.28 (Malavicina), 6.30 (Finisella), 6.32 (Campi di Su), 6.34 (Campi di Sotto), 6.36 (Campi di Mezzo) in Appendice VI, rendono conto delle suddivisioni della superficie fondiaria nelle singole contrade catasticate nel 1805.

GRAFICO 6.4
Distribuzione percentuale della proprietà fondiaria di Cerea e Malavicina per classi di superficie fondiaria (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

non rappresenta certo una novità – dal momento che la sua massiccia diffusione viene generalmente indicata nei decenni che seguirono l'ultima pestilenza del 1630 – ma che appunto nell'ultimo secolo di vita della Dominante diviene sempre più evidente e marcato.

Alla base di questa progressiva avanzata dei ceti nobiliari verso la piccola proprietà vi è soprattutto il problema del cronico indebitamento contadino, con le sue appendici che affondavano le radici nelle malformazioni di un sistema contrattuale rigido e tendente a scaricare il peso delle frequenti congiunture su di «un ceto contadino che la forte

disponibilità di mano d'opera»[154] esponeva direttamente a rischi e a pressioni che annullavano nel tratto di qualche anno critico i vantaggi o le magre fortune di una vita.

Se quindi, nel complesso, i dati assoluti delle classi fondiarie indicano una forte contrazione nell'interesse dei ceti privilegiati per la piccola proprietà, bisogna cercare di scindere il più possibile le diverse componenti del fenomeno, dando ovviamente per assodato il rivolgimento che i dati delle catasticazioni pongono in evidenza ma, nel contempo, attribuendo pure il giusto peso alla sua controtendenza, che appunto in altre fonti catastali a disposizione emerge con più pregnanza.

In calo invece, entro la compagine patrizia, risulta la grande proprietà: una perdita comunque evidente ma non drastica – da 14,4% a 11,8% per i terreni compresi tra 5 e 10 Ha., mentre da 42,1% a 40,2% per quelli superiori ai 10 Ha. – e tale da far pensare che, tutto sommato, il patrimonio di notevoli dimensioni costituisse ancora il fulcro del potere del notabilato urbano[155]. Certo, se osserviamo i dati assoluti della superficie fondiaria, ne emerge un quadro molto più negativo: si erano verificati rapidi mutamenti di fronte, ampi patrimoni erano andati svenduti e dispersi, in tutte le categorie dell'estensione fondiaria decine e decine di ettari erano scemati verso nuovi proprietari, ma d'altro canto, non erano mancate le famiglie – ne abbiamo già accennato – che avevano conservato intatte le proprie ricchezze[156], che avevano tenuto saldamente in mano la situazione patrimoniale attraverso una politica degli investimenti e della gestione oculata e attenta, consapevoli che le cose non sarebbero più andate come prima[157].

All'aprirsi del nuovo secolo a Cerea e Malavicina si era in sostanza creata una situazione di stabilità: le cifre del possesso fondiario assoluto – 44% per i patrizi e 45% per i distrettuali – danno conto di un nuovo assetto, tendente tuttavia ad un equilibrio che – se prestiamo fede alle percentuali elaborate da Berengo per la pianura veronese, sulla scorta del catasto austriaco successivo di più di trent'anni – sa-

[154] BERENGO 1963, p. 337.

[155] Cfr. ZALIN 1996, p. 77; SCARPA 1982, p. 472.

[156] Cfr. BERENGO 1963, p. 339; ZALIN 1996, p. 76-77, 88-89 (in merito alla pianura veronese); ZALIN 1973, p. 264 *passim*; SCARPA 1982, p. 471-472; DAL MORO 1982a, p. 518.

[157] Cfr. FERRARI 1995, p. 186 (marchesi Dionisi).

rebbe rimasto inalterato[158]: quindi «nel complesso si trae la sensazione di una proprietà fondiaria nobiliare assolutamente non ancora scalfita dagli eventi politici ed economici che si erano maturati in età napoleonica, e d'altra parte di una capillare piccola proprietà contadina cui si affiancano l'emergente proprietà borghese e l'ormai affermata, sebbene marginale, proprietà ebraica»[159], di cui comunque tra Cerea e Malavicina non è stata segnalata alcuna traccia.

Se del tutto ininfluenti rispetto al 1725 furono le variazioni della superficie fondiaria degli ecclesiastici o almeno tali da non mutare radicalmente quanto già considerato in precedenza, altrettanto non si può dire per le classi della proprietà distrettuale che andarono incontro alle modificazioni strutturali più importanti[160]. Già i dati percentuali della distribuzione fondiaria indicano con chiarezza uno spostamento verso la media e grande proprietà (da 5,0% a 13,3% per i fondi tra 5 e 10 Ha. e da 11,4% a 27,1% per quelli superiori a 10 Ha.), una tendenza a tal punto rilevante da offuscare, entro il riferimento percentuale, la pur poderosa avanzata borghese nella piccola proprietà, che appunto in apparenza sembra subire un netto calo rispetto alla situazione del 1725 (da 16,9% a 12,5% fino ad 1 Ha. e da 66,7% a 47,1% tra 1 e 5 Ha.), mentre invece si tratta solo di una conseguenza del mutamento di forze entro le superfici di riferimento dei distrettuali. Nella prima rilevazione decimale lo scarso ed ininfluente peso della media e della grande proprietà, sbilanciavano le percentuali della proprietà fondiaria a favore dei piccoli appezzamenti fino a 5 Ha., mentre ora l'inversione di tendenza, dovuta alle massicce acquisizioni di vaste tenute, ha nuovamente spostato il peso degli indici percentuali verso il nucleo più consistente della nuova proprietà, lasciando quindi in secondo piano le pur evidenti trasformazioni entro la piccola proprietà,

[158] Cfr. BERENGO 1963, Appendice (prospetto F 2): nobili (veneziani e veronesi) 43,4% dell'intera superficie della pianura veronese, non nobili 47,6%. Le percentuali elaborate da Scarpa per la bassa pianura veronese, in base al catasto napoleonico, sono invece le seguenti: nobili (veneziani e veronesi) 35%, mentre ai non nobili il 56% [SCARPA 1963, p. 16-17].

[159] DAL MORO 1982a, p. 523.

[160] Da confrontare con quelle elaborate per alcuni distretti della pianura veronese (Sanguinetto e Legnago) da DAL MORO 1982a, p. 518-520.

che invece sono più che evidenti nei dati assoluti relativi alle categorie delle classi fondiarie[161].

La proprietà distrettuale fino a 5 Ha. di estensione segna infatti, ancorché in parte eclissata da ben più consistenti acquisti di grosse *possessioni*, una palese progressione che, d'altra parte, assume nelle effettive circostanze aspetti diversi: dal confronto dei due catastici, in cui, come abbiamo detto, i redattori segnalarono anche la proprietà concessa a livello, non si può fare a meno di notare, nel 1805, una marcata contrazione delle proprietà livellate, mentre nel contempo molti fondi che nella catasticazione del 1725 erano livellati, appaiono ora liberi da vincoli nelle mani dei vecchi utilisti[162].

Dalle indicazioni disponibili appare difficile approfondire ulteriormente la questione, anche perché le informazioni dei catastici non indicano le caratteristiche dei patti livellari, come ad esempio la loro presunta possibilità di affrancazione; osservando però i nomi dei direttari del 1725 che in seguito, al momento della successiva catasticazione, avevano venduto il loro dominio, questi appaiono rappresentativi di quelle famiglie del patriziato più esposte agli attacchi dei nuovi ceti, famiglie come ad esempio i De Medici, i Cerea, i Barzisa e l'elenco potrebbe continuare a lungo, famiglie che furono appunto costrette a cedere in parte o del tutto le proprietà che da secoli detenevano a Cerea e Malavicina (cfr. la tabella n. 6.13 in Appendice VI). L'accorpamento del livello, la cui istituzione poteva spesso risalire a parecchi decenni addietro, se non addirittura a qualche secolo prima, divenne quindi per la piccola proprietà contadina del distretto uno dei modi con cui riuscì a farsi riconoscere la proprietà di piccoli fazzoletti di terra che, in tutto e per tutto, già le appartenevano, dal momento che spesso l'esiguità e la vetustà dei canoni, unitamente al fattivo godimento del fondo livellato, difficilmente potevano essere messi in discussione dal proprietario del dominio diretto.

Un secondo aspetto nelle dinamiche della proprietà distrettuale di cui pare necessario tener conto riguarda la progressiva frammenta-

[161] La massiccia avanzata della proprietà borghese nella piccola e media proprietà (con tutti i corollari sociali che ne derivarono) è stata più volte posta in evidenza dalla storiografia recente: cfr. ZAGHI 1971-1972, p. 141-142; VAINI 1981-1982, p. 49.

[162] Nel veronese il fenomeno è stato segnalato da SCARPA 1982, p. 480-483; ZALIN 1973, p. 114 (anche nota n. 85). La marginalità del livello, rispetto alla situazione settecentesca, trova riscontro anche in DAL MORO 1982a, p. 526; DAL MORO 1982b, p. 197-198; SCARPA 1963, p. 20.

zione a cui i piccoli patrimoni sembrano essere andati incontro al confronto con la catasticazione del 1725[163]. Anche se di per sé la frequente parcellizzazione dei fondi marginali appariva rilevante (entro i 5 Ha. di estensione) anche al momento del primo rilievo decimale, è innegabile che la penetrazione dei distrettuali nella piccola proprietà ne abbia di converso aumentato la portata: il fenomeno che però merita attenzione si riferisce non tanto alla frammentazione dovuta agli acquisti di nuove piccole parcelle di terreno, quanto piuttosto allo sfaldamento che è dato riscontrare nei patrimoni, ovviamente esigui, dei singoli nuclei familiari rurali, nell'arco di tempo intercorso tra i catastici della Decima Grande.

Si è di fronte, in questo caso, ad un problema complesso che avvolge la struttura della famiglia rurale e che si manifesta con crescente intensità fin dai primi decenni del Settecento: lentamente, è dato percepire nelle pratiche testamentarie come anche negli atteggiamenti dei singoli nei confronti della proprietà comune, una dissoluzione di quei legami di stirpe che spesso avevano costituito il collante indispensabile per la sopravvivenza della stessa famiglia[164]. Sono noti infatti i vincoli 'sentimentali' che da secoli intercorrono tra le forme dell'aggregazione familiare presenti nel mondo rurale – di cui forse la fraterna rappresenta l'esempio più emblematico, anche se non il solo – e le effettive necessità, contrattuali ad esempio, che la compattezza del nucleo permetteva di affrontare[165]. L'avanzata dell'«individualismo agrario»[166], le cui cause principalmente demografiche e sociali non sono sempre di facile individuazione, ebbe come conseguenza diretta, anche se non uniforme e generalizzata, l'allentamento di quei vincoli patrimoniali che appunto stavano alla base della famiglia allargata, ai fratelli, ai genitori, ma anche ai cugini e ai rispettivi figli negli esempi più rappresentativi.

[163] Un fenomeno comunque rilevato da più parti nella pianura veronese sulla scorta del catasto napoleonico e austriaco: ZALIN 1996, p. 92; SCARPA 1982, p. 478; DAL MORO 1982a, p. 519-520. In un contesto regionale differente cfr. LEVI 1978, p. 659.

[164] Per questi problemi si rinvia a POVOLO 1985, p. 740-741, 765-766, 818-821; GARINO 1981b, p. 727-728; MOMETTO 1985, p. 695-698; altre esemplificazioni per il padovano tra fine Settecento e primo Ottocento in GULLINO 1979-1980, p 275.

[165] Cfr. DELILLE 1990, p. 518 (che riprende in merito al rapporto tra struttura familiare contadina e possesso fondiario, gli studi del russo Chayanov); alcuni esempi cinquecenteschi per il veronese nel saggio di LANARO SARTORI 1982, p. 333-334.

[166] Cfr. BLOCH 1997; ZAMPERETTI 1985a, p. 369.

Intervennero quindi profonde modificazioni che – come hanno ben evidenziato gli studi di Povolo – emergono purtroppo solo con la ricostruzione meticolosa e sistematica di vicende esemplari, soprattutto attraverso lo scavo nella congerie degli archivi notarili e nelle anagrafi delle parrocchie, mentre invece nel complesso delle tradizionali fonti fiscali disponibili per le comunità di antico regime, tali cambiamenti rimangono molto più impercettibili. Nel nostro caso, qualche indicazione di questa tendenza è stata resa possibile dal confronto tra gli intestatari degli stessi fondi nelle rispettive catasticazioni: con sorpresa è stato quindi possibile riscontrare che in molti casi, fondi, parcelle di terreno, ma anche qualche *possessione* di più ettari, presentavano nel 1805 una suddivisione veramente estrema e molto più frammentata, rispetto a quanto indicato nel 1725, quando invece il terreno risultava iscritto ad un gruppo familiare formato da fratelli, o da cugini o da qualche zio con i nipoti[167].

Solo qualche esempio per chiarire quanto prospettato: nella contrada di S. Vito, la famiglia Tarocco, nella figura del capofamiglia Giovanni Battista, era intestataria di C. 5, concessi a livello dai De Medici[168], mentre nel 1805, dopo aver riscattato il livello dai direttari, i Tarocco che si divisero il modesto fondo furono addirittura cinque (Giacomo, Berto, Giovanni, Battista e Pietro), spettando ad ognuno poco più di un campo di terra[169]. Analoga situazione, sempre nella medesima contrada, quella della famiglia Montagnol: nel 1725, questa risultava proprietaria di C. 11 che l'accreditavano senza dubbio alcuno tra le famiglie distrettuali più dotate[170], ma nel 1805 il patrimonio della famiglia aveva perso del tutto la propria caratteristica unità e si trovava diviso tra cinque nuovi possessori, Giorgio, Marcantonio, Giuseppe e Diodato Montagnol (con porzioni differenti variabili tra C. 3 e C. 1) e anche un esterno al nucleo familiare, Giuseppe Braga, la cui presenza testimoniava – è lecito supporlo – qualche difficoltà a cui in precedenza la famiglia aveva dovuto far fronte, alienando una parte del suo patrimonio[171].

[167] Cfr. BELLABARBA 1985, p. 957 (territorio vicentino).
[168] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4.
[169] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 121-124.
[170] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4.
[171] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 103, 111-113.

È ovviamente più facile incontrare episodi simili in quelle contrade che, come abbiamo visto, raggruppavano la parte più consistente della proprietà contadina: non a caso i due precedenti episodi riguardavano appunto S. Vito, altri sono ben evidenti a Malavicina, dove ad esempio la famiglia Moretti che acquisì C. 3 dal soppresso monastero di S. Vito[172], si trovò a dividere il magro bottino tra quattro suoi componenti, Paolo, Vincenzo, Giovanni e Giacomo in quote che arrivavano, per gli ultimi due nomi citati, a qualche vanezza di superficie[173]. Le estensioni dei campi interessati ai frazionamenti erano ovviamente variabili ma di rado superavano i C. 5: nella maggior parte si trattava di vere e proprie particelle di uno o due campi, che, divise nella media tra due e quattro componenti, andavano a costituire una sorta di integrazione domestica all'attività lavorativa svolta quasi sicuramente su fondi altrui.

La divisione del patrimonio di famiglia comportava spesso la necessità di provvedere il fondo ricevuto in dotazione di un'abitazione, di paglia o in muratura nei casi più fortunati, come quello della famiglia Perazzin: nel 1725 il capostipite Santo era proprietario di un piccolo fazzoletto di C. 4 nella contrada di Campi di Sotto, dotato di una casa colonica[174]. I numerosi eredi (Santo, Matteo, Angela, Giuseppe e Giacomo), a distanza di ottant'anni, dopo essersi spartiti, sminuzzandolo, il fondo di famiglia, avevano comunque provveduto alla costruzione di altrettante case di muro nelle rispettive chiusure[175]. Altri, nella stessa contrada, come i Fracca (ad Alberto, titolare del fuoco nel 1725 spettavano C. 3 e un *casone* di paglia)[176] erano stati meno fortunati, dal momento che solo uno dei tre eredi, Francesco, aveva potuto dotare il proprio appezzamento di C. 1 con una casa, gli altri due (Paolo e Giuseppe) si erano invece dovuti accontentare ancora una volta dei malsani *casoni*[177].

Quello che abbiamo prospettato con qualche esempio è quindi un mondo cambiato, un mondo in cui le vecchie «convenienze ereditarie hanno subito i contraccolpi delle trasformazioni familiari e del proces-

[172] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 9.
[173] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 27-29.
[174] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6.
[175] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 209-211.
[176] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6.
[177] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 187-189.

so di nuclearizzazione al punto che la relazione di parentela cede la strada all'utilità»[178]: permangono a fare da sottofondo a queste importanti trasformazioni della società rurale veneta settecentesca, la sua estrema povertà e l'effimera durata delle magre fortune ereditate o accumulate con qualche fortunoso affare. E a tale instabilità congenita rende sicuramente testimonianza quel turbinio di nomi, che fluttuano tra le partite dei due catastici; non sono state fatte delle stime al riguardo, ma il numero dei nuovi proprietari (1805), facilmente collegabili al mondo contadino in base alle estensioni dei fondi, è a dir poco impressionante ed esprime, forse nel modo più immediato, la precarietà di fondo che attanagliava il mondo rurale e la sua più completa sottomissione alle vicende congiunturali: in poche parole, una consistente porzione della società senza margini di manovra.

Prima di concludere, rimangono dunque da verificare i differenti assetti della proprietà nelle contrade della Decima Grande nel 1805; tralasciando di considerare la proprietà ecclesiastica, i cui cambiamenti abbiamo preso in considerazione più sopra, si cercherà di valutare singolarmente il peso assunto dalla nuova proprietà borghese e distrettuale. S. Vito, ancora una volta si presta a costituire il caso più paradigmatico: tornando brevemente alla situazione di partenza, in questa contrada, come abbiamo visto intensamente abitata e dalla scarsa fertilità del suolo, la proprietà nobiliare era già decisamente contenuta (circa il 43%) nel 1725, mentre, ovviamente, quella distrettuale, si prospettava ben consolidata. Al momento della successiva rilevazione, il quadro di riferimento risulta completamente stravolto, a differenza delle altre contrade in cui l'insieme dei cambiamenti non fu così netto: nel 1805 la proprietà nobiliare di S. Vito era precipitata ad un valore di poco superiore al 3% (con un calo netto del 40%), mentre quella distrettuale si era invece attestata addirittura attorno al 95%, con una definita preferenza dei nuovi acquirenti per i fondi di estensione minore ai C. 5 (quasi inconsistente invece la proprietà ecclesiastica dopo le soppressioni del convento dei padri carmelitani).

Più contenute, si diceva, le trasformazioni nelle altre contrade: a Passarin, a Finisella e a Campi di Mezzo, contraddistinte da una scarsa presenza della piccola proprietà, si scorgono nel 1805 alcuni segnali

[178] GARINO 1981b, p. 728. Il fenomeno non era comunque ignoto al mondo rurale veronese cinque- e seicentesco, cfr. VARANINI 1987b, p. 146, 165; come pure CATTINI 1984, p. 174, 189.

dell'avanzata dei distrettuali, anche se nel complesso la caratteristica estensione delle *possessioni* qui ubicate e la presenza di una proprietà nobiliare in alcuni casi abbastanza solida, ha forse ristretto di molto le possibilità di accesso dei ceti emergenti. A Malavicina, un'altra contrada caratterizzata da una densità demica elevata, la progressione delle recenti borghesie distrettuali avvenne all'insegna dell'omogenea distribuzione entro tutte le categorie di riferimento della proprietà fondiaria, mediamente con incrementi nell'ordine del 20/30%, anche se non mancarono punte intorno al 40%. Ben marcata, e non potrebbe essere altrimenti in base ai forti tratti demici della contrada, la presenza distrettuale entro il limite dei C. 5. Molto più solidi gli ampliamenti distrettuali a Campi di Su e a Campi di Sotto: nel primo caso, considerando tra l'altro che nel 1725 la piccola proprietà era praticamente inesistente, si verificarono aumenti variabili tra il 30% e il 60% con punte del 70% in tutte le classi del possesso fondiario, nella seconda contrada, anch'essa contraddistinta da una forte presenza demica e da una piccola proprietà già ampiamente rappresentata nel 1725, si assistette invece al consolidamento del possesso inferiore ai C. 5 (con un ritmo variabile tra 10% e 20%), mentre, per quanto concerne la grande proprietà, ebbero luogo avvicendamenti consistenti, con incrementi del 20% per le medie estensioni, e invece variabili tra il 40/50% e il 70% per i possedimenti estesi, su cui si concentrarono indubbiamente le spinte speculative dei nuovi acquirenti, certamente attratti dalle ampie possibilità della risaia, che in queste zone trovava appunto il terreno migliore[179].

2. *Gli estimi territoriali di Cerea (1634-1765): un modello di confronto per i dati delle catasticazioni decimali.*

Benché le particolarità degli estimi territoriali – o meglio sarebbe dire estimi reali, secondo l'accezione in uso nelle fonti fiscali venete – della campagna veronese siano noti, pare necessario prestare attenzione alle modalità di redazione di tali importanti e rivelatori strumenti fiscali: l'estimo territoriale, suddiviso appunto in reale e personale, dava conto, ad intervalli più o meno regolari, delle proprietà fondiarie e dei redditi degli abitanti delle comunità del territorio, costituendo la base di stima e di comparazione per la ripartizione dei ca-

[179] Cfr. LANARO 1998, p. 78.

richi imposti dal sistema fiscale veneto[180]. L'estimo reale, in cui era allibrata la proprietà fondiaria e i suoi numerosi corollari, costituiva dunque per la comunità un indicatore della ricchezza dei propri abitanti, anche se d'altra parte l'esatta distinzione tra proprietari locali (e quindi residenti *in loco*) e proprietari distrettuali o cittadini non sempre veniva rispettata. I motivi di tale disparità di registrazione, in uno strumento fiscale che avrebbe invece dovuto discriminare con attenzione e perizia tra la proprietà degli originari e quella dei *cives*, ascritta al contrario all'estimo urbano, vanno ricercati nell'evoluzione secolare degli assetti fondiari delle campagne venete, come anche nella peculiare struttura del sistema fiscale, basato essenzialmente sulla ripartizione per corpi territoriali[181].

La progressiva e massiccia penetrazione del patriziato urbano nelle campagne del territorio, abbondantemente studiata e quantificata anche in recenti studi, ebbe quale evidente ed inevitabile contropartita il regresso delle capacità contributive delle comunità rurali, private lentamente ed inesorabilmente della base fondiaria di riferimento. Si tratta, come accennato, di un fenomeno noto, tra l'altro ampiamente riscontrato anche nel veronese; a difesa dei propri interessi ma, soprattutto, per salvaguardare il continuo deflusso di beni verso la città e il conseguente proporzionale impoverimento della propria forza contributiva entro il corpo territoriale[182], le comunità cercarono quindi di imporre ai nuovi acquirenti il pagamento delle gravezze comunitarie[183], evitando così che i beni venduti finissero ascritti nelle polizze estimali della città, venendo a restringere sempre più il gruppo dei contribuenti locali[184]. Quest'ultimo fatto spiega dunque perché – nel periodo seguente la peste del 1630, che grosso modo segna un limite abbastanza indicativo per il fenomeno in questione – le registrazioni degli estimi reali iniziarono a comprendere con maggiore frequenza anche nomi estranei alle comunità, nella maggioranza membri di famiglie del patriziato urbano che proprio in questi stessi anni di diffici-

[180] Per il veronese cfr. BORELLI 1986g, p. 334; PEZZOLO 1987, p. 249-316; VECCHIATO 1982, p. 349; MAIFREDA 2002, p. 120-135; per la Terraferma KNAPTON 1981c, p. 386-387; GRUBB 1984a, p. 97-109; VIGATO 1989, p. 45-82.

[181] Per l'istituto del territorio veronese cfr. LANARO SARTORI 1982, p. 309-310.

[182] Cfr. KNAPTON 1981c, p. 389-394.

[183] Cfr. ZAMPERETTI 1981, p. 527.

[184] Per il caso vicentino cfr. PEZZOLO 1985, p. 386; per quello bresciano cfr. FERRARO 1983, p. 42-44.

TABELLA 6.4
Quadro riassuntivo delle variazioni nella proprietà terriera nella comunità di Cerea secondo gli estimi territoriali (sec. XVII-XVIII).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 484.

PROPRIETARI	1634		1639		1651		1670	
	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.
DISTRETTUALI	176	204,59	92	167,52	96	145,00	98	148,60
PATRIZI	2	3,00	2	1,35	3	5,55	13	26,26
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	3	4,35	5	7,35
TOTALE	**178**	**207,59**	**94**	**168,87**	**102**	**154,90**	**116**	**182,21**

PROPRIETARI	1690		1709		1750		1765	
	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.
DISTRETTUALI	111	124,14	105	118,88	107	116,63	101	115,58
PATRIZI	20	24,61	25	30,77	28	40,07	30	41,28
ECCLESIASTICI	1	3,00	1	0,90	1	1,20	1	1,20
TOTALE	**132**	**151,75**	**131**	**150,55**	**136**	**157,90**	**132**	**158,06**

le e stentato recupero, continuarono ad erodere parcelle di terra e piccole *possessioni* della proprietà distrettuale.

L'analisi dei dati desunti dalla serie degli estimi reali della comunità di Cerea ha ampiamente confermato il quadro di riferimento di cui abbiano poco sopra dato conto: l'avanzata del patriziato nei confronti della proprietà distrettuale appare netta e ben delineata, anche se vanno tenute presenti alcune scansioni temporali di riferimento. Osservando infatti i dati esposti nella tabella n. 6.4, riferiti alle variazioni nelle singole categorie dei proprietari segnalati dagli estimi territoriali di Cerea, sembra evidente che la fase di maggiore contrazione della proprietà distrettuale si sia verificata all'indomani della grande pestilenza del 1630. In particolare, pur dovendo considerare anche la fattiva possibilità di sottoregistrazioni, gli anni in cui il movimento regressivo appare più marcato furono quelli immediatamente successivi alla pandemia e poi, dopo un ventennio di latente calma tra il 1650 e il 1670, quelli a ridosso degli ultimi decenni del Seicento[185].

La cronologia appena indicata, nonostante sia basata sulla disamina dei dati, quantunque omogenei, di una sola comunità, presenta un-

[185] Un'analoga cronologia di riferimento del fenomeno è proposta ed analizzata da CATTINI 1983, p. 128-129. Mentre, per il territorio veronese, si rinvia alle osservazioni di MAIFREDA 2002, p. 178, 187, 189; CHIAPPA 2000c, p. 158-160; CHIAPPA 1998b, p. 88-89; CHIAPPA 1998d, p. 119.

a buona serie di riscontri: si tratta ancora una volta di porre a confronto la situazione cereana con quanto già rilevato da precedenti studi, i quali propendono nell'evidenziare un'effettiva riacutizzazione dell'avanzata dei ceti urbani verso il contado immediatamente seguente la peste[186].

Le difficili condizioni delle campagne, falcidiate nel contingente demico complessivo, la mancanza di manodopera con il conseguente innalzamento dei salari e delle retribuzioni e, soprattutto, la necessità di riorganizzare la produzione già da tempo contratta, crearono indubbiamente le premesse di un atteggiamento differente della possidenza terriera nei confronti del mondo rurale. In un contesto territoriale mutato e ancora profondamente segnato dalla strage della pestilenza, prese quindi corpo quella multiforme congerie di episodi che anni or sono R. Romano definì appunto rifeudalizzazione: in sostanza il tentativo di un ritorno alla situazione di un passato non lontano, pre-peste, fatto gravare ancora una volta sulle spalle dei ceti rurali. I vari corollari del fenomeno sono troppo noti e studiati per essere nuovamente descritti, è comunque certo che tra questi, la riacutizzazione della penetrazione fondiaria del patriziato – a sua volta stimolata e catalizzata dai nuovi sbocchi intransigenti che prendevano campo nel regime contrattuale e fiscale[187] – rappresentò un momento del tutto peculiare della ristrutturazione in corso nel mondo rurale[188].

In mancanza di dati fondiari sulla comunità di Cerea precedenti la peste (le polizze dell'estimo del 1628 sono purtroppo lacunose), già il confronto tra i primi due estimi territoriali fornisce qualche indicazione sulla portata degli avvenimenti in corso: le decine di ettari di differenza tra le rilevazioni contigue del 1634 e del 1639 danno conto delle dimensioni della penetrazione, anche se bisogna ricordare che gli estimi in questione non consentono di individuare i nuovi acquirenti, ad ulteriore conferma che, almeno per i primi decenni post-peste, la comunità non riuscì ad 'ancorare' i fondi perduti alla contribuzione delle gravezze imposte dalla Dominante.

[186] In merito alla nuova avanzata seicentesca del patriziato verso le proprietà distrettuali cfr. BORELLI 1982b, p. 291; VENTURA 1981, p. 523-524.

[187] Sul cui progressivo inasprimento qualche cenno in PEZZOLO 1985, p. 396-399; PEZZOLO 1987, p. 308; MAIFREDA 2002, p. 111, 117.

[188] Cfr. CATTINI 1973, p. 743, 746-752; UGOLINI 1978, p. 787 *passim*; AYMARD 1978, p. 1184-1185; VENTURA 1981, p. 525-526.

Osservando i dati raccolti nella tabella n. 6.5, il quadro di riferimento della proprietà distrettuale di Cerea dovrebbe apparire più delineato: intenso e continuo, almeno fino alla prima metà del Seicento – come confermano i dati assoluti dell'estensione fondiaria e quelli relativi al numero degli allibrati, entrambi fortemente in calo – lo sgretolamento della proprietà territoriale di Cerea sembrò arrestarsi temporaneamente attorno al 1670, per poi riprendere negli ultimi decenni del secolo, non a caso in concomitanza con anni molto critici per il mondo rurale, attanagliato da una prolungata serie di congiunture agrarie ed epidemiche molto vigorose[189]. Gli estimi settecenteschi danno invece conto di qualche lieve miglioramento, verificabile ad esempio nell'aumento del numero degli allibrati, quanto soprattutto nel decremento molto più contenuto e stabilizzato, quantunque continuo, nei fondi appartenenti agli abitanti della comunità: fondi la cui tipologia e le cui caratteristiche agrarie li pongono al margine del mercato della terra, parcelle di terreno, piccole chiusure dalla scarsa produttività ed appena sufficiente per i modesti parametri dell'auto-consumo contadino[190] (cfr. anche il grafico n. 6.5 in Appendice VI).

L'estensione media, calcolata come rapporto tra il numero complessivo di appezzamenti e l'estensione complessiva dei fondi riportati in estimo, unitamente al prezzo medio attribuito a ciascuno, mostrano con chiarezza la marginalità di tali terreni nell'assetto della campagna cereana (tabella n. 6.5)[191], ricca di grandi *possessioni* i cui valori intrinseci rasentavano spesso diverse decine di ducati per campo[192].

[189] Cfr. FERRARESE 2000c, p. 79-84 (territorio veronese).

[190] Cfr. in generale le acute considerazioni sull'aleatorietà dei parametri di riferimento della «superficie minimale suffisant à assurer la subsistance également minimale d'une famille conjugale ou nucléaire standard» di AYMARD 1983, p. 1394; GEORGELIN 1983, p. 602; per alcuni esempi riferibili al veronese cfr. CHIAPPA 1991g, p. 222-226 (basato sul solo estimo del 1634); CHIAPPA 1998b, p. 86; CHIAPPA 2000c, p. 158; CHIAPPA 1998d, p. 120; MAIFREDA 2002, p. 192.

[191] Cfr. CHIAPPA 1991g, p. 225. A conferma di tali riscontri cfr. PITTERI 1985, p. 1003; ROSSINI 1984, p. 407 (estensione media della proprietà distrettuale di Villafranca di poco superiore ai C. 2).

[192] Alcuni esempi del valore fondiario di terreni in BORELLI 1975b, p. 166: a Isola Rizza, comune attiguo a Cerea, il prezzo dei terreni oscillava tra i D. 25 e i D. 40 (1653), a Isola della Scala, un campo da risaia era valutato D. 66 (1688), mentre a Roverchiara, sempre nella pianura veronese, nel 1682 il valore unitario di un campo risultava pari a D. 30; cfr. anche BORELLI 1982b, p. 288-291: secondo l'autore a Gazzo Veronese (nella media pianura) le terre arative valevano circa D. 50 il campo nel primo Seicento, quelle prative circa D. 36, a Isola della Scala, nell'ultimo trentennio del Cinquecento, l'arativo

TABELLA 6.5
Estensione media degli appezzamenti, numero di allibrati e valore medio in ducati della proprietà fondiaria di Cerea secondo gli estimi territoriali (1634-1765).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 484.

ANNO	EST. IN C.	EST. MEDIA IN C.	NUMERO ALLIBRATI	VALORE MEDIO IN D.
1634	691,5	3,8	120	25,8
1639	562,5	5,9	77	22,1
1651	516,0	5,0	57	-
1670	607,0	5,2	68	31,3
1690	505,5	3,8	85	25,7
1709	501,5	3,7	86	25,7
1750	526,0	3,8	75	26,4
1765	526,5	3,9	71	26,1

Non deve quindi stupire che nell'arco di un secolo e mezzo i valori medi relativi all'estensione e al valore unitario per campo subiscano solo lievi assestamenti, come ad esempio l'aumento della superficie media dei fondi nel periodo che intercorre tra l'estimo del 1639 e quello del 1670, da porre certamente in relazione alla contrazione effettiva nel numero degli estimati. Nonostante appunto tali brevi ed ininfluenti oscillazioni, tra l'altro leggermente evidenti anche nella serie dei valori medi per campo, il contesto di riferimento della proprietà fondiaria cereana non reca nessun segno di cambiamento: sono terreni perennemente schiacciati e compressi – e non solo metaforicamente se si considera nel dettaglio la loro dislocazione topografica rispetto alle grandi *possessioni* del patriziato – dal rischio di essere alienati, aggregati rapidamente ai complessi fondiari circostanti, dispiegati in una perenne dilatazione dei propri confini e in un'azione di appoderamento costantemente *in fieri*.

L'immagine di cui abbiamo appena dato conto non si discosta di certo dal vero se confrontata con alcune indicative vicende a cui questa proprietà marginale andò incontro nel territorio di Cerea (tabella n. 6.6): a partire infatti dall'estimo del 1670, i redattori continuarono ad elencare nelle partite cereane anche quei terreni che erano da poco passati nel novero dei beni del patriziato, dando così conto del vecchio e del nuovo proprietario il quale, come detto in precedenza, ve-

si aggirava su D. 47 il campo, con punte di D. 74 e D. 56, a Concamarise nel 1620 l'arativo raggiungeva in media i D. 60 per campo con punte massime di D. 85 e minime di D. 36; BORELLI 1986b, p. 119, 122; CAZZAMALI 1971, p. 96; MAIFREDA 2002, p. 181 (tabella n. 3); ROSSINI 1986b, p. 107; CHIAPPA 1998b, p. 88; CHIAPPA 2000c, p. 158.

TABELLA 6.6
Estimo territoriale di Cerea (1634-1765): acquisti del patriziato veronese.
Fonte: ASVR, AEP, reg. 484.

PROPRIETARI	ANNI E CAMPI VERONESI							
	1634	**1639**	**1651**	**1670**	**1690**	**1709**	**1750**	**1765**
BRENZONI CIRO	-	-	-	-	12	-	-	-
FAMIGLIA CAGALLI	-	-	-	-	-	-	10	14
FAMIGLIA CARMINATI	-	-	-	28	15	30,5	17	17
FAMIGLIA CASTELLANI	-	-	-	-	-	-	25	25
FAMIGLIA COSSALI	-	-	-	-	17	25,5	26,5	27,5
FAMIGLIA SOMMARIVA	-	-	12,5	20,5	23	30,5	20	20

niva in questo modo ad assicurare una continuità nella contribuzione delle gravezze comunitarie[193]. In alcuni casi, l'avvenuto passaggio di proprietà è appena intuibile in mancanza di precise indicazioni: così ad esempio nel 1670 i C. 6 «da granà con vigne»[194] di proprietà del conte Giovanni Carminati nella contrada di Isolella e confinanti da più parti con altre *possessioni* dello stesso, lasciano pochi dubbi sulla reale dinamica dell'acquisto, come anche i C. 4 del conte Alvise Pompei alla Paganina[195] o i C. 3 «con casa da palia vigne [e] morari»[196] di Paolo Filippo Verza nella contrada di Faval, pure tutt'intorno confinanti con le *ragioni* del medesimo. Altre volte, e si tratta effettivamente della maggior parte dei casi, le scritture estimali sono espressamente più indicative e permettono quindi di individuare quali famiglie della nobiltà cittadina – ma non solo, come vedremo in seguito – approfittarono dell'instabilità sempre più accentuata del mondo rurale veronese, all'indomani delle crisi seicentesche.

Oltre a quanto appena riportato, l'estimo del 1670 ci fornisce solo un ulteriore esempio di acquisto operato a danno dei distrettuali – i C. 6 «da granà con vigne [e] morari»[197] che il *civis* Alvise Cagalli ebbe da tale Domenico Meliorin nella località denominata Tombola, proprio a ridosso delle valli del comune e di altri campi del Cagalli –; mentre invece con gli estimi successivi le registrazioni divengono progressi-

[193] Sulle vicende che portarono a tali modificazioni nella compilazione degli estimi territoriali cfr. per il veronese MAIFREDA 2002, p. 141.

[194] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1670), c. 1r.

[195] *Ibid.*, c. 6r.

[196] *Ibid.*, c. 23r.

[197] *Ibid.*, c. 9v.

vamente più complete, a tal punto che, ad esempio, molti degli estimi settecenteschi riportano fedelmente i nomi dei proprietari della comunità da cui vennero ceduti i terreni nel secolo precedente, dando conto anche degli ulteriori passaggi di proprietà che erano nel frattempo intervenuti. Un'indicazione interpretabile forse come una sorta di giustificazione *a posteriori* della legittima continuità dell'iscrizione tra i fondi dell'estimo territoriale.

Conviene quindi seguire con qualche esempio la situazione: nel 1690 tutti gli acquisti menzionati nelle carte estimali si riferirono a fondi confinanti con quelli degli acquirenti; incontriamo ancora due nobili di cui abbiamo appena accennato, il conte Alessandro Carminati che ottenne C. 3 dalla famiglia Faccioni[198], tra l'altro sempre nella contrada di Isolella in cui erano stati effettuati anche le precedenti acquisizioni, e Alvise Cagalli a cui la famiglia Quartarolo cedette «una pezza di terra arativa e casamentiva»[199] di C. 5, non a caso sempre nella località denominata Tombola.

Altri importanti acquisti furono poi effettuati dai conti Cossali, i quali, a partire dagli ultimi anni del Seicento, divennero una presenza costante nelle polizze d'estimo di Cerea, segnalandosi per la notevole disponibilità all'incremento delle proprie *possessioni* ubicate nella contrada decimale di Campi di Sotto: la registrazione del 1690 segnala alcuni acquisti sicuramente precedenti, come ad esempio i C. 5 di una «pezza di terra parte prativa e parte arattiva da formento con casa da lavorenti»[200], acquistata dai nipoti Domenico e Michele Carletto dal q. Felice Cossali di Domenico, padre dell'attuale proprietario Domenico, che non cessò comunque di contribuire a rimpinguare il patrimonio della casata comitale, come dimostrano i C. 2 «da segalla con vigne e puochi morari»[201] avuti dagli eredi di Giovanni Gastaldello e il singolo campo «da formento»[202] ceduto invece dagli eredi di Bernardo Fadin.

Solo però con il successivo estimo del 1709 gli acquisti dei Cossali assunsero, per intensità e per continuità, proporzioni a dir poco significative, monopolizzando, con la mole dei passaggi di proprietà a loro intestati, buona parte del mercato della terra che faceva riferimento al-

[198] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1690), c. 2r.
[199] *Ibid.*, c. 16r.
[200] *Ibid.*, c. 12v.
[201] *Ibid.*, c. 12v.
[202] *Ibid.*, c. 12v.

le contrade di Cerea in cui la famiglia concentrava gli estesi possedimenti fondiari. Il citato conte Domenico, nei quasi vent'anni intercorsi dall'ultimo estimo, era riuscito a rastrellare all'incirca C. 18, nella maggior parte dei casi direttamente confinanti con terreni in proprietà oppure comunque dislocati nelle immediate vicinanze. Da Antonio Gonzaga di Cerea, un medio possidente che incontreremo ancora per i suoi legami con la Decima Grande, erano pervenuti C. 2 «da granà con vigne»[203] e altri C. 1,5 «con puoche vigne da segala»[204]; un'altra pezza «garba da formento» di C. 4[205] e una di C. 2[206] erano state acquistate da Benedetto Barbieri e dai fratelli, anch'essi membri (come anche i citati Quartarolo e Faccioni) di quell'*élite* rurale cereana, legata da più vincoli con la fruttuosa gestione decimale, che tuttavia non aveva permesso loro di superare indenni le crisi del secondo Seicento, costringendoli a cedere quote sempre più consistenti dei loro modesti patrimoni fondiari, fino a scomparire del tutto nella massa indistinta della proprietà parcellare. Al Cossali vennero poi C. 2 da Antonio e fratelli Marangoni[207], la cui situazione patrimoniale e l'esperienza decimale passata li pone in una situazione analoga a quella delle famiglie di cui abbiamo appena detto, ancora C. 3 da un altro Quartarolo, Giacomo[208], e infine un limitato appezzamento, goduto in comproprietà da Domenico e fratelli Ridolfo e da Francesco Fraca[209], di C. 1, la cui più che modesta estensione, divisa addirittura tra più famiglie, rende conto, più di ogni altro esempio, della situazione di precaria instabilità dispiegata tra le compagini rurali.

Con l'estimo del 1750 l'imperiosa avanzata dei Cossali tra gli appezzamenti di Aselogna sembrò assestarsi, pur con qualche ulteriore aggregazione: nel complesso, ne abbiamo già accennato, gli estimi settecenteschi e, in particolare, gli ultimi due, redatti nella seconda metà del secolo, danno conto di una parziale diminuzione della penetrazione fondiaria patrizia nelle campagne di Cerea. Non, d'altra parte, una completa cessazione – come vedremo tra breve – quanto piuttosto un'erosione meno marcata, nell'ordine di qualche ettaro e ben lontana

[203] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1709), c. 21v.
[204] *Ibid.*, c. 22r.
[205] *Ibid.*, c. 22r.
[206] *Ibid.*, c. 22v.
[207] *Ibid.*, c. 22v.
[208] *Ibid.*, c. 22v.
[209] *Ibid.*, c. 23r.

quindi dalle più intense manifestazioni seicentesche del fenomeno; ed è pure difficile avanzare nel contempo qualche ipotesi sulle cause di questo arresto patrizio: sarebbero certamente molti gli indicatori da mettere in relazione, ma tutti troppo parziali e variabili da non consentire una ricostruzione precisa. Se non si può citare, e non potrebbe essere altrimenti, un presunto miglioramento nelle condizioni di vita del mondo rurale, tale da garantire maggiormente la preservazione dei già scarsi patrimoni distrettuali, non vanno però passati sotto silenzio gli importanti mutamenti intervenuti nelle dinamiche demografiche, tra cui soprattutto il recupero, settecentesco appunto, dei valori demici pre-peste[210], come pure gli indubbi vantaggi (tralasciandone i futuri danni) apportati dalla diffusione della coltura maidica.

Pur quindi nell'incertezza dei dati e nell'impossibilità di ampi riscontri, vale la pena di sottolineare quanto profonde – anche se non tali da far propendere con facile ottimismo per un effettivo miglioramento – furono le differenze tra le popolazioni rurali uscite devastate dall'ultima manifestazione della peste e subitamente rincalzate dalla rinata aggressività di un patriziato, altrettanto desideroso di recuperare i vecchi *standard* di rendita e quelle che invece, nel secolo successivo, non conobbero più i traumi della peste e quelli altrettanto devastanti delle terribili carestie seicentesche, con le loro ripercussioni inevitabili sugli equilibri familiari e sulla stabilità economica delle campagne.

Torniamo quindi agli ultimi estimi della comunità di Cerea che ci sono pervenuti: nel 1750 i discendenti di Domenico Cossali, Felice e Benassù, limitarono le nuove acquisizioni a solo un campo, sempre nella contrada decimale di Campi di Sotto, che rilevarono da tale Simone Fratin, a sua volta successo a Maddalena Barbieri, con buona probabilità una delle ultime discendenti della famiglia di medi possidenti a cui abbiamo fatto cenno[211]. Sfogliando gli atti dello stesso estimo si colgono poi le accessioni di altri membri del patriziato urbano, famiglie non estranee alle vicende fondiarie di Cerea e ben radicate da tempo nel territorio, come ampiamente accertato alla luce della prima catasticazione decimale: tra questi Ottaviano Farfusola – membro di una famiglia che vantava ampi possedimenti nel vicino comune di Bovolone e che aveva da tempo legato le proprie fortune all'ammi-

[210] Cfr. FERRARESE 2000c, p. 123-131.

[211] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1750), c. 34.

nistrazione del patrimonio detenuto in quel comune dalla mensa vescovile di Verona[212] – che rilevò da Nicolò Gallaran C. 2 prativi nella contrada di Isolella[213], ai confini della *possessione* di famiglia che, sempre secondo i dati della prima catasticazione Bresciani, si estendeva in prossimità del confine tra Malavicina e Bovolone su di una superficie di circa C. 140[214].

Un decennio prima dell'estimo in questione il marchese Gabriele Dionisi aveva acquistato quasi C. 2 nella contrada di Palesella da tale Santo Zorzella[215]: *nihil novi* rispetto a quanto fino ad ora descritto più volte, se non fosse che un recente contributo sulle vicende fondiarie della famiglia marchionale, ci permette di seguire nel dettaglio le vicende di questo fazzoletto di terra, senza alcuna pretesa di farne un modello, pure però con l'approssimativa certezza che probabilmente, in molti dei casi indicati, gli eventi si snodarono lungo analoghi percorsi. La famiglia Zorzella intratteneva, almeno dal terzo decennio del secolo, una serie di rapporti livellari con i Dionisi, rapporti che avevano contribuito ad accrescere in progressione il debito verso i marchesi per quote del canone arretrato non corrisposte. Nel 1740, alla morte del capofamiglia Battista, i figli rimasti Andrea, Pietro e Santo decisero di procedere alla divisione dei beni paterni – un fatto che conferma appieno la tendenza secolare allo sfaldamento dell'unità familiare di cui si è fatto cenno in precedenza – anche per far fronte ai debiti contratti. Così, in successione tra il 1740 e il 1748, Gabriele Dionisi entrò in possesso delle tre parti dell'eredità Zorzella, in parte pagando in contanti ai legittimi proprietari, in parte detraendo dalla stima del fondo, costituito da «una pezza di terra arativa, vignata, arborata con pochi moraretti con sopra una casa murata di due camere terrene e due in solaro, con caneva, pozzo e forno»[216], i debiti delle quote arretrate, il valore del livello contratto con la famiglia e quello di alcuni anticipi in denaro che il marchese aveva loro concesso in anni recenti[217].

[212] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 63.

[213] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1750), c. 8.

[214] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 9.

[215] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1750), c. 18: il terreno vignato venne valutato D. 42 il campo.

[216] FERRARI 1995, p. 137.

[217] *Ibid.*, p. 137-138. Sul ruolo predominante dei livelli affrancabili nella pianura veronese sei- e settecentesca si sofferma ampiamente MAIFREDA 2002, p. 196-209.

Alla metà del Settecento, altri consistenti acquisti segnalati dal penultimo estimo territoriale della comunità di Cerea furono poi quelli effettuati dalla nobile famiglia Castellani che tra l'altro, in quello stesso torno di tempo, era riuscita a divenire proprietaria di una quota pur marginale, corrispondente all'1,2% dell'intero, della Decima Grande di Cerea[218]. Giovanni Paolo Castellani q. Bonaventura subentrò *in loco*[219] di Marco Antonio Chiavegato – quasi certamente l'ultimo discendente di un'altra famiglia che nei decenni precedenti aveva incontrato fortuna nella gestione decimale – nel possesso di una «pezza di terra arativa garba da formento»[220] di ben C. 12 e di una seconda «da segala»[221] invece di C. 7, ubicate entrambe tra le contrade decimali di Finisella, Passarin e Campi di Mezzo, in cui appunto si estendevano i quasi C. 260 costituenti il patrimonio cereano della famiglia veronese[222], poi ulteriormente incrementato di altri C. 6 avuti da Matteo e Girolamo Pettene di S. Vito[223]. Rimangono infine da segnalare, nell'estimo del 1750, i C. 5 «da formento con morari»[224] che il conte Vincenzo De Medici acquisì dal confinante Giulio Ortolan nella contrada di Finisella, forse uno degli ultimi acquisti di una famiglia che si stava avviando alla quasi completa estinzione patrimoniale, almeno per i fondi cereani, che si consumò nel successivo cinquantennio, aprendo la strada per l'ascesa opportunista e mirata di alcune tra le più rinomate famiglie della locale comunità, ma su questo avremo modo di tornare in seguito.

Molto scarsi e marginali furono invece gli acquisti del patriziato segnalati nell'estimo del 1765, ultimo della serie cronologica da noi esaminata: i soliti Cossali, alle prese ancora una volta con esigue microproprietà confinanti, in questo caso metà campo che rilevano addirittura da più proprietari, i fratelli Piati e Battista Perazzini[225]. Assieme a loro i nobili Sommariva, le cui proprietà si trovavano principalmen-

[218] ADGC, C4, c. n. n.

[219] Il termine *in loco*, nel linguaggio archivistico e fiscale veneto indicava appunto l'avvenuto passaggio di proprietà, a saldo di debiti precedentemente contratti: cfr. KNAPTON 1981c, p. 413; BORELLI 1981b, p. 273.

[220] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1750), c. 50-51.

[221] *Ibid.*, c. 51-52.

[222] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 8, 11.

[223] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1750), c. 51.

[224] *Ibid.*, c. 61.

[225] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1765), c. 76.

te nella contrada di Campi di Sotto: in questo stesso torno di anni furono alle prese con un campo, residuo delle vecchie ricchezze della famiglia Quartarolo e con altri C. 2 con «una casa da muro»[226] che invece ricevettero da tali Francesco e Giuseppe Compostin.

Giunti quindi al termine di questa rapida rassegna dei dati ricavati dall'estimo territoriale della comunità, varrà la pena di trarre qualche indicazione di massima e qualche ulteriore considerazione. Innanzitutto, diventa impossibile prescindere da alcuni tratti intrinseci ai fondi che, nell'arco di oltre un secolo, sono passati tra le proprietà del patriziato urbano: al di là dello scarso valore e dall'altrettanto probabile scarsa resa di tali terreni su cui ci siamo soffermati, dovrebbe essere evidente che la loro ubicazione, ai margini di ben più ampi complessi fondiari[227], ne ha in certo qual modo determinato con maggiore facilità l'aggregazione.

In secondo luogo, abbiamo più volte avuto modo di segnalare la presenza, tra i vecchi proprietari dei fondi, di famiglie legate nel loro recente passato alle vicende della Decima Grande, un fatto rilevabile con una discreta frequenza in tutti gli estimi considerati. L'attestazione di questa singolare concomitanza permette dunque, riconsiderando quanto già anticipato nel precedente capitolo, di porre un ulteriore tassello nella comprensione di quel binomio tra terra e decima che costituisce, in modo emblematico, il nocciolo da cui prendono le mosse gli uomini e gli avvenimenti che fino ad ora si è cercato di seguire. In breve quindi, la maggiore facilità di accesso al mercato della terra, garantito, come abbiamo accennato, dai vari livelli in cui si esplicitava la gestione dell'amministrazione decimale, nonché la conseguente possibilità di accumulo di modeste estensioni fondiarie – comunque più che significative, se confrontate con la più generale situazione della comunità – giustificano in parte l'abbondante e continua presenza dei resti di tali patrimoni tra gli acquisti più consistenti del patriziato urbano.

La decima, d'altronde, è stata spesso un'arma a doppio taglio, consentendo rapidi successi ma favorendo nel contempo anche altrettanto rapidi declini, qui appunto ben documentati: le caratteristiche intrinseche della gestione decimale, tra cui soprattutto la concreta disponibilità economica, e d'altra parte i rischi connessi all'indebitamento, al-

[226] *Ibid.*, c. 62.
[227] Cfr. ZALIN 1975, p. 77.

le anticipazioni *in solidum* con cui si doveva far fronte agli incanti e soprattutto le aleatorie conseguenze delle congiunture agrarie, rappresentavano una serie di variabili i cui esiti non potevano assolutamente essere previsti. Questo insieme di fattori sta dunque alla base dei rapidi rivolgimenti di fronte che accompagnarono tra i critici anni dell'ultimo Seicento e il secolo successivo, la regressione sociale di molte famiglie di decimali. Alcuni perdettero le posizioni conquistate, altri emersero con rapidità sfruttando abilmente i medesimi meccanismi.

A questo proposito il prospetto della tabella n. 6.37 (in Appendice VI, confrontabile con la tabella n. 5.2 in Appendice V) vuole rendere conto, nella successione cronologica degli estimi comunitari, di una serie di patrimoni fondiari, tutti superiori ad un'estensione di C. 10, considerata, pur arbitrariamente, come il limite tra la proprietà contadina *tout court* e gli aggregati fondiari di quelle che già in precedenza abbiamo indicato come *élites* rurali[228]. Escludendo dal computo delle famiglie segnalate nell'estimo territoriale quelle della nobiltà urbana, è stato possibile individuare 56 nuclei familiari che, nell'arco di tempo compreso tra il 1634 e il 1765, riuscirono ad accumulare un contingente fondiario superiore od uguale al margine considerato; un ulteriore indice di riferimento è stato inoltre ricavato dalla frequenza con cui le famiglie in questione sono state registrate negli estimi, dal momento che in genere solo in pochi casi i fuochi territoriali furono in grado di preservare nel lungo periodo la consistenza del loro patrimonio.

In base a questo seconda scansione avremo quindi che 22 famiglie fecero la loro comparsa al 'vertice' del possesso fondiario della comunità solo una volta (39,3%), 17 due volte (30,3%), 4 tre volte (7,1%), 4 quattro volte (7,1%), 3 cinque volte (5,4%), 3 sei volte (5,4%), 2 sette volte (3,6%) ed infine in un solo caso è stato possibile seguire in tutti gli otto estimi *reali* l'evoluzione del patrimonio familiare (1,8%). Le percentuali di frequenza, riferibili ai tre primi e più numerosi gruppi, confermano quanto è stato già possibile appurare dal confronto tra i nominativi distrettuali contenuti nelle due catasticazioni decimali, nella sostanza cioè una notevole mobilità patrimoniale e una marcata instabilità nella capacità di conservare per più di qualche generazione il modesto patrimonio della stirpe.

[228] Cfr. DE TOMASI 1993, p. 34-35; MAIFREDA 2002, p. 189.

Espandendo ulteriormente l'interpretazione dei dati in questione, si è poi cercato di vedere se potevano sussistere delle effettive correlazioni tra una maggiore frequenza nella presenza estimale a Cerea e l'eventuale legame tra la famiglia presa in considerazione e la gestione decimale. Dall'incrocio dei nomi – anche se non si tratta di un computo da considerare esaustivo – è risultato che tra le famiglie comparse una sola volta nelle serie degli estimi, quattro (18% della categoria in questione: Facion, Fornasier, Lupi e Martini) avevano avuto relazioni con il condominio decimale di Cerea. La situazione delle successive categorie è invece risultata essere la seguente: altre sei famiglie di decimali comparivano tra le famiglie presenti due volte (35%: Barbieri, Caldana, Marangon, Mastena, Pavan e Gentili), una tra le famiglie presenti tre volte (25%: Gonzaga), due tra quelle con quattro presenze (50%: Canevaro e Chiavegato), due tra quelle con cinque presenze (66%: Marchesini e Quartarolo), tre tra quelle con sei presenze (50%: Melchiori, Mezanin, Michelini e Sommariva, quest'ultima tra l'altro appartenente al patriziato veronese) ed infine due tra le famiglie citate in sette rilievi estimali (100%: Chioldo e Corezzola).

Considerando questi ultimi dati, con particolare attenzione alle divisioni che esemplificano le frequenze di più lunga durata e alle percentuali rilevate nelle rispettive categorie, il nesso tra terra e decima dovrebbe apparire ancora più evidente, quanto direttamente proporzionale alle superfici fondiarie di più ampia estensione. In molti casi inoltre, l'inizio della disgregazione del patrimonio di famiglie decimali, coincise con l'immissione di parti di questo sul mercato fondiario della comunità: vi è in sostanza – e non potrebbe essere altrimenti – una diretta coincidenza tra l'uscita dal novero delle famiglie detentrici di superfici superiori o uguali a C. 10 e un quasi subitaneo conglobamento di quote variabili del patrimonio di tali famiglie da parte del patriziato, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza.

Nel susseguirsi delle congiunture, il rapporto tra terra e decima costituì, in un certo senso, uno dei principali motori del mercato fondiario comunitario, al di là di quelle piccolissime parcelle marginali e di confine che a ben vedere non modificavano di molto gli assetti della proprietà patrizia; furono infatti gli acquisti effettuati da alcune tra le famiglie di decimali in difficoltà o sulla china del fallimento a costituire, per i secoli documentati dagli estimi territoriali, la parte più articolata e consistente della lenta avanzata post-peste del patrimonio patrizio, ma nel contempo – e di questo dovremo adesso rendere conto – non possono essere sottovalutati gli altrettanto robusti accrescimenti

fondiari che gli emergenti gruppi dei distrettuali realizzarono in questi stessi frangenti, facendo leva soprattutto sui vantaggi derivati dalla gestione della decima[229]. In un caso – quello della regressione patrimoniale – o nell'altro – quello dell'accrescimento – il ruolo della decima appare imprescindibile, come catalizzatore di forze nuove, come potente strumento di accumulazione e come elemento in grado di provocare con facilità rapide disgregazioni, garantendo nel complesso una fluidità nel panorama fondiario comunitario, a sua volta foriera di sempre nuove trasformazioni[230].

Oltre a far registrare un netto calo della piccola proprietà ecclesiastica – identificabile con quella delle locali confraternite religiose e dell'Ospedale di S. Procolo – in sintonia con una più ampia tendenza che abbiamo già avuto modo di incontrare, gli estimi territoriali permettono di cogliere anche altri sviluppi nelle dinamiche fondiarie di Cerea. Parallelamente all'erosione operata dal patriziato urbano, gli estimi mostrano – anche se si tratta di fenomeni molto più marginali di quelli fino ad ora descritti e concentrati prevalentemente nelle ultime rilevazioni settecentesche – alcuni movimenti e alcune tendenze tra la proprietà distrettuale, che – visti ancora una volta *a posteriori*, alla luce cioè di quanto sarebbe accaduto negli assetti fondiari di lì a pochi anni – appaiono come interessanti prodromi.

All'incirca a partire dal 1750, nei rilievi estimali iniziano infatti a comparire alcune tracce di un primo approccio della proprietà distrettuale al mercato della terra, un approccio destinato a diventare progressivamente sempre più consistente[231]: quelli documentati dagli estimi, sono piccoli acquisti, secondari rispetto alle passate incursioni dei *cives*, ma comunque degni di nota soprattutto perché in alcuni casi costituirono la base di partenza di ben più ampie fortune che trovarono poi modo di realizzarsi solo grazie ai sobbalzi catalizzati dal fisco

[229] Cfr. in merito al fenomeno, in apparente controtendenza con la congiuntura agraria regionale, dell'accrescimento e della concentrazione della proprietà fondiaria distrettuale in ampie *élites* rurali, MAIFREDA 2002, p. 189, 192-195.

[230] Cfr. DE TOMASI 1993, p. 36: l'autrice indica, per il periodo 1612-1637, una «maggiore mobilità del patrimonio (in positivo o in negativo) fra la categoria dei medio-grandi proprietari».

[231] Qualche esempio di analoghe dinamiche tardo-settecentesche per il vicentino in POVOLO 1985, p. 811-814 *passim*.

napoleonico tra i patrizi ma anche e soprattutto tra la residua e del tutto marginale proprietà distrettuale[232].

Ancora una volta si è posto il problema dei nomi, unitamente alla difficoltà di individuare riscontri e correlazioni tra i patrimoni in formazione e i loro successivi sviluppi, difficoltà che comunque è stato in parte possibile aggirare grazie alle preziose indicazioni fornite dalle due catasticazioni decimali; è stato inoltre possibile cogliere nella sua complessità il rapporto tra terra e decima, proprio perché buona parte dei patrimoni fondiari non nobili che arrivarono alla loro completa strutturazione nei primi anni dell'Ottocento, potevano vantare stretti vincoli con la Decima Grande. Molti dei nuovi proprietari che, come abbiamo visto, subentrarono in ampie porzioni della nobiltà veronese e veneziana, risultarono essere i successori e i continuatori, come decimali, di quelle famiglie della comunità che tra Sei- e Settecento non erano state in grado di mantenere intatto quanto accumulato attraverso la mediazione della decima. Nel corso della transizione settecentesca queste famiglie di decimali emergenti (Bresciani, Caldana, Finato, Mastena, Menin, Montagnoli, Marastoni, Lugiato) – e con esse alcune altre che invece balzarono prepotentemente sulla scena seguendo l'onda della speculazione napoleonica (i vari Monga, Maggi e Vaccari, solo per citare alcuni tra i più intraprendenti faccendieri che approfittarono più di ogni altro dei vantaggiosi legami con l'*armée*) – posero le basi delle loro future espansioni, che avrebbero permesso ad alcuni di succedere, in un secondo tempo, anche agli stessi detentori di quei diritti di decima a cui tanto dovevano nella loro ascesa sociale.

Non stupisce allora di rintracciare tra le registrazioni dell'estimo territoriale del 1750 l'acquisto di C. 10 di «terra arrativa da segala»[233] che Giacomo Caldana e fratelli q. Bortolo effettuarono da Leonardo e fratelli Mezzanin: decimali nuovi che si sostituirono ai vecchi. I Caldana rimpinguarono poi il loro patrimonio con altri C. 2 «con sopravi una casa da paglia»[234] e C. 1[235] avuti da altri proprietari minori della

[232] Cfr. in merito alle dinamiche fiscali (insolvenza e debiti), che contribuirono ad immettere sul mercato fondiario quanto ancora rimaneva della proprietà degli 'altri', le ottime analisi di BIANCO 1982, p. 555-582; BIANCO 1988, p. 19, 21-22; BIANCO 1992, p. 63-79; PRETO 1979-1980, p. 257.

[233] ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1750), c. 37.

[234] *Ibid.*, c. 38: da Giacomo Sandrin.

[235] *Ibid.*, c. 38: acquistata da tale Maddalena Poli, a sua volta successa *in loco* di Domenico Scarpazin.

comunità. Lo stesso estimo ragguaglia anche su altri patrimoni nascenti: quello ad esempio dei Lugiato, notai della comunità e del *condominio* decimale, forti di C. 11[236] e quello della già nota famiglia Mastena. Pochi e del tutto insignificanti sono invece i successivi acquisti indicati dall'estimo del 1765 che, pur dando conto di un ininterrotto flusso nella piccolissima proprietà della comunità che passa di mano o viene permutata tra una miriade di proprietari distrettuali – le cui tracce però, se non si perdono nell'immediato volgere di una generazione, non oltrepassano la fine della Repubblica –, non evidenzia particolari progressi tra i nominativi che abbiamo segnalato più sopra.

Di tutt'altro genere sono invece le informazioni che ci vengono fornite, dopo un trentennio dall'ultimo estimo territoriale, dalla catasticazione decimale effettuata dal perito Serena (cfr. la tabella n. 6.14 in Appendice VI): i patrimoni che abbiamo lasciato ancora in una fase di lento consolidamento, a spese soprattutto di marginali o comunque esigue proprietà del distretto, appaiono ora nel mezzo di una rapida e poderosa strutturazione, condotta attraverso ampi acquisti di intere *possessioni*; e i nuovi proprietari non disdegnano di volgere l'attenzione anche alla piccola proprietà confinaria, inglobata nelle nuove acquisizioni con modalità del tutto analoghe a quelle adottate dal patriziato nei decenni precedenti. Alla testa del manipolo dei decimali emergenti incontriamo di nuovo una famiglia di cui abbiamo già segnalato gli stretti contatti con il mondo della decima, i Bresciani: i figli del perito Francesco, Giovanni Antonio e Domenico[237] continuarono l'attiva collaborazione iniziata dal padre con il *condominio* decimale[238], il primo come agrimensore e addetto all'amministrazione delle entrate, il secondo, pur noto come perito agrimensore, non limitò la sua attività esclusivamente nella decima cereana[239]. Fu comunque un figlio di Giovanni Antonio, Alessandro Andrea, nato nel 1754 ad imprimere la svolta decisiva alle fortune di famiglie: esercitò la professione di far-

[236] *Ibid.*, c. 60-61.

[237] Cfr. FERRARESE 2000a, p. 27 (albero genealogico della famiglia).

[238] Nell'estate del 1721, nello stesso anno in cui intraprese la prima catasticazione delle contrade soggette alla Decima Grande, Giovanni Francesco Bresciani esercitava anche la funzione di economo decimale per il marchese Bianchi di Mantova, titolare dell'omonimo *quinto*: ADGC, F8, c. 7r (10.VII.1721).

[239] Cfr. FERRARESE 2000b, p. 219-220. Alcune segnalazioni della sua attività di pubblico perito in SCOLA GAGLIARDI 2000, p. 151; GIORDANO 1986, p. 79-80.

macista a Cerea[240] – seguito nei decenni successivi, fino alle soglie del XIX secolo da una nutrita serie di eredi[241] – e a lui sono registrati i consistenti acquisti fondiari, continuati per tutto il corso dell'Ottocento, che permisero alla famiglia di entrare a far parte dei maggiori estimati del comune e di reggerne per lungo tempo le sorti politiche. I Bresciani beneficiarono esclusivamente del patrimonio fondiario dei conti De Medici: già nel 1805 avevano eroso alla famiglia comitale ben C. 105 arativi ed altri 8 prativi[242], a partire invece dal 1803 entrarono stabilmente a far parte del *condominio* decimale con una delle quote più consistenti, che invece era stata loro ceduta dai nobili Alcenago[243].

Molto più complessa e consistente fu invece l'accumulazione dei Caldana, che pure culminarono la loro ascesa fondiaria nell'esercizio dell'arte farmaceutica (la loro farmacia di Cerea venne infatti ceduta ad Alessandro Bresciani[244]) e, anche in questo caso, nella pratica agrimensoria[245]. Presenti almeno dai primi decenni del Settecento tra le famiglie di decimali più influenti – è ad esempio ai Caldana che, secondo la polizza d'estimo del 1745, il marchese Scipione Maffei affitta per D. 300 la riscossione dei frutti corrispondenti alla propria quota nel *condominio* decimale di Cerea[246] – la loro espansione fondiaria è attestata, come abbiamo visto, a partire dagli ultimi due estimi territoriali pervenuti; in seguito la dilatazione del loro patrimonio avvenne inglobando parte di quello dei conti Pompei per circa C. 100, con altri più piccoli acquisti effettuati dai Brenzoni (C. 6), dalla famiglia Verità (C. 8), e da vari proprietari del distretto per un ammontare di altri C.

[240] Cfr. TERGOLINA 1933, p. 80: Alessandro Andrea Bresciani è segnalato quale titolare di farmacia a Cerea (1787).

[241] Cfr. BRESCIANI 2000m, p. 176.

[242] ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 93 (Passarin), 137 (Finisella), 264 (Campi di Sotto).

[243] ADGC, C4, c. n. n.

[244] Cfr. TERGOLINA 1933, p. 81: Antonio Caldana risulta titolare di farmacia a Cerea (1769) ed a Erbè (1772). Il passaggio di proprietà risulta invece da BRESCIANI 2000l, p. 142.

[245] Cfr. BORELLI 1975a, p. 562 (viene fatta menzione del pubblico perito Bartolomeo Caldana, operante a Cerea nel 1753). Di un altro Caldana, Giovanni Francesco, pure pubblico perito, è stata segnalata l'attività da VIVIANI 1992, p. 449; SCOLA GAGLIARDI 1998e, p. 114. Sull'importanza 'sociale' ed economica della professione agrimensoria si sofferma, ad esempio, il citato CATTINI 1984, p. 242.

[246] ASVR, AEP, reg. 118, c. 339v.

45[247]: dal 1803 anche Bartolomeo Caldana entrò nel *condominio* della Decima Grande, succedendo a quello stesso Alberto Pompei che aveva già ceduto alla famiglia una notevole porzione del patrimonio cereano[248].

Più contenuti, nell'ordine di qualche campo, furono invece gli acquisti dei notai Lugiato[249], a spese soprattutto dell'Ospedale di S. Procolo – di cui la famiglia amministrò i beni tra Sei- e Settecento[250] – e di Antonio Finato, un ancora modesto possidente del vicino comune di Casaleone[251], i cui predecessori avevano avuto un ruolo attivo nel rilevare spesso gli incanti della Decima Grande nel secondo Settecento: i suoi acquisti, mirati soprattutto a campi adibiti a risaia, conglobarono parte dei beni vallivi detenuti dalla famiglia Marini nella contrada decimale di S. Vito, assieme ad altri C. 45 arativi e a un campo a prato dagli Alcenago[252].

Prescindendo dal considerare i beni della famiglia Mastena, di cui abbiamo già detto in precedenza, le altre famiglie emergenti nel comune di Cerea – ad esclusione dei Montagnoli che, come abbiamo visto, esercitarono effettivamente tra Sette- e Ottocento diverse mansioni nel *condominio* decimale, accumulando un modesto patrimonio – non sempre ebbero legami attivi con la gestione della decima, ma subentrarono invece in tempi differenti e con differenti modalità nella fruizione di parte delle quote. Le origini delle loro vicende patrimoniali esulano quindi da qualsiasi legame diretto precedente con la Decima Grande e si perdono, come molti altri, nella miriade di fortune che gli anni cruciali tra la fine della Repubblica e il regno italico videro crescere nel territorio veronese. La famiglia Marastoni di Verona successe, ad esempio, ai Rubiani nel 1785 nella gestione di una piccola porzione della decima cereana[253], mentre nel contempo ereditò anche

[247] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 177 (Campi di Sotto). Nel 1788 Bartolomeo Caldana risultava inoltre proprietario del dimesso convento di S. Vito, su cui intervenne per modificarne le strutture, fino al loro abbattimento che avvenne nel 1794, cfr. CHIAPPA 1991c, p. 132.

[248] ADGC, C4, c. n. n.

[249] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 97 (Passarin), 197 (Campi di Sotto).

[250] Esercitarono per parecchi decenni anche la funzione di massari di chierici della pieve di Cerea, cfr. ADGC, F8, c. 6r (12.VII.1721).

[251] Cfr. BRESCIANI 2000n, p. 196.

[252] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 107 (S. Vito).

[253] ADGC, C4, c. n. n.

la proprietà di alcune risaie ubicate nella contrada decimale di Campi di Su[254]. Negli anni seguenti il patrimonio venne comunque di molto incrementato se, nel 1805, la famiglia poteva vantare una sostanza tra Cerea e Malavicina di quasi C. 230[255], raccolta tra le passate *possessioni* della famiglia Maffei (C. 67 tra arativi e prativi), dei veneziani Molino (circa C. 125 arativi e C. 23 a prato), dei Franco (C. 1) e dei conti Giusti (C. 2). Non mancarono poi le acquisizioni da proprietari del distretto, che in questo caso riguardarono C. 12 facenti parte dell'ormai frammentato patrimonio della famiglia Marchesini, decimali da tempo in rovina, che tra la seconda metà del Seicento e i primi decenni del secolo successivo, erano riusciti a mettere insieme una proprietà che arrivava a circa C. 210, ponendoli alla stregua di molte famiglie del patriziato urbano[256].

Una buona parte dei circa C. 140 dei beni Marchesini rimasti, sparsa tra le contrade decimali di Malavicina, Campi di Sotto e Finisella, finì poi nelle mani di Antonio Menin[257], assieme a quasi altri C. 100 della famiglia Rambaldo e ad una piccola quota della Decima Grande. Estraneo all'amministrazione della decima di Cerea fu infine anche Girolamo Vaccari, uno degli ultimi arrivati nel condominio decimale: originario di Bonavigo[258], riuscì in breve tempo a subentrare ai Michiel in difficoltà nella vasta tenuta denominata *Borghesana*, nel vicino comune di Casaleone[259]. A Malavicina, dove, come abbiamo già visto, si estendevano altre proprietà della famiglia veneziana, attorno al 1805 il Vaccari poté invece incrementare il già cospicuo bottino con altri C. 74[260], nonché con la quota di decima che i Michiel detenevano da

[254] Cfr. FERRARI 1995, p. 266 (nota n. 574); cfr. anche SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 247: i Marastoni divennero proprietari anche della corte dominicale che i Rubiani possedevano nella contrada decimale di Campi di Su.

[255] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 23 (Malavicina), 57 (Campi di Su).

[256] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6, 8, 9.

[257] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 25 (Malavicina).

[258] Cfr. ZALIN 1973, p. 259.

[259] *Ibid.*, p. 258.

[260] Al Vaccari, i Michiel cedettero anche la loro corte domenicale di Borgo di Malavicina, a loro volta avuta come le proprietà fondiarie, dai Loredan: nel 1813 (catasto napoleonico) risultavano detentori dell'immobile i cugini Girolamo Vaccari q. Giacomo e Vincenzo, Luigi e Valentino Vaccari q. Domenico, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 231-232.

due secoli, dopo averla ereditata dai Loredan[261]; nella stessa contrada decimale, l'emergente 'altro' ampliò poi di altri più piccoli fondi il patrimonio in formazione, tra cui quasi C. 50 dai Franco[262], C. 4 dalla famiglia Marogna e altri C. 4 da proprietari del distretto[263].

Prima di concludere questa rassegna di patrimoni in formazione, non pare lecito tralasciare di considerare pur brevemente altri nomi che seppur non arrivarono mai ad intrecciare le proprie vicende con quelle della Decima Grande, furono tra i maggiori fruitori degli ex-patrimoni del patriziato urbano. Avevamo già detto della difficoltà di seguire o rintracciare le linee di sviluppo di tali nuove ed emergenti sostanze e, a ben vedere, senza le informazioni dell'archivio decimale, ben difficilmente sarebbe stato possibile determinare il reale peso avuto dalla gestione della decima nella formazione di alcuni tra i più significativi patrimoni non nobili di Cerea e Malavicina. Analoghe considerazioni valgono quindi anche per quanti non finirono mai menzionati tra le carte della decima: tra i molti nomi che la seconda catasticazione pone in evidenza, alcuni richiamano episodi svoltisi altrove, altri aggregazioni patrimoniali in comuni vicini, ma di molti, troppi, alla luce delle attuali ricerche, non è stato possibile dare conto.

Tra i nuovi cospicui patrimoni fondiari, a volte parte di ancora più vaste ed immense fortune che interessarono il territorio di Cerea, due spiccano senza alcun dubbio per i nomi, noti sul panorama veronese di età napoleonica, per la velocità di accumulazione delle fortune: Giuseppe Fusaro e la società Monga e Maggi. Sono molti gli elementi che legano tra loro questi due cognomi emergenti, tra tutti vale comunque la pena di ricordare il riso e le 'ghiotte' opportunità dei beni Widman ad Aselogna. Il Fusaro rappresenta forse una delle figure più studiate e note delle campagne venete di questi anni, quella appunto dell'agente divenuto ricco a danno del padrone[264]: e per certi aspetti la sua attività di agente della famiglia Widman, a cui erano affidate la

[261] ADGC, C2, c. n. n.

[262] Unitamente alla *lavorenzia* che i conti possedevano a Borgo di Malavicina, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1991a, p. 230.

[263] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 35 (Malavicina).

[264] Cfr. BERENGO 1963, p. 6-7, 216-218; GULLINO 1979-1980, p. 293; BIANCO 1992, p. 71-72; altri agenti compaiono a Cerea alle dipendenze dei Dionisi, cfr. FERRARI 1995, p. 247 *passim*.

gestione delle immense risaie di Cerea e di Casaleone[265], favorì certamente la sua ascesa – e dei figli che risultano titolari dei suoi beni nel 1805 – rapidissima e sicuramente mirata, se si considera che venne completamente dispiegata nella sola contrada decimale di Campi di Sotto[266]. I Widman furono ovviamente i primi a risentire delle disponibilità finanziarie del Fusaro, a cui cedettero circa C. 70, anche se le finanze di famiglia riuscirono a superare indenni il critico periodo napoleonico[267]. Le altre 'conquiste' del Fusaro ad Aselogna andarono ad incidere su buona parte delle famiglie del patriziato che detenevano beni nella zona: i Sommariva costretti a cedere C. 17, i Brenzoni che si privarono di quasi C. 110 tra arativi e prativi e poi ancora i malandati De Medici (C. 6), i Cagalli Buri (C. 41) e addirittura quei Cossali che nei decenni precedenti avevano costituito, con le loro continue erosioni, operate nella stessa zona, una delle famiglie dal più saldo patrimonio (C. 15). Non mancarono ovviamente gli acquisti dai distrettuali per pochi fondi assommanti a C. 4, come anche quelli effettuati a danno del malandato Ospedale di S. Procolo (C. 5), che ormai da tempo era attaccato nei pochi rimasugli delle proprietà.

Il riso, come accennato, costituì il motore, certo non l'unico, ma sicuramente tra i più importanti, della società tra Domenico Monga[268] e Antonio Maggi[269], una coppia di abili 'imprenditori', se si accetta il

[265] Conferma a questa identificazione in ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 29 (Verona 1811): copia di proclama a stampa in data 10.VII.1779, in calce è nominato Giuseppe Fusaro, agente Widman.

[266] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 189-191 (Malavicina).

[267] Sulle vicende dei beni Widman (confluiti per eredità in quelli dei Rezzonico e inseguito ai Foscarini), durante gli anni napoleonici cfr. ZALIN 1996, p. 67, 84, 89; ZALIN 1973, p. 257.

[268] Su questo «uomo pieno d'entrata, e di sceleratezza» – come lo definì un contemporaneo [MENIN 1997, p. 98] – e «giacobino rinomatissimo» [*Ibid.*, p. 120], che ricoprì numerosi incarichi nella municipalità civica cfr. FASANARI 1958, p. 28; FASANARI 1950, p. 211-212; AGOSTINI 1997, p. 58: nel 1797 Domenico Monga fece parte della municipalità centrale, con incarichi nel comitato delle finanze; nello stesso anno, dopo la creazione del governo centrale, il suo nome comparve ancora nel comitato delle finanze e in quello della sicurezza. Sui vasti possedimenti fondiari, estesi in varie località del veronese, cfr. ZALIN 1973, p. 272-273; SCOLA GAGLIARDI 1992, p. 202-203 (beni e corte dominicale a Salizzole, acquistati dai nobili veronesi Rolandi alla fine del Settecento); SCOLA GAGLIARDI 1998c, p. 117; CHIAPPA 1998d, p. 121 (beni di Salizzole); CHIAPPA 2002d, p. 249 (beni di Isola della Scala).

[269] Il Maggi risulta essere il cognato di Domenico Monga, cfr. CHIAPPA 2002d, p. 249. Qualche notizia sull'attività di commerciante di grani in ZALIN 1973, p. 166.

termine, che non mancarono di comparire con una discreta frequenza nei documenti del tempo. Tra il 1797 e il 1798 furono ad esempio impegnati nella gestione del fondo denominato *Bragadina* nel vicino comune di Legnago, costituito da quasi C. 2000 e ottenuto in affitto dopo l'esborso di ben L. it. 15.000 alla locale comunità, mentre negli anni seguenti riuscirono ad accaparrarsi buona parte dei beni comunali della stessa Legnago, incantati dal demanio napoleonico[270]. Nello stesso torno di tempo, sono ascritte a loro nome le vendite più cospicue di riso effettuate appunto sul mercato di Legnago[271], punto di riferimento per la commercializzazione del cereale nella pianura veronese e aperto a vie di sbocco altrettanto ampie nella valle padana[272]; entrambi, risultavano inoltre detentori di alcuni tra i più importanti mulini per la pilatura del riso a S. Pietro di Legnago, al confine tra Cerea e l'ex-fortezza veneziana[273].

Era quindi ovvio che le vicine risaie di Aselogna attirassero – e non poteva essere altrimenti – le attenzioni della società Monga e Maggi che, non a torto, rappresentò negli anni napoleonici uno tra gli esempi più vivaci, anche se non ovviamente l'unico, e spregiudicati della speculazione dei non nobili, se si pone mente che, in base ad esempio al catasto austriaco, l'erede di Antonio Maggi, Francesco, si trovava a gestire nelle sole pertinenze di Legnago qualcosa come Ha. 320 (circa C. 1070)[274]. A fare le spese di questa solida 'fraterna' nel territorio cereano furono soprattutto i marchesi Malaspina che dovettero cedere ai nuovi arrivati circa C. 65, mentre molto più ostiche da penetrare furono le *possessioni* che formavano il patrimonio di Elisabetta Foscarini Widman, decurtate di soli C. 14[275].

[270] ZALIN 1973, p. 89.

[271] *Ibid*., p. 166.

[272] Secondo un'inchiesta veneta del 1770, resa nota dal Cessi, le risaie veronesi «spargono il suo prodotto quasi per tutto lo stato di qua o di là dal mare e altrove» [CESSI 1921, p. 33]; sull'elevata commercializzazione del riso veronese cfr. LANARO 1998, p. 81. L'importanza del mercato granario di Legnago, in particolare per la commercializzazione del riso prodotto nei comuni circostanti, è segnalata ad esempio da BORELLI 1976, p. 131; LECCE 1958b, p. 33, 40, 46; SCARPA 1963, p. 5; qualche esemplificazione per il riso di produzione cereana in PENAZZI 1996, p. 131.

[273] Cfr. ZALIN 1973, p. 273; SCOLA GAGLIARDI 1993b, p. 120: nel 1813 la ditta Monga e Maggi era titolare, presso il fondo Bragadina, di due pile e di un mulino a doppia ruota.

[274] Cfr. SCARPA 1963, p. 19.

[275] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 207.

Accanto ai grandi acquisti, che solo la disinvolta capacità amministrativa dei singoli e le fortuite circostanze poterono creare, non mancarono patrimoni di più modeste dimensioni, non per questo meno importanti nelle vicende successive della comunità cereana o di quelle contermini: tra questi, ad esempio, quello accumulato dall'oste Giacomo Canoso[276], poche decine di campi, ma un certo indizio di un dinamismo diffuso nella comunità, un dinamismo dalla portata limitata se confrontato con le vaste speculazioni che prendevano corpo tutt'intorno, ma in ogni caso un indice abbastanza sicuro che anche negli strati intermedi dei non nobili distrettuali non mancavano le opportunità e chi le sapeva cogliere. Non era poi una novità che il comparto commerciale – lo abbiamo già visto per le fortune dei Mastena – disponesse di una ragionevole solidità economica[277]: l'oste cereano non ebbe quindi difficoltà nell'acquisire C. 37 dalla famiglia Cerea, ma nel contempo altri C. 14 da vari proprietari del territorio.

Del tutto simili, in ordine all'estensione, furono ad esempio gli acquisti di Gregorio Grigolli[278], la cui famiglia giungerà pure nel corso dell'Ottocento ai vertici della comunità, fino a fondersi con i noti Bresciani[279]: al di là di pochi campi avuti da qualche distrettuale, furono i residui fondi dei conti De Medici a S. Vito a costituire la base dell'ascesa familiare, circa C. 100, nella maggioranza prativi o vallivi, dietro ai quali si celavano quasi sicuramente, nell'impossibilità di altre colture, ampie porzioni di risaie stabili[280].

[276] Il patrimonio nel 1805 era intestato al figlio, cfr. *Ibid.*, c. 7 (Malavicina). Elementi per l'identificazione della professione del Canoso in ADGC, *Stampa dei signori Girolamo De Medici e LL. CC. compadroni della Decima Grande di Cerea, e pertinenze contro Girolamo Marastoni*, p. 30 (Verona 1811): nel documento (1779), l'oste risulta affittuario dei conti De Medici.

[277] Cfr. MOMETTO 1985, p. 706-709.

[278] I Grigolli, probabilmente originari di Casaleone, comparvero sulla scena cereana già al momento dell'ultimo estimo territoriale, in cui venne appunto registrata una permuta di C. 6 nella contrada denominata Frescà, ai confini di Casaleone e, per quanto riguarda le geografie decimali del territorio, soggetta alla decima di Isapola: ASVR, AEP, reg. 484, *Estimo reale di Cerea* (1765), c. 74. Per altre informazioni sulla famiglia, che annoverò tra i suoi ultimi discendenti lo storico locale Nereo, cfr. BRESCIANI 2000l, p. 147-148; FERRARESE 2000a, p. 16-23; BOZZINI 1985, p. 193, 228; FERRARESE 2003c, p. IX-CXII.

[279] Cfr. FERRARESE 2000b, p. 222.

[280] ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 107.

3. *Tipologie di utilizzazione del suolo e scelte colturali a Cerea e Malavicina tra il XVII e il XIX secolo.*

Entrambe le fonti fino a qui utilizzate per ricostruire l'evoluzione dell'assetto fondiario di Cerea e Malavicina, vale a dire gli estimi territoriali e le due catasticazioni decimali, hanno nel contempo fornito una valida base di partenza per sondare la situazione delle scelte e delle tipologie colturali, adottate nelle due comunità nell'arco di quasi due secoli. Le informazioni derivate dalle due fonti si sono comunque rivelate alquanto disomogenee e solo parzialmente è stato possibile confrontare, pur a grandi linee, i risultati ottenuti: l'ampiezza e la struttura dei dati, quanto principalmente le aree territoriali di riferimento, molto più marginali e secondarie nell'estimo territoriale, rispetto alle catasticazioni decimali invece molto più dettagliate e comprensive dell'intera area delle due comunità, hanno fatto propendere per due serie separate di elaborazioni.

Gli estimi territoriali si sono ad esempio rivelati molto più loquaci in merito alle scelte colturali, pur nel limite delle poche centinaia di campi presi in considerazione, mentre invece i catastici Bresciani e Serena si sono attenuti con scrupolo alle categorie più generali dell'utilizzazione del suolo (arativo, arborato, arborato-vitato, vallivo, ecc.) senza mai scendere in più particolareggiate descrizioni. Nonostante le disparità rilevate nelle due fonti, la loro comparazione e la loro integrazione, sempre tenendo ben presenti i limiti intrinseci ad entrambe, ha mostrato alcune analogie di fondo, di modo che è stato possibile ovviare in parte ai loro sfasamenti cronologici: in avanti, per quanto concerne le catasticazioni sette- e ottocentesche della Decima Grande, indietro nel tempo per gli estimi territoriali sei- e settecenteschi.

Abbiamo avuto modo di accennare già in precedenza alle peculiari caratteristiche dei fondi ascritti agli estimi territoriali reali della comunità, terreni di limitate dimensioni, piccole chiusure, la cui estensione media si mantenne inalterata per due secoli attorno ai tre campi, in poche parole le terre meno redditizie e fruttuose, come dimostrano ineccepibilmente i valori in ducati che ne accompagnarono, con altrettanta stabilità, l'elencazioni nelle partite estimali; si trattava quindi anche delle terre meno produttive, spesso ritagliate ai margini di zone vallive o di continuo minacciate dalle acque, delle terre che costituivano con le loro magre rese un'integrazione all'economia domestica della piccola e piccolissima proprietà rurale.

La posizione marginale e del tutto secondaria rispetto alla grande proprietà, trova ad esempio un'effettiva conferma nelle destinazioni colturali che vi sono praticate: in tutti gli otto estimi considerati, quasi con un monotono ripetersi, sono i cereali minori, in particolare la segale[281], unita spesso alla *granata*, una mistura variabile di frumento e di segale appunto[282], a costituire la percentuale più elevata nelle destinazioni colturali. Seminata da sola sull'aratorio nudo, o molto più frequentemente abbinata all'aratorio con vigne o a quello inframmezzato dal gelso, la segale, assieme alla *granata*, costituì in media quasi il 70% delle colture praticate sui fondi della proprietà rurale, relegando il frumento – quasi sempre seminato invece su terreni arativi nudi, raramente appaiato alla vite e in percentuali assolutamente irrilevanti al gelso – a coltura accessoria[283]. La predominanza della segale e della mistura di cereali secondari concorda d'altra parte con le caratteristiche appena menzionate di questi terreni, atti soprattutto ad integrare il fabbisogno alimentare – comunque costantemente all'insegna della scarsità, delle popolazioni comunitarie – retto appunto sul noto binomio tra cereali e vino[284], almeno fino alla prepotente avanzata del mais nelle campagne venete e di cui purtroppo le fonti in questione non recano traccia alcuna[285].

Nel complesso, invece, il quadro di riferimento dell'utilizzazione del suolo, nel periodo intercorso tra gli estimi considerati, descrive alcune significative variazioni che si inseriscono comunque alla perfe-

[281] La preponderanza tra i cereali minori della segale per l'alimentazione contadina è segnalata da DE MADDALENA 1964, p. 364, 370 *passim*; CATTINI 1973, p. 714, 733, 743: l'autore indica, partendo dal *case study* di S. Felice sul Panaro, una variazione intervenuta nel rapporto tra frumento e cereali minori che passa dall'80% del Cinquecento al 65% del Seicento, conseguenza del processo di proletarizzazione che investì il mondo contadino padano dopo la peste del 1630: a S. Felice, la preferenza ‘obbligata’ nella semina dei cereali minori (in particolare la segale), derivò dai profondi rivolgimenti sociali nella struttura della proprietà locale che nel corso del secolo andò incontro a depauperamenti di notevole entità; CATTINI 1984, p. 101, 110-120. Ad analoghe conclusione pervengono anche ROTELLI 1968, p. 115-116; COLELLA 1992, p. 175-176.

[282] Cfr. MESSEDAGLIA 1932, p. 141-142; MESSEDAGLIA 1952-1953, p. 37-38; DA RE 1922, p. 227-234; sulle misture di grani anche DE MADDALENA 1964, p. 369, 372, 424. Un'analoga valutazione desunta dall'analisi di campioni dell'estimo territoriale in MAIFREDA 2002, p. 183; CHIAPPA 1998d, p. 120.

[283] Cfr. CHIAPPA 1991g, p. 223.

[284] Cfr. BERENGO 1963, p. 10-12.

[285] Per una cronologia della sua diffusione cfr. FASSINA 1982, p. 31-59; MOMETTO 1985, p. 666-678.

zione entro la più generale evoluzione regionale, messa in luce da precedenti studi. Due furono sostanzialmente i cambiamenti intercorsi che meritano di essere segnalati, anche se strettamente connessi e derivati: in primo luogo la parziale regressione dell'arativo nudo[286] e di quello vitato mentre, in secondo luogo, causa e nello stesso tempo manifestazione evidente del fenomeno, l'avanzata poderosa del gelso e della piantata[287]: «una piantaggione immensa di mori – annotava un'inchiesta veneta del 1770, resa nota dal Cessi – […] ha fatto cambiar faccia al veronese e divenire ubertoso quel territorio»[288].

A dire il vero, la particolare strutturazione dei dati estimali (tabella n. 6.38 in Appendice VI), riferiti appunto ad un contesto fondiario secondario rispetto alle vaste *possessioni*, non fornisce una base di appoggio estremamente sicura per le considerazioni appena addotte. Certo, l'arretramento dei terreni arativi – se si osservano le percentuali elaborate – non può essere messo in dubbio, anche se la tendenza dell'arativo e dell'arativo vitato danno più l'impressione di un'oscillazione variabile, che solo in parte può essere considerata indice inequivocabile di un regresso. Non vi è comunque dubbio che tali oscillazioni, osservabili nella successione cronologica degli estimi, dipendano da una scarsa rappresentatività dei fondi considerati: le tracce qui indicate, assumeranno, come vedremo, ben altre percentuali, molto più nette e distinte, nelle elaborazioni delle fonti decimali, dove appunto la regressione dell'arativo emergerà molto più ben definita, come pure la decisa affermazione della coltura gelsicola e degli arativi arborati e vitati.

Sommando, negli estimi territoriali, le percentuali riferite all'aratorio vitato e arborato – tenendo bene a mente che, sia negli estimi che nelle due catasticazioni della Decima Grande, l'aggettivo arborato de-

[286] Analogie settecentesche di tale fenomeno per la bassa pianura veronese, sono state individuate anche da SCOLA GAGLIARDI 1998a, p. 15.

[287] Cfr. FERRARI 1930, p. 22; LECCE 1955, p. 98-99; LECCE 1958a, p. 65; BERENGO 1963, p. 16, 305-318; SANCASSANI 1982, p. 144 *passim*; FANFANI 1982, p. 401 *passim*; BELTRAMI 1961, p. 40; MOMETTO 1985, p. 702; LANARO 1996, p. 71; MAIFREDA 2002, p. 183. La fortuna settecentesca del gelso nelle campagne cereane trova ad esempio riscontro in FERRARI 1995, p. 211 *passim*: l'autrice segnala, nei contratti di affitto delle *possessioni* dei marchesi Dionisi, la tendenza all'aumento, nel secondo Settecento, delle clausole che obbligavano i locatari all'impianto di nuovi filari di gelsi e all'attenta cura di quelli che ricevevano in dotazione. Nel contesto regionale cfr. BELLABARBA 1985, p. 942; BATTISTINI 1999, p. 5-36.

[288] CESSI 1921, p. 32-33.

ve essere esclusivamente considerato sinonimo di gelso, mancando qualsiasi altra indicazione relativa a piante di differente natura – con quelle dell'arborato nudo, è dato cogliere in modo incontrovertibile la presenza crescente del gelso, e dove gli indici percentuali danno conto della sua progressione colturale è soprattutto nella manifestazione più congeniale ed utilizzata della piantata[289]. Se poi si osserva la progressione cronologica dell'avanzata gelsicola, non si può fare a meno di notare la precisa scansione temporale localizzabile tra l'estimo del 1651 e quello successivo; prescindendo dal considerare la punta percentuale del 1709, a partire dalla registrazione estimale del 1670 e fino all'ultima del 1765 è dato in media registrare una costante attestazione, nell'ordine del 30-35% sul totale del suolo utilizzato nel possesso comunitario[290].

Lo stacco, di cui è però necessario tenere conto, è situabile solo dopo la prima metà del Seicento, una progressione molto marcata con un incremento di circa un 20% rispetto ai valori coincidenti dei due estimi precedenti: sono questi gli anni in cui più vigoroso si manifesta il recupero demico post-peste[291], ma sono anche gli anni in cui la crisi delle manifatture cittadine diviene sempre più evidente ed irreversibile, e in cui, come accennato, la recrudescenza del ritorno alla terra del patriziato si inasprisce negli irrigidimenti contrattuali e nell'attacco mirato a quei terreni che ancora si erano salvati dalla massiccia penetrazione cinquecentesca. La già più volte menzionata marginalità delle terre che componevano l'estimo del territorio, deve comunque far riflettere sul reale valore della repentina diffusione tardo-seicentesca del gelso.

L'implicita estraneità di questi fondi alle logiche della rendita fondiaria e la loro conseguente refrattarietà a migliorie ed evoluzioni colturali 'autonome', consentono di tarare con più precisione l'eccezionalità dell'improvviso rigoglio, nell'arco di un ventennio, di una coltura che – se osserviamo con attenzione i valori che ci sono forniti dagli e-

[289] Sulla piantata e sulle sue tipologie cfr. SCARPA 1963, p. 17-19; BERENGO 1963, p. 233; BORELLI 1991, p. 537.

[290] Analoghi valori sono rilevati da CAZZAMALI 1971, p. 95 (35% per i terreni arativi con vigne e gelsi, anche se nel complesso il binomio tra vite e gelso raggiungeva, in abbinamento con il prato o con l'arativo nudo addirittura il 70% dell'intera superficie ascritta all'estimo territoriale); ROSSINI 1984, p. 402 (a Villafranca negli anni '30 del Cinquecento la piantata si estendeva sui terreni dei distrettuali per oltre il 30% dell'intero).

[291] Per Cerea cfr. FERRARESE 2000c, p. 78.

TABELLA 6.7
Quadro riassuntivo delle variazioni assolute in Ha. e percentuali nelle tipologie colturali della comunità di Cerea secondo gli estimi territoriali (1634-1765).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 484.

TIPOLOGIE COLTURALI	VALORI IN Ha.						
	1634	**1651**	**1670**	**1690**	**1709**	**1750**	**1765**
ARATORIO	132,99	29,41	41,41	26,70	19,80	31,36	30,61
ARATORIO VITATO	40,97	91,55	51,62	65,13	48,76	52,51	52,36
ARATORIO VITATO ARBORATO	20,86	17,55	67,69	48,17	68,58	53,28	45,17
ARATORIO ARBORATO	0,90	1,20	0,90	3,45	2,10	5,40	5,40
PRATIVO	3,30	4,20	4,65	1,95	3,75	3,15	5,25
PRATIVO ARBORATO	-	-	6,60	3,60	5,70	2,40	2,40
ARATORIO PRATIVO	-	8,10	2,40	2,70	1,50	3,60	1,50

TIPOLOGIE COLTURALI	VALORI PERCENTUALI						
	1634	**1651**	**1670**	**1690**	**1709**	**1750**	**1765**
ARATORIO	66,8	19,3	23,6	17,6	13,2	20,7	21,4
ARATORIO VITATO	20,6	60,2	29,4	42,9	32,4	34,6	36,7
ARATORIO VITATO ARBORATO	10,5	11,6	38,6	31,7	45,7	35,1	31,7
ARATORIO ARBORATO	0,4	0,8	0,5	2,3	1,4	3,5	3,8
PRATIVO	1,7	2,8	2,7	1,3	2,5	2,1	3,7
PRATIVO ARBORATO	-	-	3,8	2,4	3,8	1,6	1,7
ARATORIO PRATIVO	-	5,3	1,4	1,8	1,0	2,4	1,0

stimi del 1634 e del 1639 – a malapena si attestava, accompagnata ai cereali minori, attorno al 10% (cfr. la tabella n. 6.7 e la n. 6.38 per i dati scorporati per gli anni d'estimo). Quello che d'altronde i dati non dicono sono i motivi e soprattutto le concause di tale sviluppo: senza dubbio, la buona congiuntura demografica che si apprestava a ristrutturare le componenti demiche della popolazione rurale, deve aver avuto un ruolo di non secondaria importanza nell'orientare verso scelte colturali – tralasciando di avanzare ipotesi protoindustriali che in un contesto così insufficiente di indicazioni, risulterebbero oltremodo fuorvianti[292] – complementari alla semplice integrazione alimentare[293].

Allo stesso modo, può apparire plausibile che un ulteriore stimolo alla coltura gelsicola possa essere correlato alla contrazione delle condizioni contrattuali che in questi stessi anni si stava apprestando: pur

[292] In merito al rapporto tra diffusione massiccia della gelsi-bachicoltura veneta e forme di produzione protoindustriali cfr. CIRIACONO 1983, p. 71-72 (per la situazione veronese).

[293] Il ruolo integrativo del gelso nell'economia rurale è stato sottolineato da BORELLI 1982b, p. 286; BERENGO 1963, p. 305-306; BELLABARBA 1985, p. 942.

nell'apparente linearità dell'assioma, va da sè che nella ricerca di fonti di guadagno e di approvvigionamento alternativo, l'incremento e la valorizzazione di quelle scelte colturali che almeno dal secondo Cinquecento costituivano una diffusa pratica nelle campagne venete[294], rappresentarono motivazioni e sollecitazioni da cui difficilmente era possibile prescindere.

Al di là delle interpretazioni di fondo, che si scontrano nel nostro caso con l'impossibilità di penetrare ulteriormente la semplice linearità delle informazioni estimali, da questo momento in avanti, la marcia del gelso tra le compagini rurali non conobbe interruzioni, portando nel lungo periodo ad una modificazione, che forse non pare eccessivo definire radicale, del paesaggio e della conformazione agraria della Terraferma veneta, ma di questo diremo tra poco.

Un'ultima considerazione sui dati estimali riguarda, anche se non si tratta di una novità quanto piuttosto di una ricorrente attestazione, l'inadeguato peso delle superfici tenute a prato[295]: nelle tre conformazioni individuate a Cerea – prato nudo, prato arborato oppure prato frammisto a superfici arative – la somma media delle percentuali relative raggiunge in tutti i casi considerati a malapena il 6%, un dato che se di per sé risulta in sintonia con la più generale tendenza regionale da sempre in irreversibile contrazione[296], trova forse una spiegazione coerente nella particolare conformazione e struttura dei fondi territoriali su cui abbiamo insistito. Una spiegazione che si rivela però del tutto effimera, a ben vedere, dal momento che le percentuali fornite dagli estimi del territorio non si sono rivelate molto inferiori a quelle rilevate nelle più estese catasticazioni decimali per *possessioni* e appez-

[294] Cfr. BORELLI 1982b, p. 286; DE MADDALENA 1964, p. 401; CIRIACONO 1981, p. 138. Alquanto scarsi sono i richiami alla gelsi-bachicoltura nella letteratura agraria cinquecentesca, cfr. LANARO SARTORI 1981, p. 292-293.

[295] Cfr. CHIAPPA 1991g, p. 223. Per un confronto con la vicina comunità di Isola della Scala cfr. CAZZAMALI 1971, p. 95 (i prati si aggiravano attorno al 5% dell'intera superficie); a Villafranca, agli inizi del Cinquecento il prato stabile superava di poco il 10%, cfr. ROSSINI 1984, p. 377. Mentre a Sommacampagna, nel 1628, il prato arrivava a toccare il 13% dell'intera superficie, cfr. ROSSINI 1986b, p. 107.

[296] La scarsa incidenza delle superfici prative nel contesto fondiario regionale, è stata più volte ribadita, a partire dalla stessa pubblicistica moderna, a cui si rifà ad esempio LECCE 1958a, p. 8-9, 27-30, 50; ampi cenni al *deficit* prativo della Terraferma ricorrono poi in BERENGO 1963, p. 12 *passim*; BORELLI 1982a, p. XXII *passim*; DE MADDALENA 1964, p. 388-389; CIRIACONO 1979, p. 76-77, 84-85; CIRIACONO 1981, p. 126-127; BELTRAMI 1961, p. 81; BELTRAMI 1955, p. 36 e *passim*.

zamenti che non di rado superavano le decine di ettari di superficie, senza peraltro mantenere quella adeguata area a prato che le dimensioni e l'indubbia vocazione commerciale avrebbero invece fatto presupporre.

Veniamo dunque alla situazione dell'utilizzazione del suolo rilevata al momento della prima catasticazione decimale[297]: rispetto ai dati estimali, la maggiore superficie considerata – ad esclusione di qualche marginale omissione del perito – garantisce nel complesso la possibilità di un'indagine più particolareggiata e rappresentativa. Nel 1725 (tabella n. 6.8) la superficie entro i comuni di Cerea e Malavicina adibita ad aratorio nudo, o *garbo* come lo definisce la fonte in questione[298], assomma a circa il 19% del totale, a ben vedere un valore che non si discosta molto dalla media dei due estimi più contigui, quello del 1709 e quello del 1750[299].

Molto più ampio è invece lo spazio riservato all'aratorio vitato[300], corrispondente a circa il 35%. Ad un'analoga percentuale, anche se di poco inferiore, circa il 30% del totale, si riferisce l'area in cui risulta presente la piantata con viti e gelsi: se però si sommano rispettivamente i dati percentuali riferiti alla sola piantata con quelli dell'aratorio arborato semplice, si arriva ad un valore di qualche punto superiore (33%) che convalida, in tutto e per tutto, il livello di diffusione della coltura gelsicola precedentemente riscontrato. Abbastanza difformi si sono poi rivelate le particolarità delle singole contrade, anche se pare possibile indicare alcune inclinazioni di fondo, tra cui ad esempio la scarsa incidenza dell'aratorio semplice nelle contrade a più alta concentrazione demica, imputabile, pur generalizzando, in parte alla frammentazione fondiaria (S. Vito e Malavicina), in parte a particolari utilizzazioni del suolo, come poteva avvenire per l'alta concentrazione di risaie a Campi di Sotto.

[297] Le tabelle n. 6.39 (Finisella), 6.41 (Malavicina), 6.43 (Passarin), 6.45 (Campi di Mezzo), 6.47 (Campi di Sotto), 6.49 (Campi di Su), 6.51 (S. Vito) in Appendice VI, rendono conto delle distribuzioni colturali rilevate nella catasticazione del 1725.

[298] Cfr. in merito FERRARI 1903, p. 61.

[299] Analoghi valori, desunti dalla Redecima del 1740, sono stati rilevati per il contiguo Casaleone, cfr. SCOLA GAGLIARDI 2000, p. 138 (20% per i terreni *garbi*).

[300] Cfr. SCARPA 1963, p. 18.

TABELLA 6.8

Variazioni assolute e percentuali nelle tipologie colturali nelle contrade decimali soggette alla Decima Grande di Cerea (1725-1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

COLTURE	AN.	FINISELLA		MALAVICINA		PASSARIN		C. DI MEZZO		C. DI SOTTO		C. DI SU		S. VITO		TOTALE	
		Ha.	VP	Ha.	VP	Ha.	VP	Ha.	VP	Ha.	VP	Ha.	VP	Ha.	VP	Ha.	VP
ARATORIO	**1725**	95,47	27,9	75,30	14,4	77,67	36,7	103,09	27,4	53,60	7,8	85,28	32,5	15,78	8,2	**506,19**	**19,5**
	1805	3,18	0,8	9,91	1,5	14,86	5,9	29,22	7,4	90,24	10,7	3,65	1,3	8,02	4,7	**159,08**	**5,4**
ARATORIO	**1725**	97,86	28,6	215,23	41,0	80,18	37,8	220,65	58,6	149,56	21,8	105,79	40,3	44,59	23,2	**913,86**	**35,2**
VITATO	**1805**	39,55	10,6	2,66	0,4	4,04	1,6	14,95	3,8	24,86	2,9	3,64	1,3	2,37	1,4	**92,07**	**3,1**
ARAT. VITATO	**1725**	111,31	32,5	169,84	32,4	33,84	16,0	-	-	355,82	52,0	47,84	18,2	78,23	40,7	**796,88**	**30,7**
ARBORATO	**1805**	238,15	63,5	456,85	71,4	185,13	73,0	248,86	63,3	473,33	56,2	172,08	61,3	104,25	60,7	**1878,65**	**63,5**
ARATORIO	**1725**	1,46	0,4	30,61	5,8	7,65	3,6	4,46	1,2	9,36	1,4	3,91	1,5	4,27	2,2	**61,72**	**2,4**
ARBORATO	**1805**	57,79	15,4	114,39	17,9	35,73	14,1	58,51	14,9	101,27	12,0	82,02	29,2	11,53	6,7	**461,24**	**15,6**
ARATORIO	**1725**	-	-	2,88	0,5	-	-	11,50	3,0	-	-	-	-	2,51	1,3	**16,89**	**0,7**
PRATIVO	**1805**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAT. PRATI-	**1725**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08	1,6	**3,08**	**0,1**
VO VITATO	**1805**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	**1725**	36,50	12,4	30,74	10,5	12,53	4,3	35,69	12,2	116,64	39,7	19,83	6,7	41,58	14,2	**293,51**	**9,2**
	1805	36,50	12,0	34,79	11,4	13,71	4,5	37,74	12,4	117,35	38,5	19,36	6,3	45,52	14,9	**304,97**	**9,6**
PRATIVO	**1725**	-	-	-	-	-	-	1,07	0,3	-	-	-	-	1,99	1,1	**3,06**	**0,1**
ARBORATO	**1805**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	**1725**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1805	-	-	21,53	3,4	-	-	3,99	1,0	35,87	4,3	-	-	-	-	**61,39**	**2,1**

Simili considerazioni valgono poi anche per i prati: non stupisce la loro quantità relativamente alta a S. Vito (in cui oltre al prato semplice alligna anche qualche ettaro di prato arborato) e appunto a Campi di Sotto, contrade caratterizzate dalla vicinanza delle zone vallive cereane, come al contrario, la scarsa presenza del prato a Passarin o ancora a Campi di Su, in aree in cui invece l'aratorio semplice accompagnato alla vite predomina incontrastato sulle migliori e più fertili terre in mano al patriziato veronese.

I terreni prativi meritano comunque un discorso a parte: prescindendo dal loro ruolo nella corresponsione decimale, essendo, come già visto, esenti dal pagamento fino al momento del loro *svegro*[301], della loro riduzione ad arativo o a risaia, le informazioni del primo catasto non permettono in nessun modo di distinguere, tra prati stabili e, sempre che ve ne fossero, prati irrigui a foraggio, legati ed integrati strettamente all'economia poderale[302]. A confronto con i dati proposti dal noto studio del Lecce e riferito ad una catasticazione dei prati veronesi del 1555, la situazione di Cerea e Malavicina appare a distanza di quasi due secoli in netto miglioramento[303]: i circa 250 Ha. cinquecenteschi si sono accresciuti nei due comuni fin quasi a sfiorare i 300 Ha. nel 1725, pur non dimenticando la fattiva approssimazione della prima cifra e la sua precipua natura non fiscale. Di certo, ai rivolgimenti della seconda metà del Cinquecento, all'affannosa corsa alle acque – e le testimonianze per il territorio di Cerea non mancano[304] – e alla diffusione massiccia delle risaie, è necessario prestare la dovuta attenzione, soprattutto se si considera la stretta relazione esistente tra gli episodi di bonifica, che in questi stessi anni prendono sempre più corpo, la creazione di quelle che spesso le fonti chiamano *pradarie* e l'incremento della superficie destinata al riso[305]. Tutti fenomeni corre-

[301] Sul rapporto tra decima e prato cfr. BELLABARBA 1985, p. 899.

[302] Una mancata differenziazione tipica, a quanto pare, della documentazione fiscale veronese, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1993, p. 24.

[303] Cfr. LECCE 1975a, p. 108 (tabella n. III).

[304] Alcune delle concessioni d'acqua rilasciate da Venezia a proprietari di fondi nel territorio cereano tra Cinque- e Seicento, sono segnalate da SCOLA GAGLIARDI 1993a, p. 13; SCOLA GAGLIARDI 1993b, p. 53 (Aselogna: concessione del 1574 ai Del Bene) e CHIAPPA 1984, p. 36-37 (Aselogna: concessione del 1574 ai Del Bene, poi passata ai Widman).

[305] In merito allo sviluppo della coltivazione risicola veronese a partire dal secondo Cinquecento, esistono abbondanti riferimenti: cfr. CESSI 1921, p. 33; MESSEDAGLIA 1938, p. 20-22, 27; VALENTINI 1984-1985, p. 197-224; BERENGO 1975, p. 504-505; LANARO 1992,

lati e soprattutto sicuramente localizzabili, sulla scorta, ad esempio, delle informazioni superstiti della magistratura per i Beni Inculti, nelle zone vallive di Cerea, a ridosso del fiume Menago (S. Vito) e nel mezzo di quelle valli veronesi che lambivano Cerea, Casaleone e la vicina Legnago (Campi di Sotto)[306].

In rapporto alla superficie fondiaria complessiva del 1725, la percentuale dei prati, pur nella loro indeterminatezza tipologica, supera di poco il 9%: un dato comunque di sicuro rilievo nel contesto regionale[307], legato con probabilità non tanto ad indirizzi innovativi nella gestione delle *possessioni* – anche considerando la remota possibilità di un'influenza positiva delle vicine terre mantovane e lombarde – quanto piuttosto alla particolare conformazione del territorio cereano, dotato in abbondanza di valli e di terreni irrigui contermini, difficilmente redimibili dalle acque senza mastodontici impegni nella regolamentazione dei corsi idrici principali[308]. Dove infatti, come abbiamo sottolineato più sopra, la percentuale dei prati si mostra più elevata – ben il 40% della superficie a Campi di Sotto e quasi il 15% a S. Vito – è in corrispondenza di aree spesso sottoposte alla fluttuazione delle acque e in cui opportunamente la *pradaria* o la risaia stabile a zappa rappresentavano l'unica alternativa possibile all'incolto[309].

p. 244 *passim*; LANARO 1998, p. 73-92; LECCE 1958b, p. 5-60; ZALIN 1975, p. 76-77; BORELLI 1982b, p. 280 *passim*; BORELLI 1991, p. 533-535; BORELLI 1994, p. 23-29; SANCASSANI 1982, p. 140 *passim*; cfr. anche (per la pianura veneta) CHERUBINI 1978, p. 16-17; BOLOGNESI 1984, p. 96-97; VENTURA 1970, p. 548; DE MADDALENA 1964, p. 382-384; CIRIACONO 1979, p. 86-87; CIRIACONO 1981, p. 139-141; CIRIACONO 1996, p. 89-102. Per alcune esemplificazioni relative alle settecentesche risaie cereane cfr. PENAZZI 1996, p. 118-123 (risaie Pompei).

[306] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1993, p. 27-28.

[307] Nel merito, sono pochi i riscontri possibili, tra cui ad esempio il caso delle *possessioni* di Anguillara della famiglia Tron, cfr. GEORGELIN 1968, p. 483-519; come pure GEORGELIN 1983, p. 603-604 (nel Polesine di fine sec. XVIII i prati rappresentavano complessivamente il 6,35% dell'intera superficie coltivata).

[308] Secondo i dati riportati da C. Vanzetti, nel corso del Settecento le superfici prative del territorio veronese scesero dal 7,4% (1740-1795) al 7,2% (1811) nel complesso delle differenti qualità di coltura: cfr. VANZETTI 1982, p. 139. Nella vicina comunità di Casaleone, contigua, come abbiamo visto, alle contrade di Campi di Sotto e S. Vito, secondo i dati della Redecima del 1740, la superficie prativa raggiungeva un notevole 20% dell'intero, cfr. SCOLA GAGLIARDI 2000, p. 138; mentre a Salizzole (sempre in base ai dati della Redecima del 1740) i prati rappresentavano l'8,3% dell'intera superficie agraria, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1998a, p. 15.

[309] Sulla preponderanza della risaia stabile nella pianura veronese cfr. VANZETTI 1991, p. 542; VALENTINI 1984-1985, p. 214.

TABELLA 6.9
Indice di correlazione tra superficie arativa e prativa nelle contrade soggette alla Decima Grande di Cerea (1725): in neretto i proprietari distrettuali e tra parentesi le contrade di riferimento.
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	SUP. IN Ha.		INDICE	PROPRIETARI	SUP. IN Ha.		INDICE
	AR	PR			AR	PR	
MARINI (SV)	13,7	11,8	0,86	RAMBALDO (MA)	47,8	5,0	0,10
DE MEDICI (SV)	31,2	22,2	0,71	PIZZAMANO (ME)	14,8	1,6	0,10
MALASPINA (SO)	42,6	29,7	0,69	**MARCHESINI** (SO)	10,9	1,0	0,09
CARMINATI (SV)	3,7	1,3	0,35	VERITÀ (ME)	38,8	3,6	0,09
VERZA (SU)	8,5	2,6	0,30	CASTELLANI (ME)	47,7	4,6	0,09
GIUSTI (ME)	33,3	7,1	0,21	DE MEDICI (FI)	27,3	2,7	0,09
CEREA (SV)	2,5	0,5	0,20	DIONISI (SU)	38,0	3,1	0,08
MARTINETTI (FI)	16,5	3,3	0,20	ALCENAGO (FI)	80,3	6,7	0,08
WIDMAN (SO)	186,6	38,6	0,20	VERZA (ME)	35,4	3,1	0,08
LAVEZZOLA (PA)	14,4	2,7	0,18	M S. DANIELE (ME)	10,0	0,8	0,08
M. S. DANIELE (SU)	15,9	2,9	0,18	VERITÀ (SO)	99,2	8,4	0,08
CANONICI (FI)	43,2	7,6	0,17	ALCENAGO (SV)	2,7	0,2	0,07
M. S. DOMENICO (FI)	49,8	8,6	0,17	**MARTINETTI** (PA)	15,1	1,1	0,07
PINDEMONTE (SO)	14,7	2,5	0,17	EMILEI (MA)	81,4	5,2	0,06
COSSALI (SO)	102,4	16,6	0,16	BRENZONI (SO)	41,2	2,6	0,06
O. S. GIACOMO (ME)	38,5	6,1	0,15	**MARCHESINI** (MA)	48,8	2,7	0,05
POMPEI (ME)	17,7	2,6	0,14	**NEGRINI** (MA)	49,0	2,8	0,05
MOLINO (SU)	47,6	6,9	0,14	POMPEI (FI)	30,2	1,8	0,05
CAGALLI BURI (SO)	12,4	1,8	0,14	SOMMARIVA (SO)	22,9	1,3	0,05
DIONISI (PA)	62,5	8,5	0,13	FRANCO (MA)	55,8	2,7	0,04
DIONISI (ME)	49,6	6,8	0,13	BARBARO (SU)	29,8	1,4	0,04
MAFFEI (MA)	46,5	5,6	0,12	VERITÀ (SU)	65,9	2,8	0,04
LAVEZZOLA (FI)	38,9	4,3	0,11	MICHIEL (MA)	25,9	1,0	0,03
CASTELLANI (FI)	9,6	1,1	0,11	VERZA (MA)	30,7	0,9	0,02
RUBIANI (MA)	41,4	4,5	0,10	FARFUSOLA (MA)	42,0	1,1	0,02

Per meglio rendere conto del peso della superficie a prato nel contesto colturale di Cerea e Malavicina, la tabella n. 6.9 raccoglie, in base ai dati della catasticazione del 1725, alcuni rapporti tra il grande e medio patrimonio fondiario in ciascuna contrada e l'area destinata a prato stabile: gli indici messi insieme, oltre a confermare ampiamente la situazione privilegiata delle contrade di S. Vito e Campi di Sotto, a cui corrispondono i valori in assoluto più alti – che in alcuni casi arrivano addirittura a sfiorare il rapporto unitario –, descrivono più in generale una situazione tutt'altro che ottimale.

La media ricavata dai dati appena indicati fornisce un rapporto variabile pari a 1/6 e 1/7 tra superficie prativa ed arativa – tra l'altro di poco superiore a quanto rilevato da Berengo nel suo precursore studio

sulla scorta di fonti coeve[310] (1 a 5,46) – anche se, presi singolarmente o per gruppi di valori contigui, i dati rasentano margini molto più ampi.

A prescindere infatti dalle poche 'isole felici' di cui abbiamo detto, corrispondenti a circa un 10% dei casi esaminati e con un rapporto variabile tra 1 a 2 e 1 a 3, i restanti esempi, che per comodità possiamo includere in due raggruppamenti corrispondenti a circa il 45% ciascuno, danno conto invece di carenze molto più marcate nell'equilibrio agrario tra prato e superficie arativa, con valori che variano da 1 a 5 e 1 a 10 per il primo blocco di dati, mentre poi per il secondo il rapporto si spinge a toccare indici che hanno dell'inverosimile, compresi tra 1 a 20 e 1 a 40.

Se poi si presta attenzione ai nomi dei proprietari considerati – al di là del fatto che non si osservano peculiari differenze di indici tra la proprietà patrizia e i pochi patrimoni distrettuali che risultavano dotati di superfici a prato – colpiscono invece alcune disparità nelle scelte operate da quei proprietari i cui fondi più consistenti si trovavano sparsi in più contrade. Pur tenendo conto delle differenti morfologie pedologiche delle contrade decimali, non sono poche e, nel contempo, tutt'altro che marginali, le discordanze che è dato accertare nel rapporto tra superficie arativa e prato per *possessioni* pur facenti riferimento al medesimo proprietario. Così, a titolo di esempio, trova una difficile spiegazione che i fondi dei conti Verza, ubicati nelle contigue e strutturalmente simili contrade di Campi di Su, Campi di Mezzo e Malavicina, abbiano fatto rilevare un *range* variabile da 1 a 3 a 1 a 40, oppure ancora che i campi appartenenti al monastero cittadino delle monache di S. Daniele, collocati anch'essi nelle contrade di Campi di Su e Campi di Mezzo, abbiano fornito un indice compreso tra 1 a 5,5 e 1 a 12.

Difficile, come dicevamo, rendere conto delle scelte colturali dei proprietari, in mancanza di adeguati riscontri (ad esempio le clausole dei contratti con cui spesso tali *possessioni* erano affittate), anche se la situazione non appare poi così differente pure in presenza di conduzioni in economia. Nel caso esemplare dei Dionisi – di cui sono in parte note le vicende patrimoniali e con esse le tipologie della conduzione – tutte le *possessioni* poste tra Cerea a Malavicina, suddivise in tre grossi fondi di parecchi ettari, almeno fino alla metà del Settecento, ri-

[310] Cfr. BERENGO 1963, p. 229.

sultavano condotte in economia dal marchese Gabriele[311]; ebbene, ad una più attenta verifica del rapporto tra arativo e prato, è emerso, per entrambi i fondi di Campi di Mezzo e Passarin, pur di dimensioni differenti, un indice corrispondente di 1 a 7,5, mentre invece per quelli posti nella contrada di Campi di Su, l'indice di riferimento calcolato è stato di 1 a 12: una differenza a ben vedere non trascurabile, se si considera che tutti gli appezzamenti erano sottoposti alla vigile attenzione di un unico responsabile.

L'atteggiamento ambivalente della proprietà terriera verso il prato non mutò comunque negli anni a venire: considerando infatti i patrimoni del patriziato che al momento della seconda rilevazione decimale mantennero parzialmente intatta la loro consistenza, non stupisce riscontrare che gli indici del rapporto rimasero inesorabilmente gli stessi. A dire il vero, gli assetti delle campagne di Cerea e Malavicina ed in particolare le aree destinate a prato, subirono invece, nell'intervallo di tempo tra le due catasticazioni decimali, notevoli variazioni, di cui dovremo tener conto e che confermano, come ebbe a scrivere Berengo, «ciò che da mille prove e da mille indizi già nitidamente risulta, ossia che l'aratro ha dissodato tutta la pianura veneta, ricacciando i prati naturali verso le paludi e il mare, restringendoli in tutte le direzioni»[312].

Procedendo con ordine, varrà innanzitutto la pena di vedere se i nuovi proprietari che rilevarono gli ampi patrimoni del patriziato veronese, o che incrementarono quanto già da anni erano stati in grado di accumulare, vennero ad incidere, e in quale modo, sulla superficie prativa. L'indice medio che è stato possibile ricavare, considerando tutti i patrimoni borghesi che potevano annoverare il possesso di terreni a prato, elencati nella tabella n. 6.10, non si discosta poi molto da quello del 1725, rimanendo nell'ordine del rapporto di 1 a 6. Osservando però i dati singolarmente, è dato riscontrare qualche significativa differenza: un buon 35% del gruppo dei non nobili può vantare un indice del rapporto variabile tra quasi l'intero e 1 a 4 – in *possessioni* localizzate prevalentemente nella contrada decimale di S. Vito –, un'analoga percentuale presenta poi un indice più modesto tra 1 a 5 e 1 a 10, mentre infine ad un ulteriore 30% corrispondono i valori più bassi

[311] Cfr. FERRARI 1995, p. 199 *passim*.
[312] BERENGO 1963, p. 229.

TABELLA 6.10

Indice di correlazione tra superficie arativa e prativa della proprietà distrettuale nelle contrade soggette alla Decima Grande di Cerea (1805): tra parentesi le contrade di riferimento.

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	SUP. IN Ha.		INDICE	PROPRIETARI	SUP. IN Ha.		INDICE
	AR	PR			AR	PR	
FINATO (SV)	13,7	12,1	0,88	RIGATELLI (SO)	9,2	1,5	0,16
GRIGOLLI (SV)	19,2	15,7	0,81	MARASTONI (SU)	46,3	6,9	0,14
MASTENA (SV)	12,4	6,4	0,51	CARLI (SV)	10,9	1,3	0,11
CAMBIO (ME)	10,3	3,6	0,34	MASTENA (SO)	69,8	6,5	0,09
MARANTONI (SO)	24,3	6,7	0,27	FUSARO (SO)	74,2	7,1	0,09
MARTINETTI (PA)	15,1	3,9	0,25	CARLI (SU)	33,8	2,8	0,08
MARASTONI (MA)	21,2	3,9	0,18	MENIN (MA)	72,4	2,7	0,03
MARTINETTI (FI)	15,6	2,8	0,17	CALDANA (SO)	50,5	0,7	0,01
LANZA (MA)	15,5	2,5	0,16				

e molto più instabili, se si considera che la variazione oscilla tra 1 a 12 e 1 a 100.

Se i primi valori rispecchiano dunque una perfetta continuità nel mantenimento di un rapporto ottimale tra l'arativo e il prato, favorita di certo dalla struttura valliva della contrada di riferimento, ma in cui si colgono anche i segni di marginali quanto significativi progressi – basti ad esempio vedere i piccoli ritocchi positivi impressi nei beni Finato o Grigolli, a differenza dei precedenti proprietari (rispettivamente Marini e De Medici) –, i valori a dir poco irrisori rilevati alla base del gruppo dei recenti proprietari riflettono al contrario tutta una mentalità e una predisposizione verso la terra che ha conservato intatta la propria matrice speculativa, che ne aveva caratterizzato l'accaparramento in anni contigui[313].

Non si spiega infatti in modo diverso il rapporto 1 a 100 tra arativi e prato che denota le *possessioni* Caldana a Campi di Sotto o quello 1 a 30 che nella medesima contrada emerge dai beni Menin, a fronte invece di altri patrimoni che hanno cambiato di mano e, pur conservando indici del rapporto tra arativo a prato molto bassi, nell'ordine di 1 a 11 o 1 a 12, hanno fatto riscontrare qualche incremento rispetto alla situazione settecentesca. Così ad esempio il patrimonio Carli (Cambio), basato per buona parte sui beni della famiglia Verità nella contrada di

[313] Cfr. SOBOUL 1971-1972, p. 59-60; ZAGHI 1971-1972, p. 111; ZANGHERI 1980c, p. 133. Alcune esemplificazioni sono poi in GULLINO 1979-1980, p. 293-294; DEROSAS 1992, p. 109; DAL MORO 1982b, p. 149-150.

Campi di Su che nel 1725 denotavano un rapporto 1 a 25, ora si trova attestato su di un più discreto 1 a 12.

Nel complesso comunque la situazione dei prati nel 1805 si presentava in forte deterioramento e contrazione[314], un fenomeno che, se in modo preponderante dipese dalla più volte deplorata tendenza allo *svegro* delle superfici prative per fare spazio alle più redditizie risaie[315], deve pure tener conto dello sfaldamento di molti tra i patrimoni patrizi: alcuni di questi, tra cui solo a titolo di esempio quelli dei Malaspina, dei Carminati, dei Cerea, dei Pompei, dei Pindemonte, erano anche quelli con un più elevato indice del rapporto tra arativo e prato, e la loro dissoluzione o lo smembramento non sempre deve aver giovato al mantenimento degli equilibri agrari preesistenti.

A questo proposito i dati delle due tabelle n. 6.11 e n. 6.12, racchiudono alcuni interessanti termini di paragone: in base alle indicazioni del catasto decimale del 1805, è stato possibile ricostruire l'ammontare complessivo dei campi prativi che vennero appunto *svegrati* per far posto a nuove colture. Il pubblico perito Serena, dal momento che il cambio di destinazione d'uso comportava un differente computo nelle percentuali di decimazione, a sua volta dipendente dal tipo di prodotto raccolto, confrontò le superfici che il catasto Bresciani aveva descritto come fondi prativi con la situazione a distanza di quasi un secolo: ne emerse, come abbiamo accennato, un orizzonte molto cambiato, in cui appunto il ruolo del prato stabile aveva subito – e molto probabilmente continuava a subire – una forte contrazione, in particolare in quelle contrade in cui più allignava.

Nella tabella n. 6.11 che tiene conto delle singole contrade decimali, sono state quantificate le nuove colture che sostituirono appunto il prato: dal prospetto allegato la preponderanza della risaia e dell'arativo appare incontrastata, mentre del tutto marginali risultano essere le aree destinate alla piantata o al prato foraggiero, in quest'ultimo caso un'ulteriore ratifica della scarsa attenzione che nelle campagne venete veniva prestata alla riconversione del prato stabile, di cui era nota la tendenza all'esaurimento delle potenzialità produttive[316]. Non manca-

[314] Cfr. SCARPA 1963, p. 16 (nel veronese, i prati risultavano in una percentuale del 7,2% rispetto al totale della superficie agraria, un indice che poneva la provincia all'ultimo posto nell'ex-Terraferma veneta).

[315] Cfr. CESSI 1921, p. 11, 34, 47-48; LECCE 1958b, p. 47.

[316] Cfr. LECCE 1958a, p. 29-30; BERENGO 1963, p. 231-232.

rono comunque i segnali in controtendenza, in questo caso legati al processo opposto, con cui superfici arative vennero dissodate per nuovi usi (tabella n. 6.12), anche se a ben vedere fu ancora la risaia a svolgere un ruolo preponderante, rispetto alle poche decine di ettari che vennero convertiti a prato o a foraggio.

Ricapitolando i dati a disposizione relativi alle superfici prative, potremo dunque tentare in definitiva un confronto con la situazione settecentesca: il primo catasto decimale dava una superficie adibita a prato di circa Ha. 290, ragguagliando questa cifra di partenza con i dati delle due tabelle appena considerate – togliendo dunque un centinaio di ettari *svegrati* e sommandone una trentina derivanti dall'impianto di nuovi prati – otterremo una superficie residua di circa Ha. 220, corrispondente ad una decurtazione considerevole del già scarso patrimonio prativo delle due comunità, un valore che si adatta comunque alla perfezione con la già accennata tendenza regressiva regionale.

La progressiva diminuzione delle aree prative stabili non venne poi assolutamente integrata da un aumento parziale delle superfici a foraggio: la ventina di ettari strappati all'arativo e ridotti a *prato novo*, come indicano le fonti catastali, non compensarono che in minima parte la percentuale di vecchie *pradarie* eliminate dalla corsa espansiva verso la risaia: la rilevazione del 1805, sempre per opportunità legate alle percentuali di decimazione – che, come abbiamo visto, oltre a colpire i cereali incidevano, seppure in più ridotta misura, anche sul fieno e sulla paglia – fornisce per ogni *possessione* dotata di foraggiere, l'esatta quantificazione della superficie interessata a tali culture.

Questo importante riscontro ha quindi permesso di stimare con qualche esempio concreto il ruolo delle colture a foraggio nell'insieme della superficie soggetta alla Decima Grande, ribadendo comunque la collocazione ancora del tutto marginale del trifoglio e dell'erba medica rispetto al tradizionale prato stabile, verso il cui statico utilizzo sembravano continuare a propendere anche i nuovi proprietari[317].

[317] Cfr. SCARPA 1963, p. 20 (anche per la scarsissima presenza di prati irrigui rispetto allo stabile); BERENGO 1963, p. 284-291; DAL MORO 1982a, p. 523. Nel contesto regionale, tale tendenza è evidenziata anche da BELLABARBA 1985, p. 944.

TABELLA 6.11

Variazioni colturali («svegri») nei campi prativi soggetti alla Decima Grande di Cerea (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIE COLTURALI	FINISELLA			MALAVICINA			PASSARIN			C. DI MEZZO			C. DI SOTTO			C. DI SU			S. VITO			TOTALE Ha.
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	
ARATORIO	36	23	24	53	17	29	-	-	-	10	22	28	45	23	29	21	19	8	-	-	-	**50,88**
ARATORIO VITATO	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,95**
ARATORIO VITATO ARBORATO	-	-	-	2	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,80**
ARATORIO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,50**
RISAIA	-	-	-	3	13	7	-	-	-	-	-	-	166	14	18	-	-	-	-	-	-	**51,08**
PRATO A FORAGGIO	-	-	-	0	21	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,27**
TOTALE	**40**	**3**	**28**	**60**	**21**	**1**	-	-	-	**15**	**22**	**28**	**212**	**14**	**17**	**21**	**19**	**8**	-	-	-	
TOTALE Ha.	**12,05**			**18,27**			**0,0**			**4,79**			**63,82**			**6,43**			**0,0**			**105,48**

TABELLA 6.12

Variazioni colturali nei campi arativi soggetti alla Decima Grande di Cerea (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIE COLTURALI	FINISELLA			MALAVICINA			PASSARIN			C. DI MEZZO			C. DI SOTTO			C. DI SU			S. VITO			TOTALE Ha.
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.	
PRATO	5	6	0	-	-	-	1	12	0	5	12	0	4	12	0	-	-	-	2	12	0	**5,77**
PRATO A FORAGGIO	19	12	0	10	20	0	11	6	0	5	16	24	35	19	15	-	-	-	4	22	24	**26,43**
RISAIA	-	-	-	18	0	0	-	-	-	-	-	-	143	19	0	-	-	-	1	0	0	**48,87**
TOTALE	**24**	**18**	**0**	**28**	**20**	**0**	**12**	**18**	**0**	**11**	**4**	**24**	**184**	**2**	**15**	**-**	**-**	**-**	**8**	**10**	**24**	
TOTALE Ha.	**7,43**			**8,65**			**3,82**			**3,36**			**55,27**			**0,0**			**2,53**			**81,07**

Qualche esempio dovrebbe quindi servire come termine di paragone: nella contrada di Finisella sono stati riscontrati buoni valori, nel rapporto di circa 1 a 9 per alcune *possessioni* di Francesco Martinetti (C. 52 arativi e C. 6 a trifoglio)[318], della famiglia Parma (C. 54 arativi e C. 6 a trifoglio)[319] e dei Sommariva (C. 9 arativi e C. 1 a trifoglio)[320], anche se non bisogna assolutamente dimenticare l'assoluta sudditanza della superficie foraggiera rispetto al prato stabile. Valori più variabili sono emersi per la contrada di Malavicina: 1 a 3 per C. 16 arativi con C. 6 a erba medica di tale Bezzetto Bortoli[321], 1 a 4 per C. 10 arativi con C. 2,5 sempre a medica di Carlo Frattini[322], mentre infine solo 1 a 100 (un dato che rende veramente ragione di quanto appena detto) per i C. 79 di cui solo C. 1,5 a trifoglio, posseduti da Giuseppe Gaiardi[323].

Altrettanto variabili i riscontri resi possibili a Campi di Mezzo e Campi di Sotto: 1 a 22 per i C. 48 arativi del conte Franco[324], con soli C. 2 a erba medica, mentre molto più alti quelli nelle *possessioni* di un ente laico, l'Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba, variabili tra 1 a 4 e 1 a 5 per C. 9 arativi di cui C. 2 a erba medica[325]. A Campi di Sotto il già citato Bortolo Caldana, di cui ci è nota la disastrosa situazione per quanto riguarda i prati di questa contrada, pareva orientato a qualche marginale esperimento che interessava una decina di campi rispetto ai quasi 150 che qui deteneva: i rapporti rilevati, comunque piuttosto elevati, sono 1 a 3 per C. 5 arativi con C. 1,5 a erba medica, e 1 a 2,5 per altri C. 5 di cui uno a prato *novo* e uno sempre ad erba medica[326]; molto più bassi invece i rapporti di utilizzazione nelle tenute degli eredi di Giacomo Fusaro, l'arricchito agente della famiglia Widman, che anche in merito ai prati stabili si era mostrato molto lontano dalle percentuali fatte registrare dal suo referente: 1 a 12 per C. 17 di cui C. 1,5 a trifoglio e addirittura 1 a 20 per C. 53 di cui solo C. 3 riservati ad erba medica[327]. Gli eredi Widman, pur con qualche flessione ri-

[318] ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17, c. 145.
[319] *Ibid.*, c. 147.
[320] *Ibid.*, c. 151.
[321] *Ibid.*, c. 5.
[322] *Ibid.*, c. 13.
[323] *Ibid.*, c. 19.
[324] *Ibid.*, c. 75.
[325] *Ibid.*, c. 79.
[326] *Ibid.*, c. 177.
[327] *Ibid.*, c. 189.

spetto al secolo precedente, coltivavano invece erba medica su C. 8, con un rapporto non eccezionale di 1 a 15 nel complesso di un appezzamento di C. 131, mentre invece ottenevano un più elevato 1 a 5 per C. 36 di cui C. 7 sempre a medica[328].

L'elencazione potrebbe continuare, anche se non a lungo, dal momento che non dovrebbero più sussistere dubbi sulla scarsa tendenza delle colture foraggiere nel territorio, tendenza che raggiunse forse l'apice nella contrada di Campi di Su, che, con una superficie fondiaria complessiva di quasi Ha. 300, non possedeva nel 1805 un solo prato a foraggio: a Passarin e S. Vito i rapporti ottenuti mantennero nel complesso la loro caratteristica variabilità, 1 a 50 per i C. 79 di Alessandro Bresciani con due soli a medica[329], 1 a 12 per i C. 44 di Francesco Martinetti[330], 1 a 20 per C. 45 di Antonio Finato con C. 2,5 a *prato novo*[331] e infine, un più discreto margine era quello raggiunto dai fratelli Luigi e Bonaventura Castellani per i loro C. 15 di cui C. 2 a prato ed erba medica (1 a 10)[332].

Alla diminuzione del prato e alla scarsa, se non nulla, diffusione del foraggio, si accompagnarono altri mutamenti nell'utilizzazione del suolo nelle due comunità[333]: in particolare, il secondo catasto decimale convalida alcune delle tendenze che sono emerse dallo studio degli estimi territoriali, prima tra tutte l'avanzata del gelso[334], di cui appunto si era già scorto qualche significativo sentore nelle pur marginali *chiusure* della popolazione rurale. Si trattò di un'avanzata di notevole estensione, compiuta soprattutto a danno dell'arativo nudo e dell'arativo vitato che, nel catasto del 1805, raggiunsero percentuali davvero esigue nel complesso colturale. La piantata e con essa i terreni arativi arborati segnarono invece una progressione sempre più consistente, che corse parallela alla massiccia diffusione della gelsi-bachicoltura nelle campagne della Terraferma, a partire grosso modo dai primi an-

[328] *Ibid.*, c. 231.

[329] *Ibid.*, c. 93.

[330] *Ibid.*, c. 97.

[331] *Ibid.*, c. 107.

[332] *Ibid.*, c. 93.

[333] Le tabelle n. 6.40 (Finisella), 6.42 (Malavicina), 6.44 (Passarin), 6.46 (Campi di Mezzo), 6.48 (Campi di Sotto), 6.50 (Campi di Su), 6.52 (S. Vito) in Appendice VI, rendono conto delle distribuzioni colturali rilevate nella catasticazione del 1805.

[334] Per la situazione ottocentesca veneta e provinciale cfr. SCARPA 1963, p. 20-21, 201-204 (tabelle); DAL MORO 1982a, p. 512-514.

ni del Settecento: le percentuali di crescita delle superfici a piantata e di quelle arative arborate[335], rispettivamente del 32% e del 13%, danno quindi conto dello straordinario incremento intervenuto che ha nel contempo dato modo alla piantata di raggiungere oltre il 75% del suolo coltivato a Cerea e Malavicina[336].

È ovvio che nelle singole contrade decimali – anche se in tutte l'avanzata del gelso trova ampio riscontro – le dinamiche delle modificazioni nell'utilizzazione del suolo seguirono in parte percorsi differenziati, che devono dunque essere interpretati alla luce delle preesistenti condizioni e delle caratteristiche geo-pedologiche di cui abbiamo avuto modo di dire: in alcune, come ad esempio Finisella, Malavicina, Passarin, Campi di Mezzo e Campi di Su, la flessione o il quasi azzeramento dell'arativo *garbo* e dell'arativo vitato sono 'automaticamente' compensati dalla netta avanzata della piantata, in altre, come ad esempio Campi di Sotto o S. Vito, la crescita dell'arborato vitato assume proporzioni meno marcate, stante soprattutto la già sostanziosa diffusione raggiunta dal gelso in queste contrade. Non va infatti dimenticato che, come era emerso abbastanza chiaramente dagli estimi territoriali, pare sussistere una propensione gelsicola in quelle contrade in cui erano più diffusi gli insediamenti demici e, già in base alla rilevazione Bresciani, S. Vito e Campi di Sotto presentavano entrambe i valori percentuali relativi alla piantata più elevati nelle due comunità, mentre non altrettanto poteva dirsi per l'arborato nudo, probabilmente meno gestibile in aree densamente popolate, ad alta concentrazione di proprietà parcellari, nonché disseminate di terreni vallivi.

[335] Cfr. SCARPA 1963, p. 185.

[336] Un valore leggermente maggiore delle medie provinciali, cfr. SCARPA 1963, p. 15, 17. Una percentuale del tutto simile (74% dell'intera superficie agraria coltivata), è stata riscontrata sui dati della Redecima del 1740 per la limitrofa comunità di Angiari, cfr. SCOLA GAGLIARDI 1998e, p. 119; come pure per quella di Salizzole (77,2%, sempre su dati della Redecima del 1740), cfr. SCOLA GAGLIARDI 1998a, p. 15.

APPENDICE VI

TABELLA 6.13
Variazioni nominali in Ha. nel patrimonio fondiario patrizio di Cerea e Malavicina (1725-1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI (1725)	PROPRIETARI (1805)	(1725)	(1805)	SCARTO
ALCENAGO CAMILLO E FRATELLI	ALCENAGO CAMILLO	97,57	97,62	+0,05
BARBARO LODOVICA	-	30,67	-	-
FAMIGLIA BARZISA	-	-	3,80	-
BRENZONI FRANCESCO, MARIO E OTTAVIO	-	43,03	-	-
BROGNOLIGO MAURIZIO	FAMIGLIA BROGNOLIGO	19,20	19,20	-
CAGALLI BURI GIACOMO	-	13,59	-	-
CARMINATI GIOVANNI FRANCESCO E FRATELLO	-	5,03	-	-
CASTELLANI GIUSEPPE E FRATELLO	CASTELLANI BONAVENTURA, GIOVANNI E LUIGI	88,65	122,23	+33,58
CEREA MARCO AURELIO		45,29	-	-
COSSALI FELICE E FRATELLO	COSSALI DOMENICO E FRATELLI	114,51	134,68	+20,17
FAMIGLIA DA CAMPO	-	6,84	-	-
FAMIGLIA DE MEDICI	DE MEDICI LODOVICO	179,00	37,43	-141,57
DIONISI GIOVANNI GIACOMO	DIONISI GABRIELE E FRATELLI	168,84	166,15	-2,69
FAMIGLIA EMILEI	EMILEI FRANCESCO	86,68	98,74	+12,06
FARFUSOLA GIOVANNI ANTONIO	-	43,28	-	-
FRANCO ALVISE	FRANCO LUIGI	87,60	77,96	-9,64
GIUSTI GOMBERTO	GIUSTI GOMBERTO	72,50	74,75	+2,25
MAFFEI CARLO	MAFFEI CARLO	52,11	28,26	-23,85
MALASPINA GIOVANNI CARLO E FRATELLO	-	65,13	-	-
MARINI FRANCESCO	-	29,62	-	-
MICHIEL ANTONIO E FRATELLO	-	25,00	-	-
MOLINÒ GUGLIELMO	-	47,95	-	-
MUSELLI LODOVICO	-	14,48	-	-
PARMA LAVEZZOLA GIOVANNI	FAMIGLIA PARMA	65,15	61,06	-4,09
PINDEMONTE PAOLO CAMILLO	-	21,99	-	-
FAMIGLIA PIZZAMANO	-	16,43	-	-
POMPEI ADRIANO E ALBERTO	-	96,64	-	-
RAMBALDO AGOSTINO	RAMBALDO FRANCESCO	52,98	9,97	-43,01
RUBIANI ANTONIO	CARTERI RUBIANI ROSALBA	45,44	32,96	-12,48
SAGRAMOSO ORAZIO	SAGRAMOSO ORAZIO E FRATELLI	6,97	11,18	+4,21
SANTIGLIA FRANCESCO	-	11,24	-	-
FAMIGLIA SOMMARIVA	SOMMARIVA MASSIMILIANO	40,82	52,14	+11,32
VERITÀ GASPARE	FAMIGLIA VERITÀ SPARAVIERI	216,30	60,64	-155,66
VERZA GIROLAMO E FRATELLI	VERZA FILIPPO E FRATELLI	83,64	105,86	+22,22
WIDMAN ANTONIO	FAMIGLIA WIDMAN	207,52	194,56	-12,96
ZAZZARONI BEATRICE	-	3,33	-	-

I dati relativi alla proprietà fondiaria nobiliare inseriti nella tabella corrispondono alle sole estensioni superiori ai C. 10 (circa 3 Ha.), non sono stati inoltre inseriti i fondi con-

cessi a livello (pure segnalati nei due rilievi considerati): va detto anche che alcune delle famiglie che nella tabella non compaiono al momento della seconda catasticazione hanno continuato ad avere proprietà a Cerea e Malavicina, comunque inferiori al limite fissato appena sopra.

TABELLA 6.14
Variazioni nominali in Ha. nel patrimonio fondiario distrettuale di Cerea e Malavicina (1725-1805).
Fonte: Cfr. tabella n. 6.13.

PROPRIETARI (1725)	PROPRIETARI (1805)	(1725)	(1805)	SCARTO
BALZANEL FRATELLI E CUGINI	-	3,90	-	-
-	FAMIGLIA BAZUCHI	-	9,54	-
BELINI GIOVANNI MARIA	-	3,39	-	-
-	BELTRAME BIASIO	-	11,42	-
-	BERTI FRANCESCO	-	4,80	-
-	BERTON ANTONIO	-	6,31	-
-	BISSON ANTONIO	-	10,45	-
-	BONETO MARCO	-	5,93	-
-	BONETTI LORENZO	-	4,35	-
-	BONUZZI SANTO	-	10,70	-
-	BORGHETTI FILIPPO	-	7,01	-
-	BORTOLI BOZZETTO E GIUSEPPE	-	14,50	-
-	BRESCIANI ALESSANDRO	-	41,46	-
-	CAGALI AMADIO	-	4,20	-
-	CALDANA BORTOLO	-	51,28	-
-	CAMBIO FRANCESCO, PIETRO E NIPOTI	-	57,31	-
-	CANOSO GIOVANNI	-	14,15	-
-	CAZAROL PAOLO	-	8,11	-
FAMIGLIA CHIAVEGATO	CHIAVEGATO PIETRO	4,72	3,36	-1,36
CHIOLDO GASPARE	-	4,96	-	-
COREZZOLA FRANCESCO, GIOVANNI PIETRO E FRATELLI	-	14,24	-	-
-	CRISTOFALI ANTONIO	-	4,99	-
-	DE CARLI DOMENICO E STEFANO	-	13,82	-
-	DOMINIGHIN GIOVANNI	-	3,99	-
-	FINATO ANTONIO	-	25,85	-
-	FRATTINI CARLO E GIOBATTA	-	32,38	-
-	FUSARO GIOVANNI	-	81,34	-
-	GAIARDI GIUSEPPE E FRATELLO	-	25,18	-
-	GIOVANINETTI DOMENICO	-	13,04	-
GRANDIS ANGELO E GIOVANNI	GRANDIS LORENZO E PIETRO	3,29	9,17	+5,88
-	GRIGOLLI GREGORIO	-	32,69	-
-	GUERRA VITO	-	8,66	-
ISALBERTI DOMENICO	-	3,16	-	-
-	LANZA DOMENICO E LEOPOLDO	-	30,49	-
LUGIATO PIETRO ANTONIO E FRATELLI	LUGIATO AGOSTINO E PIETRO	3,24	3,38	+0,14

PROPRIETARI (1725)	PROPRIETARI (1805)	(1725)	(1805)	SCARTO
-	MANARA FRANCESCO	-	25,48	-
-	MARANTONI LUIGI E FRATELLI	-	31,07	-
-	MARASTONI GIOBATTA	-	71,87	-
MARCHESINI AGOSTINO E FRATELLI	-	63,58	-	-
MARTINETTI BARTOLOMEO	MARTINETTI FRANCESCO	36,22	37,60	+1,38
-	MASTENA DONATO, FRANCESCO E GIUSEPPE	-	95,97	-
-	MENEGAZZI PIETRO	-	4,28	-
-	FAMIGLIA MENEGHELLO	-	5,35	-
-	MENIN ANTONIO	-	74,81	-
MEZANIN LEONARDO E FRATELLO	-	3,92	-	-
MICHELINI GIOVANNI E FRATELLI	-	7,02	-	-
-	SOCIETÀ MONGA E MAGGI	-	16,91	-
MONTAGNOL ANGELO	MONTAGNOL GIACINTO	3,69	6,00	+2,31
NEGRINI GIOBATTA	NEGRINI ALVISE	51,84	51,31	-0,53
-	PASETTO GIUSEPPE	-	20,61	-
-	PERAZZOLI LUIGI	-	15,79	-
PASSIGATO VINCENZO	-	4,25	-	-
PETTENE MATTEO E NIPOTI	PETTENE DOMENICO	5,90	3,99	-1,91
QUARTAROL GIACOMO, GIOBATTA, MARTINO E NIPOTI	-	9,44	-	-
RIGATELLI DOMENICO E FRATELLI	RIGATELLI BATTISTA E STEFANO	6,68	14,54	+7,86
-	ROSSIGNOL PIETRO	-	15,55	-
ROSSIN (FRATELLI)	ROSSIN FRANCESCO E FRATELLI	4,99	3,78	-1,21
-	SCAPIN GIOBATTA E FRATELLI	-	6,61	-
SIGNORETTI GIOVANNI, FRATELLO E CUGINI	-	3,91	-	-
-	SOAVE BATTISTA	-	15,39	-
-	SUMAN ANTONIO	-	6,30	-
TOMEZZOLI ANDREA E NIPOTI	-	3,64	-	-
-	TOSATO DOMENICO	-	8,54	-
TONINETTI GIUSEPPE	-	6,70	-	-
-	VACCARI GIROLAMO	-	39,98	-
-	VALLANI GIOVANNI E FRATELLI	-	3,74	-

I dati relativi alla proprietà fondiaria distrettuale corrispondono alle sole estensioni superiori ai C. 10 (circa 3 Ha.), non sono stati inoltre inseriti i fondi concessi a livello (pure segnalati nei due rilievi considerati).

TABELLA 6.15
Catasto Passarin: la proprietà fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE	87	20	9	-	-	-	-	-	-
CASTELLANI GIUSEPPE	84	16	14	-	-	-	-	-	-
CHIAVEGATO (EREDI)	15	17	23	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA DA CAMPO	22	19	15	-	-	-	-	-	-
DE MEDICI NICOLA	56	0	25	-	-	-	-	-	-
DE MEDICI VINCENZO E ANTONIO	116	17	18	-	-	-	-	-	-
DIONISI GIO. GIACOMO	204	20	0	28	14	14	3	12	0
MARTINETTI BARTOLOMEO	50	13	29	3	20	15	-	-	-
OSPEDALE S. GIACOMO E LAZZARO	36	0	23	-	-	-	-	-	-
PARMA LAVEZZOLA GIOVANNI	48	6	11	9	7	14	-	-	-
POMPEI ALBERTO	41	1	19	-	-	-	-	-	-
PROPRIETARI MINORI	37	22	9	-	-	-	1	6	0
TOTALE	**802**	**13**	**15**	**41**	**18**	**13**	**4**	**18**	**0**

TABELLA 6.16
Catasto Campi di Su: la proprietà fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
BARBARO LODOVICA	72	75	84	4	15	28	24	8	0
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE	6	33	0	-	-	-	-	-	-
DE MEDICI VINCENZO E ANTONIO	45	19	6	-	-	-	-	-	-
DIONISI GIO. GIACOMO	121	134	128	10	8	15	-	-	-
FRANCO ALVISE	77	104	25	-	-	-	-	-	-
GIUSTI GOMBERTO	104	61	83	-	-	-	-	-	-
MOLINO GUGLIELMO	135	39	70	23	0	0	22	1	13
MONASTERO S. DANIELE	47	113	80	9	17	3	1	9	10
PIEVE DI CEREA	-	-	-	-	-	-	20	13	20
VERITÀ GASPARE	207	84	58	9	8	17	9	5	24
VERZA GIROLAMO E FRATELLI	26	56	25	8	23	7	-	-	-
TOTALE	**870**	**16**	**19**	**66**	**1**	**10**	**77**	**14**	**7**

TABELLA 6.17
Catasto Malavicina: la proprietà fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
BROGNOLIGO MAURIZIO	63	23	6	-	-	-	-	-	-
CAMPAGNA	16	15	13	-	-	-	-	-	-
CEREA MARCO AURELIO	37	18	26	-	-	-	-	-	-
CHIESA BORGO MALAVICINA	37	6	5	-	-	-	-	-	-
CHIESA MALAVICINA	10	7	15	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA EMILEI	271	1	12	16	35	58	78	12	13
FARFUSOLA GIO. ANTONIO	140	5	10	3	22	24	-	-	-
FRANCO ALVISE	161	17	29	5	15	26	29	19	28
MAFFEI CARLO	154	22	17	17	39	24	-	-	-
MARCHESINI AGOSTINO E FRATELLI	165	18	21	8	28	27	1	8	0
MICHIEL ANTONIO E FRATELLO	84	10	29	3	13	7	6	16	8
NEGRINI GIOVANBATTISTA	167	11	26	8	32	34	-	-	-
OSPEDALE S. GIACOMO E LAZZARO	13	15	18	-	-	-	-	-	-
RAMBALDO AGOSTINO	168	7	16	16	22	20	-	-	-
RUBIANI ANTONIO	136	7	10	15	1	28	1	19	22
SANTIGLIA FRANCESCO	30	12	11	6	21	44	-	-	-
SIGNORETTI GIOVANNI E FRATELLO	12	25	7	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA SOMMARIVA	62	11	26	-	-	-	-	-	-
VERZA GIROLAMO E FRATELLI	136	19	0	3	2	0	-	-	-
ZAZZARONI MAROGNA BEATRICE	26	23	20	2	16	5	-	-	-
PROPRIETARI MINORI	119	19	4	1	9	6	175	2	23
TOTALE	**2019**	**13**	**21**	**114**	**1**	**3**	**293**	**7**	**4**

TABELLA 6.18
Catasto Campi di Mezzo: la proprietà fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE	34	2	11	-	-	-	7	22	0
CASTELLANI GIUSEPPE	137	18	15	15	10	20	-	-	-
CASTELLANI GIUSEPPE E FRATELLO	21	6	13	-	-	-	-	-	-
DE MEDICI VINCENZO E ANTONIO	95	8	0	-	-	-	-	-	-
DIONISI GIO. GIACOMO	176	21	29	22	21	18	-	-	-
FRANCO ALVISE	49	4	28	-	-	-	-	-	-
GIUSTI GOMBERTO	89	23	5	23	21	5	5	0	0
MONASTERO S. DANIELE	37	2	9	2	17	22	-	-	-
MUSELLI LODOVICO	48	6	0	-	-	-	-	-	-
OSPEDALE S. GIACOMO E LAZZARO	80	18	29	20	10	12	47	12	0
FAMIGLIA PIZZAMANO	49	8	0	5	10	6	-	-	-
POMPEI ALBERTO	59	4	12	8	20	27	-	-	-
SAGRAMOSO ORAZIO	23	5	14	-	-	-	-	-	-
VERITÀ GASPARE	129	6	27	12	7	16	-	-	-

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
VERZA GIROLAMO E FRATELLI	120	0	3	10	12	0	-	-	-
PROPRIETARI MINORI	38	2	14	-	-	-	6	4	0
TOTALE	**1189**	**19**	**29**	**122**	**12**	**6**	**66**	**14**	**0**

TABELLA 6.19
Catasto Campi di Sotto: la proprietà fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
ALCENAGO CAMILLO E FRATELLI	16	14	10	25	21	26	-	-	-
FAMIGLIA BRAGADIN	13	17	3	-	-	-	-	-	-
BRENZONI FRANCESCO	82	0	13	8	21	23	4	23	0
BRENZONI MARIO	31	21	4	-	-	-	-	-	-
BRENZONI OTTAVIO	24	13	20	-	-	-	-	-	-
CAGALLI BURI GIACOMO	42	16	15	6	5	6	-	-	-
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE	24	11	5	-	-	-	-	-	-
CEREA MARCO AURELIO	-	-	-	5	0	0	-	-	-
CHIOLDO GASPARE	-	-	-	7	15	16	-	-	-
COMPAGNIA DEL ROSARIO	17	14	13	-	-	-	-	-	-
COSSALI FELICE E FRATELLO	348	4	0	55	7	14	9	5	8
FAMIGLIA DE MEDICI	80	2	21	19	8	3	-	-	-
ISALBERTI DOMENICO	10	12	23	-	-	-	-	-	-
LUGIATO PIETRO ANTONIO E FR.LI	10	19	15	-	-	-	-	-	-
MALASPINA GIO. CARLO E FRATELLI	119	7	2	97	15	17	24	1	0
MARCHESINI AGOSTINO E FRATELLI	31	1	27	3	10	29	-	-	-
MEZANIN LEONARDO E FRATELLO	13	2	1	-	-	-	-	-	-
MICHELINI GIOVANNI E FRATELLO	23	9	26	-	-	-	-	-	-
MONASTERO S. DANIELE	14	6	8	-	-	-	-	-	-
MONASTERO S. DOMENICO	50	1	16	-	-	-	-	-	-
OSPEDALE S. PROCOLO	10	17	24	-	-	-	-	-	-
PARMA LAVEZZOLA GIOVANNI	24	12	12	-	-	-	-	-	-
PASSIGATTO VINCENZO	14	3	23	-	-	-	-	-	-
PINDEMONTE PAOLO CAMILLO	45	7	8	8	8	19	3	19	26
POMPEI ALBERTO	101	17	3	1	8	4	-	-	-
QUARTAROLO GIOVANBATTISTA	10	12	9	-	-	-	-	-	-
RIGATELLI DOMENICO E FRATELLI	23	4	18	1	17	2	-	-	-
FAMIGLIA ROSSIN	16	15	4	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA SALERNO	56	7	23	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA STAGNOLI	11	12	0	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA SOMMARIVA	71	1	6	4	10	27	-	-	-
TOMEZZOLI ANDREA	12	3	20	-	-	-	-	-	-
TONINETTI GIUSEPPE	41	16	19	-	-	-	-	-	-
VERITÀ GASPARE	330	16	8	28	6	29	-	-	-
WIDMAN ANTONIO	557	10	10	122	2	24	71	1	15
PROPRIETARI MINORI	208	4	20	-	-	-	11	15	25
TOTALE	**2490**	**3**	**9**	**395**	**16**	**29**	**124**	**18**	**14**

TABELLA 6.20
Catasto S. Vito: la proprietà fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
ALCENAGO CAMILLO E FRATELLI	11	18	18	0	20	20	-	-	-
CARMINATI GIO. FRANCESCO	15	1	12	4	10	14	-	-	-
COMPAGNIA DEL ROSARIO	25	11	28	1	9	18	-	-	-
COREZZOLA FRANCESCO E FRATELLI	20	15	26	2	21	1	13	4	18
COREZZOLA GIO. PIETRO	23	21	19	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA DE MEDICI	18	19	17	0	13	18	-	-	-
DE MEDICI NICOLA	88	11	7	46	18	12	7	17	11
DE MEDICI VINCENZO E ANTONIO	-	-	-	27	8	22	-	-	-
MARINI FRANCESCO E FRATELLO	45	18	0	39	12	2	-	-	-
MONASTERO S. VITO	52	13	10	-	-	-	31	10	11
MONTAGNOLI ANGELO	11	5	20	-	-	-	10	22	25
PETTENE MATTEO E NIPOTI	30	20	16	4	11	25	3	16	20
VERZA GIROLAMO E FRATELLI	-	-	-	7	6	16	-	-	-
PROPRIETARI MINORI	138	23	20	9	14	23	20	10	20
TOTALE	**483**	**13**	**13**	**145**	**3**	**21**	**87**	**10**	**15**

TABELLA 6.21
Catasto Finisella: la proprietà fondiaria (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

PROPRIETARI	ARATIVI			PRATIVI			ESENTI		
	C.	V.	T.	C.	V.	T.	C.	V.	T.
ALCENAGO CAMILLO E FRATELLI	259	18	5	21	34	6	18	1	2
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE	144	0	24	24	38	31	-	-	-
CASTELLANI GIUSEPPE	32	6	14	3	20	23	-	-	-
CEREA MARCO AURELIO	99	10	27	-	-	-	-	-	-
DE MEDICI NICOLA	91	0	23	9	4	29	-	-	-
MARINI FRANCESCO E FRATELLO	13	10	10	-	-	-	-	-	-
MARTINETTI BARTOLOMEO	55	4	23	10	23	48	-	-	-
MONASTERO S. DANIELE	-	-	-	-	-	-	9	17	25
MONASTERO S. DOMENICO	165	22	6	28	19	36	-	-	-
PARMA LAVEZZOLA GIOVANNI	129	19	12	14	10	17	-	-	-
PIEVE DI CEREA	-	-	-	-	-	-	38	22	6
PINDEMONTE PAOLO CAMILLO	15	18	15	-	-	-	-	-	-
POMPEI ALBERTO	16	12	0	-	-	-	-	-	-
POMPEI ADRIANO	100	19	0	6	3	26	-	-	-
PROPRIETARI MINORI	42	18	6	-	-	-	3	10	1
TOTALE	**1166**	**17**	**15**	**121**	**14**	**6**	**70**	**3**	**4**

TABELLA 6.22

Variazioni nell'estensione dei fondi delle contrade della Decima Grande (1725-1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4, 6, 8, 9, 11, 12; ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

ESTENSIONE	ANNI	FINISELLA		MALAVICINA		PASSARIN		C. DI MEZZO		C. DI SOTTO		CAMPI DI SU		S. VITO		TOTALE	
		NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha.	NA	Ha. (VP)
E. < 1 C.	1725	5	1,23	5	1,09	-	0,0	1	0,28	12	2,21	2	0,54	14	2,72	39	8,07 (0,2)
	1805	14	3,20	24	5,34	-	0,0	1	0,28	50	7,80	2	0,54	20	3,99	111	21,15 (0,7)
E. 1-2 C.	1725	15	6,85	36	16,85	2	0,82	7	3,15	45	19,95	7	3,36	22	10,05	134	61,03 (1,9)
	1805	13	5,79	46	21,01	3	1,27	10	4,20	91	38,27	6	2,89	46	20,27	215	93,70 (2,9)
E. 2-3 C.	1725	6	4,36	30	21,54	2	1,60	11	8,00	43	32,04	6	4,11	24	18,22	122	89,87 (2,8)
	1805	7	4,81	29	20,57	2	1,60	12	8,79	65	47,69	9	6,12	32	23,35	156	112,93 (3,5)
E. 3-4 C.	1725	7	7,31	35	36,22	3	3,30	14	14,19	35	35,31	5	4,85	15	15,70	114	116,88 (3,7)
	1805	11	11,09	36	36,85	3	3,30	14	14,25	37	37,02	7	6,70	20	20,34	128	129,55 (4,1)
E. 4-5 C.	1725	4	5,36	19	25,95	4	5,24	7	9,19	30	40,59	5	6,58	12	15,97	81	108,88 (3,4)
	1805	9	11,87	18	24,54	4	5,24	7	9,19	31	41,43	6	7,82	9	12,16	84	112,25 (3,5)
E. 5-6 C.	1725	2	3,19	20	33,80	2	3,32	7	10,97	29	47,58	11	18,36	4	6,53	75	123,75 (3,9)
	1805	5	8,33	21	35,38	2	3,32	8	12,55	29	47,26	12	19,90	4	6,33	81	133,07 (4,2)
E. 6-10 C.	1725	18	43,17	38	90,07	8	19,29	29	69,59	60	133,97	18	43,50	16	35,60	187	435,19 (13,7)
	1805	15	36,29	40	94,83	10	24,02	28	67,23	58	132,28	20	47,28	14	31,62	185	433,55 (13,7)
E. 10-20 C.	1725	31	129,93	31	127,21	7	29,80	25	103,04	49	204,00	16	64,21	13	51,07	172	709,26 (22,3)
	1805	29	119,02	19	119,16	7	29,72	29	118,14	46	189,32	15	58,72	12	46,94	157	681,02 (21,5)
E. 20-30 C.	1725	8	59,89	11	80,75	7	47,43	8	62,52	16	122,51	4	27,95	4	27,16	58	428,21 (13,5)
	1805	8	59,89	11	80,75	7	47,43	6	46,30	16	120,37	5	36,69	4	27,16	57	418,59 (13,2)
E. 30-40 C.	1725	2	22,65	3	31,60	2	20,49	4	44,08	5	50,07	4	40,52	2	18,21	22	227,62 (7,2)
	1805	2	22,65	5	51,04	2	20,49	4	44,08	5	51,92	4	42,61	1	9,05	23	241,84 (7,6)
E. 40-50 C.	1725	2	25,64	2	26,82	3	40,03	5	68,44	4	55,02	2	27,23	1	13,73	19	256,91 (8,1)
	1805	2	25,64	2	26,82	3	40,03	5	68,44	4	55,02	1	13,67	1	13,73	18	243,35 (7,7)
E. > 50 C.	1725	6	98,18	7	185,67	3	83,54	1	20,48	7	160,54	3	63,25	-	0,0	27	611,66 (19,3)
	1805	6	98,18	8	161,27	3	78,44	1	20,48	6	133,95	3	61,06	-	0,0	27	553,38 (17,4)

TABELLA 6.23

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di S. Vito (1725).

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis n. 4.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	12	8	1	27	89,0	19	28	21	11	86,3	21	52	20	27	87,1	12	42	15	14	81,5
PATRIZI	2	0	23	28	11,0	3	4	14	18	13,7	2	5	18	9	9,5	3	9	16	0	18,5
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	26	3,4	-	-	-	-	-
TOTALE	**14**	**9**	**1**	**25**	100,0	**22**	**33**	**11**	**29**	100,0	**24**	**60**	**17**	**2**	100,0	**15**	**52**	**7**	**14**	100,0
TOTALE Ha.	**2,72 (1,3%)**					**10,05 (4,7%)**					**18,22 (8,5%)**					**15,70 (7,3%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	7	30	17	21	57,8	3	16	7	9	75,0	9	62	22	1	53,0	6	77	23	10	45,8
PATRIZI	5	22	11	3	42,2	1	5	10	26	25,0	7	55	16	7	47,0	4	51	20	4	30,5
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40	7	7	23,7
TOTALE	**12**	**53**	**4**	**24**	100,0	**4**	**21**	**18**	**5**	100,0	**16**	**118**	**14**	**8**	100,0	**13**	**169**	**26**	**21**	100,0
TOTALE HA.	**15,97 (7,4%)**					**6,53 (3,0%)**					**35,60 (16,5%)**					**51,07 (23,8%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	1	20	5	0	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIZI	2	49	2	9	54,3	2	60	15	28	-	1	45	18	0	-	-	-	-	-	-
ECCLESIASTICI	1	21	4	4	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**4**	**90**	**11**	**13**	100,0	**2**	**60**	**15**	**28**	100,0	**1**	**45**	**18**	**0**	100,0	-	-	-	-	-
TOTALE Ha.	**27,16 (12,6%)**					**18,21 (8,5%)**					**13,73 (6,4%)**					**0,0**				

TABELLA 6.24

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di S. Vito (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. n. 17.

PROPRIETARI	**ESTENSIONE < DI 1 C.**					**ESTENSIONE TRA 1-2 C.**					**ESTENSIONE TRA 2-3 C.**					**ESTENSIONE TRA 3-4 C.**				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	20	13	7	8	-	45	65	15	3	97,2	32	77	19	0	-	19	64	9	2	95,0
PATRIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	14	5,0
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	1	1	22	0	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**20**	**13**	**7**	**8**	100,0	**46**	**67**	**13**	**3**	100,0	**32**	**77**	**19**	**0**	100,0	**20**	**67**	**18**	**16**	100,0
TOTALE Ha.	**3,99 (1,9%)**					**20,27 (9,4%)**					**23,35 (10,9%)**					**20,34 (9,5%)**				

PROPRIETARI	**ESTENSIONE TRA 4-5 C.**					**ESTENSIONE TRA 5-6 C.**					**ESTENSIONE TRA 6-10 C.**					**ESTENSIONE TRA 10-20 C.**				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	7	32	1	26	79,2	4	21	2	10	-	14	105	8	6	-	10	135	1	0	86,4
PATRIZI	2	8	10	14	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	9	10	6,6
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	22	25	7,0
TOTALE	**9**	**40**	**12**	**10**	100,0	**4**	**21**	**2**	**10**	100,0	**14**	**105**	**8**	**6**	100,0	**12**	**156**	**9**	**5**	100,0
TOTALE Ha.	**12,16 (5,7%)**					**6,33 (2,9%)**					**31,62 (14,7%)**					**46,94 (21,8%)**				

PROPRIETARI	**ESTENSIONE TRA 20-30 C.**					**ESTENSIONE TRA 30-40 C.**					**ESTENSIONE TRA 40-50 C.**					**ESTENSIONE > DI 50 C.**				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	4	90	11	13	-	1	30	4	8	-	1	45	18	0	-	-	-	-	-	-
PATRIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**4**	**90**	**11**	**13**	100,0	**1**	**30**	**4**	**8**	100,0	**1**	**45**	**18**	**0**	100,0	-	-	-	-	-
TOTALE Ha.	**27,16 (12,6%)**					**9,05 (4,2%)**					**13,73 (6,4%)**					**0,0**				

TABELLA 6.25

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Passarin (1725).

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22	8	54,7	2	7	11	28	68,1
PATRIZI	-	-	-	-	-	2	2	18	0	-	1	2	10	7	45,3	1	3	12	0	31,9
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**2**	**2**	**18**	**0**	100,0	**2**	**5**	**8**	**15**	100,0	**3**	**10**	**23**	**28**	100,0
TOTALE Ha.	**0,0**					**0,82 (0,3%)**					**1,60 (0,6%)**					**3,30 (1,3%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	2	8	19	2	50,4	-	-	-	-	-	1	6	9	16	9,9	1	15	17	23	15,8
PATRIZI	1	4	1	15	23,1	2	11	1	14	-	6	49	14	12	77,2	4	53	13	18	53,9
ECCLESIASTICI	1	4	15	1	26,5	-	-	-	-	-	1	8	6	17	12,9	2	29	22	28	30,3
TOTALE	**4**	**17**	**11**	**18**	100,0	**2**	**11**	**1**	**14**	100,0	**8**	**64**	**6**	**15**	100,0	**7**	**99**	**6**	**9**	100,0
TOTALE Ha.	**5,24 (2,1%)**					**3,32 (1,3%)**					**19,29 (7,6%)**					**29,80 (11,7%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44	0	8	33,0	-	-	-	-	-
PATRIZI	4	90	6	26	57,1	1	32	5	9	47,2	2	89	8	0	67,0	3	278	6	29	-
ECCLESIASTICI	3	67	17	14	42,9	1	36	0	23	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**7**	**158**	**0**	**10**	100,0	**2**	**68**	**6**	**2**	100,0	**3**	**133**	**8**	**8**	100,0	**3**	**278**	**6**	**29**	100,0
TOTALE Ha.	**47,43 (18,6%)**					**20,49 (8,0%)**					**40,03 (15,7%)**					**83,54 (32,8%)**				

TABELLA 6.26

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Passarin (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. n. 17.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	2	2	18	0	64,6	1	2	10	7	45,0	2	7	11	28	68,2
PATRIZI	-	-	-	-	-	1	1	12	0	35,4	1	2	22	8	55,0	1	3	12	0	31,8
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**3**	**4**	**6**	**0**	100,0	**2**	**5**	**8**	**15**	100,0	**3**	**10**	**23**	**28**	100,0
TOTALE Ha.	**0,0**					**1,27 (0,5%)**					**1,60 (0,6%)**					**3,30 (1,3%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	2	8	19	2	50,4	-	-	-	-	-	4	31	10	23	39,3	1	17	0	0	17,2
PATRIZI	1	4	1	15	23,1	2	11	1	14	-	5	40	6	28	50,3	4	52	1	18	52,6
ECCLESIASTICI	1	4	15	1	26,5	-	-	-	-	-	1	8	6	17	10,4	2	29	22	28	30,2
TOTALE	**4**	**17**	**11**	**18**	100,0	**2**	**11**	**1**	**14**	100,0	**10**	**80**	**0**	**8**	100,0	**7**	**99**	**0**	**16**	100,0
TOTALE Ha.	**5,24 (2,1%)**					**3,32 (1,3%)**					**24,02 (9,4%)**					**29,72 (11,7%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	2	42	20	22	27,1	-	-	-	-	-	1	44	0	8	33,0	1	79	16	11	30,5
PATRIZI	2	47	10	4	30,0	1	32	5	9	47,2	2	89	8	0	67,0	2	181	14	18	69,5
ECCLESIASTICI	3	67	17	14	43,0	1	36	0	23	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**7**	**158**	**0**	**10**	100,0	**2**	**68**	**6**	**2**	100,0	**3**	**133**	**8**	**8**	100,0	**3**	**261**	**6**	**29**	100,0
TOTALE Ha.	**47,43 (18,6%)**					**20,49 (8,0%)**					**40,03 (15,7%)**					**78,44 (30,8%)**				

TABELLA 6.27

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Malavicina (1725).

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 9.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	3	2	4	14	59,6	20	30	12	2	54,3	16	37	10	2	52,1	18	61	22	15	51,3
PATRIZI	1	0	15	9	17,4	12	19	13	17	34,9	13	31	12	7	43,9	14	47	23	7	39,7
ECCLESIASTICI	1	0	20	0	23,0	4	6	1	19	10,8	1	2	20	10	4,0	3	10	18	7	9,0
TOTALE	**5**	**3**	**15**	**23**	100,0	**36**	**56**	**3**	**8**	100,0	**30**	**71**	**18**	**19**	100,0	**35**	**120**	**15**	**29**	100,0
TOTALE Ha.	**1,09 (0,2%)**					**16,85 (2,5%)**					**21,54 (3,2%)**					**36,22 (5,3%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	10	45	3	2	52,2	8	45	0	29	40,0	15	114	14	15	38,2	10	133	7	3	31,4
PATRIZI	9	41	8	1	47,8	10	56	19	22	50,4	21	171	0	19	57,0	19	264	7	28	62,4
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	2	10	17	22	9,6	2	14	9	25	4,8	2	26	2	12	6,2
TOTALE	**19**	**86**	**11**	**3**	100,0	**20**	**112**	**14**	**13**	100,0	**38**	**300**	**0**	**29**	100,0	**31**	**423**	**17**	**13**	100,0
TOTALE Ha.	**25,95 (3,8%)**					**33,80 (5,0%)**					**90,07 (13,3%)**					**127,21 (18,8%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	2	53	12	3	19,9	-	-	-	-	-	1	41	12	8	46,5	1	78	9	2	12,7
PATRIZI	9	215	11	9	80,1	3	105	6	5	-	1	47	20	15	53,5	6	540	2	6	87,3
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**11**	**268**	**23**	**12**	100,0	**3**	**105**	**6**	**5**	100,0	**2**	**89**	**8**	**23**	100,0	**7**	**618**	**11**	**8**	100,0
TOTALE Ha.	**80,75 (11,9%)**					**31,60 (4,7%)**					**26,82 (3,9%)**					**185,67 (27,4%)**				

TABELLA 6.28

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Malavicina (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. n. 17.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	23	17	4	0	96,4	35	52	4	6	74,5	19	44	10	18	64,8	26	89	0	9	72,5
PATRIZI	1	0	15	9	3,6	9	14	5	16	20,3	9	21	6	8	31,0	9	30	13	20	24,9
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	2	3	14	14	5,2	1	2	20	10	4,2	1	3	4	14	2,6
TOTALE	**24**	**17**	**19**	**9**	100,0	**46**	**70**	**0**	**6**	100,0	**29**	**68**	**13**	**6**	100,0	**36**	**122**	**18**	**13**	100,0
TOTALE Ha.	**5,34 (0,8%)**					**21,01 (3,1%)**					**20,57 (3,0%)**					**36,85 (5,4%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	13	58	19	24	72,0	15	84	12	17	71,7	23	177	8	28	56,1	16	210	21	15	53,1
PATRIZI	5	22	22	21	28,0	4	22	14	11	19,2	15	124	2	21	39,3	12	172	9	11	43,4
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	2	10	17	22	9,1	2	14	9	25	4,6	1	13	15	18	3,5
TOTALE	**18**	**81**	**18**	**15**	100,0	**21**	**117**	**20**	**20**	100,0	**40**	**315**	**21**	**14**	100,0	**19**	**396**	**22**	**14**	100,0
TOTALE Ha.	**24,54 (3,6%)**					**35,38 (5,2%)**					**94,83 (14,0%)**					**119,16 (17,6%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	7	174	8	10	64,8	1	37	17	20	22,2	1	41	12	8	46,5	4	293	21	9	54,7
PATRIZI	4	94	15	2	35,2	4	132	6	21	77,8	1	47	20	15	53,5	4	243	7	3	45,3
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**11**	**268**	**23**	**12**	100,0	**5**	**170**	**0**	**11**	100,0	**2**	**89**	**8**	**23**	100,0	**8**	**537**	**4**	**12**	100,0
TOTALE Ha.	**80,75 (11,9%)**					**51,04 (7,6%)**					**26,82 (4,0%)**					**161,27 (23,8%)**				

TABELLA 6.29

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Finisella (1725).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis n. 8.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	3	2	15	11	64,7	9	12	14	25	55,3	3	8	6	4	56,7	3	10	16	0	43,9
PATRIZI	1	0	19	0	18,9	3	5	0	20	22,0	1	2	2	0	14,3	2	7	2	23	29,2
ECCLESIASTICI	1	0	16	20	16,4	3	5	4	9	22,7	2	4	4	26	29,0	2	6	14	5	26,9
TOTALE	**5**	**4**	**3**	**1**	100,0	**15**	**22**	**19**	**24**	100,0	**6**	**14**	**13**	**0**	100,0	**7**	**24**	**8**	**28**	100,0
TOTALE Ha.	**1,23 (0,3%)**					**6,85 (1,7%)**					**4,36 (1,1%)**					**7,31 (1,8%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	1	4	18	23	26,8	1	5	13	9	52,0	1	9	7	26	6,5	2	29	12	0	6,8
PATRIZI	2	8	18	0	48,9	-	-	-	-	-	12	89	10	15	62,2	21	292	5	1	67,5
ECCLESIASTICI	1	4	8	10	24,3	1	5	2	10	48,0	5	45	1	0	31,3	8	111	2	13	25,7
TOTALE	**4**	**17**	**21**	**3**	100,0	**2**	**10**	**15**	**19**	100,0	**18**	**143**	**19**	**11**	100,0	**31**	**432**	**19**	**14**	100,0
TOTALE Ha.	**5,36 (1,3%)**					**3,19 (0,8%)**					**43,17 (10,6%)**					**129,93 (31,8%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	4	18	15,9
PATRIZI	4	104	17	7	52,5	1	39	21	0	52,8	2	85	10	7	-	3	170	23	7	52,3
ECCLESIASTICI	4	94	18	17	47,5	1	35	14	7	47,2	-	-	-	-	-	2	103	21	12	31,8
TOTALE	**8**	**199**	**11**	**24**	100,0	**2**	**75**	**11**	**7**	100,0	**2**	**85**	**10**	**7**	-	**6**	**327**	**1**	**7**	100,0
TOTALE Ha.	**59,89 (14,7%)**					**22,65 (5,5%)**					**25,64 (6,3%)**					**98,18 (24,1%)**				

TABELLA 6.30

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Finisella (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. n. 17.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	12	9	4	9	86,5	7	9	2	17	47,2	5	11	19	22	73,7	7	23	9	16	63,3
PATRIZI	1	0	19	0	7,2	3	5	0	20	26,0	-	-	-	-	-	3	10	8	29	28,0
ECCLESIASTICI	1	0	16	20	6,3	3	5	4	9	26,8	2	4	4	26	26,3	1	3	4	4	8,7
TOTALE	**14**	**10**	**15**	**29**	100,0	**13**	**19**	**7**	**16**	100,0	**7**	**16**	**0**	**18**	100,0	**11**	**36**	**22**	**19**	100,0
TOTALE Ha.	**3,20 (0,8%)**					**5,79 (1,4%)**					**4,81 (1,2%)**					**11,09 (2,7%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	7	30	18	5	77,8	3	17	5	13	62,0	1	9	7	26	7,7	5	67	4	12	16,9
PATRIZI	1	4	10	20	11,2	-	-	-	-	-	10	75	10	29	62,4	16	218	3	29	55,0
ECCLESIASTICI	1	4	8	10	11,0	2	10	12	24	38,0	4	36	2	16	29,9	8	111	2	13	28,1
TOTALE	**9**	**39**	**13**	**5**	100,0	**5**	**27**	**18**	**7**	100,0	**15**	**120**	**21**	**11**	100,0	**29**	**396**	**10**	**24**	100,0
TOTALE Ha.	**11,87 (2,9%)**					**8,33 (2,1%)**					**36,29 (8,9%)**					**119,02 (29,3%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	85	10	7	-	1	52	4	18	19,5
PATRIZI	4	104	17	7	52,5	1	39	21	0	58,2	-	-	-	-	-	3	170	23	7	52,3
ECCLESIASTICI	4	94	18	17	47,5	1	35	14	7	47,2	-	-	-	-	-	2	103	21	12	31,8
TOTALE	**8**	**199**	**11**	**24**	100,0	**2**	**75**	**11**	**7**	100,0	**2**	**85**	**10**	**7**	-	**6**	**327**	**1**	**7**	100,0
TOTALE Ha.	**59,89 (14,7%)**					**22,65 (5,6%)**					**25,64 (6,3%)**					**98,18 (24,1%)**				

TABELLA 6.31

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Campi di Su (1725).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 12.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.				ESTENSIONE TRA 1-2 C.				ESTENSIONE TRA 2-3 C.				ESTENSIONE TRA 3-4 C.			
	NA	VA IN C. V. T.		VP	NA	VA IN C. V. T.		VP	NA	VA IN C. V. T.		VP	NA	VA IN C. V. T.		VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIZI	1	0	23	10	53,7	4	5	23	28	53,6	5	11	17	6	85,4	4	12	22	25	80,0
ECCLESIASTICI	1	0	20	0	46,3	3	5	5	0	46,4	1	2	0	0	14,6	1	3	5	10	20,0
TOTALE	**2**	**1**	**19**	**10**	100,0	**7**	**11**	**4**	**28**	100,0	**6**	**13**	**17**	**6**	100,0	**5**	**16**	**4**	**5**	100,0
TOTALE Ha.	**0,54 (0,2%)**					**3,36 (1,1%)**					**4,11 (1,3%)**					**4,85 (1,6%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	1	4	2	0	18,6	-	-	-	-	-	1	7	19	6	5,4	-	-	-	-	-
PATRIZI	3	13	0	4	59,3	7	38	21	14	63,6	14	113	12	29	78,3	14	185	0	6	86,5
ECCLESIASTICI	1	4	20	10	22,1	4	22	7	0	36,4	3	23	13	23	16,3	2	28	21	10	13,5
TOTALE	**5**	**21**	**22**	**14**	100,0	**11**	**61**	**4**	**14**	100,0	**18**	**144**	**21**	**28**	100,0	**16**	**213**	**21**	**16**	100,0
TOTALE Ha.	**6,58 (2,2%)**					**18,36 (6,0%)**					**43,50 (14,3%)**					**64,21 (21,1%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIZI	4	93	3	0	-	4	134	23	20	-	2	90	16	25	-	3	210	16	20	-
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**4**	**93**	**3**	**0**	-	**4**	**134**	**23**	**20**	-	**2**	**90**	**16**	**25**	-	**3**	**210**	**16**	**20**	-
TOTALE Ha.	**27,95 (9,2%)**					**40,52 (13,3%)**					**27,23 (8,9%)**					**63,25 (20,8%)**				

TABELLA 6.32

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Campi di Su (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. n. 17.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	3	4	10	18	46,0	6	13	16	29	67,3	2	6	12	15	29,1
PATRIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	16	15	22,9	4	12	14	10	56,5
ECCLESIASTICI	2	1	19	10	-	3	5	5	0	54,0	1	2	0	0	9,8	1	3	5	10	14,4
TOTALE	**2**	**1**	**19**	**10**	-	**6**	**9**	**15**	**18**	100,0	**9**	**20**	**9**	**14**	100,0	**7**	**22**	**8**	**5**	100,0
TOTALE Ha.	**0,54 (0,2%)**					**2,89 (1,0%)**					**6,12 (2,0%)**					**6,70 (2,2%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	2	8	3	18	31,2	4	21	14	4	32,6	8	62	4	24	39,5	5	59	0	8	30,2
PATRIZI	3	13	1	16	50,2	4	22	10	10	33,8	9	71	17	3	45,5	8	107	16	28	55,0
ECCLESIASTICI	1	4	20	10	18,6	4	22	7	0	33,6	3	23	13	23	15,0	2	28	21	10	14,8
TOTALE	**6**	**26**	**1**	**14**	100,0	**12**	**66**	**7**	**14**	100,0	**20**	**157**	**11**	**20**	100,0	**15**	**195**	**14**	**16**	100,0
TOTALE Ha.	**7,82 (2,6%)**					**19,90 (6,5%)**					**47,28 (15,5%)**					**58,72 (19,3%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	2	49	10	10	40,4	2	72	21	10	51,3	-	-	-	-	-	2	146	21	12	72,2
PATRIZI	3	72	19	0	59,6	2	69	1	10	48,7	1	45	13	15	-	1	56	12	8	27,8
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**5**	**122**	**5**	**10**	100,0	**4**	**141**	**22**	**20**	100,0	**1**	**45**	**13**	**15**	-	**3**	**203**	**9**	**20**	100,0
TOTALE Ha.	**36,69 (12,1%)**					**42,61 (14,0%)**					**13,67 (4,5%)**					**61,06 (20,1%)**				

TABELLA 6.33

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Campi di Sotto (1725).

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	11	6	14	1	89,5	34	51	11	3	77,4	30	72	12	10	67,9	22	72	11	0	61,6
PATRIZI	1	0	19	0	10,5	10	13	11	26	20,3	13	34	5	20	32,1	13	45	4	4	38,4
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	1	1	12	12	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**12**	**7**	**9**	**1**	100,0	**45**	**66**	**11**	**11**	100,0	**43**	**106**	**18**	**0**	100,0	**35**	**117**	**15**	**4**	100,0
TOTALE Ha.	**2,21 (0,2%)**					**19,95 (2,2%)**					**32,04 (3,5%)**					**35,31 (3,9%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	10	44	21	6	33,2	12	65	16	3	41,4	22	162	18	15	36,5	12	157	16	28	23,2
PATRIZI	19	86	5	15	63,8	17	92	19	22	58,6	37	274	14	22	61,5	33	472	9	19	69,5
ECCLESIASTICI	1	4	2	10	3,0	-	-	-	-	-	1	8	20	24	2,0	4	49	9	17	7,3
TOTALE	**30**	**135**	**5**	**1**	100,0	**29**	**158**	**11**	**25**	100,0	**60**	**446**	**6**	**1**	100,0	**49**	**679**	**12**	**4**	100,0
TOTALE Ha.	**40,59 (4,5%)**					**47,58 (5,3%)**					**133,97 (14,8%)**					**204,00 (22,6%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	1	22	8	2	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIZI	15	385	17	22	94,5	4	136	6	23	81,7	4	183	6	28	-	7	534	18	2	-
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	1	30	12	18	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**16**	**408**	**1**	**24**	100,0	**5**	**166**	**19**	**11**	100,0	**4**	**183**	**6**	**28**	-	**7**	**534**	**18**	**2**	-
TOTALE Ha.	**122,51 (13,6%)**					**50,07 (5,5%)**					**55,02 (6,1%)**					**160,54 (17,8%)**				

TABELLA 6.34

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Campi di Sotto (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. n. 17.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	48	24	20	7	95,5	83	115	17	11	90,8	54	130	4	6	81,9	29	95	19	11	77,7
PATRIZI	2	1	4	0	4,5	8	11	18	2	9,2	11	28	16	11	18,1	8	27	12	17	22,3
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**50**	**26**	**0**	**7**	100,0	**91**	**127**	**11**	**13**	100,0	**65**	**158**	**20**	**17**	100,0	**37**	**123**	**7**	**28**	100,0
TOTALE Ha.	**7,80 (0,9%)**					**38,27 (4,2%)**					**47,69 (5,3%)**					**37,02 (4,1%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	17	74	0	4	53,6	19	102	6	3	64,9	36	272	10	3	61,8	20	283	4	10	44,9
PATRIZI	14	64	0	15	46,4	10	55	4	15	35,1	21	159	8	0	36,2	23	312	7	16	49,5
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	20	24	2,0	3	35	3	9	5,6
TOTALE	**31**	**138**	**0**	**19**	100,0	**29**	**157**	**10**	**18**	100,0	**58**	**440**	**14**	**27**	100,0	**46**	**630**	**15**	**5**	100,0
TOTALE Ha.	**41,43 (4,6%)**					**47,26 (5,2%)**					**132,28 (14,7)**					**189,32 (21,0%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	10	241	11	5	60,2	2	67	13	10	39,1	3	134	18	28	73,5	2	110	18	13	24,8
PATRIZI	6	159	11	29	39,8	2	74	20	26	43,3	1	48	12	0	26,5	4	335	10	9	75,2
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	1	30	12	18	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**16**	**400**	**23**	**4**	100,0	**5**	**172**	**22**	**24**	100,0	**4**	**183**	**6**	**28**	100,0	**6**	**446**	**4**	**22**	100,0
TOTALE Ha.	**120,37 (13,3%)**					**51,92 (5,8%)**					**55,02 (6,1%)**					**133,95 (14,8%)**				

TABELLA 6.35

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Campi di Mezzo (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 11.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	19	5	18,0	1	3	11	25	7,4
PATRIZI	1	0	22	24	-	6	9	10	28	90,1	5	11	18	23	44,2	9	30	7	17	64,1
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	1	1	1	0	9,9	4	10	2	4	37,8	4	13	11	12	28,5
TOTALE	**1**	**0**	**22**	**24**	-	**7**	**10**	**11**	**28**	100,0	**11**	**26**	**16**	**2**	100,0	**14**	**47**	**6**	**24**	100,0
TOTALE Ha.	**0,28 (0,1%)**					**3,15 (0,8%)**					**8,00 (1,9%)**					**14,19 (3,4%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	0	16	8,2	-	-	-	-	-
PATRIZI	6	26	14	16	86,8	6	31	11	7	86,1	17	144	13	1	62,3	22	308	21	18	90,0
ECCLESIASTICI	1	4	0	22	13,2	1	5	2	9	13,9	9	68	5	23	29,5	3	34	7	19	10,0
TOTALE	**7**	**30**	**15**	**8**	100,0	**7**	**36**	**13**	**16**	100,0	**29**	**231**	**19**	**10**	100,0	**25**	**343**	**5**	**7**	100,0
TOTALE Ha.	**9,19 (2,2%)**					**10,97 (2,6%)**					**69,59 (16,8%)**					**103,04 (24,9%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIZI	6	153	1	23	73,5	3	108	12	5	73,9	5	227	23	7	-	1	68	5	15	-
ECCLESIASTICI	2	55	4	16	26,5	1	38	8	0	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**8**	**208**	**6**	**9**	100,0	**4**	**146**	**20**	**5**	100,0	**5**	**227**	**23**	**7**	-	**1**	**68**	**5**	**15**	-
TOTALE Ha.	**62,52 (15,1%)**					**44,08 (10,7%)**					**68,44 (16,5%)**					**20,48 (5,0%)**				

TABELLA 6.36

Distribuzione della proprietà fondiaria nella contrada decimale di Campi di Mezzo (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. n. 17.

PROPRIETARI	ESTENSIONE < DI 1 C.					ESTENSIONE TRA 1-2 C.					ESTENSIONE TRA 2-3 C.					ESTENSIONE TRA 3-4 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	4	4	20	23	34,8	2	4	19	5	16,4	1	3	19	0	7,9
PATRIZI	1	0	22	24	-	5	8	2	0	57,8	7	17	3	11	58,5	10	33	23	5	71,6
ECCLESIASTICI	-	-	-	-	-	1	1	1	0	7,4	3	7	8	12	25,1	3	9	17	12	20,5
TOTALE	**1**	**0**	**22**	**24**	-	**10**	**13**	**23**	**23**	100,0	**12**	**29**	**6**	**28**	100,0	**14**	**47**	**11**	**17**	100,0
TOTALE Ha.	**0,28 (0,1%)**					**4,20 (1,0%)**					**8,79 (2,1%)**					**14,25 (3,4%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 4-5 C.					ESTENSIONE TRA 5-6 C.					ESTENSIONE TRA 6-10 C.					ESTENSIONE TRA 10-20 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	16	9	11,9	5	74	21	8	19,0
PATRIZI	6	26	14	16	86,8	6	31	11	7	75,3	16	136	21	8	61,1	19	263	21	1	67,0
ECCLESIASTICI	1	4	0	22	13,2	2	10	8	2	24,7	8	60	9	4	27,0	5	54	18	16	14,0
TOTALE	**7**	**30**	**15**	**8**	100,0	**8**	**41**	**19**	**9**	100,0	**28**	**223**	**22**	**21**	100,0	**29**	**393**	**12**	**25**	100,0
TOTALE Ha.	**9,19 (2,2%)**					**12,55 (3,0%)**					**67,23 (16,3%)**					**118,14 (28,5%)**				

PROPRIETARI	ESTENSIONE TRA 20-30 C.					ESTENSIONE TRA 30-40 C.					ESTENSIONE TRA 40-50 C.					ESTENSIONE > DI 50 C.				
	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP	NA	VA IN C. V. T.			VP
DISTRETTUALI	2	47	20	12	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68	5	15	-
PATRIZI	3	79	8	28	51,4	3	108	12	5	73,9	5	227	23	7	-	-	-	-	-	-
ECCLESIASTICI	1	27	0	23	17,6	1	38	8	0	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**6**	**154**	**6**	**3**	100,0	**4**	**146**	**20**	**5**	100,0	**5**	**227**	**23**	**7**	-	**1**	**68**	**5**	**15**	-
TOTALE Ha.	**46,30 (11,2%)**					**44,08 (10,7%)**					**68,44 (16,5%)**					**20,48 (5,0%)**				

GRAFICO 6.5
Evoluzione percentuale della superficie fondiaria di Cerea, secondo gli estimi territoriali (1634-1765).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 484.

ESTIMO TERRITORIALE 1690
100
80
60
40
20
0
0,2
6,2
12,4
10,8
15
10,9
21,2
23,3
< 1 C.
1-2 C.
2-3 C.
3-4 C.
4-5 C.
5-6 C.
6-10 C.
> 10 C.
ESTIMO TERRITORIALE 1709
0,2
8
10,5
7,4
15,1
8
27,2
23,6
ESTIMO TERRITORIALE 1750
0,3
5,8
11,2
11,5
16
7,6
29,3
18,3
ESTIMO TERRITORIALE 1765
0,3
5,2
11
10,6
16,1
6,7
30
20,1

TABELLA 6.37
Estimo territoriale di Cerea (1634-1765): variazioni nella distribuzione della proprietà fondiaria superiore a C. 10 (in neretto le famiglie legate alla Decima Grande di Cerea).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 484.

PROPRIETARI	ANNI E CAMPI VERONESI							
	1634	**1639**	**1651**	**1670**	**1690**	**1709**	**1750**	**1765**
AMADEI FRANCESCO	-	-	-	-	13,5	-	-	-
FAMIGLIA BARBIERI	-	20	11,5	-	-	-	-	-
BECALETO CESARE	11,5	-	-	-	-	-	-	-
BERTELÈ GIULIO	-	-	15,5	-	-	-	-	-
BIANCHIN DOMENICO E ANTONIO	-	-	-	-	-	-	10	10
FAMIGLIA BRONZATO	-	13	-	-	-	-	-	-
CAGAL RINALDO	10	11	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA CALDANA	-	-	-	-	-	-	13	13
FAMIGLIA CANEVARO	-	-	13	14	14	16	-	-
CARBON PAOLO	-	10	-	-	-	-	-	-
CARLETTI DOMENICO	-	10	-	-	-	-	-	-
CERESOLA ZANINO	13	-	-	-	-	-	-	-
CHIARAMONTE DOMENICO E ANT.	-	-	16	-	-	-	-	-
FAMIGLIA CHIAVEGATO	-	-	12	12	24	24	-	-
FAMIGLIA CHIOLDO	-	18	11,5	15	19	21	20	20
CONTRO ANTONIO	-	-	-	-	-	-	-	24
FAMIGLIA COREZZOLA	-	14	18	12	12	18	12	12
FACION FRANCESCO	-	-	-	-	12	-	-	-
FAMIGLIA FADINI	-	-	27	18	20,5	18,5	-	-
FERRARI CLAUDIO	-	-	-	-	-	10	-	-
FORNASIER GIACOMO	-	10	-	-	-	-	-	-
FUSARI FRANCESCO	-	-	-	-	-	-	-	10,5
GOLDO GASPARO	18,5	-	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA GONZAGA	-	11,5	11	13	-	-	-	-
FAMIGLIA ISOLAN	-	-	15	25	24	-	-	-
LORENZETTI GABRIELE	14	-	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA LUGIATO	-	-	-	-	-	19	11	-
LUPI PIETRO	-	-	-	34	-	-	-	-
MANFREDI GIOVANNI	-	-	-	-	-	-	11	11
FAMIGLIA MARANGON	14,5	-	13	-	-	-	-	-
FAMIGLIA MARCHESINI	30,5	21	-	31,5	26	28,5	-	-
MARTINI NICOLÒ	-	10	-	-	-	-	-	-
MASANIN ALBERTO	39	-	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA MASTENA	-	-	-	-	-	-	24	24
FAMIGLIA MELCHIORI	29	21	38,5	29,5	21	16	-	-
FAMIGLIA MEZANIN	10	50	33	17	10	10	-	-
FAMIGLIA MICHELINI	-	-	13	24,5	13	13	13	13
FAMIGLIA MIGLIORINI	14	13	-	-	-	-	-	-
MODENESE BERNARDINO	13	14	-	-	-	-	-	-
FAMIGLIA PAVAN	-	-	10	-	15	-	-	-
FAMIGLIA PERAZIN	-	11	11,5	-	-	16,5	20	21
POLLATO FIRMANO	-	-	-	-	-	-	28	28
FAMIGLIA PORTA	34	28	43	45	-	-	-	-

PROPRIETARI	ANNI E CAMPI VERONESI							
	1634	**1639**	**1651**	**1670**	**1690**	**1709**	**1750**	**1765**
FAMIGLIA QUARTAROLO	29	25	47	24,5	18,5	-	-	-
FAMIGLIA RIGATELLI	-	-	17	21,5	-	-	-	12,5
SARTORELLI VINCENZO	-	-	-	-	-	24	24	-
SCAPIN GIACOMO	-	-	-	-	-	-	14	14
FAMIGLIA TAVELLA	90	56	17,5	14	14	11	34	34
TESSARI VIGO	-	-	-	-	10	-	-	-
TOPPELO ANDREA	-	-	-	-	-	18	-	-
VENTURI MARTINO	12,5	-	-	-	-	-	-	-
ZAGO LUCA	-	-	-	-	12	12	-	-
ZANARDO ANTONIO	-	-	-	11	-	-	-	-
ZENTILI GENTILE	18	16	-	-	-	-	-	-
ZINI FRANCESCO	-	-	-	-	-	-	12	12
FAMIGLIA ZORZO	22	15	14,5	-	-	-	-	-
COMPAGNIA S. ROSARIO	-	-	-	-	10	-	-	-
OSPEDALE S. PROCOLO	-	-	13,5	26	-	-	-	-
TOTALE	**422,5**	**397,5**	**422,0**	**387,5**	**288,5**	**275,5**	**246,0**	**259,0**

TABELLA 6.38
Distribuzione delle colture nella comunità di Cerea secondo l'estimo territoriale del 1634-1765 (VA in C. veronesi).
Fonte: ASVR, AEP, reg. 484.

TIPOLOGIA COLTURE (1634)		VA	Ha.	VP	TOTALE Ha.
ARATORIO	1) Frumento	49,5	14,86	7,5	**132,99 (66,8%)**
	2) Segale	289,0	86,76	43,6	
	3) *Granata*	104,5	31,37	15,8	
	4) Frumento con segale	-	-	-	
	5) Frumento con *granata*	-	-	-	
ARATORIO VITATO	1) Frumento con vigne	3,0	0,90	0,5	**40,97 (20,6%)**
	2) Segale con vigne	68,5	20,56	10,3	
	3) *Granata* con vigne	50,0	15,01	7,5	
	4) Frumento-*granata* con vigne	10,0	3,00	1,5	
	5) Frumento-segale con vigne	-	-	-	
	6) Vigne	5,0	1,50	0,7	
ARATORIO ARBORATO VITATO	1) Frumento con vigne-gelsi	-	-	-	**20,86 (10,5%)**
	2) Segale con vigne-gelsi	66,5	19,96	10,0	
	3) *Granata* con vigne-gelsi	3,0	0,90	0,5	
	4) Frum.-segale con vigne-gelsi	-	-	-	
	5) Vigne-gelsi	-	-	-	
ARATORIO ARBORATO	1) Frumento con gelsi	-	-	-	**0,90 (0,5%)**
	2) Segale con gelsi	3,0	0,90	0,5	
	3) *Granata* con gelsi	-	-	-	
PRATIVO		11,0	3,30	1,6	**3,30 (1,6%)**
PRATIVO ARBORATO		-	-	-	**-**
ARATORIO PRATIVO		-	-	-	**-**

TIPOLOGIA COLTURE (1651)		VA	Ha.	VP	TOTALE Ha.
ARATORIO	1) Frumento	69,5	20,86	13,7	**29,41 (19,3%)**
	2) Segale	16,5	4,95	3,2	
	3) *Granata*	4,5	1,35	0,9	
	4) Frumento con segale	7,5	2,25	1,5	
	5) Frumento con *granata*	-	-	-	
ARATORIO VITATO	1) Frumento con vigne	24,0	7,20	4,7	**91,55 (60,2%)**
	2) Segale con vigne	225,5	67,69	44,5	
	3) *Granata* con vigne	46,0	13,81	9,1	
	4) Frumento-*granata* con vigne	-	-	-	
	5) Frumento-segale con vigne	9,5	2,85	1,9	
	6) Vigne	-	-	-	
ARATORIO ARBORATO VITATO	1) Frumento con vigne-gelsi	3,0	0,90	0,6	**17,55 (11,6%)**
	2) Segale con vigne-gelsi	44,0	13,20	8,7	
	3) *Granata* con vigne-gelsi	1,5	0,45	0,3	
	4) Frum.-segale con vigne-gelsi	10,0	3,00	2,0	
	5) Vigne-gelsi	-	-	-	
ARATORIO ARBORATO	1) Frumento con gelsi	-	-	-	**1,20 (0,8%)**
	2) Segale con gelsi	4,0	1,20	0,8	
	3) *Granata* con gelsi	-	-	-	
PRATIVO		14,0	4,20	2,8	**4,20 (2,8%)**
PRATIVO ARBORATO		-	-	-	**-**
ARATORIO PRATIVO		27,0	8,10	5,3	**8,10 (5,3%)**

TIPOLOGIA COLTURE (1670)		VA	Ha.	VP	TOTALE Ha.
ARATORIO	1) Frumento	62,0	18,61	10,6	**41,41 (23,6%)**
	2) Segale	42,5	12,75	7,3	
	3) *Granata*	33,5	10,05	5,7	
	4) Frumento con segale	-	-	-	
	5) Frumento con *granata*	-	-	-	
ARATORIO VITATO	1) Frumento con vigne	20,0	6,00	3,4	**51,62 (29,4%)**
	2) Segale con vigne	110,5	33,17	18,9	
	3) *Granata* con vigne	41,5	12,45	7,10	
	4) Frumento-*granata* con vigne	-	-	-	
	5) Frumento-segale con vigne	-	-	-	
	6) Vigne	-	-	-	
ARATORIO ARBORATO VITATO	1) Frumento con vigne-gelsi	-	-	-	**67,69 (38,6%)**
	2) Segale con vigne-gelsi	107,0	32,12	18,3	
	3) *Granata* con vigne-gelsi	110,5	33,17	18,9	
	4) Frum.-segale con vigne-gelsi	-	-	-	
	5) Vigne-gelsi	8,0	2,40	1,4	
ARATORIO ARBORATO	1) Frumento con gelsi	-	-	-	**0,90 (0,5%)**
	2) Segale con gelsi	-	-	-	
	3) *Granata* con gelsi	3,0	0,90	0,5	
PRATIVO		15,5	4,65	2,7	**4,65 (2,7%)**
PRATIVO ARBORATO		22,0	6,60	3,8	**6,60 (3,8%)**
ARATORIO PRATIVO		8,0	2,40	1,4	**2,40 (1,4%)**

TIPOLOGIA COLTURE (1690)		VA	Ha.	VP	TOTALE Ha.
ARATORIO	1) Frumento	32,0	9,60	6,3	**26,7 (17,6%)**
	2) Segale	40,0	12,00	7,9	
	3) *Granata*	17,0	5,10	3,4	
	4) Frumento con segale	-	-	-	
	5) Frumento con *granata*	-	-	-	
ARATORIO VITATO	1) Frumento con vigne	34,5	10,35	6,8	**65,13 (42,9%)**
	2) Segale con vigne	132,0	39,62	26,1	
	3) *Granata* con vigne	47,5	14,26	9,4	
	4) Frumento-*granata* con vigne	-	-	-	
	5) Frumento-segale con vigne	-	-	-	
	6) Vigne	3,0	0,90	0,6	
ARATORIO ARBORATO VITATO	1) Frumento con vigne-gelsi	5,0	1,50	1,0	**48,17 (31,7%)**
	2) Segale con vigne-gelsi	132,0	39,62	26,1	
	3) *Granata* con vigne-gelsi	23,5	7,05	4,6	
	4) Frum.-segale con vigne-gelsi	-	-	-	
	5) Vigne-gelsi	-	-	-	
ARATORIO ARBORATO	1) Frumento con gelsi	-	-	-	**3,45 (2,3%)**
	2) Segale con gelsi	6,5	1,95	1,3	
	3) *Granata* con gelsi	5,0	1,50	1,0	
PRATIVO		6,5	1,95	1,3	**1,95 (1,3%)**
PRATIVO ARBORATO		12,0	3,60	2,4	**3,60 (2,4%)**
ARATORIO PRATIVO		9,0	2,70	1,8	**2,70 (1,8%)**

TIPOLOGIA COLTURE (1709)		VA	Ha.	VP	TOTALE Ha.
ARATORIO	1) Frumento	27,0	8,10	5,4	**19,80 (13,2%)**
	2) Segale	13,0	3,90	2,6	
	3) *Granata*	26,0	7,80	5,2	
	4) Frumento con segale	-	-	-	
	5) Frumento con *granata*	-	-	-	
ARATORIO VITATO	1) Frumento con vigne	31,0	9,30	6,2	**48,76 (32,4%)**
	2) Segale con vigne	61,5	18,46	12,3	
	3) *Granata* con vigne	38,0	11,40	7,6	
	4) Frumento-*granata* con vigne	-	-	-	
	5) Frumento-segale con vigne	-	-	-	
	6) Vigne	32,0	9,60	6,4	
ARATORIO ARBORATO VITATO	1) Frumento con vigne-gelsi	5,0	1,50	1,0	**68,58 (45,7%)**
	2) Segale con vigne-gelsi	137,0	41,12	27,3	
	3) *Granata* con vigne-gelsi	39,5	11,85	7,9	
	4) Frum.-segale con vigne-gelsi	-	-	-	
	5) Vigne-gelsi	47,0	14,11	9,4	
ARATORIO ARBORATO	1) Frumento con gelsi	4,0	1,20	0,8	**2,10 (1,4%)**
	2) Segale con gelsi	3,0	0,90	0,6	
	3) *Granata* con gelsi	-	-	-	
PRATIVO		12,5	3,75	2,5	**3,75 (2,5%)**
PRATIVO ARBORATO		19,0	5,70	3,8	**5,70 (3,8%)**
ARATORIO PRATIVO		5,0	1,50	1,0	**1,50 (1,0%)**

TIPOLOGIA COLTURE (1750)		VA	Ha.	VP	TOTALE Ha.
ARATORIO	1) Frumento	28,5	8,55	5,6	**31,36 (20,7%)**
	2) Segale	51,0	15,31	10,1	
	3) *Granata*	25,0	7,50	4,9	
	4) Frumento con segale	-	-	-	
	5) Frumento con *granata*	-	-	-	
ARATORIO VITATO	1) Frumento con vigne	22,5	6,75	4,5	**52,51 (34,6%)**
	2) Segale con vigne	76,5	22,96	15,1	
	3) *Granata* con vigne	33,0	9,90	6,5	
	4) Frumento-*granata* con vigne	-	-	-	
	5) Frumento-segale con vigne	-	-	-	
	6) Vigne	43,0	12,90	8,5	
ARATORIO ARBORATO VITATO	1) Frumento con vigne-gelsi	-	-	-	**53,28 (35,1%)**
	2) Segale con vigne-gelsi	94,5	28,37	18,7	
	3) *Granata* con vigne-gelsi	12,0	3,60	2,4	
	4) Frum.-segale con vigne-gelsi	-	-	-	
	5) Vigne-gelsi	71,0	21,31	14,0	
ARATORIO ARBORATO	1) Frumento con gelsi	5,0	1,50	1,0	**5,40 (3,5%)**
	2) Segale con gelsi	9,0	2,70	1,8	
	3) *Granata* con gelsi	4,0	1,20	0,8	
PRATIVO		10,5	3,15	2,1	**3,15 (2,1%)**
PRATIVO ARBORATO		8,0	2,40	1,6	**2,40 (1,6%)**
ARATORIO PRATIVO		12,0	3,60	2,4	**3,60 (2,4%)**

TIPOLOGIA COLTURE (1765)		VA	Ha.	VP	TOTALE Ha.
ARATORIO	1) Frumento	22,5	6,75	4,7	**30,61 (21,4%)**
	2) Segale	54,5	16,36	11,5	
	3) *Granata*	25,0	7,50	5,2	
	4) Frumento con segale	-	-	-	
	5) Frumento con *granata*	-	-	-	
ARATORIO VITATO	1) Frumento con vigne	28,5	8,55	6,0	**52,36 (36,7%)**
	2) Segale con vigne	68,0	20,41	14,3	
	3) *Granata* con vigne	33,5	10,05	7,0	
	4) Frumento-*granata* con vigne	-	-	-	
	5) Frumento-segale con vigne	-	-	-	
	6) Vigne	44,5	13,35	9,4	
ARATORIO ARBORATO VITATO	1) Frumento con vigne-gelsi	-	-	-	**45,17 (31,6%)**
	2) Segale con vigne-gelsi	62,5	18,76	13,1	
	3) *Granata* con vigne-gelsi	12,0	3,60	2,5	
	4) Frum.-segale con vigne-gelsi	-	-	-	
	5) Vigne-gelsi	76,0	22,81	16,0	
ARATORIO ARBORATO	1) Frumento con gelsi	5,0	1,50	1,1	**5,4 (3,8%)**
	2) Segale con gelsi	9,0	2,70	1,9	
	3) *Granata* con gelsi	4,0	1,20	0,8	
PRATIVO		17,5	5,25	3,7	**5,25 (3,7%)**
PRATIVO ARBORATO		8,0	2,40	1,7	**2,40 (1,7%)**
ARATORIO PRATIVO		5,0	1,50	1,1	**1,50 (1,1%)**

TABELLA 6.39

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Finisella (1725).

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 8.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	190	15	8	57,23	114	9	3	34,33	13	0	0	3,90	318	0	11	95,47	27,9
ARATORIO VITATO	150	10	22	45,16	107	22	12	32,40	67	14	10	20,29	325	23	14	97,86	28,6
ARATORIO ARBORATO VITATO	253	17	23	76,17	103	21	12	31,19	13	3	20	3,94	370	18	25	111,31	32,5
ARATORIO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	15	1,46	4	21	15	1,46	0,4
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	56	2	11	16,84	54	11	7	16,35	11	0	18	3,30	121	14	6	36,50	10,6
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.40

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Finisella (1805).

Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	1	16	24	0,51	-	-	-	-	8	21	28	2,67	10	14	22	3,18	0,8
ARATORIO VITATO	36	2	11	10,83	72	1	29	21,64	23	13	12	7,07	131	17	22	39,55	10,6
ARATORIO ARBORATO VITATO	426	8	17	128,00	194	5	3	58,30	172	16	29	51,84	793	6	19	238,15	63,5
ARATORIO ARBORATO	88	0	16	26,42	40	3	28	12,05	64	7	22	19,31	192	12	6	57,79	15,4
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	56	2	11	16,84	54	11	7	16,35	11	0	18	3,30	121	14	6	36,50	9,7
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.41

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Malavicina (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 9.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	176	11	8	52,97	14	11	18	4,34	59	21	0	17,97	250	19	26	75,30	14,4
ARATORIO VITATO	503	4	12	151,06	22	23	8	6,89	190	18	16	57,27	716	22	6	215,23	41,0
ARATORIO ARBORATO VITATO	408	14	18	122,67	-	-	-	-	157	2	29	47,17	565	17	17	169,84	32,4
ARATORIO ARBORATO	64	13	28	19,38	7	14	6	2,27	29	19	17	8,95	101	23	21	30,61	5,8
ARATORIO PRATIVO	9	15	0	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	0	2,88	0,5
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	82	10	28	24,75	-	-	-	-	19	23	7	5,99	102	10	5	30,74	5,9
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.42

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Malavicina (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33	0	26	9,91	33	0	26	9,91	1,5
ARATORIO VITATO	5	10	20	1,63	-	-	-	-	3	10	4	1,02	8	20	24	2,66	0,4
ARATORIO ARBORATO VITATO	568	0	2	170,52	19	12	23	5,86	934	4	25	280,46	1521	17	20	456,85	71,4
ARATORIO ARBORATO	201	4	25	60,40	28	21	20	8,67	150	22	14	45,31	381	0	29	114,39	17,9
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	49	1	28	14,73	-	-	-	-	66	19	20	20,06	115	21	18	34,79	5,4
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	71	17	17	21,53	71	17	17	21,53	3,4

TABELLA 6.43

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Passarin (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	232	15	21	69,84	26	2	3	7,83	-	-	-	-	258	17	24	77,67	36,7
ARATORIO VITATO	138	4	10	41,48	97	18	29	29,35	31	2	16	9,33	267	1	25	80,18	37,8
ARATORIO ARBORATO VITATO	62	7	25	18,71	-	-	-	-	50	9	24	15,13	112	17	19	33,84	16,0
ARATORIO ARBORATO	25	11	23	7,65	-	-	-	-	-	-	-	-	25	11	23	7,65	3,6
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	37	21	28	11,38	-	-	-	-	3	20	15	1,15	41	18	13	12,53	5,9
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.44

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Passarin (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	49	12	3	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	49	12	3	14,86	5,9
ARATORIO VITATO	-	-	-	-	13	11	3	4,04	-	-	-	-	13	11	3	4,04	1,6
ARATORIO ARBORATO VITATO	346	7	0	103,96	133	3	20	39,97	137	5	2	41,19	616	15	22	185,13	73,0
ARATORIO ARBORATO	35	3	29	10,55	-	-	-	-	83	20	11	25,17	119	0	10	35,73	14,1
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	31	0	21	9,31	-	-	-	-	14	15	29	4,40	45	16	20	13,71	5,4
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.45

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Campi di Mezzo (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 11.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	266	11	5	79,99	70	10	15	21,14	6	12	0	1,95	343	9	20	103,09	27,4
ARATORIO VITATO	674	4	28	202,40	58	1	5	17,42	2	17	10	0,81	734	23	13	220,65	58,6
ARATORIO ARBORATO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO ARBORATO	7	0	2	2,10	7	20	19	2,35	-	-	-	-	14	20	21	4,46	1,2
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	38	8	0	11,50		-	-	-	38	8	0	11,50	3,0
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	95	17	22	28,74	23	4	4	6,95	-	-	-	-	118	21	26	35,69	9,5
PRATIVO ARBORATO	3	14	10	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	10	1,07	0,3

TABELLA 6.46

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Campi di Mezzo (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	57	1	0	17,12	16	14	15	4,98	23	16	25	7,11	97	8	10	29,22	7,4
ARATORIO VITATO	46	10	24	13,94	2	4	22	0,65	1	3	28	0,34	49	19	14	14,95	3,8
ARATORIO ARBORATO VITATO	570	0	29	171,13	91	11	26	27,46	167	9	16	50,25	828	22	11	248,86	63,3
ARATORIO ARBORATO	151	9	12	45,45	26	20	16	8,06	16	15	22	5,00	194	21	20	58,51	14,9
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	91	14	12	27,50	20	10	12	6,13	13	16	14	4,10	125	17	8	37,74	9,6
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	13	7	5	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	5	3,99	1,0

TABELLA 6.47
Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Campi di Sotto (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 6.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	121	18	13	36,55	44	4	12	13,26	12	14	7	3,78	178	13	2	53,60	7,8
ARATORIO VITATO	392	23	23	117,98	-	-	-	-	105	4	16	31,57	498	4	9	149,56	21,8
ARATORIO ARBORATO VITATO	993	11	9	298,25	14	6	8	4,28	177	11	24	53,28	1185	5	11	355,82	52,0
ARATORIO ARBORATO	15	8	7	4,60	10	19	11	3,24	5	0	28	1,51	31	4	16	9,36	1,4
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	371	15	11	111,57	-	-	-	-	16	21	12	5,07	388	12	23	116,64	17,0
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.48
Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Campi di Sotto (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	63	10	27	19,05	30	12	18	9,16	206	14	25	62,03	300	14	10	90,24	10,7
ARATORIO VITATO	49	21	10	14,97	-	-	-	-	32	22	2	9,88	82	19	12	24,86	2,9
ARATORIO ARBORATO VITATO	700	13	3	210,31	10	19	11	3,24	865	6	25	259,77	1576	15	9	473,33	56,2
ARATORIO ARBORATO	57	7	6	17,20	33	4	22	9,96	246	20	2	74,10	337	8	0	101,27	12,0
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	228	21	6	68,71	-	-	-	-	162	0	3	48,63	390	21	9	117,35	13,9
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	81	16	19	24,52	-	-	-	-	37	19	13	11,35	119	12	2	35,87	4,3

TABELLA 6.49

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Campi di Su (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, dis. n. 12.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	248	14	8	74,63	35	11	28	10,65	-	-	-	-	284	2	6	85,28	32,5
ARATORIO VITATO	348	7	3	104,56	-	-	-	-	4	2	0	1,22	352	9	3	105,79	40,3
ARATORIO ARBORATO VITATO	135	4	13	40,58	16	9	10	4,92	7	19	6	2,34	159	8	29	47,84	18,2
ARATORIO ARBORATO	13	1	2	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	2	3,91	1,5
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	56	8	7	16,91	9	17	3	2,91	-	-	-	-	66	1	10	19,83	7,5
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.50

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di Campi di Su (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari*, *Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	4	18	0	1,42	0	23	10	0,29	6	10	20	1,93	12	4	0	3,65	1,3
ARATORIO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	0	3,64	12	3	0	3,64	1,3
ARATORIO ARBORATO VITATO	248	20	20	74,71	37	15	8	11,29	286	16	24	86,07	573	4	22	172,08	61,3
ARATORIO ARBORATO	188	12	13	56,59	21	13	12	6,47	63	3	2	18,95	273	4	27	82,02	29,2
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	19	7	22	5,80	9	17	3	2,91	35	11	5	10,64	64	12	0	19,36	6,9
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA 6.51

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di S. Vito (1725).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, dis. n. 4.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	26	4	6	7,85	-	-	-	-	26	9	22	7,92	52	13	28	15,78	8,2
ARATORIO VITATO	31	10	16	9,43	2	1	26	0,62	115	0	25	34,53	148	13	7	44,59	23,2
ARATORIO ARBORATO VITATO	111	19	1	33,56	30	1	0	9,01	118	18	16	35,65	260	14	17	78,23	40,7
ARATORIO ARBORATO	4	22	29	1,48	-	-	-	-	9	6	12	2,78	14	5	11	4,27	2,2
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	0	2,51	8	9	0	2,51	1,3
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	10	6	7	3,08	-	-	-	-	10	6	7	3,08	1,6
PRATIVO	125	12	14	37,68	-	-	-	-	12	23	27	3,90	138	12	11	41,58	21,7
PRATIVO ARBORATO	6	15	10	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	10	1,99	1,1

TABELLA 6.52

Distribuzione delle tipologie colturali nella contrada decimale di S. Vito (1805).
Fonte: ASVR, *VIII Vari, Decima Grande di Cerea*, reg. 17.

TIPOLOGIA COLTURE	PATRIZI				ECCLESIASTICI				DISTRETTUALI				TOTALE				VP
	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	C.	V.	T.	Ha.	
ARATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	26	17	17	8,02	26	17	17	8,02	4,7
ARATORIO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	5	2,37	7	22	5	2,37	1,4
ARATORIO ARBORATO VITATO	13	18	24	4,13	-	-	-	-	333	11	20	100,11	347	6	14	104,25	60,7
ARATORIO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	38	9	26	11,53	38	9	26	11,53	6,7
ARATORIO PRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARATORIO PRATIVO VITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRATIVO	8	10	14	2,53	-	-	-	-	143	5	1	42,99	151	15	15	45,52	26,5
PRATIVO ARBORATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPITOLO VII

Produzione e congiunture agrarie di età moderna nei raccolti della Decima Grande di Cerea: alcune ipotesi

1. Considerazioni preliminari.

Alcuni anni or sono, introducendo una serie di pionieristici saggi dedicati allo studio dell'azienda agraria tra basso medioevo ed età moderna, Carlo Poni faceva nel contempo notare, non senza rammarico, come le poche serie decimali disponibili per la penisola fossero estremamente brevi per poter essere esaurientemente utilizzate nella ricostruzione dei ritmi della produzione agraria per l'epoca pre-industriale. Anche ad un sommario confronto con la realtà emersa, nello stesso torno di anni, dagli studi condotti per la Francia di *ancien régime*, le registrazioni decimali italiane presentavano lacune incolmabili, tra cui, oltre a quanto appena accennato, il fatto di essere quasi sempre riferite a superfici di modesta estensione: in altre parole, erano «rappresentative solo di sé stesse»[1], con in più un forte sbilanciamento geografico a favore delle zone meridionali del paese, su cui erano stati effettuati i pochi sondaggi disponibili[2].

L'impossibilità di ricorrere a fonti decimali continuative non compromise, d'altra parte, gli sforzi che da più parti tendevano a porre le basi – perché di questo si trattava – di una cronologia di riferimento degli andamenti della produzione che avevano contraddistinto le differenti agricolture regionali: la scelta obbligata fece quindi propendere per le serie ricavabili dalla contabilità aziendale, mentre non vennero abbandonati gli studi e le ricerche di storia dei prezzi, senza che comunque quest'ultima strada – spesso nel rischio di imboccare infruttuosi 'vicoli ciechi'[3] – sortisse novità di rilevante portata. In un certo senso, dopo l'euforia per quanto gli studi francesi di J. Goy e di E. Le

[1] PONI 1978, p. 803.

[2] Cfr. GOY 1982, p. 20; DELILLE 1970, p. 440: «in Italia, in verità, le decime ecclesiastiche sono state considerate finora solo dal punto di vista giuridico o come un elemento del sistema tributario feudale. Poco se ne sa invece come fonte per la conoscenza della produzione agricola».

[3] Cfr. AYMARD 1974, p. 264.

Roy Ladurie erano stati in grado di realizzare nell'arco di un ventennio di ricerche – tra l'altro allargando il modello di utilizzo delle fonti decimali francese a buona parte dell'Europa continentale ed orientale, fino a ricostruire una mappa delle fluttuazioni decimali di età moderna[4] – la storia della decima parve non trovare più cultori interessati, mentre una cronologia di riferimento per la produzione agraria regionale rimaneva, oltre che di là da venire, dipendente da studi temporalmente sfasati, circoscritti, quanto soprattutto difficilmente unificabili e confrontabili, proprio perché mancanti di quegli elementi di comune denominazione che avevano costituito la 'fortuna' delle ipotesi d'oltralpe[5].

Come dicevamo, il limite su cui tutti insistettero fu quello della quasi assoluta mancanza di serie decimali negli archivi del paese, a differenza ancora una volta di buona parte degli stati dell'Europa preindustriale: e a questo proposito è ad esempio emblematico che, sulla scorta dei pochi *case studies* ricostruiti, J. Goy scrivesse come «in Italy, there are scarcely any long tithe series except for Sardinia and the area around Otranto. Here, for some reason, tithes did not have the importance they usually did in Mediterranean countries. In most cases the tithe cannot be separed from seigneural dues, rents or even taxes. When it did have an indipendent existence it was granted to or usurped by laymen; since it was sometimes transformed into a hearth tax or allowed to fall into disuse, or levied on minor products but not on grain, it accounts for only a very small part of the revenues of an extremely rich Church»[6].

Niente da obiettare sull'ovvietà della prima affermazione, i. e. la penuria di fonti decimali del paese, ma sulla restante parte del periodo pesa una conoscenza a dir poco affrettata e parziale della storia della decima italiana. Pur se tali considerazioni possono essere in parte comprensibili, stante soprattutto la quasi assoluta mancanza di una bibliografia di riferimento aggiornata (in altre parole post-1887) per le

[4] Cfr. GOY – HEAD-KÖNIG 1972, p. 255-272; LE ROY LADURIE – GOY 1978, p. 124.

[5] Cfr. ad esempio le note di sintesi approntate da BASINI 1982, p. 166-171; AYMARD 1982, p. 147-163; posizioni fortemente critiche verso le conclusioni avanzate negli studi di E. Le Roy Ladurie – soprattutto in merito alla presunta 'révolution agricole' del XVIII secolo, ipotizzata in base alle curve decimali francesi – sono state espresse da MORINEAU 1980, p. 162-169.

[6] GOY 1982, p. 20-21. Sulla presunta scarsa incidenza della decima rispetto alla Francia di antico regime, si esprime anche AYMARD 1992, p. 20.

vicende della storia delle decime regionali, non devono essere trascurati i patenti travisamenti che emergono dal passo dello studioso francese e che non hanno bisogno di venire puntualizzati uno ad uno.

Non è infatti il caso di ribadire quanto incidesse – lo abbiamo provato, almeno nel caso veronese (ma l'ipotesi regge anche oltre il contesto regionale) – il reddito decimale sulle entrate complessive della Chiesa e della rete di pievi e parrocchie che ne costituivano l'ossatura organizzativa, oppure ancora come sia del tutto improbabile alludere ad una generalizzata, quanto evanescente, scomparsa della decima nel novero dei molti altri diritti che gravavano sulle terre della penisola. Questo non significa che episodi consimili non abbiano avuto luogo – e in parte qualcosa del genere è forse riferibile alla commistione tra decima e livello di cui abbiamo riferito –, come pure che progressive esenzioni, accordi tra decimatori e decimati si siano verificati nel corso del tempo: ma d'altra parte, come testimoniano puntualmente le preziose annotazioni dell'Inchiesta agraria Jacini o la massa enorme di pubblicistica redatta dopo l'entrata in vigore della legge del 1887, la decima alla fine dell'Ottocento rappresentava nella penisola (con alcune eccezioni regionali ben note) un diritto indiscusso, puntualmente applicato e riscosso con modalità per molti aspetti secolari, di certo mal sopportato, ma il cui valore incideva come voce ancora sensibile sulla formazione del reddito agrario.

A questo punto si tratta di vedere più da vicino il problema delle fonti, anche in relazione con quanto emerso nel corso di questa ricerca: partiamo quindi con una semplice constatazione e cioè che le fonti decimali fino ad ora più esaurienti sono quelle relative alla Sicilia (su cui per primo si è soffermato M. Aymard[7]) e al Veneto (di cui daremo conto a breve). Non pare quindi un caso che in entrambe le regioni, dopo la legge del 1887, si siano svolti i più accesi dibattiti in merito alle possibilità offerte dalla commutazione delle decime dominicali: è abbastanza evidente, a questo punto, che alla base delle annose polemiche, dei frequentissimi ricorsi alle aule di giustizia, come pure dell'abbondante pubblicistica, stava in entrambi i casi regionali, un diritto certamente fruttuoso e difeso strenuamente da chi ne era beneficiato.

[7] Cfr. AYMARD 1982, p. 147; AYMARD 1969, p. 136-143; DELILLE 1970, p. 439-452; A-NATRA 1982, p. 137.

Tra questi episodi – la migliore situazione archivistica regionale da una parte, la vasta eco del dibattito decimale ottocentesco dall'altra – non sussiste di certo una correlazione univoca, anche se in linea di massima (e con tutte le cautele che una tale supposizione lascia trasparire) è forse possibile cogliere più di qualche correlazione. Si pensi infatti al ruolo che una parte della pubblicistica veneta (e con essa parte della magistratura chiamata a dirimere le innumerevoli cause decimali che dopo il 1887 affollarono i tribunali) attribuì alla presenza di un archivio decimale, privato od ecclesiastico, quale prova quasi 'automatica' a favore della dominicalità e della conseguente continuità del tributo. È indubbio che le necessità del foro favorirono – e si potrebbero citare più esempi concreti – una sorta di riorganizzazione degli archivi decimali esistenti, garantendo plausibilmente la conservazione di registri, documenti contabili e quant'altro, fino ad oggi.

Dicevamo del territorio veronese: uno spoglio del tutto parziale delle fonti archivistiche disponibili ha messo in luce una quantità a dir poco impressionante di serie decimali che, in media, superano l'estensione secolare, mentre non mancano casi temporalmente più consistenti. La dislocazione delle fonti si è rivelata alquanto varia, anche se nella maggior parte dei casi sono stati gli archivi ecclesiastici a svelarsi più ricchi di informazioni: il nucleo più copioso – a prescindere dal caso specifico della Decima Grande di Cerea e Malavicina di cui diremo a breve – è stato individuato all'interno dell'Archivio storico della Curia vescovile, dove, nel fondo che raccoglie le serie amministrative delle pievi maggiori (circa una ventina), è stato possibile rinvenire, tra i *tangit* superstiti (cioè nei documenti della contabilità delle pievi maggiori), le lunghe serie decimali di cui dicevamo[8]. Ma non solo, perché nel medesimo archivio si conserva anche la documentazione inerente

[8] ASCVVR, FP: la documentazione superstite si riferisce alle seguenti pievi veronesi: Illasi (quasi completo il '600 e il '700), Lazise (metà '600 e tutto il '700), Legnago (buona parte del '600 e del secolo successivo), Malcesine (buona parte del '500), Minerbe (quasi completo il '600 e il '700), Montorio (qualche *tangit* per il '500 e tutto il '700), Negrar (quasi completo il '600 e il '700), Nogara (qualche *tangit* per i primi decenni del '600 e tutto il '700), Porto di Legnago (qualche decennio tra '600 e '700), Ronco (un trentennio del '600 e buona parte del '700), Roverchiara (solo qualche *tangit* per il '600), Bussolengo (quasi completo il '600 e il '700), Caprino (buona parte del '500), Casaleone (quasi completo il '500 e il '600), Cerea (buona parte del '400 e tutto il '600), Cisano (seconda metà del '500, buona parte del '600 e tutto il '700), Colognola ai Colli (quasi completo il '600 e il '700), San Floriano (quasi completo il '600 e il '700), San Giorgio di Valpolicella (qualche *tangit* per il '400 e il '500, mentre quasi completo il '600 e il '700).

all'amministrazione del patrimonio vescovile, nota come Mensa vescovile, contenente i registri decimali per i feudi di Bovolone e Monteforte, che costituivano la *magna pars* del patrimonio dell'episcopato veronese[9].

L'elenco potrebbe agevolmente continuare, mentre nel contempo il materiale inesplorato, che è ancora molto (si pensi ad esempio alle decime riscosse dai monasteri veronesi[10] oppure al feudo di Marega di proprietà della Congregazione del Clero Intrinseco di Verona), potrebbe rivelare nuove ed interessanti scoperte. Non può infatti essere escluso *a priori* che altri archivi, come quello della Decima Grande cereana, giacciano nel chiuso di qualche soffitta pievana, anche e soprattutto in considerazione della particolare attenzione che, grazie al dibattito decimale ottocentesco, venne progressivamente riservata agli archivi dei *condominî* decimali (generalmente annessi alla pieve a cui la decima faceva riferimento).

A prima vista e nell'ovvia mancanza di ulteriori informazioni per le aree contermini, il caso veronese costituisce fino a questo momento un *unicum*, anche se ulteriori indizi fanno propendere, come accennato, che la situazione delle serie decimali venete sia forse migliore di quanto fino ad ora preventivato: è noto, ad esempio, che gli archivi del seminario vicentino contengono una documentazione pievana del tutto simile a quella posta in luce per il veronese[11], mentre poi un'ulteriore estensione geografica delle ricerche potrebbe confermare quanto già noto, anche considerando la migliore conservazione degli altri archivi episcopali veneti, rispetto al caso veronese. A ciò si devono aggiungere le indagini possibili sugli archivi di famiglia o sui già menzionati archivi di monasteri, come pure le serie notarili che possono spesso racchiudere al loro interno copie di incanti decimali, per periodi abbastanza consistenti: come si può dedurre da queste, a dire il vero, elementari considerazioni, il panorama decimale veneto appare molto più frastagliato e ricco di informazioni di quanto si sia fino ad ora creduto. Certo, nonostante tutto, le serie francesi o spagnole rimangono per molti aspetti lontane dall'essere eguagliate per completezza, per omogeneità e per la ricchezza di informazioni fruibili, ma ciò non toglie che la possibilità *in fieri* per arrivare a costruire dei bloc-

[9] Cfr. SCOLA GAGLIARDI 1987, p. 116-130.

[10] Per un loro elenco cfr. la tabella n. 3.2a in Appendice III.

[11] Cfr. RANZOLIN 1981, p. 441 (nota n. 4).

chi altrettanto uniformi e compatti di dati decimali, seppur molto meno continui, possa profilarsi all'orizzonte della ricerca sui ritmi della produzione agraria di antico regime.

Per contro, se è indubbiamente vero che gli studi francesi hanno goduto – per ammissione esplicita degli stessi studiosi che contribuirono al progetto di ricerca sulla decima negli anni '70 ed '80 del Novecento – di una facile reperibilità delle fonti di riferimento, dislocate abbastanza uniformemente tra i fondi degli archivi statali, ciò non può dar adito a 'facili' conclusioni pessimistiche e rinunciatarie sulle possibilità di portare alla luce fonti decimali italiane per l'età moderna, anche e soprattutto in considerazione dell'eccezionale durata del tributo (lo ricordo, in alcuni casi fino al XIX secolo inoltrato), della sua consistenza, della sua amplissima area di diffusione e delle svariate forme assunte nel tempo dalle tipologie del prelievo decimale.

In definitiva, a distanza di quasi due decenni da quanto veniva auspicato dal Poni, il vuoto delle curve decimali della penisola è rimasto tale e, forse parallelamente ad un interesse meno vivo per la storia agraria, ancora a tutt'oggi «il reperimento di dati quantitativi intorno alle produzioni sembra singolarmente arduo»[12]. Le fonti di riferimento 'tradizionali', la contabilità delle aziende agrarie e le serie dei prezzi cerealicoli non hanno nel contempo contribuito a fare passi in avanti significativi[13], anche in considerazione dei noti problemi di rappresentatività di queste ultime, che da più parti sono stati progressivamente messi in evidenza: «non tanto l'analisi del mercato – o più sbrigativamente la costruzione di serie di prezzi – getta piena luce sui caratteri della produzione e della distribuzione delle derrate agricole in una data regione, quanto [...] la conoscenza nel breve e nel medio andare, dell'entità ed andamento delle produzioni annue di *biade* ottenute entro i limiti di una precisa area economico-geografica»[14]. In altre parole, la differente considerazione che dagli anni '70 ha interessato le strutture dell'auto-consumo dei contadi, ha fatto sì che «il passaggio dai prezzi alle produzioni [spostasse] l'attenzione dal mercato urbano al mondo rurale»[15], evidenziando però nello stesso tempo come quelle

[12] CATTINI 1973, p. 698.

[13] Per una disamina delle ricerche relative all'area veneta, cfr. PEZZOLO 2002, p. 23-30.

[14] CATTINI 1973, p. 699-700.

[15] CATTINI – ROMANI 1987, p. 47.

«connessioni fra mercato urbano e strutture produttive rurali»[16] che venivano per molti aspetti ritenute assodate, non fossero in realtà così necessarie quanto linearmente proporzionali.

Accanto a ciò, deve essere anche ricordato che le possibilità offerte dalle serie contabili delle aziende agrarie si mostrarono abbastanza precocemente irte di difficoltà e di incognite interpretative: tra tutte, l'*impasse* forse più ardua era ancora una volta legata alla «scarsa significatività statistica e geografica di singoli casi, i cui risultati non sono agevolmente comparabili»[17], non permettendo quindi in alcun modo di avanzare ipotesi fondate in merito ad una periodizzazione di riferimento comune o almeno regionalmente differenziata. Su quest'ultimo problema, infatti, le pionieristiche ricerche portate avanti da Cattini, da Rotelli, da Romani e da Basini per l'area padana (e si citano solo alcuni dei casi più noti), oppure ancora i tentativi di Borelli, di Lombardini, di Tucci e Romano, di Georgelin, di Zalin, di Bellabarba per alcune zone della Terraferma veneziana[18], costituiscono certo dei validi punti di riferimento, ma sono (e continuano ad essere se si considera il grado di avanzamento delle ricerche) quasi *rari nantes*, rappresentativi solo di contesti locali di difficile comparazione, mancanti di denominatori di quantificazione comune che ne permettano il confronto sincronico (un problema, questo, ben noto agli studiosi francesi ricordati più sopra e altrettanto magistralmente risolto con l'introduzione di precisi parametri econometrici di comparazione tra le differenti serie regionali).

Quanto siamo venuti dicendo dovrebbe quindi aver reso abbastanza evidenti le notevoli difficoltà a cui l'interpretazione e lo studio delle serie decimali va incontro, soprattutto considerando la mancanza assoluta di punti di contatto e di riferimento che permettano di calibrare e tarare quanto emerso nel corso della ricerca. Nel caso delle serie della Decima Grande di Cerea si è quindi deciso, prima di procedere all'analisi degli andamenti produttivi rilevati, di 'sgomberare' il campo da possibili problemi ed equivoci, cioè, in altre parole, di valutare appieno la natura e la struttura delle serie a disposizione, alla luce di al-

[16] *Ibid.*, p. 26.

[17] *Ibid.*, p. 50.

[18] Cfr. ROTELLI 1968, p. 107-129; BASINI 1974, p. 49-115; BASINI 1970, p. 63-97; ROMANI 1975; BORELLI 1982b, p. 296-304; LOMBARDINI 1963; GEORGELIN 1978, p. 247-348; ZALIN 1980, p. 57 *passim* (grafico n. 1); BELLABARBA 1985, p. 962-96; GASPARINI 1989, p. 225-232; FORNASIN 2000, p. 33-60; CORRITORE 2000.

cuni requisiti indispensabili alla corretta interpretazione dei dati: «la dîme – non bisogna dimerticarlo – est une source, souvent infidèle»[19]. Si è deciso quindi di ricorrere allo *standard* metodologico elaborato da Goy e Le Roy Ladurie, in cui sono stati a suo tempo evidenziati i criteri indispensabili ad una corretta valutazione delle serie decimali a disposizione[20].

Prima di procedere oltre, dovremo quindi preventivamente tener presente alcuni parametri di riferimento quali:

- superficie decimale[21] (area di esazione del tributo);
- percentuale di decimazione[22];
- metodo di esazione (e sua stabilità nel tempo);
- tipologia dei prodotti decimati e loro variazioni nel tempo (riso, mais);
- incidenza di possibili truffe (o di forme di rifiuto della contribuzione decimale) sull'ammontare annuo della raccolta.

Anche ad una sommaria analisi e facendo riferimento a quanto abbiamo esposto nei capitoli precedenti, è chiaro che le caratteristiche della Decima Grande di Cerea sembrano coincidere abbastanza bene con ogni singolo parametro dell'elenco appena esposto: nello specifico, infatti, conoscendo, seppure a grandi linee per il Cinque- e per il Seicento e molto più nel dettaglio per i secoli successivi, la struttura della superficie interessata alla contribuzione decimale, è plausibile ritenere che non si siano verificati significativi ampliamenti o riduzioni della stessa. Come dicevamo, solo le ingenti opere di bonifica del secondo Ottocento, mutarono radicalmente il volto dell'estrema pianura veronese, rendendo disponibili alla coltivazione i centinaia di ettari da cui era costituita buona parte delle valli veronesi: prima di questa data, mancano del tutto le testimonianze di interventi strutturalmente si-

[19] LE ROY LADURIE 1969, p. 826.

[20] Cfr. GOY 1982, p. 14-60.

[21] Cfr. DELILLE 1970, p. 443; LE ROY LADURIE 1969, p. 828; LE ROY LADURIE – GOY 1972a, p. 17, 18 (nota n. 3); NEVEUX 1972, p. 58-59; SILBERT 1972, p. 136-137; HEAD-KÖNIG 1972, p. 155; FRÊCHE 1972, p. 225; GOY – HEAD-KÖNIG 1972, p. 256; MORINEAU 1972, p. 321; LE ROY LADURIE – GOY 1972b, p. 334; HEAD-KÖNIG 1982, p. 260-261; LEMEUNIER 1982, p. 399.

[22] Cfr. LE ROY LADURIE 1969, p. 828; LE ROY LADURIE – GOY 1972a, p. 17; FRÊCHE 1972, p. 218, 221-222; MORINEAU 1972, p. 321.

gnificativi per gli assetti fondiari cereani, se si escludono i settecenteschi progetti rimasti incompiuti e a prescindere dalla serie forse ininterrotta (e ben testimoniata dal materiale archivistico superstite) di opere di canalizzazione e di micro-bonifica, corollario di quella continua ed inesausta lotta che contrapponeva la popolazione cereana all'ambiente circostante, all'insegna di quella ciclicità fatta di avanzamenti e sconfitte che solo le idrovore a vapore saranno in grado di spezzare definitivamente.

Analoghe considerazioni valgono poi anche per le percentuali di decimazione e per i metodi di riscossione del tributo: per entrambi è stata assodata nelle pagine precedenti una stabilità per tutto il corso dell'età moderna. Le piccole variazioni che interessarono l'ammontare del tributo per alcuni fondi e per alcuni specifici prodotti (1 a 15 o 1 a 12 contro il generalizzato 1 a 10), di cui comunque è stato dato ampio riscontro, non sono tali da alterare significativamente gli andamenti delle curve, considerando soprattutto (e ne parleremo meglio tra breve) che il raccolto decimale di Cerea e Malavicina, prelevato in ragione di quanto proposto al momento dell'incanto, non costituisce che un indicatore, abbastanza preciso e proporzionale, dall'andamento della raccolta, che rimane ben lungi dal poter essere ricostruita a ritroso partendo dalle fonti della decima.

Allo stesso modo, le variazioni intervenute nel primo Seicento nelle modalità di esazione per i grani maggiori, non più incantati pubblicamente ma riscossi direttamente dal *condominio* decimale, non lasciano trasparire significative variazioni nelle operazioni di raccolta: è vero, d'altra parte, che l'introduzione dell'esazione diretta pose fine alla delicata operazione di valutazione preventiva della produzione granaria di ogni contrada, da cui poi partiva la base d'asta degli incanti. La raccolta diretta in ragione di 1 a 10 presuppone un'altrettanto diretta proporzionalità tra raccolto effettivo e raccolto decimato, in mancanza della quota corrispondente al guadagno di chi appaltava l'esazione dal *condominio*: più indizi lasciano presupporre che il margine del profitto dei decimali di Cerea (ancorché di difficile valutazione[23]) fosse abbastanza esiguo rispetto alla produzione complessiva, ancorché significativo per i canoni di riferimento di un'economia rurale preindustriale.

[23] Cfr. RUWET 1972, p. 69; VEYRASSAT-HERREN 1972, p. 84-85.

Mentre è poi del tutto plausibile che la valutazione preventiva effettuata annualmente dai *compatroni* o dai loro rappresentanti non fosse del tutto effimera ed affrettata, quanto invece alquanto precisa, e tale da fornire loro un corretto prospetto della produzione netta, così da poter tarare e valutare con attenzione la corrispondenza tra questa e quanto restava loro al termine degli incanti[24]. Va poi ribadito che la diretta esazione condominiale interessò solo il frumento, mentre per i cereali minori – che proprio nel corso del Seicento iniziarono a raggiungere una percentuale sempre maggiore dell'intera produzione cerealicola comunitaria – rimasero in vigore i meccanismi consolidati del pubblico incanto: un fatto, questo, che avvalora ancor di più l'ipotesi di una discreta immobilità nelle operazioni della raccolta, tale appunto da non alterare significativamente i riscontri degli andamenti della produzione.

Abbiamo inoltre appena accennato ad alcune importanti variazioni intervenute nella distribuzione percentuale dei generi esatti dalla Decima Grande nel corso del Sei- e Settecento: tralasciando per il momento di trattare l'argomento che vedremo meglio in seguito, vale la pena di valutare con attenzione la progressiva e secolare differenziazione che ebbe luogo tra i cereali usualmente riscossi, in primo luogo grazie all'introduzione del riso e del mais, molto lenta per quest'ultimo[25], più veloce invece per il primo, che troviamo attestato e decimato nelle valli di Cerea già nel biennio 1534-1535[26].

Partiamo dal mais, di cui non è certo il caso di ripercorrere le vicende in area veneta, ormai note e sondate attraverso una letteratura arricchitasi negli ultimi tempi di importanti contributi: anche a Cerea l'avanzata maidica seguì grosso modo la periodizzazione già a suo tempo avanzata con abbondanza di riferimenti dal Messedaglia[27]. Le

[24] Cfr. RUWET 1972, p. 74: «la fixation du montant de la rente-loyer [di decima] repose sur un calcul prévisionnel, sur une bonne expérience de la terre et de ses possibilités»; FRÊCHE 1972, p. 215; GOY – HEAD-KÖNIG 1972, p. 256; LORCIN 1982, p. 601.

[25] Sulle lenta affermazione del mais, avversata nelle campagne venete sei- e settecentesche dalle compagini rurali, legate ai tradizionali cereali minori, cfr. MESSEDAGLIA 1924, p. 106-107.

[26] ASCVVR, APD, *Cerea*, b. 1: *tangit* della pieve di Cerea in fogli sciolti (prima metà del Cinquecento); in modo emblematico, la data corrisponde alle «prime concessioni di licenza» di esportazione concesse dai rettori veronesi, cfr. LANARO 1998, p. 85.

[27] Cfr. MESSEDAGLIA 1924, p. 30 (il *terminus ante quem* per il veronese è il 1611, nelle *possessioni* del monastero di S. Michele in Campagna a Minerbe), 92, 117-118, 141-142; MESSEDAGLIA 1932, p. 35, 43, 115, 141.

prime attestazioni risalgono al 1663[28], quando ancora (e lo sarà per molto tempo) il mais veniva decimato unitamente ai legumi[29] e in quantità tali da confermare il fatto che nelle campagne il nuovo cereale trovasse ancora una diffusa resistenza (o ritrosia) contadina alla sua diffusione[30], che di lì a poco fu comunque alquanto rapida[31]. Mancando purtroppo i dati per buona parte del Settecento, non è stato possibile seguire più nel dettaglio le progressive tappe dell'avanzamento maidico, anche se appare però incontrovertibile – e nello stesso tempo un'ulteriore conferma di quanto già noto – l'ascesa quasi esponenziale che si verificò negli ultimi anni del Settecento e nei primi del secolo successivo, come produzione di riferimento delle campagne cereane[32]. L'archivio decimale non ci ha poi conservato notizia di possibili o presunte liti in merito all'esazione a cui anche il mais venne presto sottoposto[33], pur in ragione di una percentuale ridotta rispetto agli altri cereali (1 a 15): segno o forse sintomo che gli albori della sua diffusione non dovettero aver troppo attirato l'attenzione della comunità, notoriamente invece conscia delle proprie necessità, come pure sempre attenta a non far intaccare gli esigui margini della propria (scarsa) autonomia alimentare.

Poco o nulla sappiamo invece della diffusione del riso: abbiamo accennato all'importante indizio della sua precoce diffusione cinquecen-

[28] Tale data era nota anche al Messedaglia che ne aveva trovato riscontro in un documento dell'archivio privato Giuliari, cfr. MESSEDAGLIA 1924, p. 123: «un estratto dai 'Registri delle Compartite della Decima' di Cerea non fa il nome del mais prima del 1663».

[29] Lo stesso a Minerbe, cfr. MESSEDAGLIA 1924, p. 121 (nota n. 1).

[30] Cfr. MESSEDAGLIA 1932, p. 116, 138.

[31] Altri esempi di precoce decimazione del prodotto sono in FASSINA 1982, p. 44 (Badia Polesine, 1637); FASSINA 1981, p. 314 (1615), 320 (1665).

[32] A conferma delle cronologie di MESSEDAGLIA 1924, p. 120: «il primo posto, si badi bene, è di solito del frumento […]. Sulla fine del secolo XVII, la quantità del mais è spesso ragguardevole, e talora si avvicina alquanto a quella del frumento, e persino raramente la supera; il che va ripetendosi nel secolo XVIII». Per il contiguo vicentino, cfr. DAL SANTO 1993, p. 124 (tabella n. 2), 166, 168 (tabella n. 5): il mais decimato fece la sua comparsa a Thiene intorno alla fine degli anni '20 del Seicento, iniziando la poderosa ascesa nei confronti degli altri cereali a partire dal primo decennio del secolo seguente.

[33] Nelle *possessioni* di Minerbe del monastero cittadino di S. Michele di Campagna, il mais – come abbiamo visto, comparso tra i registri contabili dell'ente nel 1611 – venne sottoposto a decimazione per la prima volta nel 1662, cfr. MESSEDAGLIA 1924, p. 120. Per altri esempi sei- e settecenteschi di decimazione del mais, cfr. MESSEDAGLIA 1932, p. 116-117, 366-367.

tesca, tra l'altro perfettamente in sintonia con i noti esempi veronesi, ma oltre a ciò non possediamo dati fino agli ultimi anni del Seicento, dati che, assieme a quelli per gli ultimi decenni del Settecento, testimoniano senza ombra di dubbio lo scarsissimo peso decimale del prodotto. Questa constatazione ci pone ovviamente davanti a difficili ipotesi: da più parti infatti non mancano gli indizi che danno per certa una massiccia diffusione tardo-cinquecentesca della risicoltura a Cerea, come in tutta la zona irrigua della bassa pianura veronese (e i dati che citeremo più avanti per la contermine comunità di Casaleone rappresentano più di una conferma).

Un primo problema si pone se si considera che nessuno degli incanti della seconda metà del Cinquecento, come pure i libri contabili rimasti, portano traccia di una raccolta decimale del riso: ma il fatto più strano è che anche la situazione tardo-settecentesca presenta alcune anomalie di fondo, soprattutto rispetto alla certa ed appurata estensione, in base alle note catasticazioni, delle risaie nelle contrade cereane. In altre parole, i pochi minali di riso grezzo segnati tra le compartite decimali settecentesche non corrispondono ad una situazione in cui la risicoltura costituiva un florido ed appetibile investimento per il patriziato urbano e per quei nuovi ceti che in quel torno di tempo stavano avanzando nelle campagne della bassa pianura veronese.

Le ipotesi che possono essere fatte non sono d'altra parte molte: sono ad esempio noti episodi cinquecenteschi di forte resistenza alla decimazione del riso – legati ovviamente alla poderosa spesa iniziale (concessioni d'acqua, *retratti*, scavo di canali di scolo), come pure all'alto prezzo del prodotto –, episodi spesso intrecciati a presunte esenzioni *pro novaleis* invocate dai proprietari dei fondi, come una sorta di inscindibile caratteristica della coltura risicola. A riguardo le sentenze delle magistrature veneziane non mancano, anche se poi non sono ignoti tentativi riusciti di accomodamento, con la conseguente commutazione della decima in un'annua contribuzione in denaro.

Nell'assoluta mancanza di indizi si può presumere che vicende analoghe possano essere accadute anche per il riso cereano, come pure che i proprietari delle decine di campi a risaia della contrada di Campi di Sotto siano riusciti ad aver riconosciuta la condizione di novali per i loro terreni e la conseguente esenzione dal tributo. Questa seconda ipotesi è però molto meno probabile, in primo luogo perché appare molto strano che un processo, pur andato smarrito nell'archivio decimale o nelle altre fonti di riferimento veronesi, non sia mai menzionato o ricordato nell'abbondante documentazione successiva (stante so-

prattutto l'estrema importanza della questione), mentre poi, in secondo luogo, perché risulterebbe in un certo senso incompatibile con quanto abbiamo detto in merito alla presunta persistenza delle dimensioni della superficie di decimazione soggetta alla Decima Grande e alla mancanza di grossi interventi di bonifica in età moderna.

Rimanendo quindi nell'incertezza più completa per quanto concerne il rapporto tra decima e riso, veniamo ad esaminare l'ultimo punto in questione, inerente all'annoso problema delle truffe. La storia della decima delle regioni italiane non pare conoscere fenomeni di 'sciopero' decimale, anche prolungati nel tempo, simili a quelli individuati ad esempio per la Francia di *ancien régime*; tuttavia gli esempi di ostruzione, di mascherato sabotaggio, fino ad arrivare alla manifesta messa in discussione del diritto decimale davanti alle magistrature competenti, non mancano, come abbiamo tra l'altro potuto vedere. Le difficoltà iniziano però quando si voglia quantificare se e in quale modo differenti fenomeni di resistenza al tributo decimale abbiano inciso sull'ammontare complessivo del gettito annuale: nel caso della Decima Grande, i dubbi possono comunque essere dipanati fin da subito, dal momento che l'unica prolungata opposizione riguardò la sola contribuzione della decima degli animali, mentre poi i marginali e del tutto inconsistenti episodi di renitenza al pagamento si risolsero quasi sempre a favore del *condominio*, nel torno di poco tempo, dopo l'intervento dei rettori di Verona.

Quest'ultimo dato, assieme agli altri indizi che abbiamo in precedenza potuto raccogliere sulle vicende della decima nell'area veneta, ci permette quindi di ritenere che mancarono del tutto episodi di avversione alla contribuzione decimale in grado di comprometterne seriamente la stabilità e la continuità (o se vi furono, non pregiudicarono che parzialmente il tributo): è poi emblematico che ancora oggi dalle carte superstiti traspaia la netta insofferenza che aleggiava attorno alla decima, come pure l'antipatia verso chi si faceva annualmente carico delle riscossioni, ma al di là di queste manifestazioni superficiali e del tutto comprensibili alla luce delle vicende del mondo rurale, fino ad oltre il XIX secolo la decima non sembrò subire, almeno in area veneta, nessuna offensiva duratura, volta a limitarne in modo definitivo la legittimità, rimanendo quel pesante fardello (consciamente accettato) e quell'insieme di «vere pastoie dell'agricoltura»[34] regionale, di cui so-

[34] *Atti della giunta* (1883), p. 428.

lo pochi scrittori 'liberali' iniziarono a rendersi conto a partire dal primo Ottocento.

Al termine di questa breve rassegna, basata sui criteri preventivi di analisi metodologica per le serie decimali, possiamo ritenere che la situazione emersa per la Decima Grande soddisfi le caratteristiche del modello di riferimento proposto dai citati studiosi d'oltralpe, garantendo in altri termini la plausibilità dell'elaborazione dei dati in nostro possesso, senza il rischio di pericolose deviazioni e fraintendimenti degli andamenti delle serie. Bisogna poi ricordare che, a differenza di quanto permesso dalla contabilità agraria di cui abbiamo detto, non è stato possibile, pur conoscendo l'ammontare del raccolto decimale annuo per ogni contrada e l'esatta estensione delle stesse, azzardare nessuna stima dei probabili *yield ratios*[35], e questo per il fatto che il raccolto decimale complessivo (con l'ipotetica esclusione del solo frumento e della *granata* raccolti direttamente dal *condominio*) può solo fornire «delle curve il cui trend si rivelerà pressappoco parallelo al movimento della produzione, e in alcuni casi alla tendenza dei rendimenti reali», registrando «teoricamente, le variazioni del prodotto lordo, vale a dire gli aumenti oppure i cali della produzione»[36].

Infine, non dovremo tralasciare l'enorme ausilio derivato dalla possibilità di confrontare le serie della Decima Grande di Cerea con quelle della contigua comunità di Casaleone: anche se i dati comuni coprono poco più di un secolo (1550-1670), pur con qualche insignificante lacuna, la presenza di più serie per differenti prodotti, ha contribuito a rendere molto meno aleatorio il tentativo di individuare i successivi momenti di una cronologia di riferimento. Ma non solo: tra i dati di Casaleone è stato ad esempio possibile rinvenire anche alcune parziali serie della decima del riso, riferibili tra l'altro al secondo Cinquecento e al primo Seicento, in altre parole alla prima epoca di maggiore espansione di tale coltura nella pianura veronese. L'unicità (fino ad ora) del ritrovamento – seppur in mancanza di ulteriori indicazioni sull'area di esazione e sull'estensione complessiva delle risaie, che può solo venire interpolata in base a pochi altri dati superstiti – è significativa, soprattutto se si considera la quasi assoluta assenza di dati in

[35] Cfr. MORINEAU 1972, p. 326 (ritiene parimenti improponibile la possibilità di ricavare dalle curve del raccolto decimale approssimazioni del rendimento, pur in presenza dei parametri relativi all'estensione della superficie decimata e alla percentuale di decimazione).

[36] GOY 1970, p. 256; cfr. anche LE ROY LADURIE 1969, p. 827.

grado di abbozzare, ancorché a grandi se non amplissime linee, qualche punto fermo nei ritmi della produzione risicola veronese (cfr. il grafico n. 7.20 in Appendice VII)[37]. Mentre non va poi dimenticato che, per entrambe le comunità, è stato possibile avere a disposizione anche una dettagliata serie di informazioni sugli andamenti demici, di primaria importanza nella comparazione con i ritmi della produzione agraria[38].

I risultati ottenuti, lo ribadiamo fin d'ora, sono da considerare del tutto parziali e meramente indicativi, fino a che l'area di ricerca non verrà sufficientemente allargata, almeno all'intero territorio della pianura veronese: le linee cronologiche individuate, in parte si ricollegano senza difficoltà con le periodizzazioni note per l'area padana, mentre in parte se ne discostano, a riprova di un'assoluta variabilità delle serie (una variabilità che in alcuni casi interessa anche le due comunità vicine) che non può prescindere da riscontri il più possibile allargati e da criteri di collazione parimenti omogenei.

Nel nostro caso per l'esposizione dei dati delle serie si è optato (sempre per contaminazione dalla ricca casistica francese) per una curva di tendenza descritta da una media mobile su base novennale, in grado cioè di eliminare nel *range* dei dati considerati i due valori più alti e i due valori più bassi ed elaborando i valori medi dei dati rimasti[39]; tale media è stata riprodotta assieme a tutti i grafici posti in Appendice VII, che rendono anche conto dell'andamento annuale 'grezzo' per ogni prodotto raccolto al momento della decimazione. Va inoltre ricordato che per i cereali decimati sono poi state calcolate le incidenze percentuali di ogni singolo prodotto rispetto alla produzione complessiva, un indice che ha permesso di stimare su base secolare le eventuali variazioni intervenute nelle scelte colturali della comunità.

[37] L'unico recente contributo importante è quello citato di LANARO 1998, p. 73-92 (in particolare p. 83).

[38] Cfr. CATTINI 1973, p. 706.

[39] Cfr. LE ROY LADURIE – GOY 1972a, p. 12; LE ROY LADURIE – GOY 1978, p. 126.

2. *Ipotesi per una cronologia di riferimento.*

Come accennato, per il lungo periodo la possibilità di operare dei raffronti tra gli andamenti riscontrati a Cerea e Casaleone e alcuni modelli di riferimento rimane limitata, oltre che alle poche serie di prezzi granari disponibili, a quanto emerso dal caso francese (mediterraneo): le disparità cronologiche e i differenti contesti di riferimento delle serie – non bisogna difatti dimenticare l'impossibilità di «isolare la decima dal suo contesto giuridico, economico e sociale»[40] – impediscono di operare nel senso di un'integrazione esaustiva. Ad esempio, nel lungo periodo, la periodizzazione emersa dal confronto tra gli andamenti decimali francesi ed europei ha permesso a E. Le Roy Ladurie di tracciare, per grandi blocchi temporali, una griglia cronologica, a sua volta parziale riflesso dell'evoluzione della produzione agraria pre-industriale; lo schema proposto, frutto del simultaneo accostamento di diverse decine di serie decimali può quindi essere riassunto secondo quanto segue[41]:

- 1350-1450: drastica riduzione negli indici della raccolta decimale;
- 1450-1500: rapida ripresa, che continua almeno fino al 1550, con valori che in più casi superano quelli fatti registrare nel periodo precedente;
- 1550-1600: crisi, con un ulteriore recupero che arriva agli anni '30 del Seicento (e prosegue oltre);
- 1680-1720: nuovo periodo di crisi;
- 1730-1750: contrastato ed altalenante periodo di recupero.

La scarsa, se non nulla, incidenza delle serie decimali italiane nell'elaborazione del citato modello, per molti aspetti eccessivamente orientato sull'esempio francese – e non potrebbe essere altrimenti, se si considera il favorevole riscontro archivistico –, è affiorata nell'inadeguata coincidenza (specie per il nodale Seicento) con quanto si è venuto elaborando nel corso di questo studio.

[40] AYMARD 1974, p. 269.

[41] Cfr. LE ROY LADURIE 1969, p. 829-831; LE ROY LADURIE – GOY 1978, p. 129-139; LE ROY LADURIE 1982b, p. 71-192; LE ROY LADURIE – GOY 1972a, p. 20-24; DESAIVE 1972, p. 54; LE ROY LADURIE – GOY 1972b, p. 338-374; cfr. anche i rilievi avanzati da MORINEAU 1980, p. 168-169.

Ciò non significa, ovviamente, un'assoluta impossibilità di riscontro o una sfasatura plurisecolare tra il modello di Le Roy Ladurie e le serie in questione. Se le lunghe scansioni di riferimento hanno trovato saldi riscontri anche a Cerea e Casaleone (pur ad esclusione di buona parte del Settecento per cui mancano i dati per diversi decenni), per il breve periodo si è vieppiù fatta strada la necessità di integrare e meglio definire quanto proposto sulla scorta dell'esempio francese, evidenziando i punti di unione, ma nel contempo facendo risaltare anche le peculiarità e le differenti scansioni cronologiche del *case study* (assimilabile per morfologia dei quadri geo-ambientali e storici all'area padana).

Anche il secondo modello di comparazione a cui si è fatto cenno, i prezzi del frumento sul mercato veronese (disponibili per il periodo 1500-1630), ha posto in evidenza alcuni problemi interpretativi: prima infatti di procedere al confronto tra le serie decimali e gli andamenti del Mercato Vecchio di Verona, si è tentato di rintracciare e di seguire la cadenza e la durata delle oscillazioni medie espresse dalle serie (Cerea-Casaleone-Verona). Dopo aver calcolato, sulla scorta delle variazioni nell'ammontare annuo netto della raccolta decimale, l'andamento percentuale delle stesse, positivo o negativo rispetto all'anno precedente (cfr. le tabelle n. 7.6 e 7.7 in Appendice VII), si sono raggruppati i risultati ottenuti per successive oscillazioni pluriennali (da due a sette anni), considerando ogni oscillazione come la composizione di uno o più anni positivi, seguito da uno o più anni negativi. In altri termini si è tenuto conto, per ciascun secolo di cui erano noti i dati della raccolta decimale cereana, delle progressive variazioni positive o negative[42].

Consideriamo, ad esempio, il frumento della Decima Grande tra il XVI e il XVII secolo: i dati relativi alle oscillazioni biennali (i. e. un anno positivo seguito da uno negativo o viceversa) indicano 11 casi individuati. Questo significa che nei due secoli e per il prodotto valutato sono state registrate 11 oscillazioni costituite da un anno positivo (o negativo) seguito da un anno negativo (o positivo). Un analogo ragionamento vale anche per le oscillazioni di tre, quattro e fino a sette anni (il limite massimo riscontrato nelle serie della Decima Grande di Cerea): con l'aumento del numero di anni che compongono una singola

[42] Il metodo è stato utilizzato per una valutazione degli andamenti del prezzo del frumento in Terraferma (1672-1782) da GEORGELIN 1978, p. 254-258.

TABELLA 7.1
Evoluzione delle oscillazioni nella raccolta della Decima Grande di Cerea, sec. XVI-XIX.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1, C2, C3, C4.

TIPO CEREALE	FRUMENTO		MIGLIO	
	SEC. XVI-XVII	SEC. XVIII-XIX	SEC. XVI-XVII	SEC. XVIII-XIX
OSCILLAZIONE SU				
2 ANNI	11	2	8	5
3 ANNI	10	7	7	1
4 ANNI	4	2	6	-
5 ANNI	1	1	2	-
6 ANNI	2	-	1	-
7 ANNI	1	-	1	-
DURATA MEDIA	3,1	3,1	3,3	2,1
TIPO CEREALE	*GRANATA*		UVA	
	SEC. XVI-XVII	SEC. XVIII-XIX	SEC. XVI-XVII	SEC. XVIII-XIX
OSCILLAZIONE SU				
2 ANNI	6	3	8	4
3 ANNI	2	3	7	2
4 ANNI	2	1	4	2
5 ANNI	-	-	2	1
6 ANNI	3	2	1	-
7 ANNI	-	-	-	-
DURATA MEDIA	3,3	3,4	3,1	3,0

oscillazione, aumentano di conseguenza anche le combinazioni tra le annate positive e negative. Così ad esempio un'oscillazione quadriennale può essere composta da due anni positivi (negativi) seguiti da due anni negativi (positivi), ma anche da un anno negativo e da tre anni positivi e viceversa; un'oscillazione di sei anni, può essere data da tra anni positivi e da tre anni negativi, ma anche da quattro anni positivi e da due negativi (e viceversa) o da cinque negativi e da uno positivo, e lo stesso vale anche per tutti gli altri periodi considerati.

Per le raccolte decimali di Cerea e Casaleone, differenziate tra più prodotti, i risultati emersi dall'elaborazione sono quindi esposti nelle tabelle n. 7.1 e 7.2: come appare evidente, la media dei valori ottenuti dalla suddivisione tra le differenti oscillazioni individuate, su di un arco di tempo plurisecolare, si aggira sui 3 anni per il caso cereano, mentre risulta più breve per Casaleone, anche se bisogna tener conto di una certa frammentarietà dei dati riferibili a questo secondo caso. È poi ovvio che tale media, appunto in quanto tale e in relazione a dati in alcuni casi notevolmente discontinui, deve essere considerata come una mera ipotesi di lavoro, quantunque sempre indicativa di una tendenza di fondo. Un'analoga stima, condotta sulle serie elaborate circa

TABELLA 7.2
Evoluzione delle oscillazioni nella raccolta della decima di Casaleone, sec. XVI-XVII.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

TIPI CEREALI	FRUMENTO		MIGLIO		SEGALE	
	SEC. XVI	SEC. XVII	SEC. XVI	SEC. XVII	SEC. XVI	SEC. XVII
OSCILLAZIONE SU						
2 ANNI	4	6	2	-	5	6
3 ANNI	2	3	2	-	1	-
4 ANNI	2	-	1	-	1	-
5 ANNI	-	1	-	-	1	1
DURATA MEDIA	2,7	2,6	2,8	-	2,7	2,7

un ventennio or sono per il grano veronese, ha invece fatto riscontrare la presenza (sempre calcolata su valori medi) di un ciclo di 4,5 anni, tra l'altro perfettamente in sintonia con l'andamento ricavato da Georgelin per i prezzi del grano nella Terraferma veneta (1670-1780) e basato su dati settecenteschi dovuti al padovano Toaldo[43].

D'altronde, la perfetta coincidenza delle due serie urbane, come pure il leggero sfasamento delle stesse rispetto all'esempio del territorio veronese, dicono poco: l'intervallo di circa un anno e mezzo (se si considerano le più stabili serie cereane) rispetto a quanto ricavato dai dati relativi a Verona e Padova, lascia spazio a ben poche ipotesi. Di certo, la minore frequenza delle oscillazioni desunta dai dati della Decima Grande può essere indice di un'altrettanto minore stabilità nei ritmi della produzione del territorio: un fatto che appare ad esempio evidente se si considera l'alta concentrazione di cicli biennali o triennali individuati per tutto il corso dell'età moderna. Nello stesso tempo, il fenomeno può essere però agevolmente messo in relazione con tutta quella serie di meccanismi di difesa annonaria di cui il mondo urbano era dotato e il cui funzionamento andava a tutto discapito delle campagne. Anche in questo secondo caso, indizi evidenti si avvertono dal confronto annuale dei dati, da cui emergono abbondanti esempi di scarti tra andamento del prezzo urbano e riflesso della produzione del territorio: cioè in più casi, alcune palesi flessioni negative negli indicatori della raccolta decimale, non trovano il minimo riscontro in analoghe alterazioni delle tendenze urbane (cfr. in merito la tabella n. 7.3).

[43] Cfr. GEORGELIN 1978, p. 256.

Di questo ci occuperemo comunque con alcune esemplificazioni in seguito: basti per ora sottolineare il fatto che lo scarto tra le lunghezze delle oscillazioni, evidenziato più sopra, deve essere considerato quale un indicatore parziale di discrepanze molto più marcate, tra cui spicca indubbiamente una più intensa vulnerabilità del mondo rurale dall'insieme dei fattori da cui dipendeva, anno dopo anno, la buona riuscita o la crisi della produzione cerealicola. Daremo ora conto, per il breve periodo e per blocchi schematici, degli andamenti rilevati, riferendo separatamente la situazione dei prodotti che costituivano il gettito annuo delle due decime considerate.

Frumento (1430-1550): grafico n. 7.4 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: crescita (post-1545) fino all'*optimum* produttivo di metà Cinquecento e successiva flessione negativa.
Cereali minori (1430-1550): grafico n. 7.6 (Appendice VII).
Tendenza Cerea (miglio): crescita (post-1530) rispetto allo scarso peso colturale quattrocentesco.
Uva (1430-1550): grafico n. 7.8 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: crescita cinquecentesca (post-1530) rispetto ai valori indicativi del secolo precedente→ i pochi dati disponibili fino al 1550 lasciano propendere per un andamento abbastanza disomogeneo.

Tra i pochi dati frammentari del Quattrocento e quelli più cospicui ma altrettanto poco continui del Cinquecento, sussiste una sostanziale continuità nei valori del gettito decimale; anzi, in sintonia con la cronologia di riferimento indicata in precedenza, è possibile notare, almeno fino al 1550, anche qualche parziale accrescimento. Bisogna infatti considerare che, con buona probabilità, i dati quattrocenteschi del frumento dovrebbero essere diminuiti di un terzo, questo perché la decima dei grani maggiori comprendeva sia il frumento sia la *siligo* (segale), appunto secondo il rapporto due terzi contro un terzo[44]. A dire il vero la stessa documentazione non offre sempre esempi chiari, dal momento che non mancano riferimenti univoci che identificano nel frumento il solo genere esatto tra i cereali maggiori, a prescindere

[44] Altre indicazioni quattrocentesche sulla predominanza del frumento nella diversificazione colturale in DE SANDRE GASPARINI 1987, p. 59-60; VARANINI 1979a, p. 105-114 *passim*; VARANINI 1980-1981, p. 76 *passim*; VARANINI 1996a, p. 822. Per il Cinquecento veronese cfr. BORELLI 1982b, p. 279.

dal fatto che le disposizioni dei capitoli d'incanto ribadiscono più volte la separazione percentuale tra i due generi: nell'incertezza, e stante le più cospicue indicazioni a supporto di una raccolta differenziata per i cereali maggiori (come d'altronde avveniva anche per quelli minori), sembra più logico propendere per la necessità di una riduzione dei dati quattrocenteschi e una conseguente maggior incidenza nelle serie decimali dei valori ascritti al secolo seguente.

Come dicevamo, la buona produzione del primo cinquantennio del Cinquecento, rientra pienamente nei limiti temporali della periodizzazione di riferimento, proseguendo la positiva onda lunga dalla metà del secolo precedente[45]: se accettiamo di tarare al ribasso i dati quattrocenteschi, sarà possibile rilevare anche una seconda ed altrettanto importante conferma delle scansioni cronologiche proposte, e cioè il fatto che, grosso modo alla fine del periodo congiunturale (circa attorno al 1550), è dato spesso riscontrare un ulteriore innalzamento cospicuo degli indici della raccolta decimale, fino a staccare nettamente i valori dei decenni precedenti. Nello specifico, la raccolta del frumento cereano sembra dunque confermare appieno quanto detto: al torno di anni tra il 1547 e il 1550 sono ascrivibili punte nei valori che, come appare evidente dall'andamento grafico, non verranno mai più raggiunti nel corso dei due secoli successivi.

Frumento (1550-1630): grafici n. 7.4, 7.5 e 7.16 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: regressione (1550-1590)→ breve recupero e andamento stabilizzato (1590-1620)→ forte calo (1620-1630 e oltre).
Tendenza Casaleone: regressione (1550-1595) → andamento stabilizzato caratterizzato da diversi episodi perturbatori (1605-1630) e definitivo calo (post-1630).
Cereali minori (1550-1630): grafici n. 7.6, 7.7, 7.17 e 7.18 (Appendice VII).
Tendenza Cerea (miglio): andamento fortemente discontinuo (1550-1610)→ forte flessione negativa (1610-1620)→ ripresa e stabilizzazione comunque su valori più bassi dei decenni precedenti (1620-1630).
Tendenza Casaleone (miglio): prolungata regressione culminata nelle crisi degli anni '90 del Cinquecento (1550-1590)→ altrettanto lunga ripresa trentennale (1590-1610)→ flessione negativa stabilizzata (1615-1630).

[45] Cfr. VARANINI 1982, p. 262 (nota n. 247).

Tendenza Casaleone (segale): andamento stabilizzato (1550-1605), indenne alle crisi di fine secolo→ evidente flessione (post-1605)→ lento recupero (1610-1630) anche in questo caso leggermente inferiore ai valori dei decenni precedenti.
Uva (1550-1630): grafici 7.8, 7.9 e 7.19 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: andamento 'altalenante' con una netta indicazione della crisi degli anni '60 del secolo (1550-1590)→ buoni valori (post-1590) fino alle crisi di freddo del primo Seicento (1602, 1607-1608)→ lento recupero (1615-1630).
Tendenza Casaleone: i pochi dati disponibili confermano le crisi del primo Seicento e la flessione (pur non eccessiva) rispetto ai dati cinquecenteschi.

In perfetta sintonia con la periodizzazione di riferimento adottata[46], entrambe le serie in questione evidenziano, dopo la metà del secolo, un netto e prolungato regresso, che rimane purtroppo alquanto 'sfumato' in mancanza di sufficienti e continui dati per il periodo precedente: un'analoga flessione è parimenti evidente nell'andamento del prezzo medio del frumento sul Mercato Vecchio di Verona. Dopo il 1550 la media dei valori annui segue una tendenza al rialzo che, seppur discontinua, porta nel torno di qualche decennio al quasi raddoppio del prezzo del cereale: nel breve periodo, la curva descrive una forte ascesa (1550-1565), indubbiamente legata alle successive congiunture agricole che funestarono il veronese alle soglie degli anni '60 del secolo, seguita da una breve stabilizzazione e da un leggerissimo regresso (1565-1586), per poi lasciare campo ad una nuova impennata (1585-1600)[47]. Per i primi anni del nuovo secolo, funestati ripetutamente da una serie di episodi climatici particolarmente rigidi, l'andamento si presentò nel complesso instabile, caratterizzato da rapidi cambiamenti di fronte fino al 1618, quando l'ascesa nel prezzo del frumento divenne inarrestabile e un lampante preludio della catastrofe epidemica.

[46] Cfr. LE ROY LADURIE – GOY 1978, p. 132: riassumendo i dati relativi alle pur 'scarse' serie italiane, viene sottolineato «le tableau d'un XVI^{e} siècle, qui fut longtemps caractérisé par une forte production de grain, souvent croissante, et par une bonne tenue, en général, de la productivité comme du revenu agricole. Les premiers signes de crise et de déclin se font parfois sentir dès la fin du XVI^{e} siècle».

[47] Cfr. *Ibid.*, p. 134-135.

In merito alle congiunture di metà secolo, seguite ad un quindicennio di stabilità nel prezzo del frumento (circa 1540-1555), i riferimenti delle cronache non lasciano dubbi sulla loro portata per il contesto urbano (e sui meccanismi di contrasto ogni volta posti in azione): (1556) «nel mese di Aprile cadè bruma così grande, che fece più danni al Veronese, che non haverebbe fatto qual si sia gran tempesta»[48] (e di lì a poco iniziò la fame nonostante le scorte annonarie); (1558) «fù di nuovo travagliata la Città da gran carestia, la quale, ancorché fossero fatte molte provisioni, ad ogni modo per il gran popolo, che vi si trovava, alquanti perirono di fame»[49]; (1559) «questo anno furono pessimi raccolti; per il che si sospettava di gran carestia, ma la cura, e diligenza di chi governava in trovar soldi, e comprar grani in terre aliene, in oltre mille stara di miglio delle monitioni, che diede il Principe sollevarono il popolo intimorito»[50]; (1560) «credevasi, che il grano havesse à far grand'alteratione per i pochi raccolti, che diede la stagione; perciò questa Città [...] fece comprare dieci milla minali di grano, che suplì alla carestia»[51].

L'accento posto sul «gran popolo» che nel 1558 era racchiuso entro la cerchia delle mura cittadine e a cui erano rivolte le prodighe e continue cure dei rappresentanti di Venezia, ci porta a considerare *en passant* le linee dell'evoluzione demica urbana e del territorio, che per molti aspetti seguirono un movimento di sviluppo e contrazione parallelo a quello riscontrato nei riflessi della produzione cerealicola veronese. La buona congiuntura demografica che prese avvio nella seconda metà del Quattrocento, indubbiamente legata anche e soprattutto ad una fase di crescita nei ritmi della produzione agraria[52], raggiunse con buona probabilità il momento culminante (dopo gli anni contrastati di Cambrai) all'incirca verso la metà del Cinquecento. Le prolungate crisi agrarie a cui abbiamo fatto cenno, rallentarono la tendenza positiva in atto, che subì invece un primo brusco arresto nel corso della pestilenza che colpì il veronese nel biennio tra il 1575 e il

[48] MOSCARDO 1668, p. 419.

[49] *Ibid.*, p. 419.

[50] *Ibid.*, p. 421.

[51] *Ibid.*, p. 424. Altre indicazioni su questi episodi perturbatori di metà secolo si ricavano dal *Notiziario cronologico veronese* (1883), p. 259 e dalle *Relazioni dei rettori veneti* (1977), p. 17 *passim* (relazione di G. Morosini, 1558).

[52] Cfr. HERLIHY 1973, p. 91-120; VARANINI 1979a, p. 234 *passim*; VARANINI 1981, p. 134 *passim*; VARANINI 1982, p. 249-250; MOMETTO 1992, p. 11-12, 112.

1576, per poi riprendere nuovamente la crescita almeno fino alla grande carestia del 1591[53].

Dal confronto di lungo periodo tra queste rapide scansioni cronologiche, l'andamento del prezzo del frumento e le tendenze rilevate per le raccolte decimali di Cerea e Casaleone, emergono dunque non pochi momenti d'incontro; nel complesso, i periodi di stabilità nel prezzo del frumento di Verona convergono infatti con i periodi in cui è rilevabile, seppure con approssimazione, l'accentuazione dei noti meccanismi della ripresa demica. Basti osservare, a titolo di esempio, la completa coincidenza tra il recupero demico successivo alla crisi dei primi anni '90, la tendenza decrescente del prezzo del frumento e la buona produzione cerealicola evidenziata in tutte le serie del raccolto decimale a disposizione[54] (grafico n. 7.1).

Queste concordanze 'congiunturali' non devono d'altra parte far passare in secondo piano le differenze che, sul più breve periodo, caratterizzano gli andamenti del mercato urbano e i riflessi della produzione cerealicola del territorio: in base alle due serie note possiamo fare qualche esempio a partire dal 1560 quando i dati, che abbiamo riassunto nella tabella n. 7.3 (che riepiloga in parte quanto appare evidente dal confronto tra le curve del grafico n. 7.1), iniziano ad avere una discreta continuità. I risultati mostrano nel torno degli anni più contrastati, grosso modo dopo la peste e fino alla ripresa successiva alla crisi del 1590, una buona correlazione tra le serie del territorio e i prezzi (così come nel biennio 1605-1607 o ancora per il triennio 1620-1622). Per i restanti anni in cui è stato operato il confronto, e specialmente per quelli caratterizzati da raccolte decimali negative, la resistenza del mercato urbano (cioè il mancato 'automatico' innalzamento del prezzo) deve indubbiamente essere messo in relazione con le ben note difese del sistema annonario, le cui scorte erano in grado di supplire con discreta elasticità a medie oscillazioni nell'annuale flusso cerealicolo proveniente dal territorio.

Al contrario, l'aumento del prezzo sul mercato cittadino in presenza di buona (o almeno discreta) produzione nelle campagne – emblematico a proposito quanto accadde nel biennio, 1604-1605, in quello

[53] Cfr. MOSCARDO 1668, p. 441; *Cronaca di Michele e Cesare Mona* (1883), p. 153. Per l'evoluzione demica veronese cinquecentesca, cfr. BORELLI 1986d, p. 256-259, 265; BORELLI 1986c, p. 14-15; per il territorio veronese cfr. FERRARESE 2000c, p. 41-51; FERRARESE 2002a, p. 179-208; FERRARESE 2002b, p. 161-163.

[54] Cfr. FERRARESE 2000c, p. 65-67.

GRAFICO 7.1
Confronto tra il prezzo del frumento sul Mercato Vecchio di Verona (in centinaia di soldi per minale) e le raccolte decimali di Cerea e Casaleone (in centinaia di minali), 1550-1630.
Fonte: cfr. quanto riportato nella tabella n. 7.3.

tra il 1611-1612 o nel triennio 1617-1619 – pone in luce, oltre alle intrinseche difficoltà del meccanismo annonario, le differenti variabili («forze misurabili e non misurabili»[55]), non sempre interdipendenti, che venivano ad incidere sulle dinamiche dei prezzi urbani.

Tra le forze non misurabili ed imprevedibili, di certo furono le variazioni climatiche a svolgere, a partire dal primo Seicento, un ruolo sempre più importante nel condizionare gli andamenti della raccolta decimale: i noti studi di Le Roy Ladurie rimangono ovviamente l'imprescindibile 'metro' di paragone per una periodizzazione di riferi-

[55] CATTINI 1973, p. 706.

TABELLA 7.3
Raffronto tra le serie decimali di Cerea e Casaleone e l'andamento del prezzo del frumento sul Mercato Vecchio di Verona (- per flessione negativa; + per flessione positiva).
Fonte: BORELLI 1982b, p. 296-304 (per Verona), mentre quanto citato nelle tabelle n. 7.1 e 7.2 per Cerea e Casaleone.

ANNI OSSERVATI	CEREA	CASALEONE	VERONA
1551-1553	-	(lacuna nella serie)	-
1567-1569	(lacuna nella serie)	+	+
1571-1573	(lacuna nella serie)	+	+
1576-1577	(lacuna nella serie)	+	-
1581-1582	(lacuna nella serie)	-	+
1586-1588	(lacuna nella serie)	+	-
1589-1590	(lacuna nella serie)	-	+
1593-1595	+	+	-
1595-1596	-	-	+
1597-1598	+	+	-
1600-1601	-	(lacuna nella serie)	+
1604-1605	+	(lacuna nella serie)	+
1605-1607	-	-	+
1611-1612	+	(lacuna nella serie)	+
1615-1617	-	-	-
1617-1619	+	+	+
1620-1622	-	-	+
1623-1624	-	-	-

mento dei cambiamenti climatici che interessarono l'Europa di antico regime[56].

Ad integrazione di quanto già noto, presteremo brevemente attenzione ad alcune significative testimonianze locali, interessanti soprattutto perché contemporanee alle prime consistenti apparizioni del fenomeno, ma soprattutto perché permettono di cogliere le sensazioni, la curiosità, lo stupore e forse anche la paura del mondo rurale per quella «staion tanto stravagante» di cui mai nessuno degli anziani (secondo gli *standard* di vita media pre-industriale[57]) aveva avuto ricordo.

[56] Cfr. LE ROY LADURIE 1982a; LE ROY LADURIE 1981, p. 209-238. Per il Veneto e la Terraferma cfr. GEORGELIN 1989, p. 313-321; mentre alcune applicazioni 'pratiche' delle ipotesi climatiche nei cicli della produzione agraria sono proposte da FINZI – LO VECCHIO 1989, p. 531-547.

[57] Sul rapporto tra testimonianze dirette e variazioni climatiche cfr. LE ROY LADURIE 1982a, p. 265.

Prestando fede alle testimonianze veronesi più antiche, tra la gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi del Seicento (quando cioè le ripercussioni della 'piccola età glaciale' iniziarono a divenire più ricorrenti ed intense), buona parte delle fluttuazioni negli andamenti dei raccolti possono essere ascritte ai due fenomeni opposti della siccità (solitamente estiva) e del freddo accompagnato in genere da abbondanti piogge (soprattutto primaverili). La documentazione di riferimento, che spesso non va oltre le informazioni di seconda mano desunte dalle cronache[58], non ci permette – e non rientrerebbe tra gli scopi di questa ricerca – di approfondire ulteriormente l'indagine: si tenga quindi presente l'assoluta incompletezza di quanto verremo a dire.

L'alternanza (non necessariamente sempre tale) di siccità e freddo quali fattori determinanti per i raccolti ben si coglie nelle due brevi note che agli inizi del Seicento il pievano di Cerea si sentì in dovere di redigere, a futura memoria di eventi inusitati; la prima si riferisce al biennio 1604-1605 e, in parte, potrebbe spiegare l'imperfetta coincidenza tra le serie cereane e il mercato veronese in questi stessi anni, come pure l'eccezionale resa delle uve per lo stesso periodo: «nota come l'anno 1604 ala fine dil mese di settembrio et al principio d'ottobrio venero molte acque, di modo che si dubitava che li campi bassi non si potessero seminar. Et doppo queste piogie si fermò il tempo et si seminò li lochi men basissimi, né per tutto l'inverno mai è piovuto, né venuto neve, ma sempre è stato bonissimo tempo che per le strade et campi era la polvere come dil mese di luglio, et agosto. Né venero neve sopra il monte Baldo né altre montagne sin tanto che non è piovuto che fu a 8 febrar 1605 che vene una piogia, et nevegò sopra le montagne. Et gran parte delle seminate non sono nasciute se non doppo ditta pioggia, et da novo tornò questa stagione suta et continuò sino a mezo il mese di maggio, che poi è piovuto [...] Ho creduto far nota di questo che per mesi 7 ½ non sia piovuto quasi niente parendomi cosa degna di memoria, non trovandosi huomo che viva che si racordi un'invernata di questa qualità. Et il raccolto delle biave è stato mediocre con poche paglie per tanta sicità; ma le biave molto bone di grano»[59].

[58] Cfr. il *Notiziario cronologico veronese* (1883), p. 260 (1608: carestia), 261 (1626: carestia); MOSCARDO 1668, p. 447 (1604: siccità), 454 (1607: freddo e carestie), 454 (1608: siccità estiva), 457 (1612: aumento notevole del prezzo del frumento in città), 470-471 (1628-1629: carestia 'grande').

[59] APC, fasc. di c. n. n.

Per il contiguo biennio 1607-1608, gli eventi climatici furono invece del tutto differenti (da notare, tra l'altro, la corretta correlazione tra raccolto del frumento di Cerea e mercato urbano): «adì 25 decembrio 1607 venero grandissima quantità di nevi che bisognò scaricar li coperti delle case che si rompevano, et molti coperti di case et fenilli cascorno, et queste neve si agiaciorno sopra la tera, con un giacio cussì ecesivo, che le nevi durorno sino alla madonna di marzo, chè [in] questo tempo se ne vedevano ancora sopra la tera. Ho creduto far nota di questo parendomi cosa degna di memoria, non essendo huomo che viva in questi paesi che si racordi haver vedutto neve di questa quantità di restar tanto sopra la tera. Et molte bine et vigne morsero, et restorno le biave molto chiare, havendosi havuto poche paglie nelle possessioni et non molto bone, et si credè il tutto esser causato da questa staion tanto stravagante»[60].

Questi esempi, pur nella loro frammentarietà – anche se altre testimonianze per le comunità limitrofe non mancano – diventano indicativi della differente sollecitazione del clima, ancorché continua nel tempo, a cui il mondo rurale di Cerea e Malavicina assistette impassibile: nei decenni successivi, all'incirca dopo i tragici eventi della peste, la tendenza climatica subì (e lo vedremo meglio a breve) una decisa inversione verso un peggioramento sempre più ricorrente. Si passò, in altre parole, da una scarsità (di raccolto decimale, di produzione) legata «a fenomeni di inaridimento»[61] (come quelli segnalati per il 1604-1605 o ancora nel 1612), in cui «il sole inconsuetamente caldo alla fine della primavera o all'inizio dell'estate brucia il grano ancora immaturo» ad «inverni terribilmente freddi o molto bagnati» o ad «estati molto cattive, o a questi due o tre fenomeni in successione»[62].

Frumento (1630-1700): grafici n. 7.5 e 7.16 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: calo continuato (1630-1650) con un breve consolidamento attorno agli anni '40 del secolo→ andamento stabilizzato (1650-1680), completamente al di sotto dei valori pre-peste→ ulteriore flessione negativa ventennale (1680-1700)→ leggera ripresa (1700-1710).
Tendenza Casaleone: calo continuato (1630-1640)→ discreta crescita decennale (1640-1650)→ ulteriore flessione negativa (post-1650).

[60] *Ibid.*, fasc. di c. n. n.
[61] LE ROY LADURIE 1982a, p. 418.
[62] *Ibid.*, p. 418.

Cereali minori (1630-1700): grafici n. 7.7, 7.10, 7.17 e 7.18 (Appendice VII).
Tendenza Cerea (miglio): regresso molto accentuato (1630-1640)→ lungo e leggermente contrastato recupero (1640-1665)→ nuova flessione negativa (1665-1685)→ breve recupero e stabilizzazione attorno agli anni ’90 con successiva decrescita (post-1690).
Tendenza Cerea (*granata*): decrescita evidente (1630-1640)→ veloce ripresa (1640-1650) e successiva stabilizzazione (1650-1670)→ ulteriore crescita (1670-1680), interrotta dalle note crisi degli anni ’80→ ripresa (1685-1695) e successiva nuova flessione negativa analoga a quanto riscontrato per il miglio (1695-1710).
Tendenza Casaleone (miglio): regresso molto accentuato (1630-1640)→ tenue e prolungata crescita (1640-1660)→ ulteriore flessione negativa (post-1660).
Tendenza Casaleone (segale): regresso decennale, molto meno accentuato rispetto al miglio (1630-1640)→ lenta ripresa, più accentuata dopo il 1650 (1640-1660)→ nuova leggera flessione negativa (post-1660).
Uva (1630-1700): grafici n. 7.9 e 7.19 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: notevole calo (1630-1640) in perfetta sintonia con tutti gli altri andamenti fino ad ora rilevati→ lento recupero ventennale (1640-1660), notevolmente inferiore ai valori pre-peste→ ulteriore flessione negativa per tutto il corso degli anni ’60 del secolo, poi accentuata dalla rigidità climatica dei primi anni ’80→ progressivo e accentuato recupero (1690-1710).
Tendenza Casaleone: i valori, pur frammentari, segnalano l’evidente regresso nella raccolta decimale del primo decennio post-peste, come pure qualche sintomo del recupero attorno agli anni ’40 del secolo→ i valori noti segnalano, per il decennio 1650-1660, una buona produzione, quantitativamente vicina ai dati pre-peste→ nuova flessione negativa (post-1660).

Entrambe le serie della raccolta decimale disponibili (relative a diversi prodotti) paiono concordi nel mostrare che occorse circa un decennio prima che i ritmi della produzione tornassero a crescere dopo la pandemia pestilenziale che, in media, ridusse il contingente demico del territorio veronese di un valore percentuale variabile tra il 30% e il

50%[63]. I riflessi immediati di questo subitaneo spopolamento delle campagne non tardarono a farsi sentire, manifestandosi soprattutto in una vistosa difficoltà di coltivazione per le ricche ed estese *possessioni* della pianura[64]. Le contemporanee cronache locali descrivono con abbondanza di particolari il fenomeno che se, in generale, aveva dato avvio ad una forte contrazione del reddito agrario (e decimale) – la 'tenuità delle entrate' delle cronache coeve – aveva repentinamente allargato le opportunità per quanti erano riusciti a scampare al flagello[65]. Emblematico in proposito quanto scrisse il cronista legnaghese Pecinali, testimone diretto degli eventi, a qualche anno di distanza dalla peste (1635): «i contadini insuperbiti non volevano lavorare che per forza de denaro posciachè ogni brazzente per pocco guadagno che facesse guadagnava due sacchi di robba alla settimana, et in tanta insolenza s'havevano avanzatto che prettendevano la metà della raccolta de minuti solo a raccoglierla. Per il che i cittadini, et altri che lavoravano le loro campagne a forza del soldo convenero lasciar di lavorar i terreni non tornandole conto il coltivarli, o se pure li coltivavano tralasciar le spese necessarie alla buona coltivatione»[66].

Si trattò comunque di episodi di breve intensità e durata, dal momento che la contrazione della produzione e delle entrate domenicali durò ancora solo per qualche anno; a partire dagli anni '40 del Seicento i ritmi della crescita – ancora una volta ampiamente testimoniati da tutte le differenti serie dei prodotti decimati a Cerea e Casaleone – aumentarono nuovamente. Nel contempo, l'alta nuzialità post-peste e il continuo incremento nelle nascite iniziarono ben presto a colmare i vuoti provocati dalla pestilenza, rimpinguando le schiere dei braccianti avventizi che affollavano da sempre il panorama di miseria della pianura veronese[67].

[63] Cfr. FERRARESE 2000c, p. 72-77; per il territorio veronese cfr. FERRARI 1904, p. 23-35; FERRARESE 2002a, p. 184-190; FERRARESE 2002c, p. 231-233; SANDRI 1948, p. 9-12; BOSCAGIN 1954, p. 73-75; CHIAPPA 2000b, p. 135-136; CHIAPPA 2002a, p. 200-201; KNAPTON 1987a, p. 45.

[64] Cfr. BORELLI 1986f, p. 296-301, 309-310; BORELLI 1986e, p. 274-279, 286-288.

[65] Cfr. BELLABARBA 1985, p. 956.

[66] BCVR, ms. 2013 [G. F. PECINALI, *Discorso sopra Legnago*], c. 135r.

[67] Cfr. in merito alle tendenze demiche post-peste FERRARESE 2000c, p. 78-84 (con rinvia alla bibliografia per il territorio); mentre in relazione al contesto regionale cfr. FORNASIN – ZANNINI 1999, p. 103-122.

Confrontando, nel complesso, le medie annue della quantità dei prodotti raccolti appare evidente che, nonostante il lento recupero in corso, i ritmi della produzione erano usciti dal confronto con i primi critici decenni del secolo alquanto ridimensionati[68]: e, a ben vedere, la tendenza non era destinata a migliorare. A ciò si devono poi aggiungere le ripercussioni di quella 'piccola età glaciale' di cui abbiamo scorto più sopra le prime avvisaglie: le crisi degli anni '60, dei primi anni '80 e poi ancora di buona parte degli anni '90, devono infatti essere imputate essenzialmente alle avverse condizioni climatiche che funestarono inesorabilmente il territorio. Sono episodi troppo noti nelle loro dinamiche di riferimento per venire nuovamente ripercorsi in questa sede[69]: interessa invece porre in luce un'importante conseguenza, sempre più evidente, di questi anni contrastati, quale appunto la progressiva affermazione dei cereali minori nelle quote proporzionali dei cereali. Anche in questo caso si tratta di un fenomeno non nuovo quanto abbondantemente riscontrato in area padana[70]; nel caso di Cerea e Casaleone cercheremo quindi di vedere più da vicino, al di là del mero dato contingente, che cosa comportarono queste scelte 'obbligate' per il mondo rurale e quali strategie (se si permette il termine) vennero adottate per far fronte al repentino succedersi delle annate critiche.

I dati delle tabelle n. 7.4 e 7.5 riassumono quanto emerso dal confronto delle serie secolari dei differenti prodotti decimati nelle due comunità: appare indubbio che, all'incirca dopo lo spartiacque della peste, l'influenza dei cereali minori, nel nostro caso rappresentati soprattutto dal miglio[71] e dalla *granata*, iniziò ad ascendere vorticosamente (tralasciamo, poi, di considerare il mais, la cui massiccia diffusione è altrettanto indubbiamente un fenomeno settecentesco[72]). In

[68] Cfr. COLELLA 1992, p. 174-175.

[69] Per i riscontri veronesi di queste annate critiche cfr. FERRARESE 2000c, p. 79-83 (con rinvii alle cronache moderne); FERRARESE 2000d, p. 129; mentre per la situazione regionale cfr. POVOLO 1981, p. 923-930; POVOLO 1983, p. 253-258.

[70] Si rinvia alla bibliografia esposta nel capitolo precedente in merito alle scelte colturali emerse dall'analisi degli estimi territoriali di Cerea.

[71] Cfr. MOMETTO 1985, p. 669; ROSSINI 1984, p. 419 (a Villafranca il miglio costituisce oltre il 35% delle scorte alimentari degli abitanti, contro il 2% del frumento e l'1,6% della *granata*). Su questi problemi cfr. anche NEVEUX 1972, p. 62; RUWET 1972, p. 76, 79; CHARBONNIER 1972, p. 190.

[72] Cfr. BALUGANI – FRONZONI 1979, p. 107-109; BISSOLI 1979, p. 147; LEVI 1984, p. 571-572.

TABELLA 7.4
Rapporto percentuale tra i cereali esatti dalla Decima Grande di Cerea, 1430-1820.
Fonte: ASVR, OSGL, b. 38, proc. n. 2561; ADGC, C1, C2, C3, C4.

CEREALI	1430-1499	1500-1550	1551-1599
FRUMENTO	96,0	83,8	80,1
MIGLIO	4,0	16,2	19,9
GRANATA	-	-	-
	100,0	100,0	100,0
CEREALI	**1600-1624**	**1625-1649**	**1650-1674**
FRUMENTO	77,3	47,0	27,0
MIGLIO	22,7	13,5	14,3
GRANATA	-	39,5	58,7
	100,0	100,0	100,0
CEREALI	**1675-1699**	**1700-1710**	**1780-1820**
FRUMENTO	12,8	27,3	72,8
MIGLIO	12,1	8,4	6,1
GRANATA	75,1	64,3	21,1
	100,0	100,0	100,0

precedenza, considerando ad esempio le differenti tipologie colturali emerse dagli estimi territoriali di Cerea, avevamo già avuto modo di percepire qualche sintomo di questa tendenza, che ora alla luce delle abbondanti serie decimali appare molto più nitida e cronologicamente definibile; rimangono quindi da sondare le motivazioni che spinsero la piccola proprietà rurale (per cui vale soprattutto la regola dell'autoconsumo), ma nondimeno la media e la grande proprietà ecclesiastica e nobiliare a propendere abbondantemente per i grani minori.

La risposta non è d'altra parte del tutto semplice né scontata; se è vero infatti che più episodi, come vedremo, mostrano come spesso i grani minori costituissero una sorta di integrazione 'automatica' nel caso in cui si avesse sentore della scarsità del raccolto primaverile[73], è altrettanto palese che tale meccanismo non può venire applicato indifferentemente anche alle annate normali. Propendiamo quindi, sulla scorta di quanto presupposto per il modenese dagli studi di Cattini, nel ritenere che il favore incontrato dai cereali minori dipese, oltre che da una pur minima resa superiore, da fattori congeniti al mondo rurale, tra cui vanno esplicitamente ricordati l'aumentata spinta demica successiva alla peste (con un conseguente aumento della domanda sul mercato granario locale), quanto una generalizzata riduzione delle re-

[73] Cfr. BELLABARBA 1985, p. 894; SILBERT 1972, p. 145.

TABELLA 7.5
Rapporto percentuale tra i cereali esatti dalla decima di Casaleone, 1550-1670.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

CEREALI	1550-1575	1575-1599	1600-1624	1625-1649	1650-1669
FRUMENTO	56,7	56,4	53,9	54,4	42,4
SEGALE	28,3	30,0	25,3	31,1	42,4
MIGLIO	15	13,6	20,8	14,5	15,2
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

se ovunque posta in luce nell'area padana[74]. Sommando l'interazione di questi due fattori con la peggiorata situazione climatica di cui abbiamo dato conto, dovrebbe apparire del tutto evidente che il maggior peso dei cereali minori rappresentò probabilmente una scelta obbligata, assieme, come abbiamo già accennato in precedenza, alla rinata attenzione seicentesca nel territorio rurale veronese verso la gelsi-bachicoltura e il lino (grafico n. 7.2), dopo la loro introduzione risalente al secolo precedente[75].

In merito a quest'ultima coltura, decimata al pari di tutto quanto era prodotto dal suolo, non stupisce che nel secondo Seicento la raccolta decimale raggiunga i più alti valori: si tratta di un'indubbia conferma del *trend* ascendente della redditività integrativa del mondo rurale – al pari della progressiva avanzata del gelso, indicata a partire dagli estimi territoriali e ancor più evidente nella prima catasticazione decimale – in un torno di anni caratterizzato da un'ampia contrazione della proprietà rurale e da altrettanto ampi fenomeni di proletarizzazione nelle campagne[76].

Vediamo ora qualche esempio che ci permetterà di vedere meglio il ruolo dei grani minori nel complesso gioco di azione e reazione del-

[74] Cfr. CATTINI 1973, p. 714-715; ZALIN 1980, p. 43.

[75] Tracce cinquecentesche della coltivazione del lino nelle pertinenze di Cerea sono evidenziate nel saggio di FERRARI APRILI 1988, p. 133. Per l'area veneta e veronese quattro- e cinquecentesca cfr. CIPOLLA 1892, p. 108; DA RE 1922, p. 231; LECCE 1953, p. 39; DE SANDRE GASPARINI 1987, p. 64-66, 109-110; PRETO 1980, p. 158; BELLABARBA 1981, p. 288; VARANINI 1985b, p. 120 (nota n. 89), 123; VARANINI 1992b, p. 351; ZAMPERETTI 1985b, p. 165; CHIAPPA 1998a, p. 64; CHIAPPA 2000a, p. 99 (e note corrispondenti); MOMETTO 1992, p. 89 *passim*, 162-164; MIRA JÓDAR 2002, p. 450; ROSSINI 1969-1970, p. 30-31 (testifica la presenza del lino tra le colture praticate nella comunità veronese di Sabbion nel secolo XIII).

[76] Per una stessa cronologia di riferimento, anche se riferita all'area lombarda, cfr. MALANIMA 1982, p. 361-362, 364.

GRAFICO 7.2
Andamento secolare della raccolta del lino nella Decima Grande di Cerea (in centinaia di foglie).
Fonte: ADGC, C2, C3, C4.

le comunità rurali alle sollecitazioni del loro spazio-economico: la cronaca che abbiamo scelto, in mancanza di testimonianze dirette per Cerea o Casaleone, si riferisce ad eventi occorsi nel territorio della contigua fortezza di Legnago, eventi che ebbero comunque dirette ripercussioni anche per le comunità d'intorno.

Il primo episodio ebbe luogo con l'approssimarsi dell'estate (e del raccolto) del 1622, e risulta significativo appunto perché mette in evidenza il ruolo integrativo dei cereali minori nelle annate compromesse: «l'anno sussequente poi si rese memorabile per la grandissima tempesta che fù alli 8 di maggio circa mez'hora di notte, la quale fù così horibile che durando più d'un hora tolse tutto il raccolto del frumento, et del vino, et ciò che in quel tempo era seminato, et tutta la foglia de mori, sì che fù necessità gettar via tutti i vermi della setta, et arrar le terre semminate, et riempirle de minuti»[77], nella speranza di poter dunque supplire alla scarsità che avrebbe altrimenti compromesso inesorabilmente i prezzi del locale mercato (il secondo per importanza del veronese). La scelta imprescindibile per i cereali minori ripagò comunque le speranze dal momento che «ne grani non lasciò [la tempesta] sentir il danno molto, posciaché ne minuti parve che la terra moltiplicando la raccolta volesse compensare il danno del gran bianco»[78].

[77] BCVR, ms. 2013 [G. F. PECINALI, *Discorso sopra Legnago*], c. 127v-128r.

[78] *Ibid.*, c. 128r. Un andamento analogo è segnalato anche a Casaleone per lo stesso anno: al disastroso raccolto di segale si accompagna l'abbondante resa del miglio.

Un analogo episodio nel 1663, che conferma per certi aspetti le multiformi azioni della 'piccola età glaciale', ebbe evidenti ripercussioni anche nelle serie della raccolta decimale di Cerea e Casaleone: in questo caso nel «giorno di domenica, 6 maggio su le 22 hore venne un così fiero, e spaventevole nembo gravido di tempesta che scaricandola sopra questi terretorij [...] quasi fosse stato un foco tolse tutte le biade, et l'uve un così grave horrore che ne anco il verdume si conosceva dove fosse andato, flagellò appresso da Nogara mantovana passando per Sanguinetto, e Cerea, Terrazzo, Marega, Montagnana, Saletto fino sotto Este che abbruggiò il tutto: lasciò per gratia di Dio qualche tratto di pezza di robba in cui si sperava almeno la semenza. Così fiera disaventura apportò che anco molti che avevano cavalleri renontiarono le socide, et l'altri li gettarono ne fossi, et li seppellirono. Mentre s'andava lusingando che la staggione fosse ancor habile a produr nuovi germoli le biade, molti non curandosi di seminar li minuti lasciorno alla speranza creder ciò, che si potesse sperare, così si vide qualche germolio che dava inditio se la stagione fosse stata temperata d'avervi il terzo del raccolto, ma ciò fu levato da un altro fierissimo nembo che venne alli 21 che radendo ciò che prima non haveva consumato incenerì Vigo, e Vangadizza, Villabartolomea, Spinimbecco, et Carpi non vi lasciando appena che i rami su l'arbori»[79].

Abbiamo accennato appena sopra che l'episodio in questione conferma in pieno le dinamiche note della 'piccola età glaciale', contraddistinte oltre che da inverni rigidi, da primavere ed estati molto umide che compromettevano, quando non intervenivano altre avversità, le fasi finali della maturazione. Nel prosieguo dell'episodio del 1663 queste dinamiche appaiono infatti del tutto visibili: «alcune contrade preservate dalla tempesta si dolsero della nebbia. Nel nostro terretorio molti lasciando alla speranza novamente germolare il formento, veramente per la staggione temprata che fù non potteva esser più a proposito perché era per il più o piovosa, o nubilosa la stagione si che alcune pezzette di terra in herba diedero grande aspettatione ma nel maturarsi che succedè al principio d'agosto tra nebbia e la staggione che andò arrida non si raccolse dal poco al niente, si chè concludentemente si conobbe che molto meglio era sortito per chi alla prima ha-

[79] *Ibid.*, c. 143v-144r.

veva arrato fuori il grano, et postovi li minuti poscia chè molto più fu il frutto che se ne hebbe»[80].

La sensazione che emerge dalla lettura di queste ultime righe getta sicuramente un'indubbia luce su quali motivi consci, o inconsci (la paura e l'incertezza del futuro raccolto), abbiano fatto progressivamente avanzare i cereali minori nella gerarchia della produzione agraria delle campagne; la valutazione del redattore della cronaca – che riprende, tra le righe del racconto, un sentimento di certo diffuso, misto ad invidia ed ammirazione per chi aveva saputo sfruttare appieno, nella congiuntura, le elastiche caratteristiche colturali dei grani minori – manifestano in altre parole la scelta per quella sorta «di 'autoassicurazione' contro i rischi delle calamità naturali»[81] che, da strategia limitata a fenomeni perturbatori di breve intensità, divenne, dopo la metà del Seicento e fino alla lenta avanzata della coltura maidica, la tendenza quasi ordinaria delle campagne di antico regime.

Qualche considerazione, meritano infine le possibilità offerte dal confronto tra le serie decimali e gli andamenti demici seicenteschi di Cerea (la situazione documentaria di Casaleone, pur permettendo un confronto, pare troppo lacunosa per fornire un utile elemento di paragone[82]): ancora una volta la natura dei dati non consente una facile comparazione, se non per approssimazioni medie (grafico n. 7.3)[83]. Per il caso cereano, sussiste una discreta compatibilità tra la tendenza decimale e quella delle nascite tra Cinque- e Seicento: queste ultime, dopo il recupero evidente successivo alla peste del 1575, presentano un buon andamento positivo tra le crisi alimentari degli anni '90 e fino almeno dopo il primo decennio del Seicento, andamento parallelo alla buona tendenza riscontrabile anche nella curva complessiva della produzione cerealicola. Altrettanto uniformi si presentano le cesure cronologiche riferibili ai decenni successivi, con un netto regresso tra il 1615 e il 1630, un lento recupero almeno fino agli anni '60, un nuovo arresto prolungato fino all'aprirsi dell'ultimo decennio del secolo ed

[80] *Ibid.*, c. 144v-145r.

[81] CATTINI 1973, p. 715.

[82] I dati demici sono ricavati dal FERRARESE 2000c, p. 59 (tabella n. 6), 94-95 (tabella n. 17), 161-162 (tabella n. 35); da confrontare con gli andamenti per Casaleone esposti in FERRARESE 2000d, p. 123-134.

[83] Cfr. SCALONE 2000, p. 73-95; BELLETTINI 1987, p. 53-93; CATTINI 1988, p. 196-197 (sul rapporto tra prezzi del grano e nuzialità); CATTINI 1984, p. 80-81, 85-86 (rapporto tra nascite e andamento della produzione cerealicola).

GRAFICO 7.3

Confronto tra l'andamento della raccolta granaria decimale di Cerea (in centinaia di minali) e l'evoluzione dei battesimi (in centinaia di unità), sec. XVI-XVIII: in neretto media mobile novennale.

Fonte: ADGC, C1, C2, C3; FERRARESE 2000c, p. 59 (tabella n. 6), 94-95 (tabella n. 17), 161-162 (tabella n. 35).

infine un periodo di netta crescita, su valori demici del tutto coerenti con quelli pre-peste. Tra tutti i periodi considerati, solo quest'ultimo (grosso modo tra il 1690 e il primo decennio del Settecento) presenta un andamento nettamente differenziato rispetto alla curva della raccolta decimale; nello specifico le spiegazioni plausibili devono ancora una volta tener conto di una gamma differenziata di fenomeni.

Alla fine del Seicento il recupero dei vuoti provocati dall'ultima pestilenza nel contingente demografico della comunità poteva dirsi quasi completo, mentre nello stesso torno di tempo gli stessi andamenti demici lasciavano presagire alcuni importanti mutamenti nelle dinamiche reattive della popolazione. In particolare, all'incirca a partire dalle crisi degli anni '90, la capacità di resistenza delle nascite divenne progressivamente più elevata, rompendo per certi aspetti il noto meccanismo di azione-reazione per il quale ad ogni approssimarsi

di calamità naturali, eventi epidemici o bellici, il numero delle nascite subiva drastiche procrastinazioni a tempi migliori[84].

L'esempio di questa ritrovata capacità reattiva è dato proprio dal confronto tra le serie della produzione per gli anni di transizione tra i due secoli: il netto regresso della produzione cerealicola locale, non pare minimamente influenzare il discreto andamento positivo della natalità, come era invece accaduto nel decennio precedente la peste del 1630 o ancora in tempi più vicini nel corso degli anni '80 del Seicento.

Non bisogna poi dimenticare che proprio in questi anni il mais iniziò la sua lenta affermazione nella dieta delle compagini rurali[85]: abbiamo già detto che si trattò di un processo di lunga assimilazione e, senza ombra di dubbio, le esigue quantità decimate a Cerea e a Casaleone stanno a dimostrare pienamente quanto proposto. Va pure detto che proprio a partire dall'ultimo decennio del Seicento le quantità del mais decimato iniziarono, seppure solo per pochi anni, a crescere, superando la soglia ipotetica ma significativa del centinaio di minali nel 1684, 1688-1689, 1691, 1697-1698, 1705 e 1708 (cfr. anche il grafico n. 7.11 in Appendice VII). A ben vedere, si trattò per la maggior parte dei casi di anni contrastati, funestati dalle rigidità climatiche, o dagli eventi bellici che imperversarono agli inizi del Settecento nel veronese: un fatto questo che ci permette di ribadire, usando le parole del compianto Berengo che «se la popolazione veneta poté tanto rapidamente riprodursi nel corso di un secolo e se le annate di carestia non riuscirono più a decimarla, la causa di ciò era in buona parte da ricercarsi nel mais. Esso non eliminò la fame dalle campagne e forse non ne elevò il tenore di vita […], ma consentì appunto che i vuoti aperti dalla peste del 1630 si colmassero con relativa rapidità»[86]. Il ruolo di integrazione e di 'assicurazione' alimentare che era stato dei cereali minori, iniziò dunque in questo torno di tempo a passare alla produzione

[84] Cfr. POVOLO 1983, p. 253 (che rimanda a sua volta ad analoghi rilievi effettuati da A. Bellettini per il bolognese), 257. La tenuta della natalità durante le forti perturbazioni di fine secolo è riscontrabile anche nella pianura veronese, cfr. FERRARESE 2000c, p. 79-80.

[85] Cfr. BELLABARBA 1985, p. 928, 934.

[86] BERENGO 1963, p. 12-13: la citazione riprende plausibilmente a grandi linee un passo di Antonio Zanon (1765), «avendoci con questo [il mais] la Divina Misericordia preservato per lo spazio di centotrenta e più anni da' due terribili flagelli della fame e della peste, che per lo innanti erano così frequenti» [citato in MESSEDAGLIA 1924, p. 56].

maidica: e a proposito gli andamenti decrescenti delle serie dei cereali minori dopo il 1690 fanno propendere per la validità dell'ipotesi[87].

Frumento (1780-1820): grafico n. 7.5 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: andamento stabilizzato, con lieve regresso (1800-1810) nei contrastati anni napoleonici→ qualche segno di tenue crescita (post-1810), con valori della raccolta paragonabili all'incirca a quelli fatti registrare alla metà del Seicento.
Cereali minori (1780-1820): grafico n. 7.7 (Appendice VII).
Tendenza Cerea (miglio): continua la palese flessione negativa già posta in evidenza all'inizio del Settecento.
Tendenza Cerea (*granata*): l'andamento medio della curva appare del tutto analogo con quanto riscontrato per il miglio.
Uva (1780-1820): grafico n. 7.9 (Appendice VII).
Tendenza Cerea: la curva media elaborata descrive un andamento stabilizzato per tutto il quarantennio in questione, su valori dimezzati rispetto ad esempio alla buona produzione Cinque- e Seicentesca, forse da mettere in relazione con il forte calo della superficie vitata, messo in evidenza dalla seconda catasticazione del 1805.

I dati che ci sono giunti (solo per Cerea) mostrano che nel corso del tardo Settecento si verificò un parziale recupero delle posizioni perdute, considerando che le medie della raccolta del frumento si situano all'incirca su valori analoghi a quelli degli anni '40 e '50 del Seicento[88]. Questa ripresa non deve però far dimenticare i mutati assetti della produzione cerealicola, tra cui l'imponente avanzata del mais e la contemporanea regressione dei cereali minori che paiono i soli eventi di cui tener conto, entro comunque un contesto di dati molto scarso[89]. Sono questi gli anni in cui i nuovi ceti, come abbiamo visto, si impongono nelle campagne cereane, anni difficili, costellati da guerre, da epidemie (fortissima è ad esempio la recrudescenza del vaiolo tra le giovani generazioni e delle epidemie influenzali), da una generalizza-

[87] Su questa tendenza regressiva dei cereali minori cfr. CESSI 1921, p. 4; MESSEDAGLIA 1924, p. 91; MESSEDAGLIA 1950-1951, p. 8; MAIFREDA 2002, p. 36-37; ULVIONI 1989, p. 243.

[88] Cfr. LE ROY LADURIE – GOY 1978, p. 138-139.

[89] Analoghe ipotesi sono state avanzate e puntualmente verificate da FASSINA 1982, p. 52-53; BOLOGNESI 1984, p. 94-95.

ta crisi agraria temporalmente prolungata[90]. Nel complesso, comunque, i dati decimali non paiono porre in evidenza significativi indizi di mutamento, se si esclude quanto appena accennato sopra, forse un ulteriore conferma che il 'nuovo' nelle campagne si sovrappose perfettamente ad assetti e strutture della produzione collaudati e li fece propri senza preoccuparsi di imprimere svolte troppo marcate e 'pericolose'.

[90] Cfr. FERRARESE 2000c, p. 123-150; FERRARESE 2002d, p. 258-262.

APPENDICE VII

TABELLA 7.6
Andamento secolare netto e percentuale (=VP) dei prodotti esatti nella Decima Grande di Cerea, 1430-1820.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1, C2, C3, C4.
Legenda: Frumento (=FR); Miglio (=MI); *Granata* (=GR); Mais (=MA); Uva (=UV); Lino (=LI); Animali (=AN); Spese di raccolta (=SP). I dati relativi ai cereali sono espressi in minali, quelli dell'uva in carri, mentre il lino è conteggiato in foglie; la decima degli animali (agnelli e porci) e le spese di raccolta sono invece espressi in Lire venete. In merito a VP (=crescita o decrescita percentuale, calcolata sempre in relazione all'anno precedente), va specificato che solo in caso di lacune di breve periodo si è proceduto al calcolo in base all'anno disponibile più vicino.

ANNI	FR	VP	MI	VP	GR	VP	MA	UV	VP	LI	AN	SP
1430	2686	-	118	-	-	-	-	50,5	-	-	-	-
1431	3086	-	-	-	-	-	-	81,5	-	-	-	-
1437	3530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	2049	-	70	-	-	-	-	40,5	-	-	-	-
1458	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	4350	-	80	-	-	-	-	70,5	-	-	-	-
1483	2696	-	223	-	-	-	-	95	-	-	-	-
[...]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	3375	-	444	-	-	-	-	88	-	-	-	-
1530	-	-	464	+4,5	-	-	-	70	-20,4	-	-	-
1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	-	-	-	-	-	-	-	102	+22,8	-	-	-
1533	-	-	-	-	-	-	-	120	+17,6	-	-	-
1534	3036	-2,0	447	-0,9	-	-	-	140	+16,6	-	-	-
1535	2367	-22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[...]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1547	3637,5	+4,4	585	+2,3	-	-	-	85,5	-2,9	-	-	-
1548	3300	-9,2	705	+20,5	-	-	-	121,5	+42,1	-	-	-
1549	3900	+18,1	860	+21,9	-	-	-	66,5	-45,2	-	-	-
1550	4087,5	+4,8	1079	+25,4	-	-	-	118,5	+78,1	-	-	-
1551	3312,5	-18,9	559	-48,1	-	-	-	96	-18,9	-	-	-
1552	3212,5	-3,0	514	-8,0	-	-	-	110	+14,5	-	-	-
1553	3107	-3,2	1010	+96,4	-	-	-	92	-16,3	-	-	-
1554	2825	-9,0	769	-23,8	-	-	-	81	-11,9	-	-	-
[...]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	2587,5	-1,6	635	-3,4	-	-	-	74,5	-1,6	-	-	-
[...]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	2487,5	-0,4	429	-4,0	-	-	-	94,5	+3,3	-	-	-
1568	2425	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[...]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	2662,5	+0,3	761	+3,0	-	-	-	122,5	+1,1	-	-	-
1594	2925	+9,8	561	-26,2	-	-	-	131,5	+7,3	-	-	-
1595	3250	+11,1	1118	+99,2	-	-	-	122	-7,2	-	-	-
1596	2687	-17,3	705	-36,9	-	-	-	92	-24,5	-	-	-
1597	2450	-8,8	701	-0,5	-	-	-	85	-7,6	-	-	-

ANNI	**FR**	**VP**	**MI**	**VP**	**GR**	**VP**	**MA**	**UV**	**VP**	**LI**	**AN**	**SP**
1598	2962,5	+20,9	435	-37,9	-	-	-	69	-18,8	-	-	-
1599	2337,5	-21,0	928	+113,3	-	-	-	136,5	+97,8	-	-	-
1600	2787,5	+19,2	264	-71,5	-	-	-	109,5	-19,7	-	-	-
1601	2150	-22,8	1285	+386,7	-	-	-	59	-46,1	-	-	-
1602	2875	+33,7	915	-28,7	-	-	-	24,5	-58,4	-	-	-
1603	2775	-3,4	994	+8,6	-	-	-	107	+336,7	-	-	-
1604	2787	+0,4	895	-9,9	-	-	-	139,5	+30,3	-	-	-
1605	3025	+8,5	1235	+37,9	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	2637,5	-12,8	838	-32,1	-	-	-	100	-14,1	-	-	-
1607	2187,5	-17,0	1018	+21,4	-	-	-	75,5	-24,5	-	-	-
1608	2362,5	+8,0	966	-5,1	-	-	-	54,5	-27,8	-	-	-
1609	3125	+32,2	539	-44,2	-	-	-	72	+32,1	-	-	-
1610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	1562,5	-25,0	245	-27,2	-	-	-	101,5	+20,4	-	-	-
1612	2200	+40,8	485	+97,9	-	-	-	75,5	-25,6	-	-	-
1613	2650	+20,4	146	-69,8	-	-	-	56	-25,8	-	-	-
1614	2362,5	-10,8	450	+208,2	-	-	-	126,5	+125,8	-	-	-
1615	3187,5	+34,9	355	-21,1	-	-	-	109	-13,8	-	-	-
1616	2850	-10,5	-	-	-	-	-	125,5	+15,1	-	-	-
1617	2037,5	-28,5	630	+38,7	-	-	-	113	-9,9	-	-	-
1618	2700	+32,5	1120	+77,7	-	-	-	87	-23,0	-	-	-
1619	2987,5	+10,6	395	-64,7	-	-	-	103,5	+18,9	-	-	-
1620	2925	-2,0	712	+80,2	-	-	-	127	+22,7	-	-	-
1621	2537,5	-13,2	760	+6,7	-	-	-	81	-36,2	-	-	-
1622	2000	-21,1	825	+8,5	-	-	-	79	-2,4	-	-	-
1623	2435	+21,7	865	+4,8	-	-	-	116	+46,8	-	-	-
1624	1687,5	-30,6	1085	+25,4	-	-	-	130	+12,0	-	-	-
1625	2287,5	+35,5	490	-54,8	-	-	-	104	-25,0	-	-	-
1626	2400	+4,9	768	+56,7	-	-	-	100	-3,8	-	-	-
1627	1950	-18,7	1185	+54,2	-	-	-	96,5	-3,5	-	-	-
1628	1622,5	-16,7	387	-67,3	998,5	-	-	60	-37,8	-	-	1826
1629	1377,5	-15,1	577,5	+49,2	1786	+78,8	-	-	-	-	-	2938
1630	1044,5	-24,1	-	-	1669	-6,5	-	-	-	-	-	2445
1631	548	-47,5	165,5	-35,6	1030	-38,2	-	126,5	+36,9	-	-	2947
1632	1537,5	+180,5	126	-23,8	150	-	-	52,5	-58,4	-	140	-
1633	1350	-12,1	13	-89,6	150	-	-	64	+21,9	-	205	-
1634	922,5	-31,6	94	+623,0	1385,5	-	-	60	-6,25	-	220	2839
1635	1837,5	+99,1	107,5	+14,3	150	-	-	64	+6,6	-	250	-
1636	1862,5	+1,3	445	+313,9	150	-	-	79	+23,4	-	200	-
1637	1867,5	+0,2	150	-66,2	150	-	-	75	-5,0	-	100	-
1638	1550	-17,0	148,5	-1,0	150	-	-	68,5	-8,6	-	270	-
1639	1153	-25,6	162	+9,0	1424	-	-	72	+5,1	-	300	2180
1640	858	-25,5	271	+67,2	2171	+52,4	-	71	-1,3	-	418	2370
1641	917	+6,8	473	+74,5	1952	-10,8	-	55	-22,5	400	360	2173
1642	685	-25,2	86	-81,8	1792	-8,1	-	64,5	+17,2	222	240	2198
1643	703	+2,6	355	+312,7	1954	+9,0	-	80	+24,0	-	336	2280
1644	985	+40,1	420	+18,3	1906,5	-2,4	-	76,5	-4,3	-	433	2266
1645	1900	+92,8	62	-85,2	-	-	-	76	-0,6	-	385	-
1646	665,5	-64,9	465	+650,0	1478,5	-11,2	-	88,5	+16,4	337	473	1996

ANNI	FR	VP	MI	VP	GR	VP	MA	UV	VP	LI	AN	SP
1647	734	+10,2	585	+25,8	1849	+25,0	-	91	+2,8	370	400	2170
1648	867	+18,1	705	+20,5	1967	+6,3	-	72,5	-20,3	288	349	2208
1649	874	+0,8	348	-50,6	2247	+14,2	-	81,5	+12,4	228	245	2771
1650	852	-2,5	276	-20,6	2327	+3,5	-	50,5	-38,0	-	373	2978
1651	895	+5,0	530	+92,0	1530	-34,2	-	83	+64,3	-	520	2222
1652	805	-10,0	375	-29,2	1445	-5,5	-	68	-18,0	-	507	1975
1653	704	-12,5	470	+25,3	2280	+57,7	-	60,5	-11,0	138	517	2242
1654	1800	+155,6	401	-14,6	1800	-21,0	-	75	+23,9	-	506	-
1655	655	-63,6	260	-35,1	1744	-3,1	-	100	+33,3	180	521	2075
1656	942	+43,8	378	+45,3	2195	+25,8	-	82	-18,0	300	440	2320
1657	980	+4,0	465	+23,0	1635	-25,5	-	90	+9,7	264	424	1730
1658	1376,5	+40,4	625	+34,4	1767,5	+8,1	-	98,5	+9,4	268	400	2112
1659	1077	-21,7	870	+39,2	2304	+30,3	-	108	+9,6	320	500	2110
1660	815	-24,3	796	-8,5	1850	-19,7	-	88,5	-18,0	200	514	2093
1661	640	-21,4	590	-25,8	1170	-36,7	-	81	-8,4	250	386	2021
1662	787	+22,9	468	-20,6	2210	+88,8	-	101	+24,6	320	226	2267
1663	280	-64,4	760	+62,3	602	-72,7	85	25	-75,2	-	229	978
1664	1020	+264,2	945	+24,3	2192	+264,1	40	81	+224,0	140	238	2108
1665	983,5	-3,5	240	-74,6	1538,5	-29,8	-	56	-30,8	167	304	2146
1666	1050	+6,7	355	+47,9	2566	+66,7	22	110	+96,4	142	289	2092
1667	727,5	-30,7	460	+29,5	2085	-18,7	22	82,5	-25,0	206	419	1798
1668	802,5	+10,3	304	-33,9	2333,5	+11,9	20	54	-34,5	307	441	1938
1669	902,5	+12,4	515	+69,4	1983,5	-14,9	15	81,5	+50,9	340	317	2020
1670	680	-24,6	452	-12,2	2104	+6,0	17	51,5	-36,8	264	225	2026
1671	920	+35,2	306	-32,3	2197	+4,4	-	48	-6,7	324	185	2084
1672	990	+7,6	223	-27,1	2394	+8,9	24	64	+33,3	400	165	2112
1673	855	-13,6	358	+60,5	2107	-11,9	-	58,5	-8,5	420	186	1963
1674	950	+11,1	518	+44,6	2620	+24,3	24	80,5	+37,6	456	192	1970
1675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	569	-4,4	134	-8,2	2463	-0,6	3	79,5	-0,1	162	266	2070
1684	66	-88,4	731	+445,5	676	-72,5	145	12	-84,9	156	128	1450
1685	323	+389,3	444	-39,2	1777	+162,8	70	21	+75,0	124	245	1980
1686	341	+5,5	220	-50,4	2834	+59,4	50	42	+100,0	131	300	2158
1687	531	+55,7	93	-57,7	3286	+15,9	31	56	+33,3	133	285	2109
1688	422	-20,5	739	+694,6	2639	-19,6	110	65	+16,0	112	317	2036
1689	482	+14,2	787	+6,4	2461	-6,7	100	70	+7,6	245	333	1709
1690	336	-30,2	174	-77,8	2084	-15,3	65	37	-47,1	244	214	1872
1691	441	+31,2	574	+229,8	2393	+14,8	108	65	+43,0	82	93	1905
1692	413	-6,3	307	-46,5	2415	+0,9	40	72	+10,7	87	106	1683
1693	267	-35,3	223	-27,3	2202	-8,8	75	-	-	194	-	1853
1694	446	+67,0	97	-56,5	2574	+16,8	64	-	-	197	-	2055
1695	269	-39,6	361	+272,1	1684	-34,5	90	75,5	+1,6	238	296	2085

ANNI	FR	VP	MI	VP	GR	VP	MA	UV	VP	LI	AN	SP
1696	383	+42,3	285	-21,0	2435	+44,5	65	83,5	+10,5	262	357	2049
1697	437	+14,0	440	+54,3	1988	-18,3	150	90,5	+8,3	237	293	1767
1698	312	-28,6	295	-32,9	1975	-0,6	110	69	-23,7	259	267	1722
1699	398	+27,5	200	-32,2	1900	-3,7	165	67	-2,8	294	333	1745
1700	974	+144,7	390	+95,0	1466	-22,8	77	74	+10,4	231	-	1704
1701	894	-8,2	35	-91,0	1420	-3,1	60	99	+33,7	139	236	2067
1702	944	+5,5	216	+517,1	1738	+22,3	100	81	-18,1	204	184	1828
1703	403	-57,3	82	-62,0	1298	-25,3	50	95	+17,2	224	231	1799
1704	490	+21,5	253	+208,5	1712	+31,8	80	88	-7,3	279	247	1923
1705	658	+34,2	249	-1,5	2051	+19,8	150	106,5	+21,0	214	272	1988
1706	622	-5,4	258	+3,6	1537	-25,0	70	106,5	-	149	250	2231
1707	702	+12,8	-	-	1701	+10,6	25	129	+21,1	236	285	2045
1708	455	-35,1	199	-11,4	1597	-6,1	127	73,5	-43,0	191	333	1959
1709	401	-11,8	-	-	1207	-24,4	-	-	-	215	-	1855
[…]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	1269	-	377	-	503	-	598	58	-	146	-	1434
1781	1287	+1,4	111	-70,5	530	+5,3	584	33	-43,1	202	-	1429
1782	1043	-18,9	4	-	332	-37,3	305	35,5	+7,5	141	-	1366
1783	1354	+29,8	156	+20,2	405	+21,9	797	39	+9,8	132	-	1402
1784	1270	-6,2	39	-75,0	394	-2,7	461	48,5	+24,3	164	-	1348
1785	1257	-1,0	162	+315,3	425	+7,8	741	58,5	+20,6	192	-	1419
1786	1076	-14,3	153	-5,5	387	-8,9	783	25,5	-56,4	168	-	1418
1787	1194	+10,9	30	-	366	-5,4	514	27	+5,8	266	-	1370
1788	1252	+4,8	309	+50,9	400	+9,2	417	51	+88,8	194	-	1315
1789	939	-25,0	145	-53,0	-	-	425	25	-50,9	23	-	1189
1790	1478	+57,4	217	+49,6	553	+19,1	845	25	-	116	-	1518
1791	1189	-19,5	186	-14,2	286	-48,2	537	18,5	-26,0	126	-	1331
1792	1072	-9,8	109	-41,3	338	+18,1	554	35	+89,1	137	-	1275
1793	1328	+23,8	3	-	377	+11,5	361	58	+65,7	123	-	1291
1794	1194	-10,0	233	+56,8	425	+12,7	910	62	+6,8	126	-	1431
1795	1100	-7,8	179	-23,1	334	-21,4	1167	36,5	-41,1	38	-	1265
1796	1243	+13,0	108	-39,6	-	-	892	42,5	+16,4	70	-	1397
1797	1219	-1,9	108	-	352	+2,6	838	-	-	92	-	1569
1798	1065	-12,6	190	+75,9	290	-17,6	706	16,5	-30,5	82	-	1683
1799	1209	+13,5	60	-68,4	331	+14,1	830	7	-57,5	32	-	1695
1800	834	-31,0	123	+105,0	191	-42,2	890	-	-	74	-	1631
1801	992	+18,9	105	-14,6	221	+15,7	942	33,5	+189,2	60	-	1759
1802	1028	+3,6	4	-	239	+8,1	936	41,5	+23,8	40	-	1815
1803	757	-26,3	183	+37,1	212	-11,2	945	20	-51,8	52	-	1688
1804	827	+9,2	80	-56,2	254	+19,8	1098	57	+185,0	94	-	1895
1805	1066	+28,8	77	-3,75	310	+22,0	1108	45,5	-23,6	113	-	2376
1806	1294	+21,3	127	+64,9	382	+23,2	1176	32	-29,6	102	-	3106
1807	1310	+1,2	39	-69,2	358	-6,2	1286	35,5	+10,9	87	-	2912
1808	1261	-3,7	50	+28,2	346	-3,3	1143	30,5	-14,0	75	-	2663
1809	1548	+22,7	47	-6,0	314	-9,2	985	38	+24,5	47	-	2679
1810	1505	-2,7	57	+21,2	329	+4,7	1242	27,5	-27,6	157	-	2520
1811	1202	-20,1	40	-29,8	333	+1,2	1261	44,5	+61,8	65	-	2533
1812	1678	+39,6	-	-	415	+24,6	-	58,5	+31,4	-	-	2900
1813	1449	-13,6	26	-17,5	341	-17,8	1344	31	-47,0	-	-	2360

ANNI	FR	VP	MI	VP	GR	VP	MA	UV	VP	LI	AN	SP
1814	1089	-24,8	40	+53,8	299	-12,3	1313	25,5	-17,7	-	-	-
1815	982	-9,8	24	-40,0	261	-12,7	1363	29	+13,7	28	-	-
1816	1352	+37,6	15	-37,5	360	+37,9	1021	19,5	-32,7	38	-	-
1817	1588	+17,4	29	+93,3	392	+8,8	1587	30	+53,8	50	-	-
1818	1538	-3,1	24	-17,2	428	+9,1	1519	53,5	+78,3	-	-	-
1819	1192	-22,4	14	-41,6	354	-17,2	1174	54,5	+1,8	10	-	-
1820	-	-	-	-	338	-4,5	-	-	-	56	-	-

TABELLA 7.7
Andamento secolare netto e percentuale (=VP) dei prodotti esatti nella decima di Casaleone, 1554-1670.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.
Legenda: Frumento (=FR); Miglio (=MI); Segale (=SE); Melica (=ME); Uva (=UV); Riso (=RI); Mais (=MA). I dati relativi ai cereali sono espressi in minali, quelli dell'uva sono in carri.

ANNI	FR	VP	MI	VP	SE	VP	ME	UV	RI	MA
1554	750	-	200	-	375	-	100	14	-	-
1555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	734	-0,4	250	+5,0	366	-0,4	125	35	-	-
1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	850	+3,1	133	-9,3	425	+3,2	66	48	-	-
1565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	983	+7,8	233	+37,5	491	+7,7	116	40	-	-
1567	491	-50,0	216	-7,2	246	-49,8	108	24	-	-
1568	533	+8,5	175	-18,9	266	+8,1	87	25	-	-
1569	583	+9,3	166	-5,1	291	+9,3	83	40	-	-
1570	758	+30,0	225	+35,5	379	+30,2	112	36	-	-
1571	691	-8,8	74	-67,1	345	-8,9	37	29,5	-	-
1572	750	+8,5	125	+68,9	375	+8,6	62	47	-	-
1573	875	+16,6	366	+192,8	437	+16,5	183	31	-	-
1574	666	-23,8	125	-65,8	333	-23,7	62	23	-	-
1575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	666	-	233	+43,2	333	-	116	46	-	-
1577	933	+40,0	233	-	466	+39,9	116	36	-	-
1578	700	-24,9	200	-14,1	350	-24,8	100	38	-	-
1579	816	+16,5	133	-33,5	408	+16,5	66	-	-	-
1580	783	-4,0	153	+15,0	391	-4,1	76	-	-	-
1581	800	+2,1	125	-18,3	400	+2,3	62	-	75	-
1582	650	-18,75	91	-27,2	325	-18,75	45	-	75	-
1583	783	+20,4	108	+18,6	391	+20,3	54	-	45	-
1584	666	-14,9	141	+30,5	333	-14,8	70	-	50	-

ANNI	FR	VP	MI	VP	SE	VP	ME	UV	RI	MA
1585	766	+15,0	73	-48,2	383	+15,0	36	-	32	-
1586	633	-17,3	175	+139,7	316	-17,4	87	-	145	-
1587	700	+10,5	175	-	350	+10,7	-	-	125	-
1588	883	+26,1	150	-14,2	387	+10,5	-	-	37	-
1589	656	-25,7	325	+116,6	390	+0,7	-	-	30	-
1590	569	-13,2	60	-81,5	338	-13,3	-	-	54	-
1591	581	+2,1	137	+128,3	330	-2,3	-	-	66	-
1592	605	+4,1	200	+45,9	439	+33,0	-	-	78	-
1593	409	-32,3	187	-6,5	300	-31,6	-	-	84	-
1594	693	+69,4	75	-59,8	368	+22,6	-	-	-	-
1595	845	+21,9	262	+249,3	455	+23,6	-	-	54	-
1596	489	-42,1	200	-23,6	313	-31,2	-	-	30	-
1597	776	+58,6	200	-	397	+26,8	-	-	-	-
1598	730	-5,9	162	-19,0	371	-6,5	-	-	-	-
1599	516	-29,3	200	+23,4	327	-11,8	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	666	+4,8	400	+16,6	333	+0,3	-	-	300	-
1606	425	-36,1	200	-50,0	212	-36,3	-	-	300	-
1607	333	-21,6	225	+12,5	166	-21,6	-	-	300	-
1608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	666	+50,0	225	-	333	+50,3	-	37	300	-
1610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1613	608	-2,1	200	-2,7	304	-2,1	-	16,5	-	-
1614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1615	616	+0,6	200	-	300	-0,6	-	-	150	-
1616	616	-	200	-	300	-	-	34	74	-
1617	541	-12,1	200	-	270	-10,0	-	32	120	-
1618	666	+23,1	350	+75,0	333	+23,3	-	-	180	-
1619	700	+5,1	100	-71,4	350	+5,1	-	-	148	-
1620	666	-4,8	225	+125,0	333	-4,8	-	-	153	-
1621	650	-2,4	237	+5,3	325	-2,4	-	-	77	-
1622	590	-9,2	320	+35,0	37	-	-	-	150	-
1623	650	+10,1	200	-37,5	325	-	-	-	135	-
1624	566	-12,9	162	-19,0	283	-12,9	-	-	44	-
1625	716	+26,5	200	+23,4	358	+26,5	-	-	62	-
1626	583	-18,5	250	+25,0	291	-18,7	-	-	126	-
1627	549	-5,8	343	+37,2	497	+70,7	-	-	126	-
1628	580	+5,6	218	-36,4	408	-17,9	-	-	78	-
1629	616	+6,2	162	-25,6	308	-24,5	-	-	138	-
1630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	366	-20,2	62	-30,8	189	-19,3	-	26	-	-
1632	408	+11,4	60	-3,2	204	+7,9	-	15	-	-
1633	308	-24,5	12	-80,0	154	-24,5	-	12,5	-	-

ANNI	FR	VP	MI	VP	SE	VP	ME	UV	RI	MA
1634	372	+20,7	50	+316,6	444	+188,3	-	18	36	-
1635	333	-10,4	8	-	166	-62,6	-	23	24	-
1636	433	+30,0	138	+88,0	216	+30,1	-	17	28	-
1637	366	-15,4	115	-16,6	183	-15,2	-	17	18	-
1638	441	+20,4	100	-13,0	220	+20,2	-	17	32	-
1639	433	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
1640	366	-15,4	66	-17,0	184	-8,1	-	17	-	-
1641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	468	+6,9	165	+37,5	234	+6,7	-	18	-	-
1645	537	+14,7	50	-69,6	268	+14,5	-	16	-	-
1646	604	+12,4	102	+104,0	302	+12,6	-	24	-	-
1647	483	-20,0	166	+62,7	241	-20,1	-	22	-	-
1648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1653	422	-2,1	157	-0,9	372	+9,0	-	11	54	1
1654	470	+11,3	141	-10,1	554	+48,9	-	21	18	-
1655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1656	245	-23,9	132	-3,1	348	-18,5	-	8	46	-
1657	360	+46,9	170	+28,7	379	+8,9	-	23	-	2
1658	278	-22,2	228	+34,1	342	-9,7	-	29	36	1
1659	367	+32,0	124	-45,6	560	+63,7	-	27	12	-
1660	384	+4,6	214	+72,5	272	-51,4	-	27	-	-
1661	166	-56,7	204	-4,6	311	+14,3	-	12	36	-
1662	304	+83,1	103	-49,5	524	+68,4	-	14	40	-
1663	223	-26,6	-	-	-	-	-	-	54	56
1664	470	+110,0	135	+15,5	346	-16,9	-	-	28	-
1665	425	-9,5	49	-63,7	212	-38,7	-	16	22	4
1666	412	-3,0	34	-30,6	206	-2,8	-	12	42	10
1667	318	-22,8	45	+32,3	408	+98,0	-	10	20	-

TABELLA 7.8
Andamento secolare netto del frumento e dell'uva esatti dalle decime minori di Cerea, 1430-1650.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C2.

ANNI	DECIMA ISOLELLA		DECIMA CENTO CAMPI		DECIMA BALIOTTO	
	FR (MINALI)	UV (CARRI)	FR (MINALI)	UV (CARRI)	FR (MINALI)	UV (CARRI)
1430	206	11	68	2	64	1,5
1431	283	16	70	2	36	2
1437	375	-	71	-	45	-
1444	162	7	54	2	36	2
1458	387,5	-	80	-	-	-
1479	375	10	81	2,5	32	-

ANNI	DECIMA ISOLELLA		DECIMA CENTO CAMPI		DECIMA BALIOTTO	
	FR (MINALI)	UV (CARRI)	FR (MINALI)	UV (CARRI)	FR (MINALI)	UV (CARRI)
1483	250	11	65	1	-	-
[...]	-	-	-	-	-	-
1517	-	-	18	-	-	-
1529	325	9	64	-	-	-
1530	-	7	64	-	-	-
1531	-	-	64	-	-	-
1532	-	12	64	-	-	-
1533	-	-	72	-	-	-
1534	306	-	52	-	-	-
1535	350	-	60	-	-	-
1536	-	-	45	-	-	-
1537	-	-	60	-	-	-
1542	-	-	65	-	-	-
1546	-	-	65	-	-	-
1551	-	-	65	-	-	-
1557	-	-	40	-	-	-
1558	-	-	65	-	-	-
1559	400	10	90	-	-	-
1560	-	-	60	-	-	-
1561	-	-	80	-	-	-
1562	-	-	45	-	-	-
1563	-	-	90	-	-	-
1564	-	-	40	-	-	-
1565	-	-	66	-	-	-
1568	400	-	64	-	-	-
[...]	-	-	-	-	-	-
1632	225	7	-	-	-	-
1633	162	10	-	-	-	-
1634	25	7	-	-	-	-
1635	187	9	-	-	-	-
1636	125	11,5	-	-	-	-
1637	162	12,5	-	-	-	-
1638	125	11,5	-	-	-	-
1639	133	12,5	-	-	-	-
1640	137	8,5	-	-	-	-
1641	150	8	-	-	-	-
1642	162	9	-	-	-	-
1643	175	10	-	-	-	-
1644	-	10,5	-	-	-	-
1649	187	8	-	-	-	-

GRAFICO 7.4
Andamento netto della raccolta decimale del frumento della Decima Grande di Cerea (in centinaia di minali), 1430-1599.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1.

GRAFICO 7.5
Andamento netto della raccolta decimale del frumento della Decima Grande di Cerea (in centinaia di minali), 1600-1820: in neretto media novennale.
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4.

GRAFICO 7.6
Andamento netto della raccolta decimale del miglio della Decima Grande di Cerea (in centinaia di minali), 1430-1599.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1.

GRAFICO 7.7
Andamento netto della raccolta decimale del miglio della Decima Grande di Cerea (in centinaia di minali), 1600-1820: in neretto media novennale.
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4.

GRAFICO 7.8
Andamento netto della raccolta decimale dell'uva della Decima Grande di Cerea (in centinaia di carri), 1430-1599.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1.

GRAFICO 7.9
Andamento netto della raccolta decimale dell'uva della Decima Grande di Cerea (in centinaia di carri), 1600-1820: in neretto media novennale.
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4.

GRAFICO 7.10
Andamento netto della raccolta decimale della granata *della Decima Grande di Cerea (in centinaia di minali), 1620-1820: in neretto media novennale.*
Fonte: ADGC, C1, C2, C3, C4.

GRAFICO 7.11
Andamento netto della raccolta decimale del mais della Decima Grande di Cerea (in centinaia di minali), 1660-1820: in neretto media novennale.
Fonte: ADGC, C2, C3, C4.

GRAFICO 7.12
Andamento netto dell'esazione degli animali della Decima Grande di Cerea (in centinaia di lire venete), 1620-1710: in neretto media novennale.
Fonte: ADGC, C2, C3.

GRAFICO 7.13
Andamento delle spese del condominio *nella raccolta della Decima Grande di Cerea (in centinaia di lire venete), 1620-1820: in neretto media novennale.*
Fonte: ADGC, C2, C3, C4.

GRAFICO 7.14
Andamento annuale netto della raccolta decimale del frumento per la decima di Isolella (1430-1650), in centinaia di minali.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1, C2.

GRAFICO 7.15
Andamento annuale netto della raccolta decimale dell'uva per la decima di Isolella (1430-1650), in carri.
Fonte: ASVR, OSGL, b. XXXVIII, proc. n. 2561; ADGC, C1, C2.

GRAFICO 7.16
Andamento netto della raccolta decimale del frumento a Casaleone (in centinaia di minali), 1550-1670: in neretto media mobile novennale.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

GRAFICO 7.17
Andamento netto della raccolta decimale della segale a Casaleone (in centinaia di minali), 1550-1670: in neretto media mobile novennale.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

GRAFICO 7.18
Andamento netto della raccolta decimale del miglio a Casaleone (in centinaia di minali), 1550-1670: in neretto media mobile novennale.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

GRAFICO 7.19
Andamento netto della raccolta decimale dell'uva a Casaleone (in carri), 1550-1670.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

GRAFICO 7.20
Andamento netto della raccolta decimale del riso a Casaleone (in centinaia di minali), 1550-1670.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

GRAFICO 7.21
Andamento netto della raccolta decimale dei cereali (frumento, segale e miglio) a Casaleone (in centinaia di minali), 1550-1670: in neretto media novennale.
Fonte: ASCVVR, FP, *Casaleone*, b. 1-2.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

1. Fonti edite

[ANGELI 1678] M. ANGELI, *Legum venetarum compilatarum methodus*. Venezia 1678.

[*Atti della giunta* (1883)] *Atti della giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, v. IV, fasc. 2, *Le condizioni della proprietà rurale e della economia agraria nel Veneto*; a c. di E. MORPURGO. Roma 1883.

[AZPILCUETA 1584] M. AZPILCUETA, *Commentarius de alienatione rerum ecclesiarum*. Roma 1584.

[BARBARO 1998] E. BARBARO, *Visitationum liber diocesis veronensis ab anno 1454 ad annum 1460*; a c. di S. TONOLLI. Verona 1998.

[BARBOSA 1718] A. BARBOSA, *Juris ecclesiastici universi libri tres*. Lione 1718.

[BIANCOLINI 1749-1771] G. B. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*. Verona 1749-1771.

[BONIFACIO 1694] G. BONIFACIO, *Commentario sopra la legge dell'eccellentissimo senato veneto fatta l'anno MDLXXXVI a XV di decembre*. Venezia 1694.

[CAMPAGNOLA 1728] B. CAMPAGNOLA, *Liber juris civilis urbis Veronae*. Verona 1728.

[CHIERICATO 1718] G. CHIERICATO, *Discordiae forenses de beneficiis atque pensionibus*. Venezia 1718.

[CHIERICATO 1723] G. CHIERICATO, *Discordiae forenses de jurisdictione*. Venezia 1723.

[CHIERICATO 1726] G. CHIERICATO, *Discordiae forenses civiles*. Venezia 1726.

[CIPOLLA 1589] B. CIPOLLA, *Consiliorum sive responsorum liber secundus*. Verona 1589.

[*Codice feudale* (1780)] *Codice feudale della serenissima Repubblica di Venezia*. Venezia 1780.

[*Conciliorum oecomenicorum decreta* (1996)] *Conciliorum oecomenicorum decreta*; a c. di G. ALBERIGO, G. L. DOSSETTI, P. P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI. Bologna 1996.

[*Cronaca di Michele e Cesare Mona* (1883)] *Cronaca di Michele e Cesare Mona (1553-159…)*. In 'Archivio storico veronese', XVII (1883), fasc. 50, p. 145-173.

[DE LUCA 1759] G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis, et iustitiae*. Venezia 1759.

[*Decisiones de Rota* (1585)] *Decisiones novae, antiquae, et antiquiores reverend. patr. dom. de Rota*. Venezia 1585.

[DEL POZZO 1697] G. DEL POZZO, *Le instituzioni della prudenza civile fondate su le leggi romane, e conformate alle leggi venete*. Venezia 1697.

[DIONISI 1758] G. DIONISI, *De Aldone et Notingo cum veteris veronensis agris topographia*. Verona 1758.

[FERRO 1845-1847] M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*. Venezia 1845-1847.

[*Guida generale degli Archivi di Stato* (1994)] *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, v. IV. Roma 1994.

[*I consulti di Fulgenzio Micanzio* (1986)] *I consulti di Fulgenzio Micanzio. Inventario e regesti*; a c. di A. BARZAZI. Pisa 1986.

[*I manoscritti della Biblioteca Capitolare* (1996)] *I manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona. Catalogo descrittivo redatto da don Antonio Spagnolo*; a c. di S. MARCHI. Verona 1996.

[*Le antiche pergamene dell'archivio storico* (1998)] *Le antiche pergamene dell'archivio storico*, v. II, *La 'decima grande' e i 'beni' del Comune di Bussolengo*; a c. di E. BONIZZATO e F. MONTRESOR. Verona 1998.

[*Le carte del Capitolo della Cattedrale* (1998)] *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona. I (1101-1151)*; a c. di E. LANZA. Roma 1998.

[*Liber visitationis anni MDLIX* (1999)] *Liber visitationis anni MDLIX. Visite di vicari a chiese extraurbane*; a c. dell'Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona. Verona 1999.

[LIPPOMANO 1999] L. LIPPOMANO, *Visitationum libri dioecesis veronensis annorum 1553 et 1555*; a c. dell'Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona. Verona 1999.

[*Mantissa decisionum sacrae Rotae* (1708)] *Mantissa decisionum sacrae Rotae romanae*. Venezia 1708.

[MENIN 1997] I. MENIN, *Breve storico compendio della guerra d'Italia dell'anno 1796-1797*; a c. di G. BATTAGLIA. Verona 1997.

[MENOCHIO 1695] G. MENOCHIO, *De iurisdictione, imperio et potestate ecclesiastica ac seculari libri tres*. Lione 1695.

[MONETA 1621] G. P. MONETA, *Duo tractatus alter de decimis tam spiritualibus quam papalibus alter de optione canonica*. Roma 1621.

[*Monitiones generales Jo. Matthaei Giberti* (1740)] *Monitiones generales Jo. Matthaei Giberti episcopi veronensis exhibitae in visitationibus*. In: *Jo. Matthaei Giberti Episcopi Veronensis Ecclesiasticae Disciplinae ante Tridentinam Synodum instauratoris solertissimi Opera*. Ostiglia 1740.

[MOSCARDO 1668] L. MOSCARDO, *Historia di Verona*. Verona 1668.

[*Notiziario cronologico veronese* (1883)] *Notiziario cronologico veronese (Carminati)*. In 'Archivio storico veronese', XVII (1883), XVIII (1883), fasc. 51, 52, p. 241-272, p. 17-41.

[PELLEGRINO 1614] M. A. PELLEGRINO, *Decisiones patavinae*. Venezia 1614.

[POLITI 1792] G. POLITI, *Jurisprudentiae ecclesiasticae universae libri IX*. Venezia 1792.

[*Raccolta ufficiale delle leggi* (1887)] *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, v. LXXXV. Roma 1887.

[Rationes decimarum Italiae (1941)] Rationes decimarum Italiae *nei secoli XIII e XIV*, Venetiae-Histria Dalmatia; a c. di P. SELLA e G. VALE. Città del Vaticano 1941.

[REBUFFE 1575] P. REBUFFE, *Brevis caeterum utilis et in forensi iudicio frequens tractatus de decimis, tam feudalibus, quam aliis, novalibusque….* Venezia 1575.

[REBUFFE 1588] P. REBUFFE, *Consiliorum sive responsorum iuris*. Venezia 1588.

[*Regolamento organico della Decima Grande* (1906)] *Regolamento organico della Decima Grande di Cerea, Aselogna, Malavicina e pertinenze e Decima Baliotto proposto dalla presidenza all'approvazione dell'assemblea del condominio*. Legnago 1906.

[*Relazione della presidenza* (1906)] *Relazione della presidenza sulle condizioni organiche attuali della decima e proposta di riforma della organizzazione giuridica del condominio*. Legnago 1906.

[*Relazioni dei rettori veneti* (1977)] *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, v. IX, *Podestaria e Capitanato di Verona*. Milano 1977.

[*Riforma pretridentina* (1989)] *Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G. M. Giberti 1525-1542*; a c. di A. FASANI. Vicenza 1989.

[*Sacrae Rotae romanae decisiones* (1622)] *Sacrae Rotae romanae decisiones*. Roma 1622.

[*Statuti del territorio veronese* (1613)] *Statuti, ordini, e parti, con altre publiche scritture, e terminationi concernenti 'l beneficio, e buon governo dello spettabile territorio veronese*. Verona 1613.

[*Statuti di Belluno* (1747)] *Statutorum magnificae civitatis Belluni libri quatuor*. Venezia 1747.

[*Statuti di Bergamo* (1727)] *Statuta magnificae civitatis Bergomi*. Bergamo 1727.

[*Statuti di Brescia* (1722)] *Statuta magnificae civitatis Brixiae cum reformatione novissima anni MDCXXI*. Brescia 1722.

[*Statuti di Feltre* (1749)] *Statutorum magnificae civitatis, et communis Feltriae libri sex*. Venezia 1749.

[*Statuti di Legnago* (1555)] *Ius civile lemniacensium*. Venezia 1555.

[*Statuti di Lonato* (1722)] *Statuta civilia, et criminalia communitatis Leonati*. Brescia 1722.

[*Statuti di Padova* (1285)] *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*; a c. di A. GLORIA. Padova 1873.

[*Statuti di Salò* (1675)] *Statuta criminalia, et civilia magnificae communitatis Riperiae*. Salò 1675.

[*Statuti di Treviso* (1574)] *Statuta provisionesque ducales civitatis Tarvisii*. Venezia 1574.

[*Statuti di Verona* (1276)] *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*; a c. di G. SANDRI. Venezia 1940, v. I.

[*Statuti di Verona* (1327)] *Statuti di Verona del 1327*; a c. di S. A. BIANCHI e R. GRANUZZO. Roma 1992.

[*Statuti di Verona* (1747)] *Statutorum magnificae civitatis Veronae libri quinque*. Venezia 1747.

[*Statuti di Vicenza* (1264)] *Statuti del Comune di Vicenza MCCLXIV*; a c. di F. LAMPERTICO. Venezia 1886.

[*Statuti di Vicenza* (1628)] *Ius municipale vicentinum*. Vicenza 1628.

[*Statuto veneto* (1729)] *Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen, duabus in parti-*

bus divisum. Venezia 1729.

[THOMASSIN 1760] L. THOMASSIN, *Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios*. Venezia 1760.

[TOSCHI 1605] D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*. Roma 1605.

[VALIER 2000] A. VALIER, *Visite pastorali a chiese extraurbane della diocesi di Verona anni 1592-1599*; a c. dell'Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona. Verona 2000.

[VALIER 2001] A. VALIER, *Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona anni 1565-1589*; a c. dell'Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona. Verona 2001.

[ZANCHI 1587] L. ZANCHI, *Tractatus de privilegiis ecclesiae, et de casibus reservatis*. Verona 1587.

[ZILETTI 1566] G. B. ZILETTI, *Index librorum omnium iuris tam pontificii quam caesarei*. Venezia 1566.

2. Studi

[AGOSTINI 1997] F. AGOSTINI, *La Terraferma veneta nel 1797: l'insediamento delle municipalità repubblicane e dei governi centrali*. In 'Ricerche di storia sociale e religiosa', XXVI (1997), fasc. 1, p. 7-59.

[ALGHISI 1794] G. ALGHISI, *Memorie sui mezzi di prevenire le malattie dei coltivatori del riso*. Pavia 1794.

[ANATRA 1982] B. ANATRA, *Cenni sulla produzione agricola nella Sardegna barocca*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 137-146.

[ANDENNA 1984] G. ANDENNA, *Alcune osservazioni sulla pieve lombarda tra XIII e XV secolo*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. II, p. 677-704.

[ANES – GARCIA SANZ 1982] G. ANES – A. GARCIA SANZ, *Dîmes et production agraire dans l'Espagne moderne de la fin du XVI[e] au milieu du XIX[e] siècle*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 453-461.

[ANGIOLINI 1978] F. ANGIOLINI, *Le basi economiche del potere aristocratico nell'Italia centro-settentrionale tra XVI e XVIII secolo*. In 'Società e storia', 2 (1978), p. 317-331.

[ARDUINI 1995-1996] F. ARDUINI, *La pieve di S. Floriano fra Tre e Quattrocento. Territorio, clero, economia*. Tesi di laurea discussa nella Università degli Studi di Verona, a. a. 1995-1996; relatore A. CASTAGNETTI.

[ARDUINI 1997-1998] F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*. In 'Annuario storico della Valpolicella', XIV (1997-1998), p. 25-36.

[ASTOUL 1998] G. ASTOUL, *Solidarités paysannes au pays des croquants au XVIII^e siècle*. In 'Annales historiques de la révolution française', LXX (1998), fasc. 1, p. 25-48.

[AYMARD 1969] M. AYMARD, *En Sicile, dîmes et comptabilités agricole*. In 'Études rurales', 35, 1969, p. 136-143.

[AYMARD 1971-1972] M. AYMARD, *L'abolition de la féodalité en Sicile: le sens d'une réforme*. In 'Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea', XXIII-XXIV (1971-1972), p. 67-85.

[AYMARD 1974] M. AYMARD, *Per una storia della produzione agricola in età moderna*. In 'Quaderni storici', 25, 1974, p. 264-277.

[AYMARD 1978] M. AYMARD, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*. In: *Storia d'Italia, Annali 1, Dal feudalesimo al capitalismo*. Torino 1978, p. 1133-1192.

[AYMARD 1982] M. AYMARD, *Production et productivité agricoles: l'Italie du Sud à l'époque moderne*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 147-163.

[AYMARD 1983] M. AYMARD, *Autoconsommation et marchés: Chayanov, Labrousse ou Le Roy Ladurie?* In 'Annales. Économies. Sociétés. Civilisation', XXXVIII (1983), fasc. 6, p. 1392-1410.

[AYMARD 1992] M. AYMARD, *Tempi e spazi della rivoluzione. Per un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca*. In: *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*; a c. di G. L. FONTANA e A. LAZZARINI. Roma-Bari 1992, p. 11-21.

[BACCAN 1997] G. BACCAN, *Evoluzione della proprietà monastica in età moderna: il caso dell'abbazia di S. Maria della Vangadizza*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XLVII (1997), p. 199-231.

[BALUGANI – FRONZONI 1979] A. BALUGANI – S. FRONZONI, *Poderi e mezzadri di una 'impresa' bolognese, 1720-1770*. In 'Quaderni storici', 40, 1979, p. 105-129.

[BARBIERI 1948] G. BARBIERI, *Le proprietà fondiarie degli ecclesiastici nel territorio di Legnago agli inizi del secolo XV*. In: G. BARBIERI, *Saggi di storia economica italiana*. Bari 1948, p. 31-71.

[BARBIERI 1956] G. BARBIERI, *La crisi finanziaria di un comune veronese del secolo XVI: Porto di Legnago*. In: *Studi in memoria di Rodolfo Benini*. Bari 1956, p. 29-48.

[BARBIERI – ROSSINI 1982] G. BARBIERI – E. ROSSINI, *Terre, feudi e contratti agrari nella bassa pianura veronese nel secolo XV. (I Boniventi di Arcole e Cavalpone)*. In: *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX-XX*. Verona 1982, p. 67-107.

[BARBIERI – ROSSINI 1984] G. BARBIERI – E. ROSSINI, *I Boniventi feudatari del monastero di Santa Maria in Organo ad Arcole e Cavalpone (1282-1448). (Le investiture)*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXIV (1984), p. 87-122.

[BARZAZI 1985] A. BARZAZI, *Consultori* in iure *e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*. In: *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*; a c. di G. COZZI. Roma 1985, v. II, p. 223-251.

[BARZAZI 1986] A. BARZAZI, *I consultori 'in iure'*. In: *Storia della cultura veneta*, v. V, t. 2, *Il Settecento*; a c. di G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI. Vicenza 1986, p. 179-199.

[BASINI 1970] G. L. BASINI, *L'uomo e il pane. Risorse, consumi e carenze alimentari della popolazione modenese nel Cinque e Seicento*. Milano 1970.

[BASINI 1974] G. L. BASINI, *Sul mercato di Modena tra Cinque e Seicento. Prezzi e salari*. Milano 1974.

[BASINI 1982] G. L. BASINI, *Produzione agricola e redditi agrari nelle regioni agricole dell'Italia settentrionale durante i secoli XVI e XVII*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 165-171.

[BATTISTINI 1999] F. BATTISTINI, *Un albero nella storia dell'agricoltura italiana: il gelso (sec. XVI-XVIII)*. In ' Storia economica', II (1999), fasc. 1, p. 5-36.

[BAULANT 1972] M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII^e siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 25-43.

[BELLABARBA 1981] M. BELLABARBA, *Il regime fondiario a Lisiera e Bolzano: l'ospedale dei Proti*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 283-308.

[BELLABARBA 1985] M. BELLABARBA, *Aspetti di vita economica nel feudo: la terra e l'acqua*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 855-965.

[BELLABARBA 1994] M. BELLABARBA, *Le pratiche del diritto civile: gli avvocati, le 'Correzioni', i 'conservatori delle leggi'*. In: *Storia di Venezia*, v. VI, *Dal rinascimento al barocco*; a c. di G. COZZI e P. PRODI. Roma 1994, p. 795-824.

[BELLETTINI 1987] A. BELLETTINI, *Crisi demografiche del Seicento*. In: A. BELLETTINI, *La popolazione italiana. Un profilo storico*; a c. di F. TASSINARI. Torino 1987, p. 53-93.

[BELTRAMI 1955] D. BELTRAMI, *Saggio di storia dell'agricoltura nella Repubblica di Venezia durante l'età moderna*. Venezia-Roma 1955.

[BELTRAMI 1961] D. BELTRAMI, *Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII. La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma*. Venezia-Roma 1961.

[BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO 1982] R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, *Diezmos andaluces: series malagueñas del diezmo del trigo*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 295-312.

[BENVENUTI 1931] G. BENVENUTI, *Decime e quartesi nella legislazione della Republica Veneta*. In 'Il diritto ecclesiastico', XLII (1931), p. 483-487.

[BENVENUTI 1932] G. BENVENUTI, *Decime e Quartesi nel Veneto dal sec. XVIII al XX*, In 'Il diritto ecclesiastico', XLIII (1932), p. 421-425.

[BENVENUTI 1933] G. BENVENUTI, *Le decime e i quartesi nella storia, nella legislazione e nella giurisprudenza*. Treviso 1933.

[BENVENUTI 1936] G. BENVENUTI, *Nuovi appunti su le decime*, In 'Il diritto ecclesiastico', XLVII (1936), p. 146-153.

[BENVENUTI 1940] G. BENVENUTI, *Nuove considerazioni sui diritti decimali*, In 'Il diritto ecclesiastico', LI (1940), p. 96-102.

[BERENGO 1963] M. BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*. Milano 1963.

[BERENGO 1970] M. BERENGO, *A proposito di proprietà fondiaria*. In 'Rivista storica italiana', LXXXII (1970), fasc. 1, p. 121-147.

[BERENGO 1975] M. BERENGO, *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*. In 'Rivista storica italiana', LXXXVII (1975), fasc. 3, p. 493-517.

[BERNADSKAJA 1957] E. V. BERNADSKAJA, *L'imposizione di tributi ai contadini dell'Italia settentrionale nei secoli XV e XVI (su documenti concernenti il modenese)*. In: *Studi in onore di Armando Sapori*. Milano 1957, v. II, p. 793-805.

[BETTO 1979] B. BETTO, *Decime ecclesiastiche a Venezia fino al sec. XIV e motivi di contrasto fra il vescovo e la città*. In 'Archivio veneto', CXIII (1979), p. 23-54.

[BEVILACQUA 1989] E. BEVILACQUA, *Una famiglia di nobili di Terraferma nel '700*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXIX (1989), p. 25-46.

[BIANCHI 1988a] S. A. BIANCHI, *Gli statuti del Comune di Verona del 1276*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 102.

[BIANCHI 1988b] S. A. BIANCHI, *Gli statuti veronesi del 1328:* Statuta communis Verone sub magnifico domino Cane Grande de la Scala. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 104-105.

[BIANCHI – VARANINI 1992] S. A. BIANCHI – G. M. VARANINI, *Statuti comunali e signoria: Verona e gli Scaligeri*. In: *Statuti di Verona del 1327*; a c. di S. A. BIANCHI e R. GRANUZZO. Roma 1992, v. I, p. 11-62.

[BIANCO 1982] F. BIANCO, *Fiscalità ed espropriazione contadina nell'Italia nord-orientale durante gli anni napoleonici (1805-1813)*. In 'Società e storia', 17, 1982, p. 555-582.

[BIANCO 1988] F. BIANCO, intervento seminariale in: *Trasformazioni nell'assetto fondiario in Veneto e Lombardia tra Settecento e Ottocento. Fonti e loro utilizzazione*. In 'Ricerche di storia sociale e religiosa', XVII (1988), fasc. 1, p. 17-22.

[BIANCO 1992] F. BIANCO, *Crisi della proprietà terriera e indebitamento contadino in Friuli durante gli anni francesi*. In: *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*; a c. di G. L. FONTANA e A. LAZZARINI. Roma-Bari 1992, p. 63-79.

[BISSOLI 1979] R. BISSOLI, *Lavoro e rendita di un'azienda bolognese del XVIII secolo*. In 'Quaderni storici', 40, 1979, p. 130-154.

[BLOCH 1997] M. BLOCH, *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*. Milano 1997.

[BOLOGNESI 1984] D. BOLOGNESI, *Le campagne dell'Italia padana nel Seicento*. In 'Cheiron', II (1984), fasc. 3, p. 77-99.

[BONETTO 1998] G. BONETTO, *Vecchi e nuovi documenti sulla* villa *di Salizzole nel Medioevo*. In: *Salizzole. Storia, cultura e morfologia del territorio*; a c. di R. SCOLA GAGLIARDI. Verona 1998, p. 27-43.

[BONUZZI 1975] E. BONUZZI, *Il brolo*. In: *La villa nel veronese*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1975, p. 173-184.

[BORELLI 1974] G. BORELLI, *Un patriziato della Terraferma veneta tra XVII e XVIII secolo. Ricerche sulla nobiltà veronese*. Milano 1974.

[BORELLI 1975a] G. BORELLI, *La vita minima di un architetto del Settecento. (Notizie patrimoniali e documenti su Alessandro Pompei - 1705/1772)*. In 'Economia e storia', XXII (1975), fasc. 4, p. 539-588.

[BORELLI 1975b] G. BORELLI, *Per una tipologia della proprietà fondiaria della villa tra XVII e XVIII secolo*. In: *La villa nel veronese*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1975, p. 141-172.

[BORELLI 1976] G. BORELLI, *I redditi di una azienda agraria in Terraferma veneta al tramonto della Serenissima*. In: *Scritti in onore di Antonio Scolari*. Verona 1976, p. 125-134.

[BORELLI 1976-1977] G. BORELLI, *Terra e patrizi nel XVI secolo: Marcantonio Serego*. In 'Studi storici veronesi Luigi Simeoni', XXVI-XXVII (1976-1977), p. 43-73.

[BORELLI 1980a] G. BORELLI, *Aspetti e forme della ricchezza negli enti ecclesiastici e monastici di Verona tra sec. XVI e XVIII*. In: *Chiese e monasteri a Verona*; a c. di G. BORELLI. Verona 1980, p. 123-168.

[BORELLI 1980b] G. BORELLI, *Chiese e monasteri: aspetti di un problema storico*. In: *Chiese e monasteri a Verona*; a c. di G. BORELLI. Verona 1980, p. XV-XXIX.

[BORELLI 1981a] G. BORELLI, *Chiese e monasteri del contado: questioni e problemi*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI. Verona 1981, p. XV-XXXIV.

[BORELLI 1981b] G. BORELLI, *Monasteri di campagna in età moderna: aspetti e forme della ricchezza*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI. Verona 1981, p. 257-284.

[BORELLI 1981c] G. BORELLI, *Patriziato della Dominante e patriziati della Terraferma*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 79-95.

[BORELLI 1982a] G. BORELLI, *Problemi di storia rurale veneta*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. I, *Secoli IX-XVII*, p. XV-XXVI.

[BORELLI 1982b] G. BORELLI, *L'agricoltura veronese tra '500 e '600: una proposta di lettura*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. I, *Secoli IX-XVII*, p. 265-306.

[BORELLI 1982c] G. BORELLI, *Dei contratti agrari nel veronese tra '500 e '600: aspetti e problemi*. In: *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX-XX*. Verona 1982, p. 108-137.

[BORELLI 1982d] G. BORELLI, *Introduzione*. In: *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo*; a c. di G. BORELLI, P. LANARO, F. VECCHIATO. Verona 1982, p. 7-13.

[BORELLI 1983] G. BORELLI, *Il saio e la ricchezza tra '600 e '700*. In: *Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia*. Pisa 1983, v. I, p. 267-283.

[BORELLI 1986a] G. BORELLI, *Alcuni problemi in tema di rifeudalizzazione*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVI (1986), p. 7-9.

[BORELLI 1986b] G. BORELLI, *Terra e ricchezza a Sommacampagna in età veneziana*. In: *Sommacampagna. Un territorio, una comunità*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1986, p. 113-123.

[BORELLI 1986c] G. BORELLI, *Una griglia di lettura. I caratteri della società veneta dal secolo XVI agli inizi del XX*. In: G. BORELLI, *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVIII secolo*. Verona 1986, p. 9-23.

[BORELLI 1986d] G. BORELLI, *Tra crisi e ripresa?* In: G. BORELLI, *Città e campagna in età

preindustriale XVI-XVIII secolo. Verona 1986, p. 251-269.

[BORELLI 1986e] G. BORELLI, *Un caso di crisi urbana nel secolo della decadenza italiana*. In: G. BORELLI, *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVIII secolo*. Verona 1986, p. 271-290.

[BORELLI 1986f] G. BORELLI, *Le forme della crisi nella Verona seicentesca*. In: G. BORELLI, *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVIII secolo*. Verona 1986, p. 291-323.

[BORELLI 1986g] G. BORELLI, *Il meccanismo dell'estimo civico in epoca veneta*. In: G. BORELLI, *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVIII secolo*. Verona 1986, p. 325-334.

[BORELLI 1988] G. BORELLI, *Tra città e campagna in Terraferma veneta in età moderna*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVIII (1988), p. 153-165.

[BORELLI 1990] G. BORELLI, *Il patrizio e la villa*. In 'Nuova rivista storica', LXXIV (1990), fasc. 3-4, p. 385-400.

[BORELLI 1991] G. BORELLI, *Il paesaggio agrario veronese tra '500 e '600*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', CLXV (1988-1989), p. 525-540.

[BORELLI 1994] G. BORELLI, *Il riso in età preindustriale (secoli XVI-XVIII)*. In: *Prospettive dei consumi di riso in Europa*; a c. di P. BERNI. Verona 1994, p. 23-29.

[BORELLI 2003] G. BORELLI, *Veneziani proprietari di terre nel veronese nel lungo Cinquecento secondo due documenti del 1584 e del 1616*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', LIII (2003), p. 359-362.

[BORTOLAMI 1988] S. BORTOLAMI, *Colmellum, colonellum: realtà sociali e dinamismo territoriale dietro un fossile del vocabolario medioevale del Veneto*. In: *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*; a c. di G. ORTALLI e M. KNAPTON. Roma 1988, p. 221-234.

[BOSCAGIN 1954] C. BOSCAGIN, *La peste del 1630 a Legnago*. In 'Vita Veronese', VII (1954), fasc. 3, p. 73-75.

[BOSCAGIN 1966] C. BOSCAGIN, *Storia di Legnago*. Verona 1966.

[BOYD 1952] C. E. BOYD, *Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a Modern Problem*. Ithaca-New York 1952.

[BOZZINI 1985] F. BOZZINI, *L'arciprete e il cavaliere. Un paese veneto nel risorgimento italiano*. Roma 1985.

[BRAMBILLA 1984] E. BRAMBILLA, *Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche*. In 'Società e storia', 24, 1984, p. 395-450.

[BRESCIANI 1938] B. BRESCIANI, *Vestigia e visioni*. Verona 1938.

[BRESCIANI 1950-1951] B. BRESCIANI, *Personaggi di rilievo in un piccolo borgo*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', CXXVII (1950-1951), p. 1-24 (estratto).

[BRESCIANI 1952] B. BRESCIANI, *La famiglia Ormaneto e Cerea*. In 'Vita veronese', V (1952), fasc. 4, p. 105-114.

[BRESCIANI 1957] B. BRESCIANI, *Cerea, Casaleone, S. Pietro di Morubio*. Verona 1957.

[BRESCIANI 2000a] B. BRESCIANI, *Il castello di Cerea*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 29-61.

[BRESCIANI 2000b] B. BRESCIANI, *I podestà del Comune di Cerea nel XII e XIII secolo*. In: *Tra*

storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 62-68.

[BRESCIANI 2000c] B. BRESCIANI, *Su come chiamare gli abitanti di Cerea*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 75-79.

[BRESCIANI 2000d] B. BRESCIANI, *Lo stemma nelle vicende del Comune di Cerea*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 80-89.

[BRESCIANI 2000e] B. BRESCIANI, *Una chiesa romanica a Cerea*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 91-96.

[BRESCIANI 2000f] B. BRESCIANI, *Un carme e un chiostro del Carmelo*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 97-99.

[BRESCIANI 2000g] B. BRESCIANI, *Due chiese come erano e come appaiono al presente*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 100-103.

[BRESCIANI 2000h] B. BRESCIANI, *Appunti per Cerea*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 104-108.

[BRESCIANI 2000i] B. BRESCIANI, *Il problema della bonifica nel veronese*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 122-128.

[BRESCIANI 2000l] B. BRESCIANI, *Orizzonti di paese*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 135-175.

[BRESCIANI 2000m] B. BRESCIANI, *Farmacie e spezierie: vecchie e nuove usanze*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 176-182.

[BRESCIANI 2000n] B. BRESCIANI, *Alessandro Bazzani e le sue poesie politiche e patriottiche*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 192-197.

[BRIOSCHI 2000] F. BRIOSCHI, *L'arcivescovo Robaldo e la canonica di Crescenzago: una questione di decime nel secolo XII*. In: *Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV)*. Verona 2000, p. 31-45.

[BRUGNOLI 1965] P. BRUGNOLI, *Un aspetto delle controversie fra clero e città nella Verona del secolo decimoquinto*. In 'Aevum', XXXIX (1965), fasc. 3-4, p. 357-369.

[BRUGNOLI 1982] P. BRUGNOLI, *Aspetti dell'edilizia rurale*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. II, *Secoli XVIII-XX*, p. 639-662.

[*Cabrei e catasti* (1976)] *Cabrei e catasti fra i secoli XVI e XIX*. In: *Storia d'Italia*, v. VI, *Atlante*; a c. di L. GAMBI e G. BOLLATI. Torino 1976, p. 506-624.

[CACCIAVILLANI 1984] I. CACCIAVILLANI, *Le leggi veneziane sul territorio 1471-1789. Boschi, fiumi, bonifiche e irrigazioni*. Padova 1984.

[CALZAVARINI 1992] M. CALZAVARINI, *La vendita dei beni nazionali nei dipartimenti veneti*

dal 1806 al 1814. In: *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*; a c. di G. L. FONTANA e A. LAZZARINI. Roma-Bari 1992, p. 133-163.

[CANDIDA 1959] L. CANDIDA, *La casa rurale nella pianura e nella collina veneta*. Firenze 1959.

[CARCERERI DE PRATI 2001] C. CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati di Verona*. Verona 2001.

[CARLOTTO 1985] N. CARLOTTO, *I feudi vescovili e la villa di Bolzano (XIV-XV secolo)*. In: *Bolzano Vicentino. Dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX)*; a c. di C. POVOLO. Bolzano Vicentino 1985, p. 259-275.

[CARLOTTO 1988] N. L. CARLOTTO, *I Da Marano: una famiglia vicentina dall'età ezzeliniana al dominio veneto*. In: *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*; a c. di G. ORTALLI e M. KNAPTON. Roma 1988, p. 199-219.

[CARO LOPEZ 1980] C. CARO LOPEZ, *Gli Auditori Nuovi e il dominio di Terraferma*. In: *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*; a c. di G. COZZI. Roma 1985, v. I, p. 261-316.

[CARTOLARI 1854] A. CARTOLARI, *Famiglie già ascritte al nobile consiglio di Verona*. Verona 1854.

[CASELLI 1890-1891a] G. CASELLI, *Le decime. Studio I. Se la decima sacramentale sia un diritto reale*. In 'Rivista di diritto ecclesiastico', I (1890-1891), p. 177-200.

[CASELLI 1890-1891b] G. CASELLI, *Le decime. Studio II. Passaggio delle decime sacramentali in mani laiche*. In 'Rivista di diritto ecclesiastico', I (1890-1891), p. 305-328.

[CASEY 1982] J. CASEY, *Structure et développement de l'agriculture de Valence à l'époque moderne, 1500-1700*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 329-339.

[CASINI 1992] M. CASINI, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*. In: *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*. Venezia 1992, p. 133-150.

[CASSANI 1894] G. CASSANI, *Origine giuridica delle decime ecclesiastiche in generale e delle centesi in particolare*. Bologna 1894.

[CASTAGNETTI 1974] A. CASTAGNETTI, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della 'palus Comunis Verone' (1194-1199)*. In 'Studi Medievali', XV (1974), fasc. 1, p. 363-481.

[CASTAGNETTI 1974-1975] A. CASTAGNETTI, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*. In 'Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti', CXXXIII (1974-1975), p. 81-137.

[CASTAGNETTI 1976] A. CASTAGNETTI, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di 'Tillida' dall'alto medioevo al secolo XIII*. Roma 1976.

[CASTAGNETTI 1980] A. CASTAGNETTI, *Aspetti politici, economici, e sociali di chiese e monasteri dall'epoca carolingia alle soglie dell'età moderna*. In: *Chiese e monasteri a Verona*; a c. di G. BORELLI. Verona 1980, p. 45-119.

[CASTAGNETTI 1981] A. CASTAGNETTI, *Aspetti economici e sociali di pievi rurali, chiese minori e monasteri (secoli IX-XII)*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI.

Verona 1981, p. 101-130.

[CASTAGNETTI 1983] A. CASTAGNETTI, *I veronesi* da Moratica*: prestatori di danaro, signori rurali, esponenti della* pars comitum *(1136-1267)*. In: *Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia*. Pisa 1983, v. I, p. 409-447.

[CASTAGNETTI 1984a] A. CASTAGNETTI, *La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti cittadini. Linee di ricerca*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. I, p. 215-233.

[CASTAGNETTI 1984b] A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*. Verona 1984.

[CASTAGNETTI 1986] A. CASTAGNETTI, *Le decime e i laici*. In: *Storia d'Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*; a c. di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI. Torino 1986, p. 509-530.

[CASTAGNETTI 1988] A. CASTAGNETTI, *Formazione e vicende della signoria scaligera*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 3-16.

[CASTAGNETTI 1989] A. CASTAGNETTI, *Dalla distrettuazione pubblica di età longobarda e carolingia al particolarismo politico di età postcarolingia*. In: *Il Veneto nel medioevo. Dalla 'Venetia' alla Marca Veronese*; a c. di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI. Verona 1989, v. II, p. 7-85.

[CASTAGNETTI 1991] A. CASTAGNETTI, *L'età precomunale e la prima età comunale (1024-1213)*. In: *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*; a c. di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI. Verona 1991, p. 5-162.

[CASTAGNETTI 1995] A. CASTAGNETTI, *Famiglie di governo e storia di famiglie*. In: *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*; a c. di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI. Verona 1995, p. 203-248.

[CASTAGNETTI 1998] A. CASTAGNETTI, *Il capitolo della cattedrale: note di storia politica e sociale*. In: *Le carte del capitolo della cattedrale di Verona. I (1101-1151)*; a c. di E. LANZA. Roma 1998, p. V-LIX.

[CASTELLAZZI 1981] L. CASTELLAZZI, *Aspetti giuridici nella vita di chiese e monasteri del territorio in epoca medioevale*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI. Verona 1981, p. 287-336.

[CASTELLAZZI 1986] L. CASTELLAZZI, *Fonti documentarie per una storia di Sommacampagna*. In: *Sommacampagna. Un territorio, una comunità*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1986, p. 227-254.

[CASTI MORESCHI 1999] E. CASTI MORESCHI, *Il linguaggio cartografico nei disegni dell'estimo trevigiano (1680-1719)*. In: *Montebelluna. Storia di un territorio. Cartografia ed estimi tra Sei e Settecento*; a c. di D. GASPARINI. Verona 1999, p. 51-58.

[CATTINI 1973] M. CATTINI, *Produzione, auto-consumo e mercato dei grani a San Felice sul Panaro (1590-1637)*. In 'Rivista storica italiana', LXXXV (1973), fasc. 3, p. 698-755.

[CATTINI 1978] M. CATTINI, *Nel basso modenese: una crisi agricola alle origini della depressione demografica secentesca*. In 'Rivista di storia dell'agricoltura', XVIII (1978), fasc. 2, p. 45-88.

[CATTINI 1983] M. CATTINI, *Problemi di liquidità e prestito ad interesse nelle campagne emiliane secc. XVI-XVIII*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXIII (1983), p. 121-130.

[CATTINI 1984] M. CATTINI, *I contadini di S. Felice. Metamorfosi di un mondo rurale nell'Emi-*

lia dell'età moderna. Torino 1984.

[CATTINI 1988] M. CATTINI, *Congiuntura economica e pressione fiscale in una comunità del basso modenese (Finale 1560-1660). Verifica di un modello interpretativo*. In: *Prodotto lordo e finanza pubblica. Secoli XIII-XIX*; a c. di A. GUARDUCCI. Firenze 1988, p. 169-214.

[CATTINI – ROMANI 1987] M. CATTINI – M. A. ROMANI, *Tendenze e problemi della storiografia agraria europea negli ultimi quaranta anni (1945-1984)*. In 'Rivista di storia dell'agricoltura', XXVII (1987), fasc. 1, p. 25-52.

[CAVAZZANA ROMANELLI 1990] F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivi monastici e illuminismo: catastici e ordinamenti settecenteschi in area veneziana*. In 'Studi veneziani', XX (1990), p. 133-162.

[CAVAZZANA ROMANELLI 1999] F. CAVAZZZANA ROMANELLI, *Fonti fiscali e storia del territorio. L'archivio dell'estimo sei-settecentesco di Treviso*. In: *Montebelluna. Storia di un territorio. Cartografia ed estimi tra Sei e Settecento*; a c. di D. GASPARINI. Verona 1999, p. 41-50.

[CAZZAMALI 1971] G. CAZZAMALI, *Distribuzione e valore delle terre ad Isola della Scala nel 1634. (Da un registro degli 'Antichi Estimi' veronesi)*. In: *Sei temi di storia economica secondo la documentazione d'archivio*. Trieste 1971, p. 91-101.

[CECCHETTI 1874] B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*. Venezia 1874.

[CESSI 1921] R. CESSI, *La crisi agricola negli stati veneti a metà del sec. XVIII*. In 'Nuovo archivio veneto', XLII (1921), p. 1-49.

[CHARBONNIER 1972] P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XVe au XVIIIe siècle*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 180-213.

[CHERUBINI 1978] G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria nei secoli XV-XVI nella storiografia italiana*. In 'Società e storia', 1, 1978, p. 9-33.

[CHERUBINI 1984] G. CHERUBINI, *Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. I, p. 351-413.

[CHIAPPA 1980-1981] B. CHIAPPA, *Problemi della coltivazione del riso in un'azienda della campagna veronese nella seconda metà del '700*. In 'Studi storici veronesi Luigi Simeoni', XXX-XXXI (1980-1981), p. 371-380.

[CHIAPPA 1984] B. CHIAPPA, *Catastico delle pile da riso della provincia veronese*. In: *Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese. Contributi e ricerche (XIII-XX sec.)*. Verona 1984, p. 23-73.

[CHIAPPA 1986] B. CHIAPPA, *I Dionisi: vicende di un casato e di un patrimonio*. In: *Villa Dionisi a Cerea*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1986, p. 11-34.

[CHIAPPA 1987] B. CHIAPPA, *I Pindemonte di S. Egidio. La famiglia e il patrimonio fra XVI e XVIII secolo*. In: *Villa Pindemonte a Isola della Scala*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1987, p. 55-88.

[CHIAPPA 1990] B. CHIAPPA, *La casa dominicale (dai Guarienti ai Maffei)*. In: *Villa Maffei-Sigurtà a Valeggio*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1990, p. 13-27.

[CHIAPPA 1991a] B. CHIAPPA, *Dall'alto medioevo alla prima metà del XII secolo*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 63-72.

[CHIAPPA 1991b] B. CHIAPPA, *La popolazione fra '400 e '500*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 119-130.

[CHIAPPA 1991c] B. CHIAPPA, *Chiesa e convento di S. Vito*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 131-132.

[CHIAPPA 1991d] B. CHIAPPA, *La proprietà terriera fra '400 e '500*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 133-148.

[CHIAPPA 1991e] B. CHIAPPA, *Le valli del Comune*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 149-160.

[CHIAPPA 1991f] B. CHIAPPA, *L'amministrazione del Comune in età veneta*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 163-172.

[CHIAPPA 1991g] B. CHIAPPA, *Proprietà agraria e qualità delle colture nel XVII e XVIII secolo*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 221-234.

[CHIAPPA 1993] B. CHIAPPA, *I Della Torre fra Cinquecento e Settecento*. In: *Villa Della Torre a Fumane*; a c. di A. SANDRINI. Verona 1993, p. 65-84.

[CHIAPPA 1997] B. CHIAPPA, *La decima nel '400*. In: *Trevenzuolo. Origini e vicende di una comunità*; a c. di B. CHIAPPA e P. FERRARINI. Verona 1997, p. 75-76.

[CHIAPPA 1998a] B. CHIAPPA, *Proprietà religiosa e proprietà laica fra ultimo medioevo e prima età moderna*. In: *Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio artistico*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 1998, p. 61-70.

[CHIAPPA 1998b] B. CHIAPPA, *Dalla prima età moderna al XVIII secolo*. In: *Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio artistico*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 1998, p. 71-102.

[CHIAPPA 1998c] B. CHIAPPA, *I notai di Angiari*. In: *Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio artistico*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 1998, p. 105-106.

[CHIAPPA 1998d] B. CHIAPPA, *La proprietà contadina fra XVII e XVIII secolo*. In: *Salizzole. Storia, cultura e morfologia del territorio*; a c. di R. Scola Gagliardi. Verona 1998, p. 119-123.

[CHIAPPA 2000a] B. CHIAPPA, *Sotto il segno di Venezia*. In: *Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2000, p. 79-116.

[CHIAPPA 2000b] B. CHIAPPA, *La peste del 1630*. In: *Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2000, p. 135-136.

[CHIAPPA 2000c] B. CHIAPPA, *La proprietà contadina e i beni comunali fra '600 e '700*. In: *Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2000, p. 157-162.

[CHIAPPA 2002a] B. CHIAPPA, *La peste del 1630: contabilità di una catastrofe*. In: *Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2002, p. 200-201.

[CHIAPPA 2002b] B. CHIAPPA, *La ripartizione della decima nel Trecento*. In: *Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2002, p. 71-72.

[CHIAPPA 2002c] B. CHIAPPA, *La* domus magna *degli Scaligeri e le sue vicende dopo l'avvento di Venezia*. In: *Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2002, p. 76-78.

[CHIAPPA 2002d] B. CHIAPPA, *I due rami della famiglia Monga*. In: *Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2002, p. 248-249.

[CHIAPPA – DEMO 1998] B. CHIAPPA – E. DEMO, *La famiglia Angiari*. In: *Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio artistico*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 1998, p. 107-110.

[CHIECCHI 1972] S. CHIECCHI, *Alcune considerazioni sull'atteggiamento di Fedele Lampertico di fronte al problema temporalistico e alla questione romana*. In: *Cattolici e liberali veneti di fronte al problema temporalistico e alla questione romana*. Vicenza 1972, p. 323-337.

[CHILESE 2002] V. CHILESE, *Una città nel Seicento veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653*. Verona 2002.

[CHITTOLINI 1973] G. CHITTOLINI, *Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di migliorie ed investiture perpetue nella pianura lombarda*. In 'Rivista storica italiana', LXXXV (1973), fasc. 2, p. 353-393.

[CHITTOLINI 1984] G. CHITTOLINI, *Note sui benefici rurali nell'Italia padana alla fine del Medioevo*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. I, p. 415-468.

[CHITTOLINI 1986a] G. CHITTOLINI, *Feudatari e comunità rurali nell'Italia centrosettentrionale (secoli XV-XVII)*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVI (1986), p. 11-28.

[CHITTOLINI 1986b] G. CHITTOLINI, *Note sulla politica ecclesiastica degli stati italiani nel sec. XV (Milano, Firenze, Venezia)*. In: *Etat et Eglise dans la genese de l'etat moderne*; a c. di J. P. GENET e B. VINCENT. Madrid 1986, p. 195-208.

[CHITTOLINI 1986c] G. CHITTOLINI, *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centrosettentrionale del Quattrocento*. In: *Storia d'Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*; a c. di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI. Torino 1986, p. 149-193.

[CHITTOLINI 2000] G. CHITTOLINI, *Alcune note sulle 'enfiteusi ecclesiastiche' ferraresi*. In: *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*; a c. di L. ANTONIELLI, C. CAPRA, M. INFELISE. Milano 2000, p. 11-33.

[CIPOLLA 1890] C. CIPOLLA, *Statuti rurali veronesi*. Venezia 1890, v. I.

[CIPOLLA 1891] C. CIPOLLA, *Nuove considerazioni sopra un contratto di mezzadria del secolo XV*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', LXVII (1891), p. 3-190 (estratto).

[CIPOLLA 1892] C. CIPOLLA, *La relazione di Giorgio Sommariva sullo stato di Verona e del veronese (1478)*. In: C. CIPOLLA, *Note di storia veronese*. Venezia 1892, p. 95-148.

[CIPOLLA 1897] C. CIPOLLA, *Alcuni studi per la storia della 'saltaria' in un villaggio del veronese (1524-1578)*. In 'Atti della Regia Accademia delle Scienze di Torino', XXXII (1897), p. 3-24 (estratto).

[CIPRIANI 1993] M. CIPRIANI, *Per lo studio della visita pastorale alla diocesi di Verona (1454-1460): note su alcune fonti integrative*. In: *Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi*; a c. di C. NUBOLA e A. TURCHINI. Bologna 1993, p. 335-346.

[CIRIACONO 1979] S. CIRIACONO, *Irrigazione e produttività agraria nella Terraferma veneta tra Cinque e Seicento*. In 'Archivio veneto', CXII (1979), p. 73-135.

[CIRIACONO 1981] S. CIRIACONO, *Investimenti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVI e XVII)*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 123-158.

[CIRIACONO 1983] S. CIRIACONO, *Protoindustria, lavoro a domicilio e sviluppo economico nelle campagne venete in epoca moderna*. In 'Quaderni storici', 52, 1983, p. 57-80.

[CIRIACONO 1986] S. CIRIACONO, *Industria rurale e strutture feudali nella Terraferma veneta tra Sei e Settecento*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVI (1986), p. 67-80.

[CIRIACONO 1996] S. CIRIACONO, *Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la bonifica europea in età moderna*. Milano 1996.

[COLELLA 1992] A. COLELLA, *Rese cerealicole e pratiche di riproduzione della fertilità in Italia (secoli XVI-XVII)*. In 'Quaderni storici', 79, 1992, p. 171-197.

[COLELLA 1994] A. COLELLA, *Tra saperi contadini e cultura scientifica. Identificazione e decodificazione delle varietà di grano in età moderna*. In 'Quaderni storici', 87, 1994, p. 769-804.

[CONSTABLE 1979a] G. CONSTABLE, Nona et decima. *An aspect of Carolingian Economy*. In: G. CONSTABLE, *Religious Life and Thought (11th-12th centuries)*. London 1979, p. 224-250.

[CONSTABLE 1979b] G. CONSTABLE, *Resistance to Tithes in the Middle Ages*. In: G. CONSTABLE, *Religious Life and Thought (11th-12th centuries)*. London 1979, p. 252-265.

[CORAZZOL 1974] G. CORAZZOL, *Prestatori e contadini nella campagna feltrina intorno alla prima metà del '500*. In 'Quaderni storici', 26, 1974, p. 445-500.

[CORRITORE 1993] R. P. CORRITORE, *Il processo di 'ruralizzazione' in Italia nei secoli XVII-XVIII. Verso una regionalizzazione*. In 'Rivista di storia economica', X (1993), fasc. 3, p. 353-386.

[CORRITORE 2000] R. P. CORRITORE, *La 'naturale' abbondanza del Mantovano. Produzione, mercato e consumi granari a Mantova in età moderna*. Pavia 2000.

[COVA 1988] A. COVA, intervento seminariale in: *Trasformazioni nell'assetto fondiario in Veneto e Lombardia tra Settecento e Ottocento. Fonti e loro utilizzazione*. In 'Ricerche di storia sociale e religiosa', XVII (1988), fasc. 1, p. 7-13.

[COVA 1992] A. COVA, *L'economia lombarda fra tradizione e innovazione: l'agricoltura*. In: *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*; a c. di G. L. FONTANA e A. LAZZARINI. Roma-Bari 1992, p. 25-44.

[COZZI 1977a] G. COZZI, *Domenico Bollani: un vescovo veneziano tra Stato e Chiesa*. In 'Rivista storica italiana', LXXXIX (1977), fasc. 3-4, p. 562-589.

[COZZI 1977b] G. COZZI, *La giustizia e la politica nella Venezia seicentesca (1630-1677)*. In: *La formazione storica del diritto moderno in Europa*. Firenze 1977, v. I, p. 355-406.

[COZZI 1980a] G. COZZI, *Considerazioni sull'amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia (secc. XV-XVI)*. In: *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, v. II, *Cinquecento*; a c. di S. BERTELLI, N. RUBINSTEIN, C. H. SMYTH. Firenze 1980, p. 101-133.

[COZZI 1980b] G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*. In: *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*; a c. di G. COZZI. Roma 1985, v. I, p. 17-152.

[COZZI 1982a] G. COZZI, *La giustizia e la politica nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)*. In: G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*. Torino 1982, p. 81-216.

[COZZI 1982b] G. COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*. In: G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*. Torino 1982, p. 319-410.

[COZZI 1984] G. COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel Dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*. In: *Storia della cultura veneta*, v. IV, t. 2, *Il Seicento*; a c. di G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI. Vicenza 1984, p. 495-539.

[COZZI 1986] G. COZZI, *Politica, società, istituzioni*. In: G. COZZI – M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*. Torino 1986, p. 3-271.

[COZZI 1987] G. COZZI, *Stato e Chiesa: vicende di un confronto secolare*. In: *Venezia e la Roma dei Papi*. Milano 1987, p. 11-56.

[COZZI 1990] G. COZZI, *I rapporti tra Stato e Chiesa*. In: *La chiesa di Venezia tra riforma protestante e riforma cattolica*; a c. di G. GULLINO. Venezia 1990, p. 11-36.

[CRAINZ 1989] G. CRAINZ, *La cascina padana. Ragioni funzionali e svolgimenti*. In: *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, v. I, *Spazi e paesaggi*; a c. di P. BEVILACQUA. Venezia 1989, p. 37-76.

[DA CAMPO 1862] B. DA CAMPO, *Degli ostacoli che oppongono le decime alla pratica agricoltura e del come si possano riscattare*. Verona 1862.

[DAL MORO 1978] A. DAL MORO, *Vicende patrimoniali di una casata veronese nella prima metà dell'Ottocento: i Malaspina*. In 'Economia e storia', XXV (1978), fasc. 1, p. 65-92.

[DAL MORO 1982a] A. DAL MORO, *L'agricoltura veronese durante la Restaurazione*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. II, *Secoli XVIII-XX*, p. 499-538.

[DAL MORO 1982b] A. DAL MORO, *Proprietà ed impresa attraverso i contratti agrari. (Secc. XVIII-XIX)*. In: *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX-XX*. Verona 1982, p. 138-200.

[DAL SANTO 1993] M. DAL SANTO, *Famiglia, economia e società in età moderna*. In: *Storia di Thiene*. Thiene 1993, v. I, p. 105-241.

[DALLA POZZA 1978] S. DALLA POZZA, *La vendita dei beni nazionali nel Padovano*. In 'Archivio veneto', CX (1978), p. 103-126.

[DALLA RIVA 2000] S. DALLA RIVA, *L'anagrafe di Casaleone e Sustinenza nel 1485*. In: *Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2000, p. 117-119.

[DA RE 1922] G. DA RE, *Che cosa era la 'granata' dei documenti veronesi*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', XCIX (1922), p. 227-234.

[DE ANTONI 1981] M. DE ANTONI, *L'organizzazione territoriale ecclesiastica nel medioevo: la pieve di Bolzano*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 49-58.

[DE BONI 1997] V. DE BONI, *Il cardinale Gasparo Contarini vescovo di Belluno (1536-1542)*. In 'Rivista di storia della Chiesa in Italia', LI (1997), fasc. 2, p. 463-491.

[DE LATOUR 1989] P. DE LATOUR, *Un mouvement prérévolutionnaire: les refus de dîmes en Comminges et Gascogne*. In 'Annales du Midi', CI (1989), fasc. 1, p. 7-25.

[DE MADDALENA 1964] A. DE MADDALENA, *Il mondo rurale italiano nel Cinque e nel Seicento. (Rassegna di studi recenti)*. In 'Rivista storica italiana', LXXVI (1964), fasc. 2, p. 349-426.

[DE MARCO 1938-1939] E. DE MARCO, *Crepuscolo degli Scaligeri*. In 'Archivio veneto',

XXII (1938), XXIV (1939), p. 107-206, p. 1-120.

[DE MARTIN 1988] M. DE MARTIN, *Da borghesi a patrizi. I Trivelli di Verona nel Trecento e Quattrocento*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVIII (1988), p. 83-107.

[DE OLIVEIRA 1982] A. DE OLIVEIRA, *Dîmes et mouvement de la production agricole. Le Nord-Ouest portugais, 1626-1821*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 463-477.

[DE SANDRE GASPARINI 1980] G. DE SANDRE GASPARINI, *Uno studio sull'episcopato padovano di Pietro Barozzi (1487-1507) e altri contributi sui vescovi veneti nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca*. In 'Rivista di storia della Chiesa in Italia', XXXIV (1980), p. 81-122.

[DE SANDRE GASPARINI 1981] G. DE SANDRE GASPARINI, *Aspetti di vita religiosa, sociale ed economica di chiese e monasteri nei secoli XIII-XV*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI. Verona 1981, p. 133-194.

[DE SANDRE GASPARINI 1985-1986] G. DE SANDRE GASPARINI, *Vita religiosa in Valpolicella nella visita di Ermolao Barbaro*. In 'Annuario storico della Valpolicella', V (1985-1986), p. 75-94.

[DE SANDRE GASPARINI 1987] G. DE SANDRE GASPARINI, *Contadini, Chiesa, Confraternita in un paese di bonifica. Villa del Bosco nel Quattrocento*. Verona 1987[2].

[DE SANDRE GASPARINI 1988] G. DE SANDRE GASPARINI, *Istituzioni ecclesiastiche, religiose e assistenziali nella Verona scaligera tra potere signorile e società*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 393-404.

[DE SANDRE GASPARINI 1990] G. DE SANDRE GASPARINI, *Vescovi e vicari nelle visite pastorali del Tre-Quattrocento veneto*. In: *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*; a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE, G. M. VARANINI. Roma 1990, v. I, p. 569-600.

[DE SANDRE GASPARINI 1991a] G. DE SANDRE GASPARINI, *Governo della diocesi e* 'cura animarum' *nei primi anni di episcopato di Ermolao Barbaro vescovo di Verona (1453-1471)*. In: *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509)*. Verona 1991, p. 73-92.

[DE SANDRE GASPARINI 1991b] G. DE SANDRE GASPARINI, *Istituzioni e vita religiosa delle Chiese venete tra XII e XIV secolo*. In: *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*; a c. di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI. Verona 1991, p. 425-492.

[DE SANDRE GASPARINI 1993] G. DE SANDRE GASPARINI, *La valutazione dei dati: qualche osservazione metodologica (area veneta, secolo XV)*. In: *Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi*; a c. di C. NUBOLA e A. TURCHINI. Bologna 1993, p. 323-334.

[DE SANDRE GASPARINI 1995] G. DE SANDRE GASPARINI, *Chiese venete e signorie cittadine: vescovi e capitoli fra pressione politica e autonomia istituzionale*. In: *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*; a c. di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI. Verona 1995, p. 313-356.

[DE TOMASI 1993] V. DE TOMASI, *Una comunità rurale in età moderna: S. Vito di Leguzzano tra '500 e '600*. In 'Archivio veneto', CXL (1993), p. 27-59.

[DEL TORRE 1985] G. DEL TORRE, *I Monza: la famiglia, la proprietà, il feudo*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 627-664.

[DEL TORRE 1986] G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*. Milano 1986.

[DEL TORRE 1989] G. DEL TORRE, *La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità*. In: *Fisco religione Stato nell'età confessionale*; a c. di H. KELLENBENZ e P. PRODI. Bologna 1989, p. 387-426.

[DEL TORRE 1992-1993] G. DEL TORRE, *Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonicati nella Terraferma veneziana all'inizio dell'età moderna*. In 'Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti', CLI (1992-1993), p. 1171-1236.

[DELILLE 1970] G. DELILLE, *Decime ecclesiastiche, raccolti, struttura della produzione: il caso della diocesi di Benevento*. In 'Quaderni storici', 14, 1970, p. 439-452.

[DELILLE 1990] G. DELILLE, *La famiglia contadina nell'Italia moderna*. In: *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, v. II, *Uomini e classi*; a c. di P. BEVILACQUA. Venezia 1990, p. 507-534.

[DEMO 2001] E. DEMO, *L''anima della città'. L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*. Milano 2001.

[DEROSAS 1987] R. DEROSAS, *Aspetti del mercato fondiario nel Veneto del primo Ottocento*. In 'Quaderni storici', 65, 1987, p. 549-578.

[DEROSAS 1988] R. DEROSAS, intervento seminariale in: *Trasformazioni nell'assetto fondiario in Veneto e Lombardia tra Settecento e Ottocento. Fonti e loro utilizzazione*. In 'Ricerche di storia sociale e religiosa', XVII (1988), fasc. 1, p. 13-17.

[DEROSAS 1992] R. DEROSAS, *Aspetti economici della crisi del patriziato veneziano tra fine Settecento e primo Ottocento*. In: *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*; a c. di G. L. FONTANA e A. LAZZARINI. Roma-Bari 1992, p. 80-132.

[DESAIVE 1972] J.-P. DESAIVE, *A la recherche d'un indicateur de la conjoncture. Baux de Notre-Dame de Paris et de l'abbaye de Montmartre*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII[e] siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 44-57.

[DU CANGE 1954] C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*. Graz 1954, v. I.

[EIRAS ROEL 1982] E. EIRAS ROEL, *Dîme et mouvement du produit agricole en Galice, 1600-1837*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 341-358.

[FACCINI 1974] L. FACCINI, *I lavoratori della risaia fra '700 e '800. Condizioni di vita, alimentazione, malattie*. In 'Studi storici', XV (1974), fasc. 3, p. 545-588.

[FAINELLI 1908] V. FAINELLI, *Podestà e ufficiali di Verona dal 1305 (sec. sem.) al 1405 (prim. sem.)*. In 'Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona', LXXXIV (1908), p. 3-102 (estratto).

[FAINELLI 1913a] V. FAINELLI, *Gli statuti di Marega del 1215*. In 'Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona', LXXXIX (1913), p. 1-8 (estratto).

[FAINELLI 1913b] V. FAINELLI, *Intorno alle origini dei Comuni rurali veronesi*. In 'Nuovo archivio veneto', XXV (1913), p. 3-66 (estratto).

[FAINELLI 1917] V. FAINELLI, *Le condizioni economiche dei primi signori scaligeri*. In 'Atti e

memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', XCIV (1917), p. 3-40 (estratto).

[FAINELLI 1986] V. FAINELLI, *Ricerche storiche intorno a Custoza (secoli XIII-XIX)*. In: *Sommacampagna. Un territorio, una comunità*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1986, p. 139-157.

[FALCO 1936] M. FALCO, *Il quartese della parrocchia di Grisolera. Contributo allo studio dei quartesi del Veneto*. In 'Temi Emiliana', XIII (1936), p. 17-74.

[FALCO 1937] M. FALCO, *Sulla natura giuridica dei quartesi nel Veneto*. In 'Temi Emiliana', XIV (1937), p. 241-254.

[FALCO 1939] M. FALCO, *Ancora sulla prova della dominicalità delle decime*. In 'Temi Emiliana', XVI (1939), p. 246-257.

[FALCO 1941] M. FALCO, *Ancora sulla natura giuridica dei quartesi del Veneto*. In 'Archivio di diritto ecclesiastico', III (1941), p. 231-246.

[FANFANI 1981] T. FANFANI, *Chiese e monasteri del territorio in età moderna: aspetti e problemi economico-sociali*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI. Verona 1981, p. 211-254.

[FANFANI 1982] T. FANFANI, *Ombre e luci nelle campagne veronesi del Settecento*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. II, *Secoli XVIII-XX*, p. 399-464.

[FASANARI 1950] R. FASANARI, *Gli albori del Risorgimento a Verona (1785-1801)*. Verona 1950.

[FASANARI 1958] R. FASANARI, *Il Risorgimento a Verona, 1797-1866*. Verona 1958.

[FASOLI 1952] G. FASOLI, *Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in Terraferma*. In 'Rivista di storia del diritto italiano', 25, 1952, p. 61-94.

[FASOLI 1973] G. FASOLI, *Feudo e castello*. In: *Storia d'Italia*, v. V, t. 1, *I documenti*. Torino 1973, p. 263-308.

[FASSINA 1981] M. FASSINA, *Elementi ed aspetti della presenza del mais nel vicentino: con particolare riferimento a Lisiera e alla zona attraversata dal fiume Tesina*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 311-325.

[FASSINA 1982] M. FASSINA, *L'introduzione della coltura del mais nelle campagne venete*. In 'Società e storia', 15, 1982, p. 31-59.

[FASULO 1980] F. FASULO, *Livelli e livellari del monastero di Praglia tra '400 e '500. Primi risultati di una ricerca*. In: *S. Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel Padovano*. Padova 1980, p. 113-149.

[FERRABOSCHI 1943] M. FERRABOSCHI, *Il diritto di decima*. Padova 1943.

[FERRABOSCHI 1969] M. FERRABOSCHI, *Fra il Vaio e il Progno. Una ricerca sulla decima di Pigozzo. Studio*. Padova 1969.

[FERRABOSCHI 1976] M. FERRABOSCHI, *L'ultimo trentennio di giurisprudenza decimale (1943-1975)*. In: *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*. Milano 1976, v. II, p. 279-370.

[FERRARESE 2000a] A. FERRARESE, *Tra storia e memoria. Bruno Bresciani (1881-1977)*. In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 9-27.

[FERRARESE 2000b] A. FERRARESE, *Cartografi, agrimensori e farmacisti. La famiglia Bresciani a Cerea tra XVIII e XX secolo*, In: *Tra storia e memoria. Cerea negli scritti di Bruno Bresciani*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2000, p. 219-228.

[FERRARESE 2000c] A. FERRARESE, *L'evoluzione demografica di una comunità veneta in età moderna. Cerea tra XVI e XIX secolo*. Verona 2000.

[FERRARESE 2000d] A. FERRARESE, *La popolazione di Casaleone e Sustinenza tra '600 e '700*. In: *Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2000, p. 123-134.

[FERRARESE 2001-2002] A. FERRARESE, *Una causa per la decima* novalium *nella Valpolicella del Cinquecento: Arbizzano e Novare (1547-1553)*. In 'Annuario storico della Valpolicella', XVII (2001-2002), p. 99-124.

[FERRARESE 2002a] A. FERRARESE, *La popolazione di Soave in età moderna. Strutture familiari, evoluzione demografica, congiunture*. In: *Soave 'terra amenissima, villa suavissima'*; a c. di G. VOLPATO. Verona 2002, p. 179-208.

[FERRARESE 2002b] A. FERRARESE, *L'evoluzione demografica di Isola della Scala nel Cinquecento*. In: *Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2002, p. 161-163.

[FERRARESE 2002c] A. FERRARESE, *Il secolo della peste. La popolazione di Isola della Scala nelle crisi del Seicento*. In: *Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2002, p. 231-233.

[FERRARESE 2002d] A. FERRARESE, *Una lunga stagnazione. Il Settecento demografico di Isola della Scala*. In: *Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2002, p. 258-262.

[FERRARESE 2003a] A. FERRARESE, *Ius incantandi. Note sull'affitto del diritto di decima nella Terraferma veneta in età moderna. Il caso veronese*. In 'Storia economica', VI (2003), fasc. 1, p. 105-185.

[FERRARESE 2003b] A. FERRARESE, *Il diritto di decima nel territorio veronese in età moderna. (La struttura e la gestione)*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', LIII (2003), p. 83-159.

[FERRARESE 2003c] A. FERRARESE, *Il 'raccoglitore delle patrie memorie'. Nereo Grigolli e la storia di Cerea*. In: N. GRIGOLLI, *Memorie sopra Cerea*; ristampa anastatica a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2003, p. IX-CXII.

[FERRARESE 2004a] A. FERRARESE, *Plebs antiqua: la chiesa di S. Zeno in età moderna*. In: *'In conformità dell'antico'. Il restauro della chiesa di S. Zeno di Cerea (1902-1912)*; a c. di A. FERRARESE. S. Pietro di Legnago 2004, p. 3-23.

[FERRARESE 2004b] A. FERRARESE, *'Teste e buoi': strutture familiari ed evoluzione demografica a Sanguinetto tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo*, in corso di stampa.

[FERRARESE 2004c] A. FERRARESE, 'Quia ubi non est ordo, ibi est confusio'. *Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543)*. In 'Società e storia', 103 (2004), p. 1-50.

[FERRARESE 2004d] A. FERRARESE, *Il 'Ricovero'. Un secolo di assistenza nella storia della 'Casa De Battisti' di Cerea*. S. Pietro di Legnago 2004.

[FERRARI 1903] C. FERRARI, *Com'era amministrato un comune del veronese al principio del sec. XVI. (Tregnago dal 1505 al 1510)*. Verona 1903.

[FERRARI 1904] C. FERRARI, *Il censimento della popolazione nel territorio veronese dopo la peste*

del 1630. Verona 1904.

[FERRARI 1907] C. FERRARI, *L'estimo generale del territorio veronese dalla fine del sec. XIV al principio del XVI*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', LXXXII (1906), p. 1-26 (estratto).

[FERRARI 1920] C. FERRARI, *Il bosco di Varana*. In 'Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona', XCVII (1920), p. 3-54 (estratto).

[FERRARI 1925a] C. FERRARI, *Il vicariato di Cà di Campagna di Verona*. In 'Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona', CII (1925), p. 63-81.

[FERRARI 1925b] C. FERRARI, *Come finirono i beni comunali di Sommacampagna*. In: *Scritti storici in onore di Camillo Manfroni nel XL anno di insegnamento*. Padova 1925, p. 331-337.

[FERRARI 1930] C. FERRARI, *La campagna di Verona all'epoca veneziana*. Venezia 1930.

[FERRARI 1918] G. FERRARI, *La legislazione veneziana sui beni comunali*. Venezia 1918.

[FERRARI APRILI 1988] M. L. FERRARI APRILI, *Un monastero femminile in Terraferma veneta. S. Antonio dal Corso di Verona (secolo XVI): momenti di vita economica*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVIII (1988), p. 121-151.

[FERRARI 1995] M. L. FERRARI, *Nobili di provincia al tramonto dell'antico regime. I marchesi Dionisi di Verona, 1719-1866*. Verona 1995.

[FERRARO 1983] J. M. FERRARO, *Feudal-Patrician Investments in the Bresciano and the Politics of the Estimo, 1426-1641*. In 'Studi veneziani', VII (1983), p. 31-57.

[FERRI 1991] R. FERRI, *Caratteristiche geomorfologiche del territorio di Cerea attraverso lo studio del microrilievo*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 13-22.

[FILIPPI 1992] E. FILIPPI, *L'agrimensura nel Seicento e nel Settecento: cartografi, mappe, periti e perizie*. In: *Misurare la terra. Agrimensura e cartografia, catasti e catastici a Verona dall'età romana ai nostri giorni*; a c. di P. BRUGNOLI. Verona 1992, p. 223-273.

[FINZI 1978] R. FINZI, *Stato regionale e inconcepibilità del mercato nazionale in Italia nell'età della transizione europea al capitalismo*. In: *Storia d'Italia, Annali 1, Dal feudalesimo al capitalismo*. Torino 1978, p. 511-574.

[FINZI – LO VECCHIO 1989] R. FINZI – G. LO VECCHIO, *Clima e grano in Padania. Cicli e rendimenti a Bologna tra Sette e Ottocento*. In: *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, v. I, *Spazi e paesaggi*; a c. di P. BEVILACQUA. Venezia 1989, p. 531-547.

[FONSECA 1990] C. D. FONSECA, *Vescovi, capitoli cattedrali e canoniche regolari (sec. XIV-XVI)*. In: *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*; a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE, G. M. VARANINI. Roma 1990, v. I, p. 83-138.

[FONTANA 1981] G. L. FONTANA, *L'agricoltura nell'economia della valle (1813-1915)*. In: *La valle del Chiampo. Vita civile ed economica in età moderna e contemporanea*; a c. di P. PRETO. Vicenza 1981, v. II, p. 393-576.

[FORCHIELLI 1928] G. FORCHIELLI, *Collegialità di chierici nel veronese dall'VIII secolo all'età comunale*, In 'Archivio veneto', LVIII (1928), p. 1-117.

[FORCHIELLI 1938] G. FORCHIELLI, *La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel veronese*. Bologna 1938.

[FORNASIN 2000] A. FORNASIN, *Il mercato dei grani di Udine. Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli XVI-XVIII)*. In: A. FORNASIN, *La Patria del Friuli in età moderna. Saggi*

di storia economica. Udine 2000, p. 33-60.

[FORNASIN – ZANNINI 1999] A. FORNASIN – A. ZANNINI, *Crisi e ricostruzione demografica nel Seicento veneto*. In: *La popolazione italiana nel Seicento*. Bologna 1999, p. 103-122.

[FRECHE 1972] G. FRECHE, *Dîme et production agricole. Remarques méthodologiques à propos de la région toulousaine*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII*e *siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 214-244.

[FRESCO 1987-1988] P. FRESCO, *La chiesa veronese all'avvento di Pietro della Scala. Dagli atti della mensa vescovile nel 1351*. Tesi di laurea discussa nella Università degli Studi di Padova, a. a. 1987-1988; relatore G. CRACCO.

[GAETA 1957-1958] F. GAETA, *Origine e sviluppo della rappresentanza stabile pontificia in Venezia (1483-1533)*. In 'Annuario dell'Istituto italiano per l'età moderna e contemporanea', IX-X (1957-1958), p. 5-281.

[GAFFURI – GALLO 1984] L. GAFFURI – D. GALLO, *Signoria ed episcopato a Padova nel Trecento: spunti per una ricerca*. In: *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*; a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE, G. M. VARANINI. Roma 1990, v. II, p. 923-956.

[GALVANI 1970-1971a] U. GALVANI, *Le attività agricole a Mozzecane dal sec. XVI al sec. XVIII*. In 'Studi storici veronesi Luigi Simeoni', XX-XXI (1970-1971), p. 189-213.

[GALVANI 1970-1971b] U. GALVANI, *La vita economica della pieve di S. Lorenzo di Grezzano dal 1739 al 1770*. In 'Studi storici veronesi Luigi Simeoni', XX-XXI (1970-1971), p. 409-423.

[GAMBI 1964] L. GAMBI, *Per una storia della abitazione rurale in Italia*. In 'Rivista storica italiana', LXXVI (1964), fasc. 2, p. 427-454.

[GAMBI 1976] L. GAMBI, *La casa contadina*. In: *Storia d'Italia*, v. VI, *Atlante*; a c. di L. GAMBI e G. BOLLATI. Torino 1976, p. 479-504.

[GANGNEUX 1972] G. GANGNEUX, *Les rentes seigneuriales et domaniales dans les Commanderies de l'Ordre de Malte da la Langue de Provence, XVII*e *et XVIII*e *siècles*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII*e *siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 273-293.

[GARCIA SANZ 1982] A. GARCIA SANZ, *La produccíon de cereales y leguminosas en Castilla la Vieja. Los diezmos del Obispado de Segovia de 1570 a 1800*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 369-383.

[GARINO 1981a] E. GARINO, *Fori di Terraferma e foro veneziano. Considerazioni sulla giustizia civile nella seconda metà del '700*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 167-178.

[GARINO 1981b] E. GARINO, *Testamenti, testatori ed eredi a Lisiera. La pratica testamentaria in una comunità rurale del vicentino nel XVIII secolo*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 705-731.

[GARINO 1986] E. GARINO, *Il diritto civile*. In: *Storia della cultura veneta*, v. V, t. 2, *Il Settecento*; a c. di G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI. Vicenza 1986, p. 147-162.

[GASPARINI 1989] D. GASPARINI, *I problemi annonari della città e del suo contado*. In: *Una cit-*

tà e il suo territorio. Treviso nei secoli XVI-XVIII; a c. di D. GASPARINI. Treviso 1989, p. 225-232.

[GASPARINI 1999] D. GASPARINI, *Il 'general dissegno' della campagna trevigiana. Estimo e agrimensori fra innovazione e tradizione*. In: *Montebelluna. Storia di un territorio. Cartografia ed estimi tra Sei e Settecento*; a c. di D. GASPARINI. Verona 1999, p. 11-40.

[GAUDENZI 1899] A. GAUDENZI, *Sulle decime di Cento dalle origini all'anno 1598*. Bologna 1899.

[GAUDENZI 1916] A. GAUDENZI, *Il monastero di Nonantola, il Ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna*. In 'Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo', XXXVI (1916), p. 240-254.

[GEORGELIN 1968] J. GEORGELIN, *Une grande propriété en Vénétie au XVIII*[e] *siècle: Anguillara*. In 'Annales. Économies. Sociétés. Civilisation', XXIII (1968), fasc. 3, p. 483-519.

[GEORGELIN 1978] J. GEORGELIN, *Venise au siècle des lumières*. Paris 1978.

[GEORGELIN 1983] J. GEORGELIN, *L'appropriation et l'utilisation du sol en Polesine a la fin du XVIII*[ème] *siecle*. In 'Histoire economie et société', II (1983), fasc. 4, p. 577-606.

[GEORGELIN 1989] J. GEORGELIN, *Venise: le climat et l'histoire*. In 'Studi veneziani', XVIII (1989), p. 313-321.

[GIANZANA 1911] S. GIANZANA, *Decima*. In: *Enciclopedia giuridica italiana*. Milano 1911, v. IV, p. 462-521.

[GIORDANO 1986] V. GIORDANO, *Il fondo cartografico dell'Archivio Dionisi.* In: *Villa Dionisi a Cerea*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1986, p. 75-94.

[GIORDANO 1991] V. GIORDANO, *Repertorio cartografico: materiali per una lettura del territorio ceretano*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 193-220.

[GIORGETTI 1974] G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*. Torino 1974.

[GIOS 1977] P. GIOS, *L'attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova (1487-1507)*. Padova 1977.

[GIULIARI 1878a] G. B. C. GIULIARI, *Documenti dell'antico dialetto veronese nel secolo XIV (1326-1388)*. Verona 1878.

[GIULIARI 1878b] G. B. C. GIULIARI, *Documenti dell'antico dialetto veronese nel secolo XV (1411-1472)*. Verona 1878.

[GIULIARI 1879] G. B. C. GIULIARI, *Documenti dell'antico dialetto veronese (1331-1475)*. Verona 1879.

[GLORIA 1855] A. GLORIA, *Della agricoltura nel padovano. Leggi e cenni storici*. Padova 1855.

[GOTTARDI 1985] M. GOTTARDI, *Il regime fondiario: estimi comunali settecenteschi e catasto napoleonico*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 1021-1034.

[GOY 1970] J. GOY, *Decime, rendimenti, registrazioni dei raccolti e reddito agricolo reale. Per la costituzione di modelli regionali indicatori del movimento della produzione agricola dell'*'ancien régime'. In: *Agricoltura e sviluppo capitalistico*. Roma 1970, p. 252-268.

[GOY 1982] J. GOY, *Methodology*. In: J. GOY – E. LE ROY LADURIE, *Tithe and Agrarian Hi-*

story from the Fourteenth to the Nineteenth Century. An essay in Comparative History. Cambridge 1982, p. 3-67.

[GOY – HEAD-KÖNIG 1972] J. GOY – A.-L. HEAD-KÖNIG, *Une expérience. Les revenus décimaux en France méditerranéenne XVI^{e}-XVIII^{e} siècles*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII^{e} siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 255-272.

[GRECO 1986] G. GRECO, *I giuspatronati laicali nell'età moderna*. In: *Storia d'Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*; a c. di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI. Torino 1986, p. 533-572.

[GREGOLETTO 1988] R. M. GREGOLETTO, *Una famiglia signorile vicentina nei secoli XIII e XIV: i Trissino*. In: *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*; a c. di G. ORTALLI e M. KNAPTON. Roma 1988, p. 179-197.

[GRIGOLLI 1885] N. GRIGOLLI, *Memorie sopra Cerea*. Verona 1885.

[GRUBB 1981] J. S. GRUBB, *Il mondo di Lisiera nel Quattrocento*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 77-123.

[GRUBB 1984a] J. S. GRUBB, *L'economia rurale e gli estimi del territorio di Vicenza (1519-1606)*. In 'Annali veneti. Società, cultura, istituzioni', I (1984), fasc. 1, p. 97-109.

[GRUBB 1984b] J. S. GRUBB, *Alla ricerca delle prerogative locali: la cittadinanza a Vicenza, 1409-1509*. In: *Dentro lo 'Stado Italico'. Venezia e la Terraferma fra Quattrocento e Seicento*; a c. di G. CRACCO e M. KNAPTON. Trento 1984, p. 17-32.

[GRUBB 1985] J. S. GRUBB, *Patrimonio, feudo e giurisdizione: la signoria dei Monza a Dueville nel secolo XV*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 253-306.

[GRUBB 1989] J. S. GRUBB, *Comune privilegiato e comune dei privilegiati*. In: *Storia di Vicenza*, v. III, t. 1, *L'età della Repubblica veneta (1404-1797)*; a c. di F. BARBIERI e P. PRETO. Vicenza 1989, p. 45-65.

[GULLINO 1979-1980] G. GULLINO, *I patrizi veneziani e la terra (1796-1814). L'esempio di Chiara Pisani Barbarigo e di Pietro Pisani: due fratelli, tremila campi*. In 'Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea', XXXI-XXXII (1979-1980), p. 265-294.

[GULLINO 1980] G. GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca*. In 'Quaderni storici', 43, 1980, p. 162-193.

[GULLINO 1981] G. GULLINO, *Nobili di Terraferma e patrizi veneziani di fronte al sistema fiscale della campagna, nell'ultimo secolo della Repubblica*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 203-225.

[GULLINO 1982] G. GULLINO, *Considerazioni sull'evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI ed il XVIII secolo*. In: *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo*; a c. di G. BORELLI, P. LANARO, F. VECCHIATO. Verona 1982, p. 61-91.

[GULLINO 1983] G. GULLINO, *Un problema aperto: Venezia e il tardo feudalesimo*. In 'Studi veneziani', VII (1983), p. 183-196.

[GULLINO 1991] G. GULLINO, *La politica veneziana di espansione in Terraferma*. In: *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509)*. Verona 1991, p. 7-16.

[GULLINO 1996] G. GULLINO, *L'evoluzione costituzionale*. In: *Storia di Venezia, Dalle origini*

alla caduta della Serenissima, v. IV, *Il rinascimento. Politica e cultura*; a c. di A. TENENTI e U. TUCCI. Roma 1996, p. 345-378.

[HEAD-KÖNIG 1972] A.-L. HEAD-KÖNIG, *Rente foncière et dîmes dans le Lyonnais aux XVII^e^ et XVIII^e^ siècles: leur concordance*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII^e^ siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 153-164.

[HEAD-KÖNIG 1982] A.-L. HEAD-KÖNIG, *Les fluctuations des rendements et du produit décimal céréaliers dans quelques régions du plateau suisse, 1500-1800*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 259-281.

[HEAD-KÖNIG – VEYRASSAT-HERREN 1972] A.-L. HEAD-KÖNIG – B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783. Premiers résultats*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII^e^ siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 165-179.

[HERLIHY 1973] D. HERLIHY, *The Population of Verona in the First Century of Venetian Rule*. In: *Renaissance Venice*; a c. di J. R. HALE. London 1973, p. 91-120.

[HUNYADI 1982] I. HUNYADI, *Production agricole dans le diocèse de Györ au XVI^e^ siècle. Bilan provisoire*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 75-92.

[*Il borgo di Cerea e le valli* (1883)] *Il borgo di Cerea e le valli*. In 'Archivio storico veronese', XVII (1883), fasc. 49, p. 3-24.

[*Il territorio nella cartografia* (1994)] *Il territorio nella cartografia di ieri e di oggi*; a c. di P. L. FANTELLI. Padova 1994.

[IONA 1960] M. L. IONA, *Una vertenza feudale tra Bonifacio vescovo di Parenzo e gli Zane patrizi veneti*. In 'Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano', II (1960), p. 203-209.

[JANNACCONE 1960] C. JANNACCONE, *Decime*. In: *Novissimo digesto italiano*, v. V. Torino 1960, p. 257-267.

[JEMOLO 1936] A. C. JEMOLO, *Considerazioni sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio in materia di decime con particolare riguardo a quella della Corte di Venezia e dei Tribunali veneti*. In: *Studi in onore di Francesco Scaduto*. Firenze 1936, v. II, p. 3-78.

[JEMOLO 1939] A. C. JEMOLO, *In tema di decime venete*. Roma-Città di Castello 1939.

[JEMOLO 1965] A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione ai giorni nostri*. Torino 1965.

[KNAPTON 1981a] M. KNAPTON, *I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso padovano nel secondo '400*. In 'Archivio veneto', CXVII (1981), p. 5-65.

[KNAPTON 1981b] M. KNAPTON, *Il Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo '400*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei retto-*

ri; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 237-260.

[KNAPTON 1981c] M. KNAPTON, *L'organizzazione fiscale di base nello stato veneziano: estimi e obblighi fiscali a Lisiera fra '500 e '600*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 379-418.

[KNAPTON 1986] M. KNAPTON, *Guerra e finanza (1381-1508)*. In: G. COZZI – M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*. Torino 1986, p. 275-353.

[KNAPTON 1987a] M. KNAPTON, *La popolazione della Valpolicella fino alla peste del 1630*. In: *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1987, p. 31-46.

[KNAPTON 1987b] M. KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche, culto, religiosità nella Valpolicella di età pretridentina e tridentina*. In: *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1987, p. 319-453.

[KNAPTON 1992] M. KNAPTON, *Tra Dominante e Dominio (1517-1630)*. In: G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*. Torino 1992, p. 203-549.

[*La casa rurale in Italia* (1977)] *La casa rurale in Italia*; a c. di G. BARBIERI e L. GAMBI. Firenze 1977.

[*La scienza moderata* (1992)] *La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale*; a c. di R. CAMURRI. Milano 1992.

[LAMPERTICO 1888] F. LAMPERTICO, *La legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie III sulle decime*. Padova-Verona 1888.

[LANARO SARTORI 1981] P. LANARO SARTORI, *Gli scrittori veneti d'agraria del Cinquecento e del primo Seicento tra realtà e utopia*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 261-310.

[LANARO SARTORI 1982] P. LANARO SARTORI, *Il mondo contadino nel Cinquecento: ceti e famiglie nelle campagne veronesi*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. I, *Secoli IX-XVII*, p. 309-344.

[LANARO SARTORI 1987] P. LANARO SARTORI, *Reddito agrario e controllo fiscale nel Cinquecento: la Valpolicella e Verona*. In: *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1987, p. 205-245.

[LANARO 1991] P. LANARO, *Un patriziato in formazione: l'esempio veronese del '400*. In: *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509)*. Verona 1991, p. 35-51.

[LANARO 1992] P. LANARO, *Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, società*. Torino 1992.

[LANARO 1996] P. LANARO, *I Del Bene e l'economia roveretana del Cinque e Seicento: dai registri dell'archivio Del Bene*. In: *La famiglia Del Bene di Verona e Rovereto e la villa Del Bene di Volargne*. Rovereto 1996, p. 61-80.

[LANARO 1998] P. LANARO, *Riso veronese e mercato veneziano. Primi appunti sulla produzione e la commercializzazione del riso in Terraferma veneta*. In: *Saggi di storia economica. Studi in onore di Amelio Tagliaferri*; a c. di. T. FANFANI. Pisa 1998, p. 73-92.

[LANARO 2000] P. LANARO, 'Familia est substantia'*: la trasmissione dei beni nella famiglia patrizia*. In: *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*; a c. di P. LANARO, P. MARINI, G. M. VARANINI. Milano 2000, p. 98-117.

[LANARO 1976] S. LANARO, *Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898)*. Roma 1976.

[LAW 1977-1978] J. E. LAW, *Venice, Verona and the Della Scala after 1405*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', CLIV (1977-1978), p. 157-185.

[LAW 1984] J. E. LAW, *Lo stato veneziano e le castellanìe di Verona*. In: *Dentro lo 'Stado Italico'. Venezia e la Terraferma fra Quattrocento e Seicento*; a c. di G. CRACCO e M. KNAPTON. Trento 1984, p. 117-138.

[LAW 1991] J. E. LAW, *Verona e il dominio veneziano: gli inizi*. In: *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509)*. Verona 1991, p. 17-33.

[LAZZARINI 1950] V. LAZZARINI, *Beni carraresi e proprietari veneziani*. In: *Studi in onore di Gino Luzzato*. Milano 1950, v. I, p. 274-288.

[LAZZARINI 1960a] V. LAZZARINI, *Antiche leggi venete intorno ai proprietari nella Terraferma*. In: V. LAZZARINI, *Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane*. Roma 1960, p. 9-29.

[LAZZARINI 1960b] V. LAZZARINI, *Possessi e feudi veneziani nel ferrarese*. In: V. LAZZARINI, *Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane*. Roma 1960, p. 31-48.

[LE GOFF 1982] T.-A. LE GOFF, *Autour de quelques dîmes vannetaises, XVIIe-XVIIIe siècles*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. II, p. 583-598.

[LE ROY LADURIE 1969] E. LE ROY LADURIE, *Dîmes et produit net agricole (XVe-XVIIIe siècle)*. In 'Annales. Économies. Sociétés. Civilisation', XXIV (1969), fasc. 3, p. 826-832.

[LE ROY LADURIE 1981] E. LE ROY LADURIE, *Il clima: la storia della pioggia e del bel tempo*. In: *Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia*; a c. di J. LE GOFF e P. NORA. Torino 1981, p. 209-238.

[LE ROY LADURIE 1982a] E. LE ROY LADURIE, *Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del clima dall'anno mille*. Torino 1982 (ed. or. *Histoire du climat depuis l'an mil*. Paris 1967).

[LE ROY LADURIE 1982b] E. LE ROY LADURIE, *Comparative study of trends*. In: J. GOY – E. LE ROY LADURIE, *Tithe and Agrarian History from the Fourteenth to the Nineteenth Century. An essay in Comparative History*. Cambridge 1982, p. 71-192.

[LE ROY LADURIE – GOY 1972a] E. LE ROY LADURIE – J. GOY, *Présentation*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 9-24.

[LE ROY LADURIE – GOY 1972b] E. LE ROY LADURIE – J. GOY, *Première esquisse d'une conjoncture du produit décimal et domanial. Fin du Moyen Age-XVIIIe siècle*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 334-374.

[LE ROY LADURIE – GOY 1978] E. LE ROY LADURIE – J. GOY, *La dîme et le reste XIVe-XVIIIe siècle*. In 'Revue historique', CII (1978), fasc. 1, p. 123-142.

[*Le valli di Cerea e Casaleone* (1882)] *Le valli di Cerea e Casaleone. (Documento del 1500)*. In 'Archivio storico veronese', XIV (1882), fasc. 42, p. 287-292.

[LECCE 1953] M. LECCE, *I beni terrieri del monastero di S. Michele in Campagna. Contributo alla evoluzione storica della proprietà ecclesiastica*. Verona 1953.

[LECCE 1955] M. LECCE, *Vicende dell'industria della lana e della seta a Verona dalle origini al XVI secolo*. Verona 1955.

[LECCE 1958a] M. LECCE, *L'agricoltura veneta nella seconda metà del Settecento*. Verona 1958.

[LECCE 1958b] M. LECCE, *La coltura del riso in territorio veronese (secoli XVI-XVIII)*. Verona 1958.

[LECCE 1975a] M. LECCE, *Le condizioni zootecnico-agricole del territorio veronese nella prima metà del '500*. In: M. LECCE, *Ricerche di storia economica medioevale e moderna*. Verona 1975, p. 85-116.

[LECCE 1975b] M. LECCE, *I beni terrieri di un antico istituto ospitaliero veronese (secoli XII-XVIII)*. In: M. LECCE, *Ricerche di storia economica medioevale e moderna*. Verona 1975, p. 153-263.

[LEICHT 1903-1907] P. S. LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo*, v. I, *La* curtis *e il feudo nell'Italia superiore fino al secolo XIII*. Verona 1903-1907.

[LEMEUNIER 1982] G. LEMEUNIER, *Approche méthodologique des dîmes de Murcie à l'époque moderne*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 397-405.

[LENOTTI 1955] T. LENOTTI, *Chiese e conventi scomparsi (a sinistra dell'Adige)*. Verona 1955.

[*Les fluctuations du produit de la dîme* (1972)] *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII*e *siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972.

[LEVI 1978] G. LEVI, *Strutture familiari e rapporti sociali in una comunità piemontese fra Sette e Ottocento*. In: *Storia d'Italia*, *Annali 1*, *Dal feudalesimo al capitalismo*. Torino 1978, p. 617-660.

[LEVI 1979] G. LEVI, *Innovazione tecnica e resistenza contadina: il mais nel Piemonte del '600*. In 'Quaderni storici', 42, 1979, p. 1092-1100.

[LEVI 1984] G. LEVI, *Distruzioni belliche e innovazione agricola: il mais in Piemonte nel 1600*. In: *Agricoltura e trasformazione dell'ambiente. Secoli XIII-XVIII*; a c. di A. GUARDUCCI. Firenze 1984, p. 567-575.

[LEVI 1991] G. LEVI, *L'energia disponibile*. In: *Storia dell'economia italiana*, v. II, *L'età moderna: verso la crisi*; a c. di R. ROMANO. Torino 1991, p. 141-168.

[LING 1988] L. A. LING, *La presenza fondiaria veneziana nel padovano (secoli XIII-XIV)*. In: *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*; a c. di G. ORTALLI e M. KNAPTON. Roma 1988, p. 305-320.

[LODI 2000a] S. LODI, *Il palazzo e la contrada. La famiglia patrizia veronese nello spazio urbano*. In: *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*; a c. di P. LANARO, P. MARINI, G. M. VARANINI. Milano 2000, p. 79-95.

[LODI 2000b] S. LODI, *La città per 'parti'. Due contrade da vicino*. In: *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*; a c. di P. LANARO, P. MARINI, G. M. VARANINI. Milano 2000, p. 154-169.

[LOMASTRO – VARANINI 1999] F. LOMASTRO – G. M. VARANINI, *La costruzione dell'archivio di un capitolo cattedrale: il caso di Vicenza*. In: *I documenti dell'Archivio Capitolare di Vicenza*; a c. di F. SCARMONCIN. Roma 1999, p. V-XLII.

[LOMBARDINI 1963] G. LOMBARDINI, *Pane e denaro a Bassano. Prezzi del grano e politica dell'approvvigionamento dei cereali tra il 1501 e il 1799*. Vicenza 1963.

[LORCIN 1982] M.-T. LORCIN, *La fraude des décimables: mouvement court ou mouvement long?* In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. II, p. 599-606.

[LUCIANI – CORAZZA 1992] E. LUCIANI – P. CORAZZA, *La figura professionale del perito in epoca veneta*. In: *Misurare la terra. Agrimensura e cartografia, catasti e catastici a Verona dall'età romana ai nostri giorni*; a c. di P. BRUGNOLI. Verona 1992, p. 277-291.

[LUCIANI 1992] E. LUCIANI, *Alcuni trattati veronesi di agrimensura in epoca veneta*. In: *Misurare la terra. Agrimensura e cartografia, catasti e catastici a Verona dall'età romana ai nostri giorni*; a c. di P. BRUGNOLI. Verona 1992, p. 295-311.

[MAIFREDA 2002] G. MAIFREDA, *Rappresentanze rurali e proprietà contadina. Il caso veronese tra Sei e Settecento*. Milano 2002.

[MAKKAI – ZIMÁNYI 1982] L. MAKKAI – V. ZIMÁNYI, *Les registres de dîmes, sources de l'histoire de la production agricole en Hongrie 1500-1848*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 93-119.

[MALANIMA 1982] P. MALANIMA, *Città e campagne nell'economia lombarda del Seicento. Qualche considerazione*. In 'Società e storia', 16, 1982, p. 351-365.

[MALLET 1996] M. E. MALLET, *La conquista della Terraferma*. In: *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, v. IV, *Il rinascimento. Politica e cultura*; a c. di A. TENENTI e U. TUCCI. Roma 1996, p. 181-244.

[MANTESE 1951] G. MANTESE, *Contributo agli studi sull'origine e natura del feudo e della decima nel vicentino e nel padovano*. Vicenza 1951.

[MANTESE 1964] G. MANTESE, *Memorie storiche della Chiesa vicentina*, v. III, t. 2, *Dal 1404 al 1563*. Vicenza 1964.

[MARINO 1998] E. MARINO, *Il Capitolo della cattedrale di Verona ad Angiari dall'alto medioevo agli Scaligeri: proprietà e signoria*. In: *Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio artistico*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 1998, p. 27-58.

[MARTINATI 1862] P. MARTINATI, *Sulla necessità e sul modo di abolire le decime*. Verona 1862.

[MASELLA 1972] L. MASELLA, *Decime e demani. L'eversione della feudalità in Terra d'Otranto*. In 'Quaderni storici', 19, 1972, p. 284-301.

[MAZZACANE 1980] A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il 'secolo della Terraferma'*. In: *Storia della cultura veneta*, v. III, t. 1, *Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*; a c. di G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI. Vicenza 1980, p. 577-650.

[MENNITI IPPOLITO 1987] A. MENNITI IPPOLITO, *Ecclesiastici veneti, tra Venezia e Roma*. In: *Venezia e la Roma dei Papi*. Milano 1987, p. 209-234.

[MENNITI IPPOLITO 1993] A. MENNITI IPPOLITO, *Politica e carriere ecclesiastiche nel secolo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia*. Bologna 1993.

[MENNITI IPPOLITO 1997] A. MENNITI IPPOLITO, *'Sudditi d'un altro Stato'? Gli ecclesiastici veneziani*. In: *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, v. VII, *La Venezia barocca*; a c. di G. BENZONI e G. COZZI. Roma 1997, p. 325-365.

[MESSEDAGLIA 1924] L. MESSEDAGLIA, *Notizie storiche sul mais. Una gloria veneta. Saggio di storia agraria*. In 'Quaderno mensile dell'Istituto di credito per il risorgimento delle Venezie', III (1924), fasc. 7, p. 7-168.

[MESSEDAGLIA 1928-1929] L. MESSEDAGLIA, *Una bolla d'oro del doge Michele Steno*. In 'Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti', LXXXVIII (1928-1929), p. 683-693.

[MESSEDAGLIA 1932] L. MESSEDAGLIA, *Per la storia dell'agricoltura e dell'alimentazione*. Piacenza 1932.

[MESSEDAGLIA 1935-1936] L. MESSEDAGLIA, *La dedizione di Verona a Venezia e una bolla d'oro di Michele Steno*. In 'Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti', XCV (1935-1936), p. 75-103.

[MESSEDAGLIA 1938] L. MESSEDAGLIA, *Per la storia delle nostre piante alimentari. Il riso*. In 'Rivista di storia delle scienze mediche e naturali', XXIX (1938), fasc. 1-4, p. 1-30 (estratto).

[MESSEDAGLIA 1949-1950] L. MESSEDAGLIA, *A proposito dei nomi del granoturco*. In 'Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino', XCII (1949-1950), p. 1-15 (estratto).

[MESSEDAGLIA 1950-1951] L. MESSEDAGLIA, *Granaglie e farine, pane e polenta, nei 'Promessi sposi'*. In 'Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino', XCIII (1950-1951), p. 1-15 (estratto).

[MESSEDAGLIA 1952-1953] L. MESSEDAGLIA, *Per la storia delle nostre piante alimentari. La segala*. In 'Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino', XCV (1952-1953), p. 25-42.

[MICHELI 1733] D. MICHELI, *L'ordine del procedere nei giudicij civili del foro di Verona*. Verona 1733.

[MILLER 1998] M. C. MILLER, *Chiesa e società in Verona medievale*. Verona 1998 (ed. or. *The formation of a Medieval Church. Ecclesiastical Change in Verona, 950-1150*. Ithaca-London 1993).

[MINELLA 1887a] G. MINELLA, *Abolizione delle decime, canonicati, benefizi minori delle cattedrali, seminari. Osservazioni*. Padova 1887.

[MINELLA 1887b] G. MINELLA, *Altre osservazioni sull'abolizione delle decime*. Padova 1887.

[MINELLA 1888] G. MINELLA, *Le decime e le altre prestazioni congeneri dopo la legge 14 luglio 1887 num. 4727 (serie III^a^)*. Padova 1888.

[MINELLA 1889a] G. MINELLA, *Brevi cenni sulla sentenza 27 febbraio 1889 della Corte d'Appello di Venezia*. Padova 1889.

[MINELLA 1889b] G. MINELLA, *Due sentenze in questioni decimali*. Padova 1889.

[MINELLA 1889c] G. MINELLA, *I quartesi e le decime dei parrochi e di altri aventi cura d'anime, specialmente di campagna, dopo la l. 14 luglio 1887, n. 4727 (serie III)*. Padova 1889.

[MINELLA 1892] G. MINELLA, *Elenco dei documenti sulle decime del Capitolo della Cattedrale di Padova*. Padova 1892.

[MINELLA 1894] G. MINELLA, *Controversia fra la 'Riscossa', periodico cattolico, e il canonico Giuseppe Minella sull'obbligo dei Parrochi di far le commutazioni delle loro decime e, per incidenza, sulla qualità delle prove per dimostrare la dominicalità*. Padova 1894.

[MINELLA 1895] G. MINELLA, *Parere sulla palpitante questione della commutazione delle decime spettanti ai Parrochi del Friuli*. Padova 1895.

[MIRA JÓDAR 2002] A. J. MIRA JÓDAR, *Le aziende agricole veneziane nel territorio padovano alla metà del XV secolo: struttura e gestione*. In 'Società e storia', 97 (2002), p. 441-456.

[MOMETTO 1985] P. G. MOMETTO, *Vita quotidiana e cultura materiale. Uomini, ambiente e materia in una comunità rurale della pianura veneta*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 665-730.

[MOMETTO 1992] P. G. MOMETTO, *L'azienda agricola Barbarigo a Carpi. Gestione economica ed evoluzione sociale sulle terre di un villaggio della bassa pianura veronese (1443-1539)*. Venezia 1992.

[MONICELLI 1986] F. MONICELLI, *Monumenti cartografici*. In: *Sommacampagna. Un territorio, una comunità*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1986, p. 255-266.

[MOR 1964] C. G. MOR, *Dalla caduta dell'impero romano al Comune*. In: *Verona e il suo territorio*, v. II. Verona 1964, p. 5-247.

[MORAN 1982] G. T. MORAN, *Bringing in the Sheaves: Managing Church Property in Southern France, 1560-1590*. In 'The Journal of European Economic History', XI (1982), fasc. 1, p. 165-195.

[MORANDO DI CUSTOZA 1992] E. MORANDO DI CUSTOZA, *I catasti francese e austriaco*. In: *Misurare la terra. Agrimensura e cartografia, catasti e catastici a Verona dall'età romana ai nostri giorni*; a c. di P. BRUGNOLI. Verona 1992, p. 347-357.

[MORIN 1982] C. MORIN, *Le mouvement du produit décimal et l'évolution des rapports fonciers au Mexique, XVII^e^-XIX^e^ siècles*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 479-487.

[MORINEAU 1972] M. MORINEAU, *Réflexions tardives et conclusion prospectives*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII^e^ siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 320-333.

[MORINEAU 1980] M. MORINEAU, *La dime et l'enjeu*. In 'Annales historiques de la révolution française', LII (1980), fasc. 2, p. 161-180.

[MORINEAU 1981] M. MORINEAU, *History and Tithes*. In 'The Journal of European Economic History', X (1981), fasc. 2, p. 437-480.

[MORINEAU 1982] M. MORINEAU, *Cambrésis et Hainaut: des frères ennemis?* In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. II, p. 625-661.

[MORSOLETTO 1983] A. MORSOLETTO, *La dominazione scaligera, viscontea e veneziana*. In: *Costozza. Territorio immagini e civiltà nella storia della Riviera Berica Superiore*; a c. di E. REATO. Costozza 1983, p. 397-472.

[MUTINELLI 1831] F. MUTINELLI, *Lessico veneto*. Venezia 1831.

[NEVEUX 1972] H. NEVEUX, *La production céréalière dans une région frontalière: le Cambrésis du XV^e^ au XVIII^e^ siècle*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII^e^ siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 58-66.

[NICOLAS 1982] J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. II, p. 663-691.

[PALOP RAMOS 1982] J. M. PALOP RAMOS, *El producto diezmal valenciano durante los siglos XVII y XVIII. Aproximación a su estudio*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 407-416.

[PANNUNZIO 1888] A. PANNUNZIO, *Decime abolite e redimibili: legge 14 luglio 1887*. Ascoli Piceno 1888.

[PASA 1995-1996] M. PASA, *L'area collinare alla metà del '500: penetrazione fondiaria cittadina e persistenza di proprietà di gente del contado nel veronese*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XLV (1995), XLVI (1996), p. 27-51, p. 51-80.

[PAVARD 1982] J.-M. PAVARD, *Le mouvement de la rente foncière dans la plaine de Caen d'après trois échantillons de la fin du XVI^e^ siècle à la Révolution. Bilan provisoire*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. II, p. 693-697.

[PELLIZZARI 1981] G. PELLIZZARI, *Un capitolo di geografia religiosa del vicentino: le parrocchie riunite di Lisiera e di Quinto*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 131-145.

[PENAZZI 1996] G. PENAZZI, *Uomini di fiducia in villa nel Settecento veneto: le lettere ai padroni*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XLVI (1996), p. 115-147.

[PERTILE 1966] A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, v. IV, *Storia del diritto privato*. Bologna 1966.

[PESCE 1969] L. PESCE, *Ludovico Barbo vescovo di Treviso (1437-1443)*. Padova 1969, v. I-II.

[PEZZOLO 1985] L. PEZZOLO, *Dal contado alla comunità: finanze e prelievo fiscale nel Vicentino (secoli XVI-XVIII)*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 381-428.

[PEZZOLO 1987] L. PEZZOLO, *Istituzioni e amministrazione in Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*. In: *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1987, p. 249-316.

[PEZZOLO 2002] L. PEZZOLO, *I prezzi cerealicoli nel Veneto in età moderna: problemi di una ricerca in corso*. In: *Prezzi, redditi, popolazioni in Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX)*; a c. di M. BRESCHI e P. MALANIMA. Udine 2002, p. 23-30.

[PICASSO 1984] G. PICASSO, *'Cura animarum' e parrocchie in Italia nella normativa canonistica*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. I, p. 65-80.

[PISTARINO 1984] G. PISTARINO, *Diocesi, pievi e parrocchie nella Liguria medievale (secoli XII-*

XV). In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. II, p. 625-676.

[PITTERI 1982] M. PITTERI, *Il catastico veneto del 1740: l'evasione fiscale nel coneglianese*. In: *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo*; a c. di G. BORELLI, P. LANARO, F. VECCHIATO. Verona 1982, p. 219-225.

[PITTERI 1985] M. PITTERI, *L'estimo generale del 1665 e il regime fondiario a Dueville, Vivaro e Povolaro*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 987-1020.

[PIZZATI 1994] A. PIZZATI, *Conegliano. Una 'quasi città' e il suo territorio nel secolo XVI*. Treviso 1994.

[PONI 1978] C. PONI, *Azienda agraria e microstoria*. In 'Quaderni storici', 39, 1978, p. 801-805.

[PONSOT 1972] P. PONSOT, *En Andalousie occidentale. Les fluctuations de la production du blé sous l'Ancien Régime*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII[e] siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 304-319.

[POVOLO 1981] C. POVOLO, *Tre villaggi del contado di Vicenza. Indagine demografica per una storia sociale della popolazione veneta nei primi secoli dell'età moderna*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. II, p. 875-1035.

[POVOLO 1983] C. POVOLO, *L'evoluzione demografica di un centro urbano del Garda in età moderna: Salò*. In: *Un lago, una civiltà: il Garda*; a c. di G. BORELLI. Verona 1983, p. 235-292.

[POVOLO 1985] C. POVOLO, *Vincoli di stirpe, legame degli affetti. La trasmissione del patrimonio in una comunità rurale nell'età moderna*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 733-835.

[POVOLO 1988] C. POVOLO, *Da una città suddita dello stato veneziano*. In 'Società e storia', 40, 1988, p. 269-293.

[*Prestations paysannes* (1982)] *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I-II.

[PRETO 1969] P. PRETO, *Un aspetto della riforma cattolica nel Veneto: l'episcopato padovano di Niccolò Ormaneto*. In 'Studi veneziani' XI (1969), p. 325-363.

[PRETO 1979-1980] P. PRETO, *Gli studi dell'ultimo trentennio sulle campagne venete in età napoleonica*. In 'Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea', XXXI-XXXII (1979-1980), p. 251-262.

[PRETO 1980] P. PRETO, *Un contratto di colonia parziaria a Correzzola nel 1571*. In: *S. Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel Padovano*. Padova 1980, p. 151-170.

[PRETO 1981] P. PRETO, *Aspetti giuridici nella vita delle chiese del territorio veronese in età moderna*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI. Verona 1981, p. 339-358.

[PRODI 1973] P. PRODI, *The Structure and Organization of the Church in Renaissance Venice: Suggestions for Research*. In: *Renaissance Venice*; a c. di J. R. HALE. London 1973, p. 409-430.

[PRODI 1990] P. PRODI, *La Chiesa di Venezia nell'età delle riforme*. In: *La chiesa di Venezia tra*

riforma protestante e riforma cattolica; a c. di G. GULLINO. Venezia 1990, p. 63-75.

[PRODI 1994] P. PRODI, *Chiesa e società*. In: *Storia di Venezia*, v. VI, *Dal rinascimento al barocco*; a c. di G. COZZI e P. PRODI. Roma 1994, p. 305-339.

[PROSPERI 1969] A. PROSPERI, *Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti (1495-1543)*. Roma 1969.

[PROSPERI 1984] A. PROSPERI, 'Dominus beneficiorum'*: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra '400 e '500*. In: *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della riforma*; a c. di P. PRODI e P. JOHANEK. Bologna 1984, p. 51-86.

[PROSPERI 1986] A. PROSPERI, *La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento: persistenze, disagi e novità*. In: *Storia d'Italia*, *Annali 9*, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*; a c. di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI. Torino 1986, p. 219-262.

[PULLAN 1973] B. PULLAN, *The Occupations and Investments of the Venetian Nobility in the Middle and Late Sixteenth Century*. In: *Renaissance Venice*; a c. di J. R. HALE. London 1973, p. 379-408.

[RANZOLIN 1981] A. RANZOLIN, *Decima e quartese in Lisiera*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 437-449.

[RAPP 1979] R. T. RAPP, *Real Estate and Rational Investment in Early Modern Venice*, In 'The Journal of European Economic History', VIII (1979), fasc. 2, p. 269-290.

[RASI 1933] P. RASI, *I rapporti tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile in Feltre. (Dominazione veneta 1404 – Concilio di Trento 1565)*. In 'Archivio veneto', XIII (1933), p. 82-127.

[RECCHIA 1970-1971] V. RECCHIA, *Le regole campestri di Squarzego (1214-1255)*. In 'Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona', CXLVII (1970-1971), p. 3-15 (estratto).

[RECCHIA MONESE 1973] V. RECCHIA MONESE, *Aspetti sociali ed economici nella vita di un monastero benedettino femminile. S. Michele in Campagna di Verona dal secolo XI al periodo ezzeliniano*. In 'Archivio veneto', XCVIII (1973), p. 5-54.

[RECCHIA MONESE 1984] V. RECCHIA MONESE, *Produzione cerealicola e avvicendamenti colturali attraverso due registri veronesi del Trecento*. In: Viridarium floridum*. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*; a c. di M. C. BILLANOVICH, G. CRACCO, A. RIGON. Padova 1984, p. 277-292.

[RIGHINI 2000] K. RIGHINI, *Un contributo alla valutazione della riforma cattolica nelle tre valli ambrosiane: Giovanni Basso e la decima di Biasca*. In 'Nuova rivista storica', LXXXIV (2000), fasc. 2, p. 403-420.

[RIGOBELLO 1998] A. RIGOBELLO, *Lessico dei dialetti del territorio veronese*. Verona 1998.

[RIGON 1984] A. RIGON, *Organizzazione ecclesiastica e cura d'anime nelle Venezie. Ricerche in corso e problemi da risolvere*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. II, p. 705-724.

[ROGNINI 1982] L. ROGNINI, *Il paesaggio agrario nella pittura e nelle mappe*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. II, *Secoli XVIII-XX*, p. 599-636.

[ROMANI 1975] M. A. ROMANI, *Nella spirale di una crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Seicento*. Milano 1975.

[ROMANI 1983] M. ROMANI, *La carestia del 1590-93 nei ducati padani: crisi congiunturale e/o crisi di struttura?* In: *Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia*. Pisa 1983, v. III, p. 1305-1323.

[ROMANO 1968] R. ROMANO, *L'Italia nella crisi del secolo XVII*. In 'Studi storici', IX (1968), fasc. 3-4, p. 723-741.

[ROMANO 1974] R. ROMANO, *La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento*. In: *Storia d'Italia*, v. II, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*. Torino 1974, p. 1813-1931.

[RONZANI 1984] M. RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. I, p. 307-349.

[RÖSCH WIDMANN 1980] E. S. RÖSCH WIDMANN, *I Widmann. Le vicende di una famiglia veneziana dal Cinquecento all'Ottocento*. Venezia 1980.

[ROSSETTI 1953] P. ROSSETTI, *Ordinamento giuridico della diocesi di Verona nei secoli XIII-XIV*. In 'Studi storici veronesi Luigi Simeoni', IV (1953), p. 57-69.

[ROSSI 2000-2001] M. ROSSI, *Gli 'uomini' del vescovo.* Familiae *vescovili a Verona (1259-1350)*. In 'Archivio veneto', CLV (2000), CLVI (2001), p. 21-84, p. 5-41.

[ROSSINI 1969-1970] E. ROSSINI, *Statuti rurali del veronese inediti. (Le 'regule' di Sabbion della prima metà del secolo XIII)*. In 'Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona', CXLVI (1969-1970), p. 1-66 (estratto).

[ROSSINI 1975] E. ROSSINI, *Gli Scaligeri*. In: *Verona e il suo territorio*, v. III, t. 1. Verona 1975, p. 1-310, p. 347-725.

[ROSSINI 1981] E. ROSSINI, *Insediamenti, chiese e monasteri nel territorio di Verona*. In: *Chiese e monasteri nel territorio veronese*; a c. di G. BORELLI. Verona 1981, p. 45-98.

[ROSSINI 1982a] E. ROSSINI, *Ceti urbani: terra e proprietà fondiaria nel basso medioevo*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. I, *Secoli IX-XVII*, p. 77-118.

[ROSSINI 1982b] E. ROSSINI, *Contratti agrari a Verona dal secolo IX alla fine del XIV. (Aspetti e problemi)*. In: *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX-XX*. Verona 1982, p. 9-66.

[ROSSINI 1984] E. ROSSINI, *Un borgo rurale del secolo XVI: Villafranca di Verona*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', CLIX (1982-1983), p. 369-423.

[ROSSINI 1985a] E. ROSSINI, *L'amministrazione dei beni della pieve di Isola della Scala (Verona) nel secolo XV. (20 documenti)*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXV (1985), p. 185-202.

[ROSSINI 1985b] E. ROSSINI, *L'amministrazione del patrimonio fondiario di una pieve nel secolo XV: Isola della Scala di Verona*. In 'Archivio veneto', CXXV (1985), p. 79-120.

[ROSSINI 1985-1986] E. ROSSINI, *Le* 'recognitiones' *delle terre della pieve di Isola della Scala di Verona nel secolo XV. (Analisi quantitativa)*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', CLXII (1985-1986), p. 137-165.

[ROSSINI 1986a] E. ROSSINI, *La signoria rurale dei Boniventi ad Arcole e Cavalpone*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVI (1986), p. 81-89.

[ROSSINI 1986b] E. ROSSINI, *Dagli estimi del Comune di Sommacampagna del 1628*. In: *Sommacampagna. Un territorio, una comunità*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1986, p. 91-112.

[ROSSINI 1986c] E. ROSSINI, *Gli estimi* 'Larium' *del territorio di Verona nel secolo XV*. In 'Archivio veneto', CXXXI (1988), p. 5-43.

[ROSSINI 1993-1994] E. ROSSINI, *La normativa sugli estimi veronesi*. In 'Studi storici Luigi Simeoni, XLIII (1993), XLIV (1994), p. 125-146, p. 63-90.

[ROTELLI 1968] C. ROTELLI, *Rendimenti e produzione agricola nell'imolese dal XVI al XIX secolo*. In 'Rivista storica italiana', LXXX (1968), fasc. 1, p. 107-129.

[RUFFINI 1902] F. RUFFINI, *Decime contrattuali o costituenti la dote di un beneficio*. Torino 1902.

[RUFFINI 1906] F. RUFFINI, *Della novazione in materia di decime sacramentali*. In: *Studi in onore di Carlo Fadda*. Napoli 1906, p. 5-43 (estratto).

[RUMOR 1907] S. RUMOR, *La vita e le opere di Fedele Lampertico*. Vicenza 1907.

[RUWET 1972] J. RUWET, *Pour un indice de la production céréalière à l'époque moderne: la région de Namur*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII[e] siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 67-82.

[SALVARANI 2004] R. SALVARANI, *Garda romanico. Pievi, istituzioni, territorio*. Milano 2004.

[SAMBIN 1941] P. SAMBIN, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel Medioevo*. Padova 1941.

[SAMBIN 1964] P. SAMBIN, *Altre testimonianze (1525-1540) di Angelo Beolco*. In 'Italia medioevale e umanistica', VII (1964), p. 221-247.

[SAMBO 1981] A. SAMBO, *Il colore della proprietà: lo studio di una comunità rurale attraverso alcuni fondi dell'Archivio di Stato di Venezia*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 329-376.

[SANCASSANI 1960] G. SANCASSANI, *I beni della 'fattoria scaligera' e la loro liquidazione ad opera della repubblica veneta 1406-1417*. In 'Nova Historia', XII (1960), p. 3-60 (estratto).

[SANCASSANI 1980] G. SANCASSANI, *Aspetti giuridici nella vita ecclesiastica della città*. In: *Chiese e monasteri a Verona*; a c. di G. BORELLI. Verona 1980, p. 171-260.

[SANCASSANI 1981] G. SANCASSANI, *Commissioni di Pietro Lando, doge di Venezia, al nobile Ermolao Barbaro, inviato podestà a Verona (1545 marzo 17)*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 473-484.

[SANCASSANI 1982] G. SANCASSANI, *La legge e la campagna: gli statuti cittadini, le nuove colture, gli interventi specifici*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. I, *Secoli IX-XVII*, p. 121-184.

[SANDI 1756] V. SANDI, *Principi di storia civile della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di n. s. 1700*. Venezia 1756.

[SANDRI 1969a] G. SANDRI, *Il vicariato imperiale e gli inizi della signoria scaligera in Vicenza*. In: *Scritti di Gino Sandri*; a c. di G. SANCASSANI. Verona 1969, p. 197-250.

[SANDRI 1969b] G. SANDRI, *I Bevilacqua e il commercio del legname tra la Val di Fiemme e Verona nel sec. XIV*. In: *Scritti di Gino Sandri*; a c. di G. SANCASSANI. Verona 1969, p. 423-

432.

[SANDRI 1948] L. SANDRI, *La peste del 1630 a Verona e nel Veronese*. In 'Vita Veronese', I (1948), fasc. 7, p. 9-12.

[SANDRINI 1984] A. SANDRINI, *Architettura d'acque e 'affar di Stato': il progetto dell'Accademia agraria di Verona per l'asciugamento delle Valli Grandi Veronesi (1772-1775)*. In: *Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese. Contributi e ricerche (XIII-XX sec.)*. Verona 1984, p. 75-131.

[SANDRINI 1991a] A. SANDRINI, *La chiesa romanica di S. Zeno*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 103-105.

[SANDRINI 1991b] A. SANDRINI, *L'iconografia urbana di Cerea attraverso quattro secoli di cartografia (XV-XVIII)*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 173-192.

[SARAGGIOTTO 2004] U. SARAGGIOTTO, *Palù di Trevenzuolo. Istantanee di vita di una comunità rurale veronese nel medioevo*. Verona 2004.

[SCALONE 2000] F. SCALONE, *Sulle relazioni tra variabili demografiche ed economiche in Emilia-Romagna durante i secoli XVII-XVIII*. In: *Prezzi, redditi, popolazioni in Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX)*; a c. di M. BRESCHI e P. MALANIMA. Udine 2002, p. 73-95.

[SCARABELLO 1987] G. SCARABELLO, *Età delle riforme e strutture ecclesiastiche venete*. In: *Venezia e la Roma dei Papi*. Milano 1987, p. 275-294.

[SCARPA 1963] G. SCARPA, *L'agricoltura del Veneto nella prima metà del XIX secolo. L'utilizzazione del suolo*. In: *Archivio economico dell'unificazione italiana*, s. II, v. VIII. Torino 1963.

[SCARPA 1966] G. SCARPA, *L'agricoltura del basso veronese nella prima metà del XIX secolo*. In: *Archivio economico dell'unificazione italiana*, s. I, v. XIV. Roma 1966.

[SCARPA 1982] G. SCARPA, *Terra e proprietà nel veronese all'aprirsi del XIX secolo*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. II, *Secoli XVIII-XX*, p. 467-496.

[SCHEUERMEIER 1996] P. SCHEUERMEIER, *Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Svizzera italiana e retoromanza*. Milano 1996[3].

[SCHIAFFINO 1974] A. SCHIAFFINO, *Contributo allo studio delle rilevazioni della popolazione nella Repubblica di Venezia: finalità, organi, tecniche, classificazioni*. In: *Le fonti della demografia storica in Italia*; a c. del Comitato per lo studio della demografia storica. Roma 1974, v. I, p. 285-353.

[SCHIAFFINO 1980] A. SCHIAFFINO, *La popolazione della Terraferma veneta nella seconda metà del '700 secondo le 'anagrafi'*. In: *La popolazione italiana nel '700*. Bologna 1980, p. 173-189.

[SCHIAPPOLI 1940] D. SCHIAPPOLI, *Sulla natura giuridica dei 'Quartesi' nel Veneto*. In 'Archivio di diritto ecclesiastico', II (1940), p. 64-83.

[SCOLA GAGLIARDI 1993] L. SCOLA GAGLIARDI, *Il paesaggio agrario*. In: *Un territorio e le sue acque. Profilo storico dell'idrografia e del paesaggio agrario tra Adige e Tregnon*. Verona 1993, p. 17-33.

[SCOLA GAGLIARDI 1987] R. SCOLA GAGLIARDI, *La mensa vescovile di Verona con particolare riferimento al territorio di Bovolone dal XV al XVIII secolo*. Verona 1987.

[SCOLA GAGLIARDI 1991a] R. SCOLA GAGLIARDI, *Le corti rurali tra Adige e Menago dal XV al XIX secolo*. Verona 1991.

[SCOLA GAGLIARDI 1991b] R. SCOLA GAGLIARDI, *Le case a corte nel paesaggio agrario di Cerea tra XVI e XIX secolo*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 243-268.

[SCOLA GAGLIARDI 1992] R. SCOLA GAGLIARDI, *Le corti rurali tra Menago e Tregnon dal XV al XIX secolo*. Verona 1992.

[SCOLA GAGLIARDI 1993a] R. SCOLA GAGLIARDI, *Il ruolo delle acque nello sviluppo del territorio*. In: *Un territorio e le sue acque. Profilo storico dell'idrografia e del paesaggio agrario tra Adige e Tregnon*. Verona 1993, p. 5-15.

[SCOLA GAGLIARDI 1993b] R. SCOLA GAGLIARDI, *L'evoluzione del sistema idrografico: descrizione analitica*. In: *Un territorio e le sue acque. Profilo storico dell'idrografia e del paesaggio agrario tra Adige e Tregnon*. Verona 1993, p. 35-133.

[SCOLA GAGLIARDI 1997] R. SCOLA GAGLIARDI, *La pieve di Bovolone. Indagine storico-artistica*. Verona 1997.

[SCOLA GAGLIARDI 1998a] R. SCOLA GAGLIARDI, *Il paesaggio agrario in epoca moderna*. In: *Salizzole. Storia, cultura e morfologia del territorio*; a c. di R. SCOLA GAGLIARDI. Verona 1998, p. 13-15.

[SCOLA GAGLIARDI 1998b] R. SCOLA GAGLIARDI, *La giurisdizione di Salizzole dal XIV al XIX secolo*. In: *Salizzole. Storia, cultura e morfologia del territorio*; a c. di R. SCOLA GAGLIARDI. Verona 1998, p. 45-47.

[SCOLA GAGLIARDI 1998c] R. SCOLA GAGLIARDI, *La proprietà fondiaria e le corti rurali dei cittadini tra Seicento e Settecento*. In: *Salizzole. Storia, cultura e morfologia del territorio*; a c. di R. SCOLA GAGLIARDI. Verona 1998, p. 75-83.

[SCOLA GAGLIARDI 1998d] R. SCOLA GAGLIARDI, *Gli Zaccaria giusdicenti del vicariato di Engazzà*. In: *Salizzole. Storia, cultura e morfologia del territorio*; a c. di R. SCOLA GAGLIARDI. Verona 1998, p. 71-73.

[SCOLA GAGLIARDI 1998e] R. SCOLA GAGLIARDI, *Il paesaggio agrario nel Settecento*. In: *Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio artistico*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 1998, p. 111-136.

[SCOLA GAGLIARDI 1999] R. SCOLA GAGLIARDI, *L'immagine della pianura veronese dal Tregnon all'Adige attraverso la cartografia veneta (secoli XVI-XIX)*. S. Pietro di Legnago 1999.

[SCOLA GAGLIARDI 2000] R. SCOLA GAGLIARDI, *Le aziende agricole patrizie tra '600 e '700*. In: *Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2000, p. 137-156.

[SCOLA GAGLIARDI 2003] R. SCOLA GAGLIARDI, *Le proprietà dei veneziani nel veronese alla metà del Settecento*. Verona 2003.

[SCROCCARO 1986] C. SCROCCARO, *Dalla corrispondenza dei legati veronesi: aspetti delle istituzioni veneziane nel secondo Quattrocento*. In 'Nuova rivista storica', LXX (1986), fasc. 5-6, p. 625-636.

[SEGALA 2000] F. SEGALA, *La sponda orientale del Lago di Garda da Malcesine a Castelletto di Brenzone in una mappa del 1724*. In: *Per Vittorio Castagna. Scritti di geografia e di economia*; a c. di G. GABURRO, C. ROBIGLIO RIZZO, G. ZALIN. Padova 2000, p. 331-341.

[SEREGO ALIGHIERI 1862] P. SEREGO ALIGHIERI, *Questioni sul diritto di decima, sulle enfiteusi e censi analoghi*. Venezia 1862.

[SETTIA 1984a] A. A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicu-*

rezza fra IX e XIII secolo. Napoli 1984.

[SETTIA 1984b] A. A. SETTIA, *Crisi e adeguamento dell'organizzazione ecclesiastica nel Piemonte bassomedievale*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. II, p. 609-624.

[SILBERT 1972] A. SILBERT, *La production des céréales à Beaune d'après les dîmes, XVIe-XVIIIe siècles*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 134-152.

[SIMEONI 1959a] L. SIMEONI, *Il primo periodo della vita comunale a Verona*. In: *Studi su Verona nel medioevo*, v. I. Verona 1959, p. 152-180.

[SIMEONI 1959b] L. SIMEONI, *Dazii e tolonei medievali di diritto privato a Verona*. In: *Studi su Verona nel medioevo*, v. I. Verona 1959, p. 191-248.

[SIMEONI 1960] L. SIMEONI, *Il Comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*. In: *Studi su Verona nel medioevo*, v. II. Verona 1960, p. 5-129.

[SIMEONI 1962] L. SIMEONI, *L'amministrazione del distretto veronese sotto gli Scaligeri. Note e documenti*. In: *Studi su Verona nel medioevo*, v. III. Verona 1962, p. 183-229.

[SIMEONI 1963] L. SIMEONI, *Il Comune rurale nel territorio veronese*. In: *Studi su Verona nel medioevo*, v. IV. Verona 1963, p. 203-250.

[SLICHER VAN BATH 1972] B. H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale (500-1850)*. Torino 1972 (ed. or. *De agrarische geschiednis van West-Europa (500-1850)*. Utrecht-Antwerpen 1962).

[SOBOUL 1971-1972] A. SOBOUL, *L'Italie jacobine et napoleonienne ou 'la revolution agraire manquée'*. In 'Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea', XXIII-XXIV (1971-1972), p. 45-63.

[SOLDI RONDININI 1981] G. SOLDI RONDININI, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*. In: *Verona e il suo territorio*, v. IV. Verona 1981, p. 3-287.

[SOLDI RONDININI 1983] G. SOLDI RONDININI, *Le* 'possessiones' *dei Dal Verme a Vigano nel milanese e nella bassa veronese sul finire del Trecento: conduzione delle terre e strategia politica*. In: *Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia*. Pisa 1983, v. III, p. 1387-1399.

[STELLA 1956] A. STELLA, *La crisi economica veneziana nella seconda metà del secolo XVI*. In 'Archivio veneto', LVIII-LIX (1956), p. 17-69.

[STELLA 1958] A. STELLA, *La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVII. (Lineamenti di una ricerca economico-politica)*. In 'Nuova rivista storica', XLII (1958), fasc. 1, p. 50-77.

[STELLA 1959] A. STELLA, *Esperienze agrarie e sociali dei Benedettini Padovani nella prima metà del '700*. In 'Benedictina', XIII (1959), fasc. 3-4, p. 281-309.

[STELLA 1964] A. STELLA, *Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*. Città del Vaticano 1964.

[STELLA 1980] A. STELLA, *Bonifiche benedettine e precapitalismo veneto tra Cinque e Seicento*. In: *S. Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel Padovano*. Padova 1980, p. 171-193.

[*Storia dell'alimentazione* (1997)] *Storia dell'alimentazione*; a c. di J. FLANDRIN e M. MON-

TANARI. Roma-Bari 1997.

[*Storia della bonifica* (1991)] *Storia della bonifica e della irrigazione nell'area lombardo-veneta*. Verona 1991.

[STUMPO 1976] E. STUMPO, *Problema di ricerca: per la storia della crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattrocento e Cinquecento*. In 'Critica storica', XIII (1976), fasc. 1, p. 62-80.

[STUMPO 1986] E. STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*. In: *Storia d'Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*; a c. di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI. Torino 1986, p. 265-289.

[TAGLIAFERRI 1966] A. TAGLIAFERRI, *L'economia veronese secondo gli estimi dal 1409 al 1635*. Milano 1966.

[TAGLIAFERRI 1981] A. TAGLIAFERRI, *Ordinamento amministrativo dello stato di Terraferma*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 15-43.

[TERGOLINA 1933] U. TERGOLINA GISLANZONI BRASCO, *La magnifica arte degli Speziali di Verona*. Verona 1933.

[TODESCHINI 1882] G. TODESCHINI, *Sulle decime feudali del vescovado di Vicenza*. Vicenza 1882.

[TOMASONI 1846] G. TOMASONI, *Sul diritto di decima*. Venezia 1846.

[TORRE 1995] A. TORRE, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell'*Ancien Régime. Venezia 1995.

[TOZZI – HARARI 1993] P. TOZZI – M. HARARI, *Per una lettura diacronica degli interventi antropici sul territorio: le Valli Grandi Veronesi*. In: *Agricoltura, ambiente e sviluppo economico nella storia europea*; a c. di L. SEGRE. Milano 1993, p. 27-46.

[TRECCA 1900] G. TRECCA, *Legnago fino al secolo XX*. Verona 1900.

[TUCCI 1973] U. TUCCI, *Pesi e misure nella storia della società*. In: *Storia d'Italia*, v. V, t. 1, *I documenti*. Torino 1973, p. 583-612.

[TURRI 1975] E. TURRI, *Geografia delle ville*. In: *La villa nel veronese*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1975, p. 25-50.

[UGOLINI 1978] P. UGOLINI, *Il podere nell'economia rurale italiana*. In: *Storia d'Italia, Annali 1, Dal feudalesimo al capitalismo*. Torino 1978, p. 715-807.

[ULVIONI 1989] P. ULVIONI, *Il gran castigo di Dio. Carestie ed epidemie a Venezia e nella Terraferma (1628-1632)*. Milano 1989.

[*Una famiglia veneziana* (1996)] *Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro*; a c. di M. MARANGONI e M. PASTORE STOCCHI. Venezia 1996.

[*Un territorio e le sue acque* (1993)] In: *Un territorio e le sue acque. Profilo storico dell'idrografia e del paesaggio agrario tra Adige e Tregnon*. Verona 1993.

[VAINI 1973] M. VAINI, *La distribuzione della proprietà terriera e la società mantovana dal 1785 al 1845*, v. I, *Il Catasto teresiano e la società mantovana nell'età delle Riforme*. Milano 1973.

[VAINI 1981-1982] M. VAINI, *Terra, uomini e società a Mantova dal 1797 al 1825 attraverso i catasti. Primi risultati*. In 'Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea', XXXIII-XXXIV (1981-1982), p. 27-71.

[VALENTINI 1984-1985] M. VALENTINI, *La coltivazione del riso nel veronese nel XVIII secolo*. In 'Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti', CXLIII (1984-1985), p. 197-224.

[VALLERIN 1993] P. U. VALLERIN, *Il Comune di Legnago nel XVI secolo. Il diritto – Le Istituzioni*. Verona 1993.

[VANZETTI 1982] C. VANZETTI, *Verona*. In: *La dinamica delle qualità di coltura del Veneto nei secoli XIX e XX*. Verona 1982, p. 111-140.

[VANZETTI 1991] C. VANZETTI, *Il paesaggio agrario veronese dal Settecento alla prima guerra mondiale*. In 'Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona', CLXV (1988-1989), p. 541-553.

[VARANINI 1979a] G. M. VARANINI, *La 'curia' di Nogarole nella pianura veronese tra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e società*. In 'Studi di storia medievale e diplomatica', IV (1979), p. 45-263.

[VARANINI 1979b] G. M. VARANINI, *Note sui consigli civici veronesi (secoli XIV-XV). In margine ad uno studio di J. E. Law*. In 'Archivio veneto', CXII (1979), p. 5-32.

[VARANINI 1980-1981] G. M. VARANINI, *Un esempio di ristrutturazione agraria quattrocentesca nella 'bassa' veronese: il monastero di S. Maria in Organo e le terre di Roncanova*. In 'Studi storici veronesi Luigi Simeoni', XXX-XXXI (1980-1981), p. 1-104.

[VARANINI 1981] G. M. VARANINI, *Il distretto veronese nel Quattrocento*. Verona 1981.

[VARANINI 1982] G. M. VARANINI, *Le campagne veronesi del '400 fra tradizione e innovazione*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. I, *Secoli IX-XVII*, p. 187-262.

[VARANINI 1983] G. M. VARANINI, *Le regole del bosco di Negrar (Valpolicella) e appunti su beni e pratiche agrarie comunitarie nel veronese (XV-XVI sec.)*. In 'Archivio veneto', CXXI (1983), p. 95-114.

[VARANINI 1984a] G. M. VARANINI, *La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354)*. In 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXIV (1984), p. 9-66.

[VARANINI 1984b] G. M. VARANINI, *Un* quaternus expensarum *del comune di Verona (novembre 1279)*. In 'Studi di storia medioevale e diplomatica', VIII (1984), p. 73-100.

[VARANINI 1985a] G. M. VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*. Verona 1985.

[VARANINI 1985b] G. M. VARANINI, *Organizzazione aziendale e società rurale nella pianura veneta: le terre della famiglia Proti a Bolzano Vicentino nella seconda metà del Trecento*. In: *Bolzano Vicentino. Dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX)*; a c. di C. POVOLO. Bolzano Vicentino 1985, p. 97-140.

[VARANINI 1987a] G. M. VARANINI, *La famiglia Pindemonte di Verona: le origini e le prime generazioni (secc. XIV-XV)*. In: *Villa Pindemonte a Isola della Scala*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1987, p. 31-54.

[VARANINI 1987b] G. M. VARANINI, *Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*. In: *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1987, p. 47-204.

[VARANINI 1988a] G. M. VARANINI, *Sul dominio scaligero a Vicenza (1312-1387)*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 35-40.

[VARANINI 1988b] G. M. VARANINI, *Gli Scaligeri, il ceto dirigente veronese, l'*élite *'internazionale'*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 113-124.

[VARANINI 1988c] G. M. VARANINI, *Fattoria e patrimonio scaligero: tra gestione patrimoniale e funzione pubblica*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 383.

[VARANINI 1988d] G. M. VARANINI, *La fattoria scaligera: documenti contabili della fattoria* super bonis rebellium *(1375-76)*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 385-386.

[VARANINI 1988e] G. M. VARANINI, *I beni della fattoria scaligera ai primi del Quattrocento*. In: *Gli Scaligeri, 1277-1387*; a c. di G. M. VARANINI. Verona 1988, p. 386.

[VARANINI 1988f] G. M. VARANINI, *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*. In: *Storia di Vicenza*, v. II, *L'età medievale*; a c. di G. CRACCO. Vicenza 1988, p. 139-245.

[VARANINI 1990a] G. M. VARANINI, *Signoria cittadina, vescovi e diocesi nel Veneto: l'esempio scaligero*. In: *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*; a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE, G. M. VARANINI. Roma 1990, v. II, p. 869-921.

[VARANINI 1990b] G. M. VARANINI, *Le istituzioni ecclesiastiche della Val Lagarina nel Quattrocento veneziano*. In 'Atti della Accademia Roveretana degli Agiati', XXVIII (1990), p. 435-523.

[VARANINI 1991a] G. M. VARANINI, *Società e istituzioni a Cerea tra XII e XIII secolo*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 73-90.

[VARANINI 1991b] G. M. VARANINI, *Gli statuti di Cerea del 1304*. In: *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*; a c. di B. CHIAPPA e A. SANDRINI. Verona 1991, p. 111-118.

[VARANINI 1991c] G. M. VARANINI, *Aspetti e problemi del sistema fiscale veneto nel Quattrocento: struttura e funzionamento della Camera fiscale di Verona*. In: *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509)*. Verona 1991, p. 143-189.

[VARANINI 1991d] G. M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*. In: *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*; a c. di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT. Bologna 1991, p. 247-317.

[VARANINI 1991e] G. M. VARANINI, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal Comune alla signoria (secolo XIII-1329)*. In: *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*; a c. di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI. Verona 1991, p. 267-422.

[VARANINI 1992a] G. M. VARANINI, *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana*. In: G. M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*. Verona 1992, p. 185-196.

[VARANINI 1992b] G. M. VARANINI, *Tra Verona e Ferrara: problemi militari e commerciali nella pianura veronese dall'età comunale al Quattrocento*. In: G. M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*. Verona 1992, p. 331-360.

[VARANINI 1992c] G. M. VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante. Bartolomeo Cipolla legato del Comune di Verona a Venezia (1447-1463)*. In: G. M. VARANINI, *Comuni*

cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento. Verona 1992, p. 361-384.

[VARANINI – PONZIN 1993] G. M. VARANINI – R. PONZIN, *I Della Torre di Verona nel Trecento e Quattrocento. Aspetti socio-economici, religiosi, culturali di un'affermazione famigliare*. In: *Villa Della Torre a Fumane*; a c. di A. SANDRINI. Verona 1993, p. 17-64.

[VARANINI – ZUMIANI 1993-1994] G. M. VARANINI – D. ZUMIANI, *Ricerche su Gerardo Boldieri di Verona (1405c.-1485), docente di medicina a Padova*. In 'Quaderni per la storia dell'Università di Padova', 26-27, 1993-1994, p. 49-147.

[VARANINI 1995a] G. M. VARANINI, *Appunti sulla famiglia Turchi di Verona nel Quattrocento. Tra mercatura e cultura*. In: *Studi in memoria di Mario Carrara*; a c. di A. CONTÒ. Verona 1995, p. 89-120.

[VARANINI 1995b] G. M. VARANINI, *Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403)*. In: *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*; a c. di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI. Verona 1995, p. 5-124.

[VARANINI 1996a] G. M. VARANINI, *Proprietà fondiaria e agricoltura*. In: *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della serenissima*, v. V, *Il rinascimento. Società ed economia*; a c. di A. TENENTI e U. TUCCI. Roma 1996, p. 807-879.

[VARANINI 1996b] G. M. VARANINI, *Verona nei primi decenni del Quattrocento la famiglia Pellegrini e Pisanello*. In: *Pisanello*; a c. di P. MARINI. Milano 1996, p. 23-44.

[VARANINI 2000] G. M. VARANINI, *Spazio urbano e dinamica sociale a Verona in età comunale e scaligera. Linee di interpretazione*. In: *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*; a c. di P. LANARO, P. MARINI, G. M. VARANINI. Milano 2000, p. 23-36.

[VARANINI 2002] G. M. VARANINI, *Tra Firenze e Verona. La famiglia Da Lisca nel Tre e Quattrocento*. In: Domus illorum De Lischa. *Una famiglia e un palazzo del Rinascimento a Verona*; a c. di S. LODI. Vicenza 2002, p. 15-42.

[VASINA 1984] A. VASINA, *Pievi e parrocchie medievali nella storiografia moderna*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. I, p. 43-64.

[VECCHIATO 1979] F. VECCHIATO, *Pane e politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona)*. Verona 1979.

[VECCHIATO 1982] F. VECCHIATO, *Il mondo contadino nel Seicento*. In: *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al sec. XX*; a c. di G. BORELLI. Verona 1982, v. I, *Secoli IX-XVII*, p. 347-394.

[VECCHIATO 1986] F. VECCHIATO, *Una signoria rurale nella Repubblica veneta. I Pompei d'Illasi*. Verona 1986.

[VECCHIATO 1947-1948] L. VECCHIATO, *Il problema del pane nella storia veronese nei secc. 500 e 600*. In 'Studi storici veronesi', I (1947-1948), fasc. 2, p. 137-159.

[VECCHIATO 1995] L. VECCHIATO, *La vita politica economica e amministrativa a Verona durante la dominazione veneziana (1405-1797)*. In: *Verona e il suo territorio*, v. V, t. 1. Verona 1995, p. 5-398.

[VENTURA 1970] A. VENTURA, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*. In: *Agricoltura e sviluppo capitalistico*. Roma 1970, p. 519-560.

[VENTURA 1979] A. VENTURA, *Il dominio di Venezia nel Quattrocento*, In: *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, v. I, *Quattrocento*; a c. di S. BERTELLI, N. RUBINSTEIN, C. H.

SMYTH. Florence 1979, p. 167-190.

[VENTURA 1981] A. VENTURA, *Possesso fondiario e agricoltura nelle relazioni dei Rettori veneziani in Terraferma*. In: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*; a c. di A. TAGLIAFERRI. Milano 1981, p. 509-529.

[VEYRASSAT – HERREN 1972] B. VEYRASSAT-HERREN, *Dîmes alsaciennes*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII*e *siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 83-102.

[VIARD 1911] P. VIARD, *La dîme ecclésiastique dans le royaume d'Arles et de Vienne aux XII*e *et XIII*e *siècles*. In 'Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtgeschichte. Kanonistische Abteilung', XLV (1911), fasc. 1, p. 126-159.

[VIARD 1912] P. VIARD, *Histoire de la dime ecclésiastique dans le royaume de France aux XII*e *et XIII*e *siècles (1150-1313)*. Paris 1912.

[VIGATO 1989] M. VIGATO, *Gli estimi padovani tra XVI e XVII secolo*. In 'Società e storia', 43, 1989, p. 45-82.

[VIGGIANO 1989] A. VIGGIANO, *Istituzioni e politica del diritto nello stato territoriale veneto del Quattrocento*. In: *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*; a c. di L. BERLINGUER e F. COLAO. Milano 1989, p. 309-356.

[VIGGIANO 1994] A. VIGGIANO, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da Terra del Quattrocento*. In 'Società e storia', 65, 1994, p. 473-505.

[VIGGIANO 1996] A. VIGGIANO, *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*. In: *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, v. IV, *Il rinascimento. Politica e cultura*; a c. di A. TENENTI e U. TUCCI. Roma 1996, p. 529-575.

[VIOLANTE 1977] C. VIOLANTE, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*. In: *Le istituzioni ecclesiastiche della '*Societas christiana*' dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*. Milano 1977, p. 643-799.

[VIOLANTE 1984] C. VIOLANTE, *Sistemi organizzativi della cura d'anime in Italia tra Medioevo e Rinascimento*. In: *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*. Roma 1984, v. I, p. 3-41.

[VISCEGLIA 1982] M. A. VISCEGLIA, *Rente féodale et agriculture dans les Pouilles à l'époque moderne, XVI*e*-XVIII*e *siècles*. In: *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 237-258.

[VIVANTI 1959] C. VIVANTI, *Le campagne del Mantovano nell'età delle Riforme*. Milano 1959.

[VIVIANI 1992] G. F. VIVIANI, *Dizionario dei cartografi veronesi (secc. XV-XIX)*. In: *Misurare la terra. Agrimensura e cartografia, catasti e catastici a Verona dall'età romana ai nostri giorni*; a c. di P. BRUGNOLI. Verona 1992, p. 438-497.

[VOGT 1972] J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme. Esquisse de la tenure de la dîme en Alsace, XVI*e*-XVIII*e *siècles*. In: *Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII*e *siècle*; a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE. Paris-La Haye 1972, p. 103-133.

[ZAGHI 1971-1972] C. ZAGHI, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*. In 'Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea', XXIII-XXIV (1971-1972), p. 105-220.

[ZALIN 1970] G. ZALIN, *Le condizioni economico-sociali del veronese alla caduta della Repubblica*. In 'Economia e storia', XVII (1970), fasc. 2-3, p. 171-203, p. 279-315.

[ZALIN 1971] G. ZALIN, *Speculatori e mercanti al seguito delle armate francesi: il caso dei conti d'Espagnac*. In 'Economia e storia', XVIII (1971), fasc. 2, p. 201-246.

[ZALIN 1973] G. ZALIN, *L'economia veronese in età napoleonica. Forze di lavoro, dinamica fondiaria e attività agricolo-commerciali*. Milano 1973.

[ZALIN 1975] G. ZALIN, *Economia agraria e insediamento di villa tra Medioevo e Rinascimento*. In: *La villa nel veronese*; a c. di G. F. VIVIANI. Verona 1975, p. 51-86.

[ZALIN 1980] G. ZALIN, *Il mercato granario in Desenzano nei secoli XVI e XVII. Problemi alimentari e politica annonaria nel territorio benacense*. In: *Atti del convegno su Camillo Tarello e la storia dell'agricoltura bresciana al tempo della Repubblica veneta*. Brescia 1980, p. 33-76.

[ZALIN 1982] G. ZALIN, *Ricerche sulla privatizzazione della proprietà ecclesiastica nel Veneto. Dai provvedimenti Tron alle vendite italiche*. In: *Studi in memoria di Luigi Dal Pane*. Bologna 1982, p. 537-555.

[ZALIN 1992] G. ZALIN, *L'invasione militare francese e i primi sfaldamenti della proprietà ecclesiastica in terra veneta (1797-1798)*. In: *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*; a c. di G. L. FONTANA e A. LAZZARINI. Roma-Bari 1992, p. 45-62.

[ZALIN 1993] G. ZALIN, *Una 'azienda' atipica del Settecento veronese. Patrimonio, redditi e spese del monastero di S. Maria delle Vergini*. In 'Archivio veneto', CXL (1993), p. 61-94.

[ZALIN 1996] G. ZALIN, *Assetto fondiario e ceti sociali nel Veneto durante le dominazioni straniere (1797-1848)*. In 'Archivio veneto', CXLVI (1996), p. 61-103.

[ZALIN 1997] G. ZALIN, *Economisti, politici, filantropi nell'Italia liberale (1861-1922). L'apporto culturale, ideologico e operativo delle personalità venete*. Padova 1997.

[ZAMPERETTI 1981] S. ZAMPERETTI, *Aspetti e problemi delle comunità del territorio vicentino durante il XVI secolo nell'ambito dei rapporti città-contado nello stato regionale veneto*. In: *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1981, v. I, p. 503-532.

[ZAMPERETTI 1985a] S. ZAMPERETTI, *La spazio politico in una comunità rurale d'antico regime: Dueville nell'età della Repubblica veneta*. In: *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*; a c. di C. POVOLO. Vicenza 1985, p. 307-380.

[ZAMPERETTI 1985b] S. ZAMPERETTI, *'Poveri de' Christo' e 'poveri rustici'. La gestione del patrimonio fondiario di un luogo pio in una comunità rurale veneta in età moderna*. In: *Bolzano Vicentino. Dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX)*; a c. di C. POVOLO. Bolzano Vicentino 1985, p. 143-213.

[ZAMPERETTI 1987] S. ZAMPERETTI, *I 'sinedri dolosi'. La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello stato regionale veneto tra '500 e '600*. In 'Rivista storica italiana', XCIX (1987), fasc. 2, p. 269-320.

[ZAMPERETTI 1989] S. ZAMPERETTI, *Poteri locali e governo centrale in una città suddita d'antico regime dal dopo Cambrai al primo Seicento*. In: *Storia di Vicenza*, v. III, t. 1, *L'età della Repubblica veneta (1404-1797)*; a c. di F. BARBIERI e P. PRETO. Vicenza 1989, p. 67-113.

[ZAMPERETTI 1991] S. ZAMPERETTI, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*. Venezia 1991.

[ZANGHERI 1980a] R. ZANGHERI, *Il catasto come fonte per la storia della proprietà terriera*. In: R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*. Torino 1980, p. 3-70.

[ZANGHERI 1980b] R. ZANGHERI, *La lotta per il catasto nel Settecento*. In: R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*. Torino 1980, p. 71-130.

[ZANGHERI 1980c] R. ZANGHERI, *Gli anni francesi in Italia: le nuove condizioni della proprietà*. In: R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*. Torino 1980, p. 131-161.

[ZANNINI 1993] A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*. Venezia 1993.

[ZANOCCO 1951] R. ZANOCCO, *Decime e quartesi in diocesi di Padova alla luce dei documenti*. Padova 1951.

[ZARRI 1981] G. ZARRI, *La proprietà ecclesiastica a Carpi fra Quattrocento e Cinquecento*. In: *Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III Pio*. Padova 1981, v. II, p. 503-559.

[ZENDRI 1998] C. ZENDRI, *Decime e feudalità in Alta Valsugana fra XIII e XVII secolo: una disputa tra le famiglie Tabarelli e Trapp*. In 'Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento', XXIV (1998), p. 655-703.

[ZOPPI 1834] A. ZOPPI, *Delle leggi relative alla decima secondo il diritto civile austriaco*. Verona 1834.

[ZORDAN 1980] G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*. Padova 1980.

[ZUANELLI 1772] A. ZUANELLI, *Concordanza del diritto comune col veneto*. Venezia 1772.

[ZUMIANI 2000] D. ZUMIANI, *I Boldieri a Casaleone tra '400 e '500*. In: *Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese*; a c. di B. CHIAPPA. Verona 2000, p. 120-122.

ELENCO DELLE TABELLE

I nomi in maiuscoletto sono da riferire agli autori citati nella bibliografia.

INDICE DEI LUOGHI E DELLE LOCALITÀ

La frequente ripetizione dei nomi di luogo Cerea e Malavicina (odierna Bonavicina) ha suggerito di non tenerne conto nella stesura degli indici che seguono.